

PIERO SANNAZZARO

I PRIMI CINQUE CAPITOLI GENERALI
DEI
MINISTRI DEGLI INFERMI

Curia Generalizia
Roma 1979

Tipografia « Don Guanella » di LIBERATI- Via Bernardino Telesio, 4 b - 00195 Roma

PRESENTAZIONE

E' con gioia che offro alla lettura e allo studio dei confratelli questo lavoro del P. Piero Sannazzaro. In accurata edizione critica e limpida cornice storica, egli ci presenta gli atti dei cinque primi capitoli generali dell'Ordine, che, assieme agli «Scritti di S. Camillo», alla «Vita manoscritta» e al «Bullarium» costituiscono le fonti privilegiate della nostra storia, della nostra spiritualità e della pastorale camilliana.

I preziosi documenti mettono in evidenza la graduale presa di coscienza, da parte del Fondatore e della prima comunità Camilliana, dell'inesauribile capacità creativa del carisma e dell'ampiezza di applicazioni in quello che noi chiamiamo «mondo della salute».

A quasi quattro secoli di distanza possiamo misurare e ammirare l'originalità dell'intuizione di Camillo che ha saputo esprimersi negli stretti schemi istituzionali dell'epoca e adattarsi a sempre nuove situazioni senza perdere la sua forza e la sua identità.

Certo sentiamo tutta la sofferenza del Fondatore, che trova difficoltà ad armonizzare la convinzione profonda della sua visione, che gli viene dalla certezza dell'ispirazione di Dio, con le esigenze di una realtà che ha pure le sue leggi e i suoi limiti. Nella dialettica tra l'ideale visto e vissuto da quest'uomo carismatico e la dura esperienza dei confratelli sopraffatti dal lavoro e minacciati dai debiti, l'applicazione pratica del carisma trova la sua strada in quella flessibilità e adattabilità alle circostanze concrete, che sono proprie dello spirito di servizio e dell'intelligenza dell'amore.

PRESENTAZIONE

Così il carisma nasce e cresce come la vita che sboccia dal seme e acquista espressioni sempre nuove nel contatto con la vasta realtà del mondo che la circonda.

E' una lezione preziosa che l'Ordine ha saputo tradurre in pratica, vivendo il carisma con nuove modalità a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, distinguendo bene lo spirito del Fondatore dallo spirito dell'epoca del Fondatore, fino ad arrivare a quella magnifica formulazione, incisiva e aperta sui valori umani, dell'articolo 45 della nuova Costituzione: « Il nostro ministero si rivolge alla persona dell'ammalato (chiunque sia e ovunque si trovi), al quale serviamo secondo la sua necessità e la nostra capacità».

Un altro aspetto che risulta chiaro dai documenti, e che mi piace di vedere messo in piena luce dal P. Sannazzaro, è la singolarità, nel nostro Ordine, del rapporto tra Padri e Fratelli, che deriva dal comune ministero verso gli infermi, è vissuta a livello di comunità ed è garanzia di un servizio globale all'uomo infermo.

Ridurre il nostro ministero all'assistenza solo spirituale o solo corporale, sarebbe venir meno allo spirito del Fondatore che, anche se non era uno studioso di filosofia, ha sempre visto l'uomo come una unità psico-somatica governata dallo spirito. E la storia ci insegna che, quando ci siamo limitati al ministero spirituale, i fratelli si sono ridotti ai servizi domestici, hanno perso la personalità camilliana e sono paurosamente diminuiti.

Leggendo queste pagine sembra di prendere in mano il cuore di Camillo che guadagna in umanità nel suo ruolo di superiore generale, in dialogo aperto e sofferto con i suoi confratelli, in lotta drammatica tra la sua coscienza paterna di Fondatore e la missione fraterna di animatore della comunità e di perno dell'unità.

Ma l'impressione più bella che si riporta dalla lettura di questo libro è la certezza di appartenere a un Ordine che non ha bisogno di rinunciare alla sua identità per essere attuale. Anzi è una esigenza della fedeltà al carisma essere aperti agli appelli del tempo, perché è una sua caratteristica essere dinamico e creativo come l'amore che lo muove. Ci riempie di gioia

PRESENTAZIONE

costatare che la nuova Costituzione rappresenta una versione moderna riuscita e fedele dello spirito che animò la prima comunità camilliana.

Roma, 16 ottobre 1978

CALISTO VENDRAME

Superiore Generale

PREFAZIONE

Nel Cinquantunesimo Capitolo Generale dell'Ordine Camilliano, svoltosi nel maggio dello scorso anno 1977, veniva approvata una mozione in cui si esprimeva il desiderio della pubblicazione in edizione critica dei primi cinque Capitoli generale dell'Istituto: «Capitulum optatum exprimit ut consulta generalis curet ut publicentur editione critica Acta primorum Capitulorum Generalium quibus Fundator adfuit, necnon, si possibile est, processus ordinarii beatificationis et canonizationis Sancti Camilli ».

Tale mozione dava nuovo impulso e stimolo al proseguimento e compimento ad un lavoro che avevo intrapreso da alcuni anni. In fatti la sua origine risale alla seconda metà del Generalato del P. Forsenio Vezzani (1965-1971), quando si decise di dare inizio ad una collezione di fonti storiche camilliane. A me fu affidata l'edizione dei primi cinque Capitoli Generali dell'Ordine, ai quali aveva partecipato il Fondatore. Nei primi tre (1596; 1599; 1602), S. Camillo, Generale dell'Istituto, aveva avuto la parte principale nello svolgimento degli stessi, in una posizione isolata, impegnato con tutta la sua personalità, per la conquista dell'assistenza ospedaliera, nella sua globalità, corporale e spirituale, incurante di ogni norma prudenziale umana.

Al quarto Capitolo (1608), dopo la sua rinuncia al Generalato, il Santo non aveva preso parte, mentre partecipò al quinto (1613), poco più d'un anno dalla morte, anche se non risulta e non ci è stato trasmesso, quale parte vi abbia avuto.

L'importanza di questi Capitoli è fondamentale per la sto-

PREFAZIONE

ria dell'Ordine, perché, ad iniziare dal secondo, si elaborarono, comunitariamente, le Regole e le Costituzioni, da principio, in una forma incompleta, piuttosto disorganica ed informe, che però, di Capitolo in Capitolo, man mano, fu rivista, rifusa, riformulata in maniera più snella ed articolata, completata, adattandola alle esigenze del tempo, e strutturandola secondo la mentalità dell'epoca. Con il IV Capitolo Generale si giunse alla forma definitiva, o quasi, che fu accettata, per parecchio tempo, nei Capitoli seguenti, salvo modifiche di modesto significato.

Il mio lavoro di ricerca e confronto degli atti dei vari Capitoli e delle Costituzioni emanate nel 1601, andò piuttosto a rilento, compatibilmente con le esigenze del ministero e con le incombenze dell'ufficio di Segretario Generale della Conferenza italiana dei Superiori Maggiori (1972-1976). Ormai al termine del lavoro preparatorio, in conseguenza della mozione capitolare, potei dedicare, a tempo pieno, tutta la mia attività nella stesura, e portarla a termine.

Quest'opera intende essere complementare a quella, preziosa ed insostituibile del P. M. Vanti, il quale, nella sua cinquantenaria attività storiografica, ha analizzato ed illustrato la vita di S. Camillo e dei primi decenni della storia dell'Ordine, in modo degno di ogni elogio. Egli però si è fermato, prevalentemente, anche se non esclusivamente, sull'aspetto carismatico, che è molto più affascinante ed appassionante di quello istituzionale. Nei Capitoli Generali, invece, era soprattutto l'aspetto legislativo, istituzionale, che, nel passato, assumeva la parte preponderante. Carisma ed istituzione non sempre collimano. Il primo rischia di essere coartato, irrigidito dalla seconda. Di rado avviene tra di loro una vera sintesi, un'autentica osmosi (la vicenda di S. Francesco d'Assisi e dei suoi Frati, è, al riguardo, esemplare). L'impatto del carisma di S. Camillo con la Comunità, da lui fondata, emerge, nella sua realtà, a volte drammatica, da tutta l'opera.

Ho creduto indispensabile fare precedere, per una retta comprensione, agli atti e decreti dei singoli Capitoli, la narrazione dei principali avvenimenti e vicende, soprattutto quelli che hanno rapporti con essi, come pure illustrare il loro svolgi-

PREFAZIONE

mento. Così ho dotato le Costituzioni e le Regole comuni, di un commento sull'evoluzione dei singoli articoli, avvenuta nei cinque Capitoli.

Lieto d'aver potuto ottemperare al desiderio dell'ultimo Capitolo Generale, ringrazio, in modo particolare, i PP. Forsenio Vezzani e Enrico Dammig, Ex Generali ed il P. Callisto Vendram, Generale, per la fiducia accordatami ed il fraterno appoggio, che mi hanno concesso, sperando che l'opera non sia troppo lontana dalle loro aspettative.

Uno speciale ringraziamento al P. Riccardo Vergani, il quale, con attenzione e pazienza, ha trascritto e dattilografato, dagli atti originali, il testo dei Capitoli e delle Costituzioni.

Roma, Festa dell'Immacolata Concezione 1978.

P. PIERO SANNAZZARO M.I.

ATTI ORIGINALI

1.- AUTOGRAFI ORIGINALI

Tutti gli Atti dei Capitoli Generali dell'Ordine sono stati conservati con cura nell'Archivio Generale. Particolare attenzione fu però messa per i primi tre Capitoli, svoltisi sotto il Generalato del Fondatore. Erano considerati non soltanto come prezioso ed insostituibile documento storico dei primi tempi dell'istituto, ma anche cara reliquia, contenendo le firme autografe del Santo, apposte al termine di ogni sessione (Congregazione).

Quando il 10 luglio 1718 vi fu una ispezione della Congregazione dei Riti per la ricognizione dei vari oggetti, già in uso del Santo, si trovarono, tra l'altro, dagli incaricati, « due volumi sciolti, uno più grande contenente li quattro Capitoli Generali fatti mentre visse il Servo di Dio; l'altro più piccolo che contiene diverse lettere del medesimo approvate dalla Sacra Congregazione dei Riti » (AG. 89/11).

I due volumi furono affidati al Prefetto Generale, P. Domenico Gangi (1716-1722), « ad effetto di farli legare ». Fu anche fatto costruire un nuovo armadio, per la custodia degli oggetti, già in uso del Santo, compresi i due volumi. Il 16 dicembre dello stesso anno, il notaio della Congregazione dei Riti, Cosma Antonio Bernardini, poneva agli atti che i « due volumi sono stati ridotti in quanto alla forma ed apparenza esterna in un sol volume, coperto di corame rosso ove è l'iscrizione a lettere d'oro esprimente il titolo e ciò che contengono ambedue detti volumi » (AG. 89/26).

Il P. Gangi fece apporre, nel primo foglio del volume dei Capitoli, la seguente dichiarazione (AA.OO. f. 1).

« ORIGINALI del primo, secondo, e terzo Capitolo Generale de Chierici Regolari Ministri degl'Infermi, firmati di propria mano dal Nostro Venerabile Padre Fundatore Camillo de Lellis, come Generale; e Presidente delli sudetti tre Capitoli con l'Originale delle Constitutioni fatte dalla nostra Consulta Generale, e reviste da Monsignore Seneca con autorità Apostolica, e con l'Originale del quarto Capitolo Generale Presidente, e Vicario Generale il R.mo Padre Biagio de Opertis per Breve Apostolico, il quale poi fu fatto Generale dal Capitolo nostro Generale (vivente il sudetto Venerabile Padre Nostro Fundatore) il quale rinunciò il Generalato sett'anni prima della sua morte; all'ultimo delli quali Capitoli Generali, e Constitutioni reviste con autorità Apostolica, vi è un quaderno diviso, et affoderato di tafitano incarnado con molte lettere dei medesimo N. V. Padre colla ultima originale che scrisse pochi giorni avanti di Morire, con raccomandare in essa si Conservasse nel Nostro Archivio ad perpetuam rei memoriam per tenere avisi di somma consideratione, e che si dovrebbero sempre tenere avanti l'occhi per non fare novità

ATTI ORIGINALI

nella Religione senza che preceda una matura consideratio (sic!), d'anni, e di molti Capitoli Generali. Li quali sudetti Capitoli doppo fatte molte diligenze si ritrovarono dal Padre Generale Domenico Gangi l'anno di mille settecento e dieci-sette, e si fecero inquatnare, come qui se ritrovano con far aggiungere alle sudette lettere che stanno reviste dalla Sacra Congregatione de Riti, la Copia della sudetta ultima lettera scritta poco avanti di Morire fatta stampare in Genova in 14 di ottobre 1641 e dedicata al R.mo Padre Giovanni Battista Novati Generale ».

Il P. Gangi, per errore, dichiara che nel volume vi sono contenuti anche gli originali atti del IV Capitolo Generale, mentre ve n'è soltanto una copia, essendo l'originale nell'altro libro dei Capitoli.

Ad incominciare dal II Capitolo Generale, i decreti e le Regole comuni sono numerati, ma tale numerazione è di epoca posteriore e non sempre è esatta ed appropriata.

In particolare:

- f. 2- 19 . — Atti e decreti del I C.G., redatti in latino dal Segretario Capitolare, P. Michelangelo Marazzini.
 - f. 34- 77 . — Atti e decreti del II C.G., redatti in italiano dal Segretario Capitolare, P. Marcello Mansi.
 - f. 79-110t. — Atti e decreti del III CG., redatti in italiano, con le ultime sessioni in latino, dal Segretario Capitolare, P. Giovanni Antonio Alvina.
 - f. 117-159t. — Constitutioni fatte dalla Consulta et reviste con autorità apostolica, con supplica al Sommo Pontefice Clemente VIII, firmate da Camillo e dai quattro Consultori.
 - f. 163t-200t. — Copia degli Atti del IV C.G.
- A. G. 1886. — Volume che contiene gli atti originali dei Capitoli dal IV al XI (1646). Ad essi sono premesse le copie autenticate degli atti dei primi tre Capitoli.
- f. 1t-109t. — Copia degli atti dei primi tre Capitoli.
 - f. 112t-142 . — Atti e decreti del IV C.G., redatti dal Segretario Capitolare, P. Pietro Francesco Peilliccioni.
 - f. 145 -171t. — Atti e decreti dei V C.G., stesi da un copista e firmati, al termine dell'ultima sessione, dal Segretario Capitolare, P. Francesco Amadio.

FONTI
FONTI

A) MANOSCRITTE

AG. 1519. — Atti della Consulta Generale dal 1599 al 1619.

In particolare, per il periodo che ci riguarda:

- f. 1-121. — Atti dal 4 agosto 1599 al 3 aprile 1602, stesi dal Segretario di Consulta, P. Alessandro Gallo.
- f. 123-161. — Atti dal 9 maggio 1602 al 22 maggio 1606, stesi fino al 4 febbraio 1605, dal Segretario di Consulta, P. Michelangelo Marazzini; e dopo dal Consultore Generale, P. Adriano Barra. Dal 22 maggio 1606 al 26 marzo 1608, non esistono atti di Consulta, essendo stati i Consultori sparsi nelle varie Case, e non essendosi più tenute sedute.
- f. 165-565. — Atti del 26 marzo 1608 al 22 marzo 1613, sotto del Generalato del P. Biagio Oppertis, stesi dal Segretario, P. Pietro Francesco Pelliccioni.

AG. 2528. — Piccolo codice (formato cm. 9,30x14), nel quale il P. Alessandro Gallo, Segretario di Consulta (1599-1602), ha trascritto molti atti del II C.G. e parecchi decreti della Consulta Generale. Non rare volte vi è divergenza tra questo codice e gli Atti capitolari, come pure tra questo e i decreti di Consulta.

AG. 116. — Vita manoscritta. E' il primo testo del P. Sanzio Ciatelli della « Vita del P. Camillo », più ricco delle edizioni a stampa (pagine 415; formato cm. 17x12).

CATALOGUS RELIGIOSORUM, composto dai P. Guglielmo Mohr; dieci volumi dattiloscritti di cinquecento nomi ciascuno.

PROCESSI DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE DEL FONDATORE:

PROC. ...seguito da *Bon.* (Bologna); AG. 14; 15; 2011.

da *Flor.* (Firenze); AG. 7; 8.

da *Jan.* (Genova); 12; 13.

da *Mant.* (Mantova); AG. 9; 11; 2051.

da *Neap.* (Napoli); AG. 1; 3.

da *Rom.* (Roma); AG. 17; 2047.

da *Theat.* (Chieti); AG. 4; 6.

AG. 2014. — Schede compilate dal P. Giacomo Barzizza (1740-1808) di storia dell'Ordine dal 1592 al 1797.

ABBREVIAZIONI

B) A STAMPA

SANZIO CICATELLI: *La Vita del P. Camillo de Lellis*, Quattro edizioni a stampa, curate dallo stesso autore: Viterbo (1615); Napoli (1620); Roma (1624); Napoli (:1627). Di quest'anno si hanno due edizioni, la prima ripete la precedente del 1624; l'altra è notevolmente aumentata.

COSMA LENZO: *Annalium Religionis Cler. Reg. Ministrantium Infirmis*, Napoli 1641.

DOMENICO REGI: *Memorie Historiche del Venerabile P. Camillo De Lellis e de' suoi Ministri degli In fermi*, Napoli 1676.

PIETRO KRAEMER: *Bullarium Ordinis CC. RR. Ministrantium Infirmis*, Verona 1947.

Regole della Compagnia di Jesu, Napoli appresso Tarquinio Longo 1598.

MARIO VANTI: *Scritti di S. Camillo de Lellis*, Roma 1965.

ABBREVIAZIONI

ASV.	<i>Archivio Segreto Vaticano.</i>
AG.	<i>Archivio Generale dei CC. RR. Ministri degli Infermi</i> – Roma (Piazza della Maddalena, 53). Il numero che segue la sigla risponde al documento. Se tra il primo e secondo numero v'è un asta (p. es., 25/10), il secondo risponde alla segnatura d'ordine del documento nella cartella.
AG. 1886	Atti originali del IV e V C.G.
AG. 1519	Atti della Consulta Generale.
AG. 2025	Manoscritto del P. Alessandro Gallo.
AG. 2014	Schede del P. G. Barzizza.
AA.OO.	Atti originali dei primi tre Capitoli Generali e testo delle Costituzioni.
Vms.	Vita manoscritta del P. Camillo, di P. S. CicateLLi.
B.O.	P. KRAEMER, <i>Bullarium Ordinis CC. RR. Mm. Infirmis</i> , Verona 1947.

ABBREVIAZIONI

DIP.	<i>Dizionario degli Istituti di Perfezione</i> , Roma, Ed. - Paoline 1973.
Escobar	<i>Ordini e Congregazioni Religiose</i> , a cura di MARIO ESCOBAR I, Torino 1951.
Ev.St.R.C.	A. CROTTI, <i>Evoluzione storica delle nostre Costituzioni: Regole comuni</i> , in <i>Dom.</i> XLI.XLIII (1943-1945).
Reg. C. J.	<i>Regole della Compagnia di Jesu</i> , Napoli 1598.
LENZO	C. LENZO, <i>Annalium Relig. Ministrantium Infirmis</i> , Napoli 1641.
REGI	D. REGI, <i>Memorie Historiche del Ven. P. Camillo de Lellis</i> , Napoli 1676.
Scr. S. C.	M. VANTI, <i>Scritti di S. Camillo de Lellis</i> , Roma 1965.
St. Ord.	M. VANTI, <i>Storia dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi</i> , II, Roma 1943-1944; III, Roma 1953.
VANTI (1929)	M. VANTI, <i>S. Camillo de Lellis</i> , Torino 1929.
VANTI (1964)	M. VANTI, <i>S. Camillo e i suoi Ministri degli Infermi</i> , Roma 1964.
Anal.	<i>Analecta Ordinis Ministrantium Infirmis</i> (Bollettino ufficiale Roma 1929-...).
CIC	<i>Centrum Informationis Camillianum</i> - Roma 1971-...
Dom.	<i>Domesticum</i> , Bollettino storico dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi 1902-1965

INTRODUZIONE

S. Camillo de Lellis (1550-1614) fondò l'Ordine religioso dei Ministri degli Infermi, i cui membri emettono, oltre i tre voti solenni comuni a tutti gli Istituti, quello di assistenza agli infermi, ancorché appestati, anche con pericolo della vita.

Egli inserì la sua opera nel movimento evangelico e rinnovatore dei Chierici Regolari, che fiorì e si propagò nel Cinquecento, ed è diventato il riformatore dell'assistenza ospedaliera del suo tempo, immettendovi uno spirito di vera carità.

Credo quindi opportuno premettere allo studio della sua opera, una, se pur breve, analisi sia della natura e caratteristiche dei Chierici Regolari, che della situazione degli Ospedali nella seconda metà del Secolo XVI.

I Chierici Regolari

La genesi e lo sviluppo degli Ordini religiosi ¹ mostra nettamente due elementi: il carisma (libera ispirazione di Dio, indipendentemente da ogni legge ed ogni mediazione) e l'inquadramento giuridico (necessario o quanto meno utile per distinguere il vero e il falso carisma e per assicurare stabilità al carisma). Nel corso dei secoli la vita religiosa assume nuove forme; si assiste così all'avvicinarsi periodico di nuove forze nella storia della vita religiosa, ciascuna delle quali risponde ad una nuova esigenza del momento storico. Ad una prima fase, rapida, di svi-

¹ G. MARTINA. *La Chiesa nell'età dell'Assolutismo. del Liberalismo, del Totalitarismo*, Brescia, 1970, p. 153 ss.

INTRODUZIONE

luppo e di diffusione, ne segue un'altra di raccoglimento e talora di decadenza, per il cessare delle speciali circostanze che accompagnarono la nascita dell'istituto, che tuttavia, il più delle volte non scompare ma è affiancato da altre forme di vita religiosa. Il fenomeno è stato paragonato al succedersi di nuove voci in una sinfonia, alle ondate che si seguono l'una dopo l'altra e si è parlato di ondate delle istituzioni religiose. In questa evoluzione, pur restando sempre essenziale il fine della perfezione personale, si dà una parte sempre maggiore all'apostolato.

Nel Medio Evo sorgono tre forme di vita religiosa: i monaci, i canonici regolari, i frati mendicanti. I monaci (che abbracciano tutti, ad eccezione dei certosini, la regola di S. Benedetto adattata nelle nuove riforme, dai benedettini ai cluniacensi, ai cistercensi, ai cistercensi riformati o trappisti), si distinguono per la povertà individuale ma non collettiva, la stabilità nell'abbazia, in cui ciascuno entra, la preponderanza assoluta data alla preghiera soprattutto nella forma dell'ufficio corale detto in comune, in modo più o meno solenne, sì da lasciare alla cura pastorale solo quel po' di tempo che resti libero dalla prolungata lode divina e non sia incompatibile con questa.

I canonici regolari si prefiggono di venire incontro alle necessità delle parrocchie in crisi nel sec. XI, per le deficienze del clero secolare; si tratta di sacerdoti incardinati in una diocesi (canonici) che praticano la vita comune e professano i voti religiosi, prevalentemente secondo la regola di S. Agostino (regolari). Accanto ai premostratensi ebbero una certa diffusione i canonici regolari lateranensi.

I Frati mendicanti sorgono all'inizio del Duecento, caratterizzandosi per la povertà non solo individuale ma collettiva, la maggiore importanza data alla cura pastorale soprattutto con la predicazione, la possibilità di cambiare domicilio secondo le necessità, la centralizzazione che fa da contrappeso alla maggiore mobilità dei singoli (province e conventi non sono indipendenti come nei monaci, ma dipendono da un comune superiore).

La vita monastica, almeno nelle sue forme iniziali, risponde alle circostanze storiche dell'età feudale, i mendicanti vengono incontro ai bisogni della vita comunale. Accanto ai francescani e

I CHIERICI REGOLARI

ai domenicani troviamo i servi di Maria, gli agostiniani eremitani, i carmelitani, i mercedari, i trinitari.

Nel Cinquecento si ha un'ulteriore evoluzione, tanto che nella storia della vita religiosa rappresenta una fase analoga a quella che si era verificata nel Duecento con l'apparizione dei mendicanti.

I nuovi Ordini di Chierici regolari ² rispondono all'urgente bisogno di rinnovamento e di riforma « *in capite et in membris* » più che mai sentita nel sec. XVI. Riusciti inefficaci i reiterati interventi dei papi e dei concili, ecco la testimonianza di queste nuove comunità vive di sacerdoti riformati, secondo la primitiva Regola Apostolica e dediti alle più varie forme di apostolato.

Ordine dei Chierici Regolari (teatini) ³. Cronologicamente è il primo degli ordini dei Chierici regolari e fu fondato da S. Gaetano Thiene, da Gian Pietro Carafa — poi Paolo IV — e da altri due compagni il 14 settembre 1524, con la professione solenne nella Basilica Vaticana. Il soprannome di « teatini » proviene dalla denominazione « *episcopus theatinus* » usato dal Carafa, allorché era vescovo di Chieti (latino: *Theate*). L'appellativo « *clerici regulares* » era già contenuto nel breve « *Exponi nobis* » (24 giugno 1524) con cui Clemente VII autorizzava la fondazione: « *sub nomine et nuncupatione Clericorum Regularium* ». ⁴ L'Ordine venne istituito « sotto l'immediata dipendenza e speciale protezione della S. Sede » che implicava il privilegio dell'esonazione, e, fra gli altri favori, la partecipazione dei privilegi dell'Ordine dei Canonici Regolari. Tuttavia i fondatori non nutrivano nessuna idea di istituire un nuovo Ordine, stante per altro la proibizione vigente allora da parte della Sede Apostolica. Lo affermava chiaramente il Carafa, scrivendo all'amico

² Per l'ambiente e il clima di rinnovamento religioso nel quale sorgono i primi Ordini dei Chierici Regolari cfr. L. CRISTIANI-A. GALUZZI, *La Chiesa al tempo del Concilio di Trento*, Torino 1977, pag. 9-134.

³ F. ANDREU, *i Teatini*, in ESCOBAR I, pp. 567-607; ID., *Chierici Regolari Teatini*, in DIP, II, c. 978-999; ID., *I teatini dal 1524 al 1974 - Sintesi storica*, in *Regnum Dei*, 30 (1974) pp. 8-54.

⁴ *Bull. Rom. Taur.*, VI, p. 73.

INTRODUZIONE

G. M. Giberti (1 gennaio 1533): « ... Che non paresse che si volesse far nova religione, si come in verità non volemo ne patemo. Et se ben potessimo, non vorriamo perché non volemo esser altro che chierici viventi secondo li sacri canoni *in communi et de communi et sub tribus votis*, perciocché questo è il mezzo convenientissimo a conservar la comune vita clericale »⁵. Né d'altronde si preoccuparono mai di abbracciare o di redigere una nuova regola in concorrenza oppure parallela a quelle già esistenti: i sacri canoni e gli insegnamenti degli Apostoli e dei santi Padri, furono fin da principio, norma fondamentale dei nuovi preti riformati, i quali ricevevano la piena e giuridica approvazione, con il breve del 7 marzo 1533, dato dallo stesso Clemente VII, al Carafa, al Thiene e ai loro successori « detti Chierici regolari »⁶.

D'allora in poi non sarà più — per lo meno dal lato istituzionale — un problema, per la Curia Romana, approvare gli altri Ordini dei Chierici Regolari che sorgeranno, a breve scadenza, uno dopo l'altro, in quel secolo.

Chierici Regolari di S. Paolo (Barnabiti)⁷. Fondati a Milano da S. Antonio M. Zaccaria nel 1530 e approvati da Clemente VII con il breve *Vota per quae vos* (18 febr. 1535) e di nuovo e definitivamente, da Paolo III con il breve *Dudum felicis recordationis* (25 gennaio 1535). Stabilitisi, nel 1545, nella chiesa di S. Barnaba a Milano, ne presero il nome di Barnabiti.

Presso di loro, il primo posto era dedicato all'apostolato, missioni popolari, nelle quali erano coadiuvati dall'istituto femminile delle Angeliche (fondato nel 1530 da Ludovica Torelli), ed incremento del culto eucaristica mediante l'introduzione della pratica delle quarantore.

⁵ Bibl. Vat., *Barb. lat.*, 5697, f. 35-7.

⁶ *Bull. Rom. Taur.*, VI, p. 162.

⁷ V. M. COLCIAGO, *I Barnabiti*, in *Escobar*, I, p. 633-664; A. M. ERBA, *Chierici Regolari di S. Paolo*, in *DIP*, II, c. 945-974.

I CHIERICI REGOLARI

*Compagnia di Gesù*⁸. Fondata da S. Ignazio di Loyola, ebbe gli inizi a Parigi nel 1534, ma fu approvata come Ordine religioso da Paolo III, il 27 settembre 1540, data considerata come quella della fondazione. I Gesuiti vengono comunemente annoverati tra i « Chierici Regolari »; attribuzione che però è contestata da alcuni autori. Lo scopo della Compagnia di Gesù è quello di «difendere e propagare la fede», di lavorare al progresso spirituale dei fedeli con tutte le forme del ministero della Parola, da quelle più esigenti a quelle più semplici, con gli esercizi spirituali, l'amministrazione dei Sacramenti e le diverse forme di assistenza spirituale e materiale (carceri, ospedali) ed infine con le opere caritative compatibili con il ministero sacerdotale.

Chierici Regolari di Somasca (Somaschi)⁹. Fondati da S. Gerolamo Emiliani o Miani, come «Compagnia dei servi dei poveri», a Somasca nel 1534, furono approvati da Paolo III il 4 giugno 1540 ed elevati alla categoria di Ordine di Chierici Regolari da S. Pio V il 6 dicembre 1568, con il nome di Congregazione dei Chierici Regolari di S. Maiolo o di Somasca. Hanno preso il soprannome dalla località dove fin da principio essi ebbero il centro della loro attività.

L'Ordine sorge nel clima della riforma cattolica, per l'esercizio della carità verso gli orfani, le orfane e le donne traviate (quest'ultima attività ebbe breve durata).

Chierici Regolari Minori (Caracciolini)¹⁰. Fondati a Napoli, da Giovanni A. Adorno e S. Francesco Caracciolo nel 1588, furono approvati, con questa denominazione, da Sisto V con il breve *Sacrae religionis* (1 luglio 1588).

Si dedicano all'apostolato sacerdotale nelle sue diverse forme, ed emettono, oltre i tre voti solenni di povertà, castità ed

⁸ A. MARTINI, *I Gesuiti*, in *Escobar*, I, p. 689-779; AA.VV., *Compagnia di Gesù*, in DIP, II, cc. 1262-1343.

⁹ M. TENTORIO, *I Somaschi*, in *Escobar*, I, p. 611-630; P. BIANCHINI, *Chierici regolari Somaschi*, in DIP, II, cc. 975-978.

¹⁰ G. Rossi, *I Caracciolini*, in *Escobar*, I, p. 845-852; G. LA ROSA, *Chierici Regolari Minori*, in DIP, II, cc. 925-978.

INTRODUZIONE

obbedienza, anche un quarto di non ambire a dignità ecclesiastiche e il giuramento di non procurarsi cariche interne dell'Ordine.

*Chierici Regolari della Madre di Dio*¹¹ Fondati a Lucca, da S. Giovanni Leonardi, il 1 sett. 1574, sotto il nome di « Preti riformati della SS. Vergine », cambiato poi in quello di « Congregazione dei Chierici regolari della beata Vergine », furono approvati da Clemente VIII con il breve *Ex quo divina Maiestas* (13 ottobre 1595). La denominazione attuale fu stabilita nel 1614. L'Istituto fu elevato ad Ordine religioso da Gregorio XV il 14 agosto 1621. Pongono come fine l'apostolato pastorale nel senso più ampio della parola, attraverso l'amministrazione dei sacramenti, la propagazione del culto della beata Vergine, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana.

Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (Scolopi, Piaristi)¹². Fondati a Roma da S. Giuseppe Calasanzio nel 1617. L'istituto fu approvato ed elevato ad Ordine religioso da Gregorio XV con il breve *In supremo apostolatus* (18 novembre 1621). Finalità specifica delle Scuole Pie è l'istruzione e l'educazione sia umana che cristiana della gioventù, « a cominciare dai più teneri anni ». Perciò gli Scolopi aprirono scuole gratuite per insegnare « a leggere, scrivere, far di conto e, soprattutto, la dottrina cristiana ».

Chierici Regolari Mariani sotto il titolo della immacolata Concezione della B.V. Maria (Mariani)¹³. Fondati da Giovanni S. Papezinski nel 1673, furono approvati da Innocenzo XII nel 1699, e, dopo la restaurazione, da S. Pio X, il 28 novembre 1910. Hanno però rinunciato alla prerogativa di « Ordine » e nell'Annuario Pontificio sono annoverati tra le « Congregazioni » religiose.

¹¹ F. FERRAIRONI, *I Chierici Regolari della Madre di Dio*, in *Escobar*, I, p. 783-791; V. PASCUCCI, *Chierici Regolari della Madre di Dio*, in *DIP*, II, cc. 909-911.

¹² L. PICANYOL, *Gli Scolopi*, in *Escobar*, I, p. 855-870; G. AUSENDA, *Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie*, in *DIP*, II, cc. 927-945.

¹³ A. BOLTNEÉ, *Congregazione dei Chierici Regolari Mariani sotto il titolo dell'Immacolata Concezione*, in *Enc. Catt.*, IV, c. 284.

I CHIERICI REGOLARI

Si dedicano all'istruzione ed educazione della gioventù, al ministero e alle missioni ed hanno una particolare cura della stampa. Essi però esulano dal gruppo dei Chierici Regolari propriamente detti.

All'elenco degli Ordini suddetti occorre aggiungere anche i *Chierici Regolari del Buon Gesù*¹⁴ fondati da Gerolamo Maluselli a Ravenna nel 1526 e riconosciuti come Ordine regolare da Giulio III nel 1551 e confermati da Paolo IV. Furono poi soppressi, nel 1651, da Innocenzo X.

Cronologicamente tra i Somaschi e i Caracciolini, s'inserisce la fondazione dei Ministri degli Infermi, che verrà studiata nel corso dell'opera.

Pur nella differenza delle istituzioni, forme di vita, campo di lavoro, indirizzi e sviluppi, i Chierici Regolari hanno vari elementi in comune, dei quali alcuni soltanto esteriori, altri veramente caratterizzanti in confronto ai monaci, ai canonici regolari e ai mendicanti¹⁵.

Una prima constatazione da fare è che questi istituti si sono realizzati tutti in Italia e quattro sono sorti a Roma ed i loro fondatori sono italiani o spagnoli. Anche i due che hanno un fondatore non italiano fanno i loro primi saggi e conoscono i loro successi a Roma.

Fino al sec. XVI nessun Ordine di qualche importanza aveva avuto inizio a Roma. Ora, di colpo, quattro istituti di nuovo tipo, vi trovano il loro terreno di sviluppo. I Teatini vi lanciano la loro iniziativa. I Gesuiti, sotto il tenace impulso di S. Ignazio di Loyola, s'impongono come il raggruppamento più importante per il numero dei suoi membri e più rappresentativo per la spiritualità. I Ministri degli Infermi attuano una loro originale formula di servizio ai malati. Gli Scolopi vi applicano i loro metodi pedagogici al servizio delle classi popolari.

¹⁴ M. DORTEL-CLAUDOT, *Chierici Regolari del Buon Gesù*, in DIP, II, c. 909.

¹⁵ F. Andreu, *Chierici Regolari . Caratteristiche*, in DIP, II, c. 907; R. HOSTIE, *Vie et mort de: Ordres Religieux*, Parigi 1972, p. 176 ss.

INTRODUZIONE

Tutti questi elementi hanno fatto parlare, a proposito dei Chierici Regolari, di « romanità » o di « latinità »¹⁶.

In secondo luogo si riscontra che tutti i Fondatori degli Ordini di Chierici Regolari sono Sacerdoti quando ottengono il riconoscimento del loro Istituto. Ma la maggior parte di essi ha concepito il progetto religioso prima dell'Ordinazione, essendo ancora laici.

Però si rendono conto che per realizzare tale ideale, il sacerdozio è una condizione ideale. Logici e risoluti si applicano allo studio della teologia.

E' il caso di Gaetano Thiene, giurista, che viene ordinato a trentasei anni; di Antonio Maria Zaccaria, medico, ordinato a ventisei anni; di Gerolamo Emiliani, militare, ordinato a trentasei anni; di Giovanni Leonardi, farmacista, ordinato a ventotto anni; di Giovanni Agostino Adorno ordinato a trentasei anni; di Camillo de Lellis ordinato a trentaquattro anni; di Ignazio di Loyola ordinato a quarantasei anni. I due ultimi devono intraprendere lo studio del latino in età matura. Soltanto Giampietro Carafa è già arcivescovo quando divenne fondatore dei teatini e il Maluselli e S. Giuseppe Calasanzio sono già sacerdoti prima di stabilire il loro istituto.

I Chierici Regolari sono composti in maggioranza da Sacerdoti ed accentuano sempre più il carattere clericale. Fanno eccezione i Ministri degli Infermi, tra i quali, nei primi decenni della fondazione, sono in prevalenza i fratelli, che hanno una compartecipazione e corresponsabilità nel governo dell'Ordine.

Hanno infine un chiaro e preciso progetto apostolico, che incarnano in statuti di nuovo tipo. Nessuno di questi istituti

¹⁶ l'Hostie, al quale debbo la sopracitata constatazione, fa ancora rilevare che delle altre otto fondazioni sorte nel sec. XVI, e che non appartengono ai Chierici Regolari, una sola ha origine a Roma: l'Oratorio di S. Filippo Neri. Tre altre hanno sorgenti italiane: i Cappuccini, gli Oblati di S. Ambrogio e i Dottrinari italiani. Ma altre quattro sono sorte fuori d'Italia; i Foglianti e i Dottrinari francesi sono originari del mezzogiorno della Francia, i Fatebenefratelli di S. Giovanni di Dio e gli Ospedalieri di S. Ippolito sono d'origine spagnola. Gli Ospedalieri di S. Ippolito costituiscono il primo istituto sorto nel cuore dell'America, in Messico.

I CHIERICI REGOLARI

professa una « regola », nel senso tradizionale, ma si reggono con le proprie « costituzioni ». Una svolta decisiva a questo riguardo si ebbe con la Compagnia di Gesù. Quando S. Ignazio di Loyola fu eletto Superiore dei suoi compagni, venne incaricato di preparare e redigere le costituzioni. Riuscì a superare l'obbligo di adottare una regola precedente. Prima studiò e collezionò, con cura e pazienza, regole, usi e costumi delle fondazioni anteriori, avendo bene presente le esigenze della propria ispirazione. Ne comunicò i risultati alla riflessione dei primi compagni, riuniti a Roma nel 1539. Per quasi tre mesi tale gruppo si riunì ogni giorno, per uno scambio di idee sui punti essenziali del loro genere di vita, fino a raggiungere delle decisioni unanimi. Il resoconto di tali riunioni fu verbalizzato da uno dei membri ed è stato conservato sotto il titolo: « *Deliberatio primorum Patrum* ». Infine S. Ignazio tenne conto del frutto dell'esperienza dei primi quindici anni di espansione progressiva della Compagnia.

In base a queste fonti, redasse le costituzioni, che sono uniche nel loro genere e fondono armoniosamente le aspirazioni evangeliche con le modalità apostoliche.

Un analogo travagliato cammino, anche se con risultati molto minori e modesti, fu percorso dai Ministri degli Infermi. Lo stesso Fondatore respinse il consiglio di prelati della curia romana, di abbracciare la Regola di S. Agostino. In seguito, in vari Capitoli Generali, in un sofferto e dibattuto lavoro comunitario, vennero elaborate le Costituzioni e le Regole dell'Ordine, derivate, in parte, da altri Istituti, ma finalizzate all'apostolato specifico.

Sul piano organizzativo, i Chierici Regolari accettano la struttura centralizzata dei mendicanti, ma ne accentuano la dipendenza dal governo centrale e la mobilità esigita dal dinamismo apostolico. I monasteri e i conventi per essi diventano case. Il breve di fondazione dei teatini dava loro facoltà di abitare « *in quibuscumque religiosis et saecularibus locis* »; tuttavia la loro clausura è papale.

Sul piano del genere di vita invece sopprimono ogni ele-

INTRODUZIONE

mento monastico che i mendicanti avevano mantenuto o avevano dovuto adottare.

Ad eccezione dei Barnabiti, tutti i Chierici Regolari rinunziano alla recita dell'ufficio in coro. Mantengono, è vero, la recita del breviario romano alla quale sono obbligati tutti i sacerdoti, ma esso diventa individuale, in modo tale da non interferire agli imperativi delle attività apostoliche.

Abbandonano anche l'uso di un abito distintivo e uniforme, ma adottano quello « solito e comune » dei preti: qui *honestos deceat clericos* » è la formula quasi comune in tutti i brevi di approvazione. Una certa eccezione viene compiuta per i Ministri degli Infermi, dei quali la veste « *erit pauperum atque honestorum Sacerdotum nigri coloris* », ma sulla veste e sul mantello portano alla destra « *Crux oblonga ad palmi mensuram ex panno castaneo coloris, qui vulgo tanè dicitur* »¹⁷.

La maggioranza di essi abolisce pure le penitenze prescritte dalle regole tradizionali, digiuno, astinenza, veglie, flagellazioni, ecc. Ogni membro determina individualmente, d'accordo con il Superiore, quanto gli conviene fare in questo campo. Viene a tutti raccomandato di fare nulla che possa nuocere agli impegni del lavoro apostolico. Ai Ministri degli Infermi, in una loro Regola, è prescritto: « Il modo di vivere nella Religione nelle cose esteriori doverà essere in tal modo comune che ne anco elegendosi alcuno de far qualche penitenza, afflittioni di corpo, astinenza o altre cose simili possi farle senza licenza, et saputo del Superiore, acciò non sia ingannato pervertendo l'ordine della nostra vocatione la quale è che spendiamo tutte le nostre forze spirituali e corporali a maggior gloria di Dio in salute delle anime de nostro prossimo et spetialmente Infermi »¹⁸.

I Chierici Regolari praticano personalmente e propagano l'orazione individuale, ponendo l'accento sulla meditazione delle verità della fede e della vita di Cristo e dei Santi.

La loro vita non ha una così spiccata tendenza alla solitudine e alla contemplazione come quella dei monaci, né vi è

¹⁷ Bolla « *Illius qui pro gregis* », in Bo., dcc. III, p. 24.

¹⁸ III C.G., *Reg. com.*, n. 83; AA.OO., f. 100.

I CHIERICI REGOLARI

accentuata la professione della povertà in comune come i mendicanti. Pur nella ritiratezza conveniente alla loro vita di chierici consacrati, non si estraniavano dal mondo, e tenendo in debito conto il valore e la pratica della contemplazione, si dedicavano nel mondo alle più svariate opere di apostolato, dall'evangelizzazione alla cura dell'infanzia abbandonata, dalla formazione del clero all'educazione della gioventù, dal ministero pastorale alla cura dei malati.

Caratteristica è anche la spiritualità degli Ordini dei Chierici Regolari, anche se nessuno di essi — a parte la Compagnia di Gesù — può vantare una sua propria e vera scuola spirituale. La spiritualità di questi Ordini rientra nell'alveo di quella corrente prevalentemente ascetica che animava gli spiriti migliori di quel sec. XVI, ed era caratterizzata da un autentico ritorno alle sorgenti vive del Vangelo e della primitiva vita dei discepoli del Signore. Ascesi ed azione sono le due componenti della spiritualità di questi Ordini.

Non si può, sul piano storico e ascetico, parlare di chierici regolari senza rimontare alle origini del cristianesimo. E' lo spirito delle primitive comunità apostoliche che questi Ordini restaurarono nella chiesa in un momento storico in cui essa sentiva, come mai per il passato, l'urgenza d'essere rinnovata. Nati dai carismi che lo Spirito divide per ognuno dei loro fondatori, essi si mettono a servizio totale ed incondizionato del Popolo di Dio, del quale promuovono il rinnovamento spirituale e temporale.

Gli Ospedali all'inizio dell'epoca moderna

Gli Istituti Ospedalieri, nel Quattrocento e Cinquecento segnano una svolta notevole, in conformità alle esigenze e alla mentalità dell'epoca moderna ¹⁹.

¹⁹ Il P. M. Vanti, nel 1946-47, aveva preparato una voluminosa opera che intendeva pubblicare come primo volume della Storia dell'Ordine dei Ministri degli Infermi. Era divisa in tre parti. Nella prima trattava della storia della carità e degli ospedali dall'an-

INTRODUZIONE

Fin dall'antichità, la Chiesa, animata dal comandamento della carità lasciatole da Cristo, aveva creato gli Ospedali. Nel Medioevo si erano moltiplicati non soltanto nelle grandi città, ma anche in centri minori e piccoli. Essi assolvevano a molteplici funzioni, ospizio per i pellegrini e forestieri, accogliimento degli esposti ed abbandonati, cura degli infermi. Carattere speciale avevano i lazzaretti per i lebbrosi. Alcuni erano di medie dimensioni, ma, in grande maggioranza erano piccoli, di qualche decina di letti e meno ancora.

Molti erano dotati di consistenti beni patrimoniali, la cui amministrazione era, direttamente o indirettamente, nelle mani dell'autorità ecclesiastica. Non pochi di essi, trasformati in benefici e commende, finivano per essere detratti dai fini istituzionali destinati dagli oblatori ed usati ad altri scopi meno nobili o sperperati. L'abuso era stato ripreso fermamente nel Concilio di Vienna del 1311, con la Costituzione « Quia contingit » di Clemente V, pubblicata da Giovanni XXII. La Costituzione interdiceva, sotto pena di nullità, la cessione in benefici a chierici secolari, delle opere pie e obbligava coloro cui esse appartenevano e, in loro mancanza, i Vescovi a vigilare che gli amministratori non usurpassero le rendite destinate ai poveri, « sed eorum (operum) gubernatio viris providis, idoneis et boni testimonii committantur »²⁰ con l'obbligo di renderne conto, anno per anno, ai Vescovi.

Nel sec. XV si nota un doppio fenomeno: l'intervento laicale e l'erezione di grandi complessi ospedalieri. Innanzitutto si ha l'intervento laico, che diventa sempre più prevalente, o per opera di privati, ma più frequentemente di enti pubblici, città, ducati, repubbliche, che acquistano una « coscienza civica » nuova, del dovere di provvedere all'assistenza dei cittadini. « La *civitas terrena*, potremmo dire, si cinse di mura in contrapposi-

tività al sec. XVI. Nella seconda, tracciava la biografia di S. Camillo e la storia della fondazione dell'Ordine. Nella terza raccoglieva le lettere del Santo. Ad ulteriore riflessione, abbandonò il disegno primitivo, rifiutò la biografia di S. Camillo, che pubblicò in un volume ed altrettanto fece per gli scritti del Santo. La prima parte rimase inedita. Di essa mi sono largamente servito per la composizione di questo Capitolo.

²⁰ MANSI, XXVI, p. 435.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

zione all'universalismo imposto da una prevalente visione della *civitas aeterna* »²¹.

In campo ospedaliero questo progressivo affermarsi di una nuova esigenza si concretizza nella riforma ospedaliera delle grandi città. Genova, nel 1423, fonda, ad opera di un privato, quello che diventerà, nel giro di cinquant'anni, il grande Ospedale « Pammatone »; Brescia, nel 1429, riforma i suoi ospedali; altrettanto fa Firenze nel 1436; Milano inizia nel 1447-48 la grande innovazione per opera del Duca Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti; seguono Mantova nel 1450; Cremona 1451; Lodi 1454; Como e Crema 1468; Piacenza 1471; Ferrara 1478, ecc. Anche a Roma nel 1475-76 si ebbe un rinnovamento ospedaliero.

Nel Cinquecento, i Duchi di Savoia contribuivano, a Torino, al miglioramento ed ampliamento del vecchio ospedale duecentesco del capitolo metropolitano di S. Giovanni Battista. In Napoli, il capitano Fabrizio Pignatelli assolveva un suo voto, erigendo la SS. Trinità dei Pellegrini. A Venezia il decentramento medioevale ospedaliero veniva accentrato nel monumentale edificio di SS. Giovanni e Paolo.

La dipendenza dei nuovi ospedali dall'autorità laica veniva affermata esplicitamente. Alessandro de' Medici, duca di Toscana (1451), riteneva necessario al bene dello Stato che l'Ospedale di S. Maria Nuova non restasse indipendente dall'autorità civile (e così a Milano, a Genova, a Venezia, e più o meno dappertutto). Qualche nuova fondazione, come quella di S. Matteo, a Pavia, sorgeva addirittura con l'espressa clausola ch'essa doveva essere in perpetuo governata da cittadini laici e secolari pavesi²².

Ma il movente di tali fondazioni restava chiaramente cristiano e religioso: « pietate motus ac suae salutis non immemor », come si professava un devoto e munifico fondatore. Ci

²¹ CASSIANO CARPANETO DA LANGASCO, *L'intervento papale nella concentrazione ospedaliera del rinascimento*, in *Atti Primo Congresso italiano di Storia Ospedaliera*, Reggio Emilia, 1957, p. 131.

²² F. MAGENTA, *Ricerche su le pie fondazioni... di Pavia*, II, Pavia 1838, p. 48-49.

INTRODUZIONE

si premurava di cercare ed ottenere l'appoggio dell'autorità ecclesiastica, tanto più se papale, con privilegi, dispense, erezioni, indulgenze, indulti.

Il Concilio di Trento ha rivendicato l'atteggiamento della Chiesa, anche di fronte ai nuovi orientamenti e teorie che si stavano dibattendo sia in campo protestante che in quello cattolico²³.

Quanto alla direzione e amministrazione degli Ospedali, il Concilio, trattando dell'obbligo della residenza dei Vescovi, ricorda loro la cura dei poveri e di tutti i bisognosi, riferendosi a coloro che stanno alla direzione, con titolo di beneficio, commenda o altro, di ospedali, ospizi e luoghi pii, precisa che sono tenuti a regolarsi in conformità della Costituzione « Quia contingit » che il Concilio ritiene opportuno riconfermare e in effetti conferma²⁴.

Spetta al Vescovo dar esecuzione a tutte le disposizioni testamentarie in materia di religione e pietà, visitare tutti gli Ospedali, collegi, comunità di laici ecc. (fatta eccezione per quelli che fossero sotto l'immediata protezione del re, quando il visitarle non tornasse di gradimento al medesimo) poiché ha autorità su tutto ciò che appartiene al servizio di Dio e la cura dei poveri²⁵.

Riconferma e sanziona le disposizioni che tutti gli amministratori, sia ecclesiastici che laici, dei pii luoghi, debbano dar conto ogni anno della propria amministrazione al Vescovo, abrogati o soppressi tutti i privilegi e le riserve in contrario, e che, qualora regolamenti particolari permettessero di renderne conto ad altri, il vescovo debba intervenire ugualmente. Delibera che

²³ J. IMBERT, *Les prescriptions hospitalières du Concile de Trente e leur difflusions en France*, in *Atti*, cit., p. 348; H. JEDIN, *Zwei Konzilsdecrete über die Hospitaeler*, in *Atti*, cit., p. 376.

²⁴ « Curent ordinarii, ut hospitalia quaecumque a suis administratoribus, quocumque illi nomine censeantur, etiam quomodolibet exemplis, fideliter et diligenter gubernentur, constitutionis concilii Viennensis, quae incipit *Quia contingit*, forma servata. Quam quidem constitutionem eadem sancta synodus innovandam duxit et innovat, cum derogationibus in ea contentis » (Sess. VII: « De reform. », c. 154 *Conc. Trid.* V. 991, p. 8).

²⁵ Sess. XII: « De reform. », c. 8.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

non si affidi per più di tre anni alla medesima persona l'amministrazione e direzione dei pii luoghi, quando ciò non fosse previsto da canoni di fondazione e che gli amministratori infedeli, ancorché laici, cadono sotto le censure ecclesiastiche ²⁶.

Quanto alle diverse forme della beneficenza da parte dei singoli stati, il Concilio lascia a ciascuno la libertà di sistemarsi con i criteri che tempo, luoghi e i bisogni consentono e consigliano.

Il nuovo indirizzo dell'intervento laicale, pubblico e privato, porta in Italia, fuori di Roma, alla fusione dei piccoli ospedali in grandi centri ospedalieri, con l'assorbimento dei beni dei primi da parte dei secondi. Tale iniziativa, imposta dalle esigenze dei tempi, aveva di mira la sottrazione dei numerosi istituti all'ingordigia di avidi amministratori che ne godevano più dei poveri e dei malati, cui erano destinate le pingui rendite, e per assicurare ai nuovi complessi ospedalieri adeguati fondi.

Strenuo propugnatore di questa iniziativa fu il francescano fra Michele Carcano (1414-1485) fondatore del primo Monte di Pietà ²⁷. A Milano, a Como, a Piacenza, persuase quei cittadini a concentrare in uno solo i molteplici ospedali. Venezia e Crema eressero ospedali a persuasione di lui. I Pontefici ne appoggiarono l'opera, dando le debite facoltà, come fece Pio II, nel 1458, per Milano e Sisto IV, nel 1471, per Genova ²⁸.

Per ciascuna fondazione si ricorreva per l'autorizzazione e per aiuto al Sommo Pontefice, il quale, con Bolle solenni, concedeva favori e privilegi che valevano ad assicurare alle pie opere un largo e costante gettito di elemosine, lasciti e donazioni. Così il Duca Francesco Sforza era ricorso a Pio II per uno speciale « giubileo » in favore della fabbrica del Duomo e dell'Ospedale di Milano, che gli fu concesso il 5 dicembre 1459. Dopo alterne vicende, quel privilegio fu ratificato, per la mediazione di S. Carlo Borromeo, da Pio IV con la bolla « *Pastoris*

²⁶ Sess. XXII: « De reform. », c. 8.

²⁷ P. M. SEVESO, *Michele Carcano*, in *Enc. Catt.*, III, c. 771-772.

²⁸ CASSIANO CARPANETO, *L'intervento papale ecc.*, cit., p. 130-138.

INTRODUZIONE

aeterni » del 1 marzo 1560, e sanzionato in forma definitiva col « Perdono » indetto alternativamente negli anni pari in Duomo e nei dispari nella Chiesa dell'Ospedale, nel giorno della SS.ma Annunziata (25 marzo) cui era intitolato il grande nosocomio.

In questo periodo i « Perdoni » hanno un notevole sviluppo e un'importanza straordinaria ²⁹ Si tratta di una singolare « Indulgenza plenaria » accordata ai fedeli che visitano l'ospedale e la Chiesa annessa in determinate solennità, lasciando un'elemosina in favore del pio luogo e degli infermi. Il pellegrinaggio all'ospedale, al quale partecipano tutte le classi sociali, nobili e popolani, rappresenta nel giorno del perdono, un significativo atto di fede e di carità.

Però questa concordanza armonica tra autorità ecclesiastica e autorità civile, non deve trarre in inganno. Tra i nuovi direttori e amministratori cominciano a svilupparsi le nuove correnti di pensiero e i moderni criteri di autonomia ed indipendenza, propri dell'epoca moderna, scaturenti dall'Umanesimo e dal Rinascimento. Il moto per una emancipazione dal regime antico prende atteggiamenti sempre più estesi e decisivi di resistenza o di mal sopportata tolleranza.

Nei nuovi complessi ospedalieri, dal punto di vista architettonico, è chiara l'impronta rinascimentale. « Lungo le vie e sulle piazze d'Italia andavano allineandosi grandiose costruzioni e, accanto agli edifici di culto e di governo, sorgevano quelli della pietà e della misericordia. Gli artisti, che avevano costruito il trono di Dio e la sala del Consiglio, non disdegnavano tracciar le linee di un ospedale e farlo tutto sorridere con i loro affreschi e le loro terracotte » ³⁰. Non solo le grandi città ma anche i borghi ed i comuni avevano l'ambizione di possedere con una bella chiesa, con un bel palazzo del Governo, un bell'ospedale.

A Roma, accanto agli splendidi palazzi, fa degno riscontro l'Arcispedale di S. Spirito, ricostruito per la munificenza di Si-

²⁹ A Genova, in Palazzo Bianco, in una grande tela, Cornelio De Wael ha descritto, in una vivace scena, il « Perdono » all'ospedale del Pammatone.

³⁰ CASSIANO CARPANETO, *Pammatone*, Genova, 1953, p. 30.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

sto IV, al quale si deve non solo la Cappella Sistina, per il culto divino, ma anche la Corsia Sistina, per il culto di Cristo infermo negli infermi, povero nei poveri.

A Milano, il Duca Francesco Sforza vuole che con la « meraviglia » del Duomo, sorga un ospedale « bellissimo, acconcio et più ordinato che sia possibile ». In effetti, pellegrini e turisti inglesi e francesi dal 1500 al 1800 consideravano « a buon diritto » fra le meraviglie edilizie d'Europa, lo « Spedal Grande de la Nunziata » della metropoli lombarda ³¹.

L'Ospedale del Ceppo, a Pistoia, è ornato dai meravigliosi bassorilievi di Giovanni della Robbia; quello della Scala a Siena, è affrescato da Domenico di Bartolo; l'Ospedale degli Innocenti, a Firenze, è opera del Brunelleschi, con medaglioni, tra gli archi del portico esterno, del Della Robbia.

Le nuove grandiose costruzioni ospedaliere del Rinascimento conservano i precedenti attributi di edifici religiosi, ma con notevole sviluppo di proporzione e di proprietà. Si tratta, in genere di grandi corsie sopraelevate, che d'ordinario s'intersecano a croce greca (crociera) con nel punto centrale l'altare. Oltre l'altare della crociera, vi è nel recinto dell'Ospedale la Chiesa, alla quale possono accedere comodamente i malati convalescenti.

Le corsie maggiori ricevono luce e aria — poca in verità — dalle alte finestre. Le entrate alle corsie s'aprono in genere su chiostrì, portici, atri, loggiati, dove gli infermi possono sostare e il servizio di sala ne viene facilitato e reso indipendente.

Cerchiamo ora di vedere maggiormente nei dettagli l'origine e l'evoluzione dei principali Ospedali nei quali hanno esercitato la loro opera S. Camillo e i suoi Ministri degli infermi; a Roma, i due Arcispedali, di S. Spirito e di S. Giacomo degli Incurabili; a Milano l'Ospedale Grande, a Genova il Pammatone.

³¹ G.G. BASCAPE, *L'Ospedale Maggiore di Milano*, Milano, 1934, p. 9.

INTRODUZIONE

Il Pontificio Arcispedale di S. Spirito ³² fu voluto ed eretto da Innocenzo III (1198-1216), che vi pose mano fin dall'inizio del suo pontificato (1198). Sorse sul luogo dell'antica « schola » dei Sassoni, in riva al Tevere, tra il mausoleo di Adriano (Castel S. Angelo) e la basilica vaticana. Il Papa l'affidò a Guido di Montpellier e ai suoi monaci ospedalieri di Santo Spirito, costituendo lì il priorato generale dell'Ordine, da cui l'ospedale prese il nome di S. Spirito in Saxia.

Nella bolla « *Cupientes pro plurimis* » del 10 dicembre 1201, — che è considerata la tavola di fondazione del pio istituto — Innocenzo III espone le ragioni della sua iniziativa. L'ospedale appartiene alla S. Sede che gli ha dato vita e sarà impegnata a conservargliela. Affidato a persone capaci e meritevoli, dotato di mezzi sufficienti, è destinato alla pratica della carità. Il Papa intende e vuole che si « serva a Gesù Cristo capo, nelle sue membra inferme e bisognose », con carità che abbracci tutti i malati, che accolga anche i « proietti » rigettati dai genitori e li custodisca come i figlioli suoi più cari e poi gli orfani, i poveri, gli esiliati, i pellegrini, i forestieri, le giovani pericolanti, le ravvedute, le vedove senza mezzi, i nobili decaduti, i perseguitati, tutti i bisognosi. Dovrà essere una palestra di cristiana carità: « *Christianae caritatis gymnasium* ».

L'Ospedale è abbastanza grande da ospitare 300 infermi, al cui servizio tutti possono accedere per esercitare la carità, per visite periodiche o sporadiche, con l'assistenza a breve o lungo termine. Vi si incontravano sacerdoti, religiosi, laici, medici, uomini di lettere, dotti e analfabeti, santi e penitenti.

Con la fondazione di S. Spirito, s'instaura un criterio nuovo per il ricovero e l'assistenza degli infermi. Esso, oltre essere

³² C. FANNUCCI, Trattato di tutte le opere pie dell'alma città di Roma, Roma 1601; P. SAULNIER, De capite Ordinis S. Spiritus dissertatio, Lione 1649; C. L. MORICHINI, Degli Istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria in Roma, Roma 1835; A. CANEZZA, Gli Arcispedali di Roma nella vita cittadina, nella storia e nell'arte, Roma 1935; F. LA CAVA, Liber Regulae S. Spiritus, Hoepli, Milano 1947; P. DE ANGELIS, L'Ospedale Apostolico di S. Spirito in Saxia nella mente e nel cuore dei Papi, Roma 1956; ID., L'Ospedale di S. Spirito in Saxia, I, Roma 1960; MARIANO DA ALATRI, La curia romana e le grandi fondazioni caritatevoli nei secoli XIII-XV, in V. MONACHINO, La carità cristiana in Roma, Bologna 1968, p. 140-151; S.C. (1964), p. 144-150.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

un asilo, un ospizio, è destinato ad essere un luogo di cura, tanto da essere stato esaltato come « il più venerando ospedale del mondo » a cui fa capo il successivo movimento ospitaliero europeo.

L'istituzione si diffuse anche fuori Roma. Ospedali dipendenti o associati a quello apostolico sorsero e fiorirono non solo in Italia, ma anche in altre nazioni europee, anzi si hanno fondazioni nel Nuovo Mondo³³.

I Papi hanno avuto particolare attenzione verso quello che consideravano il loro Ospedale. In particolare Eugenio IV (1431-1447) compì energica opera di restauro e di riforma dopo le decadenti condizioni in cui era stato ridotto durante lo scisma di Occidente. Però fu Sisto IV (1471-84) il vero restauratore. Decise di ricostruire dalle fondamenta l'antica costruzione, ormai fatiscente e pericolante, allungandola, allargandola, dotandola di reparti separati per le varie categorie. I lavori durarono dal 1471 al 1476.

Il corpo principale risulta di una grande aula rettangolare, che da lui prese il nome di «Corsia Sistina» e che, sormontata nel bel mezzo da una cupola ottagonale, ornata di stucchi e pitture, misura 120 metri di lunghezza, 12 di larghezza e 13 di altezza. Sulle pareti in alto, una serie di affreschi illustra le origini dell'Ospedale e la vita di Sisto IV.

S. Spirito, per opera di questo Papa, prese, quanto alla costruzione, la sua forma più grandiosa, e, quanto allo scopo, la destinazione più completa, provvedendo, con distinte costruzioni, agli infermi, uomini e donne, agli esposti, ai nobili, al conservatorio, alle officine per la preparazione dei medicinali, ecc.

Però oltre le luci, vi erano pure pesanti ombre. Da questo secolo XV, S. Spirito diventava un'ambita Commenda, come lo erano in genere gli uffici ecclesiastici. Eugenio IV e Sisto IV s'indussero a crearla per circostanze del momento; poi Leone X per esigenze del pio luogo e, il costume invalso, lo rese definitivo. L'investitura toccò in seguito a un prelado della curia romana, con precedenza sugli abati.

³³ P. DE ANGELIS, *L'Ospedale di S. Spirito e le sue filiali nel mondo*, Roma, 1958.

INTRODUZIONE

Il Commendatore di S. Spirito esercitava il priorato generale in tutto l'Ordine (che contava 500 sottopriorati), con le insegne della doppia croce. Esercitava giurisdizione ecclesiastica e civile indipendente sull'ospedale apostolico, su tutto l'immenso patrimonio terriero accumulatosi nei secoli, come sulle persone che l'abitavano.

Nella seconda metà del Cinquecento fu Commendatore di S. Spirito, Mons. Bernardino Cirillo (1556-1575)³⁴ che tentò un profondo rinnovamento di esso. Fautore sincero della riforma cattolica, pose in opera le più svariate iniziative per attuarla, o almeno per eliminare i disordini più gravi ed appariscenti. Con spirito retto e animoso impegno propose « di mettersi sul meglio.., facendo ogni sforzo e prova, se non di ridur bene le cose di S. Spirito, almeno che andassero manco male ». Rivide e riordinò le vaste aziende agricole dell'ospedale, con vantaggi considerevoli³⁵; pose mano a nuove costruzioni nel recinto dell'Ospedale per una più conveniente collocazione dei « proietti », delle « zitelle », dei religiosi, restaurò il campanile, abbellì la chiesa e, da ultimo, fece costruire il bel palazzo rinascimentale del Commendatore. Curò il restauro delle corsie; raddoppiò il numero degli assistiti e aumentò il personale.

Per la riforma religiosa, morale e assistenziale mise in atto tutti i mezzi in suo potere. Si trovò di fronte ad una comunità di religiosi di S. Spirito ibrida e inconsistente e ne propugnò l'osservanza, ripresentando la Regola attentamente riveduta e ampiamente commentata. Fu una ripresa effimera, se pur v'è stata, perché il distacco dei religiosi dagli infermi era in atto da tempo, anche per il loro scarso numero (da diciassette a venti), con gli onerosi e assorbenti impegni di direzione e di amministrazione.

L'assistenza ai malati rimaneva praticamente in mano ai servi, assolutamente inadatti a tale fine, che prestavano un servizio « pessimo e abbominevole ». « Non bastano cento occhi —

³⁴ M. VANTI, *Bernardino Grillo*, Roma 1936.

³⁵ R. COLAPIETRO, *L'azienda di S. Spirito tra Pio V e Gregorio XIII*, in *Studi Romani*, 20 (1972), pp. 18-33.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

confessava amareggiato il Cirillo — a custodire questi servi e mille lingue a spronarli ». Si trattava di un disordine gravissimo e, a suo giudizio, « irrimediabile ». Si dichiarava impotente a stabilire « in cotesta repubblicaccia » quanto occorreva e che avrebbe voluto. « Posso io fare il mio ufficio, ma come piegare gli altri, quest'altri a fare il loro? Sa Dio che di buona volontà e di buon desiderio non sono mancato... se non vi sono arrivato non è stato difetto mio »...

Anzi ammirato ed edificato della carità che i Gesuiti e i Preti dell'Oratorio esercitavano nelle frequenti e periodiche loro visite all'ospedale, aveva proposto a Pio V di affidare « la cura della Chiesa e dell'Ospedale di Santo Spirito al padre Filippo, con mandarvi i suoi sacerdoti, acciò per mezzo di essi si potesse introdurre qualche riforma in quei frati (dell'Ospedale) e nel servizio degli infermi ». Proposta che fu garbatamente ma recisamente respinta da S. Filippo Neri ³⁶.

L'Ospedale di S. Giacomo ³⁷ venne fondato nel 1339 dai Cardinali Giacomo e Pietro Colonna e, nel 1451, da Nicolò V fu affidato alla «Confraternita di S. Maria del Popolo ». Ospitava e assisteva infermi e poveri, con le donazioni di cui era dotato e con le offerte degli iscritti alla pia associazione, che erano in discreto numero.

Al principio del Cinquecento, fu chiesto dalla Compagnia del Divino Amore. Leone X, con la bolla «*Salvatoris Nostris* » del 19 luglio 1515, destinava l'Ospedale al ricovero degli «infermi d'ambo i sessi, infetti da qualunque malattia... che vi si rifugiassero o vi fossero condotti ». La decisione — premette il documento — fu presa nell'intento di provvedere in particolare al bisogno di quei poveri infermi, affetti da malattie incurabili che da alcuni anni affluiscono da ogni parte a Roma, in così gran numero da non trovare posto, senza molta difficoltà, nei

³⁶ S.C. (1964), p. 150.

³⁷ M. VANTI, *S. Giacomo degli Incurabili di Roma nel Cinquecento*, Roma 1938; S.C. (1964), pp. 43-49; ISIDORO DA VILLAPADIERNA, *La beneficenza ospedaliera*, in V. MONACHINO, *La carità cristiana in Roma*, cit., p. 193-196. M. VANTI, *S. Giacomo degli Incurabili di Roma nel Cinquecento*, Roma 1938; S.C. (1964), pp. 43-49; ISIDORO DA VILLAPADIERNA, *La beneficenza ospedaliera*, in V. MONACHINO, *La carità cristiana in Roma*, cit., p. 193-196.

INTRODUZIONE

comuni ospedali, soprattutto per il disgusto che danno con le loro piaghe. Molti di essi — continua la bolla — vanno elemosinando per Roma, trainati su carriole e altri mezzi di fortuna, con fastidio loro e di tutti, mentre non pochi, per mancanza di aiuto, infermando maggiormente, privi di cristiano conforto, muoiono nel più miserevole abbandono »³⁸

L'Ospedale di S. Giacomo, destinato dunque in perpetuo al ricovero di tali infermi, si chiamerà dei «poveri incurabili», con titolo di Arcispedale, cioè « capo di tutti gli ospedali di incurabili, eretti o da erigersi in ogni luogo ».

Fu ampliato nel 1520 con la costruzione di un nuovo braccio verso via Ripetta.

Il Sacco di Roma (1527) arrestò gli sviluppi e disperse, in parte, la Compagnia del Divino Amore, ma non estinse lo spirito che riprese in analoghe istituzioni, come la Compagnia di S. Giacomo, che si propose di sovvenire ai bisogni dell'ospedale con le offerte dei suoi iscritti.

Per opera specialmente dei suoi potenti e generosi Cardinali Protettori, S. Giacomo fu riedificato e notevolmente ampliato, particolarmente nella seconda metà del Cinquecento, in modo da divenire il maggior istituto ospedaliero per gli incurabili.

Per questi era entrata in uso una cura, denominata dell'« acqua del legno », che per un secolo tenne il campo ed ebbe vasta diffusione. Essa consisteva in un decotto o infuso di guaiaco (*guaiacum officinale*), un legno durissimo, di origine americana, di grato odore, di sapore acre e aromatico, impregnato di resina. Le si attribuivano singolari proprietà terapeutiche, e dai più celebri medici era stata salutata come « il rimedio sovrano largito dalla misericordia di Dio per il sollievo dell'umanità », e da Gerolamo Fracastoro era stata esaltata come « spes hominum, externi decus et nova gloria mundi »³⁹.

La cura dell'acqua del Legno « Santo » — come era anche chiamato — prese sviluppo dalla seconda metà del Cinquecento

³⁸ Bull. Rom., V, Torino 1860, p. 693 ss.

³⁹ G. FRACASTORO, *Syphilis sive morbus gallicus*, canto III.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

e continuò fino al 1636, quando s'incominciò a metterne in dubbio l'efficacia e perciò a sospenderla, per riprenderne l'esercizio, dopo il pontificato di Innocenzo X (1644-1655) sotto altra forma.

Il periodo più intenso e caratteristico va dal 1569 al 1602, grazie alla munificenza in particolare, dei Cardinali Protettori Bartolomeo de la Cueva, Francesco Gambara e soprattutto Antonio Salviati, i quali vollero assicurare anche ai poveri un così potente ed efficace — secondo l'opinione comune — rimedio. Si dava ad anni alternati, tra la seconda metà di maggio e la prima quindicina di luglio. La fama degli «straordinari rimedi» attirava per l'occasione folle considerevoli di malati, molti dei quali affetti da « mal francese » (sifilide).

L'ospedale, che disponeva per ordinario di settanta posti letto, ne allestiva per la circostanza cinquecento e più, ottenendoli in prestito da altri nosocomi, oltre quelli di riserva o acquistati di volta in volta. Anche l'edificio, a qualche anno dall'inizio della nuova cura, fu notevolmente ampliato.

La cura completa si prolungava per quaranta giorni e veniva compiuta in un ambiente chiuso e surriscaldato, nel quale, in determinati tempi, si serviva a ciascun malato una pozione evacuativa e l'infuso o sciroppo molto caldo di guaiaco, nella misura prescritta dal medico. A secondo delle necessità si compivano salassi, si applicavano mignatte, si incidevano ascessi, si vuotavano fistole. Era prescritta, per tutto questo tempo, l'astensione dalla carne e dal vino.

I medici davano per sicuro l'effetto della cura. Chi riusciva a compierla integralmente, riportava, dall'energica disintossicazione, subito o presto, qualche beneficio. I guardiani di S. Giacomo assicuravano — e ne andavano fieri — che l'acqua del legno « smorba » Roma. In realtà erano un migliaio e più che ne beneficiavano. L'assistenza ai malati, durante la cura, era fatta dai servi. Al termine, gli avventizi, debitamente retribuiti, venivano licenziati; quelli in servizio permanente ricevevano una doppia mesata in considerazione del lavoro straordinario.

I superstiti confratelli del Divino Amore, e quelli della Compagnia di S. Giacomo, si prestavano in aiuto « per amor di Dio », forse con più ostentazione che sacrificio. Molti davano la loro adesione per qualche turno di guardia, ma al momento d'entrare a respirare quell'aria ammorbata, a tuffarsi in tante miserie e sudicerie, si ritiravano sgomenti. Un aiuto pronto e generoso lo davano, invece, in denaro, così che la spesa complessiva — da tre a quattro mila scudi — era facilmente coperta.

INTRODUZIONE

All'infuori di questi periodi di sovraccarica, S. Giacomo ospitava da sessanta a settanta infermi. Era il rifugio forzato di quei « malati sozzi per ulcere e fetenti per piaghe che generano schifezza e orrore e sono perciò rifiutati o cacciati da gli altri ospedali ». Appartenevano a due distinte categorie: la prima era di coloro che fiduciosi di guarire e decisi a curarsi, andavano a quell'ospedale « famoso per i suoi rimedi e i suoi cirurghi », rimanendovi il tempo che ad essi era acconsentito. Chi, speranzoso della guarigione, si fermava a tempo indeterminato, se non era impedito dall'infermità, veniva assunto come servo, continuava la cura e riceveva un modesto salario.

L'altra, che rappresentava il maggior onere dell'ospedale, era costituita da quegli incurabili che, ridotti ormai agli estremi, erano entrati, volenti o nolenti, a S. Giacomo, non riuscendo più a vivere di espedienti sulla strada. Si trattava, in genere, di persone volgari, rotte ad ogni vizio, indurite di cuore, svanite di mente e presuntuose all'estremo. Ogni cura era inutile o vana; era sufficiente la pura assistenza, ma per un tale compito era quasi impossibile trovare dei servi. Quanti si presentavano per questo ufficio, tanti erano ammessi alla prova. I più erano vagabondi, che non sapevano come campare la vita e trovar alloggio a Roma; qualcuno era perfino inquisito e si rifugiava nell'ospedale per assicurarsi immunità ed asilo.

Di fronte a questa triste realtà, S. Camillo de Lellis tentò con tutti i mezzi a sua disposizione, di infondere un senso di umanità e di pietà cristiana, con risultati assolutamente insoddisfacenti.

L'Ospedale Maggiore di Milano ⁴⁰ deve la sua origine, nel 1447, al Duca Filippo Maria Visconti (1412-1447), che ne decise la creazione pochi mesi prima della morte. Contemporaneamente l'Arcivescovo decretava la concentrazione di tutti gli istituti ospedalieri esistenti in città.

⁴⁰ C. P. PECCHIAI, *L'Ospedale Maggiore di Milano nella storia e nell'arte*, Milano 1927; G.C. BASCAPE, *L'Ospedale Maggiore di Milano*, Milano 1934; S. SPINELLI, *La Ca' Granda*, Milano 1956.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

Però l'onere della costruzione spettò al Duca Francesco Sforza che incaricò del progetto Antonio Averulino da Firenze detto Filarete. Il Duca aveva disposto che la fabbrica dell'Ospedale doveva riuscire «la più notevole e solenne che avesse potuto » tale da apparire « degna dell'altezza del dominio ducale di una città grande e illustre come Milano ». Il Filarete era stato mandato a visitare e studiare i principali complessi ospedalieri sorti in Italia in quel secolo, e sembra che le sue preferenze andassero all'Ospedale di S. Maria Nova di Firenze, nel quale le corsie si intersecano a crociera. Aveva progettato due grandi edifici quadrati, divisi da un'ampia piazza o corte rettangolare, chiusa da tutti i lati in modo da continuare all'esterno la fronte dei due edifici. L'imponente mole dell'amplissima facciata, lunga « braccia quattrocento » era ravvivata da un forte movimento di masse, sia per quattro avancorpi, sia per tre scale esterne d'accesso, sia per la rientranza e sopraelevazione delle fronti terminali delle crociere. In centro alla corte aveva posto una chiesa poligonale che doveva erigersi altissima. Ogni edificio comprendeva due grandi corsie a crociera con l'altare eretto al centro.

Fu posta la prima pietra del nuovo Ospedale il 12 aprile 1456. Pio II, con bolla del 9 dicembre 1458, approvava la fondazione e confermava la concentrazione degli istituti ospedalieri preesistenti, ponendola sotto la direzione del costruendo ospedale. La prima parte dell'edificio che presentava 300 metri di fronte fu inaugurata nel 1462. Fin da allora la costruzione, per la sua grandiosità, fu affettuosamente chiamata dal popolo la « Ca' granda ». La fabbrica poté svilupparsi notevolmente e progressivamente, grazie alla nota generosità ambrosiana; ecclesiastici e laici, nobili e gente della borghesia, e del popolo lasciarono eredità, legati, lasciati in suo favore; nelle giornate del « Perdono » molte e cospicue erano le offerte. Per la munificenza di Galeotto Bevilacqua sorse anche, alle dipendenze dell'Ospedale, il Lazzaretto (1488) per i casi di peste e mali contagiosi.

Il governo di tutto l'Istituto, con le dipendenze, beni fondiari, ecc., era affidato ad un Capitolo costituito da diciotto deputati, sedici dei quali gentiluomini e due ecclesiastici, ai quali si aggiungeva il Luogotenente ducale.

INTRODUZIONE

Numeroso era il personale, dai « fisici » e chirurghi, ai sacerdoti e ai farmacisti, ai notai, dai Priori agli infermieri, lavandaie, panettieri e cantinieri. Era un'azienda bene attrezzata con il massimo di autosufficienza ed autonomia nei diversi uffici e reparti.

Complessivamente, all'inizio del Cinquecento si può calcolare che i ricoverati nell'Ospedale Maggiore e in quelli da lui dipendenti, erano circa duemila; gli esposti, cui si provvedeva in sede o per mezzo di nutrici esterne, circa un migliaio; veniva poi dato vitto e alloggio ai dipendenti, ai «figli » dell'ospedale e ai volenterosi che vi dedicavano la loro attività, che si possono calcolare in tutto circa 700 od 800 persone.

Nella seconda metà del Cinquecento, S. Carlo Borromeo, divenuto Arcivescovo di Milano, nella sua ansia e zelo pastorale, non dimenticò la « Ca' Granda ». Volle, malgrado tutti i contrasti, che si effettuasse un'attenta visita pastorale, al termine della quale lasciò preziose prescrizioni sia per l'assistenza spirituale ai malati che per una più efficiente amministrazione. Nella peste del 1576, diede l'esempio e pagò di persona nella cura assidua ai colpiti dal male. Ed infine lasciò l'Ospedale erede universale di tutti i suoi beni. Esempio che fu imitato dal suo immediato successore, Mons. Gaspare Visconti (testamento dell'8 gennaio 1595, cinque giorni prima della morte).

Il principale ospedale di Genova, detto « Pammatone » ⁴¹, dal nome della località dove è sorto, deve la sua origine alla liberalità e iniziativa del giureconsulto Bartolomeo Bosco, il quale, verso il 1420, si propose di erigere un ospedale per gli uomini e per le donne. La costruzione, di modeste dimensioni, fu ben presto realizzata. Nei decenni seguenti fu ingrandita. Il Bosco ne stabilì gli statuti e la forma di amministrazione, che venne maggiormente precisata in seguito. Al vertice, erano quattro Protettori, scelti tra cittadini qualificati e competenti. Al governo immediato era proposto il Rettore, *hospitalarius* o *minister*.

⁴¹ CASSIANO CARPANETO DA LANGASCO, *Pammatone, Cinque secoli di vita ospedaliera*, Genova 1953.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA27

Il personale ospedaliero era costituito da: « sacerdoti cappellani » e chierici, conversi o oblati, familiari e « servigiali », uomini e donne. La loro vita si svolgeva comunitariamente, nell'interno dell'ospedale.

Nel 1472 con decreto del Vice Governatore, Marchese Giovanni Pallavicini, e del Consiglio degli Anziani, si decideva che la città — « posta tra gli scogli ed il mare ed alla quale confluiscono uomini di diverse nazioni, che, per la sevizia del mare o per altri pericoli e fatiche, han bisogno di essere ospitati e curati » — doveva avere un « solenne ospedale ». Si ottenne dal ligure Sisto IV, da poco eletto Sommo Pontefice, una bolla che autorizzava l'incameramento dei beni degli ospedali ed ospizi preesistenti, particolari indulgenze per la questua e altri privilegi.

Si pose animosamente mano all'erezione del nuovo complesso, la cui costruzione si protrasse per parecchio tempo ed abbracciò l'ultimo scorcio del secolo decimoquinto e il primo ventennio del decimosesto.

Nella costruzione si adottò il tipo architettonico rinascimentale della corsia a crociera, ch'era già stata collaudata a Firenze, a Milano ed in altre città. Al Pammatone si dovette tenere conto della particolare configurazione del terreno disponibile e ne risultò una crociera allungata, a forma di croce latina e con bracci diasimetrici in rapporto al centro.

Dal 1477 — secondo la data più probabile — andò ad abitare in Pammatone, per il servizio dei malati, Donna Catalinetta Fieschi Adorno, S. Caterina da Genova. Ritornata a Dio a ventisei anni nel 1473, dopo alcuni anni di giovinezza trascorsi nel divertimento e dissipazione, la nobildonna s'era dedicata all'assistenza dei bisognosi ed infermi. Rimase nell'ospedale fino alla morte (1510) per quasi 35 anni. Nei primi tempi fu umile serva e infermiera e compiva con diligenza le cure che le venivano affidate. In seguito fu nominata Rettora del reparto donne. Il posto era di grande responsabilità, avendo l'incarico di tutto l'andamento del reparto. Spettava a lei sovrintendere all'amministrazione quotidiana e alla distribuzione dei cibi e delle medicine. Caterina seppe unire le esigenze di una vita mistica molto avanzata ed intensa con l'attività pratica del suo ufficio. Secondo

INTRODUZIONE

la testimonianza del suo primo biografo, Lei si occupava delle cose dell'ospedale senza perdere il sentimento del suo dolce a-more, Iddio, e per questo non « mancava mai alcuna cosa nell'ospedale

Grande fu pure la sua influenza nel campo della carità, essendosi riuniti attorno a Lei o sotto la sua ispirazione, i primi membri della Compagnia del Divino Amore, con Ettore Vernazza ed altri che sono considerati tra i precursori della Riforma cattolica in Italia.

Nel 1500, non lontano dal Pammatone, sorse un Ospedaletto o « Ridotto dei poveri infermi, incurabili di S. Maria », per il ricovero ed assistenza degli incurabili, particolarmente dei colpiti dal « morbo gallico » o « franciosati » — come allora venivano chiamati —. Pur essendo nominalmente sotto il Pammatone, la nuova istituzione aveva una sua amministrazione autonoma⁴².

Il Pammatone accoglieva i malati e gli esposti. Questi ultimi in breve ne divennero l'onere finanziario più pesante, per l'approvvigionamento delle nutrici e poi per il mantenimento ed educazione sia dei ragazzi che delle ragazze. Nel Cinquecento, raggiunsero, dai piccolissimi ai più grandicelli, la considerevole cifra di 800. I maschi, ad una certa età, venivano affidati a cittadini ed artigiani, perché imparassero un mestiere e il modo di guadagnarsi il pane. Le giovani, in un primo tempo, furono collocate come « pedisseque » e serve nelle famiglie, ma l'esperienza fu negativa perché finivano « *in turpes mores et impudicos* », continuando ad aumentare l'aggravio dell'Ospedale nel quale erano state allevate.

Nel 1515, con decreto del 12 febbraio del Doge Ottaviano Fregoso, fu stabilito che le esposte dovevano tenersi fino all'età da marito e, se non lo trovavano o non manifestavano segni di entrare in monastero, l'Ospedale avrebbe dovuto continuare a tenerle come « figlie di casa ». Prive di una paternità e di un nome, senza un domani ed una casa, avrebbero trovato nel pio

⁴² CASSIANO DA LANGASCO, *Gli Ospedali degli Incurabili*, Genova 1938.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

istituto un ricovero ed un pane, un onesto lavoro ed una difesa. Molte di esse rimanevano attaccate ed affezionate all'ospedale ove prestavano con amore e fede l'opera loro per tutta la vita. Per loro, nel 1518, fu costruito un Conservatorio, che risultò « una grande et ampia fabrica » dove si raccoglievano « più di cento fanciulle vergini., abbandonate dai propri parenti, raccolte e nutrite., con ogni osservanza di Religione ».

Nel 1538, fecero la loro apparizione nell'ospedale i Cappuccini, che erano stati fondati una decina di anni prima. Con lo slancio e la passione del volontariato, animato da senso mistico et attivismo cristiano, si diedero all'assistenza non solo spirituale ma anche corporale, infermieristica dei degenti. Però non si sa quanto durarono nella loro lodevole iniziativa.

Per una regolare assistenza spirituale ai malati, esposti e personale, nella seconda metà del Cinquecento, furono incaricati i Padri Agostiniani, ai quali fu affidata anche la chiesa dell'Annunziata, dipendente dall'Ospedale.

Alla fine del secolo, per l'assistenza corporale ai malati, verrà fatta una convenzione con i Ministri degli Infermi.

Sulle condizioni igienico-sanitarie ed assistenziali ai malati negli ospedali, Lutero, nel suo viaggio in Italia, ne aveva tratto un'impressione molto lusinghiera. Nei discorsi conviviali ne parla in termini entusiastici: « Gli ospedali in Italia sono ben provveduti, hanno splendide sedi, forniscono cibi e bevande ottime, il personale è assai diligente, i medici dottissimi. Appena entra un infermo, questi depone il vestiario e quanto altro gli appartiene; di tutto viene presa nota per un'ordinata custodia. Poi l'infermo indossa un bianco camice e gli viene apprestato un buon letto con biancheria di bucato. Subito dopo sopraggiungono due medici ed inservienti che portano cibi e bevande, contenute in vetri tersi, che non vengono toccati nemmeno con un dito, ma presentati sopra vassoi. Anche matrone velate per alcuni giorni servono gli infermi, quindi non conosciute, tornano a casa » ⁴³.

⁴³ LUTERO, *Discorsi conviviali*, riportato in A. CANEZZA, *Ospedali*, in *Enc. It.*, XXV, p. 677.

INTRODUZIONE

Se la situazione era veramente quella descritta da Lutero, bisogna dire che nella seconda metà del Cinquecento, essa era totalmente cambiata come hanno testimoniato persone che con gli Ospedali hanno avuto contatti a lungo e vi sono vissute dentro.

Allo sviluppo edilizio, veramente imponente, non ha fatto riscontro un altrettanto progresso nell'igiene. Sussiste nella massa il pregiudizio che acqua ed aria non giovano ai malati; di qui l'impegno di tenere chiuse le finestre per timore delle correnti e dell'umidità dell'aria. L'acqua — all'infuori dei bagni medicati negli stabilimenti specialistici — non è quasi usata per la pulizia del malato e il lavaggio delle corsie. L'infermo è molto sudicio e il letto su cui giace è non di rado invaso da parassiti ⁴⁴ L'impiantito delle corsie è ricoperto da uno strato di sudiciume. S. Camillo per raschiare quelli dell'Ospedale Grande di Milano, farà uso di un paletta di ferro di sua invenzione. I gabinetti di decenza (quelli per esempio dello stesso Ospedale) sono orrendi. « Dio sa — si lamenta ancora con un suo religioso, capo infermiere del pio luogo, S. Camillo — quanti ne moreno l'anno per questo andare a quelli sporchi, fetosi e fanghosi lochi » ⁴⁵.

Le « cadreghe » o seggette (vere cattedre di pestilenza), servono, dove ci sono, a tutti gli infermi che riescono a uscire di letto, ma rimangono in corsia finché i servi nelle ore stabilite (di solito di notte) si decidono a vuotarle.

Gli agonizzanti restano immersi nelle loro brutture finché sopraggiunge la morte. E' del resto, cosa ordinaria che, rifacendo i letti e mutando le lenzuola agli infermi più gravi si debba sentire « puzza quasi intollerabile ».

« Bisogna venire — scrive Mons. Bernardino Cirillo, Commendatore di S. Spirito nella Corsia Sistina, nel colmo dell'estate, quando la sala è al completo. Il fiato e il fetore di tanti corpi infermi è tale che ammorberebbe ogni gran campagna. Sicché i poveri religiosi che vi si prestano al servizio degli ammalati sono sempre tuffati tra le sozzure e il tanfo » ⁴⁶.

⁴⁴ CICALTELLI (1627) p. 22.

⁴⁵ Scr. SC. doc. LXV, p. 371.

⁴⁶ M. VANTI, *Bernardino Cirillo*, Roma 1936, p. 152; 168.

OSPED. ALL'INIZIO DELL'EPOCA MODERNA

Vi è però da notare che non si tratta di incuria imputabile a chi presiede e dirige gli Ospedali. Pulizia ed igiene mancano persino negli stessi palazzi dei principi.

Scadente, infine, per non dir peggio, era l'assistenza prestata ai malati dai servi sui quali ricadeva la cura e il servizio immediato⁴⁷.

Per l'Arcispedale di S. Spirito, oltre la testimonianza del Cirillo, si può aggiungere la relazione di una Visita Apostolica, compiuta da Mons. Pietro Lunel nell'ottobre 1585, per ordine di Sisto V: gli ammalati gravi sono ospitati in luoghi stretti e sporchi, privi di ogni assistenza; nessuna cura per amministrare i Sacramenti ai morenti. I fanciulli sono poco istruiti nella dottrina cristiana e spesso manca loro perfino il vestito per coprirsi. I Religiosi di S. Spirito non osservano affatto i voti emessi, quasi tutti scandalosi e incontinenti e trascurati nel servizio degli infermi...⁴⁸.

Questi disordini sono comuni anche in Ospedali di altre città.

A Napoli — scrive il Lenzo — quasi nessuno osava frequentare l'Ospedale degli Incurabili: il fetore delle ulcere, il tanfo e l'orrore del luogo metteva ribrezzo e inculcava timore⁴⁹.

A S. Maria Nova di Firenze, lo spedalingo, Mons. Zanchini si lamenta di trovarsi «mal servito di preti» e avere l'ospedale « con buon numero di servi scorretti e senza amore verso i poveri malati »⁵⁰.

⁴⁷ M. VANTI, *Storia dell'Ordine*, I, in *Dom.* 34 (1937), pp. 113-176; R. MESSINA, *La carità per gli infermi in San Camillo de Lellis*, Napoli 1968, p. XIX.XXII.

⁴⁸ « Valetudinarium virorum qui gravi morbo laborant et frenetici sunt perangustum et fetidum suoque assistente caret... In cubilibus infirmorum 15° quoque die lintea mutantur et in cubilibus illis omnia fere sordida [...]. Infirmi gravi morbo laborantes, dum comedunt, nemo est qui assistat eis ut illos ad comedendum invitet [...]. Agonizantes spirituali auxilio indigent et tantum eorum animae Deo commendantur ab uno sacerdote a S.to Officio Inquisitionis ipso hospitali emancipato [...]. Infirmi hora incongrua et multum anticipata, tum tempore hyemali quam aestivo, cibum capiunt [...] Fratres... de votis promissis nihil penitus servant. Omnes fere scandalosi et incontinentes [...] Infirmorum curam prout promiserunt non gerunt » (M. VANTI, *Bernardino Cirillo*, cit., p. 194-195).

⁴⁹ « Priusquam Patres (nostri) huiusmodi hospitale (Incurabilium) frequentare cepissent pene nemo erat qui eo usque propinquaret, sed foetoretn ulcerum, putorem atque horrorem loci, quisque formidabat, ne morbi alicuius periculum subiret » (LENZO, p. 101, n. 10).

⁵⁰ P. DETHOT, *I Padri Ministri degli Infermi o del bel morire a Firenze*, Firenze 1914, p. 78.

INTRODUZIONE


I Guardiani dell'Ospedale di Viterbo devono constatare che in esso « ci muoiono molti che nessuno li arricorda pure il Santissimo Nome di Gesù »⁵¹.

Ma la pagina più drammatica e viva ci è stata lasciata dal P. Sanzio Cicatelli, nella sua Vita manoscritta: « ... Quante volte per mancamento di chi gli aiutasse, e cibasse passavano li giorni interi et non gustavano alcuna sorte di cibo? Quanti poveri gravi per non essergli rifatti i letti appena qualche volta in tutta la settimana si marcivano ne' vermi e nelle bruttezze? Quanti poveri fiacchi levando da letto per alcuno loro bisogno cascando in terra morivano, o si ferivano malamente? Quanti spasimandosi della sete non potevano haver un poco d'acqua per sciacquarsi e rinfrescarsi la bocca? Onde molti come arrabbiati del grande ardore sappiamo che o si bevevano l'orine, o vero cascavano ne' pozzi o ne' fiumi per cavarli la sete. Ma questa che dirò hora chi la crederebbe mai? Quanti poveri morienti non ancor finiti di morire erano da quei giovani mercenari poco accorti pigliati subito da' letti e portati così mezzi vivi tra' corpi morti per esser poi sepolti vivi? Non racconto qui cosa nuova, ne da me imaginata [..] Hor se questi inconvenienti intervenivano in Roma specchio, et esempio d'ogni bontà e santità che doveva intervenire nell'altre Città dove non si trovavano vigilanti ne presenti gli occhi de Sommi Pontefici, ne di tant'altre persone ecclesiastiche? »⁵².

In tale contesto ambientale si svolge l'opera di S. Camillo de Lellis, il cui compito e missione è di attuare la riforma ospedaliera e di infondervi uno spirito di autentica ed evangelica carità.

⁵¹ C. FINZI, *Gli Ospizi Medioevali e l'Ospedale grande di Viterbo*, Viterbo 1893, p. 278.

⁵² *Vms.*, p. 110.



I CAPITOLO GENERALE
(24 aprile - 13 maggio 1596)

La Compagnia dei Servi degli Infermi

Camillo de Lellis, essendo Maestro di casa dell’Arcispedale di S. Giacomo degli Incurabili a Roma (1579-1584) era crucciato, turbato e sovente addirittura costernato per il mal trattamento che gl’inservienti usavano verso i malati del pio luogo. La maggioranza dei ricoverati era affetta da sifilide e fistole, con piaghe ed ulcere aperte e secernenti pus ¹ ed aveva quindi bisogno di particolari cure ed attenzioni. Invece gli inservienti erano, nella maggioranza, « tutta diavolata gente anormale » — come si lamentava di loro con tono risentito, Bernardino Cirillo, in quell’epoca Commendatore di S. Spirito di Roma, dove la situazione non era diversa da quella di S. Giacomo — che prestava un servizio « pessimo e abbominevole ». Erano infatti, per la maggior parte, individui vagabondi, senza arte ne’ parte, che non sapevano risolvere diversamente il problema del pane quotidiano o che avevano conti aperti con la giustizia e trovavano nell’ospedale incolumità e asilo; gentaglia insomma priva non solo di carità, ma del più elementare senso di umanità. Tale triste condizione si ripercuoteva disgraziatamente sui malati i quali erano trattati male, trascurati e addirittura percossi. « Quando uno di essi si presenta ad un infermo per dargli un brodo —specificava con vivace realismo il Cirillo — e trova il meschino afflitto, svogliato, prostrato, e tanto debole che appena il letto lo regge; anziché animarlo con buone parole ed aiutarlo con pazienza e delicatezza, lo redarguisce acerbamente, impreca: « bevi su, manda giù, che ti possi strangolare... che io devo darne ad altri », e non gli risparmiava nemmeno le busse ².

Camillo che, per la sua posizione di Maestro di casa, era anche a capo del personale, sentiva profondamente la necessità di mutare tale situazione. Innanzitutto dava lui l’esempio, servendo di persona, « con le proprie mani gli ammalati », fin dal loro primo ingresso nell’ospedale, « facendo loro molte carez-

¹ Malati sozzi per ulcere e fetenti per piaghe che generano schifezza e orrore e sono perciò rifiutati o cacciati da altri ospedali », S.C. (1964), p. 50.

² Cfr. S.C. (1964), p. 149.

LA COMPAGNIA DEI SERVI DEGLI INFERMI

ze », ristorandoli, governando « gl'impiegati, anche i più sozzi », fasciando loro le piaghe, ricoprendoli e facendo intorno a ciascuno i servizi di cui abbisognava, tanto che un testimone oculare poteva attestare: «la sua carità faceva stupire non solo me, testimone, ma tutti gli altri ministri [...]. Serviva gl'infermi con grandissimo zelo e carità in maniera che non ho conosciuto un altro uomo che avesse la sua carità »³

Dedizione e attenzione esigeva che adoperassero i servi. Voleva che fossero di continuo presso i malati « con diligente carità », badando « a tutte le minuzie ». Insegnava loro a cibarli, servirli in ogni e qualunque bisogno e richiesta, a rifare i letti.

A tutte le ore del giorno, e non di rado la notte, sorprendevo nelle diverse corsie i servi di guardia, nascondendosi tra i letti per vedere se erano pronti alle chiamate dei malati. Non presentandosi, li suppliva lui, riprendendo poi gl'indolenti e licenziando i «senza cuore».

Lui stesso, alcuni anni prima, nel 1571, era stato licenziato dallo stesso ospedale per essere di «molto terribile cervello» sempre in lite con l'uno o l'altro dei compagni, ma soprattutto disamorato dei malati, per passione del gioco. Era approdato colà, giovane ventenne, per curarsi di una piaga al piede destro che lo tormentava da qualche tempo. Aveva fino allora condotto una vita avventurosa.

Nato il 25 maggio 1550, in Abruzzo, a Bucchianico, paese vicino a Chieti, rimasto orfano ancora giovane della madre, di natura ardente, aveva seguito il padre Giovanni, nobile capitano, e si era arruolato negli eserciti spagnoli. Aveva partecipato a varie imprese belliche contro i Turchi — non però alla battaglia di Lepanto, essendo in quel periodo febbricitante — dimostrandosi accanito e impenitente giocatore e di carattere piuttosto rissoso. Colpito da una fastidiosa piaga al tallone d'un piede, si era portato all'Ospedale di S. Giacomo per curarsi e s'era adattato a farvi l'insergente, dando una pessima prova. Apparentemente guarito, aveva ripreso la vita militare, finché n'era

³ S.C. (1964), p. 55-56.

I CAPITOLO GENERALE

stato licenziato per un periodo di tregua tra le varie parti contendenti.

A malincuore, nel tardo autunno del 1574, aveva accettato di fare l'insergente in una opera di costruzione dei Padri Cappuccini a Manfredonia, e poi era rimasto, come uomo di fatica, presso gli stessi Frati.

Il 2 febbraio 1575, avveniva quello che lui stesso, per tutta la vita, chiamerà la sua « conversione »⁴. Il giorno prima era stato mandato dal Guardiano del convento di Manfredonia a portare, con un asinello, delle provviste al convento di S. Giovanni Rotondo. Nella serata, il guardiano di questo convento gli aveva fatto un discorso serio e impegnato su Dio e la salvezza dell'anima, che l'aveva colpito. L'indomani, festa della Purificazione della Madonna, nella mattinata, faceva ritorno a Manfredonia, tutto pensieroso su quanto gli aveva detto il P. Guardiano, percorrendo la strada solitaria e tortuosa che si snoda tra gli anfratti del monte Gargano. Ad un tratto, sopraffatto dalla piena dei sentimenti, si buttò di sella e, prostrandosi a terra, scoppiò a piangere. « Inginocchiato sopra un sasso, cominciò con insolito dolore e lagrime che piovevano da gli occhi suoi a piangere la vita passata. Dicendo con parole da molti singhiozzi interrotte: Ah, misero e infelice me che gran cecità è stata la mia a non conoscere prima il mio Signore! Perché non ho io speso tutta la vita in servirlo? Perdona, Signore, perdona a questo gran peccatore. Donami almeno spatio di vera penitenza [...] Nel qual pianto stando esso ancora inginocchiato [...] fece fermissimo proposito di mai più offenderlo, di far aspra penitenza, e sopra tutto di farsi quanto prima Cappuccino. Dicendo o replicando più volte le seguenti parole: « Non più mondo, non più mondo »⁵.

Avendo ottenuto di entrare tra i Cappuccini ed iniziato il noviziato con estremo rigore, gli si riaprì la piaga al piede e, nell'ottobre 1575, faceva ritorno all'Ospedale di S. Giacomo,

⁴ P. SANNAZZARO, *Non più mondo, non più mondo*, in CIC, V (1975) n. 59, pp. 11.24.

⁵ *Vms.*, p. 28-29.

LA COMPAGNIA DEI SERVI DEGLI INFERMI

dove vi rimase quasi quattro anni, « con altra edificazione che non haveva dato la prima volta, mutato affatto in altr'huomo » ⁶.

Rimarginatasi nuovamente la piaga, Camillo, malgrado il consiglio contrario di Filippo Neri, suo confessore, volle ritornare dai Cappuccini. A Tagliacozzo, all'inizio dell'estate del 1579, ricominciò il noviziato. Ma, purtroppo, la gamba già piagata, tormentata dalla pesante tonaca, non tardò molto a risentirsi, tumefarsi e rompersi. Malgrado tutti i rimedi, non ci fu modo di curarla. Quantunque a malincuore, fu perciò nuovamente e definitivamente dimesso.

Verso la metà di ottobre del 1579, Camillo, per la terza volta, rientrava a S. Giacomo di Roma. Ben presto, venne nominato maestro di casa, con il compito dell'amministrazione dell'Ospedale e della direzione del personale.

Si dedicò al suo ufficio animosamente e con la massima diligenza, avendo innanzitutto di mira il trattamento, umano e cristiano, dei malati. Ma il risultato non corrispondeva all'impegno, perché aveva da fare — come s'è visto — con servi svogliati, inquieti e ribelli. Vi era troppa sproporzione tra il poco che, persuasi o costretti, i servi davano ed il molto che i malati chiedevano e di cui abbisognavano.

Nella notte che precedette o che seguì la festa dell'Assunta del 1582, mentre vegliava in corsia e doveva ancora una volta constatare l'estrema difficoltà di ottenere dai servi di guardia quel minimo d'impegno che esigevano per le loro necessità i malati, ebbe la prima intuizione — o ispirazione — di istituire « una Compagnia d'huomini pii e da bene, che non per mercede, ma volontariamente e per amor d'Iddio gli servissero con quella charità et amorevolezza che sogliono far le madri verso i lor proprii figliuoli infermi » ⁷.

Illustrò il suo disegno e ne fece parola con altri cinque del personale (un sacerdote e quattro laici: P. Francesco Profeta, Bernardino Norcino, Curzio Lodi, Ludovico Altobelli, Benigno

⁶ *Vms.*, p. 33.

⁷ *Vms.*, p. 39.

I CAPITOLO GENERALE

Sauri)⁸. Si riunivano, nel tempo libero, in una cameretta trasformata in Oratorio dove, su d'un altare posticcio, troneggiava un bel Crocifisso. Pregavano e s'infervoravano a vicenda.

« Quella novità » non fu accolta troppo bene dai Guardiani del Pio Luogo, per timore che provocasse divisione tra le varie persone. Quella « compagnia di baia » era vista con diffidenza.

Intanto Camillo, dopo aver compiuto studi sommari al Collegio Romano, il 26 maggio 1584 era ordinato Sacerdote. L'amministrazione di S. Giacomo gli affidava la Cappellania della Chiesetta della «Madonnina dei Miracoli», situata sul lungotevere.

L'ostilità verso di lui e i suoi compagni, da parte dei Guardiani dell'Ospedale, si fece più aspra fino ad opporre contro di Camillo S. Filippo Neri. Gli stessi Governatori « havendolo fatto chiamare come capo degli altri, et inventor di quella novità, gli proibirono espressamente che mai più non si congregassero insieme»⁹. La prima reazione di Camillo fu di abbandonare quel luogo ed andare altrove, e poi di scoraggiamento. Pregò a lungo dinanzi al suo Crocifisso. Nella notte, nel sonno « parve a lui di vedere il medesimo S.mo Crocifisso dell'Oratorio portato la sera in camera sua, che movendo la sacratissima testa, gli faceva animo consolandolo et confirmandolo nel buon proposito d'instituir la Compagnia. Parendo a lui che gli dicesse: Non temer pusillanimo, camina avanti ch'io t'aiuterò e sarò con teco e caverò gran frutto da questa proibitione e questo detto sparve la visione »¹⁰. Si trattò — come bene osserva il P. Brazzarola, il quale, in un accurato studio, analizza attentamente l'avvenimento, secondo il racconto del Ciatelli ed i vari riferimenti che ad esso dedica lo stesso autore — di una reale e dinamica promessa fatta a Camillo del Santissimo Crocifisso, tale da rimanerne scolpito nel di lui cuore perché quel Santissimo Crocifisso gli era apparso e lo aveva consolato e confermato nel

⁸ I due ultimi presto andranno altrove e si staccheranno dal gruppo.

⁹ *Vms.*, p. 42.

¹⁰ *Vms.*, p. 43. Cfr. B. BRAZZAROLA, Il « Crocifisso » venerato nella Chiesa di S. Maria Maddalena in Roma, in *CIC.*, v (1975), n. 61, pp. 24-38.

LA COMPAGNIA DEI SERVI DEGLI INFERMI

buon proposito. La visione e le parole del Crocifisso costituirono un avvenimento reale e ben determinato, non illusorio o di natura prettamente onirica.

Poco tempo dopo, di giorno, mentre stava pregando dinanzi alla venerata immagine, riebbe la stessa visione, ne udì le medesime parole confortatrici, e ne fu maggiormente stimolato ed assicurato.

Rinfrancato e ripieno di nuovo vigore, infuse coraggio e speranza ai compagni, che rinnovarono il proposito di continuare l'opera, stabilendola però fuori dell'ospedale.

Dopo studi molto sommari, il 26 maggio 1584, veniva ordinato sacerdote.

Il primo settembre 1584, Camillo rinunciava all'ufficio di Maestro di casa e con gli altri compagni si stabiliva alla Madonna dei Miracoli. L'otto settembre rivestiva dell'abito clericale Bernardino Norcino e Curzio Lodi. Da allora si incominciò a prestare l'assistenza ai malati dell'Arcispedale di S. Spirito in Saxia, che sarà frequentato con preferenza da Camillo fino alla morte.

Nel febbraio 1585, lasciarono anche la Madonnina dei Miracoli, essendosi dimostrato un alloggio troppo disagiato ed insufficiente e si trasferirono in via delle Botteghe Oscure¹¹.

Intanto era stato eletto Sommo Pontefice Sisto V (aprile 1585), rigorosamente amante dell'ordine e della legalità. E Camillo non tardò a chiedere il riconoscimento della sua Compagnia all'autorità ecclesiastica. Si rivolse, a tale scopo, al Card. Vincenzo Laureo, detto Card. Mondovì (dalla diocesi di cui era stato vescovo)¹² che lo prese a benvolere, lo consigliò nelle varie

¹¹ L'alloggio si trovava dietro l'attuale Chiesa di S. Stanislao dei Polacchi.

¹² Il Card. Vincenzo Laureo era nato a Tropea in Calabria il 28 marzo 1525 da umile famiglia. Grazie alla munificenza del Duca Ferdinando Caraffa, aveva compiuto gli studi a Napoli ed a Padova. Conseguito il dottorato in filosofia, teologia e medicina, era venuto a Roma ed era stato successivamente con i card. Parisi, Gaddi e Francesco de Tournon, con il quale era passato in Francia, alla corte del Re di Navarra, che assistè in morte. Era poi ritornato a Roma, con il Card. Ippolito d'Este. Era stato eletto da Pio V vescovo di Mondovì il 20 gennaio 1566 ed inviato nunzio in Piemonte. Da Gregorio XIII era stato mandato, con lo stesso incarico, in Polonia, alla corte del Re Stefano Bàthori, dove era rimasto fino al 1578. Alla fine del 1580, era ritornato in Piemonte, nunzio presso Carlo Emanuele I. Il 12 dicembre 1583 era stato preconizzato Cardinale da Gre-

I CAPITOLO GENERALE

pratiche e ne sostenne la causa presso il Pontefice ed i Dicasteri di curia. Camillo compose pure un Memoriale e le « Regole della Compagnia delli Servi degli Infermi »¹³ che consegnò al Cardinale.

Malgrado la contrarietà esistente in Curia all'approvazione di nuovi Istituti, la Compagnia o «Congregatio» del P. Camillo fu approvata con Breve « *Ex omnibus* »¹⁴ di Sisto V, del 18 marzo 1586. In esso, il Papa, constatando che « *ex omnibus christianae caritatis officiiis, quibus aeterna salus per gratiam Dei comparatur, illa Redemptori nostro Jesu Christo vel maxime piacere credimus per quae pauperes Christi infirmi et in Hospitalibus existentes, in necessitatibus suis spiritualibus et corporalibus adiuvantur* »¹⁵ descrive l'opera di Camillo e dei suoi compagni, i quali « *hisce diebus erga pauperes Christi in Hospitalibus Urbis nostrae existentes, non minori affectu quam mater erga quem unice educavit filium, demonstrarunt* »¹⁶ approva la Congregazione « *sub vocabulo, seu nomine Societatis Ministrantium Infirmis* »¹⁷.

Nel Breve si specificava che i membri della Congregazione vivevano in comune « *sub paupertate, castitate et obedientia, ita tamen ut voto adscripti non sint* » e che il loro principale scopo era « *speciali quodammodo Caritatis fervore infirmis [negli Ospedali di Roma] inservire* ». Si disponeva inoltre che la Congregazione fosse retta da un Superiore, il quale doveva essere Sacerdote, da eleggere ogni triennio a maggioranza di voti; si concedeva alla stessa la facoltà di elemosinare, di esercitare il loro ministero « *in quibuscumque Hospitalibus seu aliis dictae*

gorio XIII. Prese parte a quattro conclavi nel breve periodo di due anni (settembre 1590 -gennaio 1592). Morì a Roma il 17 dicembre 1592. Cfr. M. F. MELLANO, *La Controriforma nella Diocesi di Mondovì*, Torino 1955, pp. 107-135; A. PARISI, *Il Cardinale di Mondovì, Vincenzo Lauro*, Reggio C. 1960; S.C. (1964) pag. 105, V. Indice.

¹³ Scr., S.C., doc. VI, p. 52-77.

¹⁴ B.O., doc. I, p. 7-10.

¹⁵ B.O., doc. I, p. 7.

¹⁶ B.O., doc. I, p. 8.

¹⁷ Era stato lo stesso Camillo a cambiare il nome di « Servi » in quello di « Ministri », « ricordandosi che nel santo Evangelo si faceva più volte menzione del nome di Ministro, per imitar Giesu Christo nella santa humiltà si contentarono d'esser chiamati li Ministri delli Infermi » (*Vms.*, p. 67).

LA COMPAGNIA DEI SERVI DEGLI INFERMI

Urbis Locis » e si dava al Superiore e ai Sacerdoti della Congregazione la facoltà di ascoltare le confessioni dei malati degli Ospedali, dove prestavano l'assistenza.

Inoltre, con altro Breve « *Cum Nos nuper* » del 26 giugno dello stesso anno ¹⁸ accedendo alla richiesta di Camillo, si concedeva ai membri la facoltà di portare al lato destro della veste una Croce di color rosso: « *Crucem ex crassiori panno fulvi coloris, qui vulgo Tanè appellatur, super eorum vestibus a latere dextero perpetuo deferendi licentiam et facultatem [.. il concedimus* ». Alcuni giorni dopo, il 29 giugno, festa di S. Pietro, Camillo e otto compagni, insigniti della croce rossa sull'abito e sul mantello, si recavano alla Basilica Vaticana, tra la curiosità e l'ammirazione dei fedeli.

Il primo Breve di Sisto V rifletteva e, in alcuni punti, riprendeva quanto Camillo aveva scritto nelle *Regole della Compagnia delli Servi delli In fermi*, che erano l'espressione della sua mente, del suo cuore e della spiritualità dell'Istituto da lui fondato.

Esse constano di cinquantuno articoli divisi in due parti:

ventisei numeri la prima, venticinque la seconda. La prima parte, senza sottotitoli, dovrebbe avere quello indicato dai primissimi storici, Ciatelli e Lenzo: « *Regole per il buon governo della casa* » ¹⁹. La seconda: « *Ordini et modi che si hanno da tenere nelli Hospitali in servire li In fermi* » - La divisione non è tale da dare alle due parti una separazione netta. Anche questo particolare appartiene al carattere istintivo-psicologico di Camillo, più facile e spontaneo ad assecondare il cuore che ad impegnare la mente. Più attento, in questo caso, a fissare le proprie idee che a dare ad esse un ordine ²⁰.

Nella prima parte, o piuttosto nelle Regole a carattere generale, si nota l'influsso delle istituzioni religiose alle quali Camillo aveva precedentemente fatto parte o a cui s'era rivolto

¹⁸ B.O., doc. II, p. 14-15.

¹⁹ Vms., p. 69; nel LENZO: « *in rebus ad bonum domi regimen* », p. 69,5.

²⁰ Scr. S.C., doc. VI, p. 55.

I CAPITOLO GENERALE

per aiuto e consiglio, però le varie disposizioni e norme vengono finalizzate al servizio dell'assistenza degli infermi, condizionate dalle esigenze di tale assistenza e dell'ambiente ospedaliero e considerate sotto una tale prospettiva.

La mortificazione, per esempio, deve facilitare il ministero verso i più gravi e difficili: « Ognuno attenderà alla mortificazione interiore et esteriore facendo volentieri quelle cose dove sentiranno maggior ripugnantia quando li sarà comandato e questo servirà a far la charità più facilmente a quelli infermi che saranno più aggravati et che haveranno infermità più difficili a curarsi »²¹

L'ingresso nella Compagnia importava l'osservanza della povertà, castità, obbedienza e « Hospitalità perpetua »²², senza però l'impegno di voti (reg. VIII). Prima dell'ingresso si doveva compiere la confessione generale di tutta la vita²³.

Con la povertà si rinunciava al possesso personale e per l'Istituto esso era limitato alla casa di abitazione²⁴.

Con l'obbedienza ci si obbligava ad ubbidire ai Superiori con « ogni humiltà e riverenza »²⁵.

Vari e particolareggiati articoli erano dedicati alla vita di pietà che doveva essere alimentata dalla Confessione, almeno settimanale, dalla Comunione, almeno domenicale²⁶ da un'ora di orazione quotidiana²⁷, dall'esame di coscienza, dalla recita

²¹ Scr. S.C., doc. VI, reg. XI, p. 64.

²² Probabilmente l'espressione è una derivazione dai Fatebenefratelli e forse anche dalla Regola di S. Spirito.

²³ Reg. II. « Ognuno che vorrà entrare nella nostra Compagnia prima ch'entri, o vero, in termine d'un mese faccia una Confessione generale di tutt'il tempo della vita sua con il Confessore che parerà al Superiore, acciò in questo modo si rinovi, e, si faccia più atto per servir all'infermi » (Scr. S.C., doc. VI, p. 63).

²⁴ Reg. III. « Nissuno possederà cosa propria, ma ogni cosa sia commune, et in commune non possiamo haver altro di stabile che la casa dove habiteremo (...) ma il nostro vivere sia di elemosine perché speriamo che la santa povertà aiuterà molto per accrescere et conservare questa Compagnia in spirito et devotione » (Scr. S.C., doc. VI, p. 63).

²⁵ Scr. S.C., doc. VI, reg. V, p. 64.

²⁶ Reg. VI. « Ognuno si confesserà et comunicherà almeno una volta la settimana, cioè la Domenica et tutti a un Confessore » (Scr. S.C., doc. VI, p. 64).

²⁷ Reg. VII. « Ogni giorno tutti insieme faranno nell'Oratorio un hora di oratione, et questo sarà la matina se sia possibile [...] et poi la sera tutti faranno l'esame della conscientia. Di più ogni giorno tutt'insieme quelli che staranno in casa diranno le letanie... » (Scr. S.C., doc. VI, p. 64).

LA COMPAGNIA DEI SERVI DEGLI INFERMI

comunitaria delle litanie, dalla partecipazione alla Messa quotidiana²⁸ e dall'ascolto della Parola di Dio²⁹.

L'assistenza ai malati a domicilio rientra nella pratica dell'Istituto, però è subordinata a quella dei malati negli Ospedali³⁰. Così pure la Compagnia è tenuta a prestare il suo servizio in caso di peste³¹.

Durante i pasti, la lettura « spesso sia di libri ch'esortino alla patientia et al ben morire, accio li fratelli essendo versati in questo siano più atti in aiutare et confortare gl'infermi nelle loro necessitadi » (reg. VII). Così settimanalmente si facciano conferenze che trattino dei malati³².

Vari articoli si riferiscono alla mortificazione e atti penitenziali, oltre il decimoprimo già citato, però la loro osservanza è in rapporto alle esigenze del ministero e dell'ambiente ospedaliero. Così vi è la proibizione di mangiare carne o uova o formaggio al mercoledì e al venerdì, « ma nelli Hospitali o vero in altri lochi magneranno che li sarà messo avanti » (reg. XVIII). Ognuno poi sia pronto a fare le penitenze imposte dal Superiore³³ anzi per il proprio perfezionamento, richieda allo stesso penitenze per i propri difetti.

²⁸ Reg. VII. « Ognuno ascolti la Messa ogni mattina se sarà possibile e però anco ne i giorni feriali non si lasci se non fusse per qualch'occupatione d'importantia che per all'hora si stimi più grata al Signore che non sana sentir la Messa » (*Scr. S.C.*, doc. VI, p. 64).

²⁹ Reg. VIII. « Tutti quelli che non saranno occupati per servitio dell'infermi, et anco per servitio della casa si sforzino di andar almeno ogni quindici giorni alla Predica, ma nella Quadragesima almeno due volte la settimana, dove piacerà al Superiore et ogni Mese si procuri che qualche padre spirituale faccia qualche esortatione a tutt'insieme, se si potra che serva per esortarli a osservare li nostri ordini » (*Scr. S.C.*, doc. VI, p. 64).

³⁰ Reg. XII. « Essendo ricercati di governare qualch'infermo per le case de' particolari, non sarà contra nostro istituto ad andarci, purché vadino et stiano in duoi insieme, che l'infermo sia confessato se li serva per l'amor di Dio et che per questo non si manchi alli poveri dell'Hospitali » (*Scr. S.C.*, doc. VI, p. 65).

³¹ Reg. XIII. « Venendo la peste (il che Dio non voglia) tutti quelli che vorranno conformarsi a questa vita debbiano promettere di servire a detti apestati, se però li sarà comandato dal Superiore, ma la Compagnia sia tenuta a dar aiuto a detti apostati così di Sacerdoti come di Laici » (*Scr. S.C.*, doc. VI, p. 65).

³² Reg. V. « Ogn'otto giorni [...] facciano conferentia delli bisogni dell'infermi e trattino anco delle cose che giovano alla lor perfettione et emendatione, intendendo però di non incomodar tanto li Hospitali che restino senza alcuni delli Nostri » (*Scr. S.C.*, doc. VI, p. 64).

³³ Reg. XXIII. « Ogn'uno accetti et faccia molto volentieri le penitentie che li saranno imposte dal Superiore con desiderio di aiutarsi nel spirito ancorché li paresse di non meritarsi » (*Scr. S.C.*, doc. VI, p. 66).

I CAPITOLO GENERALE

Ed infine parecchie riguardano la carità fraterna e la vita comunitaria: « Ognuno l'un con l'altro si porti quell'honore et rispetto come si conviene fra servi di Dio tenendo ciascuno il compagno come si fusse suo Superiore » (reg, XVI).

La seconda parte: « *Ordini e modi che si hanno da tenere nelli Hospitali in servire li poveri infermi* »³⁴, è la più originale ed esprime la mente ed il cuore di Camillo, Il tono e la temperie spirituale ed umana risulta fin dal primo articolo che, in un certo senso, illumina e proietta la sua luce su tutti gli altri: « Prima ognuno domandi gratia al Signore che gli dia un affetto materno verso il suo prossimo acciò possiamo servirli con ogni carità così dell'anima come del corpo, perché desideriamo con la gratia di Dio servir a tutti gli infermi, con quell'affetto che suol una amorevole Madre al suo unico figliuolo infermo (reg. XXVII).

Il termine che ricorre più frequentemente è quello di *carità* (17 volte), al quale si accompagna, quasi altrettante volte, quello di *diligentia*. L'opera di carità dei Servi degli Infermi deve esprimersi in un servizio premuroso, materno, previdente, gioioso, instancabile, rispettoso, risanatore. E « con la maggior diligentia possibile » dev'essere compiuto ogni e qualunque servizio, il più delicato, il più umile, il più importante come il più ordinario. La diligenza della carità deve fare trovare i Servi degli Infermi vigilanti in corsia, pronti ad ogni richiesta; attenti a ricevere, eseguire gli ordini del medico; impegnati a tenerlo informato di quanto si manifesta di nuovo, imprevisto nel malato; squisitamente attenti nell'assistere l'infermo che mangia; diligenti nel rifare i letti; tutto cuore, occhi nell'aiutare il malato a scendere di letto; avvertiti a « nettarlo » nel letto, quand'è aggravato; impegnati infine a metter « tutta la diligentia possibile in aiutarlo a ben morire ».

Camillo esige dai «Servi degli Infermi » le più efficaci espressioni della carità: affetto materno, amorevolezza, mansuetudine, modestia, piacevolezza, silenzio, rispetto, onore. Denun-

³⁴ Scr. S.C., doc. VI, p. 67-71.

L'ELEVAZIONE AD ORDINE RELIGIOSO

cia in termini precisi gli ostacoli da rimuovere per la pratica della vera carità.

Il campo di lavoro non ha limiti di tempo, di luogo, di infermità: « Desideriamo servire con la gratia di Dio a tutti gli infermi » (reg. XXVII). Compagnia, comunità, religiosi sono a disposizione del malato non il malato condizionato a loro (reg. VIII, IX, X, XXVI). Poiché l'impegno è con Cristo Gesù — « ognuno riguardi al povero come alla persona del Signore » (reg. XXXIX) —; ispiratore e guida è lo Spirito Santo.

Non manca la denuncia degli ostacoli, dei quali il maggiore è l'interesse, dal quale bisogna « guardarsi » sempre. Chi « presumesse » il contrario, nello stesso momento « s'intenda quel tale essere fuori della Compagnia ancorché fussi il superiore di tutti » (reg. XXVIII, XLIV).

Altro pregiudizio da superare è il facile istinto a costituirsi « sindaco o correttore » negli ospedali, dove occorre « insegnare con opere » anziché « con parole », scusando, supplendo, piuttosto che ammonendo e condannando (reg. XXXIV, XXXVIII).

Terzo ostacolo per Camillo è l'ignoranza, che dev'essere vinta con la scuola del medico, lo studio e la lettura di libri appropriati, con opportune istruzioni ed attenta osservazione.

Con estrema delicatezza, dato l'ambiente e la mentalità controriformistica dominante in quell'epoca, il Santo denuncia anche l'abuso dei sacramenti (reg. LXII). Suggerisce d'interrogare con prudenza l'ammalato sul suo stato d'animo, dopo che avrà ricevuto le prime cure, badando in particolare che non s'accosti ai sacramenti al solo fine d'esser ricevuto e curato in ospedale (reg. XLI)³⁵.

L'elevazione ad Ordine Religioso

La vita che conduceva la piccola comunità di Via delle Botteghe Oscure era molto austera e povera, tutta impegnata nell'assistenza dei malati, particolarmente di S. Spirito. L'esem-

³⁵ Cfr. *Scr. S.C.*, doc. VI, p. 52-62. P. Vanti fa un'acuta e delicata analisi di questo documento fondamentale del Santo.

I CAPITOLO GENERALE

pio di Camillo e dei suoi compagni attirava non pochi aspiranti di diverse nazioni. Però di fronte alla prova della dura esperienza, la maggior parte si ritirava ³⁶. Camillo era facile nell'accogliere, « accettava volentieri senza tante diligenze lasciando che l'istituto stesso ne facesse la prova » ³⁷.

Però l'abitazione era ormai troppo disagiata e insufficiente ad ospitare una comunità in espansione. Inoltre era priva di una Chiesa ed obbligava i Sacerdoti ad uscir di casa per la celebrazione eucaristica, mendicando nelle chiese il permesso e adattandosi al tempo per celebrare.

Dopo varie ricerche inutili ottenne nel novembre 1586, a gravose condizioni dalla confraternita del Gonfalone, che ne era proprietaria, l'uso della casa e Chiesa di S. Maria Maddalena in Campo Marzio, vicino al Pantheon, che divenne la casa madre dell'Istituto ed è tuttora la casa generalizia dell'Ordine.

La piccola comunità vi si trasferì all'antivigilia o vigilia di Natale del 1586. Erano una dozzina in tutto, dei quali un terzo sacerdoti.

L'ultimo a ricevere l'abito alle Botteghe Oscure era stato Biagio Oppertis, che in seguito avrà nell'Istituto posti di grande responsabilità, fino ad esserne Superiore Generale.

Nato a Siracusa, da nobile famiglia, contava allora venticinque anni. Era da poco arrivato a Roma da Malta, dove per parecchio tempo aveva fatto parte dei familiari di quel vescovo. Possedeva una vasta cultura in lettere, filosofia, musica e pittura ed aveva studiato teologia e diritto. Uomo di pietà, era indirizzato verso lo stato ecclesiastico. Diretto a Bologna per ottenere i gradi accademici, aveva fatto sosta a Roma. Nella visita agli Ospedali aveva incontrato Camillo e i suoi compagni. N'era rimasto colpito e decise dell'orientamento della sua vita. Superando la povertà ed umiltà del nuovo Istituto, aveva chiesto ed ottenuto di farne parte. Era l'uomo e compagno che occorreva a Camillo. Nessuno gli fu più vicino e di più valido sostegno:

³⁶ « La maggior parte de quali (per esser l'istituto difficilissimo e molto repugnante al senso...) o morivano o ritornavano indietro » (Vms. p. 61).

³⁷ Vms., p. 61.

L'ELEVAZIONE AD ORDINE RELIGIOSO

collaboratore generoso, consigliere devoto e amoroso, sorretto sempre, anche nei più vivaci contrasti, da un amore forte e sincero a Camillo e all'opera del Crocifisso. Successe al Fondatore nel governo dell'Ordine e come lui rinunciò anzitempo all'incarico per appartarsi e consacrarsi alla pratica di un'eroica carità negli ospedali di Napoli. Seguì tanto da vicino il Fondatore da ottenere da due biografi, a qualche distanza da loro per ispirazione, il Lenzo e il Regi, lo stesso elogio: « fu di Camillo un similissimo ritratto »³⁸.

L'Oppertis il 16 aprile 1588 veniva ordinato Sacerdote a San Giovanni in Laterano, a titolo di patrimonio.

Il 9 maggio 1588, su suggerimento del P. Profeta, Camillo fece eleggere capitolarmente dai religiosi della comunità, che portavano la croce, alcuni Consiglieri, che l'assistessero e coadiuvassero nel governo dell'Istituto. Risultarono eletti i tre Sacerdoti, Profeta, Cometa e Oppertis, e sei fratelli, Giovanni d'Adamo, Francesco Lapis, Damiano Perugino, Orazio Porgiani, Angelo Brugia e Curzio Lodi. Fu pure deliberato che tutti gli affari riguardanti il buon governo della Congregazione fossero trattati in Consiglio. Il che avvenne regolarmente fino al 1591, « congregandosi ogni settimana due volte e scrivendosi dal Segretario tutte le deliberazioni che si facevano »³⁹.

Intanto, pure nel 1588, s'era presentata l'occasione di compiere una fondazione dell'Istituto a Napoli⁴⁰. Camillo nell'ottobre dello stesso anno ne affidava l'incarico al P. Oppertis, quale suo vicario, e ad una dozzina di religiosi, ed accompagnava colà il primo gruppo. Anche in seguito vi fece frequenti ritorni per constatarne lo sviluppo della comunità, esortando ad una sempre maggiore dedizione. Anche là i Ministri degli Infermi si applicarono con tutte le energie all'assistenza dei malati nelle case private e soprattutto nell'Ospedale degli Incurabili, che disponeva di 500 posti letto per uomini e 200 per donne ed accoglieva in prevalenza gli affetti da sifilide, tumori, scrofolo ed altri mali inguaribili.

³⁸ LENZA, p. 394, n. 10; REGI, p. 226; S.C. (1964), p. 124.

³⁹ *Vms.*, p. 94-95. Gli atti di tale consiglio non ci sono pervenuti.

⁴⁰ S.C. (1964), p. 264 ss.

I CAPITOLO GENERALE

Il loro esempio non mancò di attirare molti giovani. Uno di loro, Cesare Simonio, così racconta la sua esperienza: « All'ora avevo già l'animo inclinato a farmi religioso [...] mi venne volontà di penetrare più innanzi le loro attioni et opere di misericordia già pubblicate per tutta la Città [...] Un giorno che andavano all'hospitali delli Incurabili di quella Città, gli seguitai et entrai dentro a vedere quello che facevano, et bene io viddi se ben mi ricordo detto P. Camillo con altri Padri con una charità pazienza et humiltà admirabile, che non riferirò se non un atto, che io veddi, che un padre vecchio havendo dato a mangiare ad un giovane infermo (questi) ritenne il cibo in bocca e lo sputò in faccia a detto Padre, quale con una pazienza incredibile lo confortò con riso et in ricompensa lo baciò in faccia, quel caso et altri pieni di pazienza, charità et humiltà che mi commossero il cuore a farmi di questa religione »⁴¹.

Un solo giorno, dodici giovani furono accettati da Camillo nella sua Compagnia. E non si trattò d'una fiammata di entusiasmo né fu un caso isolato.

Verso la fine dell'anno furono pregati dal Vicerè, Don Giovanni di Zunica, di andare ad assistere, a Pozzuoli, delle truppe spagnole provenienti dalla patria e stazionanti colà in quarantena, essendo state colpite da tifo petecchiale. Il P. Oppertis inviò cinque Religiosi sotto la guida del Fratello spagnolo Giovanni d'Adamo. Si prodigarono animosamente e nulla fu risparmiato per strappare alla morte quei soldati, ma, purtroppo, senza successo, perché morirono quasi tutti. E con loro tre Ministri degli Infermi. Camillo offrì a Dio quella « primizia — dice il Ciatelli — di tutti gli altri suoi figli, che per l'avvenire con questo nuovo genere di morte dovevano sacrificare le vite loro per salute dei prossimi »⁴².

Qualche mese dopo, a metà del 1589, il Card. Gabriele Paleotto, bolognese ed Arcivescovo di quella città⁴³, chiese a

⁴¹ Proc. Rom. Vic. (A.G. 2049, f. 36t-37).

⁴² Cic. (1627), p. 63.

⁴³ Il Paleotto (1522-1592) fu uno dei maggiori esponenti della curia romana al suo tempo. Cfr. P. PRODI, *Il cardinale Gabriele Paleotto*, Roma, I, 1959; II, 1967 (Edizioni di Storia e Letteratura).

L'ELEVAZIONE AD ORDINE RELIGIOSO

Camillo di effettuare una fondazione nella sua patria. All'obiezione del Santo di mancare di Sacerdoti e della difficoltà di fare ordinare i Religiosi con adeguato titolo patrimoniale, trovò facile suggerire che bastava chiedere la professione dei voti solenni, cioè l'elevazione dell'Istituto ad Ordine religioso ed ottenere ai Professi il privilegio dell'ordinazione sacerdotale « titolo paupertatis ». Camillo ne fu in parte sorpreso e molto incerto, per vari motivi; innanzitutto per la sua umiltà, non giudicandosi degno d'essere Fondatore di un Ordine, poi per le pregiudiziali che venivano poste nella Curia pontificia e per un'obiezione di non poco conto, cioè « non sapendo discernere quale fosse migliore per l'Istituto, o restare nello stato libero in che si ritrovavano allora di Congregatione per poter in ogni tempo mandar via li discoli quando ve ne fusse stato bisogno, o vero di mandar la Professione e ligar tutti per non far partire i buoni »⁴⁴. Dopo ampie consultazioni con i suoi Religiosi e « huomini savii », si persuase dell'utilità della proposta.

Da Camillo, con il P. Profeta e P. Oppertis, si studiò la struttura dell'Istituto, la sua natura e il modo di governo. Il P. Oppertis, per suo incarico, ne redasse « una Regola o formola di vita », che fu presentata al Card. Laureo. Questi, a sua volta, dopo averla esaminata, richiese il parere di esperti, teologi e canonisti, e « l'accomodò et abbreviò levandone et aggiungendovi molte cose, riducendola finalmente nella forma e tenore che al presente nella Bolla di fondatione si legge »⁴⁵. « Essendo poi del tutto fatta e stabilita la formola dallo stesso Cardinale fu presentata a Sisto V il quale, desideroso di mandar avanti l'Istituto, rimise la pratica alla Congregazione dei Riti, cui allora competeva l'esame della richiesta »⁴⁶.

In sede di discussione, relatori e consultori, favorevoli o contrari, erano autorevoli e decisi. Tra i primi spiccavano specialmente i cardinali Paleotto, Laureo, Nicolò Sfrondati (il futuro Gregorio XIV); nel secondo gruppo si trovavano i cardinali

⁴⁴ *Vms.*, p. 116.

⁴⁵ *Vms.*, p. 117.

⁴⁶ *Vms.*, p. 119.

I CAPITOLO GENERALE

Cusano, Ippolito Aldobrandini (poi Clemente VIII) e il P. Francesco Toledo, gesuita. Questi ultimi stimavano almeno prematura l'approvazione, « poiché essendo... l'instituto tutto fondato nella pratica de' prossimo difficilmente si sarebbe possuto mantenere lungo tempo netto da discoli, esercitandosi da operarii legati con voto »⁴⁷.

Ribattevano i primi « essere più che necessario concedere la professione non solo per la perpetuità dell'instituto, ma anca per il frutto grande che da quello se ne sperava. Mostrando con ragioni efficacissime la necessità grande che la Repubblica Christiana n'haveva non solo in tempo di peste, ma anco in tempo di sanità per gli Hospitali, Carceri, et agonizanti delle case private. Concludendo poi ch'essendo questo instituto contrarissimo a tutti i sensi dell'huomo (per versar quello circa luoghi infetti, et ammorbati) non poteva lungamente durare stando sciolto, ma ligandosi co i santi voti, verrebbe a confermarsi e stabilirsi per sempre »⁴⁸.

Alla fine il voto risultò favorevole, ma alla condizione che venisse abbracciata la Regola di S. Agostino. « Il che né a Camillo né agli altri della sua Congregatione piacque altrimenti, non perché essi si sdegnassero di militare sotto quella santa Regola nella quale tante altre Religioni militavano, ma perché essendo il lor instituto nuovo e distinto da gli altri così anco desideravano che la loro Religione fusse nuova e distinta da tutte l'altre »⁴⁹.

Mentre il Prefetto della Congregazione, il Card. Alfonso Gesualdo, stava aspettando per dare relazione a Sisto V, questi il 27 agosto 1590 moriva.

Subito dopo Roma era colpita da pestilenza e carestia, e i Ministri degli Infermi s'impegnarono al soccorso con tanto ardore e carità da superare alla prova dei fatti, molte difficoltà e non pochi pregiudizi a loro riguardo. Più favorevole di tutti, dopo quel non previsto collaudo, il nuovo Pontefice, Gregorio XIV (Nicolò Sfondrati).

⁴⁷ *Vms.*, p. 119.

⁴⁸ *Vms.*, p. 119-120.

⁴⁹ *Vms.*, p. 120.

L'ELEVAZIONE AD ORDINE RELIGIOSO

Trascorse nel frattempo un altro anno.

Essendo ormai predisposta la minuta (o « supplicatio approbationis ») della bolla, si attendeva il «fiat» con relativa firma del Papa. Siccome pareva che il Prelato incaricato di sottoporla al Pontefice non se ne desse abbastanza premura, Camillo incaricò P. Oppertis di sollecitarlo. Ma un giorno, sorpreso egli stesso e spinto da misterioso impulso e malgrado le vivaci rimostranze del Prelato, lo persuase a « spedire» la Bolla. L'insofferenza di Camillo era quella di molti altri: si temeva che il Papa venisse a mancare. In quei giorni furono espletate molte pratiche di Dataria e Cancelleria. Infatti si giunse appena in tempo, non più di diciotto ore prima che Gregorio XIV cadesse infermo del male che lo portò alla tomba il 15 ottobre.

Molto probabilmente — per lo meno dai due immediati successori — Camillo non avrebbe più ottenuto questa grazia tanto desiderata. Infatti non si ebbero più altre approvazioni di Ordini religiosi fino al 1619, cinque anni dopo la morte del Santo.

La Bolla di elevazione ad Ordine di voti solenni della Compagnia dei Ministri degli Infermi « *Illius qui pro gregis* », fu segnata il 21 settembre 1591, da un Papa che con un Pontificato di appena dieci mesi, «ha congiunto il proprio nome — afferma il Pastor — con una delle più benefiche istituzioni che sia germogliata nel tempo della Riforma cattolica »⁵⁰.

La Bolla « *Illius qui pro gregis* »⁵¹ rappresenta la « Magna charta » dell'Ordine dei CC.RR. Ministri degli Infermi. Consta di due parti. La prima riproduce la « formola di vita » proposta da Camillo, esaminata e, in qualche punto, rivista e modificata dalla Congregazione. La seconda costituisce il vero e proprio dispositivo pontificio di approvazione, erezione dell'Ordine, e dotazione di privilegi, immunità ed esenzioni. — La formula di vita determina il fine generico e specifico dell'Istituto: « Quisquis decreverit se huic caritatis muneri

⁵⁰ L. PASTOR, *Storia dei Papi*, X, Roma 1928, p. 568.69.

⁵¹ A.G. 2329 (Minuta); 2306 (testo ufficiale); B.O., doc. III, p. 19-35.

I CAPITOLO GENERALE

in perpetuum addicere, statuat se mundo, rebusque omnibus saeculi esse mortuum, et Christo soli vivere, seque nobis aggreget ut admissa peccata expiet sub iugo suavissimo perpetuae Paupertatis, Castitatis et Obedientiae, et sub perenni Ministerio aegrotantium, quos etiam pestis incesserit, non solum in Nosocomiis, sed etiam in carcerum valetudinariis, ubi aegroti magna tam corporalium quam spiritualium rerum angustia premuntur»⁵².

La determinazione sul modo di esercitare il ministero viene rimandata alle Costituzioni da comporre a suo tempo. Cade inoltre la clausola di professare la Regola di S. Agostino, a cui il Santo era contrario.

— La povertà è quella dei mendicanti, senza entrate fisse, vivendo d'elemosina⁵³.

— Il governo dell'Ordine spetta al Prefetto Generale, eletto a vita, a quattro Consultori e ad un Arbitro da durare, tutti, fino alla morte del Generale.

La prima prossima elezione del Generale verrà compiuta dai Religiosi che portano la Croce; in seguito sarà effettuata in Capitolo Generale. Per la prima Professione solenne emetterà i voti innanzitutto il nuovo Prefetto Generale, il quale, poi, a sua volta, accoglierà la Professione dei suoi compagni.

La Consulta ha voto decisivo. A maggioranza di voti può risolvere i dubbi che sorgono intorno l'Istituto, proporre in via d'esperimento le Costituzioni da sottoporre poi all'approvazione del Capitolo generale; nominare i Prefetti locali, provinciali e i visitatori⁵⁴.

— Il ministero dell'assistenza ai malati riguarda gli Ospedali e le case private.

⁵² B.O., doc. III, p. 20. Il P. Gallo, segretario di Consulta (1599-1602), dà la traduzione della formola di vita in un testo che è ritenuto dal P. Vanti il più vicino a quello del « memoriale » presentato da S. Camillo: «Qualunque persona haverà deliberato darsi in perpetuo a questa opera di carità, pensi di essere morto al mondo, et a tutte cose di esso, et vivere solo a Christo, et uniscasi con noi, acciò possi far penitenza de suoi peccati sotto il soavissimo giogo di perpetua povertà, Castità, obediencia et ministero dell'Infermi, ancorché fussero appestati, et questo non solo per li Hospedali, ma ancora per le Infermerie delle prigioni, dove gl'Infermi patiscono gran necessità di tutte le cose si corporali come anco spirituali » (A.G. 2528, f. 81t). Cfr. *Scr. S.C.*, doc. XI, p. 96).

⁵³ B.O., doc. III, p. 21.

⁵⁴ B.O., doc. III, p. 21-22.

L'ELEVAZIONE AD ORDINE RELIGIOSO

a) Negli Ospedali pubblici è fatta proibizione di accettarne la direzione e l'amministrazione.

L'esercizio delle opere di carità ivi praticate non dà diritto ad alcuna retribuzione od umana ricompensa, pur consentendo che si accetti dai locali amministratori, a titolo di elemosina, ciò che piacerà loro d'offrire.

E' pure fatta proibizione di accettare dai malati qualsiasi ricompensa, compresi i legati pii.

Non si ammettono nell'Ordine impiegati o inservienti dell'Ospedale, senza il consenso della direzione del pio luogo.

b) Nelle case private, l'assistenza ha per scopo di visitare, consolare e piamente esortare gli infermi, soprattutto assistere i moribondi a santamente morire, senza mira ad umana ricompensa o mercede ⁵⁵.

— I sacerdoti recitino l'Ufficio divino privatamente, e i non sacerdoti il Rosario o l'Ufficio piccolo della Madonna ⁵⁶.

— I Religiosi sono dispensati dal prendere parte alle processioni ed alle altre funzioni per attendere con più impegno al ministero di assistenza ai malati ⁵⁷.

— Si pratici l'orazione mentale e vocale, l'esame di coscienza, la frequenza ai Sacramenti, qualche astinenza ⁵⁸.

— Il Noviziato duri due anni ⁵⁹.

— I Religiosi indossino la veste talare nera e dai Professi si porti sul lato destro, « Crux oblonga ad palmi mensuram, ex panno castanei coloris, qui vulgo tanè dicitur » ⁶⁰.

— I Laici siano in numero maggiore dei Sacerdoti: « Nostri Instituti ratio postulat ut longe maior esse debeat Laicorum quam Sacerdotum numerus » ⁶¹.

Tale clausola fu inclusa per intervento del P. Toledo S. J., come attesta il Ciatelli: « Particolarmente conferendo (nella formola di vita) Camillo con Francesco Toledo allora Teologo

⁵⁵ B.O., doc. III, p. 22-23.

⁵⁶ B.O., doc. III, p. 24.

⁵⁷ B.O., doc. III, p. 23.

⁵⁸ B.O., doc. III, p. 23.

⁵⁹ B.O., doc. III, p. 24.

⁶⁰ B.O., doc. III, p. 24.

⁶¹ B.O., doc. III, p. 24.

I CAPITOLO GENERALE

di Palazzo che fu poi Cardinale, non so da che spirito mosso e contro la volontà d'esso Camillo, di propria mano vi pose dentro quella clausula che dovessero essere più Laici che Sacerdoti. La quale diede poi tanti affanni alla Religione che per cassarla vi bisognò non poca fatica. Allegando allora esso Toledo che questa Congregatione haveva bisogno del sudetto maggior numero dovendo quelli fare tutte l'arti e tutti i ministeri di casa »⁶².

— Anche quelli che sono destinati agli studi, non devono dimenticare la pratica della mortificazione e della assistenza ai malati⁶³.

— Salva sempre la povertà professata, si riconosce la necessità che l'Istituto posseda qualche luogo di ricreazione e casa di riposo e sollievo per i religiosi⁶⁴.

Fin qui la prima parte. Segue la seconda, nella quale il Pontefice approva, conferma e sanziona irrevocabilmente quanto nella prima parte è esposto.

— Dispone inoltre e concede che l'Istituto sia posto sotto l'immediata protezione della S. Sede⁶⁵.

— Stabilisce la professione di quattro voti solenni, di povertà, castità, obbedienza e di perpetua assistenza ai malati.

I Religiosi si chiameranno ufficialmente, Chierici regolari Ministri degli Infermi⁶⁶.

— Autorizza ad ammettere Postulanti, deputando i Superiori ad accettarne la professione⁶⁷.

— Consente la composizione di nuove Costituzioni, alla mutazione od abrogazione delle precedenti, ed approvate che siano dal Card. Vicario di Roma, si considerino senz'altro approvate dalla S. Sede⁶⁸.

— Fa partecipe la Religione di tutti i privilegi ed indulgenze concesse agli altri Ordini e Congregazioni religiose⁶⁹.

⁶² *Vms.*, p. 117.

⁶³ *B.O.*, doc. III, p. 24.

⁶⁴ *B.O.*, doc. III, p. 24-25.

⁶⁵ *B.O.*, doc. III, p. 25-26.

⁶⁶ *B.O.*, doc. III, p. 26.

⁶⁷ *B.O.*, doc. III, p. 26.

⁶⁸ *B.O.*, doc. III, p. 26-27.

⁶⁹ *B.O.*, doc. III, p. 27.

L'ELEVAZIONE AD ORDINE RELIGIOSO

- Concede al Prefetto Generale di poter assolvere i suoi sudditi dalle censure, interdetti, irregolarità, eccettuate alcune poche ⁷⁰.
- Stabilisce che i Professi dell'Ordine, destinati al Sacerdozio possano essere ordinati da qualsiasi vescovo « titolo paupertatis » ⁷¹.
- Accorda al Prefetto Generale la facoltà di dispensare i sudditi dall'impedimento canonico del difetto di natali ⁷².
- Si concede la facoltà di fondare ed erigere canonicamente nuove case religiose senza particolare autorizzazione della S. Sede ⁷³.
- Proibisce ogni appello per le correzioni disciplinari per l'infrazione delle Regole ⁷⁴.
- Interdisce le Prelature fuori dell'Ordine, se non per la espressa imposizione del Pontefice ⁷⁵.
- Si determina che Confessori dei Religiosi sono il Prefetto della casa e i Sacerdoti da lui autorizzati o stabiliti ⁷⁶.
- Vieta il passaggio ad altri Ordini, eccetto che a quello dei Certosini ⁷⁷.
- Concede al Generale la facoltà di aggregare all'Ordine persone estranee ad esso e di dare ai benefattori la partecipazione ai meriti ⁷⁸.
- Autorizza i Sacerdoti, nei luoghi della loro abitazione, di avere un Oratorio e di celebrarvi la Messa ⁷⁹.
- Stabilisce per la Religione il privilegio dell'esenzione dagli Ordinari locali, secondo i decreti del Concilio di Trento ⁸⁰.
- Rende partecipe la Religione di tutti i privilegi, indulti

⁷⁰ B.O., doc. III, p. 28.

⁷¹ B.O., doc. III, p. 28.

⁷² B.O., doc. III, p. 28-29.

⁷³ B.O., doc. III, p. 29.

⁷⁴ B.O., doc. III, p. 30.

⁷⁵ B.O., doc. III, p. 30.

⁷⁶ B.O., doc. III, p. 30.

⁷⁷ B.O., doc. III, p. 30.

⁷⁸ B.O., doc. III, p. 31.

⁷⁹ B.O., doc. III, p. 31.

⁸⁰ B.O., doc. III, p. 31.

I CAPITOLO GENERALE

ed indulgenze concesse agli altri Religiosi (monaci, frati, canonici, ecc.)⁸¹

— Concede l'indulgenza plenaria e indulgenze parziali ai Religiosi, in determinate circostanze ed atti della loro vita religiosa⁸².

La Bolla, per quanto diligentemente predisposta, lascia tuttavia dei punti scoperti e qualche altro in contrasto con le disposizioni in atto; così, in particolare, non determina il modo di servire negli Ospedali e sanziona la limitazione del numero dei Sacerdoti.

Comunque la promulgazione della Bolla « *Illius qui pro gregis* » costituisce uno dei fatti più importanti nella storia dell'Ordine⁸³.

Per l'attuazione dei dispositivi della Bolla, urgeva l'adempimento di alcuni atti statutari, ed innanzitutto la Professione solenne dei membri e l'elezione del Prefetto Generale. Camillo avrebbe desiderato compiere la prima per la festa di S. Michele o di S. Francesco, ma, a causa della malattia e morte del Pontefice, dovette rimandarla alla festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre).

Alla vigilia (7 dicembre) si procedette all'elezione del Prefetto Generale. Fu presieduta, per delega del Card. Laureo, dal P. Agostino da Corneto, Vicario Generale degli Eremitani Agostiniani⁸⁴, assistito dal Confratello P. Maurizio Terzi. Vi parteciparono 36 Religiosi, quelli che portavano la Croce della casa di Roma e il P. Oppertis, Superiore della casa di Napoli. Fu compiuta alla presenza del notaio capitolino, Giovanni Prisco Giovenale, che stese il relativo atto⁸⁵.

Camillo, alla vigilia, aveva detto apertamente che non pensassero a lui, perché si sentiva inadatto a tale ufficio e deside-

⁸¹ B.O., doc. III, p. 31.

⁸² B.O., doc. III, p. 31.

⁸³ M. VANTI, Storia dell'Ordine dei Cbierici Regolari Ministri degli Infermi, in Dom. 35 (1938), p. 108-112.

⁸⁴ Cfr. di lui T. HERRERA, *Alphabetum Augustinianum*, Madrid 1644, I, 64; e Arch. O.E.S.A., Dc. 48, ff. 1-113.

⁸⁵ L'atto notarile originale si conserva in A.G. 2331.

L'ELEVAZIONE AD ORDINE RELIGIOSO

roso di attendere al servizio dei poveri ⁸⁶. Ma, all'atto dell'elezione, fu votato all'unanimità. Il P. Opperis comunicò che anche i Religiosi di Napoli si erano espressi per la sua nomina. Camillo, « vedendo non potere resistere alla divina volontà, accettò non senza sua molta mortificazione quel carico » ⁸⁷.

Subito dopo furono scelti coloro che, portando la Croce da almeno due anni, avrebbero emesso la Professione solenne l'indomani. Erano 25, dei quali, due sacerdoti, P. Profeta e P. Opperis, oltre Camillo, gli altri fratelli, e tra questi 13 studenti.

L'otto dicembre, festa dell'Immacolata, che in quell'anno, capitava di domenica, nella Chiesa di S. Maria Maddalena, solennemente addobbata, alla presenza di personalità ecclesiastiche e laiche, con la partecipazione di benefattori e fedeli, Mons. Paolo Albero, Arcivescovo di Ragusa, delegato di Innocenzo IX, dopo la celebrazione della S. Messa, riceveva la Professione solenne di Camillo, il quale, con qualche difficoltà per la viva commozione, lesse la formula dei voti ⁸⁸. Dopo lo stesso Camillo accettava la Professione degli altri Religiosi ⁸⁹.

Il 15 marzo 1592, domenica di Passione, pronunziarono i loro voti, ancora alla Maddalena, altri Otto Religiosi. Ed il 3

⁸⁶ Camillo « per questo havendo la sera avanti fatto congregare tutti di casa, disse loro che il giorno seguente si doveva fare la elezione del Generale pregando tutti che si volessero caldamente raccomandare a Dio facendogli sopra ogni altra cosa intendere che non pensassero punto alla sua persona, non conoscendosi egli atto al governo per essere semplice et idiota, anzi pieno di mille imperfettioni et inhabilità, particolarmente per sentirsi molto consumato e distrutto. Portando in questo l'esempio de contadini con dirgli che, quando le loro zappe erano fruste e consumate che le mettevano in un cantone a riposare; così anco desiderava lui, che a guisa di zappa vecchia fusse lasciato stare in un cantone suddito per maggiormente potere attendere a se stesso et al servizio de poveri » (*Vms.*, p. 143).

⁸⁷ *Vms.*, p. 144.

⁸⁸ La formula della prima Professione dei voti, nel testo letto da Camillo, è trascritta negli Atti del Libro delle Professioni (A.G. 1334, f. 6): « Ego Camillus de Lellis, profiteor et solemniter voveo Domino Deo nostro et tibi Ill.mo Domino (Sanctissimi Domini Nostri ex concessione Apostolica ad hoc speciale munus locum tenenti), coram sacratissima Virgine eius Matre, et universa Curia coelesti, perpetuam Paupertatem, Castitatem et Obedientiam, et perpetuo inservire tamquam praecipuum nostri instituti ministerium pauperibus infirmis, quos etiam pestis incesserit, iuxta formulam vivendi contentam in Bulla Congregationis Ministrantium Infirmis et in eius Constitutionibus, tam editis iam, quam in posterum edendis ». (Cfr. *Scr. S.C.*, doc. XII, p. 103).

⁸⁹ I primi compagni del Santo, a « *Deo nostro* », fecero seguire: « *ac tibi R.do Patri Generali, qui Dei locum obtines, coram sacratissima, ecc.* » (A.G. 1334, f. 17t). Questa formula della Professione è stata ripresa e confermata nel II Capitolo Generale (sess. 6: AA.OO., f. 43).

I CAPITOLO GENERALE

maggio seguente, festa dell'Invenzione della S. Croce, a Napoli, Camillo riceveva la professione di quindici religiosi di quella comunità. Nel giro di cinque mesi, i Professi erano saliti a quarantotto. Di essi, quattro solamente, oltre Camillo, erano sacerdoti ma un buon terzo degli altri erano studenti.

La questione degli Ospedali

All'inizio del 1592, Camillo, in considerazione dell'interessamento appassionato e dell'aiuto fattivo compiuto dal Card. Laureo in favore dell'Ordine, richiese al nuovo Pontefice, Clemente Vili (Ippolito Aldobrandini), che, in deroga della disposizione della bolla gregoriana che dichiarava essere l'Ordine sotto l'immediata protezione del Sommo Pontefice, lo stesso Cardinale fosse nominato Protettore della Religione. Ciò che fu concesso con il Breve « *Cum sicut accepimus* » del 22 febbraio 1592⁹⁰ Il Cardinale che aveva in precedenza, se pur indirettamente sollecitato tale nomina, l'ebbe molto cara e ne diede un segno manifesto particolarmente alla sua morte, avvenuta lo stesso anno, il 17 dicembre, lasciando la Religione erede universale dei suoi beni.

Per provare i sentimenti di Clemente VIII, il quale da Cardinale non si era dimostrato favorevole all'erezione della Società ad Ordine, Camillo, tramite il Card. Laureo, ne chiese la conferma e l'autorizzazione ad accettare Novizi senza dover attendere il Capitolo generale o provinciale, come richiedevano le prescrizioni di Sisto V⁹¹. Anche questa grazia fu concessa di buon grado per due anni, con il breve « *Sacrarum Religionum* »⁹² del 1° marzo 1592.

Allo scadere del biennio, tale facoltà fu confermata in per

⁹⁰ B.O., doc. IV, p. 59-60.

⁹¹ Sisto V aveva disciplinato l'accettazione dei Novizi negli Istituti religiosi, con due Costituzioni apostoliche; « *Cum de omnibus* » (26 nov. 1587), « *Ad Romanum* » (21 ott. 1588), alle quali s'era aggiunta un'altra di Gregorio XIV, « *Onus Apostolicae* » (15 marzo 1591). (Cfr. Codicis Juris Canonici Fontes, I, Roma 1923, pag. 162; 164; 170).

⁹² B.O., doc. V, p. 61-63.

LA QUESTIONE DEGLI OSPEDALI

petuo, con il Breve « *Assidua pietatis* » (31 marzo 1594)⁹³, alla sola condizione che « in qualibet eorum domo ubicumque locorum existente, tres ex antiquioribus Patribus a Capitulo conventuali deputari possint, qui eadem habeant facultatem et potestatem in admittendis Novitiis quae commissa fuit Capitulis Generalibus et Provincialibus ».

Morto il Card. Laureo, Camillo, ancora in deroga alle disposizioni pontificie, ottenne, con Breve del 19 febbraio 1593, come Protettore il Card. Antonio Maria Salviati, uno dei prelati più influenti e in vista della corte pontificia⁹⁴.

Le relazioni del Salviati con Camillo erano state, nei tempi passati, piuttosto tese. Era prelado guardiano di S. Giacomo quando il Santo aveva dato inizio alla sua opera, e ne era stato decisamente contrario ed in forma imperativa ed autoritaria. Aveva anche avuto poca fiducia nella di lui capacità di dare vita ad un istituto religioso ed era stato contrario all'elevazione della Compagnia ad Ordine. Però di fronte alla realtà e alla dedizione eroica di Camillo e dei suoi religiosi nell'assistenza ai malati, specialmente nei periodi di emergenza, si era totalmente ricreduto. Aveva prima soprannominato il Santo « testa ferrata » a proposito della sua ostinatezza per la fondazione della compagnia, poi aveva riconosciuto che questa era « opera eccellente ». Camillo, essendo l'Ordine ancora all'inizio, per avere un aiuto

⁹³ B.O., doc. VI, p. 64.65.

⁹⁴ Il Salviati, nato il 21 gennaio 1537, da nobile famiglia d'origine toscana imparentata con i Medici, era entrato ancora giovane nella carriera ecclesiastica, seguendo l'esempio di due zii Cardinali. Nel 1561 era stato nominato Vescovo di St. Papoul. Sotto Pio V, era stato Nunzio apostolico in Francia ed anche in seguito aveva esplicato delicate missioni diplomatiche. Gregorio XIII, il 17 dicembre 1583, lo aveva creato Cardinale e Sisto V inviato Legato a Forlì. Molto nota era la sua liberalità e munificenza veramente principesca in favore di chiese, ospedali ed opere assistenziali. Aveva provveduto con i suoi beni « con spesa regia » all'ampliamento e ricostruzione dell'Ospedale di S. Giacomo — di cui era stato prelado guardiano —, della Chiesa annessa, e al finanziamento per la cura dell'acqua di legno. Protettore dell'Ospedale di S. Rocco, aveva destinato i proventi della sua tenuta di Aquasona per l'erezione di un reparto del predetto ospedale, destinato ad accogliere malate povere, nobili decadute, partorienti bisognose, specialmente nubili. Protettore dell'istituto per orfani di S. Maria in Aquiro, nel 1591, con una spesa di 10.000 scudi, aveva fatto erigere un nuovo braccio nella pia casa, destinandolo a collegio — in seguito denominato « Salviati » — e ne aveva ricostruito la Chiesa. Cfr. BIBL. VAT., *Urb. lat.* 1064, 3 luglio 1593; M. VANTI, *S. Giacomo degli Incurabili di Roma nel Cinquecento*, Roma 1938, p. 21 ss.; ISIDORO DA VILLAPADIERNA, *L'età moderna*, in *La carità cristiana in Roma* a cura di V. MONACHINO, Bologna 1968, v. indice.

I CAPITOLO GENERALE

ed un patrocinatoro nella curia pontificia, l'aveva richiesto ed ottenuto per Cardinale Protettore. Ma il Salviati, per i suoi molteplici incarichi, non poteva seguire le vicende dell'Istituto, come il Santo desiderava⁹⁵, Anche i loro rapporti, pur nella vicendevole stima, a volte saranno acuti, per la diversità di concezione nell'indirizzo da dare all'Ordine.

Tale nomina di un Cardinale Protettore, nell'intenzione di Camillo, avrebbe dovuto avere carattere eccezionale, contingente, ed essere l'ultima⁹⁶.

Intanto affluivano costantemente nuovi aspiranti all'Istituto, in discreto numero. Le due case di Roma e di Napoli (specialmente la prima) erano al limite delle loro capacità di accoglienza. Camillo cominciava a considerare seriamente, anche se con una certa titubanza, ad eventuali nuove fondazioni⁹⁷.

Dopo matura riflessione e ripetute consultazioni, specialmente con P. Oppertis, sulle varie possibilità di sviluppo e probabilità di buona riuscita, la scelta cadde su Milano e Genova. Ambedue le città, tra le più grandi ed importanti d'Italia, davano ampie prospettive di lavoro nel ministero, specialmente nei due ospedali, la Ca' Grande e il Pammatone. Nel primo era sem-

⁹⁵ Camillo, l'otto maggio 1593, scriveva da Roma al P. Oppertis: « Non poteva fare niente, puro adesso che abbiamo il Cardinale Salviati per protettore: vederlo rapresentargli il gran bisogno che tiene la religione di questo et pregarlo che voglia con il papa otener qualche modo che possiamo ordinarne alcuna quantità. ...Vederlo tratarne avenga che questo benedetto Cardinale è tanto ocupato per diverse cose comesegli dal papa che quasi con difficoltà se trova tempo per potergli parlare qualche volta... » (*Scr. S.C.*, doc. XVIII, p. 141).

⁹⁶ Camillo, ai professi della Comunità di Roma esitanti sulla richiesta del Salviati a Protettore, ne esponeva così i motivi: « Noi sì per far particolare privilegio a questo Signore tanto nostro devoto, sì anco per ritrovarsi la Religione in principio, lo dimanderemo al Pontefice per Protettore. Ma vi comando per quanto comandar vi posso che morto lui mai più non vogliate dimandare altro Protettore per l'avenire etiam ch'io ve lo comandasse, et ricordatevi di questo mio comandamento » (*Vms.*, p. 156).

⁹⁷ L'otto maggio 1593, scriveva al P. Oppertis: « Qua et sono molti sogetti et boni che ormai quasi non so il numero, et in casa sciamo talmente agusti che con difficoltà se po più nesuno accettare per non essere loco in casa: sciamo sesanta otto, sì che non so qual sia la divina volontà in far scompire tanti sogetti, et non habiamo loco per accettarli. Spero che lui il S.re ce mustrerà quello che sarà sua santa volontà. Facciamo oratione, forse vorà il S.re che si comensa a siminare il suo santo sime in qualche parte del mondo, se bene una cosa sento in contrario che è che io dubito che non sia tra noi quel complimento di spirito che tal cosa ricircarebe. Però che il S.re vora che questo si faccia per sua gloria, dara quello che si ricerca in abundantia del suo divino spirito, sì che il S.re ci mustrera quello che habiamo da fare. Facciamone oratione et dateme aviso come V.R. la sente questo » (*Scr. S.C.*, doc. XVIII, p. 139-140).

LA QUESTIONE DEGLI OSPEDALI

pre vivo l'esempio e il ricordo di S. Carlo Borromeo, e nel secondo non era spenta la tradizione dell'Oratorio del Divino Amore e di S. Caterina Fieschi. Contrario invece ad una eventuale espansione era il Card. Salviati, il quale stimava l'istituto ancora troppo fragile e non preparato per nuove fondazioni. Non volle patrocinare in alcun modo l'iniziativa, né dare commendatizie per gli Ordinari del luogo e le Autorità ecclesiastiche, e s'accontentò di elargire una generica benedizione. Anche questa volta, Camillo, sicuro dell'appoggio dei suoi Religiosi, agiva da solo, confidando nell'aiuto del Signore, invocato con fervide preghiere.

Si fece precedere a Milano dal P. Francesco Nigli, con cinque religiosi della comunità di Napoli. A Roma ne scelse altri otto e, con loro, raggiunse la capitale lombarda il 14 giugno 1594.

Offerse subito l'opera sua e dei suoi religiosi al Capitolo dell'Ospedale Maggiore, per l'assistenza ai malati. Nella sua petizione, espose la natura e lo scopo dell'Istituto che « è di servire li poveri Infermi dell'Ospedale nelle cose spirituali et corporali et anco in raccomandar l'Anime alli Morienti per la città, et di più in caso che occorresse tempo di peste (quod absit), è obbligato de servire alli appestati del che ne fa voto solenne ». Persuaso che sia per giovare alla città di Milano, prega il Capitolo a degnarsi « per gloria di Dio et beneficio del Prossimo aiutare a dar principio a stabilirlo in questa Città, in quel miglior modo che il Spirito Santo le ispirerà »⁹⁸.

Il 27 giugno, il Capitolo, prendendo in considerazione la domanda, riconosceva che i nuovi religiosi meritavano d'esser aiutati e raccomandati alla cura degli infermi nell'Ospedale⁹⁹. Da allora aveva inizio l'assistenza dei Ministri degli Infermi alla Ca' Granda, con le quotidiane e regolari visite, come si faceva a Roma e a Napoli.

⁹⁸ F. VALENTE, *I Padri Camilliani a Milano*, Verona 1912, p. 16-17.

⁹⁹ I Deputati del Capitolo, « omnibus diligenter perpensis, ipsos R. Ministros dignos omni auxilio et commendatione duxerunt ». Furono incaricati alcuni di loro « ut nomine ipsius Hospitalis omnem illis opem auxilium et favorem praestare ac illos ad curam infirmorum in Hospitalibus existentibus introducere velint ad beneplacitum tamen Venerabilis Capituli » (*Scr. S.C.*, doc. XXII, p. 157-159).

CAPITOLO GENERALE

Camillo si fermò a Milano due mesi e il 12 agosto con Fratel Michele Saluzzo si recò a Genova, per iniziare anche là le trattative di una fondazione. Da Genova si spinse fino a Torino, dove, da qualche tempo, aveva inviato il P. Cesare Bonino e Fratel Paolo Cherubino, a ricuperare alcuni legati del defunto Card. Laureo. Essendo già stato disbrigato l'affare, con loro fece ritorno a Milano.

Nel viaggio, prese una decisione di notevole importanza per l'indirizzo dell'Ordine e che segnò una profonda evoluzione per quanto riguarda gli studi, i ministeri ecclesiastici e il processo di clericalizzazione dell'Istituto. Nel tragitto tra Torino e Milano, alla fine d'agosto del 1594, in una sosta a Magenta, espose ai suoi compagni di viaggio ¹⁰⁰, quanto credeva che fosse « inspiratione d'Iddio » e cioè d'essere « venuto in perfetta cognitione che nella nostra Religione non solo sono convenienti ma anco necessarii ogni sorte di studi così di filosofia come di Theologia, le prediche, le confessioni in chiesa per esser quelle dedicate nell'aiuto de prossimi. Nel qual servizio conosco chiaramente esser necessarii huomini dotti in ogni scienza, potendo questi alle volte dar anco aiuto alle Ville e Castelli circonvicini alle città grosse, il che servirà non poco per facilitare molto il modo di vivere » ¹⁰¹. Ed aggiunse anche alcune ragioni per convalidare

¹⁰⁰ Del fatto e della decisione ci sono pervenute due testimonianze, che sostanzialmente concordano. Una è del P. Cesare Bonino, compagno di viaggio, nella sua deposizione al Processo di Beatificazione di Napoli (Proc. Neap. A.G. 3, f. 213t-214). L'altra è del Ciatelli (*Vms.*, p. 164-165). Tutti e due affermano varie volte che il Santo era convinto essere la sua decisione una ispirazione di Dio. Secondo P. Bonino, Camillo attestò che « Iddio l'aveva spirato e teneva per certo havernelo illuminato nel modo migliore d'aiutare il prossimo ». Ne scrisse, per incarico del Santo, al P. Alessandro Gallo, affinché sappia l'intentione ispiratagli da Dio ». Anche, secondo il Ciatelli, Camillo, parlando ai compagni di viaggio, affermò: « Voglio raccontar quanto m'è occorso nella mia (meditazione), massime tenendo che sia ispirato d'Iddio ».

Pure il Lenzo ricorda il fatto, anche se con alcuni particolari errati, come la data, da lui posta nel 1593: « Multum enim P. Camillus studiorum amans iugiter se exhibuit. Potissimum circiter annum 1593 dum una cum Patre Caesare Bonina (*sic*) Sacerdote nostrae Religionis [...] Augusta Taurinorum iter faceret Mediolanum versus. Mane cum surrexisset servus Dei Camillus ab oratione, eidem Patri Caesari suae mentis sensum patefecit, asservans nostram Religionem oportere doctissimos habere viros, et operarios omni humanarum se divinarum facultatum peritia praecellentes, et hanc suam eidem Patri voluntatem exprimens, praecepit ut protinus Romae Admodum Reverendis Consultoribus et Neapoli Patti Blasio tunc temporis munere Vicarii Generalis defungenti, litteras destinaret, ut extemplo exequerentur, studiorum scholas erigendo, repente idem Pater Caesar quae acceperat executioni demandavit epistolasque direxit ». (LENZO, p. 206-207, n. 2).

¹⁰¹ *Vms.*, p. 165.

LA QUESTIONE DEGLI OSPEDALI

la sua decisione, come ricorda il P. Bonino, compagno di viaggio: « Atteso molte volte occorrono casi d'heresie o tentazioni di fede all'Infermi et morienti e tal volta gl'Infermi saranno dotti e persone letterate, che se li nostri non saranno letterati e dotti non li potranno aiutare conforme alli bisogni di quelle anime »¹⁰² E conclude: « Si che fratelli miei io posso morire questa notte però conoscendo chiaramente la volontà d'Iddio essere che la Religione nostra pigli anco questa strada de studi, prediche e confessioni non come fine principale, ma come mezzi necessari per conseguire perfettamente il nostro fine, vi chiamo a testimonio di questa mia volontà acciò l'abbiate a pubblicare per tutta la Religione ponendovi ciò in carico di coscienza »¹⁰³.

Con una certa impetuosità, nello stesso giorno del suo arrivo a Milano, espose alla comunità riunita la sua decisione e volle che venisse comunicata alle altre case. Ordinò al P. Oppertis a Napoli che subito «mettesse allo studio non solo tutti quei Professi che parevano a lui atti per far riuscita, ma anco i Novitii »¹⁰⁴, La notizia recò a tutti « non poca meraviglia », essendo nota la contraria di lui opinione precedente¹⁰⁵.

Per essere sicuro dell'immediata attuazione del suo proposito, Camillo si recò direttamente a Napoli, dov'era un fiorente Noviziato. Dopo una brevissima sosta, andò a Roma. Di lì, con una trentina di Religiosi, tra Professi e Novizi, fece ritorno a Napoli, dove « havendo fatta la scielta di coloro che gli parvero atti per far buona riuscita, gli pose tutti allo studio »¹⁰⁶.

Il comportamento di Camillo in questo affare dà l'impressione che sia piuttosto precipitoso, quasi voglia guadagnare il tempo perduto.

¹⁰² Proc. Neap., (A.G. 3, f. 213t).

¹⁰³ *Vms.*, p. 165-166.

¹⁰⁴ *Vms.*, p. 166. Il Bonino, nella sua deposizione, afferma d'aver scritto lui la lettera, per incarico di Camillo. Il Ciatelli, invece che fu lo stesso Fondatore a scrivere e « quella lettera toccò a me leggere in pieno Capitolo ritrovandomi allora in Napoli » (*Vms.*, p. 166). Può darsi che la lettera sia stata scritta dal P. Bonino e firmata dal Santo.

¹⁰⁵ « Particolarmente per esser allora cosa nota che poco tempo prima haveva penitentiato un Professo a Roma, con quaranta giorni di ceppi in pane er acqua per havergli quello solamente dimandato d'essere posto allo studio » (*Vms.*, p. 160).

¹⁰⁶ *Vms.*, p. 169.

I CAPITOLO GENERALE

Da notare inoltre che, nel governo dell'Istituto, anche in decisioni di grande importanza come questa, agisce in modo autonomo ¹⁰⁷ pur consultando frequentemente il P. Oppertis, perché, con l'elevazione ad Ordine, era scaduto il Consiglio sorto nel 1588, e non erano stati eletti i quattro Consultori generali previsti dalla Bolla « *Illius qui pro ,gregis* », la cui elezione era rimandata a tempo indeterminato ¹⁰⁸.

Da Napoli l'undici novembre 1594, con una ventina di Religiosi, andò a Genova per consolidare quella fondazione nascente. Qui gli venne comunicato dal Prefetto di Milano che, in quella città, vi erano seri sospetti di peste e che l'Arcivescovo Visconti aveva richiesto due dei religiosi di quella comunità per destinarli al Lazzaretto. Partì immediatamente per Milano, ove giunse il 30 novembre ed apprese che il pericolo era già stato scongiurato.

Colà i religiosi, nelle quotidiane visite all'Ospedale Maggiore, s'erano fatti grandemente stimare non solo dai malati ma anche dagli amministratori, dai « Deputati del Capitolo », i quali giudicarono molto conveniente dare carattere stabile a tale servizio, anzi di rafforzarlo. Pregarono perciò Camillo di concedere sei Sacerdoti che « stessero continuamente nell'Hospitale per il ministero e cura solamente delle anime » ¹⁰⁹. Il Santo, da principio, non fece attenzione alla domanda, parendogli una novità aliena dal modo di esercitare il ministero usato fino allora. Persistendo i Deputati nelle loro richieste e rinnovandole, incominciò a riflettervi seriamente. Un certo momento gli parve di risvegliarsi — come affermava lui — « da un profondissimo sonno » ¹¹⁰ e di ricordarsi del suo primo pensiero da lui avuto a S. Giacomo di istituire la Congregazione per liberare i malati dai mercenari e che gli veniva ora data la possibilità di attuano, accettando il servizio completo, spirituale e corporale, dell'Ospedale. Decise quindi di accettare l'offerta dei Deputati, presen-

¹⁰⁷ « Hucusque Religio immediate a Patre Camillo iam Generali regebatur in universum modo quodam Monarchico » (LENZO, p. 196, n. 1).

¹⁰⁸ « Creabuntur... hi [Consultores] cum Congregatio maiorem numerum erit nacta idoneorum hominum » (B.O., doc. III, p. 21).

¹⁰⁹ *Vms.*, p. 170.

¹¹⁰ *Vms.*, p. 171.

LA QUESTIONE DEGLI OSPEDALI

tando una sua controproposta e offrendo non solo il numero di Sacerdoti richiesti, ma anche tanti Religiosi quanti erano i servi delle crociere con l'impegno di svolgere il servizio completo. Il Capitolo dell'Ospedale non ebbe difficoltà, anzi vide bene l'offerta di Camillo. Le trattative si svolsero abbastanza celermente e si conclusero il 13 febbraio 1595, con delibera dello stesso Capitolo ¹¹¹.

Si dava così inizio con 13 religiosi, tra Sacerdoti e Fratelli, al servizio completo, spirituale e corporale, all'Ospedale Maggiore di Milano, con abitazione nello stesso pio luogo. Era una svolta di estrema importanza nella vita dell'Istituto. Sorgeva la cosiddetta « questione degli Ospedali » che travaglierà per quasi sei anni l'intero Ordine, sino al limite della spaccatura e sarà il fulcro della discussione e delibera di due Capitoli Generali. « Del che non si può dire — afferma il Cicatelli — quanta alterazione se ne cagionasse in tutta la Religione parendo proprio che v'entrasse furiosamente il Demonio scatenato dentro rompendo e fracassando quanto di buono e quanto di pace si trovava congregato in quella » ¹¹².

Una tale disposizione infatti era una novità, per quanto Camillo stesso dapprima ne rimanesse in dubbio e poi non credesse affatto.

¹¹¹ « ... Propositum fuit — viene detto nella delibera del Capitolo — in ven. Capitolo (...) Hospitalis, RR. fratres nuncupatos Ministros infirmorum, quorumque Religio curam aegrotantium corporalem et spiritualem profiteri videtur, tales fore videri, quales [...] Deputati omni affectu concupiunt et pro cura eorum infirmorum undique conquirunt [...]. Dixerunt seligendos esse aliquos ex dictis RR. fratribus modo numerum decem, aut ad summum duodecim non excedant seligendi ex quibus duo aut tres in unaquaque virorum cruceria collocentur, qui operas quas a nuncupatis: *serventi delle crocere*, ordines praedicti Hospitalis; et inveterata consuetudo requirit adamussim praestare debeant, ex coeteris vero unus sacristiae, aliis autem duo animarum ipsorum aegrotantium, et sacramentorum ministracionis curam sustineant, Missam ad altare dicant, et omnia peragere teneantur quae officio Sacerdotis conveniunt et ordines praedicti Hospitalis a Sacerdotibus ipsis expostulant, vel etiam aliter operas suas praestabunt se aliter praedicti Deputati ipsis eligendis imperabunt.

Eos vero famulos, qui nunc infirmis in dictis Cruceriis inserviunt amovendos et a servitio praedicti Hospitalis abdicandos fore, una cum ipsis RR. Sacerdotibus ac Clericis, qui nunc ipsi pio loco inserviunt. Declarantes tantum in praedicta famulorum amotione minime comprehendi barbitonsores et subbarbitonsores dictarum crocieriarum, necnon et eum famulum qui vulneribus capitum affectis famulatur, officio subbarbitonsoris fungentem, et haec omnia salva semper facultate [...] dictum numerum R. fratrum augendi vel etiam minuendi et in totum etiam abdicandi a praedictis servitiis » (F. VALENTE, *o.c.*, p. 22-23).

¹¹² *Vms.*, p. 171.

I CAPITOLO GENERALE

Fino allora i Religiosi, Padri e Fratelli, si portavano, mattina e sera, all'ospedale, si dedicavano al servizio completo dei malati, nelle loro varie necessità e si tenevano pronti ad accorrere ad ogni chiamata, notte e giorno, al letto dei moribondi nelle case private. Con la nuova disposizione e l'accettazione del servizio completo dell'Ospedale, avrebbero dovuto prestarsi a compiere anche quegli uffici che si esercitavano abitualmente dal personale mercenario e di fatica, con la sostituzione del medesimo, e conseguente obbligo di permanenza continua negli ospedali ¹¹³.

¹¹³ Con minuziosità il Ciatelli distingue le varie forme di esercitare il ministero e i diversi punti di consenso e di dissenso tra Camillo e i suoi Religiosi; « Et acciò tutti li curiosi della verità possano più perfettamente conoscere dove consisteva tutto il punto, e la difficoltà della Religione per la quale si mostrava così aliena da Camillo intorno alla presa de gli Hospitali non voglio che mi rincresca di dichiararli alquanto più distesamente. Il nostro Istituto di servire dli Infermi può generalmente dividersi in tre membri principali, dui de quali consistono dentro gli hospitali et uno fuori. Quelli che consiste di fuori è cosa notissima essere la raccomandatione delle anime agonizzanti delle case private, nel qual servizio così esso Camillo come la Religione non hebbero mai tra loro alcuna difficoltà né ripugnanza veruna. Delli dui che negli Hospitali consistono, uno è contenuto nel servizio spirituale dell'anime e l'altro nella cura e ministero corporale. Il servizio spirituale dell'anime abbraccia le seguenti attioni, Confessare gli infermi, comunicarli, dargli l'oglio santo, raccomandargli l'anime, assistere ne' lor transito, sepelir i morti, celebrar le messe e servirgli finalmente in tutto quello che si appartiene all'amministrazione de S.mi Sacramenti. Et in questo servizio come molto necessario per la salute dell'anime, non sentiva alcuna difficoltà la Religione e l'havrebbe volentieri abbracciato per obbligo; facendo mandar via i Sacerdoti mercenari subintrando essa ne' carichi di loro. Dal che ne anco dissentiva Camillo ma voleva che insieme con questo si abbracciasse anco la cura e ministero corporale dell'infermo. Il qual ministero corporale si può anco dividere in due parti. La prima ch'appartienghi propriamente al corpo dell'infermi, cioè nel cibargli, nettargli le lingue, sciacquati le bocche, scaldarli i piedi, rifare i letti a più gravi, pettinargli, medicargli i cauteri e finalmente fargli ogni altra charità, simile di madre verso i proprii figliuoli. E questa parte anco volentier era accettata dalla Religione senza però far mandar via gli ordinari serventi dagli Hospitali. Il che si faceva acciò che restandovi quelli l'aiuto de' nostri fusse di soprapìù, e li infermi venissero con doppia servitù ad essere serviti bene e con perfettione. L'altra parte di questo servizio consiste e mira più tosto all'utile dell'istesso Hospitali che delli Infermi, consistendo quella in scopar l'Hospitali, apparecchiare e sparecchiare le mense, portar da mangiare, accommodare le lampade, portare in spalla tavoli, scanni, materazzi, sacconi, et altri fardelli de panni brutti, rifare indifferentemente tutti i letti, accompagnare i medici e cirugici, quando fanno la visita, mostrargli l'orina, dare i sciroppi e le medecine, portar legna, carboni, caldaie, et altri simili vasi necessari, dispensar il pane, vino, acqua, far le guardie di giorno e di notte, e mille altre di queste cose simili materiali pertinenti più tosto a forze di secolari che di religiosi. E questa parte era quella che non poteva capire né intendere la Religione di pigliare per obbligo [...]. Ma Camillo ad ogni modo voleva che questa ultima ancora come tutte le altre si abbracciasse per obbligo. Dicendo che non abbracciandosi questa, mai i Signori Governatori haveriano concessi gli Hospitali alla Religione non volendo tenere due spese, una de' secolari e l'altra de' Religiosi » (*Vms.*, p. 173-174).

LA QUESTIONE DEGLI OSPEDALI

La reazione fu unanime, « dolendosi grandemente tutti che Camillo avesse fatto una mutatione così grande non mai più intesa, né imaginata da loro [...] Et intendendo che [...] voleva fare il medesimo in tutte l'altre case, proposero di contradirgli fino alla morte »¹¹⁴. Ai Religiosi la determinazione non pareva conforme alla natura e agli obblighi dell'Istituto — la Bolla infatti non ne parlava — ed essere tale da offrire piuttosto interesse alle amministrazioni ospedaliere che vantaggio agli infermi, senza dire che avrebbe distrutto in breve le forze e lo spirito dei Religiosi, obbligandoli ad un lavoro troppo pesante. Camillo, da parte sua, mentre riteneva che nessuno meglio di lui, quale fondatore, potesse definire la natura e gli obblighi dell'Istituto, ribatteva che le amministrazioni avrebbero accettato più volentieri e facilmente il servizio ai malati offerto dall'Ordine, se vi si impegnava alla sostituzione del personale mercenario esistente.

La carità, l'amore ed il servizio dei malati erano fermamente e vivamente voluti e perseguiti da ambo le parti, da Camillo e dai suoi Religiosi, ed erano fuori causa. La questione verteva sulle modalità dell'esercizio, se continuare come si era fatto fino allora, con comune soddisfazione, od intraprendere una nuova via, caricarsi di oneri, come imponeva il Fondatore. In questi sovrastavano le esigenze della carità spinta fino all'eroismo e noncurante di aspetti naturali; in quelli le norme della prudenza, della debolezza e della fragilità umana. Non si trattava, come poteva apparire ad estranei, di un intiepidimento e declino dello spirito nei Religiosi, che facesse aborrire e rifuggire da certe fatiche, quanto piuttosto di una visione realistica degli impegni del quarto voto, perché la « Religione voleva servire a (gli) [...] infermi in cose maggiori più eccellenti e più necessarie per la salute loro e la differenza consisteva solamente nel modo e non nella sostanza »¹¹⁵.

Il Cicutelli fa la seguente considerazione quasi a titolo conclusivo: « Ma in quanto a me tengo io che ciò fusse avvenuto

¹¹⁴ *Vms.*, p. 171.

¹¹⁵ *Vms.*, p. 175.

CAPITOLO GENERALE

per gran secreto e providenza del Signore accioché mettendosi in isperienza diversi modi di servire si venisse col tempo alla perfetta cognitione della divina volontà e del vero modo che la Religione dovesse tenere per l'avenire »¹¹⁶.

Camillo, dopo aver assunto il servizio completo nell'Ospedale Maggiore di Milano, si propose di estenderlo in tutte le altre case dell'Ordine, stimando che « l'infermi con questo nuovo modo di servire sarebbero stati molto più perfettamente serviti »¹¹⁷. Perciò si recò a Genova, dove espose ai Professi di quella comunità la sua intenzione e gli fu chiaramente manifestato il loro parere sfavorevole. Fece ritorno a Milano e là intese che anche il Prefetto, P. Nicolò Clement, era di opinione contraria. Lo esonerò dall'ufficio e gli impose, per penitenza, di servire per un anno nell'ospedale.

Frattanto si era incominciato, da parte di qualche Religioso, a presentare ricorsi al Card. Protettore e allo stesso Pontefice. Camillo fece ritorno a Roma ed a quella Comunità espose la sua nuova intenzione. Partì poi subito per Napoli con il proposito di assumere il servizio completo dell'Ospedale dell'Annunziata.

I Professi di quella comunità, da lui interpellati, si espressero in modo ambiguo ed oscuro per cui non poté scoprirne il vero parere e trarne conclusione alcuna¹¹⁸. P. Oppertis non ebbe cuore di contradirlo subito e apertamente. « Dubitando di far errore non seguendo la mente del fondatore », lo assecondò ed aiutò nell'impresa, da provare almeno in via d'esperimento, con grande soddisfazione di Camillo al quale pareva che « havendo Biasio haverebbe anco facilmente tutti gli altri »¹¹⁹. Diede quindi inizio alle trattative per l'Ospedale dell'Annunziata.

In un'atmosfera così incerta e gravida di burrasche, si aprì, per Camillo ed i suoi, uno spiraglio di temporanea schiarita, con

¹¹⁶ *Vms.*, p. 172.

¹¹⁷ *Vms.*, p. 177.

¹¹⁸ « Nella qual casa havendo dimandato il parere de Professi (per haver quelli inteso il castigo dato a Nicolò [Clement] in Milano) risposero tanto oscuramente che lui non ne poté mai cavar alcuna conclusione » (*Vms.*, p. 178).

¹¹⁹ *Vms.*, p. 178-179.

LA QUESTIONE DEGLI OSPEDALI

la richiesta di Clemente VIII di avere otto Religiosi che accompagnassero la spedizione militare comandata dal di lui nipote, Principe Francesco Aldobrandini, contro i Turchi a Strigonia (Gran) in Ungheria ¹²⁰, con il compito di prestare i necessari soccorsi ai malati e feriti. Camillo si sentì ben onorato di aderire ai desideri del Pontefice, i quali esprimevano la stima che nutriva per l'Ordine. Avrebbe voluto guidare lui stesso il gruppo nei campi di battaglia, ma il Papa si oppose. Scelse accuratamente i Religiosi destinati a quella missione; vi prepose, come Superiore, il P. Giuseppe Catalano, e diede loro appuntamento a Trento, dove li raggiunse alla fine di giugno 1595. Espresse loro, a voce e per iscritto, la più calda raccomandazione di evitare gli eretici, mantenere la concordia fraterna ed impegnarsi al servizio dei malati senza badare a sacrifici, disagi e fatiche ¹²¹. Essi, nella loro missione, furono fedeli esecutori delle istruzioni del Santo. Anzi uno di loro, Fratel Annibale Montagnoli, sfinito dalle fatiche, cadde gravemente ammalato e spirò in Ungheria, sopra un cariaggio.

Da Trento, Camillo fece ritorno a Napoli, per concludere le trattative dell'Ospedale dell'Annunziata. Qui trovò un ambiente profondamente mutato nella comunità, che era passata da un'attesa critica, anche se diffidente, ad una posizione contraria. Durante la sua assenza, i Professi avevano fatto intendere al P. Oppertis di non potere appoggiare il Fondatore in quell'affare, e di non sentirsi di favorirlo.

L'Oppertis, lui pure persuaso da parte sua, cercò, rispettosamente nei modi convenienti, di far conoscere al Santo le difficoltà e le novità dell'impresa. Questi ne fu dispiaciuto, e si rattristò profondamente che anche il P. Oppertis cominciasse

¹²⁰ Cfr.. Breve « *Cum dilecti Filii* » del 2 luglio 1595 in *B.O.*, doc. VI, p. 65-69. Oltre agli otto Ministri degli Infermi, il Papa faceva accompagnare le truppe da otto Cappuccini e da 8 Gesuiti, concedendo a tutti facoltà e privilegi speciali.

¹²¹ Camillo istruì i suoi Religiosi « quomodo oportet in ea missione, quae prima fuerat Religionis, se degere, multa et voce et scriptis tradidit instituta observanda ac documenta prodidit, speciatim haereticorum ac schismaticorum commercia et communis mensa protinus et funditus effugienda ut agnus solet lupos; inter semetipsos autem pacem, fraternamque concordiam, mutuamque caritatem confovere ex animo ut Apostolus docet. [...] Cum aegris esse oportere humanos, placidos, non parcentes laboribus, vigiliis, periculis, propter eorum anima lucrandum » (LANZO, p. 193, n. 3).

I CAPITOLO GENERALE

a dissentire da lui, « sapendo quanto ciò lo potesse impedire per haver gran nome e seguito nella Religione»¹²².

Camillo allora non potendo credere che i suoi Religiosi fossero così contrari al suo progetto, radunò per due volte, i Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi. Era persuaso che la maggiore avversità venisse da loro, e convinto che avendoli dalla sua parte, tutti gli altri vi avrebbero aderito. I convenuti espressero liberamente la loro contrarietà di non voler abbracciare quel peso che superava le forze dei Religiosi ma « voler solamente osservare l'antico modo d'andare e ritornare »¹²³.

Nel frattempo, i Professi della casa, in numero di 36, temendo che Camillo persistesse nel suo disegno, prepararono un memoriale, sottoscritto da tutti, nel quale supplicavano P. Oppertis che se il Fondatore continuava nel suo intendimento di assumere l'Ospedale dell'Annunziata, venisse intimato il Capitolo Generale, nel quale fosse chiarito e dichiarato « se la Religione fusse stata obbligata o no a servire nel modo ch'esso [P. Camillo] diceva negli Hospedali »¹²⁴ Il documento fu accettato dal P. Oppertis.

In una terza riunione, svoltasi nella mattinata del 18 agosto, Camillo assunse un tono più duro ed usò frasi alquanto aspre, minacciando di costringerli con la forza e di ricorrere al Sommo Pontefice. Intervenne allora il P. Oppertis, osservando che l'Istituto non era obbligato a tale servizio in forza della bolla e che non poteva esservi costretto senza il libero assenso di tutti. La discussione si fece più animata da una parte e dall'altra, ciascuno sostenendo con fermezza la propria posizione¹²⁵. Ca-

¹²² *Vms.*, p. 182.

¹²³ *Vms.*, p. 182.

¹²⁴ *Vms.*, p. 183.

¹²⁵ « Havendo Camillo congregato la terza volta i medesimi Sacerdoti per fare l'ultima prova di loro, gli fu similmente risposto che non la intendevano. Onde stupendosi lui di tanta ripugnantia cominciò con parole alquanto aspre a farsi intendere che n'havrebbero fatto risentimento, quasi che gli l'havrebbe fatto fare con forza. E se questo non fusse stato bastante che ne sarebbe anco ricorso al Pontefice per aiuto. Alhora vedendo Biasio che Camillo era per fare qualche risentimento, rispose che non occorreva che sua Paternità si alterasse così percché non essendo obbligata la Religione per forza di Bolla né d'altra Constitutione a servire in quel modo che lui non poteva constringerla senza il libero consentimento di tutti. Questa risposta fu tale che tirando l'una parola l'altra fecero alquanto di contesa insieme, Camillo volendo mantenere che la Religione era obbligata così per forza della Bolla, come delle Regole antiche e Biasio dicendo di no. (*Vms.*, p. 183).

LA PREPARAZIONE

millio, giudicando che il P. Oppertis avesse oltrepassato i limiti del dovuto rispetto, gli minacciò sanzioni. Allora questi gli fece osservare che aveva così parlato non come suddito a persona privata, ma, data la sua posizione, a nome di tutta la Religione, e gli presentò la supplica preparata dalla Comunità che chiedeva la convocazione del Capitolo Generale. Camillo, pur restando sorpreso al riscontro di tutte quelle firme e sottoscrizioni, accondiscese, promise la convocazione e lo svolgimento del Capitolo per la primavera del 1596¹²⁶.

La preparazione del I Capitolo Generale

Dal giorno della richiesta di convocazione del Capitolo Generale (18 agosto 1595), Camillo si trattenne a Napoli ancora quasi un paio di mesi, senza più accennare ad assumere l'Ospedale dell'Annunziata, con la speranza che nel Capitolo si dovesse risolvere quanto desiderava e pensava che fosse Volontà di Dio. Il 3 ottobre si tenne il Capitolo locale per l'elezione dei delegati per il Capitolo Generale. Poi partì per Roma.

Intanto era sorta una nuova questione molto delicata, cioè se i Fratelli non destinati al Sacerdozio avessero diritto di partecipare al Capitolo, godessero di voce passiva in ordine al Capitolo Generale e potessero essere eletti come delegati. Camillo desiderava vivamente la loro partecipazione perché era convinto che si sarebbero schierati dalla sua parte ed avrebbero sostenuto

¹²⁶ Il sentimento religioso, la retta intenzione e la profonda umiltà dei protagonisti di quella drammatica scena si espressero in tutta la loro genuinità nello stesso giorno. Nel pomeriggio Camillo fece nuovamente riunire i Religiosi della seduta mattutina, e tenne loro un lungo discorso, esortandoli a prendere ogni cosa in buona parte perché anche tra i santi capitano dei dispareri ed assicurandoli che sarebbe emersa la volontà del Signore a questo riguardo. Poi « buttandosi in terra tutto pieno d'humiltà dimandò perdono a Biasio, et a tutti gli altri che s'erano ritrovati presenti e strascinando la gamba impiagata s'accostava per baciargli i piedi. Dal che subito che s'avvide Biasio, buttandosi in terra ancor lui, gli dimandò similmente perdono volendo esser il primo lui a baciargli i piedi, durando un pezzo questa santa contesa. Il che visto da gli altri Padri commossi da tanta humiltà, buttandosi ingenocchioni, ancor loro furono i primi ch'andarono a baciare i piedi a Camillo, pregandolo volesse alzarsi da terra e levarsi ogni scrupolo perché loro l'assicuravano che non solo non s'erano scandalizzati, ma sommamente edificati del suo zelo ». (*Vms.*, p. 184-185). In seguito tanto Camillo che l'Oppertis s'imposero una dura penitenza, con discipline e digiuni in pubblico refettorio.

I CAPITOLO GENERALE

le sue ragioni ¹²⁷, Già a Napoli, aveva interrogato teologi e canonisti, sulla questione. Dopo un serio esame e discussione, aveva ricevuto, in risposta, che i Fratelli non potevano intervenire al Capitolo. A Roma fece varie consultazioni e ne ottenne la stessa risposta di Napoli. Però un Padre della Compagnia di Gesù gli fece osservare che ne avrebbe potuto ottenere facoltà dal Sommo Pontefice. Egli allora, di sua iniziativa, «senza saputa ne altro consenso della Religione », fece richiedere la grazia dal Protettore, card. Salviati, a Clemente VIII, che la concesse oralmente, « vivae vocis oraculo », il 5 dicembre 1595. La facoltà d'intervento dei Fratelli al Capitolo era stata data in forma così indeterminata, senza alcuna limitazione, e sembrò « che apportasse maggiore discordia e disordine nella Religione fin che l'istesso Pontefice Clemente ottavo a petitione dell'istesso Camillo rimediò e temperò la sudetta concessione »¹²⁸.

Durante l'inverno, il P. Oppertis, da Napoli, si portò a Roma, per aiutare il Fondatore nella preparazione del Capitolo Generale. Studiò ogni mezzo per venire a patti con Lui, su di un « modus vivendi » un compromesso, una proposta da portare e discutere in Capitolo. Ma il Santo fu intransigente, non poteva « capir altro modo » oltre quello da lui patrocinato e si teneva certo del favore del Capitolo. P. Oppertis prevede che questo sarebbe stato piuttosto animato e, in attesa del giorno

¹²⁷ Si può osservare che, mentre i Fratelli sarebbero stati, almeno in parte, disposti ad accontentare il Fondatore, la loro difesa, per usare questo termine, era assunta dai Sacerdoti. Questi sapevano che non sarebbero stati sottoposti al peso, il quale sarebbe stato addossato ai Fratelli, ma, per il decoro dell'Ordine, si opponevano all'assunzione del servizio completo. Camillo — secondo la testimonianza del Ciatelli — pensava che dovendo intervenire in Capitolo « solamente Sacerdoti difficilmente poteva egli mai ottenere il suo intento di pigliare gli Hospitali, onde si deliberò tentare tutte le vie per farvi intervenire anco alcun fratello. Il che fece esso sperando che avrebbero più facilmente acconsentito alla sua nuova opinione abbracciando anca le fatiche grosse de gli Hospitali, nel che era tutta la difficoltà de Sacerdoti. I quali benché sapessero certo che a loro non doveva cascare altro addosso che l'amministrazione de sacramenti, nondimeno per il decoro e spirito della Religione non le volevano vedere ne anco addosso ai fratelli »

(*Vms.*, p. 187).

¹²⁸ *Vms.*, p. 188. Non si conoscono le modalità con le quali si svolsero i capitoli locali delle quattro Case, né il numero di delegati nominati in ognuna di esse. Dall'insieme dei Capitolari si può arguire che la proporzionalità tra Sacerdoti e Fratelli fu di tre ad uno (infatti i Capitolari saranno 29 dei quali 23 Sacerdoti). Il Ciatelli che, in altri punti, è diligente e minuzioso, su di questo passa tutto sotto silenzio.

LA PREPARAZIONE

stabilito per l'apertura, se ne tornò a Napoli, raccomandando la questione al Signore.

Anche Camillo lasciò Roma e si recò a Milano, dove rimase per tutto il resto dell'inverno, « stando e faticando continuamente nell'Ospedale ». Pensava, tra l'altro, che sperimentando di persona quel genere tanto contrastato di vita ed appoggiandolo con il suo esempio e le sue premure, anche i suoi Religiosi si sarebbero dichiarati favorevoli ad esso in Capitolo. Ma purtroppo non si accorgeva che quasi andava maturando il contrario. I Religiosi, ritenuti ormai quasi come personale di fatica, sottostavano quotidianamente o quasi, nell'ospedale, all'egemonia di subalterni dispotici, senza che, in pratica, quelle umiliazioni tornassero a profitto dei malati.

La venerazione e il rispetto verso il Fondatore consigliavano quei Religiosi a pazientare, ma l'attesa delle decisioni che sarebbero scaturite dal Capitolo, si faceva più viva quanto più si avvicinava il giorno dell'apertura ¹²⁹.

Camillo era pure animato e preoccupato nel suo intimo, da due dubbi. Il primo era il timore, anzi lo scrupolo di non avere attuato egli, come sino allora aveva creduto, « l'opera di Dio » per il fatto di constatare l'esclusione di una parte tanto importante del primitivo programma di essa. Il secondo, forse inculcato e favorito da qualche imprudente consigliere estraneo all'Ordine, era che i suoi Religiosi si rifiutassero a quel genere di servizio per essersi allentati nello spirito e quindi per desiderio e proposito di fuggire « la croce », come diceva lui, e cioè per tema di faticare soverchiamente ¹³⁰.

¹²⁹ Camillo a Milano, nell'Ospedale, faceva « questo acciò che caminando bene quel servizio, o almeno senza disordine ne fusse poi data buona relatione in Capitolo per il cui essemplio dovessero i Padri acconsentire di pigliarne de gli altri. Ma non aveniva così, poiché sentendosi sempre qualche disgusto, o lamento per conto de mali trattamenti che veniva a' nostri fatto da gli officiali et altri serventi restati in quel luogo tanto più la Religione induriva e haverebbe volentierj lasciato detto Hospidale non che pensato di pigliarne de gli altri » (*Vms.*, p. 188).

¹³⁰ Cfr. S.C. (1929), p. 260 ss.

I CAPITOLO GENERALE

I partecipanti

Al I Capitolo Generale parteciparono 30 Religiosi, dei quali 23 Sacerdoti e 7 Fratelli, con la proporzionalità tra i primi e i secondi di 3 ad 1, anche se in quel tempo il numero dei Fratelli superava quello dei Sacerdoti. Non si conosce il criterio con il quale vennero fatte le scelte nei Capitoli locali, né quanti vennero delegati nelle singole case di Roma, Napoli, Milano e Genova, se un numero eguale per ogni casa o proporzionale ai religiosi ad esse appartenenti. Quasi certamente i Superiori delle case intervennero di diritto ¹³¹.

Parteciparono al Capitolo le personalità più eminenti e rappresentative dell'Istituto, tra i quali i futuri primi tre successori del Fondatore nel governo dell'Ordine, P. Oppertis, P. Nigli e P. Ciatelli. Né mancavano alcuni ancora agli inizi, essendo entrati nell'Ordine da poco tempo ed appena professi. Quasi la metà dei Capitolari apparteneva al primo gruppo di Religiosi che aveva professato l'otto dicembre 1591.

In quel periodo, i Professi, sacerdoti e fratelli (chierici e laici) nell'Ordine erano un centinaio, Erano quindi ben rappresentati nelle loro varie categorie e nazionalità, anche se gli originari del Regno di Napoli costituivano il blocco maggiore.

Sulla dibattuta e sofferta questione degli ospedali, che ha formato l'argomento principale del Capitolo, non sappiamo se vi erano, e quanti, aderenti alla linea e la mente del Fondatore. Dagli atti capitolari non si può dedurre nulla, anche perché non vi furono sulla questione votazioni specifiche orientative, che

¹³¹ Il Regi afferma che i Capitolari furono scelti dal Santo. Camillo « diedesi ad intimare il Capitolo Generale [...] invitandovi quei Padri e Fratelli che giudicò idonei a tale affare » (REGI, p. 91). Il Barzizza, fondandosi su tale asserzione, insinua l'ipotesi che i Capitolari siano stati proposti dal Fondatore ed approvati nei singoli Capitoli locali: « Dall'anonimo manoscritto di Consulta [la vita manoscritta del Ciatelli] rileviamo che Camillo stesso fin dalli 3 di ottobre dello scorso anno [1595] avanti ch'ei partisse da Napoli, volle colà assistere alla elezione di coloro che per quella Famiglia dovevano poscia al Generale Capitolo intervenire. E risapendosi inoltre che nei successivi mesi trovossi Egli a Milano ancora ed a Genova, si dà luogo a supporre che pel medesimo effetto colà pure si portasse. Onde può credersi che la destinazione dei Vocali pel primo Capitolo Generale si facesse secondo la proposta di Camillo, ma non senza l'approvazione dei communi voti delli Professi delle quattro sole Case, che aveva allora la Religione » (A.G. 3014, a. 1596, f. 202).

I PARTECIPANTI

potessero manifestare la consistenza delle due tendenze. Secondo il Cicutelli, nella sua vita manoscritta, tutti erano schierati in una posizione contraria al Fondatore.

Oltre al Santo e il P. Biagio Oppertis, di cui si è già prospettato la figura, gli altri capitolari sono:

P. FRANCESCO PROFETA ¹³² siciliano, nativo di Randazzo, uno dei primi cinque compagni del Fondatore nell'Ospedale di S. Giacomo, essendo già Sacerdote.

Dopo la sua adesione al progetto di Camillo, aveva fatto ritorno in patria per espletare alcuni affari gravi ed urgenti ed aveva quindi fatto il suo ingresso definitivo alla Maddalena nel febbraio 1586.

Era stato membro della prima consulta costituita il 9 maggio 1588 e procuratore della casa.

Aveva partecipato all'elezione del Fondatore a Generale il 7 dicembre 1591 e l'indomani aveva emesso la professione solenne, il primo dopo del Santo,

Vice Prefetto della Maddalena (1592) e poi Prefetto della casa di Napoli.

In seguito fu Prefetto della casa di Bologna (1597-98) ed intervenne anche al II C.G., nel quale fu eletto Arbitro di Consulta.

Morì a Roma, il giovedì santo, 19 aprile 1601, e fu sepolto nella chiesa della Maddalena.

Religioso di insigne bontà, grande umiltà e lealtà, fu sempre di grande aiuto al Fondatore, specialmente agli inizi con la sua opera e soprattutto con il suo consiglio prudente ed equilibrato.

P. NICOLO' CLEMENT ¹³³, francese, di Nancy. Era venuto dalla Lorena a Roma dove, frequentando per sua devozione gli Ospedali, v'incontrò e conobbe Camillo. Entrò nell'Istituto il 7 febbraio 1587. Fu del numero dei primi venticinque professi (set-

¹³² LENZO, p. 94-95; 440; REGI, p. 98; MOHR 2; S.C. (1964) v. indice.

¹³³ REGI, p. 346-347; MOHR 8; *St. Ord.*, II, v. ind.; III, p. 153.

I CAPITOLO GENERALE

timo per anzianità). Subito dopo la professione, era stato promosso agli Ordini sacri.

Era stato Superiore della casa di Milano e ne era stato destituito dal Fondatore, essendosi manifestato contrario al servizio dell'Ospedale Maggiore.

Oltre a questo Capitolo, prese parte anche al terzo, quarto e quinto. Nel 1600 fu inviato in Francia, a Tolosa, per un tentativo di fondazione, ma senza frutto. Fu più volte Prefetto, Provinciale, Visitatore, Arbitro di Consulta.

Dal 1619, meno un breve periodo al noviziato di Messina, trascorse il resto della vita (vent'anni e più) a Palermo. Qui, nel 1624, assistette, con impegno e sacrificio, i colpiti dalla peste. Largamente noto e popolare, ottenne da insigni benefattori, in particolare dalla Principessa di Rocca Fiorita, aiuti considerevoli per le case e chiese di S. Ninfa, di S. Mattia e da ultimo per lo studentato di Castellamare del Golfo.

Morì a Palermo, quasi novantenne, il 2 febbraio 1641, vivamente rimpianto da molti.

P. FRANCESCO GASPARE MACCARIO ¹³⁴, napoletano di distinta famiglia. Aveva studiato lettere e legge prima di entrare nell'Istituto il 5 agosto 1588. Fu tra i primi venticinque professi (il dodicesimo per anzianità). Subito dopo, era stato promosso al Sacerdozio.

In seguito non ebbe particolari cariche nell'Ordine e rimase tutto impegnato nell'esercizio del ministero, in varie città, a Roma in modo particolare a lungo, alternando l'assistenza ai malati di S. Spirito con quella ai moribondi nelle case private. Di lui venivano messe in evidenza due note caratteristiche: la giovialità e l'umiltà. Era un tipo piuttosto originale e faceto, ma buono e come tale stimato. Notevole il suo zelo nell'attività pastorale. Il suo nome figura sempre in capo agli altri nel «liber aureus » delle assistenze. Morì a Roma molto anziano, l'otto luglio 1623.

¹³⁴ REGI, p. 237-238; MOHR 13; *St. Ord.*, 11, p. 298-299.

I PARTECIPANTI

P. FRANCESCO PIZZORNO ¹³⁵ piemontese, nato a Dogliani. Era venuto a Roma per studiare medicina e qui aveva conosciuto il P. Camillo ed i suoi religiosi ed era stato attratto dalla loro vita apostolica. Entrato nell'Istituto il 23 ottobre 1588, apparteneva al gruppo dei primi venticinque professi. Nel 1594 era stato ordinato Sacerdote.

Per la stima che godeva nell'Ordine e tra i Capitolari, in questo Capitolo venne eletto Consultore Generale. Partecipò in seguito al secondo, terzo e quarto Capitolo. Fu parecchie volte Provinciale, specialmente di Milano e Genova, distinguendosi per la sua prudenza. Amato e stimato dal Fondatore, fu uno dei più fedeli e ligi allo spirito e alle norme di vita date e lasciate da lui. Di statura piuttosto bassa, la sua presenza aveva dell'anacoretico, messo in risalto anche dal viso scarno e dalla voce tenue. Buon oratore e ottimo maestro, specie di « casistica », lasciò vari manoscritti che però andarono perduti.

Sua ultima fatica fu la fondazione della casa di Mondovi, nel 1626, portando molto avanti la costruzione delle Chiese di S. Carlo e del Collegio per gli studenti.

Nel 1630, al sopraggiungere della peste, si prodigò secondo le sue forze, data l'età e gli incomodi, nell'assistenza degli appestati. Colpito dall'epidemia, soccombette al male il 24 settembre 1630.

P. FRANCESCO ANTONIO NIGLI ¹³⁶, napoletano, nato nel 1561. Da giovane era stato militare ed aveva combattuto in Fiandra agli ordini del Duca Alessandro Farnese, fino alla caduta di Anversa (1585). Nel 1588, a Napoli era entrato nell'Ordine, ed aveva colà professato il 3 maggio 1592, nelle mani del Fondatore. Data l'età, l'esperienza e il prestigio di cui godeva, il Santo lo destinò a varie fondazioni. Nel giugno 1594 si era fatto precedere da lui a Milano. Poco dopo l'aveva accompagnato a Genova dove fu incaricato di espletare le pratiche per

¹³⁵ LENZO, p. 197; REGI, p. 295-297 e altrove; MOHR 15; *St. Ord.*, II, p. 527-529 e v. indice.

¹³⁶ LENZO, p. 409-422; MOHR 40; *St. Ord.*, II, Il P. F. A. Nigli (Generalato) p. 59-170.

I CAPITOLO GENERALE

quella fondazione. In seguito fu impegnato nelle fondazioni in Sicilia, a Messina, a Palermo, a Caltagirone. Per la sua attività seppe attirarsi la benevolenza del Fondatore e la stima dei Confratelli.

Oltre a questo Capitolo partecipò ad altri cinque, fungendo, in alcuni di essi, da Definitore. Nel V (1613) fu eletto Generale dell'Ordine,

Fornito di belle doti naturali, si dimostrò un uomo pratico ed equilibrato.

P. GIOVANNI ANIELLO COCOZELLO ¹³⁷ napoletano anche lui, nato verso il 1570. Era entrato nell'Ordine il 3 marzo 1589, ed era stato del gruppo dei primi venticinque professi. Fu in seguito, per qualche tempo, Superiore della casa di Borgonuovo (1608).

Spirito irrequieto ed instabile, fu destinato in varie comunità. Fu pure sottoposto a processo e privato di voce attiva e passiva.

Profondamente devoto al Fondatore, ne espresse l'attaccamento e l'amore nel Processo Napoletano di Beatificazione, di cui fu uno dei testimoni.

Morì a Napoli, decano dell'Ordine, il 15 marzo 1651.

P. SANZIO CICATELLI ¹³⁸ tra, napoletano, nato nel 1570. Era entrato nell'Ordine diciannovenne, ricevuto dal Fondatore e dallo stesso accompagnato a Roma. Apparteneva al gruppo dei primi venticinque professi. In seguito venne ordinato Sacerdote.

Devoto e intimo conoscitore del Santo, anche se non sempre ne condivideva i vari atteggiamenti, iniziò fin da giovane a prendere appunti sulla di lui vita. Preziosi ed insostituibili sono, per esempio, le note da lui lasciate sulla preparazione e svolgimento dei primi tre Capitoli Generali.

Di carattere conciliativo, cercava di mediare le opposte tendenze scegliendo una via di mezzo.

¹³⁷ MOHR 16.

¹³⁸ LENZO 445; REGI 216 ss.; MOHR 17; *St. Ord.*, II, Il P. Sanzio Cicatelli (Generalato), p. 173-314.

I PARTECIPANTI

Partecipò al II, III, VI e VII C.G. Fu Superiore di varie case, Provinciale e Consultore. Nel VI C.G. fu eletto Prefetto Generale.

Fu il primo biografo del Santo, la cui vita venne pubblicata ad un anno appena dalla di lui morte, ed ebbe parecchie edizioni. Preziosa per le notizie è pure la vita Manoscritta.

P. ALES SANDRO GALLO ¹³⁹ ligure, nato a Moneglia, verso il 1571. Era entrato nell'Istituto giovane quindicenne. Attribuiva all'intercessione del Fondatore, la guarigione da una grave malattia, giudicata mortale, quando era novizio. « Venne il P. Camillo a visitarmi — depose nel processo napoletano di Beatificazione — e mi domandò se volevo perseverare. Io gli risposi di sì. Comandando allora che tutti uscissero dall'infermeria, mi mise la mano sopra gli occhi e la fronte, perché non vedessi quello che faceva. Ma io curioso di saperlo [guardai] tra le dita e vidi che si cavava la beretta, alzando gli occhi al cielo, orando alquanto. Levata poi la mano, mi disse che non sarei morto e il giorno dopo restai senza febbre e sano » ¹⁴⁰.

Aveva professato con il primo gruppo (terz'ultimo per anzianità e forse il più giovane).

Interveniva al II, III, IV, V C.G. Al termine del II, dalla Consulta fu eletto Segretario Generale ed iniziò, per primo, la stesura degli Atti di Consulta, da lui redatti con diligenza e precisione. Nel 1605 fu nominato Provinciale e nel 1608 Consultore Generale.

Ancor giovane, a 39 anni, incominciò a soffrire di artrite, e si sottopose a cure a Genova ed a Napoli. Nel 1622, nell'infermeria della casa, fece la sua deposizione per il processo di Beatificazione del Fondatore.

Aveva una devozione incondizionata verso il P. Camillo, che aveva accompagnato all'ospedale e al letto degli infermi, « dove faceva infinite opere di carità che rilucevano come stelle — così nella sua deposizione — di maniera che io non ho

¹³⁹ MOHR 24; *St. Ord.*, II, p. 296-298, e v. indice.

¹⁴⁰ Proc. Neap. (A.G., 3, f. 361t-362).

I CAPITOLO GENERALE

conosciuto né madre né nutrice che accarezzasse e servisse con maggior affetto i loro figlioli di quello ch'egli faceva a tutti i poveri [...] sicché io lo tengo per beato e santo e l'ho pigliato per mio avvocato e ogni giorno gli dico un *Pater* e un *Ave Maria*».

P. Gallo morì nell'infermeria della casa di S. Maria Porta Coeli di Napoli il 13 maggio 1623 e fu sepolto nella stessa chiesa di S. Maria.

P. SCIPIONE CARROZZA ¹⁴¹ oriundo di Gaeta dove era nato intorno al 1555. Anch'egli apparteneva al gruppo dei primi venticinque professi. Ricevuto da Camillo nella compagnia, nel 1589, era stato, per l'intercessione del Santo, nel 1591, istantaneamente guarito da gravissima malattia.

Prese parte ai primi cinque Capitoli Generali e all'ottavo (1628). Fu Prefetto in varie case e città. A Milano, nel 1630, durante la peste, supplì il Prefetto di quella casa, morto di contagio, sostenendone i gravi e molteplici impegni. Contrasse la peste ma ne sopravvisse. Fu ancora Provinciale di Bologna (1625-28) e Maestro dei Novizi fino alla morte (aprile 1643).

Il Fondatore gli fu largo di affetto, di compatimento e di conforto, come risulta dalla testimonianza che rese al Processo romano di Beatificazione.

P. MARCELLO MANSI ¹⁴² napoletano, era entrato nella Compagnia il 20 maggio 1589 ed apparteneva al gruppo dei primi professi. Nel 1594 era stato ordinato Sacerdote.

D'ingegno perspicace ed alacre, ottenne ben presto un posto distinto nell'Istituto. Una sua prerogativa personale è d'aver preso parte, a vario titolo, per elezione o per l'ufficio da lui ricoperto, agli Otto Capitoli Generali celebrati nel tempo in cui visse.

Fu per varie volte Prefetto di diverse case, Provinciale, Segretario di Consulta, Arbitro, Consultore a più riprese. Spese tutta la vita a servizio dell'Ordine, in uffici di governo, di stu-

¹⁴¹ LENZO, p. 273; 278; MOHR 21; *St. Ord.*, II, v. ind.; III, p. 157.

¹⁴² LENZO p. 249, REGI, p. 196-197; MOHR 23; *St. Ord.*, II, p. 641-643, v. indice.

I PARTECIPANTI

dio e di scuola ma non dimenticò mai i malati e l'assistenza dei moribondi nelle case private.

A lui si devono pure scritti di pastorale: « *Modo di aiutare a ben morire* » (Bologna 1607); « *Documento per confortare i condannati a morte* » (Roma 1625). E' autore di una *Vita di Giovanni Leonardo Ceruso detto Letterato* (Roma 1625). Un suo commento al Cantico dei Cantici è rimasto inedito ed incompiuto.

Morì a Roma il 6 marzo 1634.

P. ADRIANO BARRA ¹⁴³ salernitano. Versato in giurisprudenza, aveva tentato la carriera forense, ma ingannato e deluso, aveva abbandonato tutto e s'era fatto religioso entrando nell'Ordine il 20 marzo 1590. Aveva professato il 15 marzo 1592.

Fu in seguito fondatore e Superiore della casa di Firenze ed intervenne al III C.G. nel quale fu eletto Consultore. Prefetto a Viterbo (1608) e Provinciale della Provincia romana (1609), morì in quella città il 7 gennaio 1610.

Religioso mortificato e molto pio, era di comune edificazione per la pazienza con la quale sopportava i gravi incomodi della sua malferma salute. Sua principale benemerenda fu nel consigliare la moderazione per la pace di tutti nell'Ordine.

Il P. CLAUDIO VINCENT ¹⁴⁴ borgognone, aveva vestito l'abito nell'aprile 1590 e professato il 15 marzo 1592. A lui « *uomo di gran spirito e bontà* », S. Filippo Neri aveva raccontato d'aver visto gli Angeli suggerire ai Ministri degli Infermi le parole mentre assistevano un malato.

Dal 1598 fu Prefetto della casa di Genova e, come tale, partecipò al II C.G. Morì a Roma il 10 settembre dello stesso anno.

¹⁴³ LENZO, p. 213; 251; REGI, p. 107; MOHR 28; *St. Ord.*, II, v. indice.

¹⁴⁴ MOHR 33; S.C. (1964), p. 204 n. 109; G. INCISA DELLA ROCCHETTA e N. VIAN, *Il primo processo per S. Filippo Neri*, III, Città del Vaticano 1960, p. 348.

I CAPITOLO GENERALE

Il P. FRANCESCO AMADIO ¹⁴⁵, bolognese, era entrato nell'Ordine il 22 aprile 1590 ed aveva professato nelle mani del Fondatore il 15 marzo 1592. Nell'autunno del 1594 era stato ordinato Sacerdote e fu tra i primi che si erano recati a Milano.

Partecipò al II, III, V e VI C.G. Prefetto a Milano e Bologna, fondatore e primo Superiore della casa di Mantova, due volte Provinciale di Bologna e di Milano, Arbitro di Consulta, Segretario, Consultore Generale, Maestro dei Novizi: cariche ed uffici da lui coperti e disimpegnati con inalterata modestia, edificazione, prudenza e capacità.

Secondo il Lenzo, fu religioso « mirae humilitatis et caritatis ». Soffriva grandemente di scrupoli, tanto da rendergli impossibile la recita del Breviario, che, per interessamento del Fondatore, gli fu commutata con la recita di un Miserere.

Morì, essendo Provinciale e Prefetto della casa di Bologna, a Mantova il 26 luglio 1629.

Il P. PIETRO OTHENIN ¹⁴⁶, borgognone, aveva emesso la sua professione il 15 marzo 1592. In seguito tentò di entrare in un'altra Religione. Poi ottenne la dichiarazione della nullità della Professione ed uscì dall'Ordine.

Il P. DOMENICO LUTRONE ¹⁴⁷, toscano, aveva professato il 7 marzo 1593.

Il 15 ottobre 1599 fu inviato dal Fondatore, con il P. Adriano Barra, a Firenze, per assumere il servizio completo di S. Maria Nova. Però, poco dopo, fuggì per andare ad aiutare la madre in disagiate condizioni economiche. Ritornato nell'Istituto fu processato e condannato ma venne ben presto completamente reintegrato.

Anche lui ottenne la dichiarazione della nullità della professione ed uscì dall'Ordine.

¹⁴⁵ LANZO, p. 242-243; REGI, p. 273-274; MOHR 29; *St. Ord.*, II, 633-636 e v. indice.

¹⁴⁶ MOHR 32.

¹⁴⁷ MOHR 62.

I PARTECIPANTI

Il P. GEROLAMO CHIARELLA ¹⁴⁸, napoletano, aveva professato da pochissimo tempo, in quello stesso anno 1596. Partecipò anche al II Capitolo Generale.

Letterato e poeta « non mediocre », compose una tragedia sul martirio di S. Agata, una raccolta di poesie latine ed italiane ed altre operette.

Nell'esercizio del suo ministero era proverbiale la sua pazienza nell'ascoltare le confessioni degli infermi, procurando a tutti conforto e tranquillità di spirito.

Morì a Napoli nella Casa Professa di S. Maria Porta Coeli il 25 ottobre 1609.

Il P. GIUSEPPE CATALANO ¹⁴⁹ siciliano, aveva professato il 15 luglio 1592.

Nel 1595 era stato preposto dal Fondatore al gruppo di religiosi che seguivano l'esercito pontificio all'assedio di Gran (Ungheria) contro i Turchi per l'assistenza ai malati e feriti.

In seguito fu Prefetto a Caltagirone (1621) e partecipò al VII Capitolo Generale (1625). Trascorse buona parte della sua vita in Sicilia dove morì a Palermo il 29 settembre 1638.

Il P. CESARE BONINO ¹⁵⁰, torinese, aveva vestito l'abito il 28 agosto 1592 e professato a Milano il 14 settembre 1594.

Aveva avuto incarichi di particolare fiducia, da parte del Fondatore, per l'eredità del Card. Mondovi e sulla questione degli studi.

Nel Capitolo venne eletto Consultore. Fu poi due volte Provinciale di Sicilia e due di Milano. Partecipò anche al II, III, e IV Capitolo Generale.

Fu incaricato d'una fondazione a Madrid, dove si recò nel 1600, senza però riuscire a concludere nulla.

Spese la sua vita al completo servizio dell'Ordine, incontrando, dentro e fuori della Religione, consenso e favore, per

¹⁴⁸ LANZO, p. 396; MOHR 125.

¹⁴⁹ MOHR 53.

¹⁵⁰ LANZO, p. 196-197; REGI, p. 92; 163, 230; 233; 267; MOHR 86; *St. Ord.*, II, v. indice III, p. 62 ss.

I CAPITOLO GENERALE

la costante serenità dello spirito e la personale bontà con cui riusciva a conciliare e, occorrendo, a piegare gli spiriti e i caratteri più difficili.

Morì a Roma il 12 febbraio 1639.

Il P. MICHELANGELO MARAZZINI ¹⁵¹ romano, aveva vestito il 28 agosto 1592 e professato il 29 settembre 1594. Dotato di una buona cultura, nel Capitolo venne eletto Segretario.

In seguito fu Prefetto della casa di Bologna. Intervenne anche al III Capitolo Generale, al termine del quale fu nominato Segretario di Consulta.

Avendo dimostrato la nullità della sua Professione, lasciò l'Ordine. Ammalatosi gravemente, ottenne dal Fondatore di poter rientrare nell'Istituto nel quale morì.

P. MARCO ANTONIO CLERO ¹⁵² pugliese, di Mesagne. Prima di entrare in Religione era suddiacono, Beneficiario e docente di Sacra Dottrina. Aveva vestito a Roma il 24 giugno 1593, e poi, trasferito a Napoli, aveva professato il 24 giugno 1595.

Nel Capitolo fu eletto Arbitro di Consulta.

Fu compagno del Fondatore in visita a case. Morì a Napoli il 19 dicembre 1597.

Il P. DOMENICO RINALDUCCI ¹⁵³ di Poggio Mirteto, aveva vestito il 4 luglio 1593 e professato il 4 luglio 1595 ed il 1 ottobre dello stesso anno era stato ordinato Sacerdote.

In seguito espletò il ministero in varie case e fu Prefetto a Ferrara, Caltagirone e Palermo.

Scrisse una prima opera « *Delle tentazioni dei morienti* » che fu oggetto di discussione in Consulta, la quale, alla fine, accondiscese a dare il *nulla Osta* (11 giugno 1610). Per un'altra invece, « *Delle orrende visioni di anime dannate* » la Consulta

¹⁵¹ LENZO, p. 252; REGI, p. 128-129; MOHR 87.

¹⁵² LENZO, p. 198; , 205; REGI, p. 101-102; MOHR 107.

¹⁵³ MOHR 109; *St. Ord.*, II, p. 283-284.

I PARTECIPANTI

trovò eccessivo il terrorismo di cui ridondava il testo, pose la condizione che non uscisse con il nome dell'autore e tanto meno con *l'imprimatur* dell'Ordine, ed infine convinse il Rinalducci ad evitare la pubblicazione.

Morì a Viterbo il 22 febbraio 1621.

Il Fratel CURZIO LODI ¹⁵⁴, nativo dell'Aquila, era stato, nell'ospedale di S. Giacomo, uno dei primi cinque compagni del Fondatore, dal quale aveva ricevuto l'abito l'8 settembre 1584. Ne aveva sempre seguito e condiviso l'ideale con immutata fedeltà e devozione. Aveva professato a Napoli il 3 maggio 1592. Nel 1600 fu compagno del Santo a Noia nell'organizzazione dell'opera di assistenza e nella cura ai colpiti dell'epidemia pestilenziale.

Morì a Ferrara il 4 maggio 1603.

Il Fratel AMICO DEVI ¹⁵⁵ aveva professato a Napoli il 3 maggio 1592. Nel Capitolo venne eletto Consultore Generale e, come tale, partecipò al II C.G. In seguito fu di casa a Bologna, dove morì il 10 luglio 1602.

Il Fratel ROCCO SOMMA ¹⁵⁶ aveva professato in quello stesso anno 1596. Di lui non si hanno altre notizie, né si sa quando e dove sia morto.

Il Fratel PAOLO RENDA ¹⁵⁷ originario di Nocera Umbra, apparteneva al gruppo dei primi venticinque professi. Era molto caro al Fondatore del quale fu, per qualche anno, infermiere. A lui preannunziò la sua morte: « *Fratel Paolo io ti voglio dire che io conosco, per grazia di Dio, il mio fine di questa vita ed io morirò il giorno della festa di S. Bonaventura* ».

Era convinto d'essere stato guarito da febbre perniciosa nel 1592, per intercessione del Santo.

¹⁵⁴ LENZO, p. 121; 284; REGI, p. 115; MOHR 47; S.C. (1964), v. indice.

¹⁵⁵ LENZO, p. 195; 198; REGI, p. 92; MOHR 45.

¹⁵⁶ MOHR 130.

¹⁵⁷ LENZO, p. 174; 424, 425; MOHR 14; *St. Ord.*, II, p. 293.

I CAPITOLO GENERALE

Era uno dei più attivi e considerati Fratelli di quel primo periodo della Religione.

Prese parte anche al III e IV C.G., ed in questo fu Definitore.

Morì a Napoli il 30 maggio 1622, dopo aver sofferto pazientemente a lungo di grave infezione intestinale.

Il Fratel GIOVANNI TORRES ¹⁵⁸ napoletano, aveva professato in quell'anno 1596. Esercì poi il ministero nelle case di Napoli, Messina, Bucchianico e Chieti. Nel 1613 partecipò al V C.G., eletto dalla Provincia Napoletana, e ne fu definitore e poi eletto Consultore Generale. In questo ufficio morì a Roma il 25 gennaio 1618.

Era assiduo e zelante nell'assistenza ai malati nelle case private, come appare dal libro d'oro della casa della Maddalena.

Il Fratel BALDAS SARE FONSECA ¹⁵⁹ di Barcellona, era entrato nel 1589 ed apparteneva al gruppo dei primi venticinque professi. Ebbe una vita travagliata e fu assegnato successivamente alle case di Roma, Genova, Napoli, Palermo, dove trascorse gli ultimi anni della vita e morì, colpito da peste contratta al servizio degli appestati, il 31 marzo 1625.

Il Fratel MICHELE SALUZZO ¹⁶⁰, torinese, aveva professato il 7 marzo 1593. L'anno dopo aveva accompagnato il Santo nella fondazione della casa di Genova.

Partecipò anche al II C.G. In seguito ottenne la dichiarazione di nullità della professione ed uscì dall'Ordine.

Oltre a questi Capitolari, il Fondatore, nella seconda sessione (25 aprile) propose ed ottenne che venissero cooptati al Capitolo, con voto consultivo, per le questioni riguardanti l'Istituto i Fratelli Francesco Lapis, Giovanni Baudingh e Orazio Porgiani, « tamquam ex primis fundatoribus ».

¹⁵⁸ MOHR 131; *St. Ord.*, II, p. 161.

¹⁵⁹ REGI, p. 235; MOHR 19; *St. Ord.*, II, p. 240-241.

¹⁶⁰ MOHR 67.

I PARTECIPANTI

Il Fratel FRANCESCO LAPIS ¹⁶¹ fiorentino, era stato uno dei primi compagni del Santo ed aveva fatto parte della prima Consulta dell'Istituto, costituita il 9 maggio 1588. Era intervenuto all'elezione di Camillo a Prefetto Generale (7 dicembre 1591) ed aveva fatto parte del gruppo dei primi venticinque professi (quinto per anzianità). Partecipò poi al III Capitolo Generale, delegato della casa di Roma, e venne eletto Consultore Generale. Morì a Roma l'undici aprile 1605.

Il Fratel GIOVANNI BAUDINGH ¹⁶² irlandese, per la fede, a Londra, era stato imprigionato e torturato. Esiliato, era venuto a Roma, all'età di cinquant'anni e vi aveva conosciuto Camillo. Ne era divenuto uno dei compagni nella povera sede di via delle Botteghe Oscure. Univa un particolare zelo nell'esercizio della carità ad un profondo spirito di orazione, Si distingueva per l'umiltà, la pazienza, la fedeltà ai suoi doveri. Molto contrastante con la persona del Fondatore, ch'era un gigante mentre lui all'opposto era molto basso di statura, accompagnò sovente Camillo nei viaggi e nella cerca del pane.

Morì il 3 novembre 1612. Lasciò un così vivo desiderio di sé che se ne volle conservare la memoria fissandone in un quadro il ritratto.

Il Fratel ORAZIO PORGIANO ¹⁶³, abruzzese, nato nei dintorni dell'Aquila nel 1535. Era entrato nella Compagnia il 26 aprile 1585, ricevuto da Camillo, ed aveva sostenuto, con spirito di sacrificio, le grandi privazioni di quel primo periodo della fondazione, a via delle Botteghe Oscure. Aveva fatto parte della primitiva Consulta creata il 9 maggio 1588. Aveva professato a Napoli il 3 maggio 1592.

Prestò la sua opera a Roma, Bucchianico, Chieti e Napoli. Intervenne al IV C.G., eletto dalla Provincia di Napoli.

¹⁶¹ *Vms.*, p. 88; REGI, p. 137; MOHR 6; S.C. (1964) p. 127; 136.

¹⁶² LENZO, p. 417-419; REGI, p. 164-167; MOHR 7; *St. Ord.*, II, p. 54-55.

¹⁶³ *Vms.*, p. 88; LENZO, p. 75-76; MOHR 44; *St. Ord.*, II, p. 628-630; S.C. (1964), v. indice.

I CAPITOLO GENERALE

Tempra vigorosa di abruzzese, seguiva Camillo con la più devota fedeltà. E il Santo lo aveva scelto quale suo collaboratore nell'esercizio della carità, specialmente nelle imprese più ardue, come nell'inondazione del Tevere a Roma, alla vigilia di Natale del 1598. Fu il testimone prudente di segnalati favori celesti, suo confidente e consigliere.

Novantenne e cieco, nel 1625, fece, a Napoli, la sua deposizione al Processo di Beatificazione del Fondatore. Ricordò con semplicità e commozione quanto il P. Camillo gli aveva confidato « familiarmente » di sé, della sua vita passata, delle sue tribolazioni, sofferenze, difficoltà per perseverare nell'opera di Dio, affidata a lui « tizzone d'inferno ». Ricordò le belle lezioni di carità ricevute a S. Spirito nel rifare i letti. Ebbe sempre presente la frase che ripeteva ovunque: « fino alla morte non procurerò altro che eccitarvi alla carità delli poveri infermi »¹⁶⁴.

Sopportò serenamente l'immobilità a cui lo aveva ridotto la paralisi che lo colpì due anni innanzi la morte, avvenuta a Napoli il 29 gennaio 1629.

Lo svolgimento

Il I Capitolo Generale ebbe inizio il 24 aprile 1596¹⁶⁵ e si protrasse fino al 13 maggio, tenendo in tutto 16 sessioni. Le questioni che assorbito quasi tutti i lavori furono essenzialmente due: la natura dell'Ordine, « Vis Instituti » e il governo centrale. Sul primo tema le posizioni di Camillo e dei Capitolari erano totalmente distanti, che non si riuscì a trovare un accomodamento o un compromesso. Sul secondo punto, oltre all'elezio-

¹⁶⁴ Proc. Neapol., (A.G. 3, ff. 89-105).

¹⁶⁵ Il Ciatelli, nella Vita manoscritta (*Vms.*, p. 189), come pure in quella stampata (ed. 1615, p. 105), afferma che il Capitolo ebbe inizio il 14 aprile, e così pure il Lenzo: « XVIII K. Maii » (LENZO, p. 196, n. 4). Però gli atti capitolari sono espliciti sulla data: « Die 24 aprilis 1596. — Congregatio prima ». Per spiegare la divergenza degli storici, si può ammettere l'ipotesi di P. Vanti (*S.C.*, 1929, p. 263, n. 1), che vi sia stata in precedenza qualche seduta preparatoria. Tanto più che il Ciatelli aggiunge che all'apertura era presente il Card. Salviati, Protettore, mentre non risulta dagli atti originari.

LO SVOLGIMENTO

ne dei primi Consultori Generali, furono stabilite norme di massima che saranno maggiormente specificate in seguito. Le due questioni, nella trattazione si intrecciarono, alternarono e, a volte, si condizionarono.

Le singole sessioni erano presiedute dal Fondatore, che diresse personalmente tutto il capitolo, senza la collaborazione e l'aiuto del Definitorio. Le materie da trattare erano decise in precedenza di comune accordo, salvo mutare l'ordine del giorno, all'inizio della seduta per nuovi fatti imprevisti. Parecchi argomenti di non facile soluzione furono rimessi all'esame e decisione del Generale e dei suoi Consultori.

Nella prima sessione fu eletto, all'unanimità, a Segretario Capitolare, il P. Michelangelo Marazzini, che svolse la sua funzione in modo piuttosto mediocre. Forse avrebbe voluto essere più completo, e qualche volta lo ha tentato, specialmente nella segnalazione dei voti riportati dai singoli nelle elezioni. Ma, per ordine del Presidente o del Capitolo, fu obbligato a depennarli.¹⁶⁶

Su di un paio di questioni, sorte in Capitolo, furono costituite Commissioni ristrette, le quali, con il Presidente e il Segretario, le dovevano esaminare, e poi riferire in Assemblea Generale.

Sulla « Vis Instituti », Camillo mise tutta la sua capacità di persuasione, rafforzata dall'amore per i suoi « Signori e Padroni » e l'autorità di Fondatore, sia in pubblico nelle sessioni capitolari, che in privato, per dimostrare la validità della sua mente, ma senza ottenere alcun risultato concreto. Per avere un valido aiuto chiese ed ottenne che i Fratelli Francesco Lapis, Giovanni Baudingh ed Orazio Porgiano, « tamquam ex primis fundatoribus » partecipassero, con voto consultivo, alle sedute nelle quali si trattava dell'Istituto¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Non vi è quasi pagina degli Atti, in cui non vi siano cancellature di una o più righe di quanto era stato scritto. Altre volte invece si omette qualsiasi riferimento di carattere contenutistico, come, p. es., la settima sessione fu dedicata alla lettura di lettere inviate dalle singole case, ma non viene riferito nulla dell'argomento in esse contenuto; così pure di un memoriale presentato dal Procuratore della casa della Maddalena, letto nella XII sessione. Anche di alcune osservazioni e avvisi (« admonitiones ») fatte pervenire dal Card. Salviati non viene specificata la materia.

¹⁶⁷ « ...haberent votum consultivum in rebus pertinentibus ad Institutum » (I C.G. sess. II; AA.00. f. 5t).

I CAPITOLO GENERALE

I Capitolari insistevano nell'affermare di non volere mutare l'antico modo e di non volere praticare altro se non quanto era contenuto nella bolla di fondazione di Gregorio XIV, nella cui osservanza assicuravano di voler vivere e morire. Camillo ribatteva che, dato e non concesso che non se ne trattasse esplicitamente nella bolla gregoriana e nelle prime Regole da lui compilate, tuttavia si doveva dichiarare e stabilire quanto lui ora intendeva perché questa era stata la sua prima intenzione di abbracciare tali opere di carità. I Capitolari, a loro volta, rispondevano di non volere aggiungere nuovi pesi alla Religione, soprattutto quello del servizio completo degli ospedali che stimavano un onere insopportabile e pieno di molti pericoli. Facevano presente che prima intenzione di Camillo era stata d'istituire una Compagnia di secolari e non una Religione, e non potersi quindi obbligare dei Religiosi legati con voti solenni a compiere quanto si può esigere da secolari ¹⁶⁸.

Si accentuava in lui un'intima sofferenza ed angoscia di non avere compiuto interamente la volontà del Signore nella fondazione e che il vero motivo del rifiuto della Religione era « per fuggire la croce » ¹⁶⁹. Per liberarlo da questo interiore assillo e preoccupazione, gli fu proposto di costituire una commissione formata da quattro Teologi estranei all'Ordine, dei quali due scelti e proposti da Camillo e due dal Capitolo, con il compito di studiare la bolla pontificia e le Regole. Se « havessero giudicato che la Religione in virtù di quella fusse stata obligata a servire nel modo ch'esso diceva, che l'avrebbero accettato, ma se havessero trovato il contrario, che lui si fusse levato da quella opinione come dannosa per la Religione » ¹⁷⁰, Nel caso di parità di opinione, sarebbe subentrato con il suo parere, l'Av-

¹⁶⁸ « Il quale (proposito) benché fusse contenuto nella sua prima intentione, nondimeno che mai esso in quella non pensò d'istituire una Religione ma solamente una semplice Compagnia di secolari. E però che non era hora ispediente ne possibile voler far fare da Religiosi obligati con voti solenni quel tanto ch'esso allora haveva pensato di far fare da huomini secolari e sciolti » (*Vms.*, p. 189).

¹⁶⁹ *Vms.*, p. 190.

¹⁷⁰ *Vms.*, p. 190.

LO SVOLGIMENTO

vocato concistoriale Nicolò De Angelis, ammiratore di Camillo e benefattore ¹⁷¹.

La proposta fu « molto masticata » dal Santo, che finalmente l'accettò. Furono eletti, nella V sessione, il 28 aprile, il P. Anselmo da Monopoli, cappuccino ¹⁷², P. Innocenzo Parascandolo, teatino ¹⁷³ P. Bernardino Rossignoli, gesuita ¹⁷⁴, p, Tommaso Bozzio, filippino ¹⁷⁵. Il P. Rossignoli fece sapere di

¹⁷¹ Il Ciatelli racconta che il De Angelis s'era impegnato come benefattore perpetuo dell'Ordine ed era « tanto divoto di Camillo che quando lo vedeva subito se gli inginocchiava avanti dimandando la sua benedizione » (*Vms.*, p. 333).

¹⁷² Il P. Anselmo da Monopoli era allora Predicatore Apostolico del Sacro Palazzo. Nato da Andrea Marzati, governatore di Monopoli, il 16 novembre 1557, si era fatto Cappuccino a 15 anni e vi aveva emesso la Professione nel 1572. Giovane Sacerdote, era stato Guardiano e lettore di filosofia. Nel 1589 era stato eletto Ministro Provinciale della Provincia Romana. Nel 1595 Clemente VIII lo aveva nominato Predicatore Apostolico e nel 1604 Cardinale. Svolse con successo delicati incarichi e missioni diplomatiche. Nel 1607 (10 giugno) fu preconizzato Arcivescovo di (lieti e consacrato quindici giorni dopo. Ma si ammalò quasi subito e morì nel convento cappuccino di Frascati, il 15 agosto 1607.

Cfr. GIUSEPPE DEFRENZA, *Frate Anselmo Marzati da Monopoli*, in *Italia Francescana* 32 (1957), p. 401-409.

¹⁷³ Apparteneva alla casa generalizia di S. Andrea della Valle. Innocenzo Parascandolo o Palescandolo (come viene nominato nei libri del suo Ordine), napoletano, era entrato tra i CC.RR. teatini, a Napoli nel convento di S. Paolo il 25 gennaio 1562. Era stato ordinato Sacerdote a Piacenza il 20 maggio 1570. Aveva un altro fratello, sacerdote teatino. Marco. e quattro sorelle che avevano fondato il monastero di S. Andrea delle Dame di Napoli. Ebbe rapporti con S. Filippo Neri e il Card. Baronio per ottenere una fondazione dell'Oratorio a Napoli. Nel 1585, quale Preposito locale, partecipò al Capitolo Generale. Morì a Genova il 1 marzo 1609. A. QUATTRONE, *P. D. Francesco Grimaldi C.R. architetto*, in *Regnum Dei* V (1949) p. 48 n. 85; G.B. DEL TURO, *Historia della Religione dei Padri Chierici Regolari*, Roma 1609; *Supplemento all'Istoria*, Roma 1614, v. indici.

¹⁷⁴ Il P. Rossignoli era allora Maestro dei Novizi a S. Andrea al Quirinale. Nativo di Ormea (Cuneo) da nobile famiglia nel 1547, era entrato nella Compagnia di Gesù nel 1563. Dopo aver compiuto gli studi al Collegio Romano, aveva insegnato a Milano ed era stato Rettore dei Collegi di Torino (1584) e di Roma (1589). Nel 1592 era stato Provinciale di Milano e l'anno seguente aveva partecipato alla Congregazione Generale. Nel febbraio 1596, era stato nominato Maestro dei Novizi di Roma. Fu in seguito Provinciale di Roma e di Milano. Morì a Torino il 5 giugno 1613. E' anche autore di opere ascetiche ed ha lasciato manoscritti vari nella biblioteca Ambrosiana. Cfr. F. CHIOVARO, *Bernardino Rossignoli*, Libr. Ed. Univ. Greg., Roma 1967, pp. XVI-365.

¹⁷⁵ Il P. Tommaso Bozzio (e non « Bosio », come è scritto negli atti capitolati), era uno dei più autorevoli ed affezionati discepoli di S. Filippo Neri, e probabilmente era stato conosciuto da Camillo, quando frequentava l'Oratorio. Nato a Gubbio circa il 1548, s'era addottorato a Perugia ed era venuto a Roma per esercitare l'avvocatura. Frequentatore dell'Oratorio, aveva abitato a S. Gerolamo della Carità. Il 1 ottobre 1571 era entrato nella comunità di S. Giovanni dei Fiorentini e nel 1572 era stato ordinato sacerdote. Di acuto ingenio e uno dei più dotti discepoli di S. Filippo, per il di lui incitamento, compì varie opere storiche e politiche: suscitano particolare interesse quattro suoi libri, pubblicati tra il 1593 e il 1596, contro Macchiavelli.

Alla dottrina univa una grande pietà ed attività apostolica. Morì il 10 dicembre 1610. Cfr. BORDET-PONNELLE, S. Filippo Neri, Firenze 1931, pag. 241-242; G. INCISA DELLA ROCCHETTA E N. VIAN, *Il primo Processo di S. Filippo Neri*, I, Città del Vaticano 1957, pag. 230 n. 615.

I CAPITOLO GENERALE

non potersene occupare ed allora fu designato Nicolò de Angelis a sostituirlo ¹⁷⁶

I due esperti, scelti da Camillo, gli riferirono che avrebbe perso la causa, non ritrovandosi nella Bolla quanto lui richiedeva. Allora lui, per mezzo di Mons. Sallustio Tarugi, Commendatore di S. Spirito e Prelato della Riforma Apostolica, ricorse a Clemente VIII, pregandolo di una decisione. Ciò che ottenne. Mons. Tarugi, il primo maggio, inviava al Generale un biglietto, letto nella VIII sessione, dello stesso giorno, in cui gli comunicava che il Sommo Pontefice si riservava di dare lui una interpretazione e definizione della questione: « ... la Santità di Nostro Signore mi ha ordinato ch'io faccia intendere a Vostra Paternità et a cotesti RR.PP. della sua Congregatione che Sua Beatitudine non vole che loro trattino di dichiarare o interpretare la Bolla Apostolica sopra dubbi che nascono intorno ad essa circa il governo e stato della loro Religione pero che Sua Beatitudine ne vole essere interprete e diffinitore et perciò la Paternità Vostra sia contenta di leggere questa mia poliza in piena congregatione facendo eseguire l'ordine e mente di Sua Santità [...] » ¹⁷⁷

Fu deciso che i PP. Biagio Oppertis, Francesco Profeta, Francesco Antonio Nigli, Marcello Mansi, Cesare Bonino (o in sua sostituzione P. Marcantonio Clero), con il segretario, seguissero attentamente lo svolgersi della questione e facessero quanto era in loro potere ¹⁷⁸ Per intanto si sospendessero le sedute fino a quando « a Summo Pontefice determinaretur et declareretur vis nostri Instituti prout continetur in Bulla confirmationis nostrae Religionis » ¹⁷⁹.

Camillo, per suo sgravio di coscienza, ricorse ancora segretamente al Papa, per ottenere una decisione a lui favorevole. Ma Clemente VIII, « intendendo che né il Capitolo, né il Protetto-

¹⁷⁶ I C.G., seas. VI; AA.OO., f. 8t.

¹⁷⁷ I C.G., sess. VIII, AA.OO., f. 9t.

¹⁷⁸ « Loco et nomine totius Congregationis omnia agerent quae in hoc negotio essent agenda et cum Pontifice et cum aliis omnibus » (I C.G., sess. VIII, AA.OO., f. 10).

¹⁷⁹ I C.G., sess. IX; AA.OO., f. 10 - 10t. Però la sospensione fu solo di un giorno (2 maggio); il 3 maggio fu deciso di passare all'elezione dei Consultori.

LO SVOLGIMENTO

re la sentiva, gli fece intendere non volere che si pigliassero più altri Hospedali per l'avvenire »¹⁸⁰

Camillo accettò, anche se non convinto e a malincuore; però, da allora, si sforzò di affrettare la chiusura del Capitolo. Questi, a sua volta, il 10 maggio, nella XV sessione, decise che si scrivesse alle Case di non fare alcuna innovazione¹⁸¹

La questione del governo centrale e l'elezione dei Consultori fu affrontata sino dalla seconda sessione (25 aprile) e si protrasse fino alla fine del Capitolo con vari intervalli.

Si trattò innanzitutto sul metodo dell'elezione. Era persuasione comune che dei quattro Consultori, tre fossero Sacerdoti e un Fratello, secondo un criterio di proporzionalità che era già stata attuata per l'elezione dei Capitolari. Si decise quindi che per l'elezione di tre Consultori, ogni Capitolare facesse, su di un'unica scheda, la designazione di tre Vocali. Tra questi, quelli che avessero ottenuto almeno otto voti, sarebbero stati sottoposti al ballottaggio, e sarebbero dichiarati eletti i tre primi che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Mentre per l'elezione di un Consultore, ogni Capitolare facesse una designazione e fossero sottoposti al ballottaggio i primi due in graduatoria, purché avessero ottenuto almeno otto voti. Riuscirebbe eletto chi avesse ottenuto la maggioranza dei voti¹⁸².

Nella stessa seduta si decise di procedere, nella sessione seguente, all'elezione dei Consultori, secondo il metodo approvato.

L'indomani, 26 aprile, all'inizio della III sessione, il P. Camillo riferì d'aver inteso dal Card. Salviati, Protettore, essere ordine del Sommo Pontefice che i Consultori laici fossero due e tale essere pure il suo parere.

Indubbiamente la disposizione pontificia era stata chiesta e provocata dallo stesso Camillo, il quale era convinto di poter

¹⁸⁰ *Vms.*, p. 192.

¹⁸¹ « Fuit propositum an scribendum esset omnibus Domibus ne quid innovaretur in omnibus rebus et statutum fuit ut scribatur per me infrascripto secretario » (I C.G., XV; AA.OO., f. 16t).

¹⁸² I C.G., sess. II; AA.OO., f. 5.

I CAPITOLO GENERALE

avere nei Fratelli laici maggiore appoggio ed aiuto nel suo disegno che dai Sacerdoti, come aveva potuto constatare fino allora.

La comunicazione era talmente nuova, che si decise di sospendere la seduta e prendere tempo, rimandando le elezioni per dare tempo ad una maggiore riflessione ¹⁸³.

L'indomani, 27 aprile, nella IV sessione, fu stabilito di differire l'elezione dei Consultori, fino a quando fosse definita la questione sulla « Vis Instituti » ¹⁸⁴.

Nella IX sessione, dopo che Clemente VIII aveva avvocato a sé l'interpretazione e definizione della bolla « *Illius qui pro gregis* », il P. Camillo comunicò essere volere del Sommo Pontefice che non si dovesse procrastinare ulteriormente l'elezione dei Consultori. Si decise, con tre voti contrari, di procedere in quello stesso giorno alla loro elezione, e che la durata nel loro ufficio fosse fino al prossimo Capitolo Generale, in deroga al dispositivo della bolla gregoriana ¹⁸⁵, e di chiedere, se occorresse, dispensa alla S. Sede.

Dopo una interruzione, fu ripresa la seduta e si procedette all'elezione, prima dei Consultori Sacerdoti e poi dei Fratelli. Funsero da Scrutatori i PP. Oppertis e Bonino con il Segretario. Da parte di ogni Capitolo furono fatte due designazioni. Ottennero il maggior numero di voti i PP. Cesare Bonino, Biagio Oppertis, Francesco Pizzorno e Marco Antonio Clero ¹⁸⁶. Nel ballottaggio riuscirono eletti i PP. Bonino e Pizzorno ¹⁸⁷.

Tutti e due, per l'amore all'Ordine e per le capacità personali e religiose avevano ben meritato la fiducia dei Capitolari e facevano augurare che sarebbero stati di valido appoggio al Fondatore nel governo dell'Istituto. Si può notare che mentre la maggioranza dei votanti era originaria del Regno di Napoli, i due eletti erano piemontesi ed è un indice che lo spirito campa-

¹⁸³ I C.G., sess. III; AA.OO., f. 6t.

¹⁸⁴ I C.G., sess. IV; AA.OO., f. 7.

¹⁸⁵ « *lique (Consultores)... officium perpetuum gerent dum Generalis Praefectus erit superstes* » (B.O., doc. III, p. 21).

¹⁸⁶ Dopo ogni nome era segnato il numero delle designazioni ottenute da ciascuno, ma è stato depennato in modo da renderlo indecifrabile.

¹⁸⁷ Anche il numero dei voti ottenuti, nel ballottaggio, dai PP. Bonino e Pizzorno, è stato cancellato.

LO SVOLGIMENTO

nilistico non era ancora subentrato nella Religione, come avverrà, purtroppo, qualche decennio più tardi.

Si procedette quindi all'elezione dei due Consultori fratelli. Nelle designazioni riuscirono primi in graduatoria Frat. Paolo Cherubino ¹⁸⁸, Fratel Curzio Lodi ¹⁸⁹ Frat. Amico Devi e il Fr. Ottaviano Variano, che però non aveva ottenuto otto voti come era stato stabilito nella II Sessione, quale condizione minima per essere ammessi al ballottaggio, ma soltanto cinque. Fu tuttavia deciso di includere anche lui nella terna. Nel ballottaggio riuscirono eletti Fr. Paolo Cherubino e Fr. Amico Devi ¹⁹⁰.

Il primo eletto, Fr. Cherubino, non era capitolare, ma di casa alla Maddalena; in gioventù era stato militare ed apprezzato da alte personalità. Aveva anche una discreta cultura. Aveva vestito a Roma il 3 maggio 1592 e, due anni dopo, vi aveva professato. La di lui scelta a Consultore risulterà in seguito non felice.

Il giorno dopo, 4 maggio, nella X sessione, fu eletto l'Arbitro di Consulta, il cui compito era d'intervenire con il suo voto, in caso di parità di voti del Generale e Consultori. Da ogni Capitolare venne fatta una designazione ed ottennero il maggior numero di voti i PP. Oppertis e Clero. Nel ballottaggio fu eletto il P. Clero.

Dall'esame delle designazioni e votazioni compiute per l'elezione dei Consultori ed Arbitro, si constata che il P. Oppertis otteneva, nelle designazioni, una buona dimostrazione di stima e risultava tra i primi in graduatoria, mentre nel ballottaggio erano eletti altri. Forse lo stesso Padre aveva espresso il desiderio di non avere incarichi, come chiaramente esporrà, il 7 maggio, nella XII sessione, in una supplica¹⁹¹.

¹⁸⁸ Sotto la cancellatura si può intravedere il numero dei voti « suffragia viginti tria ».

¹⁸⁹ Anche in questo caso si può intravedere il numero dei voti « undecim ».

¹⁹⁰ Sono stati segnati i voti ottenuti ma cancellati e non si può decifrare lo scritto.

¹⁹¹ « P. Blasius de Opertis proposuit [...] ut ipse esset immunis ab omni officio in hoc triennio id est usque ad novam congregationem generalem et quae haec res visa est admodum difficilis visum est ut differatur » (I C.G., sess. XII; AA.OO., f. 14t). Dagli Atti capitolari non risulta che P. Oppertis sia rimasto « nel suo ufficio di Vicario Generale » — come afferma P. Vanti (S.C. (1964) p. 324). Tale ufficio non esisteva allora nell'Ordine.

I CAPITOLO GENERALE

Furono inoltre, in diverse sessioni, affrontate le questioni sulla posizione e competenza dei Consultori. Innanzitutto quella dei rapporti con il Generale: questi, fino a che punto ed entro quali limiti può agire da solo e per decisioni di quale importanza deve ricorrere ai Consultori? « Fatta l'elettione parve anco ispediente di restringere alquanto l'autorità di esso Camillo acciocché non potesse per l'avenire pigliar più Hospitali ne fare altre simili mutationi senza consenso de' suoi Consultori. Per questo dal Capitolo fu fatto un Decreto o Costituzione che diceva così: Il Prefetto Generale sia obligato a consultar con i suoi Consultori tutte le cose ancorché minime pertinenti alla Religione »¹⁹². Il Fondatore, indubbiamente, ne fu vivamente addolorato per un decreto così restrittivo che era l'espressione di un mancanza di fiducia in lui. Se ne lamentò anche per « l'infiniti scrupoli che lo tormentavano » e pregò ripetutamente di togliere tale misura generica e di specificare in quali cose fosse tenuto ad avere il consenso dei Consultori. Mostrandosi il Capitolo irreducibile, cominciò a dolersi che « li figliuoli havessero ligate le mani al padre »¹⁹³.

Infine, nell'ultima sessione, Camillo richiese la revisione del decreto sulla sua autorità. E «desiderando i Padri di dargli ogni sorte di soddisfazione possibile allargarono alquanto il decreto, levandone quelle due parole (etiam minime), facendovi mettere in cambio loro quest'altre (d'alcun momento) »¹⁹⁴.

Siccome il Santo ebbe l'impressione che alcuni avessero fatto mal volentieri tale concessione, per timore di abusi da parte sua, volle rassicurarli: « Padri carissimi miei, fino al presente non ho avuto alcuna sorte d'aiuto nel governo però non potete sapere come io sia per portarmi nell'avvenire, et habbate

¹⁹² *Vms.*, p. 191.

¹⁹³ *Vms.*, p. 192.

¹⁹⁴ *Vms.*, p. 193.194. Nell'originale degli Atti capitolari si può verificare il cambiamento. Dopo le parole: « ut in omnibus rebus » vi è una cancellatura e di fianco in calce, è stato aggiunto: « alicuius momenti ». Il decreto risulta così composto: « Propositum fuit quibus in rebus teneretur Praefectus Generalis adhibere consultationem consultorum et statutum fuit ut in omnibus rebus alicuius momenti debeat adhibere consultationem consultorum, id est nihil de rebus alicuius momenti pertinentibus ad Religionem possit statuere ac determinare neque ad experiendum introducere nisi de eorum sententia » (I C.G., sess. XVII: AA.OO., f. 18).

LO SVOLGIMENTO

un poco di fede a quello che ha sparsa qualche lagrima per stabilimento di questa pianta »¹⁹⁵.

Per quanto riguarda i Consultori furono prese inoltre altre decisioni:

- Obbligo della loro residenza a Roma.
 - Proibizione di avere altri uffici o Superiorati fuori Roma¹⁹⁶.
 - Riguardo all'ufficio di Vice Prefetto della casa di Roma, fu stabilito che un Consultore potesse esservi eletto per quella volta, stante la necessità della Religione, ma tale nomina fosse di competenza del Capitolo. Però alla fine di esso, tale facoltà fu demandata al Generale¹⁹⁷.
 - Precedenza sugli altri Religiosi a mensa e negli altri luoghi, i Sacerdoti su i Sacerdoti, i Fratelli su i Fratelli.
 - Tra i Consultori la precedenza spetti a chi è più anziano di professione¹⁹⁸.
 - Esenzione da ogni ispezione della corrispondenza inviata dai Consultori o a essi diretta¹⁹⁹.
 - Diritto di possedere una cassetta munita di chiave per la loro corrispondenza e le varie scritture.
 - In caso di morte di un Consultore in carica, per l'elezione del successore, i Religiosi delle singole case, riuniti in Capitolo, designino un Religioso. Il capitolo della comunità di Roma, composto da tutti i Professi in quel tempo colà esistenti, elegga a maggioranza di voti, uno scelto tra i designati dai Capitoli locali.
- L'ufficio del nuovo Consultore duri fino al prossimo Capitolo Generale²⁰⁰.

¹⁹⁵ *Vms.*, f. 194.

¹⁹⁶ « Propositum fuit an Consultores possent habere alla officia et superioratus in Religione praeter officium Consultoris et an debeant Romae residere et statutum fuit debere residere Romae et non posse habere superioratus extrae urbem Romam » (I C.G., sess. X; AA.OO., f. 13).

¹⁹⁷ « Propositum fuit an unus ex Consultoribus posset esse vice Praefectus domus Romanae et statutum fuit ut casu quo esset creandus unus a consultoribus, stante necessitate Religionis pro hac vice tantum possit esse Vice praefectus sed creatur a Congregatione » (I C.G., sess. XI; AA.OO., f. 13t-14). Nella sessione XVIII però in deroga a quanto era stato stabilito, « visum est omnibus de communi consensu ut possit creari ab ipso ad. Rev. P. Praefecto Generali, non obstante supradicto decreto » (I C.G., sess. XVIII; AA.OO., f. 19).

¹⁹⁸ « Propositum fuit quis ex Consultoribus debere praecedere an is qui esset prior electus an is qui esset antiquior in Religione et statutum fuit ut antiquior professus praecederet » (I C.G., sess. XII; AA.OO., f. 14t).

¹⁹⁹ « Propositum fuit an litterae scriptae Consultoribus et ab ipsis invicem aliis possint legi et aperiri a Praefecto Generali et aliis Superioribus et statutum fuit nullo modo posse aperiri, neque a Praefecto Generali neque ab alio quocumque Superiori et talis aperitio litterarum sit casus reservatus » (I C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 17t).

²⁰⁰ « Ad propositionem a quibus deberet eligi si aliquis a Consultoribus ex hac vita migraret, responsum et statutum fuit ut singulae Domus singulos proponerent electos »

I CAPITOLO GENERALE

Oltre i due fondamentali argomenti della natura dell'Ordine e del governo centrale, furono trattate in Capitolo questioni di minore importanza. Di alcune di esse si giunse alla definizione con decreti capitolari; di altre, dopo discussione, ne fu rimessa la decisione al Generale e ai Consultori; ed altre ancora che vennero trattate e discusse, furono lasciate in sospeso, indecise. Così, per esempio, nella sessione XIII (8 maggio) vennero lette alcune osservazioni o note (« nonnullae admonitiones ») del Card. Salviati, le quali probabilmente riguardavano il governo dell'Ordine, perché il Papa aveva già avvocato a sé la questione degli ospedali. Fu costituita una Commissione composta dal P. Generale, dai Consultori, dai PP. Oppertis, Profeta, Nigli, Mansi e dal Segretario, con l'incarico di esaminarle ed accettare quelle che parevano loro buone, rigettare quelle non buone, e con l'impegno di riferire in Capitolo per decidere cosa si dovesse trattare con Mons. Benaglia, Uditore ed incaricato del Cardinale. Però dell'argomento non se ne trattò più in Capitolo (almeno non appare dagli atti) né si conoscono le conclusioni del lavoro della Commissione²⁰¹.

Similmente non ebbe soluzione un'altra questione: « propositum fuit qualis deberet esse loci recreationis qualitas et quia haec res visa est admodum difficilis, translata est in alium diem »²⁰². E poi non se ne parlò più.

Fu rimesso al P. Generale e ai Consultori:

— lo stabilire ad esperimento se il Maestro dei Novizi debba udire le Confessioni dei Novizi²⁰³;

in congregationi locali Romae proponerentur ad suffragia in congregatione omnium professorum qui eo tempore essent Romae et is intelligeretur electus qui plura suffragia in favorem obtinisset et eius officium duraret usque ad primam Congregationem generalem » (I C.G., sess. XI; AA.OO., f. 14).

²⁰¹ « Lectae fuerunt nonnullae admonitiones propositae ab Ill.mo et Rev.mo Domino Protectori, et statutum fuit ut considerarentur ab admodum R.do Patre Praefecto Generali R.dis Consultoribus et P. Biasio de Opertis, P. Francisco Profeta, P. Francisco Antonio Niglio, et P. Marcello de Mansis et me infrascripto secretario et quae viderentur bona acceptarentur, quae vero non excluderentur, et postea quando inter istos discussae essent proponerentur in plena Congregatione tum prout videretur Congregationi ageretur cum R.mo Domino Benaglia » (I C.G., sess. XIII; AA.OO., f. 15-15t).

²⁰² C.G., sess. XIV; AA.OO., f. 16.

²⁰³ I C.G., sess. XV; AA.OO., f. 16t.

LO SVOLGIMENTO

— l'ammissione alla Professione dei Novizi che avevano già compiuto il biennio di Noviziato²⁰⁴.

Nella XV sessione (10 maggio), per accelerare la conclusione del Capitolo che il Generale ed i Consultori udissero cosa ci fosse ancora da proporre e se qualcuno avesse qualcosa da dire, si rivolgesse a loro.

Fu invece deciso con appositi decreti:

— I Prefetti abbiano due Consultori con voto consultivo²⁰⁵.

— La designazione dello stato (sacerdotale o laicale) si compia prima dell'ammissione all'abito e, per quanti sono già vestiti, se non è stata fatta tale designazione, si effettui quanto prima²⁰⁶.

— L'elezione dei delegati per il Capitolo Generale si compia quando se ne riceve la comunicazione dal P. Generale e suoi Consultori. Questi nel fare tale comunicazione tengano conto della distanza delle varie località²⁰⁷.

— Proibizione di trasferire religiosi da una casa all'altra, per un anno prima del Capitolo Generale, senza il consenso del Generale e dei suoi Consultori, e senza una necessità²⁰⁸.

— Facoltà di tenere il luogo della ricreazione della casa di Napoli²⁰⁹, se, salva la povertà, questo rientra nei poteri del Capitolo; altrimenti provveda il Generale con i Consultori²¹⁰.

— Autorizzazione ai Superiori locali, con il consenso dei Professi e in nome di tutta la casa, di dare doni fino al valore di quindici scudi, ai principali benefattori ed a ufficiali come Medici ed Avvocati²¹¹.

²⁰⁴ L'argomento venne trattato due volte. In un primo tempo, nella sessione XIV (AA.OO., f. 16) si procrastinò la decisione. Nella seduta conclusiva del Capitolo « statutum fuit ut res committeretur Consultoribus » (I C.G., sess. XVIII; AA.OO, f. 18t).

²⁰⁵ I C.G., sess. XIV; AA.OO., f. 16.

²⁰⁶ I C.G., sess. XIV; AA.OO., f. 16.

²⁰⁷ I C.G., sess. XIV; AA.OO., f. 16.

²⁰⁸ I C.G., sess. XIV; AA.OO., f. 16.

²⁰⁹ Forse era stato donato dal Sig. Annibale Cesari al quale si concede l'uso d'una camera sia in casa che in detto luogo di ricreazione

²¹⁰ I C.G. sess. XVIII; AA.OO. f. 18t.

²¹¹ I C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 17.

I CAPITOLO GENERALE

— Autorizzazione al P. Biagio Oppertis, o ad altri della comunità di Napoli, di dare doni fino al valore di quindici-venti scudi, ad alcuni principali benefattori, però con la licenza del Superiore e dopo matura discussione nel Capitolo dei Professi²¹².

— Concessione al Signor Annibale Cesari, dell'uso di una camera, sia nella casa che nel luogo della ricreazione, affinché, con il servo e il cavallo, possa vivere convenientemente, a spese della Religione, ogni volta che a lui piacerà.

Il signor Annibale Cesari era un insigne benefattore napoletano, che forse aveva donato il luogo di ricreazione, la vigna, della casa di Napoli. Nel II Capitolo Generale il Prefetto di quella casa sarà autorizzato a fare celebrare, secondo le possibilità, nelle feste, la Messa nella Chiesa della vigna, fatta da lui edificare²¹³

— Autorizzazione a dare alle Nobildonne Giulia Delli Castelli e Diana Sanfelice, per mezzo di P. Oppertis od altro Padre, doni di qualsiasi valore, in forza del privilegio accordato al Capitolo Generale dalla Bolla di Clemente VIII.

Attorno al P. Oppertis, fin dalla sua andata a Napoli, s'era formato un gruppo di benefattori, specialmente fra la nobiltà, tra i quali Diana Sanfelice con il marito Carlo, e Giulia Delli Castelli. Essi erano anche affezionati al Fondatore, il quale scrivendo all'Oppertis non mancava d'inviare loro i suoi saluti²¹⁴.

Particolarmente la nobildonna Giulia Delli Castelli ebbe sempre cura del progresso della Religione. Rimasta vedova di Lodovico Caracciolo, senza prole e senza famiglia, dotata di molti beni di fortuna, era vissuta, dopo la morte del marito, isolata dalla società e dal mondo, chiusa nel suo dolore esasperato, incapace di ascoltare parole di conforto.

Sotto la direzione di P. Oppertis, riuscì a vincere il suo isolamento, fu da lui indirizzata nella via dell'apostolato, approfondendo le sue ricchezze a servizio di Dio e dei poveri. L'Ordine ne godette le predilezioni. Per 28 anni, quanti ne sopravvisse dopo l'incontro con P. Oppertis, i Ministri degli Infermi furono da lei aiutati e soccorsi con perseverante generosità. Durante il generalato del P. Oppertis, per la sua munificenza, a Napoli fu costruito il Noviziato sul lungomare di Chiatamone. Presso la casa di Noviziato, in un palazzo di sua proprietà, stabilì la sua dimora, frequentando, finché poté, la nostra chiesa. Morì il 27 luglio 1618, all'età di 84 anni, lasciando, erede

²¹² | C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 17t.

²¹³ | C.G., sess. XIV n. 2; AA.OO., f. 66t.,

²¹⁴ Scr. S.C., doc. 16; p. 131; 25, p. 172; 26, p. 179.

LO SVOLGIMENTO

del suo, la casa di Noviziato, e chiedendo d'essere sepolta nell'annessa chiesa, perché i Novizi più facilmente pregassero per lei. Oltre il Noviziato, fece in parte costruire e in parte adattare la Casa Professa di S. Maria Porta Coeli ai Mannesi, ed acquistò per i Nostri il podere « l'Arenula » nei dintorni di Napoli, per le giornate di riposo dei Religiosi²¹⁵.

Infine nelle ultime sessioni fu stabilito:

- che i decreti e costituzioni capitolari avessero valore fino al prossimo Capitolo Generale²¹⁶;
- che detto Capitolo dovesse tenersi dopo tre anni, nel 1599, ed avesse inizio il 3 maggio, festa dell'Invenzione della Croce²¹⁷;
- che il Prefetto Generale con i suoi Consultori, nel suo governo, godesse di tutte le facoltà e poteri dello stesso Capitolo²¹⁸.

Il 14 maggio si diede fine al Capitolo.

In una seduta precedente, Camillo volle rassicurare i Capitolari per quanto riguardava la controversia degli Ospedali, « per la quale — affermò — siamo qui riuniti. Io vi fo brevemente sapere — aggiunse — che Nostro Signore il Papa m'ha fatto intendere non voler che si pigliano più Hospitali conforme la mia nuova intentione. Vuole nondimeno che li infermi siano serviti di giorno e di notte conforme s'è fatto fin hora, o vero come meglio parerà alla Religione. Sì che questa controversia per hora è già finita e non resta altro se non ch'ognuno si accheti l'animo per l'avenire come farò io »... « Del che —osserva il Cicatelli — non si può dire quanto contento ne ricevesse il Capitolo per haver inteso dall'istessa bocca 'di Camillo la mente di Sua Santità »²¹⁹.

Nell'ultima sessione, dopo la promulgazione di vari decreti, quasi a conclusione, Camillo «inginocchiatosi in terra »,

²¹⁵ *St. Ord.*, II, p. 18-22. In segno di riconoscimento nelle Regole comuni (fino al 1915) erano prescritti speciali suffragi: « I Religiosi della casa di Napoli reciteranno una corona al mese per l'anima dell'Ill.ma Signora Giulia Delle Castelle ».

²¹⁶ I C.G., sess. XIII; AA.OO., f. 15t.

²¹⁷ I C.G., sess. XII; AA.OO., f. 14t.

²¹⁸ I C.G., sess. XVIII; AA.OO., f. 19.

²¹⁹ *Vms.*, p. 193.

I CAPITOLO GENERALE

soggiunge con grande umiltà: « Padri miei, vi dimando perdono per quanti errori ho possuto commettere in tutto il tempo del mio governo passato assicurandovi che quelli non sono proceduti da mala volontà, ma dal non haver più saputo. Questo è certo che in tutte le mie attioni non ho avuta mai altra mira che la gloria di Iddio e l'aiuto de poverelli. Tutti siamo fragili e possiamo cascar facilmente però preghiamo il Signore che ci doni gratia di non errare, et di caminare avanti nel suo santo servizio. In quanto a me, spero per l'avvenire rimettermi in tutto e per tutto a' miei compagni, e non fidarmi più del mio proprio sentimento come forse ho fatto per il passato. E con questo mi raccomando alle vostre orationi e sacrificii che il Signore vi benedichi e vi faccia tutti santi » ²²⁰.

Con quest'atto di pubblica, profonda umiltà del Fondatore, che esprimeva la sua autentica personalità e manifestava il suo genuino spirito di servizio per l'Ordine e per gl'infermi, in una atmosfera rasserenata in confronto dell'inizio, aveva termine il I Capitolo Generale.

Chiuso il Capitolo, quasi a coronamento del lavoro, Carnillo e gli altri Capitolari furono ricevuti in udienza da Clemente VIII. « Santissimo Padre — dichiarò il Santo — già per gratia d'Iddio abbiamo dato fine al Capitolo con pace e concordia di tutti; però siamo venuti a pregarla si degni darci la sua santa benedittione prima che ci dividiamo per il mondo. Né la Santità Vostra s'ammiri s'ha inteso qualche disparere tra noi, perché tutti miriamo a buon fine per ritrovare maggiormente la Volontà del Signore nel nostro Istituto, et ogni uno vorrebbe accertarla, e ciascuno pensa che la sua opinione sia migliore così per la Religione come per beneficio de poveri » ²²¹.

Il Sommo Pontefice si compiacque ed espresse la sua soddisfazione per la loro pace e concordia, e li esortò a tre cose. Primo, all'umiltà, dicendo che procurassero di mantenersi umi-

²²⁰ *Vms.*, p. 194.

²²¹ *Vms.*, p. 195.

LO SVOLGIMENTO

li, specialmente essendo essi all'inizio, di non perdersi in alti studi, ma di attendere a gettare salde fondamenta. In secondo luogo, raccomandò la perseveranza nel loro ministero, a servizio degli infermi, nel modo fino allora esercitato, ricordando che il Signore stimava fatto a sé quanto essi facevano ai malati. Terzo, indirizzandosi a Camillo ed a quanti avrebbero avuto responsabilità di governo, disse che mirassero bene alla qualità dei religiosi che inviavano a raccomandare le anime dei morenti, specialmente delle donne, precisando che mandassero i migliori e di santa vita. Avendolo Camillo assicurato che così si faceva, il Papa ribadì il suo punto di vista.

Infine benedisse ampiamente tutti i partecipanti, come pure molte medaglie, corone e crocifissi per i morenti ed i Capitolari « si licenziarono con molto loro contento »²²²

²²² *Vms.*, pp. 195-196.

Il Regi afferma che in questo Capitolo fu fatta una serie di decreti, del seguente tenore: « Si stabilì... che il Prefetto Generale, poi mancasse di vivere, che sostituisse un Vicario Generale, a cui spettasse, congregare i Padri, per eleger ogn'altro, fuorché se stesso in Generale Prefetto; che le Prefetture subordinate dell'altre Case, si assegnassero ai Sacerdoti, con patente, solo per un anno; ma che giudicandosi espediente gli si potesse dar conferma; che ogni triennio dal Padre Generale, fossero visitate le Case, acciò che non seguisse alteratione, all'introdotta modo di vivere, così circa la regular disciplina, quanto nel praticarsi il ministero di carità verso gl'infermi; che si ponesse esatta cura, in esplorare lo spirito di quello che facevano istanza d'esser ammessi alla nostra Religione, considerandosi il Natale, l'età e i costumi in conformità anche di quanto sopra ciò dispongono i Pontificii decreti; che alla cura di quelli che erano nella probazione, si deputassero Maestri non meno d'età matura che di vita esemplare, e di consummato sapere, con carità discreta e vigilante; acciò che da essi, si potessero educare i Novitii, nella pratica dell'Instituto, e nel professarsi veri Servi de' Poveri, nella santa mortificatione di Giesu Christo; che i nostri Sacerdoti approvati, non solo udissero le Confessioni Sacramentali de gli Infermi, ma anche de' Fedeli, che ciò richiedessero di praticare nelle nostre Chiese. E questo decreto fu anco confermato, colla propria autorità e sottoscrizione dal Cardinal Salviati, che come Protettore e Delegato Apostolico, presiedeva, come non solo nelle copie, ma nell'originale scritto di quel Capitolo, chiaramente si vede; che la formola della Professione, da farsi solennemente, fusse consimile, se non che da Chierici, fusse professato nel Latino Idioma, ma da gl'altri nella commune volgare del Paese, dove si trovavano; doversi tenere per certa esser una delle parti essenziali del nostro Instituto il continuo visitare e l'assistere a gl'Agonizzanti nelle case private, per lo solo motivo di carità e per zelo della salute di quelli. Fu ingiunta per sempre, la santa comunità frugale, così nel vitto, come nel vestito. E che conforme s'è sempre costumato in Roma, stesse in luogo d'intiera osservanza, quando che quotidianamente da Nostri si visitano, per farvi qualche opera di carità, gli Spedali, all'bora che da i Padroni delli detti lochi, non c'è concesso di sempre stantiarvi, per lo medesimo scopo.

Tali in sostanza furono i decreti che si sono accennati, conforme più diffusamente veder si possono, nelle copie, che nelle nostre Case si conservano. Il cui titolo, così parla:

Ordini e Constitutioni diverse, esaminati e decise nel Capitolo Generale, della Congregazione de' Chierici Regolari Ministri degl'Infermi in Roma, l'anno 1596, nel mese d'Aprile, a gloria del Signore et utile del Prossimo, et ad ottimo fine del loro Instituto,

I CAPITOLO GENERALE

approvato da Monsignor Illustrissimo del titolo di S. Maria della Pace, Signor Cardinale Salviati Protettore » (REGI, p. 92-93).

Il Barzizza, negando che siano stati fatti dal Capitolo tali decreti, perché non compaiono negli atti originali, fa l'ipotesi che questo fosse il contenuto delle osservazioni o avvertimenti del Card. Salviati: « Non può che accertarsi qual concetto debba farsi di tutte quell'altre (costituzioni) le quali dal P. Regi in istretto sono accennate e di cui dice trovarsi le copie manoscritte nelle nostre case col titolo: *Ordini e Costituzioni...* Che questo degno Porporato (il card. Salviati) approvasse il lodato Capitolo, almeno dall'allegato originale, per alcuna maniera non apparisce, riconoscendosi soltanto ad ogni Congregazione la sottoscrizione di proprio pugno del nostro S. Padre e del P. Michel Angelo Marazzini segretario. Quindi unicamente può sospettarsi che li Ordini e Costituzioni dal Regi motivati siano gli avvertimenti dal medesimo Cardinal Protettore fatti presentare al Capitolo li 8 maggio nella Congregazione 13, li quali furono dal Capitolo stesso rimessi al P. Generale, acciò colli suoi Consultori, e colli PP. Opertis, Profeta, Niglio, Mansi e Segr. Marazzini, li esaminasse e riferisse ciò che di essi potevasi approvare per quindi intendersela con Monsignor Benaglia Uditore dell'Em.za sua Rev.ma, che di sua incombenza aveva forse quelli e compilati e presentati. Come però li 14 dello stesso mese si pose fine al Capitolo medesimo e niuna menzione o relazione si trova più fatta di tali avvertimenti, può essere accaduto ch'essi fossero poscia col mentovato titolo pubblicati, in vigore della facoltà accordata dal Capitolo alla Generale Consulta, di ultimare in di Lui nome, quella che forse per mancanza di tempo era restato senza la conclusione opportuna » (A.G. 2014, p. 210-211).

DIARIO DEL PRIMO CAPITOLO GENERALE

(24 aprile - 14 maggio 1596)

I Sessione (24 aprile)

- Elezione del Segretario Generale, P. Michelangelo Marazzini.
- Determinazione dell'ordine del giorno per la seconda sessione.

II Sessione (25 aprile)

- Metodo di elezione dei Consultori:
 - a) per i tre Sacerdoti. Designazione di tre nomi in una unica scheda da parte di ogni Capitolare; ballottaggio fra quanti abbiano ottenuto almeno Otto designazioni;
 - b) per il quarto. Designazione di un nome, come sopra; ballottaggio tra i primi due in graduatoria, purché abbiano ottenuto almeno otto designazioni.
- Inizio delle sessioni alle ore 18 (ore 14,15 delle attuali) e loro durata di tre ore.
- Ammissione al Capitolo, « *tamquam ex primis fundatoribus* », a titolo consultivo, dei Fratelli Francesco Lapis, Giovanni Bauding ed Orazio Porgiano.
- Determinazione dell'ordine del giorno per la terza sessione: elezione dei Consultori.

III Sessione (26 aprile)

- Dichiarazione del Prefetto Generale, per incarico del Card. Salviati, Protettore: essere ordine del Sommo Pontefice che i Consultori siano due Sacerdoti e due Laici.

Data la novità ed importanza della determinazione, si rimanda la discussione ad una futura sessione per un esame più maturo.

I CAPITOLO GENERALE

IV Sessione (27 aprile)

- Ripresa della discussione sulla proposta del giorno precedente.
- Decisione di rimandare l'elezione a tempo indeterminato e di consultare esperti di diverse Religioni: un Cappuccino, un Teatino, un Gesuita, un Oratoriano, e il Signor Nicolò De Angelis, sull'interpretazione della Bolla di fondazione riguardo la natura dell'Istituto e il governo.
- Accettazione incondizionata della loro sentenza.

V Sessione (28 aprile)

- Designazione dei quattro esperti: P. Anselmo da Monopoli, cappuccino; P. Innocenzo Parascandalo, teatino; P. Bernardino Rossignoli, gesuita e P. Tommaso Bozzio, oratoriano.
- Scelta di quattro Capitolari (uno per casa) destinati a fare da tramite con gli esperti.
- Costituzione di una commissione, formata dal Generale, Segretario, P. Oppertis e da un Capitolare per casa, per la lettura delle lettere inviate al Capitolo.
- Rimando della sessione successiva al 30 del mese.

VI Sessione (29 aprile)

- Sessione, malgrado la decisione del giorno precedente.
- Essendo sorte difficoltà riguardo alla persona del P. Rossignoli, si decide di non procedere alla sostituzione ma di affidarsi alla decisione dei quattro già nominati.

VII Sessione (30 aprile)

- Lettura di lettere inviate al Capitolo.

VIII Sessione (1 maggio)

- Ripresa e termine della lettura delle lettere.
- Presentazione e lettura di un biglietto di Mons. Sallustio Tarugi in cui si notifica che il Sommo Pontefice, Clemente VIII, si riserva la decisione di interpretare la bolla sulla natura e governo della Religione.

DIARIO

— Discussione sulla nuova situazione creatasi e costituzione di una deputazione formata dai PP. Oppertis, Profeta, Nigli, Mansi, Bonino [o in sua sostituzione Clero], i quali trattino la questione con l'autorità competente, sia il Sommo Pontefice che altri.

— Sospensione delle sedute nel frattempo.

IX Sessione (3 maggio)

— Decisione di tenere la seduta, mentre si attende la risposta del Sommo Pontefice.

— Riguardo all'elezione dei Consultori, il Prefetto Generale dichiara d'aver saputo dal Card. Protettore, essere desiderio del Sommo Pontefice che si proceda all'elezione.

— Decisione di compiere tali elezioni, in segno di ossequio e obbedienza al Sommo Pontefice.

— Effettuate le designazioni e il ballottaggio, secondo il metodo stabilito, risultano eletti i Padri: Cesare Bonino e Francesco Pizzorno e i Fratelli Paolo Cherubino e Amico Devi.

— Determinazione dell'ordine del giorno per la sessione seguente.

X Sessione (4 maggio)

— Elezione dell'Arbitro di Consulta secondo il metodo usato per i Consultori. Risulta eletto il P. Marco Antonio Clero.

— Viene deciso che i Consultori risiedano a Roma e non possano essere Superiori fuori Roma.

— E' rimandata la decisione sull'eventuale nomina di un Consultore a Vice Prefetto della casa romana.

XI Sessione (5 maggio)

— Impossibilità di tenere la seduta all'ora stabilita per l'assenza del Superiore Generale.

— Riunione della sessione ad ora più tarda.

— Viene deciso che, data la penuria di soggetti, per quella volta, un Consultore possa essere Vice Prefetto di Roma, e la nomina sia di spettanza del Capitolo Generale.

I CAPITOLO GENERALE

— Si stabilisce il metodo per la sostituzione di un Consultore in caso di morte di uno di essi: designazione da parte dei Capitoli locali delle Case fuori di Roma ed elezione nel Capitolo della casa di Roma. La durata in carica sia fino al prossimo Capitolo Generale.

— Determinazione dell'ordine del giorno della seguente sessione.

XII Sessione (7 maggio)

— Riguardo alla precedenza dei Consultori, si decide che essa sia data dalla anzianità di professione e non dalla priorità dell'elezione in un Capitolo.

— Si stabilisce che il prossimo Capitolo Generale abbia luogo nel 1599, con inizio il 3 maggio, festa dell'Invenzione della S. Croce.

— Viene letto un promemoria del Procuratore della casa di Roma e si rimette per le eventuali determinazioni al P. Generale con i suoi Consultori.

— Il P. Biagio Oppertis chiede d'essere lasciato libero da ogni incarico per il seguente biennio. Si differisce la risposta per la difficoltà della richiesta.

XIII Sessione (8 maggio)

— Vengono letti alcuni consigli, avvisi ed osservazioni « *admonitiones* » del Card. Protettore, e viene dato incarico ad una commissione formata dal Prefetto Generale, dai Consultori, dai PP. Oppertis, Profeta e Nigli e dal Segretario di vagliarli, e stabilire quali si possono accettare e proporre in Capitolo e poi se ne trattasse con Mons. Benaglia.

— Si determina che le decisioni prese o da prendere in Capitolo abbiano a durare fino a quello prossimo, il quale ha competenza di riesaminarle, mutarle, confermare o cassarle.

— Riguardo ad una proposta di ammettere alla Professione alcuni che hanno compiuto il biennio di Noviziato, si differisce la decisione.

DIARIO

XIV Sessione (9 maggio)

— Si rimanda la determinazione sulla qualità del luogo di ricreazione, data la difficoltà dell'argomento.

— Decisioni prese:

1. I Capitoli locali in ordine al Generale si tengano dopo avere ricevuto l'intimazione della Consulta, che dev'essere fatta in tempo conveniente. Non è richiesto che si celebrino tutti nello stesso giorno.
2. Per un anno prima del Capitolo Generale non si effettui cambiamento di Religiosi da una casa all'altra senza consenso del P. Generale con i suoi Consultori e senza necessità.
3. Prima della vestizione venga determinato lo stato di ogni vestiendo; ed attualmente si stabilisca di quelli già vestiti, dei quali non fosse stata fatta tale determinazione.
4. I Prefetti locali abbiano due Consultori con voto consultivo.

XV Sessione (10 maggio)

— Decisioni prese:

1. Si rimette al Prefetto Generale con i suoi Consultori determinare se il Maestro dei Novizi debba udire la Confessione dei Novizi.
2. Il Segretario scriva a tutte le Case di non fare alcuna mutazione sia per 'il ministero che per il resto.
3. Il Prefetto Generale con i suoi Consultori stabiliscano quanto vi è da proporre nella prossima sessione per dare sollecita fine al Capitolo.

XVI Sessione (12 maggio)

— Decisioni prese:

1. I Prefetti, con l'autorizzazione dei Professi ed a nome della Comunità, possano fare doni, sino al valore di quindici scudi, ai principali benefattori e ad alcuni ufficiali, come Medici, Avvocati ed altri.

I CAPITOLO GENERALE

2. All'ill.mo Signor Annibale Cesare si possa concedere una stanza sia in casa che nel luogo della ricreazione, nella quale, con il servo e il cavallo, possa vivere decorosamente secondo la sua dignità, a spese della Religione finché a lui piacerà.

3. Alle Signore Giulia Delli Castelli e Diana Sanfelice si possa dare dal P. Biagio Oppertis e da altri Religiosi doni di qualunque valore, in vigore del privilegio accordato ai Capitoli Generali dalla Bolla di Clemente VIII, e ciò fino al prossimo Capitolo Generale.

4. Lo stesso P. Oppertis o altro Religioso della casa di Napoli, con licenza del Superiore ed approvazione del Capitolo locale, possa dare ai principali benefattori della casa, doni fino al valore di quindici o venti scudi.

5. Le lettere scritte dai Consultori e quelle agli stessi indirizzate, non possano essere aperte né dal Prefetto Generale né da alcun altro Superiore: e tale apertura sia caso riservato.

6. I Consultori abbiano la precedenza su tutti gli altri sia a mensa che negli altri luoghi, cioè i Sacerdoti sui Sacerdoti e i Laici sui Laici. Ed abbiano una cassetta con chiave propria per le lettere e gli scritti.

XVII Sessione (13 maggio)

— Viene decretato che, sino al prossimo Capitolo Generale, il Prefetto Generale consulti i Consultori in ogni questione di qualche importanza riguardante la Religione e non possa stabilire, determinare o introdurre alcunché neppure *ad experimentum* senza il loro parere, data la necessità della Religione.

XVIII Sessione (14 maggio)

— Si sono determinate le seguenti questioni:

1. I Consultori decidano sull'ammissione alla Professione di quelli che hanno già espletato il biennio di Noviziato.

2. Se, salva la povertà, la Religione può conservare il luogo per la ricreazione della casa di Napoli, lo mantenga; in caso contrario, i Consultori con il P. Generale risolvano la questione.

DIARIO

3. Si ponga fine al Capitolo, lasciando tutte le questioni rimaste in sospeso, alla decisione del P. Generale e suoi Consultori, i quali godranno di tutta l'autorità del Capitolo Generale.

4. L'eventuale nomina di un Consultore a Vice Prefetto della Casa di Roma, possa essere effettuata dal Prefetto Generale, derogando al decreto del 5 maggio che la riservava al Capitolo Generale.

ATTI E DECRETI DEL PRIMO CAPITOLO GENERALE

(f 3.) Nomina Patrum qui interfuerunt
Congregationi Generali

- R.dus P. 1 Camillus de Lellis Praefectus Generalis
 2 P. Franciscus Profeta
 3 P. Blasius de Opertis
 4 P. Nicolaus Clemens
 5 P. Franciscus Gaspar Maccarius
 6 P. Franciscus Pizzornus
 7 P. Franciscus Antonius Niglius
 8 P. Ioannes Anellus Cogozzellus
 9 P. Santus Cikatellus
 10 P. Alexander Gallus
 11 P. Scipio Carrozza
 12 P. Marcellus de Mansis
 13 P. Adrianus Barra
 14 P. Claudius Vincentius
 15 P. Franciscus Amadeus
 16 P. Petrus Othenin
 17 P. Dominicus Lutronus
- (f 3 t.) 18 P. Hieronimus Chiarella
 19 P. Iosef Catalanus
 20 P. Cesar Boninus
 21 P. Michael Angelus Marazinus
 22 P. Marcus Antonius Clerus
 23 P. Demostenes Rinaldutus
 24 F. Curtius Lodius

ATTI E DECRETI: I SESSIONE

25 F. Amicus Devi
 26 F. Rocchus Summa
 27 F. Paulus Rende
 28 F. Ioannes Baptista Torres
 29 F. Balthassar Fonseca ^(a)
 30 F. Michael Salutius

Camillus de Lellis

(f 4.) Die 24 Mensis Aprilis 1596

Congregatio prima

Congregati (sic) omnibus Patribus et Fratribus convocatis ad Capitulum Generale Religionis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis et de communi consensu declarata Congregatione legitima omnibusque admissis qui interfuerunt huic Congregationi omnibus assentientibus electus fuit secretarius Congregationis, ad omnes actus qui in tota Congregatione fuit videlicet P. Michael Angelus Marazinus cuius actibus volumus omnem adhiberi fidem in iudicio et extra.

In quorum fidem ego Camillus miseratione divina Praefectus Generalis eiusdem Religionis has praesentes subscripsi

Camillus de Lellis

(f 4 t.) Successive eadem die propositum fuit quid agendum esset in diem futurum et statutum fuit agendum esse de modo electionis et de aliis ad hanc rem pertinentibus.

In quorum fidem has praesentes manu mea subscriptas subscripsi eodem die et anno.

Michael Angelus Marazinus
 secretarius

^(a) Il nome di Fr. Fonseca era stato tralasciato e poi aggiunto tra le righe.

I CAPITOLO GENERALE

Congregatio secunda

Die 25 Aprilis 1596

Congregatis omnibus supradictis Patribus et fratribus ad sonum canpanellae in loco solito ubi congregatio fieri solitum est propositum fuit qui ^(b) (f 5.) modus habendus esset in electione ^(c) consultorum et statutum fuit in electione servandum esse infrascriptum modum videlicet. Ut unusquisque scriberet (in electione trium sacerdotum) in schedulis tria ^(d) nomina ex quibus ^(e) qui haberent saltem octo schedulas proponerentur ad suffragia et patres qui habuissent plura suffragia inter ceteros fili intelligerentur electi.

In electione vero quarti scriberetur unus ^(f) et duo proponerentur ad suffragia dummodo octo saltem schedulas habuerint et qui postea in suffragiis habuisset plura vota, is intelligeretur electus.

Tum propositum fuit qua hora esset ^(g) incipienda congregatio et quantum temporis durare deberet et statutum fuit (f 5 t.) ^(h) incipiendam esse hora decimaoctava ⁽¹⁾ et durare debere per spatium trium horarum et si aliquo die intermittenda esset in dies statueretur.

Tum propositum fuit an introducendi essent F. Franciscus Lapius F. Ioannes Baudingh et F. Horatius Porgianus tamquam ex primis fundatoribus qui in tota hac Congregatione haberent votum consultivum in rebus pertinentibus ad institutum et omnibus consentientibus, in privilegio ⁽ⁱ⁾ statutum fuit introduci debere post electionem.

^(b) Dopo « propositum fuit qui., segue la cancellatura di quattro righe, tre in questo foglio e una nel seguente (f. 5 v).

^(c) In margine di altra mano, è scritto: « De eligendis Consultoribus ».

^(d) Prima era stato scritto: « sex nomina » e poi cancellato e corretto « tria nomina ».

^(e) Prima era stato scritto: « ex quibus sex qui haberent »... E' stato cancellato « sex » e corretto con « tria »; poi è stato cancellato anche il « tria a; risulta il seguente testo: « ex quibus qui haberent...».

^(f) Prima è stato scritto: « scriberentur duo », poi corretto: « scriberetur unus ».

^(g) In margine, di mano posteriore: « De Congregationibus haben[dis] ».

^(h) Testo molto corroso e di difficile decifrazione.

⁽¹⁾ Corrisponde alle ore attuali 14,15.

⁽ⁱ⁾ Aggiunto in margine dallo stesso Segretario P. Marazzini; « in privilegio ».

ATTI E DECRETI: II - SESSIONE

In quorum fidem has presentes manu nostra subscripsimus die et anno supradictis.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

(f 6.) Successive eadem die et anno propositum fuit quid agendum esset in diem crastinum et statutum fuit debere creari consultores modo supradicto. In quorum fidem has presentes manu mea scriptas subscripsi die et anno quo supra.

Michael Angelus Marazinus
secretarius

Die 26 Aprilis 1596

Congregatio 34^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratibus ad sonum campanellae in loco solito ubi congregatio haberi solitum est quoniam proposita fuit quaedam res quae non fuerat proposita die superiori ^(l) (f 6 t.) hoc est A. R.dus Pater Camillus de Lellis Generalis proposuit in congregatione audisse ^(m) ab Ill.mo et Rev.mo Card. Salviato protectore ordinem esse Summi Pontificis ut ex consultoribus crearentur duo consultores laici et hanc dixit ipse Praefectus Generalis esse suam sententiam. Sed quia visa est haec res nova congregationi quia aliter decretum fuerat in superiori congregatione visum est ut haec res agenda differretur in proximam futuram congregationem ut unusquisque melius consideraret quid

^(l) Dopo « die superiori » segue la cancellatura di quattro righe, due in questa pagina e due nella seguente. Si riesce ad intravedere solo poche parole; « [...] visum est ut melius consideretur [...] dilata fuit congregatio [...] ».

^(m) In margine, di mano posteriore: « De electione Consultorum et de mente S.D.N. et Ill.mi Protectoris ».

I CAPITOLO GENERALE

esset agendum. In quorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

(f 7.) Die 27 Mensis Aprilis 1596

Congregatio 4^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus de more ad sonum campanellae in loco solito ubi congregatio haberi solitum est propositum fuit quid agendum esset de creatione consultorum prout in superiori congregatione statutum fuit et visum est ut differetur ista electio donec statueretur quomodo intelligeretur ⁽ⁿ⁾ institutum prout in bulla continetur et ad istam intelligentiam consulerentur nonnulli viri Religiosi videlicet unus ex Cappuccinis alter ex Theatinis ex Jesuitis alter et alter ex Presbiteris Congregationis Oratorii et Dominus Nicolaus de Angelis S. V. D. Advocatus Consistorialis quorum iudicio et sententiae standum esset ipsique deciderent prout in Domino videretur omni appellatione remota, sed electio personarum reservatur comuni consensui Congregationis. In quorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

⁽ⁿ⁾ In margine, di mano posteriore: « De consulendis peritis circa intelligentiam Bullae ».

ATTI E DECRETI: IV-V SESSIONE

(f 7 t.) Die 28 Mensis Aprilis 1596

Congregatio 5^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratibus ad sonum campanellae de more in loco solito ubi Congregatio haberi solitum est propositi fuerunt Patres illi Arbitrarii, qui prout in superiori Congregatione decretum fuit, deciderent quomodo intelligeretur ^(o) vis instituti et ad quid de iure teneremur secundum formulam instituti contentam in bulla confirmationis Religionis nostrae et propositi fuerunt ex Cappuccinis R. Pater Monopolitanus ex Theatinis R. Pater Innocentius Parascandalus ex Jesuitis R. Pater Bernardinus Rosignolus ex Presbiteris Oratorii R. Pater Thomas Bosius ⁽²⁾ et predictus Dominus Nicolaus de Angelis qui omnes de comuni omnium consensu probati et accepti fuerunt qui deciderent ut supra.

Deinde propositum fuit qui deberent informare istos Arbitros supradictos et statutum fuit ut deputarentur quatuor, ex singulis domibus singuli qui illos scriptis et verbo informarent, et isti eligerentur ex propriis (f 8.) domibus separatim congregatis. Deinde propositum fuit quid agendum esset de litteris quae ad capitulum fuerunt scriptae et statutum fuit ut ex singulis domibus eligerentur singuli qui cum interventu ad. m. Rev. Patris Praefecti Generalis et Patris Blasii Oppertis et secretarii ^(p) illas legerent secreto et quae viderentur legendae esse publice in capitulo, legerentur quae vero non, omitterentur. In quorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

^(o) In margine, di mano posteriore; « Electio quinque peritorum ».

⁽²⁾ In margine, di mano posteriore: « Provisio de litteris cx particularibus scriptis Capitulo Generali ».

^(p) P. Anselmo Marziati da Monopoli, cappuccino; P. Innocenzo Palescandalo, restino; P. Bernardino Rossignoli, gesuita; P. Tommaso Bozzio, dell'Oratorio.

I CAPITOLO GENERALE

Successive propositum fuit quando habenda esset futura congregatio et statutum fuit ut comodus tractarentur ea quae facienda essent circa informationem arbitratorum, differretur congregatio ad diem trigesimum. In quorum fidem has praesentes manu mea scripsi die et anno quo supra.

Michael Angelus Marazinus
secretarius

(f 8 t.) Die 29 Mensis Aprilis 1596
Congregatio 6

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus de more ad sonum campanellae in loco solito ubi congregatio haberi solitum est quamvis decretum fuerat in congregatione praeterita ne hac die haberetur congregatio tamen ^(q) quia Ad. Rev. Pater Praefectus Generalis voluit proponere quandam difficultatem quam invenit circa personam Rev. P. Bernardini Rosignoli Jesuitae, non obstantibus omnibus in contrarium de communi congregationis consensu congregatio habita est et propositum fuit an eligendus esset alius loco dicti Patris cum ipse nullo modo posset rebus nostris interesse et statutum fuit de communi omnium consensu nullum alium accipiendum esse sed sufficere alios 4 nominatos in superiori congregatione quorum, prout ibi, standum esset sententiae. In quorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

^(q) In margine di mano posteriore: « Renuntiatio Jesuitae ».

ATTI E DECRETI: VI-VIII SESSIONE

(f 9.) Die 30 Mensis Aprilis 1596

Congregatio 7^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus de more ad sonum campanellae in loco ubi congregatio haberi solitum est, lectae fuerunt nonnullae ^(r) litterae et quia tempus et hora dilapsa erat statutum fuit ut differretur reliqua legenda in proximam futuram congregationem quae facienda erit die sequenti. In quorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

Die prima Mensis Maij 1596

Congregatio 8^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus ad sonum campanellae in loco solito ubi congregatio haberi solitum est fuerunt lectae per me infrascriptum secretarium reliquae litterae et statutum fuit ut insererentur (f 9 t.) in actibus Capituli prout hinc inserentur presenta (sic) in congregatione quaedam schedula ad.m Ill.mi et Rev.mi D. ^(s) Domini Sali [ustii] Tarrusii infrascripti tenoris.

Al Molto Rev. P. mio osservantissimo il P. Generale dei Ministri delli Infermi. Molto Rev. P. mio osservantissimo la S[anti]tà di N. S. mi ha ordinato ch'io faccia intendere a V. P[aterni]tà et a cotesti RR. Padri della sua Congregatione che sua B[eatitudi]ne non vole che loro trattino di dichiarare o interpretare la Bolla apostolica sopra i dubbi che nascono intorno ad essa circa il governo e stato della loro Religione peroche Sua B[eatitudi]ne ne vole essere interprete

^(r) In margine, di mano posteriore: « Lectae sunt litterae de particularibus ».

^(s) In margine, di mano posteriore: « Litterae R.mi Tarugi de mente S.mi ut desistetur ab interpretatione Bullae».

I CAPITOLO GENERALE

e diffinitore et perciò la P. V. sia contenta di leggere questa mia poliza in piena congregatione facendo eseguire l'ordine et mente di S. S[anti]tà et Iddio benedetto la preservi.

Di S. Spirito il primo di Maggio 1596.

D. V. P.M. Rev.da servo nel Signore

^(t) Salli[ustio] Tarugi

Comm. di S. Spirito

Et propositum fuit quid faciendum et statutum fuit ut Patres illi qui erant deputati ad informandos illos Patres arbitros videlicet Rev. Pater Blasius de Opertis P. Franciscus Profeta P. Franciscus Ant. Nilius P. Marcellus de Mansis ^(u) P. Cesar Boninus et loco ipsius (f 10.) P. Marcus Ant. Clerus quando ipse P. Cesar non posset et ego infrascriptus secretarius ^(v) loco et nomine totius Congregationis omnia agerent quae in hoc negotio essent agenda et cum Pontifice et cum allis omnibus ^(z). Interim differretur Congregatio. In quorum omnium et singulorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus

secretarius

Die 3^a Mensis Maij 1596

Congregatio 9^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus de more ad sonum campanellae in loco ubi congregatio haberi solitum est propositum fuit an Congregatio esset facienda quia in Superiori congregatione statutum fuerat ne congregatio habe-

^(t) In margine, di mano del Segretario: « Salli[usto] Tarugi. Comm. di S. Spirito ».

^(u) In margine di mano del Segretario: « P. Marcellus de Mansis », da far seguire a « Nilius ».

^(v) In margine, di mano posteriore: « commissio agendi cum Summo Pontifice de electione consultorum et Bullae interpretatione ».

^(z)

ATTI E DECRETI: IX SESSIONE

retur donec a Summo Pontifice determinaretur et declararetur vis nostri instituti (f 10 t.) prout continetur in bulla confirmationis nostrae Religionis et statutum fuit habendam esse contrariis quibuscumque non obstantibus. Et propositum fuit an essent faciendi consultores prout in 3^a congregatione sub die 26^a. Propositum fuit ~~ab~~ admodum Reverendo Patre Praefecto Generali esse mentem Summi Pontificis prout audierat ab Ill.mo et R.mo Domino Cardinali Salviato Protectore et statutum fuit de comuni omnium consensu tribus tantum non consentientibus faciendos esse hac ipsa die et ^(a) crearentur ad tempus scilicet usque ad novum (sic) ^(b) congregationem generalem quae celebrabitur eo tempore quo statuetur in hac Congregatione Generale vigore privilegii nostrae Religioni concessi in illis verbis nec non etc. ³ non obstantibus omnibus in contrarium et protestati sunt se omnes velle obbedire Summo Pontifici, neque alia de causa usque adhuc hanc electionem distulisse nisi ut unusquisque melius consideraret in Domino quid esset agendum et qui essent eligendi. Sed ^(c) Adm. Rev. Pater Praefectus Generalis ^(d) (f 11.) proposuit ut crearentur cum hac conditione ut quatenus Congregatio non posset dispensare in hac creatione ad tempus, prout congregationi visum est, impetraretur dispensatio a Summo Pontifice vel ab alio quocumque hoc posset de iure facere omni meliori modo, et ita visum est omnibus. In quorum omnium et singulorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
Secretarius

^(a) La frase da « et crearentur » fino a « ommbus in contrarium » è stata aggiunta dal Segretario in margine.

^(b) Il Segretario aveva scritto: « novum capit(ulum) », e poi corretto « capit » con « congregationem ». Ne risulta: « novum congregationem ».

³ E' un richiamo alla facoltà data dalla bolla gregoriana di fare Costituzioni: « Nec non eos quascumque Constitutiones particulares, quas ad huiusmodi Congregationis seu Religionis finem, et Omnipotentis Dei gloriam, proximique utilitatem conformes esse, et conducere iudicaverint, condere » (B.O., doc. III pag. 26-27).

^(c) Dopo « sed » segue una parola cancellata.

^(d) Dopo « Generalis » seguono nove righe cancellate in modo indecifrabile (6 in questa pagina e due e meno nell'altra).

I CAPITOLO GENERALE

Successive eadem die et anno congregatis omnibus Patribus et fratribus ad sonum campanellae facta fuit electio consultorum. Assistente admodum Rev. P. Camillo Generali et scrutatoribus P. Blasio de Opertis et P. Cesare Bonino et me infrascripto secretario, et primum unusquisque scripsit duos in schedulis secreto ex quibus fuerunt propositi quatuor ad suffragia quorum primus fuit (f 11 t.) fuit P. Cesar Boninus^(e), secundus P. Blasius de Opertis tertius P. Franciscus Pizornus^(f) quartus P. Marcus Antonius Clerus quibus omnibus propositis ad suffragium, alteros duos suffragiis superaverunt P. Cesar Boninus^(g) et P. Franciscus Pizornus. Itaque canonice fuerunt electi et proclamati per me infrascriptum secretarium et ab omnibus accepti de comuni omnium consensu dictus P. Cesar Boninus et P. Franciscus Pizornus. Tum fuerunt scripti in secretis schedulis alii duo ex quibus^(h) schedulis fuerunt electi tres ut proponerentur ad suffragia qui octo schedularum numerum superaverant quorum primus fuit P.⁽ⁱ⁾ Paulus Cherubinus^(l) (f 12.) secundus P. Curtius Lodius qui habuit suffragia^(m) tertius P. Amicus Devi, et quia quartus non habuerat nisi tantum quinque schedulas propositum fuit in congregatione quid faciendum et de communi omnium consensu visum est ut proponeretur, quamvis non habuisset octo schedulas prout decretum fuerat in 2^a Congregatione sub die 25 Aprilis, non obstantibus quibuscumque in contrarium. Itaque fuit propositus quartus qui fuit P. Octavianus Varianus. Hi quatuor⁽ⁿ⁾ propositi fuerunt ad suffragia et P. Paulus Che-

^(e) Dopo i nomi « Boninus a, « de Oppertis », « Pizornus » e « Clerus » seguono alcune parole, che sono state cancellate, con le quali si indicavano i voti ricevuti da ciascuno di loro.

^(f) Dopo « Pizornus » seguono quattro righe e mezzo cancellate, probabilmente per lo stesso motivo delle cancellature precedenti.

^(g) In margine, di mano posteriore: « Electio Consultorum sacerdotum ».

^(h) Dopo « ex quibus » segue « fuerunt » che è stato cancellato.

⁽ⁱ⁾ Dopo « Pater » segue « Cesar Boninus », che è stato cancellato. Questi era già stato eletto Consultore.

^(l) Dopo « Cherubinus », come dopo « Lodius » e « Devi », seguono le cancellature dei suffragi ottenuti. Per Frat. Cherubino si può intravedere « viginti tres ».

^(m) Dopo « suffragia », è stato cancellato il numero. Si intravede: « undecim ».

⁽ⁿ⁾ In margine, di mano posteriore: « Electio Consultorum laicorum ».

ATTI E DECRETI: X SESSIONE

rubinus ^(o) P. Amicus Devi alteros duos superaverunt in suffragiis et proclamati fuerunt per me infrascriptum secretarium consultores canonice et legitime electi (f 12 t.) prout ab omnibus de comuni omnium consensu fuerunt accepti, quorum officium ut supra dictum est duraret usque ad proximam futuram congregationem Generalem. Tum fuit indicta congregatio in proximum futurum diem in qua eligeretur quintus qui in eventum differentiae inter consultores et generalem in consultationibus decideret differentias et quid esset agendum si aliquis ex his consultoribus moreretur ante primam congregationem generalem et an isti consultores electi possent alla munera et officia obtinere. In quorum omnium fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno supradictis.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

Die 4^a Mensis Maij 1596

Congregatio X^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratibus ad sonum canpanellae de more in loco solito ubi congregatio haberi solitum (f 13.) est, creatus fuit quintus ille Arbiter qui debet decidere difficultates Generalis et consultorum et fuit unus secreto scriptus ab omnibus in secretis schedulis ex quibus propositi fuerunt duo ^(p) P. Blasius de Opertis et P. Marcus Antonius Clerus et propositi fuerunt ad suffragia ^(q) et P. Marcus Antonius alterum suffragiis superavit unde procla-

^(o) Dopo « Cherubinus » sono cancellate alcune parole, in cui probabilmente si indicava i suffragi ottenuti nel ballottaggio.

^(p) Dopo « duo » segue una riga cancellata. Probabilmente anche qui vi erano indicati i voti ricevuti dal P. Oppertis e dal P. Clero.

^(q) Dopo « suffragia » segue una riga e mezza cancellata, mentre in margine è scritto di mano del Segretario: « et Pater Marcus Antonius alterum suffragiis superavit ».

I CAPITOLO GENERALE

matum per me infrascriptum secretarium fuit ^(r) P. Marcus Antonius Clerus ^(s) cuius etiam officium duraret usque ad novam Congregationem Generalem prout in superiori congregatione decretum fuit de consultoribus. Deinde propositum fuit an consultores possent habere alla officia et superioratus in Religione praeter officium consultoris et an debeant Romae residere et statutum fuit debere residere Romae et non posse ^(t) habere superioratus extra urbem Romam, id est non posse esse Praefectus et ut utrum possit aliquis consultorum esse Romae superior scilicet vicepraefectus et casu quo aliquis consultorum moreretur quid esset agendum relatum fuit res ad crastinum diem quo habebitur congregatio hora (f 13 t.) consueta. In quorum omnium et singulorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

Die 5^a Mensis Maij 1596

Congregatio XI^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus ad sonum campanellae de more in loco solito ubi congregatio haberi solitum est, nihil decretum fuit quia non adfuit admodum Rev. Pater Praefectus Generalis. In quorum fidem has praesentes manu mea subscripsi die et anno quo supra.

Michael Angelus Marazinus
secretarius

Successive eadem die congregatis omnibus ubi supra dictum est propositum fuit an unus ex consultoribus posset

^(r) In margine, di mano posteriore: « Electio viri gravis ».

^(s) Dopo « cuius » seguiva « ipse » che è stato cancellato.

^(t) Dopo « posse » seguiva « esse » che è stato cancellato. In margine è stato aggiunto dal Segretario: « id est non posse esse Praefectus », da inserire dopo: « Romam ».

ATTI E DECRETI: XI-XII SESSIONE

esse Vice Praefectus domus Romanae et statutum fuit ut casu quo esset creandus unus ex consultoribus stante necessitate Religionis pro hac vice ^(u) tan- (f 14.) tum possit esse Vicepraefectus sed creetur a congregatione et eius officium intelligatur usque ad novam Congregationem Generalem. Ad propositionem vero a quibus deberet eligi si aliquis ex consultoribus ^(v) ex hac vita migraret responsum et statutum fuit ut singulae domus singulos proponerent electos in congregatione locali qui Romae proponerentur ^(z) ad suffragia in congregatione omnium professorum qui ^(a) eo tempore essent Romae et is intelligeretur electus qui plura suffragia in favorem obtinisset, et eius officium duraret usque ad primam congregationem generalem. Tum indicta fuit congregatio in diem lunae qui erit septimus huius mensis et statueretur quo tempore esset celebranda alla congregatio Generalis et ageretur de precedentia consultorum et legeretur quidam memorialis Procuratoris huius Domus Romanae et etiam audiretur quaedam supplicatio Patris Blasij de Opertis. In quorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

(f 14 t.) Die 7^a Mensis Maij 1596
Congregatio XII^a

Congregatis omnibus patribus et fratribus ad sonum campanellae in loco solito ubi congregatio haberi solitum est, propositum fuit quis ex consultoribus deberet precedere an

^(u) In margine, di mano posteriore: « Consultor possit eligi in Vice Praefectum domus Romanae ».

^(v) In margine, di mano posteriore: « Deficiente Consultore, quid servandum ».

^(z) In margine, di mano del Segretario: « ad suffragia » da inserire dopo: « proponerentur ».

^(a) Dopo « qui » vi era « tum » cancellato dal Segretario.

I CAPITOLO GENERALE

is qui esset prior electus, an is qui esset antiquior ^(b) in religione et statutum fuit ut antiquior professus praecederet. Tum fuit propositum quando celebranda esset alia Congregatio et statutum fuit ut alia Congregatio Generalis celebretur anno 1599 die 3^a Mensis Maij ^(c) quae est festum Inventionis Sanctissimae Crucis; deinde lectus fuit quidam Memorialis Procuratoris huius domus Romanae et res fuit commissa admodum Rev. P. Praefecto Generali et consultoribus. Tum P. Blasius de Opertis proposuit in Congregatione an videretur Congregationi ut ipse esset immunis ab omni officio in hoc triennio id est usque ad novam congregationem Generalem et quia haec res visa est admodum difficilis visum est ut differatur ^(d). (f 15). In quorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

Die 8^a Mensis Maij 1596
Congregatio XIII^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratibus ad sonum campanellae de more in loco solito ubi congregatio haberi solitum est, lectae fuerunt nonnullae admonitiones propositae ab Ill.mo et Rev.mo Domino Protectore, et statutum fuit ^(e) ut considerarentur ab admodum Rev. Patre Praefecto Generali Rev.dis Consultoribus et P. Blasio de Opertis P. Francisco Profeta P. Francisco Antonio Niglio et P. Marcello de Mansis et me infrascripto secretario et quae viderentur bonae acceptarentur quae vero non excluderentur, et postea quam inter istos supradictos discussae essent proponerentur in ple-

^(b) In margine, di mano posteriore: «Praecedentia Consultoris ».

^(c) In margine di mano posteriore: « Futura Congregatio Generalis ».

^(d) Dopo « differatur » vi sono 6 righe cancellate, di cui una nella pagina seguente.

^(e) Dopo « fuit ut » segue una parola cancellata.

ATTI E DECRETI: XIII-XIV SESSIONE

na Congregatione tum prout videretur Congregationi (f 15 t.) ageretur cum Rev.mo Domino Benaglia ⁽⁴⁾. Tum propositum fuit an omnia quae acta sunt et quae agentur intelligantur perpetua, an usque ad primam Congregationem Generalem quae celebrabitur ut in praecedenti Congregatione et statutum est de comuni consensu ut omnia intelligantur tam acta quam agenda usque ad primam Congregationem Generalem in qua haec omnia possint alterari mutari et cassari aut confirmari prout in Domino videbitur Congregationi. Tum fuit propositum an admittendi essent ad professionem nonnulli qui biennium Novitiatus expleverant hoc ipso die et statutum fuit ut non admitterentur ad professionem sed differetur ad beneplacitum congregationis sine praeiudicio ambarum partium ^(f). In quorum fidem has praesentes menu nostra subscripsimus.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

(f 16.) Die 9^a Mensis Maij 1596
Congregatio XIII^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratibus de more ad sonum campanellae in loco solito ubi congregatio haberi solitum est, propositum fuit qualis deberet esse loci recreationis qualitas et quia haec res est visa admodum difficilis translata est in alium diem. Tum fuit propositum an electio illorum qui debent interesse Generali Congregationi deberet fieri uno et eodem ^(g) die in omnibus locis, et statutum fuit ut eligerentur eo tempore quo admonerentur singulae domus ab admodum R.do P. Prefecto Generali et R.dis Patribus Con-

⁽⁴⁾ Mons. Leonardo Benaglia.

^(f) Dopo « partium » seguono tre righe e mezza cancellate.

^(g) In margine, di mano posteriore: « Electio interessentium Congregationi Generali ».

I CAPITOLO GENERALE

sultoribus, sed admoneantur omnes eodem tempore prout loci distantia postulabit et etiam statutum fuit ut nemo mutetur ab una in aliam domum per annum ante congregationem generalem nisi de consensu Generalis una cum consultoribus idque stante aliqua necessitate. Tum fuit propositum an deputandus esset^(h) unicuique status antequam ad habitum admittetur et iis qui iam admissi sunt quibus non esset deputatum, et statutum fuit ut deputetur. Tum fuit propositum an Praefecti locales debeant habere duos consultores⁽ⁱ⁾ qui habeant votum consultivum et statutum fuit ut habeant istos duos consultores. (f 16 t.) In quorum omnium et singulorum fidem has praesentes menu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

Die X^a Mensis Maij 1596

Congregatio XV^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus ad sonum campanellae de more in loco solito ubi congregatio celebrari solitum est et primo propositum fuit an Magister Novitiorum debeat audire confessiones Novitiorum et statutum fuit ut res committeretur^(l) Praefecto Generali et consultoribus ad experiendum^(m). Tum fuit propositum an scribendum esset omnibus domibus ne quid innovaretur in omnibus rebus et statutum fuit ut scribatur per me infrascriptum secretarium. Deinde propositum fuit quis deberet proponere re-

^(h) In margine, di mano posteriore: « Status deputatio ».

⁽ⁱ⁾ In margine, di mano posteriore: « Locales Praefecti habeant duos consultores qui habent votum consultivum ».

^(l) In margine, di mano del Segretario: « Praefecto Generali » da inserire dopo « committeretur ».

^(m) « Experiendum », sembra sia da leggere così. Nella copia autentica è scritto: « ad expediendum » (AG. 1886, f. 8v).

ATTI E DECRETI: XV-XVI SESSIONE

liqua quae essent proponenda ut quam primum Congregatio expediatur et statutum fuit ut Praefectus Generalis una cum consultoribus audeat quid proponendum et proponat et unusquisque si habet (f 17.) aliquid, ad eos accedat. In quorum fidem etc. die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus

Die XII Mensis Maij 1596

Congregatio XVI^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratibus ⁽ⁿ⁾ ad sonum campanellae de more in loco solito ubi Congregatio haberi solitum est, propositum fuit an liceret quibusdam praecipuis benefactoribus et nonnullis aliis officialibus videlicet Medicis Advocatis et aliis huiusmodi dare munera quae ascendant ad summam quindecim scutorum monetae, et statutum fuit ut possint dari huiusmodi munera a superioribus localibus de licentia professorum et nomine totius domus, et statutum etiam fuit ut ^(o) Ill.mo Domino Annibali Cesario possit concedi cubiculum ^(p) tum domi tum et in loco nostrae recreationis, ubi ipse una cum famulo et equo possit vitam degere prout tali viro convenit expensis Religionis et hoc intelligatur quotiescunque (f 17 t.) illi placuerit et ut Ill.mae Dominae Juliae de Castellis ^(q) et Ill.mae Dominae Dianae Sanfelici possint per R. P. Blasium de Opertis aut alium quemcumque ^(r) nostrae Religionis dari quaecumque munera cuiuscumque valoris vigore privilegii concessi Con-

⁽ⁿ⁾ Dopo « fratribus » cancellato « de more ».

^(o) Dopo « ut » cancellato « Domino ».

^(p) In margine, di mano posteriore: « De muneribus dandis benefactoribus ».

^(q) In margine, di mano del Segretario: « Ill.mae Dominae Dianae Sartfelici » da inserire dopo « De Castellis ».

^(r) In margine, di mano del Segretario: « nostrae Religionis a, da inserire dopo « quemcumque ».

I CAPITOLO GENERALE

gregationibus Generalibus a Bulla S.mi Domini Nostri Domini Clementis ^(s) Papae VIII de Muneribus et hoc intelligatur usque ad novam Congregationem Generalem, et ut etiam per eundem R. P. Blasium de Opertis aut alios quoscumque existentes ^(t) in Domo Neapolitana possint dari quaecumque munera nonnullis ^(u) benefactoribus praecipuis quae ascendant ad valorem quindecim aut viginti scutorum sed haec intelligantur de licentia Superioris ipsius domus mature re discussa in congregatione professorum et haec etiam omnia de muneribus intelligantur usque ad novam congregationem Generalem. Tum fuit propositum an litterae scriptae consultoribus et ab ipsis invicem allis possint legi et aperiri a Praefecto Generali et aliis Superioribus ^(v) statutum fuit nullo modo posse aperiri, neque a Praefecto Generali neque ab alio quocumque Superiore ^(z) et talis aperitio litterarum sit casus reservatus. Tum propositum fuit et statutum ut Consultores praecedant coeteris et in mensa et in omnibus locis videlicet sacerdotes sacerdotibus et laici laicis, et fuit etiam statutum ut possint habere (f 18,) capsam cum clavi in qua possint habere litteras et scripturas. In quorum omnium et singulorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

^(s) Dopo « Clementis » una parola cancellata.

^(t) Dopo « existentes », è cancellato « domi ».

^(u) Dopo « nonnullis » cancellato « singularibus ».

^(v) In margine, di mano posteriore: « Litterae Consultorum non aperiantur neque illae quae ab illis aliis scribuntur ».

^(z) In margine, di mano del Segretario, con varie cancellature: « et talis aperitio litterarum sit casus reservatus », da inserire dopo: « Superiore ».

ATTI E DECRETI: XVII-XVIII SESSIONE

Die XIII Mensis Maij 1596

Congregatio XVII^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus de more ad sonum campanellae in loco solito ubi congregatio haberi solitum est, ^(a) propositum fuit quibus in rebus teneretur Praefectus Generalis adhibere consultationem consultorum et statutum fuit ut in omnibus rebus ^(b) alicuius momenti debeat adhibere consultationem consultorum, id est ^(c) nihil de rebus alicuius momenti pertinentibus ad Religionem possit statuere ac determinare neque ad experiendum introducere nisi de eorum sententia et hoc tantum intelligatur usque ad novam Congregationem Generalem ^(d) quae anno 1599 celebrabitur et hoc stante necessitate Religionis (f 18 t.) quia ita visum est expedire in Domino Congregationi. ^(e) In quorum omnium et singulorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus.

Camillus de Lellis

Michael Angelus Marazinus
secretarius

Die XIIII Mensis Maij 1596

Congregatio XV III^a

Congregatis omnibus Patribus et Fratribus de more ad sonum campanellae in loco solito ubi Congregatio haberi solitum est, propositum fuit an debeant facere professionem illi qui iam biennii novitiatum expleverant, et statutum fuit

^(a) Dopo « solitum est » seguono quattro righe cancellate.

^(b) Dopo « omnibus rebus » sono state cancellate alcune parole e sostituite in margine, dal Segretario, con « alicuius momenti ».


^(c) Dopo « id est », cancellate alcune parole e sostituite in margine dal Segretario con: « nihil de rebus alicuius momenti ».

^(d) Dopo « Congregationem Generalem quae », cancellate alcune parole e sostituite dal Segretario, sopra la riga, con « anno 1599 ».


^(e) Dopo: « Congregationi » seguono quattro righe cancellate.

I CAPITOLO GENERALE

ut res committeretur Consultoribus, et deinde propositum fuit an locus recreationis domus Neapolitanae possit teneri et statutum fuit ut si congregatio potest hoc declarare ut salva paupertate teneatur, possit teneri, sin minus res committatur consultoribus cum Praefecto (§ 19.) Generali. Tum fuit propositum an terminanda esset Congregatio Generalis et statutum fuit ut Congregationi finis imponatur in nomine Domini, et omnia quae facienda essent et reliqua omnia intelligantur in omnibus et per omnia commissa admodum Rev. Praefecto Generali una cum consultoribus qui omnia agant cum omni auctoritate Congregationis Generalis, et quia in congregatione XI sub die 5^a huius Mensis decretum fuit ut casu quo creandus esset Vicepraefectus domus Romanae unus ex consultoribus, crearetur a congregatione Generali, visum est omnibus de comuni consensu ut possit creari ab ipso ad. Rev. P. Praefecto Generali non obstante supradicto decreto. In quorum omnium et singulorum fidem has praesentes manu nostra subscripsimus die et anno quo supra.

A handwritten signature in black ink, written in a cursive script. The signature appears to read "Michael Angelus Marazinus".

Michael Angelus Marazinus
secretarius



II CAPITOLO GENERALE
(12 maggio 9 agosto 1599)

Dal primo al secondo Capitolo Generale

Del governo di questo periodo di generalato del Fondatore, tra il primo e il secondo Capitolo Generale (1596-1599) non ci sono stati trasmessi gli atti ufficiali (se pure sono stati compilati). Non si sa quando e come venisse riunita la Consulta, la quale non ebbe cura di eleggersi un Segretario, né di registrare le decisioni e decreti che emanava. Come pure si ignora quanto il Santo fosse ad essa legato ed i rapporti esistenti tra lui e i Consultori. V'è da supporre che, almeno nei primi tempi, pur con la devozione ed amore che nutrivano verso il Fondatore, essi abbiano avuto un'azione frenante in confronto al di lui empito di carità, che avrebbe voluto espandersi sempre più. Nel 1597 moriva il P. Marco Antonio Clero Arbitro di Consulta, ed era privato del suo ufficio il Consultore Fr. Paolo Cherubino. E non consta che, malgrado l'apposito decreto del I Capitolo Generale sull'elezione di un Consultore nel tempo decorrente da un Capitolo all'altro, si sia provveduto alla loro sostituzione.

Da altre fonti, specialmente dalla Vita manoscritta del Cicalati, ci sono stati tramandati alcuni dei fatti più salienti.

La concordanza d'intenti raggiunta dai Capitolari al termine del I Capitolo era più superficiale che veramente intima e sentita. Camillo rimaneva fisso ed incrollabile nel suo proposito anche se per la decisione di Clemente VIII di non assumere altri Ospedali, non poteva metterlo in pratica. Però per dimostrare con l'azione pratica, la sua validità, appena si presentava l'occasione e la possibilità, si recava a Milano, e vi faceva lunghe soste, e là, alla Ca' Granda, si prodigava senza risparmio nell'assistenza dei malati di quell'Ospedale, dove i Nostri erano impegnati nel servizio completo.

Quando era a Roma, trascorrevano la maggior parte del tempo all'ospedale di S. Spirito. Vi andava secondo turni prestabiliti, in compagnia dei Padri, dei Fratelli e dei Novizi, godendo poi sopra di tutti e sopra ciascuno della distinzione altissima di potersi occupare ed affaticare senza tregua e senza misura. Aveva disposto che i suoi Religiosi avessero un po' di riposo ogni

DAL I AL II CAPITOLO GENERALE

tre ore ma lui restava al lavoro sino all'ora di pranzo, eccetto il tempo che occupava nell'orazione del mattino e nella celebrazione della S. Messa. Nel pomeriggio, dopo alcune ore trascorse alla Maddalena per soddisfare alla sua pietà e attendere agli obblighi del suo ufficio, ritornava al suo « giardino delizioso e fiorito» — per usare una sua espressione — e vi si attardava fino a sera inoltrata ¹. Per lui i privilegi del Generale consistevano nel « fare la guardia agli infermi ogni notte, se appena lo poteva » (mentre ai Consultori non permetteva egli stesso che una veglia ogni due notti); scegliersi, come per un particolare diritto, gli infermi « più sporchi, godendo d'impastarsi le mani in quella santa carità » ² e riserbarsi « gli uffici più vili e più faticosi nel servizio dei poveri ». E la ragione che ne dava era questa: « Padri e Figliuoli, io piglio tanta gran consolazione in servire i poveri di Cristo, perché li tengo per miei Signori e membri di Cristo» ³.

Un'occasione straordinaria di espandere la sua carità senza limite, in modo veramente eroico si presentò pochi mesi dopo, nell'estate 1596, con un'epidemia di febbre esantematica, che infierì a Roma dal luglio all'ottobre. All'inizio del periodo estivo, la città fu invasa, più del solito, dalla « febbre putrida » sulla cui natura, origine e cause dissertavano e discutevano i dotti, mentre i colpiti ne morivano. Clemente VIII incaricò i Cardinali della vigilanza sulla cura ed assistenza dei malati nell'ambito del loro rione, riservando a sé quello di Borgo. Lo affidò a Camillo, « essendo egli pubblicamente tenuto per Roma — nota il Cicutelli — come padre di tutti i poveri » ⁴.

A facilitare a lui e ai suoi religiosi quel ministero, il Papa assegnò loro una residenza in Borgo S. Angelo. Camillo, con illuminata esperienza, organizzò un vero e proprio piano assistenziale. Destinò due religiosi ad accompagnare il medico presso i singoli infermi, per darsi conto del loro stato e prender nota

¹ Cfr. la testimonianza del P. Bossi in Proc. Neapol. (AG. 3, f. 151t seg.).

² P. Ottaviano Somma, in Proc. Neapol., (AG. 3, f. 122t).

³ P. Cesare Simonio, in Proc. Ram. Vic., (AG. 2049 f. 41).

⁴ *Vms.*, p. 197.

II CAPITOLO GENERALE

di quanto occorreva. A due altri affidò i morenti e agli otto che rimanevano, con altrettanti facchini, suddivisi in coppie, assegnò una determinata parte di Borgo, da percorrere, porta per porta, distribuendo quanto occorreva o era stato prescritto dal medico.

Il lavoro si protrasse per oltre due mesi, nel periodo del maggior calore, e non si limitò in Borgo ma abbracciò il territorio da porta Angelica a S. Lazzaro, fin su alla croce di Monte Mario e per la Valle dell'inferno alle fornaci. Fu un'impresa nella quale Camillo ebbe il conforto di vedere i suoi religiosi «ingolfati nel servizio dei poveri, senza tregua giorno e notte ».

Né minor campo di apostolato ebbero i Religiosi rimasti alla Maddalena. Giorno e notte era un succedersi continuo di persone che andavano a sollecitare l'opera dei Padri e Fratelli al letto dei moribondi, in ogni parte della città. « Essendo li nostri in questa influenza così spesso chiamati da morienti ch'appena giungevano in casa con speranza di riposarsi alquanto che si trovavano de gl'altri alla porta aspettandoli per la medesima causa onde bisognava che così stanchi com'erano ritornassero ad aiutar alcun altro povero agonizzante. E questa diceva Camillo essere la forma della vita Apostolica non haver mai requie ne riposo per amor d'Iddio e per la salute dell'anime » ⁵.

La generosa prova data dai suoi Religiosi servi a rettificare il sospetto che si era insinuato in lui a loro riguardo, che volessero « fuggire la croce ».

Per tanta carità e sacrificio « restarono molto consolati i malati, soddisfatto il Pontefice e grandemente edificato il popolo » ⁶

Clemente VIII diede una nuova prova della stima che nutriva verso i Ministri degli Infermi, invitandoli a partecipare, con un loro gruppo, per il servizio spirituale ed infermieristico ad una spedizione militare contro i Turchi in Ungheria (1597).

Alla fine del 1596, si poté effettuare la fondazione della casa di Bologna. Era già stata sollecitata da anni, dal Card. Ga-

⁵ Vms., p. 198.

⁶ Vms., p. 197.

DAL I AL II CAPITOLO GENERALE

briale Paleotto ⁷, Arcivescovo di quella città, il quale aveva conosciuto e stimato la Congregazione fin dagli inizi. Per facilitarne l'espansione ne aveva proposto e promosso l'elevazione ad Ordine religioso. Aveva ottenuto dal Pontefice l'autorizzazione alla fondazione con Bolla del 17 maggio 1595, « *Ex inuncto de-super* » ⁸ indirizzata al Vescovo di Imola, delegato apostolico. Un anno dopo, Camillo aveva cominciato a prendere le disposizioni necessarie, che furono sospese per il sopraggiungere dell'epidemia a Roma. Cessata questa, si decise finalmente a portare a termine la fondazione. Per la prima volta ne dette l'incarico ad un altro e precisamente al P. Giovanni Califano, con atto di procura del 29 novembre 1596.

Accompagnato dal solo Fratel Giovanni Mendez, il Califano giunse a Bologna il 5 dicembre.

Con accortezza, attese al disbrigo delle pratiche necessarie all'ammissione e investitura della nuova Comunità. Il 14 gennaio 1597, ottenne il decreto che autorizzava la Religione a entrare in possesso della Casa e Chiesa di S. Colombano, assegnata dall'Arcivescovo. Il 18 i due vi prendevano stanza.

Il Fondatore, nel maggio successivo, giungeva a Bologna con nove Religiosi, quattro Padri e cinque Fratelli. Tra essi il P. Francesco Profeta, che lasciava ivi per Superiore, con alcuni dei compagni, proseguendo Egli con gli altri per Milano.

A S. Colombano, l'Istituto vi rimarrà per settant'anni.

A Bologna, i Nostri si trovarono di fronte ad una situazione del tutto nuova e diversa da quella incontrata ed abbracciata nelle precedenti fondazioni.

A Napoli, Milano e Genova, come a Roma, l'esercizio del ministero era fundamentalmente svolto nell'Ospedale. A Bologna questo campo rimase sempre precluso ai Nostri per l'assistenza continua e completa ai malati. Ciò contrastava, almeno in parte con la ferma volontà del Santo.

Benché l'assistenza a domicilio conciliasse ugualmente molte simpatie ai Nostri e offrissi loro vastissimo campo di lavoro,

⁷ Cfr. pag. 48.

⁸ BARZIZZA, AG. 2014 a. 1597, p. 218.

II CAPITOLO GENERALE

tuttavia la mancanza, o quasi, dell'assistenza corporale e il pericolo che essi trasmodassero nelle funzioni di chiesa, tennero in costante apprensione il Fondatore. Non si stancava di ricordare, a quei religiosi e al Superiore in particolare, di badar bene a non lasciarsi distogliere dalla carità ai malati, con l'occasione o il pretesto d'altri ministeri, sia pure santi e benedetti. In una lettera del 28 maggio 1611, scriverà al Superiore della casa, P. Frediano Pieri: « Si ricorda V.R. che non è il fine del nostro Santo Istituto confessare in chiesa e riempire le chiese ⁹ de confessionari, questo è un poco di scorza, guai a chi in questo si diffonde, ma il fine nostro è servire perfettamente [a] li poveri del hospitale e li morienti per le case. Questo è il nostro santo Istituto, e guai a chi si dimentica di questa verità » ¹⁰.

Il punto fisso e fermo di Camillo era però sempre il servizio completo degli Ospedali. Malgrado il divieto di Clemente VIII di effettuare nuove assunzioni, « non trascurava occasione di persuadere con ragioni al suo zelo plausibili li suoi Religiosi, affine d'indurli ad uniformarsi alle sue per altro in sostanza lodevoli intenzioni » ¹¹. Assicurava che avrebbe dato piena soddisfazione al Pontefice, purché la Religione ne fosse rimasta d'accordo. A questo scopo fece venire da Napoli il P. Oppertis, Prefetto di quella comunità, e « cominciarono ambedue a persuadere con tali ragioni i Consultori che finalmente gli indussero ad accettare il parere di Camillo, facendo alli 5 febbraio 1597 una Costituzione che obbligava la Religione a servire negli Hospitali in luogo de serventi » ¹².

La decisione fu accolta molto favorevolmente dalla casa di Roma, i cui religiosi, di loro spontanea iniziativa, o per suggerimento di Camillo e del P. Oppertis, scrissero una lettera a quelli di Napoli, invitandoli a dare la loro adesione. Camillo con P. Oppertis si recò in quella città, ma trovò nella comunità un netto rifiuto, malgrado tutti i ragionamenti e le esortazioni sia

⁹ Riempire le chiese.

¹⁰ *Scr. S.C.*, doc. LXX, p. 394.

¹¹ BARZIZZA, AG., 2014, a. 1597, p. 221.

¹² *Vms.*, p. 221-222.

DAL I AL II CAPITOLO GENERALE

sue che del P. Oppertis. Non poco scoraggiato, se ne dovette ritornare a Roma, senza avere concluso nulla. Tentò allora un'altra via, cioè di fare confermare la costituzione della Consulta da Clemente VIII, ma, il Pontefice, essendo venuto a conoscenza delle contrarietà che esistevano nell'Ordine, non volle prendere alcuna decisione ma rimise tutto al Card. Salviati, Protettore.

Da notare che la costituzione era stata stabilita dalla Consulta mancando il Fratel Paolo Cherubino, il quale, qualche tempo prima era stato sospeso dall'ufficio dal Card. Protettore per avere, in una certa occasione, risposto e disobbedito a Camillo. Trasferito a Napoli, Fratel Cherubino, in una lite, in un impeto di collera, era venuto alle mani con un altro fratello e l'aveva schiaffeggiato. Camillo e i Consultori, lo richiamarono a Roma, e, privatolo dell'ufficio, lo condannarono a rimanere « per un anno serrato in camera»¹³. La punizione, per quanto dura, doveva essere esemplare e dimostrare a tutti che la dignità e gli uffici, anche i più alti, obbligano ad un comportamento modello. Ogni infrazione quindi, compiuta in tali condizioni, merita un aggravio di pena.

Il Cherubino ricorse al Card. Ottavio Bandini, suo antico padrone, per essere almeno assolto dalla reclusione in camera. Questi ne pregò il Card. Salviati, che promise il suo interessamento ed incaricò Mons. Benaglia di trattarne con Camillo ed ottenere la liberazione del Fratello. Ma le trattative tra il Benaglia ed il Fondatore non approdarono a nulla, perché a questi sembrava che, data la gravità della mancanza, occorreva una pena adeguata. Il Benaglia ne fu sdegnato (ed a distanza di anni non mancherà di fare sentire la sua avversione), e dette subito una sua versione dei fatti al Card. Salviati, che, a sua volta, si propose di non interessarsi più né di Camillo né dell'Ordine. Anzi, con un gesto fino allora inusitato, negò udienza al Santo che intendeva chiedere scusa ed esporre una retta relazione dell'accaduto. I rapporti tra i due, che non erano mai stati molto cordiali, divennero tesi fin quasi al limite della rottura.

¹³ Vms. p. 223.

II CAPITOLO GENERALE

Camillo, spiacente di tale situazione, mitigò la sentenza contro il Fratel Cherubino, permettendo che potesse circolare nell'ambito della casa e poi se ne partì per la Lombardia, deciso ad assumere il servizio in qualche altro ospedale, secondo la costituzione della Consulta.

A Roma il Card. Salviati, invece di calmarsi, s'inaspriva maggiormente e presentava al Pontefice, la rinuncia alla Protettorìa dell'Ordine, « dicendo di non voler haver più che fare con quella testa ferrata di Camillo, che così lo soleva chiamare, raccontandogli quant'era occorso col Benaglia intorno alla liberazione di Paolo » ¹⁴.

Clemente VIII ne fu molto dispiaciuto, però non volle accettare la rinuncia del Salviati, ma, per dargli una qualche soddisfazione, ordinò a Mons. Sallustio Tarugi, Prelato della Riforma Apostolica, di compiere un'accurata ispezione, con l'autorizzazione di giungere anche alla deposizione del Generale, se veniva appurata la gravità dei fatti.

Mentre Camillo se ne stava a Milano, « deliziandosi » nel servizio di quell'Ospedale, il Tarugi, Commendatore di S. Spirito e testimone della carità del Santo, dette inizio con un Notaio e un funzionario fiscale, ad una inquisizione giuridica a tutti i Professi della casa di Roma, in base ad un questionario da lui compilato su eventuali disobbedienze di Camillo agli ordini del Card. Protettore. Ne risultarono due punti: che Egli era sempre fisso nella sua determinazione del servizio completo negli Ospedali malgrado la disposizione pontificia, e che era di « vita irreprezibibile, ma molto austero e rigoroso in castigare i difetti. Dal che era venuto che lui non guardando in faccia a persona del mondo, avesse ripugnato all'ordine del Protettore parendogli grande offesa d'Iddio che il difetto di Paolo dovesse passare impunito, non essendo mai occorso altro simile mancamento nella Religione » ¹⁵.

Mons. Tarugi, in una diligente relazione al Pontefice, confermò la carità senza limiti di Camillo, nel comportamento del

¹⁴ Vms., p. 223-224.

¹⁵ Vms., p. 224.

DAL I AL II CAPITOLO GENERALE

quale si poteva tuttavia riscontrare un eccesso di zelo e di severità. Clemente VIII allora fece troncata ogni inchiesta e raccomandò allo stesso Prelato di continuare ad attendere all'Ordine con particolare attenzione, cercando di migliorarne la situazione economica, perché era gravato da molti debiti, specialmente la casa di Roma, e procurando di ristabilire la concordia nella spinosa questione degli Ospedali.

All'inizio del 1598, il Tarugi richiamò Camillo a Roma e gli intimò di rinunciare all'idea di trovare nuovi appoggi in favore della Costituzione dell'anno precedente, dicendo essere volontà del Pontefice che non se ne parlasse più.

Il Santo ne fu profondamente addolorato e, giudicando forse un'ingerenza eccessiva negli affari dell'Ordine quella del Tarugi, con il P. Oppertis, il 2 febbraio 1598 si recò dal Papa. Gli espose, con l'ardore di cui prorompeva la sua anima, tutte le ragioni che dovevano persuadere il Pontefice ad accondiscendere al suo desiderio per approvarlo e promulgare di autorità apostolica.

Clemente VIII da prima espresse il suo rincrescimento per il dissenso con il Card. Protettore e poi si sforzò, con vari motivi, di distogliere Camillo dalla sua idea, incoraggiandolo a continuare nella prima forma dell'Istituto, che giudicava più conveniente e religiosa. « Avertendogli particolarmente che detto nuovo modo di servire poteva tendere col tempo ad impadronirsi dell'entrate e farsi signori affatto de gli Hospitali. Prohibendogli di nuovo che non se ne parlasse più e che si levasse da quella opinione »¹⁶

Se i precedenti argomenti potevano essere sufficienti ad inclinare Camillo ai desideri del Pontefice, quest'ultimo era tale che, di colpo, portava la questione al punto più acuto. Trovava infatti nell'ultima ragione di Clemente VIII la stessa subdola insinuazione con la quale un infermiere di S. Giacomo aveva denunciato ai Governatori dell'Ospedale la Compagnia dei Servi degli Infermi, per disperdere la nascente opera.

¹⁶ *Vms.*, p. 225.

II CAPITOLO GENERALE

Per il Santo non vi era dubbio: si trattava di una suggestione diabolica per impedire l'attuazione del piano ispiratogli dal Signore. « Pensò che il Pontefice fosse stato mal informato da qualche suddito inimico della Croce e però con più saldezza che mai restò forte e costante nella sua intentione »¹⁷.

Il P. Oppertis invece, che fino allora, pur con qualche riserva e momentaneo dissenso, aveva sostenuto e appoggiato la « mente del Fondatore », ora, in omaggio all'autorità pontificia, riteneva in coscienza non solo di doverla abbandonare, ma di persuadere Camillo a desistere dal suo proposito e, all'occorrenza, anche di opporvisi, perché, sotto lo slancio di una carità sovrumana, l'Istituto non venisse travolto.

Di fronte all'ostinatezza di Camillo e al turbamento che pervadeva la Religione, Mons. Tarugi, per dare sollecita esecuzione al desiderio del Pontefice, annullò, il 16 aprile, la costituzione, alla presenza del Fondatore e dei Consultori e la « dichiarò nulla e di nessun valore per esser fatta senza l'intervento del quarto Consultore allora sospeso dall'ufficio ». Inoltre impose al Santo di significare per iscritto a tutto l'Ordine la disposizione presa. Obbedì questi, ma si fece un dovere di coscienza di esprimere nella lettera che il suo giudizio personale rimaneva immutato: « scrivendo che benché la Costituzione fosse stata dichiarata nulla nondimeno che lui non vi aveva consentito, ne s'era mutato punto dall'antico suo parere. Essortando quelli che per sorte fossero stati della sua opinione a star forti nel santo proposito fin che il Signore avesse vinto e superate le difficoltà »¹⁸

Per togliersi all'imbarazzo nel quale lo metteva l'autorità del Tarugi, nel luglio, malgrado i calori estivi, se ne andò a Milano, e scelse di rimanere « continuamente » tra i poveri di quell'Ospedale. Voleva così, almeno per suo conto, mettere in pratica quanto non poteva persuadere gli altri.

Quotidiane, o quasi, erano le sue esortazioni alla comunità e « disse tante cose in lode di quel nuovo servitio ch'ivi si

¹⁷ *Vms.*, p. 115.

¹⁸ *Vms.*, p. 226.

DAL I AL II CAPITOLO GENERALE

faceva che diece di quei fratelli accesi dalle infocate sue parole, inginocchiandosi avanti i suoi piedi promisero di voler morire dentro l'Hospitale e di seguitar la sua opinione fin alla morte »¹⁹.

Il felice successo gli diede animo per tentarne uno eguale a Genova. Vi andò nel mese di settembre, ma, deluso ancora una volta dall'esperienza, decise di tornare a Roma, minacciando di adoperare tutte le sue forze per persuadere il Pontefice di imporre di sua autorità alla Religione il nuovo modo di servire gl'infermi.

A Roma però, quando vi giunse a metà settembre, vi trovò una nuova circostanza che gli aperse, per un momento, un altro orizzonte. Alla casa della Maddalena il numero dei Religiosi era molto grande, essendo stati accettati numerosi aspiranti, con la speranza di impiegarli nel servizio degli Ospedali. Questo, oltre le continue e forti spese di viaggio, aveva aggravato la comunità che si trovava indebitata per più di diecimila scudi, rendendo umanamente molto problematica la situazione.

Camillo, più per esercizio di umiltà che per superare le difficoltà economiche, caricandosi delle bisacce, prese ad andare ogni giorno per la città a mendicare il pane di porta in porta. Sorpreso un giorno dal Card. Salviati, fu da lui rimproverato ed ammonito ad « attender piuttosto al governo della Religione come Generale »²⁰ e a lasciare quell'ufficio, che poteva essere ugualmente disimpegnato da altri religiosi. Il rimprovero fu dal Fondatore accettato con umiltà e con espressioni di ringraziamento per la « santa carità » che il Cardinale gli aveva usato.

Egli, da parte sua, un mezzo per uscire, almeno in gran parte, da quelle strettezze, l'aveva pronto: accettare le insistenti offerte che venivano fatte da Mons. Giulio Zanchini, spedalingo dell'Ospedale di S. Maria Nova di Firenze, di inviare colà venticinque o trenta religiosi per il « servizio completo » dei malati.

¹⁹ *Vms.*, p. 227.

²⁰ *Vms.*, p. 228.

II CAPITOLO GENERALE

Mons. Tarugi era propenso ad aderire a tale proposta, in via di esperimento, ma prima di dare il suo assenso, preferì udire il parere dei Prefetti delle singole case che convocò a Roma per ottobre di quell'anno 1598.

Convennero, verso la fine del mese, a tale scopo il P. Oppertis, Prefetto di Napoli, il P. Adriano Berra di Milano, il P. Claudio Vincent di Genova e il P. Francesco Profeta di Bologna.

Alla proposta del Fondatore, risposero unanimemente di non volere per i debiti della casa di Roma, obbligare la Religione ad un impegno a cui tutti ripugnavano. Anzi il P. Oppertis si offrì di accettare per la casa di Napoli venticinque o trenta Religiosi che sovrabbondavano alla Maddalena.

Probabilmente, nella stessa occasione venne preparato un progetto di Costituzione e di Regole, da presentare per l'esame e l'approvazione al II Capitolo Generale, ormai prossimo ²¹

Al termine dei lavori, il P. Oppertis conduceva con sé, a Napoli, almeno trenta soggetti « con estremo cordoglio di Camillo che pensava certissimo dover questa volta entrare nel servizio dell'Hospitale di Fiorenza. Vedendo adunque riuscir vano ogni suo disegno non si curava più d'attendere ad altro governo della Religione, non facendo più Consulta ne curandosi d'altra cosa, ma solamente consumava tutto il tempo nell'Hospitale di Santo Spirito » ²².

E proprio a S. Spirito, qualche mese dopo, il 24 dicembre, nella notte di Natale, ebbe modo di manifestare, ancora una volta, la sua straordinaria carità. Vi fu una delle più gravi inondazioni del Tevere che invase l'Ospedale, il quale si trova a pochi metri dall'argine destro del fiume. Il Santo trascorse tutta la notte, in aiuto dei servi e del personale, con i suoi religiosi, a trasportare, all'ultimo piano, con estrema fatica, tra il fango e l'acqua che penetrava ovunque, i duecento malati della vasta

²¹ Il 13 maggio 1599, dopo la I sessione del II C.G., avvenuta il giorno prima, vi fu una riunione del Definitorio, presieduto da Mons. Tarugi, nella quale « fu risoluto che si proponesse nel Capitolo li sottoscritti capi dell'ordinationi che si fecero et approvorno nella Congregatione havuta cqui in Roma il mese di ottobre 1598 » (II C.G., sess. II; AA.OO., f. 36). Deve presumibilmente trattarsi — anche secondo l'opinione del Barzizza (AG. 2014, a. 1598 p. 236) — di questa riunione dei Prefetti delle case.

²² *Vms.*, p. 229.

DAL I AL II CAPITOLO GENERALE

Corsia Sistina ed a metterli in salvo. Dopo, nel giorno di Natale, fatta una breve visita alla Maddalena, anch'essa raggiunta dal Tevere e, provvistosi di quanto poteva trovare, si avventurò su barche e zattere, con altri suoi Religiosi, in aiuto e soccorso degli invasi dalle acque.

Con l'inizio del 1599, approssimandosi il tempo del II Capitolo Generale, il Fondatore dispose che si svolgessero regolarmente nelle singole cinque Case, i Capitoli locali per l'elezione dei delegati. Non si conosce di preciso il criterio adottato per queste elezioni. Dall'esame degli intervenuti al Capitolo Generale sembra di poter desumere che i Capitolati di ogni casa erano quattro: per diritto, il Prefetto e, per elezione, due Padri e un Fratello ²³.

Il P. Oppertis, da parte sua, a Napoli, per favorire la concordia e l'accettazione delle future decisioni capitolari, persuase la comunità, formata da ben ottanta religiosi professi (la più numerosa dell'Ordine) a stendere una dichiarazione, il 24 febbraio, nella quale si rimetteva fin d'allora a quanto avrebbe legiferato il Capitolo, « promettendo con giuramento di contentarsi di quanto quello avrebbe ordinato o stabilito sopra la detta materia » ²⁴ del servizio completo negli Ospedali ²⁵.

Lo stesso Oppertis preparò allora una nuova certa formula di vita, nella quale si distinguevano tre specie di stati o classi, « che potevano avere o non avere la detta voce » ²⁶, e la fece

²³ Negli Atti capitolati non è però specificato a quale casa appartenessero i singoli Capitolari.

²⁴ *Vms.*, p. 230.

²⁵ Il Cicatelli, nella vita manoscritta, afferma che il P. Oppertis, « desiderando [...] rimediare in ogni modo alla voce attiva e passiva che tutti indifferentemente avevano nella Religione, operò talmente co' i Professi della casa di Napoli in numero ottanta che quelli per bene della Religione, alli 24 di febraro 1599 non curandosi del loro interesse se ne privarono rinuntiandolo al Capitolo Generale purché si rimediasse. Promettendo con giuramento di contentarsi di quanto quello avesse ordinato e stabilito sopra la detta materia » (*Vms.*, p. 230).

Non si comprende in che cosa propriamente consistesse questa rinunzia alla voce attiva e passiva perché i Capitolati della casa di Napoli intervennero regolarmente al Capitolo, e i decreti capitolari avrebbero dovuto avere vigore di per se stesso, senza ulteriore giuridica conferma da parte dei professi dell'Ordine. Probabilmente si tratta di una esplicita ed anticipata dichiarazione di accettazione delle decisioni capitolari.

²⁶ *Vms.*, p. 230.

II CAPITOLO GENERALE

sottoscrivere dai professi di quella casa. Si recò quindi a Roma, in anticipo, con la speranza di farla accettare non solo dal Fondatore, da Mons. Tarugi, dal Capitolo, ma anche dal Pontefice. Però appena Camillo ne venne a conoscenza, la rigettò « per non farsi ivi menzione di pigliare gli Hospitali ». Allora P. Oppertis continuando, con costanza e fiducia, la sua opera di mediatore presentò un'altra proposta, cioè di dividere l'Ordine in due parti, con due regole, l'una delle quali abbracciasse il servizio degli Ospedali secondo il proposito del Fondatore e l'altra la raccomandazione delle anime degli agonizzanti nelle case private. Forse tale proposta fu da lui escogitata per mettere Camillo in condizione di constatare che, seguendo la « sua mente » non avrebbe avuto seguaci. Essa invece piacque grandemente al Santo, che vedeva così accettato il suo proposito. Di fronte ad un'eventuale spaccatura dell'Istituto, diceva che « l'una e l'altra parte troverebbe gan terreno da lavorare, e che anco S. Francesco e altri Santi havevano fatte molte e diverse Regole » ²⁷. La proposta fu accettata dalla Consulta, senza che ne venisse a conoscenza il Tarugi. Il Fondatore e P. Oppertis avrebbero dovuto andare nelle singole case ad esporre il progetto, studiare la volontà dei religiosi, indagarne le tendenze.

Si tentò di precisare in particolare le due posizioni e ci si accordò su alcuni punti, dei quali i principali erano i seguenti: « tutti quelli che accettavano gli Hospitali dovessero avere la voce ma non potessero haver casa ne chiese, ma soltanto l'habitatione dentro gl'Hospitali; e per contrario quelli ch'inchinassero alla raccomandatione delle anime dovessero accettare la formula fatta dalla casa di Napoli e soprattutto eleggersi un Vicario che non avesse havuto alcuna dipendenza da Camillo » ²⁸. Su altri punti, particolarmente importanti non si riuscì a trovare un accordo. Forse si studiò qualche altro compromesso o progetto, « ma perché tutti tendevano ad introdurre nell'Ordine sostanziali novità, né convenivano poscia fra loro rapporto al

²⁷ *Vms.*, p. 231.

²⁸ *Vms.*, p. 231.

I PARTECIPANTI

modo di eseguirle; perciò tutte le conferenze si ridussero a nulla concludere, che fosse conducente alla pace desiderata »²⁹.

In un'atmosfera irrequieta e carica di tensioni, si giungeva così al II Capitolo Generale.

I partecipanti

Nel II Capitolo Generale svoltosi a soli tre anni dal precedente, i partecipanti sono 25, dei quali 19 Sacerdoti e 6 Fratelli. Di questi, 16 avevano già preso parte al I Capitolo.

Sono presenti i più rappresentativi e qualificati membri dell'Ordine: oltre al Fondatore, P. Oppertis, P. Profeta, P. Cicatelli, P. Nigli, P. Pizzorno, P. Gallo, P. Bonino, P. Mansi, P. Barra³⁰.

Soltanto 9 sono i nuovi Capitolati e il ricambio è avvenuto tra i Fratelli più che tra i Padri (4 su 6). Dei sei Fratelli, quattro in seguito passeranno allo stato sacerdotale.

Sono membri di diritto il P. Generale, i Consultori e i Superiori delle Case.

Il gruppo più forte, anche in questo Capitolo, è quello dei religiosi di origine napoletana, come d'altronde tale è la maggioranza dei Professi dell'Ordine.

I nuovi Capitolari sono:

Il P. PIETRO BARBAROSSA³¹ francese di Narbonne, era entrato nell'Ordine il 1° agosto 1587. L'aveva preceduto il fratello Antonio e poi seguito un altro fratello, Enrico, morto prematuramente nel 1591, al servizio dei malati. Aveva professato a Napoli l'otto dicembre 1592.

²⁹ BARZIZZA, AG., 2014, a. 1599, p. 241.

³⁰ Gli altri, che avevano partecipato al I C.G., oltre i citati, sono: P. Scipione Carrozza, P. Claudio Vincent, P. Francesco Amadio, P. Gerolamo Chiarella, Fr. Amico Devi, Fr. Michele Saluzzo.

³¹ LENZO pp. 214-215; REGI, p. 108; MOHR, 57; *St. Ord.*, II, p. 623; v. indice. Probabilmente il cognome è Barbaroux.

II CAPITOLO GENERALE

Nell'ottobre di questo stesso anno 1599 fu poi incaricato della fondazione della casa di Ferrara, dove si meritò la stima e la fiducia del Vescovo di quella città, Mons. Giovanni Fontana, già Vicario Generale di S. Carlo Borromeo. Il 4 maggio 1601 fu nominato Superiore del gruppo di Religiosi inviati a Kanitza (Ungheria), al seguito delle truppe pontificie, in una spedizione contro i turchi.

Prefetto a Bologna, a Ferrara, a Bucchianico, Provinciale di Ferrara per il triennio 1616-1619, entrò come tale nel VI C. G.

Si applicò pure con zelo, quale Procuratore, nel Processo di Beatificazione del Fondatore a Bologna e a Chieti.

Religioso attivo ed intraprendente, per certi suoi comportamenti e iniziative, provocò, a volte, richiami anche severi da parte della Consulta.

Le sue ali — secondo la testimonianza del Lenzo — furono uno spiccato spirito di preghiera e l'esercizio della carità verso i malati.

Morì a Chieti il primo maggio 1626, lasciando un caro ricordo di sé tra i Confratelli e quanti lo conobbero e stimarono.

Il P. GIACOMO ANTONIO MURTOLO ³², napoletano, era entrato nell'Ordine il 12 aprile 1592 e due anni dopo vi aveva professato.

Fu in seguito Prefetto a Napoli (1602); Provinciale della Provincia Napoletana (1613) ed intervenne al V C. G., nel quale fu eletto Definitore. Lavorò intensamente, come Procuratore, alla Causa di Beatificazione del Fondatore.

Suo campo di lavoro preferito fu Genova, dove riscosse vasti consensi ed ebbe un buon seguito. E là, nell'assistenza ai colpiti da peste, contrasse il contagio e vi morì il 2 ottobre 1625.

Il P. CESARE VICI ³³, marchigiano di Cartoceto (Pesaro), aveva vestito l'abito a Napoli il 16 maggio 1593 e vi aveva fatto la professione due anni dopo.

³² REGI, p. 236; MOHR, 197; *St. Ord.*, II, p. 621-622.

³³ LENZO, p. 239; REGI p. 117; MOHR, 103; S.C. (1964), p. 270.

I PARTECIPANTI

Terminato il Capitolo, fu dalla Consulta nominato Vice Prefetto della casa della Maddalena.

L'anno dopo, 1600, fu preposto alla direzione di sette religiosi, destinati a servire gli appestati a Noia. Tanto lui quanto i suoi compagni si dedicarono con tale impegno da contrarne il morbo. Trasportati a Napoli per disposizione del Fondatore, furono assistiti dallo stesso e cinque ne morirono, tra i quali il P. Vici. A lui, anima poetica ed artista, dal P. Camillo fu comperato un clavicembalo accompagnandosi al quale, egli, dopo l'Estrema Unzione, soavemente intonò: «*Alleluia, Kyrie eleison*». Morì il 17 settembre 1600.

Il P. CARLO MAZZIA³⁴, napoletano, era professo dall'11 dicembre 1594.

Soggetto non equilibrato ed anormale, fu in seguito sovente trasferito da una casa all'altra; subì vari processi e condanne, dalla privazione della voce attiva e passiva al carcere e alla pena delle triremi.

Morì a Napoli il 23 gennaio 1626.

Il P. OTTAVIO PACE³⁵ laziale di Vallefredda, era entrato nella Religione il 25 gennaio 1596 e vi aveva professato il 2 febbraio 1598. Era probabilmente il più giovane capitolare.

Nel 1607 fu poi nominato Procuratore Generale e, come tale, prese parte al IV C. G. Confermato nell'incarico diede prova di grande capacità. Per le sue doti pratiche ed equilibrate fu nominato Visitatore Generale delle Province di Roma, di Bologna e di Napoli. Partecipò pure al V C. G., nel quale venne eletto Arbitro di Consulta. Fu, di diritto, membro del VI C. G. (1619). Da allora, libero da incarichi, attese solamente al ministero, il cui esercizio aveva mai trascurato.

Morì a Roma, il 21 dicembre 1640, dopo oltre quarant'anni di fedele servizio alla Religione.

³⁴ MOHR, 91.

³⁵ MOHR, 182; *St. Ord.*, III, p. 152.

IX CAPITOLO GENERALE

Il Fratel ANNIBALE RAMONDINO ³⁶, napoletano, era intervenuto all'elezione di Camillo a primo Generale dell'Ordine, il 7 dicembre 1591, ed il giorno dopo era stato del gruppo dei primi professi. Aveva esercitato il suo ministero specialmente a Napoli. Dopo del Capitolo, fu destinato allo stato clericale ed ordinato Sacerdote a Napoli.

Nel 1600 venne trasferito a Genova e poi a Roma, dove morì il 7 dicembre 1601.

Il Fratel OTTAVIO DANIELE ³⁷ aveva professato il 9 settembre 1592. Destinato allo stato clericale, era Suddiacono al tempo del Capitolo e fu ordinato Sacerdote subito dopo.

Di carattere ardente e perfino indocile, ebbe una sbandata nei primi anni del ministero sacerdotale, una «eclissi», come dice il Regi, che lo trascinò fino ad abbandonare l'Ordine. Ma, rientrato in se stesso, diede una sincera prova di riparazione, dedicandosi con zelo all'assistenza dei malati negli Ospedali di Mantova e di Milano, tanto da meritare d'essere nominato Vice Prefetto della casa della Maddalena (1625).

Nel 1630, con il P. Novati e P. Zazio, ottenne dal Cardinal Protettore e dal P. Generale di portarsi a Bologna nell'assistenza degli appestati e diede una prova esemplare. Nel maggio 1640 fu nominato Provinciale di Milano, ma, a causa della debolezza della vista, ottenne di esserne esonerato.

Morì a Roma il 30 giugno 1640, «avendo illustrato — testimonia il Regi — con le sue virtù e le buone opere, la Religione e se stesso».

Il Fratel BARTOLOMEO LAMA ³⁸ napoletano, aveva professato nel 1596. In Capitolo è tra i prescelti per i colpiti dalla

³⁶ MOHR, 25.

³⁷ REGI, p. 106; 290-292; 309; 336; MOHR, 55; *St. Ord.*, II, v. indice; III, p. 151.

Vi è controversia sul suo cognome. Il Regi dice « P. Ottavio Danieli d'Alemagna napoletano ». Il P. Mohr, fondandosi su questa asserzione, lo crede originario della Germania. Il P. Vanti giudica invece che il termine «d'Alemagna » indichi il cognome invece che il luogo d'origine.

³⁸ MOHR, 126.

LO SVOLGIMENTO

peste a Torino. Nel 1606 venne destinato allo stato clericale, nonostante la sua scarsissima cultura. Morì a Napoli nel 1617.

Il Fratel GIOVANNI ANTONIO ALVINA ³⁹ napoletano, era entrato nell'Ordine il 28 maggio 1595 e vi aveva professato il 10 giugno 1597.

Subito dopo il Capitolo, fu destinato allo stato clericale. Ancora Diacono, fu scelto con il P. Nigli per la fondazione in Sicilia. Fu il primo Superiore della casa di Messina e poi di quella di Palermo. Intervenne al IV e V Capitolo Generale.

Religioso di notevoli capacità organizzative, la sua opera, nella fondazione di varie case o al loro inizio, riuscì molto preziosa e stimata. Per le sue qualità fu a lungo Prefetto ed anche, una volta, Provinciale della Provincia Napoletana (1611-1613). Morì a Napoli il 30 dicembre 1643.

Lo svolgimento

Il 12 maggio 1599, a Roma, nella casa della Maddalena, aveva inizio il II Capitolo Generale dell'Ordine. Presiedeva, munito di speciali facoltà pontificie, Mons. Sallustio Tarugi ⁴⁰ Commendatore di S. Spirito e Prelato della Riforma Cattolica, per incarico del Protettore Card. Salviati, che non aveva voluto prendervi parte. Egli conosceva bene il Fondatore e la situazione dell'Ordine, sia per avere veduto ed ammirato Lui e i suoi Religiosi nell'assistenza quotidiana ai malati del suo Ospedale, come per essergli stata affidata, da quasi un anno, da Clemente VIII, l'assistenza di Camillo e del suo Istituto. Aveva partecipato, anzi in alcuni casi era stato protagonista non del tutto gradito, alle vicende ed agli avvenimenti della vigilia. Seppe dirigere il Capitolo, quasi sempre, con fermezza ed equilibrio,

³⁹ REGI, p. 109 ss.; MOHR 159; *St. Ord.*, II, v. indice; III, p. 160.

⁴⁰ Del Tarugi, lo storico di S. Spirito Pietro Saulnier scrive: « Vir eminentissimae virtutis et sapientiae... magisterium S. Spiritus quodammodo consecravit » (P. SAULNIER, *De capite Ordinis S. Spiritus*, Lione 1649, p. 54). Era stato familiare di S. Carlo Borromeo, e nel 1600 venne nominato Arcivescovo di Pisa. Da non confondere con Francesco M. Tarugi dell'Oratorio, poi Arcivescovo e Cardinale, anch'egli amico del Santo.

II CAPITOLO GENERALE

sforzandosi d'interpretare la mente del Pontefice, anche se i suoi interventi non furono esenti da critica, e quelli da lui avuti verso la fine del Capitolo furono vivacemente contestati.

Il Capitolo protrasse i suoi lavori fino al 9 agosto. Le sessioni generali, a volte avvenivano con lunghi intervalli l'una dall'altra, come tra la VI e la VII, dal 28 maggio al 17 giugno, e tra la XI e la XII del 26 giugno al 26 luglio, forse per dare tempo di studiare e preparare gli schemi dei vari articoli delle costituzioni e dei decreti, o in attesa delle risposte di esperti, estranei all'Ordine, nominati dal Capitolo. Il lavoro fu molto intenso e, in certi momenti, non scevro da tensioni, specialmente quando si trattò del ministero, del governo centrale e degli studi. Considerevole fu la mole degli argomenti affrontati.

Il Definitorio, presieduto da Mons. Tarugi, aveva la responsabilità della direzione del Capitolo, preparava l'ordine del giorno e decideva sulla materia da discutere ed approvare in assemblea.

Nella 1ª sessione, alla quale erano presenti tutti i 25 Capitolari, e presiedeva Mons. Tarugi ⁴¹ dopo l'appello, fu eletto a Segretario Capitolare il P. Marcello Mansi ed a Definitori i PP. Biagio Oppertis, Cesare Bonino e Sanzio Ciatelli ⁴².

Al termine della seduta, Mons. Tarugi, « per evitare gli inconvenienti et ad ogni buon fine ed effetto », comandò, « sotto pena di scomunica latae sententiae, che niuno delli Vocali possi parlare ne scrivere directe vel indirecte sopra le cose, che si sono [...] trattate o si tratteranno in [...] Capitolo, con altre persone o ad altre persone fuori di quelle che sono vocali » ⁴³.

⁴¹ Il Tarugi partecipò a tutte le sedute, ma non contrassegnò gli atti del Capitolo, che erano firmati dal P. Camillo, Generale e dai tre Definitori.

⁴² Sono stati eletti tre Definitori e non quattro, come generalmente avveniva nei Capitoli degli Ordini religiosi e come avvenne in seguito anche nei Capitoli del nostro Ordine. Probabilmente, Perché, presiedendo il Capitolo un Delegato della S. Sede, il Generale fungeva da primo definitore.

In questo Capitolo i Definitori erano tutti Sacerdoti; nel seguente invece saranno due Sacerdoti e due Fratelli, in conformità a quanto stabilirà la bolla « *Superna dispositione* » (B.O., doc. VIII, 88).

⁴³ Il C.G., sess. I; AA.OO., f. 35t.36.

LO SVOLGIMENTO

L'indomani 13 maggio, il Definitorio presieduto da Monsignor Tarugi, scelse i capitoli e gli articoli delle «Ordinazioni» preparati nella riunione dell'ottobre 1598, da sottoporre all'esame ed approvazione del Capitolo ⁴⁴.

Nella stessa occasione dopo della seduta, in un incontro informale dal quale quasi certamente era assente Camillo, deve essersi trattato della delicata questione di eleggere un Vicario Generale da affiancare al Fondatore, « per aiuto [...] allegandosi che lui per essere tutto trasformato in quel suo pensiero di pigliar gli Hospitali non attendeva più alle Consulte ne al governo della Religione lasciando andare ogni cosa in abbandono » ⁴⁵ Ma la proposta fu scartata dal Tarugi, mettendo in evidenza che « Camillo benché fusse così invaghito di quella sua opinione nondimeno che tutto faceva a buon fine, e che era fondatore et uomo di tanta integrità che non meritava vivente lui gli fusse dato un Vicario come curatore » ⁴⁶. Il Tarugi aggiunse che anche lui era del parere di rafforzare l'autorità della Consulta, in modo che Camillo « non potesse far più cosa alcuna per l'avenire senza il consenso de' Consultori. E questo non più con clausula generale ma specificando molto minutamente tutto quello che pareva bene al Capitolo, dicendo anco che così era mente e volontà del Pontefice » ⁴⁷.

La proposta di eleggere un Vicario Generale è significativa dei sentimenti che nutrivano verso il Fondatore, pur con il rispetto e la venerazione che gli si doveva, qualificati membri dell'Istituto. La controproposta del Tarugi avrà un notevole peso quando si tratterà del governo centrale dell'Ordine.

⁴⁴ « Non si conosce il testo dello schema preparato nell'ottobre 1598, e non si può sapere quali argomenti trattassero i capitoli scartati dai Definitori (cap. 1; 2; 9; 15; 24; 27).

⁴⁵ *Vms.*, p. 232.

⁴⁶ *Vms.*, p. 232.

⁴⁷ *Vms.*, p. 232-233.

Il Cicatelli chiama tale riunione una « Congregatione segreta » tenuta il 13 maggio e negli Atti del Capitolo si parla, alla stessa data, di Congregazione, alla quale intervennero Mons. Tarugi, il M. R. P. Generale, i Definitori e il Segretario. Si può quindi ritenere che siano coincise, però — come suppone il Barzizza — « può credersi senza ripugnanza che la fatta proposta [di eleggere un Vicario Generale] fosse come un accessorio a quanto si dice dagli Atti Capitolari conchiuso in quella privata Congregazione e che se ne parlasse soltanto quando s'era forse ritirato Camillo dal luogo ove da prima tutti insieme si congregarono » (BARZIZZA, AG. 2014 a. 1599, p. 242).

II CAPITOLO GENERALE

Il 15 maggio ebbero inizio le sessioni per l'esame e l'approvazione dei vari decreti. Gli argomenti principali trattati in Capitolo si possono così elencare:

1. Servizio completo degli Ospedali
2. Struttura e governo dell'Ordine, specialmente quello centrale
3. Regole comuni e particolari; Canoni penitenziali
4. Disposizioni varie.

La spinosa ed angosciosa questione del « servizio completo degli Ospedali » che da alcuni anni travagliava la Religione ed era stata l'oggetto primario e quasi esclusivo del I Capitolo Generale, fu al centro dell'attenzione e delle discussioni anche di questo Capitolo. Le posizioni erano immutate: il Fondatore che lo voleva ad ogni costo ed i Capitolari che vi erano contrari.

Camillo si faceva forte di un dilemma: o si accettavano gli Ospedali, conforme il suo desiderio, oppure egli revocava la facoltà di attendere ai ministeri ecclesiastici e agli studi. La bolla non parlava né di questi né di quelli. Se con autorità di Fondatore, aveva permesso gli studi, poteva pure imporre l'accettazione degli Ospedali. E viceversa, se non poteva una cosa, non avrebbe potuto neppure l'altra, e quindi ritirava ogni facoltà concessa, ma non contemplata dalla bolla.

La difficoltà si faceva maggiore e si sdoppiava: Ospedali e studi, due problemi diversi con svariate implicanze.

Da parte sua, il Capitolo contestava a Camillo la legittimità dell'impostazione e di un tale procedimento. Inoltre intendeva stabilire che il Generale dovesse risiedere a Roma, con i suoi Consultori, ai quali si voleva conferire il diritto di proporre in Consulta, « acciocché non rimediando da lui (Camillo) ai bisogni occorrenti della Religione si potesse rimediare da loro senz'altro suo intervento ne sottoscrizione»⁴⁸.

In questo modo i vari problemi, strettamente collegati tra loro, aumentavano e s'intrecciavano.

⁴⁸ *Vms.*, p. 233.

LO SVOLGIMENTO

Si discusse alcuni giorni su tali questioni. Per quanto riguardava gli Ospedali, Mons. Tarugi ripeteva essere mente del Pontefice che non se ne trattasse più. Si spostò l'attenzione sul modo di servire in essi gli infermi e se ne proposero tre. Il primo che si dovesse stare Otto giorni continui dentro l'Ospedale ed altrettanto in casa, senza però sostituirsi agli inservienti. Ed a questo aderiva grandemente il Fondatore, il quale, vedendosi preclusa la via del servizio completo come era stato assunto a Milano, procurava di accostarsi per quanto era possibile. Il secondo era di starvi a giorni alterni, per le intere ventiquattro ore. Il terzo era di recarsi al mattino e alla sera, ritornando a casa per desinare e dormire come s'era fatto fino allora. E questo modo era avversato da Camillo «come peggiore di tutti»⁴⁹.

Essendo il Capitolo diviso in diversi pareri, fu proposto dal Tarugi ed accettato dalla maggior parte, di scegliere come arbitro il Card. Cesare Baronio e il P. Antonio Talpa dell'Oratorio, il quale però declinò l'invito. Il Card. Baronio stimava grandemente Camillo e la sua opera e perciò tale scelta doveva essergli gradita⁵⁰.

Mons. Tarugi, il Santo ed i Definitori si recarono in udienza dal Cardinale, che, avendo conosciuto l'oggetto della visita, « dolendosi prima grandemente della manifesta ruina che scorgeva nella Religione per questa discordia, rivoltandosi a Camillo, così a dire gli incominciò: Currebatis bene quis vos perturbavit? sopra le quali parole fé loro un dottissimo ragionamento, dicendo fra l'altre cose che nel principio della Congregatione esso restava non poco edificato di veder andare ogni giorno i nostri all'Hospidale facendo quelli ciò con tanta edificatione e charità che gli pareva di veder più tosto Angeli che huomini. Ma poi quando s'era mutato quel tal modo di prima ch'ogni cosa era andata sottosopra in modo che per haver voluto

⁴⁹ *Vms.*, p. 224.

⁵⁰ « In quanto al modo di servire agli infermi negli Hospidali se ne stasse a quello che avesse deciso e determinato l'Ill.mo Signor Cardinal Cesare Baronio e il P. Antonio Talpa del Oratorio » (Il C.G., sess. II; AA.OO., f. 38).

Non credo esatta l'asserzione di P. Vanti che la proposta di mediazione del Card. Baronio sia partita dal Santo (di. *Scr. S.C.*, doc. XIV, p. 116). La testimonianza del Ciatelli al riguardo è esplicita.

II CAPITOLO GENERALE

abbracciar molto, non s'era stretta cosa veruna». Il Baronio criticò in modo particolare il servizio come si svolgeva all'ospedale di Milano, per la «continua pratica de secolari», ed esortò Camillo ad unirsi « a tutto il corpo della Religione » deponendo la sua opinione particolare. Data l'unione di tutti, sarebbero scaturite «meraviglie nel mondo con infinito profitto loro e del prossimo ». Il P. Oppertis, a conferma del discorso del Cardinale, espose una serie di inconvenienti che sarebbero accaduti all'Ospedale di Milano. Il Fondatore sentendosi toccato nel vivo, come nella « pupilla degli occhi suoi », gli impose silenzio ed esaltò quella maniera di servire i malati. « Del che restò il Cardinale oltre modo stupito tenendolo per uomo invincibile e d'openione durissima» ⁵¹.

Qualche giorno dopo il Baronio esprimeva il suo giudizio che era una conferma di quanto si era fino allora osservato.

Il 20 maggio, nella IV sessione veniva decretato: « Il servitio degl'Hospedali se habbia da fare conforme al parere dell'Ill.mo Signor Cardinal Baronio cioè che de i Padri et Fratelli d'una casa se ne habbia da fare due parti uguali, esclusi però gl'occupati negl'uffici (dei quali se parlerà a basso) et l'una parte debbia servire un giorno et l'altra l'altro, dividendo le guardie del giorno et della notte come meglio si potrà, secondo il numero delle persone che vi saranno idonee a gioditio del Prefetto col consiglio de Consultori, con ordine che i giovani sbarbati non debbiano fare le guardie della notte; et quelli che non saranno di guardia debbiano ritornare a mangiare et dormire in Casa. Et quanto agl'officiali delle case si è risoluto che debbiano fare il servitio negl'Hospedali secondo la forma che prescriverà loro il Prefetto della casa col consiglio de' Consultori, et dove sarà il Generale l'habbia a fare la Paternità sua insieme con li suoi Consultori, in maniera però che ciascheduno di detti officiali venghi obligato a detto servitio per uno o più giorni secondo sarà giudicato possibile, ogni settimana.

Che tutti i Padri et Fratelli tanto sacerdoti, chierici et studenti, come laici, tanto Professi come Novitii habbiano da ser-

⁵¹ *Vms.*, p. 235.

LO SVOLGIMENTO

vire negl'Hospedali all'infermi nella cura et bisogni corporali, cioè nettargli le lingue, dargli da mangiare, da sciacquare, far letti et scaldarli, far guardie, aggiutare le persone a levarsi, scaldargli i piedi, et fare altre cose simili, come hoggidì si usa in Santo Spirito di Roma; et parimenti nella cura et bisogni spirituali cioè in eccitare gl'infermi a prepararsi per ben ricevere i S.mi Sacramenti; in administrarglisi poi, in aiutare et confortare gl'agonizzanti et raccomandar loro le anime con la debita charità »⁵².

Con la mediazione del Baronio venivano sancite le esigenze delle due parti: la visita negli ospedali, secondo l'uso tradizionale, come volevano i Capitolati, il servizio totale e globale, corporale e spirituale ai malati, secondo la mente del Fondatore.

Il Santo, che, con la risposta dell'arbitrato cardinalizio e il decreto capitolare, vedeva cadere ogni speranza riguardo al « servizio completo », incominciò ad insistere che fossero proibiti gli studi, le prediche e le confessioni in Chiesa, affermando che stava a lui concederli come Fondatore, come pure di volere attuata la disposizione della bolla gregoriana: «*Nostrì Instituti ratio postulat ut longe maior esse debeat laicorum quam Sacerdotum numerus* », Il Capitolo anche su questo punto ne contestava l'impostazione e le conseguenze. Non riuscendo a raggiungere un accordo, si cercò una nuova mediazione, quella del Protettore, Card. Salviati. Nella V sessione del 24 maggio venne stabilito che « sopra il particolare del studio (cioè se si deve attendere a quello di casi di coscienza solamente, come è stato proposto) si debba accettare et seguire quel tanto che sarà giudicato migliore dal Ill.mo Signor Card. Salviati, Protettore, intese le ragioni che gli rappresenteranno i Padri Deffinitori col segretario ». E lo stesso per quanto riguarda le Confessioni a « persone secolari sane », alla predicazione ed altre funzioni ecclesiastiche⁵³.

Il Cardinale, dopo qualche tempo declinava l'incarico. Fu proposto dal P. Oppertis di eleggere quattro periti, i quali però

⁵² Il C.G., sess. IV; AA.OO.. f. 39t-40.

⁵³ Il C.G., sess. V; AA.OO., f. 40t.

II CAPITOLO GENERALE

non fossero Generali ⁵⁴ e non appartenessero ai Chierici Regolari. La ragione della seconda clausola è spiegata dal Cicutelli: « Il che fu allora fatto per essere cosa notissima che la durezza di Camillo così in materia de gli Hospitali, come de studi veniva sempre più lodata e confermata da un Padre delle sudette Religioni che lo consigliava... Il quale pareva l'inclinasse a far puramente una Religione di laici... Cosa che veniva non poco biasimata da quasi tutti gli altri Padri dell'istessa Religione » ⁵⁵. Dei periti, due furono scelti da Camillo, il P. Anselmo da Monopoli, Procuratore Generale dei Cappuccini (che era già stato uno dei periti del I Capitolo Generale) e il P. Maestro Giovanni Antonio Bovio, Carmelitano dell'Antica Osservanza, Reggente della Traspontina ⁵⁶. Il Capitolo, a sua volta, nominò il P. Paolo Isaesio da Mirandola, Vicario e Procuratore Generale dei Domenicani ⁵⁷ e il P. Pietro della Madre di Dio, dei Carmelitani

⁵⁴ Secondo il Barzizza, il motivo della prima clausola fu « che dovendosi tra gli altri punti decidere sul diritto che si pretendeva avessero in seguito li Consultori di proporre quanto occorresse in Consulta, potesse da giudici in Generalizia dignità costituiti ributtarsi, come limitante l'autorità del Generale » (BARZIZZA, AG. 2014, a. 1599, p. 248). In verità, fin dalla II sessione era stato decretato che « sia lecito non solo al P. Generale, ma anco ai Consultori proporre et riferire in Consulta tutto quello che a ciascheduno occorre sopra le cose del governo della Religione » (Il C.G., sess. II, AA.OO., f. 36t).

Però l'argomento venne sempre rimesso in discussione per tutto il Capitolo.

⁵⁵ *Vms.*, p. 236-237. Il Barzizza, per sua supposizione od appoggiandosi su di un documento che non conosciamo, afferma che si trattava d'un Religioso della Compagnia di Gesù: « ...Per assicurarsi che forse da Camillo non si proponesse per Arbitro certo Religioso della Compagnia di Gesù, che, con disapprovazione e vitupero dei suoi stessi correligiosi di maggior merito, fomentava in Camillo le sue persuasioni » (BARZIZZA, AG., 2014. a. 1599, p. 248).

⁵⁶ Il P. Giovanni Antonio Bovio carmelitano dell'antica osservanza, era nato a Bellinzago, nel Novarese, Dottore in teologia, era stato reggente degli studi a Milano ed a Napoli, ed allora esercitava lo stesso ufficio a Roma, dove era professore alla Sapienza. Nel 1598 era stato nominato consultore della Congregazione dell'Indice e membro della Congregazione *De Auxiliis* e stava svolgendo una parte di primo piano nella controversia tra Domenicani e Gesuiti. Si era dichiarato contrario alla condanna di Molina e poi, con senso di equilibrio, giudicherà non doversi condannare la dottrina tomista delle predeterminazione fisica. Strenuo difensore dell'autorità pontificia, si opporrà con fermezza a Paolo Sarpi, nella controversia tra Roma e Venezia. Nel 1606 sarà nominato da Paolo V Vescovo di Molfetta, dove morirà nel 1622. Cfr. GIULIO GNAEDIG, *Bovio G. A.*, in *Enc. Catt.* II, c. 2002.

⁵⁷ Il P. Paolo Isaesio da Mirandola, era stato nominato Procuratore e Vicario Generale dei Domenicani il 1 ottobre 1595 e rimase in quell'ufficio fino al 1601. In questo periodo difese, con intransigenza, la posizione dell'Ordine, nella controversia tra Frati Predicatori e Gesuiti, presso la Congregazione *De Auxiliis*. Il 12 agosto 1601, da Clemente VIII, sarà nominato Vescovo di Squillace e morirà nel 1602, poco dopo la presa di possesso del suo ufficio. Cfr. P. MORTIER, *Histoire dei Maitres Généraux de l'Ordre de: Frères Prêcheurs*, VI, Parigi 1913, pagg. 42, 52-58, 86, 89, 193.

LO SVOLGIMENTO

Scalzi, che fu poi Commissario Apostolico dell'Ordine ⁵⁸. In caso di parità di voti dei quattro periti, si sarebbe aggiunto, come quinto, Mons. Tarugi.

Ad essi, oltre i quesiti proposti al Card. Salviati, veniva pure chiesto una dichiarazione circa la voce attiva e passiva ai Fratelli e l'elezione di due di essi a Consultori Generali.

Il loro lavoro si protrasse a lungo, riunendosi regolarmente presso Mons. Tarugi. Il Capitolo segnò una fase di stasi ⁵⁹.

Nel frattempo « andò quasi la Religione in rivolta, dubitando ciascuno che non gli si venisse contra »⁶⁰. Nelle varie case dell'Ordine intanto giungevano voci allarmistiche e contrastanti tra loro, che ai Fratelli sarebbe stata tolta la voce attiva e passiva, ai Sacerdoti proibiti gli studi e i ministeri ecclesiastici, ecc.

A Napoli, venticinque giovani studenti decisero, in pieno luglio, sfidando i calori estivi, di andare a Roma e ricorrere al Pontefice, dichiarando altrimenti la nullità della loro Professione, perché, affermavano, erano stati accettati dallo stesso Fondatore, con la promessa di accedere agli studi. La loro marcia su Roma fu deplorata non solo dal Capitolo e da Mons. Tarugi, ma dallo stesso Clemente VIII, che ne venne a conoscenza. Tranquillizzati e assicurati ⁶¹ se ne tornarono a Napoli, dove, per gli strapazzi e le fatiche sostenute, si ammalarono quasi tutti, e sette ne morirono ⁶².

⁵⁸ Lo spagnolo P. Pietro della Madre di Dio (Pietro Gerolamo da Villagrasa; 1565-1608) era stato il primo fondatore della Congregazione italiana dei Carmelitani Scalzi ed era priore del primo convento romano di S. Maria della Scala; ne fu poi il primo Commissario Apostolico. Era famoso per lo spirito di pietà e lo zelo pastorale, tanto che di lui il Card. Baronio disse che lo stimava il più grande santo in Roma del suo tempo. Cfr. GIOVANNI DI GESÙ E MARIA, *Vita ven. Petri a Matre Dei*, in *Opera*, III, Firenze 1777, pag. 612-621; VALENTINO DI S. MARIA, *Primae Constitutiones Congregationis Sancti Eliae O.C.D.*, Roma 1973, pag. 12, n. 18.

⁵⁹ Dalla XI sessione del 26 giugno, nella quale viene conferito l'incarico ai quattro periti, alla seguente, la XII, in cui se ne lessero le conclusioni, trascorse un mese.

⁶⁰ *Vms.*, p. 237.

⁶¹ Il 4 agosto, la nuova Consulta, eletta lo stesso giorno, tra i primi atti, decideva: « Fu determinato che dovessero ritornare a Napoli tutti quelli fratelli che erano venuti al Capitolo per alcune pretese » (AG. 1519, f. 3).

⁶² L'episodio è ricordato anche dal Lenzo: « Interea dum celebrarentur acta huius Capituli, IX Kal. Augusti [24 luglio] inter magnos calores Neapoli Romam intra duos phaselos (seu ut dicunt filucas) quinque et viginti nostrorum Studentium se contulere, imprudenter iuvenili impetu ducti, ut causam studiorum agerent, intellecta totius Capituli et Patris Camilli integra mente promovendos esse ad studia, dimissi sunt iterum Neapolim, quorum maior pars vitam cum morte mutavit » (LENZO, p. 212).

II CAPITOLO GENERALE

Mentre si attendeva la risposta dei periti ed erano ancora a Roma i giovani studenti, Camillo presentò un nuovo progetto, « proposto a lui — affermava — da un certo Padre zelante e desideroso della pace e bene della Religione» ⁶³. In esso era proposto che se la Religione concedeva a lui gli Ospedali e la voce attiva e passiva ai Fratelli, lui, da parte sua, avrebbe concesso « ogni sorta di studi, prediche, confessioni... - e il maggior numero di Sacerdoti ch'essi desiderassero» ⁶⁴. Il progetto fu respinto dal Capitolo, perché ormai non era più di sua competenza la soluzione di tali questioni, essendo stata affidata, con autorizzazione pontificia, a periti estranei all'Ordine. Lamentandosi egli con gli studenti, si scusava «con dirgli che dal hora avanti non si potevano doler più di lui ma del Capitolo non havendo quello voluto accettar ne condescendere ad un partito così giusto et conveniente come a lui pareva d'haver proposto» ⁶⁵.

La commissione dei quattro periti, dopo lunghe discussioni, dava le seguenti risposte:

Riguardo alla voce dei non Sacerdoti, non era conveniente concedere loro né l'attiva né la passiva, senza stare a considerare e specificare il numero dei sacerdoti (che però stimavano essere necessari molti).

Riguardo agli studi, prediche, confessioni e al maggior numero di fratelli, si rimettevano ad una decisione del Pontefice, « non havendo essi voluto determinare queste cose come materia importantissima per la Religione, delle quali nessuno buon giuditio se ne poteva far alhora, non essendo prima dal molto tempo e dalla isperienza provate » ⁶⁶.

Riguardo alla residenza del Generale a Roma e al diritto di proporre per i Consultori, erano di parere favorevole.

Le conclusioni della commissione, nella sostanza, erano in favore del Capitolo, anche se eludevano il nodo della questione

⁶³ *Vms.*, p. 238.

⁶⁴ *Vms.*, p. 238-239.

⁶⁵ *Vms.*, p. 239.

⁶⁶ *Vms.*, p. 242.

LO SVOLGIMENTO

nei punti più importanti, la cui soluzione veniva rimessa al Pontefice e all'esperienza.

La risposta dei periti fu riferita a Clemente VIII da Monsignor Tarugi, il quale, mosso da compassione per il Fondatore, l'accomodò in favore di Camillo stesso. Avendo egli esposto il parere dei Teologi e richiesto dal Pontefice del suo, si credette in libertà di... mutare le carte in tavola. Rispose infatti che « benché intorno alla voce fusse stato così determinato da Theologi, nondimeno che per esser stata quella impetrata dal Cardinale Protettore, pareva che fusse stato più espediente a lasciarla per non mostrare di fargli ingiuria come non avesse impetrata una cosa buona per la Religione. Intorno a li studi, prediche, confessioni et al dover essere maggior numero de fratelli disse che per stare ancora queste cose sotto l'isperienza gli pareva che fusse cosa più sicura accostarsi per alhora alla mente e volontà del fondatore. Et in quanto al dovere il Generale far residenza in Roma, restringere la sua autorità e concedere il ius proponendi a Consultori, che in questo gli pareva più ispediente accostarsi con la mente e volontà del Capitolo »⁶⁷.

Clemente VIII accettò il parere del Tarugi ed ordinò che così si eseguisse, eccetto il punto che i fratelli fossero in numero maggiore dei Sacerdoti, che veniva rimesso all'esperienza. Essendo andato il Tarugi a pubblicare in Capitolo le decisioni pontificie, i Capitolari, che sapevano essere esse diverse dal parere dei periti, ma che riflettevano invece l'opinione dello stesso Prelato, reagirono piuttosto fortemente. I Definitori, con il Segretario, in rappresentanza di tutti, si presentarono il 26 luglio dal Pontefice, chiedendo il rispetto delle conclusioni dei Teologi. Clemente VIII era stato prevenuto dal Tarugi, che gli aveva dato una sua versione dei fatti ed aveva indicato nel P. Oppertis il principale oppositore, « come lui fusse stato quello che non avesse fatto accettare da gli altri quanto da lui era stato ordinato »⁶⁸.

L'udienza rivestì una certa solennità, essendo presenti, ol-

⁶⁷ Vms., p. 242.

⁶⁸ Vms., p. 243.

II CAPITOLO GENERALE

tre il Tarugi, anche gli altri Prelati della Riforma. P. Oppertis, con il rispetto dovuto ma anche con fermezza, « intrepidamente », pregò il Pontefice di fare eseguire quanto era stato deciso dai Teologi e non quello che il Tarugi aveva comunicato al Capitolo, assicurando che, agendo in questo modo, non si sarebbe mai trovato pace e quiete nella Religione, ma si sarebbe andati di male in peggio.

Clemente VIII rispose, con tono irritato, «con molto risentimento» che era al corrente delle ragioni del Capitolo, ma che voleva che si eseguisse quanto aveva pubblicato il Tarugi, e rimproverò il P. Oppertis come fautore dell'opposizione. « Et in fine — ricorda il Cicatelli presente alla scena — io non viddi mai il Pontefice così adirato come alhora, poiché oltre che ci chiamò vermiccioli della terra, ci disse ancora ch'appena eravamo nati nella Chiesa d'Iddio che gli havevamo dato più travaglio noi che la metà delle altre Religioni ⁶⁹. Essendosi poi calmato, esortò tutti « con parole molto amorevoli » a camminare così per allora, essendo l'Ordine soltanto all'inizio e vivo il Fondatore. P. Oppertis « con molta humiltà rispose che in quanto a lui era prontissimo a far tutto quello che la Santità sua comandava e così ancora pensava che dovesse fare tutto il Capitolo » ⁷⁰.

Usciti che furono i Definitori dalla presenza del Papa, il Tarugi, sentendosi responsabile di quel rimprovero immeritato, e volendo ripararlo, rimasto solo con Clemente VIII, gli si inginocchiò ai piedi e: «Santissimo Padre — esclamò — priego la Santità Vostra a non pigliarsi più fastidio di questi Padri, perché io gli fo fede che questa Religione così indisposta com'è fa, ella più profitto nella Chiesa d'Iddio che non fa alcun'altra delle vecchie, che stia in pace et accordo. Vedendo io l'esperienza di ciò ogni giorno nel mio Hospitale di Santo Spirito dove fanno continuamente opere segnalate e di gran carità verso i poveri » ⁷¹.

Il Pontefice si « raddolcì », e gli raccomandò di procurare con tutti i mezzi di stabilire la pace e la concordia. In quegli

⁶⁹ *Vms.*, p. 244.

⁷⁰ *Vms.*, p. 244.

⁷¹ *Vms.*, p. 244.

LO SVOLGIMENTO

stessi giorni ebbe occasione di fare esperienza di quanto il Tarugi aveva affermato.

Negli atti capitolari non risulta la comunicazione delle decisioni pontificie fatta da Mons. Tarugi. Il 26 luglio, nella sessione XII «furono letti i capitoli delle risoluzioni fatte da Padri arbitri eletti da Padri Diffinitori e Generale, i quali furono ammessi dal Capitolo Generale nel seguente modo »⁷². Segue una serie di disposizioni che riguardano lo svolgimento dei Capitoli Generali, del modo di compiere le elezioni, i canoni penitenziali, materie d cui non erano stati incaricati i periti. In ultimo un decreto tratta della voce attiva e passiva, secondo le disposizioni pontificie: « Tutti i fratelli cossi laici come chierici, et Sacerdoti Professi tanto nel capitolo generale, quanto in tutte le altre attioni, et ancho per qualsivoglia officio habbiano la voce attiva et passiva, eccettuato però al Generalato, Provincialato, Diffinitorio et Prefetture delle Case et vice prefettato di questa di Roma, nei quali officii, i laici habbiano la voce attiva solamente, et quanto al Consultorato habbiano la voce passiva per li due Consultori laici, che si haveranno da eleggere del corpo loro »⁷³.

Mentre si studiavano ed agitavano queste questioni fondamentali per l'Istituto, di pari passo, il Capitolo compiva un lavoro notevole ed impegnativo per stabilire diverse costituzioni sui governo dell'Ordine⁷⁴. Per avere indicazioni su alcuni punti ci si rivolse anche ai Gesuiti e ai Teatini⁷⁵, ma non si sa quanto si sia tenuto conto delle informazioni avute, perché gli Istituti, pur essendo tutti e tre Ordini di Chierici Regolari, erano però molto diversi nella struttura, per la parte abbastanza rilevante che nel nostro avevano i Fratelli, ai quali era affidata una parziale compartecipazione nel governo.

⁷² Il C.G., sess. XII; AA.OO., f. 58.

⁷³ Il C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 64t.

⁷⁴ La trattazione risente di una certa frammentarietà e dispersione. Gli stessi argomenti sono trattati in sessioni diverse, anche a distanza di tempo, senza però mai richiamare, modificare od abrogare quanto era già stato stabilito.

⁷⁵ « Fu data relatione del modo che tengono i Padri Giesuiti et Thiethini, tanto nel creare il Vicario Generale quanto nel modo che, tengono nel proporre er fare i Prefetti et altri ufficiali » (Il C.G., sess. IV; AA.OO., f. 39).

II CAPITOLO GENERALE

Il tema del governo centrale venne affrontato fin dall'inizio. Fu stabilito che « il P. Generale governi col consiglio et consenso de Consoltori, datigli dalla Religione, tenendo consulta almeno due volte la settimana [...] comunicando tutto quello che si doverà fare intorno alle cose della Religione, et delle case et Religiosi particolari di esse, senza eccettuare cosa veruna »⁷⁶. Inoltre anche i Consultori avevano il *ius proponendi*: « Sia lecito non solo al P. Generale ma anco ai Consultori proporre e riferire in Consulta tutto quello che a ciascheduno occorrerà sopra le cose del governo della Religione ».

Il decreto limitava molto l'autorità del Generale, che era stata esercitata fino allora in forma abbastanza autonoma, anche se nel 1596 gli si erano affiancati i quattro Consultori. In particolare, era più restrittivo di quello emanato nel I Capitolo, che obbligava il Generale a consultare i Consultori in affari «alicuius momenti». Camillo durante tutto il Capitolo cercherà di farlo abrogare o almeno modificare, e della questione ne vennero investiti i Periti. Però malgrado il suo sforzo, non fu revocato e rimase nel suo vigore.

Alla Consulta, cui compete il governo di tutto l'Ordine, vengono demandati, in particolare, i seguenti poteri da esercitarsi dal Generale con il consenso dei Consultori:

— Nominare i Prefetti delle case e il Vice Prefetto di quella di Roma, da durare in carica a beneplacito della stessa Consulta⁷⁷. Nella loro elezione hanno diritto di proporre anche i Consultori, se pure in via subordinata⁷⁸.

— Accettare nuove case, a patto che si possano mantenere dodici Religiosi, secondo le prescrizioni canoniche⁷⁹.

— Ammettere alla vestizione⁸⁰.

— Costituire le famiglie di ogni casa e non mutarle senza legittima e necessaria causa⁸¹.

⁷⁶ Il C.G., sess. II; AA.OO., f. 36t.

⁷⁷ Il C.G., sess. II, n. 8-15; AA.OO., f. 38.

⁷⁸ « Che il P. Generale et Consultori nel creare li Prefetti. et altri ufficiali debbiano tener questo modo, cioè che per ogni ufficio, il P. Generale nomini due persone et si ballottino et se niuno è accettato, il Primo Consultore ne nomini un altro et non essendo accettato, il secondo nomini et poi il terzo et quarto et venendo tutti esclusi, il P. Generale ritorni a nominare altri due et si seguiti per il medesimo ordine per insino che sia fatta l'elezione » (Il C.G., sess. IV, n. 3; AA.OO., f. 39-39t).

⁷⁹ Il C.G., sess. III, n. 1; AA.OO., f. 39.

⁸⁰ Il C.G., sess. VI, n. 2; AA.OO., F 41.

⁸¹ Il C.G., sess. XII, n. 19; AA.OO., f. 59t-60.

LO SVOLGIMENTO

- Eleggere i Consultori dei Prefetti ⁸².
- Confermare i Ministri delle case, eletti dai Prefetti ⁸³.
- Autorizzare i Superiori ad intentare causa o rispondere a quelle intentate ⁸⁴.
- Autorizzare i Prefetti a contrarre debiti superiori ai cento scudi ⁸⁵.
- Dare precetti generali a tutto l'Ordine o ad una casa ⁸⁶.
- Infliggere le pene del III ordine dei canoni penitenziali ⁸⁷.
- Interpretare i decreti, Costituzioni, Regole ecc. del Capitolo Generale ⁸⁸.

I rapporti tra la Consulta e la periferia devono essere stretti e frequenti; per questo i Prefetti delle case d'Italia devono scrivere alla Consulta ogni settimana ⁸⁹.

La Consulta deve svolgere il suo compito con sollecitudine; perciò le lettere e memoriali che le perverranno, si devono leggere alla prima riunione « senza indugio », e la corrispondenza ad essa inviata o da essa mandata deve essere esente da ogni ispezione ⁹⁰.

Per il retto svolgimento del suo lavoro, si elegga da essa un Segretario, il cui compito è di ricevere e leggere, alla presenza del Generale e Consultori, tutta la corrispondenza, indirizzata loro, notare in un libro tutte le decisioni e i decreti che vengono presi, scrivere lettere a nome del Generale, ed anche segnare in un libro a parte le decisioni che non vengono eseguite per riferire poi al Capitolo Generale ⁹¹.

Per il retto governo dell'Ordine, il Generale deve risiedere a Roma ⁹² e ai Consultori non deve essere dato nessun

⁸² Il C.G., sess. II, n. 7; AA.OO., f. 38.

⁸³ Il C.G., sess. II, n. 8; AA.OO., f. 38.

⁸⁴ Il C.G., sess. XII, n. 25; AA.OO., f. 60t.

⁸⁵ Il C.G., sess. III, n. 2; AA.OO., f. 38t.

⁸⁶ Il C.G., sess. XII, n. 26; AA.OO., f. 60t.

⁸⁷ Il C.G., sess. XII, n. 27; AA.OO., f. 63t.

⁸⁸ Il C.G., sess. XIV, n. 5; AA.OO., f. 66t.

⁸⁹ « Che li Superiori delle case siano obligati scrivere in quello che occorrerà loro, et in particolare avisino del progresso dello stato della Casa et Religiosi; delli mancamenti o eccessi loro, delle penitenze date per conto delli detti eccessi, delle elemosine di qualche importanza che fussero fatte; delle richieste di quelli che vorranno venire alla Religione et in somma di tutto quello che giudicheranno essere espediente per servizio di quella casa et per beneficio della Religione » (Il C.G., sess. II, n. 6; AA.OO., f. 37t).

⁹⁰ Il C.G., sess. XI, n. 24; AA.OO., f. 60t.

⁹¹ Il C.G., sess. II, n. 5-15; AA.OO., f. 37t.

⁹² Il C.G., sess. XIV, n. 12; AA.OO., f. 67t.

II CAPITOLO GENERALE

altro incarico, neppure quello di vice Prefetto della casa di Roma ⁹³

La visita canonica alle Case, quando occorre, sia compiuta dai Visitatori, eletti dal Generale e Consultori ⁹⁴.

La Consulta dev'essere sempre in grado di svolgere la sua attività. In caso di parità di voti tra Generale e Consultori, subentri l'Arbitro ⁹⁵, come pure in caso di mancanza di uno di essi.

Abbia però diritto di un solo voto (anche se sostituisce il Generale) e non quello di proporre ⁹⁶.

In caso di morte del Generale, il primo Consultore governi l'Ordine con il titolo di Vicario Generale e convochi il Capitolo Generale nel termine di tre mesi ⁹⁷.

Rimanendo vacante l'ufficio di Arbitro o di Consultore, per morte o per altra causa, si elegga un successore secondo il metodo prescritto nel I Capitolo Generale: designazione di un candidato nei singoli Capitoli locali; elezione di uno dei designati nel Capitolo della casa di Roma ⁹⁸.

Ai Consultori competono alcuni privilegi:

- Precedenza sugli altri religiosi, i Sacerdoti su tutti i Sacerdoti e Superiori, e i Fratelli su tutti i Fratelli ⁹⁹.
- La loro corrispondenza in arrivo è esente da ogni ispezione ¹⁰⁰. Anzi l'apertura di essa è caso riservato ¹⁰¹.
- Diritto di possedere una cassetta con chiave propria per la corrispondenza (questo vale anche per l'Arbitro e il Segretario) ¹⁰²
- I Consultori fratelli hanno diritto di portare la berretta *durante munere* ¹⁰³.

⁹³ Il C.G., sess. XIII, n. 2; AA.OO., f. 65.

⁹⁴ Il C.G., sess. XIV, n. 12; AA.OO., f. 65.

⁹⁵ Il C.G., sess. II, n. 2; AA.OO., f. 37.

⁹⁶ « Che i giorni determinati per la Consulta si congreghino il P. Generale et Consultori per trattar del governo della Religione et in caso che alcun di loro per infermità, impotenza o per qualsivoglia altra causa non volesse o non potesse intervenire entri in suo luogo l'Arbitro; ma però habbia un voto solo, ancorché entri per supplire il luogo del P. Generale absente. Né il detto Arbitro haverà il *ius proponendi*; et intervenendo per qualsivoglia persona tenghi l'ultimo posto fra Sacerdoti » (Il C.G., sess. XIV, n. 23; AA.OO., f. 60t).

⁹⁷ Il C.G., sess. IV, n. 2; AA.OO., f. 39.

⁹⁸ Il C.G., sess. II, n. 2-3; AA.OO., f. 37; sess. XIII, n. 3; f. 65

⁹⁹ Il C.G., sess. XIII, n. 8; AA.OO., f. 66.

¹⁰⁰ Il C.G., sess. XIII, n. 4; AA.OO., f. 65.

¹⁰¹ Il C.G., sess. XIV, n. 4-7; AA.OO., f. 66t.

¹⁰² Il C.G., sess. XII, n. 6; AA.OO., f. 65t.

¹⁰³ Il C.G., sess. XIV, n. 8; AA.OO., f. 67.

LO SVOLGIMENTO

L'Arbitro ed il Segretario di Consulta hanno diritto di partecipare al Capitolo Generale ¹⁰⁴.

Ai Prefetti locali sono stati dedicati pochi articoli, anche perché la loro dipendenza dalla Consulta è molto stretta; le devono inviare relazione sull'andamento della casa settimanalmente e da essa ricevono ordini, direttive e disposizioni.

Essi devono consultare, almeno una volta la settimana i loro Consultori, sui « bisogni occorrenti [...] facendo poi quello che giudicheranno espediente, et non sia loro lecito consultare le cose del governo, ne altre della Religione con persone forastiere, eccetto però quando di commun consenso volessero tutti insieme pigliar parere da qualche persona loro confidente » ¹⁰⁵.

Eleggono, con il Consiglio dei loro Consultori, i Ministri, Sottoministri e gli altri ufficiali della casa ¹⁰⁶

Possono fare debiti fino a cento scudi, secondo certe modalità ¹⁰⁷.

Possono dare precetti nei casi particolari ai loro sudditi e generali a tutta la comunità, anche sotto pena di scomunica, se è necessario, « per trovare qualche delitto o per fare che si reveli la verità » ¹⁰⁸.

I Consultori locali, a loro volta, « habbino cura et faccino provvedere ai bisogni del Prefetto, et gli usino charità, come si ricerca, intendendo che non sia bene che li Superiori per loro bisogno particolare si proveggino; ma rappresentino la loro necessità ali Consultori, i quali proveggino con ogni carità » ¹⁰⁹.

¹⁰⁴ Il C.G., sess. XVII, n. 5-9; AA.OO., f. 74t.

¹⁰⁵ Il C.G., sess. II, n. 7-15; AA.OO., f. 38.

¹⁰⁶ Il CG., sess. II, n. 8; AA.OO., f. 38; sess. III, n. 3, f. 38t-39.

¹⁰⁷ « Che i Prefetti delle Case non possino fare debiti, se non quando haveranno assegnamento certo per pagarli, et essendoci urgente necessità lo possino fare fino alla somma di cento scudi col consiglio de i loro Consultori et iandio che non habbino detto assegnamento » (Il C.G., sess. III, n. 2; AA.OO., f. 38t).

¹⁰⁸ Il C.G., sess. XII, n. 26; AA.OO., f. 60t.

¹⁰⁹ Il C.G., sess. VII, n. 1; AA.OO., f. 44t.

Il Lenzo dà questa ragione della prescrizione: « Et quoniam nonnulli Patres Superiores adeo consumpta pallia et tunicas aliaque indumenta vestiebant, per quam vetusta, ut moderationem super hac re imponi opus fuerit, praesertim Pater Camillus induci nequibat, ut aliquando nova veste contegeretur; in septima itaque Congregatione XII Kal. Julii habita, decretum fuit ut Praefectorum Consultores omni vigilantia peragant ipsis Praefectis ac Superioribus provideri de omni et qualibet opus habuerint re, cum dedebeat necessaria se praestare subditis, ipsos vero necessariis vestimentorum subsidiis carere » (LENZO, p. 211).

II CAPITOLO GENERALE

La corrispondenza dei Religiosi deve passare attraverso i Superiori, e sono comminate pene severe contro i trasgressori, e contro chi scrive sotto falso nome, invia lettere sollecitatorie e usa sigillo falso ¹¹⁰.

Si stabilisce l'età per l'ammissione alla Vestizione: almeno 18 anni per lo stato clericale e 20 per quello laicale e non superiore ai 45. Non viene accettato chi sia già stato dimesso o abbia vestito abito di altra Religione.

I Novizi durante il biennio di Noviziato, siano sottoposti, ogni sei mesi, ad uno scrutinio da effettuarsi in Capitolo, composto dal Prefetto della casa, dai suoi Consultori, dagli Esaminatori e dal Maestro ¹¹¹.

Viene pure determinato il Rituale per la Professione ¹¹².

Si prescrive che i Capitoli Generali si celebrino ogni tre anni, dal venerdì prima di Pentecoste al lunedì dopo la festa della Trinità. Si stabilisce una specie di regolamento con le norme delle elezioni del Segretario, dei Definitori, dei Consultori ed Arbitro e sul modo di procedere nello stesso Capitolo ¹¹³.

I Capitoli locali si svolgano otto giorni prima della partenza dei delegati per Roma ¹¹⁴.

Le *Regole* comuni e particolari, sono un altro frutto di questo Capitolo. Il nucleo centrale è costituito dalla serie di articoli, compresa sotto il titolo: « *Regole della Nostra Religione dei Chierici Regolari Ministri degli In fermi* », approvata nella IX Sessione del 19 giugno. Seguono le *Regole della Modestia*. In altre sessioni sono state approvate, in ordine sparso, le norme sulla ricreazione, ordinaria e straordinaria ¹¹⁵ sulla mensa, sulla Comunione ¹¹⁶, prescrizioni che riguardano i suffragi per i nostri Religiosi defunti, ed altre disposizioni varie (pratiche penitenziali, sulla celebrazione della Messa, ecc.).

¹¹⁰ Il C.G., sess. VII, n. 5-10; AA.OO., f. 45-46; sess. X, n. 1-2, f. 56-56t.

¹¹¹ Il C.G., sess. VI, n. 2-6; AA.OO., f. 41-42.

¹¹² Il C.G., sess. VI, n. 7-10; AA.OO., f. 42t-44.

¹¹³ Il C.G., sess. XII, n. 1-22; AA.OO., f. 58-60.

¹¹⁴ Il C.G., sess. XIV, n. 1; AA.OO., f. 66t.

¹¹⁵ Il C.G., sess. XIV; AA.OO., f. 69.

¹¹⁶ Il C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 70.

LO SVOLGIMENTO

Nel III C. G. tutto questo materiale verrà rimaneggiato, rifuso in maniera organica; qualche articolo sarà scartato e qualche altro aggiunto; si darà un nuovo ordine che rimarrà immutato, salve qualche leggera modifica, nelle Varie edizioni delle Regole e delle Costituzioni ¹¹⁷ fino al recente Capitolo Speciale del 1969.

Delle Regole comuni la più importante e genuina è la prima. In essa viene ripresentata la formula di vita, « *forma vivendi* » della bolla « *Illius qui pro gregis* », che ne costituisce la base ed è illustrata con varie citazioni evangeliche.

Da essa emergono le linee fondamentali della spiritualità che scaturisce dal carisma specifico dell'Istituto, che possiamo chiamare « spiritualità camilliana ». La vita religiosa è finalizzata alla missione, al ministero, al « servizio delli poveri infermi, ancorché fussero appetati, nei bisogni corporali et spirituali, di giorno et di notte ». Sotto le specie del malato vi è Cristo, il quale ha detto « *Infirmus eram et visitastis me* ». A Varie riprese ne viene sottolineato l'aspetto ascetico, di mortificazione: « sappia che deve essere morto a tutte le cose del mondo, cioè a Parenti, amici, robbe et a se stesso...»; « come morto al mondo...»; « habbia per guadagno morire per il Crocifisso Gesù ». Ma ne è pure enunziato il momento mistico, unitivo, trasformante: « per vivere solamente a Gesù Crocifisso »; « (la carità) ci trasforma in Dio ».

L'entrata nell'Istituto è una vocazione e grazia divina: « Se alcuno ispirato dal Signore Iddio...»; «...se tiene tanto capital di gratia dal Spirito Santo...». Nell'esercizio dei voti e dei consigli evangelici un particolare e principale posto compete all'obbedienza. Lo stesso servizio dei malati si deve esercitare «secondo gli verrà comandato ». « Si dia al compiacimento della volontà de Dio sotto la perfetta obediencia de suoi Superiori, abbandonando totalmente la propria volontà », E porta all'acquisto della carità, che è il bene più prezioso ed ha un potere

¹¹⁷ Per la storia delle Costituzioni e delle varie edizioni, cfr. lo studio di P. A. CROTTI, *Evoluzione storica delle nostre Costituzioni*, in *Dom.* 40 (1943), pag. 125-142.

II CAPITOLO GENERALE

trasformante: « consideri quest'ottimo mezzo per acquistare la pretiosa margarita della carità [...] ella è quella che ci trasforma in Dio...».

Tutte le altre Regole sono ordinate e tendono al raggiungimento di questo fine. Esse derivano da varie fonti: parecchie sono riprese dalle prime Regole delli Servi delli Infermi (1586)¹¹⁸; alcune poche dalle Costituzioni della Compagnia di Gesù; molte dalle Regole Comuni della stessa Compagnia¹¹⁹; alcune infine sono originali. Anche se appare chiara l'impronta dell'ascetica ignaziana, tuttavia tutte assumono un loro carattere proprio, soprattutto per il continuo riferimento, almeno implicito, al fine specifico dell'Istituto.

Le Regole della Modestia sono tratte interamente dalle omonime Regole della Compagnia di Gesù.

I *Canoni Penitenziali* sono una catalogazione minuziosa e dettagliata delle infrazioni in cui si può incorrere nella vita religiosa, circa l'osservanza dei voti, delle regole, delle costituzioni, del comportamento in genere. Si parte dalle infrazioni di minor conto, che costituiscono le mancanze del primo ordine, per passare a quelle di maggiore entità (secondo ordine) ed arrivare a quelle gravissime (terzo ordine).

Ad ogni ordine di infrazioni ne corrisponde uno di penitenze, da quelle più leggere ad altre di maggiore gravità, fino a quelle gravissime della privazione dell'ufficio, o della voce attiva e passiva, dell'incarcerazione.

Elenchi del genere erano in vigore anche in alcuni altri Istituti, in specie quelli più antichi, mentre non esistevano, sotto quella forma specifica, tra i Cappuccini, i Gesuiti ed i Teatini.

A quanto mi consta il nostro è il più particolareggiato. Abbastanza circostanziati sono però anche quelli dei Carmelitani

¹¹⁸ P. es. Reg. 6; 8; 12; 18; 48.

¹¹⁹ P. es. Reg. 3; 10; 11; 19; 40; 46; 47; 57, 58.

Per le Regole che derivano da quelle della Compagnia di Gesù quasi certamente si è usufruito della edizione del 1582: *Regole della Compagnia di Jesu*, Roma 1582 o di quella pubblicata a Napoli nel 1598. In queste edizioni sono pubblicate anche le Regole della Modestia, le quali non compaiono nelle edizioni precedenti.

LO SVOLGIMENTO

Scalzi e dei Somaschi, le cui Costituzioni risalgono a quegli anni ^{119a}

Il 10 luglio, mentre si stava attendendo le risposte della Commissione degli esperti, e il Capitolo attraversava una fase di crisi che si ripercuoteva drammaticamente in tutto l'Ordine, Mons. Tarugi per incarico di Clemente VIII, richiese in pieno Capitolo, otto Sacerdoti e sette Fratelli, da inviare a Torino dove era scoppiata la peste in città e nella regione piemontese. Al Papa si era rivolto il Duca di Savoia, Carlo Emanuele I, tramite il suo ambasciatore ¹²⁰

Da parte di tutti i presenti fu una risposta unanime ed una gara per essere tra i prescelti. La notizia — scrive il Segretario capitolare, P. Marcello Mansi — recò « contento e consolatione grandissima non solo a tutti i Padri del Capitolo (i quali tutti

^{119a} « Una certa rassomiglianza su vari punti, si ha con le pene ed infrazioni enumerate nelle Costituzioni dei Carmelitani Scalzi della congregazione italiana, edite nello stesso anno 1599. Nella quarta parte vi si dedicano alcuni capitoli: *De poenis singillatim de poena levi* (c. 22); *de poena media* (c. 23); *de poena gravi* (c. 24); *de poena gravissima poenisque aliis particularibus* (c. 25); *de poena depositionis* (c. 26). (Primae constitutiones Congregationis Sancti Eliae O.C.D., a fr. VALENTINO A. S. MARIA editae, Roma 1973, pag. 126-134).

I Somaschi, nelle loro Costituzioni, promulgate nel 1591, dedicano alle pene la terza parte: « *De poenis correspondentibus praevaricationibus Constitutionis* ».

Nell'elencare le trasgressioni e le pene, sono innanzitutto colpite quelle che possono essere commesse da Superiori e Rettori, verso dei quali la punizione è maggiore. Tali infrazioni, per esempio, sono se il Superiore trascura di fare leggere le costituzioni, permette la violazione della clausura, intraprende una fabbrica senza l'autorizzazione del Generale, trascura la retta applicazione delle intenzioni delle messe.

Le trasgressioni, in genere, possono essere di cinque gradi: « *culpae autem in quinque discernimus differentias, in levem, in mediam, in gravem, in graviorem, a gravissimam* ».

« *Culpa levis est si quis male legat, vel cantet sine scandalo [...], biretum non rectum portet [...] currat per claustrum immodeste et minus religiose et huiusmodi. Talibus imponatur aliquis Psalmus vel oratio, vel terrae deosculatio et huiusmodi.*

Media culpa est in divinis officiis immoderate se gerere, levitatem visu vel gestu ostendete [...] Poterit delinquenti imponi comestio in terra [...].

Culpa gravis est ut inhoneste coram saecularibus contendere, vel ita in suo munere deficere ut inde scandalum aliquos vel magna admiratio saecularibus veniatur [...] Pro his et huiusmodi poenis [...] disciplina iniungatur facienda.

Culpa gravior erit si quis praeceptum sibi factum in virtute obedientiae a superiore transgressum fuerit, si quis ebrius fuerit deprehensus [...] Talia committentibus imponatur ut maneat tot diebus in thalamo [...] vel in refectorio comedat in pane et aqua.

Gravissima culpa erit eius qui incorregibilis [...], si quis in adulterium vel fornicationem incidat, si quis apostata fuerit. Pro huiusmodi et similibus delinquentibus incarcerentur tot tempore, vel priventur voce activa et passiva [...].

Cfr. *Liber Constitutionum clericorum S. Maioli Papiae seu Congregationis Somaschae*, Venezia 1591, pag. 21-26t.

¹²⁰ Questa è la data segnata negli atti capitolari, però sembra che sia da spostare nella seconda metà del mese. (Cfr. n. 126).

II CAPITOLO GENERALE

a gara si offerivano), ma ancora alla Casa di Roma et a tutta la nostra Religione»¹²¹. Il Ciatelli, testimone oculare, a sua volta descrive la scena: « Molti Padri del Capitolo inginocchiandosi avanti a i piedi di Camillo lo supplicavano con le braccia in croce che non gli facesse perdere una così santa occasione di guadagnare quella corona che tiene tanto parentado col martirio; essendo stato esso Camillo il primo ad offerirsi»¹²².

Appena la notizia si sparse nelle altre case dell'Ordine, benché gli animi fossero turbati per le controversie che agitavano l'Istituto, « nondimeno così Sacerdoti come Fratelli a gara l'uno l'altro mandarono lettere e memoriali in Capitolo pregando e supplicandolo volesse servirsi e ricordarsi di loro nella presente spedizione»¹²³.

Tanto entusiasmo destò l'ammirazione non solo di Monsignor Tarugi, ma anche del Pontefice, vedendo la prontezza di animo « tanto invitto che quasi contendevano l'un con l'altro per andare ad incontrar la morte».

Il 4 agosto, la nuova Consulta Generale, nello stesso giorno della sua elezione, tra i primi suoi atti, sceglieva per la spedizione in Piemonte, 17 Religiosi, 7 Sacerdoti, 2 Diaconi e 8 Fratelli, tra i quali, per primi, i due piemontesi ex Consultori, P. Francesco Pizzorno e P. Cesare Bonino¹²⁴ Quando il gruppo era

¹²¹ La peste era entrata in Piemonte dalla Savoia e dalla Francia, dove serpeggiava da alcuni anni, di città in città, come pure in Portogallo e Spagna, importata dalle Fiandre. Il Duca Carlo Emanuele aveva, in un primo tempo, procurato di tenere celata la notizia il più possibile, e non aveva preso misure adeguate, favorendo la diffusione del contagio a Torino, Mondovì ed altri centri (cfr. FILIPPO C. ROFFREDI, *Pestis et calamitatum* etc., Torino 1609).

¹²² AA.OO., f. 77. Il Documento fa seguito agli atti del II Capitolo. Anche il Lenzo dice: « Huiusmodi nuntius summo gaudio exceptus est quasi festivissima et non maesta referens, non tantum a Patribus comitiorum et his qui Romae tunc aderant » (LENZO, p. 211).

¹²³ *Vms.*, p. 240.

¹²⁴ « Essendo grandissima mortalità nel Piemonte per la peste, il Serenissimo Duca di Savoia havendo inteso che la nostra Religione s'impiegava ancora in servizio degl'appestati, ci fece ricercare per mezzo di S. Santità, PP. Clemente VIII et S.S. per mezzo di Monsignor Taruggi decise de nostri per aiuto di quell'anime meschine. L'onde (ancor che il nostro istituto non c'obblighi a ricercar gl'infermi o appestati per quelle Città dove non habbiamo luogo) tuttavia er per aiuto di quell'anime et per obedire a S.B. l'istessi P. Generale et Consultori determinorno che dovessero andar li seguenti. Dando insieme authorità a quel Padre al quale sarà data superiorità et cura di tutti gli altri, che ivi possi accettare (quando li fosse proferto) qualsivoglia luogo et habitatione per li nostri, et qualsivoglia legato o eleemosina che li fosse lasciato o data purché per esse non accetti

LO SVOLGIMENTO

ormai in procinto di partire, l'Ambasciatore del Duca di Savoia avvisava, ringraziando, di sospendere l'invio perché sembrava che l'epidemia stesse estinguendosi ed era sopraggiunta la guerra, mossa da Enrico IV, Re di Francia.

Il Cicutelli, riflettendo sull'episodio, tiene a sottolineare: « Ho voluto fare particolar menzione di questa pronta volontà de nostri per far conoscere al mondo che benché la Religione si ritrovasse alhora nel maggior ardore, e bollimento delle discordie che mai si fusse ritrovata, nondimeno più ardente era il fuoco e desiderio che nel petto di ciascuno ardeva di morire per amor e gloria di Sua Divina Maestà. Il che tutto era segno manifestissimo che le discordie non procedevano da mala volontà, né dal volersi la Religione alienar punto dal suo vero istituto, ma perché movendosi tutti a buon fine desideravano mandar la Religione a' i cieli et di indovinare la divina volontà»¹²⁵.

Con l'agosto, anche per l'intensità dei calori estivi, ed avendo ormai esaurito il programma, si decise di porre fine al Capitolo. Il 4 agosto, nella XIII sessione, furono eletti i Consultori Generali, P. Biagio Oppertis, P. Sanzio Cicutelli, Fr. Ottaviano Variani, Fr. Cromazio De Martino e l'Arbitro, P. Francesco Profeta. Erano tutti e cinque tra i Religiosi più rappresentativi e capaci dell'Ordine. I primi due furono poi Generali; gli altri due, dopo l'espletamento del loro ufficio, salirono allo stato sacerdotale; il P. Profeta era uno dei primi compagni del

pesi o obblighi di qualsivoglia sorte senza haver prima ottenuta da essi espressa licenza. Li PP. et Fratelli eletti per questo sono li seguenti » (seguono i nomi) (AG. 1519, p. 2).

Dopo questa disposizione, non si riesce a capire bene il decreto del Capitolo fatto il 7 agosto nella XIV sessione, di inviare quattro Religiosi « in Turino alla peste » (Il C.G., sess. XIV, n. 3; AA.OO., f. 66t.).

¹²⁵ *Vms.*, p. 241.

Per quanto riguarda la datazione dei fatti mi sono attenuto ai documenti ufficiali, anche se destano serie perplessità ed incertezze. Non sembra infatti che sia stata molto tempestiva la designazione del 4 agosto, se la richiesta venne fatta il 10 luglio. Così pure l'ammirazione del Tarugi e del Papa per la pronta risposta dei Nostri mal si concilia con l'udienza del 26 luglio. Mi pare molto appropriata l'osservazione del Barzizza: « checché altri ne dicano, è pure da aversi per certo, essere stata fatta l'inchiesta a nostri, d'accorrere alla peste di Pjemonte negli ultimi giorni del Capitolo, e dopo che andati erano li Definitori a richiamarsi dal Papa, perché se fosse altrimenti avrebbero allora li medesimi incontrate migliori accoglienze e di questo fatto servito si sarebbe certamente il lodato Prelato a calmare l'alterazione del Pontefice » (BARZIZZA, AG. 2014, a. 1599, p. 258).

II CAPITOLO GENERALE

Fondatore. Fu deciso che durassero in carica tre anni, con dispensa pontificia concessa *vivae vocis oraculo*.

Mons. Tarugi, per dare una maggiore soddisfazione ai Capitolari, ottenne dal Pontefice facoltà di accettare le confessioni in Chiesa, anche se molto limitata, e la possibilità di continuare gli studi per coloro che li avevano già iniziati.

Il 9 agosto, nella XVII ed ultima sessione, lo stesso Monsignore comunicava « d'haver havuto il beneplacito da Nostro Signore quanto alle Confessioni nella forma et tenor che segue; cioè che i Padri non possino ascoltare le Confessioni di persona alcuna, eccetto degli infermi, ufficiali et servienti degli Hospedali, et anco di tutti gli altri infermi, per i quali saranno chiamati, et de quei Sacerdoti, che vorranno celebrare nelle Chiese et cappelle degli Hospedali e nelle Chiese et cappelle delle case della Religione, et cossi anco delle persone habitanti nelle dette Case o che le frequenteranno per entrar nella Religione di poi che haveranno scoperta l'inspiration loro, o anco di quelle persone che saranno accettate et descritte nella Tavola della Congregatione instituita secondo la Bolla della Fondatione per tirare anco de i secolari a fare l'opre della Charità in servitio degli Infermi degli Hospedali; et finalmente di quei Benefattori della Religione per i quali daranno licenza il P. Generale et Consultori, quali habbiano facoltà di darla solamente per sei Benefattori o Benefattrici, per ciascuna città dove al presente si possiede Casa, et sopra detto numero sia riservato il concederlo al Ill,mo Protettore o suo luogotenente et non vi essendo, alla Santa Sede Apostolica, quando lo giudicherà espediente»¹²⁶.

Riguardo agli studi fu disposto che « il P. Generale et Consultori vedino quelli soggetti che sono idonei nella Religione (conforme al Decreto del Concilio di Trento) acciò li possino cominciare a promuovere agli ordini sacri stante la necessità della Religione secondo che loro parerà »¹²⁷.

¹²⁶ Il C.G., sess. XVII, n. 3-4; AA.OO., f. 74-74t.

¹²⁷ Il C.G., sess. XVII, n. 6; AA.OO., f. 75.

Il decreto ebbe immediata attuazione. La Consulta, il giorno dopo, 10 agosto, decretava: « Si determinò (stante la necessità della Religione et la commissione fatta al Padre Generale

LO SVOLGIMENTO

Delle concessioni pontificie « si contentò grandemente il Capitolo per mantenersi almeno nella possessione di queste cose, sperando che in miglior tempo et occasione ottener tutto dalla Santa Sede Apostolica» ¹²⁸.

Chi invece era rimasto insoddisfatto delle conclusioni del Capitolo era il Fondatore, al quale era stata negata l'assunzione del servizio completo degli Ospedali come lui desiderava, e « per le constitutioni fatte in favor dei Consultori che miravano a restringere la sua authorità, per tener alquanto in freno il suo ardente e smisurato fervore» ¹²⁹.

Al termine della stessa XVII sessione, Mons. Tarugi, a chiusura del Capitolo, dopo quasi tre mesi di lavoro alterno « fece un ragionamento et paterna esortatione a tutto il Capitolo, come rapresentante tutto il corpo della Religione ammonendo tutti ad haver cara et pregiata la nostra Vocazione per esser sublime nel conspetto di Dio, et molto fruttuosa nella Santa Chiesa in servitio del prossimo et santificazione de Nostri, esortando ciascuno alla vera pace, et uniformità d'animo, per mezzo della quale non solo le Religioni, ma le Repubbliche et Regni si conservano, mantengono et accrescono. Alle quali parole tutto il Capitolo si mostrò pronto, et gli rese le debite gratie. Il che fatto si conchiuse et diede fine al capitolo dicendosi il *Te Deum laudamus* » ¹³⁰.

et Consultori dal Capitolo Generale), che si facessero ordinare agl'ordini sacri tutti li Fratelli studenti, purché fossero idonei secondo la forma statuita dal S. Consiglio Tridentino circa l'ordinatione, et c'havessero l'età di vintitre anni finiti. Volendo che tutti gli altri, che non haveranno la sudetta età di 23 anni, attendino con ogni diligenza et quiete allo studio, accio si facciano più atti, quando vi saranno pervenuti per ricevere gl'ordini sacri » (AG. 1519, f. 4).

¹²⁸ *Vms.*, p. 245.

¹²⁹ *Vms.*, p. 245.

¹³⁰ Il C.G., sess. XVII, n. 8; AA.OO., f. 75t.

Il P. Alessandro Gallo, eletto, dopo il Capitolo, Segretario di Consulta, ha trascritto in un suo libro, molti decreti di questo Capitolo (AG. 2528). In vari punti vi è divergenza tra il testo degli Atti ufficiali e quello di questo codice. In nota verranno riportate le differenze.

DIARIO DEL SECONDO CAPITOLO GENERALE

(12 maggio - 9 agosto 1959)

I^a Sessione (12 maggio)

- Apertura del Capitolo presieduta da Mons. Sallustio Tarugi.
- Appello dei Capitolari.
- Elezione del Segretario, P. Marcello Mansi.
- Elezione di tre Definitori, P. Biagio Oppertis, P. Cesare Bonino, e P. Sanzio Cicatelli.
- Ordine di Mons. Tarugi di mantenere assoluto segreto su quanto si tratta o si tratterà in Capitolo.

Riunione del Definitorio (13 maggio)

- Scelta dei capitoli e articoli dello schema di Costituzione preparato in precedenza, da sottoporre all'esame del Capitolo.

III^a Sessione (15 maggio)

- Approvazione degli articoli riguardanti il governo dell'Ordine:
 1. Riunioni bisettimanali della Consulta.
 2. Ricorso all'Arbitro in caso di parità di voti.
 3. Modo di eleggere l'Arbitro fuori del Capitolo.
 4. Proibizione per il Generale e i Consultori, senza la maggioranza dei voti, di consultare persone fuori della Religione, eccetto il Cardinale Protettore.
 5. Elezione del Segretario di Consulta.
 6. I Superiori delle case d'Italia scrivano alla Consulta ogni settimana.
 7. Consultori dei Prefetti.
 8. Durata in carica dei Prefetti e del Vice Prefetto di Roma. Nomina degli ufficiali subalterni delle case.

DIARIO

— *Nomina del Card, Baronio e del P. Talpa dell'Oratorio, per decidere sul metodo di servire gli infermi negli Ospedali.*

IIIª Sessione (17 maggio)

— Determinazioni prese:

1. Competenza esclusiva della Consulta per l'assunzione di nuove case.
2. Facoltà dei Prefetti a fare debiti, a certe condizioni e dovuti permessi.
3. Designazione dei vari ufficiali delle singole case.

IVª Sessione (20 maggio)

— Relazione sulla procedura dei Gesuiti e dei Teatini nella nomina del Vicario Generale e dei Superiori.

— Decreti:

1. Compito del Vicario Generale, in caso di morte del Generale.
2. Metodo per l'elezione dei Prefetti.
3. Accettazione del parere del Card. Baronio sul modo di servire negli Ospedali.
4. Servizio spirituale e corporale dei malati.

Vª Sessione (24 maggio)

— Si stabilisce di devolvere al Card. Protettore la decisione sui seguenti argomenti:

1. studi
2. confessione di persone secolari
3. predicazione dei Nostri
4. invito di estranei a predicare nelle nostre chiese e in esse far cantare Messe e Vespri.

VIª Sessione (26 maggio)

— Decreti:

1. Proibizione di venire a Roma, senza permesso.

II CAPITOLO GENERALE

2. Proibizione ai Prefetti di ammettere alla Vestizione senza i debiti permessi.
3. Esame e scrutinio dei Novizi.
4. Età per l'accettazione al Noviziato.
5. Rito della Professione.

VII° Sessione (17 giugno)

— Deliberazioni:

1. Cura dei Consultori locali per i Prefetti.
2. Dell'uscita da casa.
3. « Acquisto delle virtù ».
4. Casi di coscienza.
5. Ispezione della corrispondenza e pene contro i violatori.

VIIIª Sessione (18 giugno)

— Disposizioni:

1. Confessioni e Comunione dei Religiosi.
2. Proibizione di prendere consigli da estranei, senza permesso,

IXª Sessione (19 giugno)

— Si approvano:

1. Le « Regole della Religione dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi ».
2. Le « Regole della Modestia ».

Xª Sessione (21 giugno)

— Decreti:

1. Casi riservati.
2. Durata della ricreazione.
3. Pratiche penitenziali.
4. Durata del riposo.
5. Durata della celebrazione della Messa.

DIARIO

XI^a Sessione (26 giugno)

- Rinunzia del Card, Protettore a risolvere le questioni a lui sottoposte ed istituzione di una commissione di esperti estranei all'Ordine, con lo stesso compito.

XII^a Sessione (26 luglio)

- Approvazione dei pareri formulati dai quattro « Arbitri ».
- « Canoni penitenziali ».
- Voce attiva e passiva dei Religiosi.

XIII^a Sessione (4 agosto)

- Durata dell'ufficio dei Consultori: tre anni.
- Elezione dei Consultori e dell'Arbitro.
- Loro compiti e privilegi.

XIV^a Sessione (7 agosto)

- *Approvazione di disposizioni varie.*

XV^a Sessione (8 agosto)

Proibizione di studiare per i Fratelli.

- Regole della S. Comunione.
- Ordini della Ricreazione.
- Suffragi per i Religiosi defunti.
- Della mensa.
- Festa dell'Immacolata concezione, dell'Invenzione ed Esaltazione della Croce.
- Della ricreazione fuori casa.

XVI^a Sessione (9 agosto)

- *Approvazione dei Decreti, Regole e Costituzioni.*
- Fine del Capitolo.

**ATTI E DECRETI DEL
SECONDO CAPITOLO GENERALE**

(f 35.) A di 12 di Maggio 1599
Prima Congregatione

In Nome del Signore Amen. Congregati l'Infrascritti Padri vocali nel presente capitolo Generale ad
sonum campanellae ut moris est etc. cioè,

il R.P. Camillo de Lellis Generale

- P. Biasio Oppertis
- P. Francesco Profeta
- P. Pietro Barbarossa
- P. Francesco Pizzorno
- P. Francesco Ant. Niglio
- P. Santo Cicatelli
- P. Alessandro Gallo
- P. Scipione Carrozza
- P. Marcello de Mansis
- P. Adriano Barra
- P. Claudio Vincentio
- P. Francesco Amadio
- P. Giacomo Antonio Murtola
- P. Girolamo Chiarella
- P. Cesare Bonino
- P. Cesare Vici
- P. Carlo Mazzia
- P. Ottavio Pacis
- F. Amico Devi
- F. Annibale Ramondino
- F. Michele Salutio
- F. Ottavio Daniele
- F. Bartolomeo Lama
- F. Giovanni Ant. Alvina

ATTI E DECRETI: I SESSIONE

Dopo d'haver recitato Hynno, et (f 35 t.) oratione del Spirito Santo invocando l'Aggiuto divino furono recognosciute tutte le Persone delli Vocali, et approbate per Canonicamente elette dicendo ciascheduno di non haver da opporre contro di loro.

Poi per Bollettini et voti secreti fu fatta l'elettione del Secretario del detto Capitolo Generale, et fu eletto Marcello de Mansi.

Appresso fu proposto, et risoluto viva voce, et nemine penitus discrepante, che si elegessero per voti secreti Tre Diffinitori et Promotori del Capitolo, i quali (alla presenza del Molto Ill.mo et R.mo Monsignor Taruggi Commendator di Santo Spirito deputato dal Ill.mo et R.mo Signor Cardinal Salviati Protettore, col'Approbatione della Santità di N.S. et con la sua authorità) habbiano da trattare, et risolvere insieme con Sua Signoria molto Ill.ma et R.ma quelle Cose, che si hanno da proporre in Capitolo, et raccolti i voti fu ritrovato ch'hebbe più voti il P. Biasio Oppertis, il P. Cesare Bonino, et il P. Santo Cicatello.

Di poi i Padri Consoltori con li Prefetti delle case rinonciorno gl'uffici dimandando perdono.

Ultimamente per evitare gl'inconvenienti, et ad ogni buon fine et effetto fu ordinato, et comandato dal sudetto Monsignore R.mo sotto pena di scumunica latae sententiae, che Niuno delli vocali Congregati possi parlare, ne scrivere directe vel indirecte sopra le cose, che si sono fin cqui trattate o si trattaranno in questo Capitolo con altre persone, o ad altre persone fuora di quelle, che (f 36.) sono vocali, et congregati nel medesimo capitolo, et con esso Monsignore R.mo riservando l'assolutione a se medesimo.

Camillo de Lellis Generale

Biasio Oppertis diffinitore

Santo Cicatelli diffinitore

Cesare Bonino diffinitore

Marcello de Mansi Secretario

II CAPITOLO GENERALE

A di 13 di Maggio 1599

Nella Congregatione fatta avanti il Molto Ill.mo et R.mo Monsignor Taruggi, nella quale intervenne il M. R. P. Generale, et li Padri Diffinitori et Promotori del capitolo col Secretario fu risoluto, che si proponessero nel capitolo li sottoscritti capi dell'ordinationi, che si fecero et approvorno nella Congregatione havuta cqui in Roma il mese di ottobre 1598.

Primo che si proponesse il cap. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14.

Item che si proponesse il cap. 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23.

Item che si proponesse il cap. 25; 26; 28.

Camillo de Lellis Generale

Biasio Oppertis diffinitore

Santo Cicatelli diffinitore

Cesare Bonino diffinitore

Marcello de Mansis secretario

(f 36 t.) A di 15 di Maggio 1599

2^a Congregatione

Congregati i Padri, et fratelli al suono della campanella nel luogo solito del capitolo invocato il divino aggiuto come di sopra se cominciorno a proporre l'ordinationi fatte cqui in Roma in Congregatione del mese di ottobre 1598 conforme a quel che si era determinato nella retroscritta Congregatione secreta, et furno accettate dalla maggior parte del Capitolo le seguenti ciò è:

1. Che il P. Generale governi col consiglio et consenso^{1 a} de Consoltori datigli dalla Religione tenendo con-

¹ In AG. 2528, è omissso « et consenso ».

^a « Et consenso » è aggiunto sopra della riga.

ATTI E DECRETI: II SESSIONE

sulta al meno due volte la settimana cio è il Giovedì et il venerdì (sic), eccetto però la settimana santa, facendo leggere in Consulta tutti i Memoriali, et lettere, che si saranno ricevute dirette al P. Generale, et Consultori, et comunicando tutto quello che si dovera fare intorno alle cose della Religione, et delle Case, et Religiosi particolari di esse, senza eccettuar cosa veruna, et oltre a i negotii contenuti nelle lettere, che si riceveranno di fuori sia lecito non solo al P. Generale, ma anco a i Consultori proporre, et referire in Consulta tutto quello, che a ciascheduno occorrerà sopra le cose del governo della Religione et de i Religiosi per ben publico, et anco per servizio de particolari, che ne facessero istanza con fare votare et ^(b) eseguire poi le risoluzioni che si saranno fatti con la maggior parte de voti (f 37.) in tutto quello che si sarà trattato, avvertendo, che con questo si conserverà la pace, et l'unione non solo fra li sudetti Generale et Consultori; ma anco in tutta la Religione.

2. Che nelle cose che resteranno inrisolte tra il P. Generale, et Consultori per la parità de i voti se habbia da haver ricorso al Arbitro da deputarsi conforme alla Bolla et si habbi poi ad eseguire quanto sarà determinato dalla maggior parte dichiaranno, che la deputatione del Arbitro sudetto se debbia fare nel Capitolo Generale, et mancando detto Arbitro se ne debbia deputare un altro, nel medesimo modo che si fa del Consultore in caso tale secondo il Decreto del Primo Capitolo Generale, nel quale si ordinò cio è:

3. Che ciascheduna Casa in Congregatione locale per voti segreti ^(c) dovesse fare elettione d'uno, la quale elettione si manderà poi in Roma dove si congregherà (doppo haver havute le elettioni di tutte le Case) il capitolo locale nella quale congregatione elegeranno uno di quelli, che saranno stati proposti dal altre Case; si che le altre Case haveranno il jus di proporre, et Roma solo il jus d'eliggere uno di quelli che saranno stati proposti.

^(b) Dopo « er », vi è una parola cancellata.

^(c) Dopo « secreto » vi è una parola cancellata.

II CAPITOLO GENERALE

(f 37 t.). 4. Che il P. Generale et Consoltori senza consenso della maggior parte de i voti non possino in modo alcuno consultare le cose del governo con persona veruna fuora della Religione eccettuato l'III.mo Protettore o chi tenesse il suo luogo.

5. Che dal P. Generale et Consultori si deputi un secretario della Consulta, quale riceva, et legghi presente il P. Generale, et Consultori tutte le lettere indirizzate loro, et quei negotii che gli sarranno commessi, et noti tutte le resolutioni, che si faranno in un libro giorno per giorno, et scriva poi le lettere a Nome del P. Generale secondo le resolutioni fatte, et tenghi ancho un libro a parte dove scriva et noti quelle resolutioni che non si saranno eseguite, et produca poi al Capitolo Generale detto libro.

6. Che li Superiori delle Case siano obligati scrivere in Italia ogni settimana al P. Generale, et Consultori tutto quello, che occorrerà loro, et in particolare avvisino del progresso dello stato della Casa et Religiosi; delli mancamenti, o eccessi loro delle penitenze date per conto delli detti eccessi; delle elemosine di qualche importanza, che fussero fatte; delle rechiede di quelli, che vorranno venire alla Religione, et in somma di tutto quello, che giudicheranno esser espediente per servitio di quella Casa, et per beneficio della Religione. Drizzanno col soprascritto (f 38.) le lettere al P. Generale et Consultori.

7. Che in ogni Casa dal P. Generale et Consultori si debbiano deputare dui Consultori del Prefetto, con i quali sia tenuto il Prefetto consultare i bisogni occorrenti al meno una volta la settimana facendo poi quel che giudicherà espediente: et non sia loro lecito consultare le cose del governo, ne altre della Religione con persone forastiere, eccetto però quando di commun consenso volessero tutti insieme pigliar parere da qualche persona loro confidente.

8. Che li Prefetti delle Case, et Viceprefetto di questa di Roma debbiano esser eletti et durare nel offitio a beneplacito del P. Generale et Consultori.

Che li Ministri, sotto ministri, et tutti gl'altri ufficiali

ATTI E DECRETI: III SESSIONE

delle Case debbiano essere eletti da i Prefetti d'esse col consiglio de i Consultori, et quanto a i Ministri debbino essere in oltre approvati dal P. Generale et Consoltori.

Che, in quanto al modo di servire agli infermi negli Hospedali, se ne stasse a quello che havesse deciso, et determinato l'III.mo Signor Card. Cesare Baronio, et il P. Antonio Talpa ² del oratorio.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cicatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore

Marcello de Mansis secretario

(f 38 t.) A di 17 di Maggio 1599

3^a Congregatione

Congregati i PP. et fratelli nel luogo solito come di sopra, et invocato il Divino aggiunto, se seguì il proporre le ordinationi sopradette, et fumo accettate le seguenti

1. Che niuno Prefetto possi pigliare nove Case o luoghi per la Religione; eccetto il P. Generale col voto de Consultori; et non si ricevino in modo alcuno, se non vi si potranno sustentare al meno dodici Religgiosi.

2. Che i Prefetti delle Case non possino far debiti, se non quando haveranno assegnamento certo per pagani, et essendoci urgente necessità lo possino fare fino alla somma di cento scudi col consiglio de i loro Consultori et iandio che non habbino detto assegnamento, et sopra la prefata somma non gli sia lecito senza espressa licenza del P. Generale et Consultori; Dichiarando che tali debiti non si possino ne anco fare pigliando danari a censo, o a frutto, et

² Questa disposizione non è riportata in AG. 2528, forse perché l'autore, P. Alessandro Gallo, si preoccupa di trascrivere soprattutto i decreti, le Costituzioni e le Regole.

II CAPITOLO GENERALE

a interesse in qualsivoglia altro modo senza la detta licenza del P. Generale et Consultori. Et quanto alla Casa di Roma dove è Prefetto il Generale se dichiara che possi il Generale col consenso de suoi Consultori, et non altrimenti.

3. Che in ogni famiglia si debbino deputare dal Prefetto col consiglio de Consultori gl'ufficiali necessari per il governo et servitio cossì spirituale come temporale (f 39.) con la nominatione delle persone certe.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cicatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore

Marcello de Mansi secret.

A di 20 di Maggio 1599

4^a Congregatione

Congregati tutti li PP. et FF. nel luogo solito del Capitolo Generale al suono della Campanella invocato prima l'aggiuto del Spirito Santo, fu data relatione del modo che tengono i Padri Gesuiti et Thiethini (sic) ³, tanto nel creare il Vicario Generale quanto del modo, che tengono, nel proporre et fare i Prefetti et altri ufficiali, et fu stabilito, che in ciò si osservasse il sotto scritto modo, cio è

2. Che dopo la morte del P. Generale il primo Consultore resti in luogo del Generale, con un solo voto; con nome di Vicario Generale; et debbia poi subito convocare il Capitolo a tempo oportuno fra termine di tre mesi ⁴.

3. Che il P. Generale et Consultori nel creare li Prefetti, et altri ufficiali debbiano tener questo modo, cio è che per (f 39 t.) ogn'ufficio il P. Generale nomini due per-

³ Teatini.

⁴ Questo era l'uso dei Teatini.

ATTI E DECRETI: IV SESSIONE

sone et si ballottino et se niuno è accettato il Primo Consultore ne nomini un'altro et non essendo accettato il secondo nomini et poi il terzo et quarto et venendo tutti esclusi il P. Generale ritorni a nominare due altri, et si seguiti per il medesimo ordine per in sino, che sia fatta l'elettione.

4. Di poi fù risoluto che il servitio degl'Hospedali se habbia da fare conforme al parere del Ill.mo Signor Cardinal Baronio cio è che de i Padri et Fratelli d'una Casa se ne habbia da fare due parti, uguali, esclusi però gl'occupati negl'ufficii (dei quali se parlerà a basso) et l'una parte debbia servire un giorno, et l'altra, l'altro dividendo le guardie del giorno, et della Notte come meglio si potrà, secondo il numero delle persone che vi saranno idonee a giuditio del Prefetto col consiglio de Consultori: Con ordine che i giovani sbarbati non debbiano fare le Guardie della Notte: et quelli, che non saranno di guardia debbiano ritornare a mangiare et dormire in Casa. Et quanto a gl'ufficiali delle Case si è risoluto, che debbiano fare il servitio negl'Hospedali secondo la forma, che prescriveran loro il Prefetto della Casa col consiglio de Consultori, et (f 40.) dove sarà il P. Generale l'habbia da fare la Paternità Sua insieme con li suoi Consultori; in maniera però, che ciascheduno di detti officiali venghi obligato a detto servitio per uno o più giorni secondo sarà giudicato possibile, ogni settimana.

5. Che tutti i Padri et Fratelli tanto sacerdoti, chierici, et studenti, come laici, tanto Professi come Novitii habbiano da servire negl'Hospedali all'infermi nella cura et bisogni corporali, cio è nettargli le lingue, dargli da mangiare, da sciacquare, far letti, et scaldarli, far guardie, aggiutare le persone a levarsi, scaldargli i piedi, et fare altre cose simili, come hoggi di si usa in Santo Spirito di Roma ^(d): et parimente nella cura, et bisogni spirituali cio è in eccitare gl'infermi a prepararsi per ben ricevere i S.mi Sacramenti:

^(d) « Di Roma », aggiunto sopra della riga.

II CAPITOLO GENERALE

in administrargli poi, in aiutare et confortare gl'Aggonizzanti, et raccomandar loro le anime con la debita charità.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cicatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore

Marcello de Mansis secretario

(f 40 t.) Adì 24 di Maggio 1599

5^a Congregatione

Congregati tutti come di sopra, nel luogo, et al modo solito invocato prima il divino aggiunto, etc... 1 fu risoluto, che sopra il particolare del studio (cioè se si devi attendere a quello di casi di coscienza solamente: come è stato proposto) si debbia accettare, et esequire quel tanto che sarà giudicato migliore dal Ill.mo Sr. Card. Salviati Protettore intese le ragioni, che gli rapresentaranno i Padri Diffinitori col secretario ⁵.

2. Di poi sopra il Capitolo proibitivo delle Confessioni, quanto alle persone secolari sane, con le limitationi, et dichiarazioni proposte dal R.mo Monsignor Taruggi, et passate nella sudetta Congregatione tenuta il Mese di ottobre antecedente, fu risoluto che si dovesse stare al parer del Ill.mo Signor Cardinale come di sopra.

3. Il medesimo fu detto circa il particolare del sermoneggiare, et predicare.

4. Et l'istesso fu risposto del far predicare, et sermoneggiare ad altri forastieri; et di cantare, et far cantar Messe o Vespri, nelle nostre chiese, o d'altri.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore

⁵ In AG. 2528, f. 11, dopo « secretario » è aggiunto: « del che fu risoluto che si studi humanità, logica et casi di conscientia con li canoni ».

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

Santo Cicutelli diffinitore
 Cesare Bonino diffinitore

Marcello de Mansis segretario

(f 41.) Adì 26 di Maggio 1599

6. Congregatione

Congregati i Padri et Fratelli capitolari nel luogo solito al suono della campanella invocato prima l'aggiuto del Spirito Santo etc.

1. fu risoluto che niun de nostri possi venire in Roma sotto qualsivoglia pretesto etiandio d'aggravio senza licenza in scritto de i Prefetti delle Case, o del P. Generale, et Consultori, o d'altri superiori Maggiori sotto pena di privatione di voce attiva, et Passiva per tre anni, et di digiunare tre giorni, et di fare tre discipline in Refettorio pubblicamente, in quei giorni, che gli sarà ordinato dal P. Generale, o chi sarà Superiore nella Casa di Roma; et queste pene si incorrino ipso facto, cominciando dal giorno, che parte dalla sua casa propria: et cascando in questo eccesso la seconda volta, se gli duplichino le pene; et si vi cascherà la terza se intendi privato perpetuamente di voce attiva, et passiva: et incorrendo la quarta caschino nelle pene del Apostasia ⁶.

2. Fu ancora risoluto, che niun Prefetto possi admettere persona alcuna al habito della Religione senza licenza in scritto del P. Generale, et Consultori; la quale havuta debbia poi ricever le prove conforme alla Bolla (f 41 t.) di Sisto V° ⁷ et quelle ricevute farlo esaminare da i tre Deputati conforme al Breve di N. S. Clemente VIII ⁸ et essendo approvato gli possi poi dare l'habbito, quando gli tornerà comodo.

⁶ In AG. 2528, f. 9 viene aggiunto alla fine dell'articolo: « et il medesimo s'intende et incorre nelle medesime pene, andando in altre case dove tenemo luoghi fuori di Roma ».

⁷ Bolla « *Ad Romanum* » del 21 ottobre 1588.

⁸ Breve « *Assidua pietatis* » del 31 marzo 1594 (BO., doc. VI, pag. 64).

II CAPITOLO GENERALE

3. Fu anco risoluto, che nelli doi anni della Probatione de Novitii si debbia ogni sei mesi esaminare la vita, et procedere di ciaschun Novitio dal Prefetto, suoi Consultori, li tre Deputati per admettere i Novitii conforme al sudetto Breve, et il Maestro de Novitii in una Congregatione che faranno tra di loro, votando per voti secreti se il Novitio doverà ritenersi o licentiarsi, con esequire poi quello, che sarà approvato dalla maggior parte de i voti: Dechiaranno, che se alcuno de sudetti sarà Confessore de Novitii non vi possi intervenire. Si che prima, che niun sia adnesso alla Professione Sollenne de quattro voti se haverà da far quattro volte detto esame, cio è la prima volta, fenito il primo semestre, dal giorno ch'l'Novitio haverà ricevuto l'habbito; la seconda, fenito il secondo semestre, et la terza, et quarta, fenito il terzo, et quarto semestre; et cossi fenito il tempo se sarà ritrovato atto dall'istessi Padri già detti sia adnesso alla Professione Sollenne, esequendosi in ciò sempre quello, che la maggior parte di voti determinerà. Non intendendo però di (f 42.) restringere l'Authorità del Prefetto, quale habbi libera facultà di poter mandar via il Novitio in ogni tempo; per cause da esso giudicate legitime in coscienza sua.

4. Fu parimente risoluto, che da cqui avanti se habbia da intendere che il biennio statuito per la probatione de Novitii habbi da comminciare dal giorno, che il Novitio riceverà le vesti, et habbito dal Superiore, o da altri per suo ordine: qual giorno se habbia da notare nel libro della Recettione de Novitii: et la Croce se gli darà poi fenito ^(e) il Biennio, et fatta la Professione conforme alla Bolla.

5. Fu anco risoluto, che non si habbia da ricevere alla Religione per Chierico niuna persona che non habbi almeno deciotto anni finiti, et per laici venti finiti; ne più di quarantacinque anni parimente finiti. Eccettuando però se venisse alcun sogetto, nel qual concorresse utilita evidente della Religione; a gioditio del Prefetto, Consoltori, et esaminatori della Casa dove si haverà da ricevere il Novitio.

^(e) Era stato scritto « passato » ed è stato cancellato e sostituito con « finito ».

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

6. Fu di più risoluto et determinato, che non si ricevesse Novitii, che fussero stati mandati via per difetti: et si se sarranno partiti da per loro (con licenza però) per alcuna tentatione o leggerezza si possi tornare a ricevere per una volta solo.

(f. 42 t.) Fu anco risoluto, che non si possi ricevere persona alcuna, che habbi portato l'habito d'altre Religioni.

7. ⁹ Et in oltre fu risoluto, che la professione se habbia da fare in questo modo cio è che avisato che sarà stato il Novitio dal Superiore tre giorni prima della conclusione da lui fatta con gl'altri Padri intorno alla sua Professione, accommodate che saranno le sue cose, et essendo egli contento di fare detta Professione: Ad hora debita si riduchino tutti li Fratelli della Casa in Chiesa, o nel Oratorio dove non vi sarà chiesa, dove si ridurranno ancora i Novitii, che haveranno da fare detta Professione, i quali ingenocchiati avanti l'altare si celebri la Messa, la quale finita il Padre benedichi le Croci con l'oratione sequente, cioè dicendo prima

Adiutorium nostrum etc. Dominus vobiscum etc.

Oremus

Bene+dic, Domine, Cruces istas, ut sint remedium salutare Fratri nostro; et presta per invocationem Sancti Nominis tui, ut quicumque eas portaverit corporis sanitatem et animae tutelam accipiat. Per Dominum Nostrum etc.

(f. 43.) Ciò fatto si intuoni l'Hynno « Veni Creator Spiritus », nel fine del quale si dirà li versetti con l'oratione del Spirito Santo, cio finito il P. Generale o altro Superiore secondo i luoghi si sederà in una sedia, che sarà preparata al corno del epistola, et chiudendo con le sue mani quelle del Novitio aspetti, che habbia finito di leggere la formola della Solenne Professione, la quale sarà quel istessa con la quale si fece la prima Professione et cqui se dirà: cioè,

⁹ Questo articolo che contiene il rituale della Professione, è trasferito alla fine della sess. X, in AG. 2528, f. 16.

II CAPITOLO GENERALE

Ego N. Profiteor, et sollemniter voveo Domino Deo Nostro ac tibi R. Patri Generali, vel alio etc. qui Dei locum obtines coram Sacratissima Virgine eius Matre, et universa Curia coelesti perpetuam Paupertatem, Castitatem, et Obedientiam, et perpetuo inservire, tanquam praecipuum Nostri Instituti Ministerium, Pauperibus Infirmis, quos etiam Pestis incesserit; iuxta formam vivendi contentam in Bulla Congregationis Ministrantium Infirmis, et constitutionibus auctoritate Apostolica tam editis iam quam in posterum edendis¹⁰.

(f 43 t.) Io N. fo Professione, et voto solenne a Dio Nostro Signore, et a voi R. Padre Generale, o altro ecc. che tenete il luogo di Dio alla Presenza della Sacratissima Vergine sua Madre, et di tutta la Corte celeste, di perpetua Povertà, Castita, Obedienza, et di perpetuamente servire (il che è principale ministerio del nostro Istituto) alli Poveri Infermi ancorchè appestati, secondo la forma di vivere contenuta nella Bolla della Congregazione de Ministri degli Infermi, et secondo le constitutioni per autorità Apostolica coss'i di già fatte, come da farsi.

Avertendo, che alli Chierici se dia la formola latina, et alli fratelli quella volgare, la qual sottoscriveranno di lor propria mano, et la porranno sopra l'altare: acciò il Superiore la possi infilzare et serbare: Et non sapendo leggere detta formola si facci leggere da un Assistente, (il quale sia uno de i Consultori) facendo replicare l'istesse parole, a quello, che farà detta Professione, il quale potrà ancho in suo nome (f 44.) sottoscrivere detta formola, facendogli prima fare di sua propria mano, in presenza de tutti un segno di † croce, finita che sarà di leggere detta formola, il su-

¹⁰ In AG. 2528, f. 17t nella formula della Professione vi sono alcune leggere differenze: Ego N. Profiteor et sollemniter voveo Domino Deo Nostro et tibi R. *Prefetto* qui Dei locum obtines, coram sacratissima Virgine eius Mater (*sic*) et universa caria (*sic*) coelesti, perpetuam Paupertatem, Castitatem et Obedientiam, et perpetuo inservire (*quod est praecipuum nostri Instituti ministerium*) Pauperibus Infirmis, quos etiam pestis incesserit, iuxta *formulam* vivendi contentam in Bulla *Religionis Clericorum: Regularium* Ministrantium Infirmis et *in eius* Constitutionibus Auctoritate Apostolica tam editis iam quam in posterum edendis ».

Inoltre non viene riportato il testo italiano della formula.

ATTI E DECRETI: VII SESSIONE

periore abbracci detto Fratello, dicendo; Et io accetto la vostra Professione, et gli attacchi la Croce: Di poi se intoni il Te Deum laudamus, il qual finito si dirà la sequente oratione.

Dominus vobiscum etc.

Oremus

Adesto Domine supplicationibus nostris, et hunc famulum tuum benedicere dignare: et per virtutem Sanctae Crucis tuae omnes diaboli versuties calcando ad coelestem Hyerusalem pervenire mereatur. Per Dominum nostrum etc.

Benedicamus Domino etc. Divinum Auxilium etc.

Et immediatamente poi li comunicherà, ciò fatto gl'altri si ritireranno dentro la Casa, acciò havendo detti novi Professi finito di render le gratie possino fare le solite congratolazioni.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cicatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore

Marcello de Mansis secretario

(f 44 t.) Adì 17 di Giugno 1599

7 Congregatione

Congregati i Padri et Fratelli al luogo solito al suono della campanella, invocato l'aggiuto del Spirito Santo come di sopra: fu proposto, et risoluto conforme alla Constitutione già posta in esperienza dal P. Generale et Consultori.

1. Che li consoltori di ciascheduna Casa habbino cura et faccino provvedere a i bisogni del Prefetto, et gli usino charità, come si ricerca, intendendo che non sia bene, che li Superiori per loro bisogno particolare si proveghino; ma rapresentino la lor necessit  alli Consultori, i quali gli proveghino con ogni charit .

II CAPITOLO GENERALE

2. Fu anco risoluto, che quando i Nostri vanno o vengono di fuori di casa, oltre al levar, et per il segno alla Tavoletta, sempre piglino la benedittione dal Superiore.

3. Fu parimente determinato, che i Nostri ogni giorno in un luogo commune facciano mezza hora de Acquisto delle virtù leggendosi per un quarto d' hora una lettione spirituale, et l'altro si facci oratione mentale. Aggiungendo che in luogo del sudetto ^(f) la Domenica, et il Giobbia (sic) se facci un hora d'esercitio spirituale (f 45.) conforme al uso ^(g) della Religione, et essendo detti giorni impediti ciò si facci in doi altri giorni più commodi: Non permettendo però, che detto spatio di tempo prefisso si trapassi; Ne obligando a far ciò li giorni, che tutti li Nostri si confessaranno.

4. Fu anco stabilito, che in tutte le Case della Religione se legghi casi di Conscienza, in quelli giorni che saranno determinati dal Superiore.

5. Fu di più risoluto, che Niuno de Nostri possi scrivere, ne ricevere lettere senza licenza del Superiore: Anzi che Il Prefetto o chi lui deputerà debbia leggere, suggillare, et mandare le lettere, che i PP. o Fratelli della sua casa vorranno mandare ad altri, o da altri saranno ad essi mandate; Ma se le lettere sarranno scritte da quelli della Religione havendole prima viste, et ricognosciuto il sigillo del Prefetto senza aprirle le dia a quelli, che vanno, dando poi o trattenendo quelle, che verranno di fuori da secolari secondo gli parerà espediente.

6. Aggiungendo a ciò, che ciascheduno de Nostri, che scriverà lettere senza licenza del Superiore a i Nostri o forastieri; riceverà o aperirà dette lettere senza prima haverle mostrate al Superiore la prima volta facci per penitenza tre discipline in Refettorio (f 45 t.) in tre settimane continue cio è una disciplina per settimana, et ogni volta che farà detta disciplina mangi pane, et acqua, et per dette tre settimane

^(f) Dopo « aggiungendo » sono state cancellate alcune parole e sostituite sopra la riga con le seguenti « che in luogo del sudetto ».

^(g) Dopo « uso » era stato scritto « anticho » poi cancellato.

ATTI E DECRETI: VII SESSIONE

lavi li piatti sera, et mattina in Cocina. La 2^a volta oltre la sudetta penitenza sia privato di voce Attiva, et Passiva per un anno. Et chi controvenerà la 3^a volta oltre che haverà da fare la penitenza ordinata per quelli, che scriveranno la prima volta, sarà privato di voce Attiva et passiva per tre anni.

7. Aggiungendo parimenti, che se alcuno sigillarà lettere sue, o de altri senza volontà del Superiore, o di chi lui deputerà o sarà trovato haver sigillo falso, o adulterino se gli dia subito per penitenza tre mesi di Carcere, nel qua! tempo digiuni ogni Martedì, et Venerdì in pane, et acqua, et sia privato del una et l'altra voce per spatio di sei anni.

8. Et se alcuno scrivesse per cifra, nome falso, equivoco, o inventato, o sotto secreto, et inganno mostranno, che la lettera andasse ad altri, et non a quello, che scrive, o in qualsivoglia modo usando secreti, come è scrivere in carta lettere, che non si può vedere (f 46.) sia a secolari come a Nostri, tanto chi riceverà dette lettere senza mostrarle, quanto chi le mandarà, oltre l'incorrere le pene poste per quelli, che la prima volta scrivono senza licenza, siano ancora privati di voce Attiva, et Passiva per tre anni.

9. L'istesse pene incorreranno quelli, che cooperaranno a fare le sudette cose, cio è chi coopererà nel primo grado farà la penitenza determinata per quelli, che la prima volta scriveranno senza licenza; chi nel 2^o, 3^o, et 4^o grado farà la 2^a, 3^a et 4^a penitenza conforme al ordine sopra posto.

10. Non intendendo però di levare l'autorità a i Superiori di poter commutare tutte le sudette penitenze a quelli che fussero infermi, fuori della Privatione della voce attiva et Passiva.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cikatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore

Marcello de Mansis secretario

II CAPITOLO GENERALE

(f 46 t.) Adì 18 di Giugno 1599

8^a Congregatione ¹¹

1. Congregati tutti i Padri, et Fratelli come di sopra ¹² fu risoluto, che i Nostri fratelli si confessassero, et comunicassero conforme alla Regola della Religione et il farli confessare o comunicare più fra la settimana fusse rimesso al Superiore ¹³, il quale giudicherà quel tanto che sarà expediente: la regola della Religione intorno a ciò è che tutti i Nostri, che non sono sacerdoti si confessino, et comunichino ogni domenica, et tutte le feste di Precetto, et essendo impedito quel giorno, lo facci poi l'altro con licenza del Superiore ¹⁴.

2. Fu determinato ancora, che i Nostri sacerdoti si confessassero due volte la settimana almeno ^(h); et che ogn'uno si sforzi di celebrare ogni giorno, et havendo legitima causa di non celebrare ne avisi per tempo il Superiore ¹⁵.

3. Fu fatto parimente determinatione, che Niuno pigli parere fuori di casa da forastieri tanto Regolari, quanto secolari per se, ne per altro directe vel indirecte, eccettuando però quando il Superiore giudicasse in alcun caso expediente, et al hora (f 47.) potrà dare detta licenza, espressa prima la cosa della quale quel tale vuoi pigliar consiglio: et se sarà cosa di confessione la potrà conferire col suo confessore, il quale haverà cura di risolverlo, o vero anderà a pigliar consiglio da quello che gli sarà assegnato dal Superiore.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore

¹¹ Le prime disposizioni prese in questa sessione saranno nel III C.G. inserite nelle Regole comuni.

¹² In AG. 2528 f. 14, viene specificato « senza esservi Mons. Tarugi ».

¹³ In AG. 2528 f. 14 viene omessa tutta la parte che segue.

¹⁴ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, reg. 86.

^(h) Dopo « settimana » è stato aggiunto sopra la riga « almeno ».

¹⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, reg. 94.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

Santo Cikatelli diffinitore
 Cesare Bonino diffinitore

Marcello de Mansis segretario

(f 47 t.) Adì 19 di Giugno 1599

9^a Congregatione

Congregati tutti li PP. et Fratelli del Capitolo nel modo, et luogo solito, come di sopra, se cominciò a rivedere le Nostre Regole, acciò se (in alcuna cosa) havessero bisogno di Correttione si correggessero; et furno di commune consenso nel sequente modo ammesse.

**Regole della Nostra Religione de i Chierici
 Regolari Ministri dell'infermi ¹⁶.**

1. Se alcuno ispirato dal Signore Iddio vorrà esercitare l'opre di misericordia, corporali, et spirituali, secondo il Nostro Istituto, sappia che ha da esser morto a tutte le cose del mondo, cio è a Parenti, Amici, robbe, et a se stesso, et vivere solamente a Giesù Crocifisso sotto il suavissimo giogo della perpetua Povertà, Castità, Obedienza, et servizio delli Poveri Infermi, ancorche fussero Appestati, ne i bisogni corporali, et spirituali, di giorno, et di Notte, secondo gli verrà comandato, il che farà per vero amor de Dio, et per far penitenza de suoi peccati; ricordandosi della Verità Christo Giesù, che dice, quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis ¹⁷: dicendo altrove: Infirmus eram, et visitastis me, venite benedicti mecum, et possidete Regnum vobis paratum ante constitutionem mundi ¹⁸. Perciochè dice il Signore

¹⁶ In AG. 2528 le « Regole comuni » sono riportate a parte.

¹⁷ I testi sono citati a senso. Il primo deriva da Mt. 25,40: « Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis ».

¹⁸ Mt. 25, 34; 36: « Venite, benedicti Patria mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi... infirmus eram et visitastis me ».

II CAPITOLO GENERALE

eadem mensura, qua mensi fueritis eadem metietur, et vobis ¹⁹. Attenda dunque al senso di si perfetta verità, consideri quest' (f 48.) ottimo mezzo per acquistare la pretiosa margarita della Carità, della quale dice il S. Evangelio. quam, qui invenit homo, vendit omnia bona sua, et emit eam²⁰. Imperochè ella è quella, che ci transforma in Dio, et ci purga d'ogni macula di peccato, perchè: Charitas operit multitudinem peccatorum ²¹. Ogn'uno dunque che vorrà entrare nella Nostra Religione; Pensi che ha da esser a se stesso morto, se tiene tanto capital di gratia dal Spirito Santo, che non si curi nè di morte, nè di vita, nè de infermità, o sanità; ma tutto come morto al mondo si dia tutto al compiacimento della volontà de Dio, sotto la perfetta obediencia de suoi superiori, abbandonando totalmente la propria volontà, et habbia per gran guadagno morire per il Crocifisso Christo Giesù Signore Nostro, il quale dice; Maiorem charitatem nemo habet, quam si animam suam ponat quis pro amicis suis ²², et accio bene si disponghi ad esser tale prima, che entri nella Religione, o almeno fra un mese facci una confessione generale di tutto il tempo della vita sua, con il Confessore, che parerà al Superiore, et sappia, che nel giorno, che sarà cossi purificato quando sarà accettato, et vestito del povero Nostro Habito, il quale sarà secondo il parere del Superiore vecchio, et rapezzato in segno di mortificatione, alhora acquisterà l'Indulgenza plenaria, et la remessione de tutti li peccati, in forma del santissimo Giubileo, che in Roma si celebrerà l'Anno Santo, il qual Giubileo acquistarà ancora quando (f 48 t.) farà la Professione de quattro voti sollenni, acquistando il medesimo giubileo plenissimo quando morirà nella Religione, massime nel servitio degli Infermi, secondo dice il Papa nella nostra Bolla, et cossi rinovato, et rinato si

¹⁹ Lc. 6, 38: « Eadem quippe mensura qua mensi fueritis, remetietur vobis ».

²⁰ Mt. 13, 44-46: « Simile est Regnum caelorum thesauro abscondito in agro, quem qui invenit homo... Inventa autem una pretiosa margarita, abiit et vendit omnia quae habet et emit eam ».

²¹ I Pt., 4, 8: « Quia caritas operit multitudinem peccatorum ».

²² Giov. 15, 13: « Maiorem hac dilectionem nemo habet ut animam suam quis ponat pro amicis suis ».

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

prepari al molto patire per gloria di Dio, et salute della propria Anima, et delle Anime del Prossimo ²³.

2. Tutti li Nostri faranno un hora d'oration mentale ogni giorno uniti insieme, et questo sarà la matina se sarà possibile; ma se alcuno in quel hora per giusto impedimento mancasse la farà poi fra il giorno quando haverà tempo ²⁴.

3. Tutti li Nostri, che non sono sacerdoti sentano la messa insieme con devotione, et non la lascino mai senza giustissima causa, et con licenza del superiore ²⁵.

4. Tutti li Nostri, che non sono sacerdoti si confesseranno, et comunicheranno ogni Domenica, et tutte le feste di Precetto, et essendo impedito in quel giorno, lo facci poi l'altro con licenza del Superiore ²⁶.

5. Tutti quelli, che non sono d'ordine sacro ogni dì reciteranno la Terza parte del Rosario della Madonna Santissima o vero il suo officio picciolo con molta divotione, il che faranno fuora della Messa, et esame della Conscienza ²⁷.

6. Tutti li Nostri faranno la sera l'esame della Conscienza, che sarà per un quarto d'hora; et dopo l'esame diranno un Pater Noster, et una Ave Maria per tutte l'Anime, che stanno in transito, et Agonia ²⁸.

(f 49.) 7. Ogn'uno attenderà alla mortificatione interiore, et esteriore, facendo volentieri quelle cose, nelle quali sentirà maggior ripugnanza per suo aggiunto spirituale ²⁹.

²³ Viene espressa in questa prima regola la formola di vita dell'Istituto, ampliando ed arricchendo con riferimenti scritturali, il testo già sanzionato nella bolla « *Illius qui pro gregis* ».

Questa regola è stata riportata, come premessa, nell'inizio della nuova Costituzione dell'Ordine, elaborata nel Capitolo Generale Speciale (1969), quale fondamentale punto di riferimento allo spinto del Fondatore e di immutata fedeltà alla tradizione.

Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 1.

²⁴ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 3.

In AG. 2528 f. 65, dopo la regola sulla meditazione, segue la seguente sulle preghiere comuni: « Ogni giorno li nostri insieme, quelli che si troveranno in casa, diranno le litanie de tutti i Santi, ma il venerdì et feste della Madonna nostra Signora si diranno le sue proprie, et dopo le litanie si diranno Tre Pater nostri et tre Avemarie per li benefattori et chi non si troverà a quell'hora in casa le dirà poi da se, et non sapendo leggere dira in vece loro 15 Pater nostri e 15 Avemarie ».

²⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 4.

²⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 85-86.

²⁷ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 5.

²⁸ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 10.

²⁹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 37.

II CAPITOLO GENERALE

8. Nisciuno vadi fuora di casa senza licenza del superiore, et quando anderà vadi con il compagno, che gli darà il superiore, et dove parerà al detto superiore, et non vada ad altro luogo senza espressa licenza del Superiore, et nel andare, et ritornare pigli la beneditione dal Superiore, et levi, et metti il segno alla tavoletta³⁰.

9. Ogn'uno cossi in casa, come fuora se dia al osservanza del silentio, fuora delli tempi ordinati per la recreatione, et massime al tempo della Messa, oratione, esame di coscienza, Acquisto di virtù, et quando sarà dato il segno d'andare a dormire, il che tutti deveno fare ad un medesimo tempo, accio ancho ad un tempo tutti si possino levare³¹.

10. Quando verrà in casa alcun forastiero solamente gli potranno parlare quelli, che haveranno per questo licenza dal Superiore o in generale o in particolare³².

11. Nisciuno entrerà in camera de altri senza licenza del Superiore, et essendo alcun dentro non metti la mano alla chiave per entrare, se prima non sente dire entrate, et quando entrerà tenghino la porta aperta per quanto staranno insiemi, eccettuando il Superiore, (f 49 t.) et il Confessore³³.

12. Tutti quanti li Nostri parlino basso, et con voce mutata et equivalente, in segno d'humiltà, et mortificatione, però in questo non si legano li Superiori, li quali secondo vederanno convenire potranno alzare la voce³⁴.

13. Tutti li Superiori habbino li suoi Ammonitori, i quali con charità li avvisino in secreto quando vederanno convenirsi³⁵.

³⁰ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 18.

³¹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 38.

³² Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 27.

³³ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 28.

³⁴ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 39.

³⁵ Questo articolo viene rielaborato ed inserito nelle Costituzioni dell'Ordine del 1601 (n. 51). Quest'ultimo testo, a sua volta, nel III C.G. è confermato integralmente e inserito in una serie di decreti sui Prefetti, distinto dalle Regole dei Prefetti: « Tutti li Prefetti et altri Superiori habbino li loro ammonitori secreti, da eligersi da loro, dalli quali con charità er humiltà se contentino essere avisati et ammoniti secretamente de loro

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

14. Tutti li Professi dichino la colpa una volta la settimana, separati dalli Novitii; et li Novitii la diranno doie (sic) volte la settimana; et ciò se farà nel luogo, et tempo del Acquisto delle virtù, secondo saranno divisi dal Superiore alcuni per volta.

Ne perciò se passerà la mezza hora di sopra determinata per detto Acquisto delle virtù; ma si haverà cura, che ognuno abbrevii la colpa ³⁶.

15. Quelli, che con licenza visiteranno ti Nostri Infermi non solo parlino con voce bassa; ma anco con tanto modo, che non gli diano molestia, et trattino di ⁽ⁱ⁾ cose che possono ralegrare, et consolare l'infermo, et edificare li circostanti ³⁷.

16. Ogn'uno l'un col altro si porti quel honore, et rispetto, che conviene fra servi de Dio tenendo ciascheduno il (f 50.) suo compagno, come se gli fosse superiore ³⁸.

17. Nisciuno pigliarà cosa alcuna di casa o di camera d'altri senza ordine del Superiore; ne doni, ne impresti cosa alcuna, tanto in casa come fuor di casa, senza licenza di detto Superiore ³⁹.

18. Nisciuno possederà cosa propria ne ardirà di haver danari in sua mano, ne in mano d'altri, ne in casa, ne fuori senza licenza del Superiore.

Il modo di vivere della Religione nelle cose esteriori sarà commune a maggior gloria di Dio, et salute dell'Anime, et elegendosi alcuno di fare alcune penitenze, afflittioni di corpo, astinentie, et altre cose simili non le facci senza licenza, et saputa del Superiore o confessore; per non essere ingannato pervertendo l'ordine delta Nostra vocatione, secondo la volontà de Dio, la quale è che spendiamo tutte le nostre for-

difetti, ogni volta che detti ammonitori giudicaranno essere ciò espediente nel Signore » (III C.G., sess. IV, n. 2; AA.OO., f. 83).

Questa regola è omessa in AG. 2528.

³⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 7-8.

⁽ⁱ⁾ Dopo « trattino di » era stato scritto « quelle » poi cancellato.

Anche questa regola è omessa in AG. 2528.

³⁷ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 40.

³⁸ Cfr. III. C.G., *Reg. Com.*, n. 41.

³⁹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 13.

II CAPITOLO GENERALE

ze spirituali, et corporali a sua maggior gloria, in salute delle Anime de Nostri Prossimi, spetialmente infermi⁴⁰.

19. La Povertà nostra sarà intieramente conservata nella sua purita, niuno havendo di proprio; ma ogni cosa sia commune⁴¹.

20. Niuno terrà cosa alcuna senza licenza del Superiore, et di quel, che con licenza terrà sia sempre apparecchiato privarsene quando piacerà al Superiore: havendo però bisogno di qualsivoglia cosa la dimanderà al detto Superiore, et se esso non gli la darà habbi pazienza, et pensi quello esser (f 50 t.) meglio, et più utile al anima sua⁴².

Successivamente furono ammesse le seguenti.

21. Nisiuno dimandi fuor di casa cosa alcuna ne per elemosina, ne in altro modo, senza licenza del Superiore, et di quello, che con licenza riceverà non ne disponghi in qualsivoglia modo senza licenza del Superiore etiam in cose di poco valore⁴³.

22. Ogn'uno sia preparato sentire patientemente et con humilta l'ammonitioni, et repressionsi, che gli saranno fatte non solamente dal Superiore; ma anco dal minimo di Casa, in privato, et in presenza d'altri di casa, o fuor di casa, quantunque fusse senza causa⁴⁴.

23. Nisciuno si occupi negli officii degli altri senza licenza, et ogn'uno servera le buone usanze, et modo di vivere che troverà nella Religione, et ognuno attendi a se stesso, et preghi Dio per tutti⁴⁵.

24. Nissuno chiamerà per parlare a forastieri persona alcuna senza licenza espressa del Superiore⁴⁶.

25. Niuno de Nostri ardirà de andare a pigliar parere o consiglio fuor di casa, se non quando parerà al Superiore,

⁴⁰ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 11; 83.

⁴¹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 11; 83.

⁴² Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 20.

⁴³ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 15.

⁴⁴ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 42.

⁴⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 54.

⁴⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 29.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

ne anco si potra confessare ad altri fuor del proprio (f 51.) confessore assegnatoli dalla Santa obediencia.

Niuno parlerà a quelli, che stanno nella prima Probatione senza licenza del Superiore, fuor della solita creanza che incontrandosi rechiede la modestia.

Niuno commandi ad altri, né riprenda, se non quelli, che hanno licenza di ciò fare ⁴⁷.

26. Ciascheduno de Nostri per maggior suo Profitto spirituale, et spetialmente per sommissione, et humiltà si deve contentare che tutti li suoi errori, et difetti, et ogn'altra cosa, che in lui fusse notata, et avertita da chi si voglia, che lo sapesse fuor di confessione si manifesti al Superiore, come a Padre fuor di confessione, acciò con charità paterna possi provvedere ⁴⁸.

27. Niuno si intrometterà nelli colloquii d'altri, se non è chiamato, o se non pensasse, che gli sarà grato, et molto meno se il Superiore parlerà o reprinterà alcuno ⁴⁹.

28. A chi il Superiore parla o reponde l'ascolti con humiltà, et lo lasci parlare senza interromperlo ⁵⁰.

29. Ogn'un si guardarà adirarsi l'un col'altro, et di mostrar faccia travolta, anzi per il contrario mostri amorevolezza, et charità, come conviene fra servi de Dio ⁵¹.

30. In reficiare il corpo se osserverà in ogni cosa la temperanza, modestia, et honestà religiosa, nel interiore, et esteriore dandosi (f 51 t.) prima che entrino a Mensa la Beneditione, et dopo finito di mangiare il rendimento di gratie, secondo il Rito Romano, con ogni divotione, et reverenza, et mentre si mangia si legga sempre alcuna lettione spirituale ⁵².

31. Niuno stanno a Mensa metti la mano alla berretta per fare reverenza, a qualunque etiandio sacerdote, che vā o viene, eccetto al Superiore di tutti quelli di casa. ⁵³

⁴⁷ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 48.

⁴⁸ La regola è stata omessa nel III C.G., né più ripresa in seguito.

⁴⁹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 55.

⁵⁰ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 44.

⁵¹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 45.

⁵² Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 59.

⁵³ ⁵³ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 65

II CAPITOLO GENERALE

32. Quando sona la campanella l'hore determinate, tutti lascino qualsivoglia, etiandio la lettera incominciata, et vadino subito a quel servizio, che sono chiamati⁵⁴.

33. Niuno mangi, ne beva fuora delli tempi ordinati senza licenza del Superiore, et fuora di casa non si mangi mai senza licenza di detto Superiore⁵⁵.

34. Ogn'uno tanto sacerdote, come laico, quando si leva cuopra il suo letto, et avanti o dopoi la Messa, secondo che sarà ordinato per la diversità de i tempi rasetti, et scopi sua camera; eccetto alcuni, che per occupationi d'importanza, o per infermità non possono farlo, alli quali il Superiore provvederà di persone che l'aiutino⁵⁶.

35. Havendo alcuno cura di qualsivoglia cosa commessagli occorrendogli alcuno impedimento ne dia aviso ad alcuni delli Superiori per tempo, accio si possi provvedere⁵⁷.

(f 52.) 36. Ogn'uno accetti, et facci volentieri le penitenze, che gli saranno imposte dal Superiore, con desiderio d'aiutarsi nell'spirito, ancorche non gli paresse di meritarse⁵⁸.

37. Nisciuno ponerà né levarà chiodo alcuno, né imagine alla sua Camera senza licenza del Superiore⁵⁹.

38. Nisciuno si toccherà l'un col'altro, né in casa, ne fuora di casa, burlando o in qualsivoglia modo; se non fusse quando alcuno va, o viene di fuora a modo che si usa abbracciarsi in segno di charità⁶⁰.

39. Nisciuno farà ambasciate quando si mangia, se non fusse di fameliari o persona di conditione, et di molto rispetto, et in caso di necessità, et tanto meno in tempo dell'occupationi spirituali in commune⁶¹.

⁵⁴ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 57.

⁵⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 70.

⁵⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 33.

⁵⁷ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 56.

⁵⁸ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 9.

⁵⁹ Nel III C.G. la regola è stata omessa né più ripresa in seguito.

⁶⁰ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 49.

⁶¹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 66.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

40. Perché la nettezza esteriore aggiuta alla salute corporale, oltre l'edificazione, però ciaschuno procuri star netto, tanto in se stesso, quanto negl'altri luoghi dove praticano ⁶².

41. Nissuno dormirà con la finestra aperta la notte, né scoperto, nè senza cammisa, et calzoni o mutande di tela ⁶³.

42. Nissuno escha di camera se non decentemente vestito, et non stia alle fenestre o vero altrove dove possi esser veduto da forastieri, nè ancho egli vederli ⁶⁴.

43. Nessuno scriverà nè riceverà lettere, ne per se, ne per altro (f 52 t.) senza licenza del Superiore, al quale starà dare o negare detta licenza secondo gli parerà espediente per maggior gloria de Dio, et profitto de sudditi ⁶⁵.

44. Nissuno, che entrerà in casa per servire impari a leggere, nè scrivere, nè altri l'insegnino senza licenza del Superiore; ma sarà contento di servire a Christo Nostro Signore in santa semplicità et humiltà ⁶⁶.

45. Tutti procurino di svestirsi d'ogni affettione carnale de parenti, et amici, et vestirsi della spirituale, amandoli solamente con quello amore, che l'ordinata charità ricerca ⁶⁷.

46. Nissuno entrerà, nè uscirà di casa se non per la Porta ordinaria, et quando vanno, o vengono non sonino troppo forte, ne molto spesso il campanello, ma convenientemente ⁶⁸.

47. Quando alcuno va da un luogo ad un altro non porti seco cosa alcuna, nè dia o dispensi ad altri di casa, o di fuori senza licenza del Superiore ⁶⁹.

⁶² Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 31.

⁶³ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 32.

⁶⁴ Cfr. C.G. III, *Reg. Com.*, n. 34.

⁶⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 35.

⁶⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 36.

⁶⁷ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 45.

⁶⁸ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 22.

⁶⁹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 30.

II CAPITOLO GENERALE

48. Ogn uno quando va fuor di casa vadi con gli occhi bassi, et ben composti li membri: massime quando si va a raccomandar l'anime per la Città, mostrando haver zelo del'honor de Dio, et del edificatione della Religione ⁷⁰.

49. In quelli della Prima Probatione specialmente è necessario togliere ogni conversatione, et familiarità di Persone, che gli possono impedire i suoi buoni propositi ⁷¹.

50. Tenghino tutti spetial cura di custodire con gran diligenza (f 53.) tutte le porte de sentimenti, vedere, udire, parlare, et debbonsi guardare d'ogni disordine ⁷².

51. Debbansi mantenere sempre nella pace, et humiltà del anima sua, et insiem nel esteriore dimostrar la pace, nel silentio quando convien tacere, et quando convien parlare nel edificatione, et consideration delle parole, nella modestia del corpo, nella maturità del andare, et in tutti li movimenti, senza dar segno alcuno d'impatientia, et in le virtù procurino d'andare avanti gl'altri, stimandoli però tutti come se fussero suoi Superiori, et nel esteriore portandogli quel rispetto, che al stato di ciaschun conviene con modestia et religiosa semplicità ⁷³.

52. Debbono procurar di cognoscer Dio Nostro Signore l'un nel altro come nella sua imagine, et similitudine ⁷⁴.

53. Nissuno anderà a visitare Chiese, Infermi, o ad altre parti per devotione senza licenza del Superiore ⁷⁵.

54. S'ad alcuno sarà dal superiore negata alcuna cosa non vadi a domandare l'istessa cosa ad altro superiore, che prima non manifesti, che risposta gli sia stata data dal Primo, et per qual caggion gli sia stato negato quel, che dimandava ⁷⁶.

⁷⁰ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 20.

⁷¹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 48.

⁷² Nel III C.G., la regola viene soppressa, né più ripresa in seguito (cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 47).

⁷³ Cfr., III C.G., *Reg. Com.*, n. 47.

⁷⁴ Nel III C.G. la regola viene omessa, né più ripresa in seguito.

⁷⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 24.

⁷⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 50.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

55. Nissuno curiosamente cerchi di sapere le cose, che deveno trattarsi dalli Superiori circa il governo, ne introducha ragionamenti di simil cose facendo varie congetture, ma ciascuno attendi a se, et all'ufficio suo: aspettando come dalla (f 53 t.) mano de Dio ciò che di se, et degli altri haverà da esser stabilito: et anco ogn'un si guardi di ragionare de i fatti, o difetti d'altri con qualsivoglia; sapendo che tali ragionamenti molto dispiaceno a Iddio; ma si bene ogni cosa si può conferire col superiore per remediare⁷⁷.

56. Il mangiare, bere, vestire, calzare, dormire sia come cosa propria de poveri⁷⁸.

57. Nissuno riporti imbasciate, o lettere di forastieri ad alcuno di casa, ne di casa a forastieri senza licenza del Superiore, et le nove secolari, che di fuori se intendeno non si raccontino senza consideratione, et frutto⁷⁹.

58. Nissuno tratti, nè ragioni con forastieri, delle cose, che si fanno, et deveno farsi nella Religione, eccetto però, se il Superiore in alcun caso concedesse licenza di ciò fare; ne meno nissuno ardirà referire, prestare, o conferire fuor di casa con forastieri le Constitutioni, Regole, o Privilegii, et altre cose appartenenti al decoro, et buon governo della Religione, senza espressa licenza del Superiore⁸⁰.

59. Tutti quelli, che si troveranno fuor di casa, procurino tornare in casa avanti, che si facci notte, et Nissuno escha di casa avanti giorno senza espressa licenza del Superiore, eccettuati quelli, che con licenza sono occupati nella (f 54) raccomandation delle Anime, et ancho negli Hospedali⁸¹.

60. Ciaschuno che entrerà nella Nostra Religione si persuada, che in tutte le cose la peggior parte sarà la sua, per mortificatione, et suo profitto spirituale⁸².

⁷⁷ Cfr. III CG., *Reg. Com.*, n. 51.

⁷⁸ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 16.

⁷⁹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 21.

⁸⁰ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 23.

⁸¹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 19.

⁸² Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 2.

II CAPITOLO GENERALE

61. Quando servirà alcuno al cuoco, deve obedirlo con molta humiltà, in tutte le cose del suo officio: quello medesimo, che si dice del obediencia al Cuoco, se intende ancora negli altri officii, et servitii di casa, quando servirà, o aiuterà a quelli: et se intende parimenti degli officiali subordinati, li quali con autorità del superiore governano la Casa: Nissuno ardirà governarsi di suo proprio giuditio, se non concorresse il parere, et consenso del Superiore o confessore, accio non sia ingannato ⁸³.

62. Devensi prevenir le tentationi con li rimedii contrarii, et quando si conosce uno essere inclinato alla superbia si deve fare, che si eserciti nelle cose humili, et basse, et da se stesso deve esercitarsi in quelle cose, quali pensa, che l'aggiutarebbero per l'acquisto del humiltà, et il simile se intende dell'altre sinistre inclinazioni ⁸⁴.

64. L'unione, et conformità fraterna si deve molto diligentemente (f 54 t.) procurare ⁸⁵.

64. Nissun si occupi in fare negotii de Parenti, forastieri, o amici secundum carnem, ancorchè sia pia, senza licenza del Superiore, acciò si possa dar tutto al osservanza delle Nostre Regole, et al servitio degli Infermi ⁸⁶.

65. Ogn'uno sia pronto, et parato per fare quelle cose, che gli saranno ordinate, se bene gli paressi sopra le sue forze ⁸⁷.

66. Si come la troppa sollicitudine circa le cose pertinenti al corpo è degna di reprehensione, così la moderata cura in cōservare la sanità per servitio de Dio è laudabile: per tanto quando alcuno haverà bisogno d'alcuna cosa, o ricevesse detrimento dal cibo, vestire, habitatione, officio, esercitio, et altre cose simili, potrà con ogni modestia farne consapevole il Superiore, o quello, che per tale effetto sarà deputato: ma averta d'osservare due cose. Prima, che referischi

⁸³ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 53.

⁸⁴ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 52.

⁸⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 41.

⁸⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 26.

⁸⁷ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 53.

ATTI E DECRETI: REG. DELLA MODESTIA

si ritiri a fare oratione, et di poi l'oratione conoscendo essere expediente la riferischi al Superiore: l'altra è che quando a bocca, o in scritto haverà manifestato al Superiore il suo bisogno lassi poi tutta la cura al Superiore, ne deve contendere o importunare per sapere altro; o si conceda o no quello, che ha cercato, ma si deve persuadere, che per maggior servitio, (f 55) et gloria di Dio, et suo proprio utile sia più expediente quello, che haverà giudicato il Superiore ⁸⁸.

67. Procurino tutti li Nostri di havere queste Regole scritte, o saperle bene alla mente, et anco quelle del suo officio et l'intendino, et se le facciano fameliari riducendosele spesso alla memoria legendole o vero ascoltandole ogni quindici giorni, et quelli, che hanno officii particolari di Coadiutori si vedano ogn'otto giorni quelle, che appartengono al officio loro ⁸⁹.

Successivamente furono ammesse le sottoscritte

Regole della Modestia ⁹⁰.

68. Nella conversazione de Nostri, questo si può dire in genere, che in tutte le attioni esteriori si veda in essi modestia, et humiltà, congiunta con gravità Religiosa; ma in particolare si osserveranno queste cose.

⁸⁸ La regola si ispira alle Costituzioni della Compagnia di Gesù: « Si come la molta sollecitudine delle cose, che toccano il corpo, è meritamente biasimevole, così la cura moderata di conservare la sanità e le forze corporali per servizio divino è lodevole e tutti la dovrebbero havere. Perciò [se] conoscessero alcuna cosa essere loro nociva, o altra cosa necessaria circa il vitto, vestito, stanza, officio, essercizio o cose simili, tutti ne avvisino il Superiore, o altro che da lui sarà ordinato, osservando tra tanto due cose, l'una che prima di avisare, si ritirino a fare oratione, e poi giudicando che debbano rappresentarla al Superiore, lo facciano, l'altra che havendo proposto la cosa al Superiore con parole o brevemente in iscritto, acciò non se ne dimentichi, lascino a lui tutta la cura, et habbiano per bene quanto egli determinerà, non replicando né facendo istanza né per se né per altri, hor si conceda quel che si domanda, hor no; poichè si devono persuadere che quanto egli, essendo informato, in Domino giudicherà, più ancora convenga al servitio divino, e sia loro maggior bene » (R.C.J., constitutioni, n. 46, pag. 24).

Nel III C.G., la regola verrà eliminata, né sarà più ripresa in seguito.

⁸⁹ Cfr. III C.G., Reg. Com., n. 58.

⁹⁰ Sono state adottate le omonime regole della Compagnia di Gesù, apportando soltanto mutazioni di carattere stilistico, ed aggiunte le ultime sei.

Verranno confermate con qualche modifica nel III C.G., e nel IV saranno rimesse alla Consulta. Sono già state pubblicate, in *Dom.*, 25 (1928) pag. 6-8, prendendole da AG. 2528, pag. 75-76.

II CAPITOLO GENERALE

69. Non si giri il capo di cqua, o di là con leggerezza; ma quando sarà bisogno si facci con gravità, altramente si tenga dritto, et non inchinato ad alcun lato; ma un poco basso avanti.

70. Tengano per il più gli occhi bassi non alzandoli disordinatamente, né girandoli di questa parte in quella.

71. Mentre si ragiona, massime con huomini di qualche autorità, non se gli affissino gli occhi in faccia; ma si tenghino bassi con modestia⁹¹.

(f. 55 t.) 72. Si schifino le cresphe nella fronte, et molto più nel naso, accio di fuori apparisca la serenità, che è dentro nel interiore⁹².

73. Non si tenghino le labre troppo strette, nè troppo larghe.

74. Tutto l'aspetto mostri più tosto giocondità, et allegrezza, che tristezza, o disordinato affetto⁹³.

75. Le vesti siano polite, et ben composte, come conviene a Religiosi.

76. Le mani se non sono occupate in sostentar le vesti, si tenghino ferme con modestia.

77. Il camminare sia moderato, senza notabil fretta, sen non fusse per cosa di molta importanza, nel che ancho si habbia riguardo al decoro.

78. Finalmente tutti i gesti, et simili movimenti siano tali, che diano edificatione a tutti.

79. Se saranno più persone insieme osservino l'ordine dato dal superiore andando due per dui, o tre per tre.

80. Se si dovera parlare si ricordino della modestia, et edificatione, si nelle parole, come nel modo di parlare.

81. Nel ridere si debba tener modestia, senza aprimenti di denti.

82. Nel parlare schifi di stender le mani, ne ancho torcer le labre, et senza elevation di supercigli⁹⁴.

⁹¹ La voce «autorità» è stata sostituita, nel III C.G., con « qualità ».

⁹² L'espressione « e molto più nel naso » sarà omessa nel III C.G.

⁹³ Nel III C.G., i n. 73-74 saranno uniti in uno solo.

⁹⁴ L'articolo sarà omesso nel III C.G.

ATTI E DECRETI: X SESSIONE

83. Nel giacere stia modestamente, et senza distender le membra hor cqua, hor là ⁹⁵.

(f 56.) 84. Nel sedere si deve mostrare molta modestia, et se guardi di tener l'un piede sopra l'altro, et senza accostarsi ad altro lato, et ancho schifi di mover le gambe.

85. Et finalmente ogn'uno in se stesso studii con ogni diligenza d'esser come un odorifero profumo, che per tutto dove si pone lascia il suo odore ⁹⁶.

Camillo de Lellis Generale

Biasio Oppertis diffinitore

Santo Cicatelli diffinitore

Cesare Bonino diffinitore

Marcello de Mansi secret.

Adi 21 di Giugno 1599

X^a Congregatione ⁹⁷

Congregati tutti i Padri, et fratelli come di sopra, nel luogo solito, et consueto al suono della campanella etc:

1. Fu risoluto dalla Maggior parte essere espediente alla Nostra Religione, che sia caso riservato al superiore il scrivere lettere sollecitorie ad atti carnali, mandate che saranno.

2. Fu parimente risoluto, che sia caso riservato il sollecitare alcuna persona a peccato carnale, per se, o per altro, et al hora tanto (f 56 t.) chi sollecitarà, quanto quello, che coopererà incorreranno nel istesso caso riservato.

⁹⁵ Anche quest'articolo sarà omesso nel III C.G.

⁹⁶ La regola, nel III C.G., sarà sostituita con quest'altra: « Finalmente tenghino tutti spetial cura de custodire con ogni diligenza tutte le porte de sentimenti come vedere, udire et parlare, et debansi guardare d'ogni disordine lassando per tutto bona edificatione di loro» (n. 115).

⁹⁷ Alcune disposizioni di questa sessione, nel III C.G. saranno incluse nelle Regole comuni.

II CAPITOLO GENERALE

Successivamente fu determinato.

3. Che nel principio del oratione Mentale non si debbia leggere, come prima si faceva.

4. Che si facci un hora di recreatione l'estate; ma l'inverno solamente tre quarti d'ora; la mattina però ⁹⁸.

5. Che ogni veneerdì mattina tutti i Nostri faccino in camera una disciplina (come è solito) la qual durerà per spatio d'un Miserere, et un Deprofundis, et non facendola al hora la facci poi: la sera poi si facci l'Astinenza solita, fuorche da Pasqua a Pascha, l'ultimo veneerdì di Carnevale, et quando fra la settimana ci sarà vigilia, che non si farà: il Superiore potrà in ciò dispensare ⁹⁹.

6. Che i Nostri dormino l'estate sette hore, et l'inverno sette et mezza giuste, et il giorno della Recreatione si dormi otto hore tanto l'inverno, quanto l'estate: Il giorno poi se riposeranno i Nostri l'estate per spatio di un hora, et l'inverno tre quarti d'ora ¹⁰⁰.

7. Che i Nostri Sacerdoti durino la Messa per spatio di mezza hora in circa ⁽¹⁾, si che non siano tanto brevi, che non la (f 57.) finischino, ne tanto lunghi che trapassino detta mezza hora; et ogni mese una volta si facci conferenze sopra le Cerimonie della Messa secondo l'uso Romano ¹⁰¹.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cicatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore

Marcello de Mansi secret.

⁹⁸ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 78.

⁹⁹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 79; 80.

¹⁰⁰ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 84.

⁽¹⁾ Dopo « mezz'ora » è stato aggiunto sopra la riga « in circa ».

¹⁰¹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 93; 94.

ATTI E DECRETI: XI SESSIONE

(f 57 t.) Adì 26 di Giugno 1599

XI Congregatione

Congregati i Padri et fratelli come di sopra nel luogo solito al suono della campanella, fu risoluto, che sopra le materie che se hanno da trattare per ultimare gl'ordini, et leggi proposte da Diffinitori se ne rimetta la resolutione in quattro Religiosi, i quali non siano Generali; nel qual numero si comprendeno i Padri della Vallicella ¹⁰²; due de quali nominerà il P. Generale, et due i PP. Diffinitori: et se habbi da eseguir poi quello, che la maggior parte di loro risolveranno: et caso, che i voti sian pari, quella parte vinchi, alla quale adherirà col voto suo il Molto ill.mo et R.mo Monsignor Taruggi; a i quali ancho si commette la dechiaratione circa i voti de i laici, et se debbeno esser eletti due de essi Consultori, con dechiarare, che circa il detto voto de laici, et l'haver ad esser due di loro Consultori debbano haver confirmatione da N. S. almeno oretenus vivae vocis oraculo, di quel tanto, che circa ciò tra di loro haveranno determinato. Et particolarmente si rimetta nelle persone sopradette la resolutione de tutti quei capi, che furono rimessi all'Ill.mo Signor Card. Salviati in una delle congregazioni antecedenti, non havendo voluto sua Signoria Ill.ma accettare detto carico.

Et furno Nominati il P. f. Paulo Mirandola ¹⁰³, procuratore et vicario Generale di S. Domenico,
 il P. F. Anselmo Monopoli procuratore generale de Padri Cappuccini
 Il P. F. Pietro della Madre de Dio, Superiore delli Carmelitani scalzi d'Italia
 il P.....^(m) Reggente della Transpontina ¹⁰⁴.

¹⁰² I Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, che avevano (ed hanno) la sede presso la Chiesa di S. Maria in Vallicella.

¹⁰³ P. Paolo Isaresio da Mirandola.

^(m) Dopo « P » vi è lo spazio vuoto, e lasciato in bianco il nome e cognome.

¹⁰⁴ P. Maestro Giovanni Antonio Bovio, Carmelitano dell'Antica Osservanza.

II CAPITOLO GENERALE

Camillo de Lellis	G.le
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cikatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore

Marcello de Mansis segretario

(f 58) Adì 26 di Luglio 1599

X2 Congregatione

Congregati i Padri et fratelli del Capitolo come di sopra fumo letti i capitoli delle resolutioni fatte da Padri Arbitri eletti da PP. Diffinitori et Generale i quali fumo ammessi dal capitolo Generale nel seguente modo:

1. Che il Capitolo Generale si celebri di tre, in tre anni conforme al uso di molte altre Religioni: si cominci il venerdi avanti la pentecoste, et si finisca ad ogni modo per tutto il lunedì dopo la festa della S.ma Trinità (se però altrimenti non paresse espediente al capitolo) et se alcuna cosa remarra da farsi, la potranno trattare, et provvedere il P. Generale, et Consultori.

2. Che ⁽ⁿ⁾ le electioni Generalmente si debbino fare conforme al modo del Capitolo passato del anno 1596, nel mese di Aprile.

3. Che dovendosi eleggere uno ufficiale solamente, eccettuato il Generale del quale si parlerà in basso ^(o), ciaschun vocale debba scrivere in una cartella il Nome, et cognome di quello, che intenderà eleggere, dalle quali cartelle poi debbonsi cavar due, cioè quelli che haveranno più voti degli altri, et questi due si proporranno alle balle, nella quale ballottatione quello finalmente se intenderà essere eletto in quello officio, che si troverà haver più balle in favore purché passi la metà de voti ¹⁰⁵.

⁽ⁿ⁾ Era scritto « che in tutte le electioni », ed è stato cancellato « in tutte ».

^(o) Aggiunto in margine « eccettuato il P. Generale del quale si parlerà in basso ».

¹⁰⁵ In AG. 2528 f. 19, è omessa l'ultima parte « purché passi la metà de voti ».

ATTI E DECRETI: XII SESSIONE

(f 58 t.) 4. Che quando si haveranno da eleggere due tutti in una volta, si come nel Capitolo passato nella elettione de Consultori, si debba medesimamente scrivere in due cartelle attaccate insieme li Nomi, et cognomi di quelli, che si haveranno da eleggere, et di questi cavarne quattro, i quali haveranno maggior voti ^(p) da proporsi alla ballottatione secreta, et li due che si troveranno hayer più balle degli altri, come se è detto nel precedente capitolo ^(q), se intenderanno eletti a quel officio: l'istesso modo si osserverà havendosi ad eligere maggior numero.

5. Che occorendo, che li voti rieschino uguali se reiteri la ballottatione la 2^a et 3^a volta, et quando ne ancho riuscisse in tal caso, il P. Generale, o vero in suo difetto il Primo Vocale del capitolo habbia due voti.

6. Che chi nelle cartelle haverà la maggior parte de voti cioè più numero della metà non ^(r) se intende eletto senza la ballottatione ¹⁰⁶.

7. Che nella ballottatione vinca chi ha più numero di voti, purchè passi la metà di tutti i voti del capitolo, come si è detto di sopra ¹⁰⁷.

8. Che quelli, che non sapranno scrivere le cartelle da per loro se le debbano fare scrivere da qualcun altro del capitolo (f 59.) a chi haveranno maggior fede, et confidenza.

9. Che la prima elettione, che si dovere fare ne i capitoli, sia quella del Secretario, il quale sia persona di molta fede, et integrita, il cui officio debbe essere andar particolarmente a torno con la bussola a ricever le cartelle, et voti de capitolanti.

^(p) Dopo « quattro » aggiunto in margine: « quali haveranno maggior voti ».

^(q) Dopo « altri » aggiunto sopra della riga: « come si è detto nel precedente capo ».

^(r) Dopo « meta » aggiunto sopra della riga « non »; e dopo « senza » era scritto « altro » poi cancellato.

¹⁰⁶ In AG. 2528 f. 20, il testo è l'opposto di quello degli Atti: « Che chi nelle cartelle haverà la maggioranza de voti, cio è più della metà si intende eletto senza ballottatione ».

¹⁰⁷ In AG. 2528, f. 20, anche questo testo è diverso da quello degli Atti: « che nella ballottatione vinca chi ha più voti anchor che non passi la metà di tutti i voti del Capitolo ».

II CAPITOLO GENERALE

10. Che nel elezione del Secretario siano scrutatori delli voti il P. Generale, et il primo suo consultore.

11. Che eletto che sarà il secretario, il P. Generale gli debba dare il giuramento di servare il secreto, et di non rivelarne già mai in modo alcuno le cose del suo officio.

12. Che fatta l'elezione del secretario subito si facci l'elezione de quattro Diffinitori per cartelle, et voti secreti nel modo di sopra, li quali debbano essere eletti del numero istesso de capitolanti.

13. Che Niun consultore Generale prossimo passato possi esser eletto nel officio sopra detto di Diffinitore essendo che detti Consultori hanno da render conto al Diffinitorio del governo loro.

14. Che chi delli Diffinitori havera più voti sia primo Diffinitore, et successivamente habbia il luogo anteriore conforme al maggior numero de voti, et in evento che fussero pari ne i voti preceda quello di loro, che sarà anteriore nella recettione del Abito ^(s).

(f 59 t.) 15. Che nell'elezione de Diffinitori siano scrutatori delle cartelle, et voti il Presidente del Capitolo, et i due Primi Consultori, et che nelle altre elezioni, che si faranno in Capitolo siano scrutatori il Presidente, et i due Primi Diffinitori.

16. Che ne i Capitoli ove d'altri non provvederà la Sede Apostolica, sia Presidente il P. Generale, eccetto quando egli dirà le colpe sue, che al hora presederà tutto il Diffinitorio.

17. Che il Presidente con i Diffinitori nel Capitolo habbiano piena authorita di proporre quelle cose da trattarsi, che a loro pareranno espedienti, et di diffinire, et ordinare tutto ciò che sarà necessario circa le medesime cose, che si haveranno da proporre nel capitolo.

18. Che nel Diffinitorio, il P. Generale o altro Presidente non habbi più d'un voto, et questo voto l'habbia il P. Generale ancorché dalla Sede Apostolica fusse mandato di

^(s) Era stato scritto « di Professione » e poi cancellato ed aggiunto: « nella recettione del Abito ».

ATTI E DECRETI: XII SESSIONE

fuora o provisto nella Religione d'altro Presidente del Capitolo. Et che finito il Capitolo il Governo della Religione rimanghi al P. Generale, et Consultori, et nella Consulta il P. Generale habbia due voti conforme alla Bolla.

19. Che il P. Generale con i Consultori costituischino la famiglia in ciaschuna casa nominatamente, nè poi (f 60) si muti alcuno senza legitima, et necessaria causa, da giudicarsi da esso P. Generale, et Consultori.

20. Che tutte le lettere et memoriali, che vengono al capitolo si legghino in pieno capitolo, et niuna tale scrittura si riceva per leggersi o si legga, se non è sottoscritta da chi la da per proporsi.

21. Che quando nel Diffinitorio si doveranno esaminar le colpe d'alcuno, che sia presente etiandio superiore, escha questo tale, et poi si facci entrare, et il segretario, o altri gli proponga quello, ch'è stato trattato accio possa defendersi, et se havesse a darsigli qualche penitenza, o a fare altra provisione non stia presente alla determinatione, et la resolutione delle Penitenze la debbia dare il capitolo.

22. Che finito il capitolo il segretario publichi tutti li decreti fatti, et siano sottoscritti dal P. Generale, Diffinitori, et dal istesso segretario.

23. Che i giorni determinati per la Consulta si congreghino il P. Generale, et Consultori per trattare del governo della Religione, et in caso, che alcun di loro per infermità, impotenza, o per qualsivoglia altra causa non volesse, o non potesse intervenire entri in suo luogo l'Arbitro; ma però habbia un voto solo, ancorche entri per supplire il luogo del P. Generale absente ^(t). Né il detto (f 60 t.) Arbitro haverà il jus proponendi; et intervenendo per qualsivoglia persona tenghi l'ultimo luogo fra sacerdoti.

24. Che le lettere, che sono scritte alla Consulta non si ritardino; ma si aprino, et legghino nella prima consulta che si farà; nè sia chi particolarmente ardischa d'aprirle, co-

^(t) Dopo « Generale » è stato aggiunto sopra della riga: « absente ».

II CAPITOLO GENERALE

me ne ancho quelle, che dalla Consulta si scriveranno fuora, eccetto colui a chi sono indirizzate.

25. Che Niuno Superiore possi intentare lite alcuna, senza licenza del P. Generale, et Consultori; nè rispondere alle intentate senza grave necessità; ma subito scriva, et fra tanto, che viene risposta cerchi con destro modo trattenerne il negotio.

26. Che il P. Generale con il consenso de consultori, et non altri, nè altrimenti possi far Precetti Generali, massime sotto pena di scomunica a tutta la Religione o vero ad una intera casa: et se pure per grave, et necessarie cause si haverà tal facultà da concedere ad alcun altro, ciò facciasi dal P. Generale di consenso del istessi Consultori. Potranno però ancho i Prefetti far Precetti, ne i casi particolari a i suoi suditi, et ancho generali a tutta la famiglia etiandio sotto pena di scomunica, ove ciò sia necessario per trovare qualche delitto, et per fare che si reveli la verità. Et avertino bene tutti li superiori in questa materia a non (f 61) contravenire al Decreto di N. S. Papa Clemente ottavo publicato gli anni indietro intorno alla reservatione de casi delle persone Religgiose.

Canoni Penitenziali ¹⁰⁸.

27. Ancorchè per le molte, et varie circostanze de i fatti, et delle persone sia difficilissima cosa lo stabilire in ciascheduna colpa il suo castigo; nienti di meno accio i Superiori habbiano nelle correttioni Regolari qualche indrizzo, et presso a poco sappiano che farsi si distingueranno cqui sotto in tre gradi o vogliamo dire ordini, cossi le colpe, come le penitenze; ove si bene non si porranno tutte potranno però alla similitudine di queste, che cqui sono espresse regolarli nel altre.

Nel primo ordine collochiamo queste, et simili colpe. Se

¹⁰⁸ In AG. 2528, f. 56-61, i Canoni Penitenziali sono trascritti a parte, fuori degli Atti del Capitolo.

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

alcuno parlando o ridendo si porterà immodestamente; se in Refettorio nell'ora della Refettione, o nel capitolo, o pur nelle hore deputate al silentio parlerà. Se alcuno sbeffarà, o pungerà con parole il fratello. Se risponderà acerbamente. Se stanno alla Messa, o vero altra commune oratione riderà, o pure farà altro atto indecente. Se sarà solito andar per casa vagando, o facendo strepito. Se in capitolo o negli esercitii parlera senza (f 61 t.) haverne ottenuta licenza, o fuora del suo luogo o facendo strepito impedirà chi ragiona o pure se parlerà con altri, ancorche sotto voce. Se si interporrà nel officio o ministerio altrui senza licenza, o vero sprezzerà di fare le cose a lui commesse, quantunque basse, se queste commincerà senza oratione, o doppo non ne renderà gratie a Dio. Se romperà alcun vaso, o simil cosa. Se chiamato a voce o a suono di campanella tardarà. Se dopo l'esame della coscienza subito non anderà a letto. Se al suono solito della campanella subito non si ritirerà in camera. Se uscendo da casa non passa nella tavola il segno solito o ritornando non ve lo leverà ¹⁰⁹. Se uscito di casa, malitiosamente anderà ad altri luoghi, che dove disse al Prelato di volere andare. Se ritornato a casa subito non comparirà per la benedittione avanti al Superiore. Se senza licenza mancherà di trovarsi alla prima Mensa. Se sarà sordido in camera, o ne i vestiti. Se entrerà in camera altrui. Se starà in cammera chiuso con alcuno ¹¹⁰. Se alcuna cosetta oltre al concesso haverà in camera. Se prolungherà di dire i debiti suffraggii per i morti fratelli. Se non si ritroverà o comparirà tardi agli officii, et ministerii suoi.

(f 62.) Nel 2° ordine collochiamo queste. Se dirà mal d'alcuno. Se insolentemente tratterà, o dirà ingiurie al fratello. Se superbamente responderà al Superiore. Se con importunità dal istesso ricercherà alcuna cosa. Se scriverà o riceverà lettera, et non la porterà al Superiore prima che

¹⁰⁹ In AG. 2528 f. 56t segue la frase: « et si andanno et tornando, ginocchiato alla porta, non farà oratione, se uscito... ».

¹¹⁰ In AG. 2528 f. 57, invece della frase « Se starà in camera chiuso con alcuno », vi è « si starà in camera senza lasciar fuora la chiave nella porta ».

II CAPITOLO GENERALE

sigillarla o aprirla ¹¹¹. Se riceverà alcun forastiero in casa. Se uscirà di casa ¹¹². Se mangerà fuori. Se farà apparecchiarsi alcuna vivanna. Se mangerà o beverà fuori della commune refettione, et queste cose farà senza licenza. Se non vorrà obedire a quelli, che sono in certi officii soprastanti. Se si scosterà dall'uniformità del vestire. Se con alcuno starà in camera a porta chiusa ¹¹³, o vero se i più giovanetti staranno insieme in qualche remota parte della Casa. Se in casa altrui, dovendo parlar con donna si scosterà dal compagno. Se lascivamente guarderà o dirà cosa alcuna sporcha. Se disporrà delle cose communi. Se di propria autorità si prenderà cosa alcuna. Se riceverà cosa alcuna da secolari, et non ne darà notitia al Superiore, ancorche fusse cosa da restituire o dare per elemosina. Se terrà appresso di se danari. Se gli ufficiali negli loro officii saranno negligenti, sì che per colpa loro alli fratelli massime infermi manchino le cose necessarie o pure alcuna cosa si corrompa, perda, o vero ne corra pericolo. Se nella pratica con gli estranei si saranno diportati secolarescamente, o vero con scandalo. Se le cose del ufficio (f 62 t.) loro non haveranno voluto comunicarle col Superiore. Se nei giorni determinati mancherà alcuno dalla Confessione, Comunione o Messa senza licenza o vero si più spesso del consueto senza licenza si comunicherà. Se si confesserà da qualcuno contro gli ordini della Religione o del Superiore. Se non dirà, o udirà Messa. Se mancherà all'oratione della matina, o al esame della sera. Se senza licenza romperà i statuiti digiuni, et astinenze.

Nel 3° ordine riponiamo quest'altre. Se alcuno contumacemente ricuserà d'obedire. Se fuggendo l'obedienza de suoi Superiori ricorrerà a favori estranei. Se alcuno dirà, o farà ingiuria al Superiore, o vero lo maledirà. Se ostinata-

¹¹¹ « Se scriverà o riceverà lettere, et non le porterà al Superiore prima di sigillarla o aprirla », nel III C.G., è stata spostata dalle infrazioni del 2° grado, ed è posta, al termine dei Canoni penitenziali, una serie di norme circostanziate, su questo argomento.

¹¹² « Se uscirà di casa » è stato tolto nel III C.G.

¹¹³ « Se con alcuno starà in camera a porte chiuse », è stato tolto nel III C.G. perché già incluso nelle infrazioni di primo grado.

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

mente ricusera di fare le penitenze ingiunte, o vero gli esercitii più bassi. Se senza licenza farà viaggio¹¹⁴ o riceverà ordini, o dimorerà in corte d'alcun Signore. Se violerà in effetto, o procurerà di violare la castità. Se cercherà porre discordia fra fratelli. Se procurerà d'indurre alcuno a fare contro la disciplina o vero obediencia de Superiori.

Se sapendo alcuno privato conventicolo, o altro trattato, che sia per esser di danno a tutta la Religione, o casa non lo paleserà.

Se sapendo, che alcuno sta per fuggire, o partirsi non lo manifesterà. Se per malitia dirà cosa di danno alla Religione o casa.

(f 63.) Se percoterà il fratello, o vero falsamente l'accuserà. Se persevererà ostinatamente nel insolenza, et superbia. Se alcuno ufficiale commetterà fraude nel ufficio suo. Se a dispetto de Superiori haverà ardire di fare cosa alcuna. Se alcuno scrutatore commetterà inganno nel carricho suo. Se il segretario del capitolo rivelerà le persone degli eligenti, o in altro modo non farà fedelmente l'ufficio suo. Se alcuno subbornarà i voti per fare eleggere se stesso o altri. Se procurerà ufficii o dignità con favori estranei. Se riceverà cosa alcuna dagli Infermi o dentro o fuori degli Hospedali. Se indurrà alcuno Infermo, che dia elemosina, faccia testamento o legati in favor nostro. Se il Superiore o ufficiali riceveranno legati fatti dagli Infermi degli Hospedali alle nostre Case, ancorche spontaneamente gli siano offerte. Se alcuno senza licenza haverà ardire d'administrare il sacramento della Penitenza.

Hora le penitenze delle colpe potranno essere queste. Del Primo ordine. bagiar la terra in Refettorio o in Capitolo in presenza degli altri, dir la sua colpa et alcuna volta con una fune al collo, o con quella cosa, che haverà rotto. essere privato in parte o in tutto una o più volte di pietanza, o vino.

¹¹⁴ « Se senza licenza farà viaggio » nel III C.G. è stato posto alla fine dei Canoni penitenziali, con rigorose proibizioni di fare viaggi, specialmente a Roma, senza esplicito permesso, e vengono sanzionate severe pene contro i trasgressori.

II CAPITOLO GENERALE

Mangiare in piedi o in terra. Recitare uno o più Salmi Penitenziali. dire una o più volte la corona. Stare qualche spazio in genocchioni, et pregare (f 63 t.) il Signore per la colpa commessa. una o più volte essere deputato a i più bassi ministerii.

Del 2° ordine. Commandare al delinquente che si dia la disciplina. Prohibirli, che per qualche tempo non parli, o non eschi di casa. Interdirgli la mensa commune, et alcuna volta ogni pratica d'estranei ¹¹⁵. Et si per questo mezzo si spererà emendatione vetargli la Messa o comunione ¹¹⁶. Deputarlo per qualche tempo al servizio di qualche fratello, che ne habbia bisogno. Farlo digiunare una o, più volte, ancho in pane, et acqua.

Del 3° ordine. Interdirgli il ricever ordini per certo tempo, o in perpetuo. Interdirgli tutte le cose divine¹¹⁷. Privarlo del ufficio, o della voce attiva, et passiva, o a queste cose dichiarano inhabile a tempo, o imperpetuo. Religarlo in qualche determinata casa, o anco in camera. Prohibirgli il ragionare, et praticare con i fratelli per certo tempo.

Le penitenze del 1° et 2° ordine si possano dare da i Prefetti; ma quelle del 3°, diale solamente il Generale col' consenso de Consultori; et quando sia necessario porre alcuno in carcere faccilo il Prefetto, ma subito ne dia minuto avviso al P. Generale, et Consultori.

Non si prohibisce però con questa enumeratione di penitenze, che dai Superiori ^(u) (ciaschuno secondo la sua (f 64.) autorità) non possino imporsi ancho altre penitenze, massime per castigare alcuno, col contrario del suo errore; cio è col vetargli cio, che malamente amò o con commandargli, quello, che malamente fuggì, et rifiutò ¹¹⁸.

¹¹⁵ In AG. 2528 è omessa la pena: « Interdirgli la mensa comune et alcuna volta ogni pratica d'estranei ».

¹¹⁶ Nel III C.G. è stata tolta la pena di vietare la Messa o la comunione.

¹¹⁷ Nel III C.G. è stata eliminata la pena: « Interdirgli di ricever ordini per certo tempo o in perpetuo. Interdirgli tutte le cose divine ».

^(u) Dopo « Superiore » era stato scritto « non possino imporsi anco », che poi è stato cancellato, perché la frase è ripetuta dopo la parentesi.

¹¹⁸ Nel III C.G. è stato soppresso tutto questo capoverso che autorizza i Superiori ad infliggere pene anche diverse da quelle enumerate.

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

Avertiscasi ancora, che il grado, et ordine cossi delle colpe, come delle penitenze, non si può cossi assettatamente ¹¹⁹ statuire, che quelle cossi colpe, come penitenze, che sono cqui numerate tra le più leggieri, alcuna volta secondo le persone, il luogo, il tempo, la iteratione, et altre circostanze non si habbiano a riporre tra le più gravi, et al in contro alcuna volta le cqui poste per più gravi, non si habbiano a stimare più leggiera, nel che il Superiore adopri la prodenza, et discretione.

Finalmente si miri molto bene alla natura, et qualità delle persone, accio conforme alla maggior speranza di frutto, et emendatione, ad alcuni si impongano cose di erobescenza, et vergogna sola, ad altri cose, che affligghino il corpo, et habbiasi molto risguando allo scandalo, et edificatione, et insieme alla fama del delinquente, et punirlo più tosto in uno, che in un altro tempo, et modo, o pubblicamente (f 64 t.) o in secreto, o in presenza di molti o di pochi. Che le penitenze statuite ne i sopradetti Canoni se intendino ne i casi, che non sono stati provisti in altri Decreti fatti nel presente capitolo, le quali determinationi deveno stare fermi et saldi.

Che tutti i fratelli cossi laici, come chierici, et Sacerdoti Professi tanto nel capitolo Generale, quanto in tutte le altre attioni, et ancho per qualsivoglia officio habbiano la voce attiva, et passiva, eccettuato però al Generalato, Provincialato, Diffinitorio, et Prefetture delle Case et vice prefettato di questa di Roma, ne i quali officii i laici habbiano la voce attiva solamente, et quanto al Consultorato habbiano la voce passiva per li due Consultori laici, che si haveranno da eleggere dal corpo loro secondo quello, che si è osservato nel capitolo passato.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cikatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore
	Marcello de Mansis segretario

¹¹⁹ Esattamente.

II CAPITOLO GENERALE

(f 65.) A di 4 di Agosto 99

XIII Congregatione

Congregato il capitolo come di sopra al suono della campanella etc.

1. Fu risoluto, che si venisse al elettione de Consultori, et che si habbiano ad eleggere per tre anni solamente se cossì piacerà a N. S. quando no, s'ì intendino eletti perpetui conforme alla Bolla; cossì votato da tutti Nemine discrepante, con pregar Monsignor Taruggi, che ne pigli la resolutione da S. B.ne.

2. Fu risoluto, che chi è eletto Consultore non possi essere eletto vice prefetto della Casa di Roma; Ne meno haver altri officii nella medesima casa, o altre della Religione.

3. Fu risoluto, che manchando per Morte o per altra causa alcuno de Consultori si debbia fare il successore quanto prima, osservando il modo, che si è stabilito per l'Arbitro in caso tale: cio è che ogni casa nomini una persona; eccetto questa di Roma, la quale debbia eleggere uno delli Proposti.

4. Fu risoluto, che le lettere, che saranno scritte ad alcuno de Consultori in particolare si debbino dare in mano al medesimo serrate, et esso le potrà leggere in particolare, senza obliigo di mostrarle al Superiore, et non (f 65 t.) siano ritardate da persona alcuna.

5. Fu risoluto, che i Consultori debbino fare giuramento di dare i voti loro secondo Dio, et la lor coscienza per quello che giudicheranno essere servitio di Sua Divina Maestà honore, et beneficio della Religione, et conforme al debito della giustitia; et di non rivelare i trattati, et i voti, che saranno fatti, et dati in consulta, nè in voce nè in scritto, nè in altro modo indirettamente; ma quando saranno fatte, et publicate le resolutioni non gli sia prohibito il scriverle. Il medesimo si dice del P. Generale, Arbitro, et Secretario.

6. Che li Consultori, Arbitro, et Secretario possino tener in camera loro una cassietta con la chiave, per tenere le lettere, o scritte, che venissero di fuori.

ATTI E DECRETI: XIV SESSIONE

7. Che tra li Consultori la precedenza debbia essere in questo modo; cio e Prima devino sedere i Consultori Sacerdoti, et poi i laici; et occorrendo entrare l'Arbitro preceda i due Consultori laici. Et si attenda tra di loro la priorità di chi prima ha preso l'habbito, et occorrendo, che si ritrovino più che (f 66) abbiano preso l'habbito in un istesso giorno preceda chi è di maggiore età.

8. Che li Consultori Sacerdoti precedino tutti gli altri della Religione etiamdio Sacerdoti, et Superiori; et I Consultori laici non precedino a i chierici; ma a tutti i laici della Religione, et non ad altri.

9. Di poi fu fatto il scrutinio per voti secreti nel modo sopradetto, per l'elettione delli due Consultori Sacerdoti, et uscirno eletti il R. P. Biasio Oppertis; et il R. P. Santo Ciccattelli. Successivamente al istesso modo fu fatto il scrotinio per l'elettione delli due Consultori laici, et uscirno eletti il F. Ottaviano Variani, et il F. Gromatio di Martino. Finalmente fu fatto il scrutinio per l'elettione del Arbitro, et rioscì eletto il R. P. Francesco Profeta, et proposti al capitolo furno tutti accettati come leggitimamente eletti et per tali ricevuti etc.

Camillo de Lellis	Generale
Biasio Oppertis	diffinitore
Santo Cicatelli	diffinitore
Cesare Bonino	diffinitore

Marcello de Mansis segretario

(f 66 t.) Adì 7 di Agosto 1599¹²⁰

XIV Congregatione

1. Fu risoluto, che li Prefetti delle Case faccino fare l'elettione per il capitolo Generale Otto giorni avanti che partino dalle loro Case; partendosi in tal tempo che possino

¹²⁰ Il P. A. Gallo, in AG. 2528 f. 24-25, alla sessione del 4 agosto, ne fa seguire un'altra al 6 che non è registrata negli Atti del Capitolo. In essa sarebbero stati fatti alcuni decreti non segnati altrove.

II CAPITOLO GENERALE

giungere otto altri giorni in circa prima che si cominci detto Capitolo al luogo per esso determinato. Aggiungendo a ciò, che il giorno precedente si debbia avisare, che il giorno sequente si farà la detta elezione, dicendosi prima la Messa del Spirito Santo, raccomandando detto Negotio al Signore.

2. Fu stabilito, che il Prefetto della Casa di Napoli conforme alla commodità, che haverà possi fare dire una Messa le feste nella Chiesa della vigna, la qual chiesa fu edificata dal Signor Anibale Cesareo.

3. Fu stabilito, che si mandassero quattro de Nostri Padri in Turino alla Peste per servitio di Nostro Signore et salute di quelle anime.

4. Fu determinato, che sia caso riservato l'aprire, o ritardare le lettere tanto dagli altri mandate a i Consultori, quanto quelle, che essi agli altri mandaranno.

(f 67.) 5. Fu risoluto, che il P. Generale, et Consultori habbiano piena autorità sopra li dubbii, che potessero nascere sopra li Decreti, Constitutioni, Regole etc. del presente Capitolo Generale, purché non venghino col'esplicatione d'un Decreto a contradire a Nissuno degli altri.

6. Fu parimenti risoluto, che tutti li Decreti, Constitutioni, Regole, ordinationi, determinationi, et resolutioni fat-

La risoluzione di inviare quattro Religiosi alla peste di Torino, negli Atti capitolari è trascritta nella sessione del 7 agosto.

Si riproduce questa sessione, secondo quanto appare in AG. 2528.

A di 6 di Agosto 1599.

Fu stabilito, et risoluto (more solito) come di sopra, che in nessun modo si ammetti niun de nostri fratelli laici al studio, o chiericato, ma essendovi alcuno che avesse pretensione d'esser stato ricevuto per chierico, o indifferentemente, fra termine di un Anno debbiano produrre le sue ragioni al M. R. P. Generale et Consultori i quali si provvederanno di giustitia, et non producendo le ragioni fra detto Anno, ipso facto s'intenda dichiarato per fratello laico.

Fu stabilito che il P. Generale Consultati Prefetti delle Case, et vice prefetto di Roma possino in qualsivoglia loco con licenza però del Capitolo conventuale far donatione a chi li paresse espediente per insino alla somma di scudi quindeci per ciascheduna volta; il che concede il Capitolo anco a i Prefetti futuri et quelli che anderanno a riconoscere o fundare case in alcuna Città conforme alla Bolla per vigore de Privilegii concessi a i Capitoli Generali conforme alla Bolla de la Santità di N. S. Papa Clemente ottavo.

Fu risoluto che si mandino quattro de nostri a Turino alla peste per servitio di N. S. et agiuto di quelle povere Anime.

Fu anco risoluto che si riconoscesse il Decreto fatto di non alienare i lochi de Monti dell'Abbate Montano, et che stante la necessità della Religione si possino alienare et accordare in ogni miglior modo ».

ATTI E DECRETI: XIV SESSIONE

te nel presente capitolo Generale se intendino fatte et ricevute ad experiendum.

7. Fu risoluto, et stabilito, che Nissuno de Nostri laici possi mai portare barretta.

8. Fu risoluto, che li Consultori laici possino portare la barretta; tantum durante officio et uscendo di detto officio la debbiano consegnare al Capitolo.

9. Fu risoluto, che tutti quelli, che scriveranno alli Nostri Consultori Laici, tanto Sacerdoti, quanto chierici, et laici gli scrivino con la soprascritta sequente, videlicet: Al R. F. in X, to oss.mo il F. N. N. Consultore Generale.

10. Fu parimenti risoluto, che tanto circa al scrivere al P. Generale, et Consultori quanto alli Prefetti et altri si osservi il modo, che tengono i Padri (f 67 t.) Gesuiti.

11. Fu risoluto, che Niun Prefetto possi dare licenza di imparare a leggere a Niun fratello laico, senza licenza del P. Generale, et Consultori ¹²¹.

Fu risoluto, che si riabilitasse alla voce attiva, et Passiva il F. Paulo Cherobino ¹²².

12. Che il P. Generale debbia risedere sempre nella casa di Roma, della quale è Prefetto, et occorrendo visitare l'altre Case della Religione si debba fare per mezzo delli visitatori da eleggersi da esso Generale, et Consultori ad arbitrio loro ¹²³.

Camillo de Lellis Generale

Biasio Oppertis diffinitore

Santo Cikatelli diffinitore

Cesare Bonino diffinitore

Marcello de Mansis segretario

¹²¹ Questo decreto in AG. 2528 viene segnata al termine della seguente sessione.

¹²² Non è segnato in AG. 2528.

¹²³ Questo decreto in AG. 2528 viene segnato al termine del Capitolo. Sono invece trascritti i seguenti decreti non indicati negli Atti Capitolari (AG. 2528 f. 26):

« Fu risoluto che sia privato si come per il presente si priva di voce attiva et passiva il fratello Baldassarro Fonseca, et si fatta penitenza gli viene imposta dal Capitolo Generale per esser persona di poco spirito et ripugnante alli Superiori, et in particolare per esser fuggito di casa contro la volontà et precetto del Superiore et per molti giorni ancora

CAPITOLO GENERALE

(f 68.) Adi 8 di Agosto 1599

XVI^(v) Congregazione

1. Fu risoluto, et stabilito, che per quiete tanto universale quanto particolare della Nostra Religione si imponesse come per il presente Decreto se impone perpetuo, et final silentio a tutti quelli fratelli, i quali se intendevano esser stati aggravati per non essere stati ammessi al studio, et chiericato; con espressione, che chi da cqui avanti avesse ardire di nascostamente studiare, o procurarà directe, vel indirecte d'essere ammesso a detto studio, o chiericato, o vero fastedierà, et inquieterà oltra modo li Superiori per detta causa contro il tenore del presente Decreto, per la prima volta sia privato per spatio di quattro anni di voce attiva, et Passiva; la seconda sia privato per sette anni, et la terza volta se intendi privato perpetuamente: et oltre a ciò sia sottoposto ad altre pene ad arbitrio del R. P. Generale, et Consultori. Dichiarando, che le medesime pene incorreranno quelli, che li insegneranno.

(f 68 t.) Successivamente il medesimo giorno furono accettate le sequenti Regole

Della Santa Comunione¹²⁴

2. Li Nostri che non sono sacerdoti ordinariamente si confesseranno il giorno avanti la S.ma Comunione, se però non haveranno licenza in Contrario¹²⁵.

persevera fuggitivo, con ordine che la Consulta habbia da far pigliar informazione de tutti gli altri difetti, et eccessi, acciò li diano la debbita penitenza.

Fu stabilito che si obligassino due de nostri Padri, uno per parte del Capitolo et l'altro per parte delli Fratelli, Ottaviano Variani et Gramatio di Martino acciò si riconoschino le loro ragioni circa l'esser ammessi al Chiericato, i quali Padri anderanno col M. R. P. Generale a pigliare informazione; circa ciò furono eletti il P. Francesco Pizzorno il P. Cesare Bonino, ai quali si rimesse tanto il Capitolo quanto detti Fratelli ».

^(v) Per errore dalla XIV Congregazione, si salta alla « XVI ».

¹²⁴ Nel III C.G. questo paragrafo sarà incluso nelle Regole Comuni, con il titolo « Regole della Santa Comunione et Confessione ».

¹²⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 86.

ATTI E DECRETI: XVI SESSIONE

3. La Communione si facci alla prima Messa, nel fine, la quale tutti udiranno insieme, et facendosi nelli oratorii si potranno comunicare subito che sarà comunicato il sacerdote ¹²⁶.

4. Dopo la S.ma Communione si farà al meno un quarto d'ora di oratione mentale ¹²⁷.

5. Il Sacrestano tenghi una lista, et Noti tutti quelli che si communicano alla prima Messa, et al altra; accio ne dia raguaglio al Superiore ¹²⁸.

Del Ave Maria de Morti

6. Che Niuna delle Nostre Case si suoni l'Ave Maria de Morti, come fin hora si è usato; ma ciascheduno dopo l'esame di coscienza la sera sia obligato dire un Deprofundis, o vero un Pater Noster, et Ave Maria ¹²⁹.

(f 69.) La sera avanti la S.ma Communione si leggerà alla Mensa un poco di lettione, che tratti di detta S.ma Communione et dopo la mensa non si facci recreatione; ma tutti si ritireranno a leggere o a fare altra preparatione per potersi con più divotione comunicarsi la matina. Potranno però passeggiare purchè si osservi silentio; ma li Novitii si congregaranno insieme col' loro Maestro, et ragionaranno della S.ma Communione.

7. Fu determinato, che nel fine della Recreatione non si leggesse come per il passato; ma nelli Novitiati si potrà leggere per un quarto qualche libro spirituale, o vero trattare del oratione, et acquisto delle virtù ¹³⁰.

¹²⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 87.

¹²⁷ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 88.

¹²⁸ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 89.

¹²⁹ Nel III C.G., la prima parte dell'articolo, sulla recita di preghiere per i Defunti, sarà inserita nelle Regole comuni, n. 10.

La seconda parte sulla preparazione alla S. Comunione, costituirà la regola 90.

¹³⁰ Nel III C.G., la disposizione sarà omessa.

II CAPITOLO GENERALE

Ordini della Recreatione per la
matina, et sera. ¹³¹

8. Concede la Regola la Recreatione dopo mangiare la matina, et la sera, però si ha da haver cura, che in tal hora non si trattino cose men che honeste, Religiose, et edificatorie ¹³².

9. Si farà ordinariamente in un luogo designato dal Superiore secondo la diversità de tempi dove tutti doveranno intervenire; Ne sia lecito ad alcuno andare altrove a fare recreatione, o ragionare, senza licenza del Superiore ¹³³.

(f 69 t.) 10. Quando si arriva al luogo di recreatione ogn'uno dica un Pater Noster, et un Ave Maria facendo reverenza al Superiore, et agli altri; L'istessa creanza useranno gli altri a quello, che arriva alla recreatione ¹³⁴.

11. Potranno sedere o passeggiare secondo la commodità del luogo, et ogni uno fuga la singularità nel trattare, et conversare ¹³⁵.

12. Si guardino di burlar con li mani, et toccarsi l'un l'altro, et irritarsi con parole, che apportino disgusto; ma si portino rispetto, et ogn'uno si adatti a dar con modi leciti gusto alli Compagni, fuggendo anco l'ostinatione nel proprio parere ¹³⁶.

13. Si fughino le parole mormatorie, et quelle, che non appartengono al stato de Religiosi, le Nove profane, visi dissoluti, la voce alta, et ogni altra cosa, che possi apportare noia, et disturbo ¹³⁷.

14. Quando viene nel luogo della recreatione il Superiore tutti faccino la solita reverenza, et quelli, che stanno a sedere si levino in piedi, et poi si potranno sedere, et il simile si deve fare al Superiore in tutti i luoghi ¹³⁸.

¹³¹ Nel III C.G. questo paragrafo sarà incluso nelle regole comuni, e formerà il paragrafo « Regole da osservarsi nella Ricreatione spirituale in casa ».

¹³² Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 71.

¹³³ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 72.

¹³⁴ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 73.

¹³⁵ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 74.

¹³⁶ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 75.

¹³⁷ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 76.

¹³⁸ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 77.

ATTI E DECRETI: XVI SESSIONE

(f 70.) Suffragii per li Nostri Padri, et Fratelli defonti et altri ¹³⁹.

15. Il giorno, che more alcuno de Nostri, o vero il giorno della depositione tutti li Sacerdoti, che non saranno impediti d'altro obligo celebraranno la Messa di Requie ordinaria; se però non fusse giorno di solennità, che in tal caso la potranno applicare; et l'istesso giorno quelli, che non sono sacerdoti, oltre l'officio commune, che si dirà in chiesa diranno anco un Notturmo ^(z) del officio de Morti, o la 3^a parte del Rosario ¹⁴⁰.

16. Nella Casa dove more alcuno de Nostri tutti li Sacerdoti siano tenuti dire cinque Messe per l'Anima del Defonto, et quelli, che non sono sacerdoti gli diranno cinque volte l'officio de Morti, o vero cinque Corone, et ogn'uno si sforzi sodisfare a questi suffragii quanto prima ¹⁴¹.

17. Che in ciaschuna casa ogni principio del Mese, si dichi una Messa per li Defonti Nostri di quella Casa; et una per li Defonti di tutta la Religione; et un'altra per li Benefattori Defonti di quella Casa; et quelli, che non sono sacerdoti ogni principio del mese diranno tre volte l'officio de Morti, o vero tre Corone per li sudetti Defonti rispettivamente ¹⁴².

(f 70 t.) 18. Nella prima settimana di Novembre in ogni casa si celebrerà l'Anniversario per li Nostri Padri, et Fratelli Defonti ¹⁴³.

¹³⁹ Anche questo paragrafo nel III C.G. verrà inserito nelle Regole comuni, sotto il titolo: « Delli Suffragii de nostri Padri et Fratelli et Benefattori defonti ».

^(z) Dopo « Notturmo » era stato scritto « degli » e poi cancellato.

¹⁴⁰ Cfr. III C.R., *Reg. Com.*, n. 95.

¹⁴¹ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 96-97.

In AG. 2528 f. 39 segue quest'altra regola: « Nelle altre case, ogni Sacerdote gli dirà tre Messe e quelli che non sono sacerdoti diranno l'istessi suffragi come di sopra.

¹⁴² Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 98.

¹⁴³ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 99.

II CAPITOLO GENERALE

Circa l'andare alli Battenti

19. Fu determinato, che Nissuno delli Nostri debbia andare ad accompagnare le confraternità, o compagnie delli Battenti perché si è giudicato, che non convenga al Abito clericale, et accio dette Compagnie non acquistino jus sopra la Religione ⁽¹⁴⁴⁾.

20. Fu determinato, che Nisciuno pigli oblighi perpetui di Messe senza licenza del P. Generale, et Consultori perchè non è bene caricare le case di simili oblighi, se non fusse per persona alla quale la Religione fusse molto obligata ⁽¹⁴⁵⁾.

21. Fu determinato, che le Mense de Sacerdoti siano separate, et assignate, et che li Sacerdoti precedino gli altri; ma che tra di loro non vi sia precedenza, eccettuato li Superiori: et quanto alla precedenza fra chierici, et laici si os-

⁽¹⁴⁴⁾ La Confraternita dei Battenti, d'origine medioevale, aveva fini penitenziali ed assistenziali. All'inizio del Quattrocento possedeva la Chiesa e Casa della Maddalena, con annesso un ospedaletto. Passato il tutto in proprietà dell'Arciconfraternita del Gonfalone, i Battenti continuarono a svolgere colà le loro processioni e funzioni. Per evitare precedenti o situazioni incresciose, il Capitolo delibera di evitare ogni partecipazione da parte dei nostri Religiosi.

⁽¹⁴⁵⁾ In AG. 2528, f. 32t-33t, dopo questa regola, viene posta una serie di disposizioni: a Circa il modo di fare viaggi ».

« Li nostri che devono far viaggi, prima non si partono senza licenza et con la patenta del suo Superiore, vadino con quelle comodità, che il Superiore li darà; questa è rimessa, al Generale et Consultori.

Non cerchino elemosine da Prencipi, o persone grandi, ne da altri se non à espressa licenza del Superiore er quando per grandissima necessità fusse sforzato ciò fare ne dia poi sviso al Superiore di dove si è partito, et a quello dove va; cerchino di dar edificatione a tutti per il viaggio et non faccino familiarità con forastieri secolari se non quanto la carità comporta.

La cura delle cose necessarie per il viaggio, et il trattar delle spese, et altre cose si lasci a quello ch'è deputato per superiore nel viaggio, et nessuno s'intrometta nell'ufficio suo senza licenza, et ogni uno li porti riverenza et obediencia come conviene a servi di Dio.

Si passino per città dove siano luoghi nostri, vadino alle nostre case, et obediscano al Superiore di quella casa, et vadino ad alloggiare altrove, et si confessino da Confessori della casa.

Nessuno lasci li soliti essercitii dell'oratione, letanie, esame di coscienza et altre cose di obliigo della Chiesa et delta Regola per quanto si può er dicano l'itinerario.

Si per la strada si ammala alcuno de Nostri non si lasci ma si cerchi provedergli di quelli aiuti che si potrà, et si cerchi, se si potrà portarlo alla casa più vicina delle nostre o vero, da qualche persona amorevole et pia o vero in altro meglio modo secondo il giuditio del compagno, ma non si lassi solo.

Cerchino dormir tutti in una stanza o due si sono molti et in letti separati quanto sia possibile ci separati da secolari; ma si sono pochi non dormisse separati di stanza.

ATTI E DECRETI: XVI SESSIONE

servi il Decreto del capitolo circa la precedenza de Consultori laici fatto alli 4 di Agosto nella X3 Congregatione ⁽¹⁴⁶⁾.

22. Fu determinato che in Refettorio al hora della refettione tutti entrino scoperti facendo reverenza col capo inchinato al Imagine, che stara verso il luogo del Superiore, et vadino di mano in mano al luogo assegnato come di sopra; et poi si copriranno aspetando (f 71.) in piedi sin tanto, che si darà data la benedittione ⁽¹⁴⁷⁾.

23. Quando entra alcuno in Rifettorio avanti la benedittione quel Padre, o fratello solamente a canto il quale s'anderà a porre gli leverà la berretta; ma al Superiore tutti si scopriranno abassando alquanto il capo ⁽¹⁴⁸⁾.

24. Il Superiore o altro da lui deputato dia la benedittione avanti la Mensa, et dopo il rendimento delle gratie stanno tutti in piedi et scoperti ⁽¹⁴⁹⁾.

25. Li libri, che si hanno da leggere a Mensa saranno Il descritti nel catalogo ⁽¹⁵⁰⁾.

26. In mensa si mangera quello, che sarà posto avanti, ne sarà lecito ad alcuno cercare o dare al compagno cosa alcuna; meno cercare per se altro, che pane, et vino, sale, et Aceto; ma se mancasse altra cosa per il compagno, che stà a canto se potrà far signo al Refettoriero con ogni modestia ⁽¹⁵¹⁾.

27. S'osservi inviolabilmente il silenzio, et si attendi alta modestia, et mortificatione non alzando gli occhi a torno al Refettorio ⁽¹⁵²⁾.

28. Le sudette Regole si osservino ancho alla seconda Mensa ⁽¹⁵³⁾.

⁽¹⁴⁶⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 69.

Gli articoli dal n. 21 ci 30, nel 111 C.G. furono inseriti nelle Regole Comuni, in un paragrafo; « Regole da osservare in Refettorio ».

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 61.

⁽¹⁴⁸⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 62.

⁽¹⁴⁹⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 59.

⁽¹⁵⁰⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 60.

⁽¹⁵¹⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 64.

⁽¹⁵²⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 63.

⁽¹⁵³⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 70.

II CAPITOLO GENERALE

29. Quando il Superiore da il segno del fine tutti ad un tempo si alzino, et si scoprino, et uscendo fuora delle Mense si mettino per ordine a torno il Refettorio rispondendo al Superiore o altro da lui deputato, che rende le gratie, et nel fine tutti insieme faccino reverenza col capo alquanto inchinato verso il superiore ⁽¹⁵⁴⁾.

(f 71 t.) 30. Uscirà prima il Superiore, et poi tutti li Sacerdoti, et chierici, et di mano in mano gli altri, et mentre si esce Nissuno parli, nè si copri il capo, sin tanto, che sia fuori del Refettorio ⁽¹⁵⁵⁾.

31. Si è determinato che in tutti i luoghi della Religione si facci la vigilia della Concettione della Vergine S.ma Nostra Avocata in memoria della Fondazione della Nostra Religione, et il giorno della festa sia sollemnissimo per tutta la Religione in Memoria della Prima Professione, che in quel giorno si fece l'anno 1591 et si facci buona ricreazione ⁽¹⁵⁶⁾.

32. Si è determinato, che la festa della Santa Croce, cio è l'inventione di Maggio, et l'esaltatione di settembre si sollemnizzino in tutte le chiese della Religione et si facci parimente buona recreatione ⁽¹⁵⁷⁾.

(f 72.) Per la Recreatione fuora di Casa ⁽¹⁵⁸⁾.

33. Si è determinato, che nelle Recreationi ordinarie, et communi delli Nostri fuora di Casa non si admittino mai secolari, eccettuati alcuni segnalatissimi amorevoli, et benefattori ad arbitrio de Superiori.

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 67.

⁽¹⁵⁵⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 68.

In AG. 2528 f. 35, segue questa regola: « Par sia bene si tenghi le bavarole bianche non si risolti se si devono tenere: si mutino due volte la settimana, le salviette et li sciugamani eL siano destinati quelli consultori, sacerdoti, delli altri, le tovaglie si mutino ogni settimana.

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. III C.G., *Reg. Com.*, n. 81.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr. III CC., *Reg. Com.*, n. 82.

⁽¹⁵⁸⁾ Nel III C.G., l'intero paragrafo sarà sostanzialmente accettato e riordinato nelle « Regole da osservarsi nelle Recreationi straordinarie fuori di Casa » (n. 116.133).

Nel IV C.G. tali Regole saranno rimesse alla Consulta, insieme alla Regola della modestia e a quelle degli esaminatori.

ATTI E DECRETI: XVI SESSIONE

34. Siano vietati i guochi (sic), canti profani, et atti secolareschi, fuggansi li tumulti, gridi, et le burle, che possono generare sdegni, odii, risse, et contentioni.

35. Non si faccino guochi di salti, et balli; ma li guochi leciti saranno il Trucco, Piastrella, Bucciotta, Picoli o sbrigli, scacchi, Dame, Barelle, maglio non però a guoco lanciato, et modestamente alla balla: tutti gli altri guochi si proibiscono; come anco si proibiscono tutti li sudetti fuora de i giorni della Recreatione⁽¹⁵⁹⁾.

36. Circa il mangiare si contentino di quella provisione, che gli manderà il Superiore, non portando, nè facendo portare da altri, altre cose se non vi fusse la licenza espressa del Superiore.

37. Non mangino ne bevino fuora delli tempi ordinati dal Superiore per detta Recreatione; Ne alcuno si facci, o facci fare cosa alcuna particolare da mangiare senza licenza del Superiore.

38. Nella Mensa Nissuno dimandi ad altro, ne doni, ne pigli delle cose da mangiare, senza licenza del Superiore.

(f 72 t.) 39. Si potrà leggere un poco di lettione spirituale, et quando il Superiore o quello, che haverà la cura darà il segno potranno modestamente ragionare con voce bassa di cose, che non siano impertinente il decoro Religioso; Nè alcuno si metterà o leverà da tavola avanti la benedittione, et rendimento di gratie, rispettivamente; servendosi della libertà della Recreatione senza perdere il rispetto, et reverenza, che si deve al Superiore o a chi tiene il luogo suo, et ancho fra loro stessi.

40. Ogn'uno si guardi di fare quello, che il Superiore proibirà in simili luoghi secondo vederà espediente, benché paresse cosa lecita.

41. Quando il Superiore fa dare il segno, che ogn'uno si ritiri lasciaranno i giuochi, o altri trattenimenti, et si apparecchino per andare a Casa rapresentandosi al Superiore.

⁽¹⁵⁹⁾ Nel III C.G. l'articolo sarà omissa.

II CAPITOLO GENERALE

42. Non sia lecito ad alcuno partirsi dal luogo della Recreatione per andare a Casa, o altrove, senza licenza del Superiore, et quando vanno o vengono non lascino o mutino il compagno, che gli darà il Superiore ⁽¹⁶⁰⁾.

43. Nissuno si accosti, nè si intrometta dove si apparecchia il mangiare, cio è alla Cucina, Refettorio, o altri luoghi simili, eccettuati quelli, che saranno a ciò deputati dal Superiore, et quelli, che saranno deputati (f 73.) non ricusino d'accettare ogni ufficio, benchè vile.

44. Non si faccino giuochi di mano tirandosi cosa veruna, come cetrangole, o altre cose simili ⁽¹⁶¹⁾.

45. Non si possino recitare Comedie, Tragedie profane; ma alcuna cosa spirituale si potrà recitare havendone espressa licenza dal Superiore.

46. Non si possino tingere faccia, nè fare altre cose simili, che fanno i secolari di Carnevale.

47. Non possino portare frutti a Casa dal luogo di Recreatione, Nè racorre de i frutti vietati dal Superiore senza sua espressa licenza; et quando si sia in vigna di forastieri Nisciuno pigli frutti di Sorte alcuna, nè altra cosa senza licenza del Superiore, et de i Padroni di dette vignie.

48. Chi farà contro li sudetti ordini oltre alle penitenze arbitrarie del Superiore si possi anco da detto Superiore privare della Recreatione per qualche tempo.

49. Li giorni della Recreatione saranno conforme alla commodità del luogo, et secondo, che il Superiore potrà et giudicherà essere espediente ⁽¹⁶²⁾.

50. Nelli luoghi dove la Religione ha luogho di Recreatione si potrà fare ordinariamente una volta la settimana detta recreatione, con il ripartimento che farà il Superiore, se però il Superiore non giudicasse (f 73 t.) altro per qualche giusto impedimento.

⁽¹⁶⁰⁾ In AG, 2528, f. 37 fa seguito questa regola: «Si portino tra di loro li Padri et Fratelli in tal modo che siano indifferenti nel conversare et ricrearsi; ma tutti procurino di confarsi con tutti et edificare ciascheduno».

⁽¹⁶¹⁾ Nel III C.G., l'articolo sarà omissa.

⁽¹⁶²⁾ Nel III C.G. l'articolo sarà omissa.

ATTI E DECRETI: XVII SESSIONE

51. Nelle altre Case dove non ci è luogo di Recreatione si potrà fare conforme alla commodità a giuditio del Superiore, ma quando non si può fare fuori si facci in casa.

Camillo de Lellis Generale

Biasio Oppertis diffinitore

Santo Cikatelli diffinitore

Cesare Bonino diffinitore

Marcello de Mansi secreta rio

(f 74.) A dì 9 di Agosto 1599

XVII Congregatione

Congregati i Padri et fratelli al suono della Campanella come di sopra etc. ⁽¹⁶³⁾.

1. *Forno letti, et revisti tutti i Decreti del Presente capitolo alla presenza del Mdto Ill.mo et R.mo Monsignor Taruggi, et fumo approbati, et ricevuti da Tutto il capitolo Nemine discrepante.*

2. Et quanto alla proposta fatta a dì 4 di Agosto nella Congregatione XIII cio è che detto Monsignore in Nome del Capitolo supplicasse N. S., che non ostante, che la Bolla dispongha li Consultori Perpetui si contentasse per questa volta, che l'officio loro durasse per spatio di tre anni, detto Molto Ill.mo et R.mo Monsignore Taruggi referì in pieno capitolo, che N. S. haveva inclinato, alla richiesta fatta come sopra oretenus vivae vocis oraculo.

3. Referì anco detto Monsignore Tarugi d'haver havuto il beneplacito di N. S. quanto alle Confessioni nella forma, et tenor che segue; cio è,

4. Che i Padri Non possino ascoltare le Confessioni di persona alcuna eccetto degli Infermi, ufficiali, et servienti degli Hospedali, et anco di tutti gli altri Infermi, per i quali

⁽¹⁶³⁾ In AC. 2528 sono omessi i primi cinque decreti.

II CAPITOLO GENERALE

saranno chiamati, et de quei Sacerdoti, che vorranno celebrare nelle chiese, (f 74 t.) et cappelle degli Hospedali, o nelle Chiese, et cappelle delle Case della Religione, et cossi anco delle persone habitanti nelle dette Case, o che le frequenteranno per entrare nella Religione di poi che haveranno scoperta l'inspiration loro, o anco di quelle persone, che saranno accettate, et descritte nella Tavola della Congregatione instituita secondo la Bolla della Fondatione per tirare anca de i secolari a fare l'opre della Charità in servitio degli Infermi degli Hospedali; et finalmente di quei Benefattori della Religione per i quali daranno licenza il P. Generale, et Consultori, quali habbiano facultà di darla solamente per sei Benefattori, o Benefattrici per ciascuna città dove al presente si possiede Casa, et sopra detto numero sia riservato il concederlo al III.mo Protettore, o suo luogotenente, et non vi essendo, alla Santa Sede Apostolica, quando lo giudicherà espediente.

5. Fu parimente risoluto, che l'Arbitro, et Secretario della Consulta entrino vocali nel capitolo Generale.

(f 75.) 6. Fu anco risoluto, che il P. Generale, et Consultori vedino quelli sogetti, che sono idonei nella Religione (conforme al Decreto del Concilio di Trento) accio li possino cominciare a promuovere agli ordini sacri stante la necessita della Religione, secondo, che loro parerà.

7. Fu risoluto che ogn'uno sia contento, che i suoi difetti, che si sapranno fuori della confessione siano detti da qualsivoglia persona al Superiore, come a Padre acciò provegga con charità paterna, et questo per maggior profitto delli Nostri⁽¹⁶⁴⁾.

8. Ultimamente fu proposto se era espediente, che si desse fine al Capitolo, et di commun consenso fu risoluto esser bene. Però avanti si publicasse tal resolutione, et si imponesse fine si diede il giuramento alli quattro Consultori, Arbitro, et Secretario conforme al Decreto sopra cio fatto

⁽¹⁶⁴⁾ Questo decreto è stato abrogato da Mons. Seneca, in calce all'approvazione delle Costituzioni (AA.OO. f. 159t). Nel III C.G. si conferma il decreto di Mons. Seneca (III C.G., Sess. VIII n. 13; AA.OO. f. 93t).

ATTI E DECRETI: XVII SESSIONE

nella XIII Congregazione a dì 4 di Agosto. Di poi posti a sedere per ordine Prima il R. P. Generale, et li due Padri Consultori Sacerdoti, et successivamente tutti gli altri Sacerdoti conforme all'Antichità, seguendo con l'istesso ordine i Chierici, che si trovavano in capitolo, et immediate li due Consultori laici appresso a quali sedevano gli altri laici, che erano in Capitolo. Il Molto Ill.mo et R.mo Monsignor Taruggi (f 75 t.) Commendatore di Santo Spirito come Presidente Deputato dal ill.mo Signor Card. Protettore con l'approbatione della Santità di N. S. per sua benignità fece un ragionamento, et Paterna esortatione a Tutto il Capitolo, come rapresentante tutto il corpo della Religione ammonendo tutti ad haver cara, et preggiata la Nostra Vocatione per esser sublime nel conspetto di Dio, et molto fruttuosa nella Santa Chiesa in servizio del Prossimo, et santificatione de Nostri esortando ciascuno alla vera pace, et uniformità d'animo; per mezzo della quale non solo le Religioni; ma le Republiche, et Regni si conservano, mantengono, et accrescono, alle quali parole tutto il Capitolo si mostrò pronto, et gli rese le debite gratie; Il che fatto si conchiuse, et diede fine al capitolo dicendosi il Te Deum laudamus.

Comitato de' Libri Generali
Biagio oppertij diffinitore

Santo Licatelli diffinitore.
(exco^o Tommaso diffinitore)

Marullo Sedu

II CAPITOLO GENERALE


(f 76.)

**Memoria della petitione in tempo
di peste
fatta da N. S. Papa Clemente 8^o
e dall'Altezza di Savoia**

(f 77.) A di X. di Luglio 1599

Fu proposto in pieno Capitolo Generale dal Molto Ill.mo et R.mo Monsignor Taruggi Commendatore di Santo Spirito di Roma qualmente la Santità di N. S. Clemente Ottavo commandava che fossero mandati alcuni de Nostri in Torino a servire i Poveri Appestati, essendo sopra ciò stato supplicato Sua Beatitudine dal Altezza di Savoia; il che fu di Contento et consolatione grandissima non solo a tutti li Padri del capitolo (i quali tutti a gara si offrivano); ma ancora alla Casa di Roma, et a Tutta la Nostra Religione, essendo, che saputa che fu detta Nova; da tutte le Case venivano memoriali, et lettere nelle quali con molta humiltà supplicavano, che gli fusse fatto gratia d'esser mandati, reputandosi già felice quello a chi fusse stato concesso gratia d'esperre in pericolo la propria vita per gloria de Dio, et salute dell'Anime del Prossimo.

L'istesso R.mo Monsignore riferì, che l'Ambasciatore del Altezza di Savoia desiderava, che gli fussero concessi otto Padri Sacerdoti, et sette altri Fratelli.



COSTITUZIONI

Verso l'accordo

« Tosto che fu dato fine al Capitolo — si legge nella Vita manoscritta — propose Camillo non più con mezzi humani ma solamente con le orationi e con vive opere di pietà di tirare la Religione ad accordo et alla sua volontà. Onde scordato quasi affatto d'ogni altra cosa cominciò ad andare continuamente nell'Hospitale di S. Spirito non cessando mai ne di giorno ne di notte d'affaticarsi sopra l'infermi » ¹

L'affermazione del Cicatelli è esagerata e dev'essere ridimensionata per quanto riguarda la dimenticanza del Fondatore, «d'ogni altra cosa». In quel periodo Egli seppe conciliare l'esercizio del ministero con una particolare cura ed attenzione speciale per il governo dell'Ordine, come ne fanno fede gli Atti di Consulta ².

Nello stesso giorno dell'elezione, il 4 agosto 1599, la nuova Consulta, composta dal Generale P. Camillo e dai Consultori, PP. Biagio Oppertis e Sanzio Cicatelli e Fratelli Ottaviano Variari e Cromazio De Martino, tenne la prima seduta e nominò il Segretario, P. Alessandro Gallo, «sacerdote minimo dei Ministri degli Infermi» ³, come lui si chiama. La scelta fu molto buona. Nel suo ufficio il P. Gallo si dimostrò diligente ed ordinato e gli Atti di Consulta si presentano chiari e precisi. Però si vorrebbe sapere qualcosa di più, al posto della semplice notizia, che appare sovente: «Congregati [...] fecero Consulta et si lessero alcune lettere»; anche perché tale corrispondenza non ci è stata tramandata. Il P. Gallo fungeva da segretario particolare del P. Camillo, al quale era molto legato ed affezionato.

¹ *Vms.*, 246.

² In quell'anno 1599, dall'agosto al 30 dicembre, in cinque mesi si tennero 50 sedute di Consulta. Nell'anno seguente, un centinaio. Nel 1601, diminuirono parecchio e se ne tennero 75. Nel 1602, fino al 3 aprile, 26.

³ AG. 1519, f. 1.

Il P. Gallo, oltre alla diligente registrazione negli Atti di Consulta, dei vari decreti, trascriveva, in un suo libro (A.G. 2528) quelli di carattere generale interessanti tutto l'Ordine. Esaminando i testi dei due codici, si riscontra, non di rado, diversità di espressione, riguardo allo stesso decreto. Forse è dovuto al fatto che, negli Atti di Consulta, è segnato il semplice dispositivo, mentre in A.G. 2528, sono pure espressi i motivi che hanno provocato il decreto. Probabilmente il testo del codice A.G. 5228, è quello che veniva comunicato alle singole case dell'Ordine.

VERSO L'ACCORDO

L'accordo in Consulta fu, generalmente, buono, anche se il Fondatore si rammaricava d'avergli il Capitolo fatto troppe restrizioni, nel dovere chiedere il consenso dei Consultori. Il P. Oppertis, nel settembre di quell'anno, si recava a Napoli per incarico della Consulta, con l'autorizzazione di fermarsi fino a nuovo ordine, e con diritto di inviare in Consulta il suo voto per lettera o venire di presenza ⁴.

Una sola volta viene notato il rifiuto di Camillo di partecipare alla Consulta e fu introdotto l'Arbitro ⁵ perché nella fondazione di nuove case si propose di «fulminare una scomunica latae sententiae contro quelli (etiam che fossero del numero dell'istessa Consulta in particolare) che ardissero directe o indirecte trattare con qualsivoglia persona di fondare case in altro modo et non conforme al modo di vivere del sudetto Capitolo Generale et questo per mantenere la Religione in uno stesso spirito et vocatione» ⁶.

Però è bene precisare, come fa la Vita manoscritta, che Camillo non volle dare il suo voto, « non perché non gli piacesse che la Religione s'andasse dilatando, [...] ma perché non si fondavano case conforme il suo spirito di pigliar anco gli Hospitali» ⁷.

Fin dall'inizio del governo, la Consulta per aderire a varie richieste, per alleggerire il peso economico di alcune case, specialmente di Roma e di Napoli, che avevano molti religiosi, e per dilatare il campo di ministero dell'Ordine, si propose di effettuare nuove fondazioni. Il 9 settembre, stabili, «essere uti-

⁴ Giudicorno ispediente che il P. Biagio Oppertis Consultore Generale dovesse andare a Napoli per urgenti bisogni di quella casa, e ivi doverà habitare fino a novo ordine della Consulta. Et se per l'assenza sua, avvenisse in detta Consulta parità di voti, in tal caso vogliono ne sia rimessa la decisione all'Ill.mo et Rev.mo Cardinal Protettore et non volendo dare il suo parere, a Monsignor Taruggi, la qual parità di voti si deve solamente intendere nel richiamar il detto P. Biagio a Roma, perché nell'altre, che per la detta parità de voti restassero indecise, al dovesse aspettar il suo voto, o che egli manderà per lettere o che verrà di presenza ». (AG. 1519, f. 14, 20 sett. 1599).

⁵ Nell'istesso giorno (2 settembre 1599) li Consultori insieme con l'Arbitro che fu chiamato in luogo del P. Generale, il quale non volse esser presente alle determinazioni che seguono... » (AG. 1519, f. 97, 2 sett. 1599).

⁶ AG. 1519, f. 10, 2 sett. 1599. Il decreto venne emanato il 9 settembre 1599 (AG. 1519, f. 11).

⁷ Vms., 246.

COSTITUZIONI

lissimo et expediente di fondar alcun'altre case, stante che nella Religione sono molti sugetti, che per le poche elemosine non si possono mantenere.

Et prima si giudicò mandare in Spagna a Madrid il P. Cesare Bonino con il Fr. Dionisio Navarro.

A Fiorenza il P. Adriano Barra et il P. Domenico Lutroni.

A Palermo, il P. Francesco Antonio Niglio et il Fr. Giovanni Antonio Alvina.

A Ferrara, doi altri da deputarsi...»⁸

Il 25 novembre si decideva di compiere fondazioni anche a Capua, Lucera e Gaeta⁹, dandone incarico al P. Oppertis.

Infine il 23 marzo 1600 si stabiliva di «mandar a fondare alla città di Todi, per esserne stati ricercati da Mons. Vescovo»¹⁰.

Di tutti questi progetti, riuscirono le fondazioni di Firenze, Ferrara e Palermo, alle quali si aggiunse quella di Messina.

Il P. Cesare Bonino, con il Diacono spagnolo Dionisio Navarro, il 12 ottobre, partiva per Madrid¹¹. Sbarcato a Barcellona si ammalava gravemente e doveva fermarsi colà alcuni mesi¹². Ristabilitosi e recatosi nella capitale spagnola, dove da parte di personalità della Corte erano venute insistenti premure di fondazione, gli venne fatta la proposta di stabilirsi anche a Valenza. Siccome in quel tempo si stavano tentando varie fondazioni in Italia, la Consulta gli consigliò di prender tempo facendo qualche promessa, ma che frattanto procurasse con sollecitudine la facoltà di erigere case in Spagna, che si sarebbero poi con il tempo eseguite¹³. Le pratiche invece andavano per le lunghe e non vedendosi prossima una conclusione, il P. Bonino, con il compagno, se ne fece ritorno in Italia.

⁸ AG. 1519, f. 11; 9 settembre 1599.

⁹ AG. 1519, f. 23; 25 novembre 1599.

¹⁰ AG. 1519, f. 53; 23 marzo 1600.

¹¹ Il P. Bonino era munito d'una procura per la riscossione a Madrid di 500 scudi dell'eredità del Card. Laureo (AG. 1519, f. 16; 30 sett. 1599).

¹² Nella seduta di Consulta del 15 marzo 1600 è notato: « In questo giorno si hebbi aviso come il P. Cesare Bonino era arrivato a Madri » (*sic*); AG. 1519, f. 52.

¹³ Il 16 marzo 1600 la Consulta stabilisce: « Circa la proposta di pigliar luogo in Valenza, determinorno che non ne se facesse altro. Ma che (il p. Bonino) disse speranza alli Signori che ricercavano, che si pigliasse luogo. Che detto P. Cesare seguitasse avanti rincominciato negotio, cioè di procurare di essere ammessi dal Re di Spagna et ottener facoltà di fondare » (AG. 1519, f. 53).

VERSO L'ACCORDO

Il 14 ottobre 1599 il P. Adriano Barra con il P. Domenico Lutrone si recava a Firenze, dove, da oltre un anno, Giulio Zanchini, «Spedalingo» o maestro di casa di S. Maria Nova, sollecitato a sua volta dal beato Ippolito Galantini e dal Granduca di Toscana, Ferdinando I de' Medici, faceva premure per avere alcuni Ministri degli Infermi per quell'Ospedale. Li accolse nell'Ospedale ed i Padri si impegnarono con tanto zelo che lo Zanchini fece richiesta di altri. La Consulta il 29 ottobre ne inviava quattro, due Sacerdoti e due Fratelli, ponendo precise condizioni per non oltrepassare il mandato del Capitolo Generale, riguardo il servizio degli Ospedali: «P. Adriano (Barra), senza licenza della Consulta non permetterà che li Nostri Sacerdoti subentrino in luogo delli confessori ordinari di detto Hospitale se non fosse che il detto Signor Giulio da se stesso licentiasse li Confessori mercenarii, compiacendosi più delli Nostri, che in tal caso potranno li nostri Padri subentrare in luogo delli detti confessori et amministrare tutti li Santissimi Sacramenti alli poveri infermi. Il che si dichiara non essere contro il Capitolo Generale perché oltre che si potrà fare per modo di provvisorio, fino a che haveranno casa propria, il Capitolo medesimo parlando dell'opere spirituali, che si devono fare alli poveri infermi, dice che se gl'amministrino li Santissimi Sacramenti.

Delli fratelli poi che vano in lor compagnia, vogliano che non subentrino in officio o obblighi alcuno de servi mercenarii, ma che solamente essercitino l'instituto secondo si fa in Roma, et ha ordinato il Capitolo Generale»¹⁴.

Il 13 ottobre 1599, venivano inviati il P. Pietro Barbarossa e il Fratel Paolo Cherubino, a Ferrara, che da un anno era passata dagli Estensi alla Santa Sede. Il Card. Pietro Aldobrandini, nipote di Clemente VIII e legato pontificio, su proposta del conte Bevilacqua, aveva offerto al Fondatore il servizio dell'ospedale di S. Anna. In seguito vennero mandati altri Religiosi.

Le trattative per il servizio nell'Ospedale si protrassero per oltre un anno, per le limitazioni che la Consulta metteva al Fon-

¹⁴ AG. 1519, f. 21; 29 ottobre 1599.

COSTITUZIONI

datore e sembrò che ad un certo momento, si dovessero arenare ¹⁵. Dopo la bolla «*Suprema dispositione*» giunsero invece a felice conclusione.

Il 28 dicembre 1599, il P. Francesco Antonio Nigli e il diacono Giovanni Antonio Alvina approdarono in Sicilia, a Messina. Veramente, erano diretti a Palermo ¹⁶ ma, sorpresi da una terribile burrasca, ripararono con la galera nel porto di quella città. Costretti a fermarsi lì in attesa di altra nave che li portasse a destinazione, incominciarono a frequentare l'ospedale ed assistervi i malati. «Bastò questo perché dietro si tirassero tosto gli sguardi curiosi di quei cittadini, già forse sorpresi della novità di vederli contrassegnati in petto colla Croce» ¹⁷. Furono invitati a fermarsi, anzi, con varie industrie impediti di ripartire. La Consulta, informata dell'accaduto, ordinava di stabilirsi colà ¹⁸. Vennero in seguito inviati altri religiosi. Grazie alla generosità del Senato della città e di privati cittadini, vi poterono trovare una casa propria con Chiesa ¹⁹.

Assestata quella casa, la Consulta, il 14 maggio 1600, ordinava al P. Nigli, che, con il P. Luca Antonio Catalano, si recasse a Palermo per la promessa fondazione ²⁰. Anche là, per la liberalità del Senato e di nobili, si poté avere un'abitazione dignitosa, capace di accogliere parecchi altri Religiosi, inviati in aiuto²¹.

¹⁵ La Consulta il 7 ottobre 1600 stabiliva: « Si facciano venire quelli Padri et fratelli che stanno in Ferrara et che si lasci quella Città per adesso, avendo la Religione tanta penuria di sugetti » (AG. 1519, f. 74).

¹⁶ Fin dal 9 settembre 1599, la Consulta aveva stabilito: « che da Napoli andassero a Palermo il P. Francesco Antonio Niglio et il Fr. Giovanni Antonio Alvina » (AG. 1519, f. 11). La disposizione fu rinnovata il 20 settembre e il 15 ottobre: « Si facesse la patente per fondar in Palermo » (AG. 1519, f. 19).

¹⁷ BARZIZZA; AG. 2014, a. 1600, p. 265.

¹⁸ « Si scrivesse al P. Franc. Ant. Niglio che si fermasse in Messina et non andasse più in Palermo, et che in Messina potesse accettare casa, se li fosse donata libera, altrimenti se ne stasse senza far altro sino a novo ordine della Consulta » (AG. 1519, f. 46; 10 febbraio 1600).

¹⁹ La Consulta, il 1 settembre 1600 concedeva « licenza e facoltà al P. Giovanni Antonio Alvina di potere stipulare et far compra di casa nella città di Messina » (AG. 1519, f. 71).

²⁰ La Consulta il 14 maggio 1600 disponeva « che il P. Francesco Antonio Nigli andasse in Palermo per la fondazione et per compagno andasse il P. Luc'Antonio Catalano » (AG. 1519, f. 65).

²¹ La Consulta il 21 settembre 1600 accettò « la donazione fatta dalla città di Palermo alla Religione per far compera di casa per li nostri » (AG. 1519, f. 72).

VERSO L'ACCORDO

Tanto a Messina che a Palermo, come più tardi a Caltagirone non si potè però ottenere alcun ospedale, né allora né in seguito. Malgrado le reiterate raccomandazioni di Camillo: «Fate che si serva al hospitale», vi fu da parte delle autorità un rifiuto categorico, con la ragione che si preferiva che i suoi religiosi fossero a disposizione dei molti che morivano senza assistenza in tutta la città, piuttosto che con pochi infermi nell'ospedale. Così, in Sicilia, l'Ordine si stabilì di preferenza sul piano dell'assistenza ai moribondi nelle case private ²².

Su ripetuti inviti del Card. François-Henri Joyeuse, arcivescovo di Tolosa ²³, nell'aprile 1600 veniva mandato il P. Nicola Clement, con altri due Religiosi, in quella città, per una fondazione. Ma come per Madrid, non si riuscì a concretare nulla e nel successivo mese di ottobre si decideva di richiamare i Religiosi, «non giudicando bene che per adesso si fonda fuor d'Italia» ²⁴.

In esecuzione del recente decreto capitolare ²⁵ e per soddisfare alle maggiori richieste delle nuove fondazioni e di eventuali sviluppi, si ebbero in questo periodo numerose ordinazioni sacerdotali. La Consulta fin dalla terza seduta, aveva decretato «che si facessero ordinare agli Ordini sacri tutti li Fratelli Studenti» purché fossero idonei ed avessero compiuto 23 anni e che gli altri si preparassero convenientemente ²⁶.

Nel marzo 1600, in considerazione che «...sono necessari... sacerdoti, si per pigliar nuove case, come per aiuto delle già fondate, di Messe, di Confessori, et di Superiori...» si disponeva l'Ordinazione Sacerdotale di 14 Religiosi, quella diaconale di 12 e la suddiaconale di 4 ²⁷. Infine il 13 febbraio 1601 si conce-

²² S.C. (1964), p. 299.

²³ La Consulta, il 15 aprile 1600, accettò « la proposta dell'Ill.mo et Rever.mo Sig. Cardinale di Gioiosa, fatta molte volte di mandar alcuni in Tolosa di Francia, et così elessero per tal effetto il P. Nicola Clemente, il Fr. Gio. Batta Pasquale et il Fr. Paolo Cherubino » (AG. 1519, f. 59).

²⁴ AG. 1519, f. 74; 7 ottobre 1600; f. 87; 24 febr. 1601.

²⁵ Il C.G., sess. XVII; AA.OO., f. 75.

²⁶ AG. 1519, f. 4; 15 agosto 1599.

²⁷ AG. 1519, f. 49-50; 3 marzo 1600.

COSTITUZIONI

devano ulteriori facilitazioni, anche in vista degli sviluppi che potevano derivare dalla bolla «*Superna dispositione*»: «Determinorno che tutti li Prefetti et superiori delle case della Religione dovessero senza altra licenza ordinare agli ordini sacri tutti quelli che al presente sono destinati al Sacerdozio» anche con dispensa dagli interstizi canonici²⁸.

Vi erano però non pochi altri fratelli, i quali desideravano anch'essi di studiare ed accedere agli Ordini sacri. Erano perciò insoddisfatti di non essere tra i prescelti e di nascosto si dedicavano agli studi per proprio conto. Contro di loro già nel II Capitolo Generale era stato comminato un severo decreto:

« Fu risoluto che [...] per quiete tanto universale quanto particolare della Nostra Religione, s'imponesse come [...] s'impone perpetuo et final silentio a tutti quelli fratelli, i quali se intendevano esser stati aggravati per non essere stati ammessi al studio, et chiericato; con espressione che chi da qui avanti avesse ardire di nascostamente studiare o procurerà directe ve! indirecte d'essere ammesso a detto studio o chiericato, o vero fastidierà et inquieterà oltra modo li Superiori per detta causa contro il tenore del presente Decreto, per la prima volta sia privato per spatio di quattro anni di voce attiva et passiva; la seconda sia privato per sette anni et la terza volta se intenda privato perpetuamente: et oltre a ciò sarà sottoposto ad altre pene ad arbitrio del R. P. Generale et Consultori. Dichiarando che le medesime pene incorreranno quelli che li insegneranno »²⁹

Però il decreto dovette forse fare l'effetto dei bandi di manzoniana memoria, se la Consulta si sentì in dovere, nell'aprile 1600, di richiamarlo, inasprendo le pene³⁰.

²⁸ AG. 1519, f. 86; 23 febbraio 1600.

²⁹ Il C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 68.

³⁰ « Havendo il Capitolo Generale stabilito che nessun di quelli che al presente sono nella Religione et non sono stati destinati al studio et chiericato, non potessero per l'avenire pretenderlo sotto gravi pene. Nondimeno vedendo la Consulta che nella Religione ve ne sono alcuni, li quali con tutta la detta prohibitionem, vanno cercando d'essermi ammessi et volendo darle qualche remedio, per la presente commandano in virtù di S. Obedienza et di scomunica latae sententiae a tutti li nostri della Religione che non sono stati fino a questo presente giorno deputati et destinati al studio o chiericato che non ardischino per l'avenire di procurare o cercare directe o indirettamente di essere ammessi a detto studio et chiericato. La qual pena anco vogliono che s'incorra quando studiassero per se stessi o per mezzo di altri religiosi o secolari che siano la grammatica o cosa pertinente a quella. Estendendo ancora la detta pena di scomunica contro di quelli, che alli detti insegnassero, promettessero o vero d'assolvere speranza di studiare o d'essere amesso al chiericato, volendo che l'assolutione sia riservata al P. Generale et oltra la sudetta pena vogliono che siano sottoposti ad altre pene a loro arbitrio »; AG. 1519, f. 58, 16 aprile 1600; cfr. AG. 2528, f. 51t-52

VERSO L'ACCORDO

Questo stato di cose doveva creare una certa frizione, attrito, tensione tra Sacerdoti e Fratelli, mentre era necessaria la concordia e l'armonia. Perciò si dispone che «nessuno ardisca o sia chierico o Sacerdote di dire alcune parole o fare alcune cose in dispreggio delli fratelli non sacerdoti. Per il medesimo si proibisce che nessun fratello ardisca di dir parole o fare altre cose in dispreggio dei Padri sacerdoti o chierici sotto pena che ogni volta che alcuno farà disobbedienza in ciascheduna delle suddette cose di fare cinque discipline, non proibendo però che il Prefetto possi accrescere o diminuire detta pena secondo la gravità del fatto »³¹

Nell'accettazione facile, alquanto indiscriminata degli aspiranti e nell'ammissione al Noviziato e alla Professione, probabilmente non si aveva quella cura ed attenzione conveniente sia nell'esame delle loro attitudini, capacità ed intenzioni come della precisa osservanza delle norme canoniche. Ne derivava che non erano rari i casi di chi, di fronte alle difficoltà della vita religiosa camilliana, in un successivo ripensamento, chiedeva poi la nullità della professione od il passaggio ad altra Religione. Vi fu chi, per scrupoli di coscienza, desiderò rinnovare la sua professione, come il P. Ottavio Pace, che la rifece in Consulta, alla presenza del Generale e dei Consultori. « Il che protestò detto P. Generale fare per levare ogni scrupolo al detto P. Ottavio »³²

Per togliere ogni dubbio e motivo d'irrequietezza si stabiliva «che per quiete universale di tutta la Religione et contento et vero riposo di ciascun Padre et Fratello di essa Religione: che havesse qualche dubbio intorno alla sua Professione, che li Prefetti di tutte le case costituischino un Procuratore delli Nostri et che fra termine di tre giorni, ogn'uno che haverà qualche dubbio, lo debbia presentare al detto Procuratore in scriptis et firmato di sua mano, et subito mandarsi a Roma, acciò tutti

³¹ AG. 2528, f. 46. Cfr. AG. 1519, f. 19, 22 ottobre 1599. E' esposto in forma più concisa.

³² AG. 1519, f. 41, 3 gennaio 1600. Cfr. G. L. MASETTI ZANINI, *San Camillo e la Professione controversa del P. Ottavio Pace M.I.*, in *Analecta*, XII (1976), pagg. 802-808.

COSTITUZIONI

insieme, si possino presentare alla Rev.ma Congregatione de Cardinali, acciò siano detti punti decisi, determinati et conclusi con ogni carità, amorevolezza et quiete di tutti costoro sì Padri come fratelli»³³.

Il 3 giugno 1601 veniva accettata la sentenza del Card. Giulio Antonio Sartori (Santa Severina)³⁴.

Anche per coloro che desideravano passare ad altra Religione, si fece un decreto generale: «Che si scrivesse a tutti li Superiori..., che vedessero se alcuno stasse inquieto nella sua vocatione e che perciò volesse andare ad altra Religione che tra il termine d'un mese ne dassero avviso, che se le darà licenzia se la Religione haverà tale autorità, altrimenti si domanderà a Nostro Signore»³⁵.

La Consulta, per mezzo della frequente corrispondenza, con tutti i Superiori dell'Ordine, era continuamente aggiornata sull'andamento delle singole case, attività, progetti, novità, prospettive future, ed interveniva, dando le debite autorizzazioni, facendo i richiami che credeva opportuni o necessari, impartendo direttive. Purtroppo i suoi interventi erano in molti casi, di carattere disciplinare e, dagli atti di Consulta, difficilmente e a stento si coglie il dinamismo dell'azione apostolica e pastorale che, in quel tempo, era molto intensa in tutto l'Istituto.

Per quanto riguarda la pratica del ministero, si prescrive, per esempio, il modo di compiere i turni negli Ospedali:

« Quelli che saranno deputati per fare di notte la guardia nell'Hospitale, debbiano andar la mattina, dopo che haverano mangiato con gl'officiali et

³³ AG. 5228, f. 40. Cfr. AG. 1519, f. 15, 24 settembre 1599. Il decreto è redatto in forma più concisa.

³⁴ « Stabilirno che si dovesse accettare senza altra appellatione la sentenza data nella causa della nullità della professione d'alcuni de nostri, dall'Ill.mo et Rev.mo Signore Cardinale Santa Severina, la quale realmente s'admette dalla Consulta, ordinando che tutti quelli che sono compresi in detta sentenza, si debbiano spogliar del habbito et mandare dalla Religione come non legittimamente professi. La sententia sta al presente dentro l'Archivio » (AG. 1519, f. 101, 3 giugno 1601).

Dal Catalogo dei Religiosi si riscontra che in quegli anni, una decina di Religiosi lasciarono l'Ordine per nullità della professione.

³⁵ AG. 1519, f. 42, 7 gennaio 1600. Il 14 marzo venne stabilito di « domandare a Sua Santità dispensa per alcuni che vogliono mutare Religione » (AG. 1519, f. 51).

Dal Catalogo dei Religiosi risulta che in quegli anni solo pochi passarono ad altro Istituto (Ordine di S. Spirito, Certosini, Agostiniani).

VERSO L'ACCORDO

non partiranno sino al dì seguente, quando haveranno mangiato l'infermi. La prima guardia della notte durerà quattro ore, la seconda tre et la terza farà quattro hore, come fa la prima. Ma se ad alcuno delli deputati occorresse che il giorno avanti la sua guardia li fosse deputato per l'Hospitale, solamente doverà andare la mattina; il giorno poi che torneranno dalla guardia, gli sarà dato tutto franco, ancor che fosse la sua giornata deputata per andare all'Hospitale. Ma se il giorno dopo che tornano dalla guardia se gli fosse deputato per andare al sudetto Hospitale, solamente saranno tenuti per andare la sera. La qual guardia si farà ogn'otto giorni una volta »³⁶

Altra volta si fa presente una norma precauzionale nell'esercizio dell'assistenza: «Quelli che anderanno a raccomandar l'anime per la città e a far visite o a confessare nelle case de particolari o dentro gli Hospitali delle donne, o per altra occasione debbiano sempre avere il compagno tanto vicino che non lo perdan di vista»³⁷

Il documento però di maggior interesse è quello che prescrive il libro per annotare i morti assistiti da nostri, che viene pubblicato in appendice³⁸.

La Consulta è attenta sull'osservanza delle disposizioni e decreti dell'ultimo Capitolo Generale, del quale si proibisce di parlarne male³⁹. Vuole che si leggano le Regole comuni⁴⁰, che in casa si abbia a tenere un libro dei decreti⁴¹, che si svolgano nelle singole case le riunioni con i Consiglieri, obbligando questi a scrivere a Roma ogni quindici giorni⁴², Dispone che ogni sa-

³⁶ AG. 1519, f. 9; 2 settembre 1599.

³⁷ AG. 1519, f. 69; 14 luglio 1600.

³⁸ AG. 1519, f. 34-37; 23 dicembre 1599.

³⁹ « Nessuno per l'avvenire hardirà né in parole né in scritto, o in altro modo dir male o detrahere li decreti o altre costituzioni fatte dal Capitolo nostro Generale passato; similmente che nessuno habbia da dire male in particolare o in generale di quelli che sono intravenuti (*sic*) in detto Capitolo con dire che fecero male a fare o non fare questa o quell'altra cosa » (AG. 2528, f. 44; cfr. AG. 1519, f. 19; 22 ottobre 1599).

⁴⁰ « Ordinorno che li Superiori facessero leggere le nostre Regole come comanda il Capitolo Generale, il che faranno similmente della bolla di N. S. Clemente VIII *De Largitione munerum* come è in essa disposto » (AG. 1519, f. 79; 3 dicembre 1600).

⁴¹ « Ordinorno che tutti li Prefetti et Superiori dovessero tenere un libro particolare nel quale scrivessero tutti gl'ordini, constitutioni et altre determinationi che li sono mandate giorno per giorno dalla Consulta con nottar anco in quello il giorno et anno che l'haveranno ricevute et pubblicate et alcuna volta li leggeranno e faranno leggere » (AG. 1519) f. 38; 30 dicembre 1599).

⁴² « Perché nella seconda Congregazione del nostro passato Capitolo Generale si ordina che li Prefetti debbano almeno una volta la settimana consultare con li suoi consultori locali le cose occorrenti della casa, per tanto il P. Generale et Consultori, volendo che

COSTITUZIONI

cerdote celebri cinque Messe per ogni Religioso defunto ed ogni fratello reciti cinque volte la corona del Rosario ⁴³. Non lesina nelle proibizioni: di andare a Roma o in altre case senza permesso ⁴⁴; di tenere denaro presso di sé ⁴⁵; di tenere sigillo proprio ⁴⁶; di fare processi senza licenza ⁴⁷.

Per l'osservanza del voto di povertà, vengono date precise disposizioni sull'amministrazione del denaro da tenere nella cassa comune ⁴⁸.

questo si osservi inviolabilmente ordinano e comandano che una volta la settimana debbino i Prefetti et Superiori fare quel tanto che comanda il Capitolo, obligando di più i Consultori locali di scrivere ogni quindici giorni alla consulta, avisandola come passano le cose di casa et facendo il contrario la Consulta il terrà per cosa notata, et caso che avvenisse che vi fusse un solo Consultore, siano tenuti i detti Prefetti fare ancora la Consulta come di sopra » (AG. 2528, f. 48t; cfr. AG. 1519, f. 42; 6 gennaio 1600).

⁴³ « Determinorno che per tutti quelli che al presente sono nella Religione, venendo a morte se l'habbino a dir cinque Messe per sacerdote et cinque Corone per fratello, essendole il numero stato rimesso dal Capitolo Generale » (AG. 1519, f. 33, 10 dicembre 1599; cfr. AG. 2528, f. 45).

⁴⁴ AG. 1519, f. 43; 8 gennaio 1600; AG. 2528, f. 49t.

⁴⁵ AG. 1519, f. 74; 12 ottobre 1600.

⁴⁶ AG. 1519, f. 46; 4 febbraio 1600.

⁴⁷ AG. 1519, f. 73; 27 settembre 1600.

⁴⁸ « Che tutti li denari che saranno dati alla Religione et case particolari, tanto quelli che saranno dati al Procuratore, quanto quelli che saranno mandati a casa, che si piglieranno dal Superiore o da altri, si debbano tenere in una cassa sola, la quale haverà due chiavi differenti l'una dall'altra, delle quali ne terrà una il Superiore e l'altra il Procuratore.

— Che dentro all'istessa cassa debbia conservarsi un libro dell'introito e dell'esito di tutti li denari, che vi si potranno, et che vi si levaranno, il qual introito et esito si debbia scrivere dal Superiore ogni giorno presente il Procuratore nell'ora che parerà al detto Superiore.

— Che il Procuratore di giorno in giorno debbia dar conto al Superiore di tutte le elemosine che haverà fatto in quell'istesso giorno senza celarne alcuna; le quali dopo che dal Superiore saranno scritte nel libro dell'introito, si debbiano riporre nella cassa et il simile si dice quando se ne cavassero, che all'ora si dovranno scrivere nel libro dell'esito, et caso che non ve ne fussero per essersi spesi per uso della casa, si scriverà nondimeno in detto libro, l'introito et l'esito come si fussero stati levati et posti nella sopradetta cassa.

— Che il Superiore debbia far sapere al Procuratore le elemosine che di giorno in giorno saran mandate a casa, o che in altro modo si riceverà da esso Superiore, facendole scrivere oltre che nel detto libro, nel libro che tiene il Procuratore delle elemosine [il questuante].

— Nessuno Superiore tenghi danari nascosti, ma tutte le elemosine si debbano porre nella sopradetta cassa.

— Che il Procuratore sia obligato scrivere in un libro particolare tutte le altre elemosine, che non consistono in dinari, ma in altre elemosine, come vino, grano, olio, frutti, panni et altri mobili et suppelletili di casa, nel che il Superiore sia obligato darne similmente avviso al detto Procuratore, dichiarando con questo che tanto il Superiore quanto il Procuratore se faranno il contrario, oltre il dichiararli proprietari, si possono et debbino come tali castigarli » (AG. 2528, f. 52t-53t; cfr. AG. 1519, f. 61-62; 27 aprile 1600).

Queste disposizioni furono in parte accolte nelle Costituzioni fatte nel 1601 (Cost. 68-70) e confermate nei Capitoli Generali seguenti.

VERSO L'ACCORDO

Risale infine a questo periodo l'istituzione della classe degli Oblati, i quali vennero creati partendo dalla constatazione di «quanto impedimento et disturbo sia per l'esercitar l'istituto nostro di servir li poveri infermi, gli officii di casa, lassando molti de nostri per tali pesi l'andare agli Hospitali per molto tempo»⁴⁹.

Dapprima s'era pensato di assumere, per tali uffici domestici, personale secolare, eventualmente salariato⁵⁰. Però questa soluzione dava luogo ad inconvenienti e si giudicò più opportuno «accettare alla Religione alcune persone da bene et spirituali, le quali si volessero dedicare al servizio di Dio et della Religione, sotto nome di Oblati»⁵¹.

Si stabilirono pure alcune norme:

- Portino un abito talare, come i Sacerdoti secolari, lungo fino all'altezza del ginocchio, e il mantello, però senza croce.
- Dopo due mesi di prova, facciano giuramento dinanzi al Superiore, di non lasciare l'Istituto senza che lui lo sappia.
- Non potranno mai, per quanto lunga sia la permanenza nell'Ordine, di essere calcolati tra i Professi e la Religione sarà sempre libera di dimetterli in caso d'indegnità.
- Nelle case svolgeranno quei servizi domestici « che sogliono fare i laici delle altre Religioni », di cucina, portineria, guardaroba, ecc.⁵²
- Gli Oblati destinati alla questua porteranno sulla bisaccia del pane o sulla cassetta delle elemosine, una croce rossa in segno di riconoscimento.
- In caso di malattia saranno curati nelle nostre infermerie o negli Ospedali nei quali i Nostri prestano servizio⁵³.

A Camillo, con l'inizio del 1600, Anno Santo, venne una viva fiducia di ricevere dal Signore la grazia di ottenere da suoi Religiosi quanto desiderava per il servizio completo degli ospedali, e il ritorno dell'unione e della pace nell'Ordine. Diceva che in tutti gli Anni Santi passati aveva ricevuto speciali favori

⁴⁹ 21 gennaio 1600. AG. 1519, f. 44.

⁵⁰ *l.c.*

⁵¹ AG. 1519, f. 55; 4 aprile 1600.

⁵² Credo importante l'inciso riguardo ai servizi domestici, « che sogliono fare i laici delle altre Religioni » perché esprime la consapevolezza che si aveva della diversità dalle altre Religioni, del nostro Istituto, nel quale tra Sacerdoti e Fratelli vi era e vi è identità di carisma ed, in quel tempo, sovente anche di ministero corporale.

⁵³ AG. 1519, f. 55-56; 4 aprile 1600. Cfr. pag.

COSTITUZIONI

da Dio, poiché in un Anno Santo (1550) era nato, in un Anno Santo (1575) s'era convertito.

Quindi con straordinario fervore, incominciò a compiere, a piedi, le trenta visite alle quattro Basiliche di S. Pietro, S. Paolo, S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore, superando lietamente il freddo, la pioggia e il fango di quell'inverno, osservando il digiuno durante la Quaresima. E alla sera, andava a Santo Spirito, dove, invece di riposarsi per la grande stanchezza della giornata, si alzava infallibilmente alla mezzanotte e faceva la guardia fino al mattino, dopo la colazione dei malati. Compiva il pellegrinaggio ordinariamente con i Consultori o col Padre Alessandro Gallo, Segretario. Durante il cammino, non si stancava di ripetere della grande e viva speranza che nutriva di vedere appianate tutte le difficoltà, tanto che «talvolta alcun de' suoi Consultori sfuggiva d'andare in sua compagnia per timore di non essere convertito da lui ad acconsentire nel suo pensiero de' gli Hospitali»⁵⁴, confessa il P. Cikatelli, che era allora Consultore e probabilmente era uno di questi.

Terminò le visite, iniziate il 2 gennaio, tre mesi dopo, con la Pasqua, da lui celebrata con grande devozione, dopo avere rifatto, ancora una volta, la Confessione generale di tutta la vita.

Subito dopo gli parve d'aver ottenuto la grazia, essendosi raggiunto l'accordo con i Consultori sulla dibattuta questione degli Ospedali.

Il P. Oppertis, al quale, dopo il Fondatore, stava più di tutti a cuore la Religione, non si stancava di tentare di risolvere il difficile problema di concordare la «mente» di Camillo con lo sviluppo dell'Ordine, che non venisse soffocato da gravami troppo pesanti. Con purezza di spirito e rettitudine d'intenzione, cercava, come il Santo, il maggior bene dell'Istituto, e non gli era mai venuta meno la venerazione e il rispetto verso il Fondatore, anche quando si era sentito, in coscienza, in dovere di prendere posizione contro di lui. Con tale disposizione d'animo preparò una «lunghissima formula» articolata in alcuni capitoli, nella quale il punto saliente era determinato dalla concessione

⁵⁴ *Vms.*, p. 250.

VERSO L'ACCORDO

fatta a Camillo degli Ospedali, conforme alla sua «mente», con la semplice esclusione delle «fatiche grosse» che dovevano essere affidate a persone secolari, più adatte allo scopo. « Nel che era stata sempre la difficoltà della Religione» ⁵⁵.

Una delle varie ragioni che avevano indotto il P. Oppertis ad accettare la volontà del Fondatore era di «far miglior prova e più lunga isperienza del modo che Camillo diceva, acciò non facendo per sorte quella buona riuscita che lui ne sperava, potesse anch'egli per isperienza restar chiarito della divina volontà e liberarsi da quella openione» ⁵⁶.

Camillo, soddisfatto che gli venisse riconosciuto e concesso il diritto di entrare e rimanere «come in casa sua» negli Ospedali, non ebbe difficoltà a transigere sulla prudente riserva riguardo ai servizi più faticosi e meno convenienti — come dicevano i suoi Religiosi — allo stato loro ⁵⁷. In conseguenza, desisteva dalla sua opposizione agli studi e ai ministeri ecclesiastici, «dicendo pubblicamente lui che tanto esso era stato contrario a queste cose quanto che haveva visto non esser concesso a lui gli Hospitali e non perché non l'avesse giudicato sempre necessarie et ispedienti per la Religione» ⁵⁸.

La «Formula» fu bene accolta ed accettata dalla Consulta, che stabilì di sottoporla al giudizio e all'approvazione di tutto l'Ordine. A rendere più facile e più sollecita l'impresa, fu deciso che lo stesso Fondatore con i Consultori si portasse, in visita canonica, già programmata da qualche tempo ⁵⁹, per tutte le case e, ottenuta una generale sottoscrizione, si facesse confermare

⁵⁵ *Vms.*, p. 251.

⁵⁶ *Vms.*, p. 252.

⁵⁷ S.C. (1929), p. 316.

⁵⁸ *Vms.*, p. 251.

⁵⁹ Nel II Capitolo Generale era stato stabilito che il P. Generale e la Consulta dovessero rimanere a Roma e che, per la Visita Canonica venissero nominati dei Visitatori. In deroga a questo decreto, nella seduta del 15 marzo 1600, in Consulta, « di commun parere, fu giudicato, stabilito et determinato, che tutta la Consulta insieme dovesse fare questa visita per essere meglio informata di tutti li bisogni della Religione et perché havendo suprema potestà potrà con più facilità et speditamente rimediare a tutti li bisogni delle case. Ma perché il nostro Capitolo Generale ordina che la visita si debbia fare per altri Visitatori eletti dalla Consulta dove par che accenni esserle stata proibita detta Visita. Perciò sapendo che le leggi si fanno per mantenere ed edificare i popoli et non per distruggerli pertanto vedendo che la Religione è per patire grandissimo detrimento per

COSTITUZIONI

detta formula dall'autorità del Pontefice. Il progetto fu approvato dal Card. Protettore, da Mons. Tarugi e, forse, anche dal Papa.

I Religiosi della comunità di Roma accettarono e sottoscrissero per primi la formula.

Il 28 aprile Camillo con i Consultori e il Segretario si recarono a Napoli ⁶⁰. Qui pure ottennero con facilità e soddisfazione una volontaria ed unanime accettazione e sottoscrizione.

La fermata della Consulta si protrasse per una quindicina di giorni, e si tennero sedute quasi quotidiane. Tra le varie disposizioni prese, vi è l'autorizzazione di erigere a Napoli «una congregazione di secolari, come ci concede la nostra bolla di Gregorio XIV, sotto il titolo del Santissimo Crocifisso» ⁶¹.

Il 16 maggio fu deciso che il P. Camillo e i Consultori continuassero la visita alle altre comunità, mentre il P. Oppertis si sarebbe fermato a Napoli, «con l'autorità di tutta la Consulta, nelle case di Napoli, Messina e Palermo» ⁶² della quale si dava inizio alla fondazione, per soddisfare alle pressanti richieste del Vicerè e del Senato della città.

Nella seconda metà di maggio, Camillo, con P. Gallo Segretario e i Consultori P. Cicatelli, Fr. Cromazio De Martino e Fr. Variani, si recava a Bucchianico e poi a Loreto, per raccomandare alla Madonna la causa dell'Istituto ed il felice esito dell'affare che gli stava tanto a cuore. Di lì si portava in pellegrinaggio ad Assisi e poi a Firenze. Nella capitale toscana la fondazione era in fase di sistemazione perché i Religiosi alloggiavano ancora all'Ospedale di S. Maria Nova dove prestavano servizio e si stava cercando un'abitazione altrove. Ma, in considerazione che, con l'approvazione della nuova formula, tale abitazione era autorizzata, su di questo non si fece ostacolo e

mancamento di detta visita, giudica essa Consulta esser cosa di giustizia et volontà di tutta la Religione che si facci quel tanto che è per suo utile et non per sua destruzione et però essendo la necessità manifesta et non vi essendo persone habbili per far questo, giudica di novo et determina per se stessa far detta visita. Giudicando che anco di questo se ne facci parola co' l'Ill.mo Protettore e con Mons. Taruggi » (15 marzo 1600, AG. 1519, f. 51.52).

⁶⁰ La Consulta rimase fuori Roma dalla fine di aprile al principio di Ottobre e tenne le sue sedute a Napoli, Bologna, Ferrara, Milano, Genova e poi nuovamente a Napoli.

⁶¹ AG. 1519, f. 65; 14 maggio 1600; cfr. LENZO, p. 120.

⁶² AG. 1519, f. 66; 16 maggio 1600.

VERSO L'ACCORDO

non si mossero obiezioni. Camillo invece ne approfittò per dedicare alcuni giorni ai malati di quell'Ospedale.

Dopo qualche tempo fu ripreso il viaggio per Bologna ⁶³ e a Ferrara, dove vennero date le opportune direttive per il retto ordinamento di quella casa nascente.

Da Bologna Camillo, con i suoi compagni, fece una lunga digressione per visitare gli Ospedali di Venezia, Padova, Mantova, Cremona. Questo viaggio — nota il P. Ciatelli che faceva parte del gruppo — «giovò non poco per levare una certa ombra di timore ch'era restata nella Consulta, pensandosi quella con questo accordo, doversi abbracciare un gran peso dalla Religione» ⁶⁴. Si constatò di persona che in Italia gli ospedali grandi erano pochi, e tutti gli altri di piccola o media dimensione, nei quali il servizio richiedeva poco personale, e non grande fatica, se venivano assunti gradualmente con le debite condizioni e circostanze.

Nella seconda metà di giugno veniva raggiunta Milano ⁶⁵ Qui trovarono la comunità in grande scompiglio, perché, pochi giorni prima, il cuoco, Fratel Giovanni Glinares, aveva tentato di avvelenare i Religiosi, mettendo non si sa quale sostanza nei cibi. Non vi erano però state vittime ⁶⁶. Fu deposto il Superiore, P. Scipione Carrozza, e fatto rinchiudere nelle carceri della curia arcivescovile l'incriminato ⁶⁷.

Anche qui ottenne l'accettazione e la sottoscrizione della nuova formula da parte di tutti i Religiosi.

Da Milano, nella prima metà di luglio, Camillo passò a Genova ⁶⁸, dove, tutti i Religiosi senza difficoltà approvarono

⁶³ A Bologna si tenne Consulta il 14 giugno e si nominò Superiore della Casa il P. Michelangelo Marazzini (A.G. 1519, f. 66; 14 giugno 1600).

⁶⁴ *Vms.*, p. 253.

⁶⁵ La Consulta vi tenne seduta il 26 giugno (AG. 1519, f. 67).

⁶⁶ BARZIZZA, AG. 2014, a. 1600, f. 272-273.

⁶⁷ La Consulta ne trattò nelle sedute del 26-28 giugno e 3 luglio (AG. 1519, f. 67).

La misura contro il P. Carrozza fu di carattere cautelativo; dopo qualche tempo era nuovamente nominato Superiore, anche se di un'altra casa.

⁶⁸ Vi giunse prima del 14 luglio, essendosi tenuta in quel giorno una seduta di Consulta in cui si dava mandato al P. Nicolò Clement, con il P. Giovanni Battista Pasquale e Fr. Guglielmo Mutin di andare, in Francia, a Tolosa per una fondazione richiesta dall'Arcivescovo di quella città, Card. di Joyeuse (AG. 1519, f. 68; 14 luglio 1600).

COSTITUZIONI

e sottoscrissero la formula. Aveva così ottenuto l'adesione dell'intero Istituto alla sua mente e poteva esserne soddisfatto.

Proprio allora stava scatenandosi una bufera che minacciava di travolgere tutta l'opera. A Roma, alcuni elementi malcontenti, che pure avevano sottoscritto la formula, avevano fatto ricorso alla Congregazione della Riforma, contro la novità che, a loro giudizio, avrebbe gravemente danneggiato l'Ordine. Fu incaricato l'uditore dal Card. Protettore, Mons. Benaglia, a svolgere un'inchiesta e riferire in merito. Questi, «che non stava troppo bene con Camillo» per avere avuto con Lui dei contrasti qualche anno prima ⁶⁹, diede retta alle accuse dei ricorrenti, e con giudizio sommario, pubblicò un decreto, «*de mandato Sanctissimi*», con il quale si proibiva che «non si ricevessero più Novitii, che li ricevuti non potessero far più Professione, e che non si ordinassero più Sacerdoti» ⁷⁰.

Camillo, a Genova, con la Consulta, all'udire la notifica, dava incarico al P. Profeta, Arbitro, di difendere i diritti della Religione ed ingiungeva preghiere e penitenze a tutto l'Ordine ⁷¹.

Il P. Profeta, a Roma, presentò e difese le ragioni dell'Ordine alla Congregazione della Riforma, che tolse il mandato a Mons. Benaglia e l'affidò a Mons. Antonio Seneca, già vicario di S. Carlo Borromeo, e del successore Mons. Visconti a Mi-

⁶⁹ vedi p. 139.

⁷⁰ *Vms.*, p. 254; BARZIZZA, AG. 2014, a. 1600, f. 275.

⁷¹ La gravità della situazione come si presentava a Camillo e alla Consulta, appare anche dall'atto che ordina preghiere e penitenze: « Essendose inteso alcun rumore et resolutioni della casa di Roma, er che N(ostro) S(ignore) haveva mandato una visita alla casa nostra, giudicorno che si dovesse raccomandar al Signor Nostro, la sua Religione acciò li piacesse di liberarla da ogni travaglio, et persecutione del Demonio, et acciò si movessero a pietà le sue viscere paterne ordinorno che tutti li Nostri della Religione dovessero fare particolare oratione, per questo, et che a questo fine indirizzassero tutti gli esercitii, orazioni, opere di misericordia etc. et particolarmente ordinorno che ogni giorno si dicesse per ogni casa una Messa, ma pero il giovedì quella dello Spirito Santo, il venerdì quella della passione di Cristo et il sabbato quella delta Madonna, se però quei giorni non saranno impediti. Oltre di questo che si facci il mercore una disciplina da tutti li nostri, come è solito il venere, et un'altra astinenza che sarà il sabbato per ogni settimana. Similmente ordinorno che nelli giorni che si farà l'acquisto di virtù nel fine di quello si dichino le lettanie della Madonna Santissima, et in fine ogni Padre, et ogni Fratello doverà dire ogni giorno per il medesimo effetto cinque Padre Nostri et cinque Ave Marie, sperando che Nostro Signore Iddio habbi da provvedere al tutto et dare una volta la vera pace » (AG. 1519, f. 68-69; 14 luglio 1600).

VERSO L'ACCORDO

lano, e che era subentrato a Mons. Tarugi nella Congregazione della Riforma.

Camillo, avendo inteso che a Noia era scoppiata la peste, preferì stare lontano dalle pastoie soffocanti della curia romana, e, con i compagni, s'imbarcò per Napoli.

A Nola, infatti, verso la fine di giugno, era scoppiata una epidemia di peste bubbonica ed il P. Oppertis, su richiesta dei Vicerè, vi aveva già mandato sette Religiosi per assistere i colpiti dal male.

Camillo, appena giunto a Napoli, verso la metà di agosto volle andare di persona a constatare l'entità dell'epidemia e visitare quei suoi religiosi. Malgrado la proibizione dei medici, vi si recò con il P. Ciatelli e Fr. Curzio Lodi.

Lo spettacolo che gli si presentò era raccapricciante. La cittadina era stata abbandonata da quanti avevano potuto mettersi al sicuro. Dalle finestre e dagli usci, in gran parte sbarrati, dalle Chiese deserte, incombeva sulle piazze, una solitudine di orrore e di morte. I pochi superstiti, che s'incontravano qua e là, recavano in viso le terribili impronte del morbo. «I morti, per non esservi chi li seppellisse, ammazzavano i vivi»⁷².

Un'atmosfera grave e pregna di miasmi «stordiva e contaminava», attesta il Ciatelli, testimone oculare⁷³.

Il Santo andò alla ricerca dei suoi Religiosi e li trovò impegnati e solleciti nell'esercizio della carità. Si trattenne con loro tutta la giornata, «con molto suo contento... particolarmente per vedere quanto quei buoni servi del Signore stavano in mezzo di tante infermità allegri e contenti non ostante che tutti si tenessero come già condannati e sentenziati alla morte»⁷⁴.

Ritornato a casa, in un discorso alla Comunità, descrisse quanto aveva visto, con tanto fervore che i quasi ottanta Religiosi si offrirono spontaneamente di raggiungere i loro Confratelli a Nola. Lieto ed edificato al vederli «così risoluti di mettere

⁷² S.C. (1929) p. 326-330.

⁷³ *Vms.*, p. 265.

⁷⁴ *Vms.*, p. 267.

COSTITUZIONI

in esecuzione il quarto voto», ne scelse otto, tirati a sorte, per non fare preferenze e, con loro, ritornò a Nola, dove, per tre giorni, si applicò «a servire, ministrare e consolare i pestiferi con tanto ardore di carità che tutti gli altri Padri ne pigliavano grandissima edificazione e si animavano con crescente ardore di carità a servire e morire per quel santo ministero»⁷⁵.

Il Santo si fermò a Napoli per quasi tutto il mese di settembre. Forse concordò con il P. Oppertis e gli altri Consultori, i vari punti della formula. Assistette, con attenzione materna, i Religiosi della prima spedizione nolana, che «oppressi dalle grandi fatiche, storditi dalla gran puzza, e contaminati da quell'aria pestifera »⁷⁶, avevano contratto il male. Non essendo questo giudicato contagioso, furono accolti in casa. Di sette, cinque ne morirono. Il Fondatore raccomandò a tutti l'anima e serrò a ciascuno gli occhi con le proprie mani.

L'eco di tanta carità giunse anche a Roma. Clemente VIII ne era stato ragguagliato dal Vescovo di Nola Mons. Gallo che si trovava allora nell'Urbe ed aveva conferito a Camillo le più ampie facoltà. Glie ne parlò anche il Card. Baronio, che ottenne per i colpiti dal morbo la benedizione apostolica con l'applicazione dell'indulgenza del Giubileo.

Nell'animo del Pontefice, che aveva seguito e seguiva con benevolenza le vicende dell'Ordine, dovevano produrre una strana se pur gradevole impressione, tutte queste notizie; da una parte, la discussione appassionata e sofferta che divideva la Religione sul servizio completo negli ospedali, dall'altra, in caso di epidemia e di contagio, un'unanime gara, senza badare a calcoli umani, per dedicarsi ai colpiti dal male anche con sacrificio della vita, tanto da fargli ringraziare il Signore «che di tali fervorosi Ministri avesse fornita la sua chiesa»⁷⁷.

Camillo, con tutta la Consulta, fece ritorno a Roma, alla fine di settembre. Presentò la «formula» sottoscritta da tutti i

⁷⁵ Testimonianza del P. Crotonio, Proc. Rom. Vic., (AG. 49, f. 64 segg.).

⁷⁶ *Vms.*, p. 267.

⁷⁷ BARZIZZA, AG. 2014, a. 1600, f. 298.

VERSO L'ACCORDO

Religiosi dell'Ordine a Mons. Seneca, il quale, avendola esaminata, «si trovò non esservi tanti Mostri dentro quanti n'erano stati dipinti et imaginati dal Benaglia»⁷⁸.

Stimò però bene modificare od eliminare parecchi punti, dei quali a suo giudizio, era molto difficile ottenere l'approvazione dalla S. Sede e che, col tempo, potevano piuttosto essere motivo di discordia che di pace e concordia⁷⁹. In lunghe e laboriose sedute⁸⁰, durante i mesi di ottobre e novembre, la formula fu riesaminata, punto per punto, da Mons. Seneca con il Fondatore e la Consulta, fino a stendere la bozza da presentare al Pontefice per l'approvazione. Clemente VIII desiderò che la nuova stesura fosse, a sua volta, studiata dal Card. Baronio, che l'approvò. Fu pure interessato il Card. Salviati, Protettore, che diede parere favorevole. Si potè così stendere la minuta, che fu approvata dal Papa il 23 dicembre ed il 29 venne finalmente firmata la Bolla «*Superna dispositione*»⁸¹. Mancavano due giorni allo scadere dell'Anno Santo e la fiducia di Camillo non era andata delusa.

La Consulta, il 24 dicembre, in considerazione «che il Signor Nostro Gesù Cristo s'è compiaciuto di concedere una tanta grazia qual è la bolla fatta da N. S. Clemente papa VIII per stabilimento della Religione», concedeva un condono generale di tutte le mancanze e pene passate⁸².

⁷⁸ *Vms.*, p. 270.

⁷⁹ Non ci è pervenuto, né conosciamo il testo della prima stesura del P. Oppertis. né i punti fatti modificare od eliminare da Mons. Seneca.

⁸⁰ Di tutto questo lavoro non vi è traccia negli Atti di Consulta né in altri documenti.

⁸¹ Nell'Archivio Generalizio si conserva la *minuta* (AG. 2330) e l'*originale* (AG. 2307) della bolla. Su la minuta v'è l'autografo di Clemente VIII: «*Fia: motu proprio*» H. (Hippolitus) Aldobrandini.

Nell'Arch. Segr. Vat. (Bandi 15 dal f. 315) vi è la traduzione italiana a stampa, nell'edizione ufficiale.

⁸² « Poiché il Signor Nostro Gesù Christo s'è compiaciuto di concedere una tanta gratia qual'è la bolla nova fatta da N. S. Clemente papa VIII per stabilimento della Religione et desiderando che tutti siino partecipi di tanto gran bene, et se ne rendino le dovute gratie a Dio la Consulta ha pensato esser bene di fare un'indulgenza a tutti quanti, che per il passato fossero stati dalla medesima Consulta privati o dell'una o di tutte due le voci, attiva et passiva, et far liberare quelli che al presente sono in pregione et perdonar tutti li deffetti passati, sperando con questo dar animo a questi tali d'andare maggiormente avanti nella via della virtù. Perciò per il presente decreto essa Consulta restituisce la voce attiva et passiva a tutti quelli li quali ne fossero stati privati dall'istessa Consulta; o per sé o per i suoi decreti en costituzioni, et quelli che al presente sono in pregione per

La bolla « *Superna Dispositione* »

Nella bolla di Clemente VIII — *Superna Dispositione* — si sanziona, con autorità pontificia, l'accordo faticosamente raggiunto, in seno all'Ordine, tra il Fondatore ed i Religiosi e si distingue, con calcolato equilibrio, le varie specie di ministeri da esercitare dai Sacerdoti e dai Fratelli, che il Fondatore, accettava, *pro bono pacis*. Inoltre, per evitare ulteriori controversie e discussioni, ed eliminare sospetti, si dispone l'emissione di due voti semplici, da effettuare nell'atto della Professione, i quali, con il quarto voto solenne, di assistenza agli infermi, caratterizzano e contraddistinguono i Ministri degli Infermi dagli altri Chierici Regolari. Essi sono quindi proprii dell'Ordine.

Nel primo si promette, «se nunquam acturos, nulloque tempore consensuros, quantum erit in ipsis, assensuros, ut mutetur vel alteretur praescriptus aegrotis inserviendi modus in Nosocomiis tam in spiritualibus quam in corporalibus, nisi iustis de causis fieret, ut validius et vehementius adstringendum (auctoritate tamen Apostolica) videretur»⁸³

Il voto intende salvaguardare anche per il futuro, la formula approvata dalla bolla.

Nel secondo ci si obbliga a non avere il possesso e l'amministrazione degli Ospedali «quo maiore cum animi puntate se totos in aegrotantium ministerium spirituale et corporale convertant»⁸⁴. Chi agisce contro questo voto viene colpito da scomunica.

Esso viene emesso per fugare ed eliminare qualsiasi perplessità e dubbio che possa sorgere negli Amministratori degli Ospedali, che, per mezzo del servizio, l'Ordine tenda ad impa-

qualsivoglia cosa, ordina et vuole che siino liberati, perdonando a qualsivoglia de nostri che havesse transgredito, qualsivoglia diffetto per il passato commesso. Protesta nondimeno la detta Consulta a tutti quelli a quali si restituisce la voce, si libera di prigione o si perdona diffetti, volere che ciò gli vagli et giovi quando si emenderano. Ma se cometterano questi o simili errori o diffetti dichiara non solo caschare nelle medesime pene, ipso facto, ma anco vuole che se le aggravino, come in effetto farà quando gliene sarà data occasione » (AG. 1519, f. 81).

⁸³ B.O., doc. VIII, p. 82.

⁸⁴ B.O., doc. VIII, p. 82.

LA BOLLA « SUPERNA DISPOSITIONE

dronirsi dei pii luoghi. Di tale sospetto s'era fatto portavoce lo stesso Pontefice Clemente VIII, il 2 febbraio 1598, in una udienza al Fondatore,

La bolla riprende, punto per punto, la formula di vita precedentemente sanzionata.

1. — Innanzitutto si esprime la «Ratio Ordinis», il fine generico e specifico dell'Istituto: «Cum omnis nostri Instituti ratio posita sit in operibus misericordiae tam corporalibus quam spiritualibus exhibendis, in iis praecipue quae spectant ad aegrotos in Nosocomiis, Carceribus et privatis civium Domibus laborantes»⁸⁵

Il fine generico dell'Istituto è indicato come «l'esercizio delle opere di misericordia corporali e spirituali» ed è comune con gli altri Chierici Regolari ed Istituti Religiosi sorti specialmente in quel periodo della Riforma cattolica. Mentre il fine specifico è l'esercizio di tali opere *verso gli infermi*. Si può anche affermare che «in iis praecipue quae spectant ad aegrotos», costituisce la differenza specifica, caratteristica della Religione.

Mentre nella bolla gregoriana la precedenza veniva data all'assistenza *corporale*, in questa si comincia a darla a quella *spirituale*, perché «animarum curatio verus est Instituti nostri scopus»⁸⁶

Determinato lo scopo dell'Istituto, se ne indica l'attività, specialmente riguardo alla questione dibattuta per cinque anni, e di cui la bolla dava la soluzione: servizio ai malati negli Ospedali, in modo continuativo e permanente, con relativa abitazione in essi: «in iisdem Nosocomiis dies noctesque degant et habitent»⁸⁷, in sostituzione di altri Sacerdoti e servi. Se non si può prestare il servizio completo in questa forma, e se ne sono dispensati per autorità pontificia, rimane sempre l'obbligo del servizio agli stessi ammalati secondo turni ben precisi: «Patres

⁸⁵ B.O., doc. VIII, p. 79-80.

⁸⁶ B.O., doc. VIII, p. 84. Due volte viene usato a *corporale et spirituale* » (ministerium); le altre volte i termini sono invertiti: « aegrotis tam in spiritualibus quam in corporalibus deserviant » (B.O., doc. VIII, p. 80).

⁸⁷ B.O., dcc. VIII, p. 80. B.O., dcc. VIII, p. 80.

COSTITUZIONI

Fratresque nostri omnino obstricti sint ac tenentur sui Instituti vim incolumen custodire, quae sita est in eo, ut aegrotis spiritualiter et corporaliter deserviant, cum solitis visitationibus, ac excubiis nocturnis diurnisque»⁸⁸

Nell'organizzazione della comunità ospedaliera, i Nostri sono sottomessi ai Superiori religiosi, e non vi dev'essere inframmettenza alcuna di autorità laica.

2. — Ai tre voti comuni se ne aggiunge un altro solenne, nel quale ci si impegna «se infirmis, et praecipue in Nosocomiis degentibus, in spiritualibus et corporalibus necessitatibus servituros, in quo tamquam in fundamento omnis nostri Instituti ratio constituta est»⁸⁹.

3. — Oltre ai quattro voti solenni, si fa professione di quattro voti semplici.

Oltre i due già citati, nel terzo e nel quarto voto si rinunzia ad aspirare a qualsiasi prelatura o dignità, dentro o fuori della Religione e ci si obbliga a denunziare chi compia maneggi del genere.

Questi due voti erano comuni anche ad altri Ordini di Chierici Regolari, come la Compagnia di Gesù.

4. — Per evitare contrasti futuri, viene delimitato il campo di lavoro per i Sacerdoti e per i Fratelli. Per i primi dev'essere prevalentemente, ma non esclusivamente, spirituale ed importa anche un servizio corporale, esigito «ut voto satisfiant, quod corporale et spirituale ministerium amplectitur»⁹⁰. Per i Fratelli invece è prevalentemente, ma non esclusivamente, infermieristica, ma richiede anche l'esercizio delle opere di misericordia spirituale, «ad quem finem potissimum omnia Nostrorum consilia referenda sunt»⁹¹.

5 — Dal servizio completo negli Ospedali sono esclusi i lavori pesanti di facchinaggio, di cucina, di dispensa, come pu-

⁸⁸ B.O., doc. VIII, p. 80.

⁸⁹ B.O., doc. VIII, p. 81. Nella bolla gregoriana, era detto semplicemente: «sub perenni Ministerio aegrotantium, quos etiam pestis incesserit » (B.O., p. 20; p. 26). In questa bolla il quarto voto viene espresso in forma più articolata, con un aspetto preferenziale per il servizio ospedaliero.

⁹⁰ B.O., doc. VIII, p. 83.

⁹¹ B.O., doc. VIII, p. 84.

LA BOLLA « SUPERNA DISPOSITIONE »

re quelli di farmacia e la cura dei pazzi, «neque stultorum seu dementium curam gerat» [quisquam ex Nostris]⁹².

6. — Come norma generale sulla durata del servizio da prestare in Ospedale vi sia un turno di tre settimane al mese di servizio e di una settimana da trascorrere in Casa religiosa, nel riposo e nella preghiera.

7. — Per i lavori di casa nella comunità, attendano gli Oblati, «devoti et pii homines qui, sine votorum nostrorum promissione nec professione, voluntarii se totos in Domino nostris ministeriis impendant»⁹³.

8. — Negli Ospedali, dove i Nostri prestano il servizio completo, attendano pure all'assistenza spirituale delle malate. E' questa una disposizione nuova, sancita per la prima volta dalla bolla.

9. — Al servizio completo negli Ospedali non sono tenuti quanti sono già professi, i quali, se vogliono, possono continuare ad esercitare il ministero come si faceva prima.

Seguono altre disposizioni e norme, sulla organizzazione dell'Ordine. Eccone alcune in particolare:

10. — Il Capitolo Generale si svolga ogni sei anni, e vi partecipino il P. Generale, i Consultori Generali, l'Arbitro, il Procuratore generale, il Segretario di Consulta, i Provinciali con due delegati (un Padre e un Fratello).

11. — Il Prefetto Generale dura in carica sei anni (eccetto il Fondatore che è a vita), prorogabili per altri sei.

I Consultori siano quattro, dei quali due Sacerdoti e due Fratelli.

12. — Il Prefetto Generale, l'Arbitro, il Procuratore Generale, il Segretario di Consulta, i Provinciali, i Prefetti locali, i Maestri dei Novizi, i Visitatori siano Sacerdoti; gli altri uffici invece possono essere affidati ai Fratelli.

I Consiglieri del Provinciale e del Prefetto locale siano uno Sacerdote e l'altro Fratello⁹⁴.

⁹² B.O., doc. VIII, p. 85.

⁹³ B.O., doc. VIII, p. 86.

⁹⁴ B.O., doc. VIII, p. 91.

COSTITUZIONI

13. — Viene eliminata la clausula restrittiva della bolla gregoriana, riguardo al numero dei Sacerdoti, e si stabilisce che «in numero Nostrorum constituendo, illa cautio adhibenda sancitur, ut in aliquibus locis plures Sacerdotes quam Fratres, et e contra in aliis, plures Fratres quam Sacerdotes constitui debeant, prout ipsorum locorum conditio postulabit, quo liberius et perfectius Instituti nostri ministeria exequantur, non solum in aegrotis Hospitalium in necessitatibus spiritualibus et corporalibus curandis, sed etiam in iis visendis, qui sparsim in civium privatorum Domibus et Carceribus aegrotant, et in agonizantium animas Deo rite commendandis»⁹⁵.

14. — In materia di povertà, la bolla gregoriana prescriveva quella assoluta dei Mendicanti, individuale e collettiva. In questa bolla si fa una deroga particolare per le case di Noviziato, per i convalescenziari e per le case di riposo: «Nostra Religio posthac in singulis quibusque Provinciis possit erigere unum vel plures Novitiatus, unum vel plura valetudinaria, pro quorum sustentatione et manutentione ipsa Religio capax sit omnium bonorum stabilium, censuum [...] et aliarum subventionum tam temporalium quam perpetuarum»⁹⁶

15. — L'esercizio del ministero ecclesiastico deve avere ragione di mezzo e mai di fine per il Ministro degli Infermi, « quas exercitationes ad eum finem assumi et dirigi volumus, ut velut mediis et instrumentis necessariis promptiores instructioresque ad animarum et corporum aegrotantium salutem procurandam Nostri reddantur»⁹⁷.

Se, per caso, dovesse sorgere conflitto di competenza tra l'assistenza ai malati e il ministero ecclesiastico, deve avere la precedenza la prima: «Si bina haec pietatis officia simul in idem tempus inciderent, id est hebdomada vel dies, quo nostri Patres in Nosocomia mittendi sunt, et officium in Ecclesiis confessionum audiendarum, tunc potius confessionum officium quam Nosocomiorum ministerium omittendum est»⁹⁸.

⁹⁵ B.O., doc. VIII, p. 93.

⁹⁶ B.O., doc. VIII, p. 94.

⁹⁷ B.O., doc. VIII, p. 95.

⁹⁸ B.O., doc. VIII, p. 96.

Le Costituzioni: genesi ed evoluzione

Con la bolla «*Superna dispositione*» non solo si chiudeva un periodo agitato all'interno dell'Ordine e se ne apriva un altro di concordia e di fattiva operosità, ma veniva facilitata anche la prospettiva della preparazione e promulgazione delle Costituzioni, essendo risolti i più difficili problemi di struttura e di organizzazione della Religione. Nella bolla «*Illius qui pro gregis*», la preparazione delle Costituzioni era stata tramandata a tempo più opportuno ⁹⁹. Sembrava ormai giunto questo tempo, raccogliendo e dando forma sistematica alla legislazione già esistente, sia pontificia che capitolare e della Consulta.

La Consulta si accinse all'impresa, nei primi mesi del 1601, anche se negli Atti non vi è alcuna traccia di questo lavoro. Esso fu probabilmente compiuto nella massima parte dal P. Oppertis che era la persona più adatta e più preparata in materia giuridico-canonica. Tra Camillo e i Consultori l'accordo era completo in materia di ministero e sulla quasi totalità dei punti della struttura ed organizzazione dell'Ordine; vi era invece divergenza profonda su quanto riguardava il governo centrale. Camillo voleva, almeno in quanto fondatore, avere maggiore libertà e non dover dipendere dal consenso dei Consultori nelle varie disposizioni ed iniziative, soprattutto in quelle di maggior importanza, come l'assunzione del servizio completo degli Ospedali, e sentiva tale dipendenza come un peso ed una remora. Aveva già cercato in vari modi di esserne liberato nel II Capitolo Generale, ma inutilmente; anzi in tale occasione, era stato stabilito nei vari decreti i punti nei quali era richiesto il consenso dei Consultori per le decisioni da prendere. I Consultori, invece, erano tenaci assertori dei decreti capitolari.

Secondo questo criterio venne stesa la nuova Costituzione. Essa si basa, quasi completamente, sulle disposizioni dei precedenti Capitoli, in particolare sul secondo, su alcuni decreti della Consulta, sulle bolle pontificie «*Illius qui pro gregis*» e spe-

⁹⁹ « De his universis (Deo adiuvante) praecepta dabuntur in Constitutionibus suo tempore edendis » (B.O., doc. III, p. 20).

COSTITUZIONI

cialmente «*Superna dispositione*», della quale sono ripresi alla lettera molte determinazioni.

Preparato il testo, fu richiesto al Pontefice, per la revisione, l'intervento di Mons. Seneca, il cui mandato era scaduto con la promulgazione clementina. Nella petizione, si riconosce che Mons. Seneca, «con molta fatica, diligenza e prudenza ha operato che [...] l'istituto si stabilisse con pace e contento di tutta la Congregatione, essendo stato negotio difficilissimo», conoscendo, Camillo e i Consultori, che egli è «uomo mandato da Iddio per rimediare et stabilire la lor Congregatione, facendo effetti quasi miracolosi». Chiedevano quindi, che lo stesso Monsignore, con autorità e facoltà pontificia, rivedesse le costituzioni, eventualmente modificasse o eliminasse quanto credeva opportuno e ne facesse delle nuove, se necessario ¹⁰⁰.

Il lavoro di Mons. Seneca fu molto discreto, approvò, nel suo complesso, la nuova stesura, facendo qualche modifica od aggiunta ad alcuni articoli ¹⁰¹. Approvò quindi e confermò anche quelle costituzioni che trattavano del governo centrale dell'Ordine ed alle quali il Fondatore era contrario ¹⁰².

Nel III Capitolo Generale, le Costituzioni furono riviste e nuovamente approvate. Furono però apportate numerose modifiche, di due tipi. Furono innanzitutto omesse quelle dispo-

¹⁰⁰ AA.OO., f. 120.

¹⁰¹ Alla fine delle Costituzioni, e dopo la firma, Mons. Seneca dichiarò abrogata una regola del II C.G.: « De più Monsignor R.mo Antonio Seneca ha ordinato si come per il presente decreto ordina et vuole che per l'avenire non sia più osservata nella nostra Religione de Ministri delli Infermi quella Regola o constitutione fatta nel secondo Capitolo Generale alli 9 di Agosto 1599, nell'ultima Congregatione nella quale constitutione si contiene che ogni uno de nostri sia contento che i suoi difetti che si sapranno fuor della Confessione, siano detti da qualsivoglia persona al Superiore come a Padre, acciò provvegga con charità paterna; la qual constitutione non vuol ne intende che si debba più osservare, eccetto quando fosse preceduta la correzione fraterna, et osservate tutte l'altre circostanze che a ciò si richieggono secondo la regola et forma che ci viene data da Christo Nostro Signore nel Santo Evangelio » (AA.OO., f. 159t).

¹⁰² Non vi è alcuna datazione né nella petizione al Pontefice, né nella sottoscrizione finale « Antonius Seneca vidit ». Il Ciatelli nella vita manoscritta, parlando della divergenza tra Camillo e i Consultori dice: « Intese dunque dal Seneca le ragioni dell'una e dell'altra parte, conoscendo esso benissimo lo spirito ardente di Camillo, doppo essersi sopra ciò disputato almeno due mesi [...], al fine dal Seneca alli 12 di marzo 1601, per final sentenza fu data in favor de' Consultori dicendo così esser mente e volontà del Pontefice » (*Vms.*, p. 273). Probabilmente a quel periodo risale la revisione della Costituzione.

LE COSTITUZIONI: GENESI ED EVOLUZIONE

sizioni che erano già contenute nelle bolle pontificie; e siccome parecchi articoli erano la traduzione letterale di passi della bolla «*Superna dispositione*», furono tutti eliminati.

Inoltre, in una delle ultime sessioni del Capitolo, il Fondatore chiese che fosse tolto un certo numero di costituzioni che legavano troppo l'autorità del Generale, condizionandola al consenso dei Consultori. Il Capitolo non solo approvò la proposta, ma decise di eliminare tutto quello che in qualche modo restringeva tale autorità. In tale senso fu compiuto un nuovo lavoro di revisione.

Vi fu infine apportata qualche altra modifica di minore importanza a qualche articolo.

Nel IV Capitolo Generale, presieduto dal nuovo Generale, P. Biagio Oppertis, che era stato il principale autore della prima stesura della Costituzione, si fece un nuovo riesame. Fu mantenuto il criterio di omettere quanto era già prescritto nelle bolle pontificie. Furono invece nuovamente reintrodotti quelle norme e disposizioni sul governo centrale dell'Ordine che Camillo aveva fatto abrogare. Se infatti potevano essere ammesse eccezioni, in via sperimentale, per il carattere carismatico del Fondatore, non era opportuno che avessero ad applicarsi in via ordinaria, ma era conveniente che vigesse il principio della collegialità nella guida della Religione.

Generalmente vi è stata una rielaborazione degli articoli, ai quali, conservando il contenuto, viene data una nuova stesura, più agile e più stringata.

Furono inoltre introdotti nuovi articoli, scendendo ai dettagli e ai casi particolari. Si nota, a volte, una minuziosità eccessiva ed un giuridismo esagerato in varie questioni, fino a contemplare ed includere casi limite (p. es. la casistica che concerne l'eventuale deposizione del Generale).

Nel V Capitolo Generale, si approvò quasi completamente il testo del Capitolo precedente, apportandovi soltanto qualche modifica od aggiunta di non grande importanza.

SUPPLICA AL PONTEFICE

Alle Costituzioni è premesso un foglio di quattro pagine. Nella prima vi è la supplica, con firma autografa, del P. Camillo e dei Consultori, e nell'ultima, oltre l'indirizzo « Alla Santità di N. S.re » del Copista, vi è scritto, di altra mano, il mandato: « A Mons. Seneca, che lo faccia ».

(f. 120)

Santissimo Padre

Il Generale, et Consultori de' Padri Ministri delli Infermi humilmente supplicano vostra Santità si degni comandar à Monsignor Seneca, il quale, sicome con molta sua fatica, diligenza, et prudenza ha operato, che il loro istituto si stabilisse con pace, et contento di tutta la loro Congregatione, essendo stato negotio difficilissimo; cos'i per convalidatione di detto istituto riconosca, et essamini tutto il resto delle Constitutioni, et decreti fatti in Capitolo, acciò l'accomodi, et alcune cassi, et ne facci altre di nuovo secondo conoscerà ispediente; con rimediare medesimamente à tutte le cose, che al presente, et per l'avenire occorreranno alla loro Congregatione con l'authorità, et facultà di vostra Santità, conoscendo detti supplicanti, il detto Seneca esser huomo man-

SUPPLICA AL PONTEFICE

dato da Iddio per rimediare, et stabilire la lor Congregatione facendo effetti quasi miracolosi, che ne restaranno obligatissimi, ut Deus etc.

Camillo de Cellis Generale
 Biagio Oppertis consultore
 Santio Cicatelli Consultore
 Ottaviano Variani Consultore
 Promaturo di Martino Consultore

(f. 121 t.)

Alla Santità di Nostro Signore
 a Mons. Seneca, che lo faccia
Per
Il Generale, et Consultori delli
Ministri delli Infermi

(f. 122.)

CONSTITUTIONI

Del Governo della Religione de' Chierici Regolari Ministri delli Infermi, concernenti alla authority del M. R. P. Generale, et Consultori generali, fatte dal nostro primo e secondo Capitolo Generale, et reviste, esaminate, approbate, accomodate, et alcune fatte di nuovo dal Molto III. et R.mo Mons. Antonio Seneca Prelato della Riforma Apostolica, deputato specialmente a questo effetto dalla Santità di N. S. Clemente VIII et anco alcune altre cavate dalle Bolle Pontificie del medesimo Clemente VIII, et Gregorio XIII.

Constitutione I

Essendo appoggiato et fondato il Governo della nostra Religione de' Chierici Regolari Ministri delli Infermi in un Superiore mistico de cinque persone, cioè del P. Generale con due voti decisivi, et quattro Consultori Generali con un voto decisivo medesimamente per ciascuno, il qual Governo viene da noi chiamato la Consulta Generale; però vogliamo, et ordiniamo, che in tal modo sia detto mistico Superiore diviso in cinque persone, che in spirito, volontà, et unione, sia, et appaia un solo per il vincolo, et unione della charità che deve essere tra loro; et però avenga, che fra la varietà de' negotii che s'hanno da trattare, vi occorra anco varietà de pareri tra essi, nondimeno (f. 122 t.) essendo poi determinato, et deciso il negotio con la maggior parte de voti, la minor parte deve unirsi, et incorporarsi con la maggiore: in modo che si bene nella discussione, et ballottatione sarà stata varietà, nondimeno nella determinatione, et essecutione deve essere una cosa istessa in unione di spirito, et sentimento, proteggendo, et essequendo quella determinatione fatta dalla maggior parte de voti, come si fosse stata fatta da tutti; secondo la Bolla di Gregorio XIII in quelle parole, maior pars sententiarum vincat.

COSTITUZIONE I

Nella bolla «*Illius qui pro .gregis*», il governo dell'Ordine era affidato al Prefetto Generale e quattro Consultori¹ Dovevano agire collegialmente ed il Generale godeva di doppio voto. Con il consiglio e parere dei Consultori si doveva trattare tutto quello che, secondo le Costituzioni fatte o da farsi, doveva essere deciso con il loro intervento².

Nel I C. G. veniva stabilito che il Generale dovesse consultare i Consultori in tutte le questioni di qualche importanza: «*statutum fuit ut in omnibus rebus alicuius momenti debeat adhibere consultationem Consultorum, id est, nihil de rebus alicuius momenti pertinentibus ad Religionem possit statuere ac determinare neque ad experimentum introducere nisi de eorum sententia [...] et hoc stante necessitate Religionis*»³. Tale disposizione, anche se era valida solo fino al prossimo Capitolo Generale, pesava molto al Fondatore.

Nel II C.G., nella II sessione, era stato decretato: «*Che il P. Generale governi col consiglio et consenso de' Consultori datigli dalla Religione [...] facendo leggere in Consulta tutti i memoriali et lettere, che si saranno ricevute dirette al P. Generale et Consultori et comunicando tutto quello che si doverà fare intorno alle cose della Religione et delle Case et Religiosi particolari senza eccettuar cosa veruna*».⁴

L'attuale Costituzione pone in evidenza, con enfasi, l'unione e la concordia che deve esistere tra i membri della Consulta, la quale deve realizzare l'unità nella varietà.

Nel III C.G., nella XVI sessione, il Fondatore chiese che venissero abrogate dodici costituzioni che restringevano troppo l'autorità del Generale. I Capitolari, eccetto due, «*responderunt non solum se nolle contradicere ne tollerentur dictae constitutiones sed quoniam reliquae etiam Constitutiones concernentes et respecientes dictam suam auctoritatem una ex alia dependebat, contentos esse ut reliquae etiam tollerentur omnes*»⁵. Nel lavoro di revisione fu eliminata la presente costituzione che afferma chiaramente la collegialità del governo, dato alla Consulta, la quale forma un «*Superiore mistico*».

Anche in tutti gli altri articoli della Costituzione che parlano della «*Consulta*», l'espressione viene mutata in «*Generale e Consultori*». Varie volte certe facoltà, che sono attribuite alla Consulta, vengono devolute al Generale, con o senza consiglio dei Consultori.

Nel IV C. G., la Costituzione viene ripristinata, e riassunta nelle sue parti principali: «*Essendo fundato il governo della nostra Religione de Chierici Regolari Ministri degli Infermi in un mistico superiore di cinque persone, cioè del P. Generale e quattro Consultori chiamata da noi la Consulta Ge-*

¹ «*Totius Congregationis Superior Praefectus Generalls appellabitur [...] Socios autem habebit quattuor qui Consultores dicentur*» (BO., doc. III, p. 21).

² «*Votum eorum (Consultorum) aequae ac Praefecti decisivum erit, praeterquam quod Praefectus duplex habebit, singuli illi simplex [...]. Nihil eorum de quibus secundum Constitutiones factas aut faciendas cum Consultoribus decernendum est, statuatur nisi de illorum consilio et sententia, maior vero pars sententiarum vincet*» (BO., doc. III, p. 22).

³ I C.G., sess. XTII; AA.OO., f. 18.

⁴ II C.G., sess. II, n. 1; AA.OO., f. 36t.

⁵ III C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 110.

COSTITUZIONI

nerale, stabiliamo che tra essi vi sia tale unione in vincolo di carità che avvenga fra la varietà de' negotii possa occorrere varietà de pareri, tuttavia fatta la determinazione della maggior parte de voti conforme alla Bolla della nostra fundatione de la felice memoria de Gregorio XIII, la minor parte dovrà tenere, proteggere, et eseguire detta determinazione come se fusse stata stabilita da tutti unitamente » ⁶. Viene così nuovamente riaffermata la collegialità della Consulta. E' omessa la dichiarazione del doppio voto del Generale, perché già affermata nella bolla pontificia.

Per tutto il resto della Costituzione è ripristinato il termine « Consulta Generale ». E' anzi ipotizzata l'eventuale deposizione del Generale, in casi estremamente gravi: « Quando indubbiamente constasse che il P. Generale cascasse in peccato carnale, o in heresia o dissipasse le rendite o i beni stabili della Religione, convertendoli in uso e commodità sua o d'altri o vero commettesse tale delitto che secondo le leggi civili meritasse la morte o secondo li canoni dovesse essere deposto, in tale caso siano obligati li Consultori di commun consenso o almeno tre di essi congregare il Capitolo generale dove si produrranno li testimoni et prove del delitto et inteso il reo, concedendoli una sommaria et semplice defensione, trovandolo colpevole, lo deporranno dal Generalato, creando un altro Generale » ⁷.

Viene inoltre proibito, sotto severe pene, la manifestazione, da parte di un membro della Consulta, del proprio parere, fuori della Consulta, quando fosse stato diverso da quello della maggioranza ⁸.

Ed ai Consultori viene ricordato il significato e il valore del loro comportamento: « osservino in tutte le cose le regole e le Constitutioni più con fatti che con parole » ⁹. « Il Generale et Consultori con grande diligenza attenderanno di fuggire la particolarità nel vitto et vestito et altre cose simili pertinenti alla comune osservanza » ¹⁰.

Nel V C.G. vengono confermate alla lettera tutte le disposizioni del Capitolo precedente ¹¹.

Constitutione II

Et però detta Consulta Generale infallibilmente si congregarà, almeno due volte la settimana, cioè il Giovedì, et il Sabato, un hora dopo il fine del silentio solito d'haversi nel-

⁶ IV C.G., sess. III, n. 17; AG. 1886, f. 170-170t.

⁷ IV C.G., sess. III, n. 29; AG. 1886, f. 120t.

⁸ « Strettamente comminiamo sotto le pene contenute nel terzo ordine de Canonì penitenziali, che niuno de Consultori, Arbitro e Secretario della Consulta possano dar segno ne con fatti ne con parole, directe vel indirecte che non sia stato d'accordo o di voto o suo parere, la determinazione che fusse stata fatta in Consulta dalla maggior parte de voti, per mantenere l'unione necessaria » (IV C.G., sess. III, n. 27; AG. 1886, f. 120).

⁹ IV C.G., sess. III, n. 26; AG. 1886, f. 120.

¹⁰ IV C.G., sess. VII, n. 4; AG. 1886, f. 128.

¹¹ V C.G., sess. V, n. 4-5; 54-55; 57; AG. 1886, f. 151 sa; sess. VI, n. 118, f. 158.

COSTITUZIONE II

la Religione dopo il desinare ^(a); nel qual tempo il Secretario di detta Consulta, aprirà la stanza deputata per tale effetto, et ivi aspettarà detti P. Generale, et Consultori, i quali senza convocatione alcuna doveranno intervenire, et perché dies, et hora interpellat pro homine, non venendo alcuni di loro, si farà non dimeno la Consulta, purché li congregati siano almeno quattro voti computato l'Arbitro in assenza del P. Generale, o d'altri Consultori, et le determinationi siano fatte da tutti quattro, nemine discrepante, essendo (f. 123.) tanti la maggior parte. Ma occorrendo che il P. Generale, overo alcun ^(b) Consultore per infirmità resti impedito di non potere convenire nel loco ordinario, possano congregarsi nella Cella dell'infermo, et in questo caso il Secretario doverà avisare.

Nel II C.G. era stato decretato: «Il P. Generale governi col consenso de Consultori datigli dalla Religione, tenendo consulta almeno due volte la settimana cioè il giovedì e il venerdì eccetto però la settimana santa » ¹².

In questo articolo e nei due seguenti viene recepita la disposizione e si provvede ai vari casi che possono succedere.

Nel III C.G. quest'articolo e il seguente vengono riassunti, eliminando i vari particolari: « Il P. Generale et Consultori se congregaranno a far consulta almeno due volte la settimana ma quando per alcun impedimento overo per la moltitudine de negotii non se potessero determinare tutte le cose in una volta sola all'hora se potranno differire in un altro giorno » ¹³.

Nel IV C.G. l'articolo è ancora ulteriormente riassunto e unito all'art. V: « Però la Consulta Generale si congreghi infallibilmente due o più volte la settimana secondo la moltitudine de negotii, nelli giorni da deputarsi da essa Consulta et in assenza del P. Generale o d'alcun Consultore intervenga l'Arbitro in supplemento tenendo l'ultimo luogo tra i Consultori Sacerdoti, de' quali il più antico sarà Presidente della Consulta in assenza del P. Generale » ¹⁴.

Nella prima parte dell'articolo vengono inclusi anche i casi e le particolarità delle Costituzioni III e IV che sono eliminate.

Con altro articolo si comminano pene, fino alla deposizione, se il P. Ge-

^(a) In margine, di altra mano, è annotato: « Si riferisce alla Congregazione VIII, tenuta li 22 agosto 1602, dell'antecedente Capitolo 3° et 20 al suo luogo ». In detta sessione, n. 14 si conferma questa Costituzione.

^(b) Per errore era stato scritto « overo alcun Sacerdote ». E' stato cancellato « Sacerdote » e aggiunto « Consultore ».

¹² II C.G., sess. II, n. 1; AA.OO., f. 36t.

¹³ III C.G., sess. VIII, n. 14; AA.OO., f. 93t.

¹⁴ IV C.G., sess. III, n. 18; AG. 1886, f. 119.

COSTITUZIONI

nerale si oppone alle riunioni della Consulta o ne impedisce il retto funzionamento ¹⁵.

Nel V C.G. sono confermati, senza alcuna variante, i due articoli del Capitolo precedente ¹⁶

Constitutione III

Ma quando per alcuno impedimento, ovvero per la moltitudine de negotii, avvenisse che non si potessero determinar tutte le cose in una Consulta, allora di consenso della maggior parte de' voti, potranno differirsi dette determinazioni da farsi in altra Consulta nel seguente, over'altro giorno più comodo; secondo a quella parerà.

Nel III C.G. l'articolo è stato unito con il precedente, eliminando le particolarità e determinazioni specifiche, ma decretando che il Generale e Consultori si riuniscano due o più volte alla settimana ¹⁷.

Constitutione IV

Similmente occorrendo qualche cosa urgente, o di necessità, etiam fuor delli sopradetti giorni deputati per la Consulta, potrà, et doverà il P. Generale, o in assenza sua il primo Consultor Generale di quelli che si troveranno nella

¹⁵ Occorrendo (quod Deus absit) che il P. Generale non volesse o vero impedisse che non si facesse Consulta due volte la settimana secondo le Constitutioni o vero obstasse che non si proponessero tutte le cose, che o da Consultori o per lettere o memoriali alta Consulta diretti si proponessero o che impedisse che non si risolvessero o le risolte dalla maggior parte, operasse che non si eseguissero et che durasse in questo proposito per spatio d'un mese, che in tal caso siano obligati li suoi Consultori, quando saranno almeno tre, di farli una monitione per il Secretario de la detta Consulta, et in caso che non volesse il Secretario, per l'Arbitro di detta Consulta o per il Procuratore Generale, o in altra maniera che il P. Generale non si possi scusare, nella quale monitione si esorterà con riverenza detto P. Generale a fare la Consulta conforme la Constitutione. Et persistendo nel suo mal proposito tra lo spatio di 15 giorni se le facci un'altra monitione et poi la terza fra 15 altri giorni in modo che dalla prima insino al fine della terza siano corsi giorni 45, li quali finiti, et non osservando secondo le dette Constitutioni, oblighiamo detti Consultori con precetto formale di santa obediencia, et sotto pena d scomunica latae sententiae che debbano subito avisare tutti li Provinciali et far congregare Capitolo Generale, dove provandosi sufficientemente detto disordine et inosservanza, sia privato del Generalato, et di voce attiva et passiva in perpetuum, creando il nuovo Generale » (IV CG., sess. III, n. 28; A.G 1886, f. 120-120t).

¹⁶ V C.G., sess. V, n. 46; AG. 1886, f. 151t; n. 56, f. 152.

¹⁷ III C.G., sess. VIII, n. 14; AA.OO.,. 93t.

COSTITUZIONE II-V

residenza in Roma far congregar detta Consulta ^(c) et avisare nominatamente tutti quelli che doveranno intervenir et rimediare alle occorrenze, et bisogni.

Nel III C.G. anche quest'articolo viene semplificato e riassunto: « Similmente occorrendo qualche cosa urgente o de necessità doverà il P. Generale o in sua assenza il Consultore generale che resterà in suo loco far congregare la Consulta et remediare alle occorrenze e bisogni » ¹⁸

Nel IV C.G. l'articolo viene omesso.

Constitutione V

Quando poi anco avvenisse, che dovendosi far Consulta, alcuni delli sopradetti P. Generale, et Consultori, purché non siano la maggior (f. 123 t.) parte, come s'è detto di sopra, per infirmità, impotenza, o per qualsivoglia altra causa, non volessero, o non potessero intervenire, in tal caso entrerà l'Arbitro in luogo loro, il quale Arbitro non haverà altro che un voto decisivo solamente, ancorche entrasse per supplire il luogo del P. Generale assente, come di sopra. Ne tampoco il detto Arbitro, haverà il ius proponendi ^(d), come il Generale o i Consultori et intervenendo per qualsivoglia persona, tenghi l'ultimo luogo tra Sacerdoti.

Nella bolla « *lilius qui pro gregis* » era disposta la partecipazione di un « vir gravis » (non meglio denominato), che aveva diritto di dare il suo voto in caso di parità dei voti in Consulta ¹⁹.

Nel I C.G. l'Arbitro fu eletto con lo stesso procedimento e metodo usato per l'elezione dei Consultori Generali²⁰.

Nel II C.G. fu determinato che « nelle cose che resteranno insolute tra il Generale et Consultori per la parità dei voti se habbia da haver ricorso ad Arbitro da deputarsi conforme alla Bolla et si habbi poi ad eseguire quanto sarà determinato dalla maggior parte [...] la deputazione del Arbitro sudetto se debba fare nel Capitolo Generale » ²¹.

^(c) Dopo « detta Consulta » è stato aggiunto in margine dall'amanuense: « et avisare nominatamente tutti quelli che doveranno intervenire ».

¹⁸ III C.G., sess. III., n. 15; AA.OO f. 93t.

^(d) Scritto sopra la riga: « il Generale o ».

¹⁹ « Ne autem ex sententiarum aequalitate rea in dubium veniat, ad id vir gravis de Congregatione deputetur qui voto suo (prout necessitas postulaverit) alterius, quam meiore m censuerit partis numerum augeat » (B.O., doc. III, p. 21).

²⁰ I C.G., sess. X; AA.OO., f. 13.

²¹ II C.G., sess. II, n. 2; AA.OO., f. 37.

COSTITUZIONI

Inoltre, in un'altra sessione, veniva decretato che l'Arbitro partecipasse alla Consulta « in caso di mancanza di uno dei suoi membri »²²

La « *Superna dispositione* » stabiliva soltanto che la sua elezione fosse effettuata dal Capitolo Generale²³.

In questo articolo e nel seguente della Costituzione viene confermato quanto era stato determinato in precedenza.

Nel III C.G. l'articolo viene confermato con la modifica alla fine: il ius proponendi è riservato al solo P. Generale e non compete più ai Consultori²⁴.

Nel IV C.G. l'articolo è unito al II²⁵.

Nel V C.G. si conferma quanto era stato decretato nel Capitolo precedente.

Constitutione VI

Similmente nelle cose, che restaranno irresolute tra li sopradetti P. Generale, et Consultori, per la eguaglianza, et parità de voti, si doverà medesimamente haver ricorso al detto Arbitro, il quale col suo voto, secondo giudicherà esser ispediente nel Signore, si accosterà ad una delle due parti, quale gli parerà migliore, et quello poi si eseguirà.

Vedi commento all'art. V.

L'articolo è confermato nel III C.G.²⁶ ed invece omissso nel IV e V C.G.

Constitutione VII

Nella sopradetta Consulta Generale, si leggeranno tutti li memoriali, et lettere, che si manderanno dirette al P. Generale, et Consultori in commune, comunicando, et trattando poi tutto quello, che si doverà fare intorno alle cose della Religione, et delle Case et de' religiosi particolari d'esse, senza eccettuar cosa alcuna di quelle, che secondo le consti-

²² « In caso che alcun di loro (Generale o Consultore) per infermità, impotenza o per qualsiasi altra causa non volesse o non potesse intervenire, entri in suo luogo l'Arbitro, ma però babbia un voto solo, ancorché entri per suprire il luogo del P. Generale absente. Né il detto Arbitro haverà ius proponendi; et intervenendo per qualsivoglia persona tenghi l'ultimo posto fra sacerdoti » (II C.G., sess. XII, a. 13; AA.OO., f. 59).

²³ B.O., doc. VIII, p. 88.

²⁴ III C.G., sess. VIII, n. 16; AA.OO., f. 93t.

²⁵ IV C.G., sess. III, n. 18; AG. 1886, f. 119.

²⁶ III CG., sess. VIII, n. 17; AA.OO., f. 93t.

COSTITUZIONE VI-VII

tutioni fatte, e da (f. 124.) farsi, si doveranno stabilire, et ordinare dalla detta Consulta. Et oltre alli negotii contenuti nelle lettere, et memoria li ricevuti di fuori, intorno al governo della Religione et delle Case, come di sopra, possano non solamente il P. Generale, ma anco i Consultori proporre, et riferire in Consulta quello de più, che à ciascheduno di loro occorrerà, sopra alle cose spettanti al governo reale, et personale delle Case et delli Padri, et fratelli della Religione, per il ben publico, et anco per servitio de' particolari; raccogliendo il P. Generale, ovvero in assenza sua, come s'è detto di sopra, il primo Consultor ^(e), li voti di ciascheduno, et notati dal Secretario nel libro, farà subito eseguire le risoluzioni fatte in tutto quello, che si sarà trattato, et stabilito con la maggior parte de voti.

Nel II C.G. era stato decretato che venissero letti « in Consulta tutti i Memoriali et lettere che si saranno ricevuto dirette al P. Generale et Consultori et comunicando tutto quello che si doverà fare intorno alle cose della Religione et delle Case et Religiosi particolari di esse, senza eccettuare cosa veruna et oltre ai negotii contenuti nelle lettere, che si riceveranno di fuori sia lecito non solo al P. Generale, ma anco ai Consultori proporre et riferire in Consulta tutto quello che a ciascheduno occorrerà sopra le cose del governo della Religione et dei Religiosi, per ben publico, et anco per servitio de' particolari, che ne facessero istanza con fare votare et eseguire poi le risoluzioni che si saranno fatte con la maggioranza dei voti » ²⁷

Il presente articolo amplia et ordina quanto aveva disposto il II C.G.

E' stato eliminato nel III C.G. Probabilmente è una delle 12 Costituzioni di cui il Fondatore aveva chiesto l'abrogazione perché si sentiva le mani legate dalle diverse prescrizioni, ed in particolare dal diritto di proporre esteso anche ai Consultori.

Nel IV C.G. la materia è riassunta: « Nella Consulta si leggeranno tutte le lettere et memoriali a lei diretti et si deciderà et voterà tutto quello che sarà proposto dal P. Generale et dalli Consultori et circa le cose proposte ne il P. Generale ne alcun Consultore possa ostare o difficoltare che non si proponghino, decidano et eseguiscano.

Et per evitare spese e disordine per ordinario non si scriva se non

^(e) Nell'espressione « il primo Consultor Generale », l'appellativo « Generale » è stato cancellato. Così anche in seguito ogni volta che era stato scritto « Consultore Generale », l'aggettivo viene cancellato.

²⁷ Il C.G., sess. II, a. 1; AA.OO., f. 36t.

COSTITUZIONI

alla Consulta in commune dalla quale ha da procedere, mediante l'aiuto di Dio Nostro Signore, ogni buon rimedio » ²⁸.

Nel V C.G. si conferma quanto era stato disposto nel Capitolo precedente ²⁹.

Constitutione VIII

Il P. Generale, et Consultori deputeranno un Secretario della Consulta, il cui officio sarà di ricevere, et leggere in detta Consulta, tutte le lettere, memoriali, et altre scritture che saranno mandate, et indirizzate a loro in commune et anco tutti quei negotii, che gli saranno commessi, notando giorno per giorno in libro particolare, tutte le risoluzioni, che in detta Consulta si faranno.

Già nel II C.G. era stato stabilito «che dal P. Generale et Consultori si deputi un secretario della Consulta, quale riceva et legghi presente il Generale et Consultori tutte le lettere indirizzate loro, e quei negotii che gli saranno commessi, et noti tutte le risoluzioni che si faranno in un libro giorno per giorno et scriva poi le lettere a nome del P. Generale secondo le resoluzioni fatte et tenghi anco un libro a parte dove scriva et noti quelle risoluzioni che non si saranno eseguite et produca poi al Capitolo Generale detto libro » ³⁰.

Nel presente articolo viene eliminato l'obbligo di tenere nota di quanto non è stato eseguito ed è accettato tutto il resto.

Nel III C.G. l'ufficio del Segretario è limitato al compito di tenere nota di quanto è deciso in Consulta ³¹. Forse « ricevere e leggere tutte le lettere, memoriali e altre scritture che saranno mandate et indirizzate alla Consulta », come vuole questa Costituzione, era un controllare troppo l'attività del P. Generale, che il Fondatore volle eliminato.

Nel IV C.G. si ritorna nella sostanza, alla forma primitiva, anche se il testo è reso più semplice e stringato: « La Consulta elegga un secretario, il cui officio sarà leggere le lettere et li memoriali et notare in un libro le determinazioni, scriverle et publicarle a chi bisognerà con la sua sottoscrizione, oltre a quella del Generale o del primo Consultore in sua assenza, acciò siano conosciute essere determinazioni fatte dalla detta Consulta » ³².

²⁸ IV C.G., sess. IV, a. 8-9; AG. 1886, f. 121t.

²⁹ V C.G., sess. V, n. 65-66; AG. 1886, f. 153.

³⁰ II C.G., sess. XI, n. 5; AA.OO., f. 37t.

³¹ « Il P. Generale et Consultori deputeranno un secretario della Consulta il cui officio sarà de notare in libro particolare tutte le resoluzioni che si faranno da detto P. Generale et Consultori » (III C.G., sess. VIII, n. 18; AA.OO. f. 94).

³² IV C.G., sess. III, n. 21; AG. 1886, f. 171.

COSTITUZIONE VIII-IX

La disposizione viene confermata nel V C.G.³³.

Probabilmente competeva al Segretario, anche se non è detto esplicitamente, la compilazione ed aggiornamento del catalogo dei Religiosi dell'Ordine, prescritto in questo Capitolo: « Nella casa di Roma vi sia un libro dove si noti il giorno et anno della professione di tutti li nostri Padri et Fratelli »³⁴.

Constitutione IX

Li Superiori delle Case della Religione in Italia, siano obbligati (f. 124 t.) a scrivere ogni settimana al P. Generale et Consultori in commune, tutto quello, che occorrerà loro, avisandoli particolarmente del progresso et stato della Casa, et de' religiosi, delli mancamenti, o eccessi loro, delle penitenze date per conto delli detti eccessi, delle elemosine di qualche importanza, che fossero fatte, del numero, et dimande di coloro, che vorranno entrar nella Religione et in somma di tutto quello, che a ciascun di loro parerà esser ispediente per servizio della sua Casa, et beneficio della Religione drizzando con la soprascritta dette lettere al P. Generale, et Consultori.

L'articolo è la riproduzione, quasi alla lettera, di un decreto del II C.G.: « Che li Superiori delle case siano obbligati scrivere in Italia ogni settimana al P. Generale et Consultori tutto quello che occorrerà loro et in particolare avvisino del progresso dello stato della Casa et Religiosi; delli mancamenti o eccessi loro, delle penitenze date per conto delli detti eccessi, delle elemosine di qualche importanza, che fussero fatte; delle richieste di quelli che vorranno venire alla Religione et insomma di tutto quello che giudicheranno essere espediente per servizio di quella Casa et per beneficio della Religione, drizzando le lettere al Generale et Consultori »³⁵.

Nel III C.G., l'articolo viene confermato, però con la significativa omissione di qualsiasi cenno ai Consultori: le lettere devono essere scritte al P. Generale. E viene pure omessa l'ultima parte: « drizzando le lettere al P. Generale et Consultori »³⁶.

Nel IV C.G. la prescrizione, riassunta nelle linee generali, viene trasfe-

³³ V C.G., sess. V, a. 50; AG. 1886, f. 152t.

³⁴ V C.G., sess. V, n. 67; AG. 1886, f. 153.

³⁵ II C.G., sess. II, n. 6; AA.OO., f. 37t-38.

³⁶ III C.G., sess. VIII, n. 19; AA.OO., f. 94.

COSTITUZIONI

rita nelle Regole dei Prefetti, i quali devono scrivere alla Consulta una volta al mese e dare tempestiva comunicazione della morte dei Religiosi ³⁷.

L'obbligo della corrispondenza con la Consulta è esteso ai Provinciali: « Scriva ogni settimana alla Consulta avisandola di quelle cose le quali non potesse o non appartenesse a lui rimediare et senza questo l'avisi in breve lo stato delle case della sua Provincia. Et tenga un libro di memoria per notare le cose che li sovengono da rappresentarsi alla Consulta » ³⁸.

Nel V C.G. viene confermato quanto era stato prescritto nel Capitolo precedente.

Constitutione X

Ma benché le sopradette lettere, et altre Scritture mandate in Consulta venghino indirizzate al p. Generale et Consultori in commune, tuttavia le risposte delle risoluzioni fatte in essa Consulta, si doveranno dal Segretario scrivere, et mandare in nome del P. Generale solamente, insieme ancora con la sottoscrizione d'esso Segretario.

Nel III C.G. la costituzione viene modificata con l'eliminazione della prima parte, mantenendo intatta la seconda: « Le risposte et risoluzioni fatte dal P. Generale et Consultori se doveranno dal Segretario scrivere et mandare in nome del Generale con la sottoscrizione de esso segretario » ³⁹.

Nel IV C.G. l'articolo viene omissa.

Constitutione XI

Et però quelle risposte, et risoluzioni della Consulta, si doveranno solamente eseguire, et osservare dalli nostri così in commune come in particolare, che saranno mandate loro con la detta sottoscrizione dal P. Generale, et Segretario, ovvero quando esso P. Generale fosse assente, o che non

³⁷ — « Morendo alcuno nella sua casa (il Prefetto) ne scriva subito alla Consulta et al Provinciale, acciocchè possano farli soccorrere de i soliti suffragi da tutta la Religione.

— Li prefetti delle case d'Italia scriveranno alla Consulta almeno una volta il mese succintamente ragguagliando lo stato della casa, cioè delle limosine ordinarie et straordinarie in riassunto di tutto il mese et se si è fatto o pagato alcun debito di qualsivoglia summa, et se si vive in osservanza, le quali cose per l'ordinario potendosi in mezzo foglio si raccoglieranno dicendo solamente la sostanza » (IV CG., sess. VIII, n. 15-16; AG. 1886, f. 134).

³⁸ IV C.G., sess. VIII, n. 37; AG. 1886, f. 137t.

³⁹ III C.G., sess. VIII, n. 20; AA.OO., f. 94.

COSTITUZIONE X-XIII

volesse, o non potesse sottoscrivere, con la sottoscrizione del primo Consultore, che sarà stato presente (f. 125) alle dette risoluzioni, insieme, con quella del Secretario, et non altrimenti. Et il medesimo modo di sottoscrivere si dovera tenere, et osservare in tutte l'altre scritte c'haveranno bisogno di detta sottoscrizione; come Patenti, Dimissione (sic), et qualsivoglia altra cosa che dependerà dalla determinazione d'essa Consulta.

L'articolo viene confermato nel III C.G.⁴⁰ ed invece omesso nel IV.

Constitutione XII

Bisognando pubblicare alcuna constitutione, o altra resolutione fatta in Consulta, cio si debba fare dal detto Secretario, ovvero da chi comanderà essa Consulta.

La costituzione è confermata nel III C.G. con il solito cambiamento: « P. Generale et Consultori » invece di « la Consulta »⁴¹ Omessa nel IV eV C.G.

Constitutione XIII

Et per evitar ogni disordine, che potrebbe nascere dal ricorso de sudditi ad alcuna persona particolare della Consulta, si ordina, che volendo, o bisognando ad alcuno de nostri Padri, o fratelli, etiam Superiori, et ufficiali della Religione, esporre qualche cosa in Consulta per lor bisogno particolare, o pur concernente al suo officio, ciò si debba fare per mezzo di lettere, o memoriali diretti come di sopra, in commune alli detti P. Generale et Consultori, et non ad alcuno di loro in particolare; eccettuato però quando le lettere scritte in particolare ad alcuno di loro, non fossero per migliore, et più piena informatione del negotio, che espongono in Consulta, o per qualsivoglia altra causa; ma però^(f)

⁴⁰ III C.G., sess. VIII, n. 21; AA.OO., f. 94.

⁴¹ III C.G., sess. VIII, n. 22; AA.OO., f. 94.

^(f) Aggiunto sopra la linea: «però».

COSTITUZIONI

dette lettere particolari d'informazione, non si possano proporre in Consulta, ma solamente le scritte in commune, come di sopra.

Questa costituzione viene omessa nel III C.G.

Nel IV C.G., è ripristinata, e si ammettono i ricorsi, da compiersi però secondo ordine, dall'autorità inferiore alla superiore: « tutti li nostri non scrivano se non per necessità ordinatamente ricorrendo nelli loro bisogni alli loro Prefetti et poi a Provinciali et ultimamente alla Consulta; però non scriva alcuno la seconda volta se non havera risposta della prima, aspettando con pazienza, ne scriverà senza necessità, et allhora brevissimamente esplicando il loro necessario, senza ampliatione di parole ne di cerimonie »⁴²

La disposizione viene confermata nel V C.G.⁴³.

(f. 125 t.) Constitutione XIV

Le lettere scritte alla Consulta, non si ritardino, ma si aprano, et legghino nella prima Consulta, che si farà, nè sia chi particolarmente ardisca d'aprirle, come ne anco quelle, che dalla Consulta si scriveranno fuori, eccetto colui a chi sono indirizzate.

La prescrizione era già stata stabilita nel II C.G.: « Le lettere che sono scritte alla Consulta non si ritardino, ma si aprino e legghino nella piena Consulta che si farà: nè sia chi particolarmente ardisca d'aprirle come ne anche quelle che dalla Consulta si scriveranno fuori, eccetto colui a chi sono indirizzate »⁴⁴.

Nel III C.G. questa costituzione è stata omessa né più ripresa in seguito.

Constitutione XV

Similmente le lettere scritte in particolare ad alcuno de detti Consultori⁽⁹⁾, si debbano dare in mano del medesimo serrate, et esso le potrà leggere senz'obbligo di mostrarle, et non siano ritardate da persona alcuna.

⁴² IV C.G., sess. IV, n. 1; AG. 1886, f. 121t.

⁴³ V C.G., sess. V, n. 69; AG. 1886, f. 153r.

⁴⁴ II C.G., sess. XII, n. 24; AA.OO., f. 60t.

⁽⁹⁾ Era stato scritto: « Similmente le lettere scritte ad alcun Consultore generale in particolare ». Ed è stato corretto: « Similmente le lettere scritte in particolare ad alcuno de detti Consultori ».

COSTITUZIONE XIV-XVI

Già nel I C.G. era stato stabilito che la corrispondenza diretta ai Consultori o quella da essi inviata era immune da ogni ispezione ⁴⁵.

La prescrizione era stata confermata nel II C.G. ⁴⁶.

La presente costituzione riproduce quasi alla lettera il decreto capitolare.

Nel III C.G. viene confermata ⁴⁷.

Nel IV C.G. viene fatto obbligo (« dovrà ») al P Generale di leggere la corrispondenza dei Consultori ⁴⁸. Obbligo che viene attenuato in possibilità (« potrà») nel V C.G. ⁴⁹.

Constitutione XVI

Et per maggiormente assicurar dette lettere, ordina, et stabilisce il Capitolo generale, che sia caso riservato nella nostra Religione, l'aprirle, o ritardarle, tanto quelle che dalla Consulta in commune, overo dal P. Generale, o da alcun delli quatro Consultori ^(h) in particolare saranno mandate ad altri della Religione, o fuori, quanto quelle, che da qualsivoglia, fossero mandate così ad essa Consulta in commune, come a qualunque di detti P. Generale et Consultori in particolare.

La disposizione risale al I e II C.G. per quanto riguarda la corrispondenza dei Consultori: « Fu determinato che sia caso riservato l'aprire o ritardare le lettere, tanto dagli altri mandate ai Consultori quanto quello che essi agli altri manderanno » ⁵⁰

L'attuale articolo estende le pene all'apertura e ritardo nella consegna di tutta la corrispondenza anche della Consulta in comune, come del P. Generale.

Il III C.G. conferma la disposizione omettendo però ogni riferimento alla corrispondenza della Consulta in comune.

⁴⁵ « Fuit propositum an litterae scriptae Consultoribus et ab ipsis invicem aliis possint legi et aperiri a Praefecto Generali et aliis Superioribus et statutum fuit nullo modo posse aperiri neque a Praefecto Generali neque ab alio quocumque Superiore et talis aperitio litterarum sit casus reservatus » (I C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 17t).

⁴⁶ « Fu risoluto che le lettere che saranno scritte da alcuno de Consultori in particolare si debbino dare in mano al medesimo serrate, et esso le potrà leggere in particolare, senza obbligo di mostrarle al Superiore et non siano retardate da persona alcuna » (II C.G., sess. XIII, n. 4; AA.OO., f. 65).

⁴⁷ III C.G., sess. VIII, n. 23; AA.OO., f. 94.

⁴⁸ « ...P. Generale che dovrà leggere quelle [le lettere] de Consultori, i quali non saranno soggetti ad altri che all'istesso P. Generale immediatamente » (IV C.G., sess. IV, n. 10; AG. 1886, f. 121t).

⁴⁹ V C.G., sess. V, n. 68; AG. 1886, f. 153t.

^(h) Era stato scritto: « o da alcun Consultore Generale ». E' stato corretto; « o da alcun detti quattro Consultori ».

⁵⁰ II C.G., sess. XIV, n. 4; AA.OO., f. 65.

COSTITUZIONI

Il IV C.G. rinnova la conferma, facendo però obbligo al Generale di leggere la corrispondenza dei Consultori.⁵¹

Il V C.G. modifica l'obbligo del P. Generale con la facoltà di leggere la corrispondenza dei Consultori.

Constitutione XVII

Tutti quelli che scriveranno alli nostri Consultori fratelli, gli scriveranno con la soprascritta seguente, cioè Al R.do fratello in Christo oss.mo il fratello N. N. Consultore della Religione de Ministri dell'Infermi ⁽ⁱ⁾ et al p. Generale Al molto R.do p.re in Christo oss.mo Il Padre nostro N. N. Generale della Religione di Ministri dell'infermi.

Nel II C.G. era già stato stabilito il modo d'indirizzare la corrispondenza ai Consultori Fratelli: « Fu risoluto che tutti quelli che scriveranno ali Nostri Consultori Fratelli, tanto Sacerdoti quanto Chierici et laici gli scrivino con la soprascritta seguente: Al R.F. in Christo oss.mo il F. N.N. Consultore Generale » ⁵²

In questa costituzione si prescrive anche il modo d'indirizzare la corrispondenza al P. Generale.

La norma è confermata nel III C.G.⁵³.

Nel IV C.G. viene minuziosamente regolamentato il modo di indirizzare la corrispondenza a Superiori e sudditi ed i titoli da dare loro ⁵⁴.

Inoltre si dispone che « non si dia il titolo di Vostra Paternità a nessuno eccettuato il Padre Generale ma che a tutti gli altri tanto in scritto quanto a voce si dica Vostra Riverenza, ma non però s'intenda incluso nella sudetta regola il nostro Padre Camillo al quale come a nostro vero Padre et fondatore si darà sempre il titolo di Paternità » ⁵⁵.

⁵¹ Vedi commento all'articolo precedente.

⁽ⁱ⁾ Aggiunto di mano di Mons. Seneca et al p. Generale: Al Molto Rdo Pre in Cristo Oss.mo il Padre N.N. Generale della Religione di Ministri dell'Infermi.

⁵² Il G.C., sess. XIV, a. 9; AA.OO., f. 67

⁵³ III C.G., sess. VIII, n. 25; AA.OO., f. 94.

⁵⁴ IV C.G., sess. VI, a. 7; AG. 1886, f. 126t-127.

⁵⁵ IV C.G., sess. III; AG, 1886, f. 147t.

COSTITUZIONE XVII-XIX

(f. 126) Constitutione XVIII

Li Consultori, l'Arbitro, et il Secretario della detta Consulta generale et ciascun di loro in particolare possano ^(l) tenere in camera sua una Cassetta con chiave per conservar dette lettere, et altre scritture, che gli venissero di fuori, spettanti al governo della Religione, le quali scritture si consignaranno poi al Secretario per conservarle nell'Archivio generale della Religione ^(m).

Nei pochi decreti emanati nel I C.G., era sancita l'autorizzazione per i Consultori di avere una cassetta con chiave per la corrispondenza ⁵⁶.

Essa viene confermata nel II C.G.: « Li Consultori, Arbitro et Secretario possino tener in camera loro una cassetta con la chiave, per tenere le lettere o scritture che venissero di fuori » ⁵⁷.

Nell'attuale articolo si stabilisce inoltre che tali scritture vengano poi consegnate al Secretario per essere conservate in Archivio. Ciò che in pratica però non avvenne e non esiste, di quel tempo, in Archivio né relazioni dei Superiori locali e Provinciali alla Consulta né scritti indirizzati ai Consultori.

Anche il III G.G. ha confermato tale disposizione ⁵⁸, che viene invece omessa nei Capitoli seguenti.

Constitutione XIX

La Consulta generale farà sempre residenza in Roma, nè mai si possa dismembrar tanto, che almeno non vi restino quattro voti computato l'Arbitro, li quali quattro voti di necessità doveranno sempre concorrere in qualsivoglia determination, che si doverà fare in detta Consulta, per esser valida.

Nel III C.G. l'articolo viene omesso e nel IV è unito a quello seguente.

^(l) Era stato scritto: « Li Consultori generali, l'Arbitro e il Secretario della detta Consulta possano ciascun di loro in particolare tenere ». E' stato corretto: « Li Consultori, l'Arbitro e il Secretario della detta Consulta et ciascun di loro in particolare possano tenere ».

^(m) Aggiunto alla fine: « per conservarlo nell'Archivio Generale della Religione ».

⁵⁶ « Fuit etiam statutum ut [Consultores] possint habere capsam cum clavi in qua possint babere litteras et scripturas » (I C.G., resa, XVI; AA.OO., f. 17t-18).

⁵⁷ II C.G., sess. XIII, n. 6; AA.OO., f. 65 t.

⁵⁸ III C.G., sess. VIII, n. 26; AA.OO., f. 94t.

COSTITUZIONI

Constitutione XX

Similmente il P. Generale debba far sempre residenza nella Casa di Roma, della quale è Prefetto, et occorrendo visitar l'altre Case della Religione, ciò si debba far per mezzo de visitatori; ma giudicandosi bene, massime per penuria d'huomini atti, o per altra causa approvata dalla Consulta, che il P. Generale, ovvero altro delli quatro consultori ⁽ⁿ⁾, dovessero andare a far la visita generale, o particolare d'alcuna Casa, overo per altro servitio della Religione, alhora si sarà eletto il P. Generale, o altro Consultor, debbano andarvi con il compagno, che gli deputarà la Consulta.

Il decreto del II C.G. era molto restrittivo ed obbligava alla residenza assoluta a Roma: «Che il Generale debbia risedere sempre nella casa di Roma, della quale è Prefetto, et occorrendo visitare l'altre Case della Religione si debba fare per mezzo delli Visitatori da eleggersi da esso Generale et Consultori ad arbitrio loro » ⁵⁹

Nel III C.G. l'articolo viene confermato, omettendo quello precedente ed è così autorizzata la permanenza dei Consultori fuori Roma ⁶⁰.

Nel IV C.G. la prescrizione è confermata e l'articolo è unito con il precedente. Ma si prevede anche la permanenza fuori Roma, nel qual caso però il Generale deve avere con sé qualche Consultore: « Il P. Generale per ordinario farà sempre residenza in Roma con li suoi Consultori. Ma occorrendo alcuna gran necessità di partirsi da Roma per molti mesi, allhora vada con li suoi Consultori, ne mai si possa smembrare dalla Consulta tanto che, almeno non restino quattro voti da concorrere per necessità in qualsivoglia determinazione » ⁶¹.

La disposizione viene confermata nel V C.G. nella formulazione dei Capitolo precedente ⁶².

(f. 126 t.) Constitutione XXI

Quando detta Consulta haverà determinato esser ispediente, che alcuno, o piu visitatori, debbano eleggersi, et pigliarsi dal corpo d'essa Consulta, alhora nella elettione se-

⁽ⁿ⁾ Era stato scritto: « overo altro Consultore Generale », venne corretto: ovvero altro delli quatro Consultori ».

⁵⁹ II C.G., sess. XIV, n. 12; AA.OO., f. 67t.

⁶⁰ III C.G., sess. VIII, n. 27; AA.OO., f. 94t.

⁶¹ IV C.G., sess. III, n. 20; AG. 1886, f. 119s

⁶² V C.G., sess. V, n. 48; AG. 1886, f. 151t.

COSTITUZIONE XX-XXII

creta, che doverà farsi della persona particolare, nessuno di loro si possa proporre, ne dare il voto a se stesso, ne trovarsi presente alla sua ballottatione, nella quale si doverà trovar L'Arbitro.

L'articolo viene confermato nel III C.G. Inoltre si dispone che « dovendosi eleggere li Visitatori per visitare le case se ne eleghino due quali tutti insieme debbano andare in visita osservando li sottoscritti capitoli » e seguono poi gli articoli sul modo di fare la visita, quali domande porre ai Superiori, quali a tutti i Religiosi e come comportarsi ⁶³.

Nel IV C.G. le disposizioni del Capitolo precedente sono confermate e riordinate nelle « Regole de Visitatori » ⁶⁴.

Nel V C.G. si confermano tali Regole e si prescrive; « Si visitino almeno due volte l'anno tutte le nostre Case o da Provinciali o da Visitatori secondo che parerà alla Consulta » ⁶⁵.

Constitutione XXII

Eletto che sarà stato alcun della Consulta generale per far la visita, come di sopra, detto visitator, debba ricevere, et osservare tutte le istruzioni, et ordini, che gli saran dati in scritto dalla medesima Consulta, per detta visita, come farebbe qualsivoglia altro visitatore, che non fosse ne Generale, ne Consultore. Avertendo che al P. Generale non si farà Patente di questa visita, come si doverà fare alli Consultori, ma solamente si noterà il decreto fatto in Consulta ^(o).

L'articolo con l'espressione: « eletto che sarà alcun della Consulta Generale » intende che anche il P. Generale dev'essere eletto dalla Consulta per compiere la visita. E questo viene detto esplicitamente nell'articolo seguente: « Quando sarà detto il P. Generale per Visitatore ». Tale prescrizione restringeva la libertà e l'autorità del P. Generale ed era contraria alla mente del Fondatore.

Nel III C.G. l'articolo viene quindi modificato : « Eletto che sarà alcuno dei consultori generali per fare la visita »... « Quando andarà il P. Ge-

⁶³ III C.G., sess. XI, n. 4-32; AA.OO., f. 106-107.

⁶⁴ IV C.G., resa. VIII, n. 1-31; AG. 1886, f. 137t-139.

⁶⁵ V CG., sess. V, n. 53; AG. 1886, f. 152t.

^(o) Era stato scritto: « ma solamente se gli darà la copia del decreto fatto in Consulta de ciò sottoscritto dal segretario » E' stato corretto da Mons. Seneca: « ma solamente se noterà il decreto fatto in Consulta ». Lo stesso Mons. Seneca ha poi aggiunto un'altra riga che però ha cancellato in modo da renderla indecifrabile.

COSTITUZIONI

nerale in visita »...⁶⁶. Al P. Generale, in questo modo spetta la decisione di andare lui in visita alle case.

L'articolo viene omissso nel IV C.G. e nel seguente.

Constitutione XXIII

Quando sarà eletto il P. Generale per Visitatore et che ^(p) la Consulta in Roma non sarà più, che di quattro voti computato l'Arbitro, alhora detta Consulta, non potrà stabilir cose nuove, ne ordini, ne constitutioni, ne pigliar case, ne Hospedali, ne (f. 127) oblighi perpetui, ne crear nuovi Superiori, ne privar li vecchi, ma doveranno aspettar il ritorno del P. Generale, o degli altri, overamente i loro voti in scriptis, potrà non dimeno la detta Consulta far tutto il resto per conservatione et esecuzione (delle) de gl'ordini fatti ^(q). Ma mancando per morte nella Consulta generale alcun de Consultori, o l'Arbitro in assenza del Generale, o d'altri della Consulta, in modo che non fossero quattro voti, in tal caso vogliamo che detta Consulta fino alla nuova elettione et arrivo del successore, possa fare, et havere tutta quella authorità che haverebbono quattro voti, eccetto nelli casi specificati nella presente constitutione, ne quali la detta Consulta debba consultarsi et conferirli con l'ill.mo Protettore, overo con chi tenesse il suo luogo, o con altra persona deputata da S.S. (Ant. Seneca),

Nel III C.G. l'articolo viene confermato e diviso in due ⁶⁷. L'inizio è così modificato: « Quando andará il P. Generale per visitare... », Si esprime in questo modo l'autorità del P. Generale a visitare tutte le case, senza richiedere il mandato della Consulta.

Nel IV e V C.G. l'articolo è omissso.

⁶⁶ III C.G., sess. VIII, n. 29; AA.OO., f. 94t.

^(p) Dopo « il Generale per visitatore » vi è una cancellatura che rende il testo indecifrabile; ed è stato aggiunto sopra: « et che ».

^(q) Era stato scritto: « esecuzione delle cose fatte ». E' stato cancellato « cose fatte » e corretto da Mons. Seneca: « de gli ordini fatti ». Poi è stato aggiunto in margine dall'amanuense; « Ma mancando per morte... [fino alla fine]. Al termine, Mons. Seneca vi ha apposto la sua firma a convalida dell'aggiunta marginale.

⁶⁷ III C.G., sess. VIII, n. 30-31; AA.OO., f. 94t.

COSTITUZIONE XXIII-XXVI

Constitutione XXIV

Ma quando dalla Consulta fosse eletto per Visitatore o per altro servitio della Religione un Consultore generale solamente, allora gli altri P. Generale et Consultori con l'Arbitro, potranno fare et determinare ogni cosa, come se non vi mancasse nessuno.

L'articolo è confermato nel III C.G.⁶⁸ ed omissso in quelli seguenti.

Constitutione XXV

Essendo il P. Generale, o altri Consultori in visita, la Consulta etiam che non fosse piu che di quattro voti computato l'Arbitro ogni volta, et quando a quella parerà ispediente, possa, et habbia il jus revocandi tutti, et qualsivoglia di detti visitatori, o che fossero stati mandati per altro servitio della Religione, chiamandoli, che ritornino in Roma, et essi siano obligati a ritornare, altrimenti non ritornando, massime non essendo impediti per evidente causa da giudicarsi dalla detta Consulta, i lor voti non si intendano ne cessarii in cosa alcuna.

L'articolo è eliminato nel III C.G. né più ripreso in seguito.

Constitutione XXVI

Tanto li sopradetti Visitatori eletti et pigliati dal corpo della Consulta, quanto gli altri, siano obligati a scrivere, et dar raguaglio (f. 127 t.) ogni settimana alla Consulta in Roma di tutto il progresso della lor visita, dando, et rendendo anco poi di questo nel lor ritorno pieno, et minuto conto a bocca, et in scritto alla medesima Consulta,

L'articolo viene confermato dal III C.G. con la modifica che il Visitatore è obligato a scrivere e dare ragguagli « al P. Generale », invece che alla Consulta. Inoltre si prescrive che, al termine della visita, « li Visitatori

⁶⁸ III C.G., sess. VIII, n. 32; AA.OO., f. 94t.

COSTITUZIONI

doveranno scrivere brevemente tutte le cose che gli pareranno espedienti et degne di rimedio et del tutto darne avviso al P, Generale, dicendo anco che rimedio giudicaranno in Domino essere espediente per detto buon andare delle case et delle persone et di tutte le cose che haveranno esaminate et trovate »⁶⁹.

Nel IV C.G., tutta la materia della visita viene ampiamente elaborata nelle Regole dei Visitatori e si sancisce l'obbligo della relazione finale, da farsi alla Consulta, con gli stessi termini del Capitolo precedente⁷⁰.

Constitutione XXVII

Nessun della Consulta ^(r) durante l'ufficio del suo Consultorato, possa esser eletto Prefetto di nessuna Casa, ne vice prefetto di questa di Roma, ne haver altri officii nella Religione, eccetto che in occasion di visita, come s'è detto di sopra; ma non già si possano elegere, ne destinar Visitatori perpetui, cioè per tutto il tempo, che dureranno nell'ufficio del Consultorato.

La questione se un Consultore potesse avere altri incarichi ed, in particolare, essere Prefetto di una casa, viene già dibattuta nel I C.G. Si stabilisce che non possa essere Prefetto di una casa fuori Roma⁷¹. E, se per eccezione, stante la necessità della Religione, lo si dovesse nominare Vice Prefetto a Roma, tale nomina sia di competenza del Capitolo⁷². Nell'ultima sessione essa fu poi demandata al P. Generale⁷³.

Nel II C.G., fu tolta anche questa possibilità: « Fu risoluto che chi è eletto Consultore non possa essere eletto Vice Prefetto della casa di Roma, ne meno haver altri uffici nella medesima casa o altre della Religione »⁷⁴.

⁶⁹ III C.G., sess. XI, n. 33; AA.OO., f. 107.

⁷⁰ IV C.G., sess. VIII, n. 32; AG. 1886, f. 139.

^(r) Era stato Scritto: « Nessun consultore generale », venne corretto; « Nessun della Consulta ».

⁷¹ « Statutum fuit [Consultorem] debere residere Romae, et non posse babere superioratus extra urbem Romam, id est non posse esse Praefectus » (I C.G., sess. X; AA.OO., f. 13).

⁷² « Propositum fuit an unus ex Consultoribus Fosse esse Vice Praefectus domus Romanae, et statutum fuit ut casu quo esset creandus unus ex consultoribus stante necessitate Religionis pro hac vice tantum, possit esse Vice Praefectus sed creetur a Congregatione et eius officium intelligatur usque ad novam Congregationem Generalem » (I C.G., sess. XI; AA.OO., f. 13t-14).

⁷³ « Visum est omnibus de communi consensu ut possit creari ab ipso ad. Rev. P, Praefecto Generali » (I C.G., tesa. XVIII; AA.OO., f. 19).

⁷⁴ II C.G., sess. XIII, n. 2; AA.OO., f. 65.

COSTITUZIONE XXVII-XXVIII

Il presente articolo, sancendo le precedenti disposizioni, dà la possibilità che un Consultore possa essere Visitatore.

La prescrizione viene confermata nel III C.G.⁷⁵ ed omessa invece in quelli seguenti.

Constitutione XXVIII

Il P. Generale così nella Consulta, come in qualsivoglia altro luogo della Religione sempre doverà precedere a tutti; ma nella Consulta fra li Consultori la precedenza doverà essere nel seguente modo: cioè, prima sederanno Consultori Sacerdoti, et poi li fratelli, et occorrendo entrarvi l'Arbitro, esso precederà alli due Consultori fratelli solamente, et si attenda tra di loro, ciascuno nel grado suo, la priorità de chi prima havera preso l'habito, parlando però delli presenti, ma per l'avenire de chi prima havera fatta la Professione, et accorrendo ritrovarsi alcuni haver preso l'habito, o fatta la professione tutti in un istesso giorno, precederà fra detti concorrenti, chi haverà maggior età; ma parlando in generale nella Religione li sacerdoti precederanno alli fratelli.

La questione delle precedenzae era già stata posta fin dal I C.G., nel quale venne stabilito; « Consultores praecedant coeteris et in mensa et in omnibus locis, videlicet Sacerdotes Sacerdotibus et laici laicis »⁷⁶.

La disposizione era stata confermata nel II C.G.⁷⁷, nel quale erano pure state specificate le precedenzae tra i Consultori: « La precedenza debbia essere in questo modo, cioè prima devino sedere i Consultori Sacerdoti e poi i laici, et occorrendo entrare l'Arbitro preceda i due Consultori laici, et si attenda tra di loro la priorità di chi prima ha preso l'habito et occorrendo che si trovino che babbia preso l'habito in uno stesso giorno preceda chi è di maggior età »⁷⁸.

Nella «*Superna dispositione* » era stata posta la seguente distinzione: « Si loquimur de Patribus et Fratribus praesentis temporis, primum sententiae locum et primi loci dignitatem obtinebunt qui Religionem prius sunt

⁷⁵ III C.G., sess. VIII, n. 34; AA.OO., f. 95.

⁷⁶ I C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 17t.

⁷⁷ « Che i Consultori Sacerdoti precedino tutti gli altri della Religione, etiamdio Sacerdoti et Superiori, et Consultori laici non precedino ai chierici ma a tutti i laici della Religione et non ad altri » (II C.G., sess. XIII, a. 8; AA.OO., f. 66).

⁷⁸ II C.G., sess. XIII, n. 7; AA.OO., f. 65t-66.

COSTITUZIONI

ingressi, si vero de futuris, praecedere debebunt, qui primum Professionem eliderint » ⁷⁹.

In questo articolo come nel seguente vengono riprese le disposizioni sia del Capitolo che della Bolla.

Nel III C.G. questo articolo e il seguente sono riassunti in uno solo, sfolgendolo di varie particolarità: « Tra li consultori la precedenza doverà essere la seguente: in consulta, prima sederanno li consultori sacerdoti et poi li fratelli, et occorrendo entrar l'arbitro esso prederà alli duo consultori fratelli solamente et s'attenda tra di loro ciascuno nel suo grado la priorità de chi prima ha preso l'habito, parlando però delli presenti ma per l'avvenire de chi prima haverà fatta la professione (come habbiamo detto di sopra nell'altra precedenza). Similmente li consultori sacerdoti prederanno tutti gli altri de la Religione et Sacerdoti et superiori et li Consultori fratelli solamente a tutti li fratelli et non ad altri » ⁸⁰.

(f. 128) Constitutione XXIX

Similmente li Consultori Sacerdoti, dopo il P. Generale, prederanno tutti gli altri della Religione, etiandio Sacerdoti, et Superiori, et li Consultori fratelli solamente a tutti li fratelli et non ad altri; ma fra tutti gli altri fratelli della Religione, tra li quali si intendono, et comprendono tutti quelli che non son Sacerdoti non vi sarà precedenza alcuna, eccetto che nelle occasioni de Capitoli cos'ì generali, come Provinciali, et locali, nelli quali habenda est ratio dignitatum, et personarum. Et il medesimo si dice de Padri, cioe de Sacerdoti, li quali solamente si doveranno chiamar et nominar di questo nome Padre, tra li quali ne anco vi sarà precedenza veruna eccetto nelli sopradetti Capitoli, nelli quali, parlando delli Padri, et fratelli presenti, prederanno quelli, che sono prima stati vestiti del habito della Religione, ma per quelli d'avenire ^(s), prederanno quelli, c'haveranno prima fatta la Professione, et trovandosi alcuni haver preso l'habito, over haver fatta la professione tutti in uno istesso giorno, prederanno tra questi, quelli c'haveranno maggiore età.

⁷⁹ B.O., doc. VIII, p. 90.

⁸⁰ III C.G., sess. VIII, n. 35; AA.OO., f. 95.

^(s) Era stato scritto: «ma per l'avenire ». È stato corretto: « ma per quelli d'avenire ».

COSTITUZIONE XXIX - XXX

L'articolo determina nelle particolarità quanto era stato stabilito nel Capitolo precedente.

Nel III C.G. viene unito con l'articolo precedente (vedi sopra).

Nel IV C.G. la questione delle precedenzae viene inserita nella parte che tratta dei Capitoli: «.. Ciascuno sederà nel suo proprio luogo, cioè prima li Padri e poi li fratelli, precedendo ciascuno nel suo grado secondo la priorità di chi prima haverà professato, eccettuati li professi avanti la bolla di Clemente VIII, li quali seguiranno la priorità di chi prima haverà preso l'habito, e se alcuni in un medesimo giorno haveranno fatta la professione o preso l'habito, precederà tra di loro il più vecchio d'età, et questo sia regola generale per ordinare la precedenza secondo l'antichità, la quale si osserverà tanto nella Consulta quanto nelli Capitoli Provinciali et locali »⁸¹.

Per quanto riguarda i Consultori quelli « Sacerdoti precederanno a tutti li Sacerdoti et Superiori et li fratelli a tutti gli altri fratelli solamente »⁸².

Viene pure precisata la precedenza dell'Arbitro e del Procuratore Generale: « l'Arbitro della Consulta doppo i Consultori Generali preceda a tutti li altri della Religione et similmente doppo l'Arbitro il Procuratore Generale preceda a tutti »⁸³.

Nel V C.G. si ripetono alla lettera le stesse norme⁸⁴.

Constitutione XXX

Il Prefetto generale, il Procurator generale, l'Arbitro et Secretario della Consulta generale, li Provinciali, li Visitatori, li Prefetti delle Case Professe, de Novitiati, delle Infermarie generali, et il Presidente del capitolo generale, si elegeranno del numero et corpo delli Sacerdoti vocali. Ma gli altri subordinati ufficiali, come Ministri, (f. 128 t.) Sottoministri, Proveditori delle case, Procuratori delle elemosine, et Sacrestani, possano esser eletti dal numero de fratelli etiam non vocali, purché per queste occupationi, non lassino cosa alcuna di quelle, che intorno al servizio delli infermi, dalli detti fratelli si ricercano,

L'articolo è la traduzione di una disposizione della bolla « *Superna dispositione* »⁸⁵.

⁸¹ IV C.G., assess. XI, n. 5; AG. 1886, f. 115.

⁸² IV C.G., sess. IV, n. 10; AG. 1886, f. 121t.

⁸³ IV C.G., sess. IX, n. 2; AG. 1886, f. 139.

⁸⁴ V C.G., sess. V, n. 68; AG. 1886, E. 153t; sess. VII, n. 34, f. 168t.

⁸⁵ B.O., doc. VIII, p. 89.

COSTITUZIONI

Secondo il criterio adottato nel III C.G., di non introdurre nelle Costituzioni quanto era stabilito nelle bolle pontificie, nello stesso Capitolo il passo è Stato omissso né più ripreso in seguito.

Constitutione XXXI

Il Prefetto Generale (dopo la morte del presente, ch'è perpetuo) durerà nell'ufficio del Generalato sei anni, il quale per una volta solamente; con licenza però di S. Santità, si possi prolungar nell'ufficio per sei altri anni; et finito il tempo del suo generalato, non essendo eletto ad altro ufficio, ritornerà nel suo primiero luogo di privato et suddito, senza prorogativa, ne titolo alcuno.

Nella bolla « *Illius qui pro gregis* » era stabilito che il P. Generale, nel suo ufficio, fosse a vita, alla stregua di altri Chierici Regolari, come allora i Teatini e i Gesuiti ⁸⁶. Doveva essere eletto, per la prima volta, avanti della prima professione solenne dell'Ordine, come infatti avvenne alla Vigilia della festa dell'Immacolata del 1591, con l'elezione all'unanimità del Fondatore a Generale dell'Ordine.

Nella bolla « *Superna dispositione* », la norma venne modificata, con la durata di sei anni del governo del Prefetto Generale, con l'eccezione di quello in carica, che è a vita ⁸⁷.

L'attuale articolo, nella prima parte, è la traduzione letterale del dispositivo della bolla clementina.

Nel III C.G. e nei seguenti viene omissso.

Constitutione XXXII

P. Generale, haverà medesimamente quattro Consultori, delli quali due ne saranno Sacerdoti, et due fratelli vocali, li quali tutti similmente dureranno nell'ufficio sei anni, quanto il Generale. Avertendo che durante la vita del presente P. Generale, tanto li capitoli generali, quanto li sopra detti Consultori, si faranno, et elegeranno di sei in sei anni, come di sopra.

⁸⁶ « Totius Congregationis Superior Praefectus Generali, appellabitur cuius officium perpetuum erit » (B.O., doc. III, p. 21).

⁸⁷ « Praefectus Generalis, post mortem huius qui perpetuum est, sex annos Praefecturam gereti, quae quidem Praefectura semel una tantum, cum auctoritate Summi Pontificis, prorogari in alterum sexennium potest » (B.O., doc. VIII, p. 87).

COSTITUZIONE XXXI - XXXIII

La bolla gregoriana aveva stabilito che il Generale avesse quattro soci, detti Consultori, i quali durassero in carica, senza determinazione di tempo, cioè per tutto il tempo della vita del P. Generale. Però la loro elezione veniva procrastinata a quando l'Istituto fosse provvisto di un maggior numero di uomini idonei ⁸⁸.

I Consultori furono eletti, per la prima volta, nel I C.G. (1596). Non era stabilito nulla per quanto riguarda il loro stato. Per iniziativa del Fondatore, nello stesso Capitolo, dopo una serrata discussione, fu stabilito che fossero due Sacerdoti e due Fratelli.

Nel II C.G., si ottenne, con dispensa pontificia che i Consultori durassero in carica, per quella volta tre anni, fino al prossimo Capitolo Generale ⁸⁹.

La bolla clementina sancisce le disposizioni dei Capitoli precedenti e fissa in sei anni la loro durata in carica.

L'articolo, che è la traduzione della disposizione pontificia ⁹⁰ viene omissso nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione XXXIII

Similmente li sopradetti P. Generale, Consultori, et Arbitro della Consulta generale ^(t) sempre si doveranno eleggere nel capitolo generale; ma morendo il Generale tra lo spatio delli primi tre anni della sua prefettura, il primo Consultor, che sarà in quel tempo (f. 129.) succederà in suo luogo con nome di Vicario generale per quelli primi tre anni, con un voto solamente, succedendo in luogo di detto primo Consultore l'Arbitro, il quale nella Consulta sederà dopo l'ultimo Consultore Sacerdote, et finiti detti tre anni, si doverà congregar il Capitolo, dove si farà la nuova elettione del Generale. Ma morendo il Generale tra lo spatio delli secondi tre anni, in tal caso l'istesso primo Consultor generale, re-

⁸⁸ Il Prefetto Generale « socios habebit quattuor, qui Consultores dicentur. Creabuntur autem hi cum Congregatio maiorem numerum erit nacta idoneorum hominum; iique pariter officium perpetuum gerent dum Generali, Praefectus erit superstes » (B.O., doc. III, p. 21).

⁸⁹ « Quanto alla proposta fatta a d 4 di agosto nella Congregazione XIII cioè che [Mons. Tarugj] in nome del Capitolo supplicasse Nostro Signore che non ostante che la Bolla disponga li Consultori perpetui, si contentasse per questa volta che l'officio loro durasse per spatio di tre anni [lo stesso Monsignore] riferi in pieno Capitolo che Nostro Signore haveva inclinato alla richiesta fatta come sopra, oretenus vivae voci, oraculo » (Il C.G., sess. VII, n. 2; AA.OO, f. 74).

⁹⁰ B.O., doc. VIII, p. 88.

^(t) Era stato scritto: « Consultori generali et Arbitro della Consulta ». E' stato corretto: « Consultori et Arbitro della Consulta generale ».

COSTITUZIONI

stera vicario generale per sei mesi solamente, fra il qual tempo sia tenuto a convocare il Capitolo generale, nel quale si creava il nuovo Prefetto Generale. Avertendo che ogni volta che si farà elettione di nuovo Generale, si farà parimente quella delli Consultori, et del Arbitro della Consulta generale.

La questione del Vicario Generale era stata ampiamente studiata nel II C.G. e si erano prese informazioni presso i Gesuiti e i Teatini. Era poi stata approvata la seguente disposizione: « Che dopo la morte del Generale, il primo Consultore resti in luogo del Generale con un solo voto, con nome di Vicario Generale; et debbia poi subito convocare il Capitolo a tempo opportuno fra termine di tre mesi »⁹¹.

Norme più circostanziate vengono date nella bolla « *Superna dispositione* », di cui l'articolo è la traduzione integrale⁹².

Verrà omissa nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione XXXIV

Ma morendo alcuno de sopradetti Consultori, o l'Arbitro tra lo spatio delli sei anni del loro officio, si debba far subito l'elettione del successore, elegendosi nel seguente modo, cioè. In ogni Casa della Religione si doverà dalli vocali di esse per voti secreti elegere uno di tutta la Religione da lor giudicato degno et atto per tale officio, li quali eletti dalle Case, si doveranno per lettere proporre alla Casa di Roma, li vocali della quale non haveranno ius di proporre nessuno, ma solamente di elegere uno delli proposti dall'altre Case, ballottandoli tutti per voti secreti uno per uno, cominciando per li presenti da chi prima haverà preso l'habito, et per li futuri da chi prima haverà fatta professione, et ritrovandosi alcuni haver preso l'habito, o fatta professione tutti in uno istesso giorno, (f. 129 t.) cominceranno da chi haverà maggior età et quello c'haverà la maggior parte de' voti, purchè passi la metà de' tutti, sarà l'eletto per il detto officio; ma ritrovandosi alcuni di questi haver voti eguali, allora si doveranno riballottare questi solamente la seconda,

⁹¹ II C.G., sess. IV, n. 2; A.A.OO., f. 39t.

⁹² B.O., doc. VIII, p. 88.

COSTITUZIONE XXXIV

et terza volta, et non riuscendo, in tal caso il P. Generale haverà due voti.

Nel I C.G. era già stata affrontata e risolta la questione della nomina di un nuovo Consultore, fuori del Capitolo, in caso di morte di uno di essi: «Ad propositionem vero a quibus deberet eligi si aliquis ex Consultoribus ex hac vita migraret responsum et statutum fuit ut singulae domus singulos proponerent electos in congregatione locali qui Romae proponerent ad suffragium in congregatione omnium professorum qui eo tempore essent Romae et is intellegeretur electus qui plura suffragia in favorem obtinisset et eius officium duraret usque ad primam congregationem generalem»⁹³.

Nel II C.G. tale metodo di elezione fu confermato ed esteso anche per l'eventuale elezione dell'Arbitro, così che « le altre case .haveranno il ius di proporre et Roma solo il ius di eliggere uno di quelli che saranno stati proposti»⁹⁴.

La bolla « *Superna dispositione* » aveva demandato ai Capitoli Generali la facoltà di determinare il modo di compiere tali elezioni⁹⁵.

Nell'attuale articolo si riprendono e confermano, con varie determinazioni, quanto era stato stabilito nei Capitoli precedenti.

Nel III C.G. viene confermato⁹⁶.

Nel IV C.G. si approntano delle modificazioni. Viene confermato il diritto di proporre alle Case e di elezione tra i proposti ai professori di Roma, ma si muta il criterio del ballottaggio, che deve iniziarsi da colui che ha ricevuto il maggior numero di designazioni dalle case: « .. De quali nominati [dalle Case] si farà dal segretario una lista scrivendo prima per ordine quelli che saranno stati da più case nominati, affiggendola nel giorno precedente all'elettione in luogo publico. Li quali uno per uno secondo l'ordine espresso delle elettioni si proporranno alle balle secrete, et quelli che prima haverà più della metà dei voti in suo favore, tralasciando tutti li altri, sarà eletto Consultore o ver Arbitro »⁹⁷

Inoltre per facilitare la designazione, nei Capitoli locali, si dispone che, alla morte di un Consultore o dell'Arbitro, ne venga dato avviso immediato a tutte le case, non si faccia trasferimento di Religiosi, e sia mantenuta segreta la designazione fatta nelle singole case⁹⁸.

Nel V C.G. si confermano le disposizioni del Capitolo precedente⁹⁹.

⁹³ I C.G., sess. XI; AA.OO., f. 14.

⁹⁴ II C.G., sess. , n. 3; AA.OO., f 37; sess. XIII, n. 3; f. 65.

⁹⁵ « Si aliquis [dei Consultori e l'Arbitro] intra sexennium deficeret, observetur quod in Capitulis Generalibus statutum vel statuendum crit » (B.O., doc. VIII, p. 88).

⁹⁶ III C.G., sess., VIII, n. 36; AA.OO., f. 95.

⁹⁷ IV C.G., sess., III, a. 19; AG. 1886, f. 119.

⁹⁸ « Quando tra un Capitolo et l'altro mancasse qualche Consultore overe l'Arbitro subito la Consulta per la prima volta ne dia avviso a tutte le Case et fra questi tempi non si possi far mutatione alcuna de Vocali per le nostre case et quando poi si farà la nominatione delli suddetti Consultati o Arbitro, niuno de nostri possa avvisare o scrivere la nominatione fatta a qualsivoglia persona che sia, ma solamente li superiori delle Case la debano avvisare alla Consulta per lettere comuni » (IV C.G., sess. IV, n. 4; AG. 1886, f. 121).

⁹⁹ V C.G., sess., V, n. 47; AG. 1886, f. 151t; n 62; f. 153.

COSTITUZIONI

Constitutione XXXV

Tutti li Provinciali, Visitatori, Viceprefetto della Casa di Roma, et li Prefetti dell'altre case della Religione, si eligeranno dal Padre Generale, et Consultori, et dureranno nell'ufficio a beneplacito delli stessi P. Generale et Consultori.

La bolla « *Illius qui pro gregis* » aveva stabilito che « Praefectus Generalis ac socii Praefectos aliorum locorum, ubi Congregatio sedem habebit, et Provinciales et Visitatores, quos oportuerit, eligent » ¹⁰⁰.

Nel II C.G. era specificato: « che li Prefetti delle Case et Vice prefetto di Roma debbiano essere eletti et durate nel offitio a beneplacito del P. Generale et Consultori » ¹⁰¹.

Il presente articolo sancisce tale norma.

Nel III C.G. viene stabilito la durata in carica dei Prefetti ed eliminato il resto: « Li Prefetti de le Case durino nel loro ufficio per un anno solamente et poi si possino confirmare de anno in anno ma infra annum non si possino levare senza causa riconosciuta or determinata dal P. Generale et Consultori » ¹⁰².

Nel IV C.G. si aggiunge che i Provinciali durano in carica tre anni ¹⁰³.

Inoltre viene presa una disposizione, la cui attuazione è rimandata a tempo indeterminato, e che fu mai messa in pratica: « Li Superiori cioè Generale, Provinciali e Prefetti, finito il tempo della loro administratione, non possano havere officio per un anno. Il che s'intende quando la Religione haverà maggior copia di soggetti habili da dichiararsi nel Capitolo Generale » ¹⁰⁴.

Si stabilisce pure che la Consulta esamini il modo di governare dei Superiori, al termine del loro mandato: « Li Superiori della Religione, finito il tempo del loro officio, debbano essere sindacati er dar conto della loro administratione alla Consulta Generale et caso che dalla detta Consulta non siano sindacati si possa haver ricorso al Capitolo Generale et in esso essere sommariamente sindacati » ¹⁰⁵.

Nel V C.G. vengono confermate le disposizioni del Capitolo precedente ¹⁰⁶.

Si dà anche un'interpretazione e precisazione sulla nomina e durata in carica dei Provinciali e Prefetti: « La costituzione si debba intendete et si intenda delli Prefetti che si eleggono quando si fa l'elettione generale dei Superiori, ma gli altri Prefetti che infra annum si eleggono in occasione di morte o altro mancamento del Prefetto di alcuna casa s'intendano durare

¹⁰⁰ B.O., doc. III, p. 21.

¹⁰¹ II C.G., sess. II, n. 8; AA.OO., f. 38.

¹⁰² III C.G., sess. III, n. 1; AA.OO., f. 82.

¹⁰³ IV C.G., sess. III, n. 23; AG. 1886, f. 119t-120.

¹⁰⁴ IV C.G., sess., III, n. 24; AG. 1886, f. 120.

¹⁰⁵ IV C.G., sess. IV, n. 3; AG. 1886, f. 121.

¹⁰⁶ V C.G., sess. V, n. 51-52; 61; AG. 1886, f. 151t; 153.

COSTITUZIONE XXXV - XXXVI

nell'ufficio solamente fino alla nova generale elettione che di prossimo si doverà fare.

Li Provinciali et Prefetti et Superiori delle case quantunque siano creati ad triennium et ad annum, s'intendano sempre durare nel governo finché il loro successore non haverà preso il possesso dell'ufficio, il che s'intende ancora delli Superiori subrogati nel tempo delli Capitoli Generali » ¹⁰⁷.

Constitutione XXXVI

Il P. Generale, et Consultori nel creare tutti li sopradetti Superiori et altri ufficiali della Religione doveranno tener questo modo, cioe che per ogni ufficio il P. Generale nomini due persone l'uno dopo l'altro et si ballottino per voti secreti, de quali se niuno verrà accettato, il primo Consultor nomini un altro, ballottandosi medesimamente, et ne anco essendo questo accettato, il secondo Consultor nomini, et poi il terzo, et quarto, et venendo tutti esclusi, il P. Generale ritorni a nominar due altri, et si seguiti per il medesimo ordine, per insino, che sia fatta l'elettione.

L'articolo conferma la disposizione del II C.G.: « Che il P. Generale et Consultori nel creare li Prefetti et altri ufficiali debbiano tener questo modo, cioè che per ogni ufficio il P. Generale nomini due persone et si ballottino et se niuno è accettato, il primo Consultore ne nomini un altro et non essendo accettato, il secondo nomini et poi il terzo et quarto, er venendo tutti esclusi, il P. Generale ritorni a nominare due altri et si seguiti per il medesimo ordine per insino che sia fatta l'elettione » ¹⁰⁸.

Nel III C.G. è omissso. Forse è anche questa una delle Costituzioni di cui il Fondatore aveva chiesto l'abrogazione.

Nel IV C.G. esso viene ripristinato, con la modifica che anche il Generale proponga un solo nominativo: « Il P. Generale e Consultori discorreranno insieme sopra le persone che rappresenteranno atte per quell'ufficio o luogo da provvedersi et con sincerità dove fusse necessario per informatione degli altri scopriranno li difetti notabili che si possono dire, servata la forma della giustizia, che li rendessero inhabili sotto siggillo di secreto, et doppo matura discussione, il P. Generale et Consultori nomineranno uno per uno, se però alcuno non si rimettesse alla nominatione dell'altro. Et con ordine, cioè prima quello che haverà nominato il P. Generale, et poi il primo Consultore et così degli altri, si .proporranno alle balle secrete, et quello resterà eletto per l'ufficio, che haverà havuto più balle favorevoli, et non riuscendo

¹⁰⁷ V C.G., sess. III; AG. 1886, f. 147t.

¹⁰⁸ II C.G., sess. IV, n. 3; AA.OO., f. 39-39t.

COSTITUZIONI

l'electione in quelli nominati, si reiteri nel modo sudetto la nominatione et ballottaggio in sia ché si effettui l'electione»¹⁰⁹.

Nel V C.G. questo metodo di elezione viene confermato integralmente¹¹⁰.

(f. 130) Constitutione XXXVII

Tutti li Provintiali, et li Prefetti delle Case Professe, de Novitiati, et delle Infermarie generali, haveranno ciascun di loro due Consultori l'uno de quali sarà sacerdote, et l'altro fratello, li Voti de' quali saranno consultivi solamente et non decisivi; con i quali siano obligati detti Provintiali et Prefetti, a consultar i bisogni Occorrenti delle lor Case, et Provintie, almeno una volta la settimana, eseguendosi poi quel tanto ch'essi Provintiali, et Prefetti giudicaranno ispediente nel Signore. Ne sia a lor lecito consultar le cose del governo, ne altre della Religione con persone forastiere, eccetto però quando di commun consenso volessero tutti insieme pigliar parere da qualche persona lor confidente, li quali consultori saranno eletti dal P. Generale et Consultori.

Il II C.G. aveva disposto: « Che in ogni caso dal P. Generale e Consultori si debbiano deputare dui Consultori del Prefetto con i quali sia tenuto il Prefetto consultare i bisogni occorrenti, almeno una volta la settimana facendo poi quello che giudicherà espediente, et non sia loro lecito consultare le cose del governo, né altre della Religione con persone forastiere, eccetto però, quando di comune consenso volessero tutti insieme pigliar parere da qualche persona loro confidente »¹¹¹.

La bolla « *Superna dispositione* » estende la norma anche ai Provintiali e specifica lo stato dei Consultori Omnes Provinciales, item Praefecti professorum domorum et Novitiatum et Valetudinariorum Generalium, singuli binos Consultores, Sacerdotem unum, alterum Fratrem, habebunt, quorum Consultorum vota dumtaxat Consultiva erunt non decisiva »¹¹².

Nel presente articolo sono raccolte le disposizioni sia del Capitolo che della Bolla.

Nel III C.G. viene omessa la prima parte perché già contenuta nella bolla e confermato il resto¹¹³.

¹⁰⁹ IV C.G., sess. III, n. 23; AG. 1886, f. 119t-120.

¹¹⁰ V C.G., sess. V, n. 49; AG. 1886, f. 151t-152.

¹¹¹ II C.G., sess. II, n. 7; AA.OO., f. 38.

¹¹² B:O., doc. VIII, p. 89.

¹¹³ III C.G., sess. III, n. 2, AA.OO., f. 82.

COSTITUZIONE XXXVII - XXXIX

Nel IV C.G., nelle Regole dei Provinciali, si stabilisce sia quanto riguarda i Consultori locali, la nomina dei quali spetta ad essi, che quelli Provinciali. Il Provinciale « assegnerà li Consultori del Prefetto, quali potrà mutare a suo beneplacito » ¹¹⁴. « Li suoi Consultori saranno il Prefetto di quella casa dove egli sarà, insieme con li Consultori del medesimo Prefetto. Ma quando farà consulta, il che sarà una volta la settimana, o più se gli parerà potrà chiamare alcun altro a suo beneplacito » ¹¹⁵.

Nel V C.G. si conferma quanto era stato stabilito nel Capitolo precedente ¹¹⁶

Constitutione XXXVIII

Li Consultori di ciascuna Casa habbino cura, et faccino provvedere albi bisogni del Prefetto, o del Provintiale, usandogli charità come si ricerca; intendendo non esser bene che li Superiori per i loro bisogni particolari si provegghino da lor stessi, ma rapresentino la loro necessità alli detti lor Consultori ^(u).

Anche quest'articolo deriva dal il C.G.: « Che li Consultori di ciascheduna casa habbino cura et faccino provvedere ai bisogni del Prefetto er gli usino charità, come si ricerca, intendendo che non sia bene che li Superiori per loro bisogno particolare si provegghino: ma rappresentino la loro necessità alli consultori i quali gli provegghino con ogni charità » ¹¹⁷.

L'articolo è confermato nel III C.G. ¹¹⁸ ed invece omesso nei seguenti.

Constitutione XXXIX

Similmente nessuna persona della Consulte generale, senza il consenso della maggior parte de' voti, possa in modo alcuno consultar le cose del governo con forestieri; se non fosse con l'ill.mo Protettore, overo con chi tenesse il suo luogo.

¹¹⁴ IV C.G., sess. VIII, n. 16; AG. 1886, f. 136t.

¹¹⁵ IV C.G., sess. VIII, n. 7; AG. 1886, f. 136.

¹¹⁶ V C.G., sess. VII, n. 71; AG. 1886 f. 166; n. 62, f. 165t.

^(u) Alla fine dell'articolo, dopo « lor Consultori » è stato cancellato: « li quali ai doveranno eleggere dalla Consulta generale » perché riportato nell'articolo precedente.

¹¹⁷ IX C.G., sess. VII, n. 1; AA.OO., f. 44t.

¹¹⁸ III C.G., sess. III, n. 3; AA.OO., f. 82.

COSTITUZIONI

La proibizione era già stata sancita nel II C.G.: « Che il Generale et Consultori senza consenso della maggior parte dei voti non possino in modo alcuno consultare le cose del governo con persona veruna fuora della Religione eccettuato l'III.mo Protettore o chi tenesse il suo luogo »¹¹⁹

L'articolo viene confermato nel III C.G., però la proibizione è data solo per i Consultori¹²⁰; ed invece omesso nei seguenti.

(f. 130 t.) Constitutione XL

Si deve avvertire, che ogni volta, che nelle presenti Constitutioni, o in altre si farà mentione che si debbano elegere fratelli in qualche officio, s'intenderà di quelli fratelli solamente, che non sono destinati al Sacerdotio.

L'articolo è la traduzione d'una precisazione della Bolla e « *Superna dispositione* »¹²¹ che era sembrato opportuno introdurre perché anche gli studenti erano chiamati Fratelli.

E' omesso nel III CG. e nei seguenti.

Constitutione XLI

Il P. Generale et Consultori costituiscano la famiglia in ciascuna Casa della Religione nominatamente ne poi si muti alcuno senza legitima, et necessaria causa da giudicarsi da essi P. Generale, et Consultori. Avvertendo che nel prefigere detta famiglia s'habbi riguardo che per l'avenire in tutte le Case di qualsivoglia Provincia, non si mantenghi, ne sostenghi più numero di padri, et fratelli, di quello che si possano mantenere secondo le correnti, et quotidiane elemosine. Avvertendo ancora che nel prefigere detto numero, s'habbi similmente riguardo che in alcuni luoghi saranno necessari più fratelli, che sacerdoti, et in alcuni altri per il contrario più sacerdoti che fratelli, secondo la conditione d'essi luoghi ricercherà, acciò più liberamente, et perfettamente si eseguiscano i ministerii del nostro istituto, non solo

¹¹⁹ II C.G., sess. II, n. 4; AA.OO., f. 37t.

¹²⁰ III C.G., sess. VIII, n. 37; AA.OO., f. 95.

¹²¹ B.O., doc. VIII, p. 89.

COSTITUZIONE XL-XLI

per il servitio corporale, et spirituale delli infermi delli Hospitali, ma anco per visitar li infermi della Città et Carceri, et per la raccomandatione delle anime agonizzanti ^(v).

Nel II C.G. era stato stabilito « che il Generale con i Consultori costituiscano la famiglia in ciascuna casa nominatamente, né poi si muti alcuno senza la leggitima et necessaria causa, da giudicarsi ad esso Generale er Consultori » ¹²².

La bolla « *Saperna dispositione* » aveva disposto. « Statuimus ne posthac in Domo, quaecumque illa sit, cuiusque Provinciae, maior Nostrorum numerus alatur, quam quotidianarum eleemosynarum largitas patiatur; in numero vero Nostrorum constituendo illa cautio adhibenda sancitur ut in aliquibus locis plures Sacerdotes quam Fratres et e contra in allis plures Fratres quam Sacerdotes constitui debeant prout ipsorum locorum conditio postulabit, quo liberius et perfectius Instituti nostri ministeria exsequantur, non solum in negotiis Hospitalium in necessitatibus spiritualibus et corporalibus curandos, sed etiam in iis visendis, qui sparsim in civium privatorum Domibus et Carceribus aegrotant, et in agonizantium animis Deo rite commendandis » ¹²³

L'articolo recepisce ed unisce le due disposizioni.

Nel III C.G. è confermata la prescrizione del Capitolo precedente, attribuendo tale facoltà al solo Generale e si omette quanto è stabilito nella bolla Clementina ¹²⁴.

La norma viene ripresa dal IV C.G., con l'aggiunta che si possa mutare i Religiosi « in caso di necessità da Provinciali e Visitatori » ¹²⁵.

Inoltre si stabilisce l'avvicendamento, ogni tre anni, dei Religiosi nelle varie case; e Ogni triennio per ordinario si facci la mutatione de soggetti et la collocazione de nuovi secondo che parerà alla Consulta, ne vi sia persona che si possa avvalere di favore per non essere mutata sotto la privazione di voce attiva et passiva ad arbitrio della Consulta o altra penitenza equivalente » ¹²⁶.

Nel V C.G. vengono confermate in parte le disposizioni del Capitolo precedente ¹²⁷

^(v) Dopo « anime agonizzanti » è stata cancellata la prescrizione: « Volendo de più che il Generale et Consultori non passino pigliar ne accettar nuove Case o luoghi per la Religione, se in ciascheduna di quelle non vi potranno sostenere almeno dodici religiosi ». Tale prescrizione viene stabilita nella costituzione LXV.

¹²² II C.G., sess. XII, a. 19 AA.OO., f. 59t-60.

¹²³ B.O., doc. VIII, p. 93.

¹²⁴ « Il Generale costituischi la famiglia in ciascuna casa della Religione nominatamente, ne poi se muti alcuno senza leggitima et necessaria causa da giudicare da esso Generale » (III C.G., sess. VIII, n. 38; AA.OO., f. 95).

¹²⁵ IV C.G., sess. IV, n. 14; AG. 1886, f. 122.

¹²⁶ IV C.G., sess. IV, n. 7; AG. 1886, f. 121t.

¹²⁷ V C.G., sess. V, n. 72; AG. 1880, f. 153t.

COSTITUZIONI

(f. 131) Constitutione XLII

Li Ministri, sottoministri, et tutti gli altri ufficiali subordinati necessari cosi per il governo, et servitio spirituale, come temporale delle Case, debbano esser eletti dalli Prefetti d'esse con il consiglio de lor Consultori, et quanto alli Ministri debbano inoltre esser approvati dal P. Generale, et Consultori; però quando detti sottoministri, o altri ufficiali subordinati, o alcun di loro, non si giudicassero atti dalla Consulta generale, che alhora, et ogni volta che quella giudicava ispediente, possa levarli, et ordinare, che di nuovo si eleghino altri per il buon governo delle Case, tra le quali si intende anco la Casa di Roma, et in caso di renitenza ^(z) possa anco detta Consulta elegere per se stessa li Ministri, sottoministri, et tutti gli altri ufficiali sopradetti, et specialmente li Superiori, et infermieri delli Padri, et fratelli che habitaranno nelli Hospitali.

Nel II C.G. era già stata data una disposizione più generica: « Che li Ministri, sottoministri et tutti gli altri ufficiali delle Case debbiano essere eletti dai Prefetti d'esse col consiglio dei Consultori, et quanto ai Ministri debbiano essere inoltre approvati dal P. Generale et Consultori » ¹²⁸.

Ed in altro luogo si era pure stabilito: « che in ogni famiglia si debbino deputare dal Prefetto con consiglio de Consultori gli ufficiali necessari per il governo et servitio così spirituale come temporale con la nominatione di persone certe » ¹²⁹.

L'articolo unisce le due disposizioni ed accentua l'autorità della Consulta dando facoltà d'intervento diretto anche in questi uffici subalterni.

Nel III C.G. l'articolo viene confermato, semplificato ed è tolta la facoltà d'intervento della Consulta ¹³⁰.

Nel IV C.G., nelle Regole dei Prefetti si conferma quanto era stato prescritto in precedenza e si dà ai Provinciali l'autorità di confermare i Ministri ¹³¹. E nelle Regole dei Provinciali si stabilisce: e Confermerà li

^(z) Dopo « et in caso » è stata cancellata una parola in modo da essere indecifrabile, e da Mons. Seneca è stata aggiunto: « di renitenza ».

¹²⁸ Il C.G., sess. II, n. 8; AA.OO., f. 38.

¹²⁹ Il C.G., sess. III, n. 3; AA.OO., f. 38t-39.

¹³⁰ « Li ministri, sottoministri et tutti gl'altri ufficiali subordinati necessari così per il governo e servitio spirituale come temporale delle case debbano essere eletti da li prefetti di case con il consiglio de loro Consultori » (III C.G., sess. III, n. 4; AA.OO., f. 82).

¹³¹ Il Prefetto « deputi er elegga con il consiglio de suoi Consultori li ufficiali subordinati necessari cossì per il governo et servitio spirituale come temporale della casa. Ma quanti alli ministri aspetti l'approbatione del Provinciale » (IV C.G., sess. VIII, n. 11; AG. 1886, f. 134).

COSTITUZIONE XLII-XLIV

Ministri proposti dalli Prefetti se li pareranno idonei, altrimenti esso medesimo eleggerà per questo officio quelli che giudicherà essere sufficienti »¹³².

Nel V C.G. vengono accettate, senza mutazioni, le prescrizioni del Capitolo precedente¹³³.

Constitutione XLIII

Et quando nelle Case della Religione, anco in questa di Roma, la qual deve essere norma, et esemplare di tutte l'altre, occorresse tanto nelle persone particolari, come nelli esercitii, officii, o ministerii alcun disordine, doveranno i Prefetti di esse Case con una santa sollecitudine provvedere et fare, che tutti i ministri inferiori, sodisfaccino pienamente alli officii loro, et li sudditi obbediscano, et vivano in vera osservanza regolare; perché non rimediandosi da essi Prefetti, il sopradetto Governo della Consulta Generale, doverà (f. 131 t.) metterci le mani, et rimediare a tutti bisogni, et disordini, che perturbano il buon governo di dette Case, et la vera osservanza regolare.

L'articolo è confermato nel III C.G., eliminando la seconda parte che tratta dell'intervento della Consulta¹³⁴.

Nel IV C.G. non si dedica un articolo specifico su questo argomento, ma le Regole dei Prefetti, nelle varie loro parti, globalmente prese, sono indirizzate al retto governo della casa.

Constitutione XLIV

Nessun Superiore della Religione possa intentar lite alcuna, senza licenza della Consulta Generale, ne rispondere alle intentate senza grave necessità, ma subito doverà scrivere alla detta Consulta^(a) et mandare le ragioni che lo movono trattenendo con destro modo il negotio, finché ritorni da quella la risposta di quel tanto, che si doverà fare.

¹³² IV C.G., sess. VIII, n. 15; AG. 1886, f. 136t.

¹³³ V C.G., sess. VII, n. 11; AG. 1886, f. 163; n. 70, f. 166.

¹³⁴ III C.C., seas. III, n. 5; AA.OO., f. 82.

^(a) Dopo « scrivere alla detta Consulta » è stato aggiunto marginalmente da Mons. Seneca: « et mandare le ragioni che lo movono ».

COSTITUZIONI

L'articolo riprende un decreto del II C.G.: « Niuno Superiore possa intentare lite alcuna, senza licenza del P, Generale et Consultori; né rispondere alle intentate senza grave necessità; ma subito scriva et fratanto che viene risposto cerchi con destro modo trattenere il negotio » ¹³⁵.

Il III C.G. conferma l'articolo, obbligando il Superiore a chiedere la licenza al P. Generale (senza riferimento ai Consultori) ¹³⁶.

Nel IV C.G., nelle Regole dei Prefetti, viene loro proibito di intentare causa senza le debite autorizzazioni ¹³⁷. E nelle Regole dei Provinciali si prescrive: « Non permetta che s'intentino cause se prima non haverà ottenuta la licenza dalla Consulta » ¹³⁸.

Nel V C.G. si conferma, senza alcun mutamento, quanto stabilito nel Capitolo precedente ¹³⁹.

Constitutione XLV

Nessun Superiore della Religione, ne anco l'istessa Consulta Generale possa dare licenza d'imparare a leggere, ne a scrivere a nessun di quelli professi, o novitii, che si riceveranno nella Religione per fratelli non destinati al sacerdotio,

L'argomento era già stato oggetto di due disposizioni del II C.G. Nelle Regole comuni era detto: e Nessuno che entrerà in casa per servire impari a leggere ne scrivere ne altri l'insegnino senza licenza del Superiore » ¹⁴⁰.

Inoltre era stato prescritto: « Fu risoluto che nessun Prefetto possi dare licenza di imparare a leggere a niun fratello laico, senza licenza del P. Generale et Consultori » ¹⁴¹.

La disposizione era comune a vari Ordini religiosi.

Il presente articolo nega anche al Generale e Consultori la facoltà di autorizzare ad imparare a leggere e scrivere ai Fratelli.

Nel III C.G. viene nuovamente concessa tale facoltà al P. Generale ¹⁴².

Nel IV C.G. si ritorna alla proibizione, senza eccezioni: e ne meno si possa date licenza a sudetti fratelli d'imparare a leggere ne a scrivere ¹⁴³.

Anche nel V C.G. viene confermata la proibizione ¹⁴⁴.

¹³⁵ II C.G. sess. XII, n. 25, AA.OO., f. 60t.

¹³⁶ III C.G., sess. II, n. 6; AA.OO., f. 82.

¹³⁷ « Non potrà intentare lite alcuna senza licenza del Provinciale né rispondere alle intentate senza grave necessità » (IV CC., sess. VIII, n. 30; AG. 1886, f. 135).

¹³⁸ IV C.G., sess. VIII, n. 28; AG. 1886, f. 137.

¹³⁹ V C.G., sess. VII, n. 32; AG. 1886, f. 164; sess. VII, n. 83, f. 166t.

¹⁴⁰ II C.G., sess. IX, n. 44; AA.OO., f. 52t.

¹⁴¹ II C.G., sess. XV, n. 11; AA.OO., f. 67t.

¹⁴² III C.G., sess. III, n. 7; AA.OO., f. 82t.

¹⁴³ IV C.G., sess. IV, n. 16; AG. 1886, f. 122.

¹⁴⁴ V C.G., sess. V, n. 74; AG. 1886, f. 153.

COSTITUZIONE XLV-XLVI

Constitutione XLVI

Nessun de nostri Padri o fratelli, possa venire in Roma, sotto qualsivoglia pretesto etiamdio d'aggravio, ne anco andare da una Casa in un'altra, senza licenza in scritto della Consulta Generale, o di sua licenza d'altri Superiori, sotto le pene che giudicava essa Consulta, et in specie sotto quelle assignate, et descritte nelli decreti di N. S. Clemente VIII, et de più nelli nostri canoni penitentiali della Religione.

Nel II C.G. era già stata fatta la proibizione di andare a Roma, con pene molto severe per i trasgressori: «Niun de Nostri possi venire in Roma sotto qualsivoglia pretesto etiamdio d'aggravio senza licenza in scritto dei Prefetti delle case o del Generale et Consultori o d'altri Superiori maggiori sotto pena di privatione di voce attiva et passiva per tre anni et di digiunare tre giorni et di fare tre discipline in refettorio pubblicamente in quei giorni che gli sarà ordinato dal P. Generale o chi sarà Superiore nella casa di Roma. Et queste pene si incorrino ipso facto, cominciando dal giorno che parte dalla sua casa propria; et cascando in questo eccesso la seconda volta, se gli duplichino le pene; et se vi cascherà la terza volta se intende privato perpetuamente di voce attiva et passiva; incorrendo la quarta volta caschino nelle pene dell'apostasia » ¹⁴⁵.

L'articolo presente conferma tale proibizione e la estende anche all'andata da una casa all'altra.

Nel III C.G. la facoltà di autorizzare l'andata a Roma viene riservata al P. Generale e si estende la proibizione anche ai Superiori delle case ¹⁴⁶.

Nel IV C.G. è richiesta la licenza della Consulta Generale anche per andare da una Provincia all'altra, mentre basta quella del Provinciale per andare da una casa all'altra, nell'ambito della Provincia: « Nessuno de nostri Patri o fratelli, etiam Superiori, potrà andare da una Provincia in un'altra ne venire a Roma sotto qualsivoglia pretesto etiamdio d'aggravio, senza licenza in scriptis della Consulta Generale, et ne anco andare da una casa in un'altra senza licenza in scriptis del Padre Provinciale sotto le pene contenute nel terzo ordine de nostri Canon Penitenziali » ¹⁴⁷.

La stessa proibizione viene ribadita nelle Regole dei Provinciali, con le stesse parole, specificando che si applica anche ai Provinciali ¹⁴⁸.

Nel V C.G. si conferma quanto è stabilito nel Capitolo precedente ¹⁴⁹.

¹⁴⁵ II C.G., sess. VI, n. 1; AA.OO., f. 41.

¹⁴⁶ III C.G., sess. III, n. 8. AA.OO., f. 82t.

¹⁴⁷ IV C.G., sess. IV, n. 15; AG. 1886, f. 122.

¹⁴⁸ IV C.G. seta. VIII, n. 32; AG. 1886, f. 137-137t.

¹⁴⁹ V C.G., sess. V, n. 73; AG. 1886, f. 153t.

COSTITUZIONI

(f. 132) Costituzione XLVII

Tutte le cause de' particolari della Religione, di qualsivoglia sorte si siano, debbano determinarsi dal P. Generale, et Consultori, nel modo che a loro parerà ^(b) et per maggior beneficio della religione con facultà anco di poter far gratie ad arbitrio loro.

Il III C.G. conferma la disposizione, riservando al P. Generale la determinazione delle cause di ricorso ¹⁵⁰

Costituzione XLVIII

In ogni Casa della Religione, et specialmente in questa di Roma si debba dalla Consulta elegere, et costituire un Padre per Direttore degli esercitii spirituali, il cui officio sarà ordinare, et compartire detti esercitii, secondo l'ordine che darà detta Consulta, assignando le materie da trattarsi alle persone più atte, havendo cura che non si passi l'hora, et tempo deputato dalla medesima Consulta et che no' si tralasci mai questo essercitio ^(c).

L'articolo è confermato dal III C.G., con la solita modifica di attribuire al P. Generale quanto in questa Costituzione è di competenza della Consulta ¹⁵¹

Nel IV C.G., la figura del Padre Direttore degli esercizi spirituali non compare più, probabilmente perché spetta al Superiore tale compito.

Appare invece, nelle Regole dei Prefetti, l'ufficio di P. lettore dei casi di coscienza, per una maggiore formazione e pratica del ministero delle confessioni: « Constituisca nella sua casa, il lettore di casi di coscienza et mentre non sarà costituito Maestro determinato, facci fare le conferenze di detti casi almeno due volte la settimana et questo per spatio d'un hora almeno per volta » ¹⁵².

La stessa prescrizione è confermata nel Capitolo seguente ¹⁵³.

^(b) Dopo: « a lor parerà » è stato aggiunto in margine da Mons. Seneca: « et per maggior benefitio della Religione ».

¹⁵⁰ III C.G., sess. III, n. 9; AA.OO., f. 82t.

^(c) Dopo: « dalla medesima Consulta » è stato aggiunto da Mons. Seneca: « et che non si tralasci mai questo santo essercitio ».

¹⁵¹ III C.G., sess. III, n., 10; AA.OO., f. 52-52t.

¹⁵² IV C.G., sess. VIII, n. 12; AG. 1886, f. 133.

¹⁵³ V C.G., sess. VII, n. 12; AG. 1886, f. 163-163t.

COSTITUZIONE XLVII-XLIX

Constitutione XLIX

Li Prefetti delle Case, et altri Superiori sopremi, et chi loro deputaranno, possano, et debbano aprir et leggere le lettere tanto quelle che saran mandate a br sudditi, quanto quelle che da lor sudditi saranno mandate ad altri dentro, o fuori della Religione; obligando essi sudditi a lassar dette lettere al superiore, acciò le sigilli, et mandi a beneplacito suo.

Il che però non si intende delle lettere scritte o mandate da qualsivoglia alla Consulta Generale, o al p. Generale, overo a ciascheduno de Consultori generali, et ne anca quelle che da qualsivoglia di questi saranno mandate ad altri, come s'è detto di sopra.

Già nel II C.G. si era trattato ripetute volte della corrispondenza. Nelle Regole comuni era stato stabilito : « Nissuno scriverà ne riceverà lettere ne per se ne per altro senza licenza del Superiore, al quale starà dare o negare detta licenza, secondo gli parerà espediente per maggior gloria di Dio et profitto dei sudditi » ¹⁵⁴. In altro luogo era pure stato prescritto: « Niuno de Nostri possi scrivere ne ricevere lettere senza licenza del Superiore; anzi che il Prefetto o chi lui deputerà debbia leggere, suggellare et mandare le lettere che i Padri o Fratelli della sua casa vorranno mandare ad altri, o da altri saranno ad essi mandate. Ma se le lettere saranno scritte da quelli della Religione et riconosciuto il sigillo del Prefetto, senza aprirle le dia a quelli che vanno, dando poi o trattenendo quelle che verranno di fuori, da secolari secondo gli parerà espediente » ¹⁵⁵.

Non solo ma erano comminate pene severe contro i trasgressori: « Ciascheduno de Nostri che scriverà lettere senza licenza del Superiore ai Nostri o forastieri, riceverà o aperirà dette lettere senza prima haverle mostrate al Superiore, la prima volta facci per penitenza tre discipline in refettorio, in tre settimane continue cioè una disciplina per settimana et ogni Volta che farà detta disciplina mangi pane et acqua, et per dette tre settimane lavi li piatti sera et mattina in cocina. La seconda volta oltre la sudetta penitenza sia privato di voce attiva et passiva per un anno. Et chi contravenerà la terza volta oltre che haverà da lare la penitenza ordinata per quelli che scriveranno la prima volta, sarà privato di voce attiva et passiva per tre anni » ¹⁵⁶.

¹⁵⁴ Il C.G., sess. IX; Reg. com. n. 43; AA.OO., f. 52-52t.

¹⁵⁵ IX C.G., sess. VII, n. 5; AA.OO. f. 45.

¹⁵⁶ Il C.G., sess. VII, n. 6; AA.OO., f. 45-46t.

COSTITUZIONI

Si escludevano da ogni ispezione le lettere indirizzate alla Consulta e quelle da essa provenienti ¹⁵⁷

L'attuale articolo sintetizza i vari punti riguardanti la corrispondenza rimandando la determinazione delle pene contro i trasgressori, ai Canoni penitenziali.

Lo si conferma nel III C.G. ¹⁵⁸.

Così pure nel IV, in cui si abbrevia la formulazione: « Li Superiori per se e per altri da loro deputati debbano et siano obbligati in ogni modo leggere tutte le lettere di loro sudditi non però quelle dei Superiori Maggiori » ¹⁵⁹. E la disposizione è pure ribadita nelle Regole dei Prefetti ¹⁶⁰.

Nel V C.G. si conferma quanto disposto nel Capitolo precedente ¹⁶¹.

(f. 132 t.) Constitutione L

Nessun della nostra Religione, etiam qualsivoglia Superior sopremo, possa sigillar, ne metter l'arma, o l'impronte della sua propria Casa, nelle lettere, libri, o paramenti di chiesa, ne in qualsivoglia altra cosa; ma tutti etiamdio il P. Generale adoprinò il solito, et proprio sigillo della Religione.

Già nel II C.G. erano state sanzionate severe pene per coloro che usavano sigillo diverso da quello della Religione: « Se alcuno sigillerà le lettere sue o di altri senza volontà del Superiore o di chi lui deputerà, o sarà trovato hayer sigillo falso o adulterino, se gli dia subito per penitenza tre mesi di carcere, nel qual tempo digiuni ogni martedì et venerdì, in pane et acqua, et sia privato dell'una e l'altra voce per spatio di sei anni » ¹⁶².

L'articolo viene confermato senza modifiche nel III C.G. ¹⁶³ mentre nel IV si compie qualche cambiamento puramente stilistico ¹⁶⁴ ed in questa redazione è recepito anche dal V C.G. ¹⁶⁵.

¹⁵⁷ « .Né sia chi particolarmente ardisca d'aprire (le lettere indirizzate alla Consulta) come neanche quelle che dalla Consulta si scriveranno fuori, eccetto colui a chi sono indirizzate » (II C.G., sess. XII, o. 24; AA.OO., f. 60t).

¹⁵⁸ III C.G., sess. VIII, n. 39; AA.OO., f. 95t.

¹⁵⁹ IV C.G., sess. IV, n. 12; AG. 1886, f. 121t.

¹⁶⁰ « Non lassi mai di leggere per se o per altri da esso deputati le lettere de suoi sudditi, eccettuando solo quelle che vanno o vengono da Superiori maggiori. Et procuri che tutti scrivano succintamente ciò che gli occorre et in mezzo foglio overo in tanta carta quanto richiede la Scrittura » (IV C.G., sess. VIII n. 47; AG. 1886, f. 136t).

¹⁶¹ V C.G., sess. V, n. 70; AG. 1886, f. 153t; sess. VII, n. 49; f. 165.

¹⁶² II C.G., sess. VII, n. 7; AA.OO., f. 45t.

¹⁶³ III C.G., sess. IV, a. 1; AA.OO., f. 83.

¹⁶⁴ IV C.G., sess. IV, n. 13; AG. 1886, f. 121t.

¹⁶⁵ V C.G., sess. V, n. 71; AG. 1886, f. 153t.

COSTITUZIONE L-LII

Constitutione LI

Tutti li Prefetti, et altri Superiori, habbino i loro Ammonitori secreti ^(d) da elegersi da bro dalli quali con charità, et humiltà si contentino esser avisati, et ammoniti secretamente de lor difetti, ogni volta, che detti Ammonitori giudicaranno essere ciò ispediente nel Signore.

La disposizione deriva dalle Regole comuni approvate nel II C.G.: « Tutti li Superiori habbino li suoi Ammonitori, i quali con charità li avisino in secreto quando vederanno convenirsi ¹⁶⁶.

L'articolo è confermato senza modifiche nel III C.G. ¹⁶⁷ e viene invece omesso nei seguenti.

Constitutione LII

Tutti li Prefetti, et altri Superiori, et ciascun di loro debbano haver un libro particolare, nel quale scriveranno tutti gli ordini decreti, constitutioni, o altra qualsivoglia ordinatione che gli sarà mandata dalla Consulta, notando in quello il giorno, che l'haveranno ricevute, et pubblicate per darne poi conto nella prima visita generale ^(e).

La disposizione è confermata nel III C.G. ¹⁶⁸.

Nel IV C.G., nelle Regole dei Prefetti, si prescrive: « Tenga un libro nel quale scriva gli ordini della Consulta, et il giorno nel quale li ha ricevuti et publicati notando distintamente quelli che sono perpetui da quelli che sono temporali. Et in un altro libro scriva le visite della sua casa approvate dalla Consulta et li ordini che riceve dal Provinciale o dal Visitatore » ¹⁶⁹.

Inoltre, nelle Regole dei Provinciali, si fa loro obbligo della fedele trasmissione ai Superiori, degli ordini della Consulta ¹⁷⁰.

I Provinciali devono pure procurarsi i documenti pontifici che interessano i Religiosi: Procuri d'havere tutte le Bolle, Decreti e Brevi che il Papa

^(d) Dopo « Ammonitori secreti » è stato aggiunto in margine da Mons. Seneca: « da elegersi da loro ».

¹⁶⁶ II C.G., sess. IX, Reg. com. n. 13; AA.OO., f. 49t.

¹⁶⁷ III C.G., sess. IV, n. 2; AA.OO., f. 83.

^(e) Dopo: « l'haveranno ricevute et pubblicate » è stato aggiunto da Mons. Seneca: « per darne poi conto nella prima visita generale ».

¹⁶⁸ III C.G., sess. IV, n. 3; AA.OO., f. 83.

¹⁶⁹ IV C.G., sess. VIII, n. 20; AG. 1886, f. 134t.

¹⁷⁰ « Scriva et facci pubblicare dalli Superiori in tutte le case li ordini che riceve dalla Consulta procurando che si osservino » (IV C.G., sess. VIII, n. 4; AG. 1886, f. 136)

COSTITUZIONI

manda fuori spettanti alli Religiosi et che si notificchino a tutte le case acciò non siano transgrediti » ¹⁷¹.

Nel V C.G. si conferma integralmente quanto è stato stabilito nel Capitolo precedente ¹⁷².

Constjtutione LIII

Il P. Generale et Consultori haveranno piena authorità di dichiarare dubbii che potessero nascere, sopra i Decreti, Constitutioni, regole, et altri ordini ^(f) delli Capitoli generali, purché non venghino con l'esplicatione d'un decreto a contraddire a nessuno degli altri.

Nel II C.G. era stata data autorità alla Consulta di risolvere i dubbi che potessero sorgere nell'interpretazione delle disposizioni dello stesso Capitolo: «Il P. Generale et Consultori habbiano piena autorità sopra li dubbii che potessero nascere sopra li decreti, Constitutioni, Regole etc. del presente Capitolo Generale, purché non venghino col esplicatione d'un decreto a contraddire a nissuno degli altri » ¹⁷³.

Anche la bolla « *Superta dispositione* » dà tale facoltà alla Consulta: « Definimus ad praedictos (Generale e Consultori) spectare declarationem, interpretationem et decisionem (non autem immutationem) earum rerum de quibus super praedictis omnibus Capitulis vel Statutis dubitatio fuerit orta » ¹⁷⁴.

L'attuale articolo estende tale facoltà d'interpretazione alle disposizioni dei Capitoli Generali in genere.

Nel III C.G. si concede tale facoltà per quanto riguarda i decreti dello stesso Capitolo ¹⁷⁵.

Nel IV C.G. si ritorna al resto della Costituzione, che viene confermato ad litteram ¹⁷⁶ e così nel V ¹⁷⁷.

¹⁷¹ IV C.G., sess, VIII, n. 3; AG. 1886, f. 136.

¹⁷² V C.G., sess. VII, n. 21; AG. 1886, f. 163t; sess, VII, n. 58-59; f. 165.

^(f) Era stato scritto; « Il P. Generale et Consultori haveranno piena authorità sopra li dubi che potessero nascere sopra Decreti, Constitutioni, regole etc. ». Sono state fatte da Mons. Seneca due correzioni; « piena authorità di dichiarare dubbii... »; ed invece di « ecc. », è stato specificato: « et altri ordini ».

¹⁷³ Il C.G., sess. XIV, n. 5; AA.OO., f. 67.

¹⁷⁴ B.O., doc. VIII, p. 96.

¹⁷⁵ « Decretum fuit a maiore parte vocalium per vota secreta quod Pater Generalis et Consultores habeant facultatem moderandi et declarandi (non transmutandi vel augendi) decreta, ordines, Constitutiones et Regulas prepositas et resolutas in praesenti Capitulo Generali » (III C.G, sess. XVI; AA.OO., f. 110t).

¹⁷⁶ IV C.G., sess. III, n. 30; AG. 1886, f. 120t.

¹⁷⁷ V C.G., sess. V, n. 58; AG. 1886, f. 152t.

COSTITUZIONE LIII-LVI

(f. 133) Constitutione LIV

Tutti li Decreti, constitutioni, regole, ordinationi, determinationi, et resolutioni fatte dal secondo capitolo generale, s'intendano fatte, et ricevute per praticarle et farne sperienza ^(g).

L'articolo è la conferma di un decreto del II C.G.: « Tutti i Decreti, Constitutioni, Regole, ordinationi, determinationi, et resolutioni fatte nel presente Capitolo Generale se intendono fatte et ricevuti ad experiendum » ¹⁷⁸.

Viene omissa nei Capitoli seguenti.

Constitutione LV

Tutti li Prefetti et altri Superiori della Religione, habbino cura, che in ogni lor Casa, vi sia da lor deputato un Padre per Maestro di Cerimonie nelle cose spettanti al culto divino, il cui officio sia di studiar, et rendersi pratico et versato nelle rubriche così del Missale, et Officio, come in tutte l'altre cose pertinenti alle dette ecclesiastiche cerimonie.

Nel III C.G. si conferma la prescrizione senza modifiche ¹⁷⁹.

Anche nel IV C.G. nelle Regole dei Prefetti, essa viene confermata, e si impone l'obbligo di tenere conferenze sulle cerimonie almeno una volta al mese; « Deputi un Padre per maestro di cerimonie, nelle cose spettanti al culto divino, il cui officio sia di studiare et rendersi pratico et versato cossì nelle rubriche del Messale et officio come in tutte l'altre cose pertinenti alle dette ecclesiastiche cerimonie secondo il rito romano, sopra le quali si faranno conferenze almeno una volta il mese » ¹⁸⁰.

La disposizione è confermata nel Capitolo seguente ¹⁸¹.

Constitutione LVI

La Consulta Generale solamente, et non altri senza licenza della detta Consulta, possa far precetti generali di santa obediencia in tutta la Religione, ovvero ad una Casa, o Pro-

^(g) Era stato scritto; « ricevute ad experiendum ». Mons. Seneca ha corretto: a ricevute per praticarle e farne sperienza ».

¹⁷⁸ II C.G., sess. XIV, n. 6; AA.OO., f. 65.

¹⁷⁹ III C.G., sess. IV, n. 4; AA.OO., f. 83.

¹⁸⁰ IV C.G., sess. VIII, n. 13; AG. 1886, f. 134.

¹⁸¹ V C.G., sera. VII, a. 13; AG. 1886, f. 163t.

COSTITUZIONI

vintia intiera massime sotto pena di scomuniche, le quali non si possano fulminare, se non per grandissima necessità et maturità, et con le solite, et necessarie circostanze et solennità ^(h). Non si vieta però, che li Prefetti locali, non possano anco loro fare precetti di santa obediencia a suoi sudditi et in qualche caso particolare grave et anco in generale a tutta una famiglia ⁽ⁱ⁾ fulminare solamente l'interdetto o scomunica rispettivamente dove ciò sarà necessario, nel che si comanda loro, che vadino molto circonspeetti.

La questione era già stata trattata nel II C.G.: « Il P. Generale, con il consenso de consultori, et non altri né altrimenti, possi far precetti generali, massime sotto la pena di scomunica a tutta la Religione o vero ad una intera casa; et se pure per grave et necessarie cause se havera tale facultà da concedere ad alcun altro, ciò facciasi dal Generale di consenso del istessi Consultori. Potranno però anche i Prefetti far precetto, nei casi particolari, ai suoi sudditi, et anco generali a tutta la famiglia etiandio sotto pena di scomunica ove ciò sia necessario per trovare qualche delitto et per fare che si riveli la verità » ¹⁸².

Il III C.G. conferma la disposizione, e riserva tale facultà che nell'attuale articolo è di competenza della Consulta, al solo P. Generale, senza che abbia a richiedere consiglio o consenso dei Consultori. Viene aggiunto alla fine: « atteso che se (i Prefetti) saranno troppo facili a imporre precetti di santa obediencia, interdetto o scomunica per cose legere o di poco conto, debbano essere censurati ad arbitrio del P. Generale » ¹⁸³.

(f. 133 t.) Constitutione LVII

Tutti li fratelli professi della Religione, così li presenti, come li futuri, possano portar la barretta da prete, ma non la chierica, se non quelli c'haveranno alcun ordine, et che saranno dalla Religione destinati al Sacerdotio.

Nel II C.G. era stato proibito ai Fratelli, eccetto ai Consultori, durante munere, l'uso della berretta: « Nissuno dei nostri laici possi mai portare

^(h) Dopo « necessarie circostanze », Mons. Seneca ha aggiunto: « et solennità ».

⁽ⁱ⁾ Era stato scritto: « una famiglia, etiam con scomunica ». E' stato corretto con aggiunta in margine: « una famiglia, fulminare solamente l'interdetto o scomunica rispettivamente ».

¹⁸² II C.G., sess. XIII, n. 26; AA.OO., f. 60.

¹⁸³ III C.G., sess. IV, n. 5; AA.OO., f. 83-83t.

COSTITUZIONE LVII-LVIII

la barretta [...]. Li Consultori laici possino portare la barretta tantum durante officio et uscendo di detto officio la debbano consegnare al Capitolo»¹⁸⁴.

L'articolo è la traduzione del passo della bolla « *Superna dispositione* » che ne autorizza l'uso¹⁸⁵.

E' stato omesso nei Capitoli seguenti.

Constitutione LVIII

Nessun Superiore, ne altro ufficiale della Religione, possa admettere alcun de nostri, a nessun ordine ecclesiastico minore, ne maggiore, senza espressa et particolar licenza del P. Generale, et Consultori, et di quelli solamente che sono stati ricevuti per promoversi al Sacerdotio⁽¹⁾.

Nel II C.G. era stato dato mandato al Generale e Consultori di vedere a quelli soggetti che sono idonei nella Religione (conforme al decreto del Concilio di Trento) acciò li possino cominciare a promuovere agli ordini sacri, stante la necessità della Religione secondo che loro parerà »¹⁸⁶.

Nel presente articolo la facoltà di ammettere agli ordini sacri è di competenza della Consulta.

Nel III C.G. è stato omesso.

Nel IV C.G. è demandata ai Provinciali la facoltà di ammettere agli Ordini minori ed è riservata alla Consulta l'ammissione a quelli Maggiori: « Li Prefetti non possano dare licenza ai suoi sudditi di pigliare li Ordini minori senza il consenso del P. Provinciale, et in quanto alli sacri o al confessare in chiesa secolari o sermoneggiare, niuno ardirà di domandarli se non che li Prefetti avisino li Provinciali et li Provinciali avisino la Consulta facendo quello che da essa verrà ordinato »¹⁸⁷.

Inoltre viene stabilito, con una disposizione nuova, che « nessuno de nostri sia promosso al sacerdotio, se non haverà prima habilità d'essere confessore, havendo bene studiato casi di coscienza, se pure in alcun caso altro non giudicasse la Consulta »¹⁸⁸.

Nel V C.G. si confermano le disposizioni del Capitolo precedente¹⁸⁹.

¹⁸⁴ Il C.G., sess. XIV, n. 7; AA.OO., f. 67

¹⁸⁵ B.O., doc VIII, p. 93.

⁽¹⁾ Dopo: « et Consultori », Mons. Seneca ha aggiunto: « et di quelli solamente che sono stati ricevuti per promoversi al sacerdotio ».

¹⁸⁶ Il C.G., sera. XVII, n. 6, AA.OO., f. 75.

¹⁸⁷ IV C.G., sess. IV, n. 18; AG. 1886, f. 122t.

¹⁸⁸ IV C.G., sess. IV, n. 5; AG. 1886, f. 121.

¹⁸⁹ V C.G., sess. V, n. 75; AG. 1886, f. 153t; n. 63, f. 152t.

COSTITUZIONI

Constitutione LIX

Il P. Generale, et Consultori solamente, et non altri, potranno far constitutioni per il buon governo, et disciplina della Religione, con authorità di poterle anco mettere in uso, et isperienza, da proporsi poi nel capitolo generale, al quale starà l'admetterle o refutarle secondo giudicarà ispediente.

L'articolo è nuovo ed è stato omezzo nei Capitoli seguenti.

Constitutione LX

Le sottane, et mantelli de nostri Padri, et fratelfl doveranno essere della medesima qualità di panno, et della medesima forma, et lunghezza, vestendosi come poveri et honesti Sacerdoti.

L'articolo è la traduzione letterale di una disposizione della bolla clementina ¹⁹⁰.

Viene omezzo nel III C.G. e nei seguenti.

Nel IV C.G. si precisa la qualità della stoffa che si poteva usare dai nostri per le vesti e per i mantelli: a il vestimento de nostri interiore et esteriore sia uniforme et secondo la povertà, della quale facciamo professione. Però niuno de nostri Padri o fratelli, etiam Superiori Maggiori, per l'avenire potrà usare mantello o sottana d'altra qualità di panno, che di saio d'Engubio o saia della Costa o altra simile, prohibendosi a fatto quelli di panno, se pure il tempo et l'esperienza non mostrasse il contrario alla Consulta. Et quelli che si trovano hoggidi nella Religione si faccino vendere da superiori. Et le zimarre parimenti siano di panno di basso prezzo, come è il panno grosso d'Eugubio, romanesco o simili, Il vestito interiore sia di basso prezzo, et medesimamente quanto più si può uguale a tutti li Padri et fratelli. Et s'alcuno contravvenisse a detto ordine di vestito esteriore o interiore sia punito dalla Consulta con le pene del terzo ordine de canoni penitenziali » ¹⁹¹.

(f. 134) Constitutione LXI

Et perché l'isperienza di molti anni apertamente ha mostrato alla Religione, che le Case de nostri professi, non possono mantener ne sustentar il carrico, et peso de' No-

¹⁹⁰ B.O., doc. VIII, p. 93.

¹⁹¹ IV C.G., sess. VII, n. 1; AG. 1886, f. 127t-128.

COSTITUZIONE LIX-LXI

vitii, ne degli infermi inhabili per l'esecutione del nostro instituto; però si determina che la Religione nostra da qui avanti in ciascheduna Provintia possa erigere et costituire uno, o più Novitiati, et una, o più Infermarie generali per governo de nostri professi inhabili et infermi, per il quali Novitiati et Infermarie generali, la Religione nostra sia capace d'entrate, de beni stabili, de censi, de legati, et di qualsivoglia altra soventione cosi temporale come perpetua. Delle quali entrate, et beni, vogliamo ancora che debbano vivere, et mantenersi tutti li Prefetti, et altri ufficiali professi et sani, che starano in detti luoghi per governo, et aiuto delle dette famiglie. Similmente vogliamo, che delle sopradette entrate delli Novitiati et Infermarie generali, si possa sovenire alle altre Infermarie particolari de professi in caso di necessità, per modo di elemosina ^(m), et con particolare decreto della Consulta.

La bolla « *Ilius qui pro gregis* » aveva sancito per l'Ordine la povertà assoluta dei Mendicanti: « Paupertatem nostram ita interpretamur ut Religiosorum sit paupertas Mendicantium eorum qui nec singuli nec universi fructus ullos ac redditus capiant; quae vero necessaria erunt, ea ex humili exercitio ostiatim emendicando, vel ex eleemosinis fidelium nobis sponte oblatis comparabimus » ¹⁹².

L'esperienza dei primi anni aveva dimostrato l'impossibilità pratica di provvedere, con le sole elemosine, al mantenimento dei Novizi che andavano aumentando e dei Religiosi malati o invalidi, Si ottenne perciò con la bolla « *Saperna dispositione* » la facoltà di possedere per le case di Noviziato e per le infermerie ¹⁹³.

L'articolo è la traduzione del dispositivo pontificio ed è omissa nel III C.G. e nei seguenti.

Nel IV C.G. si ribadisce il principio che a dove saranno entrate assegnate per le infermarie nostre non si spendano in altro che per servizio de nostri infermi » ¹⁹⁴.

La disposizione viene confermata nel Capitolo seguente ¹⁹⁵

^(m) Dopo « per modo di elemosina », Mons. Seneca ha aggiunto: « et con particolare decreto della Consulta».

¹⁹² B.O., doc. III, p. 21.

¹⁹³ B.O., doc. VIII, p. 94.

¹⁹⁴ IV CG., sess. XI, n. 23; AG. 1886, f. 141t.

¹⁹⁵ V CG., sess. VII n. 51; AG. 1886, f. 170t.

COSTITUZIONI

Constitutione LXII

Ma benché la Religione nostra sia capace del dominio d'ogni lassito, rendita, censi, beni stabili, et di qualsivoglia altro legato perpetuo, che ci fosse lassato in dono, o per testamento, o in qualsivoglia altro modo ad effetto solamente per poterli applicare alli Novitiati o Irifermarie generali (f. 134 t.) non dimeno li beni stabili, et perpetui di qualsivoglia sorte o altre rendite, che fossero donati, o lassati in qualunque modo particolarmente alle Case professe, ovvero a ciascuna di quelle ⁽ⁿ⁾ anco con obligo di Messe non però perpetuo vogliamo che fra il termine d'un anno detti beni si possano vendere ^(o) per sustentamento, et manutenzione delle medesime Case professe, alle quali saranno lassate, overamente non vendendole, tra il sopradetto tempo, che debbano applicarsi alli sopradetti Novitiati o Infermarie generali a giudizio del P. Generale, et Consultori. In modo che doveranno avertire tutte le nostre Case professe, che solamente potranno vivere d'elemosine, si come il voto della nostra Povertà ricerca, guardandosi di pigliar niente delle sopradette entrate de Novitiati o Infermarie generali, se non quelli a quali è permesso come di sopra.

La bolla a *Superna dispositione*. aveva dato facoltà al Generale e Consultori di disporre dei beni dei quali la Religione fosse venuta in proprietà e di applicarli alle case di Noviziato e alle Infermerie ¹⁹⁶.

Con l'attuale articolo si prescrive che detti beni s'abbiano a vendere nel giro di un anno, per il mantenimento delle case professe alle quali furono lasciati, oppure di conservarli a beneficio dei Noviziati e delle Infermerie.

Nella parte finale si ha la traduzione letterale di un passo della bolla pontificia ¹⁹⁷.

⁽ⁿ⁾ Dopo « ovvero a ciascuna di quelle», è aggiunto in margine da Mons. Seneca: « anco con obligo di Messe non però perpetue ».

^(o) La frase: « detti beni si debbano vendere », è stata corretta: « detti beni si possono vendere ».

¹⁹⁶ « Si Religioni nostrae, donatione vel! testamento, census, redditus, stabilia bona sive mobilia, sive alla quaecumque legata perpetua distributa vel assignata vel quoquo modo relicta fuerint, decernimus eorum bonorum dominii Religionem nostram esse capacem ad effectum dumtaxat eadem bona applicandi quibusvis valetudinariis generalibus nostrorum Professorum, vel nostris quibuscumque Novitiatibus, arbitrio et iudicio Patris Generalis eiusque Consultorum » (B.O., doc. VIII, p. 94).

¹⁹⁷ B.O., doc. VIII, p. 94.

COSTITUZIONE LXII-LXV

Constitutione LXIII

Similmente vogliamo che in ogni Infermaria generale di ciascheduna Provintia si debba costituire un'appartamento separato, et atto per custodia delli Incorregibili della Religione, li quali come inhabili per l'esecution dell'instituto, debbano vivere delle medesime entrate delle dette Infermarie, per tutto il tempo che in detto luogo staranno. Avertendo che nessun Superiore della Religione potrà condannare o mandare alcuno in detta custodia et ergastolo, senza espressa licenza della Consulta Generale, la quale solamente potrà mandarci quelli, che cio meritaranno ad tempus, o in perpetuo, secondo sarà disposto nelle regole delli incorregibili.

La prescrizione è confermata dal III C.G., con la solita mutazione che occorre la licenza del P. Generale invece che della Consulta ¹⁹⁸.

Nel IV C.G. viene dato mandato ai Provinciali di procurare che « in ogni casa vi siano luoghi a proposito per la correctione de difettosi, cioè l'ergastoli o luoghi di penitenza » ¹⁹⁹.

La disposizione viene confermata nel Capitolo seguente ²⁰⁰.

(f. 135) Constitutione LXIV

Il P. Generale, et Consultori solamente, et non altri, senza lor espressa licenza, potranno dichiarar quali siano quelli Padri et fratelli infermi, et inhabili per l'esecutione dell'instituto et mandarli alle sopradette Infermarie generali.

L'articolo è stato omesso nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione LXV

Il P. Generale, et Consultori, non possino pigliar, ne accettar nuove Case, o luoghi per la Religione, se in ciascheduna di quelle non vi si potranno sustentare almeno dodeci

¹⁹⁸ III C.G., sess. IV, n. 6; AA.OO., f. 83t.

¹⁹⁹ IV C.G., sess. XI, n. 16; AG. 1886, f. 141.

²⁰⁰ V C.G., sess. VII, n. 48; AG. 1886, f. 170t.

COSTITUZIONI

religiosi, et che non vi si possano esercitar i ministerii del nostro istituto ^(p). Ne tanpoco si possa fondare ne accettare Casa ne Novitiati ne Hospitali ne altri luoghi fuori d'Italia senza licenza della S. Sede apostolica.

Nel II C.G. era stato decretato: «Niuno Prefetto possi pigliare nove Case o luoghi per la Religione eccetto che il P. Generale col voto de Consultori; et non si ricevino in modo alcuno se non vi potranno sostentare almeno dodici Religiosi» ²⁰¹.

Nel presente articolo si specifica inoltre che è condizione essenziale, la possibilità di esercitare il ministero e che occorre la licenza pontificia per le fondazioni di case fuori d'Italia.

Dal III C.G. viene confermato senza modifiche ²⁰².

Nel IV C.G. si aggiunge la clausola: « Avertendo che per fundare un luogo nuovo non si scomodino o disturbino gli altri ed è stata tolta la condizione della licenza pontificia per le fondazioni fuori d'Italia ²⁰³.

Nel V C.G. si approva la prescrizione nella redazione del Capitolo precedente ²⁰⁴.

Constitutione LXVI

Nessun Prefetto delle Case, ne altri Superiori della Religione, possano far debiti, se non quando haveranno assignamento certo per pagani, et essendoci urgente necessità, gli possano fare fino alla somma di cento scudi, con il consiglio de lor Consultori etiamdio, che non habbino detto assignamento, et sopra alla prefata somma non gli sia lecito, senza espressa licenza della Consulta Generale. Dichiarando che tali debiti non si possano ne anco fare, pigliando dinari a censo, ovvero a frutto, et interesse in qualsivoglia altro modo, senza detta licenza. Ma quanto alla Casa di Roma dove è Prefetto il P. Generale, si dichiara, che possa detto P. Generale, pigliare fino alta somma di cento scudi con il consiglio de Consultori, et non (f. 135 t.) possa ricevere altra, et simile

^(p) Aggiunto da Mons. Seneca in fondo dell'articolo: « Ne tampoco si possa fondare ne accettare Casa ne novitiati ne Hospitali ne altri luoghi fuori d'Italia senza licenza della S. Sede Apostolica ».

²⁰¹ II C.G., sess. III, n. 1; AA.OO., f. 38t.

²⁰² III C.G., sess. IV, n. 7; AA.OO., f. 83t.

²⁰³ IV C.G., sess. IV, n. 1; AG. 1886, f. 121.

²⁰⁴ V C.G., sess. V, n. 59; AG. 1886, f. 153.

COSTITUZIONE LXVI-LXVII

somma, fintanto che la Casa resterà sotto a detto debito, ma in caso di necessita, possa pigliare altri cento scudi, o piu con il consenso de Consultori, et non altrimenti.

La disposizione era già stata stabilita nel II C.G.: « I Prefetti delle case non possino far debiti, se non quando haveranno assegnamento certo per pagarli et essendo urgente necessità la possino fare fino alla somma di cento scudi col consiglio dei loro Consultori, etiandio che non habbino detto assegnamento, et sopra la prefata somma non gli sia lecito senza espressa licenza del P. Generale et Consultori. Dichiarando che tali debiti non si possino ne anco fare pigliando danari a censo o a frutto, et a interesse in qualsivoglia altro modo senza la detta licenza dei P. Generale et Consultori. Et quanto alla Casa di Roma dove è Prefetto il Generale si dichiari che possa il Generale col consenso de suoi Consultori et non altrimenti »²⁰⁵.

Nel presente articolo si conferma il decreto capitolare e si specifica la facoltà del P. Generale per la casa di Roma.

La disposizione viene confermata dal III C.G., con alcune modifiche. Si dà maggior autorità al P. Generale; a lui (e non alla Consulta) spetta dare l'autorizzazione per fare debiti e, per quanto riguarda la casa di Roma, il P. Generale, senza richiedere il parere dei Consultori, può fare debiti fino a cento scudi e per somme maggiori, basta il consiglio e non occorre il consenso dei Consultori²⁰⁶.

Nel IV C.G. la prescrizione viene semplificata, eliminando ogni accenno alla casa di Roma e dando qualche facoltà al consiglio locale: « Nessuno Superiore o altri possa fare debiti, de' quali se ne paghi censo, senza licenza della Consulta et assegnamento per pagarlo fra poco tempo, neanche il Padre Generale senza il consenso de Consultori. Ma quanto agli altri debiti si possano fare con il consiglio de suoi Consultori purché non si passi la somma di scudi 100, ne si possa moltiplicare mentre starà sotto detto debito, se non vi fusse assegnamento certo »²⁰⁷.

Nel V C.G. si conferma la disposizione del Capitolo precedente²⁰⁸

Constitutione LXVII

Similmente nessun Prefetto, ne altro Superiore della Religione, possa far fabrica^(q) alcuna nelle nostre Case, o luoghi, ne mutar la loro primiera forma, ne anco in quelle dove stiamo a piggione, o che ci fossero prestate, senza espressa

²⁰⁵ II C.G., sess. III, n. 2; AA.OO., f. 38t.

²⁰⁶ III C.G., sess. IV, n. 8; AA.OO., f. 83t.

²⁰⁷ IV C.G., sess. IV, n. 2; AG. 1886, f. 121.

²⁰⁸ V CG., sess. V, n. 60; AG. 1886, f. 153.

^(q) Era stato scritto: « possa far fabricare cosa alcuna ». E' stato corretto: « possa far fabrica alcuna ».

COSTITUZIONI

licenza della Consulta Generale, eccetto quando occorresse ristaurar in quelle alcuna cosa necessaria, per modo di riparatione che non patisse dimora; overo in altra fabrica nova utile, la cui spesa non eccedesse diece ^(r) scudi, et non altrimenti sotto le pene della privation dell'ufficio, et della voce attiva, et passiva; protestandoci ancora, che tutti gli altri atti che si faranno per detta caggione di fabrica, come far debiti, o pigliar dinari a censo, o in altro modo contra la presente constitutione, saranno invalidi, et di nessun valore, non intendendo la Religione esser obligata a nessuno di quelli.

Nel III C.G., la disposizione è confermata con la solita mutazione, che occorre la licenza del P. Generale, e non della Consulta come viene detto nel presente articolo ²⁰⁹.

Nel IV C.G., la prescrizione è inclusa nelle Regole dei Prefetti e si dispone che la licenza sia data dal Provinciale, eccetto che per le costruzioni di maggiore entità per le quali occorre quella della Consulta: (Il Prefetto) non potrà fare fabrica alcuna nelle nostre case o luoghi, ne mutare la loro primiera forma ne anco in quelle che habbiamo in presto o a fitto senza licenza del Provinciale eccetto se occorresse qualche cosa necessaria da restaurare per modo di reparatione che non patisse dimora. Ma in fabriche grosse di molta spesa li Provinciali non diano licenza se prima non l'haveranno dalla Consulta » ²¹⁰.

E nelle Regole del Provinciale viene nuovamente stabilito: « Habbi cura che gli edifici delle chiese et case si conservino o ristorino bisognando. Ma se si havesse da far fabrica grande er di molta spesa ne scriva alla Consulta et aspetti risposta » ²¹¹.

Nel V C.G., si confermano le prescrizioni del Capitolo precedente ²¹².

Constitutione LXVIII

Tutte l'elemosine de dinari, ch'entreranno alla Religione, debbano dalli Prefetti, et altri Superiori esser poste in una Cassa particolare c'habbia due chiavi differenti, l'una

^(r) Era stato scritto: « eccedesse cinque scudi » ed è stato corretto: « eccedesse dieci scudi ».

²⁰⁹ III C.G., sess. V, n. 1; AA.OO., f. 84.

²¹⁰ IV C.G., sess. VIII, n. 29; AG. 1886, f. 135.

²¹¹ IV C.G., sess. VIII, n. 24; AG. 1886, f. 137.

²¹² V C.G., sess. VII, n. 31; AG. 1886, f. 164t; n. 79; f. 166t.

COSTITUZIONE LXVIII

(f. 136.) delle quali ne terrà esso Superiore, et l'altra il Procurator delle elemosine, notando anco detto Superiore giorno per giorno dette elemosine nel libro dell'introito, et le spese nel libro dell'esito, li quali libri de conto si conserveranno nella medesima cassa de quatrini, che starà in camera del Superiore.

Quest'articolo e il n, 70 derivano da un decreto della Consulta Generale, emanato il 27 aprile 1600: «Tutti li denari che saranno dati alla Religione et case particolari, tanto quelli che saranno dati al Procuratore, quanto quelli che saranno mandati a casa, che si piglieranno dal Superiore, o d'altri, si debbiano tenere in una cassa sola, la quale haverà due chiavi differenti, l'una delle quali terrà il Superiore et l'altra il Procuratore.

Dentro all'istessa cassa debba conservarse un libro dell'introito et dell'essito di tutti li denari, che vi si porranno et che si leveranno, il qual introito et esito si debba scrivere dal Superiore ogni giorno presente il Procuratore, nell'ora che parerà meglio al detto Superiore.

Il procuratore di giorno in giorno debbia dar conto al Superiore di tutte le eleemosine, che haverà fatte in quell'istesso giorno, senza celarne nessuna, le quali dopo che saranno state dal Superiore segnate nel libro dell'introito, se debbiano porre nella cassa, et il simile si dice quando se ne cavassero, ch'alora si doveranno scrivere nel libro dell'esito, et caso che non ve ne fossero per essersi spesi per uso della casa, si scriva nondimeno in detto libro l'introito et l'essito, come se fossero stati posti, et levati dalla sopradetta cassa.

Il Superiore debba far sapere al Procuratore l'elemosine che di giorno in giorno saran mandate a casa, o che in altro modo si riceveranno da esso Superiore, facendola scrivere oltre in detto libro, nel libro del Procuratore, che tiene dell'eleemosine.

Nessuno Superiore tenghi denari nascosti, ma tutte le eleemosine si debbano porre nella sopradetta cassa.

Il procuratore sia obligato scrivere in un libro particolare tutte l'altre eleemosine, che non consistono in denari, ma in altro, come vino, grano, olio, frutti, panni et altri mobili, et suppellettili di casa, nel che il Superiore sia obligato darne similmente aviso a detto Procuratore, dichiarando, per questo decreto, che tanto il Superiore, quanto il procuratore, se faranno il contrario, oltre il dichiararli proprietari, possino et debbino come tali essere castigati »²¹³.

Nel III C.G. si conferma la prescrizione, con l'aggiunta di severe pene contro gli inadempimenti: «Declarando che tutti li nostri, tanto superiori quanto procuratori, ufficiali et qualsivoglia altro de suditi a quali in qualunque modo perverranno limosine nelle mani et intieramente non le manifesteranno,

²¹³ AG. 1519, f. 61t-62.

COSTITUZIONI

scriveranno o consegneranno, respective che incorrono nella pena de privatione de voce attiva et passiva per sei anni; tra quali se intenda incluso un capitolo generale, al quale stia poi la facultà di moderare o levare in tutto o in parte detta pena, e l'istesso incorrendo li procuratori delle limosine quali nell'atto della consignatione delle limosine a essi pervenute non le consegneranno al Superiore intieramente » ²¹⁴.

Nel IV C.G. la materia è rivista e riformulata, affidando la custodia delle chiavi della cassa a due religiosi diversi dal Superiore e costituendo l'ufficio di Provveditore della casa (Economo). « Tutti li denari stiano in una cassa con due chiavi differenti, le quali terranno due Padri o fratelli che sappiano scrivere, deputati dal Superiore.

Dentro la qual cassa si terranno due libri ne quali si notarà l'introito et essito et le raggioni dell'uno e dell'altro in presenza di detti deputati, tenendo anco il terzo libro nel quale si noti la summa dell'introito et essito di ciaschedun anno.

Medesimamente si deputarà dal Superiore un Provveditore, al quale spettarà di provvedere tutta la casa di vitto e vestito et altre cose secondo l'ordine et ubidienza del Superiore. Il quale Provveditore notarà tutte le spese che giornalmente si faranno et poi insieme con li detti deputati della cassa infallibilmente ogni mese raccoglierà il conto di tutto l'essito et introito, notando la summa dell'uno et dell'altro » ²¹⁵.

Inoltre si proibisce strettamente di tenere denaro presso di se o d'altri e si fa obbligo di deporlo nella cassa comune e così pure devono fare i questuanti al termine di ogni giorno ²¹⁶.

Nel V C.G., la prescrizione è nuovamente modificata e in parte si ritorna alle primitive disposizioni: «Tutte le elemosine di denaro che entreranno alla Religione debbano dalli Prefetti et altri Superiori essere poste in una cassa particolare che habbia due chiavi differenti delle quali una ne tenga esso Superiore e l'altra il procuratore delle elemosine notando anco detto Superiore giorno per giorno dette elemosine nel libro dell'introito e le spese nel libro dell'esito, tenendosi anco un terzo libro nel quale si noti la somma dell'introito er esito di ciaschedun anno, li quali libri di conto si conserveranno nella medesima cassa de denari che starà in camera del Superiore, dichiarando che tutti li nostri tanto Superiori quanto Procuratori, ufficiali e qualsivoglia altro de sudditi a quali in qualunque modo perverranno elemosine de danari nelle mani et integralmente non le manifesteranno, con-

²¹⁴ III C.G., sess. V, n. 2; AA.OO., f. 84.

²¹⁵ IV C.G., sess. IV, n. 20-21; AG. 1886, f. 122t.

²¹⁶ « Strettamente si proibisce a tutti li professi della nostra Religione etiam all'istesso P. Generale et qualunque altro Superiore, che non possano tener danari in modo alcuno appresso di se o d'altro ne possano dar licenza ad alcuno della Religione di tenerli. Ma tutti li denari o polizze di denari che perverranno in potere di qualsivoglia de nostri si consegneranno al Superiore per farli mettere nella sudetta cassa comune dalla quale si supplirà il bisogno di tutti.

Li Procuratori o cercanti delle limosine consegneranno le elemosine di qualsivoglia summa nel medesimo giorno che le raccoglieranno alli detti deputati della cassa » (IV sess. IV, n. 25-26; AG. 1886, f. 123)

CONSTITUTIONE LXIX-LXX

segneranno et faranno scrivere respective sera per sera, se non vi fosse legitimo impedimento, che incorrino in pene gravissime ad arbitrio della Consulta » ²¹⁷.

CONSTITUTIONE LXIX

De piu qualsivoglia Superiore, o Prefetto della Religione debba ogni fine di mese insieme con i suoi Consultori, rivedere li detti libri dell'elemosine, saldando il conto del introito et del esito, mandando poi brevemente la somma de ciò alla Consulta Generale, specificando particolarmente tutti li debiti fatti, et pagati in ciascun mese; et in quanto alla Casa di Roma, si debba ciò fare dal P. Generale, et Consultori.

La disposizione viene confermata dal III C.G., con le modifiche, che la relazione mensile amministrativa dev'essere inviata al P. Generale (e non alla consulta) e che, anche per la casa di Roma, dev'essere fatta dallo stesso P. Generale (e non dal P. Generale e Consultori) ²¹⁸.

Nel IV C.G. •si stabilisce che la relazione mensile sia compilata dal Provveditore della casa (Economo), con i due deputati della cassa comune, senza alcun obbligo di inviarla ad altri: « Il provveditore notarà tutte le spese che giornalmente si faranno e poi insieme con li [...] deputati della cassa infallibilmente ogni mese raccoglierà il conto di tutto l'esito et introito, notando la somma dell'uno et dell'altro » ²¹⁹.

Nel V C.G. l'articolo è omissis.

Constitutione LXX

Medesimamente li Prefetti, et altri Superiori, et ciascun di loro siano obligati a scrivere anco in un libro particolare, tutte l'elemosine che saran date, le quali non consisteranno in danari, ma in altre cose, come grano, vino, oglio, legna, et qualsivoglia altra cosa di queste simili; et li presenti di cose commestibili mandati in dono, o per elemosina etiam ad alcuno de nostri in particolare, debbano esser consignati alla dispensa, acciò in commune si dispensino et dividano.

²¹⁷ V C.G., sess. V, n. 77; AG. 1886, f. 154.

²¹⁸ III C.G., sess. VI, n. 1, AA.OO., f. 84t.

²¹⁹ IV C.G., sess. IV, n. 22; AG. 1886, f. 122t.

COSTITUZIONI

L'articolo, come il LXVIII, deriva da un decreto di Consulta del 27 aprile 1600 ²²⁰

Nel III C.G. è confermato senza modifiche ed omissis invece nel Capitolo successivo.

Nel IV C.G. si fanno invece decreti riguardo agli oggetti preziosi, dei quali si proibisce di conservarli presso di sé o di altri e si ordina di depositarli nella cassa comune ²²¹

La disposizione è confermata nel V C.G., con ulteriori specificazioni ²²².

(f. 136 t.) Constitutione LXXI

Li carrichi, et pesi di messe temporali, non si accetteranno così facilmente da nostri per non aggravar le Case da intolerabile peso ^(s), et però gli oblighi perpetui di dette Messe non si possano ricevere da nessuno della Religione etiam Superiore se non quando dal P. Generale, et Consultori, per evidentissima utilità giudicassero altrimenti. Dichiarando, che i legati, o beni, che con detti oblighi si lassassero, debbano convertirsi in tanti censi, entrate, ovvero beni stabili, acciò si come l'obbligo delle Messe sarà perpetuo, i frutti ancora siano perpetui volendo che deciò se ne dia poi pieno conto al primo Capitolo generale, al quale starà restituire detti beni, quando non giudicasse ispediente caricarsi di detti oblighi perpetui; le quali entrate o beni stabili pervenuti alla Religione per gli oblighi perpetui delle dette messe, il p. Generale, et Consultori habbino facultà ^(t) di applicarle,

²²⁰ Cfr. Costit. LXVIII.

²²¹ « Si proibisce a tutti li Superiori della Religione, etiam al P. Generale et a tutti i sudditi, che non possano tenere appresso di se o d'altri cosa alcuna d'oro o d'argento, o di gioie o vero horologii de ruote, che ecceda il valore di giulii dieci. Et in caso che alcuna delle dette cose fossero o venissero in potere delli detti si debbano consegnare alla sudetta cassa per convertirsi in beneficio del comune. Et in quanto alle cose di minor prezzo non si possono tenere da alcuno senza espressa licenza del Superiore.

Inoltre si doverà deputare dal Superiore dove sarà necessario un'altra cassa con due chiavi distinte da custodirsi per li sudetti deputati della cassa comune nella quale si metteranno tutti li danari, gioie et oro, argento o simili cose pretiose, che saranno date da penitenti o altri forastieri in deposito alti nostri Padri, per convertirsi in quello per che sono state depositate » (IV C.G., sess. IV, n. 28-29; AG. 1886, f. 123-123t).

²²² V C.G., sess. n. 79; AG. 1886, f. 154.

^(s) Era stato scritto: « intolerabile peso di sodisfare », è stato cancellato « di sodisfare ».

^(t) Era stato scritto: « habbino facultà o di vendere fra un anno, come s'è detto di sopra, per sostentamento delle proprie case professe c'haveranno bisogno delle dette Messe ovvero di applicarle ». E' stato corretto: « habbino facultà di applicarle », cancellando tutto il resto, già prescritto nel precedente articolo LXII.

COSTITUZIONE LXXI-LXXII

et assignarle alle Infermarie generali, o Novitiati, secondo conosceranno haverne quelle maggior bisogno ^(u) et conforme alla Bolla di nostro Signore Clemente papa VIII.

L'articolo è la traduzione di uno disposizione della bolla « *Superna dispositione* » ²²³.

E' stato omesso nel III C.G. e nei seguenti.

Nel V C.G. si dispone: « che delli danari o beni stabili che si pigliano per le messe perpetue non se ne possano estinguere debiti o censi ma si debbano impiegare in beni stabili che rendano il frutto corrispondente al obbligo delle messe conforme alla bolla ».

Inoltre si dà mandato alla Consulta di rivedere gli obblighi delle messe ricevute, « se vi è fondo o entrata corrispondente a detti obblighi e non vi essendo veda di metterlo insieme a poco a poco quanto si potrà et anco tenga un libro nell'archivio dove si notino gli obblighi presi e da pigliarsi et anco gli instrumenti o obligationi de danari et nominatamente i beni stabili dati alla Religione per causa di detti obblighi » ²²⁴.

Constitutione LXXII

Et perché similmente l'isperienza de molti anni ci ha dimostrato che per le poche elemosine, non si possono mantenere gli operarii necessarii per l'esecutione dell'instituto, però siamo (f 137.) necessitati permettere che li Padri della Religione, quali saranno vecchi et inhabili per li ministerii dell'instituto così nelli esercitii delli hospitali, come nella raccomandatione dell'anime, et nelle carceri; et anco quelli Padri c'haveranno fatta la parte loro, così nelli hospitali, come nella raccomandatione delle anime per la città, possano nelli giorni et tempo della lor vacanza, con licenza de Prefetti, o d'altri Superiori, ascoltar le confessioni de fideli in Chiesa, et anco pubblicamente sermoneggiare, (ma non predicare), ^(v) acciò li nostri si rendano più pronti et instrutti

^(u) Dopo: « maggior bisogno » è stato aggiunto da Mons. Seneca: « et conforme alla Bolla di N. Signore Clemente papa VIII ».

²²³ B.O., doc. VIII, p. 94-95.

²²⁴ V C.G., sess. IV; AG. 1886, f. 147t.

^(v) Era stato scritto: « sermoneggiare (ma non predicare) et essercitar finalmente nelle medesime Chiese tutti gli altri devoti et ecclesiastici essercitii li quali si faranno dalli nostri come mezzo et instrumento necessarii, acciò li nostri... ». E' stato abbreviato: « sermoneggiare (ma non predicare), acciò li nostri... », cancellando tutto il resto.

COSTITUZIONI

per procurar la salute dell'anime, et di corpi delli infermi. Per la qual cosa ordiniamo che il P. Generale, et Consultori per causa nessuna, ne altro qualsivoglia Superiore possino dispensare con alcuni de' nostri Padri, che tralassino la lor giornata, overo heddomada del servitio delli infermi, per attendere alle sudette confessioni, etiam di qualsivoglia benefattore, o benefattrice, li quali si vorranno confessarsi dalli nostri, si doveranno contentare del modo come di sopra, et non altrimenti. Et occorrendo queste due opere incontrarsi insieme, cioè l'heddomada o giornata d'andare o d'assistere al servitio delli infermi nelli hospitali et raccomandatione dell'anime ^(z) et l'ufficio di ascoltar le confessioni in chiesa, in tal caso si debba lassare piuttosto il confessar in chiesa che il ministerio delli hospitali et raccomandationi dell'anima.

Anche questa Costituzione deriva, alla lettera, dalla bolla «*Superna dispositione*»²²⁵ ed è stata omessa nel III C.G. e nei seguenti.

(f. 137 t.) Constitutione LXXIII

Nessun Superiore della Religione potrà accettare, ne admettere al habito della Religione alcun novitio, senza espressa licenza del P. Generale et Consultori; a quali similmente appartenerà compartire, et designare le Provintie, l'Infermarie generali et novitiati, et anco l'applicare, compartire, convertere, et ordinare per quali Administratori, et con qual modo si debbano spendere, et maneggiare le sudette entrate de Novitiati, et Infermarie generali, et gli altri beni stabili, o mobili, che in dono, o in testamento saranno lassati alla Religione: a quali Generale et Consultori medesimamente appartenerà l'accettare, o pigliare, o lassare qualsivoglia luogo, o Casa overo habitatione di qualsivoglia hospitale. Dichiarando anco appartenere alla detta Consulta il dichiarare, interpre-

^(z) A « servitio dell'infermi nelli hospitali », è stato aggiunto « et raccomandatione delle anime »; così pure alla fine, a « il ministerio delli hospitali », è aggiunto: « et raccomandationi delle anime ».
²²⁵ B.O., doc. VIII, p. 95-96.

COSTITUZIONE LXXIII-LXXIV

Tare, et decidere qualsivoglia dubbio, et ambiguità che potesse nascere sopra alli statuti et capitoli contenuti nella Bolla di N. S. Clemente VIII, ma non però di mutarla ^(a).

L'articolo è la traduzione letterale della disposizione della bolla clementina sulle facoltà della Consulta Generale ²²⁶.

E' stato omesso nel III C.G. e in quelli seguenti.

Nel V C.G. si prendono alcune disposizioni di carattere procedurale sul modo di agire della Consulta: «...Nessuno di Consulta assente habbia in essa voto decisivo.

Quando alcuno de Consultori vorrà dare il voto secretamente, si faccia subito la ballottatione secreta.

Tutte le cose che nelle bolle della nostra religione sono espressamente commesse al Padre Generale e Consultori non possono essere risolte dalla Consulta in assenza del Padre Generale » ²²⁷.

Constitutione LXXIV

Il Capitolo generale ordinariamente si celebrerà di sei in sei anni, nel quale doveranno intervenire il P. Generale, li Consultori della Consulta Generale ^(b)(b), l'Arbitro, et Secretario della Consulta, il Procurator generale et tutti li Provintiali con un Sacerdote, et un Fratello per ciascuna Provintia da esser eletti ne Capitoli Provintiali. Volendo ancora (f. 138) che li fratelli professi, li quali al presente si ritrovano nella Religione ordinati d'ordine sacro, o che si haveranno da ordinare, possano esser eletti per intervenir nel detto Capitolo Generale, con la medesima giurisditione, che i Padri, ma gli altri fratelli destinati al sacerdotio ch'entreranno per l'avenire in Religione, non saranno capaci di questo jus di poter essere eletti a detti capitoli, ma si osserverà con loro il modo sopradetto, cioè d'elegere un sacerdote, et un fratello non destinato al sacerdotio.

^(a) L'espressione: « ma non però la mutatione », da Mons. Seneca è stata così corretta: « ma non però di mutarla ».

²²⁶ B.O., doc. VIII, p. 96.

²²⁷ V C.G., sess. VIII, n. 63-64; AG. 1886, f. 171; n. 64, f. 171t.

^(b) La designazione: « li Consultori generali » da Mons. Seneca viene corretta: « li Consultori della Consulta generale ».

COSTITUZIONI

Nel II C.G. era stato deciso che il Capitolo Generale si dovesse celebrare ogni tre anni, come si faceva in altri Ordini per esempio i Teatini.

La bolla « *Superna dispositione* » aveva invece stabilito che si avesse a celebrare ogni sei anni e specificato chi dovesse prendervi parte ²²⁸. L'articolo è la traduzione letterale del dispositivo pontificio. Viene ommesso nel III CG e in quelli seguenti. Però nello stesso III C.G. si dispongono norme per un retto svolgimento dei Capitoli locali e provinciali: « avanti il Capitolo Generale come Provinciale, non si facci mutatione di nessuno de vocali della Religione da una casa all'altra per spatio de sei mesi precedenti immediate a detti Capitoli, eccetto però quelli che saranno mutati per loro demeriti, delitti o eccessi; quali così mutati da una casa in un'altra ovvero altri per qualunque causa infradetto spatio de sei mesi non possino avere voce attiva et passiva sin tanto che non saranno stati sei mesi in quella casa » ²²⁹.

Nel IV C.G. si conferma la disposizione del Capitolo precedente limitando l'autorizzazione al trasferimento da una casa all'altra soltanto per causa di « demeriti, delitti o eccessi » ²³⁰.

Nel V C.G. si conferma quanto disposto nel Capitolo precedente ²³¹.

Constitutione LXXV

Similmente il capitolo generale per l'ordinario, si doverà cominciare il venerdì avanti la Pentecoste, et si finirà ad ogni modo per tutto il lunedì dopo la festa della Santissima Trinità, se però non giudicasse altrimenti l'istesso Capitolo.

L'articolo accetta quasi integralmente la disposizione del II C.G., che il Capitolo « si cominci il venerdì avanti la pentecoste et si finisca ad ogni modo per tutto il lunedì dopo la festa della S.ma Trinità (se però altrimenti non paresse espediente al Capitolo) et se alcuna cosa remarrà da farsi la potranno trattare et provvedere il P. Generale et Consulta» ²³²

Nel III C.G. viene spostata la data della celebrazione del Capitolo, che « per l'ordinario si dovera cominciare a tre di maggio et finire ad ogni modo a 13 dello stesso mese, se però non giudicasse altrimenti l'istesso Capitolo » ²³³.

Nel IV C.G si conferma quanto stabilito nel Capitolo precedente. Inoltre si approvano alcune norme che ne riguardano la preparazione:

— « Il P. Generale o Vicario Generale con il consenso de Consultori

²²⁸ B.O., doc. VIII, p. 87.

²²⁹ III C.G., sess. XIII, n. 1; AA.OO., f. 108.

²³⁰ IV C.G., sess. IV, n. 19; AG. 1886, f. 122t.

²³¹ V CG., sess. V, n. 76; AG. 1886, f. 154.

²³² II C.G., sess. XII, n. 1; AA.OO., f. 58.

²³³ III C.G., sess. VI, n. 3; AA.OO., f. 84t.

COSTITUZIONE LXXV-LXXVI

intimarà il Capitolo Generale scrivendo alli Provinciali per diverse vie e tanto per tempo che si possano fare l'elettioni et anco si possa havere risposta delle lettere mandate et se sarà bisogno li resti tempo di mandare nuove lettere. Ma se bene non si concedesse tanto tempo, vagliano nondimeno gli atti del Capitolo.

— Si avisino in dette lettere li Provinciali che faccino dire Messe, et fare orationi in tutte le case per il felice successo del Capitolo a maggior gloria del Signore.

— Finito il tempo concesso per la venuta de Capitulanti, si attaccherà al muro una lista di quelli che hanno da entrare in capitolo, con quell'ordine con il quale hanno da sedere et dare il voto, et havendosi da fare l'elettione del Generale o d'altri se ne attaccherà un'altra di tutti quelli che hanno voce passiva per quell'ufficio » ²³⁴

Nel V C.G. si confermano interamente le disposizioni del Capitolo precedente ²³⁵.

Constitutione LXXVI

Convenuti i capitulanti nel luogo deputato per il capitolo, dopo haver invocata la gratia dello Spirito Santo, ciascuno si assenterà nel suo proprio luogo, cioè prima li Padri et poi li fratelli, precedendo ciascuno nel suo grado, secondo la priorità di chi prima haverà preso l'habito, ma per li venturi secondo la priorità de chi prima haverà professato; et ritrovandosi così nelli presenti, come tra li venturi alcuni, c'havessero preso l'habito, o fatta la professione tutti in uno istesso giorno, si osserverà la regola generale, precedendo tra detti concorrenti quelli, che saranno maggiori d'età.

L'articolo è confermato senza mutamenti dal III C.G. ²³⁶.

Anche il IV C.G. lo conferma nella sostanza e ne fa una nuova formulazione, più dettagliata e particolareggiata:

« Nel principio di ciascuna congregatione si suoni un campanello che possa essere sentito da tutti i capitulanti, li quali vadano subito al luogo del capitolo, dove ciascuno sederà nel suo proprio luogo, cioè prima li Padri e poi li fratelli, precedendo ciascuno nel suo grado secondo la priorità di chi prima haverà professato, eccettuato li professi avanti la bolla di Clemente VIII, li quali seguiranno la priorità di chi prima haverà preso l'habito e se alcuni in un medesimo giorno haveranno fatta la professione o preso l'habito,

²³⁴ IV C.G., sess. II, n. 2-4; AG. 1886, f. 114t.

²³⁵ V C.G., sess. V, n. 1-4; AG. 1886, f. 148.

²³⁶ III C.G., sess. VI, n. 5; AA.OO., f. 84t.

COSTITUZIONI

precederà tra di loro il più vecchio d'età et questa sia la regola generale per ordinare la precedenza secondo l'antichità, la quale si osserverà tanto nella Consulta quanto nelli Capitoli Provinciali et locali.

Nella prima congregazione diranno tutti a vicenda con voce bassa l'inno *Veni Creator Spiritus* et nell'altre l'oratione solita per domandare la gratia dello Spirito Santo » ²³⁷.

Inoltre viene determinato se — a giudizio dello stesso Capitolo — è sufficiente la presenza dei due terzi dei Capitolari per iniziarlo legittimamente — come appunto era avvenuto in quel Capitolo — o se si devono aspettare gli altri: « Nel giorno deputato per cominciare il Capitolo, se delle tre parti di quelli che devono possono et non ricusano d'intervenire al Capitolo, ne saranno congregate due, il Generale o Vicario Generale gli proponga se quella è da loro stimata piena e legittima congregazione. Vedano poi chi manca di quelli che dovevano venire et con il parere della maggior parte si stabilisca se si hanno da aspettare gli assenti » ²³⁸.

Nel V C.G. viene confermato alla lettera quanto era stato stabilito nel Capitolo precedente ²³⁹.

(f. 138 t.) Constitutione LXXVII

Assignato il luogo a ciascuno, si farà tra loro l'approbazione delle persone convenute, dimandando il P. Generale, come Presidente, in commune se si sapesse, ch'alcuno de Capitolanti non fosse legittimamente stato eletto, ovvero che de iure per qualche impedimento, non potesse intervenirci, mostrando ciascuno le scritture autentiche della sua elettione, o le patenti in virtù delle quali ^(c) interviene in detto Capitolo le quali maturamente essaminate et considerate, ritrovandosi non toccarli de iure, si debba escludere, et dopo questo il P. Generale ^(d) con l'autorità che tiene doverà assolvere tutti da qualsivoglia censura ad effetto di validar le cose che si risolveranno in capitolo.

²³⁷ IV C.G., sess. II, n. 5-6; AG. 1886, f. 115.

²³⁸ IV C.G., sess. II, n. 7; AG. 1886, f. 115.

²³⁹ V C.G., sess. IV, a. 5-7; AG. 1886, f. 148.

^(c) L'espressione: « delle quali intervengono in detto Capitolo et ritrovandosi », da Mons. Seneca è stata ampliata; « delle quali interviene in detto Capitolo, le quali maturamente essaminate et considerate, ritrovandosi,.. ».

^(d) A « il P. Generale doverà » è stato specificato: e « Il P. Generale con l'autorità che tiene doverà ».

COSTITUZIONE LXXVII-LXXVIII

Nel III C.G. si conferma senza modifiche l'articolo ²⁴⁰.

Nel IV C.G. la materia di questa Costituzione è profondamente rimaneggiata, togliendo alcuni particolari e ponendone altri:

— e Vedano ancora se alcuno de presenti fosse inhabile e si facci deliberatione d'habilitarlo o d'escluderlo, et li compagni de Provinciali mostrino le lettere de capitolo acciò si sappia se sono stati canonicamente eletti.

— Niuno ancorche sia legittimamente impedito, possa concedere ad altri le raggioni della sua voce.

— Si proponga al capitolo se si deve supplire a tutti li difetti che possono essere in qualsivoglia modo occorsi, massime nei Capitoli Provinciali et locali [..].

— Quello che tiene il secondo luogo nel Capitolo assolverà il P. Generale o Vicario Generale [...] .

— L'istesso Generale o Vicario Generale assolverà poi gli altri [...] ²⁴¹.

— Nel V C.G. si conferma alla lettera quanto stabilito nel Capitolo precedente ²⁴².

Constitutione LXXVIII

Approbate le persone, come di sopra, si farà subito l'elettione del segretario, che doverà essere delli più qualificati sacerdoti del Capitolo; il quale subito, che sarà eletto, farà giuramento in mano del P. Generale di servare il secreto, et la fedelta nel suo officio, et di non revelar mai li voti dati in detto Capitolo; et dopo questo potrà il P. Generale far anco prohibitione etiam sotto pena di scomunica a tutti Capitolanti, di non revelar le cose, che si tratteranno in Capitolo, secondo esso giudicarà ispediente.

Nel II C.G. per quanto riguarda l'elezione del Segretario, era stato stabilito:

« — La prima elettione che si doverà fare nei capitoli sia quella del Segretario il quale sia persona di molta fede et integrità, il cui officio debbe essere d'andare particolarmente atorno con la bussola a ricever le cartelle et voti de capitolanti.

— Eletto che sarà il Segretario, il P. Generale gli debba dare il giuramento de servare il secreto, e di non rivelare già mai in modo alcuno le cose del suo officio » ²⁴³.

²⁴⁰ III C.G., sess. VI, n. 5; AA.OO., f. 84t.

²⁴¹ IV C.G., sess. II, n. 8-11; AG. 1886, f. 115-115t.

²⁴² V C.G., sess. IV, n. 8-11; AG. 1886, f. 148t.

²⁴³ II C.G., sess. XII, n. 9; AA.OO., f. 59.

COSTITUZIONI

La presente Costituzione ne recepisce alcuni dati e ne omette altri di minore importanza.

Il III C.G. conferma la costituzione, aggiungendo alla fine: « Il che fatto, subito si farà l'elettione de quattro deffinitori conforme alla bolla ». Si elimina così l'articolo seguente della Costituzione, che riporta una disposizione della bolla clementina ²⁴⁴.

Nel IV C.G. è prevista anche la nomina di un aiuto del Segretario: « Approvate le persone si eleggerà il Secretario per voti secreti, il quale tanto nel Capitolo quanto nel Deffinitorio scriverà tutti gli atti et decreti ordinatamente dal principio alla fine del Capitolo. Al quale se bisognerà si dia un compagno nel medesimo modo eletto dal numero de Padri, il quale l'aiuti a raccogliere i voti et a servire l'altre cose. Questi subito eletti faranno il giuramento in questa forma: « Ego N. testem invoco Deum, cuius oculis omnia nuda sunt, me fideliter suffragia accepturum eorumque verum numerum pronuntiatum, et si alicuius characteres vel aliud quodlibet suffragium agnovero, me numquam alicui illud manifestaturum et quae ad officium meum pertinent, fideliter et sine dolo praestitutum » ²⁴⁵.

Nel V C.G. si conferma integralmente quanto stabilito nel Capitolo precedente ²⁴⁶.

Constitutione LXXIX

Eletto il Secretario, subito si farà l'elettione delli quattro Definitori delli più vecchi, et isperimentati Padri et Fratelli del Capitolo, cioè due sacerdoti, et due fratelli, li quali insieme con il P. (f. 139) Generale, come Presidente, doveranno esaminare, considerare, approvare, o rifiutare le cose, che a loro saranno date, accio si propongano al Capitolo: et a nessun'altro sia lecito, ne possa proporre cosa alcuna in detto Capitolo, che prima non sia stata conosciuta, esaminata, et approbata dalli detti P. Generale, et Diffinitori. Però dopo la morte del presente P. Generale, oltre alli sopradetti quattro diffinitori, si elegerà anco un Presidente del Capitolo, il quale insieme con li Diffinitori esaminerà, conoscerà, approverà, o rifiuterà le cose da proporsi, o non proporsi in capitolo, nella cui approvatione, o rifiutatione si farà quel tanto, che la maggior parte de voti determinerà.

²⁴⁴ III C.G., sess. VI, n. 6; AA.OO., f. 85.

²⁴⁵ IV C.G., sess. II, n. 17-18; AG. 1886, f. 116.

²⁴⁶ V C.G., sess. IV, n. 16-17; AG. 1886, f. 149.

COSTITUZIONE LXXIX - LXXX

Nel II C.G. in alcuni numeri, piuttosto slegati tra loro, si era trattato dei Definitori e del loro ufficio:

— « Fatta l'elettione del Secretario subito si facci l'elettione de quattro Deffinitori per cartelle et voti secreti... li quali debbano essere eletti del numero istesso de capitolanti »²⁴⁷.

— « Il Presidente con i Deffinitori nel Capitolo habbiano piena authorità di proporre quelle cose da trattarsi che a lor pareranno espedienti et di deffinire et ordinare tutto ciò che sarà necessario circa le medesime cose, che si haveranno da proporre nel Capitolo »²⁴⁸.

— I Definitori siano sacerdoti²⁴⁹.

La materia viene regolata nella bolla e « *Superna dispositione* ». Della disposizione pontificia l'articolo è la fedele traduzione²⁵⁰ e viene omesso nel III C.G. e nei seguenti.

Nel IV C.G., avendo il Fondatore dato in precedenza la rinuncia al Generalato, si parla esplicitamente dell'elezione del Presidente del Definitorio e si indica, per la scelta dei Definitori, il criterio della diversità delle Province, secondo le possibilità: « ...S'elegeranno subito il Presidente et quattro Deffinitori conforme alla bolla di Clemente VIII, delli più antichi et (se sarà possibile) di diverse Province acciocchè habbiano maggior cognitione delle cose di tutta la Religione »²⁵¹.

Viene pure previsto il caso di un capitolo intermedio, non elettivo: « Occorrendo che tra li sei anni, ne quali dura l'ufficio del P. Generale et Consultori, si facesse qualche Capitolo intermedio, in tal caso li Consultori haveranno in Capitolo la precedenza et faranno anco l'ufficio di Definitori »²⁵².

Nel V C.G. si conferma integralmente quanto era stato stabilito nel Capitolo precedente²⁵³.

Constitutione LXXX

Così nella elettione del Secretario, come in quella delli sopradetti Diffinitori, saranno scrutatori de Voti il P. Generale, et li due primi Consultori generali. Avertendo che nessuno de detti Consultori prossimi passati, potrà esser eletto in detto ufficio di Diffinitore, dovendo essi Consultori

²⁴⁷ II C.G., sess. XII, n. 12; AA.OO., f. 59.

²⁴⁸ II C.G., sess. XII, n. 17; AA.OO., f. 59t.

²⁴⁹ II C.G., sess. XII; AA.OO., f. 64t.

²⁵⁰ B.O., doc. VIII, p. 88-89.

²⁵¹ IV C.G., sess. II, n. 19; AG. 1886, f. 116.

²⁵² IV C.G., sess. II, n. 23; AG. 1886, f. 116t.

²⁵³ V C.G., sess. IV, n. 18-22; AG. 1886, f. 149-149t.

COSTITUZIONI

render conto al Diffinitorio del governo loro ^(e). Li Consultori creati et eletti nel Capitolo generale precedente non possano elegersi di novo nel susseguente Capitolo Generale et l'istesso si doverà osservare nell'elettione del Generale doppo il presente ch'è perpetuo.

La materia era già stata trattata nel II C.G., in vari articoli:

— « Nel elettione del Secretario siano scrutatori delli voti il P. Generale et il primo suo Consultore » ²⁵⁴.

— « Nell'elettione de Diffinitori siano scrutatori delle cartelle et voti il Presidente del Capitolo et i due primi Consultori » ²⁵⁵.

— « Niun Consultore Generale prossimo passato possi essere eletto nel officio sopradetto di Diffinitore essendo che detti Consultori hanno da rendere conto al Diffinitorio del governo loro » ²⁵⁶.

Nel presente articolo sono riunite le varie disposizioni ed è aggiunta quella della non rieligibilità dei Consultori.

Nel III C.G. si conferma l'articolo, con la specificazione che dei due primi Consultori, uno sia il primo Consultore Sacerdote e l'altro il primo Consultore Fratello ²⁵⁷.

Nel IV C.G. si accetta soltanto la prima parte dell'articolo: « Nelle sopradette elettioni saranno scrutatori de voti il P. Generale insieme con li due primi Consultori, un Padre et un Fratello » ²⁵⁸.

Nel V C.G. si conferma quanto stabilito nel Capitolo precedente ²⁵⁹.

Constitutione LXXXI

Chi delli Diffinitori, parlando però delli presenti, haverà prima preso l'habito, sia primo Diffinitore, et habbia nel Diffinitorio il luogo anteriore, et così successivamente degli altri; ma delli venturi, precederà, chi prima haverà professato, et in evento che alcuni havessero preso l'habito, o professato tutti in un istesso (f 139 t.) giorno, precederà chi sarà mag-

^(e) Aggiunto da Mons. Seneca, alla fine dell'articolo: « Li Consultori creati et eletti nel Capitolo Generale precedente non possono elegersi di nove nel susseguente Capitolo Generale e l'istesso si doverà osservare nell'elettione del Generale doppo il presente ch'è perpetuo».

²⁵⁴ III C.G., sess. XII, n. 10; AA.OO., f. 59.

²⁵⁵ II C.G., sess., XII, n. 15; AA.OO., f. 59t.

²⁵⁶ II C.G., sess. XII, n. 13; AA.OO., f. 59.

²⁵⁷ III C.G., sess. VI, n. 7; AA.OO., f. 85.

²⁵⁸ IV C.G., sess. IX, n. 20; AG. 1886, f. 116.

²⁵⁹ V C.G., sess. IV, n. 19; AG. 1886, f. 149.

COSTITUZIONE LXXXI - LXXXII

Giore d'età. Dichiarando che la sopradetta precedenza de Diffinitori, s'intende solamente nel Diffinitorio, et non in tutto il capitolo, nel quale non haveranno altra precedenza che l'ordinaria; ma il Presidente qualunque se sia, doverà sempre precedere a tutti, così nel Diffinitorio, come nel Capitolo.

Nel II C.G. era stato stabilito: « chi delli Deffinitori haverà più voti sia primo Diffinitore et successivamente habbia il luogo anteriore conforme al maggior numero de voti et in evento che fussero pari nei voti preceda quello di loro che sarà anteriore nella recettione del Abito » ²⁶⁰.

Nel presente articolo invece si dà la precedenza all'anzianità di vestizione e non alla maggioranza dei voti ricevuti nell'elezione.

Nel III C.G. si conferma l'articolo senza modifiche ²⁶¹.

Nel IV C.G. si accetta solo l'ultima parte, con la determinazione dei voti che spettano al Presidente: « Il Presidente precederà tutti tanto nel Deffinitorio come nel Capitolo, con un sol voto, fuorché quando li voti fussero pari, nel qual caso si doveranno dare un'altra volta li voti, et restando ancora uguali egli darà la terza volta due voti, eccetto nella elettione del Generale ».

« Li Diffinitori... succederanno nel luogo de Consultori precedendo li sacerdoti a tutto il Capitolo et li fratelli a tutti li altri fratelli » ²⁶².

Inoltre « il Presidente doppo che saranno eletti li Deffinitori, prohibirà con precetto di santa obediencia et sotto pena di essere licenziato dal Capitolo e privato di voce attiva e passiva che niuno directe vel indirecte riveli a quelli che non sono del Capitolo le cose, che in esso si trattaranno sia che sia finito et risoluto il capitolo » ²⁶³.

Nel V C.G. si conferma quanto disposto nel Capitolo precedente ²⁶⁴.

Constitutione LXXXII

Dopo l'elettione de Diffinitori, li Consultori generali prossimi passati et l'Arbitro rinuntiaranno l'officio loro al detto Diffinitorio, et il simile faranno tutti gli altri Superiori, che si troveranno in capitolo, li quali tutti, etiamdio il P. Generale che benché non renuntiarà per esser perpetuo, doverà non

²⁶⁰ II C.G., sess. XII, n. 14; AA.OO., f. 59.

²⁶¹ III C.G., sess. VI, n. 9; AA.OO., f. 85.

²⁶² IV C.G., sess. IX, n. 21-22; AG. 1886, f. 116-116t.

²⁶³ IV C.G., sess. II, n. 26; AG. 1886, f. 116t.

²⁶⁴ V C.G., sess. IV, n. 20; 21; 25; AG. 1886, f. 149-149t.

COSTITUZIONI

dimeno insieme con gli altri star pronto a render conto del governo, bisognando, nel qual caso solamente di humiliatione, et rinuntia, doverà precedere, et presedere tutto il Diffinitorio in capitolo.

Nel III C.G. l'articolo è confermato senza modifiche ²⁶⁵.

Nel IV C.G., data la nuova situazione derivata dalla rinuncia del Fondatore al Generalato, si compiono le modifiche occorrenti:

« Eletti li Definitori il Generale rinuntiarà l'ufficio suo al detto Definitorio et il simile faranno li Consultori e l'Arbitro e tutti gli altri ufficiali presto e per ordine.

Se a richiesta del Capitolo si haverà da render conto del governo s'eleggeranno da esso capitolo alcuni che separatamente attendano a questo e riferiscano al Capitolo, al quale spetterà di dare le sentenze e risoluzioni d'ogni cosa » ²⁶⁶.

Nel V C.G. si conferma quanto stabilito nel Capitolo precedente ²⁶⁷.

Constitutione LXXXIII

Quando nel Diffinitorio s'havessero ad esaminar le colpe d'alcuno, che fosse presente etiamdio Superiore, eschi questo tale di diffinitorio ^(f), et poi si facci entrare, et il secretario, o altri gli proponga quel tanto che è stato trattato, accio possa defendersi, et havendosi a dargli qualche penitenza, o fare altra provisione, non stia presente alla determinatione; le quali risoluzioni di penitenze, si debbano fare et dare da tutto il capitolo et non dal Diffinitorio solamente.

L'articolo riprende una norma del II C.G.: « Quando nel Deffinitorio si doveranno esaminare le colpe d'alcuno, che sia presente, etiamdio Superiore, escha questo tale et poi si faccia entrare acciò possa difendersi et se havesse a darsegli qualche penitenza o a fare altra provisione non stia presente alla determinatione et la risoluzione della penitenza la debbia dare il Capitolo » ²⁶⁸.

Viene approvato senza modifiche dal III C..G. ²⁶⁹ ed invece omesso in quelli seguenti.

²⁶⁵ III C.G., sess. VI, n. 10; AA.OO., f. 85.

²⁶⁶ IV C.G., sess. II, n. 24-25; AG. 1886, f. 116t.

²⁶⁷ V C.G., sess. IV, n. 23-24; AG. 1886, f. 149t.

^(f) Era stato scritto: « eschi questo tale da Capitolo », ed è stato corretto: « eschi questo tale di Diffinitorio ».

²⁶⁸ II C.G., sess. XII, n. 21; AA.OO., f. 60.

²⁶⁹ III C.G., sess. VI, n. 11; AA.OO., f. 85t.

COSTITUZIONE LXXXIII - LXXXV

(f 140.) Constitutione LXXXIV

Renuntiati gli officii, come di sopra, il Secretario comincerà a leggere, et proporre in capitolo una per una, tutte le constitutioni, ordini, o regole fatte, et poste in uso dalla Consulta passata, le quali constitutioni, ordini, o regole, doveranno essere esaminate, accomodate, o confirmate, o refutate dal detto Capitolo, secondo saranno giudicate esser ispedienti per la Religione, la maggior parte vincendo. Con avvertimento, che le sopradette constitutioni, et altre cose fatte dalla Consulta, non si haveranno da esaminare dal Diffinitorio, ma ^(g) dal capitolo, et quelle che espressamente non si trovaranno refutate s'intenderanno esaminate, et proposte et amesse in capitolo.

L'articolo viene confermato all'inizio del III C.G. ²⁷⁰, per poter incominciare la revisione e la conferma delle Costituzioni e decreti emanati dalla precedente Consulta, come primo lavoro capitolare, conforme al dispositivo della Costituzione.

Nel IV C.G. viene riassunto e ne è invertito l'ordine: « Le Constitutioni, ordini et regole fatte o poste in uso dalla Consulta non saranno esaminate dal Definitorio, ma si doveranno una per una leggere e proporre dal Secretario in Capitolo prima di qualunque altra cosa et dal detto Capitolo saranno accomodate, confermate e rifiutate secondo dalla maggior parte de voti saranno giudicate espedienti per la Religione » ²⁷¹.

Nel V C.G. si conferma quanto è stato stabilito nel Capitolo precedente ²⁷².

Constitutione LXXXV

Finite di leggere, et risolvere dette cose della Consulta, ciascun Capitolante potrà dare in scritto al Diffinitorio quel tanto, che gli occorrerà di proporre, acciò sia esaminato. Et nessuna scrittura, ne lettera, ne memoriale, possa riceversi,

^(g) Era stato scritto: « ma de se stesso et de jure s'intenderanno esaminate et proposte in Capitolo ». E' Stato corretto: « ma dal Capitolo et quelle che espressamente non si trovaranno refutate s'intenderanno esaminate et proposte et amesse in Capitolo ».

²⁷⁰ III C.G., sess. II, n. 1; AA.OO., f. 81t.

²⁷¹ IV C.G., sesa. II, n. 27; AG. 1886, f. 116t.

²⁷² V C.G., sess. IV, n. 26; AG. 1886, f. 149t.

COSTITUZIONI

esaminarsi dal detto Diffinitorio, che non sia sottoscritta di mano propria di colui, che la dà, le quali cose tutte doveranno esser ricevute et esaminate dal Diffinitorio separatamente fuor del capitolo.

Nel II C.G. era già stato contemplato il caso di lettere e memoriali inviati da Religiosi al Capitolo: « Tutte le lettere e memoriali che vengono al Capitolo si leggino in pieno Capitolo et niuna tale scrittura si riceva per leggersi o si legga, se non è sottoscritta da chi la dà per proporsi » ²⁷³.

Il presente articolo recepisce questa disposizione e vi aggiunge la facoltà di proporre e l'autorità del Definitorio di secernere le proposte da presentare alla discussione in Capitolo.

Viene confermato senza modifiche nel III C.G. ²⁷⁴

Nel IV C.G. la materia è profondamente ristrutturata in vari articoli, si dà maggior libertà d'intervento ai Capitolari e possibilità ai Capitoli locali e provinciali di presentare proposte e memoriali:

« — Li Capitulanti uno per uno secondo l'ordine dell'antichità siano ammessi nel Definitorio acciò che diano in scritto quello che li occorre di proporre in Capitolo et se vorranno possono renderne le ragioni a bocca. Et se alcuno domanderà d'essere inteso ancora in Capitolo, il Secretario lo noti acciò che quando si leggeranno le cose da esso proposte nel Capitolo, egli sia il primo a dare le informazioni che bisognano sopra le cose proposte.

— Nelli Capitoli Provinciali et locali si proponga se si ha da riferire qualche cosa in nome di tutti, il che si farà con lettere pubbliche dell'istesso Capitolo. Et tutto ciò che ogn'uno in particolare vorrà che si riferisca lo metta in scritto sottoscrivendo il suo nome, il quale si potrà coprire con il sigillo. Né si vieta ad alcuno di rappresentare qualsivoglia cosa al Capitolo scrivendo al medesimo Capitolo o ad alcuno de Capitulanti o per altro mezzo.

— Tutte le sopradette cose proposte da Capitulanti, et le lettere et memoriali mandati al Capitolo si doveranno esaminare nel Definitorio, purché vi sia di propria mano sottoscritto il nome di chi le propone, et non altrimenti. Si tenga però il detto nome secreto massime se esso lo richiedesse fuorché se il Capitolo giudicasse altrimenti.

— Essendo mandata al Capitolo qualche scrittura senza sottoscrizione si usi diligenza di trovare l'autore e sia castigato a giudizio del Capitolo o d'altri da esso deputati » ²⁷⁵.

Nel V C.G. si conferma quanto era stato stabilito nel Capitolo precedente, eccetto l'articolo sulle scritture anonime, il quale è trascritto negli atti capitolari e poi cancellato e deve considerarsi abolito ²⁷⁶.

²⁷³ II C.G., sess. XII, n. 20; AA.OO., f. 60.

²⁷⁴ III C.G., sess. VI, n. 12; AA.OO., f. 85t.

²⁷⁵ IV C.G. sess. II, n. 28-31; AG. 1886, f. 116t-117.

²⁷⁶ V C.G., sess. IV, n. 27-29; AG. 1886, f. 149t-150.

COSTITUZIONE LXXXVI - LXXXVII

Constitutione LXXXVI

Delle cose sopradette, quelle solamente, doveranno esser proposte al capitolo, che dal Diffinitorio saranno state esaminate, (f 140 t.) et giudicate degne di tal propositione, la quale si dovera fare in scrittis dal Secretario, legendole una per una, mettendone anco una, o più copie in publico, accio possano da' capitolanti solamente esser lette, et considerate, prima che si venghi al ultima conclusione, et resolutione.

Nel III C.G. si conferma l'articolo senza modifiche ²⁷⁷.

Nel IV C.G. lo si articola in due parti, con qualche modifica specificativa:

— « Quelle cose solamente le quali dal Definitorio saranno giudicate degne d'essere proposte, si proporranno nel Capitolo in scritto dal Secretario, leggendole una per una, non dimostrando a qual parte sia inclinato ne aggiungendovi cosa alcuna del suo.

— « Trattandosi di cose molto gravi si potrà bisognando differire la resolutione per un altro giorno, et se ne metta una o più copie in publico, acciocchè possano da capitulanti solamente essere lette et considerate prima che si venghi all'ultima resolutione » ²⁷⁸.

Nel V C.G. si conferma quanto disposto nel Capitolo precedente ²⁷⁹.

Constitutione LXXXVII

Subito fatta qualche resolutione da tutti, o dalla maggior parte del Capitolo, intorno alle materie proposte, il secretario scriverà in libro particolare, detta resolutione, leggendola poi in pieno capitolo et occorrendo anco ad alcuno, dir altro sopra di quella, lo potrà dire.

Nel III C.G. l'articolo è confermato senza modifiche ²⁸⁰

Nel IV C.G. viene messa in evidenza la precisione che deve avere il Secretario nella trascrizione delle decisioni capitolari: « Prima che si diano li voti per stabilire qualche determinatione il secretario havendola formata in scritto fuori del libro la leggerà et doppo che sarà approvata dalla maggior parte non la muti ne anco per causa di migliore e più elegante composizione » ²⁸¹.

Nel V C.G. si conferma integralmente il testo del Capitolo precedente ²⁸².

²⁷⁷ III C.G., sess. VI, n. 13; AA.OO., f. 85t.

²⁷⁸ IV C.G., sess. IV, n. 1.2; AG. 1886, f. 117.

²⁷⁹ V C.G., sess. IV, n. 31-32; AG. 1886, f. 150

²⁸⁰ III C.G., sess. VI, n. 14; AA.OO., f. 85t.

²⁸¹ IV C.G., sess. XII, n. 3; AG. 1886, f. 117.

²⁸² V C.G., sess. IV, n. 33; AG. 1886, f. 150.

COSTITUZIONI

Constitutione LXXXVIII

Nel dir ciascuno il suo parere, et voto si osservi quella gravità, et humiltà religiosa, che si conviene a persone elette per negotio così importante a la Religione, nessuno parlando se non quando gli tocca, ne interrompendosi l'un con l'altro, fuggendosi ogni sorte di strepito et tumulto, et sopra tutto l'ostinatione nel proprio parere et sentenza, rimettendosi, et incorporandosi la minor parte con la maggiore; obedendo finalmente ciascuno al cenno et segno del Presidente, che sarà il moderatore et governatore di tutto il capitolo; massime quando ci venisse deputato dalla Sede Apostolica, overo dall'Ill.mo Protettore.

Nel III C.G. si conferma l'articolo senza modifiche ²⁸³.

Nel IV C.G. viene ristrutturato e diviso in vari punti, per favorire il retto procedimento del Capitolo e l'ordinato intervento dei Capitolari nella discussione:

— « Niuno de Capitulanti si muova dal suo luogo senza licenza et obediscano tutti a qualunque cenno del Presidente, il quale sarà moderatore et governatore di tutto il Capitolo.

— Ciascuno dirà il parer suo brevemente con animo libero e sincero, a suo luogo et per ordine domandando prima la licenza del Presidente. Et quelli che non sono i primi a dire il suo parere si guardino di repetere inutilmente et con perdita di tempo quello che li primi hanno già detto.

— Parlino posatamente non pungendosi l'un l'altro ne alzando la voce più di quello che la grandezza del luogo richiede et li gesti non dimostrino disprezzo d'alcuno.

— Non parlino tra di loro, se non fusse qualche breve parola ne anco con voce bassa, non s'interrumpano l'un l'altro, fuggano lo strepito et tumulto et ogni sorte di cosa che possa impedire agli altri la libertà di parlare.

— Deliberando qualche cosa contro la sua opinione, si guardino di contraddire e non si mostrino ostinati nel proprio parere replicando che tal determinatione non li piace, ma si persuadano essere più espediente ciò che dalla maggior parte viene risoluto » ²⁸⁴.

— Dica ciascuno una volta il suo parere, poi stia in silenzio, Ma trattandosi di qualche cosa di molta importanza, il Presidente dia licenza a quelli che la domandano di parlare un'altra volta doppo che haveranno già detto il suo parere » ²⁸⁵.

Nel V C.G. si conferma quanto stabilito nel Capitolo precedente ²⁸⁶.

²⁸³ III C.G., sess. VI, n. 15; AA.OO., f. 85t.

²⁸⁴ IV C.G., sess. II, n. 12-16; AG. 1886, f. 115t-116.

²⁸⁵ IV C.G., sess. III, n. 4; AG. 1886, f. 117.

²⁸⁶ V C.G., sess. IV, n. 12-15; AG. 1886, f. 148t; n. 34; f. 150.

COSTITUZIONE LXXXVIII - LXXXIX

(f. 141) Constitutione LXXXIX

L'ultima attione che si doverà fare in Capitolo, sarà l'elezione de Consultori della consulta generale^(h), et dell'Arbitro; nella quale elezione saranno scrutatori de voti il Presidente, et li due primi Diffinitori.

L'articolo è confermato integralmente nel III C.G.²⁸⁷.

Nel IV C.G., nel quale, a causa della rinunzia del Fondatore, si effettua per la prima volta in sede capitolare, l'elezione del Generale, questo articolo è preceduto da alcuni altri, che regolano il procedimento di detta elezione.

Essa è regolata nel seguente modo:

1. — Al mattino celebrazione della S. Messa de *Spiritu Sancto*, con la partecipazione dei Capitolari e di tutta la Comunità.
2. — All'ora stabilita, processione alla sala capitolare, al canto del *Veni Creator*. Durante il tempo dell'elezione, i Religiosi della Comunità preghino in Cappella e i Capitolati, dopo la recita del *Veni Creator* facciano mezz'ora di orazione mentale.
3. — Ciascun Capitolare designi, su d'una scheda, un nominativo che intende proporre quale Generale.
4. — Gli scrutatori e il segretario facciano il giuramento di svolgere rettamente il proprio ufficio e di mantenere il segreto.
5. — Spoglio delle schede e compilazione della graduatoria dei Religiosi designati.
6. — Ballottaggio, iniziando da colui che ha ottenuto il maggior numero di designazioni. Il primo che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, viene proclamato Generale.
7. — Se nessuno risulta eletto nel primo ballottaggio, si rinnova la designazione e si compie un secondo ballottaggio. Se anche in questo caso il risultato è negativo, si effettua una terza designazione con relativo ballottaggio. Qualora si abbia ancora un risultato negativo, il Capitolo decida il da farsi.
8. — Eletto il Generale, il Segretario ne stende l'atto capitolare.
9. — I Capitolati e tutta la Comunità rendono omaggio al nuovo eletto.
10. — Tutti si recano processionalmente in Cappella dove cantano il *Te Deum*²⁸⁸.

Nella sessione seguente si eleggono i Consultori.

Nel V C.G. si conferma quanto era Stato stabilito nel Capitolo precedente, con una specificazione per quanto riguarda la maggioranza richiesta nel ballottaggio: « Avvertendo che per la maggior parte dei voti del Capitolo

^(h) L'espressione: « Consultori generali è stata corretta: « Consultori della Consulta generale».

²⁸⁷ III C.G., sess. VI, n. 16; AA.OO., f. 86.

²⁸⁸ IV C.G., sess. III, n. 5-12; AG. 1886, f. 117t-118t.

COSTITUZIONI

si intende il numero che passa la metà di quelli che attualmente danno il voto, in quella particolare ballottazione, tra i quali non si deve numerare né comprendere il ballottato ancorché fosse capitolante, il che parimente si osservi in tutte le altre elezioni e capitoli etiam di provinciali et locali »²⁸⁹.

Constitutione XC

Tutte l'elezioni del capitolo, si doveranno fare nel seguente modo cioè, dovendosi eleggere uno ufficiale solamente, ciascun capitolante scriverà in una cartella il nome, et cognome della persona, che intenderà eleggere, dalli quali nominati nelle cartelle, se ne cavaranno due, cioè quelli c'haveranno più voti degli altri, et questi due si proporranno alle balle secrete l'uno dopo l'altro, nella quale ballottazione quello finalmente sarà l'eletto, c'haverà più balle del'altro, purchè passi la metà de tutti voti del capitolo.

Già nel I C.G., all'inizio, prima dell'elezione dei Consultori, fu studiato e determinato il metodo delle elezioni. Quando si tratta dell'elezione di una persona, « statutum fuit in electione servandum esse infrascriptum modum videlicet [...] scriberetur (da ogni Capitolare) unus et duo proponerentur ad suffragia dummodo octo saltem schedulas habuerint et qui postea in suffragiis habuisset plura vota, is intellexeretur electus »²⁹⁰.

Nel II C.G. si conferma il metodo del I Capitolo e lo si sancisce in modo generale: « Dovendosi eleggere uno ufficiale solamente [...] ciascuno vocale debba scrivere in una cartella il nome et cognome di quello che intenderà eleggere, dalle quali cartelle poi debbonsi cavar duo, cioè quelli che haveranno più voti degli altri, et questi dui si proporranno alle balle, nella quale ballottazione quello finalmente si intenderà essere eletto in quello officio che si troverà haver più balle in favore purchè passi la metà di voti »²⁹¹.

Il presente articolo riproduce quasi alla lettera la disposizione capitolare e viene confermato, senza modifiche, nel III C.G.²⁹².

Nel IV C.G. questo articolo e i seguenti sono riformulati, pur conservando inalterato il metodo di elezione per designazione e ballottaggio²⁹³.

Nel V C.G. si conferma quanto stabilito nel Capitolo precedente²⁹⁴.

²⁸⁹ V C.G., sess. IV, n. 35-40; AG. 1886, f. 150-150t.

²⁹⁰ I C.G., sess. II; AA.OO., f. 5.

²⁹¹ II C.G., sess. XII, n. 3; AA.OO., f. 58.

²⁹² III C.G., sess. VI, n. 17, AA.OO., f. 86.

²⁹³ IV C.G., sess. III, n. 15, AG. 1886, f. 118t.

²⁹⁴ V C.G., sess. IV, n. 41; sess. V, n. 42-43; AG. 1886, f. 151.

COSTITUZIONE XC-XCI

Constitutione XCI

Similmente quando si doveranno elegere due in una volta ciascun vocale, scriverà in due cartelle attaccate insieme li nomi, et cognomi delle persone che vorrà elegere, et di questi poi cavarne quattro, cioè quelli c'haveranno più voti degli altri, li quali quattro si proporranno alla ballottatione secreta, l'uno dopo l'altro, et li due che si troveranno haver più balle in favore, saranno gli eletti, purché passino la meta de tutti voti del capitolo; et l'istesso modo si osservara dovendosi elegere maggior numero.

Il II C.G. sancì il metodo di elezione usato nel I Capitolo per eleggere i Consultori Generali: « Quando si haveranno da eleggere due, tutti in una volta, si come nel Capitolo passato nella elettione de Consultori, si debba... scrivere in due cartelle attaccate insieme li nomi e cognomi di quelli che si troveranno da eleggere et di questi cavarne quattro, i quali haveranno maggiori voti, da proporsi alla ballottatione secreta et due che si troveranno haver più balle de gli altri..., se intenderanno eletti a quel officio; l'istesso modo si osservesi ad eligere maggior numero »²⁹⁵.

Il presente articolo conferma tale criterio, che viene pure accettato nel III C.G.²⁹⁶.

Nel IV C.G. si conferma tale metodo di elezione e si riformulano tutti gli articoli che trattano di essa.

« ...S'eleggeranno li Consultori et prima li due Sacerdoti nel modo che segue. Havendo ciascuno nella sua cartella nominati due Sacerdoti anderanno per ordine a metterle nel vaso et fatta dal Secretario la lista di tutti li nominati per ordine si ballotteranno tutti cominciando da quelli che hanno più voti. Et quelli che prima haveranno la maggior parte de voti del Capitolo resteranno eletti Consultori, lasciando di ballottare gli altri. Et occorrendo che due concorressero con la metà de voti del Capitolo, dopo fatta la prima et seconda ballottatione, nella terza il Generale haverà due balle, il che s'osserverà in tutte l'altre elettioni, etiamdio delli altri superiori delli Capitoli Provinciali et locali.

Quando nella prima ballottatione o niuno o uno solo de nominati restarà eletto, si farà un'altra volta la nominatione con la sua ballottatione e se ne anco resteranno eletti, si farà la terza nominatione e ballottatione de nominati, e noti conchiudendo in questa l'elettione si pigliarà quello espediente che piacerà alla maggior parte del Capitolo.

Nel medesimo modo si elegeranno li due Consultori fratelli. Et ultima-

²⁹⁵ II C.G, sess. XII, n. 4; AA.OO., f. 58t.

²⁹⁶ III C.G. sess. VI, n. 18; AA.OO., f. 86.

COSTITUZIONI

mente l'Arbitro, con questo riguardo che havendosi da eleggere un solo si nomini uno nella cartella e due quando s'haveranno da eleggere due.

Et le medesime regole s'osserveranno nelle altre elezioni da farsi nelli Capitoli Generali, provinciali & locali, fuorché in quelle del Secretario et de scrutatori, le quali nella prima ballottatione si doveranno spedire, restando eletto quello che haverà più voti, ancorché non arrivino alla metà, et in caso di parità, sarà preferito et s'intenderà eletto il più antico di Religione o d'età secondo le regole della precedenza »²⁹⁷.

Nel V C.G. si conferma quanto stabilito nel Capitolo precedente²⁹⁸.

(f. 141 t.) Constitutione XCII

Nell scrotinio delle cartelle, quello sarà il primo ad esser proposto alle balle c'haverà più numero di cartelle de gli altri, nel che ritrovandosi alcuni eguali, sia proposto chi prima havera preso l'habito, et per li futuri chi prima haverà professato, ma ritrovandosi anco alcuni haver preso l'habito, o professato in un istesso giorno, sia proposto prima chi sarà di maggior età.

Nel III C.G. si adotta il criterio dell'anzianità di Religione o di Professione: « Nel scrutinio delle cartelle quello sarà il primo a essere proposto alle balle che sarà il più antico in Religione parlando per li presenti, et ritrovandosi alcuni eguali d'antichità sarà ballottato chi sarà di maggiore età ma parlando per li futuri chi prima haverà professato sarà proposto alle balle, et ritrovandosi professati in uno stesso giorno sarà proposto chi sarà di maggior età »²⁹⁹.

Nel IV C.G. si ritorna al criterio del maggior numero di designazioni e se ne dà una nuova formulazione (vedi articolo precedente)³⁰⁰ che viene confermata nel V C.G.³⁰¹.

Constitutione XCIII

Ma occorrendo nello scrotinio delle balle secrete, ritrovarsi alcuni haver voti eguali, allora si reiteri la ballottatione la seconda, et terza volta, et non riuscendo, in tal caso il

²⁹⁷ IV C.G., sess. III, n. 13-15; AG. 1886, f. 118-119.

²⁹⁸ V C.G., sess. IV, n. 41; sess. V, n. 42-43; AG. 1886, f. 151.

²⁹⁹ III C.G., sess. VI, n. 19; AA.OO., f. 86.

³⁰⁰ IV C.G., sess. III, n. 13; AG. 1886, f. 118t.

³⁰¹ V C.G., sess. IV, n. 41; AG. 1886, f. 151.

COSTITUZIONE XCII-XCV

P. Generale, ovvero in sua assenza il primo vocale del capitolo haverà due voti, et si accostarà a quella parte che giudicarà migliore.

In questo articolo viene recepita una disposizione del II C.G.: « Occorrendo che li voti rieschino uguali se reiteri la ballottatione la 2^a et 3^a volta, et quando ne ancho riuscisse, in tal caso il P. Generale ovvero in suo difetto il Primo Vocale del Capitolo habbia due voti »³⁰².

L'articolo è confermato senza modifiche nel III C.G.³⁰³ e se ne accetta il criterio nel IV³⁰⁴ e nel V C.G.³⁰⁵

Constitutione XCIV

Ancor che nello scrotinio delle Cartelle, si trovasse alcuno haver più voti della metà de tutti del capitolo non per questo se intenderà esser eletto, senza la ballottatione secreta nella quale solamente quello sempre vincerà, c'haverà maggior numero de voti, purché passi la metà, come s'è detto.

Nell'articolo viene ripresa e dilucidata una determinazione del II C.G.: « chi nelle cartelle haverà la maggior parte de voti, cioè più numero della meta non se intende eletto senza la ballottatione »³⁰⁶

E' confermato nel III C.G.³⁰⁷ ed invece omesso nel IV e V C.G.

Constitutione XCV

Quelli fratelli che non sapranno scrivere le cartelle da per loro, gli sia lecito farsele scrivere da qualcun altro del capitolo, nel quale haveranno maggior fede et confidenza.

La facoltà era già stata stabilita nel II C.G.: « Quelli che non sapranno scrivere le cartelle da per loro se le debbano fare scrivere da qualcun altro del capitolo, a chi haverà una maggior fede e confidenza »³⁰⁸.

L'articolo è confermato nel III C.G.³⁰⁹ ed omesso invece nel IV e V C.G.

³⁰² II C.G., sess. XII, n. 5; AA.OO., f. 58t.

³⁰³ III C.G., sess. VI, n. 20; AA.OO., f. 86.

³⁰⁴ IV C.G., sess. III, n. 13; AG. 1886, f. 118t.

³⁰⁵ V C.G., sess. IV, n. 41; AG. 1886, f. 151.

³⁰⁶ II C.G., sess. XII, n. 6; AA.OO., f. 58t.

³⁰⁷ III C.G., sess. III, n. 21; AA.OO., f. 86t.

³⁰⁸ II C.G., sess. XII, n. 8; AA.OO., f. 58t-59.

³⁰⁹ III C.G., sess. VI, n. 22; AA.OO., f. 86t.

COSTITUZIONI

(f. 142) Constitutione XCVI

Finito Il Capitolo, il Secretario farà sottoscrivere dal Presidente, et Diffinitori tutte le determinazioni, et resolutioni fatte, le quali doverà poi pubblicare nella Casa dove sarà stato celebrato il capitolo, et consequentemente poi si faranno pubblicare per tutte l'altre Case della Religione. Il che si intende solamente delle ordinationi et constitutioni, che si doveranno generalmente osservare in tutta la Religione, et non di quelle, che toccassero solamente una Casa, ovvero una persona particolare, anco che tali cose fossero pubbliche, et tanto più quando fossero secrete, nel qual caso si vieta affatto detta publicatione, sotto gravissime pene da imporsi dalla Consulta. Et finito il capitolo tutto il governo della Religione resterà in mano del P. Generale, et Consultori della consulta generale ⁽ⁱ⁾

Nel II C.G. era stato stabilito: « Finito il capitolo il secretario pubblichì tutti li decreti fatti et siano sottoscritti dal P. Generale, Diffinitori et dal istesso secretario » ³¹⁰

Nel presente articolo la materia viene maggiormente determinata e specificata.

Nel III C.G. lo si conferma senza modifiche ³¹¹.

Nel IV C.G. la disposizione è riassunta; « Finito il Capitolo, il Secretario farà sottoscrivere dal Presidente e Definitori tutte le resolutioni e determinazioni fatte nel Capitolo. Dalle quali ne caverà le Constitutioni e regole da osservarsi generalmente per tutta la Religione et le publicarà prima nella casa dove s'è celebrato il Capitolo e poi ne darà una copia autentica sottoscritta e sigillata a tutti li Provinciali » ³¹².

Nel V C.G. si conferma quanto stabilito nel Capitolo precedente ³¹³.

⁽ⁱ⁾ A « Consultori » è stato aggiunto: « della Consulta generale ».

³¹⁰ IX C.G., sess. XII, n. 22; AA.OO., f. 60.

³¹¹ III C.G., sess. VI, n. 23; AA.OO., f. 86t.

³¹² IV C.G., sess. III, n. 16; A.G. 1886, f. 119.

³¹³ V C.G., sess. V, n. 44; AG. 1886, f. 151.

COSTITUZIONE XCVI-XCVII

Constitutione XCVII

Essendo fondato il nostro instituto in far l'opere di misericordia corporali, et spirituali, principalmente circa li infermi che stanno nelli Hospitali, Carceri, et nelle case per la città giudicamo esser ispediente nel Signore, che li nostri Padri et fratelli nelli Hospitali (dove si potrà, et si havera comodita) servano alli infermi nelli bisogni spirituali et corporali, habitando dentro alli istessi Hospitali di giorno e di notte (f. 142 t.) però doveranno li Superiori della nostra Religione, operare, che li Signori Governatori, et Administratori di detti Hospitali, licentiino li Sacerdoti, et gli altri serventi mercenarii, acciò in luogo de sopradetti, possano i nostri Padri, et fratelli subintrare nel servitio così spirituale come corporale delli infermi habitando in detti Hospitali.

L'articolo è la traduzione della dichiarazione della bolla «*Superna dispositione*» sulla «*ratio Instituti*»³¹⁴.

E' stato omesso nel III C.G. e nei seguenti.

Nel IV C.G. si stabilisce una norma pratica, cioè l'autorizzazione del Card. Protettore, per l'assunzione o la dimissione di un Ospedale. Dopo l'accettazione di parecchi Ospedali nell'ultimo governo del Fondatore (1602-1607), vi era da temere che il nuovo Generale, P. Biagio Oppertis, dando ascolto alle difficoltà di cui si lamentavano i Religiosi, fosse propenso ad alleggerire il peso, ritirandosi da qualche posto. Viene perciò decretato: « Non si possano pigliare né lasciare Hospedali se non conforme alla Bolla e con licenza dell'III.mo Signor Protettore »³¹⁵.

Per evitare eventuali possibili slittamenti o abusi, si prescrive pure: « Tutti li Superiori della Religione si sforzino con diligenza et siano obligati di ridurre tutte le nostre case et il servitio negli hospitali quanto prima in stato che si possano osservare perfettamente le sopradette Constitutioni come mezzo necessario alla quiete e profitto spirituale dei Nostri »³¹⁶.

Però nello stesso Capitolo viene accolta e letta una lettera comune della casa di Genova, sottoscritta da 24 tra Padri e Fratelli. Essa testimoniava il grave disagio esistente tra i Religiosi e si chiedeva al Capitolo « rimedio per le gravezze dalle quali erano oppressi non potendosi mantenere tanto numero quanti alhora per servitio dell'hospitale con molto disagio et patimento si mantenevano et essendo aggravati di fatiche in detto hospitale continuamente senza speranza di muta né di alcun ristoro ». Il Capitolo, dopo

³¹⁴ B.O., doc. VIII, p. 79-80.

³¹⁵ IV C.G., sess. IV, n. 6; AG. 1886, f. 121.

³¹⁶ IV C.G., sess. V, n. 27; AG. 1886, f. 126.

COSTITUZIONI

seria considerazione, all'unanimità decide: « che si temperi il servitio dell'hospitale di Genova, ponendovi 10 o 12 de Nostri che faccino le funtioni spirituali della nostra Religione verso gl'infermi. Et senza licentiare alcuno dei servitori mercenari quando haveranno tempo non impedito nelle funtioni spirituali, esercitino anco le opere di charità corporali verso gli infermi »³¹⁷.

La soluzione presa, anche se ristretta all'ospedale di Genova, privilegiava notevolmente il ministero spirituale sull'assistenza infermieristico corporale. Era un precedente che poteva, soprattutto se esteso altrove, portare a conseguenze in contrasto con la mente del Fondatore, come si verificò durante il Generalato del P. Oppertis.

Nel V C.G. si conferma quanto stabilito nel Capitolo precedente. E di fronte alla situazione di malessere e malumore che serpeggia in diverse case, viene decretato: « perché finhora (con tutto che si sia fatto grandissimo sforzo) non si è potuto conseguire il desiderato fine di mettere in esecuzione i sudetti ripartimenti per la penuria de sogetti, per la povertà della religione et per gli obblighi che senza scandalo non si possono lasciare. Però intanto si commanda sotto pene del terzo ordine de canoni penitentiali che nessuno ardisca di parlare ne mormorare ne repugnare all'obediencia sotto pretesto che non si osservano le dette constitutioni ma ogni uno habbia pazienza et aiuti con charità la religione sottomettendosi in tutto all'obediencia de suoi superiori poiché l'intento et fine del Capitolo è stato che dette constitutioni si debbano osservare quando la Religione sarà in stato di poterlo fare »³¹⁸.

Constitutione XCVIII

Ma quando avvenisse tempo (che Iddio non permetta) che per eccessi, o altri inconvenienti, et discordie, la Santità di N.S. giudicasse ispediente levare detta continua habitatione et servitio delli infermi, come s'è detto di sopra, in alcuni Hospitali, o in tutti, in tal caso li nostri Padri et Fratelli ad ogni modo siano obligati a tener saldo l'instituto di servire alli infermi spiritualmente, et corporalmente con le solite visite, et guardie, di giorno e di notte nel seguente modo.

Cioe. De tutti Padri et fratelli d'una Casa, se ne doveranno far due parti equali, (esclusi però gli occupati et ufficiali) et l'una parte anderà nelli Hospitali un giorno, et l'altra l'altro, dividendosi anco le guardie del giorno et della notte come meglio si potrà, secondo il numero delle persone,

³¹⁷ IV C.G., sess. IV, n. 1; AG. 1886, f. 139.

³¹⁸ V C.G., sess. VI, n. 105; AG. 1886, f. 156t.

COSTITUZIONE XCVIII-XCIX

che vi saranno idonee a giudizio del Prefetto con il consiglio de Consultori; con ordine che li giovani sbarbati non debbano far le guardie della notte, et quelli che non saranno di guardia debbano ritornare a mangiare, et dormire in Casa. Et in quanto alli (f. 143) ufficiali, et occupati, anderanno et faranno il servitio nelli Hospitali, secondo la forma, che prescriverà loro il Prefetto della Casa con il consiglio de Consultori, ma dove sarà il P. Generale l'habbia da fare la Paternità sua insieme con li suoi Consultori, in maniera però che ciascuno di detti ufficiali venghi obligato a detto servitio per uno o più giorni, secondo sarà giudicato possibile ogni settimana.

La prima parte dell'articolo riproduce una disposizione della bolla clementina ³¹⁹. Nella seconda parte si determina il modo di attuare i turni, in quelle case dove non si potesse avere l'abitazione nell'Ospedale.

Da notare che a questi turni erano obbligati tutti, compresi il Generale e i Consultori.

L'articolo è confermato nel III C.G. ³²⁰, come pure nel IV ³²¹ e nel V ³²².

Constitutione XCIX

Il medesimo modo di servire alli infermi, andando un giorno si, et un altro no alli Hospitali, terrà la nostra Religione in quei luoghi, o citta dove li Signori Governatori delli Hospitali non potessero, o non volessero ricevere il nostro servitio nel modo stabilito per li Padri et fratelli, overo perché non ci volessero concedere l'habitatione, et comodità dentro alli detti Hospitali secondo che noi giudicamo ⁽¹⁾ esser necessaria per confirmatione dello spirito et decoro della Religione, come diremo più a basso, o per mancamento de soggetti che non si potessero sustentare con l'elemosine ordi-

³¹⁹ B.O., doc. VIII, p. 80.

³²⁰ III C.G., sess. VI, n. 24-25; AA.OO., f. 86t-87.

³²¹ IV C.G., sess., V, n. 24-25; AG. 1886, f. 125t-126.

³²² V CC., sess. VI, n. 102-103; AC. 1886, f. 156-156t.

⁽¹⁾ Era stato scritto: « conforme noi giudicamo ». Da Mons. Seneca è stato corretto: « secondo che noi giudicamo ». Così dopo era scritto: « secondo diremo » ed è stato corretto: « come diremo ».

COSTITUZIONI

narie ovvero finalmente per altri rispetti et impedimenti conforme alla Bolla di N. S. Clemente VIII, massime in caso che si trattasse, o pattuisse, che li nostri religiosi dovessero in qualche parte, o maniera esser obligati a star sotto la iurisdictione, et obediencia d'altri, che della nostra Religione.

Nell'articolo si estende l'obbligo dei turni delle visite agli Ospedali, anche in quei luoghi nei quali, per qualsiasi motivo gli amministratori non volessero assumere i Nostri nel servizio.

Nel III C.G. si conferma l'articolo con l'aggiunta alla fine: « Il qual modo d'andare un giorno si et un giorno no all'hospedale se osservi per tutta la Religione et principalmente nella città di Genoa »³²³.

In altra sessione inoltre si approva il turno di guardia diurno e notturno da osservare negli Ospedali, e della raccomandazione nelle case private e all'Ospedale³²⁴.

L'articolo è stato confermato anche nel IV³²⁵ e V C.G.³²⁶.

(f. 143 t.) Constitutione C.

Et perché l'instituto nostro nelli Hospitali, è di abbracciare solamente il nudo et puro ministerio del servitio corporale et spirituale delli infermi per solo amor d'Iddio, senza intricarsi in altri maneggi perciò per saldezza del detto instituto, et per maggior sicurtà delli signori Governatori delli detti Hospitali, vogliamo che nessuno de nostri Padri, o fratelli etiam che fosse il Generale, Provinciale, Consultori, o qualsivoglia Superiore directe, vel indirecte, per sé, o per altri, ardisca, o presume sotto pena di scomunica latae sententiae riservata l'assolutione al sommo Pontefice come nella Bolla di Clemente papa VIII^(m), di ricevere, ne quanto a loro toccherà, di consentire d'havere il maneggio dell'entrate o il dominio delli Hospitali, ma solamente il sopradetto nudo, e puro ministerio dell'anime, et de corpi de poveri infermi.

³²³ III C.G., sess. VI, n. 26; AA.OO., f. 87.

³²⁴ III C.G., sess. X, n. 1; AA.OO., f. 105.

³²⁵ IV C.G. sess., V, n. 26; AG. 1886, f. 126.

³²⁶ V C.G., sess., VI, n. 104; AG. 1886, f. 150t.

^(m) L'espressione precedente: « riservata l'assolutione alla Santità di N. Signore », è stata corretta da Mons. Seneca: « riservata l'assolutione al Sommo Pontefice come nella bolla di Clemente papa VIII ».

COSTITUZIONE C-CII

L'articolo riproduce letteralmente una prescrizione della bolla « *Superna dispositione* »³²⁷ ed è stato omissso nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione CI

Gli esercitii, et ministerii spirituali, alli quali ex officio doveranno attendere generalmente li nostri Sacerdoti nelli Hospitali sono li seguenti; l'administrare i Santissimi Sacramenti della Confessione alli infermi comunicandoli, dandoli l'olio santo, celebrarli le Messe, sepolire i morti, et raccomandar l'anime di giorno, et di notte alli angonizzanti, et perche il voto delli sopradetti Padri abbraccia anco il servitio corporale, doveranno anco detti Padri por le mani ad alcune opere corporali, come aiutar a cibare l'infermi, nettargli le lingue, sciacquarli la bocca, scaldargli (f. 144) et farli finalmente altre simili charita. Et anco è concesso a detti P. Sacerdoti che volendo essi per lor devotione, possino far tutti gli altri servitii et exercitii corporali proprii de fratelli, con licenza però del Superiore.

L'articolo, come il precedente, è la traduzione di una prescrizione della bolla clementina³²⁸ ed è stato omissso nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione CII

Et benche li Padri della Religione generalmente parlando, siano obligati ex officio a tutti li sopradetti oblighi spirituali come di sopra, non dimeno discendendo al particolare di ciascheduno, detti Padri saranno obligati a far detti exercitii nelli Hospitali nel seguente modo.

Tutti li nostri Sacerdoti professi, che da qui avanti entreranno nella Religione, finito c'haveranno il corso de' loro studii, si occuparanno in detti ministerii spirituali delli infermi, habitando nelli Hospitali per spatio di tre⁽ⁿ⁾ setti-

³²⁷ B.O., doc. VIII, p. 82-83.

³²⁸ B.O., doc. VIII, p. 83.

⁽ⁿ⁾ Era stato scritto: « due settimane » e venne corretto « tre settimane ».

COSTITUZIONI

mane per ogni due mesi dell'anno, consumando poi l'altra settimana in Casa, o ne luoghi di ricreazione, secondo il parere del Prefetto; et poi per tutto l'altro mese seguente, si occuperanno nella raccomandation dell'anime angonizzanti per la città, con li repartimenti seguenti, cioè, Nelle tre settimane c'habitaranno nelli Hospitali; quelli Padri che confesseranno l'infermi, staranno in esercizio attuale un giorno sì, et un giorno no, et le notti franche, purché non occorresse bisogno. Quelli poi Sacerdoti, che non confesseranno, ma che solamente celebreranno te Messe, amministreranno la santissima Communion, daran l'Olio santo, raccomandaranno l'anime delli angonizzanti, per la prima volta però, leggendo le orationi per cio deputate, et che sepeliranno i morti, staranno in esercizio attuale di (f. 144 t) queste cose un giorno, et notte sì, et un giorno et notte no, secondo il bisogno che occorrerà.

Nella settimana seguente poi, che staranno in Casa, o ne luoghi di ricreazione, conforme al parer del Prefetto, non saranno obligati ordinariamente al servitio dell'infermi.

Nel mese seguente poi, che attenderanno alla raccomandatione dell'anime angonizzanti per la città, et per le Carceri, si occuperanno in detto esercizio col seguente ripartimento. Avertendo ordinariamente li Padri che anderanno il giorno, non anderanno la notte facendo in questo a vicenda cioè, per una settimana anderan di giorno, et per un'altra settimana di notte.

Quelli Padri che anderanno alla raccomandatione dell'anime di giorno, faranno questo un giorno sì, et un altro no, per spatio di tre hore la mattina, et tre la sera del giorno che gli tocca. Quelli Padri che anderanno la notte, faranno questo una mezza notte sì, et due notti no.

Con avertimento ancora, che tutti li sopradetti Padri, nelle tre Settimane che staranno nelli hospitali, ogni giorno così in quello della lor vacanza, come in quello che saranno obligati, doveranno ritrovarsi nel tempo che li infermi mangiano, aiutandoli a cibare, purché per questo non manchino ai sopradetti lor oblihi spirituali.

COSTITUZIONE CIII

L'articolo determina l'attuazione pratica del dispositivo della bolla sul ministero dei Sacerdoti e stabilisce i turni di servizio nell'Ospedale, di riposo e di ministero pastorale nelle case private, con la raccomandazione delle anime.

Nel III C.G. è confermato, dando inizio dal secondo capoverso: «Tutti li nostri Sacerdoti professi » ecc.... Viene inserita una specificazione sulla raccomandazione delle anime; « Avertendo ordinariamente che li Padri che andaranno il giorno, non andaranno la notte, facendo in questo a vicenda, cioè per una settimana andando di giorno e per un'altra settimana de notte» ³²⁹.

La prescrizione, secondo questo testo, è approvata nel IV ³³⁰ e nel V C.G. ³³¹.

Constitutione CIII

Similmente, gli esercitii et opere corporali, alle quali ex officio, et per obligatione del voto, doveranno attendere li fratelli della nostra Religione nelli Hospitali sono le seguenti: cioè far le guardie ordinarie (f. 145) di giorno, et di notte, far li letti, apparecchiare, et sparcchiare, portare il mangiare a detti infermi, cibarli, nettare le lingue, levar l'infermi con le braccia bisognando, scaldarli, dargli li sciroppi, et medecine, medicar li rettorii, andar in compagnia de medici, et cirugici, et finalmente far altri simili esercitii; li quali ancora fratelli, (avanzandoli qualche poco di tempo, et purché non manchino alli sopradetti lor oblighi corporali) attenderanno medesimamente alle opere spirituali, come anco principal scopo del nostro instituto, preparando detti infermi a ben confessarsi et comunicarsi, esortandoli alla pazienza et ben morire; et finalmente con licenza però del P. Superiore, potranno far tutte l'opere spirituali proprie de' Sacerdoti, come insegnar la dottrina christiana, far le proteste, et aiutare alla raccomandatione dell'anime, et far altre simili opere di charita spirituali.

Anche quest'articolo riproduce una disposizione della bolla pontificia sul servizio da prestare ai malati, da parte dei Fratelli ³³².

E' omesso dal III C.G. e dai seguenti.

³²⁹ III C.G., sess. VI, n. 27.34; AA.OO., f. 87.87t.

³³⁰ IV C.G., sess. V, n. 1-8; AG. 1886, f. 123t-124.

³³¹ V C.G., sess. VI, n. 80-86; AG. 1886, f. 154t.

³³² B.O., doc. VIII, p. 83-84.

COSTITUZIONI
Constitutione CIV

Et avenga che li sopradetti fratelli della Religione, generalmente parlando, siano obligati ex voto a tutte le sopradette opere corporali per servitio delli infermi nelli Hospitali; non dimeno discendendo nel particolare di ciascheduno, secondo il suo stato, li detti fratelli si esercitaranno nelli Hospitali nel seguente modo.

Tutti li fratelli Professi, non destinati al Sacerdotio nella Religione, staranno, habitaranno, et pernotteranno nelli Hospitali per spatio di tre settimane ogni mese, spendendo poi l'altra settimana in Casa, o ne' luoghi di recreatione, secondo il parere del Prefetto, et in dette tre settimane, si esercitaranno nel servitio (f. 145 t.) nel seguente modo, et repartimento. Ciaschedun di detti fratelli farà la sua guardia del giorno (un giorno si et un giorno no,) per spatio di quattro hore o interpollate, o continue, conforme l'isperienza mostrea giuditio de' Superiori.

De piu ciascheduno di loro, farà la sua guardia della notte, cioè una notte si, et due notti no, per spatio di tre hore continue in ogni notte, che gli tocca.

Medesimamente tutti quanti ogni giorno matina et sera si troveranno, et faranno gli exercitii communi, li quali sono la santissima comunione delli infermi, dar da mangiare alti medesimi, rifarli er accomodarli li letti, et finalmente si troveranno in tutte l'altre cose che dal P. Superiore si giudicaranno doversi fare in commune.

Avertendo medesimamente che tutti, et ciascun di loro in particolare, nelle hore, et tempo lor destinato per la sua guardia, così di giorno, come di notte, faranno quelli officii et exercitii particolari, che gli saranno imposti da Superiori, secondo il bisogno, et occorrenze così del servitio delli infermi, come del buon ordine di detto ministerio, delli Hospitali.

Come nell'art. 102 è stabilito per i Sacerdoti, così in questo vengono determinati per i Fratelli i turni di servizio e d'assistenza negli Ospedali.

Una specificazione maggiore e minuta, con disposizioni ricche di deli-

COSTITUZIONE CIV-CV

catezza ed attenzione, venne fatta, sotto l'ispirazione del Fondatore, nel 1613 per l'Ospedale Maggiore di Milano ³³³.

L'articolo viene confermato dal III C.G., riassumendo il primo capoverso, ed aggiungendo alla fine: « Il qual modo de servire se intende anco ad experiendum » ³³⁴.

E' pure confermato nel IV ³³⁵ e V ³³⁶. In quest'ultimo, si aggiunge un articolo interpretativo di una disposizione della bolla clementina: « Et perché è stato dubitato se il dare padella a gli infermi et poi nettarli sia nel numero di quelli officii che si devono esercitare da ministri secolari e non dai nostri negli hospedali conforme una costitutione inserta nella nostra bolla di Clemente VIII [...] Però si dichiara che il detto esercizio di charità quale si fa immediatamente circa le persone degli infermi come anco nettare i brutti non è compreso e vietato in detta constitutione ma solamente in esso si prohibisce che i nostri non habbiano cura di raccogliere e votare i vasi dell'horina e i pitali et altri vasi d'immondizie che sono sparsi per gli hospitali » ³³⁷.

Constitutione CV

Ma li fratelli studenti, li quali sono accettati nella Religione per promoversi al Sacerdotio et per attendere principalmente al ministero spirituale ^(o), accio fatti buoni confessori, et casisti, attendano poi al lor obbligo, spirituale della salute dell'anime di detti infermi, mentre durera il tempo del lor studio, non doveranno esser impediti, acciò quanto (f. 146) prima possano pervenire al desiderato fine, che da loro si spera: nondimeno accio ne anco detti studenti si scordino, ne si raffreddino nel'istituto, vogliamo, che mentre durera il sopradetto tempo de' lor studii, detti studenti, per ogni mese stiano et habitino una settimana nelli Hospitali, spendendo poi l'altro resto del mese nelli detti lor studii: ma nella settimana che staranno nell'hospitali, si esercitaranno nel seguente modo.

³³³ Cfr. *Scr. S.C.*, doc. LXXII, p. 400 ss.

³³⁴ III C.G., sess. VI, n. 35-39; AA.OO., f. 87t.

³³⁵ IV C.G., sess. V, n. 10-14; AG. 1886, f. 124-124t.

³³⁶ V C.G., sess. VI, n. 87-92; AG. 1886, f. 154t-155.

³³⁷ V C.G., sess. VI, n. 93; AG. 1886, f. 155.

^(o) Era stato scritto: « Ma li fratelli studenti, li quali non sono stati accertati nella Religione per il ministero corporale delli infermi delli hospitali, come li sopradetti fratelli, ma si bene per il ministero spirituale per il sacerdotio ». Il testo è stato semplificato da Mons. Seneca: « Ma li fratelli studenti, li quali sono stati accettati nella Religione per promoversi al Sacerdotio er per attendere principalmente al ministero spirituale».

COSTITUZIONI

Essendoci morienti, a giuditio del P. Superiore, assisteranno alli detti morienti un giorno sì, et un giorno no, per spatio di quattro hore interpollate, o continue in quel giorno che gli tocca, secondo il parere del P. Superiore.

Faranno similmente alli detti morienti le guardie della notte, cioe una notte sì, et una notte no, per spatio di tre hore continue, in quella notte, che gli toccherà.

Quando poi non ci saranno morienti, non per questo mancaranno di far la detta lor guardia del giorno, per il detto spatio di quattro hore, nel qual tempo ammaestreranno li infermi a ben confessarsi, et comunicarsi insegnandoli le circostanze necessarie, insegneranno anco la dottrina christiana, faranno far le proteste alli poveri infermi gravi, de' quali si dubbita della morte, inducendoli sopra tutto alla compuntion de peccati, et della vita passata, et finalmente nel detto spatio di tempo, staranno sempre occupati in detti et somiglianti exercitii anco corporali, per aiuto, et salute dell'anime et corpi delli infermi ^(p).

(f. 146 t.) Quelli Padri ch'entreranno Sacerdoti fatti nella Religione osserveranno il modo et la regola prescritta alli Sacerdoti con quella moderatione che parerà al Prefetto durante il tempo della probatione ^(q).

Oltre le sopradette guardie particolari, tutti li sopradetti Padri et fratelli studenti nella settimana che staranno alli Hospitali, (quelli però che sono di vacanza) si troveranno ogni giorno matina et sera alli exercitii communi, come s'è detto, cioe nella comunione delli infermi, nel mangiar delli medesimi, et nel fare et accomodar i lor letti, purchè per questi servitii, non si manchi mai alli detti proprii lor obli-

^(p) Era stato scritto: « somiglianti exercitii per aiuto er salute delle anime dell'infermi ». Mons. Seneca ha specificato: « somiglianti exercitii, anco corporali, per aiuto er salute delle anime e corpi dell'infermi ».

^(q) Era stato scritto: « Il medesimo modo di guardie et di exercitii spirituali et la medesima regola d'una settimana in ogni mese, osserveranno quelli Padri, ch'entreranno Sacerdoti fatti nella Religione, li quali però attendessero alli studi insieme con gli altri sopradetti studenti ». Mons. Seneca ha così corretto: « Quelli Padri ch'entreranno Sacerdoti fatti nella Religione osserveranno il modo et la regola prescritta alli Sacerdoti con quella moderatione che parerà al Prefetto durante il tempo della probatione ».

COSTITUZIONE CV-CVI

ghi, conforme al parere del P. Superiore, il quale dovera haver cura particolare di far portare il lume, et la croce, o la pietà agli angonizanti, et in questo tempo che detti Angonizanti staranno con la pietà, o croce avanti, doveranno avertire li detti Padri Superiori, di non fargli mancar mai alcuno assistente, accio in cosi formidoloso passo, siano aiutati, et confortati con santi ricordi, et orationi continue, raccogliendo il frutto della salute di dette anime, per le quali la Religione nostra fa ogni studio, et abbraccia tutte l'altre fatiche.

Avertendo, che li Prefetti et altri Superiori della Religione per la penuria de soggetti, possano commutar detta settimana del servitio de' studenti nelli hospitali, in altrettanto servitio, et esercizio nelle Case, per aiuto et compagnia di quei Padri che anderanno alla raccomandatione dell'anime per la città, et non altrimenti in modo che detti studenti tanto nelli hospitali, come nelle case (f 147.) non possano esser occupati più che per una settimana d'ogni mese a giuditio di detti Superiori, li quali avertiranno ancora, che quelli studenti che si saranno esercitati la lor settimana d'ogni mese in Casa, l'altra settimana del mese venturo la debbano consumar et spendere nelli hospitali; et non altrimenti.

Anche gli studenti sono tenuti a prestare il loro servizio nell'ospedale e nella raccomandazione delle anime, in aiuto dei Sacerdoti. Tale ministero dev'essere esercitato compatibilmente con gli studi, avendo però sempre presente la priorità dell'esercizio del ministero.

L'articolo è stato confermato sia nel III C.G.³³⁸ come nel IV³³⁹ e V³⁴⁰.

Constitutione CVI

Et accio più facilmente si eseguisca il sopradetto servitio delli infermi nelli hospitali, vogliamo, che nelli hospitali dove per poverta, o per altra impotenza, non si potessero sustentare tutti li Padri, et fratelli necessari al servitio, con-

³³⁸ III C.G., sess. VI, n. 40-46; AA.OO., f. 88-88t.

³³⁹ IV C.G., sess. V, n. 15-21; AG. 1886, f. 124t-125.

³⁴⁰ V C.G., sess. VI, n. 94-99; AG. 1886, f. 155-156.

COSTITUZIONI

forme il modo prescritto di sopra, massime dovendo li nostri, es ser in maggior numero nelli hospitali che non sono i mercenarii, essendo impari le forze de religiosi, a quelle de secolari; alhora il P. Generale, et Consultori, o li Provintiali, o altri Superiori della Religione doveranno provvedere al vitto, et vestito necessario, per quelli Padri, et fratelli, che staranno in detti luoghi, per sopra più del detto numero de' mercenarii, quando i Governatori degl'hospitali non sentano di fare maggiore spesa ^(r).

L'articolo riprende la prescrizione della bolla che poneva a carico dell'Ordine le eventuali maggiori spese che avessero dovuto subire gli ospedali con l'assunzione del servizio completo da parte dei Nostri ³⁴¹.

Viene omesso nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione CVII

De più, accio si tolga via ogni sorte d'impedimento, che potesse occupar li nostri, di maniera che non potessero attendere allo schietto, et semplice servitio et buon trattamento dell'anime, et de' corpi di detti poveri infermi nelli Hospitali vogliamo che in detti luoghi, per portare ogni sorte di peso (f. 147 t.) grave, come portar barelle, caldaie, pagliaricci, matarazzi lettieri, carboni et accenderli, legna, fardelli, panni alle lavandare, cassette d'unguenti appresso a cirugici, overo ontionarii, scopare, o lavare detti Hospitali, vuotar cassette, orinali, catini dove si sputa, nettare o sgarar rami, far l'acqua cotta, portar morti, et sepelirgli et finalmente per far ogni cosa simile, vi stiano huomini secolari, et mercenarii a questo effetto, a spese delli hospitali, che faccino detti ministerii grossi et officii di peso, non obligando nessuno delli nostri alli sopradetti ministerii de mercenarii, ne tampoco a nessuno officio particolare come di ontionario, clisterario, coco, cannavaro, despensiero, Guardarobba, Spetiale, ne haver cura de matti, ne far altri officii somiglianti.

^(r) Alla fine dell'articolo, a « detto numero de' mercenarii », Mons. Seneca ha aggiunto: « quando i Governatori degl'hospitali sentano di fare maggiore spesa ».

³⁴¹ BO., doc. VIII, p. 84.

COSTITUZIONE CVII-CIX

L'articolo riproduce quasi integralmente una disposizione della bolla pontificia ³⁴².

Viene omissa nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione CVIII

Similmente vogliamo, che occorrendo per infirmità, o per altro impedimento grave, et urgente de nostri Padri, o fratelli, che per mancamento de soggetti, non si potesse in qualche tempo supplire al nostro servitio et ministerio nelli hospitali, che alhora si debbano pigliare per supplimento, ministri et servitori mercenari a spese delli medesimi hospitali, durante detta necessita, la qual passata, si debbano licentiar detti mercenarii, subintrando li nostri Padri, et fratelli nel lor ordinario servitio.

Anche quest'articolo è la traduzione fedele d'una disposizione della bolla clementina ³⁴³ ed è omissa nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione CIX

Oltre di questo, acciò lo spirito et fervore de nostri fratelli destinati (f. 148) al servitio et ministerio corporale delli poveri infermi delli hospitali, non venghi per alcun modo impedito o raffreddato, per le molte occupationi delli servitii manuali, et altre facende delle nostre Case, (si come l'isperienza di molti anni ci ha mostrato) vogliamo che per tutti li sudetti servitii et officii di Casa, si debbano nella nostra Religione accettare, et pigliare persone devote, et pie sotto nome di Oblati, li quali, senza nessuna sorte di promissione, ne professione de' nostri voti, debbano attendere alli sopra-detti ministerii di Casa et nel stabilimento di ciascuna Casa, si doverà anco terminare il numero di detti Oblati ^(s).

³⁴² BO., doc. VIII, p. 84-85.

³⁴³ BO., doc. VIII, p. 85.

^(s) Alla fine dell'articolo, a « sopradetti ministeri di casa », Mons. Seneca ha aggiunto: « Et nel stabilimento de ciascuna casa, si doverà anca terminare il numero delli detti oblato ».

COSTITUZIONI

Affinché i Fratelli non fossero più impiegati in servizi domestici o nella questua, né distratti dall'assistenza ai malati, la Consulta, il 10 settembre 1599, stabiliva che « si pigliassero tre secolari per servizio della casa di Roma, cioè per la cucina e per la cerca della legna »³⁴⁴. Qualche mese dopo la disposizione veniva generalizzata ed estesa a tutto l'Ordine, dando a tale personale anche un particolare abito, diverso da quello dei Religiosi: « Vedendo di quanto impedimento et disturbo, sia per l'esercitare l'Istituto nostro di servir li poveri infermi gli uffici di casa, lassando molti de nostri per tali pesi l'andar a gli Hospitali per molto tempo, perciò hanno giudicato (saltem ad experiendum) si debbiano pigliare alcune persone secolari, et da bene che gli habbino da fare et bisognando se le dia anco il salario. Mentre staranno detti secolari in casa porteranno una veste di tela di color tané fino al ginocchio, et quelli ch'anderanno alla cerca ne porteranno una di tela negra, et quelli della cucina, una di tela bianca, la quale si mutterà almeno una volta la settimana. Volendo oltre ciò che detti secolari non si accettino per tale servitii s'haveranno figliuoli, moglie o madre et potendosi pigliano persone forastiere »³⁴⁵.

Nell'aprile del 1600, essendosi riscontrati degli inconvenienti nel servizio di questo personale, si dispose, sempre in via d'esperimento, di costituire una particolare categoria di persone detti oblato, e si preparò per loro una bozza di statuto: « Considerando che quello che ordinarono ali 21 di genaro 1600 di pigliar secolari per gli officii di casa, non era cosa persistente, et così religiosa, il presente giudicano più espediente et conveniente per il medesimo fine di far gli officii di casa, accettare alla Religione alcune persone da bene et spirituali, le quali si volessero dedicare al servizio di Dio et della Religione, sotto nome di Oblati, li quali così accettati doveranno:

— Primieramente di andar vestiti con una sottana negra longha sino sotto il ginocchio, porteranno medesimamente il colaro della camisa rovesciato come preti secolari, et il mantello sarà più longho quattro dita della detta sottana, et le calzette sarano di color tanè, cioè della nostra Croce; ne sara lecito portar la barba se non tosata a tondo, ne sia loro mai lecito portare ne al mantello ne alla veste la nostra croce.

— Dopo che saranno stati doi Mesi con detto habito, faranno un giuramento in presenza del Superiore chiamando Iddio in testimonio che mai partiranno dalla Religione senza saputa del detto Superiore, et chi partirà senza farne consapevole il Superiore si facci castigar come spergiuro.

— Con tutto che li sudetti Oblati stassero mill'anni nella Religione, mai s'intenderanno, ne saranno professi, ne anco taciti, ma sarà sempre in libertà della Religione di spogliarli di detto habito et mandarli via quando non si portassero come si conviene.

— Faranno nella casa quelli officii che sogliono fare i laici dell'altre Religioni, come il portinaro, Guardarobba, Cuoquo, Canavaro, Refettoriero, dispensiero, spenditore, cercanti et altri simili officii, secondo che giudicheranno li Superiori della Religione.

³⁴⁴ AG. 1519, f. 12.

³⁴⁵ AG. 1519, f. 44 (21 genn. 1600).

COSTITUZIONE CIX

— Quelli oblati che saranno destinati per la cerca del pane o altro, doveranno portare sopra la bisaccia del pane dalla parte davanti in uno scudo negro la nostra Croce, la quale anco porteranno sopra la cassetta dell'elemosine di denari.

— Quando si amalassero la Religione haverà cura di farli governare nelle nostre Infermerie, ma se vi fossero Hospitali nelli luoghi dove detti s'ammalano et li Nostri ne havessero la cura, come quello di Milano, ivi si faranno governare come si conviene »³⁴⁶.

La bolla « *Superna dispositione* » sancisce lo stato degli Oblati³⁴⁷. Il dispositivo di essa, nella traduzione integrale, costituisce il presente articolo.

Nel III C.G. viene omesso, ma si tratta degli oblati in due riprese.

Nella sessione VII si determina: « Ma perché gli Oblati non siano mai astretti a fare la professione et possono partirsi quando vogliono, per questo si potrà sperimentare in questo modo, che li superiori avanti che entrano detti oblati per servire, l'assegnino il tempo di tre anni li quali passati non possono più pretendere recuperatione alcuna de denari, ma siano incorporati a quella casa dove sono stati ricevuti et il simile si dice delle robbe che si trovassero consumate et disperse, massime se detti oblati se partiranno de sua propria volontà o se saranno licenziati per loro demeriti; ma in altro caso possino pretendere quelle robbe sole che portaveno et in tal tempo saranno in essere »³⁴⁸.

Nella sessione X, si prospetta la possibilità del loro passaggio a Fratelli in determinate circostanze: « Gl'oblati che servono nelle nostre case per gl'esercitii domestici non possino essere ricevuti nella nostra Religione nel numero de fratelli se prima non saranno essercitati in detti essercitii di casa per lo spatio de sei anni continui, li quali finiti se in quel tempo se trovarà congregato il capitolo generale possino da quello essere admessi al habito nel numero de fratelli et caso che non vi fusse capitolo, possino essere accettati dal P. Generale et consultori purché habbino le circumstantie che se ricercano per gli altri novitii espresse nelle constitutioni et quelli che saranno esclusi dal capitolo generale o da esso P. Generale et consultori, non possino in nessun modo essere più accettati per fratelli nella nostra Religione »³⁴⁹.

Inoltre si delega il P. Generale e Consultori a fissare il loro modo di vestire e dare regole « pertinenti ad essi ».

Il Fondatore, nell'ultimo periodo del suo governo, per l'estrema necessità che vi era di nuovi Religiosi per espletare adeguatamente il servizio nei vari Ospedali da lui assunti, ottiene dai Consultori di dare agli Oblati l'abito della Religione dopo un solo anno di prova³⁵⁰, ed in casi eccezionali, anche meno³⁵¹.

³⁴⁶ AG. 1519, f. 55-56 (4 aprile 1600).

³⁴⁷ B.O., doc. VIII, p. 86.

³⁴⁸ III C.G., seta. VII, n. 42; AA.OO., f. 91t.

³⁴⁹ III C.G., sess. X, n. 8; AA.OO., f. 105t.

³⁵⁰ « Si modera ancora la constitutione delli oblati delli sei anni et se riduce in uno, et che quelli che sono al presente nella religione porche babbino passato un anno, passino essere ricevuti per fratelli » (AG. 1519, f. 517; 8 giugno 1605).

³⁵¹ AG. 1519, f. 160; 18 maggio 1606.

COSTITUZIONI

Nel IV C.G. si cerca una nuova soluzione per risolvere la questione degli oblati che diventava sempre più difficoltosa. Si concede bro i tre voti semplici di povertà, castità e obbedienza, dai quali possano essere sciolti dalla Consulta per grave motivo. Dubitandosi che occorra una speciale autorizzazione della S. Sede, si dà mandato al P. Generale di svolgere le pratiche necessarie: « Per l'avenire s'accettino nella nostra Religione per li ministeri familiari di casa, huomini devoti et pii, conforme alla Bolla della felice memoria di Clemente VIII, li quali faranno tre voti semplici di povertà, castità et obediencia, dopo l'anno del noviziato, restando poi sempre obligati all'ubbidienza della Religione, sotto le pene degli apostati. Ma per difetti gravi da verificarsi dalla Consulta generale, potranno dalla medesima Consulta et non da alcun altro essere assoluti er licentati. Et siano questi fratelli nel vitto e vestito et in tutte l'altre cose trattati ugualmente come gli altri Padri et Fratelli, et solamente dalla Consulta generale o da altri di suo ordine possano essere accettati. Et se per la pratica et esecuzione di questa Constitutione sarà necessario l'havere speciale autorità et licenza dalla Sede Apostolica, il Padre Generale usi ogni diligenza per ottenerla supplicandone humilmente anco in nome del Capitolo Generale la Santità di Nostro Signore »³⁵².

L'esperimento però non dette i risultati sperati. Sotto il governo del P. Oppertis vi furono alcuni casi controversi che diedero esito negativo. La soluzione quindi venne eliminata nel V C.G., e si ritornò a quanto era prescritto dalla bolla « *Superna dispositione* ».

Constitutione CX

Et perché sopra tutte l'altre cose, desideramo che detto nostro ministerio et servitio nelli Hospitali, si facci con quella maggior conservatione della disciplina religiosa, che si può, accio conforme allo stato nostro (che non ostante il voto solenne di servire alli infermi, siamo anco obligati agli altri voti solenni di Religione) possiamo perpetuamente continuare con perfettione alle dette opere di pietà; però giudicamo necessario, che li Signori Governatori delli hospitali, (se però vorranno accettar il nostro servitio) ci proveggano d'una habitatione nelli istessi hospitali, separata da secolari, con la porta, et cancello con la chiave, dove niuno possi entrare, se non li nostri Padri, et fratelli; dentro la quale habitatione ci sia anco un Oratorio per far li nostri soliti esercitii spiri-

³⁵² IV C.G., sess. IV, n. 17; AG. 1886, f. 122.

COSTITUZIONE CX-CXI

tuali, et de piu una (f. 148 t.) cocina, et un Refettorio separato ad uso nostro; et oltre l'habitatione sopradetta, è necessario che li Signori, per elemosina, ci proveggano del vitto et vestito necessario ^(t), per li padri, et fratelli, che staranno in detti hospitali, almanco per quei tanti, quanti tenevano prima mercenarii, ne questo doverà parer difficile a detti Signori, spendendo essi tante migliaia de scudi ogni anno per servitio di detti poveri infermi.

La bolla « *Superna dispositione* », per il retto esercizio del ministero dei Nostri negli Ospedali, aveva fissato, come condizione indispensabile e primaria, l'assoluta libertà dei Nostri dalla autorità e ingerenza di laici e la dipendenza dai Superiori dell'Ordine: « Ut autem hoc aegrotorum spirituale et corporale servitium et ministerium constans et perpetuum sit, ac quaemadmodum Religiosos decet illud exequamur, volumus ut, antequam in aliquod Nosocomium Nostri ad aegrotis inserviendum recipiantur, inter alias conditiones ac pactiones, quae eum eius loci Gubernatoribus ac Domiriis conveniendae erunt, illa sit praecipua ut Patres Fratresque nostri, qui suam operam circa illius loci aegrotos impendent, aliorum quorumcumque etiam Superiorum ac Dominorum eorundem Nosocomiorum, quam Religionis nostrae obedientiae subiecti sint. Igitur ad nullum laicorum auctoritas deferenda est praecipendi Nostris, aut quoquo modo sese ingerendi in ea quae pertinere ad personas ministeriumque Nostrorum videbuntur » ³⁵³.

Nell'articolo si enumerano le altre condizioni per l'abitazione dei Nostri negli Ospedali.

E' confermato nel III C.G. ³⁵⁴.

Lo si conferma anche nel IV C.G., con l'eliminazione dell'ultimo inciso: «...almanco per quei tanti...» (fino alla fine) ³⁵⁵.

Secondo questa redazione è accettato dal V C.G. ³⁵⁶.

Constitutione CXI

Li nostri Sacerdoti non anderanno, ne interverranno a nessuna Processione, nella quale fossero obbligati ad intervenire li Preti mercenarii delli detti hospitali, essendo questo contra la bolla nostra di Gregorio XIV.

^(t) Era stato scritto: « ci proveggano del vitto necessario ». Mons. Seneca ha aggiunto: « ci proveggano del vitto et vestito necessario ».

³⁵³ BO., doc. VIII, p. 80.

³⁵⁴ III C.G., sess. VI, n. 47; AA.OO., f. 88t.

³⁵⁵ IV C.G., sess. V, n. 22; AG. 1886, f. 125t.

³⁵⁶ V.C.G., sess. VI, n. 100; AG. 1886, f. 156.

COSTITUZIONI

Nella bolla di Gregorio XIV « *Illius qui pro gregis* », i Nostri erano dispensati dal partecipare alle processioni: « Processiones etiam sollemnissimas, caeterasque sollemnitates (quibus pie alli religiosi Ordines intersunt) ipsi non obibunt ut liberius magisque assidue aegrotis operam navent »³⁵⁷.

Nel II C.G. era stato proibito di partecipare alle processioni della Confraternita dei « Battenti »: « Nessuno delli Nostri debbia andare ad accompagnare le confraternite o compagnie delli Battenti perché si è giudicato che non convenga all'Abito clericale et acciò dette Compagnie non acquistino jus sopra la Religione »³⁵⁸.

Nell'articolo l'esenzione dalle processioni viene esteso anche ad eventuali impegni che si avessero negli ospedali. E' confermato nel III C.G.³⁵⁹ e nei seguenti³⁶⁰.

Constitutione CXII

Vogliamo et promettiamo ancora, con l'aiuto d'iddio N. S. dare similmente aiuto alle donne inferme delli detti Hospitali (in quelli però dove haveremo l'habitatione come di sopra) amministrandoli i Santissimi Sacramenti di giorno, et di notte; ma la raccomandatione dell'anime di dette angonizzanti, intendiamo di farla solamente il giorno et non la notte.

L'articolo è la traduzione d'una disposizione della bolla clementina³⁶¹.

E' omesso nel III C.G. e nei seguenti.

Per quanto riguarda il ministero alle donne, nello stesso III C.G. si determina: « Tutti quelli che andaranno a raccomandare le anime per la città o a far visite o a confessar nelle case particolari o dentro l'hospitale delle donne o per altra occasione debbano sempre havere il compagno tanto vicino che non lo perdino di vista »³⁶².

Nel IV C.G. la disposizione si fa più articolata e minuziosa. A quanto prescritto nel Capitolo precedente, viene aggiunto: « Et occorrendo in questo difficoltà si farà quello che determinerà la Consulta. L'istesso osservino quelli che sono mandati a confessare massime le donne nelle case de particolari, eccetto quando il luogo fusse tanto angusto che il compagno non potesse

³⁵⁷ B.O., doc, III, p. 23.

³⁵⁸ II C.G., sess. XVI, n. 19; AA.OO., f. 70t.

³⁵⁹ III C.G., sess. VI, n. 48; AA.OO., f. 88t.

³⁶⁰ IV C.G., sess. V, n. 23; AG. 1886, f. 125.

V C.G., sess. VI, n. 101; AG. 1886. f. 156.

³⁶¹ B.O., doc. VIII, p. 86.

³⁶² III C.G., sess. X, n. 7; AA.OO., f. 105t.

COSTITUZIONE CXII-CXIV

stare tanto vicino senza sentire li secreti della confessione. Et in tal caso procuri il sacerdote che la porta non sia serrata ne il luogo oscuro »³⁶³

Tali disposizioni sono confermate nel V C.G. secondo la redazione del Capitolo precedente³⁶⁴.

(f. 149) Costituzione CXIII

Ancorché li fratelli professi, non destinati al sacerdotio, ma al servitio corporale delli infermi, non debbano stare ne habitare più che per tre settimane in ogni mese, nondimeno s'alcuno di loro volesse per sua devotione, et pia volontà continuare et perseverare nel detto servitio per tutto il mese intiero, senza voler andare in Casa, ciò se gli possa concedere dalli Prefetti; li quali haveranno anco facultà, di poter mutare detti fratelli nel tempo, et nel modo, che a loro parerà; in caso però quando occorresse ritrovarsi maggior numero di loro nelle case, di quello, che per il bisogno delli hospitali, si ricercano.

L'articolo è la traduzione di una disposizione della bolla clementina³⁶⁵ ed è stato omissso nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione CXIV

Nelle città, et luoghi dove la religione haverà Casa formata, et hanco l'habitatione dentro alli hospitali, come di sopra, in tali luoghi vogliamo che li Prefetti delle Case, elegano li Superiori dei nostri nelli hospitali, cioe un Padre c'havera cura de tutti padri et fratelli habitanti in detto Hospitale, et un fratello per infermiere subordinato e detto Padre; il qual fratello infermiere haverà solamente cura di fare eseguire le fontioni corporali, che si doveranno fare intorno al servitio corporale delli infermi; ma intenda detto fratello infermiere di non haver authorità alcuna di penitentiare alcun

³⁶³ IV C.G., tesa. VI, n. 3; AG. 1886, f. 126t.

³⁶⁴ V C.G., tesa. VI, n. 106; AG. 1886, f. 157.

³⁶⁵ B.O., doc. VIII, p. 85.

COSTITUZIONI

fratello, le quali penitenze si doveranno dare dal detto P. Superiore de tutti bisognando. Ma nelle citta et luoghi dove li nostri per il primo ingresso non haveranno Casa formata, ma solamente l'habitatione dentro alli Hospitali, in tali luoghi vogliamo, che si viva sotto la medesima disciplina religiosa, come s'usa nell'altre Case formate della Religione creandoci il Prefetto con gli altri ufficiali ordinarii.

Anche questo articolo riprende integralmente una disposizione della bolla « *Superna dispositione* »³⁶⁶, e viene omesso nel III C.G. e nei seguenti.

(f. 149 t.) Constitutione CXV

Li nostri Novitiati si costituiranno principalmente in quelle Citta, et luoghi, dove la Religione haverà comodità di habitare dentro alli Hospitali per servitio delli infermi; però si lassa in arbitrio del P. Generale, et Consultori, o di chi loro commetteranno d poter anco fundar detti novitiati in altre Citta et luoghi dove non fosse detto servitio, ne habitatione dentro alli hospitali, purchè in dette Citta, et luoghi vi siano hospitali da potersi esercitar intieramente nell'instituto.

Come i due precedenti, anche questo articolo viene omesso nel III C.G. e nei seguenti, essendo una traduzione di un passo della bolla pontificia³⁶⁷.

Constitutione CXVI

Nelle Case professe, nelle quali si doveranno ricevere li Novitii, si elegeranno dalli Padri et fratelli vocali unitamente senza distintione de sufragii, quattro Esaminatori de Novitii, delli quali Esaminatori necessariamente due ne saranno Sacerdoti, et due fratelli, et occorrendo nella approbatione di alcun Novitio parità de' voti tra loro, in tal caso il Prefetto haverà il quinto voto, accostandosi alla parte che giudicara migliore, et quello si stabilira, ma detti voti si daranno secreti.

³⁶⁶ B.O., doc. VIII, p. 86.

³⁶⁷ B.O., doc. VIII, p. 87.

COSTITUZIONE CXV-CXVII

Per quanto riguarda l'esame dei candidati alla Vestizione e dei Novizi alla Professione, Clemente VIII, con il Breve e « *Sacrorum Religionum* » del 20 maggio 1592, derogando alle prescrizioni di Sisto V e Gregorio XIV, aveva autorizzato la Religione per un biennio, « ut [...] .quoscumque in ea habitum recipere et professionem emittere cupientes hoc modo recipere et ad habitum admittere valeat, videlicet ut Superiores Locorum una cum duobus Fratibus gravioribus eiusdem Loci, in quo aliquis recipi voluerit informationes circa Recipiendi qualitates diligenter capiant et si iuxta formam dictarum Constitutionum Sixti et Gregorii Praedecessorum idoneus repertus fuerit, ad habitum (Generali vel Provinciali Capitulo minime expectato) admittatur, lapsoque probationis tempore professionem regularem emittere valeat »³⁶⁸.

Lo stesso Pontefice, con Breve e « *Assidua pietatis* » del 31 marzo 1594, confermava in perpetuo la facoltà, mutando la composizione degli Esaminatori: « in qualibet eorum Domo ubicumque locorum existente tres ex antiquioribus Patribus a Capitulo Conventuali deputari possint, qui eandem habeant facultatem et potestatem in admittendis Novitiis quae commissa fuit Capitulis Generalibus et Provincialibus »³⁶⁹.

Nel II C.G. veniva sancito: « la quale (licenza) havuta (dal P. Generale) debbia poi ricevere prove conforme alla Bolla di Sisto V et quelle ricevute, farlo esaminare dai tre Deputati conforme al Breve di N. S. Clemente VIII »³⁷⁰.

La bolla clementina modificava ancora la composizione degli Esaminatori, portandoli a quattro, dei quali due Padri e due Fratelli³⁷¹.

L'articolo recepisce tale disposizione ed è la traduzione fedele del testo latino.

Omesso nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione CXVII

Nessuno delli detti Esaminatori, ne tutti insieme, possano esaminar ne approvar alcun novitio, se prima non gli sarà stato commesso ciò dalla Consulta generale, ovvero dalli Provintiali, o Prefetti, o da altri Superiori di licenza della detta Consulta, la quale solamente haverà, et potrà dar detta facultà di ricevere Novitii alla Religione, et non altri Superiori.

Nel II C.G. era stato prescritto: «Niuno Prefetto possi admettere persona alcuna al habito della Religione senza licenza in Scritto del P. Generale et Consultori, la quale havuta debbia poi ricever le prove conforme alla Bolla di Sisto V et quelle ricevute farlo esaminare dai tre Deputati conforme al

³⁶⁸ B.O., doc, V, p. 62.

³⁶⁹ B.O., doc. VI, p. 64.

³⁷⁰ Il C.G., sess. VI, n. 2; AA.OO., f. 41-41t.

³⁷¹ B.O., doc. VIII, p. 90.

COSTITUZIONI

Breve di N. Signore Clemente VIII et essendo approvato gli possi poi dare l'habbito quando gli tornerà comodo»³⁷²

L'articolo recepisce nella sostanza una tale disposizione.

Viene confermato dal III C.G.³⁷³.

Nel IV C.G. questa Costituzione, come le seguenti fino alla CXXIX, vengono omesse e si dà mandato alla Consulta di stabilire le regole degli esaminatori dei novizi, che le avrebbe dovuto accogliere.

Nel V C.G. si conferma quanto era stato stabilito nel Capitolo precedente.

(f. 150) Constitutione CXVIII

Tanto li sopradetti Superiori, quanto li Esaminatori, prima che approvino, et ricevino alcun novitio gli doveranno fare le sequenti interrogationi.

Qual sia il suo nome, di che età, di che Patria, se nato di legitimo matrimonio, et se non è legitimo, in che modo è illegitimo?

S'è nato di Padre et matre christiani dalla fanciullezza, ovvero da padre et matre fatti christiani dopo l'uso della ragione?

Se il Padre, o madre, o parenti siano mai stati tacciati o dichiarati per qualche errore contra la fede cattolica, et come habbia vissuto?

Se sono vivi il Padre, et la madre, et che nome sia il loro, di che conditione, di che esercizio, et modo di vivere?

Se detti Padre, o madre son poveri et patiscano, o se son ricchi, in che modo son ricchi, et habbiano questa comodità di vivere?

Se fosse dubbio, che cadendo li sopradetti in poverta, saria tenuto a sovenirli, ovvero se avenendo che fosse necessitato in qualche tempo sovenirli tanto corporalmente, quanto spiritualmente, o d'andarli a vedere, o per qualch'altra causa, s'esso depone tutto questo alla coscienza, et giuditio della Religione o del Superiore, et se si acquietarà a tutto quello, che sopra questo gli sarà ordinato dal detto Superiore?

³⁷² II C.G., sess. VI, n. 2; AA.OO., f. 41-41t.

³⁷³ III C.G., sess. VII, n. 1; AA.OO., f. 89.

COSTITUZIONE CXVIII

Se ha fratelli, o sorelle et quanti, et che stato sia il loro, si son maritate, o no, et che esercizio et officio et modo di vivere tengono?

Se ha moglie, o se l'ha havuta, overo s'ha dato parola ad altri di pigliarla, per la qual fosse obligato ad osservar la fede? et anco se ha o se haverà qualche figliolo.

Se fosse bandito, contumace, o perseguitato in qualche parte dalla corte; et se mai gli fosse stata data o patita qualche sentenza per cosa infame, come di galera, berlina etc.

(f. 150 t.) Se ha debiti, overo s'è obligato o fatto sicurtà per altri, et se n'ha, che sorte d'obligationi sono, et di che numero di danari o di altre robbe?

S'è stato in altra Religione, overo se havesse portato habito di romito?

Se ha qualche infermità publica, o secreta, et di che sorte di infermità suol patire, et quante volte l'anno; dimandandolo particolarmente se ha, o se suol patire dolore di testa, di petto, di stomaco, spunto di sangue, et anco se la vista gli serve et quanto di lontano, et finalmente se ha altra infermità nascosta o impedimento, o difetto, come esser crepato etc. et non solo sia interrogato di questo con ogni diligenza, ma anco per quanto si potrà, se gli debba dar una guardata, se per sorte se gli conoscesse alcun difetto, massime alcune difformità nel viso, o altri segni, o mali di testa, massime se fosse stata tigna, overo se havesse altra difformità nella persona ^(u).

Se ha mai imparata alcuna arte mechanica et per quanto tempo?

Se sa leggere, o scrivere et di questo se ne facci l'isperienza, et anco dimandarlo delli studii, et dove ha studiato, et dei tempo c'ha perseverato in questo, et quanti anni ha.

Se ha ordine, o beneficio ecclesiastico, overo alcun voto di peregrinatione, o d'altra sorte?

^(u) Dopo: « se fosse stata tigna », Mons. Seneca ha aggiunto: « overo se havesse altra difformità nella persona ».

COSTITUZIONI

Qual sia stato nella sua tenera età, cioè, s'ha mai fatta oratione et quante volte tra giorno e notte, et quant'hore, et con che composition di corpo, et che sorte di oratione, et con che divotione et gusto spirituale?

Come habbia udito le messe et altri divini officii, prediche, lettioni, et che meditatione, o consideratione di cose spirituali è solito a fare, et come ha frequentati i santissimi Sacramenti, et chi è il suo Padre spirituale; et con quali huomini da bene è solito praticare?

(f. 151) Se lui è partito mai dal gremio della Santa Madre Chiesa; overo se ha o tiene qualche opinione differente da quella della commune chiesa, et si è apparecchiato quando sara nella Religione di sottomettere il suo giuditio intorno a qualunque di queste cose, a quello che sentirà la Chiesa cattolica Romana.

Se ha scrupoli, o altre difficulta nelle cose spirituali, o in qualsivoglia altra cosa, overo se n'ha patito alcuna volta et se di questo se ne vuole rimettere alle persone dotte della religione et mentre si ragiona con lui, si guardi et miri bene se forse se gli conoscesse haver qualche humor malenconico o che patisse in qualche parte del cervello.

Quanto tempo ha, che ha determinato lassar il mondo, et seguitar li consigli di N. S. Giesu Christo, et quanto è che si sia risoluto d'entrar nella nostra Religione, et che cosa lo muove, et se lo fa per disperatione, o per far dispetto a parenti opur per altra necessita, et se mai s'è pentito o rafredato di voler entrar tra noi.

S'è stato mosso, o consigliato da alcuno de nostri a voler entrar tra noi, o se ne fosse stato pregato così da nostri come da altri, et particolarmente dal padre, o dalla madre et se vuol pensar meglio a risolversi.

Finalmente se gli dimandi, s'è stato mai solito a visitar li infermi nelli hospitali, se ci ha stomaco, se la puzza di quegli luoghi gli roce, et offende; s'ha mai servito in alcuno di detti hospitali, et altre dimande intorno a questa materia et sopra qualsivoglia altra, secondo parerà alli detti Superiore

COSTITUZIONE CXIX

et Esaminatori: li quali nel far detto esame, haveranno riguardo et consideratione alla natura et qualità delle persone.

Viene confermato senza modifiche nel III C.G.³⁷⁴.

(f. 151 t.) Constitutione CXIX

Sopra tutto li detti Superiori, et Esaminatori useranno gran diligenza et destrezza, accio nel far il detto esame non mostrino ne con cenni, ne con parole, le cose sopradette, overo alcuna di quelle, poter esser di qualche impedimento accio non siano ricevuti; potendo questo esser caggione che alcuno non scoprisse la verita, ne rispondesse al proposito del che se gli ne doverà mettere scrupolo, massime dal suo confessore, se sarà delli nostri, il che ordinariamente deve essere almanco per qualche tempo avanti che siano accettati.

Nel III C.G. viene confermato senza modifiche³⁷⁵.

Constitutione CXX

L'impedimenti, che potrebbero impedire affatto alcun novitio che non potesse esser ricevuto nella nostra Religione, overo che potessero ritardarli, o difficiarli detta accettazione, saranno li seguenti.

Se si trovasse alcuno c'havesse negata la fede, overo che fosse incorso in alcuno errore contra essa talmente che fosse stato condannato per qualche propositione heretica, overo che fosse stato sospetto d'heresie per sententia publica dichiarato, o penitentiato pubblicamente, overo che fosse stato infame per la scomunica come scismatico, havendo sprezzata l'authorità della Santa Madre Chiesa, nessuno di questi tali potrà esser accettato, ne vestito del habito della nostra Religione.

Se fosse d'infidele fatto christiano, overo se fosse nato di padre et madre infideli, etiamdio poi fatti Christiani, non

³⁷⁴ III C.G., sess. VII, n. 2-23; AA.OO., f. 89-90.

³⁷⁵ III C.G., sess. VII, n. 24; AA.OO., f. 90.

COSTITUZIONI

possano similmente questi tali esser ricevuti ne vestiti del habito della nostra Religione.

(f. 152) Chi havesse preso et portato l'habito di qualsivoglia altra Religione vivendo alcun tempo in obediencia in quella, o c'abbia fatta, o non fatta la professione, overo che fosse stato Eremita con veste monastica, massime s'havesse vissuto sotto gli ordinarii o militato sotto alcuna regola; non possa esser ricevuto nella nostra Religione.

Chi fosse infermo, o indisposto di tale infirmità, che non potesse fare almanco qualcuno delli ministerii del nostro instituto o che probabilmente si sospettasse di questo, non possa esser ricevuto nella Religione.

Chi havesse fatto qualche homicidio, o assassinio, o che fosse infame per qualche peccato enorme; non si possa ricevere massime se fosse nel loco dove havesse fatto tal delitto, o fosse infame per altro peccato; ma se fosse infame, o havesse commesso tal delitto in loco remotissimo, et si sapesse certo, che da molto tempo in poi si fosse dato et rimesso al servitio d'iddio, tal sorte d'infamia, et impedimento non impedirebbe, ma non si possano questi tali ricevere senza licenza espressa del P. Generale et Consultori.

Chi fosse illegitimo di qualsivoglia specie massime di sacrilegio, o d'adulterio, o spurii, non si admettano nella religione se non si vedesse in alcuno di loro, qualche evidente utilita, o segnalata virtù, o altra qualità che coprisse il difetto sopradetto, et con licenza espressa della Consulta generale la quale in tal caso vadi riteratissima, non admettendo nessuno senza le sopradette circostanze, et qualità.

Chi fosse stato refutato dal Superiore, o Esaminatori d'alcuna delle nostre case, non possa esser ricevuto dal Superiore, o Esaminatori d'un altra, eccetto dalla Consulta generale.

(f. 152 t.) Chi fosse legato con vincolo di matrimonio consumato, o di servitù legitima, non possa esser ricevuto, se però non fosse con il consenso della moglie, che si fosse rinchiusa in monasterio o del padrone, purché il liberato non sia stato infidèle, o nato di padre o madre infideli, ne questi

COSTITUZIONE CXX

tali si possano ricevere, se non dalla Consulta generale, la quale per alcuna qualità o utilità segnalata, possa dispensare in tal caso.

Chi fosse bandito, processato di qualche delitto ^(v) o perseguitato dalla Corte, o avesse debiti, o fatta sicurtà per alcuno, o avesse altro impedimento secondo la Bolla di Sisto V, è chiaro che non potrà esser ricevuto.

Gli ufficiali et altri ministri et servitori delli hospitali, non si ricevano nella Religione ^(z) senza il consenso delli Signori delli hospitali, dove essi servono.

De più, nessuno si accetti al habito della Religione che sia minore d'anni diciotto, ne maggior d'anni quarantacinque, se non quando il P. Generale et Consultori per evidente utilità della Religione, giudicassero altrimenti: ma dispensandosi con alcuni minori d'anni diciotto, non si facci in modo alcuno, se non con quelli, c'haveranno sedeci anni finiti.

Similmente non si riceva alcuno di quelli, che essendo già stati una volta vestiti del habito nostro, fossero poi stati mandati via per alcun difetto, overo che se ne fossero fugiti, ma quelli che per qualche difetto, o leggerezza havessero lassato l'habito con haver chiesta licenza ai Superiore, si possano ricevere per un'altra volta solamente et non più, usando però con loro quella istessa diligenza, et esame, che si userebbe con qualsivoglia altro novitio, che non avesse mai portato l'habito nostro facendoli cominciar di novo la prima et seconda Probatione, (f. 153) massime il biennio integro del novitiato, non computandoli il tempo stato prima che si fosse partito.

Similmente non si possa ricevere nessun costituito in ordine sacro per fratello non destinato al sacerdotio; acciò per l'occupation dell'Officio divino, non s'impedisca il libero ministerio corporale delli Infermi nelli hospitali, ma havendo che di potersi promuovere subito pervenuto alli 25 anni, ove-

^(v) Dopo: « chi fosse bandito », è stato aggiunto: « o processato di qualche delitto ».

^(z) Dopo: « non si ricevano » è stato aggiunto « nella religione ».

COSTITUZIONI

ro essendo di età di 24 anni in termine d'un'anno, si potrà ricevere nel numero di sacerdoti havendone bisogno la religione et essendoci loco vacante, avvertendosi che li sacerdoti doveranno essere atti a sentire le confessioni et non altrimenti ^(a).

Finalmente nessuno si riceva nella Religione c'havesse padre o madre povera, ovvero che probabilmente si dubitasse di questo ne tampoco nessun altro, c'havesse impedimento, o difformità tale che dal Superiore non fosse giudicato atto, ne buono o ispediente per la Religione; et occorrendo a Superiori o esaminatori alcun dubbio sopra questa materia, debbano ricorrere per la resolutione alla detta Consulta generale.

Nel II C.G. era stato disposto: « Non si habbia da ricever alla Religione per Chierico niuna persona che non habbia almeno diciotto anni finiti et per laici venti finiti, ne più di quarantacinque anni parimenti finiti. Eccettuando però se venisse alcun sogetto nel quale concorressero utilità evidente della Religione, a giuditio del Prefetto, Consultori et esaminatori della Casa dove si haverà da ricevere il Novitio.

— Non si ricevesse Novitii che fussero stati mandati via per difetti; et se si saranno partiti da per loro (con licenza, però) per alcuna tentatione o leggerezza si possi tornare a ricevere per una volta solo.

— Non si possi ricevere persona alcuna che habbi portato l'habito d'altre Religioni» ³⁷⁶.

La bolla e « *Superna Dispositione* » conferma l'età per l'accettazione dei Novizi, con qualche eccezione ³⁷⁷.

L'articolo, nell'elencazione degli impedimenti, recepisce sia le norme del II C.G. che quelle della bolla pontificia.

Nel III C.G. viene confermato con qualche modifica:

— Per quanti fossero stati in altra Religione si fa una distinzione « eccetto però quelli che fossero stati per qualche tempo novitii in una sola Religione et se ne fussero usciti per qualche indispositione o altra legitima causa da esaminare dal P. Generale et Consultori ».

^(a) Dopo: « nelli ospitali », è stato aggiunto da Mons. Seneca: « ma havendo che di potersi promuovere subito pervenuto alli 25 anni, ovvero essendo di età di 24 in termine di un anno, si potrà ricevere nel numero di sacerdoti, havendone bisogno la religione et essendoci loco vacante, avvertendosi che li sacerdoti dovranno essere atti a sentire le confessioni et non altrimenti ».

³⁷⁶ Il C.G., sess. VI, n. 5-6; AA.OO., f. 42.

³⁷⁷ « Nullus posthac Novitios ad Religionem minor octodecim annis natus, nec quinque et quadraginta grandior admittatur, nisi tamen habito ad maiorem aliquam evidentemque Religionis utilitatem respectu, secus Patri Generali eiusque Consultoribus videretur. At si cum aliquibus octodecim annis natu minoribus esset dispensandus, id nullo modo concedi debet, nisi quibus saltem sextus decimus annua expletus erit » (*B.O.*, doc. VIII, p. 90).

COSTITUZIONE CXXI-CXXII

— Per chi fosse già stato rifiutato dal Superiore o dagli esaminatori di una casa, viene confermata la facoltà del P. Generale e Consultori, a patto che questi siano « certificati da quel tale de detta refutatione et caso che non lo confessasse la sua accettazione sia invalida e di nessun valore »³⁷⁸.

— Non vi è più menzione, tra gli impedimenti, per gli impiegati di qualsiasi tipo degli Ospedali.

— Viene omessa la limitazione di età perché già espressa nella bolla clementina.

Constitutione CXXI

Quando finalmente alli perseveranti che desiderano entrar nella nostra Religione, non se gli trovera alcuno delli sopradetti impedimenti, vedendosi anco in loro gran desiderio di voler vivere, e morire nella Religione et particolarmente spendere, et consumar tutte le forze nel servitio delli infermi dopo haver portato le loro fedi, et fatto le sue prove necessarie essendo anco stato approvato da tutti, o dalla maggior parte, o almeno da due esaminatori con il voto del Superiore, alhora quelli Superiori c'haveranno de ciò licenza dalla Consulta, potranno ricevere detti novitii et porli nel luogo designato per la prima Probatione, o dove s'havera comodità.

L'articolo viene confermato, senza modifiche, nel III C.G.³⁷⁹.

Constitutione CXXII

La deputatione dello stato de ciaschedun Novitio si debba fare dalli istessi Superiori, che gli ricevono, nel istesso atto della prima recettione (f. 153 t.) et ingressione, non admettendo nessuno dl loro in Casa, se prima non si contentera del detto stato deputatoli, etiam che detti Novitii si contentassero di essere ammessi per indifferenti fino alla professione o più oltra.

³⁷⁸ III C.G., sess. VII, n. 25.38; AA.OO., f. 90-91.

³⁷⁹ III C.G., sess. VII, n. 39; AA.OO., f. 91.

COSTITUZIONI

L'articolo viene confermato, senza modifiche, nel III C.G. ³⁸⁰.

Nel IV C.G. si proibisce in modo assoluto il passaggio da una classe all'altra: « Nessun Superiore, neanche l'istessa Consulta Generale possa fare che quelli che sono stati ricevuti per fratelli siano poi ammessi per chierici, nè quelli (che) sono stati ricevuti per fratelli destinati a ministeri particolari di casa, siano ammessi al numero di fratelli destinati al servizio degli infermi, et facendosi il contrario sia nulla la loro Professione » ³⁸¹.

Nel V C.G., essendo abrogato il decreto sui fratelli destinati ai ministeri particolari (oblato), viene omessa anche la sopradetta disposizione.

Constitutione CXXIII

Nessun Superiore, ne altro qualsivoglia della Religione, possa ricevere cosa alcuna dalli novitii, o da loro procuratori, ne anco indirettamente, contra la forma del Sacro Concilio di Trento; ma portando detti novitii alcuna cosa nel loro ingresso, come robba, libri, vestimenti, et qualunque somma de dinari, debbano li Superiori, o altri deputati pigliare et tenere in deposito dette robbe, massime dinari, de' quali non si possano servire, ne spenderli in conto alcuno, etiam di consenso delli proprii novitii, acciò tutti li sopradetti dinari, et robbe stiano sempre pronti, per potersi restituire alti detti novitii, ogni volta, che non volessero professare, ovvero che fossero mandati via dalla Religione et il simile s'intende delli denari et robbe che porteranno gli oblato ^(b).

Confermato integralmente nel III C.G. ³⁸².

Constitutione CXXIV

Tutti li novitii che da qui avanti si riceveranno nella Religione prima che siano vestiti del habito, debbano ordinariamente far quattro mesi di prima Probatione, vestiti con una zimarra, o altra sopraveste, secondo si giudicherà ispe-

³⁸⁰ III C.G., sess. VII, n. 40; AA.OO., f. 91.

³⁸¹ IV C.G., sess. IV, n. 16; AG. 1886, f. 122.

^(b) Dopo: « della Religione » aggiunto da Mons. Seneca: « et il simile s'intende delli denari et robbe che porteranno gli oblato ».

³⁸² III CG., sess. VII, n. 41; AA.OO., f. 91-91t.

COSTITUZIONE CXXIII-CXXIV

diente; li quali quattro mesi potranno anco esser prolungati da Superiori maggiori secondo essi giudicaranno esser necessario; ne detto tempo di quattro mesi se gli computerà nelli due anni del lor novitiato, la qual prima Probatione si dovera fare nel seguente modo, cioe

(f. 154) Per il primo mese, detti Novitii staranno nella Casa deputata dove dalli Superiori, o altri deputati, saranno ammaestrati, et esercitati nelli exercitii spirituali della oratione, et meditatione, et negli altri pertinenti alla osservanza delle regole et altre cose spirituali secondo la qualità bisogno, et capacita di ciascuno, li quali sopra ogni altra cosa doverano esaminar la lor coscienza, et ridursi alla memoria la vita passata, facendo poi ciascheduno di loro particolarmente in detto mese una Confessione generale di tutta la vita, con il Confessore, che parerà al Superiore; facendoli oltre questo legere le regole, et gli altri oblihi della Religione, con dargli ad intendere molto chiaramente la forza dell'instituto.

Finito il detto spatio di tempo, doveranno essi novitii consumar gli altri tre mesi dentro gli hospitali, dove però si potrà, esercitandosi in tutti i servitii così spirituali, come corporali indistintamente secondo il parere del P. Superiore. Avertendo, che nessuno de nostri potrà parlar con detti novitii della prima Probatione, senza licenza del Superiore, ne tampoco essi conversaranno con gli altri novitii della seconda Probatione.

Compiti li sopradetti quattro mesi de prima Probatione, il Prefetto con il consiglio consultivo del P. Superiore delli nostri nel hospitale et del fratello Infermiero, vestirà detti novitii del habito della Religione admettendoli al Novitiato con gli altri novitii della seconda Probatione, la quale durerà due anni intieri cominciando dal proprio giorno, che saran stati vesti (sic) del habito della Religione. Avertendo che tutti li novitii casi destinati, come non destinati al sacerdotio, doveranno habitare insieme nelli Novitiati, li quali saranno communi al uno et l'altro stato, sotto la cura de medesimi Maestri, li quali saranno parimente Superiori et Prefetti di detti Novitiati.

COSTITUZIONI

L'articolo è confermato dal III C.G. con le seguenti modifiche:

— Il periodo di quattro mesi della prima probazione viene diviso in due tempi di due mesi ciascuno. Nel primo il candidato deve stare in casa nell'apprendimento dei doveri ed impegni fondamentali dell'Istituto, nel secondo invece sta all'ospedale³⁸³.

— Viene omoesso l'ultimo periodo: « Avertendo che tutti li novizi... » (fino alla fine), perché già prescritto nella bella clementina³⁸⁴.

(f. 154 t.) Constitutione CXXV

Nessun novitio destinato, o non destinato per li studii, possa portar barretta da prete, durante il sopradetto tempo del suo novitiato, eccetto quelli c'haveranno ordini sacri. Prohibendo de più a tutti novitii accettati per li studi, che non possano mentre durerà il sopradetto tempo del loro novitiato, studiare; ma tutti indistintamente doveranno esercitarsi nelli ministerii corporali, et spirituali spettanti al servitio delli infermi nelli Hospitali, nel seguente modo, cioe

Tutti li detti novitii o Padri, o fratelli studenti destinati al sacerdotio o non destinati, nel primo anno del loro novitiato, serviranno alli infermi nelli hospitali, habitando in quelli per lo spatio de quindici giorni ogni mese, spendendo poi gli altri quindici giorni nel proprio novitiato.

Nel secondo anno poi del detto lor Novitiato, se gli accrescerà il peso facendoli habitare, et servire nelli hospitali per spatio di tre settimane ogni mese, accio isperimentino bene tutti li pesi, c'haveranno da portare in tutto il tempo della lor vita. Avertiranno nondimeno i Superiori di non occuparli in officio alcuno; ma solamente applicarli nel semplice servitio corporale, et spirituale delli infermi; facendo, che tutti detti novitii così nel primo, come nel secondo anno del lor Novitiato, faccino le guardie del giorno, et della notte, nel modo ordinato per li fratelli non destinati al sacerdotio.

³⁸³ III C.G., sess. VII, n. 43; AA.OO., f. 91t-92.

³⁸⁴ « Omnes Novitii, tam illi qui litteris operam navare debent, quam qui non debent, in Novitiorum Domibus habitabunt; atque haec habitatio communis erit utriusque statu et in Novitiatu communis erit cura et disciplina, sub regimine eorum qui Magistri pariter, et Praefecti, et Superiores illarum Domorum erunt (B.O., doc, VIII, p. 92).

COSTITUZIONE CXXV-CXXVI

L'articolo viene confermato nel III CG., abbreviando il primo capoverso: « Li novitii che haveranno qualche beneficio ecclesiastico possino portar la barretta da prete, et la tonsura, mentre dura il loro novitiato como quelli novitii che sono in sacris » ³⁸⁵.

(f. 155) Constitutione CXXVI

Nelli sopradetti due anni della seconda Probatione de novitii, doveranno il Prefetto della Casa Professa, con i suoi Consultori, gli esaminatori, et il Maestro de Novitii, insieme con il Padre et con il fratello infermiere Superiori delli nostri c'habitano nelli Hospitali, se però questi due vi saranno; ma non essendovi, li sopradetti senza il detto Padre, et fratello infermiere, ogni sei mesi congregarsi insieme et fare diligente inquisitione, et esame sopra la vita, et procedere de novitii c'haveranno in lor cura; et poi con voti decisivi, et secreti si ballottino tutti uno per uno eseguendosi poi quel tanto, che la maggior parte de' voti determinerà con espellere, o ritenere detti novitii. Vogliamo non dimeno, che qualsivoglia delli detti Prefetti delle Case Professe, o altri Superiori maggiori, quando ritrovassero fra li sei mesi, che alcun novitio, per qualche difetto publico, o secreto, overo per altre cause da loro repute giuste, non fosse buono per la religione in tal caso possano per se stessi solamente, senza suffragii d'altri licentiarlo, et mandarlo fuori dalla Religione. Ma quando alli sopradetti esami semestri, vorranno ritrovarsi presenti li Superiori Maggiori, cioè il P. Generale, et li Consultori, che si ritrovassero seco in quel tempo, overo li Provinciali, o il Visitator Generale, essendo de ciò prima stati avisati i Prefetti, alhora si aspettarà il loro arrivo, ancorche si dovesse prolungar il semestre, massime se fosse l'ultimo della Professione, li quali superiori maggiori insieme con li sopradetti deputati, debbano intervenire, et ballottare come di sopra, la maggior parte de voti vincendo.

³⁸⁵ III C.G., sess. VIII, n. 1-2; .AA.OO., f. 92t.

COSTITUZIONI

L'esame semestrale dei Novizi era già stato prescritto nel il C.G.: « Nelli doi anni della Probatione de Novitii si debba ogni sei mesi esaminare la vita et procedere di ciascun Novitio dal Prefetto, suoi Consultori, li tre Deputati per admettere i Novitii conforme al sudetto Breve, et il Maestro de Novitii in una Congregatione che faranno tra di loro, notando per voti secreti se il Novitio doverà retenersi o licentarsi, con eseguire poi quello che sarà approvato dalla maggior parte dei voti. Dichiaranno che se alcuno de sudetti sarà Confessore de Novitii non vi possa intervenire. Si che prima che niun sia adnesso alla Professione solenne de quattro voti se haverà da far quattro volte detto esame, cioè la prima volta, fenito il primo semestre, dal giorno che il Novitio haverà ricevuto l'habbito; seconda fenito il secondo semestre, et la terza et quarta, fenito il terzo et quarto semestre; et cossì fenito il tempo, se sarà ritrovato atto dall'istessi Padri già detti sia adnesso alla Professione solenne, eseguendosi in ciò sempre quello che la maggior parte di voti determinerà. Non intendendo però di restringere l'Autorità del Prefetto, quale habbia libera facultà di poter mandar via il Novitio in ogni tempo, per cause da esso giudicate legitime in coscienza sua »³⁸⁶.

La bolla « *Superna dispositione* », della quale l'articolo è la fedele traduzione, aveva sviluppato e precisato tale prescrizione³⁸⁷.

E' omesso dal III C.G. e dai seguenti.

(f. 155 t.) Constitutione CXXVII

Tutti li novitii, fenito il tempo del loro novitiato, passati già per li esami semestri, massime per l'ultimo della Professione, oltre li tre voti solenni di Povertà, Castità, et Obedienza, doveranno anco fare il quarto voto solenne di servire alli infermi, et specialmente a quelli delli hospitali, nelli bisogni corporali, et spirituali, come fondamento dell'instituto, il qual quarto voto, vogliamo che sia commune cossì alli Padri, come alli Fratelli; in modo che tutti della Religione siano obligati a quello. Il che fatto, ciascuno si apparecchierà a fare quel tanto, che dalli Superiori, che tengono il luogo d'Iddio, li sarà comandato.

L'articolo, che tratta dell'emissione del quarto voto solenne, riporta, in buona parte, una disposizione della bolla clementina³⁸⁸.

Omesso nel III C.G. e nei seguenti.

³⁸⁶ Il C.G., sess. VI, n. 3; AA.OO., f. 41t.

³⁸⁷ B.O., doc. VIII, p. 91-92.

³⁸⁸ B.O., doc. VIII, p. 81.

COSTITUZIONE CXXVII - CXXIX

Constitutione CXXVIII

Ogni volta che sarà stabilito per l'ultimo esame come di sopra, che alcun novitio sia adnesso alla Professione, allora nessun Superiore, ne altro qualsivoglia della Religione, possi admettere detti Novitii alla già detta Professione, se prima non gli haveranno avisati di questo otto giorno avanti, dandoli detto spatio di tempo, accio possano tra se stessi pensarvi, et risolversi, se la vorranno fare o no: nel qual tempo il medesimo superiore, dovera pubblicamente racomandarli alli sacrificii, et orationi de tutti PP. e fratelli della Casa; dando anco a detti novitii più fresca, et piu esatta informatione dell'instituto et altre regole della Religione, et soprattutto dello stato loro, et delli pesi, che hanno d'abbracciare per tutto il tempo della vita, et essendo finalmente finiti detti otto giorni, havendo già accomodate le cose loro, potranno esser ammessi alla Professione, et non prima.

Nel II C.G. era Stato stabilito: « Fu risoluto che la professione se habbia da fare in questo modo, cioè che avisato che sarà stato il Novitio dal Superiore tre giorni prima, della conclusione da lui fatta con gl'altri Padri intorno alla sua Professione... »³⁸⁹.

L'articolo conferma tale disposizione, anticipando l'avviso al Novizio ad otto giorni prima della Professione.

E' confermato dal III C.G.³⁹⁰.

(f. 156) Constitutione CXXIX

Nel farsi la Professione Solenne, si osserverà il seguente modo cioe. Convocati li padri, et fratelli di quella Casa in Chiesa, o nel Oratorio, o in altro luogo per cio deputato, celebrata la Messa se sarà tempo, il Superiore che doverà admettere il novitio alla Professione, benedirà le croci, con l'oratione seguente. Adiutorium nostrum etc. Dominus vobiscum etc. Oremus. Bene+dic Domine Cruces istas, ut sint

³⁸⁹ II C.G., sess. VI, n. 7; AA.OO., f. 42t.

³⁹⁰ III C.G., sess. VIII, n. 3; AA.OO., f. 92t

COSTITUZIONI

remedium salutare fratri nostro, et presta, per invocationem Sanctissimi nominis tui, ut quicumque eas portaverit, corporis sanitatem, et animae tutelam accipiat. Qui vivis et regnas etc.

Il che fatto, se intonerà l'hinno dello Spirito Santo con il versicolo et oratione del istesso, et poi il Superiore assettato in una sedia posta nel corno del epistola, tenendo esso novitio le mani giunte ^(c), ingenocchiato avanti detto Superiore, proferirà la seguente formola di Professione.

Ego N. professionem facio, et promitto Onnipotenti Deo, coram eius Virgine Matre, et universa coelesti curia, ac omnibus circumstantibus, et tibi admodum R.do Patri Generali Religionis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis locum Dei tenenti, et successoribus tuis, (vel tibi R.do Patri Provinciali, vel Prefecto talis loci etc. nomine, et vice Prefecti Generalis et Successorum eius locum Dei tenenti) perpetuam Paupertatem, Castitatem, et Obedientiam, et perpetuo inservire (quod est precipuum nostri instituti ministerium) pauperibus infirmis, quos etiam pestis incesserit, secundum formam vivendi contentam (f. 156 t.) in literis Apostolicis nostrae Religionis Ministrantium infirmis, et in eius Constitutionibus, tam editis iam, quam in posterum edendis. overo.

Io N. fo Professione, et prometto all'Onnipotente Iddio, nella presenza della Vergine sua Madre, et di tutta la Corte celeste et di tutti i circostanti, et a voi molto R.do Padre Generale della Religione de' Chierici Regolari Ministri delli Infermi che tenete il luogo d'iddio, et alli vostri successori, (overo a voi R.do Padre Provinciale o Prefetto del tal luogo etc. in nome, et vece del Prefetto Generale, et de suoi successori, che tenete il luogo d'Iddio) perpetua Povertà, Castita, et obediencia, et perpetuamente servire (il che è principale ministerio del nostro istituto) alli poveri infermi,

^(c) Era stato scritto: « nel corno del epistola, chiudendo con le mani sue quelle del novitio, tenendo esso novitio... ». E' stato cancellato l'inciso, e corretto così: « nel corno dell'epistola, tenendo esso novitio ».

COSTITUZIONE CXXIX

ancorche fossero appestati, secondo la forma di vivere contenuta nelle lettere Apostoliche della nostra Religione de Ministri delli Infermi, et nelle sue constitutioni, tanto nelle già fatte, quanto in quelle, che si faranno per l'avvenire.

Finita di leggere detta formola di Professione Solenne dal novitio, il Superiore, se sarà il P. Generale accetterà detta Professione con la seguente formola.

Et ego N. Prefectus Generalis Religionis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, auctoritate qua fungor, accepto Professionem tuam, et unio te corpori mistico nostrae Religionis. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. ovvero.

Et io N. Prefetto Generale della Religione de Chierici regolari Ministri delli infermi, per l'authorità, ch'io ho, accetto (f. 157) la tua Professione, et ti unisco al corpo mistico della nostra Religione. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Ma se il Superiore, che accetterà la professione, sarà Provinciale, o Prefetto, accetterà detta Professione nel seguente modo, cioè.

Et ego N. Provincialis talis Provinciae, vel Prefecti talis loci etc. nomine, et vice R.di Patris nostri Prefecti Generalis, auctoritate qua fungor, accepto professionem tuam, et unio te corpori mistico nostrae Religionis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Santis. Amen. ovvero.

Et io N. Provinciale della tal Provincia, o Prefetto del tal luogo etc. in nome et vece del R.do Padre nostro Prefetto Generale per l'authorità ch'io ho accetto la tua Professione, e ti unisco al corpo mistico della nostra Religione. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Fatta et accettata la Professione come di sopra, havendogli anco attaccata il Superiore la croce al mantello, et alla veste, subito, et immediatamente detto nuovo Professo farà li seguenti quattro voti semplici nella forma che segue. cioè

Insuper Ego idem N. Professus Religionis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, promitto Deo omnipotenti,

COSTITUZIONI

coram eius Virgine Matre, et tota Curia celesti, nec non Coram admodum R.do Patre Prefecto Generali, (vel coram R.do Patre Provinciali, vel Prefecto talis loci etc.) locum Dei tenente, Numquam me acturum, nulloque tempore, quantum in me fuerit, assensurum, ut mutetur, vel alteretur praescriptus aegrotis inserviendi modus in Nosocomiis tam in spiritualibus, quam in corporabilibus, ut superius dictum est, nisi iuxta de causis fieret, ut validius et vehementius, adstringendus (authoritate tamen Apostolica) videretur.

(f. 157 t) Praeterea, promitto me nunquam daturum operam, nulloque modo consensurum, ut reddituum administrationem, aut Nosocomiorum dominium habeam, atque possideam, quo maiori cum animi puritate me totum in aegrotantium ministerium spirituale, et corporale convertam.

Promitto praeterea me numquam curaturum, nec indirecte quidem, ut in aliquam Praelationem, vel dignitatem in Religione; et neque acturum, nec quantum in me fuerit consensurum, ut extra Religionem in Praelationem aliquam vel dignitatem eligar, vel promovear, nisi sub poena peccati a Summo Pontifice coactus.

Denique promitto, me Religioni, vel Consultae Generali manifestaturum, si quem ex nostris scirem, aliquid praedictorum duorum, Praelationem videlicet, seu Dignitatem intra, vel extra Religionem curare, seu praetendere. overo.

Inoltre, io medesimo N. Professo della Religione de Chierici Regolari Ministri delli Infermi, prometto all'onnipotente Iddio, nella presenza della Vergine sua Madre, et di tutta la Corte celeste, et nella presenza del molto R.do P. Prefetto Generale (overo nella presenza del R.do P. Provinciale, o Prefetto del tal luogo etc.) che tiene il luogo d'iddio, di mai procurare, ne in tempo alcuno, (per quanto toccherà a me) di mai consentire, che si muti, o alteri il modo prescritto di servire alli infermi nelli Hospitali così nelle cose spirituali, come corporali, secondo s'è detto di sopra, se non fosse per (f. 158) giuste cause, accio piu maggiormente si restringesse, et perpetuasse, ma però con l'authorità Apostolica.

De piu, prometto, che mai procurerò, ne in alcun modo

COSTITUZIONE CXXIX

consentirò di havere, et possedere l'amministrazione delle entrate, o il dominio delli Hospitali, accio con maggior purità d'animo, possa darmi tutto al servitio spirituale et corporale delli infermi.

Prometto de piu, che mai procurerò ne anco indirettamente, di esser eletto in alcuna prelatura, o dignità nella Religione et ne anco di procurare, ne (per quanto a me toccherà) di consentire di esser eletto, o promosso in alcuna prelatura, o dignità fuor della Religione, se non fossi constretto sotto pena di peccato dal sommo Pontefice.

Finalmente prometto di manifestare alla Religione, overo alla Consulta Generale, quando io sapessi, ch'alcuno de nostri procurasse, o pretendesse alcuna delle due sopradette cose, cioè prelatura o dignità dentro, o fuori della Religione.

Fatti li sopradetti voti semplici, il medesimo Superiore c'haverà accettata la professione, gli darà la santissima Communione se sarà tempo, et poi si intonerà il Te Deum laudamus, il qual finito si dirà la seguente oratione.

Dominus vobiscum etc. Oremus. Adesto Domine supplicationibus nostris, et hunc famulum tuum bene+dicere dignare, ut per virtutem Sanctae Crucis tuae, omnes Diaboli versutias calcando, ad coelestem Hierusalem pervenire mereatur. Qui vivis etc. (f. 158 t.) Dominus vobiscum etc. Benedicamus Domino Etc. Divinum auxilium Etc. Et finalmente si potranno far le solite congratulationi con il detto nuovo Professo.

Avertendo, che alli fratelli destinati al sacerdotio, se gli debba far leggere la forma della Professione et voti semplici latina; ma a gli altri fratelli non accettati, ne destinati al Sacerdotio, la formola vulgare come di sopra.

Finalmente tutti li nuovi professi, et ciascheduno di loro in particolare, doveranno sottoscrivere di mano propria la sopradetta formola de' voti solenni, et semplici, le quali formole doveranno ancora esser sottoscritte di mano propria di quel Superiore, c'haverà accettata la professione, mettendoci il suo nome, cognome, l'ufficio che tiene, il giorno, il mese, et l'anno, et il luogo dove haverà accettata detta pro-

COSTITUZIONI

fessione, signandola anco con il suo solito sigillo, facendola in oltre sottoscrivere da due altri almeno degli astanti per testimonii, le quali formole si debbano poi conservar perpetuamente nel Archivio di detta Casa.

Ma occorrendo che alcuno di detti fratelli non destinati al Sacerdotio, non sapesse leggere detta formola, allora doverà il Superiore procurare che alcuno degli astanti, gli la legga di parte in parte et pian piano, facendo poi replicar l'istesse parole ad essi proprii novitii che faran la professione, il quale assistente doverà anco poi in nome del detto nuovo professo, sottoscrivere di sua mano detta formola, facendola prima signare di mano propria dal nuovo professo, con un segno di Croce + in presenza de tutti.

Nel II C.G. era già stato fissato nei particolari il rito della Professione solenne, usando come formola quella già detta dal Fondatore e dai suoi 25 compagni, nella prima Professione nella festa dell'Immacolata Concezione del 1591³⁹¹.

Nella bolla clementina, la formola era stata stilisticamente modificata e specificato meglio l'atto dell'accettazione da parte del Celebrante³⁹²

Inoltre erano stati introdotti i Voti semplici da emettere dopo quelli solenni.

Nell'articolo si adotta la formola della Professione (nel testo latino della bolla e nella traduzione italiana) sia dei Voti solenni che di quelli semplici, completando e determinando distintamente le singole particolarità del rito.

Nel III C.G. si conferma l'articolo, con l'omissione della trascrizione delle formole dei voti, che vengono sostituite con la dichiarazione: « ... proferirà la formola della professione che espressamente se contiene nella bolla della Santità de N. S. Clemente VIII, facendo poi immediatamente gl'altri Voti semplici, medesimamente espressi nella detta bolla»³⁹³.

(f. 159) Constitutione CXXX

Ogni anno nel giorno della Inventione della Santissima Croce di Maggio, doveranno tutti li sopradetti professi rinovar li medesimi quattro voti semplici, alli quali saranno sempre obligati, ne da quelli potranno esser assoluti per qualsi-

³⁹¹ II C.G., sess. VI, n. 7; AA.OO., f. 42t-44.

³⁹² B.O., doc. VIII, n. 81-82.

³⁹³ III C.G., sess. VIII, n. 4-10; AA.OO., f. 92t-93.

COSTITUZIONE CXXX - CXXXII

voglia causa, ne anco per qualsivoglia Giubileo concesso, o da concedersi da S. Santità etiam d'anno Santo, come si Contiene nella Bolla di Nostro Signore Clemente papa VIII ^(d).

Nel II C.G. s'era stabilito di solennizzare la festa dell'Invenzione della Croce ³⁹⁴

Nell'articolo si dispone che in quel giorno si compia la rinnovazione dei voti semplici.

Viene omesso nel III C.G.

Nel IV C.G. la disposizione è posta nelle Regole dei Provinciali: « Stia avvertito che ogni anno a Santa Croce di Maggio tutti rinnovino i voti semplici » ³⁹⁵.

Ed è stata confermata nel V C.G. ³⁹⁶.

Constitutione CXXXI

Nessun de Padri, et fratelli ch'entreranno per l'avenire nella Religione nostra, havera voce attiva, ne passiva, se non dopo c'haveran finiti diece anni di professione con buono esempio, et mortificatione, et che siano habili a giuditio del P. Generale, et Consultori, li quali potranno per li bisogni della Religione dispensare con quelli, che giudicaranno ispedienti, purchè habbino fatti et finiti cinque anni di professione, et non prima.

L'articolo riproduce una determinazione della bolla clementina ³⁹⁷ e viene omesso nel III C.G. e nei seguenti.

Constitutione CXXXII

Ciascun Prefetto, o altro Superiore c'havera licenza dalla Consulta generale di ricevere novitii, sia obbligato a tenere quattro libri separati, nel primo de quali scrivera l'ingresso de novitii nella Religione, nel secondo, il giorno che saran

^(d) Alla fine dell'articolo, dopo: « d'anno Santo», è stato aggiunto da Mons. Seneca: come si contiene nella Bolla di N. Signore Clemente papa VIII».

³⁹⁴ Il CG., sess. XVI, n. 32; AA.OO., f. 71t.

³⁹⁵ IV C.G., sess. VIII, n. 30; AG. 1886, f. 137.

³⁹⁶ V C.G., sess. VIII, n. 83; AG. 1886, f. 166t.

³⁹⁷ B.O., doc. VIII, p. 93.

COSTITUZIONI

stati vestiti del habito, nel terzo gli esami semestri, nel quarto i giorno della professione, il che tutto si farà secondo il modo et ordine che gli prescrivera la detta Consulta.

L'articolo è confermato nel III C.G. ³⁹⁸.

(f. 159 t.) Constitutione CXXXIII

Avertano li nostri P. Confessori, che lor potranno ascoltar le confessioni de fedeli in Chiesa, o altrove, solamente in quei giorni che essi Padri sono di vacanza, et liberi cosi dal servitio attuale delli infermi nelli hospitali, come dalla raccomandatione delle anime de morienti per la città; ma nelli giorni che sono anco obligati alla raccomandatione dell'anime, potranno etiamdio confessare purché non ci sia occasione d'andar fuori alla detta raccomandatione dell'anime et c'habino licenza da' Superiori.

Ant. Seneca vidit ^(e).

L'articolo è una specificazione e maggiore determinazione dell'art. LXXII, nel quale si tratta del ministero ecclesiastico nelle Chiese. Si trova fuori posto qui alla chiusura delle Costituzioni.

Sembra quasi essere un'attenuazione delle prescrizioni rigide date in precedenza.

Nel III C.G. viene confermato ³⁹⁹ ed eliminato invece nel IV e V C. Generale.

De piu Monsignor R.mo Antonio Seneca ha ordinato si come per il presente decreto ordina, et vuole che per l'avenire non sia più osservata nella nostra Religione de Ministri delli Infermi quella Regola o constitutione fatta nel secondo Capitolo Generale alli 9 di Agosto 1599. nell'ultima Congregatione nella qual constitutione si contiene che ogni uno de nostri sia contento che i suoi difetti che si sapranno fuor

³⁹⁸ III C.G., sess. VIII, n. 11; AA.OO., f. 93-93t.

^(e) Alla fine dell'articolo, Mons. Seneca vi ha apposto la firma: « Ant. Seneca vidit ». Come pure dopo la postilla che abroga una disposizione presa nel II Capitolo generale (1599), vi è la firma: « Ant. Seneca ».

³⁹⁹ III C. G., sess. VIII, n. 12; AA.OO., f. 93t.

COSTITUZIONE CXXXIII

della Confessione, siano detti da qualsivoglia persona al Superiore come a Padre, acciò provegga con charità Paterna; la qual constitutione non vuol, ne intende che si debba piu osservare, eccetto quando fosse preceduta la correctione fraterna, et osservate tutte l'altre circostanze che a ciudo si richieggono secondo la regola, et forma che ci vien data da Christo S.r N. nel Santo Evangelio.

Ant. Seneca

Originale del 3.º Capitolo
Anno 1602

III CAPITOLO GENERALE

(1 aprile - 17 aprile 1602)

Dalla « *Superna Dispositione* » al III Capitolo Generale

Con la «*Superna disposizione*», Camillo aveva sostanzialmente ottenuto il suo intento, e la sua più grande aspirazione era quindi di metterla in pratica, con l'assunzione del servizio completo di nuovi ospedali, oltre quello di Milano, dove, da cinque anni, i suoi Religiosi erano impegnati. Però, per ogni nuova iniziativa, occorreva il consenso dei Consultori, secondo i decreti del II Capitolo Generale. Questi invece desideravano « camminare con passo lento e non in furia, abbracciando solamente tanti Hospitali quanti vedevano che le forze della Religione gli potessero sopportare»¹.

Camillo, nel suo « santissimo zelo » non badava a ragione umana che giudicava dettata da troppa prudenza, ma si rimetteva « in tutto e per tutto alla divina provvidenza ».

I Consultori, dal canto loro, dichiaravano di volersi attenere ai decreti capitolari, ma di essere disposti a rimettere la questione alla S. Sede per quanto riguardava la loro facoltà. Di comune accordo fu richiesta la mediazione di Mons. Seneca, il cui mandato era scaduto con la bolla « *Superna dispositione* ». Mons. Seneca intese « le ragioni dell'una e dell'altra parte, conoscendo esso benissimo lo spirito ardente di Camillo ». Si discusse a lungo, per varie Settimane. Si interposero a favore del Santo, parecchi Prelati di Roma « che tutti per la sua bontà lo favorivano ». Infine Mons. Seneca, il 12 marzo 1601, decise in favore dei Consultori, affermando essere questa « la mente e volontà del Pontefice ». « Forse ciò avvenne in concomitanza con l'esame delle Costituzioni »².

Camillo fu sul punto di rinunciare all'ufficio, ma poi, accogliendo il consiglio e l'invito dello stesso Monsignore, accettò di rimanere in carica fino al non lontano Capitolo Generale, nel quale si sarebbe ridiscussa la questione.

Per accontentarlo, qualche giorno dopo, la Consulta, il 21 marzo, decideva di accettare un Ospedale, preferibilmente

¹ Vms. P. 273.

² Ved. pag. 268

DALLA « SUPERNA DISPOS. » AL III C. G.

di Roma, o, in caso di impossibilità, di una città nella quale vi era già l'Istituto³.

Fu poi scelto l'Ospedale di S. Maria Nova di Firenze, nel quale i Religiosi abitavano già da qualche mese e per il cui servizio erano richiesti 30 soggetti. Camillo, tutto soddisfatto, il 27 aprile, ne dava l'annuncio al P. Luca Antonio Catalano: « ... Jo tengo gran desiderio di haver qualche notitia [...] intorno questa nuova bolla concessaci et ispirata dallo Spirito Santo tanto per accrescimento del nostro instituto et per profitto et stabilità della Religione, la quale di già con grandissimo nostro contento si comincia a metter in esequione nell'Hospitale di Fiorenza, il quale di già habbiamo pigliato et vi anderanno a stare sino a 30 de' nostri, essendo ivi ricevuti con molta amorevolezza et con tutte le commodità et offerte da Monsignor Spetalingo⁴ di detto Hospitale et dal Gran Duca⁵. Si che l'esorto a rallegrarsi con noi in questa commune allegrezza, et inanimarsi a lavorare, et spender questo suo talento... »⁶.

Probabilmente lo stesso Fondatore accompagnò nel nuovo campo di lavoro il gruppo che si aggiungeva al primo, per abbracciare il duplice esercizio del ministero.

Nel susseguente mese di maggio, si effettuava una fondazione a Mantova, per l'ospedale di quella città, in seguito a trattative col duca Vincenzo I Gonzaga e col vescovo Mons, Francesco Gonzaga. Già nell'ottobre dell'anno precedente, la Consulta aveva deciso di « mandar a Mantova alcuni de Nostri Padri et Fratelli per fondare casa »⁷. Il 7 novembre, Camillo, in una lettera al Duca⁸ aveva affermato di non potersi sottrarre alla di lui « pia ricerca » e prometteva da sei a otto, e anche più, religiosi per la prossima primavera.

³ « Hanno stabilito che si pigli un hospitale nel modo che dispone la bolla di N. S. Clemente 8 il quale se sarà possibile si procura da questi di Roma, et non potendosi qui ottenere si pigli in alcuna delle case che al presente tiene la Religione pur che vi siano Padri et fratelli che si vogliano a ciò obligare, con questo però che prima si provveda di sogetti necessari per l'Hospitale di Milano » (AG. 1519, f. 90; 21 marzo 1601).

⁴ Spedalingo era Mons. Giulio Zanchini.

⁵ Ferdinando I (1587-1609).

⁶ *Scr.* S. C., doc. XXX, p. 199.

⁷ AG. 1519, f. 75-76; 27 ottobre 1600.

⁸ *Scr.* S. C., doc. XXIV, p. 192, n. 4.

III CAPITOLO GENERALE

Per allora furono inviati il P. Francesco Amadio e il Fratel Stefano Cortesi, ai quali fu assegnata la casa e chiesa di S. Tommaso ⁹.

Per Ferrara, dove la fondazione stentava a consolidarsi, la Consulta, il 7 ottobre 1600, aveva preso la decisione di ritirare i Religiosi ¹⁰. Nello stesso giorno, il Fondatore aveva inviato agli Amministratori dell'Ospedale di S. Anna, una bozza di convenzione per il servizio di quel pio luogo: « La Religione delli Ministri dell'infermi darano per servitio dell'infermi di detto Hospitale nove de' nostri Ministri, cioè duj sacerdoti e sette fratelli li quali faranno il servitio et cura de poveri infermi spiritualmente et corporalmente di giorno et di notte [...] et anco haver cura della Chiesa di S. Anna » ¹¹.

Forse Camillo — secondo l'ipotesi di P. Vanti — dispiacente assai che si perdesse l'occasione di avere quell'Ospedale, cercò, di sua iniziativa, un accordo immediatamente dopo la decisione in contrario della Consulta. Sotto un tale aspetto, il documento è particolarmente interessante perché ci rivela la carità grande di Camillo e il bisogno ch'egli aveva di sfogare il suo amore verso i poveri degli Ospedale ¹², passando sopra ad ogni remora giuridica.

Ad ogni modo la decisione della Consulta non era stata effettuata, tanto che si sentì la necessità di rinnovarla il 24 febbraio ¹³. Però l'8 marzo giungeva un ordine di Clemente VIII di non lasciare la città estense ¹⁴. Nel giugno si accettava la Chiesa di S. Anna ¹⁵ e finalmente il 7 ottobre 1602, Camillo firmava la convenzione per il servizio completo dell'Ospedale ¹⁶.

⁹ *Vms.*, p. 275.

¹⁰ « Hanno ordinato che si facino venire quelli Padri et fratelli che stanno in Ferrara et che si lasci quella città per adesso havendo la Religione tanta penuria di sugetti » (AG. 1519, f. 74; 7 ottobre 1600).

¹¹ *Scr. S.C.*, doc. XXXIII, p. 213.

¹² *S.C.* (1929), p. 136-137.

¹³ « Fu determinato che si facessero ritornare alle nostre case quelli Padri che sono [...] in Ferrara » (AG. 1519, f. 87; 24 febbraio 1601).

¹⁴ « In questo giorno venne comissione da N. S. PP. Clemente 8 che non si lasciasse Ferrara, il che si accettò et revocò il decreto di far ritornar quei Padri » (AG. 1519, f. 88; 8 marzo 1601).

¹⁵ « Dettero il voto al P. Generale di potere accettare la Chiesa di Santa Anna in Ferrara, et di un'altra Chiesa posta nella medesima Città purchè si transferisca il dominio alla Religione er non vi siano pesi perpetui » (AG. 1519, f. 105; 14 giugno 1601).

¹⁶ *Scr. S.C.*, doc. XXXIII, p. 212.

DALLA « SUPERNA DISPOS. » AL III C. G.

Per la primavera di quell'anno, Clemente VIII ed il Granduca di Toscana avevano organizzato una spedizione militare contro i Turchi in Croazia. Da ambedue le parti furono richiesti alcuni nostri Religiosi per il servizio spirituale e corporale dei soldati. Ne furono concessi otto per l'esercito pontificio comandato dal Principe Giovanni Francesco Aldobrandini ¹⁷ e cinque per quello toscano ¹⁸ I tredici religiosi assistevano i moribondi e i feriti durante i cruenti assalti (10 settembre e 28 ottobre) alla fortezza di Kanitza, sul confine della Croazia con la Bosnia. Nei mesi successivi l'esercito fu decimato dal solito contagio. Anche due Ministri degli Infermi, padre Giovanni Battista Picuro e fratel Gerolamo Bevilacqua, vi lasciarono la vita, stremati dalle fatiche del ministero.

Il 19 aprile, giovedì santo, era morto il P. Francesco Profeta, con grande dispiacere del Fondatore, del quale era stato uno dei primi cinque compagni all'Ospedale di S. Giacomo ed era in quel tempo Arbitro di Consulta. Era stimato da tutti come persona di insigne bontà, umiltà e sincerità. Di lui il Ciatelli testimonia: « Benché fusse vecchio d'anni 66 nondimeno godeva di star suddito come un Novitio e ne gli Hospitali faticava quanto un giovane levandosi anco a morienti la notte [...]. Restò della sua morte Camillo molto dolente e ne sparse molte lagrime per haver perso un compagno vecchio, e buono che sempre l'haveva in tutte le sue tribulazioni aiutato et consolato» ¹⁹.

A nuovo Arbitro di Consulta venne eletto secondo il modo stabilito nel II Capitolo Generale, il P. Marcello Mansi.

Malumore era sorto nell'Ordine, in un certo numero di Religiosi abbastanza consistente, per la bolla «*Superna dispositione*», perché in alcuni punti, anche notevoli, si diversificava dalla « Formola » da essi sottoscritta. Infatti era stata modificata in base alle indicazioni di Mons, Seneca e dei Cardinali Baronio e Salviati. Parecchi ricorsero alla Consulta, dichiarando di non

¹⁷ AG. 1519, f. 95; 4 maggio 1601.

¹⁸ AG. 1519, f. 103, 9 luglio 1601

¹⁹ *Vms.*, p. 274.

III CAPITOLO GENERALE

accettarla ma di volere osservare soltanto la bolla gregoriana. Il Santo decise di fare una visita alle case dell'Istituto, convinto di potere, di persona, dare più facilmente risposta di tutto a ciascuno, facendo tra l'altro notare che ad essa non erano tenuti se non l'accettavano liberamente, perché la Bolla obbligava non i presenti ma i futuri professi.

Il 16 giugno lasciò Roma per Firenze, dove si fermò qualche giorno, immerso nel servizio dei malati di quell'ospedale. Da Firenze passò a Bologna, Mantova, Ferrara, Milano, Genova, con brevissime soste nelle varie case, tanto che, alla fine di luglio, era di ritorno a Roma.

In agosto, passando da Napoli, andò in Sicilia, dove non era più stato dal tempo della vita militare. Fu « con molto contento di tutti quei Signori e cittadini visto et ammirato dicendo quei popoli che doppo S. Francesco di Paula mai più non si era visto altro fondatore di Religione in quel Regno onde correvano le genti a furia per vederlo e se lo mostravan l'un l'altro »²⁰ Le manifestazioni di stima e d'affetto che gli dimostravano erano dovute alle «operationi sante che quei cittadini vedevano compiere da suoi religiosi»²¹.

Da prima visitò Messina e poi passò a Palermo, dove lo stesso Vicerè Bernardino De Cardines, Duca de Maqueda, lo volle ricevere, tributargli magnifici onori e presenziare ufficialmente alla benedizione e posa della prima pietra della nuova casa e chiesa dei Religiosi, dedicata a S. Ninfa. Per l'occasione la città volle regalare a Camillo duemila scudi, sull'esempio ed in concorrenza di Messina che ne aveva offerto duemila e cinquecento per la costruzione di un Noviziato.

Il primo settembre fece ritorno a Messina e verso la fine del mese, il 27, scriveva ai Consultori a Roma, che era in procinto di partire per Napoli, ammirato delle accoglienze ricevute: « E' stata tanta la carità et amorevolezza che ho riciputo da questa città di Messina che non posso contarlo. Tutto sia a gloria del Signore». Anche parecchi giovani avevano chiesto di en-

²⁰ *Vms.*, p. 278.

²¹ P.A. Nigli in *Proc. Rom.,. Vic.*, AG. 2049, f. 6t.

DALLA « SUPERNA DISPOS. » AL III C.G.

trare nell'Ordine, tanto che comunicava pure: « Qui ho trovato tanti sogeti che vogliono intrare che credo che passa vinti tra li quali ne sono molti studenti sacerdoti, se no sono riciputi alcuni bonissimi»²².

Portò con sé alcuni novizi a Napoli, dove trascorse qualche settimana, godendo di un meritato... riposo nell'assidua e quotidiana assistenza ai malati degli Ospedali dell'Annunziata e degli Incurabili. Il 26 ottobre faceva ritorno a Roma, accompagnando sempre con sé i novizi di Messina.

Sugerì, ancora una volta, alla Consulta di accettare il servizio di qualche altro Ospedale, in particolare gli Incurabili e l'Annunziata di Napoli e l'Ospedaletto di Genova. La decisione venne procrastinata di alcune settimane e fu negativa, per essere la Religione « per hora troppo aggravata »²³, ripromettendosi di trattare la questione in Capitolo. Camillo, senza attendere la risposta, il 4 novembre — sempre con i Novizi — era già ripartito per l'Italia Settentrionale, facendo tappa a Firenze, Bologna, Ferrara — dove lasciò i Novizi —, Mantova e Milano²⁴.

Il 23 febbraio 1602, la Consulta gli scriveva a Milano « che per bene della Religione dovesse ritornar a Roma »²⁵. L'inizio del III Capitolo Generale non era lontano.

Per quanto riguarda la determinazione dei partecipanti di diritto al Capitolo e l'elezione dei delegati delle singole case, la Consulta, fin dal 14 aprile 1601, aveva decretato:

²² *Scr.*. S.C., XXXI, p. 203.

²³ Per Napoli, la Consulta, il 29 novembre 1601, decretava: « che non si accettasse il peso delle cose spirituali né dell'Hospital dell'Incurabili o vero dell'Annunziata di Napoli et che se alcuno di quelli Padri o Fratelli della detta casa di Napoli intendesse obligarse alli pesi della bolla nova, si mandi nelli luoghi dove s'è già preso l'hospitale et non intendono di pigliar novi pesi avanti il Capitolo Generale che di prossimo è per celebrarsi » (AG. 1519, f. 110).

Il 15 dicembre, analoga decisione veniva presa per l'Ospedaletto di Genova: « Che non si accettasse il carico dello spirituale dell'Hospitaletto di Genova, et che si escludessero quelli Signori che ciò domandavano, non indendendo fino al Capitolo Generale aggravar la Religione o d'altri pesi, essendo pur per hora troppo aggravato » (AG. 1519, f. 113).

²⁴ « Ritornò [...] Camillo in Roma alli 26 d'ottobre e alli 4 del seguente ritotnò in Toscana a veder di nuovo il suo Hosapitale di Fiorenza, e di là andò similmente in Lombardia facendo fare l'elettione del Capitolo che si doveva a Primavera celebrare » (*Vms.*, n. 278).

²⁵ AG. 1519, f. 118.

III CAPITOLO GENERALE

« Occorrendo che nel prossimo Capitolo Generale prossimo (sic) venturo da celebrarsi nel mese di maggio 1602 non si trovassero compartite et assegnate le Provincie doveranno intervenire al sopradetto Capitolo Generale le seguenti persone, cioè il P. Generale, li Consultori Generali, l'Arbitro et segretario della Consulta, il viceprefetto della casa di Roma et tutti li prefetti, et oltre questi un altro per ogni decina tonda da eleggersi in ogni casa, la quale decina tonda, se intende purché superi il numero di cinque, et non passi il numero di quindici, elegendosi nel seguente modo, cioè:

Nelle case dove non sarà più d'una decina tonda, si elegerà uno solamente ad libitum o Padre o Fratello che sia.

Nelle case dove saranno due decine tonde, si elegeranno due, cioè un Padre et un Fratello di necessità.

Nelle case dove saranno tre decine tonde, si elegeranno tre, cioè un Padre et un Fratello di necessità, et un altro ad libitum.

Nelle case finalmente dove saranno quatro decine tonde, si elegeranno quattro due Padri et due Fratelli di necessità.

Li Prefetti delle case doveranno far fare la sopradetta elettione per il Capitolo Generale otto giorni avanti che partino dalle case, partendosi in tal tempo che possino giungere dto altri giorni in circa prima che si cominci detto Capitolo al luogo per esso determinato, aggiungendo a questo, che il giorno precedente si debba da essi Prefetti avisare della detta eletione da farsi il di seguente, dicendosi prima la Messa del Spirito Santo, raccomandando detto negotio al Signore.

Si dichiara nondimeno, che la casa di Ferrara nell'elettione si debba unire con quella di Bologna fintanto che in detta casa di Ferrara non vi sarà il proprio Prefetto »²⁶

Il 14 dicembre fu emanato un decreto su quanti compivano maneggi per sè o per altri nei Capitoli, locali o Generale, per essere eletti:

« Perché l'ambitione suole essere rovina delle Religioni, et religiosi insieme [...] volendo la Consulta rimediare all'inconvenienti che potrebbero succedere nella nostra religione con l'occasione del futuro Capitolo Generale comanda a tutti li nostri tanto sacerdoti come chierici et fratelli di qual si voglia grado si sia, sotto precetto formale di S. Obedienza et sotto pena di escommunicatione latae sententiae ipso facto incurrenda, et altre pene ad arbitrio loro, che nessuno directe o indirettamente in scritto ne in parole, ne per se, ne per altra qualsivoglia persona di qualsivoglia grado o conditione si sia ardisca di far pratica tanto per la persona sua tanto per qual si vogl'altro da eleggersi tanto nelle case da intravenire in Capitolo Generale prossimo futuro, quanto di quelli da eleggersi dall'istesso Capitolo a qual si voglia grado, dignità, officio, come di Secretario, Deffinitori, Consultori, Arbitro et qual si vogl'altra dignità.

²⁶ AG. 1519, f. 92-93; 14 aprile 1601.

I PARTECIPANTI

Di più comandiamo sotto l'istesse censure et pene che nessuno ardischi in dette eletione, di escludere natione, patria, o persona particolare, dichiarando che incorrano in dette pene, tanto chi procurarà quanto chi consente et quelli che per modo de consiglio dessero il loro parere, ma ogn'uno si raccomandi a Dio e facci quel tanto che giudicherò bene per gloria di Dio et aiuto della Religione nostra [...] ²⁷.

Nei 9 Capitoli locali in ordine al Generale, che si svolsero nell'Ordine, in quattro [a Roma, Napoli, Milano, Genova], furono eletti due Delegati per casa; negli altri cinque, in due (a Firenze e Messina) fu eletto a delegato un Sacerdote, e in tre (a Bologna, Mantova e Palermo) un Fratello.

I partecipanti

Nel III Capitolo Generale i partecipanti furono 29 dei quali 20 Sacerdoti e 9 Fratelli.

In confronto del Capitolo precedente si nota un buon ricambio di elementi nuovi (la metà). Anche questa volta il rinnovamento si verifica soprattutto tra i Fratelli. Sono ben rappresentati i « notabili » che avevano già partecipato al I e al II Capitolo Generale: PP. Oppertis, Pizzorno, Nigli, Cikatelli, Gallo, Mansi, Barra, Amadio e Bonino, Erano intervenuti soltanto al I Capitolo i PP. Nicolò Clement e Michelangelo Marazzini e il Fratel Paolo Renda; aveva invece preso parte al secondo il P. Giovanni Antonio Alvina.

Dei nuovi Capitolari, alcuni renderanno poi notevoli servizi alla Religione.

I Religiosi che partecipano al Capitolo per la prima volta sono:

²⁷ AG. 1519, f. 112; 14 dic. 1601.

Il decreto fu poi attenuato, eliminando la scomunica dalle pene comminate: « Annullorno et per il presente decreto annullano et vogliono che sia di nessun valore la scomunica fatti alli 14 di dicembre 1601 contro l'ambitione et eletione come di sopra si puol vedere » (AG. 1519, f. 121; 30 marzo 1602).

Della seconda parte del decreto che proibisce « di escludere natione, p.tria » ecc., nel III C.G. fu fatta una costituzione speciale, generalizzandola a tutti i casi e completandola (III C.G., sess. XIV, n. 1; AA.OO., f. 109).

III CAPITOLO GENERALE

P. MICHELE MANNI ²⁸, prefetto della casa di Napoli, toscano. Aveva professato il 3 maggio 1592 nelle mani del Fondatore. Pochi mesi dopo del Capitolo morì, mentre tante speranze erano state riposte in lui.

P. VINCENZO GIOMEI ²⁹, Vice Prefetto della casa della Maddalena. Aveva professato nel 1593 ed era stato ordinato Sacerdote il 3 marzo 1600. Un anno dopo, per le sue capacità, era stato nominato Vice Prefetto della casa della Maddalena che, in quel tempo, aveva un notevole numero di religiosi ed era gravemente oberata da debiti.

In seguito fu Prefetto a Milano ed a Messina, e Provinciale della Provincia Sicula. Intervenne al V Capitolo Generale nel quale fu eletto Consultore. Per lo zelo ed amore per la custodia dei documenti, gli fu affidato, dalla Consulta, l'archivio generalizio. Nel 1606 pubblicò un « Breve Rituale » dell'Ordine, dedicato al Fondatore.

Morì a Palermo, mentre si trovava in visita con il P. Oppertis, Generale, il 5 ottobre 1613.

P. LORENZO CASTELLINO ³⁰, eletto dalla casa di Genova, di Grazzano Monferrato. Aveva professato l'11 agosto 1594 ed esercitato il ministero a Milano ed a Genova.

Non molto tempo dopo, ottenne la licenza di passare ai Canonici di S. Spirito in Sassia.

P. GIOVANNI BATTISTA GIORDANO ³¹, napoletano, eletto dalla casa di Messina. Aveva professato il 9 settembre 1592. Nel 1600 era stato uno dei primi religiosi inviati alla fondazione di Messina, subito dopo l'ordinazione sacerdotale, e là vi rimase molto tempo, edificando la città per il suo impegno nell'assistenza ai moribondi. Sacerdote di pietà e prudenza, fu ripetute volte maestro dei novizi, Prefetto, Provinciale, dando buona prova di sé. Morì a Napoli nell'ottobre 1642.

²⁸ REGI. p. 164; MOHR, 39.

²⁹ LENZO, p. 419-20; REGI, p. 172; MOHR, 77; *St. Ord.*, II, p. 156-157; v. indice

³⁰ MOHR, 48.

³¹ MOHR, 54; *St. Ord.*, II, v. ind.; III, p. 156.

I PARTECIPANTI

P. ANDREA ALVAREZ ³², portoghese di Lisbona, delegato della casa di Firenze. Era entrato in Religione, essendo già Sacerdote, e ne aveva vestito l'abito il 7 marzo 1593, pronunciando i voti due anni dopo, a Genova, nelle mani del Fondatore, Vice Prefetto della casa della Maddalena, nominato il 14 aprile 1600, vi aveva rinunciato nel novembre dello stesso anno ed era tornato a Firenze, dov'era stato in precedenza.

Fu, in seguito, Prefetto a Genova e, due anni dopo (1604) a Viterbo. Nel 1608 venne inviato a Napoli, dove passò il resto della sua vita, negli Ospedali di quella città, soprattutto in quello degli Incurabili, al servizio dei malati.

Zelante nell'osservanza regolare, era notato per l'esattezza e la fedeltà con cui attendeva al disimpegno dei suoi doveri religiosi. Morì a Sessa il 25 luglio 1615.

P. GIOVANNI DOMENICO SORRENTINO ³³ napoletano, delegato della casa di Roma. Aveva professato il 12 aprile 1593. Studente a Milano, era stato guarito, a suo giudizio, per intercessione del Fondatore, da una molesta « postema », che, ogni anno, da tempo, gli tornava in bocca.

Dopo del Capitolo, fu Prefetto a Milano, poi a Genova, a Firenze, a Napoli, a Gaeta e poi di nuovo a Genova. Ebbe frequenti rapporti con il P. Camillo, del quale ci è rimasta una bella e importante lettera, indirizzata a lui, nel tempo della sua prefettura a Milano. In essa vengono dati particolari indirizzi e norme per l'esercizio del servizio ai malati negli Ospedali ³⁴. In altre occasioni, il Santo non gli risparmiò avvisi e correzioni per il suo carattere piuttosto irruente ed alquanto presuntuoso. Morì a Napoli il 1° maggio 1640.

P. DIONISIO NAVARRO ³⁵, spagnolo di Saragozza, eletto dalla casa di Napoli. Aveva vestito il 19 maggio 1594 e professato due anni dopo. Nel 1599 era stato ordinato Sacerdote. Nel

³² LENZO, p. 316; REGI, p. 147-148; MOHR, 100; *St. Ord.*, II, p. 157

³³ LENZO, 109; REGI, p. 150 ss.; MOHR, 70; *St. Ord.*, III, p. 63-64.

³⁴ *Scr. S.C.*, doc. LXIII, p. 354-362.

³⁵ LENZO, p. 212; 441-445; MOHR, 113.

III CAPITOLO GENERALE

1600 si era recato a Madrid con il P. Cesare Bonino per una fondazione in quella capitale, con esito però negativo.

Prestò poi servizio a lungo a Napoli, nell'Ospedale di S. Giacomo degli Spagnoli, specialmente a favore dei suoi connazionali. Vi morì nel 1617, colpito da febbre maligna.

Il Fr. FRANCESCO LAPIS ³⁶, su proposta del Fondatore, era già intervenuto al I° Capitolo Generale, con voto consultivo, come uno dei primi fondatori.

In questo Capitolo, viene eletto Consultore Generale, e morirà in carica, a Roma, l'11 aprile 1605. Negli Atti di Consulta si legge di lui questo breve ma significativo elogio: « Si è sempre portato fedelmente nei suoi uffici » ³⁷, in quello della carità agli infermi in primo luogo, e dai più umili di casa al maggiore di Consultore Generale.

Fr. ANTONIO PERUCCIO ³⁸, nativo di Barga (Toscana), eletto dalla casa di Genova. Era stato del gruppo dei primi venticinque Professi (8 dicembre 1591). Aveva avuto un passato piuttosto avventuroso essendo stato privato della voce attiva e passiva, e poi incarcerato e processato, ma assolto, Era pure fuggito, alcune volte, dalla Religione, per farvi ritorno nel 1599. In seguito dovette comportarsi bene, tanto da meritarsi la fiducia dei capitolari della casa di Genova, che l'elessero a loro delegato.

Nel 1603 venne nuovamente processato ed espulso come incorreggibile.

Fr. OTTAVIANO VARIANI ³⁹, romano. Essendo ancora bambino, aveva conosciuto Camillo, all'Ospedale di S. Giacomo, secondo la sua testimonianza: « Io... cominciai a conoscere Camillo nell'ospedale di S. Giacomo, con occasione che essendo io putto andavo alla scuola lì vicino da un maestro amicissimo di Camillo. Il sabato ci menava alle litanie alla Chiesa di S. Gia-

³⁶ MOHR, 6; S.C. (1964), v. indice.

³⁷ AG. 1519, p. 125.

³⁸ MOHR, 22.

³⁹ LENZO, p. 211; 275; REGI, p. 106; MOHR, 75; Si. *Ord.*, III, p. 51. S.C. (1964), p. 57.

I PARTECIPANTI

come e anche all'ospedale e Camillo spesse volte faceva leggere a me le vite dei Santi, quando i malati mangiavano»⁴⁰

Aveva vestito il 6 ottobre 1591 e professato l'8 dicembre 1593. Nel II Capitolo Generale, il 4 agosto 1599 era stato eletto Consultore Generale, pur non essendo Capitolare. Aveva accompagnato il Fondatore nella visita alle case. Come Consultore partecipa a questo Capitolo.

Nel 1606 chiese ed ottenne di salire al Sacerdozio. Per molti anni attese all'esercizio dell'istituto a Roma e a Napoli. Il 23 marzo 1625, nominato maestro dei novizi, rinunciò all'ufficio perché stanco ed infermo e così poi alla Prefettura della casa di Napoli. Morì all'inizio del 1635.

Significativa è la sua deposizione al processo di Beatificazione del Fondatore, nella quale esprime l'amore e la devozione da lui nutrita: « Ho toccato con mano e ho visto la grandezza delle virtù divine che in lui (Camillo) rilucevano e perciò sono stato e sono sempre in quest'opinione e credulità come gran servo di Dio egli sia in gloria [...]. In tutti i miei bisogni a lui mi raccomando [...] e subito ricorrendo all'orazione, con pregare P. Camillo mi sento subito guarire».

Fr. MARCHESELLO LUCATELLI⁴¹, eletto dalla casa di Bologna, marchigiano di Talamella (Urbino). Era entrato nell'Ordine nel febbraio 1594 e vi aveva professato il 24 giugno 1596. In questo Capitolo è eletto Consultore Generale. Ebbe così occasione di accompagnare il Fondatore nelle visite alle case e di vivere in intimità con Lui. Nel 1606 venne ordinato Sacerdote. Fu per più anni Prefetto a Bucchianico, dove fu testimonia di alcuni miracoli operati dal Santo. Chiamato a Roma nel 1616 vi rimase fino alla morte (28 marzo 1621), coprendo successivamente l'ufficio di Vice Prefetto e di Maestro dei Novizi.

Profondamente unito di mente e di cuore al Fondatore, il P. Marchesello fu del bel numero di coloro che attesero d'impegno a sostenere la fondazione nei momenti più difficili del

⁴⁰ Proc. Rom. Vic. (AG. 2049, f. 144).

⁴¹ MOHR, 117; *St. Ord.*, II, p. 285-286.

III CAPITOLO GENERALE

suo primo sviluppo. Fedele ed esatto nell'adempimento del suo dovere, lo fu specialmente nell'esercizio del ministero. La sua testimonianza al Processo ordinario di Roma, per la causa di Beatificazione del Fondatore (25 agosto 1618) è delle più ampie ed interessanti. Dopo avere depresso, in due successive udienze, quanto gli pareva necessario e opportuno, si trovò poi angosciato di non aver detto ancora tutto. Chiese perciò d'essere ascoltato una terza volta, scusandosi con i giudici « d'aver scordato di dire molte cose notabili, per la sua dappocaggine e semplicità» ⁴².

Fratel GIOVANNI SANCHEZ D'AVILA ⁴³, eletto dalla casa di Palermo; spagnolo di Avila (da cui il nome con cui firma « D'Avila »). Aveva professato, il 13 ottobre 1594. Era stato compagno, per 18 mesi, del Fondatore, nei suoi viaggi da Genova a Napoli, Ferrara, Milano, Genova e Roma. Nel 1600 era stato tra i fondatori della casa di Palermo. Nel 1607 ottenne di passare allo stato clericale, ma poi vi rinunziò. Almeno dal 1614 fu di casa a Genova, fino alla morte, il 29 settembre 1632, mentre era al servizio degli appestati.

Fratel LUCA MONETA ⁴⁴, eletto dalla casa di Milano, romano. Era entrato in Religione a 17 anni, nel 1594 ed accompagnato dal Fondatore a Napoli. Ivi si era ammalato gravemente di una pericolosa erisipola. Ma ne era stato guarito — secondo la sua deposizione — per intercessione del P. Camillo. Aveva professato il 18 ottobre 1596.

Nel 1606 passò allo stato clericale e fu ripetute volte Prefetto a Firenze. Depose, a Roma, il 10 ottobre 1619, nel Processo informativo per la Causa di Beatificazione del Fondatore. In esso mette in evidenza l'eroica carità del P. Camillo e la sua ferma volontà che tutti i suoi Religiosi fossero interamente dedicati all'esercizio del ministero, fino al sacrificio di se stessi. Ricorda pure — con ingenue espressioni — la tenerezza che il Padre aveva avuto verso di lui in vita e in morte.

⁴² Proc. Rom. Vic. (AG. 2049, f. 31t).

⁴³ MOHR, 89; *St. Ord.*, II, p. 355; 474.

⁴⁴ MOHR, 119; *St. Ord.*, II, p. 177, 287, 353.

LO SVOLGIMENTO

Fratel CROMAZIO DE MARTINO ⁴⁵, Consultore Generale, napoletano. Seguendo l'esempio del fratello Domenico, già Ministro degli Infermi, era entrato nell'Ordine il 25 maggio 1595. Nella inondazione del Tevere del 1598, a Roma, aveva dato un valido aiuto al Fondatore nell'opera di soccorso. Nel II Capitolo Generale era stato eletto Consultore Generale e come tale intervenne a questo Capitolo.

Nel 1606 passò allo stato clericale e fu in seguito Prefetto a Borgonovo, Sessa, Napoli, Gaeta. Nel 1629, a Napoli, depose al Processo per la Causa di Beatificazione del Fondatore,

Morì nella sua patria, ottantenne, nell'ottobre 1650.

Fratel ACHILLE DANESE ⁴⁶, eletto dalla casa di Napoli, bresciano. Aveva professato il 20 giugno 1595.

Nel 1599, contravvenendo ad un decreto capitolare, era andato da Milano a Roma, senza permesso, per cui era incorso nella privazione di voce attiva e passiva, ed era anche stato imprigionato. Ma, perdonato e riabilitato, nel 1601 era stato destinato alla casa di Napoli, la cui comunità l'aveva eletto delegato al Capitolo.

Per motivi ignoti fu nuovamente inquisito nel 1609 e privato di voce ma poi nel 1617 riabilitato.

Morì a Genova il 31 gennaio 1628.

Lo svolgimento

Il 15 aprile 1602, a Roma, nella casa della Maddalena, aveva inizio il III Capitolo Generale dell'Ordine. Vi prendevano parte 29 Capitolari, dei quali 9, ad incominciare dal Fondatore, avevano già partecipato ai due Capitoli precedenti.

Era presieduto da Mons. Leonardo Benaglia, prelado della Congregazione della Riforma apostolica, delegato da Clemente VIII. Probabilmente era stato designato dal Protettore, Car-

⁴⁵ MOHR, 155; *St. Ord.*, II, p. 89, 296, 353.

⁴⁶ MOHR, 106.

III CAPITOLO GENERALE

dinal Salviati, del quale era Uditore e che era in gravi condizioni. Morì infatti il giorno dopo, amorevolmente assistito per tutto il tempo della malattia, fino all'estremo, da Camillo.

Mons. Benaglia aveva già avuto da fare con l'Ordine e col Fondatore con esito negativo ⁴⁷. Specialmente nel secondo caso, per il suo atteggiamento autoritario e per i provvedimenti drastici da lui presi quale Visitatore, s'era trovato di fronte il Fondatore, per mezzo di P. Profeta, che era ricorso al Pontefice e ne aveva ottenuto l'esonero dall'incarico. Nutriva quindi avversione ed ostilità verso Camillo e il suo comportamento durante il Capitolo lo dimostra.

Nella prima sessione fu eletto a Segretario il P. Giovanni Antonio Alvina ed a Definitori i PP. Nicolò Clement e Francesco Antonio Nigli e i Fratelli Francesco Lapis e Giovanni d'Avila ⁴⁸.

Di poi, i Consultori, l'Arbitro, il Segretario di Consulta, il Vice Prefetto della Maddalena e i Prefetti locali rinunziarono ai loro uffici ed il Presidente impose l'obbligo *de secreto servando*.

Nelle seguenti sessioni furono riviste e riordinate le Costituzioni preparate dalla Consulta e approvate da Mons. Seneca, le Regole comuni, i Canonici penitenziali, alcuni decreti della Consulta di carattere generale. Il lavoro venne compiuto rapidamente in una dozzina di sessioni, in due settimane.

Camillo pose tutto il suo impegno per fare annullare dodici Costituzioni sul governo centrale, nelle quali si richiedeva il consenso dei Consultori, da parte del Generale, in determinate circostanze. Assicurava che non era più il caso di tenerlo così legato, dopo che aveva già ottenuto quanto desiderava riguardo al servizio completo degli ospedali ⁴⁹. Ma Mons. Benaglia e P. Oppertis, con la maggior parte dei Capitolari, non fidandosi dell'ardore della sua carità, erano contrari a far concessioni e volevano la conferma dei decreti del Capitolo precedente, ripresentati nelle Costituzioni.

⁴⁷ Vedi pag. 139 c 258.

⁴⁸ III C.G., sess. XI; AA.OO., f. 83t.

⁴⁹ Vms, p. 279.

LO SVOLGIMENTO

Nella II Sessione fu approvato un articolo [costit. 84] che trattava del procedimento in Capitolo.

Dalla III all'VIII sessione vi fu la revisione ed approvazione delle Costituzioni. Si adottò il criterio di omettere quanto era la riproduzione di norme, disposizioni e prescrizioni delle bolle pontificie, in particolare della *Superna dispositione*. Parecchi articoli, specialmente alcuni riguardanti il ministero ed il servizio negli Ospedali, che erano la traduzione letterale di passi della bolla clementina, furono eliminati⁵⁰.

Per l'approvazione in assemblea, s'incominciò con la costituzione 35, che trattava dei Prefetti locali e del governo delle case, e si continuò con le altre costituzioni, stralciando quegli articoli che riguardavano in qualche modo il governo centrale.

Per ultimo, si passò all'approvazione, nel testo rivisto da Mons. Seneca, delle prime Costituzioni sul governo centrale e di quelle stralciate, che erano oggetto di dissenso tra il Fondatore e la maggioranza dei Capitolari.

La nona sessione fu dedicata all'approvazione delle Regole comuni, che furono ampiamente riordinate, in confronto a quelle emanate nel Capitolo precedente. Alcune furono eliminate, altre aggiunte, altre ancora riformulate. Venne loro data quella struttura che, nelle linee fondamentali, è rimasta immutata fino ai nostri giorni. E' probabilmente l'opera che, in questo capitolo, è stata più rifinita, anche dal punto di vista stilistico, maggiormente perfezionata e che costituisce il suo merito maggiore.

Nella decima ed undicesima sessione furono passati in rassegna i decreti della Consulta Generale riguardanti tutto l'Ordine; alcuni furono respinti⁵¹ altri invece accettati, dei quali il più notevole è il questionario sulle domande da fare in corso di visita canonica.

⁵⁰ Furono omesse p. es. le costituzioni 30-33; 57-62; 106-108, 112-116; 130-131.

⁵¹ Per esempio, negli Atti di Consulta, è segnato: « *Cassetur de communi consensu omnium in Capitulo Generale die 25 aprilis 1602* », in margine al seguente decreto: « Che nessuno in pubblico o in secreto ardisca di dire che li confessori si servono della confessione, sotto pena di far cinque discipline ogni volta che si contravverrà... » (AG. 1519, f. 19; 22 ott. 1599).

III CAPITOLO GENERALE

Nella dodicesima e, in parte, nella tredicesima sessione, furono discussi ed approvati alcuni decreti di poca importanza, probabilmente proposti da qualche capitolare.

I lavori capitolari volgevano ormai verso la fine e Monsignor Benaglia aveva fretta di concludere con l'elezione dei Consultori e dell'Arbitro. Di fronte a questa proposta, nella XIII sessione, che si svolgeva nella mattinata del 29 aprile, il Fondatore protestò di sentirsi aggravato dalle costituzioni che trattavano del governo dell'Ordine e dichiarò di avere presentato un ricorso al Sommo Pontefice, nel quale lo pregava di accettare la rinuncia del suo ufficio se non venivano annullati quegli articoli ⁵². Sosteneva quindi di attendere la risposta di Clemente VIII prima di procedere oltre, e che quelle costituzioni non erano ancora state approvate dal Capitolo con una votazione specifica.

Mons. Benaglia intimò allora una votazione globale di accettazione o rifiuto delle Costituzioni, alla quale Camillo non volle partecipare e si ritirò dall'aula capitolare.

In corso di votazione il P. Pizzorno dichiarò la sua perplessità ed affermò di accettare l'eventuale decisione pontificia. Il P. Marazzini rinunziò al suo diritto di voto. Di altri quattro (P. Francesco Amadio, Fr. Antonio Peruccio, Fr. Paolo Renda, Fr. Ottaviano Varianti) non risulta il voto: si astennero od erano assenti dalla riunione.

Dei 22 votanti, 16 approvarono le Costituzioni e 6 le respinsero. Mons. Benaglia chiudendo la sessione, intimò la seguente per il pomeriggio dello stesso giorno, dimostrando così chiaramente di non voler accedere alla proposta di rinvio fatta da Camillo.

La sessione pomeridiana ebbe inizio piuttosto tardi, senza la partecipazione del Fondatore. Fu approvato un decreto, nel quale si proibiva « a tutti etiam Superiori maggiori [...] in ogni et qualsivoglia sorte d'occasione de nominare in modo alcuno

⁵² « Ripugnando in ciò molto Camillo con dire che aspettava la risposta d'un memoriale da lui dato al Pontefice, nel quale lo pregava d'esser assoluto dell'ufficio di Generale se non si fussero cancellate dette Constitutioni » (*Vms.*, p. 279-280).

LO SVOLGIMENTO

fattioni, nazioni o altra simil parola importante setta, divisione, fattione... »⁵³.

Mons. Benaglia, avendo poi inteso che il P. Camillo aveva fatto ritorno a casa, inviò il P. Andrea Alvarez ad invitarlo ad intervenire. Questi rispose « che lui se è protestato questa mattina et oltre a questo se sente indisposto »⁵⁴.

Si decise allora di procedere all'elezione dei Consultori. Mons. Benaglia inviò ancora due definatori, P. Clement e Fr. Lapis con il Segretario, da Camillo, per chiedergli se voleva nominare qualcuno a Consultore e fu da lui risposto: « Che questa matina se è appellato a Sua Santità et che non voleva pregiudicare le sue ragioni insino a tanto che non havesse visto le sue ragioni intorno alla sua autorità et però che non voleva intervenire, che se havesse voluto venirvi già la prima volta sarebbe venuto non trovandosi tanto indisposto »⁵⁵.

Si dette inizio alle operazioni dell'elezione; prima per mezzo delle designazioni ed ottennero il maggior numero di schede i PP. Marcello Mansi, Adriano Barra, Cesare Bonino, Giovanni Antonio Alvina. Essendosi fatto tardi, Mons. Benaglia propose di rimandare le votazioni all'indomani, ma da molti Capitolari fu ribattuto che il rinvio avrebbe potuto creare delle complicazioni e degli inconvenienti. Furono quindi accesi tre ceri (« *accensis tribus luminaribus* ») e si fece il ballottaggio, nel quale risultarono eletti il P. Adriano Barra e P. Cesare Bonino.

Seguì l'elezione dei Consultori Fratelli. Nella designazione ottennero il maggior numero di schede i Fratelli Francesco Lapis, Domenico De Martino, Marchesello Lucatelli e Giovanni Matteo Ghilini; nel ballottaggio furono eletti i Fratelli Francesco Lapis e Marchesello Lucatelli.

L'indomani, 30 aprile, nella X Vsessione, si effettuò l'elezione dell'Arbitro. Nella designazione ebbero il maggior numero di schede i PP. Francesco Amadio e Vincenzo Antonio Giomei. Nel ballottaggio fu eletto il P. Amadio.

⁵³ III C.G., sess. XIV, n. 1; AA.OO., f. 109.

⁵⁴ III C.G., sess. XIV, n. 2; AA.OO., f. 109.

⁵⁵ III CG., sess. XIV, n. 2; AA.OO., f. 109.109t.

III CAPITOLO GENERALE

Due giorno dopo, il 2 maggio, nella sessione XVI, era assente Mons. Benaglia e presiedeva il P. Camillo, il quale chiese al Capitolo un voto di fiducia, con l'esplicita domanda se vi era qualcuno che fosse contrario all'abrogazione di dodici Costituzioni che riguardavano l'autorità del Prefetto Generale e la limitavano, e richiese di designare quattro dei presenti che fossero incaricati di sottoporre alla Congregazione della Riforma le sue ragioni per non accettare le dodici costituzioni⁵⁶. Desiderando poi Camillo di ritirarsi per lasciare maggiore libertà di espressione, i Capitolari si opposero e tutti meno due — probabilmente i Padri Oppertis e Cicatelli che con lo stesso Camillo avevano formulato i dodici articoli⁵⁷ — si protestarono ad una voce di voler lasciare a lui, non tanto come Generale, ma come Fondatore, ogni autorità contro le disposizioni sia dei 12 articoli che di tutti gli altri che ritenesse inopportuni, salvo il contenuto nelle Bolle di Fondazione « *Illius qui pro gregis* » di Gregorio XIV e « *Superna dispositione* » di Clemente VIII. Per maggior sicurezza e libertà, si passò alla votazione segreta e si ebbero 26 voti favorevoli e due contrari,

Fu poi approvato, a maggioranza assoluta dei voti, un decreto che lasciava al Generale e alla Consulta piena facoltà di moderare e dichiarare (non però di mutare o aumentare) i decreti, gli ordini, le Costituzioni e le Regole proposte e approvate dal Capitolo, quelle soprattutto che in base alla pratica e alla esperienza dei diversi luoghi e tempi, si rendesse necessario chiarire e adattare.

Diede la sua adesione anche il P. Oppertis, che già da prima, ma, in modo particolare in Capitolo, era apparso il principale oppositore a Camillo e lo tenevano « come ingrato e contrario al Fondatore ». Vedendo che il suo comportamento era considerato inopportuno, non solo desistette dalla resistenza, ma fa-

⁵⁶ Le varie domande vennero presentate da Camillo « de ordine et mandato [...] Rev.mi Domini Leonardi Benaliae ». Però non si sa quanto questi fosse consenziente o subisse tale operato. Probabilmente Camillo era stato autorizzato dalla Congregazione della Riforma e, forse, dallo stesso Pontefice a cui aveva fatto ricorso.

⁵⁷ Questa è l'ipotesi di P. Vanti che credo giusta (M. VANTI, *Il generalato del N.S.P. Camillo*, in *Dom.*, XXXVIII, 1939, p. 67).

LO SVOLGIMENTO

vorì per il Santo la cessione più completa d'ogni autorità. «Il che fu fatto da Biasio per far l'ultima pruova del governo di lui; acciò in qualunque modo fusse andata la Religione per l'avenire si potesse vedere da chi veniva la causa. Non cessando mai Camillo di dire che la Religione era andata male per il passato per non haverla lasciata governare a lui assolutamente conforme quel santo fine ch'Iddio gli andava dimostrando»⁵⁸.

Il Santo aveva ottenuto insperatamente quanto da anni gli veniva negato in Capitolo e fuori. Come per incanto e per quasi miracolo erano cadute di colpo tutte le difficoltà e le opposizioni. I suoi Religiosi, presi da un sacro timore di resistergli o piuttosto vinti dall'amore che gli portavano, avevano riconosciuto il suo particolare carattere carismatico di Fondatore, e, vincendo ogni prudenza umana, avevano dato carta bianca all'ardore della sua inesausta carità.

Nei giorni seguenti, una commissione, di cui ignoriamo i componenti, rivedette tutto il lavoro compiuto dal Capitolo, per adeguarlo all'ultima decisione.

Negli Atti del Capitolo non sono espressamente segnate le dodici costituzioni incriminate, né vi sono cancellature o depennamenti, tanto da dover concludere che essi furono scritti o riscritti alla fine del Capitolo o almeno dopo questa sessione. Solo da un accurato esame delle Costituzioni con il testo riprodotto negli Atti Capitolari, se ne possono riscontrare le omissioni e le modifiche⁵⁹. Venne innanzitutto radiato il primo articolo che dichiarava, in forma solenne e con enfasi, la collegialità e partecipazione di tutti i membri della Consulta al governo dell'Ordine. Anzi venne quasi sempre eliminato il termine « Consulta » e sostituito con l'espressione « Generale e Consultori ». I poteri e le facoltà che le Costituzioni demandavano alla Consulta, furono attribuite al Generale, che poteva agire da solo, per la maggior parte, ed altre volte, con il consiglio dei Consultori.

⁵⁸ *Vms.*, p.,. 280-281.

⁵⁹ Nell'esame e studio delle Costituzioni, sono state notate, volta per volta, le omissioni e le modifiche. Per esempio, appartenevano alle 12 costituzioni gli articoli 1; 7; 13; 14; 25; 36.

III CAPITOLO GENERALE

Il procedimento e il risultato dell'ultima sessione fu accolto molto male da Mons. Benaglia, perché era la sconfessione, in pratica, di quanto aveva egli operato in Capitolo. Si credette in obbligo di doverne pronosticare da ciò la rovina dell'Ordine.

Il 6 maggio, nella XVII ed ultima sessione, imponendo fine al Capitolo, esortò tutti a camminare, a gloria di Dio, per la salute dell'anima e conservazione dell'Istituto, che è sublime davanti a Dio, utile alla Chiesa ed ai poveri, e di custodire sempre la pace e la concordia.

Camillo restò « libero e sciolto per poter incaminare la Religione a suo modo ». Infatti « a guisa di rapidissimo fiume di charità che, doppo lungo tempo trattenuto, habbia poi rotti gli argini, cominciò ad andare attorno per la Religione, pigliando molti Hospitali e novitii »⁶⁰.

⁶⁰ *Vms.*, p 281

DIARIO DEL III CAPITOLO GENERALE

(15 aprile - 6 maggio 1602)

Sessione I (15 aprile)

Alle ore 21 [ore 16 dell'attuale ora italiana] riunione dei Capitolari sotto la presidenza di Mons. Leonardo Benaglia, prelado della Congregazione della Riforma apostolica, deputato da Clemente VIII.

Dopo le formalità di rito, elezione, a Segretario, del P. Giovanni Antonio Alvina, che presta giuramento.

Elezione dei quattro Definitori, i PP. Nicolò Clement e Francesco Antonio Nigli, e i Fratelli Francesco Lapis e Giovanni D'Avila.

Rinunzia, dai loro uffici, dei Consultori Generali, Arbitro, Segretario di Consulta, Prefetti delle case, Vice Prefetto della casa di Roma, il quale viene confermato per la durata del Capitolo.

Intimazione, da parte di Mons. Benaglia, sotto pena di privazione della voce attiva e passiva, *de secreto servando* su quanto si tratta e avviene in Capitolo.

Sessione II (17 aprile)

Approvazione della costituzione 84, sull'esame ed approvazione delle Costituzioni e dei decreti emanati dalla Consulta.

Sessione III (18 aprile)

n. 1-10 = Esame e revisione delle Costituzioni 35-48:
 Prefetti locali - Elezione e governo delle case.

Sessione IV (19 aprile)

n. 1-8 = Esame e revisione delle Costituzioni 50-56:
 Proibizione di usare sigilli e timbri privati

III CAPITOLO GENERALE

Ammonitori segreti del Prefetto
 Registro dei decreti e ordini
 Sacerdote Maestro delle cerimonie
 Precetto di ubbidienza
 Condizioni per accettare nuove fondazioni
 Proibizione di fare debiti.

Sessione V (19 aprile)

n. 1-2 = Esame e revisione delle Costituzioni 67-68:
 Licenza del Generale per fabbricare
 Amministrazione delle elemosine.

Sessione VI (20 aprile)

n. 1-48 = Esame e revisione delle Costituzioni 69-111:
 Amministrazione delle elemosine
 Capitolo Generale: svolgimento
 Ministero negli Ospedali: vari turni
 Esenzione da partecipare alle processioni.

Sessione VII (20 aprile)

n. 1-46 = Esame e revisione delle Costituzioni 117-124; 109:
 Esaminatori dei Novizi
 Interrogazione dei Novizi
 Accettazione al Noviziato
 Designazione allo stato clericale o laicale
 Proibizione di ricevere cosa alcuna dai Novizi
 Modo di compiere il Noviziato
 Oblati.

Sessione VIII (22 aprile)

n. 1-39 = Esame e revisione delle Costituzioni 125-133; 1-34; 41; 49:
 Noviziato
 Professione: ammissione e Rito
 Libri prescritti per le case di Noviziato

DIARIO

Confessioni in Chiesa
 Governo centrale dell'Ordine: Generale e Consultorj
 Segretario di Consulta
 Rapporti del Generale con i Religiosi e Prefetti
 Residenza a Roma
 Visitatori Generali
 Proibizioni ai Consultorj di essere Prefetti
 Precedenze
 Elezione d'un Consultore fuori Capitolo.

Sessione IX (23 aprile)

Lettura e conferma delle:
 « Regole comuni della Religione »
 « Regole della modestia »
 « Regole per le ricreazioni straordinarie » « Canoni penitenziali »

Sessione X (25 aprile)

n. 1-11 = Esame ed approvazione di decreti della Consulta precedente:
 Turni di guardia negli ospedali
 Registro per i morti assistiti dai nostri
 Registro dei Religiosi defunti
 Registro dei decreti di Consulta
 Pene Contro le uscite clandestine da Casa o dall'Ospedale
 Patente per i Religiosi di un'altra casa
 Visita e confessione alle donne
 Passaggio degli Oblati a Fratelli (condizioni)
 Licenza del Generale per confessare e tenere discorsi in Chiesa
 Condizioni per l'accettazione di nostri Professi che vestiranno abito di altra Religione e poi faranno ritorno.

III CAPITOLO GENERALE

Sessione XI (25 aprile)

Esame ed approvazione di decreti della Consulta precedente

1. Creazione delle Province e nomina dei Provinciali
2. Le lettere inviate a Roma siano franche di porto
3. Nella casa di Roma vi siano 30 Religiosi, Padri e Fratelli, esclusi gli Oblati
- 4-33 Visita canonica. Modo di compierla e questionario per l'interrogatorio.

Sessione XII (27 aprile)

Approvazione di decreti di iniziativa capitolare:

1. I Superiori, al termine dell'ufficio, devono dare conto al Generale e Consultori
2. Nel vestire si osservi la bolla di Clemente VIII
3. Chi viene inviato in altra casa per la vestizione viaggi a spese proprie.

Sessione XIII (29 aprile mattino)

Approvazione a maggioranza dei seguenti decreti:

1. Proibito il trasferimento dei vocali da una casa all'altra nei sei mesi precedenti il Capitolo Generale
2. In caso di morte di un Consultore o dell'Arbitro, si avvisino le case e non si facci trasferimento di vocali
3. In ogni Casa vi sia un Maestro per i casi di coscienza.

Alla proposta di Mons. Benaglia di procedere all'elezione dei Consultori, opposizione del Fondatore, che comunica di aver fatto ricorso al Sommo Pontefice, contro i decreti sul governo centrale.

Proposta di Mons. Benaglia di effettuare una votazione globale delle votazioni, e protesta del Fondatore, che si ritira dal Capitolo.

Esito della votazione: 16 voti favorevoli; 6 contrari; altri astenuti.

DIARIO

Sessione XIV (29 aprile, pomeriggio)

Presiede Mons. Benaglia - Assente P. Camillo.

Approvazione, con 24 voti favorevoli e 4 contrari, di un decreto contro i partiti e le fazioni.

Per due volte, Mons. Benaglia manda ad invitare il Fondatore, il quale rifiuta d'intervenire in attesa della risposta al suo ricorso.

Elezione dei Consultori.

Per i Consultori Sacerdoti, la maggioranza delle designazioni, ai PP. Marcello Mansi, Adriano Barra, Cesare Bonino, Giovanni Antonio Alvina.

Essendosi fatto tardi, si continua l'operazione al lume di ceri.

Nel ballottaggio, sono eletti i PP. Barra e Bonino.

Per i Consultori Fratelli, la maggioranza delle designazioni ai Fratelli Francesco Lapis, Domenico De Martino, Marchesello Lucatelli, Giovanni Matteo Ghilini; nel ballottaggio risultano eletti i Fratelli Lapis e Lucatelli.

Sessione XV (30 aprile)

Elezione dell'Arbitro. Nella designazione ottengono il maggior numero di voti i PP. Francesco Amadio e Vincenzo Antonio Giomei; nel ballottaggio è eletto il P. Amadio.

Sessione XVI (2 maggio)

Presiede il Fondatore. Assente Mons. Benaglia.

Il P. Camillo chiede il parere dei Capitolati sull'abrogazione di 12 costituzioni che restringono l'autorità del Generale e l'elezione di 4 capitolari per trattare l'affare alla Congregazione della Riforma.

Risposta, a viva voce, di tutti, eccetto due, di non essere contrari all'abrogazione, non solo delle dodici costituzioni, ma anche di tutti i decreti che restringono la sua autorità.

Votazione a scrutinio segreto: 26 favorevoli all'abrogazione - 2 contrari.

III CAPITOLO GENERALE

Facoltà data al Generale e Consultori di moderare ed interpretare (non cambiare) costituzioni e decreti del Capitolo.

Facoltà data al P. Generale di fare donazioni.

Sessione XVII (6 maggio)

Proposta di Mons. Benaglia di dare fine al Capitolo ed approvazione unanime.

Esortazione dello stesso Monsignore a camminare nella strada intrapresa, a gloria di Dio e salute delle anime, ed a conservare la pace e la concordia.

Chiusura del Capitolo con il canto del *Te Deum*.

**ATTI E DECRETI DEL
TERZO CAPITOLO GENERALE**

(f 80) IN DEI NOMINE AMEN

Adi 15 d'Aprile 1602 feria 2^a a hore 21 ¹ in Roma nel nostro luogo de Sancta Maria Madalena.

Congregatione Prima

Congregato nel nome del Signore a suono de campanella il Capitolo generale dela nostra Religione de Chierici regolari ministri dell'infermi nel loco per questo effetto deputato con intervento del M. Ill.o et R.mo Monsignor Leonardo Benaglia prelato della Congregatione dela riforma Apostolica per ciò deputato dala Santità di N. S. PP. Clemente VIII^o insieme con li sottoscritti Padri, et Fratelli.

- 1 M.R.P. Camillo de Lellis generale
- 2 il P. Biasio Oppertis Consultore generale
- 3 P. Michele Manni prefetto della casa de Napoli
- 4 P. Nicolò Clemente prefetto della casa de Mantua
- 5 P. Francesco Pizorno prefetto della casa de Genoa
- 6 P. Franc. Antonio Niglio prefetto della casa de Messina
- 7 P. Santio Cikatello consultore generale
- 8 P. Alessandro Gallo secretario della consulta generale
- 9 P. Marcello de Mansis arbitro dela consulta generale
- 10 P. Adriano Barra prefetto della casa de Fiorenza
- 11 P. Francesco Amadio prefetto della casa de Milano

¹ Corrisponde alle attuale ore 16.

III CAPITOLO GENERALE

- 12 P. Vincenzo Antonio Giomei vice ^(a) prefetto della casa de Roma
- 13 P. Lorenzo Castellino eletto dalla casa de Genoa
- 14 P. Michel'Angelo Marazino prefetto della casa de Bologna
- 15 P. Cesare Bonino eletto dalla casa de Milano
- 16 P. Gio. Batta Giordano eletto dalla casa de Messina
- 17 P. Andrea Alvares eletto dalla casa de Fiorenza
- 18 P. Gio. Domenico Sorrentino eletto dalla casa de Roma
- 19 P. Dionisio Navarro eletto dalla casa de Napoli
- 20 P. Gio. Antonio Alvina prefetto della casa de Palermo
- 21 F. Francesco Lapis eletto dalla casa di Roma
- (f. 80 t.) 22 F. Antonio Peruccio eletto dalla casa de Genoa
- 23 F. Paolo Renda eletto dala casa de Mantua
- 24 F. Ottaviano Variano consultore generale
- 25 F. Marchesello Lucatello eletto dala casa de Bologna
- 26 F. Giovanni Avila eletto dalla casa de Palermo
- 27 F. Luca Moneta eletto dalla casa de Milano
- 28 F. Cromatio de Martino Consultore generale
- 29 F. Achille Danese eletto dalla casa de Napoli.

Et invocato la gratia del Spirito Santo furon riconosciute le persone de sudetti vocali per canonicamente eletti, et il detto Monsignore con autorità de S. S. diede assolutione a tutti sudetti da qualsivoglia vincolo de scomunica, sospensione, interdetto, irregolarità o altro impedimento che invalidasse in qualsivoglia modo gl'atti del presente Capitolo, et se diede principio alla elettione del secretario conforme al solito a gl'atti del quale si debbia dare piena, et indubitata fede tanto in giudicio quanto fuori et fatto il scrutinio fu per voti secreti eletto il P. Giovanni Antonio Alvina, et dichiarato legitimamente eletto, et da tutti accettato quale diede

^(a) La parola « vice » è aggiunta sopra della riga.

ATTI E DECRETI: I SESSIONE

giuramento di servare il secreto, et la fedeltà nel suo officio, et di non revelar mai li voti dati in detto Capitolo.

Successivamente fu risoluto si eligessero li quattro diffinitori del Capitolo conforme alla Bolla di N. S. PP. Clemente VIII, et fatto il scrutinio furon eletti prima per voti secreti li diffinitori sacerdoti. Cioè il P. Nicolò Clemente et il P. Francesco Antonio Niglio, et per diffinitori fratelli il F. Francesco Lapis, et F. Giovanni Avila quali furon da tutto il Capitolo accettati per legittimamente eletti.

Doppo li Consultori generali, Arbitro, Secretario della Consulta, Prefetti dele case, et viceprefetto di Roma rinontorno il loro officio ma il Viceprefetto di Roma fu confermato dal Capitolo durante il detto Capitolo generale.

(f 81) Ultimamente per evitare gl'inconvenienti, et acciò non se revelino le cose che si trattano nel presente Capitolo il detto Monsignore ordinò sotto pena de privatione de voce attiva et passiva perpetuamente et altre pene ad arbitrio dela Santità de N. S. et della congregatione dela riforma apostolica che nessuno de vocali del presente capitolo ardischi dirette o indirettamente in voce o in scritto o in qualsivoglia altro modo rivelare le cose che si trattano in detto capitolo con persone fuora di esso capitolo, et fu dato fine alla presente prima congregatione. In quorum fidem ego subscriptus secretarius manu propria me subscripsi. Datum ut supra.

Camillo de Lellis²

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Francesco Antonio Niglio diffinitore

Io Francesco Lapis difinitore

Io Giovanni davila defintore

Joannes Antonius Alvina secretarius

² Il Santo non firma, come aveva fatto nel Capitolo precedente, con il titolo di « Generale ».

III CAPITOLO GENERALE

(f 81 t.) Adì 17 d'Aprile 1602 feria quarta a hore 13

Congregatione seconda

Congregati a suono di campanella li sudetti Padri, et Fratelli in Capitolo come di sopra presente il M. I. et R.mo Monsignor Benaglia fu risoluto dalla maggior parte per voti secreti che la constitutione 84 fatta dal Padre generale, et consultori che incomincia, renontati gl'officii, et finisce proposte, et ammesse nel capitolo, si debbia osservare per l'avvenire ne seguente tenore, videlicet Renontati gl'officii come di sopra, il secretario cominciarà a legere, et proporre in capitolo una per una tutte le constitutioni, ordini, o regole fatte et poste in uso dalla consulta passata, le quali constitutioni, ordini o regole doveranno essere esaminate, accomodate, confirmate, o rifiutate dal detto capitolo secondo saranno giudicate essere espedienti per la Religione la maggior parte vincendo con avvertimento che le sudette constitutioni et altre cose fatte dalla consulta non si havaranno da esaminare dal diffinitorio ma dal capitolo et quelle che espressamente non si trovaranno rifiutate se intenderanno essaminate, proposte, et ammesse in Capitolo. Con che fu dato fine alla presente seconda congregatione. In quorum fide etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

(f. 82) Adì 18 d'Aprile 1602 feria V^a hore 20

Congregatione 3^a

Congregati a suono di campanella li Padri, et Fratelli del Capitolo come di sopra nella presenza del M. I. et R.mo Monsignor Benaglia se incomenciorno a proporre, et esami-

ATTI E DECRETI: II - III SESSIONE 427

nare le constitutioni et decreti fatti dal Capitolo generale prossimo passato approvate da Monsignor R.mo Seneca, et furono accettate, et confirmate dal Capitolo le seguenti.

1. Che li Prefetti dele Case durino nel loro officio per un anno solamente et poi si possino confirmare de anno in anno ma infra annum non si possino levare senza causa riconosciuta, et dichiarata dal P. generale, et Consultori.

2. Li provinciali, et li prefetti dele Case professe, de novitiati, e delle Infermarie generali siano obligati a consultare li bisogni occorrenti dele lor case e provintie con li lor consultori almeno una volta la settimana, essequendosi poi quel tanto che essi provinciali e prefetti giudicaranno ispediente nel Signore ne sia loro lecito consultare le cose del governo dela Religione con persone forastiere eccetto però quando di comune consenso volessero tutti insieme pigliar parere da qualche persona lor confidente.

3. Li Consultori de ciascheduna casa habbino cura, et faccino proveder alli bisogni del prefetto o del provinciale usandoli charità come se ricerca intendendo non esser bene che il superiori per gli lor bisogni particolari si proveghino da lor stessi ma rappresentino le lor necessità alli detti lor consultori.

4. Li ministri, sottoministri, e tutti gl'altri ufficiali subordinati necessari cosi per il governo, e servitio spirituale come temporale dele case debbano essere eletti dali prefetti di esse con il consiglio de lor consultori.

5. Et quando nelle case della Religione et anco in questa di Roma la quale deve esser norma, et esemplare di tutte le altre case occorresse tanto nelle persone particolari come ne gli esercitii, officii, o ministerii alcun disordine doveranno (f 82 t.) li prefetti di esse con una santa sollecitudine provedere, et fare, che tutti li ministri inferiori sodisfaccino pienamente a gl'officii loro, et li suditi obedischino, et vivano in vera osservanza regolare.

6. Nessun superiore dela Religione possi intentare lite alcuna nè rispondere all'intentate senza grave necessità ma subito doverà scrivere al P. Generale, et mandare le ragioni

III CAPITOLO GENERALE

che lo moveno trattenendo con destro modo il negotio sinche ritorni da quello la risposta di quel tanto si doverà fare.

7. Nessun superiore dela Religione possi dar licenza d'imparare a legere ne a scrivere a nessuno de quelli professi o novitii che si riceveranno nella Religione per fratelli non destinati al sacerdotio senza licenza in scriptis del P. Generale.

8. Nessun de nostri Padri, e fratelli possi venire in Roma sotto qualsivoglia pretesto etiamdio d'aggravio nè anco andare da una casa in un'altra senza licenza in scriptis del P. Generale o di sua licenza d'altri superiori sotto le pene che giudicherà esso generale et in specie sotto quelle assegnate, e destinate nelli decreti de N. S. Clemente VIII et di più nelli nostri canoni penitentiali, et in quanto al non venire a Roma oblichiamo anco li superiori.

9. Tutte le cause de ricorso de particolari dela Religione di qualsivoglia sorte se siano debbano determinarsi dal P. Generale nel modo che a esso parerà per maggior beneficio dela Religione con facultà anco di poter far gratie ad arbitrio suo.

10. In ogni casa dela Religione et spetialmente in questa di Roma si debba dal P. Generale eligere, et costituire un Padre per direttore de gl'essercitii spirituali il cui affido sarà di ordinargli, et compartirgli secondo l'ordine che li sarà dato assegnando le materie da trattarsi alle persone più atte havendo cura che non si passi l'ora e tempo deputato. Et con questo fu posto fine alla presente 3^a congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc, Lapis difinitore

Io Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

ATTI E DECRETI: IV SESSIONE

(f 83) A 19 d'Aprile 1602 feria 6 hore 12

Congregatione quarta

Congregati tutti li vocali del Capitolo a suono di campanella nel luogo solito come di sopra con la presenza del detto Monsignor Benaglia se seguì a proporre, et esaminare le constitutioni approbate dal detto Monsignor Seneca, et nel seguente modo furon admesse dal Capitolo.

1. Nessuno dela nostra Religione et qualsivoglia superiore supremo possi sigillare nè mettere l'arma o inpronta dela sua propria casa nelle lettere libri o paramenti de chiesa ne in qualsivoglia altra cosa ma tutti etiamdio il P. Generale adoprinò il solito, et proprio sigillo della Religione.

2. Tutti li prefetti, et altri superiori habbino li loro ammonitori secreti da eligersi da loro dalli quali con charità, et humiltà se contentino essere avisati, et ammoniti secretamente de lor difetti ogni volta che detti ammonitori giudicaranno essere ciò expediente nel Signore.

3. Tutti li prefetti, et altri superiori, et ciaschedun de essi debbano haver un libro particolare nel quale scriveranno tutti gl'ordini, decreti, constitutioni o altra qualsivoglia ordinatione che li sarà mandata dala consulta notando in quello il giorno che l'haveranno ricevute, et publicate per darne poi conto nella prima visita generale.

4. Tutti li prefetti, et altri superiori dela Religione habbino cura che in ogni lor casa vi sia deputato da essi un padre per maestro de cerimonie nelle cose spettanti al culto divino il cui officio sia de studiare, et rendersi pratico, et versato nelle rubriche così del messale e breviario come in tutte le altre cose pertinenti a dette ecclesiastiche cerimonie.

5. Il Padre Generale solamente et non altri senza sua licenza possi far precetti generali di santa obedientia in tutta la Religione overo in una casa o provintia intiera massime sotto pena di scomunica le quali non si possino fulminare se non per grandissima necessità, et maturità, et con le solite, et necessarie circostanze, et sollennità non si vieta però che

III CAPITOLO GENERALE

li prefetti locali non possino anco lor fare precetti di santa obedientia a suoi suditi, et in qualsivoglia caso particolare grave, et anco in generale a tutta una fameglia fulminare solamente l'interdetto o scomunica rispettivamente dove ciò sarà necessario nel che si comanda loro che vadino (f 83 t.) molto circonspetti atteso che se saranno troppo facili a imporre precetti di santa obedientia, interdetto o scomunica per cose legieri o di poco momento debbano essere censurati, et castigati ad arbitrio del P. Generale.

6. In qualsivoglia infermaria generale di ciascheduna provintia si debbia costituire uno appartamento separato, et atto per custodia de gl'incorregibili dela Religione li quali come inhabili per l'essequitione dell'instituto debbano vivere delle medesime entrate delle dette infermarie per tutto il tempo che in detto loco staranno, avertendo che nessuno superiore della Religione potrà condannare o mandare alcuno in detta custodia, et ergastolo senza espressa licenza del P. Generale il quale solamente potrà mandarci quelli che ciò meritaranno ad tempus o in perpetuo secondo sarà disposto nelle regole degl'incorregibili.

7. Il Padre Generale, et consultori non possino pigliar nè accettar nove case o lochi per la Religione se in ciascheduna di quelle non si potranno sostentare almeno dodici religiosi, et che non vi si possino esercitare li ministerii del nostro Instituto. Nè tampoco si possi fondare ne accettar case ne novitiati ne hospedali ne altri luochi fuor d'italia senza licenza dela Santa Sede Apostolica.

8. Nessun prefetto delle case ne altri superiori dela Religione possino far debiti se non quando haveranno assegnamento certo per pagarli, et essendo urgente necessità li possino fare sino alla somma di cento scudi pro una vice tantum col consiglio de lor consultori etiamdio che non habbino detto assegnamento et sopra la prefata somma non li sia lecito senza espressa licenza del P. Generale, dichiarando che tali debiti non si passino neanco fare pigliendo dinari a censo overo a frutto o interesse o in qualsivoglia altro modo senza detta licenza. Ma in quanto alla casa di Roma dove è

ATTI E DECRETI: V SESSIONE

prefetto il P. Generale se dichiara che possi pigliar sino alla somma de cento scudi, et non passi ricevere altra o simil somma sin tanto che la casa restarà sotto detto debito ma in caso di necessità possi pigliare altri cento scudi o più col consiglio de suoi consultori et con questo fu posto fine alla presente 4^a congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

(f 84) Eodem die hora 20

Congregatione quinta

Congregati come di sopra tutti li vocali fu risoluto che nessun

1. prefetto o altro superiore dela Religione possi far fabrica alcuna nelle nostre case o lochi ne mutar la lor primiera forma ne anco in quelle dove stiamo a pigione o che ci fussero prestate senza espressa licenza del P. Generale eccetto quando occorresse ristorar in quelle alcuna cosa necessaria per modo di reparatione che non patisse dimora overo in altra fabrica nova utile la cui spesa non eccedesse dieci scudi, et non altrimenti sotto le pene della privatione del'officio, et de la voce attiva et passiva protestandoci ancora che tutti gl'altri atti che si faranno per detta cagione de fabrica o pigliar dinari a censo o in altro modo contra la presente constitutione saranno invalidi, e di nessun valore non intendendo la Religione esser obligata a nessun de quelli.

2. Tutte le limosine de dinari che entreranno alla Religione debbano da li prefetti, et altri superiori esser poste in una cassa particolare che habbia due chiavi differenti delle quali una ne terrà esso superiore e l'altra il procuratore delle

III CAPITOLO GENERALE

limosine notando anco detto superiore giorno per giorno dette limosine nel libro dell'introito et le spese nel libro dell'essito quali libri di conto si conserveranno nella medesima cassa de quadrini che starà in camera del superiore. Declarando che tutti li nostri tanto superiori ^(b), quanto procuratori, ufficiali, et qualsivoglia altro de suditi a quali in qualunque modo perverranno limosine nelle mani, et intieramente non le manifestaranno scriveranno o consegnaranno respettive che incorrono nella pena de privatione de voce attiva, et passiva, per sei anni tra quali se intenda incluso un capitolo generale al quale stia poi la facultà di moderare o levare in tutto o in parte detta pena, et l'istesse incorrendo li procuratori delle limosine quali nell'atto dela consignatione dele limosine a essi pervenute non le consegnaranno al superiore intieramente, et con questo fu posto fine ala presente V^a congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

(f 84 t.) Adì 20 d'Aprile 1602 sabato hora 20

Congregatio sesta

Congregati tutti li vocali del capitolo a suono di campanella conforme al solito con il detto Monsignor Benaglia se seguì a proporre le constitutioni approbate da Monsignor Seneca, et furon le seguenti.

1. Quallsivoglia superiore o prefetto dela Religione debba ogni fine de mese con suoi consultori insieme riveder li libri dele limosine saldando il conto dell'introito e del esito

^(b) Era stato ripetuto due volte « tanto Superiore » e cancellato una volta.

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

mandando poi brevemente la somma de ciò al P. Generale specificando particolarmente tutti li debiti fatti et pagati in ciascun mese, et in quanto alla casa di Roma si deba ciò fare dal P. Generale.

2. Li prefetti, et altri superiori et ciascun di loro siano obligati a scrivere in un libro particolare tutte le limosine che saran date le quali non consisteranno in dinari ma in altre cose come grano, vino, oglio, legna, et qualsivoglia altra cosa simile, et li presenti di cose comestibili mandati in dono o per limosina etiam ad alcuna de nostri in particolare debbano essere consegnati alla dispensa acciò in comune si dispensino, et dividino.

3. Il Capitolo generale per l'ordinario si doverà cominciare a 3 di Maggio et finire ad ogni modo a 13 del istesso mese se però non giudicasse altrimenti l'istesso capitolo.

4. Convenuti li capitolanti nel luocho deputato per il capitolo dopo havere invocato la gratia del Spirito Santo ciascuno se assenterà nel suo proprio luocho cioè prima li Padri, et poi li Fratelli precedendo ciascuno nel suo grado secondo la priorità di chi prima haverà preso l'habito ma per li venturi secondo la priorità di chi prima haverà professato et ritrovandosi cosi nelli presenti come nelli futuri alcuni che havessero preso l'habito o fatta la professione tutti ñ un istesso giorno se osserverà la regola generale precedendo tra detti concorrenti quelli che saranno di maggiore età.

5. Assegnato il loco a ciascuno si farà tra loro l'approbatione delle persone convenute dimandando il P. Generale come presidente in comune se si sapesse che alcuno de capitolanti non fusse legitimamente stato eletto overo che de jure per qualche impedimento non potesse intervenireci mostrando ciascuno le scritture autentiche de la sua elettione o le patenti in virtù delle quali interviene in detto capitolo le quali maturamente esaminate, et considerate ritrovandosi non toccarli de jure si debba escludere, et dopo (f 85) questo il P. Generale con l'autorità che tiene doverà assolvere tutti da qualsivoglia censura ad effetto di validare le cose che si risolveranno in capitolo.

III CAPITOLO GENERALE

6. Approvate le persone come di sopra si farà subito la elettione del secretario che doverà essere delli più qualificati sacerdoti del capitolo il quale subito che sarà eletto farà giuramento in mano del P. Generale di servare il secreto, et la fedeltà nel suo officio e di non revelar mai li voti dati in detto capitolo et dopo questo potrà il Padre Generale far anca proibitione et sotto pena di scomunica e di privatione de voce attiva et passiva a tutti i capitolanti di non rivelare le cose che si trattaranno in capitolo secondo esso giudicherà espediente il che fatto subito si farà la elettione de quattro diffinitori conforme alla bolla.

7. Così nella elettione del secretario come in quella delli diffinitori saranno scrutatori de voti il P. Generale, et li due primi consultori generali cioè il Primo Consultore sacerdote et il Primo fratello avvertendo che nessuno de detti consultori prossimi passati potrà essere eletto in detto officio de diffinitore dovendo essi consultori render conto al diffinitorio del governo loro.

8. Li consultori creati, et eletti nel capitolo generale precedente non possino eligersi di nuovo nel subseguente capitolo generale.

9. Chi delli diffinitori, parlando però delli presenti, haverà primo preso l'habito sia primo diffinitore, et habbia nel diffinitorio il lucho anteriore et così successivamente degl'altri, ma delli venturi precederà chi prima haverà professato; et in evento che alcuni havessero preso l'habito o professato tutti in un istesso giorno precederà chi sarà di maggiore età, dichiarando che la sudetta precedenza de diffinitori se intende solamente nel diffinitorio et non in tutto il capitolo nel quale non haveranno altra precedenza che l'ordinaria. Ma il Presidente qualunque sia doverà sempre precedere a tutti così nel diffinitorio come in capitolo.

10. Dopo l'elettione de diffinitori li consultori prossimi passati e l'arbitro rinontieranno l'officio loro al detto diffinitorio et il simile faranno tutti gl'altri superiori che si trovararino in Capitolo li quali tutti etiamdio (f 85 t.) il P. Generale che benche non rinontiarà per essere perpetuo

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

doverà nondimeno insieme con gl'altri star pronto a render conto del governo bisognando, nel qual caso solamente de humiliatione e Rinontia doverà precedere e presedere tutto il diffinitorio in Capitolo.

11. Quando nel diffinitorio s'havessero a essaminar le colpe d'alcuno che fusse presente etiam superiore, eschi questo tale dal diffinitorio, et poi si facci entrare, et il secretario o altro li proponghi quel tanto che è stato trattato acciò possi difendersi, et havendoli a dargli qualche penitenza o fare altra provisione non stia presente alla determinatione le quali resolutioni de penitenze si debbano fare et dare da tutta il Capitolo e non dal diffinitorio solamente.

12. Finite che saranno di legere, et risolvere le cose dela Consulta ciascun capitolante potrà dare in scritta al diffinitorio quel tanto che gl'occorerà di proporre acciò sia esaminato, et nessuna scrittura ne lettera ne memoriale possi riceversi ne esaminarsi dal detto diffinitorio, che non sia sottoscritta de mano propria de colui che la dà le quali cose tutte doveranno essere ricevute, et esaminate dal diffinitorio separatamente fuor del Capitolo.

13. Quelle cose solamente doveranno esser proposte al capitolo che dal diffinitorio saranno state essaminate, et giudicate degne di tal propositione la quale si doverà fare in scriptis dal secretario legendole una per una mettendone anco una o più copie in publico acciò da capitolanti possino solamente esser lette, et considerate prima che si venghi al ultima conclusione, et resolutione.

14. Subbito fatta qualche resolutione da tutti o dalla maggior parte del capitolo intorno alle materie proposte il secretario scriverà in libro particolare detta resolutione legendola poi in pieno capitolo et occorrendo ad alcuno dire altro sopra di quelli lo potrà dire.

15. Ciascuno nel dire il suo parere, et voto osservi quella gravità, et humiltà religiosa che si conviene a persone elette per negotio così inportante alla Religione. Nessuno parlando se non quando gli tocca nè interrompendosi l'un con l'altro fugendosi ogni sorte de strepito e tumulto, e sopra-

III CAPITOLO GENERALE

tutto l'ostinatione nel proprio parere e sentenza rimettendosi, et incorporandosi la minor parte con la maggiore obedendo finalmente ciascuno al cenno (f 86) et segno del Presidente che sarà il moderatore, et governatore di tutto il capitolo massime quando ci venisse deputato dala Sede Apostolica overo dall'III.mo protettore.

16. L'ultima attione che si doverà fare in capitolo sarà la elettione de consultori generali, et dell'Arbitro nella quale elettione saranno scrutatori de voti il Presidente, et i primi due diffinitori cioè il primo diffinitore *sacerdote*, et il primo fratello.

17. Tutte le electioni del Capitolo si doveranno fare nel seguente modo cioè dovendosi eligere uno ufficiale solamente ciascun capitolante scriverà in una cartella il nome, et cognome dela persona che intenderà eligere delli quali nominati nelle cartelle se ne cavaranno due cioè quelli che haveranno più voti de gl'altri e questi si proporranno alle balle secrete l'un dopo ('altro nella quale ballottatione quello finalmente sarà eletto che haverà più balle del altro purchè passi la metà de voti del capitolo.

18. Similmente quando si doveranno eligere due in una volta ciascun vocale scriverà in due cartelle attaccate insieme li nomi, et cognomi delle persone che vorà eligere, et de questi poi se ne cavaranno quattro cioè quelli che haveranno più voti de gl'altri li quali quattro si proporranno alla ballottatione secreta l'uno dopo l'altro et li due che si trovaranno haver più balle in favore saranno gli eletti purchè passino la metà de tutti voti dei Capitolo e l'istesso modo se osserverà dovendosi maggior numero elegere.

19. Nel scrutinio delle cartelle quello sarà il primo a essere proposto alle balle che sarà il più antico in Religione, parlando per li presenti, et ritrovandosi alcuni eguali d'antichità sarà ballottato chi sarà di maggiore età ma parlando per li futuri chi prima haverà professato sarà proposto alle balle, et ritrovandosi professati in un istesso giorno sarà proposto chi sarà di maggiore età.

20. Ma accorrendo nel scrutinio delle balle secrete

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

ritrovarsi alcuni haver voti eguali alhora se reiteri la ballottatione la 2^a et 3^a volta, et non riuscendo in tal caso il P. Generale overo in sua assenza il primo vocale del capitolo haverà due voti, et si accostarà a quella parte che giudicherà migliore.

(f 86 t.) 21. Ancorche nello scrutinio delle cartelle si trovasse alcuno haver più voti dela metà de tutti del capitolo non per questo s'intenderà essere eletto senza la ballottatione secreta nella quale solamente quello sempre vincerà che haverà maggior numero de voti purchè passi la metà, come si è detto.

22. Quelli fratelli che non sapranno scrivere le cartelle da per loro li sia lecito farsele scrivere nel proprio atto dela elettione da qualunque altro del capitolo nel quale haveranno maggior fede e confidenza.

23. Finito il capitolo il secretario farà sottoscrivere dal presidente e diffinitori tutte le determinationi, et resolutioni fatte le quali doverà poi publicare nella casa dove sarà stato celebrato il capitolo et consequentemente poi si faranno publicare per tutte le altre case dela Religione il che s'intende solamente delle ordinationi et constitutioni che si doveranno generalmente osservare in tutta la Religione et non di quelle che toccassero solamente una casa overo una persona particolare ancorche tali cose fussero publiche, et tanto più quando fussero secrete nel qual caso si vieta a fatto detta publicatione sotto gravissime pene da inporsi dal P. Generale, et finito il capitolo tutto il governo dela Religione resterà in mano del P. Generale, et consultori.

24. Quando avvenisse tempo (che dio non permetta) che per eccessi o altri inconvenienti e discordie la Santità di N. S. giudicasse ispediente levar la continua habitatione, et servitio dell'Infermi conforme alla bolla di N. S. Clemente VIII in alcuni hospedali o in tutti in tal caso li nostri padri et fratelli ad ogni modo siano obligati a tener saldo l'instituto de servire all'Infermi spiritualmente et corporalmente con le solite visite e guardie di giorno e di notte nel seguente modo cioè.

25. De tutti Padri, et fratelli d'una casa se ne dove-

III CAPITOLO GENERALE

ranno fare due parti eguali (esclusi però gl'occupati, et ufficiali) et l'una parte andarà nell'hospitali un giorno e l'altra nell'altro dividendosi anco le guardie del giorno e della notte come meglio si potrà secondo il numero delle persone che vi saranno idonee a giudicio del prefetto col' consiglio de consultori con ordine che li giovani sbarbati non debbano fare le guardie della notte, et quelli che non saranno di guardia debbano ritornare a mangiare e dormire in casa, et in quanto a gl'officiali et occupati andaranno, e faranno il servitio nell'hospitali secondo la forma che li prescriverà il prefetto col consiglio de consultori. Ma dove sarà (f 87) il P. Generale l'habbia da fare la Paternità sua in maniera che ciascuno di detti officiali venghi obligato a detto servitio per uno o piu giorni secondo sarà giudicato possibile ogni settimana.

26. Il medesimo modo de servire a gl'infermi andando un giorno si, et un giorno no nell'hospitali terrà la nostra Religione in quei luoghi o città dove li Signori governatori del'hospitali non potessero o non volessero ricevere il nostro servitio nel modo stabilito per li padri et fratelli nella bolla di Clemente VIII overo perche non ci volessero concedere l'habitatione e comodità dentro alli detti hospitali secondo che noi giudicamo esser necessario per conservatione del spirito et decoro dela Religione overo per mancamento de sogetti che non si potessero sostentare con le limosine ordinarie overo finalmente per altri rispetti, et impedimenti conforme alla detta bolla massime in caso che si trattasse o pattuisse che li nostri religiosi dovessero in qualche modo essere obligati a star sotto la jurisdittione, et obediencia d'altri che della nostra Religione. Il qual modo d'andare un giorno si, et un giorno no al'hospitale se osservi per tutta la Religione et principalmente nella città di Genoa.

27. Tutti li nostri sacerdoti professi che da cqui avanti entreranno nella Religione finito che haveranno il corso de loro studii se occuparanno nel ministerio spirituale degl'infermi habitando negl'hospitali per spatio di tre settimane per ogni due mesi dell'anno consumando poi l'altra settimana in

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

casa o ne lochi de recreatione secondo il parere del prefetto e poi per tutto l'altro mese seguente se occuparanno nella raccomandatione dell'anime agonizanti per la città con li repartimenti seguenti cioè.

28. Nelle tre settimane che habitaranno negl'hospitali quelli Padri che confesseranno gl'infermi staranno in essercitio attuale un giorno si, et un giorno no et le notti franche purchè non occorresse bisogno.

29. Quelli poi sacerdoti che non confesseranno ma che solamente celebraranno le messe administraranno la S.ma Comunione, daran l'oglio Santo raccomandaranno le anime degl'agonizzanti, et che sepeliranno i morti staranno in essercitio attuale di queste cose un giorno, et notte si, et un giorno, e notte no secondo il bisogno che occorrerà.

30. Nella settimana seguente poi che staranno in casa o ne lochi de recreatione conforme al parer del prefetto non saranno obligati ordinariamente al servitio de gl'infermi.

(f. 87 t.) 31. Nel mese seguente poi che attenderanno alla raccomandatione dell'anime agonizzanti per la città o per le carceri se occuparanno in detti essercitii col seguente repartimento.

32. Quelli Padri che andaranno alla raccomandatione dell'anime de giorno faranno questo un giorno si, et un giorno no per spatio de tre hore la matina, et tre la sera nel giorno che li tocca ma quelli padri che andaranno la notte faranno questo una mezza notte si, et due notti no.

33. Avertendo ordinariamente che li Padri che andaranno il giorno non andaranno la notte facendo in questo a vicenda cioè per una settimana andando di giorno, et per un'altra settimana de notte.

34. Con avertimento ancora che tutti li sudetti Padri nelle tre settimane che staranno ne gl'hospitali ogni giorno cosi in quello della lor vacanza come in quello che saranno obligati doveranno ritrovarsi nel tempo che gl'infermi mangiano aiutandoli a cibare purchè per questo non manchino alli sudetti lor oblighi spirituali, il qual modo de servire a gl'infermi fu risoluto si mettesse ad esperienza.

III CAPITOLO GENERALE

35. Tutti il fratelli professi non destinati al sacerdotio nelle tre settimane che staranno ne gl'hospitali per ciascun mese si essercitaranno nel ministerio de gl'infermi col seguente repartimento.

36. Ciascuno farà la sua guardia del giorno (un giorno si, et un giorno no) per spatio di quattro hore o interpolate o continue conforme la esperienza mostrerà a giudicio de soperiori.

37. De più ciascun di loro farà la sua guardia dela notte cioè una notte si, et due notti no per spatio di tre hore continue in ogni notte che li toccherà.

38. Medesimamente tutti quanti ogni giorno matina e sera si trovaranno e faranno gl'esercitii comuni quali sono a S.ma Comunione de gl'infermi darli da mangiare, rifarli, et accomodarli li letti, et finalmente si trovaranno in tutte le altre cose che dal P. Superiore si giudicheranno doversi fare in comune.

39. Avertendo che tutti, e ciascun di loro in particolare nel hora e tempo lor destinato per la sua guardia così di giorno come di notte faranno quelli officii, et exercitii particolari che li saranno inposti da soperiori secondo il bisogno, et occorrenze così dell'Infermi come del buono ordine de gl'hospitali il qual modo de servire se intende anco ricevuto ad esperiendum.

40. Tutti li fratelli studenti li quali sono accettati nella Religione per promuoversi al sacerdotio, et attendere principalmente al ministero spirituale acciò fatti (f 88) buoni confessori, et casisti attendino poi al lor obbligo spirituale per la salute dell'anime di detti infermi mentre durerà il tempo del lor studio non doveranno essere inpediti acciò quanto prima possino pervenire al desiderato fine che da loro si spera. Non dimeno acciò ne anco detti studenti si scordino o raffreddino nel istituto vogliamo che mentre durerà il lor studio per ogni mese stimo, et habitino una settimana nell'hospitali spendendo poi l'altro resto del mese ne i loro studii ma la settimana che staranno nell'hospitali se essercitaranno nel sequente modo.

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

41. Essendoci morienti a giuditio del P. Superiore assisteranno a detti morienti un giorno si, et un giorno no per spatio di quattro hore interpollate o continue in quel giorno che li toccherà secondo il parere del Padre Superiore.

42. Faranno similmente alli detti morienti le guardie dela notte cioè una notte si, et una notte no per spatio di tre hore continue in quelle notte che li toccherà.

43. Quando poi non ci saranno morienti non per questo mancaranno de fare detta guardia del giorno per il detto spatio de 4 hore nel qual tempo ammaestrarenno gl'infermi a ben confessarsi, et comunicarsi insegnandoli le circostanze necessarie insegneranno anco la dottrina christiana, et faranno le proteste alli poveri infermi gravi de quali se dubita della morte inducendoli soprattutto alla compuntione de peccati, et della vita passata, et finalmente nel detto spatio de tempo staranno sempre occupati in detti et somiglianti essercitii anco corporali per aiuto, et salute del anime, et corpi dell'infermi.

44. Quelli Padri che entreranno Sacerdoti fatti nella Religione osserveranno il modo et la regola prescritta albi sacerdoti con quella moderatione che parerà al prefetto durante il tempo dela probatione.

45. Oltre le sudette guardie particolari tutti li sudetti padri, et fratelli studenti nella settimana che staranno negl'hospitali (quelli però che sono de vacanza) se troveranno ogni giorno matina e sera agl'essercitii comuni (Come si è detto) cioè nella comunione delli infermi, nel mangiare, nel rifare, et accomodar li lor letti purche per questi ministerii non si manchi mai alli detti proprii lor obligi conforme al parere del P. Superiore il quale doverà haver cura particolare de far portare il lume, et la croce o la pietà (f 88 t.) alli agonizanti et in questo tempo che detti agonizanti staranno con la pietà o croce avanti, doveranno avertire li detti padri Superiori de non fargli mancare mai alcuni assistenti acciò in così formidoloso passo siano agiutati, et confortati con santi ricordi et orationi continue raccogliendo il frutto della salute

III CAPITOLO GENERALE

de dette anime per le quali la Religione nostra fa ogni studio, et abbraccia tutte l'altre fatiche.

46. Avertendo che li prefetti, et altri superiori della Religione per la penuria de sogetti possono commutare le dette settimane del ministerio de studenti nell'hospitali in altro tanto essercitio nelle case per aiuto e compagnia di quei padri che andaranno a raccomandare l'anime per la città, et non altrimenti in modo che detti studenti tanto nell'hospitali come nelle case non possino essere occupati più che per una settimana d'ogni mese, a giuditio de detti superiori, li quali avertiranno ancora che quelli studenti che si saranno essercitati la lor settimana in casa l'altra settimana del mese venturo la debbano consumare e spendere negl'hospitali e non altrimenti.

47. Et perche sopra tutte l'altre cose desideramo che il nostro ministerio nel hospitali si facci con quella maggior conservatione della disciplina religiosa che si può acciò conforme allo stato nostro (che non ostante il voto solenne de servire agl'infermi siamo anco obligati a gl'altri voti sollenni de religione) possiamo perpetuamente continuare con perfettione le dette opere de pietà, però giudicamo necessario che li signori governatori dell'hospitali (se pero vorranno accettare il nostro ministerio) ci proveghino d'una habitatione nell'istessi hospitali separata da secolari con la porta, et cancello con la chiave dove nessuno possi entrare se non li nostri padri, et fratelli dentro la quale habitatione ci sia anco un oratorio per fare li nostri soliti essercitii spirituali e de più una cucina, et un refettorio separato ad uso nostro, et oltra l'habitatione sudetta è necessario che li signori per elemosina ci proveghino del vitto, et vestito, necessario per li padri et fratelli che staranno in detti hospitali almanco per quelli tanti quanti tenevano prima mercenari ne questo doverà parer difficile a detti signori spendendo essi tanti migliaia de scudi ogn'anno per servitio de detti poveri infermi.

48. Li nostri sacerdoti non andaranno ne intervverranno a nessuna processione nella quale fussero obligati inter-

ATTI E DECRETI: VII SESSIONE

venire li preti mercenarii delli detti hospitali, et con questo fu inposto fine alla presente sesta congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Fnanc. Lapis difinitore

Io Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

(f 89.) Adì 22 d'Aprile 1602 feria 2^a hore 12

Congregatione settima

Congregati tutti li vocali del capitolo a suono de Campanella come di sopra presente detto Monsignor Benaglia se seguì a proporre le constitutioni approbate dal detto Monsignor Seneca, et furono nel seguente modo ammesse.

1. Nessuno esaminatore de novitii ne tutti insieme possino esaminare ne approbare alcun novitio se prima non li sarà stato commesso dal Padre Generale, et consultori overo dalli provinciali o prefetti o da altri soperiori de licenza del detto P. Generale, et consultori, li quali solamente potran dare detta facultà de ricever novitii alla Religione et non altri soperiori.

2. Tanto li sudetti superiori quanto gl'essaminatori prima che approvino, et ricevino alcun novitio li doveranno fare le sequenti interrogationi.

3. Qual sia il suo nome di che età de che patria, se è nato da legitimo matrimonio et se non è legitimo in che modo è illegitimo. Se è nato di padre et madre christiani dalla fanciullezza overo da padre, et madre fatti christiani dopo l'uso della ragione.

4. Se il padre, madre, o parenti siano mai stati tacciati

III CAPITOLO GENERALE

o dichiarati per qualche errore contra la fede ^(c) catholica, et come habbia vissuto.

5. Se il padre, et la madre son vivi, et che nome sia il loro de che conditione de che essercitio, et modo di vivere.

6. Se detti padre, et madre son poveri, et patiscono o se son ricchi in che modo son ricchi, et habbiano questa comodità di vivere.

7. Se fusse dubio che cadendo li sudetti in povertà saria tenuto a sovenirgli tanto corporalmente quanto spiritualmente o d'andargli a vedere o per qualche altra cauta se esso depone tutto questo alla conscientia, et giudicio della Religione o del Soperiore, et se si acqueterà a tutto quello che sopra questo gli sarà ordinato dal detto Soperiore.

8. Se ha fratelli o sorelle, et quanti, et che stato sia il loro si son maritate o no, et che essercitio, et officio, et modo de vivere tengono.

9. Se ha moglie o se l'have havuta overo se ha data parola ad altri de pigliarla per la quale fusse obligato ad osservare la fede, et anco se ha o haverà qualche figliolo.

10. Se fusse bandito, contumace, o persequitato in qualche parte dalla corte, et se mai li fusse stata data o patita qualche sentenza per cosa infame come di galera, berlina etc.

11. Se ha debiti overo se è obligato o fatto sicurtà per altri, et se ne ha che sorte d'obligationi sono, et di che numero de dinari o d'altre robbe.

(f 89 t.) 12. Se è stato in altra Religione overo se avesse portato habito de romito.

13. Se ha qualche infermità publica o secreta e de che sorte d'infermità suol patire, et quante volte l'anno, dimandandole particolarmente se sol patir dolor di testa, di petto, di stomaco, sputo de sangue et anco se la vista le serve, et quanto da lontano, et finalmente se ha altra infermità nascosta, impedimento over difetto come esser crepato

^(c) Dopo « fede era stato scritto « chato » e poi cancellato e corretto con « catholica ».

ATTI E DCRETI: VII SESSIONE

etc. et non solo sia interrogato de questo con ogni diligenza, ma anco per quanto se potrà se li debbia dare una guardava, se per sorte se gli conoscesse alcun difetto, massime deformità nel viso o altri segni o male in testa massime se fusse stata tigna overo se havesse altra deformità per la persona.

14. Se mai ha inparato alcuna arte mecanica, et per quanto tempo.

15. Se sa legere e scrivere e de questo se ne facci esperienza, et anco dimandargli delli studii et dove ha studiato, et del tempo che ha perseverato in questo, et quanti anni ha.

16. Se ha ordine o beneficio ecclesiastico overo alcun voto de peregrinatione o de altra sorte.

17. Qual sia stato nella sua tenera età cioè se ha mai fatto oratione et quante volte tra giorno e notte, et quante hore, et con che dispositione de corpo, et che sorte d'oratione, et con che devotione, et gusto spirituale.

18. Come habbia udito le messe, et altri divini officii; prediche, lettioni, et che meditationi, et considerationi de cose spirituali è solito a fare et come ha frequentato li Santissimi Sacramenti et chi è il suo padre spirituale, et con quali homini da bene è solito praticare.

19. Se lui è partito mai dal grembo della Santa Chiesa overo se ha o tiene qualche openione differente da quella dela comune chiesa, et se è apparecchiato quando sarà nella Religione de sottomettere il suo giudizio intorno a qualunque de queste cose a quello che sentirà la Chiesa catholica Romana.

20. Se ha scrupuli o altre difficoltà nelle cose spirituali o in qualsivoglia altra cosa overo se ne ha patito alcuna volta, et se di questo se ne vuoi rimettere alle persone dotte della Religione et mentre si ragiona con lui si guardi, et miri bene se forsi se gli conoscesse haver qualche humor malinconico o che patisse in qualche parte del cervello.

21. Quanto tempo ha che ha determinato lasciare il mondo, et seguitar li consigli di N. S. Gesù Cristo, et quanto è che si è resolo d'entrare nella nostra Religione, et che cosa lo move, et se lo fa per desperatione o (f 90) per far

III CAPITOLO GENERALE

dispetto o pur per altra necessit , et se mai s'  pentito o raffreddato de volere entrare tra di noi.

22. Se   stato mosso o consegnato da alcun de nostri a volere entrare tra noi o se ne fosse stato pregato cos  da nostri come da altri, et particolarmente dal Padre o dalla madre, et si vuoi pensar meglio a risolversi.

23. Finalmente se gli domandi se   stato mai solito a visitar gl'infermi dell'hospitali, et se ci ha stomaco, et se la puza de questi lochi gli noce, et offende, se ha mai servito in alcuni de detti hospitali et altre dimande intorno a questa materia, et sopra qualsivoglia altra secondo parer  alli detti superiori, et essaminatori li quali nel far detto esame haveranno riguardo, et consideratione alla natura, et qualit  delle persone.

24. Soprattutto li detti superiori, et essaminatori usaranno gran diligenza et destrezza acci  nel fare detto esame non mostrino ne con cenni ne con parole le cose sopradette overo alcune de quelle poter essere de qualche impedimento acci  ^(d) non siano ricevuti potendo questo esser cagione che alcuno non scoprisse la verit  ne respondesse al proposito del che se ne dover  metter scrupolo massime dal suo confessore se sar  delli nostri il che ordinariamente deve essere almanco per qualche tempo avanti che siano accettati.

25. L'impedimenti che potrebbero inpedire a fatto alcun novitio che non potesse essere ricevuto nella nostra Religione overo che potessero ritardargli o difficultargli detta recettione saranno gli seguenti.

26. Se fosse alcuno che avesse negata la fede overo che fusse incorso in alcuno errore contra essa talmente che fosse stato condannato per qualche propositione heretica overo che fusse stato sospetto d'heresia per sentenza publica dichiarato o penitentiato pubblicamente overo che fusse Stato infame per la scomunica come scismatico havendo sprezzata l'autorit  de Santa Chiesa nessuno de questi potr  esser vestito del habito dela nostra Religione.

^(d) Dopo « accio » era stato scritto « siano » e poi cancellato e corretto con « non siano».

ATTI E DECRETI: VII SESSIONE

27. Se fosse d'infidele fatto christiano overo che fosse nato di padre, et madre infideli, etiam poi fatti christiani non passino similmente questi tali esser ricevuti ne vestiti dell'habito del nostra Religione.

28. Chi avesse preso, et portato l'habito de qualsivoglia altra Religione vivendo alcun tempo in obediencia in quello non possi essere ricevuto nella nostra Religione eccetto però quelli che fossero stati per poco tempo novitii in una sola Religione et se ne fussero usciti per qualche indispositione o altra legitima causa da essaminarsi dal P. Generale, et Consultori.

(f 90 t.) 29. Similmente quelli che son stati romiti o portato veste monastica massime se han vissuto sotto gl'ordinarii o militato sotto alcuna regola non possino esser ricevuti nella nostra Religione.

30. Chi fosse infermo o indisposto de tale infermità che non potesse fare almeno alcuno de ministerii del nostro istituto o che probabilmente se sospettasse de questo.

31. Chi avesse fatto qualche homicidio o assassinio o che fosse infame per qualche peccato enorme non si possi ricevere massime se fusse nel loco dove ha commesso tal delitto o fosse infame per altro peccato: ma se fosse infame o avesse commesso tal delitto in loco remotissimo et si sapesse certo che da molto tempo in poi si fusse dato, et rimesso al servizio de Dio tal sorte d'infamia, et impedimento non impedirebbe ma questi tali non si possino ricevere senza espressa licentia del Padre Generale, et Consultori.

32. Chi fosse illegitimo di qualsivoglia spetie massime de sacrilegio, adulterio o spurii non s'ammettano nella Religione se non si vedesse in alcun de loro qualche evidente utilità o segnalata virtù o altra qualità che coprisse il defetto sudetto et con licentia espressa del padre Generale, et Consultori li quali in tal caso vadino ritiratissimi non ammettendo nessuno senza le sudette circumstanze, et qualità.

33. Chi fusse stato rifiutato dal superiore o essaminatori d'alcuna delle nostre case non possi esser ricevuto dal superiore o essaminatori d'un altra casa eccetto dal P. Ge-

III CAPITOLO GENERALE

nerale, et consultori quali debon esser certificati da quel tale de detta refutatione, et caso che non la confessasse la sua accettatione sia invalida e di nessun valore.

34. Chi fosse ligato con vincolo de matrimonio consumato o de servitù legitima non possi esser ricevuto se però non fosse con il consenso della moglie che si fosse rinchiusa in monasterio o del Padrone purchè il liberato non sia stato infedele o nato de padre o madre infedeli ne questi tali se possino ricevere se non dal P. Generale, et consultori quali per alcuna utilità o qualità segnalata possino dispensare in tal caso.

35. Chi fosse bannito o processato di qualche delitto o perseguitato dala Corte o havesse debiti o fatta sicurtà per alcuno o havesse altro impedimento secondo la bolla de Sisto V^o non può esser ricevuto.

36. Similmente non se receva alcuno de quelli che essendo già stati una volta vestiti del habito nostro fussero poi stati mandati via per alcun difetto overo se ne fossero fugiti ma quelli che per qualche legerza havessero lasciato (f 91.) l'habito con haver chiesto licenza al superiore si possino ricevere per un altra volta tantum, et non più, usando però con essi quella istessa diligenza, et essame che si usarebbe con qualsivoglia altro novitio che non havesse mai portato l'habito nostro facendoli cominciar di novo la prima et seconda probatione, massime il biennio intiero del novitiato non computandoli il tempo de prima che fosse partito.

37. Similmente non si possi ricevere nessuno costituito in ordine sacro per fratello non destinato al sacerdotio acciò per l'occupation del officio divino non se inpedischi il libero ministerio corporale dell'Infermi nell'hospitale ma havendo lettere de potersi promuovere subito pervenuto alli 25 anni overo essendo de età de 24 anni in termine d'un anno se potrà ricevere nel numero de sacerdoti bavendone bisogno la Religione et essendoci loco vacante avertendosi che li sacerdoti doveranno essere atti a sentire le confessioni, et non altrimenti.

38. Finalmente nessuno se riceva nella Religione che

ATTI E DECRETI: VII SESSIONE

havesse padre o madre povera overo che probabilmente se dubitasse de questo ne tampoco nessun altro che havesse impedimento o deformità tale che dal superiore non fosse giudicato atto, ne buono, o espediente per la Religione et occorrendo a superiori o esaminatori alcun dubbio sopra questa materia debbano ricorrere per la resolutione al P. Generale, et consultori.

39. Quando finalmente alli perseveranti che desiderano entrare nella nostra Religione non se li trovarà alcuno de sudetti impedimenti vedendosi anco in essi gran desio de voler vivere, et morire nella Religione et particolarmente spendere, et consummar tutte le sue forze nel ministerio dell'infermi dopo haver portato tutte le sue fedi, et fatto le sue prove necessarie essendo anco stato approvato da tutti o da la maggior parte o almeno da due esaminatori col voto del Superiore allhora quelli Superiori che havaranno de ciò licentia dal P. Generale, et consultori potranno ricevere detti novitii, et porgli nel loco designato per la prima probatione o dove se haverà comodità.

40. La deputatione dello stato de ciascun novitio si debba fare da gl'istessi superiori che li ricevono nello istesso atto della prima recettione et ingresso non ammettendo nessuno de loro in casa se prima non se contentarà del detto stato deputatoli etiam che detti novitii si contentassero d'essere ammessi per indifferenti sino alla professione o più oltra.

41. Nessun superiore ne altro qualsivoglia dela Religione possi ricevere cosa alcuna dalli novitii o da loro procuratori ne anco indirettamente contra la forma (f 91 t.) del sacro concilio de Trento ma portando detti novitii alcuna cosa nel loro ingresso, come robbe, libri, vestimenti, et qualunque somma de dinari debbano li superiori o altri deputati pigliare, et tenere in deposito dette robbe massime dinari de quali non si possino servire ne spenderli in conto alcuno etiam de consenso de propri novitii acciò tutti li sudetti dinari, et robbe stiano sempre pronti per potersi restituire alli detti novitii ogni volta che non volessero professare o che fossero

III CAPITOLO GENERALE

mandati via dala Religione et il simile se intende delli dinari, e robbe che portaranno gl'oblato.

42. Ma perchè gl'oblato non sono mai astretti a fare la professione, et possono partirsi quando vogliono per questo si potrà sperimentare in questo modo che li superiori avanti che entrano detti oblato per servire l'assegnino il tempo de tre anni li quali passati non possino più pretendere recuperatione alcuna de dinari ma siano incorporati a quella casa dove sono stati ricevuti, et il simile se dice delle robbe che se trovassero consumate, et disperse massime se detti oblato se partiranno de sua propria volontà o saranno licenziati per loro demeriti: ma in altro caso possino pretendere quelle robbe sole che portorno, et in tal tempo saranno in essere.

43. Tutti li novitii che da qui avanti se riceveranno nella Religione prima che siano vestiti del habito debbano ordinariamente fare quattro mesi di prima probatione vestiti con una zimarra o altra sopra veste secondo si giudicará ispediente quali quattro mesi potranno anco esser prolungati da superiori maggiori secondo giudicaranno esser necessario, ne detto tempo di quattro mesi se li computerà nelli due anni de novitiato la qual prima probatione si doverà fare nel seguente modo cioè

44. Li primi due mesi detti novitii staranno nella casa deputata dove dalli superiori o altri deputati saranno ammaestrati, et essercitati negl'esercitii spirituali del oratione, et meditatione e nell'altri pertinenti all'osservanza delle regole, et altre cose spirituali secondo la qualità bisogno, et capacità de ciascuno li quali sopra ogn'altra cosa doveranno essaminar la lor coscienza, et ridursi a memoria la vita passata facendo poi ciascun de essi particolarmente in detti due mesi una confessione generale di tutta la vita con il confessore che parerà al superiore facendoli oltre questo leger le regole, et altri oblihi della Religione con dargli ad intendere molto chiaramente la forza dell'instituto.

45. Finiti li detti due mesi consumaranno gl'altri due dentro gl'hospitali (dove però si potrà) (f 92) esercitandosi

ATTI E DECRETI: VIII SESSIONE

in tutti li servitii così spirituali come corporali indistintamente secondo il parere del P. Soperiore, avvertendo che nessuno de nostri potrà parlare con detti novitii della prima probatione senza licenza del superiore ne tanpoco essi conversaranno con gl'altri novitii della seconda probatione.

46. Compiti li sudetti 4 mesi di prima probatione il prefetto con il consiglio consultivo del padre superiore de nostri nell'hospitale et del fratello infermiere vestirà detti novitii dell'habito dela Religione ammettendoli nel novitiato con gl'altri novitii dela seconda probatione, la quale durerà due anni intieri cominciando dal proprio giorno che saranno stati vestiti del detto habito della Religione, et con questo fu inposto fine alla presente settima congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarjtjs

(f. 92 t) Eodem Die hora 20

Congregatione Ottava

Congregati come di sopra etc. fu resoluto che li novitii che haveranno qualche beneficio ecclesiastico possino portar la barretta da prete, et la tonsura mentre dura il lor novitiato come quelli novitii che sono in sacris.

1. Tutti li novitii o Padri o fratelli studenti destinati al sacerdotio o non destinati, nel primo anno del lor novitiato serviranno agl'infermi nell'hospitale habitando in quelli per lo spatio de 15 giorni ogni mese spendendo poi gl'altri quindici giorni nel lor proprio novitiato.

2. Nel 2° anno poi del detto lor novitiato se gl'accrescerà il peso facendoli habitare e servire negl'hospitalj per

III CAPITOLO GENERALE

spatio di tre settimane ogni mese accio isperimentino bene tutti li pesi che haveranno da portar in tutto il tempo dela br vita. Avertendo non dimeno li superiori de non occuparli in officio alcuno ma solamente applicarli nel semplice ministerio corporale, e spirituale dell'infermi facendo che tutti detti novitii così nel primo come nel 2° anno del lor novitiato faccino le guardie del giorno e della notte nel modo ordinato per li fratelli non destinati al sacerdotio.

3. Ogni volta che sarà stabilito per l'ultimo esame del ^(e) semestre (conforme alla bolla de Clemente VIII) che alcun novitio sia ammesso alla professione allhora nessun superiore ne altro qualsivoglia della Religione possi ammettere detti novitii alla detta professione se prima non li haveranno avisati di questo otto giorni avanti dandoli detto spatio de tempo acciò possino tra se stessi pensarvi, et risolversi se la vorranno fare o no nel qual tempo il medesimo superiore doverà pubblicamente raccomandargli a i sacrificii, et orationi de tutti padri, et fratelli de casa, dando anco a detti novitii più fresca, et esatta informatione del instituto, et altre regole dela Religione et sopra tutto del stato bro, et delli pesi che hanno d'abbracciare per tutto il tempo della vita, et essendo finalmente finiti detti otto giorni havendo già accomodate le cose loro potranno essere ammessi alla professione e non prima.

4. Nel farsi la professione solenne s'osservarà il seguente modo cioè Convocati li padri et fratelli de quella casa in Chiesa o nel oratorio o altro loco per do deputato celebrata la messa (se sarà tempo) il superiore che doverà ammettere il novitio alla professione benedirà le Croci con le orationi sequenti

Adiutorium nostrum etc.

Dominus vobiscum etc.

Oremus

Benedic Domine cruces istas, ut sint remedium salutare

^(e) Dopo « esame » è stato aggiunto sopra della linea « del ».

ATTI E DECRETI: VIII SESSIONE

fratri nostro, et praesta per invocationem sancti nominis tui, ut quicumque eas portaverit corporis sanitatem, et animae tutelam accipiat. Qui vivis, et regnas etc.

(f 93.) 5. Il che fatto se intonerà l'hynno del Spirito Santo con il versetto et oratione dell'istesso et poi il superiore assentato in una sedia avanti l'altare nel corno dell'epistola tenendo esso novitio le mani giunte inginocchiato avanti detto superiore proferirà la formula della professione che espressamente se contiene nella bolla dela Santità de N. S. P. Clemente VIII facendo poi immediatamente gl'altri voti semplici medesimamente espres si nella detta bolla. Avertendo che li novitii accettati per il sacerdotio proferiranno la formula latina e gl'altri la volgare.

6. Fatta la professione, et accettata dal superiore secondo la dispositione della medesima bolla l'istesso superiore gli darà la S.ma Comunione se sarà tempo e poi se intonerà il Te Deum laudamus, il qual finito se dirà la seguente oratione

Dominus vobiscum etc. Oremus

7. Adesto Domine supplicationibus nostris, et hunc famulum tuum benedicere + dignare ut per virtutem Sanctae Crucis tuae omnes diaboli versutias calcando ad coelestem Hierusalem pervenire mereatur. Qui vivis et regnas etc.

8. Facendosi finalmente le solite congratulationi col detto nuovo professo.

9. Finalmente tutti li detti novi professi, et ciascun di loro in particolare doveranno sotto scrivere de mano propria la formula de voti sollenni, et semplici le quali formule doveranno anco essere sottoscritte di mano propria di quel superiore che haverà accettata la professione mettendoci il suo nome, cognome, l'officio che tiene, il giorno, il mese l'anno, et il luoco dove haverà accettata detta professione signandola anco con il suo solito sigillo facendola sottoscrivere almeno da due altri de gl'astanti per testimonii, le quali formule si debbano poi conservare perpetuamente nel archivio de detta casa.

10. Ma occorrenco che alcuno de detti fratelli non de-

III CAPITOLO GENERALE

stinati al sacerdotio non sapesse legere detta formula allhora doverà il superiore procurare che alcuno de gl'astanti gli la legghi da parte in parte e pian piano facendo replicar l'istesse parole a essi proprii novitii che faranno la professione. Il quale assistente doverà anco in nome del detto novo professo sottoscrivere de sua mano detta formula facendola segnare di mano propria dal novo professo con un segno di Croce + in presenza de tutti ³.

11. Ciascun prefetto o altro superiore che haverà licenza dal P. Generale, et Consultori di ricevere novitii sia obligato a tener quattro libri separati nel primo de quali scriverà l'ingresso de novitii nella Religione nel 2° il giorno che (f 93 t.) saran stati vestiti del habito nel 30 l'essame semestre, et nel quarto la professione il che tutto si farà nel modo, et ordine che li prescriverà il P. Generale, et Consultori.

12. ^(f) Avertano li nostri Padri confessori chelor potranno ascoltare le confessioni de fedeli in chiesa o altrove solamente in quei giorni che essi padri sono di vacanza, et liberi così dal ministerio attuale dell'infermi nell'hospitali come dalle raccomandatione dell'anime de morienti per la città. Ma nelli giorni che sono anco obligati alla raccomandatione dell'anima potranno etiamdio confessare purché non ci sia occasione d'andar fuori alla detta raccomandatione d'anime et habbino licentia da superiori.

13. Di più fu accettato il decreto già fatto da Monsignor R.mo Antonio Seneca nel quale si ordina et comanda che per l'avenire non sia più Osservato nella nostra Religione quella regola o constitutione fatta nel 2° Capitolo generale alli 9 d'agosto 1599 nell'ultima congregatione nella quale constitutione se contiene che ogn'uno de nostri sia contento

³ Sulla scorta delle prescrizioni di questo Capitolo, il P. Vincenzo Giomei ha preparato il rituale sia della vestizione, secondo l'uso praticato nell'Istituto, come della professione solenne, completandolo con alcune cerimonie complementari. L'operetta, dedicata al Fondatore, è stata pubblicata nel 1606 a Milano, con il titolo « *Breve Rituale nel quale si contiene oltre il modo di benedire le Vestimenta sacerdotali et altri ornamenti di Chiesa, Cavato dal Pontificale Romano, anco il modo di fare Dimissorie diverse, con l'aggiunta al fine del modo che osserva, si deve nel vestire li Novitii del nostro habito et nell'admetterli alla professione solenne de quattro voti* ».

^(f) Di fianco, da altra mano, sono state aggiunte alcune parole non decifrabili.

ATTI E DECRETI: VIII SESSIONE

che li suoi difetti che si sapranno fuor di confessione siano detti da qualsivoglia persona al superiore come a padre acciò provveda con charità paterna la qual constitutione se dichiara nulla e de nessun valore ne si debbia più osservare nella nostra Religione eccetto quando fosse preceduta la correctione fraterna, et osservate tutte l'altre circostanze che a ciò se richiegono secondo la regola et forma che ci vien data da Christo N. S. nel Santo Evangelio ⁴.

14. Il Padre Generale, et Consultori se congregaranno a far consulta almeno due volte la settimana ma quando per alcuno impedimento overo per la moltitudine de negotii non se potessero determinare tutte le cose in una volta sola all'hora se potranno differire in un altro giorno più comodo.

15. Similmente occorrendo qualche cosa urgente o de necessità doverà il P. Generale o in sua assenza il consultore generale che restarà in suo loco far congregare la consulta, et remediare all'occorrenze e bisogni.

16. ⁽⁹⁾ Quando poi anco avvenisse che dovendosi far consulta alcuno de sudetti P. generale, et consultori purché non siano la maggior parte per infermità o inpotenza o qualsivoglia altra causa non volessero o non potessero intervenire in tal caso entrerà l'arbitro in loco loro il quale arbitro non haverà altro che un voto decisivo solamente ancor che entrasse per supplire il loco del P. Generale assente ne tampoco il detto arbitro haverà il jus proponendi come il P. generale, et intervenendo per qualsivoglia persona tenghi l'ultimo loco tra sacerdoti.

17. Similmente nelle cose che restaranno. irresolute tra il P. generale, et consultori per parità de voti se doverà haver ricorso al arbitro il quale con il suo voto (secondo giudicherà espediente nel Signore) se accostarà ad una delle due parte che li parerà migliore, et quello poi se essequirà.

(f 94.) 18. Il P. generale, et consultori deputaranno un secretario dela consulta il cui officio sarà de notare in

⁴ Vedi pag. 392-393.

⁽⁹⁾ Di fianco da altra mano, è stato scritto, in calce: « corrisponde alle Constitutioni 2^a e 3^a della correctione fatta da Mons. Seneca con autorità apostolica».

III CAPITOLO GENERALE

libro particolare tutte le resolutioni che si faranno da detti P. generale, et consultori.

19. Li superiori delle case della Religione in Italia siano obligati a scrivere ogni settimana al P. generale tutto quello che li occorrerà avisandoli particolarmente del progresso e stato della casa, de religiosi, de mancamenti o eccessi loro delle penitenze date per conto de detti eccessi delle limosine de quale inportanza che fussero fatte del numero e dimande de coloro che vogliono entrare nella Religione et in somma de tutto quello che a ciascun de loro parerà ispediente per servitio della sua casa, et beneficio della Religione.

20. Le risposte, et resolutioni fatte dal P. generale, et consultori se doveranno dal secretario scrivere et mandare in nome del P. generale con la sottoscrizione de esso secretario.

21. Quelle risposte, et resolutioni della consulta se doveranno solamente eseguire, et osservare dalli nostri così in comune come in particolare che saranno mandate con la sottoscrizione del P. generale, et secretario overo quando esso P. generale fosse assente o non potesse sottoscrivere con la sottoscrizione del primo consultore che sarà stato presente alle dette resolutioni insieme con quella del secretario et non altrimenti et il medesimo modo de sottoscrivere se doverà tenere, et osservare in tutte le altre scritture che haveranno bisogno de detta sottoscrizione come patente, dimissorie, et qualsivoglia altra cosa che dependerà dala determinatione de esso P. generale, et consultori.

22. Bisognando publicare alcuna constitutione o altra resolutione fatta dal P. generale, et consultori ciò se debba fare dal detto secretario.

23. Le lettere scritte in particolare ad alcuno de detti consultori se debbano dare in mano del medesimo serrate et esso le potrà legere senza obligo de mostrarle, et non siano tardate da persona alcuna.

24. Et per maggiormente assicurar dette lettere ordina e stabilisce il Capitolo generale che sia caso reservato nella nostra Religione l'aprirle o retardarle tanto quelle del P. ge-

ATTI E DECRETI: VIII SESSIONE

nerale quanto quelle dell quattro consultori che saranno mandate ad altri dela Religione o fuora quanto quelle che da qualsivoglia fussero mandate a qualunque de detti P. generale, et consultori in particolare.

25. Tutti quelli che scriveranno alli nostri consultori fratelli li scriveranno con la soprascritta seguente cioè Al R.do fratello in Christo oss.mo il fratello N. et N. consultore della Religione de ministri dell'Infermi, et ai P. generale Al M. R. Padre nostro in Christo oss.mo il P. N. N. generale dela Religione de ministri dell'infermi,

(f 94 t.) 26. Li consultori generali, Arbitro, et Secretario della consulta, et ciascun de loro in particolare possino tenere in camera sua una cassetta con la chiave per conservare le lettere, et altre scritture che li venissero de fuori spettanti al governo della Religione le quali scritture se consegnaranno poi al Secretario per conservarle nel archivio dela Religione.

27. Il Padre generale farà sempre residenza in Roma ne mai se possi dismembrare tanto che in consulta almeno non vi restino quattro voti computato l'arbitro li quali quattro voti de necessità doveranno sempre concorrer in qualsivoglia determinatione che si doverà fare in detta consulta per esser valida.

28. Quando il Padre generale, et consultori haveran determinato essere expediente che alcuno de visitatori debano elegersi, et pigliarsi dal corpo de essi consultori alhora nella elettione secreta che doverà farsi della persona particolare nessuno de essi si possi proporre ne dare il voto a se stesso ne trovarsi presente alla sua ballottatione nella quale si doverà trovar l'Arbitro.

29. Eletto che sarà alcuno de consultori generali per far la visita debba ricevere, et osservare tutte le istruzioni, et ordini che han da osservare gl'altri visitatori che non fussero consultori. Avertendo che quando andarà il Padre generale in visita non se gli farà patente della sua visita come si doverà fare alli consultori.

30. Quando andarà il P. Generale per visitare le nostre

III CAPITOLO GENERALE

case della Religione et che la consulta in Roma non sarà più de quattro voti computato l'arbitro alhora non potrà stabilire, cose nove, ne ordini, ne constitutioni ne pigliar case ne hospitali ne oblihi perpetui ne crear novi superiori ne privar li vecchi ma doveranno aspettare il ritorno del P. generale overo il suo voto in scrittis potrà nondimeno far tutto il resto per conservatione et essequitione degl'ordini fatti;

31. Ma mancando per morte alcuno de consultori o l'arbitro in assenza del P. generale in modo che non fussero quattro voti in tal caso vogliamo che sino alla nova elettione, et arrivo del successore si possi fare, et havere tutta quella autorità che haverebbero quattro voti eccetto nelli casi specificati di sopra li quali se debbano consultare, et conferire con l'Ill.mo protettore overo con chi tenesse il suo luogo o con altra persona deputata da S. S.tà.

32. Quando poi dal Padre generale, et consultori fosse eletto per visitatore o per altro servitio dela Religione un consultore generale solamente alhora gl'altri P. generale et consultori con l'arbitro potranno fare, et determinare ogni cosa come non vi mancasse nessuno.

(f 95) 33. Tanto li visitatori eletti, et pigliati dal numero de consultori quanto gl'altri siano obligati a scrivere e dar raguaglio al P. generale ogni settimana de tutto il progresso dela lor visita dando anco, et rendendo poi de questo nel lor ritorno pieno, et minuto ^(h) conto a bocca, et iscritto al Padre generale, et consultori.

34. Nessun consultore durante l'officio del suo consultorato possi essere eletto prefetto de nessuna casa ne vice-prefetto de questa de Roma ne havere altro officio nella Religione eccetto che in occasion de visita (come se è detto di sopra) ma non gia si possino elegere ne destinare visitatori perpetui cioè per tutto il tempo del lor consultorato.

35. Fra li consultori la precedenza doverà essere la sequente. In consulta, prima sederanno li consultori sacerdoti,

^(h) Era stato scritto « pieno et indubitato » ed è stato cancellato « indubitato » ed aggiunto sopra della riga «minuto».

ATTI E DECRETI: VIII SESSIONE

et poi li fratelli, et occorrendo entrar l'arbitro esso precederà alli due consultori fratelli solamente, et s'attenda tra di loro ciascuno nel suo grado la priorità de chi prima ha preso l'habito parlando però delli presenti ma per l'avenire de chi prima haverà fatta la professione (come habbiamo detto di sopra nell'altra precedenza). Similmente li consultori sacerdoti precederanno tutti gl'altri dela Religione et sacerdoti, et superiori et li consultori fratelli solamente a tutti li fratelli, et non ad altri.

36. Morendo alcuno de li consultori o l'arbitro tra lo spatio del suo officio si debba far subito la elettione del successore nel seguente modo cioè. In ogni casa dela Religione se doverà dalli vocali di esse per voti secreti elegere uno de tutta la Religione da loro giudicato degno, et atto per tale officio li quali eletti dalle case si doveranno per lettere proporre alba Casa de Roma li vocali del (sic) quale non haveranno jus de proporre nessuno ma solamente elegere uno delli proposti dall'altre case ballottandoli tutti per voti secreti un per uno secondo la priorità detta di sopra nell'altre elettioni, et quello che haverà la maggior parte de voti, purchè passi la metà de tutti, sarà eletto per detto officio ma ritrovandosi alcuni de questi haver voti eguali alhora se riballottaranno la 2^a et 3^a volta, et non riuscendo in tal caso il P. generale haverà due voti,

37. Nessun consultore generale senza consenso dela maggior parte de voti possi in modo alcuno consultare le cose del governo con forastieri se non fusse con l'Ill.mo protettore overo con chi tenesse il suo loco.

38. Il P. generale costituischi la fameglia in ciascuna casa della Religione nominatamente ne poi se muti ⁽ⁱ⁾ alcuno senza legitima, et necessaria causa da giudicarsi da esso P. generale.

(f. 95 t.) 39. Li prefetti delle case, et altri superiori sopremi o chi loro deputeranno possino, et debbano aprire, et legere le lettere tanto quelle che saran mandate a lor su-

⁽ⁱ⁾ Era stato scritto « se muti senza » e poi cancellato « senza ».

III CAPITOLO GENERALE

diti quanto quelle che da lor suditi saran mandate ad altri dentro o fuora dela Religione obligando essi suditi a lassare dette lettere al superiore acciò le sigille, et mandi a beneplacito suo. Il che non s'intende delle letter scritte o mandate da qualsivoglia al P. generale overo a ciascun de consultori generali, et ne anco quelle che da qualsivoglia de questi saranno mandate ad altri, et con questo fu posto fine alla presente ottava congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gb. davila definitore

Jo. Ant. Alvino secretarius

(f. 96) Adì 23 d'Aprile 1602 feria 3^a hore 12

Congregatione nona

Congregati li vocali del capitolo a suono de campanella come il solito presente il detto Monsignor Benaglia se cominciorno a legere le regole ordinarie dela Religione, et furono confirmate del seguente modo, e tenore.

**Regole communi della Religione de Chierici regolari
ministri dell'Infermi ⁵.**

1. Se alcuno ispirato dal Signore Iddio vorà essercitare l'opere de misericordia corporali, et spirituali secondo il nostro Instituto sappia che ha da esser morto a tutte le

⁵ Il p. Antonio Crotti, nelle annate del 1943-45 del *Domesticum*, ha pubblicato un accurato saggio sull'«*Evoluzione storica delle Regole comuni*», prendendo come testo base l'ultima edizione delle stesse del 1934 (*Constitutiones Ordini, Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis*, Roma 1934: Titulus I, *Regulae communes*). Ne viene esaminata l'evoluzione delle Regole dal 1599 fino agli ultimi adattamenti, in uno studio diligente, anche se si riscontrano delle inesattezze per quanto riguarda le citazioni del Capitolo Generale II e III. Però non viene fatto un raffronto tra queste Regole e quelle della Compagnia di Gesù, dalla quale molti articoli derivano.

Questo studio viene citato ad ogni regola con l'abbreviazione: *E., St. R.C.*

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

cose del mondo cioè a parenti, amici, Robbe, et a se stesso, et vivere solamente a Giesù Christo sotto il suavissimo giogo della perpetua povertà, castità, ⁽¹⁾ obediencia, et servitio delli poveri infermi ancorche fussero appestati ne loro bisogni corporali, et spirituali di giorno e di notte secondo le constitutioni fatte, et che si faranno il che farà per vero amor de Dio, et per far penitenza de suoi peccati, et acciò meglio se disponghi ad esser tale prima che entri nella Religione o almeno fra un mese dopo che sarà entrato farà una confessione generale de tutto il tempo de la sua vita con il confessore che parerà al superiore, et sappia che nel giorno che sarà così purificato quando sarà vestito del povero nostro habito che sarà secondo il parere del superiore vecchio e rappezzato in segno di mortificatione alhora acquistarà l'indulgenza Plenaria in forma del S.mo giubileo del'anno santo il quale ancora acquisterà quando farà la professione solenne de quattro voti, et quando morirà nella Religione massime in servitio de poveri infermi secondo dice Papa Gregorio XIII nella nostra bolla, et così rinovato, et rinato se prepari al molto patire per gloria de Iddio, et salute dell'anima propria e di quelle del suo prossimo ⁶

Nel primo articolo delle Regole comuni viene espressa la Formula di vita » (forma vivendi) dell'Istituto, che ne indica la finalità generale, comune a tutti i religiosi e quella specifica propria dell'Ordine.

Già nelle « *Regole delli Servi delli Infermi* », la prima in particolare e la seconda, si hanno accenni ad essa: « S'alcuno ispirato dal Signore vorrà esercitare quest'opera di charità, sappia che ha da osservare Povertà, Castità e Obedientia, et Hospitalità perpetua, ma senza voti per hora... » (reg. 1). « Ogn'uno che vorrà entrare nella nostra Compagnia, prima ch'entri o vero, in termine d'un mese faccia una Confessione generale di tutto il tempo della vita sua con il Confessore che parerà al Superiore, acciò in questo modo si rinovi e si faccia più atto per servire all'infermo » (reg. 2) ⁷.

Per la preparazione della bolla « *Illius qui pro gregis* », il Santo con alcuni suoi Religiosi, in particolare con P. Oppertis, aveva preparato un nuovo testo della formula di vita (che non ci è pervenuto), da presentare alla competente Congregazione per l'approvazione dell'Ordine. Esso, con qual-

⁽¹⁾ Era stato scritto « castità et obedientia » e poi cancellato « et ».

⁶ *Ev. St. R.C.*, reg. 1, in *Dom.* XLI (1944), pag. 17.

⁷ *Ser. S.C.*, doc. VI, p. 67.

III CAPITOLO GENERALE

che modifica da parte di teologi e canonisti è stato recepito nella bolla in questi termini: « Quisquis decreverit se huic caritatis muneri in perpetuum addicere, statuat se mundo, rebusque omnibus saeculi se mortuum et Christo soli vivere, seque nobis aggreget ut admissa peccata expiet sub iugo suavissimo perpetuae Paupertatis, Castitatis et Obedientiae et sub perenni ministerio aegrotantium, quos etiam pestis incesserit, non solum in Nosocomiis, sed etiam in carcerum valetudinariis, ubi aegroti magna tam corporalium quam spiritualium rerum angustia premuntur »⁸.

Nel II C.G. la formula di vita della bolla è ampliata e completata con l'esposizione dell'aspetto teologico e delle motivazioni scritturistiche:

« Se alcuno ispirato dal Signore Iddio vorrà esercitare l'opre di misericordia, corporali, et spirituali, secondo il Nostro Istituto, sappia che ha da esser morto a tutte le cose del mondo, cioè a Parenti, Amici, robbe et a se stesso, et vivere solamente a Giesù Crocifisso sotto il suavissimo giogo della perpetua Povertà, Castità, Obedienza, et servizio de'li Poveri Infermi, ancorche fussero Appestati, ne i bisogni corporali, et spirituali, di giorno et di Notte, secondo gli verrà comandato, il che farà per vero amor de Dio, el per far penitenza de suoi peccati; ricordandosi della Verità, Christo Giesù, che dice, *quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis*: dicendo altrove, *Infirmus eram et visitastis me, venite benedicti mecum, et possidete Regnum vobis paratum ante constitutionem mundi*. Perciochè dice il Signore *eadem mensura qua mensi fueritis eadem metietur et vobis*. Attenda dunque al senso di si perfetta verità, consideri quest'ottimo mezzo per acquistare la pretiosa margarita della Carità, della quale dice il Santo Evangelio, *quam, qui invenit homo, vendit omnia bona sua, et emit eam*. Imperocchè ella è quella, che ci transforma in Dio et ci purga d'ogni macula di peccato, perché: *charitas operit multitudinem peccatorum*. Ogn'uno dunque che vorrà entrare nella Nostra Religione, pensi che ha da esser a se stesso morto, se tiene tanto capital di grafia dal Spirito Santo, che non si curi, ne di morte, ne di vita, ne de infermità, o sanità; ma tutto come morto al mondo si dia tutto al compiacimento della volontà de Dio, sotto la perfetta obediènza de suoi superiori, abbandonando totalmente la propria volontà, et habbia per gran guadagno morire per il Crocifisso Christo Giesù Signore Nostro, il quale dice: *Maiorem charitatem nemo habet quam si animam suam ponat quis pro amicis suis*, er accio bene si disponghi ad esser tale prima che entri nella Religione o almeno fra un mese facci una confessione generale di tutto il tempo della vita sua, con il Confessore che parerà al Superiore, et sappia che nel giorno, che sarà cossi purificato quando sarà accettato et vestito del povero Nostro Habito, il quale sarà secondo il parere del superiore, vecchio et rapezzato in segno di mortificatione, alhora acquisterà l'Indulgenza plenaria, et la remessione de tutti li peccati, in forma del Santissimo Giubileo, che in Roma si celebrerà l'Anno Santo, il qual Giubileo acquisterà ancora quando farà la Professione de quattro voti solenni, acquistando il medesimo Giubileo

⁸ B.O., doc. III, p. 20.

Cfr. Scr. S.C., doc. XI p. 95-101. Vengono riportati tutti i diversi testi della « Formula di vita ».

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

plenissimo quando morirà nella Religione, massime nel servitio degli Infermi, secondo dice il Papa nella nostra Bolla, et cossi rinnovato si prepari al molto patire per gloria di Dio, et salute della propria Anima et delle Anime del Prossimo »⁹.

In questo Capitolo, l'articolo viene snellito, gli si dà un aspetto più giuridico, si perde però il contenuto biblico scritturale. Viene infatti omessa la parte centrale, da « *ricordarsi della Verità* » fino a « *quis pro amicis suis* ». Inoltre, in confronto del testo precedente vengono fatte le seguenti correzioni o modifiche:

- « secondo gli verrà comandato » viene sostituito con « secondo le constitutioni fatte e che si faranno »;
- è stato eliminato l'inciso « quando sarà accettato »;
- è pure stata soppressa l'espressione: « et la remissione de tutti i peccati ».

Nel IV C.G. si conferma il presente testo, togliendo però la frase: « in forma del Smo Giubileo dell'anno santo, il quale ancora acquisterà quando farà la professione solenne de quattro voti, et quando morirà nella Religione, massime in servitio de poveri infermi, secondo dice Papa Gregorio XIV nella nostra Bolla... »¹⁰.

2. Ciascheduno che entrerà nella nostra Religione si persuada principalmente che in tutte le cose la peggior parte sarà la sua per mortificazione, et suo profitto spirituale¹¹.

La regola è ripresa dalle Costituzioni della Compagnia di Gesù «...Ciascuno si persuada, che delle cose che saranno di casa, se gli daranno le peggiori, per sua maggior mortificazione e profitto spirituale »¹².

Nel precedente C.G. costituiva la reg. 60, In questo è spostata all'inizio delle Regole, subito dopo la Formula della vita, per indicare e mettere in evidenza il valore ascetico della Vita religiosa dell'Istituto.

Conserverà tale posto anche in seguito.

3. Tutti li nostri faranno un hora d'oratione mentale ogni giorno uniti insieme, et questo sarà la matina se sarà possibile ma se alcuno in quell'hora per giusto impedimento mancasse la farà poi fra il giorno quando haverà tempo¹³.

Nelle *Regole della Compagnia delli Servi delli In fermi* era prescritto: « Ogni giorno tutti insieme faranno nell'Oratorio un hora di oratione, et

⁹ AA.OO., f. 47t-48t.

¹⁰ IV C.G., sess. IV; A.G. 1886 f. 128.

¹¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 3, in *Dom.* XLI (1944), p. 19.

¹² *R.C.J.*, Costit. n. 26, p. 13.

¹³ *Ev.St.R.C.*, reg. 4, in *Dom.* XLI (1944), p. 19.

III CAPITOLO GENERALE

questo sarà la mattina se sia possibile, ma se ciò non si potrà fare, ciascuno fra il giorno quando haverà tempo farà la detta oratione » (reg. 7) ¹⁴.

La disposizione è ripresa in questa regola fin dal II C.G. e rimarrà inalterata anche nei Capitoli seguenti.

4. Tutti li fratelli sentano ogni mattina la messa uniti insieme con ogni devotione ne alcuno la lassi mai senza giustissima causa, et con licentia del superiore ¹⁵.

Nelle *Regole della Compagnia delli Servi delli Infermi* era prescritto: « Ognuno ascolti la Messa ogni mattina se sarà possibile, e però anco ne i giorni feriali non si lasci se non fusse per qualche occupatione d'importantia che per all'ora si stimi più grata al Signore che non saria sentir la Messa » (reg. 9) ¹⁶.

La prescrizione viene ripresa nel Capitolo precedente, specificando che è un atto comunitario: « sentano la Messa insieme » ¹⁷. L'espressione viene rafforzata con « uniti insieme ».

Nel Capitolo precedente era detto « Tutti li Nostri che non sono sacerdoti »: in questo è modificato: « Tutti li fratelli » intendendo con questo termine includere sia i fratelli laici che i fratelli studenti.

(f 96 t.) 5. Ciascun fratello recitarà ogni giorno la 3^a parte del rosario dela S.ma Vergine overo Il suo officio piccolo il che faranno fuor della messa, et essame dela con-scienza ¹⁸.

Nella bolla di fondazione *Illius qui pro gregis* era stato prescritto: « Propter multas Instituti nostri occupationes, qui Sacris Ordinibus initiati erunt divinum officium quotidie recitabunt, non in choro sed privatim, ac singillatim; coeteri tertiam Beatissimae Virginis rosarii partem vel eius officium parvum » ¹⁹.

Nel II C.G. è stato ripreso il dispositivo per quanto riguarda i Religiosi non ordinati *in sacris*, valendo per i Sacerdoti il diritto comune ²⁰. In questo Capitolo si conferma la norma, con la semplice mutazione dell'espressione: « Tutti quelli che non sano d'ordine sacri », con « Ciascun fratello », comprendendo fratelli laici e fratelli studenti.

¹⁴ *Scr. S.C., cit.*, p. 64

¹⁵ *Ev.St.R.C.*, reg. 16, in *Dom.* XLI (1944), p. 134.

¹⁶ *Scr. S.C., cit.*, p. 64.

¹⁷ Il C.G., sess. IX, R.C., reg. 3; AA.OO., f. 48.

¹⁸ *Ev.St.R.C.*, reg. 9, in *Dom.* XLI (1944), p. 33.

¹⁹ *B.O.*, doc. III, p. 23.

²⁰ Il C.G., sess. IX, R.C., reg. 5; AA.OO., f. 48t.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

6. In ciascuna casa tutti li nostri ogni giorno uniti insieme diranno le letanie de Santi ma li venerdì e feste del Signore se diranno le proprie del nome di Giesù, et li sabati, et feste dela madonna quelle della B. Vergine²¹.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era prescritta la recita quotidiana delle litanie della Madonna: « Ogni giorno tutti insieme quelli che staranno in casa diranno le letanie e chi non si trovarà all'ora in casa dirà poi da se le letanie e se non sa leggere dirà cinque Pater e cinque Ave Maria » (reg. 7)²².

Nel I e II C.G. non si trova alcun cenno di particolari preghiere comuni, che sono determinate in questo Capitolo.

Nel V C.G. si estende la recita delle litanie lauretane anche nelle feste del Signore: « In ciascheduna casa tutti li nostri ogni giorno uniti insieme, diranno le litanie de Santi, ma nelli sabati e nelle feste del Signore e della Madonna con le sue ottave si diranno quelle della Beata Vergine »²³.

Finalmente nel VII C.G. (1625) si prescrive la recita quotidiana sia delle litanie dei Santi come di quelle della Madonna: « Ogni mattina prima dell'horatione si dichino le litanie delli Santi... et la sera dichino quelle della Beata Vergine »²⁴.

7. Tutte le domeniche, et giovedì dell'anno se farà un hora d'essercitio spirituale avertendo che detto spatio de tempo non se passi, et essendo detti giorni inpediti se facci in un altro giorno più comodo ma li novitii faranno ogni giorno mezza hora de acquisto de virtù cioè un quarto de lettione spirituale et un quarto d'oratione, et anco diranno la colpa secondo che il lor maestro li dividerà il che non si farà in quei giorni che tutti se confessaranno²⁵.

Questa regola che tratta dell'« esercizio spirituale » o « acquisto delle virtù » e la seguente che si riferisce all'accusa delle colpe, nel precedente Capitolo ne formavano una sola (reg. 14)²⁶.

Nel IV C.G. viene rimesso al Superiore la determinazione dei giorni più indicati per compiere tali esercizi: « Due volte per ciascheduna settimana nelli dì deputati dal Superiore si farà un'ora di conferenze et exercitio spirituale »²⁷.

²¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 6, in *Dom.* XLI (1944), p. 21.22.

²² *Scr. S.C.*, cit., p. 64.

²³ V C.G., sess. VI, R.C. reg. 6; AG. 1886, f. 158t.

²⁴ VII C.G., sess. V, R.C.; AG. 1886, f. 283.

²⁵ *Ev.St.R.C.*, 11, in *Dom.* XLI (1944), p. 34-35.

²⁶ II C.G., sess. IX, R.C., reg. 14; AA.OO., f. 50t.

²⁷ IV C.G., sess. VII, R.C., reg. 7; AG. 1886 f. 128t.

III CAPITOLO GENERALE

Nel VII C.G. (1625) le conferenze da bisettimanali vengono ridotte a settimanali ²⁸.

8. Tutti li professi dichino la colpa una volta la settimana separati dalli novitii, et ciò se facci nel luogo, et tempo dell'essercitio spirituale secondo saranno divisi alcuni per volta ne però se passerà il tempo deputato per li detti essercitii ma si procuri che ogn'uno abbrevii la colpa ²⁹.

Questa regola che tratta dell'accusa della colpa, nel II C.G. era unita con quella precedente e ne formava una sola (reg. 14).

Nel IV C.G. verrà così semplificato: « Tutti li Professi dichino la sua colpa di quel difetto particolare che haveranno commesso, lasciando la generalità, separati dalli Novitii, et ciò si facci nel luogo e tempo delle conferenze et essercitio spirituale » ³⁰.

9. Ogn'uno accetti, et facci volentiere le penitenze che li saranno imposte dal superiore con desiderio d'aiutarsi nello spirito ancorche non li paresse meritarse.

Questa regola, nel II C.G. era al n. 36. Verrà in seguito spostata nel paragrafo che tratta della mortificazione, e poi sarà omessa.

10. Tutti li nostri faranno ogni sera ciascuno in camera sua l'essame della coscienza per un quarto d'ora dopo la quale ogn'uno dira un Pater noster, et un Ave Maria, per tutte le anime che stanno in transito, et agonia et un altro Pater noster, et Ave Maria overo un de profundis per l'anime del purgatorio ³¹.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era stabilito: « La sera tutti faranno l'esame della conscientia » (reg. 7) ³².

La disposizione era stata ripresa nella bolla *Illius qui pro gregis*: « Exercebunt se in examine conscientiae » ³³.

Nel II C.G. veniva sanzionato nell'art. 6: « Tutti i Nostri faranno la sera l'esame di coscienza che sarà per un quarto d'ora et dopo l'esame

²⁸ VII C.G., sess. V, R.C., AG, 1886, f. 244.

²⁹ *Ev.St.R.C.*, reg. 11, in *Dom.*, XLI (1944), p. 34.

³⁰ IV C.G., sess. VII, R.C., reg. 8; AG, 1886, f. 128t.

³¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 7, in *Dom.*, XLI (1944), p. 31.

³² *Scr. S.C.*, cit., p. 64.

³³ *B.O.*, doc. III, p. 23.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

diranno un Pater Noster et una Ave Maria per tutte l'anime che stanno in transito et Agonia »³⁴

In questo Capitolo si specifica che l'esame si faccia in camera e si prescrive inoltre la recita di un altro Pater Noster e Ave Maria o di un De Profundis per le anime del Purgatorio. Questa prescrizione è in sostituzione di una consuetudine che intralciava a volte gli atti di comunità. Si costumava allora suonare — un'ora dopo il tramonto — la cosiddetta « Ave Maria dei morti » per invitare i fedeli a recitare una breve preghiera in suffragio delle anime dei defunti. Siccome tale pratica costringeva ad interrompere qualche atto di comunità, il Capitolo Generale stimò più opportuno differirla, come dispose pure: « In niuna delle nostre case si suoni l'Ave Maria de Morti, come fin hora si è usato, ma ciascheduno dopo l'esame di coscienza la sera sia obligato dire un De profundis overo un Pater Noster et Ave Maria»³⁵.

Della Povertà

11. La povertà nostra sia intieramente conservata nella sua purità nessuno possedendo cosa propria massime in tener danarj ne in sua mano ne in mano d'altri ne in casa ne fuora ma ogni cosa sia in commune³⁶.

Già nelle *Regole delli Servi delli Infermi*, il Fondatore aveva disposto: « Nissuno possederà cosa propria, ma ogni cosa sia comune et nissuno ardirà di haver dinaro, eccetto il Superiore et il Procuratore » (reg. 3)³⁷.

Nel II C.G., in due distinti articoli, era stato prescritto: (reg. 18) « Nissuno possederà cosa propria né ardirà di haver danari in sua mano, né in mano d'altri, né in casa né fuori senza licenza del Superiore ». (reg. 19) « La povertà nostra sarà intieramente conservata nella sua purità, niuno havendo di proprio, ma ogni cosa sia comune »³⁸.

Le *Regole della Compagnia di Gesù* prescrivevano: « Nessuno tenga danari appresso di sé e appresso d'altri, né danari, né altra cosa »³⁹.

In questo Capitolo i due articoli sono riuniti in uno solo, riordinati e posti all'inizio del paragrafo della povertà.

Nel IV C.G. esso viene ancora snellito: « La povertà nostra sia interamente conservata nella sua purità, nessuno possidendo cosa propria ma ogni cosa sia in commune, guardandosi di tener denari sia in mano sua .né in mano d'altri » (reg. 11)⁴⁰.

³⁴ Il C.G., sess. IX, R.C., reg. N. 6; AA.OO., f. 48t.

³⁵ III C.G., sess. XVI, n. 6; AA.OO., f. 68t

³⁶ *Ev.St.R:C.*, reg. 22, in, *Dom.* LXII (1945), p. 145.

³⁷ *Scr. S.C.*, cit., p. 63.

³⁸ Il C.G., sess. IX, R.C., reg. 18-19; AA.OO., f. 50.

³⁹ *R.C.J.*, R.C., n. 7, p. 29.

⁴⁰ IV C.G., sess. VII, R.C., reg. 11; AG. 1886, f. 129.

III CAPITOLO GENERALE

12. Nessuno terrà cosa alcuna per uso proprio senza licenza del superiore e di quello che con licenza terrà sia sempre apparecchiato a privarsene ogni volta che piacerà al detto superiore, et havendo bisogno di qualche cosa la potrà dimandare ad esso superiore il quale negandocela habbi patientia pensando ciò esser piu utile per l'anima sua ⁴¹.

E' ripreso alla lettera la reg. 4 dalle *Regole dellii Servi delli Infermi*: « Nissuno terrà cosa alcuna senza licentia del Superiore et di quello che con licentia terrà sia sempre apparecchiato privarsene quando piacerà al detto Superiore. Havendo però bisogno di qualsivoglia cosa la dimanderà al medesimo Superiore et se esso non gliela darà habbi patientia et pensi quest'essere più utile a l'anima sua » ⁴².

La Regola era già stata accolta dal il C.G. (reg. 20) e sarà confermata in seguito, senza mutazioni.

13. Nessuno pigliarà cosa alcuna di casa o di camera d'altri senza licenza del superiore ne tampoco doni ne presti cosa alcuna cosi in casa come fuor di casa senza detta licenza ⁴³.

La regola deriva dalle *Regole comuni della Compagnia di Gesù*: « Nessuno s'usurpi qualsivoglia cosa di casa, ne di camera altrui, ne pigli in qualunque modo per se o per altri cosa alcuna da forestieri, senza licenza del Superiore » ⁴⁴.

Nel II C.G. la proibizione era stata espressa in forma più rigorosa: « Nisciuno piglierà..., senza ordine del Superior » (reg. 17) ⁴⁵. In questo Capitolo, il termine « ordine » è stato rettamente mutato con quello di « licenza ».

14. Tutti li professi tenghino la chiave nelle lor camare, et quelli che stanno (f 97) fra le tele overo due per camera habbino una cassetta similmente con la chiave differente l'una dall'altra ma il superiore habbia una chiave commune che apra per tutto, et sia obligato almeno una volta la settimana a far la visita a tutte le camare e casse senza dif-

⁴¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 24, in *Dom.* LXII (1945), p. 149.

⁴² *Scr. S.C.*, cit., p. 63.

⁴³ *Ev.St.R.C.*, reg. 25, in *Dom.* XLII (1945), p. 149.

⁴⁴ *R.C.J.*, R.C. n. 9, p. 29.

⁴⁵ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 17; AA.OO., f. 50.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

ferenza de persona alcuna menando seco il ministro o Sotto ministro de casa ⁴⁶.

La regola è prescritta per la prima volta in questo C.G. Quando il numero delle stanze era insufficiente per tutti i religiosi, alcuni abitavano e dormivano in ampi « camerini » o dormitorj, separati gli uni dagli altri con tende.

Nel IV C.G., l'obbligo per i Superiori di « far la visita a tutte le camere e casse senza differenza di persona alcuna », verrà limitata, da ogni settimana, ad una volta al mese, senza l'obbligo dell'accompagnamento del ministro o sottoministro. « Potrà tuttavia — viene aggiunto — farlo più spesso, quando conoscesse essere ispediente » ⁴⁷.

Il P. Oppertis, in un suo memoriale, si dimostrerà esigente che i Superiori osservino scrupolosamente questa regola, alla quale anetterà un'importanza particolare soprattutto contro l'infrazione del voto di povertà: « Si facci infallibilmente la visita una volta al mese — egli dice — per riconoscere se alcuno Padre o Fratello tenga appresso di sé cosa alcuna più di quella che gli permette la Religione et tenendo ciò alcuno la levi et sia castigato con penitenza salutare » ⁴⁸.

Ogni Religioso doveva fare due volte l'anno l'inventario di quanto era a suo uso; in seguito tale obbligo sarà ridotto ad una volta l'anno per la festa dell'Immacolata. Anche su questo punto il P. Oppertis sarà intransigente: « Si getti ogni sei mesi, la scomunica per tutta la Religione — così nel suo memoriale — che ciascheduno dia al Superiore in lista tutto quello che possiede, esplicando minutamente tanto del vestito soprano e sottano, quanto li libri et qualsivoglia etiam minima insino il breviario et diurno, officio della Madonna, staccio con li cartelli et altra qualsivoglia cosa, acciò in nessun tempo si venga a corrompere la perfetta povertà che deve essere tra li nostri, levando ogni occasione di proprietà etiam sotto colore di cose necessarie, le quali tutte avrà da provvedere la Religione sufficientemente » ⁴⁹.

15. Nessuno dimanderà cosa alcuna per elemosina ne per altro modo senza licenza del superiore et di quello che poi con detta licenza haverà havuto non ne disponghi senza la medesima licenza ⁵⁰.

La Regola era già stata stabilita nel II C.G. (reg. 21): « Nissuno dimandi fuori di casa cosa alcuna ne per elemosina ne in altro modo senza licenza del Superiore, et in quello che con licenza riceverà non ne disponghi

⁴⁶ *Ev.St.R.C., reg. 27, in Dom. XLII (1945), p. 149-150.*

⁴⁷ *IV C.G., sess., VII, R.C. n. 14; AG. 1886, f. 129.*

⁴⁸ *Memoriale del P. Biagio Oppertis, in, Dom. XL (1943) p. 223.*

⁴⁹ *Memoriale cit., in Dom. XL (1943), p. 223.*

⁵⁰ *Ev.St.R.C., reg. 26, in Dom. XLII (1945), p. 149.*

III CAPITOLO

in qualsivoglia modo senza licenza del Superiore, etiam in cose di poco valore »⁵¹.

In questo Capitolo viene confermata, sopprimendo due incisi « fuori di casa » e « etiam in cose di poco valore».

16. Il mangiare, bere, vestire, calzare, et dormire sia commune, et eguale a tutti così de qualità, et quantità come di tempo in ogni cosa, et luoco, et sia come cosa propria de poveri eccetto per gl'infermi, et convalescenti⁵².

Nel II C.G. era stato prescritto semplicemente: Il mangiare, bere, calzare, dormire sia come cosa propria de poveri » (reg. 56)⁵³. In questo Capitolo la prescrizione viene maggiormente determinata.

Nel IV C.G., in un decreto capitolare, si specifica ulteriormente: Il Generale et Consultori con grande diligenza attenderanno di fuggire le particolarità nel vitto et vestito et altre cose simili pertinenti alla comune osservanza. Et la medesima diligenza procurino che s'osservi da tutti li Superiori della Religione »⁵⁴.

La Consulta Generale, nel 1610, ne determina le modalità di attuazione per i Superiori: « Li Provinciali et Prefetti non si possano vestire tanto di sopra come di sotto da per loro stessi, sotto pena di restar privi ipso facto dell'ufficio e di voce attiva e passiva per sei anni, et anco di dette vesti nuove; ma li consultori habbino con charità et discrezione questo pensiero in maniera che siano vestiti secondo la modestia et mortificatione religiosa e secondo il modo di vestire che tengono li altri Padri et Fratelli sudditi acciocché s'osservi l'ugualità et facendo altrimenti detti consultori siano rigorosamente puniti »⁵⁵.

Il P. Oppertis, nel suo memoriale ha, su questo punto, parole di fuoco: « Che il vitto et vestito sia uguale a tutti li Padri et Fratelli: et intorno al vitto se il Superiore per sé o per altri farà o permetterà si facci vi ta particolare che subito sia privato et dichiarato inhabile ad esser mai più Superiore (se non in caso di necessità, d'infermità o convalescenza o di indisposizione evidente ch'allora si haverà la carità necessaria secondo l'ordine del medico *in scriptis*); et intorno al vestito senza nissuna eccezione et senza potersi admettere scusa nissuna che il Superiore il quale o per sé o per altro farà o permetterà nel vestito soprano o sottano che si faccia partialità alcuna o differenza tra tutti li Padri et Fratelli egualmente che detto Superiore sia privato subito et castigato et altre pene et di più dichiarato inhabile in perpetuo a la voce attiva et passiva, volendo che in ogni modo nel detto vitto et vestito s'osservi l'ugualità in tutte le cose tanto con li detti Padri come li Fratelli senza differenza alcuna tra essi Padri et Fratelli »⁵⁶

⁵¹ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 21; AA.OO, f. 50t.

⁵² *Ev.St.R.C.*, reg. 23, in *Dom.* XLII (1945), p. 146.

⁵³ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 56; AA.OO, f. 53t.

⁵⁴ IV C.G., sess, VII, n. 4; AG. 1886, f. 128.

⁵⁵ AG. 1519, f. 264.

⁵⁶ Memoriale cit., in *Dom.* XL (1943), p. 221.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

Del Obbedienza

17. Tutti procurino con ogni studio e diligenza di far profitto in tutte le virtù ma spetialmente nella virtù della santa obbedienza, obedendo alli lor superiori sottomettendo parere, et giudizio proprio a quello del superiore ⁵⁷.

Questa regola è nuova, propria di questo Capitolo, ed è posta all'inizio della parte riguardante l'obbedienza. Rimarrà inalterata anche nei Capitoli seguenti.

18. Nessuno vadi fuor di casa senza licenza del superiore et quando anderà vadi con il compagno che esso li darà ne anco in altro loco se non dove lo mandarà il detto superiore pigliando dal medesimo la beneditione cosi nel andare come nel ritornar levando, et mettendo segno alla tavoletta ⁵⁸.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* il Fondatore aveva disposto: « Nissuno vada fuori di casa senza licentia del Superiore e nel andare vadano con il compagno dove parerà al Superiore » (reg. 14) ⁵⁹.

Anche nelle *Regole della Compagnia di Gesù* era prescritto: « Nessuno esca di casa se non quando, e col compagno che parrà al Superiore » ⁶⁰. « Quegli che escono da casa, segneranno li suoi nomi, che in una tavoletta appresso la porta saranno scritti e avviseranno il portinaio dove hanno a andare » ⁶¹.

Nel II C.G. era stato ordinato: « Nisciuno vada fuori di casa senza licenza del Superiore, et quando anderà vada con il compagno, che gli darà il Superiore et dove parerà al detto Superiore, et non vada ad altro luogo senza espressa licenza del Superiore, et nel andare et ritornare pigli la beneditione dal Superiore, et levi et metti il segno alla tavoletta » (reg. 8) ⁶².

L'articolo è confermato, con alcune modifiche stilistiche per snellirlo.

Riguardo alla « benedizione », nel IV C.G. verrà precisato: « Quando si domanda la benedizione al Superiore per uscir di casa o dopo che sono tornati in casa si inchini solamente il capo senza genuflettere » ⁶³.

⁵⁷ reg. 29, in *Dom.* XLII (1943), p. 151.

⁵⁸ *Ev.St.R.C.*, reg. 43, in *Dom.* XLII (1945), p. 209.

⁵⁹ *Scr. S.C.*, cit., p. 65.

⁶⁰ *R.C.J.*, R.C. n. 43, p. 37.

⁶¹ *R.C.J.*, R.C.n. 45, p. 38.

⁶² Il C.G., sess. IX, RC. n. 8; AA.OO., f. 49,

⁶³ IV C.G., Dichiarazione in appendice; AG. 1886, f. 142.

III CAPITOLO GENERALE

19. Tutti quelli che si troveranno fuor di casa procurino de ritornare avanti che si facci notte ne alcuno uscirà fuor di casa avanti giorno senza licenza espressa del superiore eccettuati però quelli che con licenza se troveranno occupati nella raccomandatione dell'anime overo negl'hospitali ⁶⁴.

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù* prescrivevano: « Ogn'uno che si trova fuori, si ritiri a casa innanzi notte, ne esca di casa avanti giorno senza licenza del Preposito o Rettore » ⁶⁵.

La norma, nel II C.G. è applicata anche all'Ordine, con le dovute eccezioni inerenti al ministero proprio dell'Istituto ⁶⁶.

La regola viene confermata in questo Capitolo.

20. Ogn'uno quando anderà fuor di casa vadi con gl'occhi bassi, et ben composto, et con mortificatione massime quando se va alla raccomandatione del anime per la città ⁶⁷.

Nelle *Regole delli Servi dell'Infermi* era stabilito: « Ognuno quando andarà fuor di casa vadino modesti e mostrando haver zelo dell'honor di Dio et se troverà alcuni che giocaranno a carte, o vero, a dadi, o vero altri che biastemino, ogiurino il nome di Dio, della Madonna o altri Santi, o vero faccino altra cosa scandalosa pubblicamente contro a l'honor di Dio, vedano di farli la correctione con charità et humiltà et mansuetudine sempre dimostrando di haverli compassione » (reg. 25) ⁶⁸.

Nel II C.G. viene ripresa la prima parte della disposizione: « Ognuno quando va fuor di casa vadi con gli occhi bassi, et ben composti li membri, massime quando si va a raccomandar l'anime per la città, mostrando haver zelo dell'honor de Dio et del edificatione della Religione » (reg. 48) ⁶⁹.

L'articolo viene confermato in questo Capitolo con l'omissione della parte finale « mostrando liaver zelo » ecc.

21. Nessuno riporte imbasciate o lettere de forastieri ad alcuno de casa ne di casa ad alcuno de forastieri senza licenza del superiore, et le novi secolari che di fuori se intenderanno non si raccontino senza consideratione, et frutto ⁷⁰.

⁶⁴ *Ev.St.R.C.*, reg. 46, in *Rom.* XLII (1945), p. 210.

⁶⁵ *R.C.J.*, RC. n. 47, p. 38.

⁶⁶ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 59; AA.OO., f. 54.

⁶⁷ *Ev.St.R.C.*, reg. 45, in *Dom.* XLII (1945), p. 210.

⁶⁸ *Scr. S.C.*, cit., p. 66.

⁶⁹ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 48; AA.OO., f. 52t.

⁷⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 54, in *Dom.* XLII (1945), p. 216.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

La regola deriva dalle *Regole comuni della Compagnia di Gesù*: « Nessuno porti imbasciate ne lettere di persona di fuori ad alcuno di casa, nè di persona di casa ad alcuno di fuori, senza saputa del Superiore. E le nove del secolo che s'udiranno di fuori, non si raccontino in casa senza cagione e frutto »⁷¹

Tale norma venne già stabilita nel II C.G. (reg. 57)⁷² e confermata, in questo, integralmente.

22. Nessuno entrerà ne uscirà de casa se non per la porta ordinaria et quando vanno o vengono non sonino troppo forte ne troppo spesso il campanello ma convenientemente⁷³.

Anche questa regola deriva dalle *Regole della Compagnia di Gesù*: « All'entrar et uscir di casa, non si suoni la Campanella, né più forte, né più presto di quel che conviene, e nessuno esca, né entri se non per la porta ordinaria di casa »⁷⁴.

Nel II C.G. la norma viene ripresa, con l'inversioni delle disposizioni (reg. 46)⁷⁵ ed è confermata in questo Capitolo.

23. Nessuno tratti ne ragioni con forastieri delle cose che si fanno o che si doveranno fare nella Religione eccetto però quando il superiore in alcun caso concedesse licenza de ciò fare ne alcuno de referire, prestare, o conferire fuor di casa con forastieri le constitutioni regole o privilegi, et altre cose appartenenti (f 97 t.) al decoro et buon governo della Religione senza espressa licenza del superiore⁷⁶.

Anche questa regola deriva dalle *Regole comuni della Compagnia di Gesù*: « Nessuno riferischi a forastieri le cose che si sono fatte e s'hanno a far in casa, se però non sapesse che ciò piace al Superiore; né comunicherà a quelli le Constitutioni o altri simili libri, overo scritti nelli quali si contiene l'istituto, o privilegi della Compagnia senza espresso consenso del Superiore »⁷⁷.

La norma, già stabilita nel II C.G. (reg. 58)⁷⁸ è integralmente confermata in questo.

⁷¹ R.C.J., R.C. n. 37, p. 36.

⁷² Il C.G., sess. IX, R.C. n. 57; AA.OO., f. 53t.

⁷³ Ev.St.R.C., reg. 44, in *Dom.* XLII (1945), p. 210.

⁷⁴ Ev.St.R.C., n. 45, p. 38.

⁷⁵ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 46; AA.OO., f. 52t.

⁷⁶ Ev.St.R.C., reg. 50, in *Dom.* XLII (1945), p. 211.

⁷⁷ R.C.J., R.C., p. 38, p. 36.

⁷⁸ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 38, AA.OO., f. 53t.

III CAPITOLO GENERALE

24. Nessuno anderà a visitar chiese ne infermi ne ad altre parti. etiam per divotione senza licenza del superiore ⁷⁹.

La disposizione è stabilita nel TI C.G. (reg. 53) ⁸⁰, e confermata in questo Capitolo.

25. Nessuno andarà a pigliar parere o consiglio fuor di casa da forastieri ne per se ne per altri se non quando, et da quelli che parerà expediente al soperiore il qual non possi dar detta licenza se prima non li sarà espressa la cosa della quale s'ha da pigliare il parere: ma in quanto alli confessori nelle materie de confessione basta che dichino in genere che il parere o consiglio che hanno a pigliare sia cosa de confessione.

Nel II C.G. la reg. 25 era così formulata: « Niuno de Nostri ardirà de andare a pigliar parere o consiglio fuor di casa, se non quando parerà al Superiore, ne anco si potrà confessare ad altri fuor del proprio confessore assegnatoli dalla Santa obediencia.

Niuno parlerà a quelli che stanno nella prima probatione senza licenza del Superiore, fuor della solita creanza che incontrandosj richiede la modestia.

Niuno commandi ad altri né risponda se non quelli che hanno licenza di ciò fare » ⁸¹.

La regola riguardava tre argomenti diversi e forse se ne è fatto una sola per errore o per svista.

In questo si hanno tre regole distinte (25; 43; 48). La prima parte, oggetto della presente Regola viene maggiormente specificata e minuziosamente circostanziata.

Nel IV C.G. la regola verrà omessa.

26. Nessuno se occupi in far negotii de parenti amici o altri fuor di casa ancorche fussero pii senza licenza in scrittis del soperiore et sotto le pene stabilite nel 3^o capitolo generale acciò ogn'uno si possa dar tutto all'osservanza delle regole, et del servitio dell'infermi ⁸².

La regola si ispira alle *Regole comuni della Compagnia di Gesù*: « Nessuno senza licenza del Superiore pigli l'assunto di negotio alcuno ancorché pio, né prometta l'opera sua, né si mostri inclinato a pigliarlo.. » (reg. 40) ⁸³.

⁷⁹ *Ev. St. R.: C.*, reg. 47, in *Dom.* XLII (1945), p. 210.

⁸⁰ II C.G., sess. IX, RC, n. 53; AA.OO., f. 53.

⁸¹ II C.G., sess. IX, R.C., n. 25; AA.OO., f. 50t-51.

⁸² *Ev. St. R.: C.*, reg. 49, in *Dom.*, XLII (1945), p. 211.

⁸³ *R.C.J.*, R.C., n. 41, p. 37.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

Nel II C.G. era stato stabilito: « Nissuno si occupi in fare negotii de Parenti, forastieri o amici secundum carnem ancorché sia pia, senza licenza del Superiore, acciò si possa dar tutto al osservanza delle nostre Regole et al servitio degli Infermi (reg. 64) ⁸⁴.

In questo Capitolo, la regola viene in parte riformulata, con la specificazione che la licenza del Superiore dev'essere data « in scrittis » e l'infrazione viene punita con le pene determinate nei canoni penitenziali. Esse erano molto severe: « Nessuno de nostri ardischi occuparsi ne intromettersi in far negotii de parenti, amici o altri che siano fuor de la Religione senza licentia in scriptis del Superiore sotto pena de privatione de voce attiva et passiva insino al subseguente Capitolo generale inclusive, et chi incorrerà la seconda volta sia privato in perpetuo di voce attiva et passiva ne possi essere habilitato se non dal capitolo generale con due terzi de voti de detto capitolo, et non altrimenti ».

Nel V C.G. verrà demandato alla Consulta lo stabilire le pene per l'infrazione (reg. 25) ⁸⁵.

27. Quando verrà in casa alcun forastiero nessuno gli potrà parlare se non quelli ch'haveranno di questo licenza in generale o in particolare ⁸⁶.

Le Regole comuni della Compagnia di Gesù stabilivano: « Nessuno ragioni in casa con forestieri né chiami altri a ragionare con loro, senza generale o particolare licenza del Superiore » ⁸⁷

Ne è derivata la presente Regola, già stabilita nel II C.G. (reg. 10) e confermata in questo e nei seguenti.

28. Nessun delli nostri entrerà in camera d'altri padri o fratelli senza licenza del superiore, et essendo alcuno dentro non metta mano alla chiave per entrare se prima non sente dire (entrate) et quando entrerà tenghino la porta aperta per quanto staranno insieme eccettuati solamente li superiori ⁸⁸.

Era prescritto nelle *Regole comuni della Compagnia di Gesù*: « Nessuno entri in camera altrui senza generale, o particolare licenza del Superiore; et essendovi dentro alcuno non apra la porta prima che batta e li sia detto Entrate, e stia aperta la porta mentre staranno dentro insieme » (reg. 32) ⁸⁹.

⁸⁴ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 64; AA.OO., f. 54t.

⁸⁵ V C.G., sess. V, R.C. n. 25; AG. 1886, f. 159t.

⁸⁶ *Ev.St.R.C.*, reg. 51, in *Dom.* XLII (1945), p. 212.

⁸⁷ *R.C.J.*, R.C., n. 36, p. 36.

⁸⁸ *Ev.St.R.C.*, reg. 64, in *Dom.* XLII (1945), p. 220.

⁸⁹ *R.C.J.*, R.C., n. 33, p. 34.

III CAPITOLO GENERALE

La norma è già stata ripresa nel II C.G., che però dava facoltà di non tenere aperta la porta ai Superiori e ai Confessori (reg. 11)⁹⁰. In questo Capitolo tale autorizzazione è riservata ai soli Superiori.

29. Nessuno delli nostri chiamerà forastiero alcuno per parlare a qualsivoglia delli nostri padri e fratelli ne tanpoco chiamerà alcuno delli detti padri o fratelli a parlare o rispondere a forastieri senza espressa licenza del superiore⁹¹.

Nel II C.G. era stato stabilito: « Nissuno chiamerà per parlare a forastieri persona alcuna senza licenza espressa del Superiore » (reg. 24)⁹².

In questo Capitolo la norma è confermata con l'integrazione della seconda parte: « ne tampoco chiamerà alcuno...».

30. Quando andarà alcuno da un luogo in un altro consegnerà la sua camera al superiore con tutti i libri, figure, et qualsivoglia altra cosa ne di quelle possi dispensar ad altri de casa ne fuora ne portar seco senza licenza del superiore il quale li debba concedere le cose necessarie⁹³.

Nelle *Regole comuni della Compagnia di Gesù* era stabilito: « Nessuno quando parte per andar da un luogo ad un altro, porti seco alcuna cosa, senza licenza del Superiore »⁹⁴.

La norma viene ripresa dal II C.G. quasi alla lettera: Quando alcuno va da un luogo ad un altro non porti seco cosa alcuna né dia o dispensi ad altri di casa o di fuore senza licenza del Superiore » (reg. 47)⁹⁵.

La disposizione è confermata in questo Capitolo, che ne ristruttura ed amplia la formulazione.

31. Perchè la nettezza esteriore oltra l'edificatione aiuta anco alla salute corporale però ciascuno procuri star netto tanto in se stesso quanto negl'altri lochi dove conversa⁹⁶.

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù* stabilivano: « Ogn'uno, tanto nella sua persona, quanto in ogn'altra cosa, habia cura della nettezza, la quale serve per la sanita: e l'edificatione »⁹⁷.

⁹⁰ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 11; AA.OO., f. 49-49t.

⁹¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 52, in *Dom.* XLII (1945), p. 212.

⁹² Il C.G., sess. IX, R.C., n. 24, AA.OO., f. 50t.

⁹³ *Ev.St.R.C.*, reg. 28, in *Dom.* XLII (1945), p. 151.

⁹⁴ *R.C.J.*, R.C., n. 25, p. 33.

⁹⁵ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 47; AA.OO., f. 52t.

⁹⁶ *Ev.St.R.C.*, reg. 66, in *Dom.* XLII (1945), p. 221.

⁹⁷ *R.C.J.*, R.C., n. 19, p. 31.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

Nel II C.G., ispirandosi a tale norma, era stato prescritto: « Perché la nettezza esteriore aggiuta alla salute corporale, oltre l'edificazione, però ciaschuno procuri a star netto, tanto in se stesso quanto negl'altri luoghi dove praticano » (reg. 40)⁹⁸.

La disposizione è confermata nel presente Capitolo, apportando alla regola solo qualche modifica stilistica.

32. Nessuno dormirà con la finestra aperta la notte ne scoperto ne senza cammisa⁹⁹.

La regola deriva da quelle *comuni della Compagnia di Gesù* che prescrivevano: « Nessuno dorma di notte con la finestra aperta, ne senza camiscia, ne scoperto »¹⁰⁰.

Nel II C.G. si ha la riproduzione della norma: « Nissuno dormirà con la finestra aperta la notte, ne senza cammisa et calzoni o mutande di tela » (reg. 41)¹⁰¹.

In questo Capitolo, la regola è confermata, omettendo le varie specificazioni.

33. Ogn'uno così padre come fratello quando si leva copra il suo letto, et avanti o dopo la messa secondo sarà ordinato per la diversità de tempi rassetti, et scopi sua camera eccetto però quelli che per occupatione d'importanza non potessero ciò fare alli quali il superiore provvederà de persone che l'aiutino¹⁰².

Anche questa regola deriva dalle *Regole comuni della Compagnia di Gesù*: « Ogn'uno ben che sia Sacerdote, subito che si leva, cuopra il suo letto, er all'ora solita insieme con l'altre cose lo rassetti, et almeno ogni terzo giorno scopi la camera, eccetto quelli che per occupationi di maggior importanza o per indispositione a giudizio del Superiore devono esser aiutati »¹⁰³.

Nel II C.G., sulla falsariga di tale regola, veniva stabilito: « Ogn'uno tanto sacerdote come laico, quando si leva cuopra il suo letto, et avanti o dopo la Messa, secondo che sarà ordinato per la diversità de i tempi rassetti et scopi sua camera; eccetto alcuni che per occupationi d'importanza o per infermità non possono farlo, alli quali il Superiore provvederà di persona che l'aiutino » (reg. 34)¹⁰⁴.

⁹⁸ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 40; AA.OO., f. 52.

⁹⁹ *Ev.St.R.C.*, reg. 67, in *Dom.* XLII (1945), p. 221.

¹⁰⁰ *R.C.J.*, R.C., n. 12; p. 30.

¹⁰¹ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 41; AA.OO., f. 52.

¹⁰² *Ev.St.R.C.*, reg. 68, in *Dom.* XLII (1945), p. 221.

¹⁰³ *R.C.J.*, R.C., n. 18, p. 31.

¹⁰⁴ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 34; AA.OO., f. 51t.

III CAPITOLO GENERALE

In questo Capitolo la norma viene confermata, con qualche modifica. Si omette dall'esenzione gli infermi, forse perché venivano trasferiti nell'infermeria comune.

34. Nessuno eschi di camera se non decentemente vestito, et non se stia alle fenestre overo altrove dove possi esser visto da forastieri ne tampoco esso vedergli ¹⁰⁵.

Anche questa regola dipende dalla seguente della Compagnia di Gesù: « Nessuno esca di camera se non decentemente vestito » ¹⁰⁶.

Nel II C.G. la norma viene ripresa ed ampliata (reg. 42) ¹⁰⁷, nella forma che è accettata anche da questo Capitolo, eccetto alcune piccole modifiche.

35. Nessun de nostri scriverà ne riceverà lettere ne per se ne per altri senza licenza del superiore al quale starà dare o negare detta licenza secondo gli parerà espediente sotto le pene contenute nelli canoni penitentiali della Religione ¹⁰⁸.

Le *Costituzioni della Compagnia di Gesù* prescrivevano: Se alcuno di quelli di casa vorrà scrivere ad altri, non lo faccia senza licenza, e mostrano prima le lettere a chi dal Superiore sarà deputato, e se da altri gli fusse scritto, prima si consegnino le lettere a chi dal Superiore sarà ordinato, il quale havendole lette, le potrà dare o no a chi saranno indirizzate, come gli parerà nel Signore per suo maggior bene e gloria di Dio » ¹⁰⁹.

La norma, comune agli Istituti religiosi, fu adottata nel II C.G.: « Nissuno scriverà né riceverà lettere, né per sé, né per altro senza licenza del Superiore, al quale starà dare o negare detta licenza secondo gli parerà eapeditente per maggior gloria de Dio, et profitto de sudditi » (reg. 3) ¹¹⁰.

Inoltre era pure stato decretato: « Il Prefetto o chi lui deputerà, debba leggere, sigillare e mandare le lettere che li Padri e Fratelli della sua casa, vorranno mandare ad altri o da altri saranno ad essi mandate » ¹¹¹.

Vengono esentate da ogni ispezione le lettere dei Consultori e quelle scritte ai Religiosi da Confratelli di altre case.

Per i Consultori già il I C.G. aveva stabilito che la loro corrispondenza non fosse aperta da nessuno, neppure dal Generale, e che la trasgressione fosse considerata caso riservato ¹¹². Nel II C.G. era stato disposto che le

¹⁰⁵ *Ev.St.R.C.*, reg. 69, in *Dom.* XLII (1945), p. 222.

¹⁰⁶ *R.C.J.*, R.C., n. 13, p. 30.

¹⁰⁷ II C.G., sess. IX, reg. 42; AA.OO., f. 52.

¹⁰⁸ *Ev.St.R.C.*, reg. 53, in *Dom.* XLII (1945), p. 212.

¹⁰⁹ *R.C.J.*, Cost, n. 39, p. 20.

¹¹⁰ II C.G., sess. IX, reg. 43; AA.OO., f. 52.

¹¹¹ II C.G., sess. VII, n. 5; AA.OO., f. 45.

¹¹² I C.G., sess. XVI; AA.OO., f. 17t.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

lettere indirizzate ai Consultori venissero consegnate direttamente ai medesimi, senz'obbligo di mostrarle al Superiore, né che fossero ritardate da alcuno ¹¹³.

La ragione dell'esenzione dall'ispezione del Superiore delle lettere provenienti da altre Case, era dovuta al fatto che esse erano già state controllate dal Superiore della casa di partenza, come ne faceva fede il sigillo.

In questo terzo Capitolo si aggiunse alla regola: « sotto le pene contenute nelli canoni penitenziali » Le sanzioni contro i trasgressori erano molto severe: « Chi scriverà o riceverà lettere senza espressa licenza del prefetto per la prima volta farà tre discipline in refettorio in tre settimane continue cioè una disciplina per settimana et ogni volta che farà detta disciplina mangi pane et acqua, et per dette tre settimane laverà li piatti sera et matino in cocina. Per la seconda volta oltra la sudetta penitenza sia privato de voce attiva et passiva per un anno et chi contraverà la terza volta oltre che haverà da fare la penitenza ordinata per quelli che scriveranno la prima volta sarà privato de voce attiva et passiva per tre anni » ¹¹⁴.

Nel IV C.G. confermando la disposizione, verrà specificato che il Superiore « dovrà leggere le lettere dandole poi o negandole a sua discrezione » (art. 34) ¹¹⁵.

(f 98) 36. Nessuno accettato nella Religione per fratello non destinato al sacerdotio possi imparare a legere ne a scrivere ne altri l'insegnino ma sia contento de servire a Christo nostro Signore in santa semplicità, et humiltà, et in questo s'osservi la constitutione ¹¹⁶.

Nelle *Regole comuni della Compagnia di Gesù* era stabilito: « Nessuno di quelli che si ricevono per gli offitii particolari di casa, impari ne leggere ne scrivere o s'alcuna cosa sapesse non impari più lettere ne altri gl'insegnino senza licenza del Preposito Generale, ma basterà a loro in santa semplicità et humiltà servire a Christo nostro Signore» ¹¹⁷.

Il principio, comune a vari Istituti religiosi, venne adottato nel II C.G. con la stessa formulazione delle Regole sopracitate: « Nessuno che entrerà in casa per servire impari a leggere ne scrivere, ne altri l'insegnino senza licenza del Superiore; ma sarà contento di servire a Christo Nostro Signore in santa semplicità et humiltà » (reg. 44) ¹¹⁸.

Nelle Costituzioni del 1601 venne persino tolta alla Consulta Generale la facoltà di « potere dar licenza d'imparare a leggere e a scrivere a quelli

¹¹³ II C.G., sess. XIII, n. 6; AA.OO., f. 65.

¹¹⁴ III C.G., sess. IX, *Canoni Penitenziali*; AA.OO., f. 104.

¹¹⁵ IV C.G., sess. VII, R.C., reg. 34; AG. 1886, f. 130.

¹¹⁶ *Ev.St.R.C.*, reg. 4, in *Dom.* XLI (1944), p. 19.

¹¹⁷ *R.C.J.*, R.C., n. 14 p. 30.

¹¹⁸ LI C.G., sess. IX, R.C., n. 44; AA.OO., f. 52t.

III CAPITOLO GENERALE

professi e novitii che si riceversero nella Religione per Fratelli non destinati al Sacerdotio » ¹¹⁹.

In questo Capitolo si conferma la disposizione, sostituendo la frase: « Nissuno che entrerà in casa per servire », con questa più chiara ed esplicita: « Nessuno accettato nella Religione per fratello non destinato al Sacerdotio ».

37. Ogn'uno attenderà alla mortificatione interiore, et esteriore facendo volentieri quelle cose nelle quali senterà maggior repugnanza per suo aiuto spirituale ¹²⁰.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era stato stabilito: « Ogn'uno attenderà alla mortificatione intèriore et esteriore facendo volentieri quelle cose dove sentiranno maggior repugnantia quando li sarà comandato e questo servirà a far la charità più facilmente a quelli infermi più aggravati et che haveranno infermità più difficili a curarsi » (reg. 11) ¹²¹.

Nel II C.G. venne adottata la norma mutando però l'ultima parte, quella che finalizza la pratica della mortificazione all'esercizio del ministero: « Ogn'uno attenderà alla mortificazione interiore et esteriore, facendo volentieri quelle cose nelle quali sentirà maggior ripugnantia per suo aggiunto spirituale » (reg. 7) ¹²².

In questo Capitolo, la regola è confermata integralmente.

38. Ogn'uno così in casa come fuori se dia al osservanza del silentio fuor che nelli tempi ordinati per la recreatione massime nel tempo della messa, oratione, esame et spetialmente l'hora del ritirarsi che si fa il giorno, et quando sarà dato il segno d'andare a dormire il che tutti debbano fare ad un istesso tempo acciò tutti ancor nel medesimo tempo se possino levare ¹²³.

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù* stabilivano: « Fuori de tempi deputati alla recreatione, si ha da osservar silentio in questo modo, che nessuno parli se non come per passaggio, e con poche parole, overo di cose necessarie, spetialmente in chiesa, sagrestia, e refettorio. Nel tempo però che si sta alla messa, predica, tavola, lettione e dispute, se fusse necessario dir alcuna cosa in particolare, si faccia con pochissime parole e con voce bassa » ¹²⁴

¹¹⁹ Costituzioni, n. 45; AA.OO., f. 131t.

¹²⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 36, in *Dom.* XLII (1945), p. 153.

¹²¹ *Scr. S.C.*, cit., p. 64.

¹²² Il C.G., sess. IX, R.C., n. 7; AA.OO., f. 49.

¹²³ *Ev.St.R.C.*, reg. 60, in *Dom.* XLII (1945), p. 218.

¹²⁴ *R.C.J.*, R.C., n. 26, p. 33.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

Ispirandosi a questa norma, nel II C.G. veniva stabilito: «Ogn'uno cossi in casa, come fuora se dia al osservanza del silentio, fuora delli tempi ordinati per la recreatione, et massime al tempo della Messa, oratione, esame di conscientia, Acquisto di virtù, et quando sarà dato il segno d'andare a dormire, il che tutti deveno fare ad un medesimo tempo, acciò anche ad un tempo tutti si possino levare » (reg. 9) ¹²⁵.

39. Tutti li nostri parlino basso, et con voce mutata, et equivalente in segno d'humiltà et mortificatione non però in questo se legano li superiori li quali secondo giudicheranno convenire potranno alzare la voce ¹²⁶.

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù* disponevano: « Parli ogniuno con voce bassa, come alli religiosi conviene, e nessuno contrasti con altri, ma se in alcuna cosa fusse tra noi diversità di parere, e ci paresse di manifestarlo, si propongano le ragioni con modestia, e carità, con animo che la verità habbia il suo loco e non per parete in ciò Superiore a gl'altri » ¹²⁷.

Sulla falsariga di tale regola, nel II C.G. fu stabilito, in forma più concisa e con alcune modifiche : « Tutti quanti li Nostri parlino basso et con voce mutata et equivalente, in segno d'humiltà et mortificatione, però in questo non si legano li Superiori, li quali secondo vederanno convenire potranno alzare la voce » (reg. 12) ¹²⁸.

La regola, con qualche ritocco, viene confermata in questo Capitolo.

40. Quelli che con licenza de superiori visiteranno gli nostri infermi non solo parlino con voce bassa ma anco con tal modo che non gli diano molestia trattando de cose spirituali che possano insieme rallegrare, et edificare così essi infermi come gli circostanti ¹²⁹.

Nelle *Regole comuni dalla Compagnia di Gesù* era stabilito: « Qualunque con licenza visiterà gli ammalati non solo ragionerà con voce bassa ma anco in modo che non siano loro molesti, e di cose che possano dare a gl'infermi allegrezza, e consolatione et alli circostanti edificazione nel Signore » ¹³⁰.

La norma venne ripresa, quasi alla lettera, nel II C.G., applicandola alla visita ai nostri infermi: « Quelli che con licenza visiteranno li Nostri

¹²⁵ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 9; AA.OO., f. 49.

¹²⁶ *Ev.St.R.C.*, reg. 61, in *Dom.*, XLII (1945), p. 219.

¹²⁷ *R.C.J.*, R.C., n. 28, p. 33-34.

¹²⁸ Il C.G. sess. IX, R.C. n. 12; AA.OO., f. 49t.

¹²⁹ *Ev.St.R.C.*, reg. 62, in *Dom.* XLII (1945), p. 219.

¹³⁰ *R.C.J.*, R.C., n. 29, p. 34.

III CAPITOLO GENERALE

infermi non solo parlino con voce bassa, ma anco con tanto modo, che non gli diano molestia et trattino di cose che possono ralegrare et consolare l'infermo, et edificare li circostanti » (reg 15) ¹³¹.

41. L'unione, et conformita fraterna si deve molto diligentemente procurare però ciascun de nostri l'uno con l'altro se porti quello honore, et rispetto che si conviene fra servi de Dio tenendo ciascuno il compagno come se fusse il suo superiore ¹³².

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era disposto: « Ognuno l'un con l'altro si porti quell'honore et rispetto come si conviene fra servi di Dio, tenendo ciascuno il compagno come si fusse suo Superiore » (reg. 16) ¹³³.

Nel II C.G. vennero stabilite tre regole, affini tra loro e che si ispirano a quella sopracitata: « Ognuno l'un col altro si porti quel honore et rispetto che conviene fra servi di Dio tenendo ciascheduno il suo compagno come se fusse suo Superiore » (reg. 16) ¹³⁴. « Debbon procurar di conoscere Dio Nostro Signore, l'un nel altro come nella sua immagine et similitudine » (reg. 52) ¹³⁵. « L'unione et conformità si deve molto diligentemente procurare » (reg. 63) ¹³⁶.

In questo Capitolo delle regole 16 e 63 se ne è fatta una sola.

42. Ogn'uno sia preparato a sentire patientemente et con humiltà le ammonitioni, et repressionsi che gli saranno fatte non solamente dal superiore ma anco dal minimo de casa in privato, et in presenza d'altri de casa o de fuori quantunque fosse senza causa ¹³⁷.

La regola, stabilita nel II C.G. (reg. 22) ¹³⁸ viene confermata, senza mutamenti in questo.

43. Nessuno comandi ad altri de nostri ne riprenda se non quelli che haveranno licenza de ciò fare ¹³⁹.

¹³¹ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 15; AA.OO., f. 49t.

¹³² *Ev.St.R.C., reg. 55*, in *Dom. XLII* (1945), p. 217.

¹³³ *Scr. S.C., cit.*, p. 65.

¹³⁴ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 16; AA.OO., f. 49t-50.

¹³⁵ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 52; AA.OO., f. 53.

¹³⁶ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 63; AA.OO., f. 54-54t.

¹³⁷ *Ev.St.R.C., reg. 38*, in *Dom. XLII* (1945), p. 154.

¹³⁸ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 22; AA.OO., f. 50t.

¹³⁹ *Ev.St.R.C., reg. 35*, in *Dom. XLII* (1945), p. 153.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era detto: « Nissuno deve riprendere con authorità l'altri fratelli » (reg. 20) ¹⁴⁰.

La norma era stata omessa nel Capitolo precedente. E' invece ripresa ed ampliata in questo.

Nel V C.G. verrà unita con la regola seguente: « Nessuno comandi ad altri de nostri ne riprenda se non quelli che haveranno licenza di ciò fare. A chi il Superiore parla o riprende l'ascolti con humiltà e lo lasci parlare senza interromperlo » (reg. 42) ¹⁴¹.

44. A chi il superiore parla o riprende l'ascolti con humiltà, et lo lasci parlare senza interromperlo ¹⁴².

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù* disponevano: « ...Quello a chi il Superiore parla o riprende, humilmente l'ascolti e non l'interrompa » ¹⁴³.

Nel II C.G. la norma venne adottata: « A chi il Superiore parla o riprende l'ascolti con humiltà et lo lasci parlare senza interromperlo » (reg. 28) ¹⁴⁴.

In questo Capitolo viene confermata.

Nel V C.G. essa è unita alla regola precedente (reg. 42).

45. Ogn'uno se guarderà d'adirarse l'un con l'altro, e de mostrare faccia turbata anzi per il contrario mostri amorevoleza, et charità come se conviene tra servi de Dio ¹⁴⁵.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era stabilito: « Ognuno si guarderà d'adirarsi l'un con l'altro, né dimostrerà faccia turbata, anzi per il contrario mostrerà amorevolezza et charità come si conviene fra servi di Dio » (reg.21) ¹⁴⁶.

La disposizione era integralmente accettata nel II C.G. (reg, 29) e confermata in questo.

46. Tutti procurino de spogliarsi d'ogni affettione terrena de parenti, et amici, et vestirsi della spirituale amandoli solamente con quello amore che l'ordinata charità ricerca ¹⁴⁷.

Nelle *Costituzioni della Compagnia di Gesù* si prescriveva: « Ciascuno ch'entra nella Compagnia [...] ha da procurare di svestirsi d'ogni carnale

¹⁴⁰ Scr. S.C., cit., p. 65.

¹⁴¹ V C.G., sess. VII, R.C., n. 42; AG. 1886, f. 160t.

¹⁴² Ev.St.R.C., reg. 35, in *Dom.* XLII (1945), p. 153.

¹⁴³ R.C.J., R.C., n. 22, p. 32.

¹⁴⁴ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 28; AA.OO., f. 51.

¹⁴⁵ Ev.St.R.C., reg. 56, in *Dom.* XLII (1945), p. 217.

¹⁴⁶ Scr. S.C., cit., p. 66.

¹⁴⁷ Ev.St.R.C., reg. 48, in *Dom.*, XLII (1945), p. 211.

III CAPITOLO GENERALE

affetto verso i parenti e convertirlo in spirituale, amandoli solo con quell'amore che l'ordinata carità ricerca » ¹⁴⁸ .

Nel II C.G., ispirandosi a questa norma, si stabiliva: « Tutti procurino di svestirsi d'ogni affettione carnale de parenti et amici et vestirsi della spirituale, amandoli solamente con quello amore, che l'ordinata charità ricerca » (reg. 45) ¹⁴⁹ .

La regola è confermata *ad litteram* in questo Capitolo.

47. Debbonsi tutti mantenere sempre nella pace, et humiltà del'anime loro così nel interiore come nel esteriore amando la pace, il silentio, unione fraterna senza dar segno alcuno d'impazienza procurando sempre andar (f 98 t.) avanti a gl'altri nelle virtù, et portandosi tra di loro quel rispetto che allo stato de ciascuno se conviene ¹⁵⁰ .

Nelle *Costituzioni della Compagnia di Gesù* era disposto: « Tutti procurino con ogni diligenza custodire da ogni disordine, le porte de i loro sentimenti, particolarmente de gli occhi, orecchie, e lingua; conservandosi in pace er vera humiltà interna; e mostrandola nel silentio, quando conviene osservarla, e quando bisogna parlare, nella consideratione et edificatione delle parole, nella modestia del volto, nella maturità del andare e di tutti li movimenti, senza dar segno alcuno d'impazienza o di superbia, procurando e desiderando in tutte le cose ceder agli altri, stimando tutti interiormente nell'animo come Superiori, e nell'esteriore portando loro quell'honore, e riverenza che lo stato di ciascheduno ricerca, con religiosa semplicità e modestia; onde ne segua, che considerandosi l'un l'altro, crescano in divotione e lodino Dio nostro Signore, il quale ciascuno s'ingegnerà di riconoscere negli altri, come nella propria imagine » ¹⁵¹ .

Questa lunga disposizione, nel II C.G. venne suddivisa in tre regole:

reg. 50: « Tenghino tutti spetial cura di custodire con gran diligenza tutte le porte del sentimento, vedere, udire, parlare, et debbonsi guardare d'ogni disordine ».

reg. 51: « Debbansi mantenere sempre nella pace, et humiltà del anima sua et insieme nel esteriore dimostrar la pace, nel silentio quando conviene tacere, et quando convien parlare nel edificatjone, et consideration delle parole, nella modestia del corpo, nella maturità del andare, et in tutti li movimenti, senza dar segno alcuno d'impazientia, et in le virtù procurino d'andare avanti gl'altri, stimandoli però tutti come se fussero suoi Superiori, et nel esteriore portandogli quel rispetto che al stato di ciaschun conviene con modestia et religiosa semplicità ».

¹⁴⁸ R.C.J., Costit., n. 8, p. 67.

¹⁴⁹ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 45; AA.OO., f, 52t.

¹⁵⁰ Ev.St.R.C., reg. 48, in *Dom.* XLII (1945), p. 211.

¹⁵¹ R.C.J., Cost. n. 29, p. 14-15.

ATTI E DECRETI; REGOLE COMUNI

reg. 52: « Debbon procurar di conoscere Dio Nostro Signore l'un nel altro come nella sua imagine et similitudine » ¹⁵².

In questo Capitolo sono lasciate cadere le reg. 50 e 52 e la 51 è riformulata in forma più snella.

48. A quelli della prima approbatione è necessario toglier via ogni conversatione, et familiarità di persone che gli possono impedire gli soi boni propositi ne tampoco nessuno de nostri gli parlera senza licenza del superiore fuor della solita creanza che incontrandosi rechiede la modestia ¹⁵³.

La regola deriva da quelle della Compagnia di Gesù: « Nessuno eccetto quelli che saranno deputati dal Superiore, parli con quelli che stanno in prima probatione, eccetto le salutationi ordinarie che quando s'incontrano la carità religiosa richiede » ¹⁵⁴.

Nel II C.G. la norma era stata adottata con quasi le stesse parole: « Niuno parlerà a quelli che stanno nella prima probatione, senza licenza del Superiore, fuor della solita creanza che incontrandosi richiede la modestia » (reg. 25, secondo capoverso) ¹⁵⁵.

E nella reg. 49, il principio era stato ribadito ed applicato anche agli estranei: « In quelli della Prima Probatione specialmente è necessario togliere ogni conversatione et familiarità di persone, che gli possono impedire i suoi buoni propositi » ¹⁵⁶.

In questo Capitolo le due regole sono State unite e fuse in una sola.

49. Nessuno se toccherà l'un con l'altro ne in casa ne fuori burlando o in qualsivoglia altro modo se non fusse quando alcuno va o viene di fuori facendosi l'accoglienze ordinarie in segno de Charità ¹⁵⁷.

Anche questa regola dipende da quelle della Compagnia di Gesù: « Per conservare la modestia e gravità, che alli religiosi conviene, nessuno tocchi altri, ne anco per gioco, eccetto abbracciandosi in segno di carità, quando alcuno va o viene di lontano » ¹⁵⁸.

Nel II C.G. la norma viene adottata: « Nisciuno si toccherà l'un col altro, né in casa né fuori di casa, burlando o in qualsivoglia modo se non

¹⁵² Il C.G., sess. IX, R.C., n. 50; 51; 52; AA.OO., f. 52t-53.

¹⁵³ *Ev.St.R.C.*, reg. 63, in *Dom.* XLII (1945), p. 219.

¹⁵⁴ *R.C.J.*, R.C., n. 27, p. 33.

¹⁵⁵ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 25; AA.OO., f. 51.

¹⁵⁶ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 49; AA.OO., f. 52t.

¹⁵⁷ *Ev.St.R.C.*, reg. 64, in *Dom.* XLII (1945), p. 219.

¹⁵⁸ *R.C.J.*, R.C. n. 34, p. 35.

III CAPITOLO GENERALE

fusse quando alcuno va o viene di fuori a modo che si usa abbracciarsi in segno di carità (reg. 38) ¹⁵⁹.

In questo Capitolo si muta la frase finale: « a modo che si usa abbracciarsi, ecc. », con l'espressione: « facendosi l'accoglienze ordinarie in segno di carità ».

50. Se ad alcuno sarà dal superiore negata alcuna cosa non vadi a dimandar l'istessa cosa ad altro superiore maggiore o minore se prima non gli manifesterà la risposta data dal primo et per qual cagione gli sia stato negato quello che dimandava ¹⁶⁰.

Anche questa regola deriva dalle *Regole comuni della Compagnia di Gesù*: « Se ad alcuno sarà stata negata qualche cosa dal Superiore, non tratti con altro Superiore di quell'istessa cosa senza manifestarli, che risposta habbia avuto dall'altro e per quali cagioni gli sia stata negata » ¹⁶¹.

Nel II C.G. era stato stabilito: « S'ad alcuno sarà dal Superiore negata alcuna cosa non vadi a domandare l'istessa cosa ad altro Superiore, che prima non manifesti che risposta gli sia stata data dal Primo et per qual cagion gli sia stata negato quel che domandava, (reg. 54) ¹⁶².

In questo Capitolo si precisa di non ricorrere a Superiore « maggiore o minore ».

51. Nessuno curiosamente cerchi de sapere le cose de ^(m) deueno trattarsi dalli superiori circa il governo ne introduca simili ragionamenti facendo varie conietture ma ciascuno attendi a se stesso, et al officio suo, aspettando come dala mano de Dio ciò che di se e degl'altri haverà da essere stabilito guardandosi similmente ogn'uno de ragionare delli fatti o defecti altrui con qualsivoglia sapendo che tali ragionamenti dispiacciono a Iddio ¹⁶³.

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù* prescrivevano: « Nessuno curiosamente cerchi saper da altri le cose che appartengono al governo overo facendo discorso introduca di ciò ragionamento: ma ciascuno attendendo a se e all'ufficio suo, aspetti come dalla mano del Signore quanto, e di se, e degli altri sarà determinato » ¹⁶⁴.

¹⁵⁹ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 38; AA.OO., f. 52.

¹⁶⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 31, in *Dom.* XLII (1945), p. 152.

¹⁶¹ *R.C.J.*, R.C. n. 23, p. 32.

¹⁶² Il C.G., sess. IX, R.C., n. 54; AA.OO., f. 53.

^(m) Per errore è stato scritto « de » invece di « che ».

¹⁶³ *Ev.St.R.C.*, n. 30, in *Dom.* XLII (1945), p. 152.

¹⁶⁴ *R.C.J.*, R.C. n. 21, p. 32.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

Nel II C.G. la disposizione viene adottata ed estesa anche ad altri casi, modificandone la formulazione; «Nissuno curiosamente cerchi di sapere le cose, che devono trattarsi dalli Superiori circa il governo, ne introduca raggionamento di simil cose, facendo varie congetture, ma ciascuno attendi a se et all'ufficio suo: aspettando come dalla mano di Dio ciò che di se et degli altri haverà da esser stabilito; et anco ogn'un si guardi di raggionare de i fatti o difetti d'altri con qualsivoglia, sapendo che tali raggionamenti molto dispiaceno a Iddio, ma si bene ogni cosa si può conferire col Signore per remediare » (reg. 55) ¹⁶⁵.

In questo Capitolo, l'articolo viene confermato con lievi modifiche e con la soppressione dell'espressione finale: « ma si bene ogni cosa si può conferire col Superiore per remediare ».

52. Debbonsi prevenire le tentationi con li rimedii contrarii, et però quando si conoscerà alcuno essere inclinato alla superbia se deve fare essercitare nelle cose humili e basse, et anco ciascun da se stesso doverà essercitarsi in quelle cose quali pensa che l'aiutaranno per l'acquisto del'humiltà. Il simile intendendo delle altre sinistre inclinationi ¹⁶⁶.

La norma ascetica era stata contemplata nelle *Costituzioni della Compagnia di Gesù*: « Devonsi prevenire le tentationi co' remedii contrarii, come quando alcuno si conosce inclinato alla superbia, si deve essercitare nelle cose humili, e basse che si stimano più giovevoli alla sua humiliatione; e l'istesso s'intende nell'altre sinistre inclinationi dell'animo » ¹⁶⁷.

Nel II C.G. il principio viene adottato con quasi le stesse parole: « Devonsi prevenir le tentationi con li rimedii contrarii, et quando si conosce uno essere inclinato alla superbia si deve fare che si eserciti nelle cose humili, et basse, et da se stesso deve essercitarsi in quelle cose, quali pensa che l'aggiuterebbero per l'acquisto del'humiltà, et il simile se intende dell'altre sinistre inclinationi » (reg. 62) ¹⁶⁸.

53. Quando alcuno per mortificatione sarà dal superiore posto in qualche officio d'humiltà come in cocina o in altri officii de casa benchè umili, et bassi deve obedire con ogni sommissione etiam al coco il che si deve intendere ancora dell'obedienza che si deve portare a gl'altri officiali subordinati li quali con l'autorità del superiore governano la casa, et ogn'uno sia pronto, et parato per fare quelle cose

¹⁶⁵ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 55; AA.OO., f. 53-53t.

¹⁶⁶ *Ev.St.R.C.*, n. 37, in *Dom.* XLII (1945), p. 154.

¹⁶⁷ *R.C.J.*, Costit. n. 14, p. 9-10.

¹⁶⁸ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 62; AA.OO., f. 54.

III CAPITOLO GENERALE

che li saranno ordinate se ben gli paressero sopra le lor forze ¹⁶⁹.

Nelle *Costituzioni della Compagnia di Gesù* era disposto: « Entrando alcuno a fare gli offitii della cucina, o per aiutar al Cuoco, gli deve ubidire con grande humiltà, in tutto quello che s'appartiene all'offitio suo. Et è molto necessario, che tutti ubidiscano, non solo al Superiore della Compagnia, o casa, ma anco alli subordinati officiali, che da lui hanno havuto l'autorità; e procurino assuefarsi a non mirare chi è quello a cui obediscono; ma più tosto quello per cui, et a cui in tutto ubediscono, che è Christo nostro Signore » ¹⁷⁰.

Nel II C.G. la norma viene adottata: « Quando servirà alcuno al cuoco, deve obedirlo con molta humiltà, in tutte le cose del suo officio: quello medesimo che si dice del obediencia al cuoco, se intende ancora negli altri officii et servitù di casa, quando servirà o aiuterà a quelli: et se intende parimente degli officiali subordinati, li quali con autorità del P. Superiore governano la casa; Nissuno ardirà governarsi di suo proprio giuditio, se non concorresse il parere, et consenso del Superiore o Confessore, acciò non sia ingannato (reg. 61) ¹⁷¹.

Alla reg. 65, viene pure prescritto; « Ogn'uno sia pronto e parato per fare quelle cose, che gli saranno ordinate, se bene gli paresse sopra le sue forze » ¹⁷².

In questo Capitolo, le due regole sono unite, con una nuova formulazione, più chiara e ordinata.

54. Nessuno se occupi nell'officii d'altri senza licenza et ogn'uno osserverà le bone usanze, et modo de vivere che troverà nella Religione attendendo ciascheduno a se stesso pregando Iddio per tutti ¹⁷³.

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù* disponevano: « Nessuno s'intrometta nell'offitio d'altri, ne entri nel loco deputato a gli uffici loro senza generale o particolar licenza del Superiore » ¹⁷⁴

Nel II C.G. veniva adottata questa indicazione, con l'aggiunta di altri temi: « Nisciuno si occupi negli officii degli altri senza licenza, et ogn'uno serverà le buone usanze et modo di vivere che troverà nella Religione, et ogn'uno attendi a se stesso, et preghi Dio per tutti » (reg. 23) ¹⁷⁵.

La regola è confermata in questo Capitolo.

¹⁶⁹ *Ev.St.R.C.*, reg. 34, in *Dom.* XLII (1945), p. 153.

¹⁷⁰ *R.C.J.*, Cost. n. 38, p. 9-10.

¹⁷¹ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 61; AA.OO., f. 54.

¹⁷² Il C.G., sess. IX, R.C. n. 64; AA.OO., f. 54t.

¹⁷³ *Ev.St.R.C.*, reg. 58, in *Dom.* XLII (1945), p. 217.

¹⁷⁴ *R.C.J.*, R.C. n. 32, p. 35.

¹⁷⁵ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 23; AA.OO., f. 50t.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

55. Nessuno s'intrometta nelli colloqui d'altri se non è chiamato o se non pessasse (sic) che gli sarà grato, et molto meno quando il superiore parla o riprende alcuno ¹⁷⁶.

La Regola è stata stabilita nel II C.G. (reg. 27) ¹⁷⁷ ed è confermata in questo.

56. Havendo alcuno cura de qualsivoglia cosa commessali, et occorrendoli poi qualche impedimento, in modo che non la possi eseguire ne dia subito aviso ad alcuno de superiori per tempo acciò si possi provvedere ¹⁷⁸.

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù* prescrivevano: « Havendo alcuno cura di qualsivoglia cosa occorrendoli qualche impedimento dia aviso ad alcuno de Superiori per tempo acciò vi provegga ¹⁷⁹.

Nel II C.G. la prescrizione è adottata alla lettera: « Havendo alcuno cura di qualsivoglia cosa commessagli, occorrendogli alcuno impedimento ne dia aviso ad alcuno delli Superiori per tempo, acciò vi possa provvedere » (reg. 35) ¹⁸⁰.

In questo Capitolo si conferma l'articolo con leggere modificazioni.

(f 99) 57. Quando sonerà la campanella nelle hore determinate tutti lassino qualsivoglia cosa etiamdio la lettera incominciata, et vadino a quella attione o servitio a che sono chiamati ¹⁸¹.

La regola dipende da quelle della Compagnia di Gesù: «Ciascuno subito che sente sonar la campana all'hore solite, vada dove è chiamato, lasciando etiamdio la lettera incominciata » ¹⁸².

E' adottata nel II C.G.: « Quando sona la campanella l'hore determinate, tutti lascino qualsivoglia, etiamdio la lettera incominciata, et vadino subito a quel servigio, che sono chiamati » (reg. 32) ¹⁸³.

La regola viene confermata integralmente in questo Capitolo.

¹⁷⁶ *Ev.Sr.R.C.*, reg. 51, in *Dom.* XLII (1945), p. 217.

¹⁷⁷ II C.G., sess. IX, R.C. n. 27; AA.OO., f. 51.

¹⁷⁸ *Ev.St.R.C.*, reg. 32, in *Dom.* XLII (1945), p. 153.

¹⁷⁹ *R.C.J.*, R.C. n. 24, p. 32-33.

¹⁸⁰ II C.G., sess. IX, R.C. n. 35; AA.OO., f. 51t.

¹⁸¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 33, in *Dom.* XLII (1945), p. 153.

¹⁸² *R.C.J.*, R.C. n. 15, p. 30.

¹⁸³ II C.G., sess. IX, n. 32; AA.OO., f. 51t.

III CAPITOLO GENERALE

58. Procurino tutti li nostri d'haver queste regole in Scritto overo saperle bene alla mente, et anco tutte le altre, et particolarmente quelle del suo proprio officio, et le intendino, et se le faccino familiari riducendoseli spesso alla memoria, legendole overo ascoltandole almeno ogni quindici giorni et quelli che hanno officii particolari legano ogni otto giorni le particolari del suo officio ¹⁸⁴.

Le *Regole comuni della Compagnia di Gesù*, a chiusura, nell'ultima regola, prescrivevano: « Ciascuno habbia queste regole e insieme quelle del proprio officio et l'intenda e se li faccia familiari; et ogni mese se ne rinfreschi la memoria leggendole, overo ascoltandole; ma quelli che hanno officii particolari di Coadiutori leggano ogni settimana le regole de gli officii loro » ¹⁸⁵.

Anche le *Regole delli Servi delli Infermi* avevano una simile disposizione: « Ognuno procuri di saper queste regole alla mente insieme con quelle del ben vivere se non le parole, almeno la sustanzia, et almeno due volte il mese si leggera in tavola, e si sforzino di osservarle tutte con ogni diligentia percbe dall'osservantia delle regole dipende tutto il bene della Compagnia » (reg. 47) ¹⁸⁶.

Con chiara derivazione dalle Regole della Compagnia di Gesù, nel II C.G. veniva disposto: « Procurino tutti li Nostri di havere queste Regole scritte o saperle bene alla mente et anco quelle del suo officio et l'intendino, er se le faccino fameliari iducendosele spesso alla memoria, legendole o vero ascoltandole ogni quindici giorni et quelli che hanno officii particolari di Coadiutori si vedano ogni otto giorni quelle che appartengono al officio loro » (reg. 67) ¹⁸⁷.

In questo Capitolo la regola viene confermata con poche modifiche formali.

Nel IV C.G. si dà una nuova formulazione, con la prescrizione di leggerle « almeno ogni mese »: « In tutte le nostre case si tengano queste regole in comune et in particolare ciascuno haverà quelle del suo proprio officio et le intendano tutte et se le faccino familiari riducendosele alla memoria leggendole o ascoltandole almeno ogni mese. Et quelli che hanno officii particolari leggano ogni otto giorni le particolari del suo officio » (reg. 57) ¹⁸⁸.

In seguito questa regola sarà posta dopo del paragrafo dei suffragi.

¹⁸⁴ *Ev.St.R.C.*, reg. 93, in *Dom.* XLII (1945), p. 238.

¹⁸⁵ *R.C.J.*, R.C. n. 49, p. 39.

¹⁸⁶ *Scr. S.C.*, cit., p. 70.

¹⁸⁷ II C.G., sess. IX, n. 67; AA,OO., f. 55.

¹⁸⁸ IV C.G., sess. VII, R.C. n. 57; AG. 1886, f. 131t.

ATTI E DECRETI REGOLE COMUNI

Regole da osservarsi in Refettorio ¹⁸⁹

59. Nel reficiare il corpo se osserverà in ogni cosa la temperanza, modestia, et honestà religiosa nel interiore, et esteriore dandosi prima dal superiore o altro da lui deputato la benedittione conforme al uso romano, et dopo il rendimento delle gratie stando tutti in piedi, et scoperti, et mentre si mangia si legga sempre alcuna lettione spirituale ¹⁹⁰.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi*, prescrivendo la lettura a mensa, veniva chiaramente indicato che, nella scelta dei libri da leggere, occorreva tenere presente che corrispondesse all'indole dell'Istituto: « Quando si magna così la mattina come la sera si legga qualche lettione spirituale la quale spesso sia di libri ch'esortino alla patientia et al ben morire, acciò li fratelli essendo versati in questo siano più atti ad aiutare, et confortare gl'infermi nelle loro necessitati, et in tavola si osservi il silentio » (reg. 17) ¹⁹¹.

Nelle *Costituzioni della Compagnia di Gesù* era disposto « Nella refettione corporale se ingegnino d'osservare la temperanza, modestia e decenza interna, et esterna in tutte le cose; prima si dia la benedittione, e dopo segua l'attione di gratie, le quali tutti renderanno con debita devotione e riverenza: e mentre si ristora il corpo col cibo, si dia anco all'anima la sua refettione » ¹⁹².

Da questa norma dipende la reg. 30 del II C.G.: « In reficiare il corpo se osserverà in ogni cosa la temperanza, modestia et honestà religiosa, nel interiore et esteriore dandosi prima che entrino a mensa la Benedittione e dopo finito di mangiare il rendimento di gratie, secondo il Rito Romano, con ogni divotione et reverenza et mentre si mangia si legga sempre alcuna lettione spirituale » ¹⁹³.

Inoltre, nella sessione XIII, n. 24, veniva determinato: « Il Superiore o altri da lui deputato sia la benedittione avanti la mensa, et dopo il rendimento di grazie stanno tutti in piedi et scoperti » ¹⁹⁴.

In questo Capitolo i due articoli sono uniti, con una formulazione in parte nuova.

¹⁸⁹ Nel II C.G. alcune norme che trattano della mensa erano state incluse nelle regole comuni, mentre, nella sess. XVI, furono stabilite varie prescrizioni (n. 21-29) sullo stesso argomento.

In questo Capitolo le diverse disposizioni sono unite e poste subito dopo l'ultimo articolo delle Regole comuni.

¹⁹⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 70, in *Dom.* XLII (1945), p. 222.

¹⁹¹ *Scr. S.C.*, cit., p. 65.

¹⁹² *R.C.J.*, Costit. n. 30, p. 15-16.

¹⁹³ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 30; AA.OO., f. 51-51t.

¹⁹⁴ Il C.G., sess. XVI, n. 24; AA.OO., f. 71.

III CAPITOLO GENERALE

60. Li libri che si hanno da legere a mensa saranno li descritti nel catalogo.

Viene confermata la disposizione del precedente Capitolo che verrà soppressa in quelli seguenti.

Non ò sono pervenuti i cataloghi dei libri da leggere in refettorio, oltre la S. Scrittura e il Martirologio. La loro conoscenza avrebbe potuto indicare il criterio con il quale si effettuava la scelta di tali libri.

61. Nel entrar che si farà in refettorio tutti entrino scoperti facendo riverenza con inchinar il capo alla immagine che starà verso il loco del superiore, et vadino de mano in mano nel luoco assegnato, et poi si copriranno aspettando in piedi sin tanto che sarà data la benedittione ¹⁹⁵.

Nel II C.G. « fu dererminato che in Refettorio al hora della refettione tutti entrino scoperti facendo reverenza col capo inchinato al imagine, che starà verso il luogo del Superiore, et vadino di mano in mano al luogo assegnato come di sopra, er poi si copriranno aspettando in piedi sin tanto che si sarà data la benedittione » ¹⁹⁶.

In questo Capitolo, confermando la regola, in parte la si riformula.

62. Quando entrerà alcuno in refettorio quel padre o fratello solamente a canto al quale se andará a porre gli caverà la barretta ma al superiore tutti si scoprano abbassando alquanto il capo ¹⁹⁷.

Nel II C.G. era stato stabilito: « Quando entra alcuno in Rifettorio avanti la benedittione, quel Padre o Fratello solamente a canto il quale s'anderà a porre gli leverà la berretta; ma al Superiore tutti si scopriranno abbassando alquanto il capo» ¹⁹⁸.

In questo Capitolo si conferma la regola, apportando qualche modifica di carattere stilistico.

Nel IV C.G. si stabilirà che, in refettorio o in qualsiasi altro luogo, non si debba fare riverenza a nessun altro Superiore quando sia presente un Superiore di grado più elevato ¹⁹⁹.

¹⁹⁵ *Ev.St.C.G.*, sess. 71, in *Dom.* XLII (1945), p. 224.

¹⁹⁶ II C.G., sess. XVI, n. 22; AA.OO., f. 70t-71.

¹⁹⁷ *Ev.St.R.C.*, reg. 72, in *Dom.* XLII (1945), p. 224.

¹⁹⁸ IV C.G., Dichiarationi; AG. 1886, f. 142.

¹⁹⁹ II C.G., sess. XVI, n. 23; AA.OO f. 71.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

63. Se sservi inviolabilmente il silenzio nella mensa, et s'attenda alla modestia et mortificatione non alzando gl'occhi attorno at refettorio ²⁰⁰.

Viene confermata la disposizione stabilita nel Capitolo precedente ²⁰¹ e comune a tutti gli Istituti religiosi.

Già nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era prescritto: « Et in tavola si osservi silenzio » ²⁰².

64. Nella mensa se mangiarà quello che sarà posto avanti ne sarà lecito ad alcuno cercare o dar cosa alcuna al compagno ne meno potrà cercar altro per se che pane, vino, sale, et aceto ma se mancasse altra cosa alli compagni vicini potrà ciascun far segno a quelli che servono con modestia ²⁰³.

Viene confermata, con leggere modifiche, la regola stabilita nel Capitolo precedente ²⁰⁴. L'ultima parte deriva dalle *Regole comuni della Compagnia di Gesù*: « ... e quando in tavola qualche cosa manca ad alcuno, chi siede vicino dia aviso a chi serve » ²⁰⁵.

65. Nessuno stando a mensa metta la mano alla barretta per far riverenza a qualunque etiamdio sacerdote che va o viene per il refettorio eccetto al superiore de tutti quelli de casa ²⁰⁶.

Nelle *Regole comuni della Compagnia di Gesù* era stabilito: « Nessuno mentre sta a tavola si scopra il capo ad alcuno de nostri, se non fusse al Superiore di tutta la casa, o collegio (reg. 34) ²⁰⁷.

Nel II C.G., ispirandosi a questa regola, si dispone: « Niuno stanno a mensa metti mano alla berretta per fare revetentia a qualunque etiamdio sacerdote, che va o viene, eccetto al Superiore di tutti quelli di casa » ²⁰⁸.

La norma viene confermata in questo Capitolo.

²⁰⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 74, in *Dom.* XLII (1945), p. 226.

²⁰¹ Il C.G., sess. XVI, n. 27; AA.OO., f. 71.

²⁰² *Scr. S.C.*, cit., p. 65.

²⁰³ *Ev.St.R.C.*, reg. 75, in *Dom.* XLII (1945), p. 227.

²⁰⁴ Il C.G., sess. XVI, n. 26; AA. OO., f. 71.

²⁰⁵ *R.C.J.*, R.C. n. 35, p. 35-36.

²⁰⁶ *Ev.St.R.C.*, reg. 72, in *Dom.* XLII (1945), p. 225.

²⁰⁷ *R.C.JI.*, R.C. n. 35, p. 35.

²⁰⁸ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 31; AA.OO., f. 51t.

III CAPITOLO GENERALE

66. Nessuno farà imbasciate quando se mangia se non fosse de persona molto familiare o de conditione e di molto rispetto, et in caso de necessità (f 99 t.) il che maggiormente se deve osservare nel tempo dell'altre attioni, et occupationi spirituali in comune²⁰⁹.

Nel II C.G. era stato stabilito: « Nisciuno farà ambasciate, quando si mangia, se non fusse di familiari o persona di conditione et di molto rispetto, et in caso di necessità, et tanto meno in tempo dell'occupationi spirituali in comune » (reg. 39)²¹⁰.

In questo Capitolo la norma viene confermata e si fanno alcune modifiche nella formulazione.

Nel IV C.G. si elimina, dalle eccezioni, le persone molto familiari (reg. 64)²¹¹.

67. Quando il superiore darà il segno del fine tutti ad un tempo s'alzaranno, et si scoprino, et uscendo fuori dalle mense se pongano per ordine attorno rispondendo al superiore o altro che renderà le gratie, et nel fine tutti insieme faccino riverenza con il capo alquanto inchinato verso il superiore²¹².

Si conferma, con leggere modifiche, la disposizione del precedente Capitolo²¹³

68. Uscirà prima dal refettorio il superiore e poi gl'altri sacerdoti, et finalmente di mano in mano tutti gl'altri fratelli ne alcuno parlerà mentre se escie ne tampoco se coprirà il capo fin tanto che non sono usciti fuori del refettorio²¹⁴.

Viene confermata, con leggere modifiche, la disposizione del precedente Capitolo²¹⁵

Nel IV C.G. verrà aggiunto: « né parlerà fin che non haverà finito

²⁰⁹ *Ev.St.R.C.*, reg. 76, in *Dom.* XLII (1945), p. 228.

²¹⁰ II C.G., sess. IX, R.C., n. 39; AA.OO., f. 52.

²¹¹ IV C.G., sess. VII, R.C. n. 64; AG. 1886, f. 132.

²¹² *Ev.St.R.C.*, reg. 77, in *Dom.* XLII, (1945), p. 228.

²¹³ II C.G., sess. XVI, n. 29, AA.OO., f. 71.

²¹⁴ *Ev.St.R.C.*, reg. 78, in *Dom.* XLII (1945), p. 228.

²¹⁵ II C.G., sess. XVI, n. 30; AA.OO., f. 71t.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

di dire il Pater Noster et l'Ave Maria nel luogo destinato alla ricreazione » (reg. 68) ²¹⁶.

Nel V C.G. questa regola sarà unita con la seguente ²¹⁷.

69. Le mense de sacerdoti siano separate da quelle delli fratelli ma così tra essi sacerdoti come tra essi fratelli non vi sia differenza nessuna eccetto tra li superiori ²¹⁸.

Nel II C.G. « fu determinato che le mense de sacerdoti siano separate et assignate et che li Sacerdoti precedino gli altri, ma che tra di loro non vi sia precedenza, eccettuati li Superiori, et quanto alla precedenza fra chierici e laici si osservi il Decreto del Capitolo circa la precedenza de Consultori alli 4 di agosto nella XIII Congregatione » ²¹⁹.

In questo Capitolo la disposizione viene confermata e snellita la formulazione.

70. Le sudette regole se osservino anco nella 2^a mensa. Nessuno mangi ne beva fuor delli tempi ordinati senza licenza del superiore et fuor di casa non si mangi mai senza espressa licenza del detto superiore ²²⁰

Nelle *Regole comuni della Compagnia di Gesù* era prescritto: « Acciò s'habbia riguardo alla sanità, nessuno beverà fuora de' tempi consueti ne mangerà fuori di casa senza licenza del Superiore » ²²¹.

Nel II C.G. la norma viene adottata: « Niuno mangi ne beva fuori delli tempi ordinati senza licenza del Superiore et fuori di casa non si mangi mai senza licenza di detto Superiore » (reg. 33) ²²².

Nella XVI sessione era pure stato stabilito: « Le sudette Regole si osservino anche alla seconda Mensa » ²²³.

In questo le due disposizioni sono unite in una unica regola.

Nel IV C.G. la regola viene nuovamente divisa in due (reg. 68-69) ²²⁴ e così nel V C.G. (reg. 65-66) ²²⁵

²¹⁶ IV C.G., sess. VII, R.C., n. 66; AG. 1886, f. 132.

²¹⁷ V C.G., sess. VI, R.C. n. 64; AG. 1886, f. 162t.

²¹⁸ *Ev.St.R.C.*, reg. 73, in *Dom.* XLII (1945), p. 226.

²¹⁹ II C.G., sess. XVI, n. 21; AA.OO., f. 70t.

²²⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 79, in *Dom.* XLII (1945), p. 228.

²²¹ *R.C.J.*, R.C. n. 16, p. 30-31.

²²² II C.G., sess. IX, R.C. n. 33; AA.OO., f. 51t.

²²³ II C.G., sess. XIV, n. 28; AA.OO., f. 71.

²²⁴ IV C.G., sess. VII, R.C., n. 68-69; AG. 1886, f. 132.

²²⁵ V C.G., sess. VII, R.C., n. 65-66; AG. 1886 f. 161t.

III CAPITOLO GENERALE

Regole da osservarsi nella Recreatione spirituale in casa ²²⁶.

71. L'estate dopo il pranzo e la cena tutti li nostri unitamente faranno un hora de necreationie nella quale non si tratterà ne ragionerà d'altro che di cose spirituali, Religiose, et di edificatione, et si fuga ogni sorte de ragionamento otioso ²²⁷.

Nel II C.G. era stato stabilito che: « concede la regola la recreatione dopo mangiare la matina et la sera, però ha da haver cura che in tal hora non si trattino cose men che honeste, religiose et edificatorie » ²²⁸

In altra sessione era stata fissata la durata della ricreazione: « Si facci un hora di ricreazione l'estate, ma l'inverno solamente tre quarti d'hora, la matina però » ²²⁹.

In questo Capitolo, le due disposizioni sono unite in un'unica regola e data una nuova formulazione.

Nel IV C.G. sarà unita alla regola seguente ²³⁰

72. Si farà ordinariamente detta recreatione in un loco designato dal superiore secondo la diversità de tempi dove tutti doveranno intervenire ne sia lecito ad alcuno andare altrove a far detta recreatione ne a ragionar senza licenza del superiore ²³¹.

Si conferma una disposizione del II C.G. ²³² che nel IV sarà unita alla regola precedente ²³³.

73. Quando se arrivarà al luogo dela recreatione ogn'uno inginocchiati dirà un Pater noster, et un Ave Maria facendo riverenza al superiore et a gl'altri, et l'istessa creanza userando (sic) gl'altri a quello che arrivarà alla detta recreatione ²³⁴.

²²⁶ In questo paragrafo sono confermate, con modifiche, le norme stabilite nel Capitolo precedente (sess. XVI, n. 8-14).

²²⁷ *Ev.St.R.C.*, reg. 80, in *Dom.* XLII (1945), p. 229.

²²⁸ II C.G., seas. XVI, n. 8; AA.OO., f. 69.

²²⁹ II C.G., seta. X, n. 4; AA.OO., f. 56t.

²³⁰ IV C.G., sess. VII, R.C., n. 70; AG. 1886, f. 132.

²³¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 80, in *Dom.* XLII (1945), p. 229.

²³² II C.G., sess. XVI, n. 9; AA.OO., f. 69.

²³³ IV C.G., sess. VII, R.C., n. 70; AG. 1886, f. 132.

²³⁴ *Ev.St.R.C.*, reg. 81, in *Dom.* XLII (1945), p. 231.

ATTI E »ECRETI: REGOLE COMUNI

Si conferma una disposizione del Capitolo precedente ²³⁵.

Nel IV C.G. verrà soppressa la parte finale « l'istessa creanza useranno » ecc. ²³⁶

74. Potranno sedere o camminare o stare in piedi secondo la comodità, et qualità del luogo, et ogniuno fugga la singolarità nel trattare, et conversar ²³⁷.

Viene confermata, con brevi modifiche, una regola del precedente Capitolo ²³⁸.

75. Se guardino d'irritarsi l'un con l'altro ne pungersi con parole ne fare altra cosa con atti segni o parole che possi dare male essemplio fuggendo soprattutto l'ostinatione nel proprio parere ²³⁹.

Nel II C.G. era stato stabilito: « Si guardino di burlar con le mani, et toccarsi l'un l'altro, et irritarsi con parole che apportino disgusto, ma si portino rispetto, et ogn'uno si adatti a dar con modi leciti gusto alli compagni, fuggendo anco l'ostinatione nel proprio parere » ²⁴⁰.

Il Capitolo accetta la direttiva e rielabora la regola, snellendola.

(f 100) 76. Se fughino le mormorazioni li visi dissoluti, la voce alta, et finalmente ogni altra cosa che non conviene allo stato de religiosi ²⁴¹.

Nel II C.G. era stato disposto: « Si fughino le parole mormoratorie, et quelle che non appartengono allo stato de Religiosi, le nove profane, visi dissoluti, la voce alta, et ogni altra cosa, che possi apportare noia e disturbo» ²⁴².

In questo Capitolo, la regola è in parte riformulata.

77. Quando viene nel loco della recreatione il superiore tutti gli faccino la solita riverenza levandosi in piedi

²³⁵ Il C.G., sess. XVII, n. 10; AA.OO., f. 69t.

²³⁶ IV C.G., sess. VII, R.C. n. 71; AG 1886, f. 132.

²³⁷ *Ev.St.R.C.*, reg. 82, in *Dom.* XLII (1945), p. 231.

²³⁸ Il C.G., sess. XVI, n. 11; AA.OO., f. 69t.

²³⁹ *Ev.St.R.C.*, reg. 83, in *Dom.* XLII (1945), p. 231.

²⁴⁰ Il C.G., sess. XVI, n. 12; AA.OO., f. 69t.

²⁴¹ *Ev.St.R.C.* reg. 84, in *Dom.* XLII (1945), p. 231.

²⁴² Il C.G., sess. XVI, n. 13; AA.OO., f. 69t.

III CAPITOLO GENERALE

quelli che stanno a sedere, et il simile si doverà fare al superiore in tutti li luoghi ²⁴³.

Nel II C.G. era stato stabilito: « Quando viene nel luogo della recreatione il Superiore tutti faccino la solita reverenza et quelli che stanno a sedere si levino in piedi et poi si potranno sedere, et il simile si deve fare al Superiore in tutti i luoghi » ²⁴⁴.

Il presente Capitolo conferma la disposizione con lievi modifiche nella formulazione.

Nel IV C.G. verrà stabilito: « Quand'è presente un Superiore di grado più elevato, non ci si deve alzare per salutare nessun altro » ²⁴⁵. In una dichiarazione dello stesso Capitolo, confermata anche in quelli successivi, si preciserà che i Superiori, quando arrivassero in ritardo alla ricreazione, debbano recitare il *Poter* ed *Ave* prima di giungere al luogo dove si trova la Comunità ²⁴⁶.

78. L'inverno detta recreatione non durerà più de tre quarti d'ora la matina, et un hora intiera a sera.

La regola deriva da una disposizione del precedente Capitolo, di fare un'ora di ricreazione nell'estate e tre quarti d'ora d'inverno, dopo pranzo ²⁴⁷. E si stabilisce di fare un'ora di ricreazione alla sera.

Del Astinenza, et Disciplina ²⁴⁸

79. Ogni venerdì matina tutti li nostri ciascuno in camera sua farà una disciplina (come è solito) per spatio d'un miserere, et un deprofundis, et non potendola fare alhora la facci nella prima comodità ²⁴⁹.

La pratica della disciplina e dell'astinenza al venerdì era già in uso nell'Istituto, fin dall'inizio della fondazione.

« Camillo — si legge nella Vita manoscritta del Cicalati — considerando non essere ancora nella Congregazione introdotta alcuna sorte d'astinenza fuor de soliti digiuni commendati dalla Santa Chiesa, essendo molto divoto della Santa Croce e passione giudicò bene in memoria di quella

²⁴³ *Ev.St.R.C.*, reg. 85, in *Dom.* XLII (1945), p. 231.

²⁴⁴ II C.G., sess. XVI, n 14; AA.OO., f. 69t.

²⁴⁵ IV C.G., Dichiarazioni; AG. 1886, f. 142.

²⁴⁶ IV C.G., Dichiarazioni; AG. 1886, f. 142.

²⁴⁷ II C.G., sess. X, n. 4; AA.OO., f. 56t.

²⁴⁸ Il paragrafo dell'astinenza e disciplina raggruppa le pratiche ascetiche in parte già disposte in varie sessioni del precedente Capitolo Generale.

²⁴⁹ *Ev.St.R.C.*, reg. 39, in *Dom.* XLII (1945), p. 154.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

instituir anco alcuna penitenza di più. Per questo havendo conferito il tutto nella segreta Congregatione, fu alli 25 del medesimo [novembre 1588] fatto decreto (senza però obbligo di peccato ma solamente di pena) ch'ogni venerdì si dovesse da tutti i suoi Religiosi fare la disciplina et astinenza la sera » ²⁵⁰.

L'otto maggio 1593 il Santo scriveva a P. Oppertis a Napoli: « E' stata cosa molto santa introdurre tra noi il venire fare la disciplina; non so come costà si usa et in che ora la fanno. Qua la facciamo nel principio del oratione. Date raguaglio del tutto come V.R. sente questo, perché poi con la gratia del Signore se ordinerà a tutte che se osserva per gloria del Signore e per purità di questa pianta » ²⁵¹.

L'astinenza del venerdì era pure in uso nella Compagnia di Gesù. Nelle loro Regole comuni era stabilito: « Nell'astinenza del venerdì si guardi l'usanza della Compagnia » ²⁵². Il P. G. Negroni S.J., illustrando tale prescrizione, dice: « Societas nostra pro certo habens aliquam hoc sancto die [venerdì] servandam esse ciborum abstinentiam, tum ex instituto veteri Christianorum tum aliorum Religiosorum exemplo, decernit hac regula consuetudinem Societatis in ea servandam esse. Porro consuetudo Societatis ab ipsis incunabulis ducta est ut sexta feria contineamus nos a coena, prandio solo contenti, coenaeque loco cum expenso panis frustra, levius aliquod edulium apponatur [...]. Et qui ientandi facultatem ob adolescentem aetatem, labores graviores, aliamve iustam causam habent, hoc ipso die ientaculo abstinent [...]. Si danno due eccezioni, le quali] tolabiliorum reddunt nostram abstinentiam. Prima est, non servari toto tempore Paschali, quo ieniunia omnia relaxat Ecclesia, vetustissima consuetudine et hoc feriae sextae nominatim [...]. Secunda exceptio est si magna solemnitas incidit in feriam sextam, qualis est Circumcisio Domini, Epiphania, Nativitas et Purificatio B. Virginis; pridie solemnitatjs illius fit abstinentia » ²⁵³.

Nel II C.G. era stato prescritto: « Che ogni venerdì mattina tutti i Nostri facciano in camera una disciplina (come è solito) la qual durerà per spatio d'un Miserere et un Deprofundis, et non facendola al hora la facci poi: la sera poi si facci l'Astinenza solita, fuorché da Pasqua a Pasqua, l'ultimo venerdì di Carnevale et quando fra la settimana ci sarà vigilia, che non si farà: il Superiore potrà in ciò dispensare » ²⁵⁴.

In questo Capitolo la prescrizione è stata divisa in due regole: questa che tratta della disciplina e la prossima che riguarda l'astinenza. In seguito saranno nuovamente unite in una sola regola.

80. Ogni venerdì la sera tutti li nostri faranno la solita astinenza fuor che da pasqua a pasqua, ²⁵⁵ et il ve-

²⁵⁰ *Vms.*, p. 91.

²⁵¹ *Scr.* S.C., doc. XVIII, p. 143.

²⁵² *R.C.J.*, C.R., n. 45, f. 29.

²⁵³ G. NEGRONI *Regulae communes Societatis Jesu commentariis illustratae*, Coloniae Agrippinae 1617, p. 203-204.

²⁵⁴ II C.G., sess. X, n. 5; AA,OO., f. 56t.

²⁵⁵ Da Pasqua a Pentecoste.

III CAPITOLO GENERALE

nerdi avanti la quinquagesima, et anco quando tra la settimana vi sarà qualche vigilia de digiuno che allhora non se farà detta astinenza il venerdì ²⁵⁶.

Vedi commento alla regola precedente.

81. Tutti li nostri oltre alti digiuni ordinati da Santa Chiesa digiuneranno la vigilia della immacolata Concettione dela S.ma Vergine nostra Signora et il giorno della detta festa sia sollemnissimo in tutta la nostra Religione in memoria della fondatione, et della prima professione che si fece in Roma quel giorno l'anno 1591 ²⁵⁷.

Nel II C.G. era stato « determinato che in tutti i luoghi della Religione si facci la vigilia della Concettione della Vergine S.ma Nostra Avvocata in memoria della Fondatione della Nostra Religione et il giorno della festa sia sollemnissimo per tutta la Religione in memoria della Prima Professione che in quel giorno si fece l'anno 1591 et si facci buona ricreatione » ²⁵⁸.

In questo Capitolo la prescrizione viene confermata,

Nel IV C.G. questa regola sarà unita con quella seguente: « Tutti li nostri digiuneranno la vigilia dell'immacolata Concettione della Beatissima Vergine in memoria della fundatione e della prima professione che si fece in Roma in quel giorno l'anno 1591. Et tanto in detta festa della Concettione quanto nelle due feste della Croce si celebrerà l'officio con l'ottava » ²⁵⁹.

82. Parimente le feste della Santa Croce cioè l'invention di Maggio e l'esaltatione de settembre siano sollemnissime in tutte le chiese della nostra Religione, et in tutte tre le sudette feste per tutta la nostra Religione se facci l'officio doppio solenne con l'ottava ²⁶⁰.

Questa regola è la conferma d'una disposizione del Capitolo precedente: « La festa della S. Croce cioè l'Inventione di Maggio et l'esaltatione di settembre si sollemnizzino in tutte le chiese della Religione et si facci parimenti buona recreatione » ²⁶¹.

La bolla « *Superna dispositione* » aveva prescritto per la festa dell'Invenzione della Croce la rinnovazione dei Voti semplici: « [Vota simplicia,]

²⁵⁶ *Ev.St.R.C.*, reg. 39, in *Dom.* XLII (1945), p. 154.

²⁵⁷ *Ev.St.R.C.*, reg. 40, in *Dom.* XLII (1945), p. 156.

²⁵⁸ Il C.G., sess. XVI, n. 31; AA.OO., f. 71t.

²⁵⁹ IV C.G., sess. VII, n. 79; AG. 1886, f. 132t.

²⁶⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 10, in *Dom.* XLI (1944), p. 33.

²⁶¹ Il C.G., sess. XVI, n. 32; AA.OO., f. 71t.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

quae de more quotalnis renovare debent eo die qui sanctae Crucis Inventioni sacer est » ²⁶².

Nel IV C.G. questa regola sarà unita alla precedente.

83. Finalmente il modo de vivere nella Religione nelle cose esteriori doverà essere in tal modo commune che neanco elegendosi alcuno de far qualche penitenza, affliction di corpo, astinenza o altre cose simili possi farle senza licenza, et saputa del superiore acciò non sia ingannato pervertendo l'ordine della nostra vocazione la quale è che spendiamo tutte le nostre forze spirituali, et corporali a maggior gloria de Dio in salute dell'anime de nostri prossimi, et spetialmente infermi ²⁶³.

Nelle *Costituzioni della Compagnia di Gesù* era prescritto: « Il modo di vivere nell'esteriore per giuste cagioni è commune, havendo sempre riguardo al maggior servitio di Dio, ne ha per obbligo penitenze o altre austerità corporali ordinarie; ma potrà ciascuno pigliarsi quelle che, con approvatione del Superiore, gli parrà, che convengono per maggior profitto dell'anima sua» ²⁶⁴.

Nel II C.G., ispirandosi a questo principio, nelle Regole comuni si stabiliva « Il modo di vivere della Religione nelle cose esteriori sarà commune a maggior gloria di Dio et salute dell'Anime, et elegendosi alcuno da fare alcune penitenze, afflictioni di corpo, astinentie et altre cose simili non le facci senza licenza et saputa del Superiore o confessore; per non essere ingannato pervertendo l'ordine della nostra vocazione secondo la quale è che spendiamo tutte le nostre forze spirituali et corporali a sua maggior gloria, in salute dell'anime de nostri Prossimi, spetialmente Infermi » (reg. 18) ²⁶⁵.

In questo Capitolo la norma è confermata, riservando però al solo Superiore la facoltà di concedere speciali penitenze e mortificazioni.

Del Dormire

84. L'estate dormiranno li nostri sette hore la notte, et l'inverno sette, et (f 100 t.) meza, et oltre questo l'estate se riposaranno ogni giorno per spatio d'un hora, et ogni giorno dell'inverno tre quarti ²⁶⁶.

²⁶² B.O., doc. VIII, p. 82.

²⁶³ *Ev.St.R.C.*, reg. 42, in *Dom.* XLII (1945), p. 158.

²⁶⁴ *R.C.J.*, Cost. n. 4, p. 4-5.

²⁶⁵ II C.G., sess. IX, R.C, n. 18; AA.OO., f. 50.

²⁶⁶ *Ev.St.R.C.*, reg. 17, in *Dom.* XLI (1944), p. 135.

III CAPITOLO GENERALE

E' la conferma di una disposizione del precedente Capitolo: « I Nostri dormino l'estate sette hore, et l'inverno sette et mezzo giuste et il giorno della Recreatione si dormi otto hore tanto l'inverno quanto l'estate; il giorno poi se reposeranno i Nostri l'estate per spatio di un hora et l'inverno tre quarti d'houra »²⁶⁷.

Nel IV C.G. la disposizione viene omessa e così anche in seguito.

Regole della Santa Confessione, et Comunione

85. Tutti li nostri fratelli ordinariamente se comunicaranno ogni domenica, et tutte le feste de *precetto*, et essendo alcuno inpedito in quel giorno lo facci poi nell'altro con licenza del superiore et volendosi alcuno comunicar più spesso lo possi far con licenza del detto superiore, et non altrimenti²⁶⁸.

Nel II C.G., nelle Regole comuni, era stato disposto: « Tutti li Nostri che non sono sacerdoti si confesseranno et comunicheranno ogni Domenica et tutte le feste di precetto, et essendo impedito in quel giorno, lo facci poi l'altro con licenza del Superiore » (reg. 4)²⁶⁹.

Già nelle *Regole delli Servi dell'infermi* erano prescritte la Comunione e Confessione settimanali (reg. 6).

In questo Capitolo, la presente regola è dedicata alla Comunione e la seguente alla Confessione.

86. Se confessaranno medesamente il giorno avanti la Santissima Comunione se però non haveranno licenza in contrario, et non occorrendo ad alcuni cosa per reconciliarsi domandi almeno la beneditione al suo confessore²⁷⁰.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era prescritto: « Ognuno si confesserà et comunicherà almeno una volta la settimana cioè la Domenica et tutti a un Confessore se sarà possibile, ma se ciò non si potrà ognuno habbia il suo Confessore et non si confessi d'altri senza licentia del Superiore » (reg. 7)²⁷¹.

Nel II C.G. si trattò dell'argomento in tre sessioni. Nella VIII, « fu risoluto che i Nostri Fratelli si confessassero et comunicassero conforme

²⁶⁷ Il C.G., sess. IX, R.C., n. 4; A.A.OO., f. 48t.

²⁶⁸ *Ev.St.R.C.* reg. 12, in *Dom.* XLI (1944), p. 129.

²⁶⁹ Il C.G., seas. XVI, n. 1; A.A.OO., f. 68t.

²⁷⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 12, in *Dom.* XLI (1944), p. 129.

²⁷¹ *Scr. S.C.*, cit., p. 64.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

alla Regola della Religione et il farli confessare o comunicare però fra la Settimana fusse rimesso al Superiore il quale giudicherà quel tanto che sarà espediente: la regola della Religione intorno a ciò è che tutti i Nostri che non sono sacerdoti, si confessino et comunichino ogni domenica et tutte le feste di precetto et essendo impedito quel giorno, lo facci poi l'altro con licenza del Superiore » ²⁷²

Nelle Regole comuni si stabiliva la Comunione e Confessione settimanale alla domenica ²⁷³.

Infine, nella sess. XVI si stabiliva che ordinariamente la Confessione si facesse il giorno avanti la S. Comunione, eccetto che si avesse licenza in contrario ²⁷⁴.

In questa regola sono riunite le varie disposizioni precedenti per quanto riguarda la Confessione.

87. La Comunione generale si farà ordinariamente nel tempo della prima messa nel mezo cioè dopo che sarà comunicato il sacerdote ²⁷⁵.

Nel II C.G. era stato stabilito: « La Comunione si facci alla prima Messa, nel fine, la quale tutti udiranno insieme et facendosi nelli oratori si potranno comunicare subito che sarà comunicato il Sacerdote » ²⁷⁶
In questo Capitolo la norma è confermata e si dà una nuova formulazione più semplice.

Nel IV C.G. questa regola e la seguente vengono unificate: « la Comunione generale si farà ordinariamente nel tempo della prima Messa dopo la quale tutti insieme faranno almeno un quarto d'ora d'oratione mentale in rendimento di gratie » ²⁷⁷.

88. Dopo la Santissima Comunione tutti insieme faranno medesimamente almeno un quarto d'oratione Mentale in rendimento de gratie ²⁷⁸.

Viene confermata la disposizione del II C.G.: « Dopo la S.ma Comunione si farà un quarto d'ora di oratione mentale » ²⁷⁹.

Nel IV C.G. questa regola viene unita alla precedente.

²⁷² Il C.G., sess., VIII, n. 1; AA.OO., f. 46t.

²⁷³ Il C.G., sess. IX, R.C. n. 4; AA.OO., f. 48t.

²⁷⁴ Il C.G., sess. XVI, n. 2; AA.OO., f. 68t.

²⁷⁵ *Ev.St.R.C.*, reg. 19, in *Dom.* XLI (1944), p. 136.

²⁷⁶ IV C.G., sess. XVI, n. 3; AA.OO., f. 68t.

²⁷⁷ IV C.G., sess. VII, RC., n. 83; AG. 1886, f. 132t.

²⁷⁸ *Ev.St.R.C.*, reg. 19, in *Dom.* XLI (1944), p. 136.

²⁷⁹ Il C.G., sess. XVI, n. 4; AA.OO., f. 68t.

III CAPITOLO GENERALE

89. Il Sacrestano tenghi una lista, et noti tutti quelli che si saranno comunicati alla prima messa, et all'altre acciò poi ne dia raguaglio al *superiore*.

La disposizione era stata stabilita nel II C.G.²⁸⁰ e verrà omessa nel IV C.G. e nei seguenti.

90. La sera avanti la S.ma Communione se legerà nella mensa un poco de lettione spirituale che tratti di detta S.ma Communione, et dopo la mensa non si farà la recreatione solita ma tutti se ritireranno a legere o a fare altra preparatione per potersi con più devotione comunicare la mattina. Potranno però spassegiare soli osservando silenzio²⁸¹.

La regola è la conferma d'una disposizione del precedente Capitolo con la soppressione della seguente frase finale: « Ma li Novitii si congregaranno insieme col loro Maestro, et raggioneranno della S.ma Comunione »²⁸².

Nel IV C.G. la regola sarà modificata e semplificata: « La sera avanti la santissima Comunione si legerà nella mensa un poco di lettione spirituale, che tratti della Santissima Comunione »²⁸³.

91. Tutti li nostri sacerdoti se confesseranno almeno due volte la settimana, et ogn'uno se sforzi de celebrare ogni giorno, et havendo legitima causa de non celebrare ne avisino per tempo il superiore²⁸⁴.

La regola è la conferma della seguente disposizione del II C.G.: « che i Nostri Sacerdoti si confessassero due volte la settimana almeno, et che ogn'uno si sforzi di celebrare ogni giorno et havendo legitima causa di non celebrare ne avisi per tempo il Superiore »²⁸⁵.

92. Nessuno delli nostri se potrà confessare ad altro confessore fuor del proprio assegnatoli dala santa obedientia²⁸⁶.

²⁸⁰ II C.G., sess. XVI, n. 5; AA.OO., f. 68t.

²⁸¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 18, in *Dom.* XLI (1944), p. 136.

²⁸² II C.G., sess. XVI, n. 6; AA.OO., f. 68t.

²⁸³ IV C.G., sess. VII, n. 84; AG. 1886, f. 133.

²⁸⁴ *Ev.St.R.C.*, reg. 13, in *Dom.* XLI (1944), p. 130.

²⁸⁵ II C.G., sess. VIII, n. 2; AA.OO., f. 46t.

²⁸⁶ *Ev.St.R.C.*, reg. 12, in *Dom.* XLI (1944), p. 129.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

La Regola sanziona la tradizione dell'Ordine, conforme all'uso dei vari Istituti religiosi.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era già stabilito: « Si confesseranno tutti a un Confessore se sarà possibile, ma se ciò non si potrà ognuno habbia il suo Confessore et non si confessi d'altro senza licentia del Superiore » (reg. 6)²⁸⁷.

93. Tutti li nostri sacerdoti nel dir la messa vadino molto circonspetti si che non siano tanto brevi che cagionino indevotione ne tanto lunghi che siano noiosi a gl'ascoltanti²⁸⁸.

Nel II C.G. era stato prescritto: « I nostri Sacerdoti durino la Messa per spatio di mezza hora in circa, si che non siano tanto brevi, che non la finischino, né tanto lunghi che trapassino detta mezza hora »²⁸⁹.

In questo Capitolo si conferma la norma, senza però fissare la durata della « mezzora ».

Nel IV C.G. si riprende la disposizione del II C.G.: « durandola mezz'ora in circa »²⁹⁰.

94. Tutti li nostri sacerdoti una volta il mese faranno conferentie tra di loro sopra le cerimonie della messa conforme al uso Romano nel che ogn'uno obedirà, et farà quel tanto che li comandarà il maestro delle cerimonie deputato dal superiore²⁹¹.

Nel II C.G. era detto semplicemente: « Ogni mese una volta si facci conferenza sopra le Cerimonie della Messa secondo l'uso romano »²⁹².

Nelle Costituzioni, redatte nel 1601, si stabiliva che in ogni Casa vi fosse un maestro delle cerimonie e se ne determinava l'ufficio²⁹³.

In questo Capitolo la prescrizione viene ulteriormente specificata e, con altro decreto, si conferma la disposizione delle Costituzioni: « Tutti li prefetti et altri Superiori della Religione habbino cura che in ogni lor casa vi sia deputato da essi un padre per maestro delle cerimonie nelle cose spettanti al culto divino, il cui officio sia de studiare et rendersi pratico et versato nelle rubriche così del messale e breviario come in tutte le altre cose pertinenti a dette ecclesiastiche cerimonie »²⁹⁴.

²⁸⁷ *Scr. S.C.*, cit., p. 64.

²⁸⁸ *Ev.St.R.C.*, reg. 14, in *Dom.* XLI (1944), p. 130.

²⁸⁹ II C.G., sess. X, n. 7; AA.OO., f. 57.

²⁹⁰ IV C.G., sess. VII, R.C., n. 87; AG. 1886, f. 133.

²⁹¹ *Ev.St.R.C.*, reg. 15, in *Dom.* XLI (1944), p. 131.

²⁹² II C.G., sess. X, n. 7; AA.OO., f. 57.

²⁹³ Costituzione LV; AA.OO., f. 133.

²⁹⁴ III C.G., sess. IV, n. 4; AA.OO., f. 83.

III CAPITOLO GENERALE

(f 101) Delli Suffragii de nostri Padri, et Fratelli et Benefattori defonti

95. Il giorno che morirà alcun de nostri overo il giorno dela depositione tutti li padri et fratelli de quella casa dove morirà celebreranno l'afficio de morti in Chiesa a porte aperte con ogni devotione, et nel istesso giorno ciascun Padre gli dirà la messa de requie overo l'applicarà (se sarà giorno solenne) et ciascun fratello un notturno dell'officio de morti overo la corona o la 3^a parte del rosario ²⁹⁵.

Nelle *Regole delli Servi delli Infermi* era stato disposto: « Quando alcuno delli nostri morirà se li darà honorevole sepoltura, et ogni Sacerdote sia obligato a dirli cinque Messe per l'anima sua, et quelli che non sono Sacerdoti siano tenuti a dirli cinque corone o vero cinque volte la terza parte del Rosario» (rea. 50) ²⁹⁶.

Nel II C.G. era stato stabilito: « Il giorno che more alcuno de Nostri, o vero il giorno della depositione tutti li Sacerdoti che non saranno impediti d'altro obligo celebreranno la Messa di Requie ordinaria; se però non fusse giorno di solennità, che in tal caso la potranno applicare; et l'istesso giorno quelli che non sono sacerdoti, oltre l'officio commune, che si dirà in chiesa, diranno anco un Notturmo del officio de Morti o la terza parte del Rosario ».

« Nella Casa dove more alcuno de Nostri tutti li Sacerdoti siano tenuti dire cinque Messe per l'anime del Defonto, et quelli che non sono Sacerdoti gli diranno cinque volte l'ufficio de Morti, o vero cinque Corone, et ogn'uno si sforzi sodisfare a questi suffragi quanto prima » ²⁹⁷.

Il 1 febbraio 1602, la Consulta Generale riformava il decreto capitolare e stabiliva che per « tutti li professi che al presente sono nella Religione venendo qualsivoglia di loro a morte tutti li Sacerdoti che saranno nella Religione li debbano dire per ciascheduno di loro cinque Messe per uno et li fratelli cinque corone. Ma li Novitii si presenti come per quelli che per l'avenire saranno accettati [...] venendo a morte, li Sacerdoti della casa dove morirà alcuno d'essi li diranno per ciascheduno cinque Messe et li fratelli cinque corone. Quelli della provincia in cui moriranno li sudetti Sacerdoti per ciascheduno di essi dirà tre Messe et li fratelli due corone et tutti gli altri della Religione diranno per ciascheduno di loro li Sacerdoti una Messa et li fratelli una corona » ²⁹⁸.

In questo III C.G. viene accettato il dispositivo della Consulta, per quanto riguarda i suffragi per i Professi, con le attuali regole 95; .96; 97.

²⁹⁵ *Ev.St.R.C.*, reg. 86, in *Dom.* XLII (1945), p. 232.

²⁹⁶ *Scr. S.C.*, cit., p. 71.

²⁹⁷ II C.G., sess. XVI, n. 15.16; AA.OO., f. 70.

²⁹⁸ AG. 1519, f. 117.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

Nel IV C.G. sarà confermata la reg. 95, verranno modificate le reg. 96-97, ed introdotte ulteriori modifiche, estendendo i suffragi anche ai Novizi, come aveva già decretato la Consulta nel 1602: « Tutti li Nostri Sacerdoti di quella casa dove sarà morto alcuno de nostri Professi doverà celebrare tre Messe da requie o applicarle per l'anima del defunto. Et tutti li fratelli dell'istessa casa li diranno cinque volte la corona o la terza parte del rosario. Parimenti tutti li Padri di quella Provincia celebreranno o vero applicheranno per il morto due Messe et li fratelli tre corone o vero tre volte la terza parte del rosario. Et tutti li altri della Religione li diranno una Messa o vero una corona o la terza parte del rosario. Et morendo alcun Novitio li Sacerdoti dell'istessa casa diranno per esso la Messa e li fratelli due volte la corona o la terza parte del rosario »²⁹⁹.

96. Oltre li sudetti suffragii ogni sacerdote de nostri tanto quelli della propria casa quanto tutti gl'altri dela Religione doverà celebrare cinque messe de requie overo applicare per l'anima del sudetto defunto sforzandosi ciascuno a sodisfar a questi suffragii quanto prima.

Vedi regola precedente.

97. Medesimamente tutti quelli che non sono sacerdoti tanto li fratelli della propria casa del defonto quanto tutti gl'altri dela Religione ciascun de loro dirà cinque volte l'ufficio de morti overo cinque corone o cinque volte la 3^a parte del rosario.

Vedi reg. 95.

98. De piu ogni prima o seconda feria de ciascun mese non inpedita in ogni casa dela Religione se celebreranno tre messe da requie la prima per tutti li Padri, et fratelli morti in tutta la Religione la seconda per li padri, et fratelli solamente defonti in quella casa la 3^a per le anime de benefattori dela medesima casa, et similmente tutti li fratelli dela Religione ogni principio de mese dirà ciascun di loro tre volte l'ufficio de morti, overo tre corone o tre volte la 3^a parte del rosario applicandole come di sopra³⁰⁰.

²⁹⁹ IV C.G., sess. VII, R.C. n 90; AG. 1886, f. 133.

³⁰⁰ *Ev.St.R.C.*, reg. 90, in *Dom.* XLII (1945), p. 233.

III CAPITOLO GENERALE

Nel II C.G. era stato disposto « che in ciascuna casa ogni principio del Mese, si dichi una Messa per li Defonti Nostri di quella casa et una per li Defonti di tutta la Religione; et un'altra per li Benefattori defonti di quella Casa; et quelli che non sono sacerdoti ogni principio del mese diranno tre volte l'officio de Morti o vero tre Corone per li sudetti Defonti rispettivamente »³⁰¹.

In questo Capitolo la disposizione è confermata e stabilita per la celebrazione delle S. Messe ogni prima o seconda feria de ciascun mese ».

Nel IV C.G. si fisserà: « Ogni prima seconda feria »³⁰², cioè ogni primo lunedì del mese.

99. In ogni prima settimana de novembre in ciascuna casa dela Religione se celebrerà l'anniversario Consueto per le anime de tutti li nostri padri, et fratelli defonti³⁰³.

Si conferma la disposizione del Capitolo precedente.

Regole dela Modestia³⁰⁴.

100. Nella conversatione de nostri questo si può dire in generale che in tutte le attioni esteriori se veda in essi modestia, et humiltà congiunta con gravità religiosa ma in particolare se osserveranno le seguenti cose.

101. Non si giri il capo di qua, et di la con legerza ma quando sarà bisogno se facci con gravità altrimenti si tenghi dritto, et non inchinato in alcun lato ma un poco basso avanti.

102. Tengono per lo piu gl'occhi bassi non alzandoli disordinatamente ne girandoli di questa parte in quella.

103. Mentre se ragiona massime con homini de qualche qualità non se gl'affissino gl'occhi in faccie ma se tenghino bassi con modestia³⁰⁵.

(f 101 t.) 104. Se schifino le cresse nella fronte acciò di fuori apparischi la serenità ch'è dentro nell'intiore.

³⁰¹ Il C.G., sess. XV, n. 17; AA.OO., f. 70.

³⁰² IV C.G., sess. VII, R.C. n. 91; AG. 1886, f. 133.

³⁰³ Il C.G., sess. XVI, n. 18; AA.OO. f. 70t.

³⁰⁴ Vengono confermate con alcune modifiche, le Regole emanate nel Capitolo precedente.

Nel IV C.G. saranno rimesse alla Consulta.

³⁰⁵ Nel II C.G. invece di « qualità » era detto « autorità ».

ATTI E DECR.: REGOLE DELLA MODESTIA

105. Non si tenghino le labbia ne troppo strette ne troppo larghe, et tutto l'aspetto mostri più tosto giocondità, et allegrezza che tristezza o disordinato affetto³⁰⁶.

106. Le vesti siano polite, et ben composte come conviene a Religiosi.

107. Le mani se non sono occupate in sostentar le vesti se tenghino ferme con modestia.

108. Il caminare sia moderato senza notabil fretta se non fosse per cosa de molta inportanza nel che anco se habbia riguardo al decoro.

109. Finalmente tutti li gesti, et simili movimenti siano tali che diano edificatione a tutti.

110. Se saranno più persone insieme osservino l'ordine datoli dal superiore andando due per due o tre per tre.

111. Se si doverà parlare se ricordino dela modestia, et edificatione si nelle parole come nel modo de parlare non stendendo le mani, ne torcendo le labbia, et senza elevatione de sopracigli³⁰⁷.

112. Nel ridere si debba tener modestia senza apertimenti de denti.

113. Nel giocare se stia con modestia senza distendersi hor qua hor la³⁰⁸.

114. Nel sedere anco se deve mostrare molta modestia guardandosi de tenere un piede sopra l'altro senza accostarsi ad altro lato schifando anco de mover le gambe.

115. Finalmente tenghino tutti spetial cura de custodire con ogni diligenza tutte le porte de sentimenti come vedere, udire, et parlare, et debansi guardare d'ogni disordine lassando per tutto bona edificatione di loro³⁰⁹.

³⁰⁶ La regola è nuova, in sostituzione della seguente del precedente C.G.: « Et frnamente ognuno in se stesso studii con ogni diligenza d'esser come un odorifero profumo che per tutto dove si pone lascia il suo odore » (reg. 85).

³⁰⁷ Nel II C.G. questa regola era divisa in due articoli distinti (reg. 73-74).

³⁰⁸ In sostituzione di alcune regole del C. precedente, che sono omesse, viene aggiunta l'ultima parte: « non stendendo le mani, nè torcendo le labbia e senza elevatione di sopracigli».

³⁰⁹ La regola è nuova.

III CAPITOLO GENERALE

Regole da osservarsi nelle Recreazioni straordinarie
fuor di casa ³¹⁰.

116. Nelle recreazioni straordinarie fuor di casa non s'ammettino secolari eccettuati alcuni segnalatissimi amorevoli, et benefattori ad arbitrio del superiore.

117. Siano vietate in dette recreazioni ogni sorte de giochi, canti, et atti secolareschi et fugansi li tumulti, gridi, et le burle che possono generar sdegni, o odii, risse, et contentioni.

118. Circa il mangiare se contentino de quella previsione che gli sarà mandata dal superiore non portando ne facendosi portare da fuori altre cose senza licenza espressa del superiore.

119. Non mangino ne bevino fuor delli tempi ordinati nelle dette recreazioni ne alcuno se prepari ne facci preparare cosa particolare da mangiare senza licenza del superiore.

120. Nella mensa nessuno doni ne pigli ne dimandi ad altri cosa da mangiare senza licenza del superiore.

(f. 102) 121. Nel principio dela mensa se potrà sempre legere un poco de lettione spirituale osservando tutti il silentio ma quando il superiore darà il segno se finirà la lettione, et se potrà modestamente ragionare con voce bassa.

122. Nessuno se metterà in tavola avanti che se dia la beneditione ne si levarà da quella se non dopo il rendimento delle gratie senza licenza del superiore.

123. Ogn'uno se guardi de far quel tanto che il superiore proibirà in detti lochi ancor che fosse o paresse cosa lecita.

124. Nessuno vadi ne s'intrometta in quei lochi dove s'apparecchia il mangiare come in cocina, refettorio o altrove eccettuati quelli che saranno a questo deputati dal so-

³¹⁰ In questo paragrafo sono sostanzialmente confermate e riordinate le disposizioni emanate nel precedente C.G.: « Per la recreatione fuora di casa » (II C.G., sess. XVI, n. 33-51; AA.OO. f. 72.73t).

Nel IV C.G. saranno rimesse alla Consulta insieme alle Regole della modestia ed a quella degli Esaminatori dei Novizii (IV C.G., sess. VII, A.G. 1886, f. 133t).

ATTI E DECR.: REGOLE DELLA MODESTIA

periore et quelli che saranno deputati per questo non ruscino ne ripugnino in conto alcuno di far detti ministerii ancorche fossero humili et bassi.

125. Non si possino recitar comedie, ne tragedie ne altre opere secolari ma non se prohibisce che non si possino rappresentare alcune cose spirituali per eccitare alla devotione con licenza però espressa del superiore.

126. Non si possino tinger faccie ne tirarsi cosa alcuna ne bagnarsi ne fare altre cose che fanno li secolari de carnevale.

127. Non si possino portar frutti in casa dal loco de recreatione ne pigliar de frutti vietati dal superiore senza sua espressa licenza et quando se va in qualche vigna de forastieri a nessuno sia lecito de pigliar frutti ne altra cosa senza licenza del superiore et del Padrone de dette vigne.

128. Chi farà contra a gl'ordini sudetti oltre alle penitenze arbitrarie del superiore possi anco spetialmente esser privo della detta recreatione per qualche tempo a giudicio del medesimo superiore.

129. Nelli lochi dove la Religione haverà loco proprio de recreatione se potrà fare ordinariamente una volta la settimana se però per qualche giusto impedimento non giudicasse altro il superiore facendosi anco con il repartimento er nelli giorni che piaceranno a esso superiore.

130. Nelle altre case dove non ci sarà loco proprio de recreatione se farà in quei lochi et con quella comodità che pareranno ispedienti al superiore avvertendo che quando non si potrà far fuori si facci in casa sempre osservandosi la modestia et decoro religioso.

131. Non sia lecito ad alcuno partirsi dal luogo della recreatione per andare a casa o altrove senza licenza del superiore et quando vanno o vengono non mutino quel compagno che li sarà stato assegnato dal superiore.

132. Quando il superiore farà dare Il segno che ogn'uno se ritiri alhora tutti lassaranno qualsivoglia cosa, et ogni altro particolar trattenimento, et rappresentandosi al superiore s'apparecchiaranno per andar a casa.

III CAPITOLO GENERALE

(f 102 t.) 133. Li trattenimenti leciti di detta recreatione potranno essere il trucco, le piastrelle, le bocciette, scacchi, il maglio, non però a gioco lanciato, et modestamente alla balia tutti gl'altri giochi siano sempre vietati sicome anco li sudetti in ogni tempo fuor che nelle sudette recreationi nelle quali finalmente così il superiore come ciascun altro doverà haver tal riguardo che in modo si facciano che non per queste se perda lo spirito ne il rispetto ne la riverenza che si deve al superiore et anco fra di loro³¹¹.

Canoni penitentiali

134. Ancorche per le molte, et varie circostanze de li fatti e delle persone sia difficilissima cosa lo statuire a ciascheduna colpa il suo castigo niente dimeno acciò li superiori habbino nelle correzioni regolari qualche indirizzo, et presso a poco sappiano che farsi se distingueranno qui sotto tre gradi, et ordini così le colpe come le penitenze ove se bene non se potranno tutte potranno però alla similitudine di queste espresse regolarsi nell'altre.

Nel primo ordine collochiamo queste, et simili colpe. Se alcuno parlando o ridendo se porterà immodestamente, se in Refettorio nell'hora deputata per la refettione o ne capitoli o nell'hore deputate al silentio parlerà, se alcuno sbeffarà o pungerà con parole il fratello, se risponderà acerbamente, se stando alla messa o altra commune oratione riderà o farà altro atto indecente. Se sarà solito andar vagando per casa o facendo strepito, se stanno nelli essercitii spirituali o nell'altri capitoli parlerà senza haverne prima ottenuta licenza o fuor del suo loco overo facendo strepito inpedisse chi ragiona o pure se parlerà con altri ancorchè sotto voce. Se si intrometterà nell'ufficio o ministero d'altri senza licenza, Se recusarà o sprezerà di far le cose a lui commesse

³¹¹ La regola è nuova, in sostituzione di due altre che specificavano i giochi proibiti in dette ricreazioni.

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

quantunque basse, se queste comincerà senza oratione o dopo non renderà gratie a Dio ³¹². Se romperà alcun vaso o simil cosa, se chiamato a voce overo a suono de campanella tarderà, se dopo l'esame dela coscienza non andará subito a letto, se al suono solito della campanella subito non se ritirerà in camera. Se uscendo de casa non porrà il segno solito alla tavoletta o ritornando non lo levarà, se uscito de casa andará in altri lochi che dove fu mandato dal superiore ³¹³. Se ritornato in casa subito non comparirà innanzi al superiore per la beneditione, se senza licenza non si troverà alla prima mensa. Se sarà sordido in camera o ne vestimenti, se entrerà in camera altrui senza licenza overo se starà in camera chiusa con alcuno, se terrà in camera sua alcuna cosa oltre il concesso. Se prolungherà de dire li debiti suffragii per li padri o fratelli, se non si troverà a tempo o comparirà tardi nell'officii, et ministerii suoi.

(f. 103) Nel 2^o ordine collochiamo queste, se dirà male d'alcuno. Se insolentemente tratterà o dirà ingiurie al fratello. Se superbamente risponderà al superiore. Se dall'istesso con importunità recercarà alcuna cosa. Se riceverà alcun forastiero in casa. Se mangiarà fuora de casa. Se mangiarà fuor del tempo ordinato overo se farà apparecchiare qualche vivanda senza licenza. Se non vorà obedire alli soprastanti in alcuni officii. Se si scostarà dall'uniformità del vestire. Se alcuni staranno insieme in qualche remota parte dela casa. Se in casa altrui dovendo parlar con qualche donna se scosterà dal compagno. Se dirà o guarderà qualche cosa men che honesta. Se disporà delle cose comuni. Se pigliarà cosa alcuna da secolari senza notitia de superiore ancorche fosse per restituire o darla per elemosina. Se di propria autorità se prenderà qualche cosa, se terà danari in poter suo o d'altri ³¹⁴. Se gl'officiali subordinati saranno negligenti

³¹² Non è più riportato nel IV C.G.: « Se queste comincerà senza oratione o dopo non renderà gratie ».

³¹³ Omesso nel IV C.G., « Se uscito de casa andará in altri lochi che dove fu mandato dal Superiore ».

³¹⁴ « Se terà danari in potere suo o d'altri » omesso nel IV C.G.

III CAPITOLO GENERALE

nelli loro officii massime quando per colpa loro mancasse qualche cosa necessaria alli padri o fratelli massime infermi, overo alcuna cosa se corrompesse o perdesse, overo ne corresse pericolo. Se nella pratica con gl'estranei si saranno portati secolarescamente overo con scandalo. Se non comunicheranno le cose del'officio loro con il superiore, se alcuno non si confessarà o comunicherà o sentirà messa nelli giorni determinati. Se senza licenza et necessità lascerà di celebrare overo se più spesso del solito senza detta licenza se comunicherà ³¹⁵. Se si confessarà da qualcun altro contra l'ordine dela Religione o del superiore. Se mancherà all'oratione della matina, all'esame de conscientia o letanie. Se senza licenza romperà li digiuni, et astinenze solite dela Religione.

Nel 3^o ordine reponiamo queste altre, se alcuno contumacemente ricuserà d'obedir, se fugendo l'obedienza de suoi superiori ricorrerà a favori estranei. Se alcuno dirà o farà ingiuria al superiore overo lo maledirà ³¹⁶. Se ostinatamente ricuserà de fare le penitenze ingionte overo gl'essercitii più bassi. Se senza licenza dimorerà in case d'alcuno secolare ³¹⁷. Se violerà in effetto o procurerà di violare la castità. Se cercherà porre discordia tra fratelli. Se procurerà d'indurre alcuno a fare contra la disciplina overo obedientia de superiori. Se sapendo alcun privato conventicolo o altro trattato che sia per essere de danno alla Religione o casa, non lo palesarà. Se sapendo che alcuno sta per fuggire o partirsi, non lo manifesterà. Se per malitia dirà male o altra cosa de danno alla Religione, casa, overo superiori ³¹⁸, se percoterà il fratello overo falsamente l'accuserà. Se persevererà ostinatamente nella insolentia, et superbia. Se alcuno

³¹⁵ « O vero se più spesso del solito senza detta licenza se comunicherà », omissa nel IV C.G.

³¹⁶ « O vero lo maledirà », nel IV C.G. mutato con « o vero lo molesterà ».

³¹⁷ Se senza licenza dimorerà in casa d'alcun secolare », nel IV C.G. è stato mutato in « se senza licenza dimorerà in corte di qualche Signore ».

³¹⁸ « Se sapendo che alcuno sta per fuggire o partirsi non lo manifesterà. Se per malitia dirà male o altra cosa de danno alla Religione, casa o vero superiore », omissa nel IV C.G.

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

ufficiale commetterà fraude nel officio suo. (f 103 t.) Se a dispetto de superiori haverà ardire de fare cosa alcuna. Se alcun scrutatore commetterà inganno nel carrico suo. Se il secretario delli Capitoli o dela Consulta generale revelando li voti et le persone delli eligenti o in altro modo non facessero fedelmente l'officio loro ³¹⁹. Se alcuno subornerà le voci per fare elegere se stesso o altri. Se procurerà officii, studii, dignità et sacerdotio ³²⁰ con favori estranei, se riceverà cosa alcuna dall'infermi o dentro o fuori dell'hospitali. Se indurrà alcuno infermo che dia limosina, faccia testamento o legati in favor nostro. Se li superiori o altri ufficiali riceveranno legati fatti dall'infermi degl'hospitali in favor nostro ancorchè spontaneamente gli siano offerti ³²¹. Se alcuno senza licenza haverà ardire de amministrare il sacramento della penitenza.

Le penitenze del primo ordine sopradetto potranno essere queste, basciar la terra in refettorio o in capitolo in presenza degl'altri, dire la sua colpa, et alcuna volta con una fune al collo, ovvero con quella cosa che haverà rotto, esser privato in parte o in tutto una o più volte de pitanza o vino mangiar in piedi o in terra recitare uno o più salmi penitentiali dire una o più volte la corona stare qualche spatio inginocchiati, et pregare il Signore per le colpe commesse, et anco con le braccia in croce ³²². Una o più volte esser deputato alli più bassi ministerii.

Le penitenze del 2° ordine potranno esser queste comandare al delinquente che si facci la disciplina una o più volte ³²³ prohibirgli che per qualche tempo non parli o non eschi di casa, interdirlgli la mensa comune, et alcuna volta ogni pratica d'estranei, et se per questo mezo se sperasse

³¹⁹ E' nuovo: « Se il Secretario delli Capitoli o della Consulta generale revelando li voti », ecc.

³²⁰ Aggiunto « et sacerdotio ».

³²¹ Omesso nel IV C.G. « Se indurrà alcuno infermo che dia limosina, faccia testamento o legati in favor nostro. Se li Superiori o altri ufficiali riceveranno legati fatti dalli infermi degli Hospitali in favor nostro ancorché spontaneamente gli siano offerti ».

³²² Aggiunto: « et anco con le braccia in croce ».

³²³ « Aggiunto: (la disciplina) « una o più volte ».

III CAPITOLO GENERALE

emendatione ³²⁴ deputarlo per qualche tempo al servizio di qualche padre o fratello che ne avesse de bisogno, farlo digiunare una o più volte anco in pane, et acqua.

Le penitenze del 3^o ordine potranno essere le seguenti privarlo del'ufficio o della voce attiva o passiva o d'ambidue, ovvero a queste cose dichiararlo inhabile per qualche tempo o in perpetuo. Relegarlo in qualche casa determinata o in camera o in prigione ³²⁵. Prohibirgli il ragionare et praticare con li fratelli o padri per qualche tempo.

Le penitenze sudette del 1^o et 2^o ordine si possono dare dalli prefetti delle case ma quelle del 3^o ordine le darà solamente il P. generale o altri de sua commissione. Ma quando sarà necessario porre alcuno in prigione se da licenza alli prefetti di poterlo fare ma subito ne diano minuto aviso al detto P. generale.

Oltra le sopradette penitenze regolari, et generali se specificano, et prefigono le seguenti ³²⁶.

Chi verà in Roma sotto qualsivoglia pretesto etiamdio d'aggravio ovvero chi (f 104) andarà da una casa in altra senza licenza in scritto del P. generale o d'altri superiori di commissione del detto generale oltre le pene arbitrarie sarà privo de voce attiva, et passiva per tre anni, et de digiunare tre giorni et di fare tre discipline in refettorio pubblicamente in quei giorni che li sarà ordinato dal superiore, et queste se incorrono ipso fatto cominciando dal giorno che parti dalla sua casa propria et quelli che senza la detta licenza verranno a Roma se li diano de più tre mesi de carcere come comandano li decreti dela Santità de N. S. Clemente VIII et cascando in questo eccesso la 2^a volta ⁽ⁿ⁾ se gli duplicchino le pene, et se cascarà la 3^a volta se intenda privato perpetuamente della voce attiva e passiva, et de piu incorso nelle pene

³²⁴ « Et se per quello mezzo se sperasse emendatione, deputarlo per qualche tempo a servizio... ». Nel IV C.G. è detto: « Et se per questo mezzo non si sperasse... ».

³²⁵ Aggiunto: « o in prigione ».

³²⁶ Aggiunto: « Oltre le soprascritte penitenze » (...ecc, fino alla fine dei Canoni penitenziali).

⁽ⁿ⁾ Era stato scritto « se inten » e cancellato « inten ».

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

dell'apostasia, et in altre etiam più gravi da darsi dal P. generale, et consultori.

Chi scriverà o riceverà lettere senza espressa licenza del prefetto per la prima volta farà tre discipline in refettorio in tre settimane continue cioè una disciplina per settimana et ogni volta che farà detta disciplina mangi pane, et acqua, et per dette tre settimane laverà li piatti sera, et mattina in cocina. La 2^a volta oltra la sudetta penitenza sia privato de voce attiva, et passiva per un anno, et chi contraverà la 3^a volta oltre che haverà da fare la penitenza ordinata per quelli che scriveranno la prima volta sarà privato de voce attiva, et passiva per tre anni.

Chi sigillerà lettere sue o d'altri senza volontà del superiore o de chi lui deputarà overo sarà trovato haver sigillo falso o adulterino se gli dia subito per penitenza tre mesi de carcere nel qual tempo digiuni ogni martedì, et venerdì in pane, et acqua, et sia privato del'una e l'altra voce per spatio de sei anni.

Chi scriverà per cifra nome falso equivoco o inventato overo sotto secreto et inganno mostrando che la lettera andasse ad altri, et non a quello a chi scrive overo che in qualsivoglia modo userà qualche secreto come scrivere in carte lettere che non apparissero così a secolari come a nostri tanto chi riceverà dette lettere senza mostrarle quanto chi le mandarà oltre l'incorrere nelle pene specificate di sopra per quelli che la prima volta scrivono senza licenza siano ancora privati de voce attiva, et passiva per tre anni.

L'istesse pene incorreranno quelli che coopereranno a fare le sudette cose cioè chi coopererà nel primo grado farà a penitenza determinata per quelli che la prima volta scriveranno senza licenza et similmente chi coopererà nel 2^o, 3^o et 4^o grado farà la 2^a, 3^a, et 4^a penitenza conforme al ordine posto di sopra.

(f 104 t.) Non intendendo però di levare l'autorità alli superiori di poter commutare tutte le sudette penitenze a quelli che fussero infermi fuorchè della privatione della voce attiva, et passiva.

III CAPITOLO GENERALE

Nessun de nostri ardischi occuparsi ne intromettersi in far negotii de parenti, amici o altri che siano fuor dela Religione senza licentia in scriptis del superiore sotto pena de privatione de voce attiva, et passiva insino al subsequente capitolo generale inclusive, et chi incorrerà la 2^a volta sia privato in perpetuo di voce attiva, et passiva ne possi essere habilitato se non dal capitolo generale con due terzi de voti de detto capitolo, et non altrimenti, et con questo fu posto fine alla presente nona congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

lo Nicolò Clemente diffinitore

lo Franc. Ant. Niglio diffinitore

lo Franc. Lapis difinitore

lo Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

(f 105) Adì 25 d'Aprile 1602 feria 5 hore 12

Congregatione Decima

Congregati tutti li padri, et fratelli del capitolo come di sopra presente detto Monsignor Benaglia se cominciorno a proporre le constitutioni fatte, et poste in esperienza dala consulta passata, et furon accettate, et confirmate le seguenti.

1. Che li Padri, et fratelli presenti siino obligati a far le guardie nell'hospitale per spatio d'un giorno, et una notte per ciascheduna settimana andando a detta guardia tre per volta dividendola nel seguente modo cioè. Andaranno la mattina tre all'hospitale, et faranno una o due hore per uno a vicenda, et la notte la divideranno in tre guardie stando vigilanti uno per volta avertendo che detta guardia de notte se farà solamente quando vi son morienti li quali per nessun modo debbono essere abbandonati da nostri, et quelli che torneranno dala detta guardia haveranno il giorno che vengono con il seguente franco et nel resto della settimana poi

ATTI E DECRETI: X SESSIONE

anderanno un dì sì, et un dì no alla Raccomandatione dell'anime per la città o al hospitale: ma in quelle città dove per la poca famiglia o per defetto delli governatori dell'hospitali non si potrà fare la sudetta guardia con li detti repartimenti in tali lochi se andarà in detti hospitali, et raccomandatione del anima un giorno sì, et un giorno no conforme alla constitutione già fatta ³²⁷.

2. Che in ogni casa siano obligati li superiori a tenere due libri ne l'un de quali se scriveranno tutti quelli che moriranno nell'hospitali in presenza de nostri padri, et fratelli et nell'altro se notaranno quelli che moreno per la città. Notando li nomi, cognomi, il giorno e l'anno mandando poi nel fine de ciascun anno la somma de ciò brevemente al Padre generale distinguendo tanti son morti nell'hospitali, et tanti per la città ³²⁸.

3. Inoltre siano obligati li superiori delle case tenere un libro particolare dove si notino tutti quelli Padri, et Fratelli che moriranno nella Religione notando il giorno e l'anno, et massime se son morti in occasion de peste.

4. Similmente siano obligati li detti superiori delle case a tenere un libro particolare nel qual se scriveranno tutti gl'ordini, constitutioni el altre determinationi che li sono mandate giorno per giorno dal P. generale, et consultori con notar anco in quello il giorno che l'hanno ricevute, et publicate ³²⁹.

5. Tutti li nostri che furtivamente se partiranno dalle

³²⁷ L'articolo riprende e rielabora un decreto della Consulta: « Quelli che saranno deputati per fare di notte la guardia nell'Hospitale, debbiano andar la mattina dopo che haveranno mangiato con gl'officiali, et non partivano sino al dì seguente, quando haverassuo mangato (*sic*) l'infermi. La prima guardia della notte durerà quatro hore, la seconda tre, et la terza guardia farà quarto hore come la prima. Ma se ad alcuno delli deputati occorresse che il giorno avanti la sua guardia li fosse deputato per l'Hospitale, solamente doverà andarve la mattina; il giorno poi che torneranno dalla guardia, gli sarà dato tutto franco ancor che fosse la sua giornata deputata per andare all'Hospitale. Ma se il giorno dopo che tornano dalla guardia gli fosse deputato per andare al sudetto Hospitale, solamente saranno tenuti di andarci la sera. La quale guardia si farà ogn'otto giorni una volta » (AG. 1519 f. 9; 2 settembre 1599).

³²⁸ Questo articolo e il seguente derivano da un decreto della Consulta più prolisso (AG. 1519 f. 34-37; 23 dicembre 1599).

³²⁹ L'articolo deriva da un decreto di Consulta (AG. 1519, f. 38; 30 dicembre 1599).

III CAPITOLO GENERALE

case nostre o lochi de recreatione o dall'hospitale o altro qualunque loco senza licenza de superiori et senza il compagno assegnatoli ancorche con animo de ritornare per la prima volta farà una disciplina in refettorio et digiunerà in pane, et acqua, et la 2^a volta se gli dia un mese de carcere et ogni venerdì de detto mese facci una disciplina, et mangi pane, et acqua et la 3^a volta incorrerà nella privatione della voce attiva e passiva per sei anni ne quali se intenda incluso un capitolo generale, et de più sei mesi de carcere ³³⁰.

6. Tutti li prefetti et altri superiori delle nostre case quando occorresse venire alcun de nostri nelle case o lochi del loro officio debbano dimandargli la patente del viaggio et se non l'haveranno lo faccino subito porre in carcere ne accettino scusa alcuna ancorchè dicessero haveria persa ma scrivano subito al P. generale del successo, et faranno quanto li verà ordinato ³³¹.

(f 105 t.) 7. Tutti quelli che andaranno a raccomandar l'anime per la città o a far visite o a confessar nelle case particolari o dentro l'hospitale delle donne o per altra occasione debbano sempre havere il compagno tanto vicino che non lo perdino de vista ³³².

8. Gl'oblatti che servono nelle nostre case per gl'essercitii domestici non possino esser ricevuti nella nostra Religione nel numero de fratelli se prima non saranno essercitati in detti essercitii di casa per lo spatio de sei anni continui li quali finiti se in quel tempo se ritrovarà congregato il capitolo generale possino da quello essere ammessi al habito nel numero de fratelli et caso che non vi fusse capitolo possino essere accettati dal P. generale, et consultori purchè habbino le circostantie che si ricercano per gl'altri novitii espresse nelle constitutioni et quelli che saranno esclusi dal

³³⁰ La Consulta il 30 dicembre 1599 aveva comminato rigorose pene contro coloro che « furtivamente et senza licenza espressa et ottenuta da Superiori ardiranno fuggire et partirsi di notte o di giorno dalle nostre case » (AG. 1519 f. 38-39).

L'articolo riprende il decreto, attenuandone le pene contro i trasgressori.

³³¹ L'articolo conferma un decreto di Consulta del 10 marzo 1600 (AG. 1519, f. 50).

³³² E' la conferma letterale di un decreto di Consulta del 14 luglio 1600 (AG. 1519 f. 69).

ATTI E DECRETI: X SESSIONE

capitolo generale o da esso P. generale, et consultori non possino in nessun modo esser più accettati per fratelli nella nostra Religione.

9. In quanto al modo de vestire che han da tenere gli nostri oblati, et circa l'altre regole pertinenti ad essi fu rimessa la determinatione al P. generale, et consultori.

10. Nessun superiore possi esporre per l'avvenire alcuno de nostri sacerdoti per ascoltare le confessioni de secolari in chiesa senza licenza del P. generale, et il simile se intende del sermonegiare³³³.

11. Tutti li nostri professi quali pigliaranno l'habito de qualche altra Religione ritornando poi alla nostra non si possino riaccettare ma doveranno fare due anni de novitiato dentro gl'hospitali et siano privi del'una e l'altra voce per due capitoli generali, et finiti detti due anni habbino l'ultimo loco de tutti li professi che alhora saranno nella Religione³³⁴ et con questo fu posto fine alla presente decima congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

lo Nicolò Clemente diffinitore

lo Franc. Ant. Niglio diffinitore

lo Franc. Lapis difinitore

lo Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

³³³ La Consulta, con decreto del 5 gennaio 1602, aveva riservato a sè la facoltà di presentazione per le Confessioni e l'autorizzazione a tenere discorsi (AG. 1519 f. 83). Nel presente articolo, tale autorizzazione è di spettanza del P. Generale.

³³⁴ La Consulta, il 26 ottobre 1600, aveva decretato: « Chi dei Nostri per l'avenire lasciasse l'habito nostro, et passasse ad altra Religione, se ritornasse alla nostra, si doverà accettare come se fosse un puro novitio, et fara doi anni di Novitiato, dopo i quali haverà la voce attiva et passiva, et tenerà il luogo dopo tutti li professi; nel tempo del medesimo novitiato (se sarà studente) sarà privato di studio et di berretto, così si dice de fratelli, che non sono studenti» (AG. 1519 f. 75).

Il presente decreto rielabora la materia, eliminando qualche asprezza.

III CAPITOLO GENERALE

(f 106.) Eodem Die hora 20

Congregatione XI^a.

Congregati tutti come disopra etc. se seguì a proporre le constitutioni fatte, et poste in esperienza dalla consulta passata, et fumo confirmate et accettate nel seguente modo.

1 Il Padre generale et consultori prima che venghi il capitolo generale prossimo venturo che sarà l'anno 1608 debbano dividere, et assegnare le provincie, et anco creare li provinciali, et assegnare il modo che si haverà da tenere in celebrare li capitoli provinciali ³³⁵.

2. Tutti li superiori delle nostre case siano obligati mandar franche le lettere che saranno indizate (sic) così al P. generale come a ciascun altro particolare della casa di Roma avvertendo che quelle lettere che non veranno franche non se piglieranno ³³⁶.

3. La famiglia che deve stare nella Casa di Roma ascenda al numero de trenta tra padri, et fratelli tra qual numero

³³⁵ Nella bolla « *Superna dispositione* », trattando dei membri del Capitolo Generale, si specificava che avevano diritto i Provinciali, con due socii: « Interesse debent (...) Provinciales (...) ex suis quibusque Provinciis singuli cum duobus Sociis vocalibus quorum alter Sacerdos alter Frater erit a suis Provincialibus Capitulis electi et attributi » (B.O., doc. VIII, pag, 87). Non essendo l'Ordine diviso in Province, la Consulta aveva disposto un diverso modo di eleggere i Capitolari.

Con questo decreto, il Capitolo dà mandato alla nuova Consulta di nominare i Provinciali.

³³⁶ La misura di fare pagare le spese postali alla partenza è presa dal Capitolo per non aggravare la Casa generalizia. Il Barzizza fa la storia della... non attuazione del Decreto: « Fra gli altri economici provvedimenti dati da questo terzo Generale Capitolo, è rimarchevole quello (...) per cui si prescrive che fossero li Superiori delle nostre Case fuori di Roma obligate a mandare per l'Ordinario delle poste franche le lettere così alla Generale Consulta ed al P. Generale, come a ciaschun altro Consultore, o particolare Soggetto della Maddalena indirizzate. Lo che si voleva si efficacemente osservato, che vi si aggiogne l'intimazione, come restate sarebbero alla Posta quelle lettere, che trovate non si fossero franche. Non bastò per altro si fatta intimazione, ad ottenere l'osservanza di quell'ordine; quindi nel corso di pochi mesi era avvenuto che, con ammirazione de' secolari e con incaglio delli affari della Religione, si trovava fermato in posta un numero considerabile di lettere. Fu pertanto ordinato che a spese della Maddalena di là si levassero, ma nel tempo stesso si fece luogo allo stabilimento che tanto di esse quanto dell'altre in avvenire si dovesse tenere giusto conto, per ripeterne di tanto in tanto l'indenizzazione da quelle case, d'onde fossero quelle venute e così ebbe principio la Tassa delle lettere, che sino a giorni nostri, ora in un modo, ora in un altro si è andata poi sempre alle estere nostre Provincie da Roma imponendo », (BAZZIZZA; AG, 2014, a. 1602 f. 326).

ATTI E DECRETI: XI SESSIONE

non s'intendano oblato de quali vi debbano ancor stare un numero competente³³⁷.

4. Dovendosi elegere visitatori per visitare le case se ne eleghino due quali tutti insieme debbano andare in visita osservando li sottoscritti capitoli³³⁸.

5. Primo se dimandi al superiore se sa che nella sua casa sia alcuna cosa urgente nella quale bisogni dare subito remedio.

6. 2° non ritrovandosi cosa urgente da remediar comincino la visita dalla Chiesa vedendo come si custodisca il S.mo Sacramento del Eucharistia, l'oglio santo e le Reliquie se ve ne saranno gl'altari et quanti confessionarii vi sono, et se stanno molto vicini l'un con l'altro vedendo anco le porte, le serrature et chi tiene le chiavi et a che hora s'apre, et serra la chiesa.

7. 3° Visitino la sacrestia vedendo dove se tengono li calici li paramenti, et l'altre cose pertinenti al culto divino, et che carrichi de messe vi siano et se si sodisfanno.

8. 4° Visitino le persone mostrandosi con tutti benevoli procurando soprattutto non dare inditio ne ombra ad alcuno d'haver sinistro concetto de lui per qualche sinistra informatione.

9. 5° dimandino primieramente al superiore et consultori et ad alcuni padri più antichi se sanno qualche cosa de momento intorno allo stato della casa e delle persone, et giudicandosi ispediente possino anco farsi dare dette informationi in scritto, et essendovi qualche cosa secreta la conservino con molta diligenza guardandosi de non dar manco un minimo inditio delle persone che li scopreno dette cose secrete le quali cose secrete se intende d'esser di quelle che giuridicamente si possono dire.

³³⁷ La situazione economica della casa generalizia era molto pesante, aggravata da ingenti debiti, e con entrate insufficienti a mantenere i numerosi soggetti. Il decreto capitolare intende, con la limitazione del numero dei Religiosi, porre un sollievo a tale grave situazione.

³³⁸ Dopo aver precisato che i Visitatori devono essere due, si conferma con lievi e marginali modifiche, un decreto di Consulta del 6 maggio 1601 (AG. 1519 f. 95-100).

III CAPITOLO GENERALE

10. 6° Dopo si faccino dare il catalogo de tutti padri, et fratelli et de ciascheduno se ne faccino dare breve informatione dal superiore.

(f 106 t.) 11. 7^o chiamaranno uno per uno, et facendoli precetto de santa obediencia che dichi la verità le faranno le seguenti interrogationi le quali le doveranno fare più presto a mente che in scritti essortando tutti a dire sinceramente la verità non credendo facilmente alle cose che fussero dette contra il superiore o altri senza grande esame, et prova, et si guardino che per consolare li suditi non li rendano meno obedienti, et reverenti al loro superiore.

12. Li superiori se potranno dimandare de queste cose:

13. Se mai ha inteso fuori de confessione che nella casa sia occorsa cosa grave et che rimedio ci ha dato, et le cose che ha intese fuor di confessione se intendeno de quelle che giuridicamente se possono dire, il che sempre se doverà intendere parlando de cose secrete.

14. Come s'osservano le regole, constitutioni e gl'ordini mandati dal Padre generale, et consultori così in generale come in particolare.

15. Se si sa che li nostri allettano giovani o donne a far voti o siano intricati a far matrimonii o altri negotii impertinenti.

16. Come va il profitto de gli studii, et che scienza se lega qual sia il lettore et essendo forastiero che salario se gli dona.

17. Se tutti vanno all'hospitale, alle carceri, alla raccomandatione del'anime per la città, et che sodisfatione se dia, et che profitto, et in quali de queste opere piu s'attende, et in quale pare si facci più profitto.

18. Come si fanno gl'essercitii spirituali et che frutto se ne cava.

19. Che amicitie tengono li nostri et come sono amici d'andar fuor di casa in casa de devoti o devote a far visite, et utrum siano necessarie et profittevoli queste visite.

20. Se li nostri infermi sono governati conforme alla charità et se in questo ci è alcuna partialità et se si manca

ATTI E DECRETI: XI SESSIONE

ad alcuno del bisogno così intorno a gli remedii come de medici.

21. Se le limosine cotidiane, et ordinarie possono sustentare quel numero de persone che si tiene in quella casa, et come si spendano dette limosine, et se si scrivono tutte, et in che modo, et ordine, et riveder li conti, et li debiti.

22. Se sa che alcuno sotto pretesto d'infermità fuga le fatiche, et la perfettione et aspiri al'otio.

23. Se conosce in alcuno inditio d'ambitione e di proprietà o altra cattiva inclinatione.

24. Se gl'officiali subordinati fanno il debito loro.

25. Le cose seguenti si possono dimandare a tutti. Come sta di sanità e di forze (f 107) et se li manca alcuna cosa del vitto e del vestito, et come si senta bene di queste cose massime del essercitio corporale, et se ha pesi sopra le sue forze.

26. Dare a tutti animo che confidentemente proponghino le loro difficoltà tentationi disgusti, et qualsivoglia altra cosa che li potesse apportar detrimento o consolatione per maggior suo profitto.

27. Come sia trattato dal superiore et che opinionione tiene di lui così della persona come dell'ufficio.

28. Se sa che alcun superiore habbia inpedito alcun sudito che non scriva o che non facci sapere al P. generale o ad altro consultore generale il modo del suo governo o che scrivesse altre cose.

29. Come s'osservi et esserciti l'instituto, et che frutto si fa in detti ministerii.

30. Che profitto fanno li nostri nelle cose spirituali.

31. Se essamineranno spetialmente tutti gl'officiali subordinati come si portino nelli loro officii et se vi è alcun mancamento o difficoltà procurare de dargli rimedio.

32. V'siteranno poi tutta la casa le camare l'infermaria il refettorio guardarobba, la porta, et le sue chiavi, dimandando chi le tiene de notte e di giorno et se vi è alcuna parte della casa dove se vedano secolari, et se vi è altra porta da uscire salvo che per la porta ordinaria.

III CAPITOLO GENERALE

33. Finalmente li visitatori doveranno scrivere brevemente tutte le cose più essenziali che intorno alle sudette cose li pareranno espedienti, et degne de rimedio et del tutto darne aviso al P. generale dicendo anco che rimedio loro giudicano in Domino essere espediente per detto buono andare delle case, et delle persone, et di tutte le cose che haveranno essaminate, et trovate, con che fu posto fine alla presente undecima congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gio, davila ^(o) definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

(f 107 t.) A dì 27 d'Aprile 1602 sabato hore 12

Congregatione XII

Congregati tutti I vocali del presente capitolo come di sopra nella presenza del detto Monsignor R.mo Benaglia furon risolte dalla maggior parte de voti le sottoscritte cose.

1. Che li Superiori della Religione finito il tempo del loro officio debbano essere sindacati, et dar conto della loro administratione al Padre generale et Consultori et caso che da detto P. generale, et consultori non siano sindacati overo non legitimamente siano sindacati si possi haver ricorso al capitolo generale, et in esso essere sommariamente sindacati.

2. Che circa il vestire de nostri Padri, et fratelli s'osservi pontualmente la bolla di N. S. Clemente VIII et quelli che hora si trovano vestiti contra la dispositione di detta bolla siano obligati fra termine de quindici giorni dopo che saranno avertiti a permutare li loro vestimenti e ridurgli

^(o) Era stato firmato « lo davi » e poi cancellato e rifatta la firma in modo esatto.

ATTI E DECRETI: XIII SESSIONE

uniformi, et l'essequatione di questo se rimette alla charità del M. R. P. generale.

3. Tutti quelli che saranno stati accettati per novitii in una casa non si mandino a vestire in un'altra casa alle spese della Religione ma vadino alle proprie loro spese con che fu posto fine alla presente duodecima congregatione. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gb. davila definitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

(f 108) A di 29 d'Aprile 1602 feria 2^a hora XII

Congregatione XII^a

Congregati tutti li vocali del capitolo come di sopra nella presenza del detto Monsignor R.mo Benaglia furono dalla maggior parte de voti determinate, et resolute le sottoscritte cose.

1. Che cos'ì avanti il capitolo generale come provintiale non si facci mutatione de nessuno de vocali della Religione da una casa al'altra per spatio de 6 mesi precedenti immediate a detti capitoli eccetto pero quelli che saranno mutati per loro demeriti, delitti o eccessi quali così mutati da una casa in un'altra overo altri per qualunque altra causa infra detto spatio de sei mesi non possino havere voce attiva et passiva sin tanto che non saranno stati sei mesi in quella casa.

2. Quando tra un capitolo e l'altro mancasse qualche consultore overo l'Arbitro subito la consulta per la prima posta ne darà aviso a tutte le case, et fra questo tempo non si possi fare mutatione alcuna de vocali per le nostre case, et quando poi si farà la nominatione delli sudetti Consultori

III CAPITOLO GENERALE

O Arbitro nessuno de nostri possi avisare o scrivere la nominatione fatta a qualsivoglia persona che sia ma solamente li superiori delle case la debbano avisare al P. generale et consultori per lettere comuni.

3. In ogni casa della nostra Religione si costituischi un maestro che legghi casi de conscientia et mentre non si costituisce maestro determinato debbansi fare le conferenze de detti casi almeno tre volte la settimana et questo per ispatio d'un hora almeno per ciascheduna volta.

4. In Congregatione ministrorum infirmorum in domo Sanctae Mariae Madalenaee in capitulo generali Praesidente III. et R.mo D. Leonardo Benaglia Praelato, et iudice reformationis Apostolicae a Congregatione Romana Praelatorum dictae Reformationis Apostolicae de ordine, et mandato S.mi D.N. Papae Clementis VIII deputato lectis constitutionibus, Regulis, et decretis iam per antea a R.mis Dominis Taurusio,³³⁹ et Seneca visis, et compilatis ac comunicatis intervenientibus in capitulis generalibus huius congregationis Ministrorum Infirmorum ac per alios longo super eis habito discussu, et tractatu

5. Cum Dictus R.mus Dominus Leonardus proposuisset in dicto Capitulo generali quod deveniretur ad alia negotia, et praecipue ad electionem futurorum consultorum, et aliorum officialium fuit per Admodum R. P. Camillum de Lellis oppositum quod ipse pretendebat praedictas constitutiones maxime per illas aspicientes administrationem et ut dictum gubernium huiusmodi congregationis maxime gravatum fore, et esse, et de hoc memoriale porrexisset S.mo D. N. et ideo ad alia deveniri non posse nisi prius habito responso a S.mo D. N. dictasque constitutiones adhuc non fuisse per Capitulum hoc generale (f 108 t.) receptas, et approbatas. Idem R.mus Dominus Leonardus Benaglia mandavit mihi Joanni Antonio Alvina Secretario ut suffragia inter capitulares porrigerem ad hoc ut unusquisque capitularium conscientiam suam

³³⁹ Tarugi.

ATTI E DECRETI: XIII SESSIONE

purgaret, et qui approbaret ac reciperet dictas constitutiones suffragium nigrum in urna secreto reponeret qui vero eas non approbaret neque reciperet album reponeret.

6. Et tunc Ad. R. P. Camillus de Lellis generalis protestatus est se gravari, et appellatus est ad S.mum D. N. et ad Congregationem Reformationis et multis inde dictis cum venia dicti R.mi Domini Benalii recessit.

7. Ego autem secretarius qui supra suffragia porrexi unicuique capitularium album et nigrum, et cum reciperem in urna eorum suffragia et devenissem ad Patrem Franciscum Pizorum renuit votare dicendo quod ipse tuta conscientia nesciebat deliberare an velle recipere vel non dictas constitutiones sed ^(p) remittere se, et votum suum voluntati S.mi D. N. et congregationi reformationis Apostolicae.

Similiter cum devenissem ad P. Michaellem Angelum Marazinum dixit se nolle votare sed renuntiabat juri suo quod erat habendi vocem activam, et passivam.

Ego autem recepi omnia alia suffragia votantium qui sunt videlicet Pater Blasius Oppertis, P. Michael Mannius, P. Nicolaus Clemens P. Franciscus Ant. Nilius P. Santius Cicatellus P. Alexander Gallus P. Marcellus de Mansis. P. Adrianus Barra P. Vincentius Ant. Giomei P. Laurentius Castellinus P. Cesar Boninus. P. Joannes Batt. Iordanus. P. Andreas Alvarez. P. Dominicus Surentinus. P. Dionisius Navarrus P. Joannes Ant. Alvina secretarius, Fr. Franciscus Lapis, f. Marchesellus Lucatellus, f. Joannes Avila fr. Lucas Moneta fr. Chromatius de Martino, fr. Achilles Danesius.

Et fatta (sic) discussione fuerunt inventa suffragia pro receptione et acceptatione dictarum constitutionum et ut supra n°. sexdecim contraria vero n°. sex.

Et antequam dictus R.mus D. Benalius recederet indixit futuram sessionem hodie hora vigesima in circa. In quorum fidem etc.

^(p) Era Stato scritto « sed se remittere » ed è stato cancellato « se ».

III CAPITOLO GENERALE

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gio. davila definitore

Jo. Ant. Alviria secretarius

(f 109) Eodem Die hora 21.a

Congregatione XIII

Congregatum fuit Capitulum praesente eodem Ill. et R.mo domino Benalia in quo interfuerunt infrascripti Pater Blasius Oppertis, P. Michael Mannius, P. Nicolaus Clemens P. Franciscus Pizornus P. Franciscus Ant. Nilius. P. Santius Cikatellus P. Alexander Gallus P. Marcellus de Mansis P. Adrianus Barra, P. Franciscus Amadeus. P. Vincentius Ant. Giomei P. Laurentius Castellinus, P. Michael Angelus Marazinus, P. Cesar Boninus, P. Joannes Batt. Iordanus, P. Andreas Alvarez P. Dominicus Sorentinus, P. Dionisius Navarrus P. Joannes Ant. Alvina secretarius Frater Franciscus Lapis fr. Antonius Perucius fr. Paulus Rende fr. Ottavianus Varianus fr. Marchesellus Lucatellus, fr. Joannes Avila, fr. Lucas Moneta, fr. Chromatius de Martino, fr. Achilles Danesius.

Et proposita fuit infrascripta constitutio, Decretum sive regula tenoris sequentis.

1 Per ovviare a un seminario de discordie che l'inimico procura d'introdurre nella nostra congregatione se prohibisce a tutti etiam superiori maggiori della detta congregatione in ogni, et qualsivoglia sorte d'occasione de nominare in modo alcuno fattioni, nationi, o altra simil parola inportante setta, divisione o fattione: Ne in trattati, elettioni, o attione alcuna havere accettationi più d'una natione che d'un altra ma havere innanzi gl'occhi I servitio de Dio il bene della Religione et i meriti delle persone, et sugetti, et secondo questi indrizare l'attioni loro sotto pena di privatione di voce

ATTI E DECRETI: XIV SESSIONE

attiva, et passiva in perpetuo, et un anno de carcere con obligo di digiunare ogni venerdì de detto anno in pane, et acqua nelle quali pene se intenderà anco cascato quello che si trovarà presente o in altro modo saperà il transgressore, et non lo denuntiarà a superiori quali superiori siano tenuti darne notitia al padre generale nel termine assegnatoli sotto le pene espresse di sopra et fu messa detta constitutione alla ballottatione et li suffragii che si accettasse et osservasse furono ventiquattro, et contrarii quattro³⁴⁰.

2. Et cum ad aures R.mi D.ni Benalij devenjisset Ad. R. P. Generalern rediisse ad dorum Sanctae Mariae Madalenaee, et in cella sua commorari commisit Patri Andreae Alvarez ut ad ipsum accederet illique significaret capitulum esse congregatum et si ipse accedere vellet accederet, qui respondit per haec verba che lui se è protestato questa matina et oltre a questo se sente indisposto.

Et cum postea propositum fuisset de creandis Consultoribus dictus R.mus Benalius transmisjt ad eundem Ad. R. P. generalem R. P. Nicolaum Clementem et fratrem Franciscum Lapis diffinitores, et me infrascriptum secretarium ad interrogandum illum an vellet aliquos nominare in consultores iuxta morem consuetum, qui respondit per haec verba (che questa matina se è appellato a Sua Santità et che non volea pregiudicare le (f 109 t.) sue ragioni insino a tanto che non avesse visto le sue ragioni intorno alla sua autorità et però che non voleva intervenire che se avesse voluto venirvi già la prima volta sarebbe venuto non ritrovandosi tanto indisposto) et deinde deventum fuit ad nominationem, et propositionem consultorum eligendorum.

Et cum susceptae fuissent nominationes repertum fuit maiorem numerum schedularum habere P. Marcellus de Mansis, P. Adrianus Barra, P. Cesar Boninus, et P. Ioannes Ant. Alvina. Et cum hora videretur dicto R.mo Benalio tarda pro-

³⁴⁰ La « constitutio, sive regula » è la rielaborazione ed estensione a « qualsivoglia sorta di occasione » di un decreto della Consulta, emanato per le elezioni (AG. 1519 f. 112; 14 dicembre 1601).

III CAPITOLO GENERALE

posuit quod differeretur distributio suffragiorum secretorum in crastinum, et quoniam per multos capitulares replicatum fuisset quod oriri possent aliqua inconvenientia si differeretur ideo accensis tribus luminaribus fuerunt distributa suffragia, et fatto scrutinio votorum secretorum maiora omnium suffragia habuerunt P. Adrianus Barra, et P. Cesar Boninus, et ab omnibus fuerunt acceptati (sic) ut consultores legitime electi (sic)^(q).

Deinde fuerunt eodem modo electi consultores fratres, et fuerunt nominati quatuor qui alios in schedulis superabant, videlicet Fr. Franciscus Lapis Fr. Dominicus de Martino Fr. Marchesellus Lucatellus, et fr. Joannes Matteus Gilinus et fatto scrutinio maiora omnium suffragia habuerunt Fr. Franciscus Lapis, et fr. Marchesellus Lucatellus qui ab omnibus fuerunt acclamati, et acceptati ut consultores legitime electi et cum gratiarum actione fuit finis impositus. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gio. davila difinitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

(f 110) Die 30 Aprilis 1602 feria 3^a hora XII^a

Congregatione XV.

Congregatis iuxta morem consuetum etc. coram dicto R.mo Domino Benalia fuerunt distributae schedulae pro eligendo Arbitro, et fatto scrutinio fuerunt nominati tanquam habentes maiorem numerum schedularum Pater Franciscus

^(q) Dopo « eletti » era stato aggiunto » et cum gratiarum actione fuit finis impositus. In quorum fidem (etc.) ed è stata poi cancellata tutta la frase.

ATTI E DECRETI: XVI SESSIONE

Amadeus et P. Vincentius Antonius Giomei qui fuerunt propositi votis secretis, et fatto scrutinio maiora suffragia habuit Pater Franciscus Amadeus, qui ab omnibus fuit acclamatus, ut Arbiter legitime electus, et acceptatus, et fuit finis inpositus. In quorum fidem etc.

Camillo de Lellis

Io Nicolò Clemente diffinitore

Io Franc. Ant. Niglio diffinitore

Io Franc. Lapis difinitore

Io Gio. davila difinitore

Jo. Ant. Alvina secretarius

Die 2^a Maj 1602 feria V^o hora XII^a

Congregatione XVI^a.

Congregatis etc. absente dicto R.mo D. Benalio etc. Propositum fuit per ad. R. P. Camillum de Lellis prefectum generalem de ordine, et mandato Eiusdem R.mi Domini Leonardi Benaliae iudicis et Praelati Congregationis Reformationis Apostolicae utrum esset aliquis de dicto Capitulo qui contradiceret quare ex constitutionibus concernentibus, et restringentibus auctoritatem dicti praefecti generalis non essent tollendae, et cassandae infrascriptae duodecim constitutiones et ad hoc eligerentur quattuor ex patribus dicti capitoli, qui hoc munus agerent, et suas ^(r) rationes adducerent coram Congregatione Reformationis Apostolicae. Cumque dictus Ad. R. P. generalis vellet recedere, ut unusquisque liberius suam sententiam diceret supraditti omnes patres renuerunt, et duobus exceptis viva voce responderunt non solum se nolle contradicere ne tollerentur dictae constitutiones sed quoniam reliquae etiam constitutiones concernentes, et restringentes dictam suam auctoritatem una, ex alia dependebat conten-

^(r) Dopo « suas » era stato scritto « constitutiones add. » e poi cancellato.

III CAPITOLO GENERALE

tos esse ut reliquae etiam tollerentur omnes: quia ita convenire videretur praesertim dum ageretur de auctoritate non solum praefecti (f 110 t.) generalis sed etiam fundatoris; sed velle, ut tantum teneretur observare et consultare illa quae continentur in constitutionibus insertis in litteris apostolicis tum felicitatis recordationis Gregorii XIII quam S.mi D. N. Clementis Papae VIII, et de hac re per suffragia habito secreto scrutinio ut unusquisque omni deposito metu secreto suam sententiam diceret inventa fuerunt viginti sex suffragia favorabilia, et duo tantum contraria.

Insuper fuit decretum a maiori parte vocalium per vota secreta quod Pater generalis et consultores plenam habeant facultatem moderandi, et declarandi (non transmutandi vel augendi) decreta, ordines, constitutiones et Regulas prepositas et resolutas in praesenti capitulo generali illas namque quae indigebunt moderatione seu declaratione et uti usus, et experientia demonstrabit prout per diversa loca, et tempora expedire videbitur.

Deinde Capitulum generale per vota secreta nemine discrepante habita matura consideratione facultatem dedit Ad. R. P. Camillo de Lellis generali quod possit quando ei videbitur et ad suum beneplacitum donare quasvis res, et quibusvis personis, et in quavis occasione, quae ei expediens videbitur omni modo, et tempore et hoc toties quoties ei placebit, et videbitur expedire et fuit finis impositus. In quorum fidem etc.

Die 6 Maji 1602 feria 2^a hora XII^a

Congregatio XVII^a


Congregatis omnibus, ut supra Dictus R. mus Dominus Benalia proposuit an debeat imponi finis capitulo, et fuit responsum quod imponatur finis, et dissolvatur. Tum hortatus est omnes nomine totius Religionis congregatos ut de cetero velint via gravi incedere in Dei gloriam, animarum salutem et nostri instituti conservationem cum tam sublime

ATTI E DECRETI: XVII SESSIONE

apud Dominum sit. Utile in Dei ecclesia ac pauperibus in eorum vitae exitu valde salubre, et ut pacem, concordiamque perpetuo custodiant votaue Deo promissa inviolabiliter observent. Et cum Te Deum Laudamus ac gratiarum actione fuit finis Capitulo impositus. In quorum omnium et singulorum fidem ego subsignatus secretarius praesentis Capituli mea manu scripsi et solito Religionis signo roboravi. Romae in aedibus nostris Sanctae Mariae Magdalenae Die 6 Maj 1602 Pontificatus S.mi D. N. Clementis Papae VIII anno XI°.

*sententia maiora suffragia habuit P. Fran. Aluianus, qui ab alijs
 fuit electus, ut ab iis legit. electus, et acceptus, et factus
 finis proprijs In quibus p. 2*
Capitulo de electis
de iis de eorum distributione
Jo. Fran. Aluianus diffinitore
Jo. Franc. Cap. diffinitore
Jo. Gio. Caruata diffinitore

Jo. Fran. Aluianus
secretarius



V CAPITOLO GENERALE
(19 marzo - 25 marzo 1608)

Carità che straripa

Il P. Vanti divide in tre periodi il Generalato del P. Camillo ¹, che durò 16 anni, dal 7 dicembre 1591, quando, alla vigilia della professione solenne, fu eletto dai Religiosi che portavano la croce - come disponeva la bolla «*Illius qui pro gregis*» ² - al 2 ottobre 1607, quando rinunziò spontaneamente, anche se per lui, Fondatore, la bolla «*Superna dispositione*» specificava che il suo generalato era a vita³.

Riflettendo sugli avvenimenti fin qui studiati, si può constatare che Camillo, come uomo di governo, non ha una linea precisa e sicura da seguire, ma si rimette, di tempo in tempo, alle circostanze, all'ambiente, ai rapporti, alle necessità del momento, sempre pronto e generoso. Non deve fare quindi meraviglia di coglierlo in contraddizione con qualcuno degli ordini precedenti. Uomo pratico preferiva procedere a base di esperienza. «Occulti sono i giudizi del Signore, - scriveva al P. Oppertis a proposito d'un contrordine che credeva opportuno dare - forse molte cose vuole che per esperienza impariamo» ⁴. E' un detto del Santo: «le some si aggiustano per strada».

Questo criterio umano non gli è sempre condiviso, anzi non di rado è contrastato, dentro e fuori della Religione; talvolta la tensione arriva a punti estremi, e se essa si risolve in suo favore, lo si deve al motivo e prospettiva soprannaturale che animava tutto il suo comportamento e la sua attività, e gli guadagnava, presto o tardi, la fiducia dei più, che, riguardosi, temevano, resistendogli, di resistere a Dio.

Sua cura e preoccupazione è, infatti, di cercare la *Volontà di Dio e la perfezione religiosa*. Vuole ad ogni costo, al di sopra di ogni difficoltà, e - se occorre - contro tutti, stabilire la sua Religione dove la vuole la Santa Volontà di Dio.

¹ Cfr. M. VANTI, *Il Generalato del N.S.P. Camillo*, in *Dom.* 36 (1939), p. 59; 107; 159; 209, 261. P. Vanti traccia, con mano sicura, una sintesi precisa, soprattutto del III periodo, e a lui devo, in gran parte, queste pagine.

² *B.O.*, doc. III, p. 21.

³ *B.O.*, doc. VIII, p. 87.

⁴ *Scr. S.C.*, doc. IX, p. 88.

CARITA' CHE STRARIPA

I tre periodi del suo generalato si possono così distinguere:

- il primo (1591-1595) è caratterizzato da un governo assoluto e pacifico;
- il secondo (1596-1602) ha l'impronta di un governo contrastato ma condiviso;
- il terzo (1602-1607) è contrassegnato da un governo autoritario sopportato.

Nel terzo periodo - quello che ora studiamo - Camillo opera con grande libertà d'azione, mosso da un irrefrenabile ardore caritativo.

In questo tempo, si servì sempre meno della Consulta. Per di più il Segretario, P. Michelangelo Marazzini, ne stende i verbali in modo disordinato e incompleto.

Le sedute nel 1602 sono poche: dal luglio all'ottobre mentre il Generale è in visita alle case, rimangono sospese. Innanzi di partire si propone a Camillo di cedere la sua autorità al p. Adriano Barra, primo Consultore. Ma il Santo non consente ⁵: acconsentirà invece l'anno appresso, ma in favore del P. Cesare Bonino ⁶.

Nel 1603, le sedute della Consulta sono ancora di meno; dal luglio alla fine dell'anno, tre o quattro in tutto. Nel 1604, dall'agosto al dicembre, tre sedute; nel 1605, due; dal maggio 1606 al marzo 1608 più nessuna. Il 15 maggio infatti del 1606, Camillo persuade i Consultori «a dividersi per le Case della Religione, secondo i bisogni» ⁷ ed egli regge l'Ordine con governo assoluto.

Ormai ha Ottenuto quanto s'era impegnato a sottoporre al loro consiglio e al loro voto e molto di più.

Innanzi di dare inizio alla prima visita (di questo periodo 1602-1607) alle case dell'Ordine, chiede ed ottiene dai Consultori, nella seduta del 24 giugno 1602, di poter abbreviare il periodo di formazione dei postulanti da quattro a due mesi,

⁵ AG. 1519, f. 124.

⁶ AG. 1519, f. 142; 3 luglio 1603.

⁷ AG. 1519, f. 397; 15 maggio 1606.

IV CAPITOLO GENERALE

di dare loro l'abito e di dispensare, occorrendo, dall'impedimento dell'età ⁸. Qualche anno dopo, la misura è ancora inadeguata: l'8 giugno 1605, si riducono i due mesi di postulando a quindici giorni ⁹; l'anno dopo a otto ¹⁰, in via eccezionale, a quattro giorni soltanto ¹¹.

Il problema del numero diventa assillante per il Fondatore. Gli impegni ormai sono tali e tanti che gli bisogna provvedere adeguatamente. Il 25 aprile 1605 propone ed ottiene dai Consultori che vengano mitigati i decreti 15, 19 e 30 della settima sessione dell'ultimo Capitolo e si ammettano nell'Ordine «Gesuiti, purché non fossero del 4° voto, Padri della Congregazione del Oratorio tanto quelli di Roma come di qualsivoglia altro loco, Padri della Congregazione di Lucca ¹², della Dottrina Cristiana o altre Congregazioni clericali dove non si faccia professione et anco Fate bene fratelli et della Congregazione di Spagna chiamata dell'Obregon che stanno vestiti di color tanè ¹³ e questo s'intende finché in tutte queste sudette Congregazioni non si faccia professione» ¹⁴.

Né gli basta aprire la porta a chiunque chiedeva di entrare, ma pensò anche a chiuderla a chi fosse tentato di uscirne. Ottenne da Paolo V, il 15 maggio 1606, un Breve con il quale si estende anche ai Certosini, la proibizione per i professi dell'Ordine di passare ad altra Religione, senza l'autorizzazione della S. Sede's ¹⁵.

⁸ AG. 1519, f. 127; 24 giugno 1602.

⁹ AG. 1519, f. 157; 8 giugno 1605.

¹⁰ AG. 1519, f. 160; 15 maggio 1606.

¹¹ AG. 1519, f. 161; 22 maggio 1606.

¹² Erano stati fondati a Lucca il 1 settembre 1574 da P. Giovanni Leonardi sotto il titolo di « Preti riformati della Beata Vergine » e l'Istituto fu poi elevato ad Ordine Religioso da Gregorio XV il 3 novembre 1621, e i membri chiamati « Chierici Regolari della Madre di Dio ». Cfr. pag. 6.

¹³ Detta Congregazione era stata fondata nel 1566, a Madrid, da Bernardino de Obregon, come « Compagnia dei Ministri delli poveri ». Cfr. *Il Fratel Giovanni d'Adamo e la Compagnia di Bernardino de Obregon*, in *Dm.*, 40 (1938), p. 113 ss.

¹⁴ AG. 1519, f. 148-149; 25 aprile 1605.

¹⁵ Breve « *Romanum decet* » in B.O., doc. IX, p. 126 ss.; AG. 280.11, p. 156. Nella bolla gregoriana era già proibito il passaggio ad altro Ordine, con la sola eccezione dei Certosini. Nella supplica, per eliminare anche tale eccezione, si dà il seguente motivo: « ... multi Religiosi, occasione accepta praedictae permissionis libere ad Carthusianum Ordinem transeundi, ad laxiores transierunt Religiones; proinde timeri veri similiter potest ne in posterum in dies plures idem facere procurent ».

CARITÀ CHE STRARIPA

Anche la posizione degli Oblati è riveduta. Anziché concedere loro l'abito dopo sei anni di prova, come aveva prescritto il Capitolo Generale, Camillo Ottiene dai Consultori (8 giugno 1605), che venga dato loro dopo un solo anno ¹⁶, e in via d'eccezione, anche più presto ¹⁷.

Il 12 maggio 1606, viene deciso, su proposta di Camillo, di domandare alla S. Sede la facoltà di ridurre il Noviziato ad un anno ¹⁸.

Lo stesso giorno, nella stessa seduta, fu pure convenuto di chiedere facoltà apostolica: a) per la voce attiva e passiva di alcuni Religiosi non ancora in diritto di averla e dei quali la Religione vorrebbe servirsi per i bisogni del momento ¹⁹; b) che tutti i singoli Prefetti locali possano ammettere agli Ordini sacri tutti i nuovi Fratelli professi, studenti, che sono in età ed abili ²⁰; c) che, col consenso del Card. Ginnasi, Protettore, « tutti i Professi vecchi atti al chiericato siano mandati allo studio e agli Ordini sacri », a condizione che, entrando nel nuovo stato di sacerdoti, « rinuntiino ai privilegi di Clemente VIII, nella sua bolla, et facciano li quattro voti semplici obligandose di servire nelli Hospitali nel modo prescritto nella detta bolla ... et non altrimenti » ²¹.

E poiché in molte città e luoghi si chiede la Religione, Camillo ottiene dai suoi Consultori «che in questo particolare (delle nuove fondazioni) abbia tutta l'authorità di accettare luoghi conforme alle bolle et costituzioni della Religione».

Così gli viene concessa piena «authorità di ricever novitii

¹⁶ AG. 1519, f. 157; 8 giugno 1605.

¹⁷ AG. 1519, f. 160; 18 maggio 1606.

¹⁸ AG. 1519, f. 159; 12 maggio 1606.

¹⁹ La bolla clementina stabiliva 10 anni dalla professione, da potersi ridurre in via eccezionale, a cinque (B.O., doc. VIII, p. 93). Camillo cercava dunque che fosse ridotto anche questo termine.

²⁰ Questa concessione soprattutto creava - a parte le sante intenzioni del Fondatore - uno stato di disordine preoccupante, le cui conseguenze durarono a lungo.

²¹ AG. 1519, f. 159; 12 maggio 1606. Nel decreto sono elencati 21 fratelli professi, tra i quali un Consultore Generale, Fr. Marchesello Lucatelli, un ex-Consultore generale ed un futuro Generale (P. Frediano Pieri), che possono usufruire di tale passaggio allo stato sacerdotale.

Credo che sia questo un notevole sintomo del processo di clericalizzazione che si stava effettuando nell'Ordine.

IV CAPITOLO GENERALE

et dispensar circa l'età», e comunicare pure la stessa facoltà sia ai Prefetti che ai Provinciali ²².

In conclusione, aveva ottenuto tutto. I Consultori conservavano soltanto il nome, anche se si volle salvaguardare la loro posizione, disponendo che, nella casa e provincia in cui si fossero trovati, potessero autorevolmente entrare a far parte delle disposizioni, sia dei Provinciali che dei Prefetti, di competenza e autorità - nel passato - del Generale e della Consulta ²³

L'11 aprile 1605 moriva il consultore Fr. Francesco Lapis. Si comunicò alle Case di procedere alla designazione del successore, col metodo stabilito dal Capitolo Generale, ma non si sa se avvenne l'elezione ²⁴.

Fin dalla bolla «*Illius qui pro gregis*» era prevista la divisione dell'Ordine in Province. Nella «*Superna dispositione*», la questione era data per scontata, perché era stabilito che al Capitolo Generale avessero diritto a partecipare i Provinciali con due soci, eletti nei Capitoli Provinciali. Non essendo ciò ancora stato attuato, l'ultimo Capitolo Generale, con apposito decreto, aveva dato preciso mandato alla futura Consulta di creare le Province e nominare i rispettivi Provinciali.

Finalmente, l'8 giugno 1605, il Fondatore si decide di effettuarne l'attuazione. L'Ordine viene diviso in cinque Province:

- Provincia di Sicilia, che comprende le case di Palermo e di Messina ²⁵ alla quale è preposto come Provinciale il P. Francesco Antonio Nigli;

- Provincia di Toscana, con le case di Firenze, Bologna e Ferrara, che ha per Provinciale il P. Francesco Pizzorno;

- Provincia di Milano, con le case di Milano, Genova e Mantova, che ha per Provinciale il P. Sanzio Cicatelli;

²² AG. 1519, f. 160; 12 maggio 1606.

²³ Ultima disposizione di Consulta (AG. 1519, f. 161; 22 maggio 1606).

²⁴ Il Santo in una lettera al P. Ferrante Palma, del 19 aprile 1605, dando notizia della morte di Fr. Lapis, ricorda i decreti dell'ultimo Capitolo generale, riguardo all'elezione di un Consultore fuori del Capitolo (*Scr.*, S.C., doc. XLV, p. 262 ss.).

²⁵ Nel 1606 viene ascrivita anche la nuova casa di Caltagirone.

CARITA' CHE STRARIPA

- Provincia di Napoli, con la casa di Napoli ²⁶, che ha per Provinciale, il P. Biagio Oppertis;
- Provincia di Roma, con le case di Roma e di Viterbo, che ha per Provinciale il P. Alessandro Gallo²⁷.

Però tale divisione e relativa elezione fu un atto più formale che reale, perché ai Provinciali non viene concessa un'autorità vera e propria, anzi non possono neppure passare da una casa all'altra della loro Provincia, né mutare alcun religioso, senza beneplacito del Generale.

L'Ordine era interamente nelle mani del Fondatore che intendeva mettere alla prova il suo piano di governo assoluto « conforme quel santo fine ch'Iddio gli andava dimostrando » ²⁸.

Suo intento e sua preoccupazione che lo ispirano a prendere tutti questi provvedimenti è il retto adempimento del servizio completo degli Ospedali, conforme alla sua mente, ora che sia la bolla clementina che le facoltà concessegli dal Capitolo gli hanno dato via libera.

In un pro-memoria enumera ben 28 ragioni che devono convincere il Ministro degli Infermi ad abbracciare il ministero, corporale e spirituale, continuo, di giorno e di notte, agli ammalati, nell'Ospedale. Sono motivi che vanno da quelli più alti, di carattere spirituale dettati dall'ascetica e ispirati dalla perfezione cristiana e religiosa, ad altri di ordine umano, sociale ed economico.

a) La gloria di Dio; il divino beneplacito; il profitto grande di ognuno nella via della perfezione; il perfetto adempimento del quarto voto di assistenza ai malati; la salvezza di molte centinaia di migliaia di anime, mediante l'aiuto dato ai poveri infermi ne loro bisogni corporali; il buon esempio e l'edificazione che tutti ne riceveranno; il perfezionamento e consolidamento dell'istituto che sarà molto apprezzato, cercato e attirerà molte vocazioni; per la migliore preparazione dei novizi; per il totale impiego delle nostre forze e dei nostri talenti al servizio completo e continuato dei malati degli ospedali.

b) Sul piano umano, sociale ed economico, si beneficia nell'ospedale

²⁶ Nel 1606, vengono ascritte alla Provincia di Napoli anche le case di Chieti e di Bucchianico (AG. 1519, f. 158).

²⁷ AG. 1519, f. 155; 8 giugno 1605.

²⁸ *Vms.*, p. 281.

IV CAPITOLO GENERALE

delle cure di cui si potrà aver bisogno; l'Ordine sarà aiutato « con più facilità dalle elemosine dei fedeli; gli Ospedali avranno da noi il miglior aiuto e noi l'impiego più sicuro e continuato ».

c) Le conclusioni di Camillo sono conseguenti: « Dobbiamo esercitare il nostro istituto ... (nel) miglior modo di perfetione possibile sotto pena di peccato mortale., dunque dovremo perfetionarci in questo » ²⁹.

Sente quindi impellente il bisogno di aggiungere al servizio completo dell'Ospedale di Milano, da lui accettato fin dal 15 ottobre 1595 e conservato malgrado tutte le contrarietà, quello di altri Ospedali.

Già nel giugno 1601, « con grandissimo suo contento » era entrato in quello di S. Maria Nova, a Firenze, con 30 Religiosi.

Desidera anzitutto di iniziare da Roma, e si studia di ottenere prima l'Ospedale di S. Giacomo degli Incurabili ³⁰, poi l'Arcispedale di S. Giovanni in Laterano ³¹. Giunge a chiedere a Clemente VIII l'Arcispedale Apostolico di S. Spirito. Ma non riesce ad avere - con grande suo rammarico - né gli uni, né l'altro.

Nell'ottobre 1602 si dà inizio al servizio completo nell'Ospedale S. Anna di Ferrara con 10 Religiosi e con altrettanti in quello di Mantova ³².

Nel 1603 si fonda la casa di Viterbo, con la Chiesa di S. Maria in Poggio e si accetta il servizio del locale Ospedale ³³.

²⁹ Scr., S.C., doc. LVI, p. 305 ss.

³⁰ In una delle prime sedute di Consulta, il 24 maggio 1602, il P. Camillo propose o se era bene pigliare la cura dell'hospitale dell'Incurabili secondo la bolla di Nostro Signore, et conforme alle constitutioni del prossimo passato Capitolo con il consenso della Congregatione della Riforma et fu concluso che si pigliasse purché non si pigliasse cura di dare l'acqua del legno s (AG. 1519, f. 124).

³¹ Nella seduta del 31 (*sic*) aprile 1604, fu data facoltà « al P. Generale che al suo ritorno possa trattare di pigliare la cura di un Hospitale in Roma, conforme alle Bolle et constitutioni » (AG. 1519, f. 150). Il Cicatelli specifica che Camillo procurò « con grande ardenza di pigliar anco l'Hospitale di S. Giovanni in Laterano ma non gli fu concesso. Tentò anco più volte col Pontefice di pigliar quello di San Spirito, ma similmente non lo potè mai ottenere » (Vms. 286).

³² Risale al 21 giugno 1602 il decreto di Consulta: « Fu proposto dal M.R.P. Generale se era bene di procurare di prendere la cura corporale del hospedale di Ferrara e di Mantova dove già ci è la cura dello spirituale e posto il partito passò favorevole con patto però che fosse conforme alle constitutioni et che si levassero in Mantova tutti li inconvenienti che ci sono » (AG. 1519, f. 126).

³³ Nella seduta di Consulta del 5 luglio 1603, « fu risoluto di fondare la casa di Viterbo purché ci sia la Chiesa, casa, servitio del hospitale con vitto et vestito conforme alla bolla centocinquanta scudi che la comunità ha promesso per li mobili et la licenza di Nostro Signore » (AG. 1519, f. 142).

CARITÀ CHE STRARIPA

Nel 1604, il 24 febbraio, si assume il servizio dell'Ospedale dell'Annunziata in Napoli, con 24 Religiosi; subito dopo, nella stessa città, anche quello degli Incurabili con 14 Religiosi³⁴ e di S. Giacomo degli Spagnoli con 6. Sono impegni molto onerosi, anche se la Comunità di Napoli era composta da un centinaio di Religiosi. Inoltre i ventiquattro destinati all'ospedale dell'Annunziata, non bastavano e si doveva ogni giorno mandare il rinforzo di altri³⁵.

Camillo, per superare le varie difficoltà, ed animare tutti con il suo esempio, si pose egli stesso a capo di tutti. Andava ogni giorno all'Annunziata - testimonia il P. Luigi Franco - e « con molta carità serviva gli infermi... in particolare quegli infermi che erano più gravi e schifosi, rifacendo loro i letti, pigliandoseli in braccio con tanta diligenza che pareva maneggiasse la persona stessa di Cristo»³⁶. E non di rado attendeva anche alle veglie notturne.

Dovette interrompere bruscamente il suo smisurato lavoro, per un violento attacco di calcolosi renale, le cui coliche gli procuravano dolori lancinanti, ed andare, per qualche tempo, a curarsi ai bagni dell'isola di Ischia. Ma appena ristabilito, riprese le «sue solite fatiche»³⁷.

³⁴ Nella seduta del 7 gennaio 1604, « fu proposto dal M.R.P. Generale se era bene di pigliare la cura spirituale del hospitale della Nuntiata di Napoli, essendosi stato ciò domandato dalli Signori del detto Hospitale et fu di comun accordo concluso che si pigliasse.

Parimente fu proposto se era bene che detto M.R.P. Generale pigliasse anco la cura corporale di detto Hospitale et fu anco determinato che lo tratti et concluda esso P. Generale (AG. 1519, f. 146).

³⁵ L'accettazione dell'Ospedale degli Incurabili è accolta con difficoltà dai Consultori, e due di essi votarono contro, come risulta dall'atto di Consulta: « Fu proposto dal M.R.P. Generale se pareva alla consulta di pigliare in questa sua visita prossima parte della cura del Hospitale dell'Incurabili di Napoli et dopo molta discussione fu concluso con il consenso della maggior parte computati li suoi doi voti, che si pigliasse,, (AG. 1519, f. 149; 31 (*sic*) aprile 1604). Cfr. BARZIZZA, AG. 2014, n. 1604, p. 344.

³⁶ Citato in S.C. (1929), p. 371.

³⁷ « Per le quali gran fatiche e strapazzamento che faceva della sua persona cascò in una così mortale infermità di dolore di fianchi che per tutta la Religione fu scritto et ordinato che si facessero caldi orationi per lui stando d'houra in hora per passare al Signore. Poi che furono così atroci detti dolori che lui si torceva come una serpe per il letto, et urinò tre pietre in quella infermità. Havendo poi S.D.M. essaudite l'orationi de suoi figliuoli lo ritornò nella sua pristina sanità benché tanto mal trattato dal male che fu costretto questa volta per ordine espresso de' Medici andare sui bagni d'Isca (*sic*) cosa che mai più haveva fatto in passato. Ricuperare poi alquanto le forze ancorché si sentisse oltre modo stanco e rovinato ritornò nondimeno alle sue solite fatiche » (*Vms.*, p. 287).

IV CAPITOLO GENERALE

Desideroso che, dovunque, i suoi Religiosi si dedicassero al ministero con zelo, per animarli e constatarne di persona l'attività, fece, in quegli anni, ripetute volte, la visita alle case dell'Ordine, fermandosi di preferenza dove si avevano gli Ospedali, come a Milano, Firenze, Ferrara.

Richiese con insistenza il servizio degli Ospedali di Palermo e Messina ma inutilmente, perché i Signori di quelle città gli rispondevano avere caro che i Ministri degli Infermi continuassero ad applicarsi, con immutato zelo, nell'assistenza dei malati e moribondi delle case private.

A Genova invece già aveva nel 1603 tentato un contratto con l'Ospedale di Pammatone, e non gli era riuscito per essere troppo ardito e superiore alle disponibilità della Religione. Ritornò sull'argomento nel 1604. Mancando però ancora del numero di soggetti, scrisse, l'undici dicembre, al P. Ciatelli, Prefetto di quella Casa, di essere prudente e di sapere negoziare per ottenere ugualmente l'intento, suggerendo di offrire frattanto otto Religiosi, con la promessa di dare a primavera gli undici che mancavano per arrivare al numero di 19 richiesti dall'Amministrazione³⁸.

Nel novembre del 1606, per liberare sé e la Religione da ingiustificati sospetti del Gran Duca di Toscana, toglie i Religiosi dall'ospedale di S. Maria Nova di Firenze e li accompagna a Genova dove riesce - finalmente - nel successivo anno 1607 a soddisfare la richiesta dei Protettori dell'Ospedale di Pammatone e mantenere l'impegno preso con loro di mettere 25 Religiosi a servizio di quell'Ospedale³⁹.

Con quest'ultimo peso si arriva all'estremo. L'Ordine aveva « tanti pesi et Hospitali che gli potevano per un gran pezzo bastare »⁴⁰. Non meno di 120 Religiosi erano interamente assor-

³⁸ *Scr.*, S.C., doc. XLVI, p. 251.

³⁹ « Il 15 gennaio 1607 fu stipulato un nuovo contratto con cui il Santo Fondatore impegnava venticinque soggetti per l'assistenza spirituale e temporale degli infermi, ad esclusione di alcuni lavori pesanti, e prometteva di far celebrare tre messe nell'Ospedale; i Protettori, d'altra parte, assicuravano di provvedere vitto, letti e stanze, più lire mille-quattrocento per elemosina » (Cassiano Carpeneto, *Pammatone*, Genova 1953, p. 102).

⁴⁰ *Vms.*, p. 294.

CARITA' CHE STRARIPA

biti dal servizio completo di nove Ospedali, dei quali tre (Napoli, Milano e Genova) dei maggiori d'Italia.

Nel novembre 1605 aveva accettato il pressante invito dei suoi compaesani di fondare una casa anche nella sua patria. Il Feudatario di Bucchianico, Marchese Marino Caracciolo, Principe di Santo Buono, aveva ceduto ai Religiosi un suo antico palazzo fatiscente, che fu abbattuto quasi completamente per costruire la casa religiosa. Anche il Comune della vicina città di Chieti volle una fondazione dei Ministri degli Infermi, a cui ben volentieri Camillo acconsentì, assumendo pure la cura del locale Ospedale.

Tra il dicembre 1606 e l'aprile 1607, effettuò altre due fondazioni, anche se di portata limitata. L'una a Borgonuovo Val Tidone (Piacenza), accogliendo l'invito del Conte Alessandro Sforza, per l'assistenza ai moribondi del contado, Ed in quella occasione, affermò che il Signore « l'aveva fatto conoscere che in ogni luogo si moriva e però che in ogni luogo o picciolo o grande che fusse era necessario che vi stessero alcuni de nostri per loro aiuto »⁴¹. L'altra, in Sicilia, a Caltagirone, accogliendo le istanze di quel Senato⁴².

A Napoli, le forze dei Religiosi che erano già notevolmente impegnate, furono sottoposte ad un lavoro estenuante dal giugno 1606, per un contagio di febbre maligna, forse tifoidea, che infierì per parecchi mesi.

Nei tre Ospedali, dove i Ministri degli Infermi faticavano generosamente, si ebbe un crescendo impressionante di ammalati. Per far posto a quanti più si poteva, si aggiunsero altri letti, si improvvisarono nuove corsie, cosicché il numero degli infermi eccedeva del doppio il normale: all'Annunziata vi erano oltre

⁴¹ *Vms.*, p. 295.

⁴² La fondazione era stata sollecitata fin dal 1605. In una lettera del 26 novembre 1605, Camillo rispondendo ai Giurati di quella città, prende atto del desio d'haver la nostra Religione costà in cotesta loro dignissima Città », spera « che il Signore corrisponderà col tempo a questa lodevole et santa domanda », promette che appena « il Signore si degnerà di concedermi forze, non mancherò far sì che restino contenti et serviti » (*Scr. S.C.*, doc. XLVIII, p. 274).

IV CAPITOLO GENERALE

800 febbricitanti ⁴³. Ai Religiosi, Professi e Novizi, s'imposero nuovi sacrifici per tenere fronte ai più gravi bisogni. Anche questa volta Camillo si mise innanzi a tutti, animandoli con l'esempio e con le parole, riservando a sé i più ma! ridotti e ripugnanti degli ammalati.

Ai Religiosi, per quanto pieni di buon volere, dopo qual che settimana, si sentivano venir meno le forze, e non reggevano alla fatica e al fetore che emanava dalle corsie degli ospedali. Quasi tutti ammalarono tanto che, in un certo periodo, ben 47 erano ricoverati nell'infermeria della casa.

I superstiti dovevano sottostare ad un lavoro piii intenso sino a durare 16 e 17 ore di servizio quotidiano.

« Era cosa da stupire — testimonia il P. (allora Fratello) Frediano Pieri, capo infermiere e futuro Generale dell'Ordine — il vedere la gran carità che [Camillo] faceva intorno all'anime e corpi di quei poverelli, e nell'istesso tempo acciò che noi altri suoi figli non ci intiepidissimo, o spaventassimo, non solo per la gran moltitudine de poveri amalati, ma perché in Casa nostra istessa ye ne erano molti cascando hor questo hor quello hora quel l'altro amalato per le fatiche grandi e patimenti, [...] a tal che havevo un'hospetale in Casa. E per ciò il nostro benedetto Padre faceva spessissime volte de ragionamenti spirituali in publico et in privato animandoci come buon soldati della militia di Christo a combattere valorosamente e soleva dire beato, e felice quel Ministro dell'Inferno the consumarà la vita sua in questo Santo servitio con le mani dentro la pasta de questa carità » ⁴⁴.

Morirono una dozzina di Religiosi, tra i quali un pronipote di Camillo, Ottavio De Leillis ⁴⁵, tanto fervoroso ed emulo della carità dello zio, da essere proposto a modello agli altri novizi.

Non fa quindi meraviglia che il Cicutelli, nella Vita mano scritta, arrivi a dire che « gi Hospitali erano quasi il macello de nostri così de' corpi come dello spirito per le soverchie fatiche che in quelli pativano non facendosi conforme la Bolla [Clementina], le mute e gli altri necessarii dipartimenti » ⁴⁶.

Camillo assicurava invece « che mai la Religione... s'era

⁴³ LENZO, p. 269 ss.; BARZIZZA, AG. 2014, a. 1606, p. 361.

⁴⁴ Proc. Bonon., AG. 14, f. 55.

⁴⁵ LENZO p. 273; MOHR, 303.

⁴⁶ Vms., p. 295.

CARITA' CHE STRARIPA

ritrovata in miglior stato d'alhora come ingolfata et annegata in tutto e per tutto nell'abisso della santa charità »⁴⁷.

Toccava con mano — e per lui non occorre di meno — che i suoi Religiosi non erano — come qualche estraneo aveva insinuato con grande sua pena — impauriti e riluttanti alla fatica né smaniosi di « fuggire la croce ». « La sua idea fissa era che la pratica della più intera e perfetta carità bastasse a soddisfare i buoni, a mettere alla prova del fuoco gli aspiranti, ed a tenere a freno gli indisciplinati. Non s'accorgeva che accadeva proprio il contrario. Gli indisciplinati scaricavano ogni fatica su i buoni, che n'erano sopraffatti; gli aspiranti, quelli che perseveravano, i più generosi, morivano in numero grande⁴⁸; gli altri, i tiepidi, tirati in causa su due piedi e riguardati come elementi necessari, imparavano pù presto a chiedere e ad esigere che ad obbedire e a sacrificarsi »⁴⁹.

La Religione inoltre era oberata, per 34 mila scudi, tra debiti e prestiti con interesse dal 7 al 10 per cento. Quando il Santo assumeva il servizio di un Ospedale, pur di ottenerlo, si accontentava del vitto ed alloggio dei Religiosi, e non si curava del vestito e di quanto poteva occorrere in soprappiù, accettando quanto gli veniva offerto dagli amministratori ospedalieri. Soltanto per pareggiare le spese dei Religiosi addetti all'Ospedale dell'Annunziata di Napoli, tanto per citare un caso, occorrevano, ogni anno, mille scudi ed altri cinquecento per quelli degli Incurabili e di S. Giacomo degli Spagnoli.

Sicché, tutti gli anni si doveva aumentare debiti e prestiti per supplire. Da un punto di vista economico era una gestione nettamente deficitaria. « Non si può dire senza dolore quanto veramente stava in questo tempo la Religione tribolata et afflitta »⁵⁰.

⁴⁷ *Vms.*, p. 295.

⁴⁸ Una percentuale altissima. I religiosi « non Professi » morti durante Il Generalato del Fondatore (quelli che si conoscono) sono in numero di 76.

⁴⁹ M. VANTI, *Il Generalato del N.S.P. Camillo*, in *Dom.*, 40 (1943), p. 10.

⁵⁰ *Vms.*, p. 295.

IV CAPITOLO GENERALE

La reazione, e proprio per desiderio di bene, non poteva venire che dai buoni. Notizia della situazione, per via diretta o indiretta, arrivò al Sommo Pontefice.

Rinunzia del P. Camillo al Generalato

Il 4 marzo 1605 era morto Clemente VIII, che aveva seguito con molta attenzione Camillo e la sua opera, e ne aveva manifestato la sua stima, fiducia e comprensione. Dopo il brevissimo Pontificato di Leone XI, il 16 maggio era stato eletto il Card. Camillo Borghese, il quale aveva preso il nome di Paolo V. Anche il nuovo Pontefice, quand'era Card. Vicario di Roma si era interessato del Santo e ne aveva ammirato la carità.

Nel 1606, Paolo V, con breve del 2 marzo, aveva nominato Protettore dell'Ordine, il Card. Domenico Ginnasi, senza che ne fosse stata richiesta da parte della Religione⁵¹. Il nuovo Protettore era « antico conoscente et affezionato di Camillo⁵². Della sua stessa età, nato a Castel Bolognese, aveva percorso i vari gradi della carriera, svolgendo diverse mansioni ed incarichi. Era stato Nunzio, prima in Toscana e poi Spagna, procurando la pace con la Francia. Cardinale dal 1604, godeva in Curia di una notevole influenza⁵³.

Camillo stabilì con lui una buona intesa, anche se non cordiale com'era stata con il Card. Laureo, e mantenne la sua libertà d'azione. Il Cicutelli afferma che tale nomina non fu « senza particolare provvidenza del Cielo per ritrovarsi la Religione in questo tempo così piena d'obblighi, et oppressa da tante angustie che certo non vi voleva, né bisognava altro Cardinale di manco valore ne di minor pazienza, ne di vista meno acuta di lui per considerarle, e penetrarle »⁵⁴.

⁵¹ Il Cicutelli dice: « Restando di ciò la Religione nostra contentissima e particolarmente Camillo, benché alquanto meravigliato che non avendo esso dimandato Protettore, gli fusse stato dato così spontaneamente dal Pontefice » (*Vms.*, p. 290).

⁵² *Vms.*, p. 290.

⁵³ Cfr. PIO PASCHINI, *Ginnasi Domenico*, in *Enc. Catt.*, VI, c. 398 ss.

⁵⁴ *Vms.*, p. 290.

RINUNZIA DEL P. CAMILLO AL GENERALATO

Probabilmente non furono né pochi né isolati i ricorsi che pervennero a lui per i gravi pesi di cui era oberato l'Istituto. « Non pregandolo d'altro che di voler fare che gli fusse atteso quanto nella Bolla di Clemente gli era promesso così nelle mute come nel ripartimento delle fatiche. Certificato adunque benissimo il Cardinale che tutta la cagione dell'inquietudine consisteva in essersi abbracciato troppo e nel soverchio fervore di quel sant'huomo, cominciò esso a rimediare a molti inconvenienti »⁵⁵. Tra l'altro diede ragguaglio della situazione al Pontefice, al quale erano pure pervenuti direttamente dei ricorsi. Paolo V affidò alla prudenza ed abilità del Protettore il delicato impegno di provvedere in merito, chiamando anzitutto Camillo a Roma per avere con lui un'intesa.

Il Fondatore era a Napoli, dove pur « tra infinite difficoltà e... con l'acqua fino alla gola », non appariva mai sazio di carità.

Venne dunque a Roma⁵⁶. Il Cardinale gli disse chiaro che ivi egli doveva anzitutto risiedere per governare la Religione con l'aiuto della Consulta, senza la quale non doveva prendere alcuna determinazione.

L'intimazione spiaceva parecchio a Camillo. Temeva che, dividendo la sua autorità, non avrebbe potuto ottenere quanto gli stava a cuore per i suoi ammalati. « Onde teneva che questa fusse una grandissima persecutione del Demonio »⁵⁷. E si confermò nella sua idea, avendo, quasi subito dopo, inteso che a Napoli, il Provinciale, P. Oppertis, con il consenso del Card. Protettore, aveva ritirato i Religiosi dall'Ospedale dell'Annunziata e dimesso molti Novizi che non sembravano idonei alla Religione. Il provvedimento era stato motivato anche da ragioni economiche, trovandosi la comunità sovraccarica di debiti, e dovendo annualmente pagare millecinquecento scudi per provvedere ai Religiosi che prestavano servizio nei tre Ospedali della città.

Probabilmente, da questo momento, ritorna in Camillo il

⁵⁵ *Vms.*, p. 296.

⁵⁶ La data non viene specificata. Doveva essere nell'estate del 1607.

⁵⁷ *Vms.*, p. 297.

IV CAPITOLO GENERALE

proposito della rinunzia al Generalato, che già in altre occasioni aveva tentato di compiere e n'era stato distolto.

Nel settembre 1607, il Card. Ginnasi intima una dieta a Roma, alla sua presenza. Vi dovevano intervenire Camillo con i Consultori e i Provinciali dell'Ordine, allo scopo di studiare i rimedi alle difficoltà che ostacolavano il cammino della Religione e turbavano gli spiriti.

Camillo ne fu disorientato. Comprese che, in quell'occasione, sarebbe stata ristretta la sua autorità, perché, governando con il consiglio e consenso dei Consultori, non potesse assumere altri Ospedali né altri pesi. « Vedendosi egli vecchio e quasi distrutto dalle fatiche », decise di rinunciare al Generalato, declinare ogni responsabilità di governo, e « di ritirarsi sotto il quietissimo giogo della Santa Obbedienza »⁵⁸. Diceva che « in ogni modo... la Religione per gratia d'Iddio è fatta donna grande et ha tanta età che può benissimo senza me, conoscere li bene e il male e governarsi da sé »⁵⁹.

Pregò e si consigliò ed infine, si presentò a Paolo V « et inginocchiato ai suoi piedi lo pregó con grande humiltà ch'essendo lui già vecchio e stanco dalle fatiche volesse concedergli gratia di fargli finire i suoi giorni in qualche quiete e riposo ressolvendolo dall'ufficio di Generale »⁶⁰. il Papa, pur non mostrandosi alieno ad accontentarlo, lo rimandò, pregandolo di continuare, per allora, nel suo ufficio. Ma Camillo era ormai deciso e ritornò da lui una seconda volta, « supplicandolo con maggior istanza che gli volesse fare quella gratia »⁶¹. Paolo V promise di trattarne con il Card. Protettore. Questi fu autorizzato, qualora Camillo avesse insistito nella rinunzia, ad accettarla.

La mattina del 2 ottobre 1607, convennero alla dieta, nel palazzo del Card. Ginnasi, il Segretario della Riforma Apostolica, Mons. Antonio Seneca, Camillo con i Consultori, PP. Adriano

⁵⁸ *Vms.*, p. 298.

⁵⁹ *Vms.*, p. 298.

⁶⁰ *Vms.*, p. 298.

⁶¹ *Vms.*, p. 299.

RINUNZIA DEL P. CAMILLO AL GENERALATO

Barra, Cesare Bonino, Marchesello Lucatelli ⁶²; i Provinciali, P. Biagio Oppertis, P. Francesco Ant. Nigh, P. Francesco Pizzorno, P. Sanzio Cicatelli, P. Alessandro Gallo e il Segretario di Consulta, P. Marcello Mansi⁶³. Presiedeva lo stesso Card. Protettore, il quale aprì la seduta con parole di bontà e di considerazione, esortando « a spogliarsi d'ogni sospetto et a dire liberamente quanta intendevano dello stato della Religione e del suo rimedio, dimandando primieramente a' Camillo del suo parere » ⁶⁴. Questi, innanzitutto si scagiona dei tre principali capi di accusa che gli erano imputati, « dopo haver fatto un lungo ragionamento sopra l'instituto et all'amor de poveri che l'avevano forzato al pigliar tanti Hospitali, tanti Novitii et a far tanti debiti ». E conclude che « lui haveva governato anni vintiquattro la Religione e che ritrovandosi allora vecchio stanco e malsano era andato due volte dal Pontefice a rinunziare il suo officio di Generale, ma che Sua Santità non l'haveva mai voluto risolvere. E però che pensava di ritornarvi quanto prima per il medesimo effetto volendo ad ogni modo rinunziare a quei santi piedi. Il che pensava di fare non come cosa nuova ne allora nata nell'animo suo, ma come cosa vecchia e molto avanti da lui esaminata e considerata » ⁶⁵.

La decisione giungeva nuova ai suoi Religiosi, ai quali l'aveva tenuta accuratamente nascosta, anche se qualcuno poteva averla intuita o presagita.

Il Cardinale, dopo avere sperimentato inutile ogni resistenza, comunicò d'essere autorizzato dal Pontefice — benché lo facesse a malincuore — a ricevere la rinunzia.

Il Santo allora gli si prostrò dinanzi e rinnovò la dichiarazione di rinunziare ad ogni autorità, prerogativa e privilegi di Generale, e di « voler stare sempre sotto il giogo della santa Obedienza come il minimo di tutti » ⁶⁶.

⁶² Marchesello Lucatelli, nel 1606, era passato allo stato clericale e quindi doveva essere decaduto da Consultore Fratello. In occasione della dieta o subito dopo, viene sostituito con il Fratel Cristoforo Giugno.

⁶³ Nel 1606 era succeduto al P. Michelangelo Marazzini, che era uscito dall'Ordine.

⁶⁴ *Vms.*, p. 299.

⁶⁵ *Vms.*, p. 300.

⁶⁶ *Vms.*, p. 300.

IV CAPITOLO GENERALE

Il Cardinale e Mons. Seneca lodarono altamente la decisione del Fondatore e l'assicurarono che « benché lui fusse stato fin allora amato e riverito nella Religione come Generale, nondimeno che da allora avanti [gli sarebbe stato] portato doppio amore e riverenza, incitando così le sue fatiche et essendo egli Padre universale della Religione »⁶⁷.

La stessa sera, alla Maddalena, Camillo lasciò il suo solito posto ed andò a sedersi nelle mense degli altri Sacerdoti. L'indomani mattina, riunì la Comunità e rese nota a tutti la sua rinuncia. Nei giorni seguenti indirizzò a tutte le case dell'Ordine una breve lettera, comunicando la notizia: « Già haveranno saputo come con mio sommo contento ho rinunciato il Generalato: spero sarà per gloria del Signore, e per bene della Religione, e mio particolare. Resta che mi aiutino a ringraziare il Signore, e pregare per me, acciò ne cavi quel profitto che nostro Signore vuole: restandogli quell'amorevolissimo Padre che sempre gli sono stato »⁶⁸.

Il giorno dopo della sua rinuncia al Generalato, 3 ottobre, Camillo con i Consultori e i Provinciali si riunirono nuovamente con Mons. Seneca nel palazzo del Card. Ginnasi, che presiedette ha seduta.

Il Fondatore, prima di ogni cosa, inginocchiato dinanzi al Cardinale, volle nuovamente domandare «perdono di quanti difetti haveva possuto commettere nel suo governo. Affermando non haver egli mai havuto altra mira che la gloria d'Iddio e la salute dei prossimi, per la quale haveva egli sempre procurato che la Religione si annidasse in questi santi luoghi de gli Hospitali »⁶⁹. Continuò dicendo che, siccome sino allora non aveva ancora dato esempio di obbedienza, intendeva darla sino al termine della sua vita. E concluse affermando di non avere mai sentito « tanto contento in vita sua » come allora che era libero da ogni responsabilità.

Il Cardinale riferì poi che il Pontefice voleva che i conve-

⁶⁷ *Vms.*, p. 301.

⁶⁸ *Scr. S.C.*, doc. LIV, p. 296.

⁶⁹ *Vms.*, p. 302.

RINUNZIA DEL P. CAMILLO AL GENERALATO

nuti designassero un Vicario Generale, riservandosi Egli il diritto di nominarlo di sua autorità.

Ebbe la maggioranza dei voti il P. Biagio Oppertis, Provinciale di Napoli.

Dieci giorni dopo, il 13 ottobre, Paolo V, con Breve « *Cum nuper* »⁷⁰ nominava il P. Oppertis Vicario e Commissario Generale dell'Ordine, « ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum ».

L'eletto aveva « gran nome e seguito nella Religione »⁷¹ per esserne « molto benemerito ».

« Ma, nei riguardi del Fondatore, egli era, in quel momento, l'esponente della reazione, sicché non ebbe il voto di Camillo, il quale, ancorché, come dice il Lenzo, gli cedesse volentieri il peso del Generalato⁷², era — pur senz'ombra di animosità — per desiderio di metterlo alla prova ».

Seguirono altre cinque sedute della dieta — che il Breve pontificio chiama « Capitolo intermedio »⁷³ — sempre presiedute dal Card. Protettore. Furono trattate in comune le maggiori difficoltà del momento, si fecero molti ordini nuovi, in particolare si ripristinarono le Costituzioni che Camillo aveva fatto abrogare nell'ultimo Capitolo Generale, sul governo centrale dell'Ordine. Si ordinò di andare per l'avvenire molto cauti nel fare altri debiti, nel ricevere novizi e nell'assumere altri Ospedali. Unica limitazione all'autorità del nuovo Vicario fu interdargli il potere di rinunciare ad alcuno degli Ospedali già presi, senza intesa e consenso del Card. Protettore⁷⁴.

Nell'ultima riunione, Camillo chiese la grazia di potere, con un compagno, porre la sua residenza in un Ospedale di Roma, a S. Spirito, « per finire la sua vecchiezza nel servizio dei poveri et anco per consolar talvolta l'anima sua con la visita dei santi luoghi ». Ma, essendogli stato osservato che non era conveniente

⁷⁰ AG. 280, n. 2; B.O., doc. X, p. 129.

⁷¹ Vms., p. 182.

⁷² In cuius (Camilli) locum, subrogatus eat Pater Blasius Opertis sculus tum Provincialis Neapolis, admodum benemeritus de tota Religione, cui libenter onera Generalatus sustinenda concessit Camillus » (LENZO, p. 293, n. 7).

⁷³ Purtroppo, di questo « Capitolo intermedio » mancano gli Atti, se pure sono stati stesi.

⁷⁴ Vms., p. 303.

IV CAPITOLO GENERALE

ed avrebbe dato adito a sospetti, potendosi « pensare che la Religione per qualche demerito l'havesse nella sua vecchiezza abbandonato e cacciato di casa », ritirò la richiesta ⁷⁵.

La dieta fu sciolta il 12 ottobre.

In quella occasione, o subito dopo, furono eletti due Consultori Fratelli, il cui officio era vacante, per la morte del Fratel Francesco Lapis, avvenuta l'11 aprile 1605, ed il passaggio allo stato clericale del Fratel Marchesello Lucatelli. Gli eletti furono il Fratel Cristoforo Giugno e Fratel Domenico di Matteo. Fu pure nominato il P. Ottavio Pace Procuratore Generale, il cui officio era stato stabilito dalla Bolla « *Illius qui pro gregis* », ma che non era stato ricoperto d'alcuno. Infine, in sostituzione del P. Oppertis, il P. Nicolò Clement fu eletto Provinciale di Napoli.

Con la Consulta precedente, così completata, il P. Oppertis iniziò il suo governo e raccolse l'eredità del Fondatore.

Camillo, nei 24 anni di governo, dei quali 16 da Generale, aveva fondato 15 case: Roma, Napoli, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Ferrara, Messina, Palermo, Mantova, Viterbo, Bucchianico, Chieti, Borgonovo e Caltagirone. Aveva stabilito il servizio in 8 Ospedali: l'Ospedale grande di Milano, il Pammatone di Genova, S. Anna di Ferrara, quello di Viterbo, l'Incurabili e S. Giacomo degli Spagnoli di Napoli, quello di Mantova e quello di Chieti. Nei primi quattro si aveva il servizio completo, spirituale e corporale; nei due seguenti la cura solamente spirituale e negli ultimi due, oltre la cura spirituale, anche la soprintendenza su quella corporale.

Aveva ammesso alla Professione 311 Religiosi, dei quali erano morti 69. Restavano 242 professi, di cui 88 Sacerdoti e dei rimanenti più della metà destinati al Sacerdozio. Vi erano inoltre 80 e più novizi.

Dal principio della Compagnia i morti erano stati 170. Mortalità impressionante e senza precedenti, messa a confronto con quella di altri Ordini.

⁷⁵ *Vms.*, p. 304.

RINUNZIA DEL P. CAMILLO AL GENERALATO

La superstite famiglia religiosa, 322 soggetti, contava elementi di gran valore e virtù, sia tra Sacerdoti che tra Fratelli. Ma abbondavano pure gli elementi inquieti, mal preparati, sovraeccitati dalle incessanti fatiche. Sotto l'incubo e con l'ansia di far numero, per supplire e arrivare a tutto, erano stati ammessi soggetti che non potevano essere a proposito per la Religione⁷⁶.

Camillo aveva lasciato — come si è visto — 34 mila scudi di debito, par al valore della moneta corrente, a parecchie centinaia di milioni di lire. La casa più gravata di tutte era quella di Roma. Per le spese di carattere generale inerenti al governo dell'Ordine, si voleva supplire con una modesta tassa imposta alle Case. Ma non poteva bastare. Bisognava cercare di continuo « denaro a censo », fino al punto da non trovare più, in Roma, chi volesse far credito alla Religione.

Ma l'eredità più vera e più preziosa era costituita dagli esempi ed insegnamenti di carità dati dal Fondatore, dal sacrificio di non pochi Ministri degli Infermi che avevano offerto la vita al servizio degli ammalati, specialmente in occasione di epidemie e contagi, dal buon spirito che indubbiamente animava la maggior parte dei Religiosi dell'Ordine. Erano beni da custodire ed incrementare.

Il governo del P. Oppertis, quale Vicario, era limitato nel tempo, perché nella primavera dell'anno seguente, 1608, doveva svolgersi il Capitolo Generale, cui competeva l'elezione del nuovo Generale.

Di questo periodo ci rimane un unico documento, ed è una lettera circolare indirizzata il 25 ottobre ai Religiosi di tutto l'Ordine, in merito al posto e all'autorità che spettava al Fondatore dopo la sua rinuncia. Ricordati in essa i motivi che avevano condotto il P. Camillo spontaneamente a quella decisione, si ordina che gli si prestino, dovunque e da tutti, gli onori che competono alla persona del Generale, con precedenza su tutti i Superiori Provinciali e locali, con le esenzioni, i privilegi e le

⁷⁶ Cfr. M. VANTI, *Il Generalato del N.S.P. Camillo*, in *Dom.* 40 (1943) p. 13-15.

IV CAPITOLO GENERALE

immunità che egli credesse e volesse in qualunque modo e tempo usufruire nella Religione da lui fondata ⁷⁷.

Di altri atti di governo di questo periodo si conosce soltanto la riassunzione, anche se ridimensionata in confronto del servizio prestato prima, dell'Ospedale dell'Annunziata di Napoli e che voleva riaffermare la fedeltà all'impegno dell'Istituto. «E perché li Signori Governatori della Nunziata di Napoli pregavano con istanza che si doveva ripigliare di nuovo la cura del lor Hospidale, volendo il P. Biasio far conoscere al mondo che la mente della Religione non era d'alienarsi dall'Istituto, conforme alcuni affettionati di Camillo si presumevano, ripigliò di nuovo detta cura, mettendovi solamente dodici de nostri per l'aiuto e governo de poveri gravi e per il servizio spirituale di tutti gli infermi» ⁷⁸. Inoltre, verso la fine dell'anno o ai primi del 1608, per sollevare economicamente la casa di Roma, che era oppressa da debiti, il nuovo Vicario Generale si recò a Napoli, dove godeva di un largo seguito specialmente tra i nobili, e riuscì a raccogliere oltre tre mila scudi di offerte ⁷⁹.

Probabilmente, per il resto, l'opera del P. Oppertis fu indirizzata alla preparazione del Capitolo Generale, con la convinzione, o almeno ferma speranza, che dal suo buon esito sarebbe derivata la sistemazione delle maggiori difficoltà nelle qua. li si dibatteva l'Ordine.

I partecipanti

Al IV Capitolo Generale intervengono 23 Capitolari, dei quali 16 Sacerdoti e 7 Fratelli. Partecipano di diritto il P. B. Oppertis, Vicario Generale e Commissario Apostolico, i quattro Consultori, il Segretario, il Procuratore Generale, cinque Pro-

⁷⁷ LENZO, p. 331-332. Viene riportato l'intero documento nella traduzione latina.

⁷⁸ *Vms.*, p. 307.

⁷⁹ LENZO, p. 288, n 10: « ..,Plurimis debitorum ponderibus haec domus praesertim Romae onerata subdebatur [...]; quare Pater Blasius suscepto Vicarii Generalis gubernaculo studuit a tot debitorum oneribus domum specialiter Romae exonerare;hinc profectus est Parthenopen, inibi a nonnullis Ill. personis aliquot obtentis eleemosynis summam congegessit ultra tria millia aureorum, quos Romam transmisit [...].

I PARTECIPANTI

vinciali; per elezione, due delegati per ogni Provincia, dei quali uno Sacerdote e uno Fratello. Dalla seconda sessione il Capitolo è al completo, senza alcun assente, o piuttosto, il grande assente è il Fondatore, il quale non ha voluto assolutamente prendervi parte, perché disse — «i suoi figliuoli havevano l'età e che potevano benissimo incaminarsi da per loro»⁸⁰. Non si mosse quindi da Napoli, dove si trovava ed aveva fissato l'abitazione nell'Ospedale dell'Annunziata, nel quale «non può spiegarsi con quanta consolazione del suo cuore deliziavasi nel continuo servizio de' cari suoi infermi»⁸¹.

Su 23, nove avevano già partecipato ai tre Capitoli precedenti e quasi tutti ricoprivano le cariche di maggior responsabilità nel governo dell'Ordine. Oltre il P. Oppertis, erano presenti il P. Adriano Barra, P. Cesare Bonino, P. Francesco Amadio, P. Alessandro Gallo, P. Francesco Nigli, P. Sanzio Ciatelli, P. Francesco Pizzorno, P. Marcello Mansi. Altri quattro erano già intervenuti a due Capitoli, P. Nicolò Clement, P. Scipione Carozza, P. Giovanni Alvina e Fratel Paolo Renda; due a un Capitolo, P. Domenico Sorrentino e P. Ottavio Pace.

Otto intervengono per la prima volta e, anche in questo caso, l'avvicendamento maggiore è dato dai Fratelli (sei su sette). Fra essi la personalità di maggiore spicco, malgrado la sua giovinezza, è il P. Pietro Francesco Pelliccioni.

I nuovi Capitolari sono:

P. PIETRO FRANCESCO PELLICCIONI⁸², eletto dalla Provincia Romana, milanese. Nato nel 1579 da distinta famiglia, aveva studiato al Collegio Brera dei Gesuiti a Milano. Entrato nell'Ordine il 25 dicembre 1595, era stato accettato dallo stesso Fondatore. Aveva professato l'otto gennaio 1598. Subito dopo, per volontà del Santo, aveva frequentato il Collegio Romano e

⁸⁰ *Vms.*, p. 309. Anche il Barzizza porta lo stesso motivo: «Non fu per altro possibile che Camillo s'inducesse ad accettarne l'invito, protestando nuovamente che per desiderio soltanto di quiete si era allontanato da ogni ispezione e che necessaria più non era la sua persona, quando trovavasi già la Religione fornita di soggetti capaci di provvedere ad ogni sua occorrenza» (BARZIZZA, AG, 2014, a. 1608, p. 324).

⁸¹ BARZIZZA, AG, 2014, a. 1608, p. 324.

⁸² LENZO, 439; REGI, v. ind.; MOHR, 180, *St. Ord.* II, p. 612-620, v. indice.

IV CAPITOLO GENERALE

s'era approfondito in teologia. La sua notevole cultura, unita ad una naturale dignità di portamento e socievolezza, gli conferivano simpatia ed ammirazione. Aveva facilità di parola e di scritto, tanto che alla morte, lasciò inediti alla Maddalena dodici volumi manoscritti, ma non pubblicò nulla.

In Capitolo venne eletto Segretario e, al termine, dalla Consulta nominato Segretario Generale. Partecipò anche al V (1613), VI (1619), VII (1625) Capitolo Generale, nei quali fu varie volte tra i candidati alla carica di Generale, dalla quale egli per umiltà sempre declinò. Fu pure Provinciale di Bologna (1613-16), di Roma (1618-19) e Consultore Generale (1619-1625).

La stima e venerazione tra il Fondatore e il P. Pelliccioni fu reciproca, tanto che il primo lo scelse a suo confessore, malgrado la giovane età; e il secondo gli testimoniò nel Processo di Beatificazione il suo amore e devozione.

Dopo il VII Capitolo (1625), fu destinato a Genova. Appena giuntovi, ottenne di recarsi, al largo di Savona, ad assistere le truppe spagnole in quarantena, compite da « male contagioso », e mancanti di tutto. Si prodigò senza risparmio, unitamente ai suoi compagni che animava con le sue parole, ma soprattutto con il suo esempio. Contrasse ben presto il male. Trasportato a Genova vi morì il 22 agosto 1625. Aveva appena 46 anni.

P. FRANCESCO DE FERRARI ⁸³, eletto dalla Provincia di Sicilia. Aveva professato il 17 gennaio 1597 ed esercitato il ministero a Napoli ed in Sicilia. In seguito ritornò a Napoli, e poi fu trasferito a Bologna ed a Genova, dove morì l'8 agosto 1612.

Fratel CRISTOFORO GIUGNO ⁸⁴, Consultore Generale, di Mantova. Era entrato il 3 giugno 1588 a 38 anni, e vi aveva professato il 3 maggio 1592. Aveva dato la sua valida collabo-

⁸³ MOHR, 132.

⁸⁴ REGI, 119; MOHR 46; *St. Ord.* II, v. ind.; III, p. 61.

I PARTECIPANTI

razione ed opera nella fondazione della casa di Mantova. Nell'ottobre 1607 era stato nominato Consultore e come tale, partecipò a questo Capitolo, nel quale veniva confermato nell'incarico. Durante il sessennio, fu varie volte compagno del Generale, P. Oppertis, nei suoi viaggi. Per il suo ufficio, prese parte al V Capitolo Generale. Morì a Napoli, nel dicembre 1638, all'età di 88 anni, decano dell'Ordine.

Fratel DOMENICO DI MATTEO ⁸⁵, Consultore Generale, fiorentino. Era entrato nell'Ordine il 25 gennaio 1596 e vi aveva professato due anni dopo. Nell'ottobre 1607 era stato eletto Consultore e, come tale, prese parte a questo Capitolo, nel quale, come frate Giugno, fu confermato nella carica. Partecipò pure ai Capitoli V (1613) e decimo (1640) e fu nuovamente Consultore Generale dal 1634 al 1640, dimostrando sempre doti di equilibrio, prudenza ed esperienza.

E' incerta la data della morte, se 1642 o 1644.

Fratel VINCENZO PETRACCILO, eletto dalla Provincia di Sicilia ⁸⁶. Nel Capitolo viene eletto Definitore Generale.

Fratel ORAZIO PORGIANI ⁸⁷ eletto dalla Provincia di Napoli, abruzzese.

Era già stato cooptato al I Capitolo Generale, con voto consultivo, « tamquam ex primis fundatoribus ».

Vecchio di novant'anni e cieco da cinque, nel 1625, a Napoli depose al Processo di Beatificazione del Fondatore, ricordando quanto il P. Camillo gli aveva confidato « familiarmente » di sé.

Negli ultimi anni, sopportò, con straordinaria pazienza, i gravi incomodi della cecità e l'immobilità alla quale l'aveva ri-

⁸⁵ Mohr 181; *St. Ord.*, II, p. 7; III, p. 166.

⁸⁶ Di questo Fratello non si ha alcuna notizia. Non figura nel diligentissimo catalogo di P. Mohr, né in altri documenti d'archivio, eccetto che in uno dei primi cataloghi dei Religiosi, in cui è segnato tra i Fratelli professi vivi «alla presente giornata 24 di dicembre 1601 ». (AG. 2528).

⁸⁷ LENZO 75-76; MOHR 44; *St. Ord.*, II, p. 628-630.

IV CAPITOLO GENERALE

dotto la paralisi progressiva che l'aveva colpito due anni innanzi la morte, che avvenne a Napoli il 26 gennaio 1629.

Fratel ROCCO ZOMPI⁸⁸, eletto dalla Provincia di Ferrara, abruzzese di Pescara. Era stato del numero dei primi professi di Napoli (3 maggio 1592). Prestò la sua opera, prima e dopo del Capitolo, in varie case, con impegno e generosità. Nel 1624 si trovava a Palermo, allo scoppio della peste. Si diede — secondo una testimonianza coeva — alla carità degli infermi « tanto affettuosamente da contrarne il male ». Morì di peste, al servizio degli appestati, il 17 agosto 1624.

Fratel ANNIBALE RONCALLI⁸⁹, eletto dalla Provincia di Roma, bergamasco. Era entrato nell'Ordine il 9 luglio 1595. Durante il Noviziato, incaricato della cucina, aveva avuto sovente come aiuto il Fondatore, in tutto quello che gli occorreva, come portar legna, spazzare, lavare le pentole e le stoviglie: lezione di umiltà che il Roncalli ebbe poi sempre presente.

Il 2 marzo 1634 venne nominato Consultore Generale e, in tale qualità, nel maggio seguente, intervenne al IX Capitolo Generale.

Nel 1625, a Firenze, aveva deposto al Processo Apostolico di Beatificazione del Fondatore, esprimendo l'ammirazione e la venerazione che aveva sempre avuto e che tuttora aveva per il Servo di Dio, il quale gli era stato largo di comprensione e di paterno affetto.

Morì a Firenze, in età di 78 anni, il 16 agosto 1643.

Lo svolgimento


Il 19 marzo 1608, ebbe inizio il IV Capitolo Generale dell'Ordine, nella sala capitolare della casa della Maddalena. La prima seduta fu presieduta dal Card. Ginnasi, Protettore. Dei

⁸⁸ Mohr 50; *St. Ord.*, II, p. 237.

⁸⁹ Mohr, 167; *St. Ord.*, III, p. 157.

LO SVOLGIMENTO

P. Biagio
Oppertis,
secondo
Prefetto
Generale
dell'Ordine



23 Capitolari erano presenti 16. Malgrado l'assenza di 7, costituendo i convenuti i due terzi dei membri, si decise « che si cominciasse il Capitolo senza aspettare quelli che mancavano »⁹⁰.

Espletati gli atti preliminari, si passò all'elezione del Segretario Capitolare e risultò eletto il P. Pietro Francesco Pelliccioni.

Subito dopo, il Card. Ginnasi dispose che si procedesse all'elezione del Prefetto Generale. Fu eletto all'unanimità, *ne-*

⁹⁰ IV C.G., sess. I; AG. 1886, f. 113t.

IV CAPITOLO GENERALE

mine discrepante, per designazione e per ballottaggio, il P. Biagio Oppertis, già Vicario Generale e Commissario dell'Ordine.

Il Card. Protettore, di autorità apostolica e per esplicito incarico del Sommo Pontefice, lo corifermò, anche per eliminare eventuali contestazioni da parte dei Capitolari assenti, o di altri Religiosi, essendo la prima elezione d'un Generale, dopo quella del Fondatore.

Poi tutti i Capitolari e i Religiosi della Comunità della Maddalena resero « la debita obediencia et reverentia, con pace et contento di tutti ».

L'indomani, 20 marzo, essendo arrivati gli assenti, nella seconda sessione, dopo un'esortazione del nuovo Generale per « il buon cammino e successo» del Capitolo, anche quei Capitolari « uno dopo l'altro con pace e contento comune resero obediencia con la debita riverenza » al P. Generale.

Eletti quindi a Definitori del Capitolo, i PP. Nicolò Clement, e Francesco Antonio Nigli e i Fratelli Paolo Renda e Vincenzo Petracciolo, si dette subito inizio alla revisione e conferma delle Costituzioni e delle Regole. I lavori si svolsero con alacrità, in un'atmosfera serena e concorde. Si conclusero in cinque giorni, tenendo due sessioni quotidiane e, nell'ultimo giorno tre, di cui una notturna. Probabilmente tutto il materiale era già stato preparato e sistemato in precedenza dal Vicario P. Oppertis, o da una commissione, essendo molto vasto, accurato e bene disposto.

Le Costituzioni vennero revisionate e riordinate, reinserendo quegli articoli sul governo centrale che, nel precedente Capitolo, il Fondatore aveva fatto togliere. Sono state rese stilisticamente più semplici, anche se, non di rado, più minuziose. Si nota la tendenza giuridista e causistica, tenendo presente e considerando anche i casi limiti. Per esempio, nell'elezione del Generale, si avverte « che sino a tanto che non haveranno conchiuso l'elettione [...], li Capitulanti staranno serrati in Capitolo et non se li darà altro da mangiare che pane et acqua »⁹¹. Inoltre fu pure previsto il procedimento per l'eventuale deposizione

⁹¹ IV C.G., ses., III, n. 10; AG. 1886, f. 118.

LO SVOLGIMENTO

del Generale, in caso non tenga Consulta, o di caduta in peccati gravi ⁹²

Scorrendo con attenzione gli Atti, si ha l'impressione che si voglia determinare e disporre su tutte, o quasi, le eventualità possibili. Si arriva a legiferare su casi ideali, se non utopistici, di cui si riconosce non attuabile la realizzazione, che viene rimandata a tempi migliori che forse non verranno mai; come il seguente decreto: « Li Superiori cioè Generali, Provinciali et Prefetti, finito il tempo della loro administratione, non possano haver ufficio per un anno. Il che s'intende quando la Religione haverà maggior copia di soggetti habili da dichiarare nel Capitolo Generale» ⁹³.

Per quanto riguarda l'esercizio del voto, ci si attiene alla Bolla clementina, però con una chiara prevalenza ed accentuazione del ministero spirituale.

Da un ricorso di 24 religiosi della comunità di Genova, in cui si chiedeva « rimedio per le gravezze dalle quali erano oppressi non potendosi mantenere tanto numero quanti allora per servitio dell'hospedale con molto dissagio e patimenti si mantenevano et essendo aggravati di fatiche in detto hospitale, continuamente senza speranza di muta ne di alcun ristoro », fu stabilito all'unanimità che « si temperi il servitio dell'hospedale di Genova, ponendovi 10 o 12 de nostri che facino le funtioni spirituali della nostra Religione verso gli infermi. Et senza licentiare alcuno de i servitori mercenari quando haveranno tempo non essendo impediti nelle funtioni spirituali essercitino anco opere di charità corporali verso gli infermi » ⁹⁴.

Era l'orientamento ed indirizzo del P. Oportis, da lui già attuato nella riassunzione dell'Ospedale dell'Annunziata di

⁹² Come esempio di minuziosità, si potrebbero citare vari casi come la determinazione della qualità della stoffa per la veste: « Niuno potrà usare mantello o sottana d'altra qualità che di saia d'Eugubio o saia della Corte o altra simile » (IV C.G., tesa, VII, n. 1; AG. 1886, f. 127t). Anche per la biancheria « interiore », si ordina che « sia di basso prezzo et medesimamente quanto più si può uguale a tutti li Padri et fratelli » (id). Vengono meticolosamente precisati i titoli da dare nella corrispondenza ai singoli religiosi, Generale, Consultore, Provinciale, Prefetto, Sacerdote e Fratello. Le esemplificazioni potrebbero continuare.

⁹³ IV C.G., sess. III, n. 24; AG. 1886, f. 120.

⁹⁴ IV C.G., sess. . IX, n. 1, AG. 1886, f. 139.

IV CAPITOLO GENERALE

Napoli e che divergeva da quello del Fondatore che voleva il servizio globale, corporale e spirituale, degli infermi.

Nel ministero dei Fratelli si ha un mutamento, o spostamento di prospettive anche riguardo alla bolla « *Superna disposizione* ». Questa disponeva: « Quoniam ad ipsorum Fratrum officium pertinet infirmis *in ministerio corporali servire, videlicet aegrotantibus adesse...* ecc. (segue l'elenco delle opere da compiersi), ut tamen ipsorum Fratrum Voto satisfiat quo *ministerium etiam spirilualis misericordiae* continetur »⁹⁵. Nel Capitolo viene decretato: « Er avvenga che li fratelli della Religione generalmente parlando siano obbligati ex voto all'opere di charità spirituali e corporali per servitio dell'infermi nelli hospitali »⁹⁶.

Dai turni di servizio nessuno è escluso, neppure i Superiori Maggiori: « Dove sarà il P. Generale l'abbati da fare la Paternità sua con li suoi Consultori, in maniera che ciascuno di detti ufficiali venghi obbligato a detto servizio per uno o più giorni secondo sarà giudicato possibile ogni settimana »⁹⁷.

Per l'assunzione di nuovi Ospedali o il ritiro da quelli già assunti, si conferma quanto era già stato deliberato nella riunione dell'ottobre precedente: « Non si possano pigliare ne lasciare Hospedali se non conforme alle Bolle et con licenza dell'Ill.mo Signor Protettore »⁹⁸.

Però di fronte agli impegni assunti precedentemente e che avevano creato disordine nelle case e disagio nei religiosi, si intende porre rimedio e ristabilire la normalità. Perciò si decreta che « tutti li Superiori della Religione si sforzino con diligenza et siano obbligati di ridurre le nostre case et il servitio negli hospitali quanto prima in stato che si possano osservare perfettamente le sopradette Constitutioni come mezzo necessario alla quiete et profitto spirituale de i nostri »⁹⁹.

Per facilitare l'esercizio del ministero ai Fratelli, dalla Consulta, nella seduta del 4 aprile 1600 e poi confermata dalla Bolla

⁹⁵ BO., doc. VIII, p. 83-84.

⁹⁶ IV C.G., sess. V, n. 9; AG. 1686 f. 124. Il corsivo tanto in questo passo come nel precedente della bolla è mio.

⁹⁷ IV C.G., sess., V, n. 25; AG. 1886, f. 126.

⁹⁸ IV C.G., sesa. IV, n. 6; AG. 1886, f. 121.

⁹⁹ IV C.G., sess. VI, n. 27; AG. 1886, f. 126.

LO SVOLGIMENTO

«*Superna disposizione* », era stata istituita la classe degli Oblati, per l'espletamento dei servizi domestici e della questua. In questo Capitolo si dà loro una nuova fisionomia giuridica, di persone legate da voti semplici di povertà, castità ed obbedienza: « Per l'avenire si accettino nella nostra Religione per li ministeri familiari di casa, huomini devoti et pii [...] li quali faranno tre voti semplici di povertà, castità et obediencia dopo l'anno di noviziato, restando poi sempre obligati all'ubidienza della Religione »¹⁰⁰, Potranno essere licenziati e dimessi dalla Consulta per gravi colpe, ma, per il resto, saranno trattati come gli altri Padri e Fratelli.

Il « Capitolo Generale » fu l'argomento trattato per primo. Ne sono state precisate le varie fasi, i compiti, le competenze e il procedimento; ne è risultato un regolamento vero e proprio, ordinato, preciso e chiaro.

Compito del Capitolo è l'elezione del Generale, dei Consultori e dell'Arbitro di Consulta. Non è fissato in quale momento essa debba avvenire. Forse era lasciata alla decisione del Definitorio¹⁰¹. L'elezione deve compiersi sempre con la maggioranza assoluta dei voti, da ottenere nel ballottaggio dei candidati che sono emersi dalla designazione dei Capitolari. Finché questa non si raggiunge, si ripetono le designazioni e i relativi ballottaggi. Anche se un candidato, nella designazione, ha ottenuto la maggioranza assoluta, dev'essere ugualmente sottoposto a ballottaggio.

Inoltre, in Capitolo, devono essere esaminati, discussi, approvati o rigettati:

— Le Costituzioni, decreti e Regole approvate nel Capitolo precedente. Quindi in ogni Capitolo devono essere rivedute le Costituzioni e le Regole. In pratica però esse ricevono una sistemazione quasi definitiva in questo Capitolo e nei seguenti vi sarà una lettura pro forma, con ritocchi di poca importanza.

¹⁰⁰ IV C.G., seta. IV, n. 17-18; AG. 1886, f. 122.

¹⁰¹ Viene detto semplicemente: « Quando shaverà da eleggere il Generale... » (IV C.G., sess. III, n. 5, AG. 1886, f. 117t).

IV CAPITOLO GENERALE

— I decreti di carattere generale della Consulta precedente.
— Le proposte, i memoriali e note inviate dai Capitoli Provinciali e locali.
— I memoriali inviati da gruppi di religiosi, o da singoli.
— Le proposte fatte dai singoli Capitolari, e presentate a voce o per iscritto al Definitorio, il quale ha il compito di esaminarle e decidere se proporre o meno alla discussione in Assemblea. In casi eccezionali, un Capitolare può esigere che tali proposte vengano esposte in Assemblea, anche contro il parere del Definitorio.

Anche le Costituzioni sul governo dell'Ordine furono riordinate e completate, trattando non soltanto del governo centrale, ma emanando anche le Regole dei Provinciali e le Regole dei Prefetti. Innanzitutto il governo dell'Ordine compete alla Consulta, composta dal Generale e quattro Consultori, tra i quali deve esistere l'«unione in vincolo di carità». Essa deve riunirsi « infallibilmente due o più volte la settimana » secondo la quantità dei negozi da trattare.

Per evitare il ripetersi della Consulta precedente, nella quale il Fondatore aveva sparso i Consultori nelle varie case e per un anno e mezzo (fino alla sua rinuncia) non si era più tenuta riunione di Consulta, si decreta che se il Generale non volesse o impedisse la riunione bisettimanale di Consulta o ne ostacolasse il libero e regolare procedimento, i Consultori gli devono fare una « monitione » e continuando tale stato di cose per altri 45 giorni, gli stessi Consultori siano obbligati in coscienza a convocare il Capitolo generale e procedere alla deposizione del Generale ¹⁰².

Nell'elezione dei Superiori (Provinciali e Prefetti) hanno diritto di designare i candidati non solo il Generale ma anche tutti i Consultori e, dopo una sincera e chiara discussione sulle qualità dei religiosi proposti, procedere al ballottaggio, riuscendo eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti ¹⁰³.

¹⁰² IV C.G., sess. III, n. 28; AG. 1886, f. 120t.

¹⁰³ IV C.G., sess. III, n. 22; AG. 1886, f. 119t.

LO SVOLGIMENTO

Il rapporto tra centro e periferia, Consulta e Provinciali e Prefetti è molto stretto, sia con una frequente corrispondenza epistolare che con le visite canoniche annuali.

Il governo è fortemente centralizzato e un ristretto numero di facoltà è attribuito ai Provinciali ed ai Prefetti. Il trasferimento, per esempio, di Religiosi da una casa all'altra, anche nell'ambito della stessa Provincia, è di competenza della Consulta.

Per i Provinciali, i quali erano stati nominati, la prima volta, dalla precedente Consulta, senza però conferire loro alcun potere effettivo, vengono stabilite le *Regole*¹⁰⁴.

Primo impegno del Provinciale dev'essere « d'andare avanti gli altri nella perfettione », e promuovere l'osservanza « tanto delle Constitutioni pontifice come de Capitoli, regole et ordini della Consulta ». Congiunga a suo tempo la severità con la demenza « non permettendo che nella sua Provincia s'introduchino abusi et male consuetudini».

Abbia per « consultori » il Prefetto della casa dove risiede e i Consultori dello stesso Prefetto, e con essi tenga consulta almeno una volta la settimana.

Non oltrepassi la sua autorità.

Faccia obbedire e stimare i Prefetti e non si arroghi la loro autorità: « Quando credesse essere espediente concederli [qualcosa negata precedentemente dal Superiore] ovvero mutare o fare qualche cosa pertinente all'ufficio de Superiori inferiori, procuri che ciò sia fatto dalli medesimi Superiori acciò i sudditi non li perdano il rispetto e diventino insolent i».

Potrà, per motivi gravi, sospendere l'autorità dei Superiori locali, ma, se è possibile, avvisi prima la Consulta ed attenda la risposta.

Spetta al Provinciale nominare i consiglieri (Consultori) del Prefetto, confermare i Ministri proposti dal Prefetto, deputare i Confessori degli ospedali, ammettere agli ordini minori, compiere la visita canonica ogni anno alle case della Provincia.

Deve tenersi al corrente di quanto avviene nell'ambito

¹⁰⁴ IV C.G., sess. VIII, *Reg. del Provinciale*; AG. 1886, f. 136-137t.

IV CAPITOLO GENERALE

della Provincia; visitare con diligenza gli ospedali; procurare di sapere come s'osserva dai religiosi il voto di assistere i malati, come si comportano i Confessori; informarsi se gli studenti fanno profitto tanto nelle lettere quanto nello spirito; conservare infine « li amorevoli e benefattori della Religione, procurando anche che i nostri si mostrino loro grati ».

Ragguagli settimanalmente la Consulta dello stato delle case della Provincia.

Nelle *Regole dei Prefetti*¹⁰⁵ vennero riunite tutte le disposizioni che riguardavano i Superiori locali, dei precedenti decreti capitolari, a cui sono stati aggiunti altri articoli di carattere ascetico-pastorale, anche se il loro ufficio è considerato più direttivo e amministrativo che animatore.

Il Prefetto innanzitutto « procuri di portare il peso della casa con l'oratione et di dare esempio nella persona sua », di quanto desidera dai suoi sudditi. Deve quindi fuggire da ogni particolarità nel suo comportamento e da ogni parzialità verso i religiosi. Anche quando occorre negare qualcosa, lo faccia « con dolcezza », evitando di essere « austero nel trattare ». Sia affabile, dando « sicurtà a tutti di ricorrere liberamente a lui », parlando spesso a ciascuno e « vigilando sopra il loro profitto spirituale ». Per poter attendere debitamente al suo ufficio, non « si carichi di negotii ». Faccia provvedere ai bisogni dei Religiosi e sia sollecito di quelli malati, visitandoli e procurando loro quanto necessita.

Procuri che regni carità fra i sudditi.

Ragguagli mensilmente la Consulta e settimanalmente il Provinciale sullo stato della casa sia dal punto di vista economico che religioso (« se si vive in osservanza »).

Tenga settimanalmente consiglio con i suoi « Consultori ». Stabilisca, con essi i vari incarichi ed uffici; designi un lettore per i casi di coscienza ed un maestro per le cerimonie.

Curi il retto esercizio del ministero negli ospedali, visitandoli sovente, tenendosi aggiornato sul modo di procedere dei

¹⁰⁵ IV C.G.. sess. VIII, *Reg. de Prefetti*; AG. 1886, f. 133t-136.

LO SVOLGIMENTO

Religiosi; trattando sovente di quanto riguarda il ministero. Procuri che il Superiore dell'ospedale sia diligente e dia i dovuti castighi a coloro che sono trascurati.

Abbia pure viva attenzione all'assistenza spirituale dei moribondi, facendo, all'occorrenza, vigilare i Religiosi che vi attendono.

Chieda le dovute autorizzazioni al Provinciale o alla Consulta, secondo i casi, per intentare liti, fare costruzioni o restauri, contrarre debiti con censo.

Abbia i seguenti libri o cataloghi:

- dei defunti della casa;
 - dei defunti della Religione;
 - dello stato della casa annotando in particolare quanto occorre scrivere alla Consulta e al Provinciale;
 - degli ordini di Consulta;
 - delle visite canoniche.
- Ponga, alla porta di casa, un libro per segnare le chiamate per i moribondi.

Le *Regole dei Visitatori*¹⁰⁶ prescrivono minuziosamente il procedimento per le visite canoniche, da compiersi « ogni sei mesi infallibilmente » da due visitatori.

La visita abbia inizio dalla Chiesa e sagrestia, si estenda poi a tutti gli altri locali ed alle persone, « mostrandosi [i visitatori] a tutti benevoli, procurando soprattutto non dare indizio ne ombra ad alcuno d'havere sinistro Concetto di lui per qualche sinistra informatione ». Sappiano inoltre conservare il segreto di quanto vengono a conoscenza.

Nelle interrogazioni, all'occorrenza, si faccia precetto di santa obbedienza di dire la verità e non si creda « facilmente alle cose che fussero dette contro li Superiori o altri, senza grande esame e prova » e guardandosi « che per consolare li sudditi, non li rendano meno obbedienti et riverenti a loro Superiori ».

Viene elencata, come esemplificazione, una serie di domande da fare distintamente ai Superiori ed ai sudditi, su

¹⁰⁶ IV C.G., sess. VIII, *Reg. de Visitatori*; AG. 1886, f. 137t.139.

IV CAPITOLO GENERALE

tutti gli aspetti della vita religiosa e propria dell'Ordine, e viene fatto presente di dare « a tutti animo che confidentemente proponghino le loro difficoltà, tentationi, disgusti et qualsivoglia altra cosa che gli potesse apportare detrimento o consolatione per suo maggior profitto ».

Le *Regole comuni* ¹⁰⁷ furono confermate con modifiche di poco rilievo. Fu demandato alla Consulta di fare le Regole della modestia, della ricreazione straordinaria, del Procuratore Generale, degli esaminatori dei Novizi e degli altri ufficiali subalterni.

Il 24 marzo, nella seconda sessione della giornata, furono eletti Consultori Generali i PP. Sanzio Cicatelli e Alessandro Gallo e i Fratelli Cristoforo Giugno e Domenico de Matteo, che erano già in carica dall'ottobre antecedente, eletti nel Capitolo intermedio o subito dopo.

Nella stessa giornata, in una seduta notturna, fu eletto Arbitro di Consulta il P. Nicolò Clement.

Nella stessa seduta fu dato fine al Capitolo, che si era svolto in sessioni laboriose, ma — come nota il Cicatelli — « senza alcuna sorte di Contesa come altre volte era avvenuto » ¹⁰⁸.

Come conclusione, andarono tutti in udienza dal Sommo Pontefice Paolo V, il quale si rallegrò molto della elezione del nuovo Generale, P. Oppertis, li esortò alla « santa unione e conformità » ed insistette in modo particolare a non fare più debiti per l'avvenire, « rammentandogli tra l'altre cose quel tanto che nel sacro Concilio di Trento si conteneva in materia di non tenere nelle case più numero di Religiosi di quello che con le solite et ordinarie elemosine o entrate si potessero sostenere. Essagerando molto e replicando che dalla moltitudine de' debiti e dal non provvedersi a bisogni necessarii a sudditi erano forzati i poveri religiosi a far molte cose indegne ». Concluse affermando che sarebbe sempre stato favorevole alla Religione, come presentandosi l'occasione, avrebbe dimostrato. « E con questo si licentiarono i Padri con molto loro contento » ¹⁰⁹.

¹⁰⁷ IV C.G., sess. VII, *Regole Comuni*; AG. 1886, f. 128-133t,

¹⁰⁸ *Vms.*, p. 308.

¹⁰⁹ *Vms.*, p. 308.

DIARIO DEL IV CAPITOLO GENERALE (19.III - 24.III - 1608)

I sessione (19 marzo 1608)

Ha inizio il Capitolo Generale, intimato dal P. Biagio Oppertis, Vicario Generale. Presiede il Card. Domenico Ginnasi, Protettore dell'Ordine. Sono presenti 16 Capitolari su 23. Il P. Camillo, Fondatore ed Ex Generale, non vi prende parte.

Essendosi constatato che sono presenti i due terzi dei Capitolari, si decide di dare inizio senza attendere gli altri. Dopo le pratiche di rito, viene eletto a Segretario il P. Pietro Francesco Pelliccioni.

Si passa quindi all'elezione del Superiore Generale. All'unanimità, sia nella designazione che nel ballottaggio, Viene eletto il P. Biagio Oppertis, il quale viene confermato, con autorità pontificia, dal Card. Protettore e riconosciuto, con il debito atto di omaggio e di obbedienza, dai Capitolari e da tutti i Religiosi della Comunità di Roma.

Si rende grazie con il canto del Te Deum.

II Sessione (20 marzo 1608 - mattino)

Prendono parte anche i sette Capitolari mancanti nella prima sessione, i quali prestano obbedienza al nuovo P. Generale.

Si eleggono a Definitori i PP. Nicolò Clement e Francesco Antonio Nigli e i Fratelli Paolo Renda e Vincenzo Petracciolo.

Il P. Generale proibisce, sotto precetto di santa obbedienza e privazione di voce attiva e passiva, di manifestare, prima del termine del Capitolo, fuori dello stesso Capitolo, quanto in esso si tratta.

Si inizia la revisione delle Costituzioni emanate dal III Capitolo Generale, nel Capitolo intermedio e dalla Consulta generale precedente.

IV CAPITOLO GENERALE

In questa sessione si confermano gli articoli che riguardano l'intimazione e lo svolgimento del Capitolo generale e dei Capitoli provinciali in ordine al Capitolo Generale.

III Sessione (20 marzo - pomeriggio)

Si continua la revisione e conferma delle costituzioni che riguardano il Capitolo generale (tra le quali l'elezione del P. Generale, dei Consultori e dell'Arbitro) e la Consulta Generale.

IV Sessione (21 marzo - mattino)

Si continua la revisione e conferma delle Costituzioni. Sono trattati vari argomenti, di cui i principali:

1. Facoltà del P. Generale;
2. Proibizione di fare debiti;
3. Elezione di un Consultore o dell'Arbitro, fuori del Capitolo Generale;
4. Modo di procedere in Consulta e sue facoltà;
5. Disposizioni varie;
6. Dei Fratelli destinati agli uffici domestici;
7. Dell'amministrazione della casa, dei beni e della povertà.

V Sessione (21 marzo - pomeriggio)

Si continua la revisione e conferma delle costituzioni. In questa sessione si tratta dell'assistenza spirituale e corporale ai malati, negli ospedali e nelle case private, da parte dei Sacerdoti, dei Fratelli, e degli Studenti.

VI Sessione (22 marzo - mattino)

Si continua la revisione e conferma delle costituzioni. Si approvano parecchi articoli su diverse materie.

VII Sessione (22 marzo - pomeriggio)

Si continua la revisione e conferma delle costituzioni. Si approvano:

DIARIO

1. Disposizioni sul modo di vestire e sull'arredamento delle camere.
2. Le Regole comuni della Religione.
3. Alcune disposizioni particolari da consegnare ai Provinciali (a parte in Appendice).

VIII Sessione (23 marzo - mattino) Si approvano:

1. Le Regole dei Prefetti.
2. Le Regole dei Provinciali.
3. Le Regole dei Visitatori.

IX Sessione (24 marzo - mattino)

Viene letta una lettera di 24 Religiosi, Padri e Fratelli, di Genova, che si lamentano dei disagi e patimenti che devono sostenere nel servizio all'Ospedale di Pammatone.

All'unanimità si decide che 10 o 12 Religiosi si dedichino al servizio spirituale nell'Ospedale e, secondo le possibilità, senza licenziare i servi laici, si dedichino anche a quello corporale.

S'incarica la Consulta di preparare le Regole del Procuratore Generale, determinare la somma che si può spendere nella musica, nelle chiese in certe solennità, e di stabilire le norme sul modo di fare le biblioteche nelle case.

X Sessione (24 marzo - pomeriggio)

Si procede all'elezione dei Consultori. Risultano eletti i PP. Sanzio Cicatelli e Alessandro Gallo e i Fratelli Cristoforo Giugno e Domenico di Matteo.

XI Sessione (24 marzo - sera)

Si elegge ad Arbitro il P. Nicolò Clerment.

Si leggono e si confermano i Canoni penitenziali.

Dopo avere prese alcune altre disposizioni si pone fine al Capitolo.

**ATTI E DECRETI DEL
QUARTO CAPITOLO GENERALE**

AG. 1886 f. 113

Adì 19 di Marzo 1608, Mercordi a hore 16 ⁽¹⁾ in circa in Roma nella nostra Casa di Santa
Maria Maddalena

Congregati nel nome del Signore a suono di campanella nel luogo solito in presenza dell'Ill.mo et Rev.mo Signor Cardinale Ginnasio Protettore della nostra Religione de Chierici Regolari Ministri degli infermi per dare principio al Capitolo Generale intimato a tempo conveniente dal Molto Rev. Padre Biasio Oppertis Vicario generale e Commissario Apostolico con il consenso de suoi Consultori, et d'ordine del sopradetto Ill.mo et Rev.mo Signor Cardinale Protettore li infrascritti Padri et Fratelli, videlicet.

- Il M.to Rev. Padre Biasio Oppertis Vicario Generale et Commissario Apostolico
- Il P. Adriano Barra Consultore Generale
- Il P. Cesare Bonini Consultore Generale
- Il P. Francesco Amadio Arbitro
- Il P. Alessandro Gallo Provinciale di Roma
- Il P. Nicolò Clemente Provinciale di Napoli
- Il P. Francesco Antonio Niglio Provinciale di Sicilia
- Il P. Santio Cicatelli Provinciale di Milano
- Il P. Domenico Sorrentino eletto dalla Prov. di Milano
- Il P. Francesco de Ferrariis eletto dalla Prov. di Sicilia
- Il P. Pietro Francesco Pellizoni eletto dalla Prov. di Roma
- Il P. Ottavio Pacis Procuratore Generale

⁽¹⁾ Corrisponde alle attuali ore 10.30.

ATTI E DECRETI: I SESSIONE

- Il F. Christoforo Giugno Consultore Generale
- Il F. Domenico di Matteo Fiorentino Consultore Generale
- Il F. Paolo Rende eletto dalla Prov. di Milano
- Il F. Vincenzo Petracciolo eletto dalla Prov. di Sicilia

Et invocata la gratia dello Spirito Santo fù proposto dall'Ill.mo et Rev.mo Signor Cardinale se constava a tutti quelli che erano presenti, che fusse stato canonicamente intimato il Capitolo, et citati quelli che si dovevano citare perche in questo giorno fussero comparsi in Capitolo. Il che senza alcun dubio affermato da tutti, il medesimo Ill.mo et Rev.mo Signor Cardinale domandò, se questi, che erano presenti erano la maggior parte di quelli che havevano da intervenire al Capitolo, et se erano legitimamente eletti et congregati: Et trovando senza contradittione alcuna, che erano (f 113 t.) le due parti del capitolo, tutti legitimamente eletti, et congregati, si determinò di commune consenso, che si cominciasse il Capitolo senza aspettare quelli che mancavano.

Et data immediatamente dal medesimo Ill.mo et Revmo Signor nostro Protettore a tutti tanto congregati come da congregarsi in questo Capitolo l'assolutione da tutte le censure, irregolarità et altri qualsivoglia impedimenti a questo effetto solamente, che gli atti del presente Capitolo siano fermi et validi. Si venne all'elettione del Secretario per scrivere et autenticare tutti li atti, et decreti di questo Capitolo, conforme al solito et fu per voti secreti eletto, publicato et accettato da tutti il Padre Pietro Francesco Pellizoni,

Successivamente ordinò il medesimo Ill.mo et Rev.mo Signor Cardinale che si facesse la nominatione del Padre Generale, et nemine discrepante fu per cartelle e balle secrete da tutto il Capitolo nominato il Padre Biasio Oppertis il quale fu subito dall'istesso Ill.mo et Rev.mo Signor nostro Protettore con autorità Apostolica e di espressa commissione di N.S. Paolo V publicato, e confermato Generale, e come a Generale li fu da tutti li Capitulanti, et anco da tutti gli altri Padri et Fratelli della Religione commoranti nella presente casa di Roma resa la debita ubidienza, et riverenza con pace

IV CAPITOLO GENERALE

et contento di tutti, rendendo gratie al Signore tutti insieme con il Te Deum Laudamus et cossì si diede fine a questa prima Congregatione.

Io Nicolò Clemente Diffinitore
 Franc. Ant. Niglio Diffinitore
 Paulo Rende Difinitore
 Vinc. Petracciolo Definitore

Pietro Franc. Pellizzoni Secretario

(f. 114) Seconda Congregatione A di 20 di Marzo 1608
 Giovedì Mattina

Essendo già arrivati gli altri Capitulanti, che mancavano cioè
 Il P. Francesco Pizzorno Provinciale di Ferrara
 Il P. Scipione Carozza eletto dalla Provintia di Ferrara
 Il P. Marcello de Mansis Secretario della Consulta
 Il P. Gio. Antonio Alvina eletto dalla Prov. di Napoli
 Il F. Horatio Porgiani eletto dalla Prov. di Napoli
 Il F. Rocco Zompi eletto dalla Prov. di Ferrara
 Li F. Anibale Roncallo eletto dalla Prov. di Roma

et congregati insieme con tutti li altri sopradetti nel Capitolo a hore 16 a suono di Campanella, doppo l'essortatione fatta dal detto P. Biasio Oppertis Generale per il buon camino et successo del Capitolo, detti Capitolanti che ^(a) erano stati absentì uno doppo l'altro con pace, e contento commune resero obediencia con la debita riverenza al detto P. Generale.

Di nuovo poi si approvorno li vocali tutti come canonicamente congregati, et di commune consenso si supplì a tutti li diffetti, che potevano essere occorsi tanto nei Capitoli Provinciali, et locali, come in qualsivoglia altro modo, accioche

^(a) Dopo «Capitolanti» aggiunto sopra la riga «che».

ATTI E DECRETI: II SESSIONE

niuna cosa si potesse opponere alla validità degli atti del Capitolo.

Successivamente si fece per voti secreti l'elettione de i deffinitori, secondo la forma stabilita nelle Constitutioni, et restorno eletti il P. Nicolò Clemente et il P. Francesco Antonio Niglio il F. Paolo Renda, et il F. Vincenzo Petracciolo, et da tutto il capitolo furono accettati come legittimamente eletti.

Doppo li Consultori Generali et tutti li altri ufficiali secondo il solito rinuntiarono li officii, et ciascuno si pose a sedere nel suo luogo secondo l'ordine dell'antichità. Ma alli Deffinitori sacerdoti si diede la precedenza sopra tutti gli altri del Capitolo et alli Diffinitori fratelli sopra tutti li fratelli.

(f. 114 t.) Et fatto immediatamente dal Secretario del Capitolo il giuramento d'osservare il secreto, et la fedeltà nell'ufficio suo secondo la forma stabilita nelle constitutioni, il M.to Rev. Padre Generale comandò sotto precetto di santa obediencia et sotto pena della privatione di voce attiva e passiva etiandio in questo Capitolo, che niuno de Capitulanti ardisse di rivelare directe vel indirecte a quelli che non sono del Capitolo le cose che in esso si trattaranno sin che non fusse finito et risoluto il Capitolo.

Fu poi risoluto che si desse principio a leggere le Constitutioni del 3° capitolo Generale nel modo che erano state reviste, et accommodate dalla Consulta, insieme con le altre Constitutioni fatte di nuovo dalla medesima Consulta o dal Capitolo intermedio, et furono accettate et confermate in questa Congregatione le sequenti nella maniera, che stanno qui disposte, videlicet.

1. Il Capitolo Generale per l'ordinario si doverà cominciare alli 3 di Maggio, et finire alli 13 dell'istesso mese, se però non giudicasse altrimenti l'istesso Capitolo.

2. Il P. Generale, o Vicario Generale con il consenso de Consultori intimarà il Capitolo scrivendo alli Provinciali per diverse vie, e tanto per tempo che si possano fare l'elettioni, et che anco si possa havere risposta delle lettere mandate et se sarà bisogno li resti tempo di mandare nuove lette-

IV CAPITOLO GENERALE

re. Ma se bene non si concedesse tanto tempo, vagliano nondimeno gli atti del capitolo.

3. Si avisino in dette lettere li Provinciali che faccino dire Messe, et fare Orationi in tutte le case per il felice successo del Capitolo a maggior gloria del Signore.

4. Finito il tempo concesso per la venuta de Capitulanti si attaccherà al muro una lista di quelli che hanno da entrare in Capitolo, con quell'ordine con il quale hanno da sedere et dare il voto, et (f. 115) havendosi da fare l'elettione del Generale o d'altri, se ne attaccherà un'altra di tutti quelli, che hanno voce passiva per quello officio.

5. Nel principio di ciascuna Congregatione si suoni un campanello, che possa essere sentito da tutti i Capitulanti, li quali vadano subito al luogo del Capitolo, dove ciascuno sederà nel suo proprio luogo, cioè prima li Padri, e poi li fratelli, precedendo ciascuno nel suo grado secondo la priorità di chi prima haverà professato, eccettuati li Professi avanti la bolla di Clemente VIII, li quali seguiranno la priorità di chi prima haverà preso l'habito, et se alcuni in un medesimo giorno haveranno fatta la Professione o preso l'habito, prederà tra di loro il più vecchio d'età, et questa sia regola generale per ordinare la precedenza secondo l'antichità, la quale si osserverà tanto nella Consulta, quanto nelli Capitoli Provinciali et locali.

6. Nella prima sessione diranno tutti a vicenda con voce bassa l'hinno Veni Creator Spiritus, et nell'altre l'orationi solite per domandare la gratia dello Spirito Santo.

7. Nel giorno deputato per cominciare il Capitolo, se delle 3 parti di quelli che devono, possono et non recusano d'intervenire al Capitolo, ne saranno congregate due, il Generale o Vicario Generale gli proponga se quella è da loro stimata piena ^(b) e legitima Congregatione. Vedano poi chi manca di quelli che dovevano venire et con il parere della maggior parte si stabilisca se si hanno da aspettare gli assenti.

^(b) Dopo «piena» era stato scritto «Congregatione» e poi cancellato.

ATTI E DECRETI: II SESSIONE

8. Vedano ancora se alcuno de presenti fosse inhabile, e si facci deliberatione d'habilitarlo, o d'escluderlo, et li compagni de Provinciali mostrino le lettere de capitoli, acciò si sappia se sono stati canonicamente eletti.

9. Niuno ancorche sia legitimaente impedito possa concedere ad altri le ragioni della sua voce.

10. Si proponga al Capitolo se si deve supplire a tutti li diffetti che possono essere in qualsivoglia modo occorsi, massime ne Capitoli Provinciali, et locali, avvertendo (f. 115 t.) che quando questi legittimamente congregati arrivano alli due terzi potranno supplire a tutti li diffetti, per i quali il Capitolo potesse essere oppugnato, et determinare tutti li dubbii pertinenti alla perfettione, et integrità del Capitolo, la cui risolutjone fusse allhora necessaria et non si potesse raccogliere dalle Constitutioni.

11. Quello che tiene il 2° luogo nel Capitolo assolverà il Padre Generale o Vicario Generale in questa forma: *Auctoritate Dei Omnipotentis mihi licet indignissimo per Sedem Apostolicam concessa, ego te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis et interdicti et a quibusvis aliis censuris et poenis et tecum super quavis irregularitate et impedimento dispenso, quatenus possum et tu indiges ad hoc tantum, ut quaecumque per te fient in Congregationibus praesentis Capituli tempore habendis rata, et firma sint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'istesso Generale o Vicario Generale assolverà poi li altri dicendo: Auctoritate Dei Omnipotentis mihi licet indignissimo per sedem Apostolicam concessa Ego vos omnes hic congregatos et item omnes in hoc Capitulo nobiscum congregandos ab omni vinculo excommunicationis suspensionis et interdicti, et a quibusvis aliis sententiis, censuris et poenis, absolvo et vobiscum et cum iisdem super quavis irregularitate et impedimento dispenso quatenus possum, et vos, et illi indigetis ad hoc tantum ut omnia quae in Congregationibus praesentis Capituli agentur rata et firma sint in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.*

12. Niuno de Capitulanti si muova dal suo luogo senza

IV CAPITOLO GENERALE

licenza, et obediscano tutti a qualunque cenno del Presidente, il quale sarà moderatore et governatore di tutto il Capitolo.

13. Ciascuno dirà il parer suo brevemente con animo libero e sincero, a suo luogo et per ordine demandando prima la licenza dal Presidente. Et quelli che non sono li primi a dire il suo parere si guardino di repetere inutilmente et con perdita di tempo quello che li primi hanno già detto.

14. Parlino posatamente non pungendosi l'un l'altro ne alzando la voce (f. 116) più di quello che la grandezza del luogo richiede, et li gesti non dimostrino disprezzo d'alcuno.

15. Non parlino tra di loro, se non fusse qualche breve parola ne anco con voce bassa, non s'interrumpano l'un l'altro, fuggano lo strepito et tumulto, et ogni sorte di cosa che possa impedire agli altri la libertà di parlare.

16. Deliberandosi qualche cosa contro la sua opinione si guardino di contraddire, et non si mostrino ostinati nel proprio parere replicando che tale determinazione non li piace. Ma si persuadano essere più ispediente ciò che dalla maggior parte viene risoluto.

17. Approvate le persone si eleggerà il Secretario per voti secreti, il quale tanto nel Capitolo Generale quanto nel Deffinitorio scriverà tutti li atti et Decreti ordinatamente dal principio alfine del Capitolo. Al quale se bisognerà si dia un compagno nel medesimo modo eletto del numero de Padri, il quale l'aiuti a raccogliere i voti, et a scrivere l'altre cose.

18. Questi subito eletti faranno il giuramento in questa forma: Ego N. testem invoco Deum, cuius oculis omnia nuda sunt, me fideliter suffragia accepturum, eorumque verum numerum pronuntiatum, et si alicuius characteres vel aliud quodlibet suffragium agnovero me numquam alicui illud manifestaturum, et quae ad officium meum pertinent fideliter, et sine dolo praestitum.

19. Il che fatto s'eleggeranno subito ^(c) il Presidente, et quattro Deffinitori conforme alla bolla di Clemente VIII

^(c) Dopo «subito» era stato scritto «dal» e dopo cancellato.

ATTI E DECRETI: II SESSIONE

delli più antichi et isperimentati Padri, et fratelli, et (se sarà possibile) di diverse Provintie, accioche habbino maggior cognitione delle cose di tutta la religione.

20. Nelle sopradette elettioni saranno Scrutatori de voti il Padre Generale insieme con li due primi ^(d) Consultori un Padre et un Fratello.

21. Il Presidente precederà a tutti tanto nel Diffinitorio, come nel Capitolo con un solo voto, fuorche quando li voti fussero pari, nel qua! caso si doveranno dare un altra volta li voti, et restando ancora uguali egli (f. 116 t.) darà la 3^a volta due voti, eccetto nella elettione del Generale.

22. Li Deffinitori parimente succederanno nel luogo de Consultori, precedendo li sacerdoti a tutto il Capitolo et li fratelli a tutti gli altri fratelli.

23. Occorrendo che tra li 6 anni, ne quali dura l'officio del Padre Generale et Consultori si facesse qualche Capitolo intermedio, in tal caso li Consultori haveranno in Capitolo la precedenza, et faranno anco l'officio di Definitori.

24. Eletti li Definitori il Generale rinuntiarà l'officio suo al detto definitorio et il simile faranno li Consultori e l'Arbitro, e tutti gli altri ufficiali presto e per ordine.

25. Se a richiesta del Capitolo s'haverà da render conto del governo, s'eleggeranno da esso capitolo alcuni, che separatamente attendano a questo, e riferiscano al Capitolo al quale spettarà dare le sentenze et resolutioni d'ogni cosa.

26. Il Presidente doppo che saranno eletti li Definitori, prohibirà con precetto di santa obediencia, et sotto pena di essere licenziato dal Capitolo, e privato di voce attiva e passiva, che niuno directe vel indirecte reveli a quelli che non sono del Capitolo le cose, che in esso si trattaranno sin che sia finito et risoluto il Capitolo.

27. Le Constitutioni, ordini, e regole fatte, o poste in uso dalla Consulta non saranno essaminate dal Definitorio, ma si doveranno una per una leggere e proporre dal Secre-

^(d) Dopo « primi » era stato scritto « Definitori » e poi cancellato.

IV CAPITOLO GENERALE

tario in Capitolo prima di qualunque altra cosa et dal detto Capitolo saranno essaminate, accommodate, confermate o refutate secondo che dalla maggior parte de voti saranno giudicate espedienti per la Religione.

28. Li Capitulanti uno per uno secondo l'ordine dell'antichità siano admessi nel Definitorio accioche diano in scritto quello che li occorre da proporre in Capitolo, et se vorranno possano renderne le ragioni a bocca. Et se alcuno domanderà d'essere inteso ancora in Capitolo, il Secretario lo noti accioche quando si leggeranno le cose da esso proposte nel Capitolo, egli sia il primo a dare le iriformationi che bisognano sopra le cose proposte.

29. Nelli Capitoli Provinciali et locali si proponga se si ha da riferire qualche cosa in nome di tutti, il che si farà con lettere publiche dell'istesso Capitolo. Et tutto ciò che ogn'uno in particolare vorrà che si riferisca lo metta (f. 117) in scritto sottoscrivendo il suo nome, il quale si potrà coprire con il sigillo. Ne si vieti ad alcuno di rappresentare qualsivoglia cosa al Capitolo scrivendo al medesimo Capitolo, o ad alcuno de Capitulanti, o per altro mezzo.

30. Tutte le sopradette cose proposte da Capitulanti, et le lettere et memoriali mandati al Capitolo si doveranno esaminare nel Definitorio purchè vi sia di propria mano sottoscritto il nome di chi le propone, et non altrimenti. Si tenga però il detto nome secreto, massime se esso lo richiedesse, fuorchè se il Capitolo giudicasse altrimenti.

31. Essendo mandata al Capitolo qualche scrittura senza sottoscrizione s'usi diligenza di trovare l'autore, e sia Castigato a giuditio del Capitolo, o d'altri da esso deputati ⁽²⁾. Et con questo fu dato fine aflu seconda Congregatione.

⁽²⁾ L'articolo è stato omesso nel V C.G.

ATTI E DECRETI: III SESSIONE

Congregatione 3^a a di detto 20 di Marzo a hore 21.

Congregati a suono di campanella tutti li sopradetti Capitolanti nel luogo solito, presente il M.to Rev.do Padre Biasio Oppertis Generale, si seguì a proporre le Constitutioni del 3^o Capitolo insieme con quelle della Consulta et furono admesse le seguenti:

1. Quelle cose solamente le quali dal Definitorio saranno giudicate degne d'essere proposte si proporranno nel Capitolo in scritto dal Secretario leggendole una per una, non dimostrando a qual parte esso sia inclinato, ne aggiogendovi cosa alcuna del suo.

2. Trattandosi di cose molto gravi si potrà bisognando differire la resolutione per un'altro giorno, et se ne metta una o più copie in publico, accioche possano da Capitolanti solamente essere lette, et considerate prima che si venghi all'ultima resolutione.

3. Prima che sia diano li voti per stabilire qualche determinatione, il Secretario havendola ^(e) formata in scritto ^(f) fuori del libro la leggerà et doppo che sarà approvata dalla maggior parte non la muti più ne anco ^(g) per causa di migliore o più elegante compositione.

4. Dica ciascuno una volta il suo parere, poi stia in silentio. Ma trattandosi di qualche cosa di molta importanza il Presidente dia licenza a quelli che la domandano di parlare un'altra volta doppo che tutti haveranno (f. 117 t.) già detto il suo parere.

5. Quando s'haverà da eleggere il Generale la mattina per tempo il Presidente dirà la Messa de Spiritu Sancto in presenza di tutti li Capitulanti et de gli altri di casa, et communicati tutti quelli del Capitolo se ne andaranno per ordine con la Croce avanti accompagnati da quelli di Casa, i quali cantaranno l'Hinno Veni Creator Spiritus. Et gionti al luogo

^(e) Dopo « havendola » era stato scritto « scritta » e poi cancellato.

^(f) Dopo « scritto » era stato scritto « la leggerà » e poi cancellato.

^(g) Era stato scritto due volte « ne anco » e depennato uno.

IV CAPITOLO GENERALE

del Capitolo questi di casa andaranno a dire le letanie, et a fare oratione a vicenda, sin chè sia finita l'elettione et li capitulanti congregati diranno con voce bassa il detto Hinno Veni Creator Spiritus et faranno oratione mentale per lo spatio di mezz'hora. Il che fatto ciascuno per ordine scriverà in una cartella il nome et cognome di quello che vorrà eleggere; et dato per ciò tempo sufficiente il Secretario dirà: in Nomine San.mae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti ad nominationem et suffragia ordine veniatur ⁽³⁾. Allhora il Presidente mostrando la sua cartella piegata fra due deti si che possa esser vista da tutti la metterà nel vaso preparato a questo effetto sopra la tayola et ritornerà a sedere al suo luogo; il medesimo faranno tutti gl'altri secondo l'ordine dell'antichità.

6. Ciò fatto il Presidente et Scrutatori, che saranno li due primi Deffinitori, un Padre et un fratello, et il Secretario inginocchiati avanti al Crocifisso faranno l'un doppo l'altro il giuramento in questa forma: Testem invoco Deum, quod suffragiorum, quae pro unoquoque lata fuerint, verum numerum pronuntiabo, et licet alicuius manum agnoscam, eam alicui non patefaciam, atque in hoc toto scrutatoris munere me fidelem et sine dolo praestabo. Et sapendo leggere il fratello scrutatore farà in volgare detto giuramento.

7. Doppo questo s'accostaranno alla tavola, et il secretario, cavate fuori le cartelle, notarà tutti li nominati per ordine scrivendo prima quelli che hanno più voti, et se alcuni haveranno voti uguali notarà prima il più antico di Religione, o se in questo ancora fussero pari, il più vecchio d'età. Il quale ordine di scrivere et ballottare li nominati s'osservi in tutte le elettioni che si faranno ne i Capitoli Generali, Provinciali et locali, avertendo, che se bene alcuno nelle nominationi delle cartelle avesse più voti della metà del Capitolo non s'intenda eletto senza la ballottatione secreta.

⁽³⁾ Nel V C.G. il rito è stato semplificato, eliminando la processione, le preghiere dei Capitolari e la mezz'ora di orazione mentale.

ATTI E DECRETI: III SESSIONE

8. Publicati per ordine li nomi di modo, che da ciascuno possano essere intesi, il (f. 118) Secretario distribuirà due balle per uno a tutti li Capitolanti una affermativa et l'altra negativa. Et proposto il primo de nominati, tutti li vocali per ordine, accostandosi alla tavola metteranno la sua balla nel vaso, eccettuato quello che è proposto alla ballottatione, il che sempre s'osservarà in tutte le ballottationi. Et così per ordine proponendosi gli altri nominati quello che prima haverà la maggior parte de voti del Capitolo sarà eletto Generale lasciando tutti gli altri nominati.

9. Occorrendo che in questa ballottatione nissuno restasse eletto Generale, si farà di nuovo la nominatione, e poi la ballottatione de nominati nell'istesso modo, et non essendo ancora eletto il Generale si farà la 3ª nominatione et ballottatione, doppo la quale se non sarà finita l'elettione, il Capitolo pigliarà quello espediente, che piacerà alla maggior parte per finirla quanto prima.

10. Avertendo che sin a tanto che non haveranno conchiusa l'elettione del Generale, li Capitolanti staranno serrati in Capitolo et non se li darà altro da mangiare che pane et acqua ⁽⁴⁾.

11. Eletto il Generale si farà dal Secretario il Decreto in questa forma: Nel Capitolo Generale legittimamente congregato a dì.....del Mese.....dell'anno.....secondo la forma delle nostre Constitutioni è stato eletto il P. N.....Prefetto Generale della Religione de Ministri degli infermi. Il quale Decreto si leggerà dal Presidente, o dal più antico Definitore, e poi si sottoscriverà dalli Deffinitori, e dal Secretario, siggillandolo con il siggillo della Religione.

12. Immediatamente tutti quelli che sono presenti, cominciando dal Presidente e Definitori (f. 118 t.) per ordine andaranno con la debita riverenza a renderli obediencia, et a basciarli le mani. Dato poi il segno con un campanello tutti quelli di casa s'adunaranno con la Croce alla porta del Capi-

⁽⁴⁾ L'articolo è stato omesso nel V C.G.

IV CAPITOLO GENERALE

tolo et per ordine s'avviaranno verso la Chiesa cantando il cantico Benedictus Dominus Deus Israel. Et dopo loro seguiranno i Capitolanti con il nuovo Generale, et gionti in Chiesa cantaranno il Te Deum laudamus. Il quale finito si dirà da un Sacerdote 3 volte il verso: Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis etc. soggiungendo l'orationi de Trinitate pro gratiarum actione, et de Beata Virgine ⁽⁵⁾.

13. Nella seguente Congregatione s'eleggeranno li Consultori, et prima li due Sacerdoti nel modo che segue. Havendo ciascuno nella sua cartella nominati due Sacerdoti anderanno per ordine a metterle nel vaso, et fatta dal Secretario la lista di tutti li nominati per ordine si ballottaranno tutti cominciando da quelli che hanno più voti. Et quelli che prima haveranno la maggior parte de voti del Capitolo restaranno eletti Consultori lasciando di ballottare gli altri. Et occorrendo che due concorressero con la metà de voti del Capitolo dopo fatta la prima et seconda ballottatione, nella 3^a il Generale haverà due balle, il che s'osservarà in tutte l'altre elettioni etiandio dalli altri superiori delli Capitoli Provinciali et locali.

14. Quando nella prima ballottatione o niuno, o un solo de nominati restarà eletto, si farà un'altra volta la nominatione con la sua ballottatione e se ne anco restaranno eletti, si farà la 3^a nominatione e ballottatione de nominati, et non conchiudendosi in questa l'elettione si pigliarà quello espediente che piacerà alla maggior parte del Capitolo.

15. Nel medesimo modo s'eleggeranno li due Consultori fratelli. Et ultimamente l'Arbitro, con questo riguardo, che havendosi da eleggere un solo si nominarà uno nelle cartelle, et due quando s'haveranno da eleggere due. Et le medesime regole s'osservaranno nelle altre elettioni da farsi nelli Capitoli generali, Provinciali et locali, fuorchè in quelle del Secretario e de scrutatori, le quali nella prima ballottatione

⁽⁵⁾ Nel V C.G. il rito è stato semplificato, eliminando la processione in Cappella e le preghiere da dirsi colà.

ATTI E DECRETI: III SESSIONE

si doveranno spedire, restando eletto quello che haverà più voti, ancorche non arrivino alla metà et in caso di parità sarà preferito et s'intenderà eletto il più antico (f. 119) di Religione, o d'età secondo le regole della precedenza.

16. Finito il Capitolo il Secretario farà sottoscrivere dal Presidente e Definitori tutte le risoluzioni e determinationi fatte nel Capitolo, dalle quali ne cavarà le constitutioni e regole da osservarsi generalmente per tutta la Religione et le publicarà prima nella casa dove s'è celebrato il Capitolo, et poi ne darà una copia autentica sottoscritta, e siggillata a tutti li Provinciali.

17. Essendo fundato il governo della nostra Religione de Chierici Regolari Ministri degli infermi in un mistico superiore di cinque persone cioè del Padre Generale e quattro Consultori chiamata da noi la Consulta generale, stabiliamo che tra essi vi sia tale unione in vincolo di charità, che avenga fra la varietà de negotii possa occorrere varietà de pareri tuttavia fatta la determinatione della maggior parte de voti conforme alla Bolla della nostra fundatione de la felice memoria de Gregorio XIII, la minor parte doverà tenere, proteggere, et essequire detta determinatione, come se fusse stata stabilita da tutti unitamente.

18. Però la Consulta generale si congreghi infallibilmente due o più volte la settimana secondo la moltitudine de negotii, nelli giorni da deputarsi da essa Consulta, et in assenza del Padre Generale, o d'alcun Consultore intervenga l'Arbitro in supplimento tenendo l'ultimo luogo tra i Consultori Sacerdoti, de i quali il più antico sarà Presidente della Consulta in assenza del Padre Generale.

19. Mancando per morte o per altra occasione alcuno de i Consultori o l'Arbitro s'elegga il successore in questo modo, cioè, in ogni casa della Religione si doverà dalli vocali di essa per voti secreti nominare uno di tutta la Religione da loro giudicato degno, et atto per tale officio, li quali nominati dalle case si doveranno per lettere proporre alla Casa di Roma, li vocali della quale non haveranno ius di nominare alcuno, ma solamente di eleggere uno delli nominati dalle

IV CAPITOLO GENERALE

altre case. De quali nominati si farà dal Secretario una lista (f. 119 t.) scrivendo prima per ordine quelli, che saranno stati da più case nominati, affigendola nel giorno precedente all'elettione in luogo pubblico. Li quali uno per uno secondo l'ordine espresso delle elettioni si proporranno alle balle secrete, et quello che prima haverà piu della metà de voti in suo favore tralasciando tutti li altri, sarà eletto Consultore over Arbitro.

20. Il Padre Generale per ordinario farà sempre residenza in Roma con li suoi Consultori. Ma occorrendo alcuna gran necessità di partirsi da Roma per molti mesi allhora vada con li suoi Consultori ne mai si possa smembrare detta Consulta tanto, che almeno non restino quattro voti da concorrere per necessità in qualsivoglia determinatione.

21. La Consulta elegga un Secretario, il cui officio sarà leggere le lettere et li memoriali, et notare in libro le determinationi, scriverle et publicarle a chi bisognerà con la sua sottoscrizione oltra quella del P. Generale o del primo Consultore in sua assenza, acciò siano conosciute essere determinationi fatte dalla detta Consulta.

22. Il seguente modo di fare l'elettioni s'osservarà in Consulta. Il P. Generale e Consultori discorreranno insieme sopra le persone che si rappresentaranno atte per quell'ufficio, o luogo da provvedersi et con sincerità dove fusse necessario per informatione degli altri scopriranno li difetti notabili, che si possono dire servata la forma della giustitia, che le rendessero inhabili sotto siggillo di secreto, et doppo matura discussione il Padre Generale et Consultori nominaranno uno per uno, se però alcuno non si rimettese alla nominatione dell'altro. Et con ordine, cioè prima quello che haverà nominato il Padre Generale, et poi il primo Consultore et così degli altri si proporranno alle balle secrete, et quello restarà eletto per l'ufficio, che haverà havuto più balle favorevoli, et non riuscendo l'elettione in quelli nominati, si reiteri nel modo sudetto la nominatione et ballottatione insinche si effettui l'elettione.

23. Li Provinciali durino nell'ufficio per 3 anni et li

ATTI E DECRETI: III SESSIONE

Prefetti delle case per un (f. 120) anno solamente, et poi si possano confermare d'anno in anno, ma infra annum non si possano levare senza causa riconosciuta dalla Consulta Generale.

24. Li Superiori cioè Generali, Provinciali, et Prefetti finito Il tempo della loro administratione non possano havere officio per un'anno. Il che s'intende quando la Religione haverà maggior copia di soggetti habili da dichiararsi nel Capitolo Generale.

25. Si visitino almeno due volte l'anno tutte le nostre case, o da Provinciali o da Visitatori, secondo che parerà alla Consulta.

26. Li Consultori del Padre Generale osservino in tutte le cose le regole, et le Constitutioni più con fatti, che con parole.

27. Strettamente proibiamo sotto le pene contenute nel 3^o ordine de Canon Penitentiali, che niuno de Consultori, Arbitro, o Secretario della Consulta possano dar segno, ne con fatti, ne con parole directe vel indirecte che non sia stato d'accordo, o di voto, o suo parere, la determinatione che fusse stata ^(h) fatta in Consulta dalla maggior parte de voti, per mantenere l'unione necessaria tra essi. Et il medesimo stabiliamo contro quello che manifestasse il suo voto o parere, o quello degli altri ne i trattati o negotii, ne i quali si trattasse di cose odiose, o penitenze o cose simili.

28. Occorrendo (quod absit) che il Padre Generale non volesse, overo impedisse che non si facesse consulta due volte la settimana secondo le Constitutioni overo obstasse che non si proponessero tutte le cose, che o da Consultori o per lettere, o memoriali alla Consulta diretti si proponessero, o che impedisse che non si risolvessero, o le risolte della maggior parte operasse che non si essequissero, et che durasse in questo proposito per spatio d'un mese, che in tal caso siano obligati li suoi Consultori, quando saranno al-

^(h) Dopo « fosse » è aggiunto sopra della riga « stata ».

IV CAPITOLO GENERALE

meno 3, di farli una monitione per il Secretario de la detta Consulta et in caso che non volesse il Secretario per l'Arbitro di detta Consulta, o per il Procuratore generale, o in altra maniera (f. 120 t.) che il Padre Generale non si possi scusare, nella quale monitione si essortarà con riverenza detto Padre Generale a fare la Consulta conforme le Constitutioni. Et persistendo nel suo mal proposito tra lo spatio di 15 giorni se li facci un'altra monitione et poi la terza fra 15 altri giorni in modo che della prima insino al fine della 3^a siano corsi giorni 45, li quali finiti, et non osservando secondo le dette Constitutioni oblighiamo detti Consultori con precetto formato di santa obediencia, et sotto pena di scomunica latae sententiae che debbano subito avisare tutti li Provinciali et fare congregare Capitolo Generale, dove provandosi sufficientemente detto disordine et inosservanza, sia privato del Generalato et di voce attiva et passiva in perpetuum creando il nuovo Generale.

29. Di più quando indubitatamente constasse che il Padre Generale cascasse in peccato carnale, o in heresia, o dissipasse le rendite o beni stabili della Religione convertendoli in uso o commodità sua, o d'altri, ovvero commettesse tale delitto che secondo le leggi civili meritasse la morte, o secondo li canoni dovesse esser deposto, in tali casi siano obligati li Consultori di comun consenso o almeno 3 di essi congregare il Capitolo generale, dove si produranno li testimonii et prove del delitto et inteso il reo, concedendoli una sommaria et semplice defensione, trovandolo colpevole lo deponeranno dal Generalato creando un altro Generale.

30. Il Padre Generale et Consultori haveranno piena autorità di dichiarare i dubbii che potessero nascere sopra i Decreti, Constitutioni, Regole, et altri ordini de Capitoli Generali purché non venghino con l'esplicatione d'un Decreto a contradire a nissuno degli altri.

ATTI E DECRETI: IV SESSIONE

Congregatione 4^a Adì 21 di Marzo

Venerdi a hore 15

Congregati come di sopra tutti li Capitulanti in presenza del M.to Rev. Padre nostro Biasio Oppertis Generale, si seguitò di proporre le (f. 121) Constitutioni del 3^o Capitolo Generale et del Capitolo intermedio, et della Consulta et furono nel seguente modo admesse et confermate.

1. Il Padre Generale et Consultori non possino pigliare ne accettare nuove case o luoghi per la Religione, se in ciascheduna di quelle non vi si possono mantenere et sustentare almeno 12 Religiosi, et che non vi si possano esercitare i ministerii del nostro instituto. Avertendo che per fundare un luogo nuovo non si scommodino o disturbino gli altri.

2. Nissuno superiore o altro possa fare debiti, de quali se ne paghi censo, senza licenza della Consulta et assegnamento per pagarlo fra poco tempo, neanche il Padre Generale senza il consenso de Consultori. Ma quanto a gli altri debiti si possano fare con il consiglio de suoi Consultori purchè non si passi la somma di scudi 100, ne si possa multiplicare mentre starà sotto detto debito, se non vi fusse assegnamento certo.

3. Che li Superiori della Religione finito il tempo del loro officio debbano essere sindacati et dar conto della loro administratione alla Consulta Generale et caso che dalla detta Consulta non siano sindacati, overo non legitimamente sindacati si possa haver ricorso al Capitolo Generale, et in esso essere sommariamente sindacati.

4. Quando tra un Capitolo et l'altro mancasse qualche Consultore overo l'Arbitro subito la Consulta per la prima posta ne dia avviso a tutte le case, et fra questo tempo non si possi fare mutatione alcuna de vocali per le nostre case et quando poi si farà la nominatione delli sudetti Consultori o Arbitro niuno de nostri possa avvisare o scrivere la nominatione fatta a qualsivoglia persona che sia, ma solamente li Superiori delle case la debbano avisare alla Consulta per lettere communi.

IV CAPITOLO GENERALE

5. Nessuno de nostri sia promosso al Sacerdotio, se non haverà prima habilità d'essere Confessore havendo bene studiato casi di coscienza, se pure in alcun caso altro non giudicasse la Consulta.

6. Non si possano pigliare ne lasciare Hospedali se non conforme alla Bolla et con licenza dell'Ill.mo Signor Protettore.

(f. 121 t.) 7. Ogni triennio per ordinario si facci la mutatione de soggetti, et la collocatione de nuovi secondo che parerà alla Consulta, ne vi sia persona che si possa avvalere di favore per non essere mutata sotto la privatione di voce attiva et passiva ad arbitrio della Consulta, o altra penitenza equivalente ⁽⁶⁾.

8. Nella Consulta si leggeranno tutte le lettere et memoriali a lei diretti, et si deciderà, et voterà tutto quello sarà proposto dal Padre Generale et dalli Consultori et circa le cose proposte ⁽ⁱ⁾ ne il Padre Generale ne alcun Consultore possa ostare o difficultare che non si proponghino, decidano, et eseguiscano.

9. Et per evitare spese e disordini per ordinario non si scriva se non alla Consulta in commune da la quale ha da procedere mediante l'ajuto di Dio Nostro Signore ogni buon rimedio.

10. Che sia caso riservato l'aprire o'l ritardare malitosamente le lettere del Padre Generale, della Consulta, e delli Consultori eccetto il Padre Generale che doverà leggere ⁽⁷⁾ quelle de Consultori i quali non saranno soggetti ad altri, che all'istesso Padre Generale immediatamente. Et li Consultori sacerdoti precederanno a tutti li sacerdoti et Superiori et li fratelli a tutti gli altri fratelli solamente.

11. Tutti li nostri non scrivano se non per necessità ordinatamente ricorrendo nelli loro bisogni alli loro Prefetti

⁽⁶⁾ L'articolo è stato omeso nel V C.G.

⁽ⁱ⁾ Dopo « proposta » era stato aggiunto « di qualsivoglia materia » e poi cancellato.

⁽⁷⁾ La frase « il Padre Generale che doverà leggere », nel V C.G. è stata modificata in « il Padre Generale che potrà leggere ».

ATTI E DECRETI: IV SESSIONE

et poi a Provinciali et ultimamente alla Consulta; però non scriva alcuno la seconda volta se non haverà risposta della prima aspettando con pazienza, ne scriverà senza necessità, et allhora brevissimamente esplicando il loro necessario senza ampliacione di parole ne di cerimonie.

12. Che li superiori per se, o per altri da loro deputati debbano, e siano obligati in ogni modo leggere tutte le lettere de loro sudditi non però quelle de i Superiori maggiori.

13. Nessuno della nostra Religione etiam qualsivoglia Superiore supremo possa siggillare ne mettere arme, o impronta della sua propria casata nelle lettere o libri o paramenti di chiesa ne in qualsivoglia altra cosa, eccetto il proprio sigillo della Religione.

(f. 122) 14. Il Padre Generale et Consultori costituischino la famiglia in ciascuna casa nominatamente della Religione ne poi si muti alcuno senza legittima e necessaria causa da giudicarsi da essi Padre Generale et Consultori overo in caso di necessità da Provinciali, o Visitatori.

15. Nessuno de i nostri Padri, o fratelli etiam Superiori potrà andare da una Provincia in un altra, ne venire a Roma sotto qualsivoglia pretesto etiandio d'aggravio senza licenza in scriptis della Consulta generale, et neanco andare da una casa in un altra senza licenza in scriptis del Padre Provinciale sotto le pene contenute nel 3^o ordine de nostri Canon Penitentiali.

16. Nessuno Superiore neanco l'istessa Consulta generale possi fare che quelli che sono stati ricevuti per fratelli siano poi admessi per Chierici, ne quelli sono stati ricevuti per fratelli destinati a ministerii particolari di Casa siano admessi al numero di fratelli destinati al servitio degli infermi et facendosi il contrario sia nulla la loro Professione, ne meno si possa dare licenza a sudetti fratelli d'imparare a leggere ne a scrivere ⁽⁸⁾.

17. Per l'avenire s'accettino nella nostra Religione per

⁽⁸⁾ Nel V C.G., essendo stati soppressi i Fratelli per i ministeri domestici, da quest'articolo è stata eliminata la parte che li riguarda.

IV CAPITOLO GENERALE

li ministerii familiari di casa huomini devoti et pii, conforme alla Bolla della fel. mem. di Clemente VIII, li quali faranno tre voti semplici di povertà, castità, et obediencia doppo l'anno del novitiato, restando, poi sempre obligati all'ubidienza della Religione sotto le pene degli apostati. Ma per diffetti gravi da verificarsi dalla Consulta generale, potranno dalla medesima consulta et non da alcun altro essere assoluti, et licenziati. Et siano questi fratelli nel vitto e vestito et in tutte l'altre cose trattati ugualmente come gli altri Padri et fratelli, et solamente dalla Consulta generale o da altri di suo ordine possano essere accettati ⁽⁹⁾.

Et se per la pratica et essecutione di questa Constitutione sarà necessario d'havere speciale autorità, et licenza dalla sede Apostolica, il Padre Generale usi ogni diligenza per ottenerla supplicandone humilmente anco in nome del Capitolo Generale la Santità di Nostro Signore.

(f. 122 t.) 18. Li Prefetti non possano dare licenza a suoi sudditi di pigliare li ordini minori senza il consenso del Padre Provinciale, et in quanto alli sacri, o al confessare in Chiesa secolari o sermoneggiare niuno ardirà di domandarli se non che li Prefetti avisino li Provinciali et li Provinciali avisino la Consulta facendo quello che da essa verrà ordinato.

19. Non si facci mutatione di nissuno così avanti il Capitolo Generale, come Provinciale ordinario, parlando però de vocali della Religione da una casa all'altra per spatio di sei mesi precedenti immediate a detti Capitoli. Eccetto però quelli che saranno mutati per loro demeriti, delitti, o eccessi, quali così mutati da una casa in un'altra non possino havere voce attiva, ne passiva sin tanto, che non saranno stati sei mesi in quella casa.

20. Tutti li denari stiano in una cassa con due chiavi differenti, le quali terranno due Padri o fratelli, che sappino scrivere deputati dal Superiore.

21. Dentro la qual cassa si terranno due libri ne quali

⁽⁹⁾ Una delle novità di questo Capitolo è stata la creazione della classe dei Fratelli per i servizi domestici. L'esperimento non darà risultati positivi durante il Generalato del P. Oppertis. Nel V.CG. viene soppressa e, di conseguenza, eliminato questo articolo.

ATTI E DECRETI: IV SESSIONE

si noterà l'introito et essito et le ragioni dell'uno et dell'altro in presenza di detti deputati, tenendosi anco il 3° libro nel quale si noti la summa dell'introito et essito di ciaschedun anno ⁽¹⁰⁾.

22. Medesimamente si deputarà dal Superiore un Proveditore, al quale spetterà d provvedere tutta la casa di vitto e vestito et altre cose secondo l'ordine et ubidienza del Superiore. Il quale Proveditore noterà tutte le spese che giornalmente si faranno et poi insieme con li detti deputati della cassa infallibilmente ogni mese raccoglierà il conto di tutto l'essito, et introito notando la summa dell'uno et dell'altro.

23. Li denari che si consegnaranno a Superiori o a Visitatori, o altri della Religione per causa di viaggi di Capitoli, visite, o altri bisogni della Religione, si notaranno distintamente nel libro dell'essito che si conserva in detta cassa. Avvertendo che non si spendano in altro, che per il necessario del viaggio, il quale finito debbano consegnare a Superiori o alla cassa commune tutto quello li sarà avanzato et in qualsivoglia maniera haveranno acquistato ⁽¹¹⁾.

(f. 123) 24. Oltra le limosine ordinarie, che si danno a poveri alla porta non potrà alcun Superiore della Religione etiam che sia il Padre Generale dare più che uno solo scudo per ciaschedun mese per elemosina.

25. Strettamente si proibisce a tutti li professi della nostra Religione etiam all'istesso Padre Generale et qualunque altro Superiore, che non possano tener denari in modo alcuno ⁽¹⁾ appresso di se o d'altri, ne possano dar licenza ad alcuno della Religione di tenerli. Ma tutti li denari o polize di denari che perverranno in potere di qualsivoglia de nostri si consegnaranno al Superiore per farli mettere nella sudetta cassa commune dalla quale si supplirà il bisogno di tutti ⁽¹²⁾.

26. Li Procuratori o cercanti delle limosine consegna-

⁽¹⁰⁾ Nel V C.G., questi due articoli (20 e 21) verranno notevolmente modificati (V C.G., sess. V n. 77; AG. 1886 f. 154).

⁽¹¹⁾ Nel V C.G. questi due articoli (22 e 23) verranno soppressi.

⁽¹⁾ Dopo « alcuno » era stato aggiunto « directe » e poi cancellato.

⁽¹²⁾ Nel V C.G. quest'articolo e quelli che seguono (26; 27; 29) verranno soppressi.

IV CAPITOLO GENERALE

ranno le elemosine di qualsivoglia summa nel medesimo giorno che le raccoglieranno alli detti Deputati della cassa.

27. ^(m) Et perche la diversità delle opinioni non sia occasione di rilassatione della nostra povertà, dichiariamo che il presumere di tener la summa di vinti baiocchi sia disubidienza et proprietà sufficiente per incorrere nelle pene de proprietari. Et il medesimo si dichiara di quelli che ardissero di tener minor summa con malitiosa intentione di continuare successivamente replicandola. Ma li transgressori etiam in qualsivoglia picciola materia saranno rigorosamente puniti dal Superiore.

28. Similmente si proibisce a tutti li Superiori della Religione etiam al Padre Generate, et a tutti i sudditi, che non possano tenere appresso di se o d'altri cosa alcuna d'oro o d'argento, o di gioie, overo horologii da ruote, che ecceda il valore di giulii dieci. Et in caso che alcuna delle dette cose fussero o venissero in potere delli detti si debbano consegnare alla sudetta cassa per convertirsi in beneficio del commune. Et in quanto alle cose di minor prezzo non si possano tenere da alcuno senza espressa licenza del Superiore.

29. In oltre si doverà deputare dal Superiore dove sarà necessario un'altra cassa con due chiavi distinte da custodirsi per li sudetti deputati della cassa commune, nella quale si metteranno tutti li danari, gioie, oro (f. 123 t.), argento o simili cose pretiose, che saranno date da penitenti o altri forastieri in deposito alli nostri Padri, per convertirsi in quello, per che sono state depositate. Et similmente quelle, che saranno portate, o mandate da altre case per liti, o per altri rispetti, massime nell'occasioni de Capitoli generali o Provinciali, nella casa di Roma, overo saranno depositate dalli Novitii o dalli Padri et fratelli che vengono da altre case, dovendo tutti consegnare in detta cassa qualsivoglia delle cose sudette per custodirsi acciò li sia ritornata quando sarà necessario tenendosi dalli custodi un libro ove si noti l'introito et essito delli sopradetti depositi.

^(m) Era stato ripetuto « 26 » e poi corretto con « 27 ».

ATTI E DECRETI: V SESSIONE

Congregatione 5^A il giorno medesimo
a hore 21

Congregati ut supra tutti li Capitulanti insieme con ii M.to R. Padre Nostro Generale si proposero et furono confermate le seguenti Constitutioni del 3° Capitolo Generale circa il modo di servire gli infermi negli Hospitali.

1. Tutti li nostri Sacerdoti Professi finito che haveranno il corso de loro studii s'occuparanno nelli ministerii spirituati de gli infermi habitando negli Hospitali per spatio di 3 settimane per ogni due mesi dell'anno, consumando poi t'altra settimana in casa o ne luoghi di recreatione secondo il parere del Prefetto, et poi per tutto l'altro mese s'occuparanno nella raccomandatione delle anime agonizanti per la Città con li ripartimenti seguenti, cioè

2. Nelle 3 settimane, che habitaranno negli Hospedali quelli Padri che confessaranno gli infermi staranno in essercitio attuale un giorno si et un giorno no, et le flotti franche, purchè non occorresse bisogno.

3. Quelli poi Sacerdoti, che non confessaranno, ma che solamente celebraranno le Messe, amministraranno la Santissima Communione, daranno l'oglio Santo, raccomandaranno l'anime degli Agonizanti per la prima volta però leggendo l'orationi perciò deputate et che sepeliranno i morti staranno in essercitio attuale di queste cose un giorno e notte si (f. 124), et un giorno e due notti no secondo il bisogno che occorrerà.

4. Nella settimana seguente poi che staranno in casa o ne luoghi di recreatione conforme al parere del Prefetto non saranno obligati ordinariamente al servitio de gli infermi.

5. Nel mese seguente poi, che attenderanno alla raccomandatione dell'anime agonizanti per la Città, et per le carceri s'occuparanno in detto essercitio con il seguente ripartimento. Avertendo che ordinariamente li Padri che andaranno il giorno non anderanno la notte facendo in questo a vicenda, cioè per una settimana anderanno di giorno et per un'altra settimana di notte.

IV CAPITOLO GENERALE

6. Quelli Padri che andaranno alla raccomandatione dell'anime di giorno faranno questo un giorno sì et un giorno no per spatio di 3 hore in circa la mattina, et 3 la sera nelgiorno che li tocca.

7. Quelli Padri che andaranno la notte faranno questo una mezza notte sì et due notti no.

8. Con avvertimento anco che tutti li sopradetti Padri nelle tre settimane, che staranno negli Hospedali ogni giorno così in quello della loro vacanza come in quello, che saranno obligati doveranno ritrovarsi nel tempo che gli infermi mangiaranno agiutandoli a cibare, purchè per questo non manchino alli sopradetti loro oblighi spirituali.

9. Et avenga che li fratelli della Religione generalmente parlando siano obligati ex voto all'opere di charità spirituali e corporali per servitio delli infermi nelli Hospedali nondimeno discendendo al particolare di ciascheduno secondo il suo stato li detti fratelli s'essercitaranno negli Hospedali nel seguente modo.

10. Tutti li fratelli Professi non destinati al Sacerdotio nella Religione staranno habitaranno et pernottaranno nelli Hospitali per spatio di 3 settimane ogni mese spendendo poi l'altra settimana in casa, o ne luoghi di recreatione secondo il parere del Prefetto et in dette 3 settimane si essercitaranno nel servitio nel seguente modo, et ripartimento.

11. Ciascuno di detti fratelli farà la sua guardia un giorno sì et uno no, per spatio di quattr'hore o interpolate o continue conforme l'esperienza mostrerà a giudicio de Superori.

(f. 124 t.) 12. Di più ciascuno di loro farà la sua guardia della notte, cioè una notte sì et due notti no per spatio di 3 hore continue in ogni notte che li tocca.

13. Medesimamente tutti quanti ogni giorno mattina e sera si trovaranno et faranno gli essercitii communi, li quali sono la S.ma Communione de gli infermi, dar da mangiare alli medesimi, rifarli, et accommodarli i letti et finalmente si trovaranno in tutte l'altre cose che dal Superiore si giudicaranno doverli fare in commune.

ATTI E DECRETI: V SESSIONE

14. Avertendo medesimamente che tutti et ciascun di loro in particolare nell'hore et tempo loro destinato per la sua guardia, cossì di giorno come di notte faranno quelli officii et essercitii particolari che gli saranno imposti da Superiori secondo il bisogno et occorrenze cossì del servitio degli infermi come del buon ordine di detto ministerio degli Hospedali.

15. Ma li frateili studenti, li quali sono accettati alla Religione per promoversi al Sacerdotio et per attendere principalmente al ministerio spirituale, acciò fatti buoni Confessori e Casisti attendano poi al loro obbligo spirituale per la salute dell'anime de gli infermi mentre durerà il tempo di loro studio non doveranno essere impediti acciò quanto prima possano pervenire al desiderato fine, che da loro si spera. Nondimeno acciò ne anco detti studenti si scordino ne si raffreddino nell'istituto vogliamo, che mentre durerà il sopradetto tempo di loro studii, detti studenti per ogni mese stiano, et habitino una settimana negli Hospedali spendendo poi l'attro resto del mese nelli detti loro studii. Ma nella settimana che staranno negli Hospedali si essercitaranno net seguente modo.

16. Essendoci morienti a giuditio del Padre Superiore assisteranno alli detti morienti un giorno si, et un giorno no, per spatio di 4 hore interpellate o continue in quel giorno, che li tocca secondo il parere del Superiore.

17. Faranno similmente alli detti morienti le guardie della notte cioè una notte si et due notti no per spatio di 3 hore continue in quella notte che li toccherà.

18. Quando poi non vi saranno morienti non per questo lasciaranno di fare la detta loro guardia del giorno per il detto spatio di quattr'hore nel qua! tempo emmaestreranno gli infermi a ben confessarsi et comunicarsi, insegnandoli le circostanze necessarie, insegnaranno anco la dottrina christiana, faranno fare le proteste alli (f. 125) poveri infermi gravi, de quali si dubita della morte, inducendoli soprattutto alla compuntione de peccati et della vita passata, et finalmente nel detto spatio di tempo staranno sempre occupati in

IV CAPITOLO GENERALE

detti et somiglianti essercitii anco corporali per aiuto, et salute dell'anime e corpi de gli infermi.

19. Quelli Padri, che entreranno Sacerdoti fatti nella Religione osserveranno il modo et la regola prescritta alli Sacerdoti con quella moderatione che parerà al Prefetto durante il tempo della probatione.

20. Oltre le sopradette guardie particolari, tutti li sopradetti Padri, et fratelli studenti nella settimana che staranno negli Hospedali, quelli però che sono di vacanza si troveranno ogni giorno matina e sera alli essercitii communi come s'è detto, cioè nella Communione degli infermi, nel mangiare delli medesimi et nel fare et accommodare i letti purchè per questi servitii non si manchi mai alli detti proprii loro obligi conforme al parere del Padre Superiore il quale doverà havere cure particolare di far portare il lume et la Croce o la pietà a gli agonizanti, et in questo tempo che detti agonizanti staranno con la pietà a Croce avanti doveranno avvertire li detti Padri Superiori di non farli mancare mai alcuno assistente, acciò in cossi formidoloso passo siano aiutati et confortati con suoi ricordi et orationi continue, raccogliendo il frutto della salute di dette anime per le quali la Religione nostra abbraccia et fa ogni studio di tutte l'altre fatiche.

21. Avertendo che li Prefetti, et altri Superiori della Religione per la penuria de soggetti possano commutare detta settimana del servitio de studenti negli Hospidali in altrettanto servitio, et essercitio nelle case per compagni di quei Padri, che andaranno alla raccomandatione dell'anime per la Città, e non altrimenti. In modo che detti studenti tanto negli Hospedali come nelle case non possano essere occupati più che per una settimana d'ogni mese a giuditio di detti Superiori li quali avvertiranno ancora che quelli studenti, che si saranno essercitati la loro settimana d'ogni mese in casa, l'altra settimana del mese venturo la debbano consumare et spendere negli Hospedali et non altrimenti.

(f. 125 t.) 22. Et perchè sopra tutte l'altre cose desideriamo che detto nostro ministerio et servitio negli Hospe-

ATTI E DECRETI: V SESSIONE

dali si faccia con quella maggiore conservatione della disciplina religiosa, che si puó, acció conforme allo stato nostro, che non ostante il voto solenne di servire gli infermi siamo anco obligati a gli altri voti solenni di religione possiamo perpetuamente continuare con perfettione alle dette opere di pietà. Però giudichiamo necessario che li Signori Governatori degli Hospedali (se però vorranno accettare Il nostro servitio) ci proveggano d'una habitatione negli stessi Hospedali, separate da secolari con la porta et cancelli con la chiave dove nessuno possa entrare se non li nostri Padri et fratelli. Dentro la quale habitatione ci sia anco un Oratorio per fare li nostri soliti essercitii spinituali, et di più una cucina et un reffettorio separato ad uso nostro. Et oltre l'habitatione sopradetta è necessario che li Signori ci proveggano del vitto et vestito necessario per li Padri et fratelli che staranno in detti Hospedali.

23. Li nostri Sacerdoti non andaranno ne interverranno a nessuna Processione nella quale fussero obligati ad intervenire li Preti mercenarii delli detti Hospedali, essendo questo contra la Bolla nostra di Gregorio XIII.

24. Quando avvenisse tempo (che Dio non permetta) che per eccessi, o altri inconvenienti, o discordie, la Santità di Nostro Signore giudicasse ispediente levare la continua habitatione, e servitio de gli infermi conforme alla Bolla di Nostro Signore Clemente VIII in alcuni Hospedali o in tutti, in tal caso li nostri Padri et fratelli ad ogni modo siano obligati a tenere saldo l'instituto di servire a gli infermi spiritualmente et corporalmente con le solite visite et guardie di giorno et di notte, nel seguente modo cioè

25. Di tutti i Padri et fratelli d'una casa se ne doveranno fare due parti uguali esclusi però gli occupati, et ufficiali et li deputati per la raccomandatione dell'anime et l'una parte andrà nell'Hospedale un giorno et l'altra nell'altro dividendosi anco le guardie del giorno et della notte come meglio si potrà secondo il numero delle persone, che vi saranno idonee al giuditio del Prefetto, con il consiglio de suo Consultori, con ordine che li giovani sbarbati non debbano fare le

IV CAPITOLO GENERALE

guardie (f. 126) della notte et quelli che non saranno di guardia debbano ritornare a mangiare, et dormire in casa. Et in quanto alli ufficiali et occupati anderanno, et faranno il servitio nelli Hospedali secondo la forma che gli prescriverà il Prefetto col consiglio de Consultori. Ma dove sarà il Padre Generale l'habbi da fare la Paternità sua insieme con li suoi Consultori, in maniera che ciascuno di detti ufficiali venghi obligato a detto servitio per uno o più giorni secondo sarà giudicato possibile ogni settimana.

26. Il medesimo modo di servire a gli infermi andando un giorno si et un altro no all'Hospedale, terrà la nostra Religione in quei luoghi e Città dove li Signori Governatori delli Hospedali non potessero o non volessero ricevere il nostro servitio nel modo stabilito per li Padri et fratelli nella Bolla di Clemente VIII, overo perché non ci volessero concedere l'habitatione et commodità dentro alli detti Hospedali, secondo che è stato stabilito per conservatione dello spirito et decoro della Religione overo per mancamento de soggetti che non si potessero sustentare con le limosine ordinarie overo finalmente per altri rispetti et impedimenti conforme alla detta Bolla, massime in caso che si trattasse o pattuisse che li nostri Religiosi dovessero in quaiche modo essere obligati a stare sotto la giurisdizione et obediencia d'altri che della nostra Religione.

27. Tutti li Superiori della Religione si sforzino con diligenza et siano obligati di ridurre tutte le nostre case et il servitio negli Hospitali quanto prima in stato, che si possano osservare perfettamente le sopradette Constitutioni come mezzi necessarii alla quiete et profitto spirituale de i nostri.

Congregatione sesta a dì 22 di Marzo

Sabbato a hore 15

Congregato il Capitolo generale a suono di campanella nel luogo solito presente il M.to Rev. Padre Biasio Oppertis Generate si seguitó a proporre le Constitutioni del 3^o Capitolo

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

Generale, et del Capitoto intermedio et della Consulta le quali furono accettate et confermate nel seguente modo.

1. Niuno de nostni canti in musica ne suoni d'instrumenti d'alcuna sorte (f. 126 t.) ne possono imparare tali cose sotto le pene cantenute nel 3^o ordine de Canonì penitenziali ⁽¹³⁾.

2. Si prohibiscono i ricorsi a secolari, ma se alcun suddito si sentirà gravato dal Prefetto habbi ricorso al Provinciale, et dal Provinciale al Generale, e suoi Consultori, dichiarando però che dalle correzioni fatte in visita, et anco fatte dal Prefetto, o da altro Superiore non si possi appellare.

3. Tutti quelli che andaranno a raccomandare l'anime o dentro gli Hospitali delle donne, o a far visite o per altra occasione debbano sempre havere il compagno tanto vicino, che non lo perdano di vista. Et occorrendo in questo difficoltà si farà quello che determinerà la Consulta. L'istesso osservino quelli che sono mandati a confessare massime le donne nelle case de particolari, eccetto quando il luogo fusse tanto angusto che il compagno non potesse stare tanto vicino senza sentire li secreti della confessione. Et in tal caso procuri il Sacerdote che la porta non sia serrata, ne il luogo oscuro.

4. Li Consultori Generali, l'Arbitro, et Secretario della Consulta et il Procuratore generale possano entrare nelli Capitoti Provinciali della Provincia di Roma, o di qualunque altra, nella quale essi tutti, overo alcuno di loro si trovarà quando si celebrano detti capitoli, purchè in un solo Capitolo Provinciale per l'istessa causa diano la sua voce.

5. Nelli Capitoli Provinciali et locali dove si trovarà la Consulta generale senz'altra elezione, faranno l'officio de Scrutatori e Secretario li primi Consultori et il Secretario di detta Consulta.

6. Li Visitatori mandati della Consulta per visitane generalmente una casa, o Provincia habbino facultà d'entrare nei Capitoli Provinciali, che durante detta visita si faranno in quella Provincia.

⁽¹³⁾ Nel V C.G. quest'articolo è stato eliminato.

IV CAPITOLO GENERALE

7. La soprascritta delle lettere che si scriveranno al Padre Generate sarà questa, cioè: Al Molto Rev. Padre nostro in Christo il Padre N. Generale della Religione de Ministri de gli infermi. Alla Consulta se bene fusse absente il Padre Generate si dirà: Al Motto Rev. Padre nostro in Christo. Il Padre Generale et Consultori della Religione de ministri de gli infermi. Alli Sacerdoti che hanno qualche dignità: Al Molto Rev. in Christo Padre N. Consultore (f. 127) generale della Religione de Ministri de gli infermi, o Provinciale della Provincia N. de Ministri de gli infermi. Avertendo di non dare titolo ad alcuno de nostri se non alli sopradetti, et all'Arbitro, Procuratore Generale, Secretario della Consulta, Visitatori e Prefetti. Alli altri Sacerdoti si scriverà: Al Molto Rev, in Christo Padre N. delli Ministri de gli infermi. Alli fratelli Consultori: Al Rev. fratello in Christo il fratello N. Consultore della Religione de Ministri de gli infermi. Alli altri fratelli: Al mio Carissimo in Christo fratello N. delli Ministri de gli infermi.

8. Quelli Padri o fratelli che il Superiore mandarà a raccomandare l'anime per la Città, o agli Hospedali, o ad altri negotii, et anco li Padri o fratelli Procuratori dell'elemosine de denari o d'altre cose non possino andare a visita, ne a negotio alcuno loro particolare o d'altri senza espressa licenza del Superiore ordinario di Casa. Il quale Superiore a niuno darà tale licenza se non per servitio del Signore o utile della Religione. Ma si osservi la prima nostra Regola dove si ordina, che tutti debbano essere morti a tutte le cose del mundo cioè a parenti, amici, robbe, et a se stessi, et vivere solamente a Giesu Christo. Però trovandosi fuor di case per altri negotii commessi dal Superiore, se li occorresse alcuna cosa necessaria, et fusse molto incommodo ritornare a casa per tale licenza, in tal caso si potrà fare, rendendone poi conto al Superiore gionti, che saranno a casa.

9. Et acciò inviolabilmente s'osservi questa Constitutione, obligarà per l'avenire li Superiori delle case che debbano ricevere relatione da sudditi di quello haveranno fatto fuori di case, et tutti siano obligati a renderne conto fedelmente. Et perciò anco spesso ne domanderanno alli compa-

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

gni separatamente per certificarsi se si osserva quello, che si ordina per servitio del Signore et per bene delle anime de nostri levando l'occasioni, et lacci, che il Demonio tende a servi del Signore per loro ruina.

10. Et perche detta Constitutione è secondo lo stato nostro essentialissima havendo per obligo del nostro instituto di fare le sudette funtioni fuori di casa, acciò si mantenghi sempre nel suo vigore oblighiamo li trasgressori di (f. 127 t.) essa alle pene contenute nel 3^o ordine de canoni penitentiali ad arbitrio della Consulta et li compagni che non rivelano saranno sottoposti all'istesse pene.

11. Avvertendo tutti che il Visitatore, il quale per l'avenire ogni sei mesi visiterà le case della Religione farà strettissima inquisitione sopra questo capo delle visite pigliando tutte le strade convenienti per assicurarsi et havere essatta et fedele informatione.

12. Non si permetta che si faccino visite di donne, ne che si scriva loro senza necessità, o speranza di grande frutto, et ne anco in questo caso si conceda se non a persona di molta prudenza et esperienza.

13. Le spese de viaggi si doveranno pagare da quella casa o Provincia per bene et utilità della quale si faranno. Et quando in questo nascesse qualche dubio la determinatione starà al Provinciale. Ma se tra li Provinciali medesimi fusse disparere ricorran alla Consulta.

Congregatione settima l'istesso giorno

a hore 21

Congregati li Capitulanti come di sopra in presenza del Molto Rev. Padre Biasio Oppertis Generale si seguì di proporre le Constitutioni della Consulta et furono nel seguente modo ammesse et confermate.

1. Il vestimento de nostri interiore et esteriore sia uniforme, et secondo la povertà, della quale facciamo professione. Però niuno de i nostri Padri o fratelli, etiam Superiori

IV CAPITOLO GENERALE

Maggiori per l'avenire potrà usare mantello o sottana d'altra qualità di panno, che di saia d'Eugubio, o saia della costa, o altra simile, proibendosi a fatto quelli di panno, se pure ii tempo et l'esperienza ⁽ⁿ⁾ non mostrasse il contrario alla Consulta. Et quelli che si trovano hoggidì nella Religione si faccino vendere ^(o) da superiori. Et le zinnarre parimente siano di panno di basso prezzo, come è il panno grosso d'Eugubio, romanesco o simile. Il vestito interiore sia di basso prezzo et medesimamente quanto più si può uguale a tutti li Padri et fratelli. Et s'alcuno contravenisse a detto ordine di vestito esteriore o interiore sia punito dalla Consulta con le pene (f. 128) del 3^o ordine de canoni penitentiali ⁽¹⁴⁾.

2. Non si tengano in casa arme, ne instrumenti di Musica, ne libri lascivi et vani.

3. Le nostre camere siano polite senza ornamenti, ne quadri, ma solo si potranno con licenza tenere imagini di carta senza miniatura di prezzo, et il Crocefisso per raccomandare l'anime, li quale non possa essere d'oro ne d'argento ma di ottone, bronzo, o rame, overo qualche crocifisso di legno di poco prezzo. Et i letti non habbino trabacche, ne paviglioni fuorchè li infermi di letto, o nell'infermaria, o nelle camere.

4. Il Generate et Consultori con grande diligenza attenderanno di fuggire la particolarità nel vitto, et vestito, et altre cose simili pertinenti alla commune osservanza. Et la medesima diligenza procurino che s'osservi da tutti li Superiori della Religione.

Successivamente furono lette et confermate le Regole delta nostra Religione net modo che segue.

⁽ⁿ⁾ Dopo a « esperienza » era stato scritto « altri » e poi cancellato.

^(o) Di fianco, in calce, di altra mano è aggiunto « sono vendute ».

⁽¹⁴⁾ Ne! V C.G. quest'articolo e i due seguenti sono eliminati. E' stata accolta soltanto la disposizione: « Non si tengano in casa libri lascivi né vani » (V. C.G., sess. V, n. 117; AG. 1886 f. 158).

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

**Regole Comuni della Religione de Chierici Regolari
Ministri de gli infermi**

1. Se alcuno ispirato da Dio vorrà essercitare l'opere di misericordia spirituali, et corporali secondo il nostro instituto, sappia che ha da essere morto a tutte le cose del mundo cioè a parenti, amici, robbe et a se stesso, et vivere solamente a Giesù christo sotto il soavissimo giogo della perpetua Povertà, Castità ^(p), Obedienza, et servitio delli poveri infermi ancorche fussero appestati ne i loro bisogni spirituali, et corporali di giorno, et di notte secondo le Constitutioni fatte, et da farsi. Il che farà per amore di Dio, et per fare penitenza de suoi peccati, et acciò meglio si disponga ad essere tale prima che entri nella Religione, o almeno fra un mese doppo che sarà entrato farà una Confessione generale di tutto il tempo della sua vita con il Confessore che parerà al Superiore. Et sappia, che nel giorno che sarà così purificato quando sarà vestito (f. 128 t.) del povero nostro habito, che sarà secondo Il parere del Superiore vecchio et rappezzato in segno di mortificatione, allhora acquistarà Indulgenza Plenaria, et così nel spirito renovato si prepari al molto patire per gloria di Dio, e salute dell'anima propria, e di quelle del suo prossimo ⁽¹⁵⁾.

2. Ciascuno ch'entrerà nella nostra Religione si persuada principalmente che la peggiore parte sarà la sua per mortificatione, et suo profitto spirituale.

3. Tutti li nostri faranno un hora d'oratione mentale ogni giorno uniti insieme, et questo sarà la mattina, se sarà possibile. Ma se alcuno in quell'ora per giusto impedimento mancasse la farà poi fra Il giorno quando haverà tempo.

4. Tutti li fratelli sentano ogni mattina la messa uniti

^(p) Dopo « castità » era stato scritto « et » e poi cancellato.

⁽¹⁵⁾ E' riprodotto il testo adottato nel III C.G., con l'omissione della frase: « in forma del S.rno Giubileo dell'anno Santo, il quale ancora acquisterà quando farà la professione solenne de quattro voti, et quando morirà nella Religione massime in servitio de poveri infermi, secondo dice Gregorio XIII nella nostra Bolla ».

IV CAPITOLO GENERALE

insieme con ogni devotione, ne alcuno mai la lasci senza giustissima causa, e con licenza de Superiori.

5. Ciascun fratello recitarà ogni giorno la 3ª parte del rosario della Santissima Vergine Maria, ovvero il suo officio piccolo, il che faranno fuori della Messa et esame della coscienza.

6. In ciascuna casa tutti li nostri ogni giorno uniti insieme diranno le litanie de Santi. Ma il venerdi e feste del Signore si diranno le proprie del nome di Giesù, li sabbati et feste della Madonna quelle della Beata Vergine.

7. Due volte per ciascheduna settimana nelli d'i deputati dal Superiore Si farà un hora di conferenze, et essercitio spirituale. Ma li Novitii faranno ogni giorno mezz'hora d'acquisto di virtù, cioè un quarto di lettione spirituale, et un quarto di oratione, et anco diranno la colpa secondo il loro Maestro li dividerà. Il che non si farà in quei giorni, che tutti si confesseranno ⁽¹⁶⁾.

8. Tutti li Professi dichino la sua colpa di quel difetto particolare, che haveranno commesso, lasciando la generalità separati dalli Novitii, et ciò si facci nel luogo e tempo delle conferenze et essercitio spirituale ⁽¹⁷⁾.

9. Ogn'uno accetti et facci volentieri le penitenze, che li saranno imposte dal Superiore con desiderio d'aiutarsi nello spirito ancorchè non li paresse di meritare.

(f. 129) 10. Tutti li nostri faranno ogni sera in camera sua l'esame della coscienza per un quarto d'hora, doppo la quale ogn'uno dirà un Pater, et un Ave Maria per tutte l'anime, che stanno in transito, et un'altro Pater noster et un Ave Maria, ovvero un Deprofundis per l'anime del Purgatorio.

11. La Povertà nostra sia intieramente conservata nella sua purità, nessuno possedendo cosa propria, ma ogni cosa

⁽¹⁶⁾ Viene modificato l'articolo del precedente Capitolo (reg. 7), rimettendo ai Superiori la scelta dei giorni più indicati per l'« esercizio spirituale » e l'« acquisto delle virtù ».

⁽¹⁷⁾ Si conferma il dispositivo del precedente Capitolo (reg. 8) e se ne semplifica la formulazione.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

sia in commune, guardandosi di tener denari ne in sua mano ne in mano d'altri ⁽¹⁸⁾.

12. Nessuno terrà cosa alcuna per uso proprio senza licenza del Superiore e di quello, che con licenza terrà sia sempre apparecchiato a privarsene ogni volta, che piacerà a detto Superiore. Et havendo bisogno di qualche cosa la potrà domandare a esso Superiore il quale negandogliela habbi pacienza, pensando ciò essere più utile per l'anima sua.

13. Nessuno pigliarà cosa alcuna di casa, o di camera d'altri senza licenza del Superiore, ne tampoco doni o presti cosa alcuna cosi in casa, come fuor di casa senza detta licenza.

14. Tutti li Professi tenghino le chiavi nelle loro camere, et quelli che stanno fra le tele, overo doi per camera habbino una cassetta similmente con la chiave differente l'una dall'altra. Ma il Superiore habbi una chiave commune che apra per tutto, e sia obligato almeno una volta il mese a fare la visita a tutte le camere, et casse senza differenza di persona alcuna. Potrà però farla più spesso quando conoscerà essere ispediente ⁽¹⁹⁾.

15. Nessuno domandarà cosa alcuna per elemosina o per altro mode senza licenza del Superiore et di quello poi, che con detta licenza haverà havuto non ne disponghi senza la medesima licenza.

16. Il mangiare, bere, vestire, calzare, e dormire sia commune et uguale a tutti cosi in qualità e quantità, come di tempo in ogni casa, et luogo et sia come cosa propria de poveri, eccetto però gli infermi et convalescenti.

17. Tutti procurino con ogni studio et diligenza di fare profitto in tutte le virtù, ma specialmente nella virtù della santa obediencia obedendo alli loro Superiori, sottomettendo il parere e giudizio proprio a quello (f. 129 t.) del Superiore.

⁽¹⁸⁾ La regola riceve una formulazione più snella, in confronto a quella del precedente C.G. (reg. 11).

⁽¹⁹⁾ Nel Capitolo precedente era stato fatto obbligo al Superiore di visitare le camera dei Religiosi settimanalmente, con l'accompagnamento del ministro e sottoministro. In questo Capitolo la visita è limitata ad una volta al mese senza l'obbligo dell'accompagnamento.

IV CAPITOLO GENERALE

18. Nessuno vada fuor di casa senza licenza del Superiore et quando andarà vada con il compagno, che esso li darà, ne anco in altro luogo, se non dove lo mandarà detto Superiore pigliando dal medesimo cossì nell'andare come nel tornare la benedittione, levando, et mettendo il segno alla tavoletta.

19. Tutti quelli che si troveranno fuori di case procurino di ritornare avanti che si facci notte, ne alcuno uscirà fuori di casa avanti giorno senza licenza espressa del Superiore, eccettuati però quelli che con licenza si troveranno occupati nella raccomandatione dell'anima overo ne gli Hospedali.

20. Ogn'uno quando anderà fuor di case vada con gli occhi bassi, e ben composto e con mortificatione, massime quando si va alla raccomandatione dell'anime per la Città.

21. Nessuno riporti ambasciate o lettere de forastieri ad alcuno di casa, ne di case ad alcuno de forastieri senza licenza de superiori et le nuove secolari, che di fuora s'intenderanno non si raccontino senza consideratione e profitto.

22. Nessuno entrerà, ne uscirà di case se non per (a porta ordinaria et quando vanno o vengono non suonino troppo forte, ne troppo spesso il campanello, ma convenientemente.

23. Nessuno tratti, ne ragioni con forastieri delle cose che si fanno, o che si doveranno fare nella Religione eccetto però quando il Superiore in alcun caso concedesse licenza di ciò fare, ne alcuno ardisca di riferire, prestare o conferire fuor di casa con forastieri le Constitutioni, Regole, Privilegii, et altre cose appartenenti al decoro et buon governo della Religione senza espressa licenza del Superiore.

24. Nessuno andarà a visitar Chiese, ne infermi, ne ad altre parti etiam per divotione senza licenza del Superiore.

25. Nessuno si occupi in fare negotii di parenti, amici, et altri fuor di casa, ancorche fussero pii senza licenza in scriptis del Superiore e sotto le pene stabilite net 3^o Capitolo Generale, acciò ogn'uno si possa dare tutto all'osservanza delle regole e del servitio degli infermi.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

26. Quando verrà in casa alcun forastiero nessuno gli potrà parlare se non quelli che haveranno di questo licenza in generale o in particolare.

27. (f. 130) Nessuno delli nostri entrerà in camera delli Padri, o fratelli senza licenza de Superiori et essendo alcuno dentro non metta la mano alla chiave per entrare se prima non sente dire, entrate. E quando entrerà, tenghino la porta aperta per quanto staranno insieme, eccettuati solamente li Superiori.

28. Nessuno delli nostri chiamerà forastiero alcuno per parlare a qualsivoglia de nostri Padri, o fratelli, ne tampoco chiamerà alcuno di detti Padri o fratelli a parlare o a rispondere a forastieri senza espressa licenza del Superiore.

29. Quando andarà alcuno da un luogo in un'altro consegna la sua camera al Superiore con tutti i libri, et qualsivoglia altra cosa, ne di quelli pssi dispensare ad altri di casa, ne di fuori, ne portare seco senza licenza del Superiore il quale li debba concedere le cose necessarie.

30. Perche la nettezza esteriore oltre all'edificatione aiuta anco alla salute corporale, perciò procuri ogn'uno di stare netto tanto in se stesso, quanto ne gli altri luoghi dove conversa.

31. Nessuno dormirà con la finestra aperta la notte, ne scoperto, ne senza camiscia.

32. Ogn'uno cossì Padre come fratello quando si leva cuopra Il sue letto, et ^(r) avanti o dopo la messa, secondo sarà ordinato per la diversità de tempi rassetti e scopi la ^(s) sue camera, eccetto però quelli, che per occupatione d'importanza non potessero ciò fare, alli quali il Superiore provvederà di persone, che l'aiutino.

33. Nissuno eschi di camera se non decentemente vestito, e non si stia alle finestre, overo altrove dove possa essere visto da forastieri, ne tampoco esso vederli.

^(r) E' aggiunto sopra della riga: « et ».

^(s) E' aggiunto sopra della riga: « la ».

IV CAPITOLO GENERALE

34. Nessuno de nostri scriverà, ne riceverà lettere ne per se, ne per altri senza licenza del Superiore, il quale doverà leggerle dandole poi, o negandole secondo gli parerà ispediente sotto te pene contenute nelli Canoni Penitentiali della Religione.

35. Nessuno accettato nella Religione per fratello non destinato al Sacerdotio possa imparare a leggere, ne a scrivere, ne altri l'insegnino. Ma sia contento di servire a Christo Nostro Signore in Santa semplicità et humiltà et in questo si osservi la Constitutione.

36. Ogn'uno attenderà alla mortificatione interiore, et esteriore facendo voluntieri quelle cose, nelle quali sentirà maggior repugnanza per sue maggior aiuto spirituale.

37. Ogn'uno cossi in case, come fuori si dia all'osservanza del silentio, fuorche (f. 130 t.) nelli tempi ordinati per la ricreatione, massime nel tempo della Messa, oratione, esame, et specialmente nell'hora del ritirarsi che si fa il giorno, e quando sarà dato il segno di andare a dormire, il che tutti debbano fare a un istesso tempo, acciò tutti ancora in un medesimo tempo si possano levare.

38. Tutti li nostri parlino basso e con voce mutata, et equivalente in segno d'humiltà, et mortificatione, non però si tegano in questo li Superiori, li quali secondo giudicaranno convenire potranno alzare la voce.

39. Quelli che con licenza de Superiori visiteranno li nostri infermi non solo parlino con voce bassa, ma ancora con tal modo che non gli diano molestia trattando di cose spirituali, che possano insieme rallegrare et edificare cossi essi infermi come gli circostanti.

40. L'unione, et conformità fraterna si deve molto diligentemente procurare, però ciascun de nostri l'un con l'altro si porti quell'honore, et rispetto, che si conviene fra servi di Dio, tenendo ciascuno il compagno, come se fusse suo Superiore.

41. Ogn'uno sia preparato a sentire patientemente et con humiltà le ammonitioni et riprensioni, che gliil saranno fatte, non solo da Superiori ma anco dal minimo di casa o

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

in ^(t) privato o in presenza d'altri di casa quantunque fusse senza cause.

42. Nessuno comandi ad altri de nostri, ne riprenda, se non quelli, che haveranno licenza di ciò fare.

43. A chi il Superiore parla o riprende l'ascolti con humiltà, et lo lasci parlare senza interromperlo.

44. Ogn'uno si guarderà d'adirarsi l'un con l'altro, ne dimostrare faccia turbata anzi per il contrario mostri amorevolezza, e charità come si conviene tra servi di Dio.

45. Tutti procurino di spogliarsi d'ogni affettione terrena di parenti, et amici, e vestirsi della spirituale amandoli solamente con quell'amore che l'ordinata charità ricerca.

46. Debboni tutti mantenere sempre nella pace, et humiltà delle anime loro cossì nell'interiore, come nell'esteriore amando la pace, il silentio, et l'unione fraterna, senza dare segno alcuno d'impazienza, procurando sempre d'andare avanti agli altri nelle virtù, et portandosi tra di loro quel rispetto, che allo stato di ciascuno conviene.

47. A quelli della prima probatione è necessario toglier via ogni conversatione et familiarità (f. 131) di persone, che li possano impedire i suoi buoni propositi. Però neanco alcuno de nostri gli parlerà senza licenza del Superiore fuor della solita creanza, che incontrandosi richiede la modestia.

48. Nessuno si toccherà l'un con l'altro ne in case, ne fuoni burlando, ne in qualsivoglia modo, se non fusse quando alcuno va, o viene di fuori, facendosi le accoglienze ordinarie in segno di charità.

49. Se ad alcuno sarà dal Superiore negate alcuna cosa non vada a domandare l'istessa ad altro Superiore maggiore, o minore, se prima non gli manifesterà la risposta data dal primo, et per qual cagione li sia state negata.

50. Nessuno curiosamente cerchi di sapere le cose, che devono trattarsi da Superiori circa il governo, ne introduca simili ragionamenti facendo varie congetture. Ma ciascuno attenda a se stesso, et all'ufficio suo aspettando come della

^(t) Dopo « in » era stato aggiunto « presenza d'altri » e poi cancellato.

IV CAPITOLO GENERALE

mano di Dio ciò che di se et de gli altri sarà stabilito guardandosi similmente di ragionare delli fatti, o diffetti altrui, con qualsivoglia persona, sapendo che tali ragionamenti dispiacciono a Dio.

51. Si devono prevenire le tentationi con li rimedii contrarii et però quando si conoscerà alcuno inclinato alla superbia si deve far essercitare nelle cose humili et basse, et anco ciascuno da se stesso doverà essercitarsi in quelle cose, quali pensa l'aiutaranno per l'acquisto dell'humiltà. Il simile intendendo delle altre sinistre inclinazioni.

52. Quando alcuno per mortificatione sarà del Superiore posto in qualche officio d'humiltà, come in cucina o in altri officii di case benchè vili et bassi deve obedire con ogni summissione etiam al cuoco. Il che si deve intendere ancora dell'ubidienza che si deve portare a gli altri ufficiali subordinati, li quali con l'autorità del Superiore governano la case. Et ogn'uno sia pronto et parato per fare quelle cose, che gli saranno ordinate se ben gli paressero sopra le loro forze.

53. Nessuno si occupi negli officii d'altri senza licenza, et ogn'uno osserverà le buone usanze, et modo di vivere che troverà nella Religione.

54. Nessuno s'intrometta nelli colloqui d'altri se non è chiamato, e se non pensasse (f. 131 t.) che gli saria grato, et molto meno quando il Superiore parla o niprende alcuno.

55. Havendo alcuno cura di qualsivoglia cosa commessali, et occorrendoli poi qualche impedimento in modo, che non la possa essequire ne dia subito aviso ad alcuno de Superiori per tempo, acciò si possa provvedere.

56. Quando suonerà la campanella nell'hore determinate tutti lascino qualsivoglia cosa etiandio la lettena incominciata et vadino a quella attione, o servitio, a che sono chiamati.

57. In tutte le nostre case si tengano queste regole in commune, et in particolare ciascuno haverà quelle del suo proprio officio, et le intendano tutti, et se le faccho familiari riducendosele alla memoria leggendole, o ascoltandole alme-

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

no ogni mese. Et quelli che hanno officii particolari leggano ogni otto giorni le particolari del suo officio ⁽²⁰⁾.

58. Nel reficiare il corpo s'osservi in ogni cosa, la temperanza, modestia et honestà religiosa nell'interiore et esteriore, dandosi prima dal Superiore o da altro da lui deputato la benedittione conforme all'uso romano, et doppo il rendimento di gratie stando tutti in piedi, et scoperti e mentre si mangia si legga sempre alcuna lettione spirituale.

59. Nell'entrare in refettorio tutti entrino scoperti facendo riverenza con inchinare il capo all'immagine, che starà verso il luogo del Superiore e vadino di mano in mano al luogo assegnato e poi si copriranno aspettando in piedi sin a tanto, che sarà data la benedittione.

60. Quando entrerà alcuno in refettorio quel Padre o fratello solamente a canto al quale s'andarà a porre gli cavarà la beretta, ma al Superiore tutti si scuoprano chinando alquanto il capo.

61. Si osservi inviolabilmente il silentio a mensa e s'attenda alla modestia, e mortificatione, et specialmente in tenere gli occhi bassi.

62. Nella mensa si mangiarà quello che sarà posto avanti, ne sarà lecito ad alcuno dare cosa alcuna al compagno, ne cercare altro per se, che pane, vino, sale, et aceto. Ma se mancasse altra cosa alli compagni vicini potrà fare cenno a quelli che servono con modestia.

(f. 132) 63. Nessuno stando a mensa metta mano alla beretta per fare riverenza a qualunque etiandio Sacerdote, che va, o viene per il refettorio, eccetto che al Superiore di tutti quelli di casa.

64. Nessuno porti ambasciate mentre si mangia, se non fusse di persona di molto rispetto, o in caso di necessità. Il che maggiormente si deve osservare nel tempo delle occupationi spirituali in commune⁽²¹⁾

⁽²⁰⁾ Si dà una nuova formulazione alla regola e si impone di leggerle una volta al mese, invece che ogni quindici giorni come era stato prescritto nel Capitolo precedente.

⁽²¹⁾ Tra le persone, alle quali si faceva eccezione, erano incluse, nel Capitolo precedente, anche quelle « molto familiari ». In questo Capitolo tale eccezione è abolita.

IV CAPITOLO GENERALE

65. Quando il Superiore darà il segno del fine tutti ad un tempo s'alzaranno, et si scuopriranno, et uscendo fuori delle mense si pongano per ordine attorno rispondendo al Superiore o altro, che renderà le gratie, et nel fine tutti insieme facciano riverenza con il capo alquanto inchinato verso il Superiore.

66. Uscirà prima dal reffettorio il Superiore e poi con modestia, e mortificatione tutti gli altri Sacerdoti, e finalmente di mano in mano tutti gli altri fratelli, ne alcuno si cuoprirà il capo fin che non sarà uscito del reffettorio, ne parlerà fin che non haverà finito di dire il Pater noster, et l'Ave Maria nel luogo destinato per la ricreatione ⁽²²⁾.

67. Le mense de Sacerdoti siano separate da quelle de fratelli, ma cossì tra essi Sacerdoti, come tra essi fratelli non vi sia alcuna differenza se non tra Superiori.

68. Le sudette regole si osservino anco nella seconda mensa ⁽²³⁾.

69. Nessuno mangi, ne beva fuori delli tempi ordinati senza licenza del Superiore e fuori di casa mai si mangi senza espressa licenza del detto Superiore.

70. L'estate doppo il ^(u) pranzo et la cena tutti li nostri unitamente faranno un hora di ricreatione con edificatione, et modestia religiosa, la quale si farà ordinariamente in un luogo designato dal Superiore secondo la diversità de tempi, dove tutti doveranno intervenire, ne sia lecito ad alcuno andare altrove a fare detta ricreatione, ne a ragionare senza licenza del Superiore ⁽²⁴⁾.

71. Quando si arriverà al luogo della ricreatione ogn'uno inginocchiandosi dirà un Pater noster, et un Ave Maria facendo poi riverenza al Superiore ⁽²⁵⁾.

⁽²²⁾ In questo Capitolo, è stata aggiunta l'ultima parte: « nè parlerà fin che non haverà finito di dire il Pater Noster e l'Ave maria nel luogo destinato per la ricreatione ».

⁽²³⁾ La regola 70 del precedente Capitolo viene divisa in due (reg. 68 e 69).

^(u) E' aggiunto sopra della riga: « il ».

⁽²⁴⁾ In questa regola vengono unite le regole 71 e 72 del precedente Capitolo.

⁽²⁵⁾ Viene soppressa l'ultima parte della reg. 73 del precedente Capitolo: « l'istessa creanza useranno gli altri a quello the arriverà alla detta recreatione ».

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

72. Potranno sedere, o camminare, o stare in piedi secondo la comodità, e qualità del luogo, et ogn'uno fugga la singolarità nel trattare e conversare.

73. Si guardino d'irritarsi l'un con l'altro, ne pungersi con parole, ne far altra cosa, con atti o segni, che possa dare mal esempio, fuggendo soprattutto l'ostinatione nel proprio parere.

(f. 132 t.) 74. Si fuggano le mormorationi, le risa dissolute, la voce alta, et finalmente ogni altra cosa indecente allo stato religioso.

75. Quando viene ^(v) nel luogo della ricreatione il Superiore tutti li facciano la solita riverenza levandosi in piedi quei che stanno a sedere et il simile si doverà fare al Superiore in tutti i luoghi.

76. L'inverno detta ricreatione non durarà più di 3 quarti la mattina et un hora intiera la sera.

77. Ogni venerdì mattina ciascun de nostri in camera sua farà una disciplina per spatio d'un miserere et un De profundis, e non potendola fare allhora la facci con la prima comodità.

78. Ogni venerdì la sera tutti li nostri faranno la solita astinenza, fuorche da Pasqua a Pasqua, et il Venerdì avanti la Quinquagesima et anco quando tra la settimana occorresse alcuna vigilia di digiuno.

79. Tutti li nostri digiunaranno la vigilia dell'immacolata Concettione della Beatissima Vergine in memoria della fundatione, e della prima professione, che si fece in Roma in quel giorno l'anno 1591. Et tanto in detta festa della Concettione quanto nelle due feste della Croce si celebrerà l'officio doppio con l'ottava ⁽²⁶⁾.

80. Finalmente il modo di vivere nella Religione nelle cose esteriori doverà essere in tal modo commune che ne anco eleggendosi alcuno di fare qualche penitenza, afflittione

^(v) Dopo « viene » era stato scritto « alcuno » e poi cancellato.

⁽²⁶⁾ Vengono unite in questa regola le regole 81 e 82 del Capitolo precedente e se ne dà una nuova formulazione.

IV CAPITOLO GENERALE

di corpo, astinenza, o altre cose simili possi farle senza licenza del Superiore pervertendo l'ordine della nostra vocatione, la quale è che spendiamo tutte le nostre forze spirituali e corporali a maggior gloria di Dio in salute dell'anime de nostri prossimi et specialmente infermi.

81. Tutti li nostri fratelli ordinariamente si comunicaranno ogni Domenica, e tutte le feste di precetto, et essendo alcuno impedito in quel giorno lo facci poi nell'altro con licenza del Superiore et volendosi alcuno comunicare più spesso lo possi fare con licenza di detto Superiore e non altrimenti.

82. Si confessaranno medesimamente il giorno avanti la Santissima Comunione, se però non haveranno licenza in contrario, et non occorrendo ad alcuno cosa per riconciliarsi, domandi almeno la benedittione al suo Confessore.

83. La Comunione generale si farà ordinariamente nel tempo della prima messa, doppo la quale tutti insieme faranno almeno un quarto d'ora d'oratione (f. 133) mentale in rendimento di gratie ⁽²⁷⁾.

84. La sera avanti la Santissima Comunione si leggerà nella mensa un poco di lettione spirituale, che tratti delta Santissima Comunione ⁽²⁸⁾.

85. Tutti li nostri Sacerdoti si confessaranno almeno due volte la settimana et ogn'uno si sforzi di celebrare ogni giorno, et havendo legittima causa di non celebrare ne avvisino per tempo il Superiore.

86. Nessuno de nostri si potrà confessare ad altro Confessore fuor del proprio assegnatoli dalla santa obediencia.

87. Tutti li nostri Sacerdoti nel dire la messa vadano motto circonspecti si che non siano tanto brevi che causino indevotione, ne tanto longhi, che siano noiosi alli ascoltanti, durandola mezz'ora in circa ⁽²⁹⁾.

⁽²⁷⁾ In questa regola si uniscono le reg. 87 e 88 del Capitolo precedente.

⁽²⁸⁾ Si accetta la disposizione del Capitolo precedente e si dà una nuova formulazione più semplice.

⁽²⁹⁾ Si precisa la durata della celebrazione della S. Messa, come era stato disposto nel II C.G. ed invece tralasciato nel terzo.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

88. Tutti li nostri Sacerdoti una volta il mese faranno conferenze tra di loro sopra le cerimonie della Messa conforme all'uso romano, nel che ogn'uno obedirà, et farà quel tanto che gli comandarà il Maestro delle cerimonie deputato dal Superiore.

89. Il giorno che morirà alcun de nostri, o vero il giorno della depositione tutti li Padri et fratelli di quella casa, dove morirà celebreranno l'ufficio de morti in chiesa a porte aperte con ogni devotione, et nell'istesso giorno ciascun Padre gli dirà la Messa di requie overo se sarà giorno solenne glie l'applicarà, et ciascun fratello un notturno dell'ufficio de morti overo la corona, o la 3^a parte del Rosario.

90. Oltra li sudetti suffragii tutti li nostri Sacerdoti di quella casa dove sarà morto alcuno de nostri Professi doverà celebrare 3 messe di requie o applicarle per l'anima del defunto. Et tutti li fratelli dell'istessa casa li diranno cinque volte la Corona, o la 3^a parte del Rosario. Parimente tutti li Padri di quella Provincia celebreranno overo applicaranno per il morto due messe, et li fratelli tre corone, overo 3 volte la 3^a parte del Rosario. Et tutti li altri della Religione li diranno una Messa overo una corona o la 3^a parte del rosario. Et morendo alcun Novitio li sacerdoti dell'istessa casa diranno per esso una volta la Messa et li fratelli due volte la corona, o la 3^a parte del Rosario ⁽³⁰⁾.

91. Di più ogni prima ⁽²⁾ seconda feria di ciascun mese non impedita ⁽³¹⁾ in ogni casa della Religione si celebreranno 3 messe requiem, la prima per tutti li Padri et fratelli morti in tutta la Religione, la 2^a per tutti li Padri et fratelli solamente defunti in quella casa, la 3^a per l'anime de benefattori della medesima (f. 133 t.) casa. Et similmente tutti li fratelli della Religione ogni principio del mese dirà ciascuno

⁽³⁰⁾ In questa regola sono unificate due regole (96 e 97) del precedente Capitolo e profondamente rielaborate.

Nel V C.G. verrà soppressa la disposizione « Et tutti l'altri della Religione li diranno una Messa overo una corona o la terza parte del Rosario ».

⁽²⁾ Dopo « prima » era stato aggiunto « et » e dopo cancellato.

⁽³¹⁾ Nel V C.G. non si stabilirà un giorno determinato ma si dirà semplicemente: « Di più ogni mese si celebreranno... » (V C.G., sess. VII n. 88; AG. 1886, f. 162).

IV CAPITOLO GENERALE

di loro tre volte l'ufficio de morti overo tre corone, overo tre volte la 3^a parte del Rosario applicandole come di sopra.

92. In ogni prima settimana di Novembre in ciascuna casa della Religione si celebrerà l'anniversario consueto per l'anime di tutti i nostri Padri e fratelli defunti.

Doppo fu risoluto che le regole della modestia, della ricreatione straordinaria et quelle delli essaminatori de Novitii, e degli altri officiali si rimettessero alla Consulta, et che in questo Capitolo si proponessero solamente quelle delli Provinciali, Prefetti, e Visitatori.

Congregatione VIII a di 23 di Marzo

Domenica a hore 21

Congregati come di sopra li Capitulanti in presenza del Molto Rev. Padre Generale furono lette, et confermate le Regole de Prefetti nel modo che segue

1. Procuri di portare il peso della casa con l'oratione, et di dare essemplio nella persona sua di quelle cose, che secondo la nostra vocatione egli desidera ne suoi sudditi.

2. Fugga la particolarità nel vitto, et vestito, et altre cose simili pertinenti alla commune osservanza.

3. Non sia parziale con alcuno, fugga parimente la familiarità de particolari dimostrandosi Padre amorevole, et commune di tutti.

4. Non sia austero nel trattare, ma quando conviene negare ad alcuno qualche cosa lo facci con dolcezza.

5. Non sia difficile a dare audienza, anzi dia sicurtà a tutti, che liberamente ma con la debita creanza et rispetto ricorran a lui, et parli spesso a ciascuno vigilando sopra il loro profitto spirituale.

6. Non si carichi di negotii accioche esattamente possa attendere all'ufficio suo et al governo, non manchi però di fare le cose neccessarie.

7. Non sia facile a dispensare se medesimo, ne gli altri senza causa, ne anco difficile a concedere le cose ragionevoli

ATTI E DECRETI: REGOLE DEL PREFETTI

secondo le nostre Constitutioni e regole. Ma quando haverà dispensato per qualche urgente necessità nelle cose che sono di qualche importanza ne dia quanto prima aviso al Provinciale.

8. Non facci precetto di santa ubidienza senza necessità grande, ne precetto sotto pena di scomunica in generale a tutta la casa senza licenza del Padre Generate e Consultori. Et in caso a suo parere urgente lo facci con licenza del Padre Provinciale dandone poi aviso alla Consulta.

(f. 134) 9. Non introduca nuove usanze nella sua casa senza avisarne il Provinciale, ma facci osservare le regole e Constitutioni tanto delle Bolle, come de Capitoli Generali, et gli ordini della Consulta e del Provinciale.

10. Non sia rimesso, e tardo nel correggere li difetti quando conoscerà essere espediente et nel dare le penitenze habbi riguardo alla qualità del difetto, et osservi li canoni penitentiali secondo la discretione, et conforme alla dispositione delle persone et per li difetti pubblici dia penitenza publica per edificazione de gli altri.

11. Deputi et elegga con il consiglio de suoi Consultori li officiali subordinati necessarii cossi per il governo e servitio spirituale come temporale della casa. Ma quanto alli Ministri aspetti l'approbatione del Provinciale.

12. Constituisca nella sua casa un lettore di casi di coscienza, et mentre non sarà costituito Maestro determinato facci fare le conferenze di detti casi almeno due volte la settimana, et questo per spatio d'un hora almeno per volta.

13. Deputi ancora un Padre per Maestro di cerimonie nelle cose spettanti al culto divino il cui officio sia di studiare, et rendersi pratico et versato cossi nelle rubriche del Messale et officio come in tutte l'altre cose pertinenti alle dette Ecclesiastiche ceremonie secondo il rito romano, sopra le quali si faranno conferenze almeno una volta il mese.

14. Tenga un libro, nel quale si notino tutti quelli che moriranno nella sua casa et in un'altro libro noti li morti per tutta la Religione notando il giorno et anno della loro morte, et massime se sono morti in occasione di peste.

IV CAPITOLO GENERALE

15. Morendo alcuno nella sua casa ne scriva subito alla Consulta et al Provinciale accioche possano farlo soccorrere de i soliti suffragii da tutta la Religione.

16. Li Prefetti delle case d'Italia scriveranno alla Consulta almeno una volta il mese succintamente ragguagliando lo stato della casa, cioè delle limosine ordinarie, et straordinarie in riassunto di tutto il mese, et se si è fatto o pagato alcun debito di qualsivoglia summa, et se si vive in osservanza le quali cose per l'ordinario potendosi in mezzo foglio si raccoglieranno, dicendo solamente la sostanza.

17. Tenga un libro di memoria per notare quelle cose che li vengono in mente per Il buon stato della casa, et massime quelle delle quali pensa, che sia bene scriverne alla Consulta o al Provinciale.

18. Dia minutamente aviso ogni settimana al Provinciale dell'osservanza in tutte le cose (f. 134 t.) delle difficoltà a difetti notabili che occorressero, delle limosine, introito et essito.

19. Mandi ogni anno versa il fine di dicembre al Provinciale il catalogo di tutti quelli che stanno nella sua casa, scrivendo il nome, cognome, Patria, età, et forze di ciascuno, et similmente il giorno che entró et fece professione nella Religione lo stato se è Sacerdote, o fratello, Professo, a Novitio, overo destinato alli ministerii di casa, se ha studiato, et quanto tempo, et che talento ha etc.

20. Tenga un libro nel quale scriva gli ordini della Consulta, et il giorno nel quale li ha ricevuti et publicati notando distintamente quelli che sono perpetui da quelli che sono temporali. Et in un altro libro scriva le visite della sua casa approvate dalla Consulta et li ordini che riceve dal Provinciale o dal Visitatore.

21. Sia fedele nel governo, et nella corrispondenza con li suoi Superiori et procuri che dall'esempio suo tutti imparino il rispetto et osservanza che si deve alla Consulta et alli altri Superiori maggiori. Et avverta di non far cosa sopra la sue autorità, ma ricorra da loro nelle occasioni che se li rappresentano.

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI PREFETTI

22. Facci infallibilmente consulta una volta la settimane con li suoi Consultori delle case pertinenti al buon andare della sua casa ascoltandoli con pazienza. Et quando li parerà potrà introdurre alcun altro in detta Consulta che dice il parer suo come gli altri.

23. Riveda spesso le officine di casa et facci che li ufficiali osservino con diligenza le sue regole.

24. Habbi cure dell'esteriore politia, honestà, e nettezza della case, camere, officine, e vestimenti, e che nissuno vada con le vesti stracciate, ma si bene rappezzate, et faccia che li ufficiali siano diligenti nel visitare spesso tutti i luoghi, et massime quelli che sono più esposti alla vista de secolari.

25. Facci con charità provvedere alli bisogni de suoi sudditi secondo la povertà nostra, e specialmente sia sollecito circa gli infermi visitandoli spesso, consolandoli et essortandoli alla pazienza, et procuri che habbino tutto quello, che li bisogna a tempo secondo l'ordine del medico.

26. Se conoscerà che alcuno per qualche causa non stia bene nella sua case ne dia avviso al Provinciale, acciò disponga come giudicherà espediente.

27. Partendosi alcuno dalla sua casa con licenza, non lo lasci andare senza patente, et li dia ancora un scritto autentico nel quale si contenga il giorno della sue accettatione, o della Professione se sarà professo. Ne lo spogli del vestimento ordinario se non fusse per cambiarlo in altro migliore, et li provveda (f. 135) le case necessarie a spese di quella casa, che secondo le Constitutioni le deve pagare.

28. Non si occupi tanto personalmente nelle cose temporali, che non possa attendere alle spirituali vigilando circa l'osservanza in commune et in particolare sopra di tutti. Procuri nondimeno di sapere come sia governata la casa da suoi ufficiali anco nelle cose temporali, acciò non vi sia mancamento, o disordine alcuno. Et quando li parerà espediente riveda i libri de conti overo si trovi presente quando il Proveditore li rivede insieme con li deputati della cassa.

29. Non potrà fare fabrica alcuna nelle nostre case, o luoghi, ne mutare la loro primiera forma ne anco in quelle

IV CAPITOLO GENERALE

che habbiamo in presto o a fitto senza licenza del Provinciale, eccetto se occorresse qualche cosa necessaria da restaurare per modo di reparatione, che non patisse dimora. Ma in fabbriche grosse di molta spesa li Provinciali non diano licenza se prima non l'haveranno dalla Consulta.

30. Non potrà intentare lite alcuna senza licenza del Provinciale, ne rispondere alle intentate senza grave necessità.

31. Non si potranno del Prefetto, ne da alcun altro Superiore far debiti de quali se ne paghi censo senza licenza della Consulta, et assegnamento certo per pagarli fra poco tempo. Ma quanto alli altri debiti si potranno fare con il consiglio de suoi Consultori purchè non passino la somma di scudi 100, ne si possa multiplicare mentre starà sotto detto debito, se non vi fusse assegnamento certo per pagarlo.

32. Visiti spesso gli Hospedali provvedendo, e rimediando tutti li disordini, che possono occorrere nel servitio de gli infermi, non permettendo che s'introduca qualche dissolutione, o abuso di sorte alcuna. Et dal Superiore et anco da altri esattamente almeno una volta la settimana s'informi se si danno li debiti aiuti spirituali e corporali, e se vi è qualche disordine o rilassatione.

33. Parli spesso delle cose pertinenti alli ministerii nostri.

34. Usi diligenza, che tutti vadino all'Hospedale conforme alle Constitutioni.

35. Procuri che li Superiori degli Hospedali siano diligenti, et quando alcuno diventa dissoluto, o trascurato ne ministerii dell'Hospedale lo levi, et li dia li debiti ricordi.

36. Non minore diligenza usi perche s'attenda come conviene alla raccomandatione dell'anime principalmente alli poveri, e benefattori, e potendosi a tutti, e s'informi dalli (f. 135 t.) deputati a questo officio che diligenza si usa, e se si fa questo essercitio con edificatione e se vi è bisogno in alcuna cosa di rimedio.

37. Deputi un libro alla porta, nel quale si notino i morienti, et il giorno nel quale sono ricorsi da noi per poterci mandare con diligenza.

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI PREFETTI

38. Potrà mandare parendoli espediente alcuna volta con destrezza a vedere se li nostri assistono alli morienti, e se veramente si sono trovati presenti alli morti notati nel sudetto libro.

39. Quando li nostri vengono a casa si facci dare relatione dello stato dell'infermo.

40. Quando manda alcuno a visitare gli infermi, non li conceda licenza d'andare altrove, accioche per un minor negotio non patisca detrimento il più importante, ma se sarà espediente doppo che sarà ritornato li dia licenza.

41. Se darà licenza ad alcuno di fare qualche negotio sia solamente di cosa, che non cagioni distrattione, o inosservanza et impedimento dell'instituto nostro o delli servitii di casa, e sempre sappia il tutto, e si faccia riferire quello che s'è fatto.

42. Sia diligente che s'osservi la Constitutione circa il non far visite.

43. Non permetta che li nostri ne anco li Confessori s'intromettano a fare liti, o negotii simili ne a scongiurare li maleficiati, overo indemoniati ne anco egli attenda a cose simili. Et in quanto alli matrimonii non se n'impediscono se non fusse per molta necessità.

44. Non dia licenza di conferire fuori di casa le cose della Religione. Ne permetta che fuorastieri vadino per le nostre camere, o che visitino li nostri infermi, se non fusse per grande necessità, senza la quale ne anco potrà introdurre secolari nel nostro refettorio, ne dare licenza alli nostri di mangiare fuori di casa, ne anch'esso potrà senza detta necessità andarvi.

45. Nell'infermaria di casa non si riceva alcun forastiero infermo per curarsi, ne convalescente per rinforzarsi ma serva solo per li nostri Religiosi.

46. Non s'alberghi nelle nostre case se non per pochi giorni qualche persona alla quale la Religione havesse molto obbligo.

47. Non lassi mai di leggere per se o per altri da esso deputati le lettere de suoi sudditi, eccettuando solo quelle

IV CAPITOLO GENERALE

che vanno o vengono da Superiori maggiori. Et procuri che tutti scrivano succintamente ciò che gli occorre, et in mezzo foglio, overo in tanta carta quanta richiede la scrittura.

48. Visiti almeno ogni mese tutte le camere senza eccezione di persone.

49. Non tralasci mai gli essercitii et altre cose, come commanda la regola.

50. Non facci alcuno essente dalle visite ordinarie ne dall'osservanza commune se non fusse per^(a) infermità mentre dura.

(f. 136) 51. Non permetta che mangi alcuno fuori del reffettorio eccetto quelli che per necessità stanno a letto attendendo alla comunità et ugualità cossì tra li infermi come tra li sani et convalescenti.

52. Procuri che regni charità fra i suoi sudditi, e levi l'occasioni di discordie e dispareri.

53. Si sforzi di conservare gli amorevoli e benefattori della casa, e della Religione.

54. Tenga queste regole appresso di se e le rivegga almeno una volta la settimana.

Successivamente furono lette e confermate le regole seguenti de Provinciali e de Visitatori.

Regole del Provinciale

1. Osservi tutto quello che nelle regole de Prefetti s'ordina circa le persone loro procurando come capo della Provincia d'andare avanti gli altri nella perfettione.

2. Usi diligenza che s'osservino le regole de Prefetti, e che nella sua Provincia fiorisca l'osservanza tanto delle Constitutioni Pontificie come de Capitoli, regole et ordini della Consulta.

3. Procuri d'havere tutte le Bolle, Decreti, e Brevi che

^(a) Dopo « per » era stato scritto « necessità » e poi cancellato e corretto con « infermità ».

ATTI E DECR.: REGOLE DEL PROVINCIALE

Il Papa manda fuori spettanti alli Religiosi, et che si notificchino a tutte le case, acciò non siano trangredite.

4. Scriva similmente e facci pubblicare dalli Superiori in tutte le case li ordini che riceve dalla Consulta procurando che si osservino, et tanto in parole, come in fatto dia essemplio a suoi sudditi d'obedienza, riverenza, et fedeltà verso il Generate et Consultori procurando che tutti habbino buon concetto di loro e de gli altri Superiori suoi.

5. Sia diligente nell'ufficio suo, et congionga a suo tempo la severità con la clemenza, non permettendo che nella sua Provincia s'introduchino abusi, et male consuetudini, et se le trovarà introdotte procuri di levarle.

6. Non facci regole nuove, ne levi quelle che sono fatte, senza darn aviso alla Consulta generale et aspettarne risposta.

7. Li suoi Consultori saranno il Prefetto di quella casa dove egli sarà insieme con li Consultori del medesimo Prefetto. Ma quando farà consulta, il che sarà una volta la settimana o più se gli parerà potrà chiamare alcun altro a suo beneplacito.

8. Oltre li Superiori procuri che alcuno confidentemente l'avvisi delle cose, the occorrono nelle case della sua Provincia.

9. Averta di non metter mano a quelle cose, che nelle Bolle, e Constitutioni si rimettono alla Consulta, ne in altro modo servirsi d'autorità non concessali e fuori della sua Provincia non haverà giurisdittione alcuna.

10. Faccia che siano obediti, e stimati li Prefetti e non sia facile a concedere quello che dalli Superiori a se inferiori è stato negato ma quando giudicasse espediente concederlo overo (f. 136 t.) mutare o fare qualche cosa pertinente all'ufficio de Superiori inferiori procuri che ciò sia fatto dalli medesimi Superiori acciò li sudditi non li perdano il rispetto et diventino insolenti.

11. Si come ha tutta l'autorità de Superiori a se inferiori, cossì anco potrà per qualche tempo suspenderla a detti inferiori, ma non lo facci senza causa, e se commodamente

IV CAPITOLO GENERALE

può avisarne la Consulta aspetti la risposta, ma se non potrà differire l'avviso poi subito, avvertendo di fare questo in maniera tale, che se è possibile gli altri non se n'avvegano acciò non li perdano il debito rispetto.

12. Non s'ingerisca senza necessità nelle cose appartenenti alli Prefetti, e se non fusse in occasione di visita, nondimeno ciò non gli è proibito quando giudicherà essere ispediente.

13. Potrà per cause necessarie ordinare per la Provincia Messe et orationi a tempo, ma lo facci moderatamente non senza gran causa.

14. Se bene non può costituire li Prefetti della sua Provincia potrà nondimeno morendo alcuno di essi, ovvero essendo necessaria qualche mutatione de Superiori che senza pericolo di molto danno non si potesse differire costituire tra tanto il Viceprefetto finchè la Consulta provveda di Superiore.

15. Confermarà li Ministri proposti dalli Prefetti se li pareranno idonei, altrimenti esso medesimo eleggerà per quest'ufficio quelli, che giudicherà essere sufficienti.

16. Assegnerà li Consultori del Prefetto, quali potrà mutare a suo beneplacito.

Deputarà li Confessori delli Hospedali, et admetterà agli ordini minori quelli, che conoscerà esserne meritevoli per la scienza e buoni costumi.

17. Senza particolare ordine della Consulta non permetta che si riceva alcun Novitio ne anco per fratello destinato alli ministerii di casa et quando li sarà data tale autorità prima che dia licenza di ricevere alcuno si facci dare relatione dal Prefetto et essamini delle qualità della persona et specialmente della sufficienza, et habilità di quelli che hanno da essere destinati at Sacerdotio.

18. Se nella sua Provincia giudicherà alcuno atto per li negotii, e governi lo vada sperimentando a poco a poco nei negotii et ministerii di casa, et a suo tempo ne dia avviso alla Consulta.

ATTI E DECR.: REGOLE DEL PROVINCIALE

19. Visiti ogn'anno tutta la sua Provincia, et mandi relatione della visita alla Consulta generale.
20. Nella visita osservi le istruzioni e regole de visitatori, et insieme con il Superiore esaminini tutte le regole et constitutioni et vedendo che alcuna non si osserva conosciute le cause le dia rimedio acciò si possa osservare. Visiti anco tutti (f. 137) gli ufficiali esaminando nel medesimo modo le loro regole in compagnia loro.
21. Non potrà muovere denari ne robbe da una case all'altra, ne da luogo a luogo.
22. Riveda i libri et i conti dell'introito et essito facendo scrivere la somma di detti conti in un libro deputato per questo, la quale egli medesimo sottoscriva procurando che non solo apparisca tutta la somma dell'introito et essito fatto dall'ultima visita sin a quel giorno, ma anco se avanza qualche denaro, o se resta alcun debito. Et del tutto ne die aviso alla Consulta.
23. Miri con diligenza le stanze, le officine, le vesti, e tutti li mobili di case, e non permetta che vi siano cose soverchie, o che manchino le necessarie, e si facci mostrare l'inventario di tutti li mobili di qualunque officina il quale si confronti con l'inventario sottoscritto nella precedente visita dal Provinciale o Visitatore.
24. Habbi cure che gli edificii delle chiese et case si conservino, et ristorino bisognando, ma se si havesse da far fabrica grande, et di molta spesa ne scriva alla Consulta, et aspetti risposta.
25. Nella casa dove habita più continuamente tenga copia autentica di tutti li instrumenti, e contratti pertinenti alli beni della sua Provincia, casa per casa, et usi diligenza che nell'Archivio di Roma vi sia un'altra copia autentica di tutte le sudette cose, et dei beni stabili della sua Provincia.
26. Se vi staranno stabili fuori della case, che senza molto scommodo si possano visitare li visiti, et veda se hanno bisogno di qualche ristoro, o d'essere meglio coltivati et custoditi.

IV CAPITOLO GENERALE

27. Essendo fatte qualche donatione, o legato, che ecceda la summa di 100 scudi non ne disponga senza prima evisarne la Consulta.
28. Non permetta che s'intentino liti se prima non haverà ottenuta licenza dalla Consulta.
29. Non potrà fare debiti de quali se ne paghi censo senza licenza della Consulta, et assegnamento per pagarli fra poco tempo. Me quanto alli altri debiti li potrà fare con il consiglio de suoi Consultori purché non passino la summa di scudi 100 ne si posse multiplicare mentre starà sotto detto debito se non vi fusse assegnamento certo.
30. Stia avertito, che ogn'anno a Santa Croce di Maggio tutti rinnovino li voti semplici.
31. Non sia facile a dispensare ne facci essente alcuno dall'osservanza ordinaria, se non per giusta causa, molto meno facci alcuno essente delli Superiori ordinarii, se non havesse licenza, et espresso ordine della Consulta.
32. Ne il Provinciale, ne alcun altro de nostri potrà andare dalla sua Provincia in un'altra, ne venire a Roma sotto qualsivoglia pretesto etiamdio d'aggravio senza licenza in (f. 317 t.) scriptis della Consulta generale, ne anco andare da una casa in un'altra senza licenza in scriptis del P. Provinciale sotto le pene contenute nel 3^o ordine de Canonii penitentiali.
33. Visiti con diligenza gli Hospedali procurando di sapere come s'osservi da tutti il voto proprio della nostra Religione. Similmente li Novitiati, et le Chiese, avvertendo che in esse non s'introduca qualche consuetudine contraria al modo nostro et che s'osservino le cerimonie secondo il rito Romano.
34. Procuri anco di sapere come si portano li Confessori, et veda il libro delle Messe per sapere come si sodisfanno gli oblihi.
35. Intenda come si portano li studenti, et se fanno profitto tanto nelle lettere, come in spirito, et se si fanno le solite conferenze de casi e delle sacre ceremonie.
36. Conservi li amorevoli e benefattori della Religione

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI VISITATORI

et procuri che li nostri se gli mostrino grati, et se alcuno fusse disgustato cerchi con migliore informatione di riconciliarlo.

37. Scriva ogni settimana alla Consulta avisendola di quelle cose, le quali non potesse, o non appartenesse a lui rimediare, et senza questo l'avvisi in breve lo stato delle case della sua Provincia. Et tenga un libro di memoria per notare le cose, che li sovengono da rappresentare alla Consulta.

38. Procuri d'havere ogni anno dalli Superiori delle case il catalogo di tutti quelli della sua Provincia come stà disposto nelle Regole de Prefetti, et lo mandi ciascun anno nel fine di dicembre ella Consulta.

Regole de Visitatori

1. Per l'avenire tutte le case della Religione siano visitate ogni sei mesi infallibilmente.
2. Dovendosi eleggere li Visitatori per visitare le case se n'elegghino due, se altro non paresse alla Consulta, li quali tutti insieme debbano andare in visita osservando li sottoscritti Capitoli.
3. Primo. Si dimandi al superiore se sa che nella sue case ci sia alcuna cosa urgente alla quale bisogni dare subito rimedio.
4. 2°. Non ritrovandosi cosa urgente da rimediare cominciaranno la visita dalla Chiesa vedendo come si custodisce il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia et dell'olio Santo, le reliquie se ye ne saranno, gli altari, et quanti confessionarii vi sono et se stanno molto vicini l'uno all'altro, vedendo anco le porte, le serrature et chi tiene le chiavi, et a che hora si apre e serra la chiesa.
5. 3°. Visitino la sacrestia vedendo dove si tengono li calici, li paramenti et l'altre cose pertinenti al culto divino et che carichi di messe vi siano et se si soddisfanno.
6. 4^o Visitino le persone mostrandosi a tutti benevoli procurando sopra tutto non (f. 138) dare inditio ne ombra ad alcuno d'havere sinistro concetto di lui per qualche sinistra informatione.

IV CAPITOLO GENERALE

7. 5° Domandino primieramente al Superiore et Consultori et ad alcuni Padri più antichi se sanno alcuna cosa di momento intorno allo stato della case, et delle persone, et giudicandosi expediente possano anco farsi dare dette informazioni in scritto, et essendovi qualche cose secrete la conservino con molta diligenze, guardandosi di non dare un minimo inditio delle persone che li scuoprono dette cose secrete, le quali cose secrete s'intende essere quelle, che giuridicamente non si possono dire.

8. 6° Doppo si facci dare il catalogo di tutti li Padri et fratelli et di ciascuno se ne facci dare breve informatione dal Superiore.

9. 7° Chiamaranno uno per uno, et facendoli precetto di santa obediensa, che dichino la verità li faranno le seguenti interrogationi le quali doveranno fare più presto a mente, che in scritto essortando tutti a dire sinceramente la verità non credendo facilmente alle cose che fussero dette contro li Superiori o altri, senza grande esame, et prove. Et si guardino che per consolare li sudditi non li rendano meno obediensi et riverenti a loro Superiori.

Alli Superiori si potranno domandare queste cose

10. Se mai ha inteso fuori di confessione che nella case sia occorso cosa grave, et che rimedio ci ha dato, et per le cose intese fuori di confessione s'intendono quelle, che giuridicamente si possono dire, il che sempre si doverà intendere parlando di cose secrete.

11. Come s'osservano le Regole, constitutioni et gli ordni mandati della Consulta cossì in generale, come in particolare.

12. Se si sa che li nostri aliettino giovani, o donne a far voti, o siano intricati a fare matrimonii, o altri negotii impertinenti.

13. Come ya il profitto delli studii, et che scienza si legga, qual sia il lettore et essendo forastiero che salario se li dà.

14. Se tutti vanno ail'Hospedale, alle carceri, alla rac-

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI VISITATORI

comandatione dell'anime per la Città et che soddisfattione si dà et che profitto et in quale di queste opere più s'attende et in quale pare che si facci più frutto.

15. Come si fanno gli essercitii spirituali, et che frutto se ne cave, se da tutti è fatta l'ora dell'oratione mentale, le letanie, et l'essame di coscienza con le solite continue visite delli officiali.

16. Che amicitie tengono li nostri, et come sono amici d'andare fuori di casa in case di devoti, o devote a far visite, et utrum siano necessarie et profittevoli queste visite, et se si osserva la constitutione di non far visite ne altri negotii senza licenza nel modo che stà disposta.

(f. 138 t.) 17. Se li nostri infermi sono governati conforme alla charità et se in questo vi è alcuna partialità, et se si manca ad alcuno del bisogno cossì intorno alli rimedli come de medici.

18. Se l'elemosine quotidiane et ordinarie possono sustentare quel numero di persone che si tiene in quella casa, et come si spendano dette elemosine et se si scrivono tutte in che modo et ordine, et rivedere li conti et li debiti.

19. Se sa che alcuno sotto pretesto d'infermità fugga le fatiche, et la perfettione et aspiri all'ocio.

20. Se conosce in alcuno inditio d'ambitione et di proprietà, o altra cattiva inclinatione.

21. Se gli officiali subordinati fanno l'officio loro.

22. Se il vestito esteriore, et interiore è conforme alle Constitutioni stabilite, uniforme et cossì il vitto.

Le Cose seguenti si possono dimandare a tutti

23. Come stia di sanità e di forze, et se gli manca alcuna cosa del vitto, et vestito, et come si senta bene di queste cose massime dell'essercitio corporale, et se ha pesi sopra le sue forze.

24. Dia a tutti animo, che confidentemente proponghino le loro difficoltà, tentationi, disgusti et qualsivoglia altra cosa, che gli potesse apportare detrimento o consolatione per suo maggiore profitto.

IV CAPITOLO GENERALE

25. Come sia trattato dal Superiore et che opinione tiene di lui, cossi della persona come dell'ufficio.

26. Se sa che alcuno Superiore habbia impedito alcuno suddito, che non scriva, o che non facci sepere al Provinciale o alla Consulta il modo del suo governo, o che scrivesse altre cose.

27. Se sa fuori di confessione qualche cosa che stie male di qualsivoglia persona ^(b) come delle mormorations, conspirations, specialmente contro li Superiori o se fusse accaduta qualche cosa men che honesta nella soverchia familiarità con qualche persona o per il contrario se li consta qualche dissensione, malevolenza et cose simili.

28. Come s'osservi et esserciti l'instituto et che frutto si fa in detti ministerii.

29. Che profitto fanno ti nostri nelle cose spirituali.

30. Si essamineranno spetialmente gli ufficiali subordinati come si portino nelli loro ufficii, et se vi è alcun mancamento, o difficoltà procurando di darli rimedio.

31. Visitaranno poi tutta la casa, le camere, l'infenmaria, il reffettorio, la guerdarobba, la porta, le sue chiavi dimandando chi le tiene di notte, et di giorno, chi pratica alla porta, et se vi è alcuna parte della casa dove si vedano secolari, et se vi è altra porta di uscire, salvo che per la porta ordinaria.

(f. 139) 32. Finalmente li Visitatori doveranno scrivere brevemente tutte le cose più essenziali, che intorno alle sudette cose gli pareranno espedienti, et degne di rimedio et del tutto dame aviso alla Consulta generale, dicendo anco che rimedio giudicarenno in Domino essere espediente per detto buon andare delle case, et delle persone, et di tutte le cose, che haveranno essaminate et trovete.

^(b) Dopo « persona » era stata saltata la frase « come della mormoratione », (ecc. fino a « qualche persona »). E' stata aggiunta in fondo alla pagina con un richiamo.

ATTI E DECRETI: IX SESSIONE

Congregatione IX a di 24 di Marzo

Lunedì a hore 16

1. Congregati come di sopra li Capitolanti con il Molto Rev. Padre Generale fu letta una lettera commune della Casa di Genova sottoscritta da 24 tra Padri et fratelli di detta Casa, nella quale chiedevano al Capitolo Generale rimedio per le gravezze dalle quali erano oppressi non potendosi mantenere tanto numero quanti allhora per servitio dell'Hospedale con molti disaggi e patimenti si mantenevano, et essendo aggravati di fatiche in detto Hospitale continuamente senza speranza di muta ne di alcuno ristoro. Et con matura consideratione fu stabilito nemine discrepante, che si temperi il servitio dell'Hospedale di Genova, ponendovi 10, o 12 de nostri, che faccino le funtioni spirituali della nostra Religione verso gli infermi. Et senza licentiare alcuno de i servitori mercenarii quando haveranno tempo non essendo impediti nelle funtioni spirituali, essercitino anco le opere di charità corporali verso gli infermi.

2. Successivamente fu risoluto, che l'Arbitro della Consulta doppo i Consultori generali preceda a tutti li altri della Religione, et similmente doppo l'Arbitro il Procuratore generale preceda a tutti.

3. Che la Consulta facci le regole per il Procuratore generale.

4. Che la Consulta omninamente debba fare la tassa di quello che in ciascheduna casa si potrà spendere per le musiche nelle feste delle nostre chiese, nelli sepolchri e quarant'hore⁽³²⁾.

5. Che la Consulta ordini il modo di fare le librerie communi nelle nostre case.

⁽³²⁾ Nel V C.G. questa regola e la seguente verranno omesse.

IV CAPITOLO GENERALE

Congregatione X Adì detto
a hore 21

1. Congregati come di sopra li Capitolanti presente il Molto Rev. Padre Generale si fece l'elettione de Consultori secondo la forma prescritta nelle constitutioni et furono eletti prima li due Sacerdoti il Padre Santio Cicatelli, et Il P. Alessandro Gallo, et poi li due fratelli il fratello Christoforo (f. 139 t.) Giugno et il fratello Domenico di Mattheo fiorentino et publicati dal Secretario furono da tutti accettati come canonicamente eletti et rese le gratie al Signore si impose .fine a questa X.^a Congregatione con le solite congratulationi.

Congregatione XI l'istesso giorno 24 di Marzo
a hore 23

1. Congregati come di sopra li Capitulanti in presenza del Molto R. P. Generale fu eletto secondo la forma delle Constitutioni Arbitro della Consulta il Padre Nicolo Clemente et publicato dal Secretario fu da tutti ricevuto come legitimamente eletto.

2. Successivamente furono letti et confermati li Canoni penitentiali della nostra Religione nel seguente modo.

3. Ancorchè per le molte et ^(c) varie circostanze de fatti et delle persone sia difficilissima cosa lo statuire a ciascuna colpa il suo castigo, nientedimeno acciò li Superiori habbino nelle correctioni regolari qualche indrizzo, e presso a poco sappino che fare si distingueranno qui sotto in 3 gradi et ordini cossi le colpe come le penitenze, ove se bene non si porranno tutte, potranno però alla similitudine di queste espresse regolarsi nell'altre.

4. Nel primo ordine collochiamo queste, e simili colpe. Se alcuno parlando o ridendo si porterà immodestamente.

^(c) Aggiunto sopra della riga: « molte et ».

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

Se in refettorio nell'hora deputata per la refettione o ne i capitoli, o nell'hore deputate al silentio parlerà, se alcuno sbeffarà, o pungerà con parole il fratello. Se risponderà acerbamente. Se stando alla Messa o ad altra commune oratione riderà o farà altro atto indecente, se sarà solito andar vagando per casa, o facendo strepito, se stando nelli essercitii spirituali, o nelli altri Capitoli parlerà senza haver prima ottenuta licenza, o fuor del sue luogo, overo facendo strepito impedisse chi ragiona, o pure se parlerà con altri ancorche sotto voce, se s'intrometterà nell'ufficio, o ministerio d'altri senza licenza, se ricusarà, o sprezzarà di fare le cose a lui commesse quantunque basse, se romperà alcun vaso, o simil cosa, se chiamato a voce, overo a suono di campanella tardarà, se doppo l'essame di coscienza non andarà subito a letto, se al suono solito della campanella subito non si ritirarà in camera, se uscendo di casa non porrà il segno solito alla tavoletta, o ritornando non lo levarà. Se ritornando a casa subito non comparirà avanti al Superiore per la benedittione, se senza licenza non si troverà (f. 140) alla prima mensa, se sarà sordido in camera, o ne i vestimenti, se intrarà in camera altrui senza licenza, overo se starà in camera chiuso con alcuno, se terrà in camera sua cosa alcuna contra il concesso, se prolongarà di dire li debiti suffragii per li Padri et fratelli, se non si troverà a tempo o comparirà tardi nelli officii e ministerii suoi.

5. Nel secondo ordine collochiamo queste. Se dirà male d'alcuno, se insolentemente tratterà, o dirà ^(d) ingiurie al fratello, se superbamente risponderà al Superiore, se dell'istesso con importunità ricercherà alcuna cosa, se riceverà alcuno forastiero in case, se mangiarà fuori di casa, se mangiarà fuori del tempo ordinato, overo se si farà apparecchiare qualche vivanda senza licenza, se non vorrà obedire alli soprastanti in alcuni officii, se alcuni staranno insieme in qualche remota parte della case, se in casa altrui dovendo parlare

^(d) Dopo « dirà » era stato scritto « male » e poi cancellato.

IV CAPITOLO GENERALE

con qualche donna si scostarà dal compagno, se dirà, o guarderà qualche cosa men che honesta, se disporrà delle cose communi, se pigliara cosa alcuna da secolari senza notitia del Superiore, ancorche fusse cosa per restituire, o darla per elemosina, se di propria autorità si prenderà qualche cosa, se gli officiali subordinati saranno negligenti nei loro officii, massime quando per colpa loro mancasse qualche cosa necessaria alli Padri o fratelli, massime infermi, overo alcuna cosa si corrompesse, o perdesse, overo ne corresse pericolo, se nella pratica con gli estranei si saranno portati secolarescamente, overo con scandalo, se non comunicheranno le cose dell'ufficio loro con il Superiore, se alcuno non si confesserà, o comunicherà, o sentirà messa nei giorni et hore determinate, se senza licenza, e necessità lascia di celebrare, se si confesserà da qualchedun altro contra l'ordine della Religione o del Superiore, se mancherà all'oratione della mattina, all'essame della coscienza, o lettanie, se senza licenza romperà li digiuni, et astinenze solite della Religione.

6. Nel 3^o ordine reponiamo quest'altre. Se alcuno contumacemente ricusarà d'obedire, se fuggendo l'ubidienza de suoi Superiori ricorrerà a favori estranei, se alcuno dirà o farà ingiuria al Superiore, overo lo molestarà, se ostinatamente ricusarà di fare le penitenze ingionte, overo gli essercitii più bassi, se senza licenza dimorarà in corte di qualche Signore, se violarà in effetto, o procurarà di violare la castità, se cercherà porre discordia tra fratelli, se procurarà indurre alcuno a fare contro la disciplina overo obediencia de Superiori. Se sapendo alcun privato conventicolo o altro trattato che sia per essere (f. 140 t.) di danno alla Religione overo a Superiori non lo palesarà. Se percuoterà il fratello overo falsamente l'accusarà, se perseverarà ostinatamente nell'insolenza et superbia, se alcuno ufficiale commetterà fraude nell'ufficio suo, se a dispetto de Superiori haverà ardire di fare cosa alcuna. Se alcuno Scrutatore commetterà inganno nel carico suo. Se gli secretarii de Capitoll o della Consulta generale riveleranno i voti, et le persone delli eligenti, o in altro modo non faranno fedelmente l'ufficio suo. Se alcuno

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

subornarà li voti per fare eleggere se stesso o altro. Se procurarà officii, studli, dignità, o Sacerdotio con favori estranei, se riceverà cosa alcuna dalli infermi dentro, o fuori dell'Hospedali. Se alcuno havesse ardire di confessare, o sermoneggiare in Chiesa senza licenza della Consulta. Se siggillarà lettere sue, o d'^(e)altri senza volontà del Superiore o d'altro che lui deputarà, overo sarà trovato havere siggillo falso, o adulterino. Se scriverà per zifra, nome falso, o inventato, overo sotto secreto, et inganno mostrando che la lettera andasse ad altro, et non a quello a chi scrive, overo usará in qualsivoglia mode qualche secreto, come di scrivere in carte lettere che non apparissero cosi a secolare come a nostri, o riceverà questa sorte di lettere senza mostrarle ⁽³³⁾.

7. Chi scriverà o riceverà lettere senza licenza del Prefetto, et li cooperanti a queste attioni ^(f), la prima et seconda volta incorreranno nel primo et secondo ordine, et la 3^a volta in quelle del 3°.

8. Le penitenze del primo ordine sudetto potranno essere le seguenti, basciare la terra in reffettorio o in Capitolo in presenza delli altri, dire la sua colpa, et alcuna volta con la fune al collo, overo con quella cosa che haverà rotta, essere privato in parte o in tutto una o più volte di piattanza o vino, mangiare in piedi o in terra, recitare uno o più salmi penitentiali, dire una o più volte la corona, stare qualche spatio inginocchioni, e pregare il Signore per le colpe commesse et anco con le braccia in croce, una o più volte essere deputato alli più bassi ministerii.

9. Le penitenze del secondo ordine potranno essere queste. Commandare al delinquente che si facci la discipline una o più volte, prohibirli che per qualche tempo non parli, o eschi di casa, interdirla la mensa commune, et alcuna volta ogni prattica d'estranei e se per questo mezzo non si sperasse

^(e) Dopo « e d' » era stato scritto «Le Penitenze del primo ordine sudetto », e poi cancellato.

⁽³³⁾ «Se sigillerà lettera sua o d'altri » (ecc. fino alla fine). Nel Capitolo precedente era posta al termine dei Canoni penitenziali, in una serie di articoli dedicati a quest'argomento.

^(f) Aggiunto sopra della riga: « et li cooperanti a quest'attioni ».

IV CAPITOLO GENERALE

emendatione vietarli la messa o comunione ⁽³⁴⁾, deputarlo per qualche tempo al servizio di qualche Padre o fratello che n'havesse bisogno, farlo digiunare una o più volte anco in pane et acqua.

(f. 141) 10. Le penitenze del 3° ordine potranno essere le seguenti. Privarlo dell'ufficio o della voce attiva, e passiva, o d'ambidue, ovvero a queste cose dichiararlo inhabile per qualche tempo, o in perpetuo. Relegarlo in qualche casa determinata o in camera o in prigione. Prohibirli di ragionare e praticare con li Padri et fratelli per qualche tempo.

11. Le penitenze sudette del primo e secondo ordine si possano dare dalli Prefetti delle case e Provinciali ⁽³⁵⁾. Ma quelle del 3° ordine le darà solamente il P. Generale et Consultori ⁽³⁶⁾ o altri di sua commissione. Ma quando sarà necessario porre alcuno in prigione, si da licenza alli Prefetti di poterlo fare, ma subito ne diano minuto aviso al Provinciale ⁽³⁷⁾, accioche egli provveda per se stesso overo richiedendolo la gravezza del negotio ne avisi la Consulta.

12. Si deve però avvertire, che non è tanto determinata la gravezza et il grado delle colpe, che alcune volte quelle che sono poste nel primo o secondo ordine per alcune circostanze non si possono mettere nel 3° et per le medesime cause quelle del 3° ordine alcune volte doveranno essere stimate più leggiere. Il che si rimette alla prudenza del Superiore ⁽³⁸⁾.

13. Oltre le sudette pene regolari e generali si specificano et prefiggono le seguenti:

14. Chi nella soprascritta delle lettere dirette a qualsivoglia de nostri non osserverà la forma prescritta nelle Constitutioni farà in penitenza una disciplina et li Superiori che lo permetteranno faranno la medesima penitenza ⁽³⁹⁾.

⁽³⁴⁾ Aggiunto in questo Capitolo: « Vietarli la Messa o comunione ».

⁽³⁵⁾ Aggiunto in questo Capitolo: « Prefetti delle case e Provinciali ».

⁽³⁶⁾ Aggiunto in questo Capitolo: « Padre Generale et Consultori ».

⁽³⁷⁾ Nel III C.G. era stato determinato di darne avviso al P. Generale. In questo si specifica: « ne diano minuto aviso al Provinciale acciochè egli provveda per Se stesso overo richiedendolo la gravezza del negotio ne avisi la Consulta ».

⁽³⁸⁾ Aggiunto in questo Capitolo: « Si deve però avvertire che non è tanto determinata (ecc. fino alla fine del capoverso).

⁽³⁹⁾ L'articolo viene omissa nel seguente C.G.

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

15. Si usi diligenza di allontanare dalla nostra Religione tutte quelle cose che possono impedire l'unione, charità, et amore universale de nostri, come sono le inclinationi o contrarietà de gli animi all'una o all'altra parte delle fattioni che possono essere tra li Prencipi Christiani, o ad una natione più che ad un'altra. Et se alcuno ardirà d'introdurre o fomentare qualche divisione nella Religione o operare che si facciano fattioni o cose simili tanto nelle elettoni come in qualsivoglia altro trattato sia privato di voce attiva, e passiva in perpetuo e debba digiunare per un anno ogni venerdì in pane et acqua, nelle quali pene cascaranno ancor quelli che essendo consapevoli del transgressore non lo denuntiaranno al Superiore et il Superiore che havendone notitia non lo farà sapere alla Consulta ⁽⁴⁰⁾.

16. Procurino li Provinciali di fare che in ogni casa vi siano luoghi a proposito per la correctione de diffettosi, cioè li ergastuli, o luoghi di penitenza ⁽⁴¹⁾.

17. Incorrendo alcuno di quelli che non hanno voce, nelle pene che privano di voce (f. 141 t.) attiva e passiva, non resti perciò impunito, ma se le dia penitenza equivalente.

18. Successivamente fu risoluto che tutti li predetti e scomuniche fatte per il passato nella Religione, le quali non sono confermate espressamente in questo Capitolo s'intendano annullati.

19. Che la Consulta s'informi delli disordini, che nascono dalle cerche, che si fanno fuori della Città, et levi via quelle che non li pareranno espedienti ⁽⁴²⁾.

20. Che li Novitii non habbino officio alcuno in case, et massime di Guardarobba.

21. Accioche li nostri che stanno nelli Hospedali non siano soffocati dalle fatiche della cucina e reffettorio et però non manchino al servizio de poveri

⁽⁴⁰⁾ E' una determinazione nuova che verrà confermata nel seguente C.G.

⁽⁴¹⁾ « Procurino li Provinciali... ». È una prescrizione nuova, confermata dal seguente C.G.

⁽⁴²⁾ Questo articolo, come il seguente, saranno omessi nel V C.G.

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

(f. 142) Dichiarationi et ordini del Quarto Capitolo Generale circa le Regole della nostra Religione de Ministri degli infermi

Quelli che stanno alla mensa essendo presente nel refettorio il P. Generale non si devono scuoprire venendo nel refettorio mentre si mangia qualsivoglia altro de Superiori ancorche venisse il Provinciale o alcuno de Consultori. Similmente nella ricreatione o in qualunque altra Congregatione essendo presente il P. Generale non si levino in piedi per fare riverenza ad alcuno.

In assenza del P. Generale entrando nel refettorio il Provinciale, o Visitatore, o Consultore Sacerdote tutti si scuoprano et nelle altre Congregationi entrando alcuno de sopradetti s'alzino tutti in piedi per farli riverenza. Et essendo presenti li sopradetti, o alcuno di loro non si scuoprano in tavola, ne s'alzino in altri luoghi quando viene alcuno inferiore a questi ancorchè sia il Prefetto. Ma in assenza del Provinciale, Visitatore, e Consultori venendo il Prefetto tutti s'alzino overo essendo in tavola si scuoprano.

Quando alcuno de Superiori sopradetti alli quali tutti devono fare riverenza, viene alla ricreatione o in altra Congregatione già cominciata non s'inginocchi a dire il Pater noster, ma lo dica prima di entrare, et entrato si metta subito a sedere al suo luogo.

Quando si domanda la benedittione al Superiore per uscir di casa, o doppo che sono tornati in casa, si inchini solamente il capo senza genuflessione.

Nelle case dove secondo ii parere del Superiore non vi sono persone atte, et sufficienti per dire l'officio de morti con la porta delta Chiesa aperta si come in alcuni casi commanda la regola, si potrà dire con le porte serrate, o come meglio parerà at Superiore et l'officio de morti nel giorno della depositione de nostri s'intenda con 3 notturni.

Non si permetta ch'alcuno facci oratione con il capello o berretta. Ma per i bisogni si concede Il berettino.

Li sopradetti avvisi furono dati nella 7^a Congregatione del 4° Capitolo Generale con ordine che si mettessero separa-

IV CAPITOLO GENERALE

tamente dalle Constitutioni del Capitolo et si dassero alli Provinciali. Et in fede 10 infrascritto Secretario ho fatto la presente autenticata di mia mano et delli Deffinitori. Adi 22 di Marzo 1608.


Jo Nicolò Clemente Diffinitore

Franc. Ant. Niglio Diffinitore

Paulo Rende Difinitore

Vincenzo Petracciolo Defenitore

Pietro Franc. Pellizoni Decretarlo



**V CAPITOLO GENERALE
(1 aprile 12 aprile 1613)**

Il Generalato del P. Biagio Oppertis

Il P. Biagio Oppertis, fin dall'inizio del suo governo, come Vicario Generale prima e Prefetto Generale dopo, si trovava in una posizione delicata sia rispetto al Fondatore che a tutto l'Ordine.

Entrato in Religione già adulto, alla vigilia dell'ordinazione sacerdotale — come s'è visto — dotato di buona cultura teologica e canonistica, era in breve divenuto il più fedele e valido collaboratore del Fondatore e affezionato figlio spirituale. Era la mente che esprimeva in forma precisa le ardenti intuizioni del cuore del Santo. A lui era stato affidato il compito della seconda fondazione della Compagnia a Napoli, dove aveva suscitato larghi consensi ed attorno al quale s'era formato un bel gruppo di devoti, specialmente tra la nobiltà. Napoli era divenuta la sua seconda patria. Pur non avendone ufficialmente il titolo, in pratica era il Vicario Generale dell'Istituto. Aveva pure avuto una parte fondamentale nella preparazione ed elaborazione della bolla « *Illius qui pro gregis* ».

Quando Camillo aveva suscitato la questione degli ospedali, egli, in un primo tempo, l'aveva seguito, forse più per filiale venerazione che per intima convinzione. Poi, anche sotto la spinta della maggioranza dei Religiosi, aveva preso una posizione contraria. Da allora era venuto meno quell'affiatamento che esisteva tra i due e non fu più possibile rinnovarlo. « Da quel momento, nonostante il buon volere delle due parti, i frequenti approcci, le ripetute scambievoli sincere proteste di ripresa, non si ebbe, per qualche tempo, quell'avvicinamento, quell'intesa che pur sarebbe stata nel desiderio dei due. L'Ordine ne subiva frattanto le conseguenze »¹.

Amantissimo della Religione, proprio per questo, l'Oppertis si sentiva in obbligo e dovere di non cedere agli impulsi caritativi del Fondatore, che avrebbero, a suo parere, portato l'Istituto ad un decadimento, per i troppi oneri che si sarebbero assunti.

¹ *St. Ord.*, II, p. 4.

IL GENERALATO DEL P. BIAGIO OPPERTIS

In varie occasioni, specialmente nei primi due Capitoli Generali, aveva cercato di fare opera di mediazione, anche se con scarsi risultati. Aveva invece avuto felice esito la formula da lui escogitata nel 1600 e che era stata confermata, di autorità pontificia, con la bolla « *Superna disposizione* ».

Di fronte alle iniziative carismatiche del Fondatore, che ubbidiva alla sola legge della carità, egli, nell'Ordine, appariva come il fautore e propugnatore di un realismo fondato e sorretto dalla prudenza, che è pur una delle virtù cardinali.

Nell'ultimo periodo di governo del P. Camillo, lo aveva, da principio, assecondato nell'assunzione degli Ospedali di Napoli, ma, di fronte agli esorbitanti pesi a cui sottostavano i Religiosi, s'era sentito in dovere di cercare una via per alleviarli, accordandosi direttamente con il Card. Protettore.

Venuta a mancare, nell'atto pratico, l'esperienza del Fondatore, subentrava, quasi per diritto di successione, naturalmente, la sua.

L'Oppertis, all'inizio del governo, godeva la fiducia della maggioranza dei Religiosi dell'Ordine, che sperava in un ristabilimento della situazione; anche se non mancavano i più fedeli ed affezionati al Fondatore che aspettavano, con perplessità, di vederlo alla prova. Il Santo, dal canto suo, voleva soltanto attendere a sé ed ai malati, però sempre vigile e pronto ad intervenire in loro difesa. Secondo la testimonianza di un suo religioso, il Fr. Taddeo Altieri, « il Padre nostro Camillo per la Dio gratia sta bene e s'è dato tanto al disprezzo ch'ogni uno resta ammirato. Quanto alla fatica che lui fa ci fa stravedere, ogni notte fa la guardia e non dorme se non quattr'hore. Lui comunica gli ammalati, dà l'oglio Santo, porta a sepolire i morti, ogni giorno fa sermoni a' poveri con il Crocifisso in mano, e con l'orinale alla cintura »².

Il P. Oppertis, quando iniziava il governo dell'Ordine era ancora giovane di età, avendo 47 anni, però era invecchiato precocemente ed era cagionevole di salute. Alto di statura, e piuttosto corpulento, s'imponeva per la sua autorità. Il Lenzo ci

² *Vms.*, p. 310.

V CAPITOLO GENERALE

descrive l'impressione che faceva a lui, giovane professo a Napoli, quando teneva le conferenze settimanali. Seduto ad un tavolo sopraelevato di oltre mezzo metro, e ricoperto da un panno nero, il Padre dominava la comunità. Dopo la lettura, da parte del lettore, di un brano di un libro di Taulero, l'Oppertis commentava il testo con spirito ed erudizione, accalorandosi e incutendo in tutti i presenti, anche in grazia della voce tonante e della presenza imponente, riverenza e timore ³.

La nuova Consulta, formata, oltre che dal P. Generale, dai PP. Sanzio Cicatelli ed Alessandro Gallo, e dai Fratelli Cristoforo Giugno e Domenico di Matteo, due giorni dopo la chiusura del Capitolo, il 26 marzo 1608, diede inizio ai suoi lavori, che continuerà con perseverante costanza. Procedette, come primo atto, all'elezione del P. Francesco Pelliccioni a Segretario, il quale espleterà il suo ufficio in modo esemplare. Gli Atti di Consulta di questo periodo sono precisi, ordinati e chiari.

L'accordo in Consulta fu sempre buono, anche se il P. Oppertis, per la maggior parte del suo governo, la trascorse a Napoli, sia per motivi di salute, non confacendogli il clima di Roma, sia per gli affari di quella Comunità. Per qualche tempo anche i Consultori si trasferirono a Napoli, e, per il resto, si suppliva con una fitta corrispondenza epistolare.

Primo obiettivo della Consulta fu di ristabilire, al più presto, l'ordine e la disciplina interna ed esterna. Fu emanata una serie di disposizioni e decreti interessanti i vari aspetti della vita religiosa in generale e il ministero in particolare.

Innanzitutto furono stabilite le regole degli ufficiali subalterni ⁴, la cui composizione era stata affidata alla Consulta dal Capitolo Generale, come pure quelle del Procuratore Generale, e fu nominato all'ufficio il P. Ottavio Pace, che l'aveva già esercitato in precedenza.

³ LENZO, p. 340, n. 2.

⁴ AG. 1519, f. 180-193; 20 giugno 1608. Le regole del Ministro, del Prefetto della Chiesa, del Prefetto della Sanità, del Prefetto di quelli che leggono alla mensa, del Sagrestano, del Sottoministro, del Portinaio, dell'Infermiere, del Guardarobiere, del « compratore », vengono pubblicate in Appendice.

IL GENERALATO DEL P. BIAGIO OPPERTIS

Nelle varie prescrizioni, non di rado si usa la mano forte e pesante. come nel decreto del 24 aprile 1609:

« Havendo havuto ordine da Sua Santità di purgare la Religione et rassetarla nelle cose giuste et però volendo per l'avenire riconoscere l'incorrigibili con i quali non servono l'amonizione et altri mezzi usati dai Superiori per loro emendatione, acciò si possano come pecore amorbate mandare fuori della Religione. Perciò ordiniamo ch'ogni volta ch'alcuno repugnerà o replicarà all'ubidienza, o vero contenderà o ingiurarà non solo li Superiori. ma gli altri ufficiali subordinati o seminarà zizania o divisione tra Padri e Fratelli, e tanto se facesse altra cosa più brutta o indegna delle sudette, per mantenere il buon ordine et la buona disciplina nella Religione, il Superiore sia obbligato a prenderne informatione con due o tre testimoni in scriptis e subito avisarne la Consulta che ordinarà quello che si dovrà fare » ⁵.

E le punizioni erano abbastanza frequenti. Però come bene ha notato P. Vanti: « Per fortuna le imputazioni e le sanzioni non pregiudicano che raramente e nei casi più gravi, l'onorabilità dell'imputato che il giorno dopo, magari a compimento della pena, ottiene un superiorato » ⁶.

Viene frequentemente richiamata l'osservanza, nella sua integrità, delle Costituzioni dell'ultimo Capitolo Generale, come in questo caso, a riguardo della povertà: « Intendendo che alcuni vanno glossando, et interpretando a loro modo le Constitutioni del nostro quarto Capitolo Generale, intorno la povertà, acciocché si levi ogni dubbio, dichiariamo che dette Constitutioni [...] Si debbano intendere puramente ad litteram, essendo tale la mente et intentione dell'istesso Capitolo » ⁷.

Particolare vigilanza veniva usata perché non venissero oltrepassate le ristrette norme stabilite dall'ultimo Capitolo Generale riguardo al ministero ecclesiastico.

Generalmente era proibito fare musica in chiesa ⁸ ed ammesso solo in casi particolari.

⁵ AG. 1519, f. 263.

⁶ *St. Ord.*, II, p. 14.

⁷ AG. 1519, f. 264.

⁸ « Furono proposte et accettate, nemine discrepante, le seguenti Constitutioni o decreti:

Che si levi il Palazetto fatto in Chiesa per la musica e murando la porta non se ne facci altro, né novità alcuna senza espressa licenza della Consulta.

Che nella festa di S. Maria Maddalena per la musica et apparato non si spenda più di 30 scudi l'anno senza espressa licenza della Consulta.

Per occasione delle 40 hore non si facci musica, né apparato nella Chiesa di Roma se non dentro li balaustri dell'altar maggiore.

V CAPITOLO GENERALE

Specialissime autorizzazioni erano richieste per le Confessioni in Chiesa e le predicazioni: « Che nessuno possa confessare in Chiesa senza espressa licenza della Consulta et quando alcuno delli confessori deputati per la Chiesa sarà mandato in qualche altra casa non possa confessare in Chiesa senza nuova licenza della Consulta. Il medesimo s'intende del sermoneggiare in Chiesa, il che senza detta licenza non sia lecito ne anco alli Superiori.

Di più ciascun Superiore avisi subito alla Consulta tutti quelli che hora confessano in Chiesa, l'età et sufficienza di ciascuno di loro, che frutto fanno, che essemplio et edificatione danno, quanto tempo è che confessano, da chi et con che licenza sono stati esposti in chiesa. Quanti confessionari vi sono, quando, da chi et con che licenza vi sono stati posti »⁹.

All'inizio del 1611, dopo quasi tre anni di governo, il P. Oppertis propose in Consulta e fece approvare che si compisse un esame analitico ed accurato sull'osservanza o meno di tutte e ciascuna Costituzione, studiando i motivi e le cause perché alcune di esse non si osservavano¹⁰ A tale scopo fu stabilito di tenere consulta, per un'ora e mezzo, tutti i giorni, eccetto le feste e il mercoledì. Disgraziatamente di tali riunioni non è notato nulla negli Atti.

Un'altra questione che assillava molto il P. Oppertis e tutta la Religione era quella economica. Specialmente la casa di Roma, come s'è visto, era oberata da debiti.

Si tentò di provvedere alla sua sistemazione, fissando il numero dei Religiosi da 35 a 40 non più, compresa la Consulta e gli studenti. Furono limitati e ridotti al minimo i viaggi « che sono la nostra rovina per l'inquietudine, distrazione e spese »¹¹. Si richiamò ad una più rigorosa osservanza della povertà.

Nelle solennità di Natale e di Pasqua non si facci musica ma la notte di Natale si possa l'ufficio cantare semplicemente senza musica.

Che nella Religione non si facci musica ne pasto in occasione delle Professioni o Messe nuove ma si dica Messa letta rimettendosi alla prudenza del Superiore di fare una religiosa e modesta ricreazione in casa » (AG. 1519, f. 359; 6 agosto 1610).

⁹ AG. 1519, f. 423; 2 aprile 1611.

¹⁰ « Il M.R.P. Generale propose parerli bene che in Consulta si vedano una per una tutte le Constitutioni, se s'osservano o non s'osservano et si veda la causa perché alcune non s'osservano; se è difficile o impossibile osservarle notando [...] tutto quello che si risolverà, et in particolare la causa per la quale non si possono osservare alcune Constitutioni.

Il che fu di comune consenso giudicato espediente e risoluto di farlo » (AG. 1519, f. 400; 14 gennaio 1611).

¹¹ AG. 1619, f. 299; 10 ottobre 1609.

IL GENERALATO DEL P. BIAGIO OPPERTIS

Il P. Oppertis ottenne generose offerte da benefattori napoletani, specialmente dalla nobildonna Giulia Delli Castelli.

Si decise di vendere « li stabili et entrate della Religione per pagare debiti o censi o in tutto o in parte»¹². Vennero ripartite fra tutte le Case dell'Ordine le tasse di spedizione e recapito delle lettere e dei decreti¹³.

Si decise di chiedere l'autorizzazione pontificia a vivere di rendite, oltre che per i Noviziati e per le Infermerie, anche per i « Collegi degli studenti », che si aveva in progetto di istituire¹⁴.

Si alleviò così un poco la situazione economica, che rimase però sempre preoccupante e per parecchi anni ancora sarà insanabile.

Nel 1609, prima di procedere all'elezione dei Provinciali e dei Prefetti, si effettuò una nuova rettifica delle Province, confermate in numero di cinque, cioè di Roma, Napoli, Milano, Sicilia e Bologna. Alla prima furono ascritte le case di Roma, Viterbo e Firenze; alla seconda quelle di Napoli, Chieti e Bucchianico; alla terza quelle di Milano, Genova e Borgonovo; alla quarta, quelle di Palermo, Messina e Caltagirone; e alla quinta, le case di Bologna, Ferrara e Mantova¹⁵.

Durante il generalato di P. Oppertis non si ebbe né apertura né chiusura di case.

Varie furono le proposte di nuove fondazioni, a Civitavecchia; in Abruzzo a Lanciano¹⁶ ad Ortona a Mare¹⁷, ad Agnone¹⁸; nelle Marche, a Cellano, vicino a Fermo¹⁹; in Campania, a Sessa²⁰; in Sicilia, a Girgenti, a Limina²¹.

Per Sessa ed Ortona era favorevole anche il P. Camillo e le pratiche si protrassero per parecchio tempo; per la prima

¹² AG. 1519, f. 437; 13 maggio 1611.

¹³ « Son così » aliti 300 scudi all'anno assicurati » (AG. 1519, f. 219; 19 novembre 1608).

¹⁴ AG. 1519, f. 173; 2 maggio 1608.

¹⁵ AG. 1519, f. 249; 27 marzo 1609.

¹⁶ AG. 1519, f. 341; 3 aprile 1610.

¹⁷ AG. 1519, f. 405; 420; 421; 458; 466; 483; 489; 491.

¹⁸ AG. 1519, f. 311; 13 novembre 1609; 320, 17 dicembre 1609.

¹⁹ AG. 1519, f. 286; 29 agosto 1609.

²⁰ AG. 1519, f. 271; 291; 343; 349; 378; 402; 435.

²¹ AG. 1519, f. 360; 7 agosto 1610.

V CAPITOLO GENERALE

si concluse la fondazione sotto del successore, P. Nigli. Per Agnone, la proposta proveniva da una Comunità dell'Oratorio, i cui membri intendevano entrare nell'Istituto e offrivano anche la Chiesa che officiavano e la casa.

Il motivo del rifiuto per tutte le proposte era che tali case sarebbero sorte in piccoli centri che non davano affidamento di poter mantenere una comunità di dodici religiosi, come volevano le costituzioni, e, d'altra parte, non si poteva vivere di rendite. Inoltre alcune comunità, come quelle di Milano e Genova, alle quali era annesso il servizio completo dell'Ospedale, difettavano di personale, ed era difficile il provvedervi. Intenzione della Consulta era sistemare convenientemente le case già esistenti.

Si era anzi propensi e disposti a chiudere quelle case che non davano la possibilità di mantenimento ad un adeguato numero di religiosi e che a stento riuscivano a sistemarsi. Così per le case di Chieti, Mantova e Ferrara ²² e soprattutto per Borgonuovo ²³. Per Bucchianico era prevista una eccezione « in grazia del P. Camillo nativo di detta terra » ²⁴.

In pratica però si mantennero tutte le case e nessuna fu chiusa.

Il P. Oppertis si prese particolare cura per la formazione dei giovani. Fino allora gli aspiranti, i novizi e i fratelli studenti erano assegnati nelle varie case, in cui vi era il servizio degli ospedali. Dall'esempio dei più anziani e dal contatto quotidiano con i malati dovevano apprendere la viva pratica della carità. Anch'egli vuole che i Novizi stiano quanto più è possibile nell'Ospedale, né tornino in casa che per necessità o infermità ²⁵.

Assegna Maestri e Vice Maestri di buono spirito e carità: a Genova I Servo di Dio P. Ilario Cales, a Roma il P. Francesco

²² « Havendo l'isperienza dimostrato che nelle case di Mantova e Ferrara non vi sono elemosine per mantenere secondo le constitutioni un conveniente numero di persone si debbano dette case lasciar cadere senza scandalo » (AG. 1519, f. 266; 2 maggio 1609).

²³ Anche per Borgonovo si decideva di chiudere il 12 novembre 1610 (AG. 1519, f. 379).

²⁴ AG. 1519, f. 170; 15 aprile 1608.

²⁵ AG. 1519, f. 416; 10 marzo 1611.

IL GENERALATO DEL P. BIAGIO OPPERTIS

Corradi, poi il P. Pelliccioni con il P. Nicolò Grana, mentre il P. Corradi passa a Milano con il P. Novati, Per Vice Maestro a volte viene designato il Fratello capo infermiere che assiste continuamente nell'Ospedale i Novizi. Quelli di Roma, guidati dal P. Corradi, frequentano quotidianamente S. Spirito, dove sono formati dallo stesso Fondatore, che trascorre colà i suoi giorni e le sue notti.

Al P. Oppertis infine si deve l'erezione, a Napoli, della prima casa di Noviziato, distinta dalla casa professa. Sorse sul lungomare, detto di Chiatamone, sul versante della collina di S. Lucia, presso Castel dell'Ovo, in una località allora isolata e alberata, sana e incantevole.

Ne diresse egli stesso personalmente la costruzione, trattenendosi a lungo a Napoli, anche per questo. Purtroppo la fabbrica, per un criterio troppo limitato ed un eccessivo spirito di povertà dell'Oppertis, e contro il parere della nobildonna Giulia Delli Castelli, che la finanziò, non riuscì troppo adatta, per la ristrettezza dei locali. Essa doveva servire anche per infermeria generale ed ospitare i non pochi religiosi malati od invalidi.

Si tentò pure di aprire un'altra casa di Noviziato a Roma. Si fecero vari progetti e furono anche comperati degli edifici, i quali, per difficoltà insorte, si dovettero nuovamente cedere. Malgrado tutti gli sforzi, non si riuscì a concludere nulla.

Risultato negativo diede pure l'esperimento degli Oblati, che, nel IV C. G., erano stati ammessi alla Professione dei tre voti semplici. Dopo avere consultato alcuni esperti canonisti si decise che non occorreva una previa autorizzazione pontificia, ma, per la facoltà di cui godeva l'Ordine, di formulare nuove costituzioni, si poteva emanare una tale disposizioni, e chiedere la conferma alla S. Sede in un secondo tempo²⁶.

Si stabilì il cerimoniale e la formula dei voti²⁷. Il rito della

²⁶ AG. 1519, f. 223-224; 6 dicembre 1608.

²⁷ « Io... prometto per voto semplice a Dio Onnipotente nella presenza della Vergine sua Madre e di tutta la Corte del Cielo et a voi M.R.P. N. Superiore di questa casa, che tenete il luogo di Dio, in vece del P. Generale, perpetua Povertà, Castità et ubidienza, ogni cosa intendendo conforme le Constitutioni tanto fatte nella Religione de Ministri degli Infermi, quanto quelle che sopra ciò si faranno » (AG. 1519, f. 198; 25 luglio 1608).

V CAPITOLO GENERALE

Professione era lo stesso delle altre Professioni ordinarie, ma da compiersi in Oratorio e non in Chiesa ²⁸.

Il primo professore di voti semplici fu il Fr. Giovanni Dionisi, ammesso alla professione il 24 luglio 1608. Però, dopo tre mesi, chiese la dispensa dei voti « per non poter vivere quieto in questo stato » ²⁹.

Anche altri casi riuscirono infruttuosi. Lo stesso nome di Oblati, finì per diventare ostico, e si decise di chiamarli « Fratelli di casa » ³⁰.

In seguito si lasciò cadere l'esperimento dell'ammissione alla Professione dei voti semplici, e, mantenendo la classe degli oblati, ci si orientò ad ammettere quelli più capaci, dopo due anni di prova, al Noviziato ³¹.

Però la questione più scabiosa che il P. Oppertis dovette affrontare fu quella degli Ospedali, lasciata in sospeso dal Fondatore e che ne aveva provocato la rinuncia.

Le prime difficoltà sorsero subito, all'inizio del governo, per l'attuazione del decreto capitolare a riguardo del servizio nell'Ospedale di Genova. In esso era prescritto di temperarlo « ponendovi 10 o 12 de nostri che faccino le funzioni spirituali della nostra Religione verso gl'infermi, et senza licenziare alcuno dei Servitori mercenari quando haveranno tempo, non essendo impediti nelle funzioni spirituali, esercitino anco le opere di charità corporale verso gl'infermi » ³².

L'applicazione incontrava naturalmente l'opposizione dell'amministrazione ospedaliera, con la quale s'era impegnati per il servizio completo. La Consulta, in un primo tempo, usò la

²⁸ AG. 1519, f. 226; 12 dicembre 1608.

²⁹ AG. 1519, f. 255; 31 marzo 1609.

³⁰ « Quanto a gli oblati s'osserva e s'osserverà di nominarli fratelli di casa, lasciando quel nome odioso di oblati » (AG. 1519, f. 305; 31 ottobre 1609).

³¹ « Si procuri d'havere il beneplacito di N. Signore acciocché i Fratelli ricevuti per i ministeri di casa doppo doi anni essendo conosciuti buoni et idonei per l'Instituto possono esser posti al Noviziato e ricevuti per fratelli destinati al servizio de gli infermi » (AG. 1519, f. 276; 28 giugno 1609).

³² IV C.G., sess. IX; AG. 1886, f. 196.

IL GENERALATO DEL P. BIAGIO OPPERTIS

maniera ferma ³³, ma quasi subito dopo cedette u ³⁴. Permanendo però la difficoltà, si pensò di avvalersi dell'opera del Fondatore, che si trovava a Milano. L'otto novembre gli si scrive: « La Consulta giudica bene che V.P. vada a Genova per rimediare alli bisogni dell'Hospitale che secondo s'intende non camina molto bene [...]. Così anco è mente del Signor Cardinale il quale ne scriverà alla Paternità Sua » ³⁵.

Sul posto, il Santo, come al solito, prese le parti dei malati, tanto che la Consulta, verso la fine di dicembre, informando il Generale a Napoli dell'incarico conferito al Fondatore, scriveva: « Al P. Camillo s'è dato piena autorità per visitare et aggiustare la casa di Genua, ma non se gli da altro titolo che l'ordinario di fundatore. S'intende che lildetto Padre hora si porta terribilmente al solito e ne restano già disgustati il medico et l'infermiere dell'Hospitale e si dubita anco che non facci debiti alla casa per far stare commodi quelli dell'Hospitale » ³⁶.

Mentre in sede di discussione, il Santo riconosceva la necessità di mettere limiti e di stabilire delle riserve per non soffocare il buono spirito dei Religiosi poi in pratica, di fronte ai bisogni dimenticava tutto e agiva sotto l'impulso della sua eroica carità ³⁷.

Tanto accadde a Genova e subito dopo a Mantova e a Ferrara ³⁸, dove era stato inviato con lo stesso incarico. Alla Consulta non restava che consigliare i Religiosi a pazientare e accettare volentieri le disposizioni loro impartite, fino alla venuta del P. Generale, che avrebbe provveduto ³⁹.

Anche a Milano la situazione era critica. Per l'infermità

³³ « Alli Signori Doria e Marino Governatori dell'Hospitale di Genua — the non habbiamo autorità di alterare le cose stabilite nel Capitolo e però non possiamo far di meno di non mettere in esecuzione il decreto fatto nella 9^a Congregatione.

Al P. Prefetto di Genua — che alli Signori dell'Hospitale non prometta cosa alcuna, che stia fermo al decreto e che il servitio nel modo che camina non è durabile » (AG. 1519, f. 172; 24 aprile 1608).

³⁴ Scrivendo al Fondatore, il 15 giugno 1608, comunica « che non ostante il decreto del Capitolo s'è confermato il servitio dell'Hospitale di Genua » (AG. 1519, f. 196).

³⁵ AG. 1519, f. 216.

³⁶ AG. 1519, f. 229; 27 dicembre 1608.

³⁷ Cfr. *St. Ord.*, II, p. 37.

³⁸ AG. 1519, f. 245; 20 febbraio 1609.

³⁹ AG. 1519, f. 246; 20 febbraio 1609; f. 261; 20 aprile 1609.

V CAPITOLO GENERALE

di alcuni Religiosi non si poteva esplicare con personale adeguato il servizio ai malati e, di qui, proteste da parte degli amministratori. Il P. Belcastro, Prefetto, aveva preso, con vivacità le difese dei Religiosi e, con lettere personali e comunitarie, era ricorso alla Consulta. Questa consigliò moderazione e lo esortò alla pazienza, dicendo che si sperava e si voleva provvedere al bisogno e che, nel frattempo, si compiacesse di sottoporre le spalle al peso, impiegando le forze avute da Dio a servizio dei poveri e della religione⁴⁰. Una quindicina di giorni dopo, il 24 marzo 1609, la Consulta, con il P. Oppertis, ritornato da Napoli, emanava il Seguento Decreto:

« Noi Biasio Oppertis Prefetto Generale della Religione de Ministri delli Infermi insieme con li nostri Consultori havendo diligentemente considerate le Constitutioni del nostro 4° Capitolo Generale alla Congregatione quinta, nelle quali è stabilito che tutti li nostri Sacerdoti debbano per spatio di tre settimane ogni due mesi occuparsi nel servitio de gli infermi dentro gli Hospitali, essendovi perciò assegnati per confessare gli infermi, come per amministrare gli altri Sacramenti et dubitando che gli altri Sacerdoti, i quali sopra il numero deputato per li sopradetti officii saranno mandati a stare nelli Hospitali, per non sapere l'offitio suo restino confusi et assenti da gli essercitii di charità, habbiamo determinato che quando la Religione sarà in stato di poter osservare le sopradette Constitutioni del Capitolo s'osservi anco la seguente Constitutione.

Li Padri Sacerdoti, che non saranno deputati per confessare gli infermi dell'Hospitale, né per amministrarli i sacramenti, in quelle tre settimane che ogni duo mesi saranno ne gli Hospitali doveranno assistere alli morienti, essortare gli infermi, et ammaestrarli a ben confessarsi e comunicarsi, insegnarli la dottrina christiana et per sodisfare al voto che abbraccia il servitio corporale e spirituale de gli infermi (come è stabilito nella bolla di Clemente VIII), porgeranno il mangiare ad essi infermi, li netteranno la lingua, li daranno a lavar la bocca, li scaldaranno, copriranno et faranno altre simili opere di charità, né quali essercitii duraranno un giorno e notte sì, et un giorno e due notti no, facendo le guardie del giorno et della notte.

Et perché nella medesima Congregatione quinta al n. 28, s'ordina che li Superiori, si sforzino di ridurre quanto prima il servitio dell'Hospitale in stato che si possano osservare le già dette et altre Constitutioni che assegnano certi ripartimenti per li Sacerdoti, altri per li fratelli et altri per i studenti, quanto al servitio de gli infermi, et essendosi fatto grandissimo sforzo, non s'è ancora potuto conseguire il desiderato fine per la penuria de soggetti,

⁴⁰ AG. 1519, f. 246-47; 7 marzo 1609.

IL GENERALATO DEL P. BIAGIO OPPERTIS

per la povertà della Religione e per gli oblihi che senza scandalo non si possono lasciare. Però in tanto raccomandiamo sotto le pene del 3^o ordine de Canon Penitentiali, che nissuno ardisca di parlare, né mormorare né repugnare all'obediencia sotto pretesto che non s'osservano le dette constitutioni ma ogn'uno habbi patientia et aiuti con charità la Reigione sottomettendosi in tutto e per tutto all'obediencia de suoi Superiori poiché l'intento e fine del Capitolo è stato che dette constitutioni si debbano osservare quando la Religione sarà in stato di poterlo fare »⁴¹.

Il decreto, anche se non era detto esplicitamente, preludeva ad un qualche temperamento e riduzione degli impegni che il P. Oppertis stava per prendere nella visita che era in procinto di iniziare alle case dell'Italia centrale e settentrionale.

La riduzione consisteva in dare - in via provvisoria - la precedenza ai ministeri dell'assistenza spirituale, in confronto di quella corporale, limitando questa, senza però escluderla, alle possibilità del momento.

Nel maggio 1609 cominciò da Viterbo, dove, avendo riscontrato le stesse difficoltà, lasciò disposizioni per il solo «servizio spirituale» dell'ospedale⁴². Analoghe norme diede a Ferrara. Di lì si partì per Mantova e Milano.

Il Fondatore, che si trovava a Mantova, ebbe notizia dell'operato del Generale nelle due predette città e delle sue intenzioni per Milano. Immediatamente gli andò incontro per farlo desistere da tale proposito. L'incontro avvenne a metà strada tra Ferrara e Mantova, all'osteria dove i Nostri erano soliti far sosta⁴³.

Lo scambio delle idee fu molto vivace. Dopo lunga discussione, si chiesero vicendevolmente perdono, rimanendo però ognuno fermo sulle sue posizioni. L'Oppertis proseguì per Mantova, Milano e Genova, dando disposizioni conformi a quelle lasciate in precedenza. Camillo si recò a Ferrara e poi, invece di portarsi in visita alle case di Abruzzo, come gli aveva ordinato

⁴¹ AG. 1519, f. 251-252.

⁴² La Consulta, il 22 maggio 1609, rispondeva al P. Barra: « Stando (com'esso scrive) the il P. Generale habbi ordinato che l'Hospitale di Viterbo si riduca solamente al servizio spirituale, la Consulta se ne contenta rimettendosi a quello che è parso al P. Generale » (AG. 1519, f. 269).

⁴³ Cfr. *St. Ord.*, II, p. 40.

V CAPITOLO GENERALE

il Generale, si diresse a Roma, per difendere la sua causa di Fondatore, o piuttosto quella dei poveri infermi, interessando, nel frattempo, la Consulta, il Card. Protettore, il Duca di Mantova. A Vincenzo Gonzaga infatti scriveva una lettera esponendo la sua causa: « Con grandissimo mio dispiacere ho inteso che il P. Generale nostro ha ordinato che si lassi la cura del hospitale del tutto et che solamente vadino doi ogni giorno per ventiquattro hore, il che è contro il nostro istituto et contro il modo con il quale è piaciuto a nostro Sig.re sia incaminata questa Religione per mezzo mio. Per tanto supplico l'A[ltrezza] sua per le viscere del Sig.r nostro Giesu Cristo che non vogli sopportare che si lassi la cura che habbiamo havuta fin hora si del anima come del corpo, ne che s'innovi cosa alcuna, et se paresse a S.A. (al che fare ne la supplico) di scriverne al Papa et al nostro protettore, lo giudicarei molto nicissario, acciò il Diavolo inimico di ogni bene sia confuso per gloria di Dio et beneficio di quelli poveri infermi »⁴⁴.

Il P. Oppertis, dopo essersi portato da Genova a Napoli, ritornava a Roma, essendo stato preceduto dal Fondatore.

Il 23 giugno, alla presenza del Card. Protettore, il P. Camillo, il P. Generale, i Consultori e l'Arbitro discussero a lungo « circa gli ordini lasciati dal M.R.P. Generale nella visita di sgravar i Nostri dall'obbligo di far i letti dell'infermi nell'Hospitale maggiore di Milano et che nelle case di Mantua e Ferrara li Nostri, lasciata la continua habitatione, andassero doi per volta a star per spatio di 24 hore nell'Hospitale. Di commune consenso si determinò che per adesso non si facci altro di nuovo, ma si tiri innanzi secondo lo stato di prima perché si vedrà più maturamente di pigliar altro spediente.

Et che di ciò se ne dasse aviso alli Prefetti delle tre sopradette case »⁴⁵.

Camillo, tutto soddisfatto, si affrettava a darne comunicazione al Duca di Mantova⁴⁶ e, da parte della Consulta, si ordinava

⁴⁴ Scr. S.C., doc. LXVI, p. 376.

⁴⁵ AG. 1519, f. 274.

⁴⁶ Scr. S.C., doc. LXVII, p. 380.

IL GENERALATO DEL P. BIAGIO OPPERTIS

agli interessati di non effettuare mutamenti nel servizio degli Ospedali ⁴⁷.

Il P. Oppertis volle che si applicassero le disposizioni in modo totale e integrale, cominciando a dare l'esempio lui e i Consultori. Il 22 agosto 1609 veniva disposto:

« Per osservanza della Constitutione che oblige li Padri e Fratelli officiali ad andare all'Hospedale la sua giornata s'usará l'infrascritto modo:

Il P. Generale e Consultori, Arbitro, Procuratore Gen.le, e Secretario della Consulta debbano andare all'Hospedale non essendovi qualche necessario impedimento, almeno due volte la settimana e potendo andar più si lascia nella charità di detti Padri secondo il tempo che haveranno.

Li altri officiali, cioè li Prefetti, Ministri, Sottoministro, Procuratori e cercanti del pane, sacrestano, refettoriere, Infermiere, Portinano, Guardarobba, e quello che fa li servizi di cucina, debbano andare almeno una volta la settimana mentre dureranno in detti officii.

Di tutti altri, eccettuati quelli che sono occupati a raccomandare l'anime, si faccino due liste, conforme alle Constitutioni, che una parte vada un giorno e l'altra l'altro, overo una parte ogni mattina e l'altra ogni sera.

Il Prefetto tenga un libro, quale sarà il compendio della tavola ordinata per l'Hospedale e per raccomandare l'anime di giorno e di notte, nel quale tenendo notati li nomi di ciascuno, cominciando dal P. Generale, suoi Consultori, Prefetto e tutti li altri di quella casa, e lasciando sufficienti fogli tra un nome e l'altro, in capo d'ogni settimana si notarà brevemente quante volte ciascuno in quella settimana è stato all'Hospedale, e quante a raccomandare l'anime di giorno e di notte, facendosi mentione delli officii, che ciascuno tiene et avvertendo che quando per infermità o per altro accidente importantissimo alcuno di detti officiali o delli altri Padri o Fratelli lasciasse d'andare all'Hospedale alcune delle sue giornate, in qualche settimana, il Prefetto nel medesimo libro noti l'impedimento perché ha mancato. Et riassumendo ogni settimana il detto libro, in una lista, si doverà consegnare nella casa di Roma al Secretario della Consulta et nelle altre case a qualche altro Padre detta lista, acciocché ogni Domenica o altro giorno della settimana si legga in publico quante volte è stato ciascuno all'Hospedale et a raccomandar le anime.

Ogni prima del mese si rinnovi la lista de Padri e Fratelli che vanno all'Hospedale, dividendo in due pure li disoccupati et assegnando le sue giornate all'officiali, per osservare se si unguem et per levare e mutare alcuni secondo sarà necessario per l'opportunità de tempi, facendo che detta lista stia attaccata in luogo publico.

Li Padri e Fratelli che andaranno all'Hospedale si partano tutti insieme da casa, andando dritto ail'Hospedaie, ove staranno per spatio di due hore e mezza la mattina et altrettante la sera, occupandosi in essercizio di charità e medesimamente ritornino poi tutti insieme dritto a casa » ⁴⁸.

⁴⁷ AG. 1519, f. 277.

⁴⁸ AG. 1519, f. 363-64.

V CAPITOLO GENERALE

A Napoli si provvide alla sistemazione dei Religiosi nei tre grandi Ospedali della città, riassumendo anche il servizio « nel modo che fu accettato dal nostro P. Camillo gli anni passati », a S. Giacomo degli Spagnoli. « La Consulta ha determinato - dice il decreto - che li Nostri ritornino al detto servitio, come prima, pigliando di più il peso del corporale, facendo tutto quello che potranno nelli servitii corporali, con obbligo anco di fare cinque letti delli gravi che si metteranno in una crociera spartati [a parte], per haverne d'essi la cura, facendo la guardia quando vi saranno morienti, stabilendo anco che subito la Religione haverà commodità di buoni soggetti debba aggiungere altri cinque soggetti, come sono alli Incurabili, acciò si faccino le guardie di giorno e di notte continuamente »⁴⁹.

Il P. Oppertis nei suoi rapporti con il Fondatore, fece del suo meglio per dimostrarsi - qual'era veramente - compreso di venerazione e di sincero amore per lui. Volle ed ottenne, nel 1611, che entrasse a far parte della Consulta⁵⁰, come a pegno della fedeltà al suo indirizzo.

Quanto, attraverso l'esperienza, in un serio approfondimento ed autocritica, facesse propria la « mente » del Santo e ne avesse assimilato la lezione, proprio riguardo al servizio completo degli

⁴⁹ AG. 1519, f. 536; 30 luglio 1612.

Strano è stato il comportamento del Fondatore in questa circostanza. Il Card. Protettore, a cui spettava dare l'assenso per l'assunzione dell'Ospedale, volle conoscere il parere e il voto del Generale, dei Consultori e del P. Camillo (i quai tutti si trovavano a Napoli). I primi dettero parere favorevole. Il Fondatore disse che « in conto alcuno non consentiva intendendo che sia contro la Boilla et che quando sarà a Rorna, dirà le sue ragioni a sua Signoria Ill.ma » (AG. 1519, f. 538.539; 27 aprile 1612). Forse il Santo desiderava che si assumesse il servizio corporale di tutto l'Ospedale e non solo di una crociera.

⁵⁰ La proposta del P. Oppertis per l'ammissione del Fondatore in Consulta, suscitò le perplessità di due Consultori. « In piena Consulta generale, proposto se era espediente ottener da N. S. che il P. Camillo de Lellis nostro fundatore possa entrare con voto decisivo in Consulta e in tutti li Capitoli Provinciali e Generali. Fu prima ballottato se questo caso si doveva definire per voti secreti in questa Consulta o differir in altro giorno et date le balle con quattro balle e voti favorevoli e due sole contrarie fu definito che si dovesse ballottare detto caso in questa Consulta. Immediatamente proposto detto caso alle balle secrete, il P. Sante Ciatelli e P. Alessandro Gallo si protestorno non voler ballottare per non esser preparati e prima volerne parlare con l'Ill.mo S. Card. Protettore e Mons. Seneca. Gli altri ballottorno et furono tutte quattro balle nere affermative in favore di detto caso the si tratti di haver tel gratia da N. S. per il nostro P. Camillo » (AG. 1519, f. 382; 1 dicembre 1610).

IL GENERALATO DEL P. BIAGIO OPPERTIS

Ospedali, lo dimostrerò nel 1626, due anni prima della morte, in un memoriale sullo stato dell'Ordine.

Il Fondatore, nella lettera testamento, ricorda: « ...di più intendo che non si pigli mai cura dello spirituale assoluto senza il corporale conforme dice la seconda bolla »⁵¹.

Il P. Oppertis, in piena consonanza, quasi facendosi eco, scrive: « Tengo sia chiaro qual sia il nostro principale et essenziale Instituto che è servire a l'Infermi del hospitale di giorno e di notte nel corporale et nel spirituale ».

Ciò si dimostra col Breve di Sisto V, con le Bolle di Gregorio XIV, di Clemente VIII e con la stessa « formula della professione »:

« Et di più è molto da ponderare l'esortatione continua ferventissima che il nostro P. Camillo fundatore faceva del servitio del hospitali, et non potendo con la presenza, la faceva con lettera di suo pugno, et con l'esempio di tutta la sua vita nel servitio de poveri Infermi del hospitali ha sempre dimostrata, declarata et acclamata la S.ma Volontà di Dio N.S. essere che li nostri padri et fratelli tutti servano perfettamente a detti Infermi nel corporale et nel spirituale di et notte di continuo, et che questa era la nostra vocatione. Minacciando terribilmente quelli che dirogassero da tale yerità sotto pena dell'Inferno, et esso Santo huomo have sempre fermamente sperato nel Signore Iddio che esso metterebbe in esecuzione quanto esso primo fondatore diceva »⁵².

Il P. Oppertis, insofferente del clima di Roma, come si è visto, era obbligato a dimorare per i gravi incomodi di salute, per la maggioranza del tempo a Napoli. Non poteva quindi agire come voleva e come occorreva. Provò l'espedito di far trasferire colà i Consultori, con poco suo vantaggio, e con insoddisfazione degli altri.

Per il suo rigore ebbe ben presto parecchi contrari, specie

⁵¹ Scr. S.C., doc. LXXVIII, p. 461-62.

⁵² ASV., A.A. I-XVIII. Il memoriale è stato pubblicato del P. M. Vanti in *Dom.* 40 (1943), p. 213, ed illustrato in *St. Ord.*, II, p. 144 seg.

V CAPITOLO GENERALE

tra i colpiti, i quali, conoscendo l'animo remissivo del Card. Protettore, ricorrevano a lui e non di rado venivano assolti. Anche la sua posizione dei primi anni con il Fondatore, l'aveva posto in minor prestigio di fronte a molti, tanto che già in quel tempo, aveva meditato di rinunciare al suo ufficio.

Infine, nel 1612, mentre lui e la Consulta si trovavano a Napoli, il P. Aniello Arcieri⁵³ il quale a Roma, per i suoi atteggiamenti spirituali, godeva di un certo seguito entro e fuori della Religione, con altri da lui sobillati, moltiplicò i ricorsi e lamenti al Card. Protettore e a Mons. Seneca, Segretario della Congregazione della Riforma, arrivando fino al Pontefice.

Paolo V ne trattò con il Card. Ginnasi. Mons. Seneca fu incaricato di un'inchiesta, dalla quale il P. Oppertis uscì indenne. Però ne rimase profondamente amareggiato. Capì che la sua posizione stava diventando insostenibile. Con il consenso del Card. Protettore e d'accordo con i Consultori, decise di ritirarsi, senza attendere la scadenza sessennale del suo governo.

Il 30 ottobre veniva intimato, con l'anticipo di un anno, il Capitolo Generale:

« Crescendo tuttavia più le indisposizioni del M.R.P. Generale per le quali et per altri negotii viene impedito che per la maggior parte del tempo non possa ritrovarsi personalmente in Roma, nella Consulta conforme ordinano le Constitutioni, dopo molta consideratione et oratione et consulte fatte dal P. Generale e Consultori, si determinarono di abbreviare il capitolo Generale e di fare nuova elettione di Generale, consultori et Arbitro, volendo in detto Capitolo renuntiare l'ufficio loro per quel spatio di tempo che ancora gli toccherà; et per questo l'Ill.mo Sig.r Cardinale Protettore ad istanza loro ha intimato a tutti li Provinciali della nostra Religione, cioè a quello di Roma, di Napoli, di Milano, di Bologna e di Sicilia il Capitolo generale da farsi nella seguente Pasqua di Resurrezione 1613, ordinandoli che doppo fatto il capitolo provinciale et elette le persone che de jure devono intervenire nel capitolo generale se ne venghino in

⁵³ Il P. Arcieri, nel 1615, per le sue teorie pseudomistiche, incappò nel S. Ufficio, dovette fare pubblica abiura e fu condannato al carcere a vita.

I PARTECIPANTI

Roma dove si troveranno per tutta la Domenica delle palme dell'anno sudetto et non prima » ⁵⁴ .

P. Oppertis cedeva così le armi, un anno prima, egli che, come attesta il Lenzo, con frase Sculturea: « mirifice vestigia Camilli secutus est in propaganda Religione » ⁵⁵ .

La preparazione del Capitolo fu compiuta con accuratezza. Venneno stabilite precise norme per lo svolgimento dei Capitoli locali e provinciali.

In ogni capitolo locale dovevano essere eletti due delegati, un Sacerdote e un Fratello per il Capitolo provinciale. I Capitoli locali si dovevano tenere nelle case, stabilite dalla Consulta, che avevano un conveniente numero di vocali. Nelle altre si univano i vocali di due comunità, in una di esse fissata dalla Consulta, per lo svolgimento del Capitolo.

Al Capitolo provinciale partecipavano tutti i Prefetti della Provincia e i delegati eletti nei Capitoli locali, per l'elezione di due delegati, un Padre e un Fratello, per il Capitolo geniale ⁵⁶ .

I partecipanti

Nel V C. G. i partecipanti sono 24 dei quali 17 Sacerdoti e 7 Fratelli. Sono presenti tutti gli aventi diritto, o per Ufficio o per elezione. Vi prende parte anche il Fondatore. Un certo numero di essi ha già partecipato a tutti o quasi i Capitoli precedenti.

⁵⁴ AG. 1519, f. 548.

⁵⁵ LENZO, p. 294, n. 10.

⁵⁶ AG. 1519, f. 550-551; 23 novembre 1612.

Il P. Nigli, terzo Generale dell'Ordine, nella deposizione al Processo romano di Beatificazione del Fondatore, dà un giudizio negativo del P. Oppertis per le sue prese di posizione in confronto del Santo: « Ho ammirato ancora in esso [Camillo] una pazienza grandissima che sendo una volta in Congregatione con li suoi Padri, venendo in contrasto sopra un punto della disposizione di questa Religione, uno de suoi padri gli contradisse fuor di modo e lui capo et fondatore di essa comportò questa contradditione et parole offensive del suo Religioso senza risentimento ma con le lagrime a gl'occhi lo comportò et se retirò senza fame risentimento, et il medesimo è successo un'altra volta con l'istesso reiligioso così ardito et insolente verso di lui che con ammiratione di tutti i Padri comportò ogni cosa » (AG. 2049, f. 5t).

V CAPITOLO GENERALE

Hanno preso parte ai quattro primi capitoli in sette: P. Biagio Oppertis, P. Sanzio Cikatelli, P. Alessandro Gallo, P. Francesco Amadio, P. Francesco A. Nigli, P. Francesco Pizzorno, P. Marcello Mansi; a tre Capitoli hanno partecipato, il Fondatore, P. Scipione Carrozza, P. Nicolò Clement; due a due: P. Ottavio Pace, P. Giovanni A. Alvina; 6 ad uno: P. Giacomo Antonio Mortula, P. Vincenzo Giomei, P. Pietro Francesco Pelliccioni, Fr. Domenico Di Matteo, Fr. Giovanni Battista Torres. In 6 vi partecipano per la prima volta. Anche in questo Capitolo il ricambio maggiore è tra i Fratelli (quattro su sette).

Prendono parte al Capitolo per la prima volta:

P. GIOVANNI BATTISTA CROTONIO (Contronibus)⁵⁷, eletto dalla Provincia di Roma, napoletano, nato verso il 1580. Era entrato nell'Istituto a quattordici anni, e vi aveva fatto la Professione il 25 dicembre 1597. Aveva funto da Segretario del Fondatore, e ne aveva ricevuto le confidenze ed imparato, alla sua scuola, l'esercizio della carità ai malati. Aveva pure frequentato il Collegio Romano, e studiato teologia. Ammalatosi gravemente, ne era stato guarito in modo prodigioso, come era sua convinzione, per intercessione del Santo. Era pure stato testimone al Processo di Beatificazione di S. Fiippo Neri.

Assistè poi, al letto di morte, il Fondatore e ne diede una bella testimonianza al Processo di Beatificazione sia a Roma che a Napoli.

Suo assiduo impegno fu l'assistenza ai moribondi nelle case private, unito alla costante cura della Chiesa della Maddalena. Nel gennaio 1621, assistè Paolo V morente.

Ne! 1646 partecipò all'XI C. G., per nomina di Innocenzo X, come uno dei più antichi religiosi dell'Ordine. Il 23 settembre 1648, con breve dello stesso Pontefice, fu nominato Arbitro di Consulta, a cui però rinunziò.

⁵⁷ LENZO, p. 473; REGI, p. 175 ss.; MOHR 132; *St. Ord.*, II, v. indice; S.C. (1964), v. indice.

Nell'atto capitolare, come in quelli di Consulta e in alcuni scrittori, viene chiamato « Contronibus ». Lui però, nel Processo Romano, dichiarò: « Io mi chiamo P. Gio. Battista Crotonio » (Proc. Rom. Vic.; AG. 1626, f. 63).

I PARTECIPANTI

Morì a Roma, il 17 settembre 1651, avendo atteso fino all'ultimo all'esercizio del ministero. La Consulta così ne diede l'annuncio: «La morte del P. Gio. Batta de Contronibus napoletano, che tanti anni, con ottimo esempio, incessantemente ha fatto assistenza ai moribondi della città di Roma, e che tanto colle sue industrie ha arricchito la sacristia della Maddalena con vasi sacri d'argento e vesti pretiose e paramenti riguardevoli, mancò a dì 17 di settembre havendo detto messa il dì avanti e stato assistente a moribondi fino a tre hore di notte, tornato a casa, hauto la assolutione sacramentale e l'estrema untione, doppo lo spatio di dieci hore se ne passò quietamente al Signore »⁵⁸.

P. GIOVANNI COCARELLI (Coquerel)⁵⁹ eletto dalla Provincia di Milano, nativo dell'Artois. Aveva già prestato servizio in Ospedali quando era entrato nell'Istituto, a 26 anni, nel 1601. Aveva professato il 16 ottobre 1602 a Firenze. Apparteneva anche lui al gruppo dei giovani che, alla scuola del Fondatore, si dedicavano al servizio dei malati, fino a « sputar sangue ». Del suo amore al Santo diede una filiale testimonianza al di lui Processo di Beatificazione.

Era stato Prefetto a Genova (1611) e poi a Milano (1612), in seguito ricoprì varie volte quest'ufficio a Ferrara e a Mantova. Nel 1629 fu Provinciale della Provincia di Bologna.

Religioso di esemplare povertà e mortificazione, metteva, con generosità, a profitto la sua dote di poliglotta in favore dei malati stranieri che, in quei tempi di guerre, capitavano con frequenza nell'Italia settentrionale.

Nell'assedio e peste di Mantova del 1630, organizzò l'opera dei religiosi nell'Ospedale che era traboccante di degenti colpiti dall'epidemia. E da parte sua, si dedicò all'assistenza di morenti nelle case private, fino a contrarne il male e morire di peste atroce » il 6 aprile 1630.

⁵⁸ AG. 1522, f. 415.

⁵⁹ LENZO p. 428; REGI, p. 217; MOHR 215; *St. Ord.*, II, p. 443-444, v. indice.

CAPITOLO GENERALE

Fratel GIOVANNI BATTISTA FRANCHI ⁶⁰, eletto dalla Provincia di Roma, fiorentino. Professo dal 1 novembre 1603, aveva esercitato il ministero al seguito del Fondatore, negli Ospedali di Genova e di Milano. Partecipò pure all'VIII C.G. (1628).

Allo scoppiare della peste in Bologna, vi fu inviato con decreto della Consulta del 27 aprile 1630. « Et - affermò un testimonio oculare - con molta edificazione e spirito si affaticò in beneficio dei suoi prossimi e finalmente col mal contagioso andò a finire i suoi giorni nel lazzaretto dell'Annunziata ». Morì il 28 giugno 1630.

Fratel GIOVANNI PIETRO PELLICIONI ⁶¹ eletto dalla Provincia di Bologna, milanese. Aveva professato il 23 novembre 1603, nella sua patria. Esercì il ministero quasi sempre a Milano, dove morì il 13 marzo 1640.

Fratel MATTIA BRUTTI ⁶² eletto dalla Provincia di Milano, lorenese, nato verso il 1572. Professo dal 2 febbraio 1604, aveva trascorso e trascorrerà buona parte della sua vita a Genova dove godeva dell'amicizia del Servo di Dio, P. Ilario Gales, suo compatriota. Intervenne pure al VI C. G. (1619), eletto dalla Provincia Romana. Alla sua morte (7 settembre 1634) il P. Cales scrisse: « Morì, bonissimo Fratello in opinione di santo ».

Fratel SIMONE TORO ⁶³ eletto dalla Provincia di Sicilia, messinese. Aveva professato a Firenze, il 21 novembre 1604. In Capitolo viene eletto Definitore. Trascorse quasi tutta la vita in Sicilia, dove morì, nella sua patria, l'11 marzo 1622.

⁶⁰ MOHR 217; *St. Ord.*, II, p. 478.

⁶¹ MOHR 218

⁶² MOHR 226; *St. Ord.*, III, p. 46.

⁶³ MOHR 236.

LO SVOLGIMENTO

Lo svolgimento

Il V Capitolo Generale dell'Ordine aveva inizio il 1° aprile 1613, nella casa di Roma, dove si erano svolti i precedenti.

Propriamente era stato intimato per il giorno 10, mercoledì di Pasqua, ma, essendo i Capitolari convenuti tutti puntualmente a Roma per la domenica delle Palme⁶⁴, fu deciso, di comune consenso, di non attendere ma di anticipare l'apertura.

Il lunedì della settimana santa, ebbe luogo la prima sessione, presieduta dal Card. Ginnasi, Protettore. Erano presenti tutti e 24 i Capitolari, tra cui il Fondatore.

Anzitutto, dopo le formalità di rito, fu eletto a Segretario il P. Francesco Amadio.

Si passò poi all'elezione del Generale. « L'attesa era vivissima: aspirazioni e desideri opposti, benché prudentemente contenuti, fermentavano nelle menti e nei cuori.

Eliminatasi da sé i due esponenti maggiori, il Fondatore e il P. Oppertis, la scelta del successore si presentava incerta, discussa, imbarazzante »⁶⁵.

Non si conoscono i risultati delle designazioni dei Capitolari. È presumibile che vi sia stata una certa dispersione.

Nel ballottaggio ottenne la maggioranza di 12 voti su 23 votanti, il P. Francesco Antonio Nigli.

Sorse subito una questione giuridica delicata e piuttosto imbarazzante. Siccome le costituzioni richiedevano la maggioranza assoluta, come la si doveva intendere? La maggioranza assoluta dei Capitolari o quella dei votanti? Nel primo caso non sarebbe stata raggiunta, nel secondo caso invece sì, perché i votanti erano stati 23, con l'astensione del ballottato. Fu deciso che era sufficiente e necessaria la maggioranza assoluta dei votanti⁶⁶.

⁶⁴ AG. 1519, f. 548; 30 ottobre 1612.

⁶⁵ *St. Ord.*, II, p. 59.

⁶⁶ « P. Francesco Antonio Niglio riuscì eletto con dodici voti favorevoli e undici contrari; et perché dice la Costituzione che quello sarà eletto Generale che primo haverà la maggior parte de voti del Capitolo fu dubitato se essendo li capitolanti 24 (ancorché in questa ballottatione siano solamente 23 per mancamento del ballottato che non poteva intervenire alla propria ballottatione) questo numero di dodici fosse la maggior parte dei voti del



**P. Francesco Antonio
Nigli,
terzo
Prefetto
Generale
dell'Ordine**

Dal Card. Protettore fu quindi proclamato il P. Nigli nuovo Generale dell'Ordine, e come tale riconosciuto ed ossequiato dai Capitolari e dai Religiosi della comunità della Maddalena.

Il Fondatore aveva invece espresso le sue preferenze per il P. Francesco Pizzorno, Provinciale di Milano e il P. Francesco Pelliccioni, Segretario di Consulta, « di vita osservantissima et esemplare », che avevano « tenuto con decoro et utile del publico, tutti i carichi e dignità della Religione », e che erano a lui « carissimi »⁶⁷. Però non ebbe nulla in contrario per il nuovo eletto, da lui stimato per le sue capacità e l'amore all'Ordine.

Capitolo e tutti conclusero che il numero de dodici in vintitre per l'esclusione del ballottato è la maggior parte del Capitolo eccettuati i due Padri che disser che si rimettevano a quel che era di ragione » (V C.G. sess. I; AG. 1886, f. 146t-147).

⁶⁷ In una nota fatta pervenire a Mons. Seneca in occasione dell'ottavo C.G. (1625), dei P. Francesco Pizzorno e Pier Francesco Pelliccioni è detto: « non solo sono di vita osservantissima et esemplare, stando al comune tanto del vitto e vestito, quanto delle fatighe

LO SVOLGIMENTO

« Più riservato dovette mostrarsi invece il P. Oppertis, che nel Nigli aveva trovato manifesta incomprendione nei suoi rapporti con il Fondatore »⁶⁸.

Il nuovo Generale era napoletano ed aveva 52 anni, l'età del suo predecessore. Era entrato nella Religione tra i 27 e 28 anni, « dopo avere gustato le vanità del mondo » - come attesta lui stesso nel Processo informativo romano. Aveva fatto il Noviziato a Napoli ed emesso la Professione il 3 maggio 1592, ed un anno dopo era stato ordinato Sacerdote.

Era dotato di un carattere pratico ed organizzativo, come pure sapeva intrattenere e conservare vive e cordiali le pubbliche relazioni, particolarmente con le persone altolocate e della Nobiltà. Per questo il Fondatore lo aveva scelto per varie fondazioni. S'era fatto precedere da lui nel giugno 1594 per l'inizio della casa di Milano e s'era ancora fatto accompagnare a Genova, dove l'aveva lasciato a consolidare quella fondazione.

Nel 1599-1600 l'aveva inviato in Sicilia. Essendo approdato a causa del maltempo a Messina, P. Nigli vi aveva dato inizio ad una casa e così dopo a Palermo. A lui si doveva pure la fondazione della casa di Caltagirone.

Per questa sua abilità ed attività, s'era meritato la stima del Fondatore e dei Confratelli.

Aveva partecipato a tutti e cinque i Capitoli Generali e nel terzo e quarto era stato eletto definitore.

Era pure stato uno dei primi Provinciali (1605), preposto alla Provincia di Sicilia.

Prefetto a Messina (1600-1602), a Palermo (1608), Superiore a Mantova e a Borgonovo (1609), era stato nominato Provinciale della Provincia di Bologna nel 1610 e poi nel biennio 1611-12, Provinciale di quella romana. Durante il generalato di P. Oppertis si era trovato, in alcuni punti, in disaccordo con questo.

dell'istituto, ma sono stati sempre carissimi al B. Camillo nostro fondatore che li propose e nominò per farli eleggere generali in publico capitolo molti anni sono prima della sua morte, et insieme sempre hanno esercitato, e tenuto con decoro et utile del publico tutti i carichi e degnità della Religione come Prefetture, Provincialati e Consultorati » (ASV., AA. I, XVIII, 6491, f. 418).

⁶⁸ St. Ord., II, p. 60.

CAPITOLO GENERALE

Per la sua conoscenza degli affari dell'Ordine, anche se in precedenza non aveva mai fatto parte del governo centrale, aveva riscosso la fiducia ed ottenuto il voto della maggioranza, anche se ristretta ed appena sufficiente, dei Capitolari.

Nella seconda sessione del Capitolo, presieduta dal nuovo Generale (come quelle che seguiranno),. svoltasi l'indomani mattina, martedì, furono eletti i quattro Definitori, P. Francesco Pizzorno, P. Giacomo Antonio Mortula, Fr. Giovanni Battista Torres e Fr. Simone Toro.

Con la terza sessione s'intraprese l'esame ed approvazione delle Costituzioni. Prima furono accettati e confermati, nella terza e quarta sessione, alcuni decreti emanati dalla precedente Consulta del P. Oppertis e poi le costituzioni del precedente Capitolo Generale.

I lavori furono sospesi il Mercoledì Santo e ripresi il 10, Mercoledì dopo Pasqua.

Nella revisione delle Costituzioni e delle Regole comuni e particolari furono apportati pochissimi ritocchi e non di grande importanza. Fu, ad esempio, precisato, per ovviare alla difficoltà sorta nell'elezione del P. Nigli: « Avvertendo che per la maggior parte dei voti del capitolo si intende il numero che passa la metà di quelli che attualmente danno il voto in quella particolare ballottazione, tra i quali non si deve numerare ne comprendere il ballottato ancorché fosse capitolante »⁶⁸.

Gli articoli nuovi sono pochi (una decina o poco più) e nessuno di un certo valore⁷⁰. Continua e, possiamo dire, si accentua la tendenza ad una sempre più minuziosa codificazione.

La revisione delle Costituzioni e delle Regole in pratica, si ridusse ad un puro atto formale di lettura ed approvazione delle stesse, con lievi ritocchi. E così continuerà nei Capitoli seguenti, avendo ormai raggiunto la loro formulazione globale definitiva nel IV C. G.

Il 12 aprile, nella terza seduta della giornata, anche questa

⁶⁸ V C.G. sess. IV, n. 37; AG. 1886, f; 150t.

⁷⁰ Sono nuovi, in particolare, oltre i decreti accettati della precedente Consulta, quelli delle sessioni VIII e IX.

LO SVOLGIMENTO

volta in un'atmosfera di vivissima attesa, si procedette all'elezione dei Consultori e dell'Arbitro. Anche questa sessione fu presieduta dal Card. Protettore, il quale premise « gravi parole », sottolineando e inculcando in modo particolare « l'unione che deve essere tra li Padri in tutte le cose concernenti il bene andare della Religione non havendo riguardo ne a patria ne ad altro interesse e proibendo ciò sotto gravi pene » ⁷¹. Soprattutto il riferimento alla « patria » era di scottante attualità, essendosi accentuato l'aspetto campanilistico. La maggioranza dei Religiosi e dei Capitolari era di origine napoletana e questo si faceva sentire particolarmente nelle elezioni e le rendeva appassionate e contrastate.

Furono eletti i Padri Francesco Amadio e Vincenzo Antonio Giomei e i Fratelli Giovanni Battista Torres e Candeloro Balzano ed Arbitro il P. Ottavio Pace.

La personalità di maggiore considerazione era il P. Amadio, bolognese, conoscitore della situazione dell'Ordine per essere stato Arbitro nella precedente Consulta e Religioso molto in vista per la sua pietà, mitezza e pratica di governo.

Anche il P. Giomei, napoletano, era stato Prefetto a Milano e a Roma e Provinciale della Provincia Sicula.

Napoletani o del regno erano i due Fratelli. In Consulta quindi su cinque, compreso il Generale, erano quattro di origine napoletana: dato abbastanza significativo.

Vi è da notare che, dei Consultori, soltanto il P. Amadio porterà a termine il suo mandato; gli altri verranno a mancare durante il sessennio.

Nell'ottobre dello stesso anno 1613, moriranno il P. Giomei e Fr. Balzano, ai quali succederanno il P. Marcello Mansi e Fr. Giulio Cesare Tommasini ⁷². Nel gennaio 1618 morirà il Fr. G. B. Torres e sarà sostituito dal Fr. Santo Fontana.

Lo stesso giorno 12 aprile, si chiudeva il V Capitolo Generale, i cui lavori erano durati in tutto sei giorni, con 11 sessioni. Esso è l'ultimo al quale partecipò il Fondatore.

⁷¹ V C.G., sess. XI; AG. 1886, f. 171t.

⁷² AG. 1519, f. 618; 9 dicembre 1613.

DIARIO DEL V CAPITOLO GENERALE

I Sessione (1 aprile 1613)

Per la domenica delle Palme sono convenuti a Roma tutti i Capitolari.

Anche se il Capitolo è convocato per il 10 aprile, si decide di comune accordo, di anticiparne l'apertura.

Il lunedì santo, 1 aprile, ha luogo ha prima seduta presieduta dal Card. Ginnasi, Protettore. Vi prendono parte 17 Sacerdoti, tra i quali il P. Camillo fondatore, e 7 Fratelli.

Si elegge segretario il P. Francesco Amadio.

Si procede all'elezione del Prefetto Generale. Risulta eletto il P. Francesco Antonio Nigli, con 12 Voti favorevoli e 11 contrari.

Alla questione, cosa si intenda per maggioranza dei voti, prescritta dalle Costituzioni, si risponde, che si richiede la maggioranza dei votanti effettivi e non dei Capitolari.

Il Card. Ginnasi proclama legittimamente eletto il P. Nigli al quale tutti prestano la dovuta obbedienza.

Con *ih Te Deum* si chiude la sessione.

II Sessione (2 aprile, mattina)

Sotto la presidenza del nuovo Generale, P. Nigli, si procede all'elezione dei definitori. Risultano eletti i PP. Francesco Pizzorno e Giacomo Antonio Mortula e i Fratelli Giovanni Battista Torres e Simone Toro.

Si decide di dare principio alla lettura ed approvazione delle costituzioni della passata Consulta e del IV Capitolo Generale.

III Sessione (2 aprile, pomeriggio)

Si inizia ha lettura dei decreti della passata Consulta Generale. Si approvano i seguenti:

DIARIO

1. Licenza del P. Generale per la stampa di libri.
2. Precisazione sulla durata in carica dei Prefetti e Provinciali.
3. Il titolo « Vostra Paternità » spetta al P. Generale (e al P. Camillo); agli altri Religiosi spetta quello di « Vostra Riverenza ».

IV Sessione (3 aprile, mattino)

Si approvano due disposizioni che concernono gli obblighi delle Messe.

Si inizia la lettura delle Costituzioni emanate nel IV Capitolo Generale. Si approvano quelle che trattano dell'intimazione e svolgimento del Capitolo Generale.

V Sessione (10 aprile, mattino)

Si prosegue la lettura delle costituzioni del IV Capitolo Generale. Si approvano quelle che riguardano:

1. I Capitoli Generali;
2. La Consulta;
3. I Provinciali e i Prefetti;
4. La povertà e l'amministrazione dei beni.

Nei singoli articoli vengono pure date disposizioni di varia natura.

VI Sessione (10 aprile, pomeriggio)

Si prosegue la lettura delle Costituzioni del IV C. G. Si approvano quelle riguardanti:

1. Il ministero spirituale e corporale dei Sacerdoti, Fratelli e Studenti, negli Ospedali e nelle case private;
2. I Capitoli Provinciali e locali;
3. Varie disposizioni particolari;
4. Le Regole comuni della Religione.

VII Sessione (11 aprile, mattino)

Continua la lettura ed approvazione:

1. delle Regole comuni;

V CAPITOLO GENERALE

2. delle Regole dei Prefetti;
3. delle Regole dei Provinciali;
4. delle Regole dei Visitatori;
5. dei Canoni penitenziali.

VIII Sessione (11 aprile, pomeriggio)

Si approvano alcune Costituzioni di diverso genere.

IX Sessione (12 aprile, mattino)

Si approvano alcune costituzioni.

X Sessione (12 aprile, pomeriggio)

Si notifica l'atto di vendita dell'eredità lasciata da Fermo Cavi.

XI Sessione (12 aprile, sera)

La sessione è presieduta dal Card. Ginnasi, Protettore, che insiste nel suo discorso, sull'importanza dell'unione che deve esistere tra le varie parti dell'Istituto.

Si passa quindi all'elezione dei Consultori. Risultano eletti i PP. Francesco Amadio e Vincenzo Antonio Giomei e i Fratelli Giovanni Battista Torres e Candeloro Balzano.

Ad Arbitro viene eletto il P. Ottavio Pace.

Con il *Te Deum* si pone fine al Capitolo.

ATTI E DECRETI DEL

QUINTO CAPITOLO GENERALE

(f. 146) Lunedì primo d'Aprile 1613 a hore 15 ¹ in circa in Roma nella nostra Casa di Santa Maria Maddalena

Havendo il M.to R. Padre Biasio d'Oppertis Prefetto Generale delli Padri ² Ministri degli infermi per le sue indispositioni corporali et altre cause col consenso dell'ill.mo Signor Card. Ginnasio Protettore della nostra Religione et de suoi Consultori determinato di rinunziare l'ufficio del Generalato e perciò havendo l'ill.mo Signor Card. Protettore ad istanza delli sudetti Padri intimato a tempo conveniente il capitolo Generale a tutti quelli a quali si aspettava doversi intimare da celebrarsi in Roma alla Pasqua di Risurrettione del Presente anno.

Congregati adunque nel nome del Signore a suono di campanella nel luogo solito in presenza dell'ill.mo Signor Cardinale Ginnasio Protettore per dar principio al sudetto capitolo Generale l'infrascritti Padri et Fratelli videticet

- Il M. R. Padre Biasio Oppertis Prefetto Generale
- il M. R. Padre Camillo de Leitis fondatore
- il P. Santio Cikatelli Consultore Generale
- il P. Alessandro Gallo Consultore Generale
- il P. Francesco Amadio Arbitro Generale
- il P. Ottavio Pace Procuratore Generale
- il P. Francesco Antonio Niglio Provinciale di Roma
- il P. Giov. Antonio Alvina Provinciale di Napoli

¹ Corrisponde alle attuali ore 10,30.

² Invece della designazione ufficiale « *Chierici Regolari* » si usa il termine « *Padri Ministri degli Infermi* ». Forse è un inconsapevole indice e segno del processo di clericalizzazione in atto allora nell'Ordine.

V CAPITOLO GENERALE

- il P. Nicolò Clemente Provinciale di Sicilia
- il P. Francesco Pizzorno Provinciale di Milano
- il P. Marcello Mansio Provinciale di Bologna
- il P. Scipione Carozza eletto dalla Prov. di Bologna
- il P. Giacomo Antonio Murtula eletto dalla Prov. di Napoli
- il P. Vincenzo Antonio Giumei eletto dalla Prov. di Sicilia
- il P. Gb. Batta Contronibus eletto dalla Prov. di Roma
- il P. Pietro Francesco Pellizzone Secretario della Consulta Generale
- il P. Giovanni Coccarilli eletto dalla Prov. di Milano
- il F. Christoforo Giugno Consultore Generale
- il F. Domenico di Mattheo Consultore Generale
- il F. Gb. Batta Torres eletto dalla Prov. di Napoli
- (f. 146 t.) il F. Gio. Batta Franchi eletto dalla Prov. di Roma
- il F. Gio. Pietro Pellizzone eletto dalla Prov. di Bologna
- il F. Matthia Bruti eletto dalla Prov. di Milano
- il F. Simone Toro eletto dalla Prov. di Sicilia.

Et invocata la gratia dello Spirito Santo fù dimandato dall'III.mo Signor Cardinal Protettore se tutti li congregati erano stati canonicamente eletti et se il numero di quelli che dovevano intervenire era compito al che risposto unitamente di si, fu dichiarato che supplivano à tutti li difetti che potessero essere occorsi nella electione de capitolanti cosi nelli capitoli locali come anco nelli Provinciali. Poi l'III.mo Signor Cardinale dimandò se alcuno de Congregati havesse dubbio della sua Professione et caso che alcuno havesse qualche dubbio se tutti ratificavano la loro professione al che havendo tutti assentito propose finalmente se era bene et espediente dar principio al capitolo Generate ancorche il giorno prefisso e determinato et intimato del suo principio fosse il decimo del presente mese dove assentito dalla maggior parte che si desse principio at capitolo senza aspettare altrimenti il giorno deputato nell'intimatione l'III.mo Signor Cardinale diede a tutti li congregati et da congregarsi in questo capitolo l'assolutione da tutte le censure, irregularità et altri qualsivoglia impedimenti a questo effetto solamente che li atti del pre-

ATTI E DECRETI: I SESSIONE

sente capitolo siano fermi et validi. Il che fatto il Padre Generale Consultori Arbitro Procuratore Generale et tutti li altri officiali rinontorno gli officii loro, quale renuntia accettata dall'III.mo Signor Cardinale si per parte sua come anco di tutto il capitolo ogni uno si alzò e si pose a sedere à i luoghi deputati conforme la precedenza. Si venne poi alla elettione del secretario per scrivere et autenticare tutti gli atti et decreti di questo capitolo conforme al solito et fu per voti secreti eletto publicato et accettato da tutti il P. Francesco Amadio, quale subito fece il giuramento di osservare il secreto et la fedeltà nel suo officio.

Successivamente ordinò l'III.mo Signor Cardinale che si facesse la nominatione et elettione del novo Generale il che fatto il P. Franc. Ant. Niglio riuscì eletto con dodici voti favorevoli et undici contrarii; et perche dice la Constitutione che quello sarà eletto Generale che primo haverà la maggior parte de voti del capitolo fu dubitato se essendo li capitulanti 24. (ancorchè in questa ballottatione siano solamente 23. per mancamento del ballottato che non poteva intervenire alla propria ballottatione) questo numero di dodici fosse la maggior parte de voti del capitolo et tutti conclusero che il numero de dodici in vintitre voti per l'esclusione del ballottato è la maggior parte del capitolo eccettuati i due Padri che dissero che si (f. 147) rimettevano a quel che era di ragione. E così di nuovo fu dichiarato che l'elettione del P. Francesco Antonio Niglio è valida, et quatenus opus sit, il capitolo supplisce ad ogni mancamento che vi sia per la sudetta causa et che così si debba intendere la constitutione per l'avvenire et anco il Signor Cardinal Protettore dichiarò et confermò l'istesso. Publicato adunque dall'III.mo Signor Cardinale il detto Padre Franc. Antonio Niglio per Generate li fù da tutti li capitulanti et anco dagli altri Padri et Fratelli della Religione abitanti nella presente casa di Roma resa (a debita obediencia et riverenza rendendo gratie al Signore, tutti li capitulanti con il Te Deum Laudamus. Et havendo ultimamente il M.to R. P. Generale novamente eletto fatta la professione della fede conforme at Sacro Concilio Tridentino a-

CAPITOLO GENERALE

vanti l'Ill.mo Signor Protettore fu dato fine alla presente prima congregazione.

M. Card. Ginnasius⁽³⁾

Adi 2 d'Aprile 1613 a hore 15. Martedì

Seconda Congregazione

Congregati tutti li capitolanti a suono di campanella come di sopra nel luogo solito presente il Molto R. P. Franc. Ant. Niglio Prefetto Generale, fù proposto da detto Molto R. Padre Generale che si facessero li definatori, e così furono eletti il P. Francesco Pizzorno, il Giacomo Antonio Murtula et il Fratello Gb. Batta Torres et il F. Simone Toro, et da tutti (sic) il capitolo furono accettati come legittimamente eletti, à quali si diede la precedenza nel sedere, à gli sacerdoti sopra gli altri sacerdoti et a li fratelli sopra gli altri fratelli.

Fu poi risoluto che si desse principio a leggere le constitutioni fatte dalla consulta passata et anco quelle che furono passate nel 4 capitolo Generate et con questo si diede fine alla 2^a congregazione.

Adi detto à hore 20

Terza Congregazione

Congregati come di sopra tutti li capitulanti in presenza del Molto R. Padre Franc. Antonio Niglio Generale si propose doversi leggere le constitutioni fatte dalla Consulta passata delle quali ne furono accettate le seguenti nel modo che segue.

⁽³⁾ Gli atti di questa prima sessione sono firmati personalmente dal Card. Ginnasi.

Le firme del Generale, dei Definatori e del Secretario non viene compiuta al termine di ogni sessione, come era avvenuto nei Capitoli precedenti, ma soltanto alla fine degli atti di tutto il Capitolo. Gli stessi atti non sono scritti dal Secretario, ma da un'altra persona, forse un copista.

ATTI E DECRETI: III SESSIONE

Che nessuno de nostri possa far stampare ne ristampare opera alcuna di qualsivoglia materia, ne in libro ne in altra forma senza espressa licenza del P. Generale et Consultori sotto pena della sospensione di esse opere et altre pene del 3° ordine de canoni penitentiali ⁽⁴⁾.

(f. 147 t.) Che la constitutione fatta nella congregatione 3^a n. 23 nel 4^o capitolo Generale, dove dice che li prefetti durino un'anno nell'ufficio ne si possano infra annum levare senza causa, riconosciuta dalla Consulta Generale si debba intendere et si intenda delli Prefetti che si eleggono quando si fa l'elettione Generale de Superiori, ma gli altri Prefetti che infra annum si eleggono in occasione di morte o altro mancamento del Prefetto di alcuna casa s'intendano durare nell'ufficio solamente fino alla nova Generale elettione che di prossimo si doverà fare di Superiori ⁽⁵⁾.

Che li Provinciali et Prefetti et Superiori delle case quantunque siano creati ad triennium o ad annum s'intendano sempre durare nel governo finche il loro successore non haverà preso il possesso dell'ufficio: il che s'intende ancora nelli Superiori subrogati nel tempo delli capitoti Generali ⁽⁶⁾.

Che non si dia il titolo di V. P. a nissuno eccettuato il Padre Generale mà che a tutti gli altri tanto in scritto quanto a bocca si dica V. R., ma non però s'intenda incluso nella sudetta regola il nostro Padre Camillo al quale come a nostro vero Padre et fondatore si dirà sempre il titolo di Paternità ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Il decreto deriva da una disposizione della Consulta, presa il 31 marzo 1609, che viene confermata alla lettera (AG. 1519 f. 253).

⁽⁵⁾ La dichiarazione deriva da un decreto di Consulta del 1 gennaio 1609 (AG. 1519 f. 233).

⁽⁶⁾ Il decreto conferma una disposizione della Consulta del 22 agosto 1610 (AG. 1519 f. 364).

⁽⁷⁾ La Consulta il 9 ottobre 1610 aveva decretato e comunicato ai Provinciali « che il P. Camillo s'intende eccettuato e privilegiato e a lui si deve sempre titolo di Paternità come vero Padre e Fondatore » (AG. 1519 f. 372).

Ed il 12 agosto 1612 era stato ancora precisato « che non si dica "V. Paternità" se non al P. Generale et al P. Camillo » (AG. 1519 f. 468).

V CAPITOLO GENERALE

Adi 3 d'Aprile 1613, Mercordi à hore 15

Quanta Congregatione

Congregati come di sopra tutti li capitolanti in presenza del M.to R. Padre Generale furono approvate le seguenti constitutioni ^(a).

Che delli danari o beni stabili che si pigliano per le messe perpetue non se ne possano estinguer debiti o censi mà si debbano impiegare in beni stabili che rendano il frutto corrispondente all'obbligo delle messe ^(b) conforme alla bolla.

Si rivedano della Consulta gli oblighi delle messe ricevute fin'hora se vi è fondo, o entrata corrispondente a detti oblighi e non vi essendo veda di metterla insieme a poco a poco quanto si potrà et anco tenga un libro nell'archivio dove si notino gli oblighi presi e da pigliarsi et anco gli instramenti o obligationi de danari et nominatamente i beni stabili dati alla Religione per causa di detti oblighi ^(c).

Fù poi risoluto che si dasse principio à leggere le constitutioni del 4° capitolo Genenale et si accettarono et confermarono nel presente capitolo le seguenti nel modo che stanno qui disposto.

(f. 148) 1. Il capitolo Generale per l'ordinario si doverà incominciare alli 3 di Maggio et finire alli 13 dello istesso mese, se però non giudicasse altrimenti l'istesso capitolo.

2. Il P. Generale o Vicario Generale con il consenso de Consultori intimarà il capitolo scrivendo alli Provinciali per diverse vie et tanto per tempo che si possano fare le elettioni et che anco si possa havere risposta delle lettere mandate et se sarà bisogno gli resti tempo di mandare nuove lettere ma se bene non si concedesse tanto tempo vagliano nondimeno gli atti del capitolo.

^(a) Dopo « constitutioni » era stato aggiunto « della Consulta » e poi cancellato.

^(b) Aggiunto in margine « delle Messe ».

^(c) I primi due decreti di questa sessione sono nuovi.

ATTI E DECRETI: IV SESSIONE

3. Si avvisino in dette lettere li provinciali che facciano dire messe et fare orationi in tutte le case per il felice successo del capitolo a maggior gloria del Signore.

4. Finito il tempo concesso per la venuta de capitolanti si attaccherà al muro una lista di quelli che hanno da entrane in capitolo con quell'ordine con il quale hanno da sedere et dare il voto et havendosi da fare l'ellettione del Generale o d'altri se ne attaccherà un'altra di tutti quelli che hanno voce passiva per quell'ufficio.

5. Nel principio di ciascuna congregatione si soni un campanello che possa essere sentito da tutti i capitulanti i quali vadano subito al luogo del capitolo dove ciascuno sederà nel suo proprio luogo ciò prima li padri et poi li fratelli precedendo ciascuno nel suo grado secondo la priorità di chi prima haverà professato, eccettuati li professi avanti la bolla di Clemente VIII li quali seguiranno la priorità di chi prima haverà preso l'habito, et se alcuni in un medesimo giorno haveranno fatto la professione o preso l'habito precederà tra loro il più vecchio d'età et questa sia regola generale per ordinare la precedenza secondo l'antichità la quale si osserverà tanto nella Consulta quanto nelli capitoli provinciali et locali.

6. Nella prima sessione diranno tutti a vicenda a voce bassa l'Hinno Veni Creator Spiritus et nelle altre le orationi solite per domandare la gratia dello Spirito Santo.

7. Nel giorno deputato per cominciare il capitolo se delle tre parti di quelli, che devono, possono e non rusciano d'intervenire al capitolo ne saranno congregate due, il Generale o Vicario Generale gli proponga se quella è da loro stimata piena e legitima congregatione vedano poi chi manca di quelli che dovevano venire et con il parere della maggior parte si stabilisca se si hanno da (f. 148 t.) aspettare gli assenti.

8. Vedano ^(c) ancora se alcuno de presenti fosse inhabile e si facci deliberatione di habilitarlo o di escluderlo et

^(c) Dopo « vedano » era stato scritto i « alcuni » e poi cancellato.

V CAPITOLO GENERALE

li compagni de provinciali mostrino le lettere de capitoli, acciò si sappia se sono stati canonicamente eletti.

9. Niuno ancorche sia legitimamente impedito possa concedere ad altri le ragioni della sua voce.

10. Si proponga al capitolo se si deve supplire a tutti li difetti che possono essere in qualsivoglia modo occorsi massime ne capitoli provinciali e locali, avvertendo che quando questi legitimamente congregati arrivano ^(d) alli due tenzi ^(e) potranno supplire a tutti i difetti per i quali il capitolo potesse essere oppognato e determinare tutti li dubbii pertinenti alla perfettione et integrità del capitolo la cui resolutione fosse all'hora necessaria et non si potesse raccogliere dalle constitutioni.

11. Quello che tiene il 2° luogo nel capitolo assolverà il Padre Generale o Vicario Generale in questa forma: Auctoritate Omnipotentis Dei mihi licet indignissimo per sedem Apostolicam concessa, ego te absolve ab omni vinculo excommunicationis suspensionis et interdicti et a quibusvis aliis censuris et poenis et tecum super quavis irregularitate et impedimento dispenso quatenus possum et tu indiges ad hoc tantum ut quaecumque per te fient in congregationibus praesentis capituli tempore habendis rata et firma sint in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'istesso Generale o Vicario Generale assolverà poi gli altri dicendo: Auctoritate Dei Omnipotentis mihi licet indignissimo per Sedem Apostolicam concessa ego vos omnes hic congregatos et item omnes in hoc capitulo nobiscum congregandos ab omni vinculo excommunicationis suspensionis et interdicti et à quibusvis aliis sententiis censuris et poenis absolve et vobiscum et cum iisdem super quavis irregularitate et impedimento dispenso, quatenus possum et vos et illi indigetis ad hoc tantum ut omnia quae in congregationibus praesentis capituli agentur

^(d) Dopo « congregati » era stato scritto « arrivano » e poi cancellato e segnato sopra della riga « passano » e cancellato anche questa parola e riscritto sotto della riga « arrivano ».

^(e) Dopo « terzi » sono state scritte sopra della riga due parole e poi cancellate in modo da renderle indecifrabili.

ATTI E DECRETI: IV SESSIONE

rate et firma sint in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen.

12. Niuno de Capitulanti si move dal suo luogo senza licenza et obediscano tutti a qualunque cenno del presidente il quale sarà moderatore et governatore di tutto il capitolo.

Ciascuno dirà il parer suo brevemente con animo libero e sincero a suo luogo et per ordine dimandando prima la licenza dal presidente, et quelli che non sono li primi a dire il suo parere si guardino di repetere inutilmente e con perdita di tempo quello che li primi hanno già detto.

(f. 149) 13. Parlino posatamente non pungendosi l'un l'altro ne alzando la voce più di quello che la grandezza del luogo richiede et li gesti non dimostrino disprezzo di^(d) alcuno.

14. Non parlino tra di loro se non fosse qualche breve parola ne anco con voce bassa, non si interrompano l'un l'altro fuggano lo strepito e tumulto et ogni sorte di cosa che possa impedire a gli altri la libertà di parlare.

15. Deliberandosi qualche cosa contro la sua opinione si guardino di contradire, e non si mostrino ostinati nel proprio parere, replicando che tate determinatione non gli piace, ma si persuadano essere più ispediente ciò che della meggior parte viene risoluto.

16. Approvate le persone si eleggerà Il secretario per voti secreti, il quale tanto nel capitolo generale quanto nel difinitorio scriverà tutti gli atti et decreti ordinatamente dal principio al fine del capitolo al quale se bisognerà si dia un compagno nel medesimo modo, eletto dal numero de Padri il quale l'aiuti a raccogliere i voti et à scrivere l'altre cose.

17. Questi subito eletti faranno il giuramento in questa forma: Ego N. testem invoco Deum (cuius oculis omnia nuda sunt), me fideliter suffragia accepturum, eorumque yerum numerum pronuntiatum et si alicuius characteres vel aliud quodlibet suffragium agnovero me nunquam alicui il-

^(d) Scritto sopra della riga: « di ».

V CAPITOLO GENERALE

lum manifestaturum, et quae ad officium meum pertinent fideliter et sine dolo praestitutum.

18. Il che fatto si elegeranno subito il Presidente et quattro definatori conforme la bolla di Clemente VIII delti più antichi et sperimentati Padri et Fratelli (et se, sarà possibile) di diverse provintie acciò che habbiano maggiore cognitione delle cose di tutta la religione.

19. Nelle sopradette elettioni saranno scrutatori de voti il P. Generale insieme con li due primi Consultori, un Padre et un Fratello.

20. Il Presidente precederà a tutti tanto nel difinitorio come nel capitolo, con un solo voto, fuorche quando li voti fossero pari nel qual caso si doveranno dare un'altra volta li voti, et restando ancora uguali egli darà la 3ª volta due voti, eccetto nella elettione del Generale.

21. Li difinatori parimente succederanno nel luogo de Consultori precedendo li sacerdoti a tutto il capitolo e li fratelli a tutti gli altri fratelli.

22. Occorrendo che tra li sei anni, ne quali dura l'officio del Padre Generale e Consultori si facesse qualche (f. 149 t.) capitolo intermedio in tal caso li Consultori haveranno in capitolo la precedenza et faranno anco l'officio di definatori^(e).

23. Eletti li definatori il Generale rinuntiarà l'officio suo al detto definitorio, et il simile faranno li Consultori e l'arbitro e tutti gli altri officiali presto e per ordine.

24. Se à richiesta del capitolo s'haverà da render conto del governo si elegeranno di esso capitolo alcuni che separatamente attendano a questo e riferiscano al capitolo al quale spetterà dare le sentenze e risoluzioni di ogni cosa.

25. Il Presidente doppo che saranno eletti li definatori prohibirà con precetto di S. obediencia et sotto pena di essere licenziato dal capitolo e privato di voce attiva e passiva, che niuno directe vet indirecte reveli a quelli che non sono del

^(e) Quest'articolo è cancellato con una riga su tutte le parole, ma, in calce, aggiunto « cassato per errore » e si deve quindi ritenere valido.

ATTI E DECRETI: IV SESSIONE

capitolo le cose che in esso si trattaranno sinche sia finito e risoluto il capitolo.

26. Le constitutioni ordini e regole fatte o poste in uso dalla Consulta non saranno esaminate dal definitorio mà si doveranno una per una leggere, e proporre dal Secretario in capitolo prima di qualunque altra cosa et dal detto capitolo saranno esaminate, accommodate, confirmate, o refutate secondo che dalla maggior parte de voti saranno giudicate espedienti per la religione.

27. Li capitulanti uno per uno secondo l'ordine dell'antichità siano ammessi nel difinitorio acciò che diano in scritto quello che gli occorre da proporre in capitolo, e se vorranno, possano renderne le ragioni a bocca, e se alcuno dimanderà di essere inteso ancora in capitolo il secretario lo noti acciò che quando si leggeranno le cose da esso proposte nel capitolo egli sia il primo à dare le informazioni che bisognano sopra le cose proposte.

28. Nelli capitoli provinciali e locali si proponga se si ha da riferire qualche cosa in nome di tutti, il che si farà con lettere pubbliche dell'istesso capitolo, e tutto ciò che ogni uno in particolare vorrà che si riferisca lo metta in scritto sottoscrivendo il suo nome il quale si potrà coprire con il sigillo ne si vieti ad alcuno di rappresentare qualsivoglia cosa al capitolo, scrivendo al medesimo capitolo o ad alcuno de capitolanti o per altro mezzo.

29. Tutte le sopradette cose proposte da capitulanti e le lettere e memoriali mandati al capitolo si doveranno esaminare nel definitorio purchè vi sia di propria mano sottoscritto il nome di che le propone (f. 150) e non altrimenti. Si tenga però il detto nome secreto massime se esso lo richiedesse fuorchè se il capitolo giudicasse altrimenti.

30. Essendo mandato al capitolo qualche scrittura senza sottoscrizione si usi diligenza di trovare l'autore e sia castigato a giudizio del capitolo, o di altri da esso deputati ^(f).

^(f) Questa costituzione, ripresa dal Capitolo precedente, è cancellata con una riga, e si deve ritenere abolita. Nel Capitolo seguente non verrà più ripresa.

V CAPITOLO GENERALE

31. Quelle cose solamente le quali dal definitorio saranno giudicate degne di essere proposte si proporranno nel capitolo in scritto dal segretario leggendola una per una, non dimostrando a qual parte esso sia inclinato ne aggiungendovi cosa alcuna del suo.

32. Trattandosi di cose molto gravi si potrà bisognando differire la resolutione per un'altro giorno, e se ne metta una o più copie in publico acciò che possano da capitolanti solamente esser lette, et considerate prima che si venga all'ultima resolutione.

33. Prima che si diano li voti per stabilire qualche determinatione il segretario havendola formata in scritto fuori del libro la leggerà et doppo che sarà approvata dalla maggior parte non la muti più neanco per causa di migliore o più elegante compositione.

34. Dica ciaschuno una volta il suo parere poi stia in silentio ma trattandosi di qualche cosa di molta importanza il presidente dia licenza a quelli che l'addimandano di parlare, un'altra volta doppo che tutti haveranno già detto il suo parere.

35. Quando si haverà da eleggere il generale la matina detta dalli Padri la Messa dello Spirito Santo e comunicati tutti li fratelli del capitolo congregati insieme diranno l'Hinno Veni Creator Spiritus e ciascuno per ordine scriverà in una cartella il nome e cognome di quello che vorrà eleggere e dato per ciò tempo sufficiente il presidente mostrando la sua cartella piegata fra due dita che possa essere veduto da tutti la metterà nel vaso preparato a questo effetto sopra la tavola, il medesimo faranno tutti l'uno doppo l'altro secondo l'ordine dell'antichità ⁽⁹⁾.

36. Ciò fatto il Presidente e Scrutatori che saranno li due primi definitori un Padre et un Fratello et il segretario inginocchiati avanti il crocifisso faranno l'uno doppo l'altro il giuramento in questa forma: Testem invoco Deum quod

⁽⁹⁾ In confronto del Capitolo precedente, il rito viene semplificato con l'eliminazione delle preghiere dei Retigiosi della casa, e della mezz'ora di orazione mentale dei Capitolari.

ATTI E DECRETI; IV SESSIONE

suffragiorum, quae pro unoquoque lata fuerint verum numerum pronuntiabo, et licet alicuius manum agnoscam eam alicui non patefaciam atque in hoc toto scrutatoris munere me fidelem, et sine dolo prestabo. e sapendo leggere il fratello scrutatore farà in volgare detto giuramento (f. 150 t.). Doppo questo si accosteranno alla tavola et il secretario cavate fuori le cartelle noterà tutti li nominati per ordine scrivendo prima quelli che hanno più voti, e se alcuni haveranno voti eguali noterà prima il più antico di Religione o se in questo ancora fossero pari il più vecchio di età, il qual ordine di scrivere e ballottare li nominati si osservi in tutte le elettioni che si faranno nei capitoli generali provinciali et locali, avvertendo che se bene alcuno nelle nominationi delle cartelle avesse più voti della metà del capitolo non s'intenda eletto senza la ballottatione secreta.

37. Publicati per ordine li nomi di modo che da ciascuno possono essere intesi il secretario distribuirà due balle per uno a tutti li capitolanti una affirmativa e l'altra negativa, e proposto il primo de nominati tutti li vocali per ordine accostandosi alla tavola metteranno la sua balla nel vaso, eccettuato quello che è proposto alla ballottatione, il che sempre si osserverà in tutte le ballottationi e così per ordine proponendosi gli altri nominati quello che prima haverà la maggior parte de voti del capitolo sarà eletto generale, lasciando tutti gli altri nominati. Avvertendo che per la maggior parte de voti del capitolo si intende il numero che passa la metà di quelli che attualmente danno il voto in quella particotare ballottatione tra i quali non si deve numerare ne comprendere il ballottato ancorche fosse capitolante, il che parimenti si osservi in tutte le altre elettioni e capitoli etiamdio provinciali e locali⁽¹⁰⁾.

38. Occorrendo che in questa ballottatione nessuno restasse eletto generale si farà di nuovo la nominatione e poi

⁽¹⁰⁾ Viene aggiunto al testo del Capitolo precedente, l'ultimo comma: « Avvertendo che per la maggior parte dei voti... (fine alla fine). Si risolve così la questione sorta per l'elezione del Generale, P. Nigli, che aveva ottenuto la pura maggioranza dei voti dei partecipanti al ballottaggio.

V CAPITOLO GENERALE

la ballottatione de nominati nell'istesso modo, et non essendo ancora eletto il generate si farà la 3ª nominatione e baltottatione doppo la quale se non sarà finita l'elettione il capitolo pigliarà quello espediente che piacerà alla maggior parte per finirla quanto prima.

39. Eletto il Generate si farà dal secretario il decreto in questa forma: Nel capitolo Generale legittimamente congregato a di del mese dell'anno secondo la forma delle nostre constitutioni è stato eletto il M.R. ⁽⁹⁾ P. N. prefetto Generale della Religione de Ministri degli infermi. Il qual decreto si leggerà dal Presidente o dal più antico definitore e poi si sottoscriverà dalli definitori et dal secretario sigillandolo col sigillo della Religione.

40. Immediatamente tutti quelli che sono presenti cominciando dal Presidente e definitori per ordine andaranno con la debita riverenza à renderli obediencia e baciarle le mani, dato poi il segno con il campanello tutti quelli di casa si aduneranno in capitolo per dare similmente l'obediencia al novo generale, e poi (f. 151) tutti insieme cantaranno il Te Deum Laudamus ⁽¹¹⁾.

41. Nella seguente congregatione si elegeranno li Consultori e prima li due sacerdoti nel modo che segue. Havendo ciascuno nella sua cartella nominati due sacerdoti andaranno per ordine a metterli nel vaso e fatta dal secretario la lista di tutti li nominati per ordine si baltotteranno tutti cominciando da quelli che hanno più voti, e quelli che prima haveranno la maggior parte de voti del capitolo resteranno eletti consultori, lasciando di ballottar glui altri, et occorrendo che due concorressero con la metà de voti del capitolo doppo fatta la prima e 2ª ballottatione nella 3ª il Generale haverà due balle, il che si osserverà in tutte te altre elettioni, etiamdio dalli atti superiori delli capitoli provinciali e locali. Et con questo fu dato fine alla presente congregatione.

⁽⁹⁾ Scritto sopra della riga: « M. R. ».

⁽¹¹⁾ Il rito è semplificato, con l'eliminazione della processione in Cappella e l'orazione da dirsi colà, come era stato prescritto nel Capitolo precedente (IV C.G., sess. III n. 12; AG. 1886 f. 118t).

ATTI E DECRETI: V SESSIONE

Congregazione 5 a di 10 d'Aprile 1613 a hore 12

Congregati li capitulanti come di sopra si segui di leggere le constitutioni del 4°. capitolo generale et furono approvate nel modo che segue:

42. Quando nella prima ballottatione o niuno o uno solo de nominati resterà eletto si farà un'altra volta la nominatione con la sua ballottatione e se ne anco resteranno eletti si farà la 3ª nominatione e ballottatione de nominati et non conchiudendosi in questa l'elettione, se pigliarà quello espediente che piacerà alla maggior parte del capitolo.

43. Nel medesimo modo si eleggeranno li due Consultori fratelli, et ultimamente l'arbitro, con questo riguardo che havendosi da eleggere un solo si nominarà uno nelle cartelle et due quando si haveranno da eleggere due et le medesime regole si osserveranno nelle altre elettioni da farsi nelli capitoli generali provinciali et locali, fuorchè in quelle del secretario e de scrutatori, le quail nella prima ballottatione si doveranno spedire restando eletto quello che haverà più voti ancorche non arrivino alla metà et in caso di parità sarà preferito e s'intenderà eletto il più antico di religione o di età secondo le regole della precedenza.

44. Finito il capitolo il secretario farà sottoscrivere dal Presidente e definatori tutte le resolutioni e determinationi fatte nel capitolo dalle quali ne caverà le constitutioni e regole da osservarsi generalmente per tutta la religione, e le pubblicherà prima nella casa dove si è celebrato il capitolo e poi ne darà una copia autentica sottoscritta e sigillata a tutti li provinciali.

45. Essendo fondato il governo della nostra Religione de chierici regolari ministri degli infermi in un mistico (f. 151 t.) superiore di cinque persone ciò è del Padre Generale e quattro consultori chiamata da noi la Consulta Generale, stabiliamo che tra essi vi sia tale unione in vincolo di charità che avvenga fra la varietà di negotii possa occorrere varietà di pareri, tuttavia fatta la determinatione della maggior parte de voti conforme alla bolla della nostra fondatione della fe-

V CAPITOLO GENERALE

lice memoria di Gregorio XIII., la minor parte doverà tenere proteggere et eseguire detta determinatione come se fosse stata stabilita da tutti unitamente.

46. Però la Consulta Generale si congreghi infallibilmente due o più volte la settimana secondo la moltitudine de negotii nelli giorni da deputarsi da essa consulta et in assenza del Padre Generale o di alcun consultore intervenga l'Arbitro in supplimento tenendo l'ultimo luogo tra i Consultori sacerdoti, de quali il più antico sarà presidente della Consulta in assenza del Padre Generale.

47. Mancando per morte o per altra occasione alcuno de consultori o l'Arbitro si elegga il successore in questo modo, ciò è in ogni casa della Religione si doverà dalli vocali di essa per voti secreti nominare uno di tutta la religione da loro giudicato degno et atto per tale officio; li quali nominati dalle case si doveranno per lettere proporre alla Casa di Roma, li vocali della quale non haveranno jus di nominare alcuno mà solamente di eleggere uno delli nominati dall'altre case de quali nominati si farà dal secretario una lista scrivendo prima per ordine quelli che saranno stati da più case nominati affiggendola nel giorno precedente all'electione in luogo publico li quali uno per uno secondo l'ordine espresso delle electioni si proporranno alle balle secrete et quello che prima haverà più della metà voti in suo favore tralasciando tutti gli altri sarà eletto consultore ovvero Arbitro.

48. Il P. Generale per ordinario farà sempre residenza in Roma con li suoi Consultori mà occorrendo alcuna gran necessità di partirsi da Roma per molti mesi all'hora vada con li suoi Consultori ne mai si possa smembrare detta Consulta tanto che almeno non restino quattro voti da concorrere per necessità in qualsivoglia determinatione.

49. Il seguente modo di fare le electioni si osserverà in Consulta: il P. Generale e Consultori discorreranno insieme sopra le persone che si rappresenteranno atte per quell'officio o luogo da provedersi e con sincerità dove fosse necessario per informatione degli altri scopriranno li difetti notabili che si possono (f. 152) dire servata la forma della

ATTI E DECRETI: V SESSIONE

giustitia, che li rendessero inhabili sotto sigillo di secreto, et doppo matura discussione il P. Generale et Consultori nominaranno uno per uno se però alcuno non si rimettesse alla nominatione dell'altro, e con ordine, ciò è prima quello che haverà nominato il P. Generale et poi il primo Consultore e così degli altri si proporranno alle balle secrete, et quello resterà eletto per l'officio che haverà havuto poi balle favorevoli, e non riuscendo l'elettione in quelli nominati si reiteri nel modo sudetto la nominatione e ballottatione in sin che si effettui l'elettione.

50. La Consulta elegga un Segretario il cui officio sarà leggere le lettere et li memoriali et notare in libro le determinationi scriverle et publicarle a chi bisognerà con la sua sottoscrizione oltre quella del P. Generale, o del primo Consultore in sua assenza, acciò siano conosciute essere determinationi fatte da detta consulta ^(h).

51. Li Provinciali durino nell'officio per tre anni e li Prefetti delle case per un'anno solamente e poi si possano confirmare di anno in anno ma infra annum non si possano levare senza causa riconosciuta dalla Consulta Generale.

52. Li Superiori ciò è Generali, Provinciali et Prefetti finito il tempo della loro amministrazione non possano avere officio per un'anno il che si intende quando la religione haverà maggior copia di soggetti habili da dichiararsi nel Capitolo generale.

53. Si visitino almeno due volte l'anno tutte le nostre case o da Provinciali o da Visitatori secondo che parerà alla Consulta.

54. Li Consultori del P. Generale osservino in tutte le cose le regole e le constitutioni più con fatti che con parole.

55. Strettamente prohibiamo sotto le pene contenute nel 3^o ordine de canoni penitentiali, che niuno de Consultori Arbitro, o Secretario della Consulta possano dar segno ne con fatti ne con parole directe vel indirecte che non sia stato di

^(h) Questa costituzione è stata aggiunta dal P. Amadio, Segretario, in fondo al f. 151t. Evidentemente era stata dimenticata, nella trascrizione, dal copista.

V CAPITOLO GENERALE

accordo o di voto o suo parere la determinatione che fosse stata fatta in Consulta dalla maggior parte de voti per mantenere l'unione necessaria tra essi et il medesimo stabiliamo contro quello che manifestasse il suo voto, o parere o quello degli altri ne i trattati o negotii, ne quali si trattasse di cose odiose, o penitenza o cose simili.

56. Occorrendo (quod absit) che il P. Generale non volesse overo impedisse che non si facesse consulta due volte la settimana secondo le constitutioni overo ostasse che non si proponessero tutte le cose che o da Consultori o per lettere o memoriali alla Consulta diretti si proponessero o che impedisse (f. 152 t.) che non si risolvessero o le risolte dalla maggior parte operasse che non si eseguissero, e durasse in questo proposito per spatio di un mese, che in tal caso siano obligati li suoi Consultori quando saranno almeno tre di farli un'ammonitione per il secretario della detta Consulta et in caso che non volesse il Secretario per l'Arbitro di detta Consulta o per il Procuratore Generale o in altra maniera che il Padre Generale non si possa scusare nella quale monitione si esorterà con riverenza detto Padre Generale a fare la Consulta conforme le constitutioni e persistendo nel suo mal proposito tra lo spatio di 15 giorni se gli facci un'altra monitione e poi la 3^a fra 15 ⁽ⁱ⁾ altri giorni in modo che dalla prima in sino al fine della 3^a siano corsi giorni 45. Li quali finiti e non osservando secondo le dette constitutioni obghiamo detti Consultori con precetto formato di S. obediencia et sotto pena di scomunica latae sententiae che debbano subito avisare tutti li provinciali, e fare congregare capitolo Generale dove provandosi sufficientissimamente detto disordine et inosservanza sia privato del Generalato, et di voce attiva e passiva in perpetuum, creando il nuovo generale.

57. Di più quando indubitatamente constasse che il P. Generale cascasse in peccato carnale, o in heresia o dissipasse le rendite o beni stabili della Religione convertendole

⁽ⁱ⁾ Dopo « 15 » era stato scritto « giorni » e poi cancellato.

ATTI E DECRETI: V SESSIONE

in uso o commodità sua o di altri overo commettesse tale delitto che secondo le leggi civili meritasse la morte o secondo li canoni dovesse essere deposto, in tali casi siano obligati li Consultori di commun consenso o almeno tre di essi congregare il Capitolo Generale dove si produrranno li testimonii et prove del delitto et inteso il reo concedendole una sommaria e semplice defensione e trovandolo colpevole lo deponeranno dal Generalato creando un'altro Generate.

58. Il P. Generate et Consultori haveranno piena autorità di dichiarare i dubbii che potessero nascere sopra i decreti constitutioni regole et atltri ordini de capitoli generali purché non venghino con l'esplicatione d'un decreto a contradire a nissun degli altri.

59. Il P. Generate e Consultori non possino pigliare ne accettare nuove case e luoghi per la Religione se in ciascheduna di quelle non vi si possono mantenere e sostentare almeno dodici religiosi e che non vi si possano esercitare i ministeri del nostro instituto, avvertendo che per fundare un luogo nuovo non si scomodino o disturbino gli altri.

(f. 153) 60. Nissuno Superiore o altri possa far debiti de quali se ne paghi censo senza licenza della Consulta e assegnamento per pagarlo fra poco tempo, ne anco il Padre Generale senza il consenso de Consultori ma quanto a gli altri debiti si possano fare con il consiglio de suoi Consultori purché non si passi la soma di scudi cento, ne si possa multiplicare mentre starà sotto detto debito se non vi fosse assegnamento certo.

61. Che li Superiori della Religione finito il tempo del loro officio debbano essere sindacati, et dar conto della toro amministrazione alla Consulta Generale, e caso che dalla detta Consulta non siano sindacati overo non legitimamente sindacati si possa haver ricorso al capitolo Generale et in esso essere sommariamente sindacato.

62. Quando tra un capitolo e l'altro mancasse qualche Consultore overo l'Arbitro subito la Consulta per la prima posta ne dia avviso a tutte le case e fra questo tempo non si possa fare mutatione alcuna de vocali per le nostre case, e

V CAPITOLO GENERALE

quando poi si farà la nominatione delli sudetti Consultori o Arbitro nessuno de nostri possa avisare o scrivere la nominatione fatta a qualsivoglia persona che sia ma solamente li Superiori delle case la debbano avisare alla Consulta per lettere communi.

63. Nessuno de nostri sia promosso al sacerdotio se non haverà prima habilità di essere confessore, havendo bene studiato casi di coscienza se pure in alcun caso altro non giudicasse la Consulta.

64. Non si possano pigliare ne lasciare hospedali se non conforme alla bolla, e con licenza dell'ill.mo Signor Protettore.

65. Nella Consulta si leggeranno tutte le lettere e memoriali a lei diretti e si deciderà et voterà tutto quello sarà proposto dal P. Generale et dalli Consultori et circa le cose proposte ne il Padre Generale ne alcun Consultore possa ostare o difficoltare che non si proponano decidano et eseguiscono.

66. Et per evitare spese e disordini per ordinario non si scriva se non alla Consulta in commune, dalla quale ha da procedere mediante l'aiuto di Dio nostro Signore ogni buon rimedio.

67. Nella casa di Roma vi sia un libro dove si noti il giorno et anno della professione di tutti li nostri Padri et Fratelli ⁽¹²⁾.

68. Che sia caso riservato l'aprire o il ritardare malitiosamente le lettere del P. Generale della Consulta et delli (f.153 t.) Consultori, eccetto il P. Generale che possa leggere quelle de Consultori, i quali, (si come anco l'Arbitro et il Procuratore Generale) ⁽¹³⁾ non saranno soggetti ad altri

⁽¹²⁾ Articolo nuovo che deriva da un decreto della precedente Consulta: « che a tutte le case si scrivesse che li Superiori mandino subito un catalogo di tutti li suoi sudditi, et un altro di tutti quelli che sono stati vestiti o vero hanno fatto professione nella sua casa, tanto vivi come morti, dentro o fuori della Religione, distinguendo bene lo stato di ciascuno, in che giorno sono stati ammessi all'Habito o professione s (AG. 1519 f. 172; 24 aprile 1608).

⁽¹³⁾ Con l'espressione «...il Padre Generale the possa leggere » si tempera ha disposizione del Capitolo precedente: « ...il Padre Generale che dovrà leggere »... (IV C.G. sess. IV n. 10; AG. 1886 f. 121).

ATTI E DECRETI: V SESSIONE

che all'istesso Padre Generale immediatamente e li Consultori sacerdoti precederanno a tutti li sacerdoti et Superiori et li Fratelli a tutti gli altri fratelli solamente.

69. Tutti li nostri non scrivano se non per necessità ordinatamente ricorrendo nelli loro bisogni alli loro Prefetti e poi a Provinciali et ultimamente alla Consulta però non scriva alcuno la 2^a volta se non haverà risposta della prima aspettando con pazienza, ne scriverà senza necessità et all'hora brevissimamente esplicando il lor necessario senza ampliatione di parole ne di cerimonie.

70. Che li Superiori per se o per altri da loro deputati debbano e siano obligati in ogni modo leggere tutte le lettere de loro sudditi non però quelle de i Superiori maggiori.

71. Nessuno della nostra Religione etiam qualsivoglia Superior supremo possa sigillare ne mettere arme o inpronto della sua propria casata nelle lettere o libri, o paramenti di chiesa, ne in qualsivoglia altra cosa eccetto il proprio sigillo della Religione.

72. Il P. Generale et Consultori costituiscano la famiglia in ciascuna casa nominatamente della nreligione ne poi si muti alcuno senza legitima e necessaria causa da giudicarsi da essi Padre Generale et Consultori, ovvero in caso di necessità dal P. Generale, Provinciali, o Visitatori con darne poi avviso alla Consulta ⁽¹⁴⁾.

73. Nessuno de nostri Padri o fratelli etiam Superiori potrà andare da una Provincia in un'altra ne venire a Roma sotto qualsivoglia pretesto etiamdio d'aggravio senza licenza in scritto della Consulta Generale e ne anco andare da una casa in'un'altra senza licenza in scriptis del Padre Provinciale sotto le pene contenute net 3° ordine de nostri canoni penitentiali.

74. Nessuno Superiore ne anco l'istessa Consulta Generale possi fare che quelli, che sono stati ricevuti per fratelli siano poi ammessi per chierici, ne meno si possa dar licenza à sudetti fratelli di imparare à leggere ne à scrivere.

⁽¹⁴⁾ Viene aggiunta l'ultima clausola: « con darne poi avviso alla Consulta ».

V CAPITOLO GENERALE

75. Li Prefetti non possano dar licenza a suoi sudditi di pigliare gli ordini minori senza il consenso del P. Provinciale et in quanto alli sacri o al Confessare in Chiesa secolari e sermoneggiare niuno ardirà di domandarli se non che li Prefetti avvisino li Provinciali e li Provinciali avvisino la Consulta facendo quello che da essa verrà ordinato.

(f. 154) 76. Non si facci mutatione di nessuno così avanti il capitolo Generale come Provinciale ordinario parlando però de vocali della Religione da una casa all'altra per spatio di sei mesi precedenti immediate a detti capitoli eccetto però quelli che saranno mutati per loro demeriti delitti o eccessi, quali così mutati da una casa in un'altra non possano haver voce attiva ne passiva sin tanto che non saranno stati sei mesi in quella casa.

77. Tutte le elemosine de denari che entreranno alla Religione debbano dalli Prefetti et altri Superiori esser poste in una cassa particolare che abbia due chiavi differenti delle quali una ne tenga esso superiore e l'altra il procuratore delle elemosine notando anco detto superiore giorno per giorno dette elemosine nel libro dell'introito e le spese nel libro dell'esito, tenendosi anco un terzo libro nel quale si noti la somma dell'introito et esito di ciascheduno anno li quali libri di conto si consenvaranno nella medesima cassa de danari che starà in camera de Supeniore dichiarando che tutti li nostri tanto Superiori quanto Procuratori, ufficiali e qualsivoglia altro de sudditi à quali in qualunque modo perverranno elemosine de danari nelle mani et integralmente non le manifestaranno consegnaranno et faranno scrivere respettive sera per sera, se non vi fosse legitimo impedimento che incorrino in pene gravissime ad arbitrio della Consulta⁽¹⁵⁾.

78. Oltre le limosine ordinarie che si danno a poveri alla porta non potrà alcun Superiore della Religione etiam che sia il Padre Generale dar più che un solo scudo per ciaschedun mese per elemosina.

⁽¹⁵⁾ Nell'articolo si modifica notevolmente quanto era stato prescritto in due analoghi articoli del Capitolo precedente (IV C.G. Sess. IV n. 22-23; AG. 1886 f. 122t).

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

79. Similmente Si prohivisce à tutti li Superiori della Religione etiam al P. Generale et à tutti li sudditi che non possano tenere appresso di se o di altri cosa alcuna di oro o di argento o di gioie o christalli che ecceda il valore di Giulij vinti ne meno possano tenere horologii da ruote ne svegliatori piccoli portatili et in caso che alcuna delle dette cose fosse o venisse in potere delli detti si debbano consegnare alla sudetta cassa per convertirsi in beneficio del commune, et in quanto alle cose di minor prezzo non si possano tenere da alcuno senza espressa licenza del superiore ⁽¹⁶⁾. E con questo fu dato fine alla presente congregatione.

Congregatione 6. à di detto, a hore 20

Congregati tutti li capitulanti come di sopra, si segui di proporre le constitutioni del 4° capitolo generale e furono approvate nel modo che segue:

80. Tutti li nostri sacerdoti professi finito che haveranno il corso de loro studii si occuperanno nelli (f. 154 t.) ministerii spirituali degli infermi, habitando negli hospitali per spatio di tre settimane per ogni due mesi dell'anno, consumando poi l'altra settimana in casa o ne luoghi di recreatione secondo il parere del Prefetto, e poi per tutto l'altro mese si occuperanno nella raccomandatione dell'anime agonizanti per la Città con li ripartimenti seguenti ciò è.

81. Nelle tre settimane che habitaranno negli hospitali quelli Padri che confessaranno gli infermi staranno in esercizio attuale un giorno si et un giorno nò, e le notte franche purchè non occorresse bisogno.

82. Quelli poi sacerdoti che non confessaranno, ma che solamente celebreranno le messe, amministreranno la santissima communion, dananno l'oglio santo, raccomandaranno

⁽¹⁶⁾ Nell'elencazione degli oggetti proibiti da tenere privatamente e stato aggiunto: « Ne meno possano tenere horologii da mote nè svegliatori piccoli portatili ».

V CAPITOLO GENERALE

daranno l'anime degli agonizzanti per la prima volta però leggendo l'orationi per ciò deputate e che sepelliranno i morti, staranno in exercitio attuale di queste cose un giorno et notte sì, et un giorno et due notti no, secondo il bisogno che occorrerà.

83. Nella settimana seguente poi che staranno in casa o ne i luoghi di ricreatione conforme al parere del Prefetto non saranno obligati ordinariamente al servitio degli infermi.

84. Nel mese seguente poi che attenderanno alla raccomandatione delle anime agonizzanti per la Città e per le carceri si occuperanno in detto exercitio con il seguente ripartimento avvertendo che ordinariamente li Padri che anderanno il giorno non anderanno la notte facendo in questo a vicenda ciò è per una settimana anderanno di giorno et per un'altra settimana di notte.

85. Quelli Padri che anderanno alla raccomandatione dell'anime di giorno faranno questo un giorno sì, et un altro no per spatium di 3 hore in circa la mattina et tre la sera nel giorno che li tocca.

86. Quelli Padri che anderanno la notte faranno questo una mezza notte sì et due notti no con avvertimento anco che tutti li sopradetti Padri nelle tre settimane che staranno negli hospitali ogni giorno così in quello della loro vacanza come in quello che saranno obligati doveranno ritrovarsi nel tempo che gli infermi mangieranno, aiutandoli a cibare purchè per questo non manchino alli sopradetti loro oblighi spirituali.

87. Et avvenga che li fratelli della Religione generalmente parlando siano obligati ex voto alle opere di charità spirituali et corporali per servitio degli infermi negli hospitali, nondimeno discendendo al particolare di ciascheduno secondo il suo stato li detti fratelli si esercitaranno negli hospitali nel seguente modo:

88. Tutti li fratelli professi non destinati at sacerdotio nella religione staranno habitaranno e pernotteranno (f. 155) negli hospitali per spatium di tre settimane ogni mese, spendendo poi l'altra settimana in casa, o nei luoghi di ricreatione

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

secondo il parere del prefetto et in dette 3 settimane si esercitaranno nel servitio nel seguente modo e ripartimento.

89. Ciascuno de detti fratelli farà la sua guardia un giorno sì, et uno no per spatio di 4 hore, o interpellate, o continove conforme l'esperienza mostrerà a giuditlo de superiori.

90. Di più ciascuno di loro farà la sua guardia di notte, ciò è una notte sì, et due notti no, per spatio di 3 hore continove in ogni notte che le tocca.

91. Medesimamente tutti quanti ogni giorno matina e sera si troveranno et faranno gli exercitii communi li quali sono la santissima communione degli infermi dar da mangiare alli medesimi rifarli et accommodarli li letti et finalmente si troveranno in tutte le altre cose che dal superiore si giudicheranno doversi fare in commune.

92. Avvertendo medesimamente che tutti e ciaschedun di loro in particolare nell'hore et tempo loro destinato per la sua guardia così di giorno come di notte faranno quelli officii et exercitii ⁽¹⁾ particolari che saranno imposti da Superiori secondo il bisogno et occorrenze così del servitio degli infermi come del buon ordine di detto ministerio degli hospitali.

93. Et perche è stato dubitato se il dare le padelle a gli infermi et poi nettarle sia nel numero di quelli officii che si devono esercitare da ministri secolari, e non da i nostri negli hospitali conforme una constitutione inserta nelle nostra bolla di Clemente VIII a carte 13. verso 20. Però si dichiara che il detto exercitio di charità quale si fa immediatamente circa le persone degli infermi come anco il nettare i brutti non è compreso e vietato in detta constitutione ma solamente in essa si prohibisce che i nostri non habbiano cure di raccogliere e votare i vasi dell'horina e i pitali et altri vasi d'immonditie che sono sparsi per gli hospitali ⁽¹⁷⁾.

(

⁽¹⁾ Ripetuto due volte « exercitii » e dopo la prima volta era stato scritto « parti » e poi cancellato.

⁽¹⁷⁾ L'articolo conferma un decreto della precedente Consulta (AG. 1518 f. 253; 31 marzo 1609).

V CAPITOLO GENERALE

94. Ma li fratelli studenti li quali sono accettati alla religione per promuoversi al sacerdotio et per attendere principalmente al ministerio spirituale acciò fatti buoni confessori e casisti attendano poi al loro obbligo spirituale per la salute degli animi degli infermi mentre durerà il tempo del loro studio non doveranno essere impediti acciò quanto prima possano pervenire al desiderato fine che da loro si spera, nondimeno acciò ne anco detti studenti si scordano ne si raffreddino nell'instituto vogliamo che mentre (f. 155 t.) durerà il sopradetto tempo de loro studii detti studenti per ogni mese stiano et habitino una settimana negli hospitali spendendo poi l'altro resto del mese nelli detti loro studii. Ma nella settimana che staranno negli hospitali si esercitaranno nel seguente modo.

95. Essendoci morienti à giudizio del P. Superiore assisteranno alli detti morienti un giorno si et un giorno no per spatio di 4 hore interpellate o continove in quel giorno che li tocca secondo il parere del Superiore faranno similmente alli detti morienti le guardie della notte, ciò è una notte si et due notti no per spatio di 3 hore continove in quella notte che li toccherà.

96. Quando poi non vi saranno morienti non per questo lascieranno di fare la detta loro guardia di giorno per il detto spatio di 4 hore nel qual tempo ammaestreranno gli infermi al ben confessarsi et comunicarsi insegnandoli le circostanze necessarie, insegneranno anco la dottina christiana faranno fare le proteste alli poveri infermi gravi de quali si dubita della morte inducendoli sopra tutto alla compuntione de peccati, et della vita passata, et finalmente nel detto spatio di tempo staranno sempre occupati in detti et somiglianti exercitii anco corporali per aiuto et salute delle anime et corpi delle (sic) infermi.

97. Quelli Padri che entreranno sacerdoti fatti nella religione osserveranno il modo e la regola prescritta alli sacerdoti con quella moderatione che parerà alli prefetti durante il tempo della probatione.

98. Oltre le sopradette guardie particolari tutti li so-

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

pradetti Padri et fratelli studenti nella settimana che staranno negli hospitali quelli però che sono di vacanza si troveranno ogni giorno matina e sera alli esercitii communi come s'è detto ciò è nella comunione degli infermi nel mangiare de medesimi et nel fare et accommodare i letti purchè per questi esercitii non si manchi mai alli detti proprii loro oblighi conforme al parere del Padre Superiore il quale dovera havere cure particolare di far portare il lume et la croce o la pietà à gli agonizanti et in questo tempo che detti agonizanti staranno con la pietà o croce avanti doveranno avvertire li detti Padri Superiori di non farli mancare mai alcuno assistente acciò in si formidoloso passo siano aiutati e confortati con suoi ricordi et orationi continove raccogliendo il frutto della salute di dette anime per le quali la Religione nostra abbraccia e fa ogni studio di tutte le altre fatiche.

99. Avvertendo che li Prefetti et altri Superiori della Religione per la penuria de Suggetti possono commutare detta settimana (f. 156) del servitio de studenti negli hospitali in altrettanti servitii et esercizio nelle case per compagni di quei Padri che anderanno alla raccomandatione dell'anime per la Città e non altrimenti, in modo che detti studenti tanto negli hospitali come nelle case non possono essere occupati più che per una settimana per ogni mese à giuditio di detti Superiori li quali avvertiranno ancora che quelli studenti che si saranno esercitati la loro settimana di ogni mese in case l'altra settimana del mese venturo la debbano consumare e spendere negli hospitali e non altrimenti.

100 perche, sopra tutte le altre cose desideriamo che detto nostro ministerio e servitio negli hospitali si faccia con quella maggiore conservatione della disciplina religiosa che si può acciò conforme allo stato nostro che non ostante il voto solenne di servire a gli infermi siamo anche obligati a gli altri voti solenni di religione possiamo perpetuamente continovare con perfettione alle dette opere di pietà però giudichiamo necessario che li Signori Governatori degli hospitali (se però vorranno accettare il nostro Servitio) ci proveggano di una habitatione negli istessi hospitali separata

V CAPITOLO GENERALE

da secolari con la porte e cancelli con la chiave dove nissuno possa entrare se non li nostri Padri et fratelli dentro la quale habitatione ci sia anco un'oratorio per fare li nostri soliti exercitii spirituali, et di più una cucina et un refettorio separato ad uso nostro et oltre l'habitatione sopradetta é necessario che li Signori ci proveggano del vitto e vestito necessario per li Padri et fratelli che Staranno in detti hospitali.

101. Li nostri sacerdoti non anderanno ne interverranno a nessuna processione nella quale fossero obligati ad intervenire li preti mercenarii delli detti hospitali, essendo questo contro la bolla nostra di Gregorio XIII.

102. Quando venisse tempo (che Dio non permetta) che per eccessi o altri inconvenienti o discordie la Santità di Nostro Signore giudicasse expediente levare la continova habitatione e servitio degli infermi conforme alla bolla di Nostro Signore Clemente VIII in alcuni hospitali o in tutti, in tal caso li nostri Padri et fratelli ad ogni modo siano obligati a tenere saldo l'instituto di servire a gli infermi spiritualmente et corporalmente con le solite visite e guardie di notte e di giorno nel seguente modo ciò è.

103. Di tutti i Padri et fratelli di una case se ne doveranno fare due parti uguali, esclusi però gli occupati et ufficiali et li deputati per la raccomandatione dell'anime et l'una parte anderà nell'hospitale un giorno e l'altra nell'altro dividendosi anco le guardie del giorno e della notte come meglio si potrà secondo (f. 156 t.) il numero delle persone che vi saranno idonee at giuditio del Prefetto con il consiglio de suoi Consultori con ordine che li giovani sbarbati non debbano fare le guardie della notte, et quelli che non saranno di guardia debbano ritornare a mangiare e dormire in casa, et quanto a gli ufficiali, et occupati anderanno et faranno il servitio negli hospitali secondo la forma che gli prescriverà il Prefetto col consiglio de Consultori. Ma dove sarà il Padre Generale l'habbi da fare la Paternità sua insieme con li suoi Consultori in maniera che ciascuno di detti ufficiali venghi obligato a detto servitio per uno o più giorni secondo sarà giudicato possibèie ogni settimana.

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

104. Il medesimo modo di servine a gli infermi andando un giorno si et un'altro no all'hospitale terrà la nostra religione in quei luoghi e città dove li Signori Governatori delli hospitali non potessero o non volessero ricevere il nostro servitio nel modo stabilito per li Padri et fratelli nella bolla di Clemente VIII, overo perché non ci volessero concedere l'habitatione e commodità dentro à gli detti hospitali secondo che è stato stabilito per conservatione dello spirito, et decoro della Religione o vero per mancamento de soggetti che non si potessero sostentare con le limosine ordinarie o vero finalmente per altri rispetti et impedimenti conforme alla detta bolla massime in caso che si trattasse o pattuisse che li nostri Religiosi dovessero in qualche modo essere obligati a stare sotto la giurisditione et obediencia d'altri che della nostra Religione.

105. Tutti li Superiori della Religione si sforzino con diligenza et siano obligati di ridurre tutte le nostre case et il servitio negli hospitali quanto prima in stato che si possino osservare perfettamente le sopradette constitutioni come mezzi necessari alla quiete et profitto spirituale de il nostri, et perche fin hora, (con tutto che si sia fatto grandissimo sforzo) non si è potuto conseguire il desiderato fine di mettere in esecutione i sudetti ripartimenti per la penuria de sogetti, per la povertà della religione et per gli oblighi che senza scandalo non si possono lasciare. Però intanto si commanda sotto le pene del 3° ordine de canoni penitentiali che nessuno ardisca di parlare ne mormorare, ne repugnare all'obediencia sotto pretesto che non si osservino le dette constitutioni ma ogni uno habbi pazienza et aiuti con charità la religione sottomettendosi in tutto e per tutto all'obediencia de suoi superiori poiche l'intento et fine del Capitolo è stato che dette constitutioni si debbano osservare quando la Religione sarà in stato di poterlo fare ^(m) ⁽¹⁸⁾. Si proibiscono i ricorsi

^(m) Dopo « fare » era stato scritto « e con questo si è posto fine alla presente congregatione » e poi cancellato.

⁽¹⁸⁾ E' stata aggiunta la parte che incomincia « Et perchè fin hora... (sino alla fine dell'articolo). E' la conferma di un decreto della Consulta precedente (AG. 1519, f. 252; 24 marzo 1609).

V CAPITOLO GENERALE

a secolari, mà se alcun suddito si sentirà gravato del Prefetto habbi ricorso al Provinciale et dal Provinciale al Generale e suoi Consultori dichiarando però che dalle correzioni fatte in visita et anco fatte dal Prefetto o da altro Superiore non si possi appellare ⁽ⁿ⁾.

106. Tutti quelli che andaranno a raccomandar l'anime o dentro gli hospitali delle donne ò a far visite o per altra occasione debbano sempre havere il compagno tanto vicino che non lo perdano di vista. Et occorrendo in questo difficoltà si farà quello che determinerà la Consulta. L'istesso osservino quelli che sono mandati a confessare massime le donne nelle case de particolari, eccetto quando il luogo fosse tanto angusto che il compagno non potesse stare tanto vicino senza sentire li secreti della confessione, et in tal caso procuri il sacerdote che la porta non sia serrata ne il luogo oscuro.

107. Li Consultori Generali l'Arbitro et Secretario della Consulta et il Procuratore Generale possano entrare nelli capitoli Provinciali ^(o) della Provincia di Roma o di qualunque altra, nella quale essi tutti o vero alcuno di loro si troverà quando si celebrano detti capitoli, purchè in un solo capitolo provinciale per l'istessa causa diano la sua voce.

108. Avvertendo però che nelli capitoli locali e provinciali dell'altre case sarà Presidente solamente il Prefetto o il Provinciale overo il Padre Generale quando vi fosse ⁽¹⁹⁾.

109. Nelli capitoli Provinciali e locali dove si troverà la Consulta Generale senz'altra elettione faranno l'ufficio di scrutatori e secretario li pnimi Consulitori et il secretario di detta Consulta. Li Visitatori mandati della Consulta per visitare generalmente una casa o Provincia habbiano facultà di entrare ne capitoli Provinciali che durante detta visita si faranno in quella Provincia.

110. La soprascritta delle lettere che si scriveranno al Padre Generale sarà questa, cioè è al M.R. Padre nostro in

⁽ⁿ⁾ Questa disposizione è fuori posto.

^(o) Dopo « Provinciali » era stato scritto « et locali » e poi cancellato.

⁽¹⁹⁾ Articolo nuovo.

ATTI E DECRETI: VI SESSIONE

Christo il P. N. Generale della Religione de Padri Ministri degli infermi. Alla Consulta se bene fosse assente il P. Generale si dirà Al M.to R. Padre nostro in Christo il P. Generale e Consultori della Religione de Padri Ministri degli infermi. Alli sacerdoti che hanno qualche dignità: Al M.to R. in Cristo P. N. Consultore Generale della Religione de Padri Ministri degli infermi, o Provinciale della Provincia N. de Padri Ministri degli infermi. Avvertendo di non dare titolo ad alcuno de nostri se non alli sopradetti et allo Arbitro, Procuratore Generale, Secretario della Consulta Visitatore e Prefetti. Agli altri sacerdoti si scriverà al M.to R. in Christo P. N. delli Padri Ministri degli infermi. Alli fratelli Consultori Al R. Fratello in Christo il F. N. Consultore della Religione de Padri Ministri degli infermi. Agli aaltri fratelli. (f. 157 t.) Al mio Carissimo in Christo fratello N. delli Padri Ministri degli infermi ⁽²⁰⁾.

111. Quelli Padri o fratelli che il superiore mandarà a raccomandar l'anime per la Città o à gli hospitali ò ad altri negotii et anco li Padri o fratelli Procuratori dell'elemosine de danari et di altre cose non possino andare à visita ne à negotio alcuno loro particolare o di altri senza espressa licenza del superiore ordinario di casa il quale superiore a niuno darà tale licenza se non per servitio del Signore o utile della Religione. Mà si osservi la prima nostra Regola dove si ordina che tutti debbono essere morti a tutte le cose del mondo ciò è à parenti amici robbe et à se stessi et vivere solamente a Giesù Christo. Però trovandosi fuor di casa per altri negotii commessi dal superiore se gli occorresse alcuna cosa necessaria et fosse molto incommodo ritornare a casa per tale licenza in tal caso si potrà fare rendendone poi conto al superiore gionti che saranno à casa.

112. Et acciò inviolabilmente si osservi questa constitutione obliherà per l'avvenire li superiori delle case che debbano alcune volte ricevere relatione da sudditi di quello

⁽²⁰⁾ Da notare come in tutti gli indirizzi a « Ministri degli Infermi » è sempre premesso l'appellativo « Padri ».

V CAPITOLO GENERALE

haveranno fatto fuori di casa et tutti siano obligati a renderne conto fedelmente e perciò anco spesso ne domandaranno alli compagni separatamente per certificarsi se si osserva quello che si ordina per servitio del Signore e per bene dell'anime de nostri levando l'occasioni e lacci che il demonio tende a servi del Signore per loro ruina.

113. E perche detta constitutione è secondo lo stato nostro essentialissima havendo per obligo del nostro instituto di fare le sudette funtioni fuori di casa, acciò si mantenghi sempre nel suo vigore oblighiamo li trasgressori di essa alle pene contenute nel 3^o ordine de canoni penitentiali ad arbitrio della Consulta et li compagni che interrogati non haveranno detto la verità saranno sottoposti all'istesse pene.

114. Avvertendo tutti che il Visitatore il quale per l'avvenire ogni sei mesi visiterà le case della religione farà strettissima inquisitioine sopra questo capo delle visite pigliando tutte le strade convenienti per assicurarsi et haverne esatta e fedele informatione.

115. Non si permetta che si faccino visite di donne ne che si scriva loro senza necessità, o speranza di gran frutto ne anco in questo caso si conceda se non a persone di molta prudenza et esperienza.

116. Le spese de viaggi si doveranno pagare da quella casa o provincia per bene et utilità della quale (f. 158) si faranno, e quando in questo nascesse qualche dubio la determinatione starà al Provinciale. Ma se tra li Provinciali medesimi fosse disparere ricorranò alla Consulta.

117. Non si tenghino in casa libri lascivi ne vani ^(p).

118. Il Generale et Consultori con grande diligenza attenderanno di fuggire le particolarità del vitto e vestito et altre cose simili appartenenti alla commune osservanza e la medesima diligenza procurino che si osservi da tutti li superiori della Religione.

^(p) Seguono quattro righe e mezzo cancellate, con la scitta in calce, di fianco: « si è messa per errore ».

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

**Regole comuni della Religione de Chierici regolari
Ministri degli infermi.**

1. Se alcuno ispirato da Dio vorrà esercitare l'opere di misericordia spirituali et corporali secondo il nostro istituto, sappia che ha da esser morto a tutte le cose del mondo, ciò è à parenti amici robbe, et a se stesso et vivere solamente à Giesù Christo sotto il soavissimo giogo della perpetua povertà, castità, obediencia et servitio delli poveri infermi ancorche fossero appestati ne i loro bisogni spirituali et corporali di giorno e di notte secondo le constitutioni fatte e da farsi: il che farà per amor di Dio, et per fare penitenza de suoi peccati et acciò meglio si disponga ad esser tale prima che entri nella religione o almeno fra un mese doppo che sarà entrato farà una confessione generale di tutto il tempo della sua vita con il confessore che parerà al superiore et sappia che nel giorno che sarà così purificato quando sarà vestito del povero nostro habito che sarà secondo il parere del superiore vecchio et rappezzato in segno di mortificatione all'hora acquisterà indulgenza plenaria, et così nello spirito rinnovato si prepari al molto patire per gloria di Dio e salute dell'anima propria e di quelle del suo prossimo.

2. Ciascuno che entrerà nella nostra religione si persuada principalmente che la peggior parte sarà la sua per mortificatione et suo profitto spirituale.

(f. 158 t.) 3. Tutti li nostri faranno un'hora d'oration mentale ogni giorno uniti insieme, et questo sarà la matina se sarà possibile, ma se alcuno in quell'hora per giusto impedimento mancasse la farà poi fra il giorno quando haverà tempo.

4. Tutti li fratelli sentano ogni mattina la messa uniti insieme con ogni devotione ne alcuno mai la lasci senza giustissima causa e con licenza de superiori.

5. Ciascun fratello recitarà ogni giorno la 3ª parte del rosario della santissima Vergine Maria overo il suo officio piccolo il che faranno fuori della messa et esame della coscienza.

V CAPITOLO GENERALE

6. In ciascheduna casa tutti li nostri ogni giorno uniti insieme diranno le litanie de Santi, ma nelli sabbati, e nelle feste del Signore e della Madonna con le sue ottave si diranno quelle della Beata Vergine ⁽²¹⁾.

7. Due volte per ciascheduna settimana nelli dì deputati dal Superiore si farà un'ora di conferenze et esercitio spirituale, mà li Novitii faranno ^(r) ogni giorno mezz'ora di acquisto di virtù, ciò è un quarto di lettione spirituale et un quarto di oratione, et anco diranno la colpa, secondo il loro maestro li dividerà il che non si farà in quei giorni che tutti si confesseranno.

8. Tutti li professi dicano la sua colpa di quel difetto particolare che haveranno commesso lasciando la generalità separati dalli Novitii, et ciò si facci nel luogo et tempo delle conferenze et exercitii spirituali. E con questo si diede fine alla presente congregatione.

Congregatione settima. Adi 11 d'Aprile 1613 à hore 12

Congregati li capitolanti come di sopra etc. si seguì di proporre le regole communi, e furono approvate nel modo che segue:

9. Ogni uno accetti e facci volentieri le penitenze che li saranno imposte dal Superiore con desiderio di aiutarsi nello spirito ancorche non li paresse di meritarse.

10. Tutti li nostri faranno ogni sera in camera sua l'esame della coscienza per un quarto di hora doppo doppo (sic) il quale ogni uno dirà un pater noster et un'Aye Maria per tutte le anime che stanno in transito et un'altro Pater noster et un'Ave Maria overo un de profundis per l'anime del Purgatorio.

11. La povertà nostra sia intieramente conservata nella

⁽²¹⁾ Nei Capitoli precedenti era stato prescritto che nei venerdì e feste del Signore si recitassero le litanie del nome di Gesù. La loro recita viene soppressa e si stabilisce che anche nelle feste del Signore si recitino le litanie della Madonna.

^(r) Dopo « faranno » era stato scritto « mezz » e poi cancellato.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

la sua purità nessuno possedendo cosa propria (f. 159) ma ogni cosa sia in commune guardandosi di tener danari ne in sua mano ne in mano di altri.

12. Nessuno terrà cosa alcuna per uso proprio senza licenza del superiore e di quello che con licenza terra sia sempre apparecchiato a privarsene ogni volta che piacerà à detto superiore et havendo bisogno di qualche cosa la potrà dimandare ad esso superiore il quale negandogliela habbi pazienza pensando ciò essere più utile per l'anima sua.

13. Nessuno pigliarà cosa alcuna di casa, o di camera di altri senza licenza del superiore ne tan poco doni o presti cosa alcuna cosi in casa come fuori di casa senza detta licenza.

14. Tutti li professi tenghino le chiavi alle loro cammare, et quelli che stanno fra le tele overo due per cammare habbino una cassetta similmente con la chiave differente l'una dall'altra, ma il superiore habbi una chiave commune che apra per tutto e sia obligato almeno una volta il mese à fare la visita a tutte le camere e casse senza differenza di persona alcuna, potrà però farla più spesso quando conoscerà essere ispediente.

15. Nessuno domanderà cosa alcuna per elemosina, o per altro modo senza licenza del superiore e di quello poi che con detta licenza haverà havuto non ne disponghi senza la medesima licenza.

16. Il mangiare bere vestire calzare, e dormire, sia commune et uguale a tutti così in qualità e quantità come di tempo in ogni casa et luogo et sia come cosa propria de poveri eccetto però gli infermi et convalescenti.

17. Tutti procurino con ogni studio et diligenza di fare profitto in tutte le virtù, ma specialmente nella virtù della S.a obediencia obedendo alli loro superiori sottomettendo il parere e giuditio proprio a quello del superiore.

18. Nessuno vada fuori di casa senza licenza del superiore et quando anderà vada con il compagno, che esso li darà ne anco in altro luogo se non dove lo mandarà detto superiore pigliando dal medesimo così nell'andare come nel

V CAPITOLO GENERALE

tornare la benedictione levando et mettendo il segno alla tavotetta.

19. Tutti quelli che si trovaranno fuori di casa procurino di ritornare avanti che si facci notte, ne alcuno uscirà fuori di casa avanti giorno senza espressa licenza del superiore eccettuati però quelli che con licenza si trovaranno occupati nella raccomandatione dell'anima o vero negli hospitali.

20. Ogni uno quando anderà fuori di casa vada con gli occhi bassi, e ben composto e con mortificatione (f. 159 t.) massime quando si vada alla raccomandatione dell'anime per la città.

21. Nessuno riporti ambasciate o lettere de forastieri ad alcuno di casa, ne di casa ad alcuno de forastieri senza licenza de Superiori, et le nuove secolari, che di fuora s'intenderanno non si raccontino senza consideratione e profitto.

22. Nessuno entrerà ne uscirà di casa se non per la porta ordinaria, et quando vanno, o vengono non suonino troppo forte, ne troppo spesso il campanello, ma convenientemente.

23. Nessuno tratti ne ragioni con forastieri delle cose che si fanno o che si doveranno fare nella religione eccetto però quando il superiore in alcun caso concedesse licenza di ciò fare, ne alcuno ardisca di riferire, prestare, o conferire fuor di casa con forastieri le constitutioni, regole privilegi, et altre cose appartenenti al decoro, e buon governo della Religione senza espressa licenza del superiore.

24. Nessuno andarà a visitar chiese, ne infermi, ne ad altre parti etiam per divotione senza licenza del superiore.

25. Nessuno si occupi in fare negotii de parenti, amici et altri fuor di casa ancorche fossero pii senza licenza del superiore e sotto gravi pene ad arbitrio della Consulta acciò ogni uno si possa dar tutto alla osservanza delle regole et del servitio degli infermi ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Viene eliminata la prescrizione che la licenza dovesse essere data « in scriptis », e si sostituisce con « sotto gravi pene ad arbitrio della Consulta » la precedente disposizione « pene stabilite dal terzo Capitolo Generale » (IV C.G. sess. VII n. 25; AG. 1886 f. 129t).

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

26. Quando verrà in casa alcun forastiero nessuno gli potrà parlare se non quelli che haveranno di questo licenza in generale o in particolare.

27. Nessuno delli nostri entrerà in camera delli Padri, o fratelli senza licenza de superiori et essendo alcuno dentro non metta la mano alla chiave per entrare se prima non sente dire, entrate, et quando entrerà tenghino la porta aperta per quanto staranno insieme, eccettuati solamente li superiori.

28. Nessuno delli nostri chiamerà forastiero alcuno per parlare a qualsivoglia de nostri Padri. o fratelli, ne tampoco chiamerà ^(s) alcuno di detti Padri o fratelli a parlare o a rispondere a forastieri senza espressa licenza del superiore.

29. Quando andarà alcuno da un luogo in un'altro consegna la sua camera al superiore con tutti i libri et qualsivoglia altra cosa, ne di quelli possi dispensare ad altri di casa ne di fuori, ne portar seco senza licenza del superiore il quale li debba concedere le cose necessarie.

30. Perche la nettezza esteriore oltre l'edificatione aiuta anco alla salute corporale perciò procuri ogni uno di stare netto tanto in se stesso quanto negli altri luoghi dove conversa.

(f. 160) 31. Nessuno dormirà con la finestra aperta la notte ne scoperto ne senza camisa.

32. Ogni uno così Padre come fratello quando si leva cuopra il suo letto et avanti o dopo la messa secondo sarà ordinato per la diversità de tempi rassetti e scopi la sua camera, eccetto però quelli che per occupatione d'importanza non potessero ciò fare, alli qual il superiore provvederà di persone, che l'aiutino.

33. Nessuno eschi di camera se non decentemente vestito e non si stia alle fenestre overo altrove dove possa essere visto da forastieri ne tampoco esso vederli.

34. Nessuno de nostri scrivenà ne niceverà lettere ne per se ne per altri senza licenza del superiore il quale doverà leggerle dandole poi ò negandole secondo gli parerà espedien-

^(s) Dopo « chiamerà », vi è cancellato « forastiero ».

V CAPITOLO GENERALE

te sotto le pene contenute nelli canoni ^(t) penitentiali della Religione.

35. Nessuno accettato nella religione per fratello non destinato al sacerdotio possa imparare a leggere ne a scrivere ne altri l'insegnino, ma sia contento di servire à Christo nostro Signore in santa semplicità et humiltà.

36. Ogni uno attenderà alla mortificatione interiore et esteriore facendo volontieri quelle cose nelle quali sentirà maggior ripugnanza per suo maggior aiuto spirituale.

37. Ogni uno così in casa come fuori si dia all'osservanza del silentio fuorchè nelli tempi ordinati per la recreatione massime nel tempo della messa oratione esame et specialmente nell'hora del ritirarsi che si fa il giorno e quando sarà dato il segno di andare a dormire il che tutti debbano fare ad un'istesso tempo acciò tutti ancora in un medesimo tempo si possano levare.

38. Tutti li nostri parlino basso e con voce mutata et equivalente in segno di humiltà, e mortificatione non però si legano in questo li Superiori li quali secondo giudicaranno convenire potranno alzare la voce.

39. Quelli che con licenza de superiori visiteranno li nostri infermi non solo parlino con voce bassa ma ancora con tal modo che non gli diano molestia trattando di cose spirituali, che possano insieme rallegrare et edificare così essi infermi come gli circostanti.

40. L'unione e conformità fraterna si deve molto diligentemente procurare però ciascuno de nostri l'un con l'altro si porti quell'honore e rispetto che si conviene fra servi di Dio tenendo ciascuno il compagno come se fosse suo superiore.

41. Ogni uno sia preparato a sentire patientemente e con humiltà le ammonitioni e riprensioni che (f. 160 t.) li saranno fatte non solo da superiori ma anco dal minimo di casa o in privato o in presenza di altri di casa quantunque fosse senza causa.

^(t) Scritto sopra la riga: « canoni ».

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

42. Nessuno commandi ad attn de nostri ne riprenda se non quelli che haveranno licenza di ciò fare.

A chi il superiore parla o riprende l'ascolti con humiltà e lo lasci parlare senza interromperlo ⁽²³⁾.

43. Ogni uno si guarderà di adirarsi l'un con l'altro ne di mostrare faccia turbata anzi per il contrario mostri amorevolezza e charità come si conviene tra servi di Dio.

44. Tutti procurino di spogliarsi di ogni affettione terrena di parenti et amici et vestirsi della spirituale, amandosi solamente con quell'amore che l'ordinata charità ricerca.

45. Debboni tutti mantenere sempre nella pace et humiltà dell'anime loro cosi nell'intiore come nell'estiore amando la pace il silentio et l'unione fraterna senza dare segno alcuno di impatienza procurando sempre di andare avanti à gli altri nelle virtù, et portandosi tra di loro quel rispetto, che allo stato di ciascuno conviene.

46. A quelli della prima probatione è necessario toglier via ogni conversatione et familiarità di persone che li possono impedire li suoi boni propositi però ne anco alcuno de nostri li parlerà senza licenza del superiore fuor della solita creanza che incontrandosi richiede la modestia.

46. (sic) Nessuno si toccherà l'un con l'altro ne in casa ne fuori burlando ne in qualsivoglia modo se non fosse quando alcuno vada o viene di fuori facendosi le accoglienze ordinarie in segno di charità ⁽²⁴⁾.

47. Se ad alcuno sarà dal superiore negata alcuna cosa non vada à domandare l'istessa ad altro superiore maggiore o minore se prima non gli manifesterà la risposta datagli dal primo et per qual cagione li sia stata negata.

48. Nessuno curiosamente cerchi di sapere le cose che devono trattarsi da i superiori circa il governo ne introduca simili ragionamenti facendo varie congetture mà ciascuno attenda a se stesso et allo officio suo aspettando come dalla mano di Dio ciò che di se e degli altri sarà stabilito, guardandosi

⁽²³⁾ In questa regola sono riunite le reg. 42 e 43 del Capitolo precedente.

⁽²⁴⁾ Per errore è segnato due volte il n. 46 che riunisce quindi le regole 47 e 48 del Capitolo precedente.

V CAPITOLO GENERALE

similmente di ragionare delli fatti o difetti altrui con qualsivoglia persona sapendo che tali ragionamenti dispiacciono a Dio.

49. Si devono prevenire le tentationi con gli rimedii contrarii et però quando si conoscerà alcuno inclinato alla superbia si deve fare esercitare nelle cose humili e basse, et anco ciascuno da se stesso doverà (f. 161) esercitarsi in quelle cose, quali pensa l'aiutaranno per l'acquisto dell'humiltà, il simile intendendo delle altre sinistre inclinazioni.

50. Quando alcuno per mortificatione sarà dal superiore posto in qualche officio di humiltà, come in cucina o in altri officii di casa benche vili et bassi deve obedire con ogni sommissione etiam al cuoco, il che si deve intendere ancora dell'ubidienza che si deve portare a gli altri ufficiali subordinati, li quali con l'autorità del superiore governano la casa, et ogni uno sia pronto, et parato per fare quelle cose, che gli saranno ordinate se bene gli paressero sopra le loro forze.

51. Nessuno si occupi negli officii di altri senza licenza et ogni uno osserverà le buone usanze e modo di vivere che troverà nella Religione.

52. Nessuno si intrometta nelli colloqui d'altri se non é chiamato, e se non pensasse che gli saria grato et molto meno quando il superiore parla o riprende alcuno.

53. Havendo alcuno cura di qualsivoglia cosa commessali et occorrendoli poi qualche impedimento in modo che non la possa esequire ne dia subito avviso ad alcuno de superiori per tempo acciò si possa provvedere.

54. Quando suonarà la campanella nell'hore determinate tutti lascino qualsivoglia cosa etiamdio la lettera incominciata et vadino a quell'attione o servitio a che sono chiamati.

55. In tutte le nostre case si tengano queste regole in commune, et in particolare ciascuno haverà quelle del suo proprio officio et le intendano tutti et se le faccino famigliari riducendosele alla memoria leggendole o ascoltandole almeno ogni mese et quelli che hanno officii particolari leggano ogni otto giorni le particolari del suo officio.

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

56. Nel reficiare il corpo si osservi in ogni cosa, la temperanza, modestia et honestà religiosa nell'interiore et esteriore dandosi prima dal superiore o da altri da lui deputato la benedittione conforme all'uso Romano et dopo il rendimento di gratie stando tutti in piedi e scoperti, e mentre si mangia si legga sempre alcuna lettione spirituale.

57. Nell'entrare in refettorio tutti entrino scoperti facendo riverenza con inchinare il capo all'immagine che starà verso il luogo del superiore et vadino di mano in mano al luogo assegnato, e poi si copriranno aspettando in piedi sin' à tanto che sarà data la benedittione.

58. Quando entrerà alcuno in refettorio, quel Padre o fratello solamente à canto al quale si anderà a porre li caverà la beretta ma al superiore tutti si scoprono chinando alquanto il capo.

(f. 161 t.) 59. Si osservi inviolabilmente il silentio à mensa e si attenda alla modestia e mortificatione e specialmente in tener gli occhi bassi.

60. Nella mensa si mangierà quello sarà posto avanti ne sarà lecito ad alcuno dare alcuna cosa al compagno ne cercar altro per se che pane vino sale et aceto. Ma se mancasse altra cosa alli compagni vicini potrà far cenno a quelli che servono con modestia.

61. Nessuno stando à mensa metta la mano alla beretta per fare riverenza à qualunque etiamdio sacerdote che v' à o viene per il refettorio eccetto che al superiore di tutti quelli di casa.

62. Nessuno porti ambasciate mentre si mangia se non fosse di persona di molto rispetto o in caso di necessità il che maggiormente si deve osservare nel tempo delle occupationi spirituali in commune.

63. Quando il superiore darà il segno del fine tutti ad un tempo si alzaranno e si scopriranno, et uscendo fuoni delle mense si pongano per ordine a torno rispondendo at superiore o altro che renderà le gratie e nel fine tutti insieme faccino riverenza con il capo alquanto inchinato verso il superiore.

V CAPITOLO GENERALE

64. Uscirà prima dal refettorio il superiore e poi con modestia e mortificatione tutti gli altri sacerdoti e finalmente di mano in mano tutti gli altri fratelli ne alcuno si cuoprirà il capo finche non sarà uscito dal refettorio, ne parlerà finche non haverà finito di dire il pater noster et l'Ave Maria nel luogo destinato per la ricreatione.

Le mense de sacerdoti siano separate da quelle de fratelli ma così trà essi sacerdoti come trà essi fratelli non vi sia alcuna differenza se non trà superiori ⁽²⁵⁾.

65. Le sudette regole si osservino anco nella 2^a mensa.

66. Nessuno mangi ne beva fuori delli tempi ordinati senza licenza del superiore e fuori di casa mai si mangi senza espressa licenza di detto superiore.

67. L'estate doppo il pranzo e la cena tutti li nostri ^(u) unitamente faranno un'hora di ricreatione con edificatione e modestia religiosa la quale si farà ordinariamente in un luogo designato da ^(v) superiore secondo la diversità de tempi dove tutti doveranno intervenire, ne sia lecito ad alcuno andare altrove a far detta ricreatione ne à ragionare senza licenza del superiore.

68. Quando si arriverà at luogo della ricreatione ogni uno inginocchioni dirà un pater noster et un'Ave Maria facendo poi riverenza al superiore.

69. Potranno sedere o camminare o stare in piedi secondo la commodità e qualità del luogo et ogni uno fugga la singularità nel trattare e conversare.

(f. 162) 70. Si guardino d'irritarsi l'un con l'altro ne pungersi con parole ne far altra cosa con atti o segni che possa dare male esempio fuggendo soprattutto l'ostinatione nel proprio parere.

71. Si fuggano le mormorationi le risa dissolute la voce alta e finalmente ogni altra cosa indecente allo stato religioso.

⁽²⁵⁾ In questa regola sono riunite le reg. 66 e 67 del Capitolo precedente.

^(u) Dopo « nostri » cancellato « uni ».

^(v) Dopo « dal »uni cancellato « sup ».

ATTI E DECRETI: REGOLE COMUNI

72. Quando viene nel luogo della ricreatione il superiore tutti li faccino la solita riverenza levandosi in piedi quelli che stanno a sedere et il simile si doverà fare al superiore in tutti i luoghi.

73. L'inverno detta ricreatione non durerà più di tre quarti la mattina, et un'ora intiera la sera.

74. Ogni venerdì mattina ciascun de nostri in camera sua farà una disciplina per ispatio di un miserere et un de profundis e non potendola fare all'ora la facci con la prima commodità.

75. Ogni venerdì la sera tutti li nostni faranno la solita astinenza fuorche da pasqua a Pasqua et il venerdì avanti la quinquagesima et anco quando tra la settimana occorresse alcuna ^(z) vigilia di digiuno.

76. Tutti li nostri digiuneranno la vigilia dell'immacolata concettione della beatissima Vergine in memoria della foundatione et della prima professione che si fece in Roma in quel giorno l'anno ^(a) 1591 e tanto in detta festa della concettione quanto nelle due feste della croce si celebrerà l'officio doppio con la ottava.

77. Finalmente il modo di vivere nella religione nelle cose esteriori doverà essere in tal modo commune che ne anco eleggendosi alcuno di fare qualche penitenza afflittione di corpo, astinenza o altre cose simili possi farle senza licenza del superiore pervertendo l'ordine della nostra vocatione la quale è che spendiamo tutte le nostre forze spirituali e corporali a maggior gloria di Dio in salute delle anime de nostri prossimi e specialmente infermi.

78. Tutti li nostni fratelli ordinariamente si comunicheranno ogni domenica e tutte te feste di precetto et essendo alcuno impedito in quel giorno lo facci poi nell'altro con licenza del superiore et volendosi alcuno comunicare più spesso lo possi fare con licenza di detto superiore e non altrimenti.

^(z) Dopo « alcuna » cancellato « vigla ».

^(a) Dopo « anno », cancellato « 1591 » e riscritto « 1591 ».

V CAPITOLO GENERALE

79. Si confesseranno medesimamente il giorno avanti la santissima communion se però non haveranno licenza in contrario et non occorrendo ad alcuno cosa per riconciliarsi domandi almeno la benedittione al suo confessore.

80. La communion generale si farà ordinarimente nel tempo della prima messa dopo la quale tutti (f. 162 t.) insieme faranno almeno un quarto di oratione mentale in rendimento di gratie.

81. La sera avanti la santissima communion si leggerà nella mensa un poco di lettione spirituale che tratti della santissima communion.

82. Tutti li nostri sacerdoti si confesseranno almeno due volte la settimana et ogni uno si sforzi di celebrare ogni giorno et havendo legitima causa di non celebrare ne avvisino per tempo il superiore.

83. Nessuno de nostri si potrà confessare ad altro confessore fuor del proprio assegnatoli dalla Santa obediencia.

84. Tutti li nostri sacerdoti nel dire la messa vadano molto circospetti si che non siano tanto brevi che causino indevotione, ne tanto lunghi che siano noiosi a gli ascoltanti durandola mezz'hora incirca.

85. Tutti li nostri sacerdoti una volta il mese faranno conferenze tra di loro sopra le cerimonie della Messa conforme all'uso romano nel che ogni uno obedirà, et farà quel tanto, che gli commanderà il maestro delle cerimonie deputato dal superiore.

86. Il giorno che morirà alcuno de nostri, overo il giorno della depositione tutti li Padri et frateilli di quella casa dove morirà celebreranno l'officio de morti in chiesa a porte aperte con ogni devotione, et nello istesso giorno ciascun Padre gli dirà la messa di requiem, o vero se sarà giorno solenne gliela applicherà et ciascun fratello un notturno dell'officio de morti overo la corona, o la 3^a parte del rosario.

87. Oltre li sudetti suffragii tutti li nostri sacerdoti di quella casa dove sarà morto alcuno de nostri professi doveranno celebrare 3 messe di requie, o applicarle per l'anima del defunto et tutti li fratelli dell'istessa casa li diranno

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI PREFETTI

cinque volte la corona o la 3^a parte del rosario. Parimente tutti li Padri di quella Provincia celebreranno overo applicaranno per il morto due messe et li fratelli 3 corone overo tre volte la 3^a parte del rosario, et tutti li altri della religione li diranno una messa, overo una corona, o la 3^a parte del rosario. Et morendo alcuno novitio li sacerdoti dell'istessa casa diranno per esso una volta la messa et li fratelli due volte la corona o la 3^a parte del rosario.

88. Di più ogni mese si celebreranno tre messe di requiem la prima per tutti li Padri et fratelli morti, in tutta la Religione, la 2^a per tutti li Padri et fratelli solamente defonti in quella casa, la 3^a per l'anima de benefattori della medesima casa. Et similmente tutti li fratelli della religione ogni principio del mese dirà ciascuno di loro tre volte l'ufficio de morti overo tre corone overo tre voile la 3^a parte del rosario applicandole come di sopra ⁽²⁶⁾.

89. In ogni prima settimana di Novembre in ciascuna casa della religione si celebrerà l'anniversario consueto (f. 163) per l'anime di tutti i nostri Padri et fratelli defunti.

Regole de prefetti ⁽²⁷⁾

1. Procuri di portare il peso della casa con l'oratione e di dare esempio nella persona sua di quelle cose che secondo la nostra vocatione egli desidera ne suoi sudditi.

2. Fugga le particolarità nel vitto et vestito et altre cose simili pertinenti alla commune osservanza.

3. Non sia parziale con alcuno, fugga parimente la familiarità de particolari dimostrandosi Padre amorevole e commune di tutti.

4. Non sia austero nel trattare ma quando conviene negare ad alcuno qualche cosa lo facci con dolcezza.

⁽²⁶⁾ Nel precedente Capitolo era stabilito the che « di più ogni prima seconda feria di ciascun mese non impedito... » (IV C.G. seas. VII n. 91, AG. 1886 f. 133). In questo Capitolo si rende più generale la prescrizione.

⁽²⁷⁾ Nella quasi totalità sono state confermate alla lettera le regole emanate nel Capitolo precedente, con l'introduzione di alcune nuove

V CAPITOLO GENERALE

5. Non sia difficile a dare audienza anzi dia sicurtà à tutti che liberamente ma con debita ^(b) creanza et rispetto ricorranò à lui, e parli spesso a ciascuno vigilando sopra il loro profitto spirituale.

6. Non si carichi di negotii accioche esattamente possa attendere all'ufficio suo et al governo, non manchi però di fare le cose necessarie.

7. Non sia facile a dispensare se medesimo, ne gli altri senza causa, ne anco difficile a concedere le cose ragionevoli secondo le nostre constitutioni e regole. Ma quando haverà dispensato per qualche urgente necessità nelle cose che sono di qualche ^(c) importanza ne dia quanto prima avviso al Provinciale.

8. Non facci precetto di S. obediencia senza necessità grande, ne precetto sotto pena di scomunica in generale a tutta la casa senza licenza del Padre Generale e Consultori et in caso a suo parere urgente lo facci con licenza del P. Provinciale dandone poi avviso alla Consulta.

9. Non introduca nove usanze nella casa sua senza avvisarne il Provinciale, ma facci osservare le regole e constitutioni tanto delle bolle come de capitoli generali e gli ordini della Consulta e del Provinciale.

10. Non sia rimesso e tardo nel correggere i difetti quando conoscerà essere ispediente e nel dare le penitenze habbi riguardo alla qualità del difetto et osservi li canoni penitentiali secondo la discretione, et conforme alla dispositione ^(d) delle persone et per li difetti dia la penitentia publica per edificatione de gli altri.

11. Deputi et elegga con il consiglio de suoi Consultori li ufficiali subordinati necessarii così per il governo et servitio spirituale come corporale della casa ma quanto alli ministri aspetti l'approvazione del Provinciale.

12. Constituisca nella sua casa un lettore di casi di coscienza et mentre non sarà costituito maestro (f. 163 t.)

^(b) Dopo « debita » cancellato « riverenza ».

^(c) Aggiunto sopra della riga: I« qualche ».

^(d) Dopo « dispositione » cancellato « degli altri ».

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI PREFETTI

determinato facci fare le conferenze di détti casi almeno due volte la settimana et questo per spatio d'un'ora almeno per volta.

13. Deputi ancora un Padre per maestro di cerimonie nelle cose spettanti al culto divino il cui officio sia di studiare et rendersi pratico et versato così nelle rubriche del messale et officio come in tutte l'altre cose pertinenti alle dette ecclesiastiche cerimonie secondo il rito Romano sopra le quali si faranno conferenze almeno una volta il mese.

14. Tenga un libro nel quale si notino tutti quelli che moriranno nella sua casa, et in un'altro libro noti li morti per tutta la Religione notando il giorno et anno della loro morte et massime se sono morti in occasione di peste.

15. Morendo alcuno nella sua casa ne scriva subito alla Consulta et al Padre Provinciale accioche possano farlo soccorrere de i soliti suffragii ^(e) da tutta la religione.

16. Li Prefetti delle case d'Italia scriveranno alla Consulta almeno una volta il mese succintamente ragguagliando lo stato della casa cioè delle limosine ordinarie, et straordinarie in riassunto di tutto il mese, et se si è fatto o pagato alcun debito di qualsivoglia somma et se si vive in osservanza, le quali cose per l'ordinario potendosi in mezzo foglio si raccoglieranno dicendo solamente la sostanza.

17. Avvisi subito la Consulta quando vestirà qualche Novitio o vero quando farà fare la professione ad alcuno della giornata et anno nel quale faranno dette attioni acciò si possa notare nel libro che a questo effetto si conserva in Roma, il simile faccino anco quando alcuno de suoi sudditi dica la sua prima Messa prima Messa (sic) ^(f) ⁽²⁸⁾.

18. Tenga un libro di Memoria per notare quelle cose che li vengono in mente per il buon stato della casa et massime quelle delle quali pensa che sia bene scriverne alla Consulta o al Provinciale.

^(e) Dopo « suffragii » cancellato « della religione ».

^(f) Ripetuto due volte « prima Messa ».

⁽²⁸⁾ Articolo nuovo.

V CAPITOLO GENERALE

19. Dia minutamente avviso ogni settimana al Provinciale dell'osservanza in tutte le cose, delle difficoltà o difetti notabili che occorressero, delle limosine introito et esito.

20. Mandi ogni anno verso il fine di dicembre al Provinciale il catalogo di tutti quelli che stanno nella sua casa scrivendo il nome, cognome, Patria, età et forze di ciascuno et similmente il giorno che entrò e fece professione nella Religione, lo stato se è sacerdote, o fratello Professo o Novitio overo destinato alli ministerii di casa, se ha studiato et quanto tempo et che talento ha etc.

21. Tenga un libro nel quale scriva gli ordini della Consulta et il giorno nel quale li ha ricevuti et publicati notando distintamente quelli che sono perpetui da quelli che sono temporali et in un'altro libro scriva (f. 164) le visite della sua casa approvate dalla Consulta et li ordini che riceve dal Provinciale o dal Visitatore.

22. Sia fedele nel governo, et nella corrispondenza con li suoi superiori, et procuri che dall'esempio suo tutti imparino il rispetto et osservanza che si deve alla Consulta et alli altri superiori Maggiori, et avverta di non far cosa sopra la sua autorità, ma ricorra da loro nelle occasioni che se li rappresentano.

23. Facci infallibilmente consulta una volta la settimana con li suoi Consultori delle cose pertinenti al buon andare della sua casa ascoltandoli con pazienza, et quando li parerà potrà introdurre alcun altro in detta Consulta che dica il parer suo come gli altri.

24. Riveda spesso le officine di casa et facci che li ufficiali osservino con diligenza le loro regole. Habbi cura dell'esterior politia, honestà et nettezza della casa camare, officine e vestimenti, et che nissuno vadi con le vesti stracciate, ma si bene rappezzate, et faccia che li ufficiali siano diligenti nel visitare spesso tutti i luoghi, et massime quelli che sono più esposti alla vista de secolari ⁽²⁹⁾.

⁽²⁹⁾ La regola risulta dall'unione delle regole 23 e 24 del Capitolo precedente.

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI PREFETTI

25. Facci con charità provvedere alli bisogni de suoi sudditi secondo la povertà nostra, et specialmente sia sollecito circa gli infermi, visitandoli spesso, consolandoli, et esortandoli alla pazienza, et procuri che habbino tutto quello che li bisogna a tempo secondo l'ordine del medico.

26. Se conoscerà che alcuno per qualche causa non stia bene nella sua casa ne dia avviso al Provinciale acciò disponga come ^(g) giudicherà espediente.

27. Partendosi alcuno dalla sua casa con licenza non lo lasci andare senza patente et li dia ancora un scritto autentico, nel quale si contenga il giorno della sua accettazione, o della professione se sarà professo. Ne lo spogli del vestimento ordinario se non fosse per cambiarlo in altro migliore et li provveda le cose necessarie a spese di quell casa che secondo le constitutioni le eue pagare.

28. Non si occupi tanto personalmente nelle cose temporali che non possa attendere alle spirtuali ^(h) vigilando circa l'osservanza in commune et in particolare sopra di tutti. Procuri non di meno di sapere come sia governata la casa da suoi ufficiali anco nelle cose temporali, acciò non vi sia mancamento o disordine alcuno. Et quando li parerà espediente riveda i libri de conti overo si trovi presente quando il Proveditore li rivede insieme con li deputati della casa.

29. Che oltre li libri dove si scrivono le limosine de danari, tenghi un'altro libro dove si noti giorno per giorno tutte le altre cose di qualsivoglia sorte etiam commestibili che in qualunque modo saranno portate in casa overo date a qualsivoglia de nostri facendo mentione delle persone et benefattori che le danno, et li sudditi siano obligati à rivelare al superiore tutte le sudette cose ricevute ⁽³⁰⁾.

(f. 164 t.) 30. Che tenghi un'altro libro dove noti con diligenza tutti li vestimenti nuovi che si fanno et a chi saranno dati notando la giornata che si danno, avvertendo che quelli

^(g) Dopo « come » cancellato « conoscerà ».

^(h) Dopo « spirtuali » cancellato « vigli ».

⁽³⁰⁾ Questa regola, come la seguente, è nuova.

V CAPITOLO GENERALE

li che stanno nell'hospitale siano provisti, delli loro bisogni, et usi diligenza che ugualmente siano trattati così nel vitto come nel vestito quelli Padri et fratelli che stanno all'hospitale come quelli che stanno in casa.

31. Non potrà fare fabrica alcuna nelle nostre case o luoghi, ne mutane la loro primiera forma, ne anco in quello che habbiamo in prestito o affitto senza licenza del Provinciale, eccetto se occorresse qualche cosa necessaria da restaurare per modo di reparatione, che non patisse dimora. Ma in fabriche grosse di molta spesa li Provinciali non diano licenza se prima non l'haveranno dalla Consulta.

32. Non potrà intentare lite alcuna senza licenza del Provinciale ne rispondere alle intentate senza grave necessità.

33. Non si potranno dal Prefetto ne da alcuno altro superiore far debiti de quali se ne paghi censo senza licenza della consulta et assegnamento certo per pagarli fra poco tempo. Mà quanto alli altri debiti si potranno fare con il consiglio de suoi Consultori purchè non passino la somma di scudi 100, ne si possa multiplicare mentre sarà sotto detto debito se non vi fosse assegnamento certo per pagarlo.

34. Visiti spesso gli hospitali provvedendo e rimediando a tutti li disordini che possono occorrere nel servitio degli infermi non permettendo che si introduca qualche dissolutione o abuso di sorte alcuna. Et dal superiore et anco da altri esattamente almeno una volta la settimana si informi se si danno li debiti aiuti spirituali e corporali e se vi è qualche disordine o rilassatione.

35. Parli spesso delle cose pertinenti alli ministerii nostri.

36. Usi diligenza che tutti vadino all'hospitale conforme alle constitutioni et dia relatione alla Consulta ogni mese se tutti fanno l'obbligo loro all'hospitale et alla raccomandatione deil'anime ⁽³¹⁾.

37. Procuri che li superiori degli hospitali siano dili-

⁽³¹⁾ E' stato aggiunto l'obbligo di dare relatione mensile alla Consulta.

ATTI E DECRETI; REGOLE DEI PREFETTI

Genti et quando alcuno diventa dissoluto, o trascurato ne ministerii dell'hospitale lo levi et li dia li debiti ricordi.

38. Non minore diligenza usi perche si attenda come conviene alla raccomandatione delle anime principalmente alli poveri e benefattori, e potendosi a tutti, et si informi dalli deputati a quest'ufficio che diligenza si usa e se si fa questo exercitio con edificazione e se vi è bisogno in alcuna cosa di rimedio.

39. Deputi un libro alla porta nel quale si notino i morienti et il giorno nel quale sono ricorsi da noi per potere mandare con diligenza.

40. Potrà mandare parendoli espediente alcuna volta con destrezza a vedere se li nostri assistono (f. 165) allil morienti, e se veramente si sono trovati presenti alli morti notati nel sudetto libro.

41. Quando li nostri vengono à casa si facci dare, relatione dello stato dell'infermo.

42. Quando manda alcuno a visitane gli infermi non gli conceda licenza d'andare altrove, accio che per un minor negotio non patisca detrimento il più importante, ma se sarà espediente doppo che sarà ritornato li dia licenza.

43. Se darà licenza ad alcuno di fare qualche negotio sia solamente dii cosa che non cagioni distrattione o inosservanza et impedimento dell'instituto nostro o deilli servitii di casa, e sempre sappia il tutto et si faccia riferire quello che si è fatto.

44. Sia diligente che s'osservi la constitutione circa il non far visite.

45. Non permetta che li nostri, ne anco li confessori s'intromettano a far liti o negotii simili, ne a scongiurare li maleficiati o vero indemoniati, ne anco egli attenda a cose simili, et in quanto alli matrimonii non se n'impediscono se non fosse ⁽ⁱ⁾ per molta necessità.

46 Non dia licenza di conferire fuoni di casa le cose

⁽ⁱ⁾ Dopo « se non » cancellato « quanto » e scritto sopra della riga « fosse ».

V CAPITOLO GENERALE

della religione, ne permetta, che forastieri vadano per le nostre camare, o che visitino li nostri infermi se non fosse per grande necessità, senza la quale ne anco potrà introdurre secolari nel nostro refettorio, ne dare licenza alli nostri di mangiare fuori di casa, ne anco esso potrà senza detta necessità andarci.

47. Nell'infermeria di casa non si riceva alcun forastiero infermo per curarsi, ne convalescente per rinforzarsi ma serva solo per li nostri Religiosi.

48. Non si alberghi nelle nostre case se non per pochi giorni qualche persona alla quale la religione havesse molto obbligo.

49. Non lassi mai di leggere per se o per altri da esso deputati le lettere de suoi sudditi, eccettuando solo quelle che vanno o vengono da Superiori maggiori et procuri che tutti scrivano succintamente ciò che gli occorre et in mezzo foglio overo in tanta carta quanto richiede la scrittura.

50. Visiti almeno ogni mese tutte le camare senza eccezione d persone. Non tralasci mal li esercitii et altre cose come commanda la regola ⁽³²⁾.

51. Non facci alcuno esente dalle visite ordinarie ne dall'osservanza commune se non fosse per infermità mentre dura.

52. Non permetta che mangi alcuno fuori del rifettorio eccetto quelli che ^(l) per legitimo impedimento a giuditio suo ^(m) non potranno andare al refettorio ⁽³³⁾, attendendo alla comunità et egualità cosi trà li infermi come trà li sani et convalescenti.

(f. 165 t.) 53. Procuri che regni charità frà i suoi sudditi, e levi le occasioni di discordie e dispareri.

54. Si sforzi di conservare gli amorevoli e benefattori della casa e della Religione.

⁽³²⁾ La regola risulta dall'unione degli art. 48-49 del Capitolo precedente.

^(l) Dopo « per » cancellato « necessità stanno ».

^(m) Aggiunto sopra della riga: « a giuditio suo ».

⁽³³⁾ Nel Capitolo precedente era stato stabilito: « eccetto quelli che per necessità stanno a letto ». Nel testo attuale, l'eccezione viene ampliata.

ATTI E DECR.: REGOLE DEL PROVINCIALE

55. Tenga queste regole appresso di se e le rivegga almeno una volta la settimana.

Successivamente furono lette e confermate le regole de Provinciali e Visitatori nel modo che segue.

Regole del Provinciale ⁽³⁴⁾

56. Osservi tutto quello che nelle regole de Prefetti s'ordina circa le persone loro procurando come capo della Provincia di andare avanti gli altri nella perfezione.

57. Usi diligenza che si osservi le regole de Prefetti et che nella sua Provincia fiorisca l'osservanza tanto delle constitutioni Pontificie come de capitoli, regole, et ordini della Consulta.

58. Procuri d'havere tutte le bolle, decreti, e brevi, che il Papa manda fuori spettanti alli religiosi et che si notificino a tutte le case acciò non siano transgredite.

59. Scriva similmente e facci pubblicare dalli superiori in tutte le case li ordini che riceve dalla Consulta procurando che si osservino et tanto in parole come in fatti dia esempio a suoi sudditi d'obediencia riverenza et fedeltà verso il Generale et Consultori procurando che tutti habbino buon concetto di loro e degli altri superiori suoi.

60. Sia diligente nell'ufficio suo, et congiunga à suo tempo la severità con la clemenza non permettendo che nella sua provincia s'introduchino abusi, et male consuetudini, e se le troverà introdotte procuri di levarle.

61. Non facci regole nove, ne levi quelle che sono fatte senza darne avviso alla consulta generale et aspettarne risposta.

62. Li suoi Consultori saranno il Prefetto di quella casa dove egli sarà insieme con li Consultori del medesimo Prefetto, ma quando farà consulta il che sarà una volta la settimana,

⁽³⁴⁾ Anche per le Regole del Provinciale sono state confermate quasi alla lettera quelle approvate nel Capitolo precedente, salvo qualche mutazione di poco canto, o soppressione di qualcun'altra.

V CAPITOLO GENERALE

o più se gli parerà potrà chiamare alcun'altro à suo beneplacito.

63. Oltre li Superiori procuri che alcuno confidentemente l'avvisi delle cose che occorrono nelle case della sua Provincia.

64. Avverta di non mettere mano a quelle cose, che nelle bolle, e constitutionj si rimettono alla Consulta ne in altro modo servirsi di autorità non concessali e fuori della sua Provincia non haverà giuriditione alcuna.

65. Faccia che siano obediti e stimati li Prefetti et non sia facile a concedere quello che dalli Superiori à se (f. 166) inferiori è stato negato. Ma quando giudicasse espediente concederlo, overo mutare o fare qualche cosa pertinente all'officio de superiori inferiori procuri che ciò sia fatto dalli medesimi superiori acciò li sudditi non li perdano il rispetto et diventino insolenti.

66. Si come ha tutta l'autorità de superiori a se inferiori, così anco potrà per qualche tempo suspenderla a detti inferiori mà non lo facci senza causa, e se commodamente puó avvisarne la Consulta aspetti la risposta ma se non potrà differire l'avvisi poi subito avvertendo di fare questo in maniera tale che se è possibile gli altri non se ne avvegano acciò non li perdano il debito rispetto.

67. Non si ingerisca senza necessità nelle cose appartenenti alli Prefetti e se non fosse in occasione di visita nondimeno ciò ⁽ⁿ⁾ non gli è proibito quando giudicarà essere ispediente.

68. Potrà per cause necessarie ordinare per la Provincia Messe et orationi à tempo ma lo facci moderatamente non senza gran causa.

69. Se bene non può costituire li Prefetti della sua Provincia potrà nondimeno morendo alcuno di essi, overo essendo necessaria qualche mutatione de superiori che senza pericolo di molto danno non si potesse differire, costituire

⁽ⁿ⁾ Scritto sopra della riga: « ciò ».

ATTI E DECR.: REGOLE DEL PROVINCIALE

frà loro il vice prefetto, finchè la Consulta provegga di Superiore.

70. Confermerà li ministri proposti dalli Prefetti se li pareranno idonei, altrimenti esso medesimo eleggerà per quest'ufficio quelli che giudicà essere sufficienti.

71. Assegnerà li Consultori delli Prefetti quali potrà mutare a suo beneplacito.

72. Senza particolar ordine della Consulta non permetta che si riceva alcun novitio, et quando li sarà data tale autorità prima che dia licenza di ricevere alcuno si facci dare relatione dal Prefetto et esaminatori della qualità della persona et specialmente della sufficienza et abilità di quelli che hanno da essere destinati al sacerdotio ⁽³⁵⁾.

73. Se nella sua provincia giudicà alcuno atto per li negotii e governi lo vada sperimentando a poco a poco nei negotii e ministerii di casa et à suo tempo ne dia avviso alla Consulta generale.

74. Visiti ogni anno tutta la sua provincia et mandi relatione della visita alla Consulta generate.

75. Nella visita osservi le instruttioni e regole de Visitatori et insieme con il superiore esami tutte le regole e constitutioni et vedendo che alcuna non si osserva conosciute le cause le dia rimedio acciò si possa osservare. Visiti anco tutti gli officiali esaminando nel medesimo modo le loro regole in compagnia loro.

76. Non potrà muovere danari ne robbe da una casa all'altra ne da luogo a luogo.

(f. 166 t.) 77. Riveda i conti dell'introito et esito facendo scrivere la somma di detti conti in un libro deputato per questo la quale egli medesimo sottoscriva procurando che non solo apparisca tutta la somma dell'introito et esito fatto dall'ultima visita sin'à quel giorno ma anco se avanza qualche danaro o se resta alcun debito et del tutto ne dia awiso alla Consulta.

⁽³⁵⁾ Viene eliminato l'inciso: « ne anco per fratello destinato alli ministeri », essendo stata soppressa tale classe di fratelli.

V CAPITOLO GENERALE

78. Miri con diligenza le stanze le officine le vesti e tutti li mobili di casa e non permetta che vi siano cose soverchie, o che manchino le necessarie, e si facci mostrare l'inventario di tutti li mobili di qualunque officina il quale si confronti con l'inventario sottoscritto nella precedente visita, dal Provinciale o visitatore.

79. Habbi cura che gli edifici delle chiese e case si conservino e ristorino bisognando, ma se si havesse da fare fabrica grande e di molta spesa ne scriva alla Consulta et aspetti risposta.

80. Nella casa dove habita più continovamente tenga copia autentica di tutti li instrumenti e contratti pertinenti alli beni della sua Provincia casa per casa e usi diligenza che nell'archivio di Roma vi sia un'altra copia autentica di tutte le sudette cose e de i beni stabili della sua provincia.

81. Se vi staranno stabili fuori della casa che senza molto scommodo si possano visitare li visiti e veda se hanno bisogno di qualche ristoro o d'essere meglio coltivati et custoditi.

82. Essendo fatta qualche donatione o legato che ecceda la somma di 100 ne avvisi la Consulta⁽³⁶⁾.

83. Non permetta che si intentino liti se prima non haverà ottenuta licenza dalla Consulta.

84. Non potrà far debiti de quali se ne paghi censo, senza licenza della Consulta, et assegnamento per pagarli frà poco tempo, mà quanto à gli altri debiti li potrà fare con il consiglio de suoi Consultori purchè non passino la somma di scudi 100. ne si possa multiplicare mentre starà sotto detto debito se non vi fosse assegnamento certo.

85. Stia avvertito che ogni anno a S. Croce di Maggio tutti rinnovino li voti semplici.

86. Non sia facile a dispensare ne faccia esente alcuno dall'osservanza ordinaria se non per giusta causa, molto

⁽³⁶⁾ Viene semplificata la regola 27 del Capitolo precedente. E' stata tralasciata, od è sottintesa la parola i « scudi ».

ATTI E DECR.: REGOLE DEL PROVINCIALE

meno faccia alcuno esente dalli superiori ordinarii, se non havesse licenza et espresso ordine della Consulta.

87. Ne il Provinciale ne alcun'altro de nostri potrà andare dalla sua provincia ad un'altra ne venire a Roma sotto qualsivoglia pretesto etiamdio di aggravio, senza licenza in scriptis della Consulta generale ne anco andare da una casa in un'altra senza licenza in scriptis del P. Provinciale sotto le pene contenute (f. 167) nel 3^o ordine de canoni penitentiali.

88. Visiti con diligenza gli hospitali procurando di sapere come si osserva da tutti il voto proprio delta nostra religione. Similmente li novitiati e le chiese, avvertendo che in essa non si introduca qualche consuetudine contraria al modo nostro, e che si osservino le cerimonie secondo il rito romano.

89. Procuri anco di sapere come si portano li confessori, e veda il libro delle messe per sapere come si sodisfanno gli oblighi.

90. Deputarà li confessori delli hospitali et ammetterà a gli ordini minori quelli che conoscerà esserne meritevoli per la scienza et buoni costumi ⁽³⁷⁾.

91. Intenda come si portano li studenti e se fanno profitto tanto nelle lettere come in spirito e se si fanno le solite conferenze de casi e delle sacre cerimonie.

92. Conservi li amorevoli e benefattori della Retigione e procuri che li nostri se li mostrino grati e se alcuno fosse disgustato cerchi con migliore informatione di riconciliarlo.

93. Scriva ogni settimana alla Consulta avisandola di quelle cose le quali non potesse, o non appartenesse a lui rimediare, e senza questo l'avvisi in breve lo stato delle case della sua provincia e tenga un libro di memoria per notare le cose che le sovengono da rappresentare alla Consulta.

94. Procuri d'havere ogni anno dalli superiori delle case il catalogo di tutti quelli della sua provincia come stà disposto nelle regole de Prefetti et lo mandi ciascun anno nel fine di dicembre alla Consulta.

⁽³⁷⁾ Nel Capitolo precedente la regola era posta prima (n. 16).

V CAPITOLO GENERALE

Regole de Visitatori

1. Per l'avvenire tutte le case della Religione siano visitate ogni sei mesi infallibilmente.
2. Dovendosi eleggere li visitatori per visitare le case se ne eleggano due se altro non paresse alla consulta, li quali tutti insieme debbano andare in visita osservando li sottoscritti capitoli.
3. Primo. Si domandi al superiore se sa che nella sua casa vi sia alcuna cosa urgente alla quale bisogni dare subito rimedio.
4. 2°. Non ritrovandosi cosa urgente da rimediare comminceranno la visita dalla chiesa, vedendo come si custodisca il santissimo sacramento dell'Eucharestia e dell'oglio Santo le reliquie, se ye ne saranno, gli altari, et quanti confessionarii vi sono, et se stanno molto vicini l'uno all'altro vedendo anco le porte le serrature, e chi tiene le chiavi, et a che hora si apre e serra la chiesa.
5. 3°. Visino (sic) la sacrestia vedendo dove si tengono li calici li paramenti e l'altre cose pertinenti al culto (f. 167 t.) divino e che ^(o) carichi di Messe vi siano, e se si sodisfanno.
6. 4°. Visitino le persone mostrandosi a tutti benevoli procurando sopra tutto non dare inditio ne ombra ad alcuno di havere sinistro concetto di lui per qualche sinistra informatione.
7. 5^o Domandino primieramente al Superiore et consultori et ad alcuni Padri più antichi se sanno alcuna cosa di momento intorno alto stato della casa e delle persone, et giudicandosi espediente possino anco farsi dare detta informatione in scritto et essendovi qualche cosa secreta la conservino con molta diligenza guardandosi di non dare un minimo inditio delle persone che li scoprono dette cose secrete le quali cose secrete s'intendano esser quelle che giuridicamente non si possono dire.

^(o) Dopo « che » cancellato « charchi ».

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI VISITATORI

8. 6°. Doppo si facci dare il catalogo di tutti li Padri et fratelli et di ciascuno se ne facci dare breve informatione dal superiore.

9. 7°. Chiamaranno uno per uno et facendoli precetto di S. obediencia che dicano la verità li faranno le seguenti interrogationi le quali doveranno fare più presto à mente che in scritto, esortando tutti a dire sinceramente la verità, non credendo facilmente alle cose che fossero dette contro li superiori o altri senza grande esame e prova e si guardino che per consolare li sudditi non li rendano meno ubbidienti e riverenti al loro superiore.

Alli Superiori potranno dimandare queste cose

10. Se mai ha inteso fuori di confessione che nella casa sia occorso cosa grave, et che rimedio ci ha dato et per le cose intese fuori di confessione si intendono quelle che giuridicamente si possono dire il che sempre si doverà intendere parlando di cose secrete.

11. Come si osservano le regole, constitutioni e gli ordini mandati dalla Consulta così in generale come in particolare.

12. Se si sà che li nostri allettino gioveni o donne a far voti, o siano intricati a far matrimonii o altri negotii impertinenti.

13. Come va il profitto delli studii e che scienza si legga, qual sia il lettore et essendo forastiero che salario se li dà.

14. Se tutti vanno all'hospitale alle carceri alla raccomandatione dell'anima per la città e che soddisfazione si dà e che profitto et in quale di queste opere più si attende et in quale pare si faccia più frutto.

15. Come si fanno gli exercitii spirituali e che frutto se ne cava se da tutti è fatta l'ora della (f. 168) oratione mentale, le litanie e l'esame di coscienza, con le solite continove visite degli officiali.

16. Che amicitia tengono li nostri e come sono amici dell'andare fuori di casa in case di devoti o devote a far visite

V CAPITOLO GENERALE

site et utrurn siano necessarie e profittevoli queste visite, e se si osserva la constitutione di non far visite ne altri negotii senza licenza nel modo che stà disposto.

17. Se li nostri infermi sono governati conforme alla charità e se in questo vi è alcuna partialità e se si manca ad alcuno del bisogno cosi intorno alli rimedii come de medici.

18. Se le elemosine quotidiane et ordinarie possono sostentare quel numero di persone che si tiene in quella casa, e come si spendano dette elemosine e se si scrivono tutte in che modo et ordine, e rivedere li conti et li debiti.

19. Se sa che alcuno sotto pretesto di infermità fugga le fatiche e la perfettione et aspiri all'otio.

20. Se conosce in alcuno inditio di arnbitione e di proprietà o altra cattiva inclinatione.

21. Se gli officiali subordinati fanno l'officio loro.

22. Se il vestito esteriore et interiore è conforme alle constitutioni stabilite uniforme e cosi del vitto.

Le cose seguenti si possono dimandare a tutti

23. Come stia di sanità e di forze e se gli manca alcuna cosa del vitto e vestito, e come si senta bene di queste cose massime dell'esercitio corporale, e se ha pesi sopra le sue forze.

24. Dia à tutti animo che confidentemente proponghino le ^(p) loro difficoltà tentationi disgusti e qualsivoglia altra cosa che gli potesse apportare detrimento o consolatione per suo maggior profitto.

25. Come sia trattato dal superiore e che opinione tiene di lui così della persona come dell'officio.

26. Se sa che alcuno superiore habbia impedito alcuno suddito che non scriva o che non facci sapere al Provinciale o alla Consulta il modo del suo governo, o che scrivesse altre cose.

27. Se sa fuori di confessione qualche cosa che stia

^(p) Dopo « le » cancellato « diff. ».

ATTI E DECRETI: REGOLE DEI VISITATORI

male di qualsivoglia persona ^(q), o per il contrario se gli consta qualche dissensione malevolenza e cose simili.

28. Come si osservi et eserciti l'istituto e che frutto si fa in detti ministerii.

29. Che profitto fanno li nostri nelle cose spirituali.

30. Si esamineranno specialmente gli officiali subordinati come si portano nelli loro officii e se vi è alcun mancamento o difficoltà procurando di darli rimedio.

31. Come delle mormorazioni conspirationi specialmente contro li superiori o se fosse accaduto qualche cosa men che (f. 168 t.) honesta nella soverchia familiarità con qualche persona.

32. Visitaranno tutta la casa le camare l'infermeria il rifettorio la guardarobba la porta e le sue chiavi dimandando chi le tiene di notte e di giorno chi pratica alla porta, e se vi è alcuna parte della casa dove si vedano secolari, e se vi è altra porta di uscire salvo che per la porta ordinaria.

33. Finalmente i Visitatori doveranno scrivere brevemente tutte le cose più essenziali che intorno alle sudette cose li pareranno espedienti, et degno di rimedio et del tutto darne avviso alla Consulta generale dicendo anco che rimedio giudicheranno in Domino essere espediente per detto buon andare delle case e delle persone e di tutte le cose che haveranno esaminate e trovate.

34. Successivamente fà risoluto che l'Arbitro della Consulta doppo i Consultori generali preceda à tutti gli altri della religione e similmente doppo l'Arbitro il Procuratore Generale preceda à tutti ⁽³⁸⁾.

^(q) Dopo « persona » era stata saltata la frase: « come delle mormorazioni... » (fino a « persona »). E' stata scritta in fondo della pagina, con un richiamo. Per errore la stessa frase è stata numerata, n. « 31 ». L'articolo risulta così composto: « Se sa fuori di confessione qualche cosa che aia male di qualsivoglia persona, come delle mormorazioni conspirationi specialmente contro li Superiori o se fosse accaduto qualche cosa men che onesta nella soverchia familiarità con qualche persona o per il contrario se gli consta qualche dissensione malevolenza o case simili ».

⁽³⁸⁾ L'articolo deriva da un decreto della precedente Consulta, del 9 aprile 1609, in cui si dichiarava che all'Arbitro « se li facci tutta quella riverenza che secondo la Constitutione si suol fare alli Provinciali et Consultori Generali e questo non solo da i sudditi ma anco dalli stessi Provinciali e Superiori » (AG. 1519 f. 258).

V CAPITOLO GENERALE

35. Li Provinciali in tutti li luoghi ^(r) fuori della boro Provincia precedano a tutti li Prefetti, e li Prefetti fuori della loro casa precedano a tutti li sacerdoti ⁽³⁹⁾.

Furono poi letti e confirmati li canoni penitentiali della nostra religione nel seguente modo

36. Ancorche per le molte e varie circostanze de fatti e delle persone sia difficilissima cosa lo statuire a ciascuna colpa il suo castigo nientedimeno acciò li superiori habbiano nelle correzioni regolari qualche indirizzo e presso a poco sappiano che fare si distingueranno qui sotto in trè gradi et ordini cosi le colpe come le penitenze ove se bene non si porranno tutte potranno però alla similitudine di queste espresse regolarsi nell'altre.

37. Nel primo ordine collochiamo queste e simili colpe. Se alcuno parlando o ridendo si portarà immodestamente, se in rifettorio nell'hora deputata per la rifettione, o ne capitoli, o nell'hore deputate al silentio parlerà, se alcuno sbefferà o pungerà con parole il fratello se responderà acerbamente se stando alla Messa o ad altra commune oratione riderà o farà altro atto indecente se sarà solito andare vagando per la case o facendo strepito, se stando negli esercitii spirituali o negli altri capitoli parlerà senza haver prima ottenuta licenza o fuor del suo luogo overo facendo strepito impedisse chi ragiona opure se parlerà con altri ancorche sottovoce, se s'intromettenà nell'officio o ministerio di altri senza licenza se ricuserà o sprezzerà di fare le cose a lui commesse quantunque basse, se romperà alcun vaso o simil cosa, se chiamato a voce, overo a suono di campanella tardarà (f. 169) se dopo l'esame di coscienza non anderà subito a letto, se al suono solito della campanella subito non si ritirerà in camera, se uscendo di casa non ponerà il segno solito alla tavoletta, o ritornando non la levarà, se ritornando a casa su-

^(r) Scritto sopra della riga: « fuori ».

⁽³⁹⁾ L'articolo estende ed applica anche ai Provinciali quanto la Consulta precedente aveva decretato, il 15 maggio 1609, per i Prefetti: « Li Prefetti che passano per altre case habbiano il primo luogo dopo il Prefetto di quella dove si trovano e se gli habbi qualche riguardo ma s'intendono sudditi mentre stanno in quella casa » (AG. 1519 f. 268).

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

bito non comparirà avanti il superiore per la benedizione, se senza licenza non si troverà alla prima mensa se sarà sordido in camera o nei vestimenti se entrerà in altrui camera senza licenza o vero se starà in camera chiusa con alcuno se terrà in camera sua cosa alcuna contra il concesso se prolungerà di dire li debiti suffragii per li Padri et fratelli se non si troverà à tempo, o comparirà tardi negli officii e ministerii suoi.

38. Nel 2° ordine collochiamo queste. Se dirà male di alcuno, se insolentemente tratterà o dirà ingiurie al fratello se superbamente risponderà al superiore se dall'istesso con importunità ricercherà alcuna cosa se riceverà alcuno forastiero in casa, se mangerà fuori di casa, se mangerà fuori del tempo ordinato o vero se si farà parecchiare qualche vivanda senza licenza, se non vorrà obedire alli soprastanti in alcuni officii, se alcuni staranno insieme in qualche remota parte della casa se in casa altrui dovendo parlare con qualche donna si scosterà dal compagno, se dirà o guarderà cosa men che honesta, se disporrà delle cose communi, se pigliarà cosa alcuna da secolari senza notitia del superiore ancorche fosse cosa per restituire o darla per elemosina se di propria autorità si prenderà qualche cosa se gli officiali ^(s) subordinati saranno negligenti nelli loro officii massime quando per colpa loro mancasse qualche cosa necessaria alli Padri et fratelli massime infermi overo alcuna cosa si corrompesse o perdesse overo ne corresse pericolo se nella pratica con gli estranii, si saranno portati secolarescamente overo con scandalo, se non comunicheranno le cose dell'officio loro con il superiore se alcuno non si confesserà o comunicherà o sentirà messa ne i giorni et hore determinate se senza licenza e necessità lascia di celebrare se si confesserà da qualchedunoaltra (sic) contro l'ordine della religione o del superiore se mancherà all'oratione della matina, all'esame della coscienza o litanie se senza licenza rompa li digiuni et astinenze solite della religione.

^(s) Dopo « se » è stato cancellato « fratelli » e scritto sopra della riga « officiali ».

V CAPITOLO GENERALE

39. Nel 3° ordine reponiamo questi altri se alcuno contumacemente ricuserà di obedire, se fuggendo l'obediencia de suoi superiori ricorrerà a favori estranei, se alcuno dirà o farà ingiuria al superiore (f. 169 t.) overo lo molesterà, se ostinatamente ricuserà di fare le penitenze ingionte, overo li esercitli più bassi, se senza licenza dimorerà in corte di qualche signore se violerà in effetto o procurerà di violare la castità, se cercherà porre discordia tra fratelli se procurerà indurre alcuno a fare contro la disciplina overo obediencia de superiori se sapendo alcun privato conventicolo o altro trattato che sia per essere di danno alla religione overo a superiori non lo paleserà, se percoterà il fratello overo falsamente l'accuserà se persevererà ostinatamente nell'insolenza e superbia, se alcuno ufficiale commetterà fraude nello officio suo se a dispetto de superiori haverà ardire di fare cosa alcuna se alcuno scrutatore commetterà inganno nel carico suo, se i secretarii de capitoli o delta Consulta Generale riveleranno i voti e le persone delli elegenti o in altro modo non faranno fedelmente l'officio suo se alcuno subornerà li voti per fare eleggere se stesso o altro, se procurerà officii, studli, dignità, o sacerdotio con favori estranei se riceverà cosa alcuna dalli infermi dentro o fuori delli hospitali, se alcuno avesse ardire di confessare o sermoneggiare in chiesa senza licenza della Consulta se sigillarà lettere sue o di altri senza volontà del superiore o d'altro che lui deputerà o vero sarà trovato havere sigillo falso o adulterino, se scriverà per zifra nome falso o inventato, overo sotto secreto et inganno mostrando che la lettera andasse ad altri e non à quelli à chi scrive, overo usará in qualsivoglia modo qualche secreto come di scrivere in carte lettere che non apparissero così à secolari come a nostri, o riceverà questa sorte di lettere senza mostranrli.

40. Chi scriverà o riceverà lettere senza licenza del Prefetto e li cooperanti a queste attioni, la prima e seconda volta incorreranno nelle pene del primo e 2° ordine, e la 3ª volta in quelle del 3°.

ATTI E DECRETI: CANONI PENITENZIALI

41. Le penitenze del primo ordine sudetto potranno essere le seguenti, baciare la terra in rifettorio o capitolo in presenza degli altri, dire la sua colpa et alcuna volta con la fune al collo overo con quella cosa che haverà rotto, esser privato in parte, o in tutto una o più volte di piattanza o vino, mangiare in piedi o in terra, recitare uno o più salmi penitentiali dire una o più volte la corona stare in qualche spatio in ginocchioni e pregare il Signore per le colpe commesse et anco con le braccia in croce una o più volte esser deputato alli più bassi ministerii.

42. Le penitenze del 2° ordine potranno esser queste, commandare at delinquente che si facci la disciplina una o più volte, prohibirli che per qualche tempo non parli, o eschi di casa, interdirla la mensa commune (f. 170) et alcuna volta ogni prattica d'estranei, e se per questo mezzo non si sperasse emendatione vietarli la messa o comunione deputarlo per qualche tempo al servitio di qualche Padre o fratello che n'havesse bisogno farlo digiunare una o più volte anco in pane et acqua.

43. Le penitenze del 3°. ordine potranno essere le seguenti. Privarlo dell'officio o della voce attiva, o passiva o d'ambidue, overo a queste cose dichiararlo inhabile per qualche tempo o in perpetuo, relegarlo in qualche casa determinata o in camera o in prigione, prohibirli il ragionare o pratticare con li Padri et fratelli per qualche tempo.

44. Le penitenze sudette del primo e secondo ordine si possano dare dalli prefetti delle case e Provinciali mà quelle del 3° ordine le darà solamente il Padre Generale et Consultori o altri di sua commissione, ma quando sarà necessario porre alcuno in prigione si dà licenza alli prefetti di poterlo fare, ma subito ne diano minuto avviso at Provinciale acciò che egli preveda per se stesso overo richiedendolo la gravezza del negotio ne avvisi la Consulta.

45. Che li Provinciali overo non trovandosi essi in quelle case li prefetti di dette case possino nelli delitti spettanti alla Consulta procedere con piena autorità usque ad

V CAPITOLO GENERALE

sententiam diffinitivam exclusive riservata solo la tortura la quale senza licenza della Consulta non possono dare ⁽⁴⁰⁾.

46. Si deve però avvertire che non è tanto determinata la gravezza et il grado delle colpe che alcune volte quelle che sono poste nel primo e 2° ordine per alcune circostanze non si possano mettere nel 3° e per le medesime cause quelle del 3° ordine alcune volte doveranno essere stimate più leggere il che si rimette alla prudenza del superiore.

47. Si usi diligenza di allontanare dalla nostra religione tutte quelle cose che possono impedire l'unione charità et amore universale de nostri, come sono le inclinazioni o contrarietà degli animi all'una o alla altra parte delle fattioni che possono essere trà li precipi christiani, o ad una natione più che ad un'altra, e se alcuno ardirà di introdurne o fomentare qualche divisione nella religione o operare che si facciano fattione o cose simili tanto nelle elettioni come in qualsivoglia altro trattato sia privato di voce attiva e passiva in perpetuo, e debba digiunare per un'anno ogni venerdì in pane et acqua nelle quali pene cascheranno ancora quelli che essendo consapevoli del trasgressore non lo denuntiaranno al superiore et il superiore che havendone notitia non lo farà sapere alla Consulta.

(f. 170 t.) 48. Procurino li Provinciali di fare che in ogni casa vi siano luoghi a proposito per la correctione de difettosi ciò è il ergastuli o luoghi di penitenza.

49. Incorrendo alcuno di quelli che non hanno voce nelle pene che privano di voce attiva e passiva non resti perciò impunito ma se li dia penitenza equivalente.

50. Acciò che li nostri che stanno negli hospitali non siano soffocati dalle fatiche della cucina e rifettorio et però non manchino al servitio de poveri se li preveda ^(t) d'un secolare che facci li detti ministerii.

51. Dove saranno entrate assegnate per l'infermeria

⁽⁴⁰⁾ Dopo « preveda » cancellato « di sec ».

^(t) E' una disposizione nuova.

ATTI E DECRETI: VII SESSIONE

nostra non si spendano in altro che per servitio de nostri infermi.

52. Finalmente fù determinato che tutte le constitutioni decreti e regole fatte per il passato le quali non sono contenute nelle bolle ne confirmate in questo capitolo non habbiano alcun vigore et di esse non si facci conto alcuno.

53. Quelli che stanno alba mensa essendo presente al refettorio il Padre Generale non si devono scoprire venendo nel refettorio mentre si mangia qualsivoglia altro de superiori ancorche venisse il Provinciale o alcuno de Consultori. Similmente nelle ricreationi o in qualunque altra congregatione essendo presente Il Padre Generale non si levino in piedi per far riverenza ad alcuno.

54. In assenza del Padre Generale entrando nel refettorio il Padre Provinciale o Visitatore o Consultore Sacerdote tutti si scuoprano e nelle altre congregationi entrando alcuno de sopradetti si alzino tutti in piedi per farli riverenza, et essendo presenti li sopradetti o alcuno di loro non si scuoprano in tavola ne si alzino nelli altri luoghi quando viene alcuno inferiore a questi, ancorche sia il Prefetto mà in assenza del Provinciale Visitatore o Consultori venendo il Prefetto tutti si alzino overo essendo in tavola si scoprono.

55. Quando alcuno de superiori sopradetti alli quali tutti devono fare riverenza viene alla ricreatione o in altra congregatione già incominciata non si inginocchi à dire il Pater noster mà lo dichi prima d'entrare et entrato si metta a sedere subito al suo luogo.

56. Quando si dimanda la beneditione dal superiore per uscir di casa o dopo che sono ritornati di casa si inchini solamente il capo senza genuflessione.

57. Nelle case dove secondo il parere del superiore non vi sono persone atte e sufficienti per dire l'officio de morti con la porta (f. 171) della chiesa aperta si come in alcuni casi commanda la regula si potrà dire con la porta serrata come meglio parerà al superiore e l'officio de morti nel giorno della depositione de nostri s'intenda con tre notturni.

V CAPITOLO GENERALE

58. Non si permetta che alcuno facci oratione con il capello o beretta ma per bisogno si conceda il berettino.

E con questo fù dato fine alla presente congregatione.

Congregatione VIII. Adi 11 d'Aprile 1613 a hore 20

Congregati li capitulanti come di sopra etc. furono proposte e confirmate te seguenti constitutioni ⁽⁴¹⁾.

59. Che quelli che escono dalla nostra religione et entrano in un'altra ritornando poi alla nostra siano privi di voce attiva e passiva perpetuamente.

60. Che non si riceva nella nostra religione, alcuno che sia stato novitio ne professore in altra religione ne frate di altra congregatione ne romiti, ne quelli che sono stati licenziati dalla nostra Religione.

61. Che tutti li superiori quali con licenza della Consulta esporranno all'esame qualche perseverante non essendo ammesso dagli esaminatori siano obligati ad avvisare la Consulta di detta repulsa.

62. Che quelli che pretendono che la loro professione sia invalida et intentano iuridice la lite sopra la invalidità restino ipso facto privi di voce attiva e passiva perpetuamente.

63. Che nessuno di consulta assente habbia in essa Il voto decisivo.

64. Quando alcuno di Consultori vorrà dare il voto secretamente si facci subito la ballottatione secreta.

65. Si dichi una Messa il giorno per ('anima del Cardinale Mondovi nostro primo Protettore ⁽⁴²⁾.

66. Si dichi una messa il mese per spatio di sei anni per l'anima di Madonna Brigida che ci ha lasciato una vigna et una casa, e con questo fù dato fine alla presente congregatione.

⁽⁴¹⁾ Gli articoli di questa sessione e della seguente sono nuovi.

⁽⁴²⁾ Probabilmente si sancisce un uso già introdotto nella Religione, in segno di riconoscenza versa il Card. Laureo, insigne benefattore e primo Card. Protettore, morto il 17 dlicembre 1592

ATTI E DECRETI: IX-X SESSIONE

Congregatione 9. Adi 12 d'Aprile 1613 a hore 14

Congregati li capitulanti come di sopra etc. furono proposte e confirmate le seguenti constitutioni

67. Che gli Apostati ritornando alla religione siano assoluti pubblicamente e stando fuori dalla religione un'anno siano privi perpetuamente di voce attiva e passiva, oltre le altre pene, e chi fugge da una casa all'altra sia privo di voce attiva e passiva per sei anni, oltre le altre pene stabilite, e la Consulta non posse dispensare in detta voce.

68. Se alcuno professo di altra religione farà professione nella nostra la sua professione sia nulla e (f. 171 t.) si licentii dalla nostra religione.

69. Tutte le cose che nelle bolle della nostra religione sono espressamente commesse al Padre Generale e consultori non possano essere risolte dalla Consulta in assenza del Padre Generale, e così fù dato fine alla presente congregatione.

Congregatione X adi detto a hore 18

70. Congregati li capitolanti come di sopra etc. si ratificò l'instromento della vendita della casa fatta al Signor Agostino Fasoli dell'heredità di M. Fermo Calvi bonae memoniae per gli atti del Signor Demofonte Ferrino alli 30 di Marzo 1613 ⁽⁴³⁾. Fù concluso che fatta l'elettione delli Consultori et dell'Arbitro s'intenda ipso facto dissoluto il capitolo Generale et con questo fù dato fine alla presente congregatione.

Congregatione XI. à di detto a hore 20

Congregati li capitolanti come di sopra etc. in presenza dell'Ill.mo Signor Card. Ginnasio nostro Protettore avanti

⁽⁴³⁾ Fermo Calvi era stato il più insigne benefattore del Fondatore e dell'Istituto. Aveva procurato al Santo la dote patrimoniale richiesta per l'Ordinazione sacerdotale ed aveva sempre beneficiato la Religione al suo sorgere. Quando il nobile signore era rimasto solo e infermo, Camillo gli aveva offerto generosa ed affettuosa ospitalità alla Maddalena, dove gli aveva assegnato tre stanze per suo alloggio, provvedendolo del necessario, insieme al servo che l'assisteva. Il Calvi era morto nel 1612, all'età di 84 anni, lasciando all'Ordine quanta aveva.

V CAPITOLO GENERALE

si venisse all'elettione de i Consultori et Arbitro detto Ill.mo Signor Cardinale con parole gravi esagerò molto l'unione che deve essere tra li Padri in tutte le cose concernenti al bene andare della Religione non havendo riguardo ne à patria ne ad altro interesse, et proibendo ciò sotto gravi pene riservate à Sua Signoria illustrissima.

Ultimamente si fece l'elettione de Consultori secondo la forma prescritta nelle constitutioni et furono eletti prima li due sacerdoti il P. Francesco Amadio et il P. Vincenzo Antonio Giumei e poi li due fratelli il fratello Gio. Batta Torres et il F. Candelaro Balzano. Fu ancora eletto per Arbitro della Consulta il P. Ottavio Pace et publicati dal Secretario furono accettati come canonicamente eletti, il che fatto si resero le gratie al Signore con il Te Deum Laudamus, et cosi si impose fine alla presente undecima congregatione et a tutto il capitolo.

Et in fede di tutte, et di ciascuna delle cose soprascritte, io infrascritto Secretario ho sottoscritto il presente capitolo di mia mano et conforme alle nostre constitutioni l'ho fatto sottoscrivere dalli Deffinitori, et sigillato con il sigillo della nostra Religione. In Roma nelle nostre case di Santa Maria Maddalena questo di 17 di Aprile 1613 ^(u).

frat. Ant. reale. Generale
 fr. Batta Torres Definitore
 Giacinto dei. Monte. Definitore
 Gio. Batta Torres Definitore
 Simon. P. Definitore
 Francesco Amadio Secretario

^(u) Quest'ultima frase è scritta di mano del Segretario, P. Francesco Amadio, che poi firma insieme al P. Generale ed ai Definitori.

CONCLUSIONE

S. Camillo, sotto la guida dello Spirito Santo, ha preso coscienza della sua missione, gradatamente, in un progressivo ampliamento dell'orizzonte caritativo, quasi a cerchi concentrici. Il P. Ciatelli ne descrive le varie fasi: «Lui nel primo suo pensiero non pensò altro che fondar la Compagnia dentro l'Hospitale, et Iddio gli pose tali impedimenti avanti che la fece fondare fuori [...]. Esso pensò di farla di semplici secolari, et Iddio dispose che si empisse poi di Chierici e Sacerdoti [...]. Esso pensò di fare una Compagnia sciolta, e senza alcun voto che la ligasse, et Iddio dispose che tra poco tempo fosse fatta Religione con voti solenni. Esso pensò di liberar l'infermi da mano de mercenarii che li servivano solamente nelle cose corporali, et Iddio vedendo che questo era poco, e quasi basso pensiero volse ch'essi infermi fossero anco liberati da mano de ministri spirituali, il che era di molto maggior bisogno nella Christianità. Esso pensò di fondarla solamente per aiuto de gli infermi di S. Giacomo dove non si curavano altro che infermi di piaga, et Iddio volse che servisse anco per gli hospitali de febricitanti e feriti. Esso non pensò d'aiutar gli appestati et incarcerati, et Iddio fece che lui abbracciasse anche questo aiuto. E finalmente esso non pensò d'aiutar gli agonizzanti che morivano per le case private de Cittadini, et Iddio lo spirò, anzi (per così dire) lo forzò a furia di popolo ad accettar anco questa grandissima impresa come sopra tutte l'altre al mondo necessaria » ⁽¹⁾.

L'itinerario percorso dal Santo è stato pure compiuto,

⁽¹⁾ *Vms*, p. 64-65.

CONCLUSIONE

tappa per tappa, dalla sua Comunità ⁽²⁾. Pur nella consapevolezza della propria caratteristica, lungo e non di rado sofferto fu il cammino per raggiungere la propria identità nelle singole articolazioni, nell'incarnazione del carisma alle particolari esigenze e situazioni dei malati. Importanti e fondamentali momenti di riflessione furono i Capitoli Generali, anche se la soluzione dei contrasti e divergenze che, per anni, travagliarono l'Istituto, fu trovata fuori di essi, con l'accordo sancito dalla bolla « *Superna disposizione* ». A meta raggiunta, il Ciatelli poteva, in una sintesi, così esprimerne le finalità: « Sta questa Congregazione fondata nel Precetto della Charità cioè d'amare Iddio sopra tutte le cose et prossimo come se stesso, al quale fine mirano tutte l'attioni ch'ella fa così corporali come spirituali. Poiche per amar Iddio perfettamente procura con ogni sforzo la salute et perfettione propria stando posta nell'osservanza de' divini comandamenti abbracciando anco i consigli di Giesu Christo con fare i voti solenni di Povertà Castità, et Obedienza conforme tutte l'altre Religioni. E per meglio amare e conseguire la salute del prossimo si obliga anco con un altro voto solenne di perpetuamente servirlo nell'anima e nel corpo non in tempo di sanità, ma nel maggior suo bisogno cioè nel tempo della infermità e morte. Particolarmente in occasione di pestilenza quando essi ordinariamente sogliono essere da tutti abbandonati e questo quarto Voto la distingue dall'altre Religioni. Il qual servizio consiste nell'essercitare l'opere di misericordia corporali e spirituali così verso gli infermi de gli Hospitali dove ordinariamente suole morire gran numero di poveri liberandoli in tutto, o in parte da mano de' Ministri mercenarii, come verso i morienti delle case private de' cittadini » ⁽³⁾.

Nella « *Superna disposizione* », tra lo slancio carismatico del

⁽²⁾ E. SPOGLI: *La prima comunità camilliana*, in *Claretianum*, XV (1976) pag. 321-402. Il P. Spogli, in una acuta e profonda riflessione teologica, analizza la novità e necessità della Fondazione del Santo e della sua Comunità, la figura di S. Camillo e il suo carisma della carità, la diakonia della nuova Comunità nella chiesa.

⁽³⁾ *Vms.*, p. 384-385.

CONCLUSIONE

Fondatore e le esigenze dei Religiosi più che una sintesi si era raggiunto un compromesso, fondato su d'un delicato equilibrio tra i servizi da rendere negli Ospedali, gli impegni da abbracciare e le opere dalle quali si era esentati. Sulla falsariga della Bolla clementina, nella distinzione tra il ministero prevalentemente spirituale per i Sacerdoti, con il complemento dell'attività corporale, infermieristica, e, per i Fratelli, l'assistenza corporale con esplicazione anche di funzioni spirituali, si codificò nei capitoli seguenti (specialmente nel terzo), con norme precise, si direbbe puntigliosamente minuziose, il ministero dei Sacerdoti, dei Fratelli, degli Studenti e dei Novizi. Tutti erano tenuti a prestare la loro opera, incominciando dal Generale, Consultori ed altri Superiori. I Sacerdoti, nel giro di due mesi, secondo precisi turni, dovevano svolgere il loro ministero alternativamente, nell'Ospedale, nelle case private, con intervalli riservati al riposo e alla preghiera. Non vi dovevano essere servizi o posti privilegiati per un gruppo o per un altro. Anche l'assistenza infermieristica corporale dei Fratelli era minuziosamente fissata in vari turni, diurni e notturni, in periodi di servizio ed in quelli di riposo. I Professi studenti dovevano alternare gli studi con l'esercizio del ministero negli ospedali e nelle case private. E per i Novizi l'Ospedale doveva essere il campo di prova, la vera *schola charitatis*, la genuina palestra per la loro iniziazione e formazione.

Però tali norme, così meticolosamente calcolate, non potevano adattarsi a quelle comunità, dove non si poteva esercitare il servizio ospedaliero. Vi era il rischio, acutamente sentito dal Fondatore, che, trascurate o ridotte al minimo, le visite all'Ospedale, (dove vi era possibilità), si incrementasse il ministero ecclesiastico. Inoltre, in quelle case, i Fratelli non avevano una funzione ben chiara, si riducevano piuttosto alla funzione degli Oblati.

Non mancava chi, anche tra gli elementi più qualificati dell'Ordine, accentuava la netta preferenza per il ministero spirituale a discapito di quello corporale. A ciò avrebbero probabilmente portato le disposizioni prese dal P. Oppertis in tema degli ospedali, senza il deciso intervento del Fondatore. Sul

CONCLUSIONE

letto di morte, nella sua lettera testamento, questi aveva voluto ribadire decisamente il suo pensiero: ... di più intendo che non si piglia mai cura dello spirituale assoluto, senza il corporale conforme che dice la seconda bolla » ⁽⁴⁾. In netto contrasto, il P. Cikatelli, nello stesso periodo, scriveva: « Quando da Signori delli Hospedali non si concedesse solamente altro che il servizio spirituale delli infermi, di questo anco si contenta la Congregatione, ma non quando senza lo spirituale volessero concedergli solamente il ministero corporale » ⁽⁵⁾.

Qualche decennio dopo, nel 1639, il P. G. B. Novati, insigne mariologo, che fu Generale dell'Ordine (1640-46), accentuando l'aspetto clericale dell'Istituto ⁽⁶⁾ dichiarava: « La nostra Religione dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi fa professione di accorrere ogni volta che si è richiesti, sia di giorno che di notte, presso gl'infermi agonizzanti, anche appestati, e di aiutarli con salutari avvisi e con preghiere ed orazioni a Dio e ai suoi Santi, e, se necessario, con l'amministrazione del Sacramento della Penitenza. Con tali aiuti i moribondi sono muniti e corroborati per vincere i Demoni e renderne vane le loro tentazioni » ⁽⁷⁾.

Anche nelle altre parti dell'opera « *De eminentia Deiparae Virginis Mariae semper Immaculatae* », parlando dello scopo dell'Istituto, indicava sempre ed esclusivamente il ministero ai moribondi, e su di esso rivendicava all'Ordine il diritto di essere una vera e propria Religione di Chierici Regolari. L'assi-

⁽⁴⁾ Scr. S. C., doc. 78, pag. 461-462.

⁽⁵⁾ Vms., p. 390.

⁽⁶⁾ P. SANNAZZARO: *Tesi Mariologico-Camilliane nell'opera del P. Novati*, in *Dom.* XLVIII (1952), p. 168-181.

⁽⁷⁾ « Nostra Religio Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis profitetur accurrendi scilicet quoties advocamur, sive diurno sive nocturno tempore ad infirmos in extrinsecis laborantes etiam peste infectos, illosque salutaribus monitis ac fuis ad Deum et Sanctos precibus adiuvandis et, si opus eat, poenitentiae Sacramentum eisdem administrandi, his enim auxiliis ita muniuntur et roborantur Agonizantes ut saepissime Demones vincant, eorumque multiplicatos conatus irritos reddant » (G. B. NOVATI, *De Eminentia Deiparae Virginis semper immaculatae*, II, Bologna 1639, p. 316).

CONCLUSIONE

stenza corporale ed il servizio completo negli Ospedali non veniva esplicitamente negato, ma se ne faceva astrazione, non era considerato.

E' vero che, quando sopraggiungevano le epidemie pestilenziali, i Ministri degli infermi si offrivano spontaneamente e garreggiavano per essere i prescelti, non badando a sacrifici e fatiche, pagando di persona, sovente anche con la vita, come lo dimostra la loro partecipazione ed il loro contributo alle peste del 1624, 1630, 1656, dalle quali vi fu una vera falce di religiosi « morti di peste nel servizio degli appestati ».

Al termine dell'ultima peste (1656), l'Ordine Si trovò fortemente decimato, e nella ristrutturazione dei vari campi di lavoro, nella seconda metà del Seicento, pur con rammarico, si abbandonò il servizio completo degli Ospedali e ci si ritirò da essi, eccettuato che per quello di Pammatone a Genova, il cui servizio si protrasse fino al 1777 ⁽⁸⁾. La funzione dei Fratelli veniva declassata dalla sua primitiva e genuina funzione, ridotta ai servizi domestici e di culto, ed il loro numero si riduceva sensibilmente.

Su richiesta dei Generali dell'epoca, con i brevi « *Exponi nobis* » di Innocenzo XI del 31 agosto 1684 ⁽⁹⁾ e « *Sollecitudo Pastoralis* » di Innocenzo XII del 20 agosto 1697 ⁽¹⁰⁾, i Fratelli venivano privati dell'ufficio di Consultore Generale e della voce attiva e passiva. Veniva così a mancare la loro partecipazione, a vari livelli, generalizio, provincializio e locale, alla direzione dell'Ordine, che costituiva una caratteristica dell'Istituto e che era stata tenacemente voluta dal Fondatore, per il quale la comunanza di carisma tra Padri e Fratelli portava ad una partecipazione nel governo della Religione. Anche questo è uno dei punti caldamente raccomandato nella lettera testamento: « La grande provvidenza del Signore non senza causa et mistero ha voluto che habbiamo questo nome di ministri delli infermi, che

⁽⁸⁾ CASSIANO CARPENETO DA LANGASCO, *Pammatone*, Genova 1953, p. 188 ss.

⁽⁹⁾ B.O., doc. XXV, pag. 197 ss.

⁽¹⁰⁾ B.O., doc. XXVII, p. 206 ss.

CONCLUSIONE

comprende tutti li patri et fratelli et l'instituto è comune, sempre intendendo di guidarci conforme la seconda bolla, stabilitici le cose per ordine, si di padri come de fratelli in quello che dovemo fare, ne bisogna guardare che l'altre religioni nella Chiesa di Dio non caminano per questa strada perché l'Instituto loro non è comune come il nostro » ⁽¹⁰⁾.

Prevalse, fino a diventare quasi esclusiva, la tendenza teorizzata dal P. Novati, di una Religione di Chierici Regolari, il cui « praecipuum munus (est) his adsistere qui ad extremum vitae redacti spiritum aeternitatis vel cruciandum ye! glorificandum commissuri sunt » ⁽¹¹⁾. Nell'assistenza ai moribondi erano solerti e zelanti, degni di elogio, tanto che in alcuni luoghi erano affettuosamente chiamati « Padri del bel morire », « Padri della buona morte ». Notevole sviluppo aveva anche il ministero ecclesiastico, con l'assunzione, nel sec. XVIII, dell'impegno parrocchiale, specie nello Stato Pontificio.

La situazione si protrasse per tutto il Settecento e metà dell'Ottocento, anche nelle fondazioni fuori d'Italia, come nella fiorente Provincia spagnola e nell'America meridionale. In Spagna, in alcuni luoghi erano chiamati « Clerigos Agonizantes », titolo che divenne ufficiale dopo la separazione di quella provincia dall'Ordine (1793) ⁽¹³⁾.

Una svolta decisiva per una riforma totale secondo la mente e volontà del Fondatore fu impressa dal P. Camillo Cesare

⁽¹⁰⁾ Scr. S.C. doc. 78, pag. 459-460.

⁽¹¹⁾ G. B. NOVATI, *De eminentia* cit., I, pag. 377.

⁽¹³⁾ Tutto l'incartamento riguardante la separazione della Provincia Spagnola dall'Ordine, conservato nell'Archivio dell'Ambasciata di Spagna presso la S. Sede (Roma - Piazza di Spagna) è sotto la voce di « Clerigos Agonizantes ». Nei vari dispacci spediti da Madrid dalle autorità civili del tempo (1789), per sollecitare tale separazione, i Nostri sono sempre e solo chiamati « *Clerigos Agonizantes* », « *Religiosos Agonizantes* ».

Al riguardo, nel periodo del ristabilimento dell'Ordine in Spagna, all'inizio del nostro secolo, sorse un curioso dubbio giuridico: se i Ministri degli Infermi potessero subentrare nei diritti del PP. Agonizantes, perché questi si occupavano esclusivamente dell'assistenza dei moribondi nelle case private, mentre quelli assistono anche corporalmente malati non in agonia (AG. 556/22).

CONCLUSIONE

Bresciani ⁽¹⁴⁾, veronese, con la fondazione da lui effettuata nella sua patria. Già Sacerdote e stimato oratore sacro, Rettore del locale Ricovero, nella meditazione della vita di S. Camillo, ne aveva imbevuto l'ideale caritativo. A 42 anni si era deciso di farsi Religioso Ministri degli Infermi. Nel 1842, dopo la Professione religiosa, dava inizio alla sua opera riformatoria, impostata sull'assistenza spirituale e corporale negli ospedali e nelle case private, nella vita comune perfetta, con l'abolizione del peculio, che era in uso nell'Ordine come in altre Religioni.

La fondazione del Bresciani ebbe un notevole sviluppo, estendendosi in varie città del Lombardo-Veneto. Dovette superare non poche difficoltà da parte del governo centrale dell'Ordine per mantenere la sua caratteristica fondamentale e la sua fisionomia. Tra i suoi Religiosi, oltre i Sacerdoti, vi era anche un buon numero di Fratelli, che fungevano da infermieri negli Ospedali e nelle case private.

Negli ultimi decenni dell'Ottocento e nel nostro secolo, con le nuove fondazioni, in Europa, in America e nelle missioni, si è pure avuta una maggiore e più approfondita presa di coscienza, in tutta la sua ampiezza e globalità, del carisma dell'Istituto, che direttamente o indirettamente abbraccia il malato e si estende a tutto il mondo della salute. Dall'inizio del Novecento, pur incrementando il ministero dell'assistenza spirituale dei malati negli ospedali e nelle case private, si aveva l'apertura di case di cura e cliniche proprie, che offrivano una maggior libertà d'azione nell'esercizio del ministero, specialmente in quello infermieristico per i Fratelli ed una più adeguata possibilità di formazione dei candidati, nell'esercizio attivo della carità. Religiosi specializzati attesero pure alla formazione del personale sanitario (medici, infermieri, religiosi e laici). Si sentiva l'esigenza di diventare animatori del vasto mondo della salute, secondo le possibilità e situazioni delle singole nazioni. Nel nostro clima post-

⁽¹⁴⁾ P. SANNAZZARO, *La fondazione della Provincia Lombardo-Veneta nella storia dell'Ordine*, in *Quaderni di Storia*, II, Verona 1948, pag. 3-31; A. BRUSCO, *Il P. Camillo Cesare Bresciani*, Milano 1972.

CONCLUSIONE

conciliare l'intero Istituto ed ogni suo membro fu chiamato ad una approfondita riflessione ed analisi critica, comunitaria e personale, sulla fedeltà all'immutato carisma dell'Ordine ed alla eredità lasciata dal Fondatore, intesa non in una ripetizione puramente materiale ed anacronistica, formale, ma in un aggiornamento creativo ed attuale, come realizzare in questo Novecento, secondo le proprie possibilità e forze, quel rinnovamento, umano e cristiano, dell'assistenza ai malati, che il Fondatore aveva effettuato nell'ambiente del Cinquecento.

Nel Capitolo Generale Speciale (1969) in cui furono elaborate e promulgate la nuova Costituzione e le Disposizioni Generali, vennero date le seguenti risposte:

1. - Per un ritorno alla comunione fraterna e partecipazione di tutti i Religiosi alla vita dell'Ordine, voluta dal Santo, si sanzionò la parità giuridica tra tutti i religiosi, Sacerdoti e Fratelli: « I Professi di voti solenni godono di voce attiva e passiva » ⁽¹⁵⁾.

L'attuazione di questa norma è proceduta e procede abbastanza celermente, con l'integrazione dei Fratelli, nelle singole comunità, a vari uffici ed incarichi, compreso quello di Superiore locale ⁽¹⁶⁾; con la loro partecipazione ai capitoli, ai vari livelli; con la nomina a membri dei Consigli, locali, provinciali e Generale, come è avvenuto nell'ultimo Capitolo Generale in cui un Fratello è stato eletto Consultore Generale.

2. - Fu riaffermata chiaramente la finalità dell'Istituto: « L'Ordine dei Ministri degli Infermi — parte viva dell'organismo ecclesiale di tutto il Popolo di Dio — ha ricevuto da Dio per mezzo del Fondatore, S. Camillo, il dono di testimoniare nel mondo la presenza perenne della carità di Cristo verso gli Infermi » (art. 1). Ne consegue che « prima di ogni altra cura

⁽¹⁵⁾ *Costituzione e Disposizioni Generali*, Roma 1973, pag. 71.

⁽¹⁶⁾ Su richiesta del P. Procuratore Generale, la S. Congregazione dei Religiosi, nel giugno 1978, concedeva, *ad sexennium et ad experimentum*, « che i Fratelli laici possano essere nominati superiori locali » (cfr. C.I.C. VIII (1978) n. 106, pag. 340).

CONCLUSIONE

siamo tenuti al grave ministero che costituisce il fine del nostro Istituto e che professiamo con voto sdenne: l'esercizio delle opere di misericordia verso gli infermi, sia negli ospedali come in qualsiasi altro luogo, con rischio anche della vita » (art. 44). Con evidente riferimento alla bolla « *Superna disposizione* », fu stabilito: « I Sacerdoti, ordinati per la predicazione del Vangelo, l'educazione dei fedeli e la celebrazione del culto divino, nel ministero verso gli infermi, attendono preferibilmente a questi compiti. Tuttavia quando si presenti l'occasione, si prestano ad esercitare l'opere di misericordia corporale; in circostanze particolari, con il consenso del Superiore, possono dedicarsi all'intero servizio corporale.

Ufficio proprio dei Fratelli è il servizio degli infermi nel ministero corporale. Partecipando, non di meno, al Sacerdozio di Cristo, i Fratelli sono impegnati ad assistere anche spiritualmente gli infermi » (art. 45).

La riflessione sul ministero camilliano fu ripresa ed allargata in occasione dei due Capitoli Generali, svoltisi dopo quello Speciale, nei quali furono preparati due appositi documenti.

Nel cinquantesimo Capitolo, celebrato a Vienna nel 1971, veniva messo in evidenza l'ampiezza del ministero: « I nostri compiti non si limitano all'assistenza spirituale e corporale dei malati, ma debbono sempre di più estendersi allo studio dei problemi fondamentali delle scienze che riguardano il mondo dei malati. Pertanto occorre approfondire costantemente i temi teologici, pastorali, sociologici, per conoscere le situazioni concrete nelle quali si sviluppano le iniziative che riguardano il mondo dei malati, per essere pronti ad accogliere i suggerimenti che vengono dalla realtà » ⁽¹⁷⁾. A tal fine si debbono mantenere le iniziative e le attività del ministero in modo tale che siano sempre rispondenti alle esigenze del nostro tempo. Inoltre, con la specializzazione nel campo specifico e con la promozione, collaborazione e partecipazione alle associazioni e gruppi che s'interessano dei malati e del personale di assistenza, occorre collocarsi

⁽¹⁷⁾ « *Il Ministero Camilliano nel mondo, oggi*, in *Anal.* XII (1971), .pag. 55.

CONCLUSIONE

carsi in una presenza attiva ed animatrice nel mondo della salute.

Nell'ultimo Capitolo Generale (1977), l'accento veniva posto sul « servizio » che si deve al malato: « Seguendo l'intuizione e la volontà evangelica di S. Camillo, ci chiamiamo e vogliamo essere i « servitori » dei malati (Cost. art. 8). Il servizio che i « nostri signori e padroni » (S. Camillo) ci chiedono maggiormente oggi è di essere i loro avvocati e difensori, dovunque la loro vita, la loro dignità e il loro avvenire sono in gioco.

Con questo spirito ci impegniamo qualitativamente con modi di presenza aggiornati, efficaci, a calarci nelle realtà locali, a vivere la nostra missione coinvolgendoci nelle sofferenze della gente, a stabilire con i malati un rapporto che sia dialogo e aiuto, luce e speranza, a collaborare con incisiva ricchezza interiore alla soluzione dei problemi individuali e sociali della categoria. Con questo spirito ci battiamo per l'umanizzazione degli ospedali e la personalizzazione delle cure, arrivando anche a denunciare le ingiustizie, a prestare la nostra voce a chi non ha voce per far valere ciò che gli è dovuto. Con questo spirito ci sentiamo vicini a quelli che soffrono della solitudine affettiva, della fragilità psichica, dell'assenza di relazioni gratificanti, dell'incapacità d'integrarsi al gruppo umano di cui fanno parte, agli handicappati, a quelli che la società umana priva di diritti fondamentali o emargina come improduttivi. E nei paesi in via di sviluppo vogliamo essere sui fronti più avanzati della lotta per assicurare a tutti i servizi della salute »⁽¹⁸⁾.

Attenti alla voce e all'esempio del Fondatore ed ai segni dei tempi, i Ministri degli Infermi intendono attuare quanto viene dichiarato nella nuova Costituzione (art. 12): « Con il ministero della misericordia verso gli infermi, professato con voto solenne, contribuiamo al bene e alla promozione di tutta la famiglia umana, le cui gioie, speranze, lutti e angosce trovano eco nel nostro cuore, e cooperiamo alla edificazione e all'incremento di tutto il Corpo di Cristo ».

⁽¹⁸⁾ « *Il nostro ministero oggi* », in *Anal.* XIII (1978), pag. 48.

APPENDICE

A — Documenti

REGISTRAZIONE DI QUELLI CHE SONO MORTI ASSISTITI DAI NOSTRI ⁽¹⁾

Perche dallo scrivere coloro, che muoiono presenti li nostri Padri et fratelli, si spera non solo grande utile, et edificazione al prossimo, ma utile et reputatione ancora alla nostra Religione, pertanto il M. R. P. Generale et Consultori di comun consenso hanno determinato et stabilito che per l'avvenire se ne tenghi gran conto, et però per il presente decreto espressamente comandano et ordinano a tutti i Prefetti, et altri Superiori di Case che per l'avvenire cominciando dal presente Anno Santo 1600 osservino et faccino osservare le seguenti ordinationi.

Primo che si levino et conservino tutti i libri vecchi o altre carte dove per il passato sono stati notati li morti dell'Hospedali, e per la Città, cavando il numero di tutti detti morti, quelli però a' quali sono stati presenti i nostri mentre spirorno, mandandone il calcolo a Roma quanto prima con la distintione dell'Hospedali et della Città.

Secondo, che si facciano in ogni casa due libri novi, in uno delli quali per l'avvenire infallibilmente si scriveranno con ogni diligenza tutti coloro, che moriranno nelli Hospedali presenti i nostri, et quelli che moriranno nelle case della Città, Carceri, galere, o altri luoghi appetati dove fussero mandati i nostri, et quelli ancora che morranno per mano della giustitia; distinguendo medesmente in qual di questi luoghi saranno morti.

Terzo che la forma, nella quale si haveranno a scrivere li morti nelli Hospedali, sarà la seguente: A di prima di Gennaro 1600 è morto Messer N. di N. nel tale Hospitale presente il P. o fr. tale, alte due hore di notte, o giorno, et stava nel tal numero, o letto, confessato comunicato protestato, et ricevuto l'olio Santo.

Et la forma di quelli, che morranno per la Città o altrove sarà la seguente: A di primo di Gennaio 1600 è morto Messer N. di N. nella tal piazza, strada, vinella, vicolo, carcere o galera, o appiccato, squartato, tena-

⁽¹⁾ AG. 2528, f. 45t-47t; cfr. AG. 1519, f. 34-37; 23 dicembre 1599.

APPENDICE

gliato presente il P. o Fratello tale, a tante hore di notte o di giorno, confessato, comunicato, et ricevuto l'oglio santo.

Quarto, che ogni Prefetto o Superiore di casa sia obligato, a consignare detti libri ad uno de i più diligenti della casa, il quale haverà cure di scriverci detti morti, nel modo sopradetto con ogni diligenza, et non facendolo, che sia penitentiato rigorosamente ad arbitrio del detto Prefetto o Superiore.

Quinto, che ogni Padre et Fratello, che si troverà presente a detti morti, quando tornano a casa dalla guardia o città, quelli però che haveranno la cura sia obligato sotto pena di esser ben penitentiato ad arbitrio del Prefetto, dar nota in scritto al Superiore di tutti quelli che saranno morti nella guardia o per la Città, nella forma sopradetta, cioè nome cognome, giorno anno, dove, con la specie della morte, il quale Superiore sia obligato farlo scrivere subito con diligenza.

Sesto, che ogni anno debbano i Prefetti, et Superiori predetti mandare in Roma al P. Generale et Consultori il calcolo delli morti, distinguendo nel seguente modo: Questo Anno 1600 sono morti presente li nostri nelli tali Hospedali tanti cioè nel mese di Gennaro, tanti nel mese di Febraro, tanti ecc. et così nell'altri mesi; et di quelli che morranno per la Città diranno: questo anno 1600 sono morti, presente i nostri in questa Città di Napoli, Roma, Genova, Milano, Ferrara, Bologna, Firenze, Palermo et Messina, tanti cioè nel mese di gennaro, tanti nel mese di febraro, tanti ecc. et di più, tanti appiccati, tanti squartati e tanti appestati.

Settimo, che oltre li sopradetti morti forastieri siano obligati i Superiori, far scrivere da qui avante in libro particolare, come di sopra, tutti i nostri Padri et Fratelli, che morranno nella nostra Religione: dicendo se sono sacerdoti, Diaconi, Sudaconi, Chierici et Laici, Novitii vestiti e non vestiti, l'hora il giorno, l'anno, il mese, presente chi, confessato comunicato, protestato et ricevuto l'olio santo, et in quale occasione sono morti, cioè se nella peste, o in qualche altra occasione, et attione santa et lodevole di febre, o di piaghe, et in qual chiesa sono sepolti.

REGOLE DEL PROCURATORE ⁽²⁾

Furono approvate le seguenti Constitutioni circa l'ufficio di Procuratore Generale, videlicet:

All'ufficio del Procuratore Generate appartengono tutti li negotii, che della Consulta li saranno commessi circa l'espeditiioni, liti, et altri contratti pertinenti a tutta la Religione o vero alle particolari case o persone di essa.

⁽²⁾ Nel IV C.G. nella sess. IX, aveva delegato la Consulta a fare le regole per il Procuratore Generale. Questa il 10 maggio 1608, con la massima tempestività assolveva al suo compito (AG. 1519, f. 174).

Nella stessa seduta venivano emanate le Regole del Ministro e degli ufficiali subalterni, anch'esse delegate dal C.G.

Il 22 agosto 1613. il Generale P. Franc. Ant. Nigli con la Consulta, confermava le Regole del Ministro, Sagrestano, Infermiere, Sottoministro, Portinaio, Guardaroba e Compratore: Sono state trascritte dopo gli Atti del V C.G. (AG. 1886 f. 172-177).

DOCUMENTI: REGOLE PARTICOLARI

Non cominci a trattare lite o negotio alcuno senza licenza della Consulta Generale, alla quale sarà tenuto render conto dello stato de negotii et della loro espeditione ogni volta, che ne sarà da essa Consulta richiesto.

Per uscir di casa domandi il compagno al Superiore.

Tenga appresso di se le regole di Cancelleria et compri le Bolle et Brevi, che il Papa manda fuori. Et quando si mutasse qualche cosa della Bolla Coenae Domini ne mandi copia a tutte le Provincie il che anco farà delli moti proprii universali facendone prima consapevole la Consulta.

L'ufficio suo duri per un anno.

REGOLE DEL MINISTRO ⁽³⁾

L'ufficio del Ministro sarà d'agiutare il Prefetto in quelle cose, che in generale o in particolare gli raccomandarà, né haverà autorità di dispensare, mutare, a fare altra cosa senza sua licenza.

Stimi che gli sia molto raccomandata l'osservanza delle Costituzione, Regole, ordini communi, e consuetudini approvate della casa, et perciò habbia in scritto le Regole tanto communi, quanto particolari de gli officiali, et alcune volte le legga, havendo cure, che gli officiali habbino le loro proprie, che l'intendano et le osservino.

Visiti gli ufficati ogni volta che sarà bisogno risguardando come eseguiscono gli ufficii loro, il che farà almeno un giorno si, l'altro no. Visitarà anco frequentemente le camere e gli altri luoghi della case per vedere come passino tutte le cose.

Quando si levarà alcuno da qualche officio, habbi cura che prima informi il suo successore del modo d'essercitarlo seconclo le regole, et consuetudini approvate dal Superiore.

Stia avvertito nella mutatione de tempi come si debba fare la mutatione dell'hore, de i cibi e de vestimenti, nicordandolo al Superiore particolarmente due volte l'anno, nel principio della primavera, et dell'autunno. Miri etiandio spesse volte se soverchia, o manca niente delle cose necessarie, et particolarmente risguardi a quelli che hanno poca cure di se stessi, e si trovi presente quando Il medico visita li nostri infermi.

Ogni giorno nell'hora che gli assegnerà il Superiore gli renderà conto di tutte le cose della casa, dal quale, in un libro per ciò preparato, pigliarà in scritto le cose che gli ordinarà si faccino, et quanto prima potrà gli riferirà quel tanto ch'haverà eseguito.

Ricordarà al Superiore quelle cose, che giudicarà essere necessarie per la casa, come di comprare le cose per il vitto e vestito necessarie a i tempi loro, delle troppo, o poche fatiche delli fratelli della sanità, et altre simili cose.

Notarà e riferirà al Superiore tanto i difetti, che vederà per la case, quanto quelli che haverà inteso altrove, o tutte quelle cose, che gli incorreranno per ben andare della casa, et enco circa le cose a lui commesse, et

⁽³⁾ AG. 1519, f. 180-182; 20 giugno 1608.

APPENDICE

come i nostri si portino circa all'ubidienza, oratione, edificatione, et il studio, e profitto in tutte le virtù.

Habbi cure, che il Sacrestano, o altro noti se tutti si saranno comunicati ne i giorni determinati; et se alcuno non s'accostasse nel tempo determinato alla confessione o comunione intenda dal Superiore se si gli deve levare il cibo corporale sin che pigli lo spirituale.

Habbi cura particolare, che la casa sia netta, e che le cose siano accommodate tutte alli luoghi loro ma particolarmente in quelli, che sogliono esser viste da secolari.

Ogni notte risguardi bene se le porte della casa, per le quali si può uscire in publico sono bene chiuse.

Tenghi alcuno deputato con commissione del Superiore che attenda, e smorzi le lucerne communi della casa a tempo opportuno, che apra a suo tempo, e chiuda le finestre publiche, the ponghi l'acqua per lavare le mani, e la faccia nel luogo destinato, et vi metta sciugatori differenti da quelli del refettorio. Alcuni de' quali saranno per li Sacerdoti et altri per quelli che non sono Sacerdoti, li quali mutarà almeno due volte la settimana.

S'ingegni di unire gli animi de Padri e Fratelli con la benevolenza tra loro stessi et con l'ubidienza al Superiore. Et s'alcuno sopportasse qualche cosa mal volentieri, voglia più tosto quanto sarà possibile, che si dia la colpa a se, che al Superiore; come nel dare le penitenze, le quali imporrà secondo l'ordine del Superiore. Et tanto in quelle, quanto nel riprendere si guardi da ogni turbatione d'animo procurando con segni di charità che quelli a chi darà le penitenze conoscano di meritare.

Quando in assenza del Superiore occorresse cosa tanto urgente, che commodamente non si potesse aspettare il Superiore, potrà egli farla purché pensi che ciò sia per essere conforme al volere del Superiore, al quale subito che sarà ritornato dia relatione del fatto, ma procuri di sapere da lui quello che d'ordinario doverà fare in sua assenza.

Se haverà sottoministro se ne servirà in quello che egli commodamente non potrà fare da solo secondo però l'ordine del Superiore. Ma se non l'haverà supplirà a tutte le cose, che contiene l'uffitio de Sottoministro.

REGOLE DEL PREFETTO DELLA CHIESA⁽⁴⁾

Tenga appresso di se le regole del Sacrestano procurando che de esso siano osservate.

Ogni Sabato gli dia una lista delli giorni di festa, e delli digiuni di precetto della settimana seguente acciò si facci legere mentre si cena la domenica seguente.

Procuri che nell'altare maggiore siano sempre messe avertendo che non si cominci Messa alcuna, né quella finita si parta dall'altare il Sacerdote se prima non haverà dato soddisfazione a chi vole comunicarsi, et habbia

⁽⁴⁾ AG. 1599, f. 182-185.

DOCUMENTI: REGOLE PARTICOLARI

risguardo che le Messe non si dicano tutte ad un tratto, ma che tra l'una et l'altra vi sia spatio conveniente.

Habbi cure di far sodisfare all'obbligo delle Messe Mese per Mese tenendo in nota tutti gli oblighi della Sacrestia per sodisfarli.

Quando il Superiore vorrà raccomandare alcuno negotio nelle Messe, o che s'applichino secondo la sue intentione le noterà in una poliza mettendola in Sacrestia.

Non si admettano Sacerdoti fuorestieri per celebrare nelle nostre Chiese senza consideratione, ma solo persone di edificatione o conoscenti, guardando se anco hanno facultà di dirla dal loro Ordinario.

Habbi risguardo alli nostri Sacerdoti se stanno con decoro, o se portano la Chierica, e barba decentemente tosa.

Procuri d'instruire per se stesso o per altri destinati dal Superiore quelli che sono per ordinarsi al Sacerdotio secondo l'uso della Chiesa Romana.

Sia diligentissimo in fare che il Santissimo Sacramento sia custodito decentemente nel Tabernacolo, e che mai manchino particule consecrate havendo mira alla moltitudine delle persone, che si comunicaranno facendo che ogni 15 giorni si rinuovi il Sacramento e finite le Messe si serri a chiave il Tabernacolo.

Quando li Nostri si comunicaranno in Chiesa procuri che si communicchino separati da fuorastieri.

L'oglio santo sia custodito come si conviene, e rinuovato ogni anno. Se vi saranno reliquie si conservino decentemente in uno Tabernacolo separato, del quale egli ne tenga una chiave, et un'altra diverse il Superiore. Et quando si volessero mostrare si accendano due candeled.

Le Croci, i Calici e gli altri ornamenti siano custoditi con diligenza, avvertendo che non manchino veli per li Calici et l'altre cose necessarie all'ornamento et culto divino.

Facci mutare gli altari et li vestimenti Sacerdotali, et quanto al colore habbi risguardo alle feste e tempi secondo l'uso della Chiesa romana.

Quando s'ha da apparare la Chiesa non dornandi cosa alcuna in prestito da fuorastieri senza licenza del Superiore et quello che li sarà prestato procuri sia custodito diligentemente et che si restituisca quanto prima alli Patroni.

Se la Chiesa haverà bisogno di essere reparata in qualche cosa o mancherà altra cosa pertinente al culto divino procuri di provederci secondo l'ordine, che gli darà il Superiore.

Procuri quando si sermoneggiarà che le donne stiano separate da gli huomini, et per quanto sarà possibile non gli stiano in faccia.

Habbi cure, che nella casa sia alcuno confessore per riconciliare in Sacrestia gli Sacerdoti et altri secondo il bisogno.

Ponghi cura, che nelle nostre chiese si celebrino gli ufficii che permettono le nostre constitutioni, procurando che tutti v'intervengano.

Consegni alla cassa tutte l'elemosine date per le Messe, o per altro alla sacrestia.

Li panni di lino sempre si conservino netti, e ben piegati, et si lavino separatamente da gli altri li corporali et purificatori segnati in maniera che si conoscano con quattro crocettine ne i cantoni de corporali et una nel

APPENDICE

mezzo de purificatori, mettendo poi nel sacrario l'acqua et anco le ceneri di quelli che per essere molto vecchi et consumati, s'abbrugiano.

Tenga un catalogo di tutte le cose mobili della Chiesa, et un altro dove scriverà quelle che di nuovo gli sono date, con il giorno et anno ecc. et anco quelle che si consumeranno, accioche possi quando sarà domandato render conto del primo catalogo. Spesse volte rivederà le cose più pretiose, acciò non si guastino o si perdano, tenendo le porte delle credenze et sagrestia bene chiuse, et fortificate.

Quando alcuno de nostri morirà sia tenuto doppo lo spatio di un giorno naturale di sepelirlo, se però per cagione di mal odore o per altra giusta cause non paresse al Superiore d'anticipare.

S'osservi circa li vestimenti de Sacerdoti il modo ch'osservano li Sacerdoti di quel paese, nel quale si trovano et quelli che non sono sacerdoti si sepeliscano in quel modo vestiti, che gli altri Chierici honesti che non sono Sacerdoti si sogliono sepolire.

Haverà cure della sepoltura, delle candele et orationi, che si sogliono dire, e di tutte le cose, che per far queste sono necessarie.

Non presti cosa alcuna della sacrestia, o Chiesa senza licenza del Superiore e tenga nota speciale di quelle cose che fussero state fatte o date con conditione che non si prestino.

Habbi cure, che nelli divini officii, e particolarmente nelle Messe tra li Nostri sia conformità secondo le rubriche, et rito della Chiesa Romana, et che quelli che servono tengano il modo che gli sarà dato, et quando vedesse in ciò mancamento dia aviso al Superiore.

REGOLE DEL PREFETTO DELLA SANITA' ⁽⁵⁾

Il Prefetto della Sanità haverà cura di quelle cose che giovano per conservare la sanità del corpo ne i sani et specialmente in quelli che per l'età o per altre cause sono più deboli, et anco procurerà di restituirla a quelli che stanno amalati.

Sia Superiore dell'infermiere, e di tutti gli altri, a quali è dato pensiero de gli infermi, procuri che non vi manchi il medico, e sia presente quando fa la visita, massime richiedendolo la qualità del male. Procuri che si scriva, et che si metta in essecutione tutto quello che del medico sarà ordinato, et quando s'accorgesse che le camere de gli infermi non gli fussero sane, ne dia aviso al Superiore.

Avertisca s'alcuno si mette a pericolo della sanità per troppe fatiche corporali o spirituali, o per altre cause, et ne dia aviso al Superiore.

Se s'accorgerà con qualche ragione probabile, che li cibi, aere, freddo, o qualsivoglia altra cosa sia di danno alla salute del commune o de particolari, ne dia aviso al Superiore.

Habbi cura che l'infermiere osservi le sue regale et che le tenga appresso di se.

⁽⁵⁾ AG. 1519, f. 185.

REGOLE DEL PREFETTO DI QUELLI CHE LEGGONO ALLA MENSA ⁽⁶⁾

Habbi cura che siano destinate per legere alla mensa persone idonee et le amaestri come devono legere con voce alta, chiara e distinta.

Procuri che quello che doverà legere, provegga diligentemente la lettione, accioche la proferisca bene, et emendatamente et ne i dubbi ricorra da lui,

Avertisca il lettore che se pronuntiarà male qualche cosa quando sara corretto la repeta un'altra volta emendatamente.

Habbi dal Superiore compagni assegnati che non manchino nell'una, et nell'altra mensa di correggere il lettore, i quali saranno da esso instrutti secondo queste regole.

Nel principio della mensa si legerà la lettione della Scrittura del nuovo o vecchio testamento, al quale succeda poi qualche libro pio, et facile secondo verrà ordinato dal Superiore.

La sera finite la cena si legerà il martirologio del seguente giorno, ma quando si digiuna la sera non si legerà cosa alcuna, et il martirologio allhora si legerà nel fine del pranzo.

Habbi un catalogo di quelli, che haveranno da legere a tavola, quali avisarà quando li toccherà di legere.

REGOLE DEL SACRISTANO ⁽⁷⁾

Il Sacristano nelle cose appartenenti ella Chiesa obederà al Prefetto di essa.

Osservi nel volto, caminare et parlare modestia così in Chiesa, come in sacrestia, et procuri per se stesso di sodisfare con edificatione a tutti quelli, che domandano qualche case, overo li mandi al Prefetto, et quando sarà necessario parlare con donne lo facci con brevità, et con gli occhi bassi.

Mentre serve alle Messe stia attento con devotione, et con edificatione, et non si ponga al pari del Sacerdote ma alquanto dietro a lui, et accommodandosi al tuono del Sacerdote nel rispondere proferisca bene le parole non troppo in fretta ne troppo adagio, et finalmente sic bene instrutto in questo ministero, et l'insegna a gli altri ancora.

Stia attento che li vestimenti della messa stiano bene accommodati risguardando il sacerdote intorno intorno prima che esca di sacrestia.

Sia diligente nel chiamare quelli che hanno da Servire le messe secondo l'ordine che gli darà il Superiore facendo che nell'altare maggiore o dove sarà solito di comunicare sieno spesso messe per comunicare prima e doppo la Messa quelli che domandano senza farli aspettare.

Nella sacrestia habbi tanti fazzoletti quanti Secerdoti con li nomi loro, et alcuni altri per li fuorastieri che vengono a celebrare.

Quando si celebra accenda almeno due candele et la torcia quando

⁽⁶⁾ AG. 1519, f. 186.

⁽⁷⁾ AG. 1519, f. 186-188.

APPENDICE

s'alza Il Sacramento nel quale tempo suonerà anco il campanello pian piano. Accenderà anco la torcia quando gli altri si comunicheranno, e dira in vece loro la confessione generale.

Habbi cura che il vino per le messe sia buono, puro, netto, et cavato l'istesso giorno, et parimenti l'acqua sia chiara, e l'ampolline nette et coperte decentemente.

Proveda che l'hostie siano belle et tante, che bastino per celebrar le messe, et comunicare.

Suonerà le messe secondo gli sarà commendato et anco l'Ave Maria, la mattina, a mezzo giorno et la sera. Darà il segno quando alcuno de nostri sarà morto, acciò secondo la sua devotione ciascuno preghi per l'anima sua.

Quando nell'altre chiese per qualche causa generale si suoneranno le campane, esso anco secondo l'ordine del Superiore le suonerà.

Sia diligente che mai manchi il lume avanti il Santissimo Sacramento, cossi di giorno come di notte.

Quando sarà chiamato alcuno confessore particolare per confessare lo chiami nominatamente, ma se non fusse chiamato particolarmente chiamerà quello, che ordinarà il Superiore.

Se verranno denari per messe, o altre limosine si scrivano nel libro, et ne dia aviso al Prefetto della Chiesa, accioche siano consegnate alla cassa.

Se alcuno li domandarà qualche cosa nella quale potesse essere meglio satisfatto dal Portinaro lo mandi alla porta della casa, et non apra la porta della sacrestia per la quale s'entra in casa se non a persone di molto rispetto secondo li sarà ordinato dal Superiore ma detta porta sia sempre serrata.

Habbi cure che mai manchi l'acqua dove li Sacerdoti si lavano le mani, et che li sciugatori siano bianchi et quando vi è comodità ne metta alcuno per asciugarsi evanti la Messa, et altri doppo che haveranno celebrato.

Habbi cura, che mai manchi l'acqua Santa nella pila in chiesa.

Aprirà le porte della chiesa la mattina avanti l'alba, et le serrerà la sera avanti che cali il sole portando le chiavi al Superiore.

Tutto il tempo che starà aperta la Chiesa diligentemente procuri, che non v' manchi chi la custodisca ma sempre o lui o altri stia in quella o almeno stia in sacristia talmente che possa vederla et custodirla.

Guardi che nissuno passeggi per la Chiesa, et che non s'oda rumore in quella, et avertisca modestamente quelli che parleranno forte provvedendo anco, che li poveri non vadano per la Chiesa.

Usi diligenza che gli altari siano polito, et netti, et bene accommodati, et ornati secondo la varietà de tempi, et che li vasi, gli ornamenti et tutte l'altre cose che spettano al divino culto siano accommodati, et conservati, et decentemente disposti.

Sia polito in tutte le cose del culto divino, et muti le tovaglie, li camisi, sciugatori et corporali, secondo vederà il bisogno et conforme all'ordine del suo Prefetto.

Guardi che la Chiesa sia netta, la scopi due volte la settimana, et più se sarà bisogno, massime nelle vigilie delle feste sollenni, et cacci li cani di Chiesa.

REGOLE DEL SOTTOMINISTRO ⁽⁸⁾

Il Sottoministro è instrumento del Ministro, et de gli altri Superiori per fare, et mandare in essecutione le cose particolari.

Non ordini cosa alcuna, ma sia mero essecutore et revisore delle attioni domestiche secondo il modo, et ordine datogli dal Superiore.

La principal cura sue sarà che tutte le case spettanti alla cucina, refettorio, dispense, e cantine siano a suo tempo apparecchiate, et administrate et che tutti i luoghi della casa siano decentemente accomodati visitandoli tutti un 9giorno sì, et l'altro no.

Habbi cura che li nostri non vedano vagabundi per la casa, et che non parlino fuori del tempo, et finalmente che ogn'uno attendi al suo officio.

De tutte le case ogni giorno ne dia conto al Ministro, ma al Superiore ogni volta, che l'ordinerà.

Non dia penitenza alcuna, ma delli difetti domestici ne dia avviso al Ministro a ad altro Superiore potrà nondimeno in nome del Superiore riferire la penitenza imposta ad alcuno.

REGOLE DELL'INFERMIERO ⁽⁹⁾

Habbi cura de gli infermi et subito che gli sarà notificata l'infermità d'alcuno se conoscerà esser cosa di qualche importanza ne darà avviso al suo Prefetto et al Superiore.

Quando alcuno s'amala intenda dal Superiore se subito si deve chiamare il medico, il quale ordinariamente ha da esser uno se non s'aggravasse l'infermità, o per altre cause il Superiore giudicasse esser necessari altri medici, et ogni volta che il medico visiterà gli infermi vi sia sempre presente.

Avertisca con diligenza che le cose che s'hanno da dare a gli infermi si comprino a tempo, et che siano buone, et se gli diano benissimo accomodate.

Habbi cuna, che le camere de gli infermi siano molto polite, et li letti ben rifatti, et che s'allegriano gli amalati con ramuscelli, et altre cose simili.

Studii di consolare et rallegrare gli infermi non solo con le cose ordinate dal medico, ma anco con parole spirituali, et allegre. Habbi anco libri con la lettione de quali possi rallegrare gli infermi, et darli aiuto nello spirito.

Sappia dal Superiore chi deve chiamare per visitare et recreare gli infermi et si guardi che mentre studia di darli piacere non faccia cosa, che possa esser di danno alla loro salute spirituale, o corporale.

Le cose medicinali, et tutte quelle che sono per uso de gli infermi, deve egli tenerle (se però non vi fusse in casa lo Speciale) et riporle in luogo conveniente et spesso rivederle, acciò si conservino et di nuovo quando sara bisogno le facci rifare a suo tempo secondo l'ordine del Superiore.

Non tralasci a muti cosa alcuna di quelle che ordinarà il medico, as-

⁽⁸⁾ AG. 1518, f. 188.

⁽⁹⁾ AG. 1519, f. 189-190.

APPENDICE

servarà l'ordine et il tempo prescrittoli per dargli il pranso, cena, sciroppo, et altri medicamenti et tutto quello che ordinarà il medico si scriverà.

Averta in che giorno l'infermo cominciò a sentirsi male, et in che hora gli viene et va via la febre per darne conto al medico, et Superiore et anco per darli il cibo a suo tempo.

Se l'infermità sarà contagiosa le cose che adoprarà l'infermo si doveranno tenere separate dall'altre acciò non siano di nocumento ad alcuno.

Non permette che li convalescenti si levino di letto prima che li dia licenza il medico et faccia che a loro si diano quelle cose, che ordinarà il medico sin tanto che parerà essere bastevole al Superiore.

Sopporti patientemente et con charità non solamente lui, me i suoi compagni ancora li fastidii et difficoltà che alle volte sogliano accedere nel servire gli infermi ⁽¹⁰⁾ così anco deve stare avertito che le molte fatiche et vigilie et l'infermità contagiose non siano di danno alla salute sua o de suoi compagni.

Quando la gravezza de l'infermità oo richiederà ne dia aviso al Superiore accioche l'infermo prima che perda l'uso della reggione riceva tutti li Sacramenti. Ma se l'infermità durasse longo tempo anco senza pericolo fara che ogni otto giorni si comunichi acciò non sia privato di questo frutto et consolatione spirituale.

Quando s'aggravarà l'infermità ne facci avisato il Superiore acciò lo faccia aiutare dalle orationi particolari di quelli di casa, et tanto più quanto la vedrà approssimare alla morte accioche quanti più possono de nostri siano presenti alla morte per renderlo più animoso et aiutarlo can quelli mezzi che in tempo tale saranno convenienti et subito che sarà morto ne dia aviso al Sacrestano.

Proveda che li corpi morti si assettino per essere sepolti secondo l'usanza del paese, e che si tengano sopra terra un giorno intiero se per causa di mal odore non paresse altro al Superiore.

Obedisca in tutte le cose spettanti all'officio suo al Prefetto della sanità e se non vi fusse Prefetto egli sia quello d'esserciti questo officio ⁽¹¹⁾.

REGOLE DEL PORTINARO ⁽¹²⁾

Tenga vicina alla porta scritti in una tavoletta tutti li nomi di quelli di casa dove metteranno il segno quelli, che escono, e non permetta che alcuno esca fuori senza licenza generale o particolare del Superiore.

Non facci ad alcuno imbasciate fuori di tempo, come quando si starà a mensa, se non fusse cosa necessaria, o se non ricercasse altro la conditione della persona che la fa fare.

⁽¹⁰⁾ In AG. 1886, f. 175, è stata inserita la frase: « et si come deve essere diligente in fare che non manchino li debiti servitii all'infermi, così anco » (ecc.).

⁽¹¹⁾ In AG. 1886, f. 175, la disposizione è espressa in modo diverso: « Ubidisca in tutte le cose spettanti al suo officio secondo gli comandarà il Prefetto, et in assenza faccia il meglio che li parerà convenire ».

⁽¹²⁾ AG. 1519, f. 190-192.

DOCUMENTI: REGOLE PARTICOLARI

Tutte le lettere et polize che sono mandate a quelli di casa le dia al Superiore ne riferisca mai a quelli a chi andavano di havere ricevute simili cose. Si guardi similmente di non dare lettere de nostri, o altra cosa fuori di casa senza saputa del Superiore.

Venendo alcuno de nostri di fuori quando sarà entrato nella porta gli dica che aspetti sin tanta che avisi il Superiore della sua venuta.

Vada subito alla porta quando sentirà il campenello, et quando si potrà convenientemente procurerà di spedire quelli che damandano per la fenestrella senza aprir la porta.

S'alcuno sarà domandato da fuorastieri, il quale non sia in casa interroghi con modestia chi sia quello che lo domanda, et che cosa vole acciò quando quello sarà ritornato a casa se sarà bisogno con licenza del Superiore gli lo possa far intendere.

Conversi in tal modo con tutti, e con tale discretione, modestia, et parole spirituali che tutti si partino contenti, et edificati.

Quando alcun fuorastiero vole parlare ad alcuno de nastri anderà dal Superiore et se da esso, haverà licenza con ogni diligenza cerchi quello che sarà dimandato, et lo mandi al luogo destinato per ragionare.

Dell'elemosine, che verranno alle porte ne dia canto al Superiore et Procuratore.

Se alcuna volta entreranno Prelati o persone grandi in casa procuri se potrà commodamente che alcun Sacerdote l'accompagni mentre che lui andarà dal Superiore a chiamarlo.

Quando verranno poveri alla porta per limosina gli risponda benignamente et cerchi con diligenza, quello che li può dare con licenza del Superiore et lo distribuisca con charità, et faccia che non si fermino alla porta, ma subito li spedisca.

Se verranno donne alla porte le spedisca con poche parole, et se havessero bisogno di trattenersi le mandi alla Chiesa dal Sacristano, dove se gli potrà rispondere.

Sia sempre la porta serrata, nè si lasci la chiave nella porta, et tenga politi li luoghi vicini alla porta, nelli quali procuri che tutti parlino basso.

Serrerà le porte della casa avanti notte e da quell'hora non l'aprirà ad alcuno senza espressa saputa del Superiore et avanti che vada a letto gli darà le chiavi avisandolo se resterà alcuno fuori di casa.

Non riceva da fuorastieri cosa alcuna per custodirla senza espressa licenza del Superiore.

Ogni volta che il medico verrà darà il segno della campana accioche li Ministri, et altri a quali spetta possano essere presenti.

REGOLE DEL GUARDAROBBA ⁽¹³⁾

Deve haver cura di tutte le robbe mobili di casa, così di lana, come di lino, et di tutto ciò che spetta al vestimento et al calzare, et diligentemente custodirla come cose de poveri di Christo.

⁽¹³⁾ AG. 1519, f. 192-193.

APPENDICE

Tenga un inventario di tutte le cose di momento che haverà in sua cura, et scriva separatamente quelle che di nuovo si faranno con la nota del giorno, del mese e dell'anno acciò quando gli sarà domandato conto dal Superiore lo possa dare.

Custodisca le vesti ordinatamente disposte separando le nuove dalle vecchie, habbi cura che non si guastino, che si lavino et acconcino come conviene alla povertà religiosa et quelle che giudicarà non esser più buone per portarsi dalli nostri le mostrerà al Superiore acciò determini quello se n'ha da fare.

Quelle cose che ciascun novitio haverà portato in casa, le metta da parte con il nome di quello che l'haverà portate fin che facci professione.

Risguardi chi haverà bisogno di veste acciò lo dica al Superiore et eseguisca poi l'ordine suo né darà senza sua licenza cosa alcuna a veruno.

Darà li panni al lavandaro o che sia in casa o fuori scrivendo il numero di tutti et li riceva similmente numerati.

Tenga segnate con segni particolari le camise di ciascheduno che secondo la sua statura gli stiano bene acciò non si confundano insieme.

Al cuoco, al refettoriero, et a gli altri darà, et parimente da loro riceverà li panni numerati.

Il sabato sera dividerà per tutte le camere li panni bianchi et la domenica mattina dalle medesime camere raccoglierà li brutti et avvertira se riceve tutto quello che gli haverà dato.

L'estate mutarà le lenzuola de l letti ogni 15 giorni, et l'inverno ogni 3 settimane dove questo si potrà fare.

REGOLE DEL COMPRATORE⁽¹⁴⁾

Sia diligente in comprar le cose che giorno per giorno secondo la volontà del Superiore si devono portare in casa et le dia per tempo al dispensiero, compri le cose buone, et quanto buon mercato potrà ancorche dovesse andare più lontano a pigliarle.

Non li denari che giorno per giorno riceverà, et in che cosa gli haverà spesi et ogni giorno ne darà conto alli deputati delle spese, et ricevute et intenda del Ministro ciò che haverà da comprare per il giorno seguente.

Procuri d'edificare al possibile quelli con chi trattarà con discrezione, modestia et parole spirituali.

⁽¹⁴⁾ AG. 1519, f. 193.

B — Prospetti

Partecipanti ai primi cinque Capitoli Generali

Nome e cognome	I C. G.	II C. G.	III C. G.	IV C. G.	V C. G.
S. P. Camillo	+	+	+		+
P. Francesco Profeta	+	+			
P. Biagio Oppertis	+	+	+	+	+
P. Nicoló Clement	+		+	+	+
P. Francesco Macario	+				
P. Francesco Pizzorno	+	+	+	+	+
P. Francesco Ant. Nigli	+	+	+	+	+
P. Gerolamo Chiarella	+				+
P. Sanzio Cicatelli	+	+	+	+	+
P. Alessandro Gallo	+	+	+	+	+
P. Scipione Carozza	+	+		+	+
P. Marcello Mansi	+	+	+	+	+
P. Adriano Barra	+	+	+	+	
P. Claudio Vincent	+	+			
P. Francesco Amadio	+	+	+	+	+
P. Pietro Othenin	+				
P. Domenico Lutroni	+				
P. Gerolamo Charella	+	+			
P. Giuseppe Catalano	+				
P. Cesare Bonino	+	+	+	+	
P. Michelangelo Marazzini	+		+		
P. Marco Antonio Clero	+				
P. Demostene Rinalducci	+				
Fr. Curzio Lodi	+				
Fr. Amico Devi	+	+			
Fr. Rocco Somma	+				
Fr. Paolo Renda	+		+	+	
Fr. Giov. Batt. Torres	+				+
Fr. Baldassare Fonseca	+				
Fr. Michele Saluzzo	+	+			
P. Pietro Barbarossa		+			
P. Giacomo Ant. Mortula		+			+
P. Cesare Vici		+			
P. Carlo Mazzia		+			

Nome e cognome	I C. G.	II C. G.	III C. G.	IV C. G.	V C. G.
P. Ottavio Pace		+			+
Fr. (P.) Annibale Remondini		+			
Fr. (P.) Ottavio Daniele		+			
Fr. (P.) Bartolomeo Lama		+			
Fr. (P.) Giov. Ant. Alvina		+	+	+	+
P. Michele Manni			+		
P. Vincenzo Giomej			+		+
P. Lorenzo Castellino			+		
P. Giov. Batt. Giordano			+		
P. Andrea Alvarez			+		
P. Glov. Dom. Sorrentino			+	+	
P. Dionisio Navarro			+		
Fr. Francesco Lapis			+		
Fr. Antonio Peruccio			+		
Fr. Ottaviano Variani			+		
Fr. (P.) Marchesello Lucatelli			+		
Fr. Giovanni Avila			+	+	
Fr. Luce Moneta			+		
Fr. Cromazio De Martino			+		
Fr. Achille Danese			+		
P. Francesco De Ferrariis				+	
P. Pietro Franc. Pelliccioni				+	+
Fr. Cristoforo Giugno				+	+
Fr. Domenico Di Matteo				+	+
Fr. Vincenzo Petrucciolo				+	
Fr. Orazio Porgiani				+	
Fr. Rocco Zompi				+	
Fr. Annibale Roncalli				+	
P. Giov. B. Crotonio					+
P. Giovanni Coccarelli					+
Fr. Giov. Batt. Franchi					+
Fr. G. Pietro Pelliccioni					+
Fr. Mattia Brutti					+
Fr. Simone Toro					+

REGOLE COMUNI

II C. G.	III C. G.	IV C. G.	V C. G.
1	1	1	1
60	2	2	2
2	3	3	3
3	4	4	4
5	5	5	5
-	6	6	6
14	7	7	7
14	8	8	8
36	9	9	9
6	10	10	10
18; 19	11	11	11
20	12	12	12
17	13	13	13
-	14	14	14
21	15	15	15
56	16	16	16
-	17	17	17
8	18	18	18
59	19	19	19
48	20	20	20
57	21	21	21
46	22	22	22
58	23	23	23
53	24	24	24
25	25	-	-
64	26	25	25
10	27	26	26
11	28	27	27
24	29	28	28
47	30	29	29
40	31	30	30
41	32	31	31
34	33	32	32
42	34	33	33
43	35	34	34
44	36	35	35

II C. G.	III C. G.	IV C. G.	V C. G.
7	37	36	36
9	38	37	37
12	39	38	38
15	40	39	39
16; 52	41	40	40
22	42	41	41
-	43	42	42
28	44	43	42
29	45	44	43
45	46	45	44
51	47	46	45
25; 49	48	47	46
38	49	48	46
54	50	49	47
55	51	50	48
62	52	51	49
61; 65	53	52	50
23	54	53	51
27	55	54	52
35	56	55	53
32	57	56	54
67	58	57	55
30	59	58	56
sess.XVI n. 25	60	-	-
sess.XVI n. 22	61	59	57
sess.XVI n. 23	62	60	58
sess.XVI n. 27	63	61	59
sess.XVI n. 26	64	62	60
31	65	63	61
39	66	64	62
sess.XVI n. 29	67	65	63
sess.XVI n. 30	68	66	64
sess.XVI n. 21	69	67	64
33; sess.XVI n. 28	70	68; 69	65; 66
sess.XVI n. 5; sess.XVI n. 8	771	70	67
sess.XVI n. 9	72	70	67

II C. G.	III C. G.	IV C. G.	V C. G.
sess. XVI n. 10	73	71	68
sess. XVI n. 11	74	72	69
sess. XVI n. 12	75	73	70
sess. XVI n. 13	76	74	71
sess. XVI n. 14	77	75	72
-	78	76	73
sess. X n. 5	79	77	74
sess. X n. 5	80	78	75
sess. XVI n. 31	81	79	76
sess. XVI n. 32	82	19	76
16	83	80	77
sess. X n. 6	84	-	-
4	85	81	78
4; sess. VIII n. 1	86	82	79
sess. XVI n. 3	87	83	80
sess. XVI n. 4	88	83	80
sess. XVI n. 5	89	-	-
sess. XVI n. 6	90	84	81
sess. VIII n. 2	91	85	82
-	92	86	83
sess. X n. 7	93	87	84
sess. X n. 7	94	88	85
sess. XVI n. 15	95	89	86
sess. XVI n. 16	96	90	87
sess. XVI n. 16	97	90	87
sess. XVI n. 17	98	91	88
sess. XVI n. 18	99	92	89

INDICE DEI NOMI

(delle Persone e delle località)

ABBREVIAZIONI PRINCIPALI:

C. = Camillo
 a. = articolo
 n. = nota
scritt. = scrittore;
 c. = costituzione
 r. = regola

ADAMO (d') fr. Giovanni M.I., 47;
 48; 540 n. 13

ADORNO Giovanni Agostino, 5, 8.

AGNONE, 173.

AGOSTINIANI eremitani, 3, 28, 250.

ALBERI Paolo, Vesc. di Ragusa riceve
 la professione di C. e compagni, 57.

ALDOBRANDINI Giov. Francesco prin-
 cipe, 69, 399.

ALDOBRANDINI Ippolito v. Clemente
 VIII.

ALDOBRANDINI Pietro card. nipote, 245.

ALTIERI fr. Taddeo M.I., 649.

ALTOBELLI Lodovico, uno dei primi
 compagni di C., 57.

ALVAREZ p. Andrea M.I., 404, 413,
 424, 529, 530, 531, 666, 770.

ALVINA p. Giovanni Antonio M.I., XII,
 151, 180, 244, 246, 403, 413, 421,
 424, 528, 529, 530, 531, 559, 577,
 578, 770; *firma* 425, 428, 431, 432,
 443, 451, 460, 518, 521, 526, 527,
 530, 533, 535.

AMADIO p. Francesco M.I., XII, 82,
 112, 147, 180, 398, 403, 412, 413,

421, 423, 530, 533, 559, 576, 666,
 669, 673, 674, 676, 677, 678, 746,
 769; *firma* 746.

ANDREU. *scritt.*, 3 n. 3, 7 n. 15.

ANGELICHE Suore, 4.

ANSELMO MARZIATI da Monopoli,
 O.F.M.C., 91, 106, 117, 158, 213.

ANTONIO MARIA ZACCARIA S., 4, 8.

ARCIERI p. Aniello M.I., 664.

ASSISI, 2116.

AUSENDA G. *scritt.*, 6 n. 12.

AVERULINO Antonio (Filarete) *arch.*,
 25.

AVILA Sanchez p. Giovanni M.I., 408,
 410, 417, 424, 425, 529, 530, 770;
firma 425, 428, 431, 432, 443, 451,
 460, 518, 521, 526, 527, 530, 533,
 535.

BALZANO fr. Candelaro M.I., 673.
 676, 746.

BANDINI Ottavio card., 139.

BARBAROSSA (Barbaroux) p. Antonio
 M.I., 147

BARBAROSSA fr. Enrico M.I., 147.

BARBAROSSA p. Pietro M.I., 147, 180,
 245, 769.

BARCELLONA, 244.

BARNABITI, 4, 10.

BARONIO Cesare card., 91 n. 173, 155,
 156, 159, 177, 185, 187, 260, 261,
 399.

BERRA p. Adriano M.I., XIII, 81, 112,
 142, 144, 147, 180, 244, 245, 403,

INDICE DEI NOMI

- 413, 421, 423, 529, 530, 531, 539, 553, 559, 576, 659, 769.
- BARTOLO Domenico (di) Pitt., 17.
- BARIZZA p. Giacomo M.I. *scritt.*, XIII 74 n, 131, 104 n. 222, 137 n. 8, 138 n. 11, 144 n. 21, 147 n. 29, 153 n. 47, 158 n. 54, n. 55, 173 n. 125, 246 n. 17, 257 n. 66, 258 n. 70, 260 n. 77, 336 n. 522, 545 n. 35, 548 n. 43, 559 n. 80, n. 81.
- BASCAPE' G.C. *scritt.*, 17 n. 31, 24 n. 40.
- BÀTHORI Stefano re di Polonia, 39 n. 12.
- BATTENTI Confraternita, 232 a. 19, 367.
- BAUDINGH fr. Giovanni M.I., 89, 105, 114.
- BELCASTRO p. Giuseppe M.I., 658.
- BENAGLIA Leonardo, prelado della Riforma, 98, 104 n. 222, 108, 127, 139, 140, 256, 261, 409, 410, 412, 413, 414, 416, 417, 420, 421, 423, 426, 429, 432, 443, 460, 518, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534.
- BENEDETTINI, 2.
- BENEDETTO S., 2
- BERNARDINI Cosma Antonio notaio, XI.
- BERNARDINO Norcino, primo compagno di C., 37, 39.
- BERNARDINO da Obregon, 540 n. 13.
- BEVILACQUA conte, 245
- BEVILACQUA Galeotto, 25
- BEVILACQUA fr. Gerolamo M.I., 399.
- BIANCHINI p. Pio *scritt.*, 5 n. 9.
- BOLOGNA casa, 48, 136, 137, 138, 150, 256, 257, 401, 402, 403, 542, 556, 653, 668.
- BOLTNE' A. *scritt.*, 6 n. 13.
- BONINO p. Cesare M.I., 62, 63, 83, 92, 94, 106, 107, 112, 120, 122, 147, 172, 180, 181, 228 n. 123, 244, 403, 413, 421, 424, 529, 530, 531, 539, 553, 559, 576, 769; *firma* 181, 182, 185, 186, 188, 189, 193, 195, 197, 211, 212, 214, 223, 225, 227, 237, 239.
- BORDET-PONNELLE *scritt.*, 91 n. 175.
- BORGONOVO Val Tidone casa, 547, 653, 654, 656.
- BOSCO Bartolomeo giureconsulto, 26.
- BOSSI p. Paolo M.I., 135 n. 1.
- BOVIO Giovanni Antonio C.A.O., 158, 213.
- BOZZIO Tommaso prete dell'Oratorio, 91, 106, 117.
- BRAZZAROLA p. Bruno M.I. *scritt.*, 38.
- BRESCIA ospedale, 13.
- BRESCIANI p. Camillo Cesare M.I. 752, 753.
- BRIGIDA Madonna, 744 a. 66.
- BRUGIA fr. Antonio M.I., 47.
- BRUNELLESCHI arch. 17.
- BRUSCO p. Angelo M.I., *scritt.*, 753.
- BRUTTI fr. Matteo M.I., 668, 678, 770.
- BUCCHIANICO, patria di C., 35; casa 256, 543 n. 26, 547, 556, 653, 654.
- CALES p. Ilario M.I., 654, 668.
- CALIFANO p. Giovanni M.I., 137.
- CALTAGIRONE casa, 247, 542 n. 25, 547, 556, 653.
- CALVI Fermo, benefattore insigne, 676, 745
- CAMILLO De Lellis, fondatore e santo, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, 1, 8, 9, 17, 24; nasce a Bucchianico 35; conversione 36; Novizio cappuccino 36-37; Maestro di casa dell'ospedale di S. Giacomo 24, 30, 32, 34, 38; ispirazione a fondare una Compagnia 37; confortato dal Crocifisso 38-39; ordinazione sacerdotale 39; compila le Regole della Compagnia degli Infermi 40; in via delle Botteghe oscure 45; alla casa della Maddalena 46, 49, 50; ottiene l'elevazione ad Ordine 51, 53; eletto primo Prefetto Generale 56; emette la Professione solenne 57; chiede il card. Laureo a Protettore 58; ottiene il Card. Sal-

INDICE DEI NOMI

- viati a Il Protettore 59, 60 n. 96; sua ispirazione sugli studi e sul ministero 62, 63; accetta il servizio completo all'Ospedale di Milano 64, 65; la questione degli ospedali 65-68, 68-71; al Primo Capitolo Generale 71, 73, 74 n. 131, 79, 88, 89, 92, 94, 102, 112, 117, 134; assistenza all'epidemia di Roma (1590) 135; lettera al P. Pieri 138; nuove iniziative per il servizio completo degli Ospedali 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144; al Il Capitolo Generale 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 158, 161, 167, 180; prega per ottenere l'accordo 242, 243; raccomanda il servizio degli Ospedali in Sicilia 247, 249 n. 32; compie devotamente gli esercizi dell'Anno Santo 253; accetta la formula di P. Oppertis 254; in visita alle case dell'Ordine 256, 257, 258 n. 71; a Nola per la peste 259, 261; la preparazione delle Costituzioni 267; 268 n. 102; 352; l'applicazione nella bolla «*Suprema dispositione*» 396, 398; in Sicilia 400, 401, 405, 408; al III Capitolo Generale 410, 412, 413, 414, 415, 421, 423, 498, 528, 531, 533, 534; carità che straripa 538, 541, 544; accetta il servizio negli Ospedali di Napoli 545; nuove fondazioni 547; carità di C. 548; rinuncia al Generalato 550, 551, 552, 553, 555; fondazioni di C. durante il suo generalato, 556; debiti da Lui lasciati, 556; decreto del P. Oppertis sull'autorità del Fondatore 557, 559, 561, 573; posizione ed opera di C. durante il generalato di P. Oppertis, 648; 649, 653, 657, 659, 660, 662, 663, 665 n. 56; lettera al Duca Vincenzo Gonzaga 660; al V. Capitolo Generale 666, 670, 674, 677; conclusione 747, 754, 756, 769; *firma* 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 181, 182, 185, 186, 188, 193, 195, 196, 211, 212, 214, 223, 225, 227, 237, 239, 271, 425, 428, 431, 432, 443, 451, 460, 518, 521, 526, 527, 530, 533, 535.
- CANEZZA Alessandro, medico *scritt.*, 18 n. 32, 29 n. 43.
- CANONICI Regolari, 2.
- CAPPUCCINI, 8 n. 16, 28, 36, 170.
- CAPUA, 244.
- CARACCIOLINI, 5, 7.
- CARACCILO Marino marchese feudatario di Bucchianico, 547.
- CARAFA Ferdinando, 39 n. 12.
- CARAFA Gian Pietro v. Paolo IV.
- CARCANO Michele francescano, 15.
- CARLO Borromeo S., 15, 26, 61, 148, 151, 258.
- CARLO EMANUELE duca di Savoia, 39 n. 12, 171, 172 n. 121, n. 124.
- CARMELITANI A.O. 3, Scalzi 170, 171.
- CARROZZA p. Scipione M.I., 80, 112, 180, 257, 559, 578, 666, 769.
- CARPANETO Cassiano da Langasco, *scritt.*, 13 n. 21, 15 n. 28, 16 n. 30, 26 n. 41, 28 n. 42, 546 n. 39, 751.
- Cassiano da Langasco v. Carpaneto Cassiano.
- CASTELLINO p. Lorenzo M.I., 404, 424, 529, 530, 770.
- CATALANO p. Giuseppe M.I. 69, 83, 112, 769.
- CATALANO p. Luca Antonio M.I., 246, 397.
- CATERINA Fieschi da Genova S., 27, 61, CELLANO, 653.
- CERTOSINI 2, 55, 250, 540.
- CERUSO Leonardo detto il *Lettera to*, 81.
- CESARE Annibale, benefattore, 99, n. 209, 100, 110, 129, 226 a. 2.
- CHERUBINO fr. Paolo M.I., 62, 94, 107, 122, 123, 134, 139, 140, 227, 245, 247.
- CHIARELLA p. Gerolamo M.I., 83, 112, 147, 180, 769.

INDICE DEI NOMI

- CHIERICI REGOLARI, 3.
 Chierici Regolari v. Teatini.
 CHIERICI REGOLARI DEL BUON GESÙ, 7.
 CHIERICI REGOLARI DELLA MADRE DI DIO, 6, 540.
 Chierici Regolari di S. Maiolo v. Somaschi.
 CHIERICI REGOLARI MARIANI, 6.
 Chierici Regolari Minori v. Caracciolini.
 Chierici Regolari di S. Paolo v. Barnabiti.
 Chierici Regolari di Somasca v. Somaschi.
 CHIETI 3; casa 543 n. 26, 547, 556, 653, 654.
 CHIOVARO F. *scritt.*, 91 n. 147.
 CICATELLI p. Sanzio M.I. *scritt.*, XIII, XIV, 32, 33, 41, 48, 50, 53, 62 n. 100, 63 n. 104, 65, 66 n. 113, 74, 78, 88 n. 165, 91 n. 171, 101, 112, 134, 145, 147, 152, 153, 158, 162, 172, 173, 176, 180, 181, 225, 242, 256, 257, 259, 268, 399, 403, 414, 423, 498, 529, 530, 542, 544 n. 31, 546, 548, 550, 553, 559, 572, 575, 576, 638, 650, 662, 666, 677, 747, 748, 750, 769; *firma* 181, 182, 185, 186, 188, 189, 193, 195, 197, 211, 212, 214, 223, 225, 227, 237, 239, 271.
 CIRILLO Bernardino, commendatore di S. Spirito, 20-21, 30, 34.
 CISTERCIENSI, 2.
 CIVITAVECCHIA, 653.
 CLEMENT P. Nicolò M.I., 68, 75, 112, 247, 257 n. 68, 403, 410, 417, 423, 425, 452, 529, 530, 531, 556, 559, 564, 572, 573, 575, 576, 579, 638, 666, 678, 769; *firma* 425, 428, 431, 432, 443, 451, 460, 518, 521, 526, 527, 530, 533, 535, 578, 644, 646.
 CLEMENTE V, 12.
 CLEMENTE VII, 3, 41.
 CLEMENTE VIII (Aldobrandini), X, 6, 50, 58, 69, 72, 91, 92, 94, 102, 106, 110, 119, 130, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 158 n. 57, 159, 161, 162, 171, 172, 189, 240, 245, 251, 260, 261, 263, 272, 309, 331, 354, 372, 398, 399, 409, 412, 423, 528, 544, 550; bolla «*Superna dispositione*», 226 n. 120, 261, 392, 425, 526 a. 2, 541, 580 a. 5, 604 a. 26, 663, 683 a. 5, 705 n. 104.
 CLERO p. Marcantonio M.I., 84, 92, 94, 95, 106, 107, 112, 120, 122, 123, 134, 769.
 CLUNIACENSI, 2.
 COCCARELLI (Coquerel) p. Giovanni M.I., 667, 678, 770.
 COCOZELLO p. Giovanni Aniello M.I., 78, 112, 769.
 COLAPIETRA R. *scritt.*, 20 n. 35.
 COLGIAGO V.M. *scritt.*, 4 n. 7.
 COLONNA Giacomo e Pietro, 21.
 COMO ospedale, 13, 15.
 COMPAGNIA DEL DIVINO AMORE, 21, 23, 28.
 COMPAGNIA DI GESÙ, 5, 7, 9, 11, 21, 163, 170, 186, 209, 540, 559; *Regole comuni*, XIII, c. 4 p. 501, c. 8 p. 484, c. 14 p. 487, c. 26 p. 463, c. 29, p. 484, c. 30 p. 491, c. 38 p. 488, C. 39 p. 478, c. 46 p. 209, r. 7 p. 467, r. 9 p. 468, r. 12 p. 477, r. 13 p. 478, r. 14 p. 479, r. 15 p. 489, r. 16 p. 495, r. 18 p. 477, r. 19 p. 476, r. 21 p. 486, r. 22 p. 483, r. 23 p. 486, r. 24 p. 489, r. 25 p. 476, r. 26 p. 480, r. 27 p. 485, r. 28 p. 481, r. 29 p. 481, r. 32 p. 488, r. 33 p. 475, r. 34 p. 485, r. 35 p. 493, r. 36 p. 475, r. 37 p. 473, r. 40 p. 474, r. 43 p. 471, r. 45 p. 471, r. 47 p. 472, r. 49 p. 490; *Regole della Modestia*, 209 n. 90.
 COMPAGNIA DI S. GIACOMO, 22, 23.
 COMPAGNIA DEI SERVI DEGLI INFERMI, 41-45, 47; *Regole* 41-45, r. 1-2 p. 461, r. 3 p. 467, r. 4 p. 468, r. 6 p. 502, r. 7 p. 465, r. 9 p. 410,

INDICE DEI NOMI

- r. 11 p. 480, r. 14 p. 471, r. 16 p. 482, r. 17 p. 491, 493, r. 20 p. 483, r. 21 p. 483, r. 25 p. 472, r. 47 p. 490, r. 50 p. 506.
- CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL POPOLO, 21.
- Congregazione della Dottrina Cristiana v. Dottrinari.
- Congregazione di Lucca v. Chierici Regolari della Madre di Dio.
- Contronibus v. Crotonio.
- CORNETA p. Paolo M.I., 47.
- CORNETO p. Agostino (da) O.E.S.A., 55.
- CORRADI p. Francesco M.I., 654.
- CORTESE fr. Stefano M.I., 398.
- CRISTIANI L. *scritt.*, 3 n. 2.
- CROTONIO p. Giovanni Battista (Contronibus) M.I., 260 n. 75, 666, 678, 770.
- CREMA ospedale, 13;
- CREMONA ospedale, 13, 257.
- CROTTI p. Antonio M.I. *scritt.*, XV, 169 n. 117, 460 n. 5.
- Cuevas (de la) Bartolomeo card. v. De la Cueva.
- CUSANO Agostino card., 50.
- D'Adamo Giovanni Francesco v. Adamo.
- DAMMIG p. Enrico M.I., IX.
- DANIELE fr. Ottavio M.I., 150, 180, 770.
- DANESE fr. Achille M.I., 409, 424, 529, 530, 770.
- DE ANGELIS Nicolò avvocato concistoriale, 91, 106, 116, 117, 171.
- DE ANGELIS Pietro *scritt.*, 18, 19 n. 33.
- DE CARDINES Bernardino duca di Maqueda, Vicerè a Palermo, 400.
- DE FERRARI p. Francesco M.I., 560, 576, 770.
- DEFRENZA p. G. *scritt.*, 91 n. 172.
- DE LELLIS Giovanni padre di C., 35; Ottavio nipote di C., 548.
- DE LA CUEVAS Bartolomeo card., 23.
- DELLA ROBBIA, 17.
- DELLI CASTELLI Giulia ved. Caracciolo, benefattrice, 100, 101, 110, 129, 653, 655.
- DEL TUFO p. G.B. *scritt.*, 91 n. 173.
- DE MARTINO p. Cromazio M.I., 173, 225, 228 n. 123, 242, 256, 271, 400, 424, 529, 530, 770.
- DE MARTINO p. Domenico M.I., 409, 413, 421, 531
- DE THOT Pietro *scritt.*, 31 n. 50.
- DE TOURNON Francesco card., 39 n. 12.
- DEVI fr. Amico M.I., 85, 95, 107, 112, 122, 147, 173, 180, 769.
- DE WAEL Cornelio pitt., 16.
- DI MATTEO fr. Domenico M.I., 556, 561, 572, 575, 577, 638, 650, 666, 678, 770.
- DIONISIO fr. Giovanni oblato M.I., 655, 656.
- DOMENICANI, 3.
- DORIA Carlo principe, 657 n. 33.
- DORTEL CLAUDOT *scritt.*, 7 n. 14.
- DOTTRINARI francesi, 8 n. 16; Italiani 8 n. 16, 540.
- ENRICO IV re di Francia, 173.
- ERBA A.M. *scritt.*, 4 n. 7.
- ESCOBAR Mario *scritt.*, XV, 3 n. 3, 4 n. 7, 5 n. 9, n. 10, 6 n. 11, n. 12.
- ESTE Ippolito (d') card. 39 n. 12.
- EUGENIO IV, 19.
- FANUCCI Camillo *scritt.*, 18 n. 32.
- FASOLI Agostino, 745.
- FATEBENEFRATELLI, 8 n. 16, 42 n. 22, 145.
- FERDINANDO I granduca di Toscana, 245, 397.
- FERRAIRONI F. *scritt.*, 6 n. 11.
- FERRARA, casa, 13, 244, 245, 246, 256, 257, 398, 400, 401, 402, 542, 544, 546, 556, 653, 654, 659.
- FERRINO Demofonte notaio, 745.
- FIANDRE peste, 172 n. 121.
- Fieschi Adorno Caterina v. Caterina Fieschi da Genova S.

INDICE DEI NOMI

- Filarete v. Averulino.
 FILIPPO Neri S., 8 n. 16, 21, 37, 38, 81, 91 n. 173. n. 175, 213, 666.
 FINZI C., *scritt.* 32 n. 51.
 FIRENZE casa, 13, 17, 25, 31, 244, 256, 397, 400, 401, 403, 544, 546, 556, 653.
 FOGLIANTI, 8 n. 16.
 FONSECA fr. Baldassare M.I., 86, 113, 227, 769.
 FONTANA Giovanni vesc. di Ferrara, 148.
 FRACASTORO Gerolamo medico, umanista, 22.
 FRANCESCANI, 2.
 FRANCESCO d'Assisi S., VIII.
 FRANCESCO Caracciolo S., 5
 FRANCESCO da Paola S., 400.
 FRANCHI fr. Giovanni Battista M.I., 668, 678, 700.
- GADDI card., 39 n. 12.
 GAETA, 244.
 GAETANO Thiene S., 3, 4, 8.
 GALANTINI Ippolito b., 245.
 GALLO p. Alessandro M.I., XIII, XIV, 52 n. 52, 62 n. 100, 79, 112, 147, 175, 180, 185, 225, 242, 253, 256, 403, 423, 529, 530, 543, 553, 559, 572, 575, 576, 638, 650, 662 n. 50, 666, 677, 769.
 GALLO Fabrizio vesc. di Nola, 20.
 GALLUZZI A. *scritt.*, 3 n. 2.
 GAMBARA Francesco card. 23.
 GANGI p. Domenico M.I., XI, XII.
 GENOVA fondazione, 67, casa 60, 74 n. 131, 143, 256 n. 60, 257, 351, 400, 401, 403, 542, 556, 559, 565, 653, 654; ospedale Pammatone, 13, 15, 17, 26-29, 60, 522, 546, 556, 656, 657 n. 33-34, 751; Ospedaletto, 28, 401 n. 23.
 GEROLAMO Emiliani (Miani) S., 5, 8.
 GESÙ CRISTO, 11, 40 n. 17; 44, 197 r. 1, 461-462 r. 1, 609 r. 1, 709 r. 1.
 GESUALDO Alfonso card., 50.
 Gesuiti v. Compagnia di Gesù.
- GHILINI fr. Matteo M.I. 413, 421, 532.
 GIBERTI G.M. vesc. di Verona, 3.
 GINNASI Domenico card. Protettore, 541, 550, 552, 553, 562, 573, 576, 577, 660, 662 n. 49-50, 664, 669, 672, 674, 676, 677, 680, 746.
 GIOMEI p. Vincenzo M.I., 404, 413, 421, 424, 454 n. 3, 529, 530, 533, 666, 673, 676, 678, 746, 770.
 GIORDANO p. Giovanni Battista M.I., 404, 424, 529, 530, 770.
 GIOVANNI di Gesù e Maria *scritt.*, 159 n. 58.
 GIOVANNI Leonardi S., 6, 8, 540 n. 12.
 GIOVANNI XXII, 12.
 GIRGENTI, 653.
 GIUGNO fr. Cristoforo M.I., 553 n. 62, 556, 560, 572, 575, 577, 638, 650, 678, 770.
 GIULIO III, 7.
 GIUSEPPE Calasanzio S., 6, 8.
 GLINARES fr. Giovanni M.I., 257.
 GNAEDIG Giulio *scritt.*, 158 n. 56.
 GONFALONE (confraternita), 46, 232 n. 144.
 GONZAGA Francesco vesc. di Mantova, 397.
 GONZAGA Vincenzo duca di Mantova, 397, 660.
 GRAN (Strigonia) 69.
 GRANA p. Nicolò M.I., 655.
 GREGORIO XIII, 39 n. 12, 59 n. 94.
 GREGORIO XIV, 49, 50, 90; bolla « *Illius qui pro gregis* », 51-56, 256, 272, 367, 461 a. 1, 589 a. 17, 603 a. 23, 663, 692 a. 45, 704 a. 101.
 GREGORIO XV, 6, 540 n. 12.
 GRIMALDI p. Francesco, 91 n. 173.
 GUIDO da Montpellier, 18.
- HERRERA T. *scritt.*, 56 n. 49.
 HOSTIE R. *scritt.*, 37 n. 15, 16.
- IGNAZIO di Loyola S., 6, 7, 8, 9.
 IMBERT I. *scritt.*, 14 n. 23.
 INCISA della Rocchetta G. *scritt.*, 81 n. 144, 91 n. 175.

INDICE DEI NOMI

- INNOCENZO III, 18.
 INNOCENZO IX, 57.
 INNOCENZO X, 7, 23, 666. .
 INNOCENZO XI, 751.
 INNOCENZO XII, 6, 751.
 ISARESIO Paolo da Mirandola O.P.,
 158, 213.
 ISIDORO da Villapadierna *scritt.*, 21
 n. 37, 59 n. 94.
 ISCHIA, C. in cura a —, 545.
- JEDIN H. *scritt.*, 14 n. 23.
 JOYEUSE F. card. arcivesc. di Tolosa,
 247, 257 n. 68.
- KRAEMER p. Pietro M.I. *scritt.*, XIV.
 KANITZA, 399.
- LACAVA F. *scritt.*, 18 n. 32.
 LAMA fr. Bartolomeo M.I., 150, 180,
 770.
 LANCIANO, 653.
 LAPIS fr. Francesco M.I., 47, 63, 89,
 105, 114, 142, 155, 406, 410, 413,
 417, 421, 424, 425, 529, 530, 531,
 532, 542, 770; *firma* 425, 428, 431,
 432, 443, 451, 460, 518, 521, 526,
 527, 530, 533, 535.
 LAROSA G. *scritt.*, 5 n. 10.
 LAUREO Vincenzo card. Protettore
 (Mondovì), 39, 49, 59, 62, 83, 244
 n. 11, 550, 744 a. 65.
 LEONE X, 19, 21.
 LEONE XI, 550.
 LENZO p. Cosma M.I. *scritt.*, XIV,
 XV, 31, 41, 47, 68 n. 100, 69
 n. 121, 75 n. 132, 77 n. 135, n. 136,
 78 n. 138, n. 141, n. 142, 81 n.
 143, 82, 83 n. 148, n. 150, 84
 n. 151, n. 152, 85 n. 154, n. 155,
 n. 157, 87 n. 163, 147 n. 31, 148,
 159 n. 62, 165 n. 88, 167 n. 109,
 172 n. 122, 256 n. 61, 404 n. 29,
 405 n. 32, n. 33, n. 35, 406 n. 39,
 548 n. 43, 555, 558 n. 77, n. 79,
 559 n. 82, 561 n. 87, 649, 650 n. 3,
 665, 666 n. 57, 667 n. 59.
 LIMINA, 653.
- LODI ospedale, 13.
 LODI fr. Curzio M.I., primo compa-
 gno di C., 37, 39, 47, 85, 95, 112,
 122, 259, 769.
 LUCATELLI p. Marchesello M.I., 407,
 413, 421, 424, 529, 530, 532, 541
 n. 21, 553, 556, 770.
 LUCERA, 244.
 LUNEL Pietro vescovo, 31.
 LUTERO, 28.
 LUTRONI p. Domenico M.I., 112, 244,
 245, 769.
- MACCARIO p. Francesco Gaspare M.I.,
 76, 112, 769.
 MACCHIAVELLI Nicolò *scritt.*, 91 n.
 175.
- MADRID, 244.
 MAGENTA F. *scritt.*, 13 n. 22.
 MALUSELLI Gerolamo, 7, 8.
 MANFREDONIA, 36.
 MANNI p. Michele M.I., 404, 423,
 529, 530, 770.
 MANSI *scritt.*, 12 n. 20.
 MANSI p. Marcello M.I., XII, 80, 92,
 98, 104 n. 222, 107, 112, 120, 126,
 147, 171, 176, 180, 181, 399, 403,
 410, 413, 421, 423, 529, 530, 531,
 553, 559, 578, 666, 673, 678, 769;
firma, 181, 182, 186, 188, 189, 193,
 195, 197, 211, 212, 214, 223, 225,
 227, 237, 239.
 MANTOVA casa, 257, 397, 400, 401,
 403, 542, 556, 653, 654; ospedale
 13, 544, 556; peste 667.
 MARAZZINI p. Michelangelo M.I., XII,
 XIII, 84, 89, 104, 105, 112, 113,
 114, 257 a. 63, 412, 424, 529, 530,
 539, 553 n. 63, 769; *firma*, 113, 115,
 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123,
 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
 131, 132.
- MARIANO da Alatri *scritt.*, 18 n. 32.
 MARINO governatore di Pammatone,
 657.
 MARTINA Giacomo *scritt.*, 1 n. 1.
 MARTINI Angelo *scritt.*, 5 n. 8.

INDICE DEI NOMI

- MARZIATI Andrea, 91 n. 172.
 Marziati Anselmo v. Anselmo Marziati.
 MAZZIA p. Carlo M.I., 149, 180, 769.
 MASETTI ZANNINI Ludovico *scritt.*, 249 n. 32.
 MEDICI Alessandro, 13.
 MELLANO Maria Franca *scritt.*, 39 n. 12.
 MENDEZ fr. Giovanni M.I., 137.
 MENDICANTI frati, 2.
 MESSINA casa 246, 400, 403, 542, 546, 556, 653.
 MESSINA p. Rosario M.I. *scritt.*, 31 n. 47
 MILANO casa, 60, 74 n. 131, 91, 250, 257, 396, 400, 401, 403, 542, 544, 545, 546, 556, 653, 654; ospedale maggiore, 13, 15, 17, 24-26, 60, 61, 64-66, 65, 73, 134, 556.
 MOHR Guglielmo M.I. *scritt.*, XIII, 75 n. 132, n. 133, 76 n. 134, 77 n. 135, n. 136, 78 n. 137, n. 138, 79 n. 139, 80 n. 141, n. 142, 81 n. 143, n. 144, 82 n. 145, n. 146, n. 147, 83 n. 148, n. 149, n. 150, 84 n. 151, n. 152, n. 153, 85 n. 154, n. 155, n. 156, n. 157, 86 n. 158, n. 160, 87 n. 161, n. 163, 147 n. 31; 148, n. 32, n. 33, 149 n. 34, n. 35, 150 n. 36, n. 37, 151 n. 39, 404 n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, 405 n. 32, n. 33, n. 35, 406 n. 36, n. 38, n. 39, 407 n. 41, 408 n. 23, 409 n. 45, n. 46, 559 n. 82, n. 83, 561 n. 85, n. 86, n. 87, 562 n. 88, n. 89, 666 n. 57, 667 n. 59.
 MOLINA, 158 n. 5-6.
 MONACHINO Vincenzo *scritt.*, 18 n. 32, 21 n. 37, 59 n. 94.
 MONACI, 2.
 MONDOVI dioc., 39 n. 12, casa 77.
 MONDOVI card. v. Lauro.
 MONETA fr. Luca M.I., 408, 424, 529, 530, 770.
 MONOPOLI, 91 n. 172.
 MONTAGNOLI fr. Annibale M.I., 69.
 MONTANO abate, 226 n. 120.
 MORICHINI C.L. card. *scritt.*, 18 n. 32.
 MORTIER P. *scritt.*, 158 n. 57.
 MORTULA p. Giacomo Antonio M.I., 148, 180, 666, 672, 674, 678, 680, 746, 769.
 MUTIN p. Guglielmo M.I., 257.
 NAPOLI, fondazione 47; C. a Napoli, 57, 400, 401; casa 74 n. 131, 91 n. 173, 100, 132, 159, 226, 243, 256, 403, 543, 556, 650, 653; Noviziato, 100, 655; Ospedali 31, 401, 556, 662; Ospedale dell'Annunziata 545, 551, 558, 565; Ospedale degli Incurabili, 545, 662; Ospedale S. Giacomo, 545; Ospedale della S. Trinità 13; Congregazione dei Laici 256; epidemia 542.
 NAVARRO p. Dionisio M.I., 108, 244, 405, 424, 529, 530, 700.
 NEGRONI C. *scritt.*, 499.
 NIGLI p. Francesco M.I. III Prefetto Generale, 61, 74, 77, 92, 98, 104, 107, 108, 112, 120, 126, 147, 153, 180, 244, 246, 400, 403, 410, 417, 423, 425, 542, 559, 564, 573, 576, 579, 653, 665, 666, 669, 672, 674, 677, 678, 680, 689 n. 10, 758 n. 2, 769; *firma* 425, 428, 431, 432, 443, 451, 460, 518, 521, 526, 527, 530, 533, 535, 578, 644, 646, 746.
 NICOLÒ V, 21.
 NOLA peste, 149, 259-260.
 Norcino v. Bernardino.
 NOVATI p. Giovanni Battista M.I., XIII, 150, 655, 750, 752.
 OBLATI di S. Ambrogio, 8 n. 16.
 OBREGON Bernardino, 540 n. 13.
 OPPERTIS p. Biagio, Il Prefetto Generale M.I., XIII, 46-47, 48, 50, 56, 57, 58, 60 n. 95, 63, 64, 68, 69-71, 72, 74, 92, 94, 95, 98, 100, 104, 106, 107, 108, 1:10, 112, 117, 120, 122, 123, 125, 126, 129, 138, 141, 142, 144, 145, 147, 152, 156, 157, 161, 162, 173, 180, 225 a. 9,

INDICE DEI NOMI

- 242, 243, 244, 254, 260, 261, 267
268, 269, 271, 351-352, 366, 403
404, 410, 414, 423, 461, 469, 470
499, 522, 529, 530, 538, 543, 551
553; *Vicario Generale*, 554, 555
556, 557-558, 559; *Generale*, 563
565, 572, 573, 576, 577, 578, 585
593, 604, 607, 644, 648, 649, 652
654, 655, 658, 659, 660, 661, 662
663, 664, 666, 669, 671, 672, 677
749, 769; *firma*, 181, 182, 185, 186
188, 193, 195, 196, 211, 212, 214
223, 225, 227, 237, 239, 271, 644.
- ORATORIO, Preti dell'—, 8 n. 16, 21,
540; — del Divino Amore, 60; co-
munità di Agnone, 654.
- ORMEA, 91 n. 174.
- OSPEDALIERI di S. Ippolito, 8 n. 16.
- OTHENIN fr. Pietro M.I., 82, 112, 769.
- PACE p. Ottavio M.I., 149, 180, 249,
556, 559, 576, 650, 666, 673, 677,
746, 770.
- PALEOTTO Gabriele card. arciv. di Bo-
logna, 43, 48, 49, 137.
- PALERMO casa, 244, 246, 400, 403,
542, 546, 556, 653.
- PALLAVICINI Giovanni marchese, 27.
- PALMA p. Ferrante M.I., 542 n. 24.
- PAOLO III, 4, 5.
- PAOLO IV, 3, 4, 7, 8.
- PAOLO V, 158, 540, 550, 551, 555
572, 577, 664, 666.
- PAPEZINKI Giovanni, 6.
- PARASCANDALO Innocenzo (Palescan-
dalo) C.R., 91, 106, 117.
- PARISI card., 39 n. 12.
- PARISI A. *scritt.*, 39 n. 12.
- PASCHINI Pio *scritt.*, 550 n. 53.
- PASCUCCI V. *scritt.*, 11 n. 6.
- PASQUALE fr. Giovanni Battista M.I.,
247 n. 23, 257 n. 68.
- PASTOR L. *scritt.* 51.
- PAVIA ospedale, 13.
- PECCHIAI Pio *scritt.*, 24 n. 40.
- PELLICIONI fr. Giovanni Pietro M.I.
668, 678, 770.
- PELLICIONI p. Pietro Francesco M.I.,
XII, XIII, 559, 563, 573, 576, 577,
650, 655, 670, 678, 770; *firma*, 578,
644, 646.
- PERUCCIO fr. Antonio M.I., 406, 412,
424, 530. 770.
- PERUGINO fr. Damiano M.I., 47.
- PETRUCCIOLO fr. Vincenzo M.I., 561,
564, 573, 577, 579, 770; *firma*, 578,
644, 646.
- PIACENZA ospedale, 13.
- Piaristi v. Scolopi.
- PICANYOL L., *scritt.*, 6 n. 12.
- PICURO p. Giovanni Battista M.I.,
399.
- PIEMONTE peste, 171 n. 121.
- PIERI p. Frediano M.I., 138, 541 n. 21,
548.
- PIETRO della Madre di Dio O.C.D.,
158, 159 n. 58, 213.
- PIGNATELLI Fabrizio, 13.
- PIO II, 15, 25.
- PIO IV, 15.
- PIO V, 5, 21, 39 n. 12, 59 n. 94.
- PIO X, 6.
- PISTOIA ospedale, 17.
- PIZZORNO p. Francesco M.I., 77, 94,
106, 112, 122, 136, 147, 172, 180,
228 n. 123, 403, 423, 529, 530,
542, 553, 559, 578, 666, 670, 672,
674, 676, 678, 680, 746, 769.
- PORGIANO fr. Orazio M.I., 47, 86-87,
89, 105, 114, 561, 578, 770.
- PORTOGALLO peste, 172 n. 121.
- POZZUOLI epidemia, 48.
- PREMONSTRATENSIS, 2.
- PRISCO Giovenale Giovanni, notaio,
56.
- PRODI Paolo *scritt.*, 48 n. 43.
- PROFETA p. Francesco M.I., primo
compagno di C., 37, 49, 57, 75, 92,
104 n. 221, 107 n. 74, 108 n. 76,
112, 120, 126, 137, 144, 147, 173,
180, 225, 256, 399, 410, 769.
- QUATTRONE A. *scritt.*, 91 n. 173.

INDICE DEI NOMI

- REGI p. Domenico M.I. *scritt.*, XIV, XV, 47, 74 n. 131, 75 n. 132, 76 n. 134, 77 n. 135, 78 n. 138, 80 n. 142, 81 n. 143, 82 n. 145, 83 n. 150, 84 n. 151, n. 152, 85 n. 154, n. 155, 86 n. 159, 87 n. 161, n. 163, 103 n. 222, 147 n. 31, 148 n. 32, n. 33, 150 n. 37, 151 n. 39, 404 n. 28, n. 29, 405 n. 32, n. 33, 406 n. 39, 559 n. 82, 560 n. 84, 666 n. 57, 667 n. 59.
- REGOLA di S. Agostino, 2, 9, 50.
- REGOLA di S. Spirito, 42 n. 22.
- REMONDINI p. Annibale M.I., 150, 180, 770.
- RENDA fr. Paolo M.I., 85, 112, 403, 412, 424, 530, 559, 564, 573, 577, 579, *firma*, 578, 644, 646.
- RINALDUCCI p. Domenico M.I., 84, 112, 769.
- ROCCAFIORITA principessa, benefattrice, 76.
- ROFFREDI Filippo *scritt.*, 172 n. 121.
- ROMA, 7, 9, 13, 23, 31, 91 n. 174, 135, 144-145; casa di via delle Botteghe Oscure, 39; casa della Maddalena, 46, 143, 172, 403, 543, 554, 556, 652, 653, 655, 667, Ospedale S. GiaComo, 17, 21-24, 34, 35, 36 59 n. 94, 544, 747; Ospedale S. Giovanni in Laterano 544; Ospedale S. Spirito 16, 18-21, 134, 397, 544, 555; Ospizio, 59 n. 94; v. *Roma* in indice delle materie.
- RONCALLI fr. Annibale, M.I. 561, 578, 770.
- Rossi G. *scritt.* 5 n. 10.
- ROSSIGNOLI Bernardino S.I., 91, 106, 117, 118.
- SALUZZO fr. Michele M.I., 62, 86, 113, 147, 180, 769.
- SALVIATI Antonio card. Protettore dell'Ordine, 23, 59, 60, 61, 72, 93, 98, 103 n. 222, 105, 108, 115, 121, 126, 139, 140, 143, 151, 157, 159, 165, 181, 188, 213, 256, 261, 399, 410.
- SANFELICE Carlo, 100.
- SANFELICE Diana, benefattrice, 100, 110, 129.
- SANNAZZARO p. Piero M.I. *scritt.* III, IV, 36 n. 4, 750 n. 6, 753 n. 14.
- S. Paolo CC.RR., v. Barnabiti.
- S. SPIRITO Ordine, 20, 31, 250.
- SARPI Paolo *scritt.*, 18 n. 32, 151.
- SAULNIER Pietro *scritt.*, 18 n. 32, 151.
- SAURI Benigno, primo compagno di C., 38.
- SAVOIA, Duchi, 13; peste, 271 n. 121.
- SCOLOPI, 6, 7.
- SENECA Antonio, prelado della Riforma, IX, 238 n. 164; 258, 261, 268, 270, 271, 272, 286 n.i. 289 n.o., 306, n. z., 307 n.a., 310 n.i., 314 n.f. 315 n.g., 317 n.l., 320 n.n., 322 n.p., 334 n.c., 338 n.e., 353 n.l., 354 n.m., 362 n.r., 363 n.s., 367 n.t., 376 n.u., 379 n.a., 392 n.d., 393-394, 396, 399, 410, 411, 427, 429, 432, 443, 454, 455 n.g., 528, 552, 553, 662, 664, 670 n. 67.
- SERVI DI MARIA, 3.
- SEVESO P.M. *scritt.*, 15 n. 27.
- Sfondrati Nicolò v. Gregorio XIV.
- SFORZA Alessandro, conte feudatario di Borgonovo, 547.
- SFORZA Francesco, duca di Milano, 13, 15, 17, 25.
- SICILIA, fondazione in S., 246-247.
- SIENA ospedale, 17.
- SIMONIO p. Cesare M.I., 48, 135.
- SISTO IV, 15, 19, 27.
- SISTO V, 5, 31, 39, 40, 49, 50, 58, 59, 189, 663.
- SOMASCHI, 5, 7, 171 n. 119 a.
- SOMMA p. Ottaviano M.I., 135 n. 2.
- SOMMA fr. Rocco M.I., 85, 112, 769.
- SORRENTINO p. Domenico M.I., 157, 404, 424, 529, 530, 576, 770.
- SPINELLI S. *scritt.*, 24 n. 40.
- SPOGLI p. Emidio M.I. *scritt.*, 748, n. 2.

INDICE DEI NOMI

- TALPA p. Antonio p.d.O., 155, 177, 185.
- TARUGI Francesco p.d.O. e poi Cardinale, 151.
- TARUGI Sallustio (Bernardino) prelado Commendatore di S. Spirito, 92, 106, 119, 140, 141, 142, 144, 146, 151, 152,, 153, 155, 159, 161, 162, 171, 172, 173, 175, 176, 181, 182, 188, 196 n. 12, 213, 224 a. 1, 237 a. 2-3, 239 a. 8, 240, 243, 256, 297 n. 89, 528.
- TAULERO *scritt.*, 650.
- TEATINI, 3, 7, 163, 186.
- TERZI p. Maurizio agostiniano, 56.
- TENTORIO M. *scritt.*, 5 n. 9.
- TODI, 244.
- TOLEDO p. Francesco S.I. card., 50, 53, 54.
- TOLOSA, 247, 257.
- TOMMASINI fr. Giulio M.I., 673.
- TORELLI Ludovica, 4.
- TORINO ospedale, 13, 62, 91 n. 174; peste, 171, 226, 240.
- TORO fr. Simone M.I., 668, 672, 674, 678, 680, 746, 770.
- TORRES fr. Giovanni Battista M.I., 86, 112, 666, 672, 673, 674, 676, 678, 680, 746, 769.
- TRAPPISTI, 2.
- TRENTO, 69; concilio 14, 238 a. 6.
- TRINITARI, 3.
- VALENTE p. Ferruccio M.I., *scritt.*, 61 n. 98.
- VALENTINO di S. Maria *scritt.*, 159 n. 58, 171 n. 119 a.
- VALENZA, 244.
- VANTI p. Mario M.I. *scritt.*, VIII, XIV, XV, 11 n. 19, 20 n. 34, 21 n. 37, 30 n. 46, 31 n. 47, n. 48, 45 n. 35, 52 n. 52, 56 n. 83, 59 n. 94, 88 n. 165, 95 n. 191, 150 n. 37, 155 n. 50, 398, 414 n. 57, 538, 549 n. 49, 557 n. 76, 651, 663.
- VARIANO p. Ottaviano M.I., 95, 122, 173, 225, 228 n. 123, 242, 256, 271, 406, 412, 424, 530, 770.
- VENDRAME p. Calisto, Superiore generale, *Presentazione*, III-V, IX.
- VENEZIA ospedale, 13, 15, 257.
- VERGANI p. Riccardo M.I., IX.
- Vernazza Ettore, 28.
- VEZZANI p. Forsenio M.I., VII, IX.
- VIAN Nello *scritt.*, 81 n. 144, 91 n. 175.
- VICI p. Cesare M.I., 148, 180, 769.
- VIENNA, Concilio di—, 12.
- VINCENT p. Claudio M.I., 81, 112, 144, 147, 180, 769.
- VISCONTI Filippo Maria, duca di Milano, 24.
- VISCONTI Gaspare arciv. di Milano, 26, 64, 258.
- VISCONTI Maria Bianca, 13.
- VITERBO, casa, 32, 543, 544, 556, 653, 659.
- ZANCHINI Giulio, spedalingo a Firenze, 31, 143, 245, 397.
- ZOMPI fr. Rocco, M.I., 561, 562, 578, 770.
- ZUNICA Giovanni (de) Vicerè di Napoli, 48.
- ZAZIO p. Giovanni Paolo M.I., 250.

INDUCE DELLE MATERIE

- ABITO, veste talare con croce rossa, 53; vecchio e rappezzato alla vestizione, 198 r. 1, 401 r. 1, 609 r. 1, 709 r. 1; per l'ammissione all'—, licenza del Generale, 189 a. 2, 330-331 c. 73.
- ACCETTAZIONE nell'Ordine: impedimenti, 191 a. 6-7, 375-379 c. 120, 446-449 a. 25-28, 744 a. 59.
- ACCUSA DELLA COLPA, 201 r. 14, 465 r. 7, 466 r. 8, 610 r. 7-8, 710 r. 7-8.
- ACQUA DEL LEGNO, cura, 22-23.
- ACQUISTO DI VIRTÙ, 194 a. 3, 465 r. 7, 610 r. 7, 710 r. 7.
- ADIRARSI, guardarsene, 203 r. 29, 483 r. 45, 615 r. 44, 715 r. 43.
- AFFETTO MATERNO verso i malati, 44.
- AFFEZIONE TERRENA, svestirsi, 205 r. 5, 483 r. 46, 615 r. 45, 715 r. 44.
- AGGREGAZIONE all'Ordine, 55.
- AMBASCIATE ai Religiosi, 204 r. 39, 494 r. 66, 617 r. 64, 717 r. 62.
- AMMINISTRAZIONE della casa, 252 a. 48, 431, a. 1-2, 433 a. 2.
- AMMONITORI dei Prefetti, 200 r. 13, 313 c. 51, 429 a. 9.
- AMMONIZIONI, disposti a riceverle, 202, r. 22, 482 r. 42, 614 r. 41, 717 r. 41.
- AMOREVOLE cura ai malati, 44.
- APOSTATI, fuggitivi, 745 a. 67.
- ARBITRO:
— nella bolla « *Illius qui pro gregis* », 52; nella « *Superna dispositione* », 265.
- suo compito, 66, 166, 183 a. 2, 217 a. 23, 277-278, c. 5-6, 455 a. 16-17, 589 a. 18, 591 a. 27, 692 a. 46, 693 a. 55;
- elezione in Capitolo Generale, 123, 183 a. 2-3, 297 c. 33, 345 c. 89, 588 a. 13-15, 569 a. 41-43, 690-691 a. 41.43; elezione fuori del Capitolo Generale 183 a. 3, 298-299 c. 34, 459 a. 36, 527 a. 2, 589 a. 19, 593 a. 4, 692 a. 47, 695 a. 62;
- precedenza, 637 a. 2, 737 a. 34;
- diritto di una cassetta per la corrispondenza, 287 c. 18;
- diritto di partecipare al Capitolo Generale, 238 a. 5, e al Capitolo Provinciale 605 a. 4, 706 a. 107;
- suo comportamento, 591 a. 27, 693 a. 55.
- ARMI, proibito tenerle, 608 a. 2.
- ASTINENZA, 53, 201 r. 18, 501 r. 83, 619 r. 80, 719 r. 77; al venerdì, 212 r. 5, 499 r. 80, 619 r. 78, 719 r. 75.
- Assistenza ai malati v. ministero.
- ATTI PENITENZIALI 43.
- AUTORIZZAZIONE ai Superiori di fare doni, 99, 130.
- BALLOTTAGGIO segreto, 744 a. 64; v. Elezioni.
- BENEFATTORI, suffragi 231 r. 17, 507 r. 98, 621 r. 91, 721 r. 88; procurare di mantenerli, 628 a. 53, 728 a. 54; — di Napoli 130.

INDICE DELLE MATERIE

- BENEDIZIONE, all'uscita di casa 200 r. 8, 472 r. 18, 612 r. 18, 645, 711 r. 18, 743 a. 56; a mensa, 203 r. 30, 491 r. 59, 617 r. 58, 717 r. 56.
- BENI, vendita dei — pervenuti alle case professe, 320 c. 62.
- BERRETTA sacerdotale, proibito ai Fratelli di portarla, 277 a. 7-8; facoltà ai Fratelli di portarla, 316-217 c. 57.
- BOLLE:
- « *Illius qui pro, gregis* », 51-56;
 - « *Superna dispositione* », 262-266;
 - Il Provinciale abbia bolle e decreti pontifici, 628 a. 3, 779 a. 58.
- CAMPANELLA, pronti al suono 204 r. 32, 489 r. 57, 616 r. 56, 715 r. 54.
- CANONI PENITENZIALI, 170, 218-223, 512-518, 638-642, 738-742.
- CAMERA, pulizia 204 r. 34, 477 r. 33, 608 a. 3, 613 r. 32, 713 r. 32; uscita di camera, 205 r. 42. 478 r. 34, 613 r. 33, 713 r. 33; entrata in — d'altri, 200 r. 11, 475 r. 28, 613 r. 27, 713 r. 27; — per i Professi, 468 r. 14, 611 r. 14, 711 r. 14; siano visitate mensilmente dal Superiore. 628 a. 48, 728 a. 50.
- CAPITOLO GENERALE: 214-217 a. 1-22, 331-350 c. 74-96, 433-437 a. 3-23, 579-589, a. 1-31, 1-16, 682-691 a. 1-44.
- capitolo Generale nella bolla « *Superna dispositione* », 265;
 - preparazione, 579-580 a. 3-4, 596 a. 16, 683 a. 3-4, 698 a. 76;
 - intimazione 579 a. 2, 682 a. 2;
 - data d'inizio e durata, 214 a. 1 332-333 c. 75, 433 a. 3, 579 a. 1 682 a. 1;
 - partecipanti, 331-332 c. 74;
 - inizio 333-335 c. 76-77, 433 a. 4-5, 580-581 a. 6-11, 683-684 a. 6-11;
 - scrutatori 337 c. 80, 434 a. 7, 583 a. 20, 686 a. 19;
 - elezione del Segretario capitolare, 215 a. 9-11, 335 c. 78, 582 a. 17-18, 585 a. 3, 685 a. 16-17, 688 a. 33;
 - elezione del Presidente, 336-337 c. 79, 582-583 a. 19-22, 686 a. 18, 20;
 - elezione dei Definitori, 216 a. 12-15, 336-340 c. 79-82, 434 a. 7-10, 582-583 a. 19-22, 686 a. 18-20;
 - elezione del Generale, 345, 585-587 a. 5-12, 688-690 a. 35-40;
 - elezione dei Consultori Generali e dell'Arbitro, 93, 105, 114, 122, 345 c. 89, 436 a. 16, 588 a. 13-15, 690 a. 41.
 - modo dell'elezione 214-215 a. 2-10, 346-349 c. 90-95, 436-437 a. 17-22, 588 a. 13-15, 690-691 a. 41-43;
 - svolgimento 217 a. 20-21, 340-344 c. 83-88, 435-436 a. 11-15, 583-585 a. 25-31, 1-4, 686-688 a. 23-34;
 - conclusione, pubblicazione dei decreti, 217 a. 22, 350 c. 96, 437 a. 23, 589 a. 16, 691 a. 44;
 - capitolo intermedio 583 a. 23, 686 a. 22.
- CAPITOLO GENERALE II, approvati i decreti, 237; proibito parlarne male, 251.
- CAPITOLO GENERALE L, 755.
- CAPITOLO GENERALE LI, VII, 756.
- CAPITOLO LOCALE:
- presidente, il Prefetto o il provinciale, 706, a. 108;
 - elezione dei delegati al Capitolo Generale, 99, 109;
 - da svolgersi otto giorni prima della partenza dei delegati per Roma, 225 a. 1;
 - proposte per il Capitolo Generale, 584 a. 29, 687 a. 28;
 - con partecipazione della Consulta, 605 a. 5, 706 a. 109;
 - per la designazione d'un Consultore Generale o dell'Arbitro, in

INDICE DELLE MATERIE

- caso di elezione fuori del Capitolo Generale, 183 a. 3, 298-299 c. 34, 459 a. 36, 589 a. 19, 692 a. 47.
- CAPITOLO PROVINCIALE:
- Presidente, il Provinciale, 706 a. 108;
 - con partecipazione della Consulta, 605 a. 5, 706 a. 109;
 - con partecipazione dei Visitatori, 605 a. 6, 706 a. 109;
 - Diritto dei Consultori Generale e dell'Arbitro di partecipare ad un Capitolo Provinciale, 605 a. 4, 706 a. 107;
 - proposte per il Capitolo generale, 584 a. 29, 687 a. 28;
 - proibiti i trasferimenti nei 6 mesi antecedenti il Capitolo Generale e il Capitolo provinciale 527 a. 1, 596 a. 19, 689 a. 76.
- CASA, fuori di — 206 r. 48, 472 r. 20, 612 r. 20, 712 r. 2; ritorno a —, 207 r. 59, 472 r. 19, 612 r. 19, 712 r. 19;
- trasferimento di —, 205 r. 47, 476 r. 30, 613 r. 29, 713 r. 29;
 - licenza del Provinciale per andare da una casa all'altra della Provincia, 632 a. 32, 733 a. 87.
- CASE NUOVE, facoltà di erigerne, 55 accettazione della Consulta, 164, 185 a. 1, 321-322 c. 65, 330 c. 73, 430 a. 7, 593 a. 1, 695 a. 59.
- CASE PRIVATE, ministero dei sacerdoti, 355-357 c. 102, 438-439 a. 27-33, 599-600 a. 58, 700 a. 84-86.
- CASI DI COSCIENZA, 194 a. 4.
- CASSETTA riservata per la corrispondenza dei Consultori e dell'Arbitro, 97, 130, 224 a. 6, 287 c. 18, 457 a. 26, 594 a. 10, 695 a. 68.
- CASTITÀ, 40, 54, 197 r. 1, 461-462, r. 1, 609 r. 1, 709 r. 1.
- Catalogo v. libro.
- CAUSE, proibito ai Prefetti intentare
- senza licenza dei Provinciali, 626 a. 30, 726 a. 32; v. anche *Liti*.
- CHIESA, confessare, 329 c. 72, 392 c. 133, 454 a. 12.
- Cerimonie, v. Maestro delle —.
- COLLEGIO degli Studenti, facoltà di vivere di rendita, 653.
- COMMEDIA, 511 a. 125.
- COMPRATORE, regole, 768.
- COMUNICATI, lista dei —, 504 r. 83.
- COMUNIONE domenicale e festiva, 42, 196 a. 1-2, 199 r. 4, 502 r. 85, 620 r. 81, 7119 r. 78; generale 292 a. 3, 503 r. 87, 620 r. 83, 720 r. 80.
- CONFERENZE, 43.
- CONFESIONE, ministero, concessione pontificia, 237-238 a. 3-4; abilitazione alla —, 594 a. 5, 596 a. 18, 696 a. 63, 698 a. 18.
- CONFESIONE settimanale, 42, 196 a. 1-2, 199 r. 4, 502 r. 86, 620 r. 82; 720 r. 79; — per i Sacerdoti, 196 a. 2, 504 r. 91, 620 r. 85, 720 r. 82.
- CONFESSORE, approvato dal Superiore, 504 a. 92, 620 r. 86, 720 r. 83; — degli Ospedali, deputato dal Provinciale, 630 a. 16.
- CONSULTA GENERALE: 96, 131, 182. 184 a. 1-7, 217-218 a. 19-26, 272-294 c. 1-29, 455-459 a. 14-38, 589-595 a. 17-30, 1-14, 691.697 a. 45.72.
- La — nella bolla « *Illius qui pro gregis* », 52;
 - Un Superiore mistico di cinque persone, 272-274 c. 1, 589 a. 17, 691 a. 45;
 - composta dal Generale e 4 Consultori, due Sacerdoti e due Fratelli, 93, 115, 272 c. 1, 296 c. 32;
 - Riunione della —, 182-183 a. 23-24, 274-277 c. 2-4, 589 a. 18, 692 a. 46;
 - intervento dell'Arbitro, 183 a. 2, 217 a. 23, 277 c. 5-6, 455 a. 16.17, 589 a. 18, 692 a. 46;
 - Facoltà di ammettere al noviziato, stabilire Province, designare case di noviziato ed infermerie generali, determinare il modo di ammini-

INDICE DELLE MATERIE

- strare le entrate, sciogliere i dubbi sui decreti capitolari e della bolla clementina, 330-331 c. 73;
- elezione del Segretario di —, 165, 184 a. 5, 280 c. 8, 590 a. 21, 693 a. 50;
 - modo di procedere nelle riunioni, 183 a. 1, 217 a. 24, 278 c. 7, 594 a. 8-9, 696 a. 65-66;
 - casi in cui è richiesta la presenza del Generale, 745 a. 69;
 - deve richiedere l'autorizzazione del card. Protettore per assumere o lasciare Ospedali, 594 a. 6, 696 a. 64;
 - facoltà di autorizzare a fare debiti 185 a. 2, 322-323 c. 66, 593 a. 2, 695 a. 60;
 - facoltà di accettare nuove case, 164, 185 a. 1, 321-322 c. 65, 593 a. 1, 695 a. 59;
 - facoltà di proporre del Generale e dei Consultori, 183 a. 1, 279 c. 7, 594 a. 8, 696 a. 65;
 - residenza a Roma, 288 c. 19-20, 590 a. 20, 692 a. 48; elezione dei Provinciali e dei Prefetti e modo da seguire, 186 a. 3, 301 c. 36, 590 a. 22, 692 a. 49, 744 a. 64;
 - corrispondenza dei Superiori con la —, 184 a. 6, 281 c. 9, 624 a. 16, 723 a. 16; visita alle Case, 288-291 c. 21-26, 457-458 a. 28-33, 633 a. 1-2, 734 a. 1-2;
 - costituzione delle famiglie religiose, 164, 217 a. 19, 304-305 c. 41, 595 a. 14, 697 a. 72;
 - facoltà di dare licenza per costruzione, 323-324 c. 67, 431 a. 1, 625-626 a. 29, 631 a. 24, 726 a. 31, 732 a. 79;
 - facoltà di comminare precetti generali di S. obediencia 218 a. 26, 316-317 c. 56;
 - nomina dei Prefetti delle case e loro consultori, 184 a. 7-8, 300 c. 35.
 - conferma dei Ministri delle case, 184 a. 8, 306 c. 42;
 - facoltà di dichiarare i dubbi sui decreti dei Capitoli, 226 a. 5, 314 c. 53, 534, 592 a. 30, 695 a. 58;
 - facoltà di fare costituzioni ad experimentum, 318 c. 59;
 - partecipazione ai Capitoli provinciali e locali, 605 a. 5, 706 a. 109;
 - proibizione di prendere risoluzioni straordinarie, in caso di soli quattro voti per assenza di membri, 290 c. 23, 457-458a. 30;
 - precedenze 225 a. 7; 293-295 c. 28-29, 458-459 a. 35, 594 a. 10, 697 a. 68;
 - modalità per consultare persone estranee, 184 a. 4, 303-304 c. 39; 459 a. 37;
 - caso di deposizione del Generale, 591 a. 28-29, 694 a. 56-57.
- CONSULTORI GENERALI:
- nella bolla « *Illius qui pro gregis* », 52;
 - nella bolla « *Superna dispositione* », 265;
 - due Sacerdoti e due Fratelli, 93, 115, 296 c. 32;
 - esemplarità di comportamento, 274, 591 a. 26-27, 608 a. 4, 693 a. 54-55, 708 a. 118;
 - elezione in Capitolo generale, 93, 105, 114, 122, 345 c. 89, 436 a. 16, 588 a. 13-15, 690 a. 41-43;
 - elezione fuori del Capitolo Generale, 97, 108, 125, 183 a. 2-3, 214 a. 3, 298-299 c. 34, 459 a. 36, 527 a. 2, 589 a. 19, 593 a. 4, 692 a. 47, 695 a. 62;
 - la loro corrispondenza è esente da ispezioni, 97, 110, 130, 224 a. 4, 226 a. 4, 284-285 c. 15-16, 456 a. 23-24, 478, 594 a. 10, 696 a. 68;
 - diritto ad avere una cassetta riservata per la corrispondenza, 97,

INDICEDELLE MATERIE

- 130, 224 a. 6, 287 c. 18, 457 a. 26, 594 a. 10, 696 a. 68;
- loro residenza a Roma, 97, 107, 174, 288 c. 19, 590 a. 20, 692 a. 48;
 - proibizione di avere altri uffici, 97, 124, 125, 224 a. 2, 292 c. 27, 458 a. 34;
 - precedenze, 97, 110, 126, 130, 225 a. 7.8, 295-296 c. 28-29, 459 a. 35, 580 a. 5, 594 a. 10, 697 a. 68;
 - diritto di proporre in Consulta, 183 a. 1, 279 c. 7, 594 a. 8, 696 a. 65;
 - il primo dei Consultori sia Presidente della Consulta in assenza del Generale, 689 a. 18, 691 a. 46;
 - il primo Consultore diventa Vicario Generale, in caso di morte del Generale, 186 a. 2, 297 c. 33;
 - diritto di partecipare al Capitolo Generale, 331 c. 74; ed al Capitolo Provinciale, 605 a. 4, 706 a. 107;
 - I — non possono essere Definitori in Capitolo Generale, 216 a. 13, 337-338, c. 80, 434 a. 7;
 - I — non possono essere confermati nell'ufficio, 337-338 c. 80, 434 a. 7;
 - Fratello, indirizzo, 227 a. 9, 286 c. 17;
 - modalità per la loro elezione a Visitori, 288-291 c. 21-26.
- CONSULTORI LOCALI:
- due, uno Sacerdote e l'altro fratello, eletti dal Generale, 91, 128, 165, 167, 184 a. 7, 302-303 c. 37-38; nominati dal Provinciale 630 a. 16, 731 a. 71;
 - siano consultati settimanalmente, 427 a. 2, 625 a. 22, 724 a. 23;
 - provvedano alle necessità dei Superiori, 193 a. 1, 303 c. 38, 427 a. 3.

CONSULTORI DEL PROVINCIALE:

- nella bolla « *Superna dispositione* », 265, 302 c. 37, 629 a. 7, 729 a. 62;
 - siano consultati settimanalmente, 302 c. 37, 427 a. 3;
 - provvedano alle necessità del Provinciale, 303 c. 38, 427 a. 3.
- CORRISPONDENZA:
- ispezione del Superiore, 194 a. 5, 205 a. 43, 311-312 c. 49, 459 a. 39, 478 r. 35, 614 r. 34, 627 a. 47, 713 r. 34, 728 a. 49;
 - pene contro i trasgressori, 194-195 a. 6-10, 220, 517, 641 a. 7, 642 a. 14, 740 a. 40;
 - la — dei Consultori 97, 110, 130, 224 a. 4, 226 a. 4, 284-285 c. 15-16, 456 a. 23-24, 478, 594 a. 10, 696 a. 68.

COSTITUZIONI, nella bolla « *Illius qui pro gregis* », 54.

COSTRUZIONI, modalità per fare —, 23-324 c. 67, 431 a. 1, 625-626 a. 29, 631 a. 24, 726 a. 31, 732 a. 79.

CONTRATTI: Il Provinciale abbia copia autentica dei —, 631 a. 25, 737 a. 80.

CROCE TANÈ, 41.

CURA, moderata della persona, 208 r. 64; — delle cose commessegli, 204 r. 35, 489 r. 56, 616 r. 55, 716 r. 53.

DEBITI, condizioni per contrarne, 167, 185 a. 2, 322-323 c. 66, 430 a. 8, 593 a. 2, 626 a. 31, 695 a. 60, 726 a. 3; — lasciati dal Fondatore, 556.

DECRETI, durata, 101, 177, 226 a. 6; spetta alla Consulta interpretarne i dubbi, 226 a. 5, 314 c. 53, 330-331 c. 73, 534, 592 a. 30, 695 a. 51.

DEFINITORIO, compito, 215-217 a. 12-22, 343 c. 86; 434-435 a. 7-13, 583 a. 22, 585 a. 1, 686 a. 2, 688 a. 31.

INDICE DELLE MATERIE

- DEFINITORI, elezione, 216 a. 12-15, 336-340 c. 79-81, 434 a. 7, 582 a. 11, 686 a. 18; precedenza 338 a. 81, 434 a. 9.
- DEFUNTI, suffragi, 231 a. 15-18, 252 n. 43, 506-508 r. 95-99, 621-622 r. 89-92, 720-721 r. 86-89; — assistiti dai nostri, registrazione, 757-758.
- DELEGATI al Capitolo, modo di elezione, 127.
- DENARO, proibito tenerne senza licenza, 202 r. 18, 467 a. 11, 597 a. 26, 610 r. 11, 710 r. 11; depositarlo in cassa e registrarlo, 596-597 a. 20-23, 698 a. 77.
- DIFETTI, 203 r. 26, 238 a. 7, 393.394, 454 a. 13.
- DIFETTO dei natali, facoltà di dispensa, 55.
- DIGIUNO, 234 a. 31, 500 r. 81, 619 r. 79, 719 r. 76.
- DILIGENZA nel servizio dei malati, 44.
- DIRETTORE degli esercizi spirituali, 310 c. 48, 428 a. 10.
- DISCIPLINA al venerdì, 212 a. 5, 498 r. 79, 619 r. 77, 719 r. 74.
- DONI ai benefattori, modalità, 109, 129, 266 n. 120, 534.
- DONAZIONI ricevute, 631 a. 27, 732 a. 82.
- DONNE, ministero alle —, 368 c. 112, 520 a. 7, 605 a. 3, 607 a. 12, 706 a. 106, 708 a. 115.
- ELEMOSINA:
— facoltà di accettarne, 52;
— proibito chiedere 1'—, senza licenza, 202 r. 21, 469 r. 15, 611 r. 15, 711 r. 15;
— registrazione 252 c. 48, 327 c. 70, 324-328 c. 68-70;
— amministrazione 431 a. 2;
— ai poveri 597 a. 24, 698 a. 71.
- ELEZIONI:
— in Capitolo Generale, 214 a. 2-10, 346-349 c. 90-95, 436-437 a. 17-22, 588 a. 13-15, 690 a. 23-34; richiesta la maggioranza assoluta dei votanti 679;
— in Consulta, 183 a. 3, 300-302 c. 35-36 590 a. 22, 692 a. 49;
— del Generale, 345, 585-587 a. 5-12, 688-690 a. 35-40;
— dei Consultori e dell'Arbitro, in Capitolo Generale, 93, 105, 122, 345 c. 89, 436 a. 16, 588 a. 13-15, 690 a. 41-43; fuori Capitolo Generale, 97, 108, 125, 183 a. 2-3, 214 a. 3, 298-299 c. 34, 459 a. 36, 527 a. 2, 589 a. 19, 593 a. 4, 692 a. 47, 695 a. 62;
— del Provinciali, Visitatori, e Prefetti, 300 c. 35;
— pene contro i maneggi, 402.
- ERGASTOLO, 321 c. 63, 430 a. 6, 643 a. 16, 742 a. 48.
- ESALTAZIONE della Croce, festa, 234 a. 32;
- ESAME DI COSCIENZA, 42, 53, 199 r. 6, 466 r. 10, 610 r. 10, 710 r. 10.
- ESAME DEL NOVIZI, 190 a. 3, 372-375 c. 118-119, 443-446 a. 1-24.
- ESAMINATORI DEI NOVIZI, 190 a. 2-3, 370 c. 116, 371 c. 177, 443 a. 1.
- Esenzione da ispezioni la corrispondenza dei Consultori, v. Consultori.
- ESENZIONE dai Vescovi, 55.
- ESERCIZIO SPIRITUALE, 194, 465 r. 7, 610 r. 7, 710 r. 7.
- ETÀ PER L'ACCETTAZIONE, 190 a. 5.
- FAMIGLIA RELIGIOSA, da costituire dalla Consulta, 217 a. 19, 304-305 c. 41, 458 a. 38, 595 a. 14, 697 a. 72.
- FORMULA di vita, 461.462 r. 1; — per il servizio negli ospedali, 254.
- FORESTIERO, condizioni per trattare, 200, r. 10, 202 r. 24, 207 r. 57, 379 r. 27, 475 r. 27, 476 r. 29, 613 r. 26, 28, 713 r. 26, 28.
- FRATELLO:
— Due — Consultori Generali, 93, 115, 296 c. 32;

INDICE DELLE MATERIE

- Un — Consultore del Provinciale e del Prefetto, 302-303 c. 37;
- ministero, 357-359 c. 103-104, 369 c. 113, 400 a. 35-39, 600-601 a. 944 700-701 a. 87-93;
- voce attiva e passiva, 223, 295 c. 30;
- proibito studiare, 205 r. 44, 227 a. 11, 248, 308 c. 45, 428 a. 7, 479 r. 36, 614 r. 35, 595 a. 16 697 a. 74, 714 r. 35
- numero dei — e dei Sacerdoti, 53, 304-305 c. 41.

GENERALE Prefetto:

- secondo la bolla « *Illius qui pro gregis* », 52-55;
- secondo la bolla « *Superna dispositione* », 265;
- elezione, 345, 585-587 a. 5-12, 688-690 a. 35-40; da eleggere in Capitolo Generale, 297 c. 33.
- durata in carica, 296 c. 33;
- forma con i Consultori la Consulta Generale, 272-274 c. 1, 589 a. 17, 691 a. 45;
- consulti i Consultori, 96, 110, 131;
- tenga Consulta almeno due volte la settimana, 182 a. 1, 275-276 c. 2-3, 455 a. 14, 589 a. 18, 692 a. 46;
- autorità dello stesso Capitolo Generale, 101, 132;
- facoltà di sciogliere i dubbi sulle costituzioni e decreti dei Capitoli, 226 a. 5, 314 c. 53, 534, 592 a. 30, 695 a. 58;
- elezione dei Provinciali, Visitatori, Prefetti, 186 a. 3, 300-302 c. 35-36, 590 a. 22, 692 a. 49.
- diritto di partecipare al Capitolo Generale, 331 c. 74;
- residenza a Roma, 166, 227 a. 12, 288 c. 20, 590 a. 20, 692 a. 48;
- fuga ogni particolarità, 274, 608 a. 4, 708 a. 118.

- terminato il governo rimanga per un anno senza ufficio particolare, 591 a. 24, 693 a. 52;
 - caso di deposizione, 274, 276 n. 15, 591 a. 28-29, 564, 694 a. 56-57.
- GIUBILEO. indulgenza del —, 199 r. 1, 461-462 r. 1.
- GUARDAROBA, regole, 767-768.

IMMACOLATA CONCEZIONE (festa): digiuno alla vigilia e rinnovazione dei voti solenni, 234 a. 31 500 r. 8i, 619 r. 79, 719 r. 76.

IMPEDIMENTI all'accettazione nell'Ordine, 191 a. 6-7, 375-379 c. 120, 446-449 a. 25-28, 744 a. 59.

IMPIEGATI degli Ospedali, 53.

INCORREGGIBILI, 321 c. 63, 651.

INDIRIZZO: modo d'indirizzare ai Religiosi, 286 c. 17. 457 a. 25, 606 a. 7.

INDULGENZA PLENARIA nella vestigi-
one, professione e morte, 198 r. 1,
376 r. 1, 461-462 r. 1, 609 r. 1,
709 r. 1;

— parziali concesse all'Ordine, 55.
Inferme, v. Donne.

INFERMI RELIGIOSI, visita a — 201
r. 15, 481 r. 40, 614 r. 39, 714
r. 39.

INFERMERIE per i nostri Religiosi.
318-319 c. 61, 627 a. 45, 644 a.
23, 727 a. 47, 742 a. 51.

INFERMIERE, regole dell'— 650 a. 4,
765-766.

INTERESSE da fuggire, 45.

INVALIDITÀ della Professione, 744
a. 62.

INVENZIONE della Croce, rinnovazione
dei Voti semplici, 234 a. 32; 390
c. 130, 500 r. 82; 619 r. 80, 632
a. 30, 719 r. 76, 732 a. 85.

INVESTIGAZIONE curiosa, 207 r. 55,
486 r. 51, 615 r. 50, 715 r. 48.

IRA, non adirarsi, 203 r. 29, 483 r.
45, 615 r. 44, 715 r. 43.

INDICE DELLE MATERIE

- LAICI fratelli, in numero maggiore dei Sacerdoti, 53.
- LEGATI di Messe, 328 c. 71, 631 a. 27, 732 a. 82.
- LEGGERE E SCRIVERE, proibito ai Fratelli d'imparare, 205 r. 44, 227 a. 11, 248, 308 c. 45, 428 a. 7, 479 r. 3, 614 r. 35, 595 a. 16, 697 a. 74, 714 r. 35.
- LETTERE SOLLECITATORIE, 211 a. 1.
- LETTORE dei casi di coscienza, 310, 623 a. 12, 722 a. 12.
- LETTURA in refettorio, 203 r. 30, 491 r. 59, 617 r. 58, 717 r. 56; — che tratti della Comunione, 229 r. 6, 504 r. 90, 620 r. 84, 720 r. 81.
- LIBRERIA, 637 a. 5.
- LIBRI LASCIVI, proibito tenerli, 608 a. 2, 708 a. 117.
- LIBRO (catalogo, registro)
- delle case di Noviziato, 454 a. 11, 391 c. 132;
 - dei decreti e delle costituzioni, 251 c. 41, 313. c. 52, 429 a. 3, 519 a. 4, 624 a. 20, 724 a. 71;
 - delle elemosine, 327 c. 69, 432 a. 1, 597 a. 22;
 - dei Morti assistiti dai Nostri, 519 a. 2;
 - dei Nostri religiosi defunti; 519 a. 3; .
dei Prefetti 570;
 - dei Religiosi, 624 a. 19, 633 a. 38, 696 a. 67, 724 a. 20, 733. a. 94;
 - dei vestiti nuovi, 725 a. 30;
 - delle visite, 624 a. 20, 724 a. 21.
- LIBRI da leggere in refettorio, 492 r. 60.
- LITI (cause giuridiche), 218 a. 25, 307-308 c. 44, 427 a. 6, 632 a. 28, 731 a. 83.
- LITANIE, 42;
- del Nome di Gesù, 465 r. 6, 610 r. 6, 710 n. 21;
 - della Madonna, 199 n. 24, 465 r. 6, 610 r. 6, 710 r. 6;
- dei Santi, 199 n. 24, 465 r. 6, 610 r. 6, 710 r. 6.
- Luogo della ricreazione, v. ricreazione.
- MADONNA, ufficio della —, recita, 53, 199 r. 5, 464 r. 5, 610 r. 5, 709 r. 5.
- MANTELLI, 318 c. 60.
- MAESTRO dei casi di coscienza, 528 a. 3.
- MAESTRO delle cerimonie, 315 c. 55, 429 a. 4, 505 r. 94, 621 r. 88, 623 a. 13, 720 r. 85, 723 a. 13.
- MAESTRO dei Novizi, 76, 98, 126.
- MENDICANTI, povertà dei —, 265.
- MENSA, 203 a. 30-31, 232-233 a. 21-30, 495 r. 69, 510 r. 120-122, 618 r. 67, 645, 718 r. 64. 743 a. 53-54.
- MESSA:
- ascolto quotidiano, 42, 199 r. 3, 464 r. 4, 609 r. 4, 709 r. 4;
 - celebrazione quotidiana, 196 a. 2, 505 r. 93, 620 r. 87, 720 r. 84;
 - perpetue, 328 c. 71.
 - cerimonie della — 212 a. 7, 505 r. 94, 621 r. 88, 720 r. 85.
- MINISTERO ai malati:
- voto solenne, 54;
 - secondo la bolla « *Illius qui pro gregis* », 52;
 - intuizione di c. 62;
 - nella bolla « *Superna dispositivone* », 264;
 - nelle Costituzioni, 35 1-363 c. 97-108
 - specifico dell'Ordine, 748-749, 753. 756;
 - dei sacerdoti 355-357 c. 101-102, 438-439 a. 27-33, 599-600 a. 1-8, 699-700 a. 80-86;
 - dei Fratelli, 357-359 c. 103-104, 369 c. 113, 400 a. 35-39, 600-601 a. 9-14, 700-701 a. 87, 93;
 - degli studenti, 359-361 c. 105, 440-441 a. 40-46, 601-602 a. 15-21, 702-703 a. 94-99;

INDICE DELLE MATERIE

- alle inferme, 368 c. 112, 520 a. 7, 605 a. 3, 706 a. 106;
- nella raccomandazione alle anime, 627 a. 36-40, 726 a. 38-42.
- MINISTERO ECCLESIASTICO, 160, 265, 237 a. 4, 329 c. 72, 392 c. 133, 454 a. 12, 521 a. 10, 651 n. 8.
- MINISTRO, eletto dal Prefetto e confermato dalla consulta, 165, 184 a. 8, 306 c. 42, 427 a. 4; confermato dal Provinciale 623 a. 11, 630 a. 15, 722 a. 11, 731 a. 70; Regole del —, 759.
- MISERICORDIA, opere di—, 197 r. 1, 461 r. 1, 609 r. 1, 709 r. 1.
- MODO DI VIVERE, uniforme, 201 r. 18, 501 r. 83, 619 r. 80, 719, r. 77.

- MODESTIA:
 - Regole, 170, 209, 210, 508-509;
 - nel mangiare, 203 r. 30, 491 r. 59, 617 r. 58, 717 r. 56.
- MORIBONDI, recita di un Pater ed Ave per i — 199 r. 6, 466 r. 10, 610 r. 10, 710 r. 10.
- MORMORAZIONE, da fuggire, 230 a. 13, 496 r. 76, 619 r. 74, 718 r. 71.
- MORTE d'un religioso, comunicazione alla Consulta, 282 a. 37, v. Suffragi.
- MORTIFICAZIONE, 41, 43, 207 r. 60, 463 r. 2, 609 r. 2, 709 r. 2; interiore ed esteriore 199 r. 6, 480 r. 37, 614 r. 36, 714 r. 36.
- MUSICA in chiesa, 637, 651; musicali strumenti 608.

- NAZIONALITÀ, evitare di parlarne e guardarsene nelle elezioni, 403, 530 a. 1, 643 a. 15, 747 a. 47.
- NEGOZI di parenti o amici, 208 r. 64, 474 r. 26, 613 r. 25, 712 r. 25.
- NETTEZZA esteriore, 205 r. 40, 476 r. 31, 613 r. 30, 713 r. 30.
- NOVIZIATO, 370 c. 115, 451 a. 1-3;
 - ammissione, 330 c. 73, 379 c. 121, 449 n. 39;
 - durata, 53, 168, 190 a. 4, 541;
 - modo di compierlo, 382-383 c. 125, 451 a. 1-2;
 - scrutinio semestrale, 190 a. 3, 383. 384 c. 126;
 - Case di — hanno capacità di possedere, 318-319 c. 61;
 - tempo della prima probazione, 380-382 C. 124, 450 a. 44-46;
 - proibizione di ricevere dai novizi, 380 c. 123, 449 a. 41;
 - domande da fare ai vestiendi, 372-375 c. 118-119, 443-446 a. 2-23;
 - impedimenti all'accettazione .191 a. 6-7, 375.379 C. 120, 445-449 a. 25.28, 744 a. 60;
 - determinazione dello stato 99, 128, 379-380 C. 122, 449 a. 40;
 - libri occorrenti, 391 c. 132, 454 a. 11;
 - visite del Provinciale, 632 a. 33, 733 a. 88.
- NOVIZI:
 - ammissione 330 c. 73; 379 c. 121, 449 a. 39;
 - vestizione 451 a. 46;
 - prima probazione 380-381 c. 124, 450 a. 44-46;
 - periodo di noviziato 382-383 c. 124, 450 a. 44-46;
 - beni personali, 380 c. 123, 449 a. 41;
 - determinazione dello stato, 99, 128, 379-380 c. 122, 449 a. 40;
 - esami 118.119, 190 a. 3, 372-375 c. 118-119, 443-44.6 a. 1-24;
 - impedimenri 191 a. 6.7, 376-380 c. 120, 445-449 a. 25-28, 744 a. 60;
 - ammissione alla Professione, 99.
- OBBEDIENZA, 40, 54, 192 r. 1, 208 a. 61, 461 r. 1, 471 r. 17 ss., 487 r. 53, 609 r. 1, 611 r. 17 ss., 616 r. 52, 709 r. 1, 711 r. 17 ss., 716 r. 50; precetto di —, 315-316 c. 56, 429 a. 5.
- OSPITALITÀ, promessa di —, 41.

INDICE DELLE MATERIE

- OBLATI 253, 265, 363-366 c. 109, 450 a. 42, 521 a. 9, 541; voti semplici, 566, 595 a. 17, 655 n. 27; passaggio a Fratelli 520 a. 8.
- Ufficio dei morti, v. Suffragi.
- ONORE e rispetto vicendevole, 201 r. 16, 482 r. 41, 614 r. 40, 714 r. 40.
- ONESTÀ religiosa, nel mangiare, 203 r. 30, 491 r. 59, 617 r. 58, 717 r. 76.
- ORAZIONE MENTALE, 42, 53, 199 r. 2, 212 r. 3, 463 r. 3, 609 r. 2, 645, 709 r. 3, 743 a. 58; dopo la comunione, 503 r. 88, 620 r. 83, 720 r. 80.
- ORDINE RELIGIOSO, facoltà concesse dalla bolla « *Illius qui pro gregis* » 54-55.
- ORDINAZIONE, a titolo di povertà, 54
- ORDINI SACRI, 145, 317 c. 58, 586 a. 18, 630 a. 16, 698 a. 75.
- ORATORIO, facoltà di erigerlo, 55
- OSPEDALE:
- all'inizio dell'epoca moderna, 11 17;
 - condizioni igienico-sanitarie, 29.32;
 - assistenza negli —, 43;
 - servizio negli — secondo la bolla « *Ihnius qui pro gregis* », 52-53; questione degli —, 58-68;
 - servizio completo degli —, 66 n. 133, 154;
 - parere del card. Baronio, 156, 184;
 - servizio secondo la bolla « *Super-na dispositione* », 262-265;
 - per l'assunzione ed il ritiro dagli —, autorizzazione del card. Protettore, 555, 565, 594 a. 6, 694 a. 64;
 - difficoltà sotto P. Oppertis, 656-661;
 - Superiore dell'—, 369-370 c. 114, 626 a. 35, 726 a. 37;
 - abitazione nell'—, 366 c. 110, 442 a. 47, 602 a. 22, 703 a. 100;
 - ministero negli —, 351-354 c. 97, 99, 603-604 a. 24-26, 704-70) a. 102-104;
 - ministero dei Sacerdoti negli —, 355-357 c. 101-102, 438-439, a. 27-31, 599-600 a. 1-8, 699-700 a. 80-86;
 - ministero dei Fratelli negli —, 102-104, 357359 C. 103-104, 370 c. 113, 600-601 a. 9-14, 700-701 a. 87-92;
 - ministero degli studenti, 359-360 c. 105, 440-441 a. 40-46, 601-602 a. 15-21, 702-703 a. 94-99;
 - esercizio dei novizi, 382-383 c. 125, 452 a. 1-2;
 - Gli — siano visitati sovente dai Prefetti e dai Provinciali, 626 a. 32, 34, 726 a. 34, 36;
 - esenzione da partecipare alle processioni, 367 c. 111, 442-443 a. 48, 603 a. 23, 704 a. 101;
 - proibizione di avere maneggi e dominio degli —, 354 c. 100;
 - pesi dai quali si è dispensati, 362 c. 107, 701 a. 93;
 - spese a carico del Superiori, 361-362 c. 106;
 - ministero alle malate degli —, 265, 368 c. 112, 520 a. 7;
 - assunzione di servi 363 c. 108;
 - osservanza delle Costituzioni, 604 a. 27, 705 a. 105.
- PARLARE, a voce bassa, 200 r. 12, 481 r. 39, 614 r. 38, 714 r. 38.
- PARERI da estranei, proibito prenderne senza licenza dal Superiore, 196 a. 3, 202 r. 25, 474 r. 25.
- PARENTI, non occuparsi degli affari di —, 208 r. 64, 474 r. 26, 613 r. 25, 712 r. 25 — pene contro i trasgressori, 518.
- PARTECIPAZIONE, ai meriti, 55; — ai privilegi di altri istituti, 55.
- PATENTE di viaggio, 520 a. 6.
- PATERNITÀ vostra, titolo riservato al Generale e al Fondatore, 681.

INDICE DELLE MATERIE

PENE:

- per chi si allontana dalla casa senza permesso, 519 a. 5;
- per chi tiene corrispondenza clandestina o vi coopera, 194-195 a. 69;
- per chi incorre nella privazione di voce attiva e passiva, 643 a. 17, 742 a. 49;
- v. canoni penitenziali.

PENITENZA 201 r. 18, 204 a. 36, 466 r. 9, 501 r. 83, 610 r. 9, 619 r. 8, 710 r. 9, 719 r. 77.

PERDONO, indulgenza del —, 25.

PESTE, servizio in tempo di —, 42; voto 192, 386 c. 129; — a Torino, 171-172, 226 a. 3, 240.

PIACEVOLEZZA nel servizio dei malati, 44.

PORTINAIO, regole, 766-767.

POSTA, inviarla a Roma franca di spese, 522 a. 2.

POVERTÀ:

- nella Compagnia dei Servi degli infermi, 42 n. 24;
- nella bolla « *Illius qui pro gregis* », 52, 54;
- nella bolla « *Superna dispositio* », 265;
- facoltà di possedere per i Noviziati e le infermerie, 318-319 c. 61;
- vendita dei beni che pervengono alle case professe, 320 c. 62;
- voto di —, 197 r. 1, 461-462 r. 1, 609 r. 1, 709 r. 1;
- regole, 202 r. 19, 467-470 r. 10-16, 610-611 r. 11-16, 710-711 r. 11-16;
- osservanza rigorosa, 207 a. 56, 651;
- proibizione di tenere oggetti preziosi, 598 a. 28, 699 a. 79;
- infrazioni, 598 a. 27.

PRECEDENZA:

- dei Consultori su gli altri, 97, 130;
- in Consulta, 97, 126, 225 a. 7.8, 293-295 c. 28-29, 458 a. 35, 580 a. 5, 683 a. 50.

PRECETTI generali, 218 a. 26, 315-316 c. 56, 429 a. 5, 623 a. 8, 643 a. 18, 722 a. 8, 742 a. 50.

PREFETTO:

- Regole dei —, 568, 570, 622-628, 721-729;
- nominato dalla Consulta, 40, 164, 300 c. 35;
- durata in carica, 184 a. 8, 300 c. 35, 427 a. 1, 590 a. 23, 681, 693 a. 51, 729 a. 62;
- Consultori del —, 91, 128, 165, 167, 184 a. 7, 302-303 c. 37-38, 630 a. 16, 731 a. 71;
- riunioni con i suoi Consultori, 184 a. 7, 302-303 c. 37, 625 a. 22, 724 a. 23;
- compiti, 186 a. 3, 307 c. 43, 427 a. 5;
- suo comportamento, 622 a. 1-6, 722 a. 1-6;
- sia provveduto nelle sue necessità dai Consultori, 193 a. 1;
- libri prescritti per il —, 571. 623 a. 14, 624 a. 17, 19, 20, 626 a. 37, 723 a. 14, 18, 724 a. 20, 21, 725 a. 29, 30, 726 a. 39;
- relazioni alla Consulta e al Provinciale, 570, 624 a. 16, 723 a. 16, 724 a. 19;
- elegga i ministri e gli ufficiali subalterni, 184 a. 8, 306 c. 42, 424 a. 4, 623 a. 11, 722 a. 11;
- precedenza, 730 a. 35;
- abbia i libri prescritti, 570;
- suoi Ammonitori segreti, 200 a. 13, 313 c. 51, 429 a. 2.
- modalità per potere costruire, 323-324 c. 67, 421 a. 1, 625-626 a. 29, 726 a. 31;
- avvisi la Consulta delle vestizioni, Professioni ed ordinazioni, 723 a. 17;
- visite sovente gli Ospedali, 570, 626 a. 32, 726 a. 34;
- cura per il ministero, 626.627 a. 33-40, 726-727 a. 35-43;

INDICEDELLE MATERIE

- fedeltà nel governo, 624 a. 21, 724 a. 22;
- faccia provvedere con carità ai bisogni dei sudditi, specie infermi, 625 a. 25, 725 a. 25;
- debita occupazione nelle cose materiali e spirituali, 625 a. 25, 725 a. 25;
- condizioni per contrarre debiti, 167, 185 a. 2, 322-323 c. 66, 430 a. 8, 593 a. 2, 626 a. 31, 726 a. 33;
- non conferisca con estranei della cose della Religione, 627 a. 44, 727 a. 40;
- stabilisca il maestro delle cerimonie, 623 a. 12, 722 a. 12; ed il lettore dei casi di coscienza, 722 a. 12;
- renda conto del suo operato al termine dell'ufficio 526 a. 1, 593 a. 3, 695 a. 61;
- eventuale sospensione da parte del Provinciale, 629 a. 11, 730 a. 66;
- terminato il governo, resti un anno senza ufficio, 591 a. 24, 693 a. 52.
- PREFETTO di quelli che leggono a mensa, regole, 763.
- PREFETTO della Chiesa, regole, 760-762.
- PREFETTO della sanità, regole, 762-763.
- Prefetto Generale v. Generale Prefetto.
- Prefetto Provinciale, v. Provinciale Prefetto.
- PRELATURE, proibito ambire, 55; voto semplice 388-390.
- PRESIDENTE del Capitolo, 216, 336-337 c. 79, 582-583 a. 19, 22, 686 a. 18, 20.
- PRIVILEGI ed indulgenze, partecipazione, 54; proibito comunicarli ad estranei, 207 a. 58, 473 r. 23, 612 r. 23, 712 r. 23.
- PROBAZIONE prima:
 - ammissione 379 c. 121, 450 a. 39;
 - modo di compierla, 380-381 c. 124, 450 a. 43;
 - proibito parlare a quelli della —, 203 r. 25, 485 r. 48, 615 r. 47, 715 r. 46.
- Probazione seconda, v. Noviziato.
- PROCESSIONI, esenzione dall'intervenire, 53, 232 a. 19, 367-368 c. 111, 442 a. 48, 603 a. 23, 704 a. 101.
- PROCESSI contro Religiosi, 741 a. 45.
- PROCURATORE Generale:
 - regole, 758-759;
 - nella bolla « *Superna dispositivone* », 265;
 - precedenza, 637 a. 2, 737 a. 34;
 - diritto di partecipare al Capitolo Generale, 331 c. 74.
- Procuratore della casa, v. Provveditore.
- PROVVEDITORE (eonomo), 323-327 c. 68-69, 597 a. 22.
- PROFESSIONE, dei quattro voti, 384 c. 127,
 - formula, 57 n. 88;
 - rito, 191 a. 7, 386-391 c. 129, 452-454 a. 4-10;
 - invalidità, 250 n. 34, 744 a. 62, 745 a. 68;
 - preparazione immediata alla —, 191 a. 7, 385 c. 128, 452 a. 3.
- PROPRIETÀ, .capacità dei Noviziati ed Infermerie di possedere. 318-319 c. 61.
- PROVINCIA:
 - la creazione delle —, spetta alla Consulta, 330 c. 73;
 - decreto di stabilire le —, 522 a. 1;
 - erezione delle —, 542;
 - revisione delle —, 653;
 - proibizione di andare da una Provincia all'altra senza licenza della Consulta, 632 a. 32, 733 a. 87.
- PROVINCIALE:
 - regole, 628-633, 729-733;

INDICE DELLE MATERIE

- nella bolla « *Superna dispositio-
ne* », 265;
 - nominato dalla Consulta, 52, 300
c. 35;
 - durata in carica, 300 c. 35, 590
a. 23, 681, 693 a. 51, 729 a. 62;
 - suoi Consultori, 265, 302-303 c.
37, 568, 629 a. 7, 729 a. 62;
diritto di partecipare al Capitolo
Generale, 331 c. 74;
 - precedenza, 738 a. 35;
 - sia diligente nell'ufficio e congiun-
ga severità con clemenza, 625 a. 5,
729 a. 60;
 - visita annuale del a Provincia, 631
a. 19, 20, 22, 23, 731 a. 74, 75,
77, 78;
 - autorizza l'andata da una casa al-
l'altra della Provincia, 595 a. 15,
697 a. 73;
facoltà di sospendere un Superiore,
629 a. 11, 730 a. 66;
 - faccia obbedire e stimare il Supe-
riore, 568, 629 a. 10, 730 a. 65;
 - abbia le bolle e decreti pontifici,
628 a. 3, 729 a. 58;
 - faccia pubblicare i decreti della
Consulta, 629 a. 4, 729 a. 59;
 - facoltà di costituire un Vice pre-
fetto, 630 a. 14, 730 a. 69;
 - nomini i Consultori del Prefetto,
630 a. 16, 731 a. 71;
 - sperimenti nei negozi e ministeri
chi è atto al governo, 630 a. 18,
731 a. 73;
 - possieda copia dei contratti delle
case, 631 a. 25, 732 a. 80;
 - modalità per autorizzare i debiti,
632 a. 29, 732 a. 84;
 - visite con frequenza Ospedali, No-
vizati e Chiese, 632 a. 33, 733
a. 88;
 - dia relazione settimanale alla Con-
sulta, 634 a. 37, 733 a. 93;
 - terminato il governo, per un anno
sia senza ufficio, 591 a. 24, 693
a. 52.
- QUARANTORE, 637 a. 4.
 - QUESTUANTI, 597 a. 26.
 - QUESTUA fuori città, 643 a. 19.
- RACCOMANDAZIONE delle anime, 206
a. 48, 355-357 c. 102, 439 a. 31-
32, 599 a. 5-6, 626 a. 36, 700 a. 84-
85, 726 a. 38.
 - RATIO ORDINIS, nella bolla « *Superna
dispositio* », 263.
 - REFETTORIO, regole, 203 r. 30, 233-
234 r. 22-30, 491-495 r. 59-70, 617-
618 r. 58-69, 645, 717-718 r. 56-64.
 - REGOLE COMUNI, 197-209, 460-508,
609-622, 709-721; lettura delle —,
209 r. 67, 490 r. 58, 616 r. 57,
716 r. 55.
 - Regole della compagnia dei Servi de-
gli Infermi, v. Compagnia dei Servi
degli Infermi, in Indice dei nomi.
 - Regole comuni della Compagnia di
Gesù, v. Compagnia di Gesù, in
Indice dei nomi.
 - REGOLE DEL COMPRATORE, 768.
 - REGOLE DEL GUARDAROBA, 767-768.
 - REGOLE DELL'INFERMIERE, 765-766.
 - REGOLE DEL MINISTRO, 759.
 - REGOLE DELLA MODESTIA, 170, 209-
211, 508-509.
 - REGOLE DEL PORTINAIO, 766-767.
 - REGOLE DEL PREPETTO, 622-628, 721-
729.
 - REGOLE DEL PREFETTO DELLA CHIESA,
760-762.
 - REGOLE DEL PREFETTO DELLA SANITÀ,
762-763.
 - REGOLE DEL PROCURATORE, 758-759.
 - REGOLE DEL PROVINCIALE, 628-633;
729-733.
 - REGOLE DEL SAGRESTANO, 763-765.
 - REGOLE DEI VISITATORI, 633-636, 734-
737.
 - Registro, v. Libro.
 - RELAZIONI:
 - dei Prefetti alla Consulta, 184 a.
6, 281 c. 9; 450 a. 19, 624 a. 16,
723 a. 16;

INDICE DELLE MATERIE

- dei Prefetti al Provinciale, 624 a. 18, 723 a. 19;
- dei Provinciali alla Consulta, 633 a. 37, 733 a. 93.
- RITUALE della Vestizione e della Professione, 454 n. 3.
- RELIGIOSI DEFUNTI, suffragi 231 a. 15-17, 506 r. 95-98, 621 r. 89-92, 720 a. 85-89; libro del —, 519 a. 3, 623 a. 14, 723 a. 14; avviso alla Consulta e al Provinciale, 624 a. 15, 723 a. 15.
- RETRIBUZIONE negli Ospedali, proibita, 52.
- RICORSI, 206 a. 54, 283 c. 13, 486 a. 50, 594 a. 11, 615 r. 49, 697 a. 69, 715 r. 47.
- RICREAZIONE:
 - luogo della —, 122, 132; in casa, 230 a. 8-14, 496-498 r. 71-78, 618-619 r. 70-76, 718-719 r. 67-73;
 - fuori casa, 234-237 a. 33-51, 510-512 r. 116-133.
- RIPOSO, 205 r. 41, 212 a. 6, 477 r. 32, 613 r. 31, 713 r. 31.
- RIPRENSIONI del Superiore, 203 r. 28, — 483 r. 44, 615 r. 43, 715 r. 42.
- RISPETTO reciproco, 206 r. 51, 484 r. 47, 615 r. 46, 715 r. 45.
- Rito della Professione v. Professione.

- ROMA:
 - residenza del Generale e Consultori, 166, 227 a. 12, 288 C. 20, 457 a. 27, 590 a. 20, 692 a. 48;
 - proibizione di andare a —, senza licenza del Generale, 189 a. 1, 309 c. 46, 428 a. 8, 516, 595 a. 15, 632 a. 32, 697 a. 73, 733 a. 87.
- ROSARIO, recita, 57, 199 r. 5, 464 r. 5, 610 r. 5, 709 r. 5.

- SACERDOTI, recita privata dell'Ufficio divino, 53;
 - ministero nell'ospedale e nella raccomandazione delle anime, 355, 357 c. 101-102, 438-439 a. 27-33, 599-600 a. 1-8, 699-700 a. 80-86;
 - ministero ecclesiastico 329 c. 72, 392 c. 133, 454 a. 12, 521 a. 10, 651 a. 8;
 - numero dei — e dei Fratelli, 53, 304-305 c. 41;
 - voce passiva 295 c. 30.
- SACRAMENTI, frequenza, 53; abuso 45.
- SAGRESTANO, regole 763-765.
- SCRUTATORI al Capitolo Generale, 216 a. 10, 337 c. 80, 434 a. 7, 583 a. 20, 686 a. 19.
- S. SEDE, l'Ordine è sotto l'immediata dipendenza della —, 54.
- SEGRETARIO CAPITOLARE:
 - elezione, 215 a. 9-11, 335 c. 78, 434 a. 6-7, 582 a. 17-18, 685 a. 1647;
 - suo compito, 217 a. 22, 341 c. 84, 343 c. 87, 350 c. 96, 434 a. 6, 435 a. 14, 437 a. 23, 585 a. 3, 589 a. 16, 688 a. 33, 690 a. 31, 691 a. 44.
- SEGRETARIO DI CONSULTA:
 - nella bolla « *Superna dispositivone* », 265;
 - elezione e suo compito, 184 a. 5, 215 a. 9-11; 238 a. 5, 280 c. 8, 283 c. 12, 455 a. 18, 590 a. 21, 693 a. 50;
 - diritto di partecipare al Capitolo Generale, 331 c. 74; ed al Capitolo Provinciale, 605 a. 4, 706 a. 107;
 - diritto di avere una cassetta per la corrispondenza 224 a. 6, 287 c. 18, 457 a. 26.
- SERVITORE in Ospedale, 643 a. 21.22, 742 a. 50
- SEPOLCRO S., 637 a. 4.
- Servizio degli infermi, v. Ministero.
- SCRUTINII semestrali per i Novizi 190 a. 3, 383-384 c. 126.
- SIGILLO della Religione, 195 a. 7, 312 c. 50, 429 a. 1, 595 a. 13, 697 a. 71.

INDICE DELLE MATERIE

- SILENZIO, osservanza, 44, 200 a. 9, 480 r. 38, 614 r. 37, 714 r. 37; a mensa, 233 a. 27, 493 r. 63, 617 r. 61, 717 r. 57.
- SUPERBIA, saperla dominare, 208 r. 62, 487 r. 52, 615 r. 51, 716 r. 49.
- SENTIMENTI, custodia, 206 r. 50.
- SOLLECITAZIONE, 211 a. 2.
- Sottane, v. abito.
- SOTTOMINISTRO, regole 765.
- STAMPA, licenza per la —, 681.
- STATO clericale o laicale, determinazione, 99, 128, 379-380 c. 122, 449 a.40; proibizione di passare da uno — all'altro 595 a. 16, 697 a. 74.
- STUDI:
— intuizione di c., 62;
— ricorso al card. Salviati, 188 a. 1
— proibito ai Fratelli, 205 r. 44, 227 a. 11, 248, 308 c. 45, 428 a. 7, 479 r. 3, 614 r. 35, 595 a. 16, 697 a. 74, 714 r. 35;
— pene contro i trasgressori, 228 a. 1, 248.
- STUDENTI, ministero 359-360 c. 105, r. 16. 440-442 a. 40-46, 601-602 a. 15-21, 702-703 a. 94-99.
- SUFFRAGI per i Religiosi e Benefattori defunti, 231 a. 1548, 252 n. 43, 506-508 r. 95-99, 621-622 r. 89-92, 720-721 r. 86-89
- SUPERIORE:
— della Compagnia dei Servi degli Infermi, 40;
— dell'Ospedale, 369-370 c. 114;
— in refettorio, 233 r. 24, 234 r. 29, 30, 491 r. 59, 494 r. 67, 68, 617 r. 58, 618 r. 65, 66, 717 r. 56, 63, 718 r. 64;
— nella ricreazione, 230 a. 14, 497 r. 77, 619 r. 75, 719 r. 72;
— vedi, Prefetto.
- TEMPERANZA, nel mangiare, 203 r. 30, 491 r. 59, 617 r. 58, 717 r. 56.
- TENTAZIONI, prevenirle, 208 r. 62, 487 r. 52, 616 r. 51, 716 r. 49.
- TRAGEDIE, proibita la recita, 511 r. 125.
- TRATTENIMENTO nelle ricreazioni straordinarie, 512 r. 132.
- TRASFERIMENTO di Religiosi, 99, 109, 205 a. 47, 520 a. 6.
- TURNI di servizio all'Ospedale, 187 a. 4-5, 264-265, 352-354 c. 98-99, 438-440 a. 35-39, 518 a. 1, 603-604, a. 25-26, 704-705 a. 103-104.
- UFFICIALI minori, da nominare dal Prefetto, 184 a. 8, 186 n. 3, 306 c. 42, 427 a. 4; 623 a. 11, 722 a. 11.
- UFFICIO ALTRUI, non intromettersi, 202 r. 23, 488 r. 54, 613 r. 53, 716 r. 51.
- UFFICIO DIVINO, da recitarsi privatamente dai Sacerdoti, 53.
- UMILTÀ, 203 r. 28, 206 r. 51, 208 r. 62, 484 r. 47, 487 r. 53, 508 r. 100, 615 r. 46, 616 r. 53, 715 r. 45, 716 r. 51.
- UNIFORMITÀ, nel vitto e nel vestito, 377 r. 16, 470 r. 16, 611 r. 16, 711
- UNIONE FRATERNA, 208 r. 63, 482 r. 41, 484 r. 47, 614 r. 40, 615 r. 46, 714 r. 40, 715 r. 45.
- USCITA di casa, norme e pene per i trasgressori, 194 r. 2, 200 r. 8, 205 r. 46, 471 r. 18, 606 a. 8-11, 612 r. 18, 707 a. 111-114, 711 r. 18.
- USCITA DI CAMERA, 194 a. 2, 205 r. 42, 478 r. 34, 606 a. 10-11, 613 r. 33, 707 a. 111-114, 713 r. 33.
- USANZE BUONE, da conservare, 202 r. 33, 488 r. 51, 616 r. 53, 716 r. 51.
- VENERDI, disciplina ed astinenza, 212 r. 5, 498-500 r. 79-80, 619 r. 77-78, 719 r. 74-75.
- VESTITO, 509 r. 106, 526 a. 2, 607 a. 1, 725 a. 30.
- VESTIZIONE, 168, 189 a. 2, 451 a. 46. 744 a. 61.

INDICE DELLE MATERIE

- VIAGGI, 232n. 145, 309, 708 a 116.
- VICARIO GENERALE, 166, 186 n. 2, 297-298 a. 33.
- VICE PREFETTO 630 a. 14, 730 a. 69;
— della casa di Roma, V. Prefetto.
- VISITA a chiese ed infermi, 201 r. 15, 206 r. 53, 474 r. 24, 612 r. 24, 712 r. 24.
- VISITA:
- a chiese ed infermi 201 r. 15, 206 r. 53, 474 r. 24, 612 r. 24, 712 r. 24.
 - a nostri infermi, 201 r. 15, 481 r. 40, 614 r. 39, 714 r. 39.
- VISITA CANONICA, 167, 227 a. 12, 255 c. 59, 288.291 c. 20-26, 523-526 a. 433.
- compiuta dal Generale o da un Consultore, 288-291 c. 21.26, 457-458 a. 21-23;
 - due visitatori, 523 a. 4, 734 a. 2; da compiersi ogni sei mesi, 591 a. 25, 633 a. 1, 693 a. 53, 734 a. 1;
 - modo di compierla, 525 a. 32, 570, 633-634 a. 39, 636 a. 31, 734 a. 3-9, 737 a. 32;
 - domande da fare, 523-525 a. 5-30, 634-636 a. 23-35, 735.737 a. 10-31;
 - relazione alla Consulta, 291 c. 26, 526 a. 33, 636 a. 32, 737 a. 33;
 - del Provinciale, 631 a. 19, 20, 22, 23, 731 a. 74-78.
- VISITATORI:
- Regole, 633-636, 734-737;
 - i — siano due, 523 a. 4, 734 a. 2;
 - nominati dalla Consulta, 52, 300 c. 35;
 - annuale del Provinciale, 631 a. 19, 20, 22, 23, 731 a. 74, 75, 77, 78.
 - relazione alla Consulta 291 c. 26, 526 a. 33, 636 a. 32, 737 a. 33;
 - diritto dei — di partecipare ai Capitoli Provinciali e locali, 605 a. 6, 706 a. 109.
- VOCE ATTIVA E PASSIVA, 223, 295 c. 30, 392 c. 131, 541.
- VOTI SEMPLICI, 262-264:
- formula della professione, 387.390 c. 129;
 - rinnovazione 390 c. 130, 632 a. 30, 737 a. 85.
- VOTI SOLENNI, emessi nell'Ordine, 54;
- nella bolla « *Superna dispositio-
ne* », 263;
 - formula della Professione, 192, 385.387 c. 129.

INDICE GENERALE

 Pag.
CALISTO VENDRAME , <i>Presentazione</i>	III
Prefazione	VI
Atti Originali	IX
Fonti	XI
 INTRODUZIONE	 1
I Chierici Regolari	1
Gli Ospedali all'inizio dell'epoca moderna	11
 I CAPITOLO GENERALE	 33
La Compagnia dei Servi degli Infermi	34
L'elevazione ad Ordine religioso	45
La questione degli Ospedali	58
La preparazione de Il Capitolo Generale	71
I partecipanti	74
Lo svolgimento	88
Diario	105
Atti e Decreti	112
Sessione I, 113; sess. II, 114; sess. III, 115; sess. IV, 116; sess. V, 117; sess. VI, 118; sess. VII, 119; sess. VIII, 119; sess. IX, 120; sess. X, 123; sess. XI, 124; sess. XII, 125; sess. XIII, 126; sess. XIV, 127; sess. XV, 128; sess. XVI, 129; sess. XVII, 131; sess. XVIII, 131.	
 II CAPITOLO GENERALE	 133
Dal primo al secondo Capitolo Generale	134
I partecipanti	147
Lo svolgimento	151
Diario	176

INDICE GENERALE

	<i>Pag.</i>
Atti e Decreti	180
<p>Sessione I, 180; sess. II, 182; sess. III, 185; sess. IV, 186; sess. V, 188; sess. VI, 189; sess. VII, 193; sess. VIII, 196; sess. IX, Regole Comuni, 197; Regole della Modestia, 209; sess. X, 211; sess. XI, 213; sess. XII, 214; Canoni penitenziali, 218; Sess. XIII, 224; sess. XIV, 225; sess. XVI, 228; Sess. XVII, 237; Petizione in tempo di peste, 240.</p>	
COSTITUZIONI	241
Verso l'accordo	242
La bolla « <i>Superna disposizione</i> »	262
Le Costituzioni: genesi ed evoluzione	267
Costituzioni	272
III CAPITOLO GENERALE	395
Dalla « <i>Superna disposizione</i> » al III Capitolo Generale	396
I partecipanti	403
Lo svolgimento	409
Diario	417
Atti e Decreti	423
<p>Sessione I, 423; sess. II, 426; sess. III, 426; sess. IV, 429; sess. V, 431; sess. VI, 432; sess. VII, 443; sess. VIII, 451; sess. IX, Regole comuni, 460; Regole della Modestia, 508; Ca- noni penitenziali, 512; sess. X, 518; sess. XI, 522; sess. XII, 526; sess. XIII, 527, sess. XIV, 530; sess. XV, 532; sess. XVI, 533; sess. XVII, 534.</p>	
IV CAPITOLO GENERALE	537
Carità che straripa	538
Rinuncia del P. Camillo al Generalato	550
I partecipanti	558
Lo svolgimento	562
Diario	573
Atti e Decreti	576
<p>Sessione I, 576; sess. II, 578; sess. III, 585, sess. IV, 593; sess. V, 599; sess. VI, 604; sess. VII, 607; Regole comuni, 609; sess. VIII Regole dei Prefetti, 622; Regole del Provinciale, 628; Regole dei Visitatori, 633; sess. IX, 637; sess. X, 638; sess. XI Canoni penitenziali, 638; Dichiarazioni ed ordini, 645.</p>	

INDICE GENERALE

	<i>Pag.</i>
V CAPITOLO GENERALE	647
Il Generalato del P. Biagio Oppertis	648
I partecipanti	665
Lo svolgimento	669
Diario	674
Atti e Decreti	677
<p style="padding-left: 40px;">Sessione I, 677; sess. II, 680; sess. III, 680, sess. IV, 682; sess. V. 691; sess. VI, 699; Regole comuni, 709; sess. VII, 710; Regole dei Prefetti, 721, Regole dei Provinciali, 729; Regole dei Visitatori, 734; Canoni penitenziali, 738; sess. VIII, 744; sess. IX, 745; sess. X, 745; sess. XI, 746.</p>	
CONCLUSIONE	747
APPENDICE	757
A. <i>Documenti</i>	757
<p style="padding-left: 40px;">Registrazione di quelli che sono morti assistiti dai nostri, 757; Regole del Procuratore, 758; Regole del Ministro, 759; Regole del Prefetto della Chiesa, 760, Regole del Prefetto della sanità, 762; Regole del Prefetto di quelli che leggono a mensa, 763; Regole del Sagrestano, 763; Regole del sottoministro, 765; Regole dell'Infermiere, 765; Regole del Portinaio, 766, Regole del Guardaroba, 767; Regole del Compratore, 768.</p>	
B. <i>Prospetti</i>	769
<p style="padding-left: 40px;">Partecipanti ai primi cinque Capitoli Generali, 769; Regole Comuni, 771.</p>	
INDICE DEI NOMI	774
INDICE DELLE MATERIE	785
INDICE GENERALE	801